



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



COMPENDIO DEI REGOLAMENTI ATTUATIVI DEL T.U.I.F.

(Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58)

(PARTE I - INTERMEDIARI)

Tomo 1

2008



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Dipartimento del Tesoro

COMPENDIO DEI REGOLAMENTI ATTUATIVI DEL T.U.I.F.

(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)

(PARTE I - INTERMEDIARI)

Tomo 1

2008

DIPARTIMENTO DEL TESORO
Direzione IV

Hanno curato la redazione:

Macchiaverna Antonella - *coordinamento testi*

Tria Rachele - *coordinamento testi*

Malpicci Rolando - *elaborazione dati*

Introduzione all'edizione dell'anno 2001

Questo volume, curato, come ogni anno, dalla Direzione IV del Dipartimento del Tesoro, raccoglie in un unico compendio i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nonché i regolamenti dei mercati.

La disciplina degli intermediari del mercato mobiliare, dei mercati regolamentati e degli emittenti ha trovato una sistemazione organica nel citato testo unico, con il quale si è realizzato il coordinamento delle disposizioni in precedenza contenute in un elevato numero di provvedimenti legislativi emanati nell'arco di quasi un secolo. Il testo unico dell'intermediazione finanziaria, com'è noto, non si è peraltro limitato a questo: esso, innovando rispetto alla previgente disciplina, ha delineato una cornice di regole moderne sul piano sia della tecnica normativa sia dei contenuti, competitive rispetto a quella degli altri principali ordinamenti europei e, dunque, funzionali all'esigenza di predisporre le condizioni istituzionali più favorevoli affinché gli intermediari e i mercati finanziari italiani possano affrontare la più intensa competizione cui l'ingresso a pieno titolo nell'Unione Monetaria Europea li ha esposti e li espone.

In questa prospettiva va letta anche la scelta, che a suo tempo non mancò di suscitare reazioni critiche, e che era peraltro già stata anticipata, con riguardo ai servizi d'investimento e ai mercati regolamentati, nel decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, di limitare l'ambito della disciplina primaria all'enunciazione degli obiettivi della regolamentazione, dei principi cardine della normativa di settore e delle regole essenziali di ciascun istituto, rinviando ampiamente alle fonti secondarie ovvero all'autoregolamentazione per la definizione delle pur necessarie disposizioni attuative o integrative.

Si trattò di una scelta in realtà imposta dalla constatazione, ampiamente confermata dall'esperienza di numerose leggi precedenti in queste materie (si pensi, fra tutte, a quelle sulla gestione collettiva del risparmio), che quella dei mercati finanziari è una realtà in continuo mutamento: nuovi prodotti, nuovi canali di contatto con la clientela, nuovi servizi, nuove tecniche di gestione del rischio si aggiungono incessantemente a quelli esistenti; i confini operativi e geografici tra i diversi mercati tendono sempre più a dissolversi. Si pensi soltanto ad alcuni fenomeni successivi all'entrata in vigore del testo unico: la diffusione del trading on line e dei collocamenti mediante Internet, il difficile, ma inevitabile processo di consolidamento a livello europeo dei mercati regolamentati e delle relative infrastrutture, la forte crescita, anche in Italia, del mercato delle fusioni e delle acquisizioni.

In questo quadro, l'ordinamento non può perseguire gli obiettivi di efficienza, stabilità e competitività del sistema finanziario delineati nel testo unico, se non adeguando continuamente le proprie regole alla nuova realtà. Ciò, è fin troppo ovvio, può avvenire soltanto investendo di poteri regolamentari ampi il Governo e le Autorità di vigilanza. Ed è naturale che di questi poteri regolamentari detti soggetti facciano uso non, una tantum, in sede di prima applicazione della legge ma pure, nel corso del tempo, per modificare e integrare la disciplina secondaria esistente.

Anche nei contenuti l'intervento del testo unico dell'intermediazione finanziaria è stato innovativo, in particolare nelle parti relative alla gestione collettiva del risparmio, alla gestione accentrata di strumenti finanziari e alla disciplina degli emittenti.

I tratti caratterizzanti dell'intervento di riforma della disciplina degli emittenti, in precedenza stratificatasi a partire dal 1974, s'identificano in un assetto normativo più favorevole alla contendibilità del controllo delle società quotate, nella convinzione che un efficiente funzionamento del mercato del controllo societario è il più efficace presidio a tutela degli azionisti di minoranza; nella maggiore organicità ed esaustività delle disposizioni in materia di informazione societaria, in parte estese anche agli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante; nell'incremento dei poteri delle minoranze, alle quali per la prima volta, dopo più di un secolo di acceso dibattito tra i cultori del diritto commerciale, è stato riconosciuto il diritto di promuovere l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori; nella razionalizzazione della struttura di governo delle società quotate, mediante una ridefinizione dei poteri e dei doveri del collegio sindacale e mediante attribuzione esclusiva dei controlli contabili al revisore esterno.

L'intervento sulle regole sulla corporate governance è stato realizzato nella piena consapevolezza che non è compito del legislatore né delle autorità pubbliche di definire imperativamente, in ogni suo aspetto, la disciplina in questione. Accanto agli ostacoli formali derivanti dai limiti della delega legislativa, il silenzio del testo unico su temi pur centrali, quali il funzionamento del consiglio d'amministrazione o le operazioni con parti correlate, trovava una motivazione più profonda nella convinzione, ben radicata tra coloro che hanno collaborato alla stesura dei testi legislativi, che su questi terreni la più efficace forma di intervento sia quella dell'autoregolamentazione, ad opera delle singole società nei loro statuti ovvero da parte di organismi privati promossi, in particolare, dai mercati regolamentati, sul modello dell'esperienza britannica del decennio appena conclusosi.

Pochi mesi dopo l'entrata in vigore del testo unico, il Codice di autodisciplina della corporate governance, promosso dalla Borsa Italiana, delineava le prescrizioni concernenti il ruolo, la nomina, la composizione e la remunerazione dei consigli di amministrazione, le informazioni a questi dovute e i controlli interni di loro competenza nonché le modalità delle relazioni con i soci. I suoi contenuti sono assimilabili a quelli dei principali codici di autoregolamentazione adottati in Europa. Sull'applicazione di tali contenuti le società quotate informano la Borsa Italiana.

Con questo intervento di autoregolamentazione ha trovato compimento quel processo di sostanziale allineamento della cornice normativa dei mercati finanziari italiani a quella dei principali paesi europei, che ebbe inizio con il recepimento della direttiva c.d. Eurosif e di cui l'emanazione del testo unico e dei relativi regolamenti attuativi ha costituito una tappa fondamentale. Occorre ora mantenere al passo con l'evoluzione dei mercati le diverse discipline secondarie nonché i regolamenti dei mercati.

Mario DRAGHI

Direttore Generale del Tesoro

PRESENTAZIONE 2008

La nuova edizione del Compendio, curato come ogni anno dalla Direzione IV del Dipartimento del Tesoro, va in stampa nella stessa veste redazionale adottata lo scorso anno, ma priva del supporto informatico.

Sul piano contenutistico, il Compendio si presenta arricchito delle rilevanti novità introdotte dalla normativa di attuazione di quattro importanti Direttive; si tratta, in particolare, della Direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto informativo da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, recepita con il D.lgs. 28.03.2007 n. 51, della Direttiva 2004/39/CE, cd. MiFID - *Market in financial instruments directive*, recepita con il D.lgs. 17.09.2007 n. 164, nonché della Direttiva 2004/109/CE, cd. *Transparency*, avente ad oggetto l'armonizzazione degli obblighi di trasparenza informativa a carico degli emittenti quotati nei mercati regolamentati europei, attuata con il D.lgs. 6.11.2007 n. 195 ed infine della Direttiva 2004/25/CE relativa alle offerte pubbliche di acquisto, cd. *OPA* recepita con il D.lgs. 19.11.2007 n. 229.

Nel nuovo quadro di regole definito sia dalla riforma del risparmio sia dalla produzione legislativa europea, il legislatore nazionale, ha portato a conclusione un lungo ed incisivo processo di innovazione normativa, volto a rispondere, da un lato, alle nuove esigenze di tutela del risparmio e degli investitori, dall'altro alla richiesta europea di realizzare effettivamente un mercato finanziario unico ed integrato.

In siffatto contesto, l'emanazione del decreto n. 51/2007 che ha sostituito, nell'ambito della disciplina degli emittenti, l'intero Capo I del Titolo II (artt. 93 *bis* - 101) del TUF, recante le modalità di appello al pubblico risparmio, ha comportato un rafforzamento della protezione offerta agli investitori, attraverso l'introduzione di obblighi di chiarezza e completezza dei prospetti, ma soprattutto di armonizzazione ed uniformità degli stessi all'interno dell'Unione europea, per una scelta consapevole degli investitori.

Con il successivo D.lgs. 17.09.2007 n. 164, il legislatore nazionale, in linea con l'orientamento comunitario, ha colto l'esigenza del mercato di temperare i profondi e continui mutamenti nelle attività di intermediazione mobiliare con le nuove esigenze di tutela del risparmio, conseguenti sia a tali mutamenti sia ai problemi emersi nelle relazioni tra intermediari ed investitori. Attraverso la garanzia della concorrenza tra diversi meccanismi di esecuzione degli ordini, il legislatore si è proposto di prevenire la frammentazione dei mercati con significativi obblighi di trasparenza ed un elevato standard di tutela degli investitori; inoltre, ha potenziato il principio della centralità dell'interesse del cliente quale destinatario del servizio prestato dall'intermediario, che è chiamato a garantire all'investitore la *best execution* dei suoi ordini e, pertanto, a svolgere un'attività più complessa e più impegnativa sul piano organizzativo.

Il decreto 195/2007, con l'obiettivo di rafforzare la trasparenza informativa societaria, è, invece, intervenuto sull'articolo 154 *bis* del TUF, introdotto dalla legge sul risparmio e relativo alla figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; in buona sostanza, la nuova formulazione dell'art. 154 *bis* ha allineato il contenuto dell'attestazione prevista dal comma 5 alle previsioni degli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 2, della direttiva *Transparency*, mentre l'art. 154 *ter*, introdotto *ex novo*, è dedicato alle relazioni finanziarie che l'emittente quotato è tenuto a pubblicare periodicamente.

L'ultimo intervento del legislatore nazionale realizzato con il D.lgs. 19.11.2007 n. 229, ha determinato, in coerenza con l'obiettivo comunitario di innalzare i livelli di concorrenzialità del

mercato, modifiche al vigente testo unico dell'intermediazione finanziaria con un'impostazione che tende a preservarne gli indirizzi fondamentali in materia di OPA (quali la protezione degli azionisti minoritari, l'incoraggiamento alla contendibilità del controllo), confermando le regole della passività e dell'obbligo di neutralizzazione, già previste dall'ordinamento interno. Ne è derivato un quadro normativo omogeneo per le società nazionali, che garantisce, tra l'altro, la possibilità di difendersi dall'offerente estero che non applichi le medesime regole in materia di *passivity rule* e di neutralizzazione.

Sul piano normativo di secondo grado, nell'ambito delle iniziative per il recepimento della direttiva MiFID e delle relative misure di esecuzione, si segnalano il Regolamento congiunto in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, emanato il 29 ottobre 2007, nell'esercizio dell'attività regolamentare rimessa alla Banca d'Italia ed alla CONSOB dall'art. 6, comma 2-*bis*, del TUF, nonché i Regolamenti emanati dalla CONSOB in materia sia di mercati sia di intermediari. Sono in corso, invece, i lavori di predisposizione di altri regolamenti attuativi quali il regolamento sui requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e patrimoniali dei consulenti finanziari; il regolamento che individua i clienti professionali pubblici e i soggetti pubblici che possono chiedere il trattamento da clienti professionali, per l'applicazione delle regole di condotta nella prestazione dei servizi di investimento; il regolamento che disciplina i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato che, oltre a disciplinare il funzionamento delle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, individua anche i criteri di selezione degli operatori specialisti in titoli di Stato e, da ultimo, una serie di regolamenti sui requisiti di onorabilità professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali di banche Sim, Sgr, Sicav, società di gestione dei mercati, promotori finanziari, intermediari finanziari.

Giovanni SABATINI
Capo della Direzione

PRESENTAZIONE 2007

La nuova edizione del Compendio, curato come ogni anno dalla Direzione IV del Dipartimento del Tesoro, si presenta anche in questa edizione corredata del supporto informatico, ma innovata sotto il profilo redazionale; al fine di renderne più agevole la consultazione, infatti, la copiosa disciplina di settore va alla stampa suddivisa in due tomi, il primo dedicato alla disciplina degli intermediari finanziari, il secondo a quella dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari.

Sotto il profilo contenutistico, il Compendio coglie le recenti novità introdotte dal decreto legislativo del 29 dicembre 2006, n. 303, emanato nell'esercizio della delega contenuta nell'articolo 43 della legge n. 262 del 28.12.2005 (legge per la tutela del risparmio), finalizzata al coordinamento e adeguamento del Testo Unico Bancario, del Testo Unico di Finanza e delle altre leggi speciali alle disposizioni recate dalla legge n. 262/2005.

Con questo decreto si è completato il processo, avviato con la legge 262/2005 dopo i grandi scandali finanziari avvenuti in Italia e all'estero, teso al rafforzamento dei presidi che nelle società quotate sono mirati a prevenire casi di corporate malpractice e vere e proprie frodi a danno dei risparmiatori.

Tra gli interventi proposti nel decreto legislativo si segnalano sia i meri adeguamenti tecnici (la modifica di cui all'art. 3, comma 6, che elimina nell'art. 32, comma 2, un rinvio ad una disposizione abrogata dalla legge 262/2005, l'art. 1, comma 5, che corregge all'art. 116, comma 1, TUB un rinvio normativo errato, l'art. 1, comma 8, lett. a) che modifica l'art. 136, comma 1, TUB per tenere conto delle innovazioni intervenute nel Codice Civile) sia l'introduzione di modifiche sostanziali nella disciplina di settore, al fine di assicurare la compatibilità della legislazione nazionale con l'ordinamento comunitario.

In tal senso, le modifiche all'art. 100-bis, per il quale sono stati rilevati problemi di coerenza con la Direttiva MIFID e che, conservando il contenuto precettivo della disposizione vigente, è stato allineato alle previsioni della Direttiva 2003/71/CE i cui criteri di attuazione sono indicati all'art. 12 della stessa legge n. 262/2005.

In altri casi, gli adeguamenti sono stati determinati dall'esigenza di restituire coerenza al sistema sulla base dei principi fondanti della riforma del 2005, in particolare quello della ripartizione per finalità della competenze delle Autorità di vigilanza, eliminando incoerenze, difficoltà operative o problemi interpretativi.

Si pensi alle modifiche all'art. 20 della legge n. 287/1990 nella quale è refluita la disciplina conseguente al trasferimento all'Autorità Antitrust delle competenze prima esercitate dalla Banca d'Italia recata dall'art. 19, commi 12- 14 della legge n. 262/2005.

Una novità di rilievo è rappresentata dalle modifiche al TUF conseguenti alla scelta del legislatore del 2005 di determinare l'applicazione della disciplina di trasparenza recata dal TUF ai prodotti finanziari di tutti i comparti, compreso quello assicurativo.

Infine, un accenno meritano anche le modifiche introdotte sia in tema di corporate governance (eliminazione dello scrutinio segreto, diversa determinazione della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione del consiglio di amministrazione, aumento del numero degli amministratori indipendenti) sia in tema di revisione contabile (meccanismo di nomina, revoca e durata dell'incarico), volte a rafforzare l'indipendenza del revisore.

L'esigenza di definire con maggiore organicità e coerenza il quadro normativo complessivo si avverte anche in considerazione dell'attività legislativa che sarà necessario rea-

lizzare nel breve periodo per l'attuazione di diverse Direttive comunitarie.

Si pensi all'imminente attuazione della Direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di acquisto o per l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari.

Entro l'anno, inoltre, si attende la nuova normativa di attuazione della Direttiva 2004/39/Ce relativa ai mercati degli strumenti finanziari per la costruzione di un mercato europeo integrato (MiFID – Market in financial instruments directive), che si propone di incoraggiare una maggiore competizione tra le Borse e gli intermediari e che comporterà una radicale trasformazione nell'organizzazione dei mercati; si dovranno, pertanto, affrontare rilevanti problemi di adeguamento per la legislazione nazionale ed applicativi per il mercato, anche in considerazione delle disposizioni di secondo livello che dettano una disciplina di armonizzazione molto estesa, attraverso la definizione di un quadro regolamentare dettagliato, che riguarda tutti i principali momenti della prestazione dei servizi e delle attività di investimento.

Tra le novità da recepire, la rimozione dell'attuale regola di concentrare nei mercati regolamentati le contrattazioni sulle azioni quotate, per cui gli ordini dei clienti potranno essere eseguiti dall'intermediario indifferentemente, in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione, in contropartita diretta purché sia rispettato il principio della esecuzione alle migliori condizioni (best execution).

Si modifica la lista dei servizi finanziari regolamentati tra i quali entrano le attività di consulenza; viene meno l'obbligo per gli intermediari di valutare l'adeguatezza dei servizi d'investimento, se un cliente richiede l'esecuzione di un ordine.

Resta affidato alla normativa secondaria il compito di attuare nel concreto i precetti della direttiva; pertanto, con regolamento dovranno essere definite le regole di condotta degli intermediari, la disciplina dei loro potenziali conflitti d'interesse, nonché, a tutela degli investitori, la disciplina del regime di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione, anche per le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle azioni.

Altre importanti Direttive che attendono di trovare attuazione al più presto sono la 2004/25/Ce, relative alle offerte pubbliche di acquisto - cd OPA, la 2004/109/Ce, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato - cd direttiva Transparency, nonché la 2006/43/Ce, relativa alla revisione dei conti annuali e dei conti consolidati - nuova ottava direttiva.

Infine, sul piano della normazione secondaria, va segnalata l'approvazione di alcune modifiche ai regolamenti emittenti e mercati nonché l'avviamento dei lavori per la predisposizione dei regolamenti attuativi della legge 262/2005, che toccano ben venti aree tematiche. Da ultimo, si segnala la prossima emanazione del regolamento generale relativo ai requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali bancari e finanziari che adegua il sistema alle novità introdotte sia dalla riforma del diritto societario sia dalla legge sul risparmio e che dovrà necessariamente tenere conto delle modifiche dei regolamenti in materia di situazioni impeditive a ricoprire cariche negli intermediari, di imminente pubblicazione.

Giovanni SABATINI
Capo della Direzione

PRESENTAZIONE 2006

La nuova edizione del Compendio, curato come ogni anno dalla Direzione IV del Dipartimento del Tesoro, è pubblicata a poche settimane dalla promulgazione della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”. Questa legge, approvata dal Parlamento quale risposta agli scandali finanziari che hanno interessato il nostro Paese negli anni scorsi, ha profondamente modificato il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.); essa contiene altresì diverse deleghe al Governo per l’emanazione di disposizioni che incideranno ulteriormente sui contenuti del T.U. e impone la rivisitazione di numerose disposizioni di attuazione del medesimo T.U. nonché l’integrazione delle medesime al fine di coprire nuove materie. L’intervento di fine 2005 fu preceduto di sei mesi da quello volto al recepimento della direttiva comunitaria in materia di abusi di mercato (n. 2003/6/CE) e prelude a un’ulteriore serie di modifiche imposte dalle significative novità normative collegate all’incessante e sempre più pervasiva opera di armonizzazione della disciplina dei mercati finanziari da parte della Comunità Europea.

La forza dell’impatto della legge 262/2005 sul settore dell’intermediazione finanziaria è evidente già sul piano dei numeri: tale legge ha modificato ben 28 articoli del T.U. e ne ha introdotti 25 di nuovi. Sul piano dei contenuti, se la riforma del diritto societario del 2003 aveva ampliato gli spazi a favore dell’autonomia privata ben al di là di quanto si era spinto a suo tempo il T.U., la legge 262/2005, in coerenza con analoghi sviluppi in Europa e nel Nord America e in risposta ai ben noti scandali, ha accresciuto il tasso di eteroregolamentazione della corporate governance delle società quotate nonché delle operazioni di appello al pubblico risparmio. Essa ha rafforzato altresì, in continuità con l’intervento del 2005 in materia di abusi di mercato, l’apparato di vigilanza della Consob e lo strumento repressivo delle sanzioni penali e amministrative.

Tra le tante novità meritano di essere segnalate almeno le nuove disposizioni in materia di elezione alle cariche sociali (con l’imposizione di un rappresentante degli azionisti di minoranza e la discussa previsione del voto segreto per le relative votazioni), il venir meno dell’esenzione dal prospetto per gli strumenti finanziari di debito emessi dalle banche nonché per i prodotti assicurativi misti e la nuova, importante disciplina delle società estere.

Ma il terreno normativo del T.U. è tutt’altro che stabile: in primo luogo, l’art. 12 della legge 262/2005 delega il Governo a rivedere interamente la materia della sollecitazione all’investimento al fine di recepire la direttiva 2003/71/CE in tema di prospetti. Inoltre, l’art. 43 della medesima legge contiene un’ampia delega legislativa al fine di adeguare il T.U. (assieme al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il T.U. bancario) “alle disposizioni della presente legge, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse”.

Inoltre, dovranno presto trovare attuazione nel nostro ordinamento alcune importanti direttive comunitarie: anzitutto la MiFID (direttiva 2004/39/CE), che sostituisce la precedente direttiva 93/22/CE in materia di servizi di investimento, imponendo una profonda rivisitazione delle parti II e III del T.U.; ma poi anche la disciplina delle offerte pubbliche di acquisto (direttiva 2004/25/CE), che darà la possibilità di rivedere le fondamentali scelte compiute al riguardo dal legislatore del 1998, con implicazioni per gli assetti di controllo delle società quotate italiane; e, ancora, la direttiva sulla Trasparenza (direttiva 2004/109/CE), che fornirà l’occasione per un riesame delle disposizioni in materia di assetti proprietari e di informazione periodica.

Infine, in ambito europeo, è stata di recente approvata una profonda riforma, ispirata alla reazione del Congresso americano agli scandali finanziari (Sarbanes-Oxley Act), della revisione contabile e sono in corso di approvazione più o meno avanzata o formano oggetto di discussione preliminare nuove regole comunitarie in tema di OICR, di compensazione e liquidazione delle operazioni di borsa, di bilanci e di diritti degli azionisti.

La revisione annuale o infra-annuale della disciplina di settore appare sempre più non solamente una prassi della Consob, ma una linea di tendenza anche della legislazione primaria. Ciò è testimonianza tanto della vitalità della materia, in continuo divenire stante l'incessante evoluzione dei mercati e dell'innovazione finanziaria, quanto dell'impegno delle istituzioni, comunitarie e nazionali, ad accompagnare il mercato in tali evoluzioni, non per frenarle, bensì per favorirle.

Nel nostro ordinamento, anche dopo le riforme intercorse nel 2005, il T.U. si conferma l'asse portante nonché l'elemento di continuità della disciplina dei mercati finanziari: l'interprete continua infatti a trovare nel T.U. una sistematica inalterata, nelle sue linee principali, dei vari settori della disciplina e dunque un'utile guida per cogliere le novità esterne ed interne nonché il loro impatto sull'esistente.

Roberto ULISSI
Capo della Direzione

PRESENTAZIONE 2005

L'edizione 2005 del Compendio, curato come ogni anno dalla Direzione IV del Dipartimento del Tesoro, è data alle stampe in una movimentata fase di transizione della disciplina dei mercati finanziari contenuta nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.) e nei relativi regolamenti di attuazione. Alcune modifiche, anche significative, sono già state apportate al T.U. o sono in corso di approvazione, a seguito sia delle riforme realizzate nel corso di questa legislatura in materie limitrofe sia dell'intenso programma di armonizzazione portato avanti dalla Comunità Europea. Altre modifiche è probabile o certo, o comunque auspicabile, che siano introdotte nel prossimo futuro, sulla scia, da un lato, degli scandali finanziari del 2003, dall'altro delle ulteriori iniziative in ambito comunitario. È agevole pronosticare che ad esito di questi interventi il panorama legislativo di questa materia sarà profondamente rinnovato.

Le novità derivanti da riforme "interne" sono principalmente quelle con le quali è stato realizzato il coordinamento del T.U. e dei relativi regolamenti di attuazione con la riforma del diritto societario, attuata con i decreti legislativi 11 aprile 2002, n. 61, 17 gennaio 2003, n. 5, 6 febbraio 2004, n. 37, e 28 dicembre 2004, n. 310.

Il T.U. ha senza dubbio fornito diversi spunti per la rivisitazione della disciplina delle società per azioni in generale: si pensi alla nuova disciplina delle azioni, che costituisce la naturale evoluzione del più limitato intervento di liberalizzazione contenuto nelle disposizioni del T.U. dedicate alle azioni di risparmio (art. 145 ss.); alla disciplina dei quorum dell'assemblea straordinaria (ricalcati su quelli già contenuti nell'art. 126 T.U.) e più in generale alle regole a tutela delle minoranze (in particolare, quelle in materia di convocazione dell'assemblea e di azione di responsabilità da parte delle minoranze, chiaramente ispirate alle corrispondenti norme del T.U.: artt. 125 e 129, ora conseguentemente abrogati). Il nuovo diritto societario presenta però anche forti elementi di discontinuità rispetto al passato, ampliando gli spazi a favore dell'autonomia privata ben al di là di quanto si spinse il T.U., specialmente per quanto attiene alle materie del finanziamento della s.p.a. e della corporate governance. In ragione di ciò si è resa necessaria una serie di modifiche al T.U., le quali, lungi dallo stravolgerne l'impianto o le linee ispiratrici, hanno consentito di chiudere i varchi per possibili tentativi di elusione (si pensi in particolare alle potenzialità in tal senso degli strumenti finanziari partecipativi) o di "arbitraggio" tra le diverse forme di amministrazione e di controllo oggi a disposizione delle società per azioni.

Quanto agli interventi occasionati dall'evoluzione comunitaria, è utile ricordare le modifiche intervenute a seguito del recepimento delle direttive n. 2001/107/CE e 2001/108/CE in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio, che ha significativamente innovato la disciplina degli OICR, introducendo la figura delle società di gestione armonizzate, e quelle di attuazione della direttiva in materia di garanzie finanziarie, che hanno interessato alcune disposizioni in materia di mercati.

Mentre si scrive sono invece in dirittura di arrivo, con la legge comunitaria 2004, le misure di recepimento delle direttive in materia di abusi di mercato, le prime ad essere state adottate dalla Comunità Europea secondo il metodo c.d. Lamfalussy. Anche in questo caso si tratterà di un intervento particolarmente incisivo, poiché copre non solo gli abusi di mercato e la loro repressione mediante sanzioni di tipo penale e amministrativo (con opportuni adattamenti per quanto concerne i poteri della Consob e la procedura sanzionatoria), ma anche l'informazione societaria e di mercato, gli obblighi di informazione

continua a carico delle società quotate come anche gli obblighi di correttezza in capo agli analisti finanziari.

Come accennato, il legislatore comunitario opera oggi, in campo finanziario, secondo il metodo Lamfalussy, in virtù del quale le direttive comunitarie di “primo livello” contengono (o dovrebbero contenere) i soli principi guida, mentre le disposizioni di dettaglio vengono adottate dalla Commissione, secondo una speciale procedura che assicura una maggiore celerità di approvazione e dunque anche di revisione. Il metodo Lamfalussy ha consentito di raggiungere risultati particolarmente significativi sul piano dell’armonizzazione comunitaria, favorendo la puntuale attuazione dell’ambizioso Piano d’azione sui servizi finanziari del 1999.

Con l’adozione del metodo Lamfalussy si realizza un utile parallelismo tra l’architettura delle fonti del mercato finanziario comunitarie e interne: anche la disciplina interna è imperniata su una disciplina primaria, tendenzialmente più rigida, ma contenente i soli principi generali, e una disciplina secondaria che detta le norme di dettaglio e può più facilmente essere modificata per tenere conto dell’evoluzione dei mercati e della stessa regolamentazione comunitaria.

Nell’arco dei prossimi due anni, il legislatore italiano dovrà recepire un’ampia messe di misure comunitarie di primo e di secondo livello: dopo le direttive sugli abusi di mercato, si tratterà di recepire quelle in materia di prospetti (e dunque di sollecitazione all’investimento), di offerte pubbliche di acquisto, di mercati di strumenti finanziari (già nota come seconda direttiva sui servizi d’investimento) e di informazione societaria. E già si discutono nuove regole comunitarie in tema di OICR, di compensazione e liquidazione delle operazioni di borsa, di revisione contabile e finanche di governo delle società, su ispirazione della legislazione americana approvata a seguito dei noti scandali finanziari.

Anche sul versante interno, d’altro canto, il T.U. è oggetto di attenzioni riformatrici a seguito degli scandali finanziari che hanno colpito i risparmiatori italiani. Mentre si scrive non è ancora possibile prevedere se lo sforzo del Parlamento italiano sarà coronato da successo. I progetti in discussione sono ampi e giustamente ambiziosi. Anch’essi potrebbero portare a un’ulteriore evoluzione del quadro normativo.

Quali che siano i risultati di queste iniziative, il T.U. è in ogni caso destinato a restare l’asse portante nonché l’elemento di continuità della disciplina dei mercati finanziari: l’interprete continuerà infatti a trovare nel T.U. una sistematica prevedibilmente inalterata, nelle sue linee principali, dei vari settori della disciplina e dunque un’utile guida per cogliere le novità esterne ed interne nonché il loro impatto sull’esistente.

Roberto ULISSI
Capo della Direzione

Premessa

Il 1° luglio 1998 è entrato in vigore il Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) che ha ridisciplinato il sistema finanziario italiano intervenendo su quattro fronti:

- *gli intermediari che prestano i servizi di investimento e i gestori di risparmio;*
- *i mercati regolamentati o organizzati e la gestione accentrata di strumenti finanziari;*
- *le società quotate, quelle che fanno appello al pubblico risparmio e quelle diffuse;*
- *le sanzioni penali e le sanzioni pecuniarie applicabili per le violazioni al T.U.*

Il T.U., ha affidato al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro della giustizia, alla Banca d'Italia e alla CONSOB il compito di regolamentare nel dettaglio alcune materie che necessitano di continui adattamenti tecnici, per tenere il passo con l'evoluzione dei mercati e delle disposizioni comunitarie. È anche attribuito a specifici soggetti il potere di autoregolamentazione sotto la supervisione pubblica.

Il Dipartimento del Tesoro ha curato la pubblicazione del presente COMPENDIO, che include tutte le suddette disposizioni regolamentari in modo da fornire una visione aggiornata dell'intero sistema normativo.

La pubblicazione (edizione 2008) riporta:

- **il testo del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58**, compresi gli ultimi aggiornamenti riguardanti le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 195 del 6 novembre 2007 (Trasparenza) e del D.Lgs. 229 del 19 novembre 2007 (OPA);
- **una tabella di sintesi dei provvedimenti** di attuazione del T.U. emanati entro il 31 dicembre 2007, divisi per argomento (intermediari, mercati ed emittenti) e per Autorità o soggetti emittenti;
- **la raccolta di tali provvedimenti**, compresi i regolamenti sul sistema di indennizzo, sui mercati regolamentati, sui sistemi di garanzia delle operazioni e sui servizi di liquidazione.

Il successivo aggiornamento è previsto al 31 dicembre 2008.

La presente edizione è stata realizzata dalla Direzione IV, con il supporto redazionale e tecnico dell'Ufficio VIII.

Si informa che il **COMPENDIO** è disponibile anche sul sito internet: www.tesoro.it (Dipartimento del Tesoro, Aree Documentali, regolamentazione bancaria e finanziaria) in versione aggiornata mensilmente. All'interno dello stesso è possibile consultare le versioni degli anni precedenti (raccolta regolamenti dal 2003 ad oggi - D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, dal 2001 ad oggi).

Possono essere segnalati eventuali suggerimenti e osservazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: rolando.malpicci@tesoro.it

È possibile ottenere informazioni e/o copia del volume e CD-ROM, nei limiti delle disponibilità, avanzando motivata richiesta al Dipartimento del Tesoro – Direzione IV, Ufficio VIII – via XX Settembre, n. 97, 00187 ROMA (e-mail: rolando.malpicci@tesoro.it; tel. 06/47613835; fax 06/47610113).

INDICE GENERALE

(edizione 2008)

Tomo 1

Introduzione	Pag.	III
Presentazione 2008	»	V
Presentazione 2007	»	VII
Presentazione 2006	»	IX
Presentazione 2005	»	XI
Premessa	»	XIII
Tabella di sintesi	»	XIX
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (G.U n. 71 del 26/03/1998)	»	XXXI

PARTE I

DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI

CAPITOLO I

MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE

D.M. 11.11.1998, n. 468 (G.U. n. 7 dell'11.01.1999)	Pag.	5
D.M. 11.11.1998, n. 469 (G.U. n. 7 dell'11.01.1999)	»	8
D.M. 26.06.1997, n. 329 (G.U. n. 228 del 30.09.1997)	»	11
D.M. 11.11.1998, n. 470 (G.U. n. 7 dell'11.01.1999)	»	12
D.M. 11.11.1998, n. 472 (G.U. n. 7 dell'11.01.1999)	»	14
(modificato da D.M. 12.04.2000, n. 140) (G.U. n. 127 del 02.06.2000)		
D.M. 24.05.1999, n. 228 (G.U. n. 164 del 15.07.1999)	»	16
(modificato da ultimo dal DM 14.10.2005 n. 256) (G.U. n. 295 del 20.12.2005)		
D.M. 26.03.1999, n. 139 (G.U. n. 116 del 20.05.1999)	»	24
D.M. 14.11.1997, n. 485 (G.U. n. 13 del 17.01.1998)	»	26

CAPITOLO II

BANCA D'ITALIA

Provvedimento 14.04.2005 (G.U. n. 109 del 12.05.2005)	»	33
Provvedimento 13.08.2004 (G.U. n. 205 del 01.09.2004)	»	212
Provvedimento 04.08.2000 (G.U. n. 218 del 18.09.2000)	»	213
Provvedimento 30.09.1997 – cap.I c. 5 – cap. III (G.U. n. 240 del 14.10.1997)	»	276
Provvedimento 29.10.2007 (G.U. n. 270 del 20.11.2007)	»	278

CAPITOLO III

CONSOB

Delibera n. 11522 del 01.07.1998 (G.U. n. 165 del 17.07.1998)	»	301
(modificata da ultimo dalla delibera n. 15961 del 30.05.2007) (G.U. n. 134 del 12.06.2007)		

Delibera n. 16190 del 29.10.2007 (G.U. n. 255 del 02.11.2007)	Pag.	351
Delibera n. 14015 del 01.04.2003 (G.U. n. 108 del 12.05.2003) e successive modificazioni e integrazioni	»	392
Delibera n. 11768 del 23.12.1998 (G.U. n. 303 del 30.12.1998) (v. cap. VII)		
Delibera n. 12636 del 28.06.2000 (G.U. n. 162 del 13.07.2000)	»	435
Delibera n. 11971 del 14.05.1999 (G.U. n. 123 del 28.05.1999) (v. cap. XIII)		

CAPITOLO IV

FONDO NAZIONALE DI GARANZIA

Regolamento del 25.05.1998 approvato con D.M. del 30.06.1998 (G.U. n. 159 del 10.07.1998), D.M. 29.03.2001 (G.U. n. 85 del 11.04.2001) e D.M. 19.06.2007 (G.U. n. 155 del 06.07.2007)	»	439
--	---	-----

Tomo 2

PARTE II

DISCIPLINA DEI MERCATI E DELLA GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI

CAPITOLO V

MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE

D.M. 11.11.1998, n. 471 (G.U. n. 7 dell'11.01.1999)	»	451
D.M. 26.02.2007 (G.U. n. 57 del 09.03.2007)	»	454
D.M. 13.05.1999, n. 219 (G.U. n. 159 del 09.07.1999)	»	455
D.M. 17.04.2000, n. 143 (G.U. n. 130 del 06.06.2000)	»	459

CAPITOLO VI

BANCA D'ITALIA

Provvedimento 22.10.2002 (G.U. n. 259 del 05.11.2002)	»	465
---	---	-----

CAPITOLO VII

CONSOB

Delibera n. 11768 del 23.12.1998 (G.U. n. 303 del 30.12.1998) (modificata da ultimo dalla Delibera n. 15911 del 02.05.2007)(G.U. n. 111 del 15.05.2007)	»	473
Delibera n. 16191 del 29.10.2007 (G.U. n. 255 del 02.11.2007)	»	500
Delibera n. 14035 del 17.04.2003 (G.U. n. 101 del 03.05.2003)	»	518

CAPITOLO VIII

BORSA ITALIANA S.p.A.

Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. del 26.04.2007	Pag. 523
(approvato con delibera CONSOB n. 15996 del 26.06.2007) (in vigore dal 03.03.2008)	

CAPITOLO IX

MTS S.p.A.

Regolamento del mercato all'ingrosso dei titoli emessi dallo stato italiano e da stati esteri e disposizioni di attuazione	» 623
(approvato con D.M. del 30.06.1998) (G.U. 24.07.1998)	
Regolamento del mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati e disposizioni di attuazione	» 647
Regolamento "Bondvision" e disposizioni di attuazione (approvato con DM 04.06.2001) (G.U. n. 142 del 21.06.2001)	» 669

CAPITOLO X

Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.

Regolamento sui sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari (approvato dalla Banca d'Italia e Consob il 18.08.2006)	» 687
--	-------

CAPITOLO XI

Monte Titoli S.p.A.

Regolamento operativo dei servizi di liquidazione (express II) e delle attività accessorie	» 715
(approvato con provvedimento della Banca d'Italia in data 04.05.2007)	
Regolamento del servizio di gestione accentrata e delle attività connesse e strumentali (del 13.05.2007, in vigore dal 04.05.2007) Approvazione CONSOB del 04.05.2007	» 731

PARTE III

DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI

CAPITOLO XII

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

D.M. 05.11.1998, n. 437 (G.U. n. 295 del 18.12.1998)	» 745
D.M. 30.03.2000, n. 162 (G.U. n. 141 del 19.06.2000)	» 746

CAPITOLO XIII

CONSOB

Delibera n. 11971 del 14.05.1999 (G.U. n. 123 del 28.05.1999)	Pag.	751
(modificata da ultimo dalla delibera n. 15915 del 03.05.2007 (G.U. n. 111 del 15.05.2007) e n. 15960 del 30.05.2007 (G.U. n. 134 del 12.06.2007))		
Comunicazione n.99038941 del 17.05.1999	»	974
Comunicazione n.1029755 del 20.04.2001 (G.U. n.137 del 15.06.2001)	»	976
Comunicazione n. 1031371 del 26.04.2001 (G.U. n. 137 del 15.06.2001)	»	978
Delibera n. 12317 del 12.01.2000	»	984

Tabella di sintesi

**TABELLA DI SINTESI DEL COMPENDIO DEI REGOLAMENTI ATTUATIVI
DEL T.U.I.F. 2008**

DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI							
Autorità	norma primaria	provv. attuativo	Pag	argomento	pubblicazione	provv. ancora in vigore	Pag
Ministero dell'Economia e delle Finanze	Art. 13 c. 1 e 4	D.M. 11/11/98 n. 468	5	requisiti di onorabilità e professionalità esponenti aziendali	G.U. n. 7 dell'11/01/99		
	Art. 14 c. 1 e 2	D.M. 11/11/98 n. 469	8	requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale	G.U. n. 7 dell'11/01/99		
	Art. 18 c. 5			attuazione e integrazione delle riserve di attività	G.U. n. 228 del 30/09/97	D.M. 26/06/97 n. 329	11
	Art. 24 c. 1 lett. e)	D.M. 11/11/98 n. 470	12	rappresentanza per l'esercizio del voto degli strumenti finanziari in gestione	G.U. n. 7 dell'11/01/99		
	Art. 31 c. 5	D.M. 11/11/98 n. 472 e successive modificazioni	14	requisiti di onorabilità e professionalità per iscrizione all'albo dei promotori finanziari	G.U. n. 7 dell'11/01/99		
	Art. 37 c. 1 e 2	D.M. 24/05/99 n. 228 e successive modificazioni	16	struttura dei fondi comuni di investimento	G.U. n. 164 del 15/07/99		
	Art. 46 c. 2	D.M. 26/03/99 n. 139	24	modalità operative per l'esercizio del voto per corrispondenza delle SICAV	G.U. n. 116 del 25/05/99		
	Art. 59 c. 2			sistemi di indennizzo	G.U. n. 13 del 17/01/98	D.M. 14/11/97 n. 485	26
Banca D'Italia	Art. 3 c. 2	provvedimento 14/04/05 e successive modificazioni	33	termini e procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti	G.U. n. 109 del 12/05/05		
	Art. 6 c. 1 lett. a) SGR	provvedimento 14/04/05 e successive modificazioni	33	valorizzazione dell'autonomia decisionale	G.U. n. 109 del 12/05/05		
		provvedimento 13/08/04	212		G.U. e n. 205 del 01/09/04		
	Art. 6 c. 1 lett. a) SIM	provvedimento 04/08/00 e successive modificazioni	213	valorizzazione dell'autonomia decisionale	G.U. n. 218 del 18/09/00	provv. 30/09/97, cap. 1 c. 5	276
		provvedimento 13/08/04	212		G.U. e n. 205 del 01/09/04		
Art. 6 c. 1 lett. b)	provvedimento 04/08/00 e successive modificazioni	213	Vigilanza regolamentare	G.U. n. 218 del 18/09/00			
Banca D'Italia e Consob	Art. 6 c. 2-bis lett. a), b), c), f), g), h)	provvedimento 29/10/07	278	obblighi dei soggetti abilitati	G.U. n. 270 del 20/11/07		
	Art. 6 c. 2-bis lett. d), e), i), j), n)			procedure di controllo interno per la corretta e trasparente prestazione dei servizi			
	Art. 6 c. 2-bis lett. k)			Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti			
	Art. 6 c. 2-bis lett. l)			Conflitti di interessi			
	Art. 6 c. 2-bis lett. m)			Conservazione delle registrazioni			

Segue: DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI							
Banca d'Italia	Art. 6 c. 1 lett. c)	provvedimento 14/04/05 e successive modificazioni	33	disposizioni applicabili agli OICR	G.U. n. 109 del 12/05/05		
	Art. 6 c. 1 lett. c) c. 3)		33	prospetti contabili			
	Art. 7 c. 2		33	disposizioni di carattere particolare			
	Art. 8 c. 1		33	vigilanza informativa			
	Art. 10		33	vigilanza ispettiva - Accertamenti presso succursali SIM, SGR e Banche			
	Art. 11 c. 1 lett. a) e b)		33	composizione del gruppo			
	Art. 11 c. 1 lett. a)	provvedimento 04/08/00 e successive modificazioni	213	composizione del gruppo	G.U. n. 218 del 18/09/00		
	Art. 13	provvedimento 14/04/05 e successive modificazioni	33	requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali	G.U. n. 109 del 12/05/05		
	Art. 14		33	requisiti di onorabilità			
	Art. 15		33	partecipazione al capitale			
	Art. 16		33	sospensione del diritto di voto			
	Art. 15 c. 5	provvedimento 14/04/05 e successive modificazioni 04/08/00 e successive modificazioni	33	partecipazione qualificata al capitale	G.U. n. 109 del 12/05/05		
		provvedimento 04/08/00 e successive modificazioni	213		G.U. n. 218 del 18/09/00		
	Art. 18 c. 3		213	intermediari finanziari ex art. 107 T.U. bancario	G.U. n. 240 del 14/10/97	provv. 30/09/97 cap. 3	276
	Art. 19 c. 1 lett. d)	provvedimento 04/08/00 e successive modificazioni	213	capitale minimo versato	G.U. n. 218 del 18/09/00		
	Art. 22		213	separazione patrimoniale			
	Art. 26		213	succursali e libera prestazione di servizi SIM			
	Art. 26 c. 2		213	succursali e libera prestazione dei servizi			
	Art. 33 c. 2 lett. c)	provvedimento 14/04/05 e successive modificazioni	33	attività strumentali SGR	G.U. n. 109 del 12/05/05		
	Art. 33 c. 2 lett. d)		33	prestare i servizi accessori limitatamente alle quote di OICR			
	Art. 33 c. 2 lett. e)		33	prestare servizi di consulenza in materia di investimenti			
	Art. 33 c. 4		33	delega a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti la prestazione dei servizi			
	Art. 34		33	autorizzazione della società di gestione del risparmio			
	Art. 34 c. 1 lett. c)		33	capitale minimo delle SGR			
	Art. 34 c. 3		33	autorizzazione alle SGR			
	Art. 34 c. 4		33	operazioni di fusione o di scissione			
	Art. 35		33	albo delle SGR			
	Art. 36 c. 3		33	redazione e contenuto del regolamento dei fondi comuni di investimento			
	Art. 36 c. 7	33	procedura di fusione tra fondi				

Segue: DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI						
	Art. 36 c. 8		33	caratteristiche dei certificati		
	Art. 37		33	struttura dei fondi comuni di investimento		
	Art. 38 c. 3		33	banca depositaria		
	Art. 39 c. 1 e 2		33	regolamento del fondo		
	Art. 39 c. 3 e 3bis		33	regolamento del fondo		
	Art. 41 c. 2 e 3		33	operatività all'estero delle SGR		
	Art. 41-bis c. 3		33	società di gestione armonizzate		
	Art. 42 c. 2		33	offerta in Italia di quote di fondi comuni armonizzati e non armonizzati		
	Art. 42 c. 4		33	comunicazione periodica		
	Art. 42 c. 5	provvedimento 14/04/05 e successive modificazioni	33	offerta in Italia di quote di fondi comuni	G.U. n. 109 del 12/05/05	
	Art. 42 c. 6		33	condizioni e procedure per il rilascio delle autorizzazioni		
	Art. 42 c. 7 e 8		33	attività svolte in Italia		
	Art. 43 c. 1, 2 e 3		33	autorizzazione alle SICAV		
	Art. 43 c. 6		33	attività connesse o strumentali		
	Art. 43-bis c. 1		33	SICAV che designano una SGR o una società di gestione armonizzata		
	Art. 44		33	albo delle SICAV		
	Art. 45 c. 1		33	capitale della SICAV		
	Art. 47		33	modifiche dello statuto		
	Art. 50 c. 1 e 2		33	offerte in Italia di SICAV estere		
	Art. 59 c. 3	non emanato		coordinamento sistemi di indennizzo con attività di vigilanza		
	Art. 195	provvedimento 14/04/05 e successive modificazioni	33	procedura sanzionatoria	G.U. n. 109 del 12/05/05	
	Art. 201 c. 12	provvedimento 04/08/00 e successive modificazioni	213	agenti di cambio	G.U. n. 218 del 18/09/00	
CONSOB	Art. 6 c. 2	Delibera n. 11522 del 01/07/98 e successive modificazioni	301	regole di comportamento	G.U. n. 165 del 17/07/98	
			351		G.U. n. 255 del 02/11/07	
	Art. 6 c. 2-quadro e quinquies	Delibera n. 16190 del 29/10/07	351	norme di condotta – criteri di identificazione dei soggetti privati	G.U. n. 255 del 02/11/07	
	Art. 8 c. 1	Delibera n. 14015 del 01/04/03 e successive modificazioni	392	vigilanza informativa	G.U. n. 108 del 12/05/03	
	Art. 17		392	informazioni sulle partecipazioni		

Segue: DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI							
	Art. 19 c. 3	Delibera n. 11522 del 01/07/98 e successive modificazioni	301	procedura di autorizzazione delle SIM	G.U. n. 165 del 17/07/98		
	Art. 23 c. 1	Delibera n. 16190 del 29/10/2007	351	redazione dei contratti	G.U. n. 255 del 2/11/07		
	Art. 25 c. 2	Delibera n. 11768 del 23/12/98 e successive modificazioni	473	obbligo di negoziazione nei mercati regolamentati	G.U. n. 303 del 30/12/98		
	Art. 25 bis c. 2	Delibera n. 16190 del 29/10/2007	351	poteri di vigilanza regolamentare	G.U. n. 255 del 2/11/07		
	Art. 27 c. 3 e 4	Delibera n. 11522 del 01/07/98 e successive modificazioni	301	imprese di investimento comunitarie	G.U. n. 165 del 17/07/98		
	Art. 28 c. 3	Delibera n. 16190 del 29/10/2007	351	imprese di investimento extracomunitarie	G.U. n. 255 del 2/11/07		
	Art. 30 c. 2 e 5		351	offerta fuori sede			
	Art. 31 c. 4	Delibera n. 12636 del 28/06/00	435	organismo rappresentativo	G.U. n. 162 del 13/07/2000		
	Art. 31 c. 6	Delibera n. 11522 del 01/07/98 e successive modificazioni e Delibera n. 16190 del 29/10/2007	301	promotori finanziari	G.U. n. 165 del 17/07/98		
	Art. 32 c. 2			promozione e collocamento a distanza servizi di investimento e strumenti finanziari	G.U. n. 255 del 2/11/07		
	Art. 33 c. 2 lett. e) bis	Delibera n. 16190 del 29/10/2007	351	regole di condotta	G.U. n. 255 del 2/11/07		
	Art. 42 c. 3	Delibera n. 11971 del 14/05/99 e successive modificazioni	751	offerta in Italia di quote di fondi comuni armonizzati	G.U. n. 123 del 28/05/99		
	Art. 117 ter	Delibera n. 16190 del 29/10/2007	351	obblighi in materia di finanza etica	G.U. n. 255 del 2/11/07		
	Art. 201 c. 8	Delibera n. 11522 del 01/07/98 e successive modificazioni e Delibera n. 16190 del 29.10.2007	301	controllo contabile degli agenti di cambio	G.U. n. 165 del 17/07/98 G.U. n. 255 del 02.11.07		
	Art. 201 c. 12	Delibera n. 14015 del 01/04/03	392	obblighi di comunicazione	G.U. n. 108 del 12/05/03		
Fondo Nazionale di Garanzia	Art. 59 c. 1	Delibera 25/05/98	439	regolamento operativo	G.U. n. 159 del 10/07/98	approvato con D.M. 30/06/98, D.M. 29/03/01 e D.M. 19/06/07	

DISCIPLINA DEI MERCATI E DELLA GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI							
Autorità	norma primaria	provv. attuativo	Pag	argomento	pubblicazione	provv. ancora in vigore	Pag
Ministero dell'Economia e delle Finanze	Art. 61 c. 3 e 5	D.M. 11/11/98 n. 471	451	requisiti onorabilità e professionalità esponenti aziendali di società di gestione dei mercati e requisiti di onorabilità dei soci	G.U. n. 7 dell'11/01/99		
	Art. 61 c. 10	D.M. 26/02/07	454	negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari	G.U. n. 57 del 09/03/07		
	Art. 66 c. 1	D.M. 13/05/99 n. 219	455	mercati all'ingrosso di titoli di Stato	G.U. n. 159 del 9/07/99		
	Art. 78 c. 3	non emanato		scambi organizzati all'ingrosso dei titoli di Stato			
	Art. 80 c. 4 e 6	D.M. 11/11/98 n. 471	451	requisiti onorabilità e professionalità esponenti aziendali di società di gestione accentrata di strumenti finanziari e requisiti di onorabilità dei soci	G.U. n. 7 dell'11/01/99		
	Art. 90 c. 1	D.M. 17/04/00 n. 143	459	gestione accentrata dei titoli di Stato	G.U. n. 130 del 06/06/00		
Banca d'Italia	Art. 68	provvedimento 22/10/02	465	sistema di garanzia dei contratti	G.U. n. 259 del 05/11/02		
	Art. 69 c. 1		465	compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati			
	Art. 69 c. 2		465	sistema finalizzato a garantire il buon fine della compensazione e liquidazione			
	Art. 70 c. 1		465	compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati			
CONSOB	Art. 61 c. 2	Delibera n. 11768 del 23/12/98 e successive modificazioni	473	regole sulle società di gestione di mercati regolamentati	G.U. n. 303 del 30/12/98		
			500		Delibera n. 16191 del 29/10/07	G.U. n. 255 del 2/11/07	
	Art. 61 c. 6 bis	Delibera n. 16191 del 29/10/07	500	contenuto, termini e modalità di comunicazione	G.U. n. 255 del 2/11/07		
	Art. 61 c. 6 ter		500	gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici			
	Art. 62 c. 1 ter		500	criteri generali			
	Art. 62 c. 1 quater		500	negoiazione all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici			
	Art. 62 c. 3 bis		500	criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa			
	Art. 64 c. 1		500	requisiti generali di organizzazione			
Art. 64 c. 1 quinquies	500		società di gestione di mercati regolamentati				

Segue: DISCIPLINA DEI MERCATI E DELLA GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI

	Art. 65			registrazione delle operazioni presso le società di gestione			
	Art. 65 c. 1						
	Art. 70 ter c. 2			adempimenti informativi			
	Art. 72 c. 2			ipotesi delle insolvenze di mercato			
	Art. 74 c. 2	Delibera n. 16191 del 29/10/07	500	comunicazione anche periodica	G.U. n. 255 del 2/11/07		
	Art. 77 bis c. 1 e 6	Delibera n. 14035 del 17/04/03	518	requisiti minimi di funzionamento	G.U. n. 101 del 03/05/03		
	Art. 78 c. 2	Delibera n. 16191 del 29/10/2007	500	internalizzatori sistematici	G.U. n. 255 del 2/11/07		
	Art. 79 bis		473	requisiti di trasparenza			
	Art. 79 ter		473	consolidamento delle informazioni			
	Art. 80 c. 3	Delibera n. 11768 del 23/12/98 e successive modificazioni	473	regole sulle società di gestione accentrata di strumenti finanziari	G.U. n. 303 del 30/12/98		
	Art. 81 c. 1		473	regolamento di attuazione e dei servizi relativi alla gestione accentrata di strumenti finanziari			
	Art. 180 c.1 lett. c)		500	prassi di mercato ammesse			
	Art. 181 c. 2	Delibera n. 16191 del 29/10/2007	500	informazioni privilegiate	G.U. n. 255 del 2/11/07		
	Art. 187 ter c. 7		500	valutazione dei comportamenti			
	Art. 187 nonies		500	operazioni sospette			
	Art. 202 c. 2	Delibera n. 11768 del 23/12/98 e successive modificazioni	473	disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa	G.U. n. 303 del 30/12/98		
Borsa Italiana S.p.A.	Art. 62 c. 1	Delibera del 26/04/07 in vigore dal 03/03/08	523	regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.		approvazione Consob del 26/06/07	
MTS S.p.A.	Art. 66 c. 1	Delibera del 26/06/98 e successive modificazioni	623	regolamento del mercato all'ingrosso dei titoli emessi dallo stato italiano e da stati esteri e disposizioni di attuazione	G.U. n. 171 del 24/07/98	autorizzazione e approvazione D.M. del 30/06/98	
		Delibera del 26/06/98 e successive modificazioni	647	Regolamento del mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da stati, e disposizioni di attuazione		Approvazione Consob del 30/06/04	
		Delibera 21/12/00 e successive modificazioni	669	Regolamento "Bondvision" e disposizioni di attuazione	G.U. n. 142 del 21/06/2001	autorizzazione e approvazione D.M. del 04/06/01	

Segue: DISCIPLINA DEI MERCATI E DELLA GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI

Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.	Artt.68, 69 c. 2, 70	Testo in vigore dal 01/12/06	687	Regolamento sui sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari		Autorizzazione Banca d'Italia e Consob del 18/08/06	
Monte Titoli S.p.A.	Art. 69 c. 1	Comunicazione del 04/05/07	715	Regolamento operativo concernente il servizio di liquidazione (express II)		Autorizzazione Banca d'Italia del 04/05/07	
	Art 81 c. 2	Comunicazione del 13/05/07 in vigore dal 04/05/07	731	Regolamento del servizio di gestione accentrata e delle attività connesse e strumentali		Approvazione Consob del 04/05/07	

DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI							
Autorità	norma primaria	provv. attuativo	Pag.	argomento	pubblicazione	provv. ancora in vigore	Pag.
Ministero della Giustizia	Art. 104 c. 2	D.M. 05/11/98 n. 437	475	termini di modalità di convocazione delle assemblee da tenersi in pendenza dell'offerta	G.U. n. 295 del 18/12/98		
	Art. 117 c. 2	non emanato		individuazione dei principi contabili riconosciuti in ambito internazionale			
	Art. 144 c. 3	D.M. 05/11/98 n. 437	745	disciplina dei termini di convocazione dell'assemblea	G.U. n. 295 del 18/12/98		
	Art. 148 c. 3	D.M. 30/03/00 n. 162	746	requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale	G.U. n. 141 del 19/06/00		
	Art. 160 c. 1	non emanato		incompatibilità della società di revisione			
CONSOB	Art. 94 c. 3	Delibera n. 11971 del 14/05/99 e successive modificazioni	751	obblighi degli offerenti	G.U. n. 123 del 28/05/99		
	Art. 95 c. 1 e 2		751	disposizioni di attuazione			
		comunicazione n. 99038941 del 17/05/99	974				
	Art. 97 c. 2	Delibera n. 11971 del 14/05/99 e successive modificazioni	751	obblighi informativi	G.U. n. 123 del 28/05/99		
	Art. 98 c. 1		751	riconoscimento in Italia dei prospetti			
	Art. 100 c. 1 e 2		751	inapplicabilità e individuazione di altri tipi di sollecitazione all'investimento			
	Art. 101 c. 2		751	annunci pubblicitari			
		comunicazione n. 1031371 del 26/04/01	978		G.U. n. 137 del 15/06/01		
	Art. 103 c. 4 e 5	Delibera n. 11971 del 14/05/99 e successive modificazioni	751	svolgimento dell'offerta pubblica di acquisto o di scambio	G.U. n. 123 del 28/05/99		
	Art. 106 c. 3 e 5		751	offerta pubblica di acquisto obbligatoria			
	Art. 107 c. 2		751	offerta pubblica di acquisto preventiva			
	Art. 112 c. 1		751	disposizioni di attuazione per offerte pubbliche di acquisto obbligatorie			
	Art. 113 c. 2		751	prospetto di quotazione			
	Art. 114 c. 1, 3 e 5		751	comunicazioni al pubblico			
			comunicazione n. 1029755 del 20/04/01	976			G.U. n. 137 del 15/06/01
	Art. 115 c. 1	Delibera n. 11971 del 14/05/99 e successive modificazioni	751	comunicazioni alla Consob	G.U. n. 123 del 28/05/99		
	Art. 116 c. 1		751	strumenti finanziari diffusi fra il pubblico			
Art. 120 c. 4	751		obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti				

Segue: DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI

Art. 122 c. 2		751	patti parasociali	G.U. n. 123 del 28/05/99		
Art. 127 c. 1	Delibera n. 11971 del 14/05/99 e successive modificazioni	751	voto per corrispondenza			
Art. 133 c. 1		751	esclusione su richiesta dalle negoziazioni			
Art. 139 c. 1	Delibera n. 12317 del 12/01/00	984	requisiti del committente			
Art. 144 c. 1		751	svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe di voto			
Art. 155 c. 3	Delibera n. 11971 del 14/05/99 e successive modificazioni	751	attività di revisione contabile			
Art. 159 c. 8		751	conferimento e revoca dell'incarico di revisione			
Art. 165 c. 2		751	revisione contabile dei gruppi			

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”⁽¹⁾

***Testo aggiornato con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 195 del 06.11.2007 (Trasparen-
cy) e del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 (Opa).***

¹ Pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 71 del 26.3.1998.

Il d.lgs. n. 58/1998 è stato successivamente modificato

- dal d.l. n. 351 del 25.9.2001 e convertito in l. n. 410 del 23.11.2001 (pubblicata nella G.U. n. 274 del 24.11.2001);
- dal d.lgs. n. 61 dell'11.4.2002 (pubblicato nella G.U. n. 88 del 15.4.2002);
- dal d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003 (pubblicato nella G.U. n. 233 del 7.10.2003);
- dalla l. n. 326 del 24.11.2003 (pubblicata nella G.U. n. 274 del 25.11.2003);
- dalla legge n. 350 del 24.12.2003 (pubblicata nella G.U. del 27.12.2003);
- dal d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 37 del 14.2.2004);
- dal d.lgs. n. 170 del 21.5.2004 (pubblicato nella G.U. n. 164 del 15.7.2004);
- dal d.lgs. n. 197 del 9.7.2004 (pubblicato nella G.U. n. 182 del 5.8.2004);
- dall'art. 9 della legge n. 62 del 18.4.2005 (pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 96 del 27.4.2005);
- dalla legge n. 262 del 28.12.2005 (pubblicata nel S.O. n. 208/L alla G.U. n. 301 del 28.12.2005);
- dal d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 (pubblicato nel S.O. n. 5/L alla G.U. n. 7 del 10.1.2007);
- dall'art. 2 del d.l. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15 (pubblicata nella G.U. n. 46 del 24.2.2007);
- dall'art. 10, della l. n. 13 del 6.2.2007 - Legge comunitaria 2006 (pubblicata nel S.O. n. 41/L alla G.U. n. 40 del 17.2.2007);
- dal d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 (pubblicato nella G.U. n. 94 del 23.4.2007) in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U..
- dal d.lgs. n. 164 del 17.09.2007 (pubblicato nel S.O. n.100 della G.U. n. 234 del 08.10.2007) in vigore dal 1°Novembre 2007.
- dal d.lgs. n. 195 del 06.11.2007 (pubblicato nel S.O. della G.U. n. 261 del 09.11.2007).
- dal d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 (pubblicato nella G.U. n. 289 del 13.12.2007)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993, relativa ai servizi d'investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese d'investimento e degli enti creditizi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro, e di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

EMANA

il seguente decreto legislativo:

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI COMUNI	Pag.	XXXIX
Art. 1 - Definizioni		
Art. 2 - Rapporti con il diritto comunitario		
Art. 3 - Provvedimenti		
Art. 4 - Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio		
PARTE II - DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI	»	XLIV
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI	»	XLIV
Capo I - Vigilanza	»	XLIV
Art. 5 - Finalità e destinatari della vigilanza		
Art. 6 - Vigilanza regolamentare		
Art. 7 - Interventi sui soggetti abilitati		
Art. 8 - Vigilanza informativa		
Art. 9 - Revisione contabile		
Art. 10 - Vigilanza ispettiva		
Art. 11 - Composizione del gruppo		
Art. 12 - Vigilanza sul gruppo		
Capo II - Esponenti aziendali e partecipanti al capitale	»	XLIX
Art. 13 - Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali		
Art. 14 - Requisiti di onorabilità		
Art. 15 - Partecipazione ad capitale		
Art. 16 - Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione		
Art. 17 - Richiesta di informazioni sulle partecipazioni		
Titolo II - SERVIZI DI INVESTIMENTO	»	L
Capo I - Soggetti e autorizzazione	»	L
Art. 18 - Soggetti		
Art. 19 - Autorizzazione		
Art. 20 - Albo		
Capo II - Svolgimento dei servizi	»	LII
Art. 21 - Criteri generali		
Art. 22 - Separazione patrimoniale		
Art. 23 - Contratti		
Art. 24 - Gestione di portafogli di investimento		
Art. 25 - Attività di negoziazione nei mercati regolamentati		
Art. 25-bis - Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione		

Capo III - Operatività transfrontaliera	Pag.	LV
Art. 26 - Succursali e libera prestazione di servizi di SIM		
Art. 27 - Imprese di investimento comunitarie		
Art. 28 - Imprese di investimento extracomunitarie		
Art. 29 - Banche		
Capo IV - Offerta fuori sede	»	LVI
Art. 30 - Offerta fuori sede		
Art. 31 - Promotori finanziari		
Art. 32 - Promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento e strumenti finanziari		
Titolo III - GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO	»	LVIII
Capo I - Soggetti autorizzati	»	LVIII
Art. 33 - Attività esercitabili		
Capo II - Fondi comuni di investimento	»	LVIII
Art. 34 - Autorizzazione della società di gestione del risparmio		
Art. 35 - Albo		
Art. 36 - Fondi comuni di investimento		
Art. 37 - Struttura dei fondi comuni di investimento		
Art. 38 - Banca depositaria		
Art. 39 - Regolamento del fondo		
Art. 40 - Regole di comportamento e diritto di voto		
Capo II-bis - Operatività all'estero	»	LXI
Art. 41 - Operatività all'estero delle Sgr		
Art. 41-bis - Società di gestione armonizzate		
Art. 42 - Offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati e non armonizzati		
Capo III - Società di investimento a capitale variabile	»	LXII
Art. 43 - Costituzione e attività esercitabili		
Art. 43-bis - Sicav che designano una Sgr o una società di gestione armonizzata		
Art. 44 - Albo		
Art. 45 - Capitale e azioni		
Art. 46 - Assemblea		
Art. 47 - Modifiche dello statuto		
Art. 48 - Scioglimento e liquidazione volontaria		
Art. 49 - Fusione e scissione		
Art. 50 - Altre disposizioni applicabili		
Titolo IV - PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI E CRISI	»	LXV
Capo I - Disciplina dei provvedimenti ingiuntivi	»	LXV
Art. 51 - Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari nazionali e extracomunitari		
Art. 52 - Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari		
Art. 53 - Sospensione degli organi amministrativi		
Art. 54 - Sospensione dell'offerta di quote di Oicr esteri		
Art. 55 - Provvedimenti cautelari applicabili ai promotori finanziari		
Capo II - Disciplina delle crisi	»	LXVI
Art. 56 - Amministrazione straordinaria		
Art. 57 - Liquidazione coatta amministrativa		
Art. 58 - Succursali di imprese di investimento estere		
Art. 59 - Sistemi di indennizzo		
Art. 60 - Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di intermediari esteri		
Art. 60-bis - Responsabilità delle Sim, delle Sgr e delle Sicav per illecito amministrativo dipendente da reato		

PARTE III - DISCIPLINA DEI MERCATI E DELLA GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI	<i>Pag.</i>	LXVIII
Titolo I - DISCIPLINA DEI MERCATI	»	LXVIII
Capo I - Mercati regolamentati	»	LXVIII
Art. 61 - Mercati regolamentati di strumenti finanziari		
Art. 62 - Regolamento del mercato		
Art. 63 - Autorizzazione dei mercati regolamentati		
Art. 64 - Organizzazione e funzionamento del mercato		
Art. 65 - Registrazione delle operazioni su strumenti finanziari presso la società di gestione		
Art. 66 - Mercati all'ingrosso di titoli di Stato		
Art. 67 - Riconoscimento dei mercati		
Art. 68 - Sistemi di garanzia dei contratti		
Art. 69 - Compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati		
Art. 70 - Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari		
Art. 71 - Definitività del regolamento delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari (abrogato)		
Art. 72 - Disciplina delle insolvenze di mercato		
Art. 73 - Vigilanza sulle società di gestione		
Art. 74 - Vigilanza sui mercati		
Art. 75 - Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi della società di gestione		
Art. 76 - Vigilanza sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato		
Art. 77 - Vigilanza sui sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia		
Capo II - Mercati non regolamentati	»	LXVIII
Art. 78 - Scambi organizzati di strumenti finanziari		
Art. 79 - Scambi di fondi interbancari		
Titolo II - GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI	»	LXXIX
Art. 80 - Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari		
Art. 81 - Regolamento di attuazione e regolamento dei servizi		
Art. 82 - Vigilanza		
Art. 83 - Crisi delle società di gestione accentrata		
Art. 84 - Rilevazioni e comunicazioni inerenti agli strumenti finanziari accentrati		
Art. 85 - Deposito accentrato		
Art. 86 - Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati		
Art. 87 - Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati		
Art. 88 - Ritiro degli strumenti finanziari accentrati		
Art. 89 - Annotazione sul libro soci		
Art. 90 - Gestione accentrata dei titoli di Stato		
PARTE IV - DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI	»	LXXXII
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI	»	LXXXII
Art. 91 - Poteri della Consob		
Art. 92 - Parità di trattamento		
Art. 93 - Definizione di controllo		
Titolo II - APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO	»	LXXXIII
Capo I - Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita	»	LXXXIII
Art. 93- <i>bis</i> – Definizioni		
Sezione I - Offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti	»	LXXXIII
Art. 94 - Prospetto d'offerta		
Art. 94- <i>bis</i> - Approvazione del prospetto		
Art. 95 - Disposizioni di attuazione		
Art. 95- <i>bis</i> - Revoca dell'acquisto o della sottoscrizione		
Art. 96 - Bilanci dell'emittente		

Art. 97 - Obblighi informativi
 Art. 98 - Validità comunitaria del prospetto
 Art. 98-*bis* - Emittenti di Paesi extracomunitari

Sezione II - Offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti Pag. LXXXVI

Art. 98-*ter* - Prospetto d'offerta
 Art. 98-*quater* - Disposizioni di attuazione
 Art. 98-*quinquies* - Obblighi informativi

Sezione III - Disposizioni comuni » LXXXVII

Art. 99 - Poteri della Consob
 Art. 100 - Casi di inapplicabilità
 Art. 100-*bis* - Circolazione dei prodotti finanziari
 Art. 101 - Attività pubblicitaria

Capo II - Offerte pubbliche di acquisto o di scambio » LXXXIX

Sezione I - Disposizioni generali » LXXXIX

Art. 102 - Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi
 Art. 103 - Svolgimento dell'offerta
 Art. 104 - Autorizzazione dell'assemblea

Sezione II - Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie » XCIII

Art. 105 - Disposizioni generali
 Art. 106 - Offerta pubblica di acquisto totalitaria
 Art. 107 - Offerta pubblica di acquisto preventiva
 Art. 108 - Offerta pubblica di acquisto residuale
 Art. 109 - Acquisto di concerto
 Art. 110 - Sospensione del diritto di voto
 Art. 111 - Diritto di acquisto
 Art. 112 - Disposizioni di attuazione

TITOLO III - EMITTENTI » XCVI

Capo I - Informazione societaria » XCVI

Art. 113 - Ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari comunitari
 Art. 113-*bis* - Ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti
 Art. 114 - Comunicazioni al pubblico
 Art. 114-*bis* - Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori
 Art. 115 - Comunicazioni alla Consob
 Art. 115-*bis* - Registri delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate
 Art. 116 - Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico
 Art. 117 - Informazione contabile
 Art. 117-*bis* - Fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni non quotate
 Art. 117-*ter* - Disposizioni in materia di finanza etica
 Art. 118 - Casi di inapplicabilità
 Art. 118-*bis* - Controllo sulle informazioni fornite al pubblico

Capo II - Disciplina delle società con azioni quotate » CI

Art. 119 - Ambito di applicazione

Sezione I - Assetti proprietari » CII

Art. 120 - Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti
 Art. 121 - Disciplina delle partecipazioni reciproche
 Art. 122 - Patti parasociali
 Art. 123 - Durata dei patti e diritto di recesso
 Art. 124 - Casi di inapplicabilità

Sezione I-bis - Informazioni sull'adesione a codici di comportamento	Pag.	CIV
Art. 124-bis - Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento		
Art. 124-ter - Informazione relativa ai codici di comportamento		
Sezione II - Tutela delle minoranze	»	CIV
Art. 125 - Convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza (abrogato)		
Art. 126 - Assemblea straordinaria		
Art. 126-bis - Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea		
Art. 127 - Voto per corrispondenza		
Art. 128 - Denuncia al collegio sindacale e al tribunale (abrogato)		
Art. 129 - Azione sociale di responsabilità (abrogato)		
Art. 130 - Informazione dei soci		
Art. 131 - Diritto di recesso in caso di fusioni e scissioni (abrogato)		
Art. 132 - Acquisto di azioni proprie e della società controllante		
Art. 133 - Esclusione su richiesta dalle negoziazioni		
Art. 134 - Aumenti di capitale		
Art. 135 - Società cooperative		
Sezione III - Deleghe di voto	»	CV
Art. 136 - Definizioni		
Art. 137 - Disposizioni generali		
Art. 138 - Sollecitazione		
Art. 139 - Requisiti del committente		
Art. 140 - Soggetti abilitati alla sollecitazione		
Art. 141 - Associazione di azionisti		
Art. 142 - Delega di voto		
Art. 143 - Responsabilità		
Art. 144 - Svolgimento della sollecitazione e della raccolta		
Sezione IV - Azioni di risparmio ed altre categorie di azioni	»	CVII
Art. 145 - Emissioni delle azioni		
Art. 146 - Assemblea speciale		
Art. 147 - Rappresentante comune		
Art. 147-bis - Assemblee di categoria		
Sezione IV-bis - Organi di amministrazione	»	CVIII
Art. 147-ter - Elezione e composizione del consiglio di amministrazione		
Art. 147-quater - Composizione del consiglio di gestione		
Art. 147-quinquies - Requisiti di onorabilità		
Sezione V - Organi di controllo	»	CIX
Art. 148 - Composizione		
Art. 148-bis - Limiti al cumulo degli incarichi		
Art. 149 - Doveri		
Art. 150 - Informazione		
Art. 151 - Poteri		
Art. 151-bis - Poteri del consiglio di sorveglianza		
Art. 151-ter - Poteri del comitato per il controllo sulla gestione		
Art. 152 - Denuncia al tribunale		
Art. 153 - Obbligo di riferire all'assemblea		
Art. 154 - Disposizioni non applicabili		
Sezione V-bis - Redazione dei documenti contabili societari	»	CXII
Art. 154-bis - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari		
Sezione VI - Revisione contabile	».	CXIV
Art. 155 - Attività di revisione contabile		
Art. 156 - Giudizi sui bilanci		
Art. 157 - Effetti dei giudizi sui bilanci		

- Art. 158 - Proposte di aumento di capitale, di fusione, di scissione e di distribuzione di acconti sui dividendi
 Art. 159 - Conferimento e revoca dell'incarico
 Art. 160 - Incompatibilità
 Art. 161 - Albo speciale delle società di revisione
 Art. 162 - Vigilanza sulle società di revisione
 Art. 163 - Provvedimenti della Consob
 Art. 164 - Responsabilità
 Art. 165 - Revisione contabile dei gruppi
 Art. 165-bis - Società che controllano società con azioni quotate

Sezione VI-bis - Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria Pag. CXXIX

- Art. 165-ter - Ambito di applicazione
 Art. 165-quater - Obblighi delle società italiane controllanti
 Art. 165-quinquies - Obblighi delle società italiane collegate
 Art. 165-sexies - Obblighi delle società italiane controllate
 Art. 165-septies - Poteri della CONSOB e disposizioni di attuazione

PARTE V - SANZIONI » CXXII

Titolo I - SANZIONI PENALI » CXXII

Capo I - Intermediari e mercati » CXXII

- Art. 166 - Abusivismo
 Art. 167 - Gestione infedele
 Art. 168 - Confusione di patrimoni
 Art. 169 - Partecipazioni al capitale
 Art. 170 - Gestione accentrata di strumenti finanziari
 Art. 170-bis - Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Consob
 Art. 171 - Tutela dell'attività di vigilanza (abrogato)

Capo II - Emittenti » CXXIII

- Art. 172 - Irregolare acquisto di azioni
 Art. 173 - Omessa alienazione di partecipazioni
 Art. 173-bis - Falso in prospetto
 Art. 174 - False comunicazioni e ostacolo alle funzioni della Consob (abrogato)

Capo III - Revisione contabile » CXXIII

- Art. 174-bis - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione
 Art. 174-ter - Corruzione dei revisori
 Art. 175 - Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione (abrogato)
 Art. 176 - Utilizzazione e divulgazione di notizie riservate (abrogato)
 Art. 177 - Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione
 Art. 178 - Compensi illegali
 Art. 179 - Disposizioni comuni

Titolo I-bis - ABUSO DI INFORMAZIONIPRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO » CXXIV

Capo I - Disposizioni generali » CXXIV

- Art. 180 - Definizioni
 Art. 181 - Informazione privilegiata
 Art. 182 - Ambito di applicazione
 Art. 183 - Esenzioni

Capo II - Sanzioni penali » CXXV

- Art. 184 - Abuso di informazioni privilegiate
 Art. 185 - Manipolazione del mercato
 Art. 186 - Pene accessorie
 Art. 187 - Confisca

Capo III - Sanzioni amministrative » CXXVI

- Art. 187-bis - Abuso di informazioni privilegiate

- Art. 187-ter - Manipolazione del mercato
 Art. 187-quater - Sanzioni amministrative accessorie
 Art. 187-quinquies - Responsabilità dell'ente
 Art. 187-sexies - Confisca
 Art. 187-septies - Procedura sanzionatoria

Capo IV - Poteri della Consob Pag. CXXVIII

- Art. 187-octies - Poteri della Consob
 Art. 187-nonies - Operazioni sospette

Capo V - Rapporti tra procedimenti » CXXX

- Art. 187-decies - Rapporti con la magistratura
 Art. 187-undecies - Facoltà della Consob nel procedimento penale
 Art. 187-duodecies - Rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo e di opposizione
 Art. 187-terdecies - Esecuzione delle pene pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo penale
 Art. 187-quaterdecies - Procedure consultive

Titolo II - SANZIONI AMMINISTRATIVE » CXXX

- Art. 187-quinquiesdecies - Tutela dell'attività di vigilanza della Consob
 Art. 188 - Abuso di denominazione
 Art. 189 - Partecipazioni al capitale
 Art. 190 - Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati
 Art. 191 - Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita
 Art. 192 - Offerte pubbliche di acquisto o di scambio
 Art. 192-bis - False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate
 Art. 192-ter - Ammissione alle negoziazioni
 Art. 193 - Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle società di revisione
 Art. 193-bis - Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria
 Art. 194 - Deleghe di voto
 Art. 195 - Procedura sanzionatoria
 Art. 196 - Sanzioni applicabili ai promotori finanziari

PARTE VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI » CXXXV

- Art. 197 - Personale della Consob
 Art. 198 - Girata di titoli azionari
 Art. 199 - Società fiduciarie
 Art. 200 - Intermediari già autorizzati
 Art. 201 - Agenti di cambio
 Art. 202 - Disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa
 Art. 203 - Contratti a termine
 Art. 204 - Gestione accentrata
 Art. 205 - Quotazioni di prezzi
 Art. 206 - Disposizioni applicabili alle società quotate in mercati diversi dalla borsa
 Art. 207 - Patti parasociali
 Art. 208 - Deleghe di voto, azioni di risparmio, collegio sindacale e revisione contabile
 Art. 209 - Società di revisione
 Art. 210 - Modifiche al codice civile
 Art. 211 - Modifiche al T.U. bancario
 Art. 212 - Disposizioni in materia di privatizzazioni
 Art. 213 - Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa
 Art. 214 - Abrogazioni
 Art. 215 - Disposizioni di attuazione
 Art. 216 - Entrata in vigore

ALLEGATO » CXLI

SEZIONE A - Servizi » CXLI

SEZIONE B - Strumenti » CXLI

SEZIONE C - Servizi accessori » CXLI

PARTE I
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1
(Definizioni)

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

- a) “legge fallimentare”: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;
- b) “Testo Unico bancario” (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
- c) “Consob”: la Commissione nazionale per le società e la Borsa;
- d) “Isvap”: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
- e) “società di intermediazione mobiliare” (Sim): l’impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi **o attività** di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia¹;
- f) “impresa di investimento comunitaria”: l’impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi **o attività** di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall’Italia²;
- g) “impresa di investimento extracomunitaria”: l’impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi **o attività** di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario³;
- h) “imprese di investimento”: le Sim e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;
- i) “società di investimento a capitale variabile” (Sicav): la società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta al pubblico di proprie azioni;
- j) “fondo comune di investimento”: il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote⁴;
- k) “fondo aperto”: il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo;
- l) “fondo chiuso”: il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene

riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;

m) “organismi di investimento collettivo del risparmio” (Oicr): i fondi comuni di investimento e le Sicav;

n) “gestione collettiva del risparmio”: il servizio che si realizza attraverso:

1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d’investimento e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti;

2) la gestione del patrimonio di Oicr, di propria o altrui istituzione, mediante l’investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili⁵;

o) “società di gestione del risparmio” (Sgr): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio⁶;

o-bis) “società di gestione armonizzata”: la società con sede legale e direzione generale in uno Stato membro diverso dall’Italia, autorizzata ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio⁷;

p) “società promotrice”: la Sgr che svolge l’attività indicata nella lettera n), numero 1)⁸;

q) “gestore”: la Sgr che svolge l’attività indicata nella lettera n), numero 2)⁹;

r) “soggetti abilitati”: le SIM, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione armonizzate, le Sicav nonché gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del testo unico bancario e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento¹⁰;

s) “servizi ammessi al mutuo riconoscimento”: le attività e i servizi elencati nelle sezioni A e B della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario di origine¹¹;

t) “offerta al pubblico di prodotti finanziari”: ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un

⁵ Lettera così sostituita dall’art. 2 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003 (pubblicato nella G.U. n. 233 del 7.10.2003).

⁶ Lettera così sostituita dall’art. 2 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003.

⁷ Lettera inserita dall’art. 2 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003.

⁸ Lettera così sostituita dall’art. 2 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003.

⁹ Lettera così sostituita dall’art. 2 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003.

¹⁰ Lettera sostituita dapprima dall’art. 2 del d.lgs. n. 274 dell’1.8.2003 e poi dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

¹¹ Lettera sostituita dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

¹ Lettera così modificata dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 (pubblicato nel S.O. n. 200/L alla G.U. n. 234 dell’8.10.2007).

² Lettera così modificata dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

³ Lettera così modificata dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

⁴ Lettera così modificata dall’art. 5, D.L. 351 del 25.9.2001, convertito in L. n. 410 del 23.11.2001 (pubblicata nella G.U. n. 274 del 24.11.2001).

investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati¹²;

u) “prodotti finanziari”: gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari¹³;

v) “offerta pubblica di acquisto o di scambio”: ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all’acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti **e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall’articolo 100, comma 1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari**¹⁴;

w) “emittenti quotati”: i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani;

w-bis) “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione”: le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252¹⁵;

w-ter) “mercato regolamentato”: sistema multilaterale che consente o facilita l’incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che è gestito da una società di gestione, è autorizzato e funziona regolarmente¹⁶.

w-quater) “emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine”:

16) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunità europea, aventi sede in Italia;

¹² Lettera modificata dapprima dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi sostituita dall’art. 2 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007.

¹³ Le parole: “non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari” sono state aggiunte dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.

¹⁴ Lettera così modificata dall’art. 1 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 che ha sostituito le parole: “superiore a quello indicato nel regolamento previsto dall’articolo 100 nonché di ammontare complessivo superiore a quello indicato nel medesimo regolamento;” con le parole: “e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall’articolo 100, comma 1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari”.

¹⁵ Lettera aggiunta dall’art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.

¹⁶ Lettera dapprima aggiunta dall’art. 2 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 e poi così sostituita dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

16) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunità europea, aventi sede in Italia;

17) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla Comunità europea, per i quali la prima domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato della Comunità europea è stata presentata in Italia o che hanno successivamente scelto l’Italia come Stato membro d’origine quando tale prima domanda di ammissione non è stata effettuata in base a una propria scelta;

18) 4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l’Italia come Stato membro d’origine. L’emittente può scegliere un solo Stato membro come Stato membro d’origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell’emittente non sono più ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunità europea¹⁷.

1-bis. Per “valori mobiliari” si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:

a) le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di *partnership* o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;

b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;

c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;

d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure¹⁸.

1-ter. Per “strumenti del mercato monetario” si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali¹⁹.

2. Per “strumenti finanziari” si intendono:

a) valori mobiliari;

¹⁷ Lettera aggiunta dall’art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007.

¹⁸ Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

¹⁹ Comma inserito dall’art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

- b) strumenti del mercato monetario;
- c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
- d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
- f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;
- g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
- h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
- i) contratti finanziari differenziali;
- j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti deri-

vati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini²⁰.

2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, individua:

- a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine;
- b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine²¹.

3. Per “strumenti finanziari derivati” si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera d)²².

4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.

5. Per “servizi e attività di investimento” si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:

- c) negoziazione per conto proprio;
- d) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- e) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- c-bis) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- f) gestione di portafogli;
- g) ricezione e trasmissione di ordini;
- h) consulenza in materia di investimenti;
- i) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione²³.

5-bis. Per “negoziazione per conto proprio” si intende l'attività di acquisto e vendita di stru-

²⁰ Comma così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²¹ Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²² Comma così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²³ Comma così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

menti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti, nonché l'attività di *market maker*²⁴.

5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende il soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione²⁵.

5-quater. Per "*market maker*" si intende il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti²⁶.

5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti²⁷.

5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e), comprende la ricezione e la trasmissione di ordini nonché l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione)²⁸.

5-septies. Per "consulenza in materia di investimenti" si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione²⁹.

5-octies. Per "gestione di sistemi multilaterali di negoziazione" si intende la gestione di sistemi multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti³⁰.

6. Per "servizi accessori" si intendono:

- a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi³¹;
- b) la locazione di cassette di sicurezza;
- c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione

relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;

d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;

e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;

f) la ricerca in materia di investimenti, l'analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari³²;

g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento;

g-bis) le attività e i servizi individuati con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, e connessi alla prestazione di servizi di investimento o accessori aventi ad oggetto strumenti derivati³³.

6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile³⁴.

6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti³⁵.

6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti³⁶.

Art. 2

(Rapporti con il diritto comunitario)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze³⁷, la Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto.

Art. 3

(Provvedimenti)

1. I regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

²⁴ Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²⁵ Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²⁶ Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²⁷ Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²⁸ Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²⁹ Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

³⁰ Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

³¹ Lettera così modificata dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

³² Lettera così sostituita dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

³³ Lettera aggiunta dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

³⁴ Comma aggiunto con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

³⁵ Comma aggiunto con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

³⁶ Comma aggiunto con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

³⁷ Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

2. La Banca d'Italia e la Consob stabiliscono i termini e le procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.

3. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia e della Consob sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Gli altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza sono pubblicati dalla Banca d'Italia e dalla Consob nei rispettivi Bollettini.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente decreto nonché i regolamenti dei mercati sono pubblicati, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze³⁸, in un unico compendio, anche in forma elettronica, ove anche uno solo di essi sia stato modificato nel corso dell'anno precedente.

Art. 4

(Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio)

1. La Banca d'Italia, la Consob, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Isvap e l'Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

2. La Banca d'Italia e la Consob collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti dell'Unione Europea e dei singoli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni.

2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca d'Italia possono concludere con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza³⁹.

2-ter. La Consob è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni provenienti da autorità competenti di Stati membri dell'Unione europea in materia di servizi e attività di investimento svolti da soggetti abilitati e di mercati regolamentati. La Consob interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima. La Banca d'Italia trasmette le informazioni contestualmente all'autorità competente dello Stato membro dell'Unione europea che le ha richieste e alla Consob⁴⁰.

3. La Banca d'Italia e la Consob possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari⁴¹.

4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla Consob ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono

essere trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorità che le ha fornite⁴².

5. La Banca d'Italia e la Consob possono scambiare informazioni:

a) con autorità amministrative e giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti abilitati;

b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo;

c) con gli organismi preposti alla compensazione o al regolamento delle negoziazioni dei mercati;

d) con le società di gestione dei mercati, al fine di garantire il regolare funzionamento dei mercati da esse gestiti;

5-bis. Lo scambio di informazioni con autorità di Paesi extracomunitari è subordinato all'esistenza di norme in materia di segreto di ufficio⁴³.

6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c) e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si può prescindere dal consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.

7. La Banca d'Italia e la Consob possono esercitare i poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autorità e su richiesta delle medesime. Le autorità competenti di Stati comunitari o extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla Consob di effettuare per loro conto, secondo le norme previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio dello Stato, **nonché di eseguire, per loro conto, notifiche sul territorio dello Stato inerenti ai provvedimenti da esse adottati.** Le predette autorità possono chiedere che venga consentito ad alcuni membri del loro personale di accompagnare il personale della Banca d'Italia e della Consob durante l'espletamento dell'indagine⁴⁴.

8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca d'Italia.

9. La Banca d'Italia può concordare con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari forme di collaborazione, ivi compresa la ripartizione dei compiti di ciascuna autorità, per l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più paesi.

³⁸ Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

³⁹ Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

⁴⁰ Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

⁴¹ Comma così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha soppresso le parole: "Al medesimo fine".

⁴² Comma dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003 e poi, successivamente, dall'art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (*Legge comunitaria 2004*).

⁴³ Comma inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003 e successivamente modificato dall'art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (*Legge comunitaria 2004*) che ha soppresso le parole: "equivalenti a quelle vigenti in Italia".

⁴⁴ Comma modificato dapprima dall'art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (*Legge comunitaria 2004*) e poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Consob in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze⁴⁵. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.

11. I dipendenti della Consob, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando integrino ipotesi di reato.

12. I dipendenti della Consob, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio.

13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dalla Consob, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

PARTE II DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Vigilanza

Art. 5

(Finalità e destinatari della vigilanza)

1. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per obiettivi:

- a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario;
- b) la tutela degli investitori;
- c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario;
- d) la competitività del sistema finanziario;
- e) l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria⁴⁶.

2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari⁴⁷.

3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti⁴⁸.

4. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2 e 3⁴⁹.

⁴⁵ Parole così sostituite con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

⁴⁶ Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

⁴⁷ Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

⁴⁸ Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

⁴⁹ Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

5. La Banca d'Italia e la Consob operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

5-bis. La Banca d'Italia e la Consob, al fine di coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d'intesa, avente ad oggetto:

- a) i compiti di ciascuna e le modalità del loro svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle funzioni di cui ai commi 2 e 3;
- b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle *irregolarità* rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza⁵⁰.

5-ter. Il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis è reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalità da esse stabilite ed è allegato al regolamento di cui all'articolo 6, comma 2 bis⁵¹.

Art. 6

(Vigilanza regolamentare)

01. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza regolamentare, la Banca d'Italia e la Consob osservano i seguenti principi:

- a) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei soggetti abilitati;
- b) proporzionalità, intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;
- c) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana;
- d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza⁵².

02. Per le materie disciplinate dalla direttiva 2006/73/CE, della Commissione, del 10 maggio 2006, la Banca d'Italia e la Consob possono mantenere o imporre nei regolamenti obblighi aggiuntivi a quelli previsti dalla direttiva medesima solo nei casi eccezionali in cui tali obblighi sono obiettivamente giustificati e proporzionati, tenuto conto della necessità di fare fronte a rischi specifici per la protezione degli investitori o l'integrità del mercato che non sono adeguatamente considerati dalle disposizioni comunitarie e se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

⁵⁰ Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

⁵¹ Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

⁵² Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

a) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono volti a fare fronte sono particolarmente rilevanti, considerata la struttura del mercato italiano;

b) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono volti a fare fronte emergono o diventano evidenti dopo l'emanazione delle disposizioni comunitarie pertinenti per materia⁵³.

03. La Banca d'Italia e la Consob comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni regolamentari recanti gli obblighi aggiuntivi di cui al comma 02 ai fini della loro notifica alla Commissione europea⁵⁴.

1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento:

a) gli obblighi delle SIM e delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili⁵⁵;

b) gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela⁵⁶;

c) le regole applicabili agli Oicr aventi a oggetto:

1) i criteri e i divieti relativi all'attività di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;

2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio;

3) gli schemi-tipo e le modalità di redazione dei prospetti contabili che le società di gestione del risparmio e le Sicav devono redigere periodicamente;

4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di Oicr;

5) i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia può prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), prevedono la possibilità di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nonché di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni⁵⁷.

⁵³ Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

⁵⁴ Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

⁵⁵ Lettera dapprima modificata dall'art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15 e poi così sostituita dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

⁵⁶ Lettera così sostituita dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

⁵⁷ Comma inserito dall'art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15.

2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualità e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:

a) trasparenza, ivi inclusi:

1) gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonché della gestione collettiva del risparmio, con particolare riferimento al grado di rischio di ciascun tipo specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla salvaguardia degli strumenti finanziari o delle disponibilità liquide detenuti dall'impresa, ai costi, agli incentivi e alle strategie di esecuzione degli ordini;

2) le modalità e i criteri da adottare nella diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali e di ricerche in materia di investimenti;

3) gli obblighi di comunicazione ai clienti relativi all'esecuzione degli ordini, alla gestione di portafogli, alle operazioni con passività potenziali e ai rendiconti di strumenti finanziari o delle disponibilità liquide dei clienti detenuti dall'impresa;

b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi:

1) gli obblighi di acquisizione di informazioni dai clienti o dai potenziali clienti ai fini della valutazione di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o dei servizi forniti;

2) le misure per eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per i clienti;

3) gli obblighi in materia di gestione degli ordini;

4) l'obbligo di assicurare che la gestione di portafogli si svolga con modalità aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell'Oicr;

5) le condizioni alle quali possono essere corrisposti o percepiti incentivi⁵⁸.

2-bis. La Banca d'Italia e la Consob disciplinano congiuntamente mediante regolamento, con riferimento alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonché alla gestione collettiva del risparmio, gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:

a) requisiti generali di organizzazione;

b) continuità dell'attività;

⁵⁸ Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

c) organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione della funzione di cui alla lettera e);

d) procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi di investimento e delle attività di investimento nonché della gestione collettiva del risparmio;

e) controllo della conformità alle norme;

f) gestione del rischio dell'impresa;

g) audit interno;

h) responsabilità dell'alta dirigenza;

i) trattamento dei reclami;

j) operazioni personali;

k) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività;

l) gestione dei conflitti di interesse, potenzialmente pregiudizievoli per i clienti;

m) conservazione delle registrazioni;

n) procedure anche di controllo interno, per la percezione o corresponsione di incentivi⁵⁹.

2-ter. Per l'esercizio della vigilanza, nelle materie di cui al comma 2-bis, sono competenti:

a) la Banca d'Italia per gli aspetti previsti dalle lettere a), b), c), f), g) e h);

b) la Consob per gli aspetti previsti dalle lettere d), e), i), j), l) m) e n);

c) la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive funzioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, per gli aspetti previsti dalla lettera k)⁶⁰.

2-quater. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento:

a) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra gestori di sistemi multilaterali di negoziazione e i partecipanti ai medesimi;

b) le condizioni alle quali i soggetti abilitati non sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di cui al comma 2, lettera b), numero 1), quando prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) ed e);

c) la disciplina specifica di condotta applicabile ai rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali;

d) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e), e controparti qualificate, intendendosi per tali:

1) le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, le SGR, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del testo unico bancario, le società di cui all'articolo 18 del testo unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;

2) le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci;

3) le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati;

4) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2004/39/CE e alle relative misure di esecuzione;

5) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione europea⁶¹.

2-quinquies. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento i clienti professionali privati nonché i criteri di identificazione dei soggetti privati che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta⁶².

2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con regolamento i clienti professionali pubblici nonché i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta⁶³.

Art. 7

(Interventi sui soggetti abilitati)

1. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti abilitati:

⁵⁹ Comma dapprima aggiunto dall'art. 10 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

⁶⁰ Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

⁶¹ Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

⁶² Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

⁶³ Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno;

c) *procedere* direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b).

2. La Banca d'Italia può emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi a oggetto le materie disciplinate nell'articolo 6, comma 1, lettera a), e adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attività, le operazioni e la struttura territoriale, nonché vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio⁶⁴.

3. Nell'interesse pubblico o dei partecipanti la Banca d'Italia e la Consob, ciascuna per quanto di competenza, possono ordinare la sospensione o la limitazione temporanea dell'emissione o del rimborso delle quote o azioni di Oicr.

Art. 8

(Vigilanza informativa)

1. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, **nell'ambito delle rispettive competenze**, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti⁶⁵.

2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti della società incaricata della revisione contabile.

3. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia e la Consob di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle Sim, delle società di gestione del risparmio o delle Sicav. A tali fini lo statuto delle Sim, delle società di gestione del risparmio o delle Sicav, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri⁶⁶.

4. Le società incaricate della revisione contabile delle Sim, delle società di gestione del risparmio o delle Sicav comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla Consob gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con

rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli Oicr.

5. I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo ed alle società incaricate della revisione contabile presso le società che controllano le Sim, le società di gestione del risparmio o le Sicav o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario⁶⁷.

5-bis. La Consob, nell'ambito delle sue competenze, può esercitare sui soggetti abilitati i poteri previsti dall'articolo 187-octies. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, può esercitare sui soggetti abilitati i poteri previsti dall'articolo 187-octies, comma 3, lettera c)⁶⁸.

6. I commi 3, 4, 5 e 5-bis si applicano alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento⁶⁹.

Art. 9

(Revisione contabile)

1. Alle Sim, alle società di gestione del risparmio e alle Sicav si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158, 165 e 165-bis⁷⁰.

2. Per le società di gestione del risparmio, la società incaricata della revisione contabile provvede anche a rilasciare un giudizio, ai sensi dell'articolo 156, sul rendiconto del fondo comune.

Art. 10

(Vigilanza ispettiva)

1. La Banca d'Italia e la Consob possono, **nell'ambito delle rispettive competenze** e in armonia con le disposizioni comunitarie, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati⁷¹.

1-bis. La Consob può richiedere alla società incaricata della revisione contabile di procedere a verifiche ispettive. Le relative spese, la cui congruità è valutata dalla Consob, sono poste a carico del soggetto ispezionato⁷².

2. Ciascuna autorità comunica le ispezioni disposte all'altra autorità, la quale può chiedere accertamenti su profili di propria competenza.

3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di Sim, di Sgr e di banche stabilite sul territorio di

⁶⁷ Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

⁶⁸ Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

⁶⁹ Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

⁷⁰ Le precedenti parole: "165" sono state sostituite dalle parole: "165 e 165-bis" dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.

⁶⁴ Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15.

⁶⁵ Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "per le materie di rispettiva competenza" con le parole: "nell'ambito delle rispettive competenze".

⁶⁶ Comma così modificato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

⁷¹ Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "per le materie di rispettiva competenza" con le parole: "nell'ambito delle rispettive competenze".

⁷² Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

detto Stato ovvero concordare altre modalità per le verifiche⁷³.

4. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia e la Consob, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento, di banche comunitarie e di società di gestione armonizzate dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorità di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano altre modalità per le verifiche⁷⁴.

5. La Banca d'Italia e la Consob possono concordare, **nell'ambito delle rispettive competenze**, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di succursali di imprese di investimento e di banche insediate nei rispettivi territori⁷⁵.

Art. 11

(Composizione del gruppo)

1. La Banca d'Italia, sentita la Consob:

a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f);

b) emana disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata tra quelli esercenti attività bancaria e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, nonché attività connesse e strumentali o altre attività finanziarie, come individuate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b), del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del medesimo testo unico:

1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da una società di gestione del risparmio;

2) controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o una società di gestione del risparmio⁷⁶.

1-bis. Il gruppo individuato ai sensi del comma 1, lettera b), è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. La capogruppo comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo e la sua composizione aggiornata. Copia della predetta comunicazione è trasmessa dalla Banca d'Italia alla Consob⁷⁷.

⁷³ Comma così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003.

⁷⁴ Comma così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003.

⁷⁵ Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "per le materie di rispettiva competenza" con le parole: "nell'ambito delle rispettive competenze".

⁷⁶ Comma così sostituito dall'art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15.

⁷⁷ Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15.

Art. 12

(Vigilanza sul gruppo)

1. La Banca d'Italia impartisce alla società posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), disposizioni riferite al complesso dei soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo, aventi ad oggetto le materie dell'articolo 6, commi 1, lettera a), **1-bis e 2-bis, lettere a), b), c) e g)**. Ove lo richiedano esigenze di stabilità, la Banca d'Italia può emanare nelle stesse materie disposizioni di carattere particolare⁷⁸.

1-bis. In armonia con la disciplina comunitaria, la Banca d'Italia individua le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1⁷⁹.

2. La società capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle singole componenti del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia. Gli organi amministrativi delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata⁸⁰.

3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, **nell'ambito delle rispettive competenze**, ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), al soggetto che controlla la società capogruppo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, la SIM o la società di gestione del risparmio, nonché a quelli che sono controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni⁸¹.

3-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, nei confronti di tutti i soggetti inclusi nel gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b)⁸².

4. La Banca d'Italia può disporre nei confronti dei soggetti appartenenti al gruppo l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI.

5. La Banca d'Italia e la Consob possono, **nell'ambito delle rispettive competenze**:

⁷⁸ Comma dapprima sostituito dall'art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15 e poi così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "e 1-bis." con le parole: "1-bis e 2-bis, lettere a), b), c) e g)".

⁷⁹ Comma inserito dall'art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15.

⁸⁰ Comma così sostituito dall'art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15.

⁸¹ Comma dapprima sostituito dall'art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15 e poi così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "per le materie di rispettiva competenza" con le parole: "nell'ambito delle rispettive competenze".

⁸² Comma inserito dall'art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15.

a) effettuare ispezioni presso i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b);

b) al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti, effettuare ispezioni presso i soggetti controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b)⁸³.

5-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 7, comma 2, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1,

lettera b)⁸⁴

Capo II

Esponenti aziendali e partecipanti al capitale

Art. 13

(Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali)⁸⁵

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Sim, società di gestione del risparmio, Sicav devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto⁸⁶.

3. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla Consob.

3-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto si applicano i commi 2 e 3⁸⁷.

4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nei commi 2 e 3.

Art. 14

(Requisiti di onorabilità)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni nelle Sim e nelle società di gestione del risparmio, nonché dei partecipanti al capitale delle Sicav.

⁸³ Comma dapprima sostituito dall'art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15 e poi così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "per le materie di rispettiva competenza" con le parole: "nell'ambito delle rispettive competenze".

⁸⁴ Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L. 27.12.2006, n. 297, coordinato con la legge di conversione 23.2.2007, n. 15.

⁸⁵ Rubrica così sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

⁸⁶ Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

⁸⁷ Comma inserito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce le soglie partecipative per l'applicazione del comma 1, tenendo conto dell'influenza che la partecipazione consente di esercitare sulla società. Per le Sicav si fa riferimento alle sole azioni nominative ed il regolamento stabilisce le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.

3. Ai fini del comma 2 si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, nonché i casi in cui i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto.

4. In assenza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti il limite stabilito ai sensi del comma 2.

5. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

6. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla Consob entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.

7. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 2, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla Consob⁸⁸.

Art. 15

(Partecipazione al capitale)

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente od indirettamente, una partecipazione qualificata in una Sim, società di gestione del risparmio, Sicav, deve darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva è dovuta anche per gli acquisti e le cessioni da cui derivino variazioni, in aumento od in diminuzione, della partecipazione quando ciò comporti il superamento delle soglie partecipative stabilite ai sensi del comma 5, ovvero l'acquisizione o la perdita del controllo della società⁸⁹.

⁸⁸ Articolo così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

⁸⁹ Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

2. La Banca d'Italia, entro novanta giorni dalla comunicazione, può vietare l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che il potenziale acquirente non sia idoneo ad assicurare una gestione sana e prudente della società o a consentire l'effettivo esercizio della vigilanza. La Banca d'Italia può fissare un termine massimo per l'acquisizione nonché comunicare, anche prima della scadenza del termine, che nulla osta all'operazione.

3. Gli acquisti e le cessioni indicati nel comma 1 sono comunicati, una volta avvenuti, alla Banca d'Italia, alla Consob e alla società. La comunicazione è dovuta anche per le variazioni della partecipazione che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie partecipative stabilite ai sensi del comma 5, ovvero l'acquisizione del controllo della società.

4. Le partecipazioni si considerano acquisite o cedute indirettamente quando l'acquisto o la cessione avvengano per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23 del T.U. bancario.

5. La Banca d'Italia, determina con regolamento:

- a) le partecipazioni qualificate e le relative soglie partecipative, tenendo conto dell'influenza che consentono di esercitare sulla società;
- b) i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni quando i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse, nonché quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto;
- c) le procedure ed i termini per l'effettuazione delle comunicazioni⁹⁰.

Art. 16

(Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione)⁹¹

1. Il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie stabilite ai sensi dell'articolo 15, comma 5, non possono essere esercitati quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dall'articolo 15, commi 1 e 3, quando sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell'articolo 15, comma 2⁹².

2. La Banca d'Italia, anche su proposta della Consob, può in ogni momento sospendere il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti a una partecipazione qualificata in una Sim, in una società di gestione del risparmio o in una Sicav, quando l'influenza esercitata dal ti-

tolare della partecipazione possa pregiudicarne la gestione sana e prudente o l'effettivo esercizio della vigilanza⁹³.

3. In caso di inosservanza dei divieti previsti dai commi 1 e 2, si applica l'articolo 14, commi 5 e 6.

4. La Banca d'Italia può fissare un termine entro il quale devono essere alienate le partecipazioni eccedenti i limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 15, comma 5, quando non siano state effettuate le comunicazioni preventive previste dall'articolo 15, comma 1, ovvero quando, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia all'acquisto o sia scaduto il termine massimo per l'acquisizione eventualmente fissato⁹⁴.

Art. 17

(Richiesta di informazioni sulle partecipazioni)

1. La Banca d'Italia e la Consob, indicando il termine per la risposta, possono richiedere:

- a) alle Sim, alle società di gestione del risparmio ed alle Sicav, l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;
- b) alle società ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nei soggetti indicati nella lettera a), l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;
- c) agli *amministratori* delle società e degli enti titolari di partecipazioni nelle Sim, nelle società di gestione del risparmio e nelle Sicav, l'indicazione dei soggetti controllanti;
- d) alle società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in società indicate nella lettera c), le generalità dei fiduciari⁹⁵.

TITOLO II

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO⁹⁶

Capo I

Soggetti e autorizzazione

Art. 18

(Soggetti)

1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche⁹⁷.

2. Le Sgr possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f). Le società di gestione armonizzate possono prestare professionalmente nei confronti del pub-

⁹³ Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

⁹⁴ Comma aggiunto con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

⁹⁵ Articolo così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

⁹⁶ Rubrica così modificata dall'art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

⁹⁷ Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

⁹⁰ Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

⁹¹ Rubrica così sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

⁹² Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

blico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere *d*) ed *f*), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine⁹⁸.

3. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, i servizi e le attività previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere *a*) e *b*), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonché il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettere *c*) e *c-bis*)⁹⁹.

3-bis. Le società di gestione di mercati regolamentati possono essere abilitate a svolgere l'attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *g*)¹⁰⁰.

4. Le Sim possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attività finanziarie, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze¹⁰¹, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob:

a) può individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi e attività di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attività^{102 103}.

b) adotta le norme di attuazione e di integrazione delle riserve di attività previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni comunitarie¹⁰⁴.

Art. 18-bis (Consulenti finanziari)

1. La riserva di attività di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

⁹⁸ Comma sostituito dapprima dall'art. 5 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003 e poi dall'art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

⁹⁹ Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

¹⁰⁰ Comma inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

¹⁰¹ Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

¹⁰² Vedi decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 44 del 2.3.2007 (pubblicato nella G.U. n. 81 del 6.4.2007).

¹⁰³ Lettera così sostituita dall'art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

¹⁰⁴ In attesa dell'emanazione del regolamento attuativo del presente comma si applica il decreto del Ministro del tesoro n. 329 del 26.6.1997 (pubblicato nella G.U. n. 228 del 30.9.1997).

2 È istituito l'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta, in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del comma 5, provvede un organismo i cui rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentite la Banca d'Italia e la Consob.

3. L'organismo di cui al comma 2 ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività.

4. L'organismo di cui al comma 2:

a) vigila sul rispetto delle disposizioni di cui alle lettere *d*), *e*) e *g*) del comma 5;

b) per i casi di violazione delle regole di condotta delibera, in relazione alla gravità dell'infrazione e in conformità alle disposizioni di cui al comma 5, lettera *b*), la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi, ovvero la radiazione dal medesimo.

5. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:

a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 2 e alle relative forme di pubblicità;

b) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 2 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;

c) alle cause di incompatibilità;

d) alle regole di condotta che i consulenti devono rispettare nel rapporto con il cliente, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati;

e) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai consulenti finanziari;

f) all'attività dell'organismo, con specifico riferimento ai compiti di cui al comma 4;

g) alle modalità di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari.

6. Avverso le decisioni di sospensione o radiazione dall'albo assunte dall'organismo, ai sensi del comma 4, lettera *b*), è ammesso ricorso, da parte dell'interessato, dinnanzi alla Consob, entro i successivi trenta giorni e secondo le procedure dalla stessa determinate con regolamento. Avverso le delibere adottate dalla Consob ai sensi del presente comma è ammessa opposizione da parte dell'interessato alla corte d'appello; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 195.

7. La Consob può richiedere all'organismo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. La Consob può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'organismo.

8. In caso di inerzia o malfunzionamento dell'organismo la Consob ne propone lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze¹⁰⁵.

Art. 19
(Autorizzazione)

1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l'esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle Sim, quando ricorrono le seguenti condizioni:¹⁰⁶

- a) sia adottata la forma di società per azioni;
- b) la denominazione sociale comprenda le parole "società di intermediazione mobiliare";
- c) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
- d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
- e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale, ivi compresa l'illustrazione dei tipi delle operazioni previste, delle procedure adottate per l'esercizio dell'attività e dei tipi di servizi accessori che si intende esercitare, nonché una relazione sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali¹⁰⁷;**
- f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, indipendenza ed onorabilità indicati nell'articolo 13¹⁰⁸;
- g) i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 14¹⁰⁹;
- h) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo eserci-

¹⁰⁵ Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 14 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 (*disposizioni finali e transitorie*) fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente articolo, e comunque non oltre il 30 giugno 2008, la riserva di attività di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

¹⁰⁶ Alinea così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

¹⁰⁷ Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

¹⁰⁸ Lettera così sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

¹⁰⁹ Lettera così sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

zio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5.

2. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione, **e assicurata la capacità dell'impresa di esercitare correttamente i servizi o le attività di investimento¹¹⁰.**

3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la Sim non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi **e delle attività autorizzati¹¹¹.**

3-bis. Le Sim comunicano alla Consob e alla Banca d'Italia ogni modifica rilevante, intervenuta successivamente all'autorizzazione, alle condizioni di cui al comma 1¹¹².

4. La Banca d'Italia, sentita la Consob per l'attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettera g), autorizza l'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento da parte delle banche autorizzate in Italia, nonché l'esercizio dei servizi e delle attività indicati nell'articolo 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario¹¹³.

Art. 20
(Albo)

1. La Consob iscrive in un apposito albo le Sim e le imprese di investimento extracomunitarie. Le imprese di investimento comunitarie sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo.

2. La Consob comunica alla Banca d'Italia le iscrizioni all'albo.

3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo o all'elenco.

Capo II
Svolgimento dei servizi e delle attività¹¹⁴

Art. 21
(Criteri generali)

1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;

b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;

c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;

¹¹⁰ Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

¹¹¹ Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

¹¹² Comma inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

¹¹³ Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

¹¹⁴ Rubrica così modificata dall'art. 4 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività¹¹⁵.

1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione armonizzate, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, le banche italiane e quelle extracomunitarie:

a) adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti, e li gestiscono, anche adottando idonee misure organizzative, in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti;

b) informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse quando le misure adottate ai sensi della lettera a) non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato;

c) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati¹¹⁶.

2. Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente.

Art. 22

(Separazione patrimoniale)

1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa di investimento, dalla Sgr, dalla società di gestione armonizzata o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi¹¹⁷.

2. Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro depositati presso terzi non operano le

¹¹⁵ Comma dapprima modificato dall'art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005 e dall'art. 10, comma 6 della l. n. 13 del 6.2.2007 (*Legge comunitaria 2006*) e poi così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

¹¹⁶ Comma inserito dall'art. 4 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

¹¹⁷ Comma così sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003.

compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti dell'intermediario o del depositario.

3. Salvo consenso scritto dei clienti, l'impresa di investimento, la Sgr, la società di gestione armonizzata, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e la banca non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da essi detenuti a qualsiasi titolo. L'impresa di investimento, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, la Sgr e la società di gestione armonizzata non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, le disponibilità liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo¹¹⁸.

Art. 23¹¹⁹

(Contratti)

1. I contratti relativi alla prestazione dei **servizi di investimento, escluso il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi** accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo¹²⁰.

2. È nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla è dovuto.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

4. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi **e attività** di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell'articolo 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario¹²¹.

5. Nell'ambito della prestazione dei servizi **e attività** di investimento, agli strumenti finanziari derivati

¹¹⁸ Comma così sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003.

¹¹⁹ L'art. 19, comma 13 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 (*disposizioni finali e transitorie*) stabilisce che "i soggetti adeguano entro il 30 giugno 2008 i contratti in essere al 1° novembre 2007".

¹²⁰ Comma così modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole "servizi di investimento e" con le parole: "servizi di investimento, escluso il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi" ed ha soppresso la parola "tecniche".

¹²¹ Comma modificato dapprima dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi dall'art. 4 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha aggiunto le parole: "e attività" ed ha soppresso le parole: "né al servizio accessorio previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera f)".

nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l'articolo 1933 del codice civile¹²².

6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Art. 24

*(Gestione di portafogli)*¹²³

1. Al servizio di gestione di portafogli si applicano le seguenti regole:

a) il cliente può impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere;

b) il cliente può recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso dell'impresa di investimento, della società di gestione del risparmio o della banca ai sensi dell'articolo 1727 del codice civile;

c) la rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari in gestione può essere conferita all'impresa di investimento, alla banca o alla società di gestione del risparmio con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob¹²⁴.

2. Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del presente articolo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

Art. 25

(Attività di negoziazione nei mercati regolamentati)

1. Le Sim e le banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi e attività di negoziazione per conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei clienti possono operare nei mercati regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti dalla Consob ai sensi dell'articolo 67. Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e le banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei medesimi servizi e attività possono operare nei mercati regolamentati italiani.

2. Possono accedere ai mercati regolamentati, tenuto conto delle regole adottate dalla società di gestione ai sensi dell'articolo 62, comma 2, soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo alle seguenti condizioni:

a) soddisfano i requisiti di onorabilità e professionalità;

b) dispongono di un livello sufficiente di competenza e capacità di negoziazione;

c) dispongono di adeguati dispositivi organizzativi;

d) dispongono di risorse sufficienti per il ruolo che devono svolgere.

3. I soggetti di cui al comma 2, ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati, si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza al fine di assicurare l'integrità dei mercati¹²⁵.

Art. 25-bis

(Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione)

1. Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione¹²⁶.

2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 3, la Consob esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all'articolo 6, **commi 2 e 2-bis, lettere d), e), i), j), l), m) ed n)**, all'articolo 8, commi 1 e 2, e all'articolo 10, comma 1, nonché i poteri di cui all'articolo 7, comma 1¹²⁷.

3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese di assicurazione informa senza indugio la Consob di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi del comma 2.

4. Le società incaricate della revisione contabile delle imprese di assicurazione comunicano senza indugio alla Consob gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi del comma 2.

5. I commi 3 e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo e alle società incaricate della revisione contabile presso le società che controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

6. L'Isvap e la Consob si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle

¹²⁵ Articolo dapprima modificato dall'art. 10, comma 3 della l. n. 13 del 6.2.2007 (*Legge comunitaria 2006*) e poi così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

¹²² Comma così modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.
¹²³ Rubrica così modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha soppresso le parole: "di investimento".

¹²⁴ Comma così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

¹²⁶ Le precedenti parole: "nonché, in quanto compatibili" sono state sostituite dalla parola: "e" dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.

¹²⁷ Comma così modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

imprese di assicurazione. Ciascuna autorità può chiedere all'altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza¹²⁸.

Capo III Operatività transfrontaliera

Art. 26

(Succursali e libera prestazione di servizi di Sim)

1. Le Sim possono operare:

- a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, in conformità a quanto previsto dal regolamento indicato nel comma 2;
- b) in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce con regolamento:

- a) le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le condizioni necessarie e le procedure che devono essere rispettate perché le Sim possano prestare negli altri Stati comunitari i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi;
- b) le condizioni e le procedure per il rilascio alle Sim dell'autorizzazione a prestare negli altri Stati comunitari, le attività non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati extracomunitari i propri servizi.

3. Costituiscono in ogni caso condizioni per il rilascio dell'autorizzazione l'esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia, la Consob e le competenti Autorità dello Stato ospitante e il parere della Consob.

Art. 27

(Imprese di investimento comunitarie)

1. Per l'esercizio dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento, le imprese di investimento comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato di origine; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione¹²⁹.

2. Le imprese di investimento comunitarie possono esercitare i servizi ammessi al mutuo riconoscimento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali a condizione che la Consob **sia stata informata** dall'autorità competente dello Stato d'origine¹³⁰.

3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento le procedure che le imprese di

¹²⁸ Articolo inserito dall'art. 11 della l. n. 262 del 28.12.2005

¹²⁹ Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha soppresso le parole: "alla Banca d'Italia e"

¹³⁰ Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha soppresso le parole: "la Banca d'Italia e" ed ha sostituito le parole: "siano state informate" con le parole: "sia stata informata"

investimento comunitarie devono rispettare per prestare nel territorio della Repubblica i servizi ammessi al mutuo riconoscimento, ivi incluse le procedure relative alle eventuali richieste di modifica da parte della Consob delle disposizioni riguardanti le succursali da stabilire nel territorio della Repubblica¹³¹.

4. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento l'autorizzazione all'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte delle imprese di investimento comunitarie nel territorio della Repubblica.

Art. 28

(Imprese di investimento extracomunitarie)

1. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di imprese di investimento extracomunitarie è autorizzato dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione è subordinata:

- a) alla sussistenza, in capo alla succursale, di requisiti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 19, comma 1, lettere d), e) e f);
- b) all'autorizzazione e all'effettivo svolgimento nello Stato d'origine dei servizi di investimento **e delle attività** dei servizi accessori che le imprese di investimento extracomunitarie intendono prestare in Italia¹³²;
- c) alla vigenza nello Stato d'origine di disposizioni in materia di autorizzazione, organizzazione e vigilanza equivalenti a quelle vigenti in Italia per le Sim;
- d) all'esistenza di apposite intese tra la Banca d'Italia, la Consob e le competenti autorità dello Stato d'origine;
- e) al rispetto nello Stato d'origine di condizioni di reciprocità, nei limiti consentiti dagli accordi internazionali.

2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza le imprese di investimento extracomunitarie a svolgere i servizi **e le attività** di investimento e i servizi accessori senza stabilimento di succursali, sempreché ricorrano le condizioni previste dal comma 1, lettere b), c), d), ed e), e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica¹³³.

3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può indicare, in via generale, i servizi **e le attività** che le imprese di investimento extracomunitarie non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali¹³⁴.

Art. 29

(Banche)

1. Alla prestazione all'estero di servizi e attività di investimento e di servizi accessori da parte

¹³¹ Comma così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

¹³² Lettera così modificata dall'art. 5 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

¹³³ Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

¹³⁴ Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

di banche italiane e alla prestazione in Italia dei medesimi da parte di banche estere si applicano le disposizioni del titolo II, capo II, del testo unico bancario¹³⁵.

Capo IV Offerta fuori sede

Art. 30 (Offerta fuori sede)

1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico:

a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;

b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attività¹³⁶.

2. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di clienti professionali, come individuati ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies¹³⁷.

3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata:

a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis)¹³⁸;

b) dalle Sgr, dalle società di gestione armonizzate e dalle Sicav, limitatamente alle quote e alle azioni di Oicr¹³⁹.

4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, le Sgr e le società di gestione armonizzate possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi e attività di investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi e attività prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis)¹⁴⁰.

5. Le imprese di investimento possono procedere all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi e attività d'investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia¹⁴¹.

6. L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione

¹³⁵ Comma così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

¹³⁶ Lettera così sostituita dall'art. 6 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

¹³⁷ Comma così sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

¹³⁸ Lettera così sostituita dall'art. 6 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

¹³⁹ Lettera così sostituita dall'art. 7 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003.

¹⁴⁰ Comma sostituito dapprima dall'art. 7 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003 e poi dall'art. 6 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

¹⁴¹ Comma così modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede¹⁴².

7. L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.

8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.

9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione¹⁴³.

Art. 31 (Promotori finanziari)

1. Per l'offerta fuori sede, le imprese di investimento, le Sgr, le società di gestione armonizzate, le Sicav, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario e le banche si avvalgono di promotori finanziari. I promotori finanziari di cui si avvalgono le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le società di gestione armonizzate, le banche comunitarie ed extracomunitarie, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica¹⁴⁴.

2. È promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto¹⁴⁵.

3. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

¹⁴² Comma così modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha soppresso le parole: "ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 32" e le parole: "ovvero a distanza ai sensi dell'articolo 32".

¹⁴³ Comma dapprima sostituito dall'art. 11, comma 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall'art. 3, comma 5 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole: "e dai prodotti finanziari emessi dalle imprese assicurazione, fermo restando l'obbligo di consegna del prospetto informativo" con le parole: "e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione." L'art. 8, comma 4 del d.lgs. n. 303/2006 così dispone: "In deroga alle modifiche apportate dall'articolo 3, comma 5, l'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica ai prodotti finanziari emessi dalle imprese assicurazione a partire dal 1° luglio 2007".

¹⁴⁴ Comma così sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

¹⁴⁵ Comma così sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

4. È istituito l'albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L'organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo. L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento dalla Consob, e sotto la vigilanza della medesima¹⁴⁶.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze¹⁴⁷, con regolamento adottato sentita la Consob, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative¹⁴⁸.

6. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:

- a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicità;
- b) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati;
- c) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e alle cause di sospensione, di radiazione e di ammissione;
- d) alle cause di incompatibilità;
- e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 55 e 196

¹⁴⁶ Comma così sostituito dall'art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005. Ai sensi dell'art. 42 della l. n. 262 del 28.12.2005, fino alla costituzione dell'albo unico dei promotori finanziari previsto dal presente comma, si applica il precedente testo del comma 4, che di seguito si riporta: "4. È istituito presso la Consob l'albo unico nazionale dei promotori finanziari. Per la tenuta dell'albo, la Consob può avvalersi della collaborazione di un organismo individuato dalle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati."

¹⁴⁷ Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

¹⁴⁸ Vedi decreto Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 472 dell'11.11.1998 (pubblicato nella G.U. n. 7 dell'11.1.1999). Le parole: "indette dalla Consob" sono state abrogate dall'art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005. Ai sensi dell'art. 42 della l. n. 262 del 28.12.2005, fino alla costituzione dell'albo unico dei promotori finanziari previsto dal comma 4, si applica il precedente testo del comma 5, che di seguito si riporta: "5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentita la Consob, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative indette dalla Consob."

e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1;

f) all'esame, da parte della stessa Consob, dei reclami contro le delibere dell'organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);

g) alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;

h) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai promotori finanziari;

i) all'attività dell'organismo di cui al comma 4 e alle modalità di esercizio della vigilanza da parte della stessa Consob;

j) alle modalità di aggiornamento professionale dei promotori finanziari¹⁴⁹.

7. La Consob può chiedere ai promotori finanziari o ai soggetti che si avvalgono di promotori finanziari la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Essa può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.

Art. 32

*(Promozione e collocamento a distanza di servizi e attività di investimento e strumenti finanziari)*¹⁵⁰

1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.

2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può disciplinare con regolamento, in conformità dei principi stabiliti nell'articolo 30 e nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari¹⁵¹.

¹⁴⁹ Comma così sostituito dall'art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005. Ai sensi dell'art. 42 della l. n. 262 del 28.12.2005, fino alla costituzione dell'albo unico dei promotori finanziari previsto dal comma 4, si applica il precedente testo del comma 6, che di seguito si riporta: "6. La Consob disciplina, con regolamento: a) l'istituzione e il funzionamento su base territoriale di commissioni per l'albo dei promotori finanziari. Le commissioni si avvalgono per il proprio funzionamento delle strutture delle Camere di commercio, industria e artigianato. Le commissioni deliberano le iscrizioni negli elenchi territoriali dei soggetti iscritti all'albo previsto dal comma 4, curano i relativi aggiornamenti, esercitano compiti di natura disciplinare e assolvono le altre funzioni a esse affidate; b) le modalità di formazione dell'albo previsto dal comma 4 e le relative forme di pubblicità; c) i compiti dell'organismo indicato nel comma 4 e gli obblighi cui lo stesso è soggetto; d) le attività incompatibili con l'esercizio dell'attività di promotore finanziario; e) le modalità per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritti all'albo previsto dall'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; f) le regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela; g) le modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta; h) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni previste dall'articolo 196, comma 1."

¹⁵⁰ Rubrica così modificata dall'art. 6 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

¹⁵¹ Comma dapprima modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi così sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

Capo IV-bis¹⁵²
Tutela degli investitori

Art. 32-bis

(Tutela degli interessi collettivi degli investitori)

1. Le associazioni dei consumatori inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono legittimate ad agire per la tutela degli interessi collettivi degli investitori, connessi alla prestazione di servizi e attività di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, nelle forme previste dagli articoli 139 e 140 del predetto decreto legislativo.

Art. 32-ter

(Risoluzione stragiudiziale di controversie)

1. Ai fini della risoluzione stragiudiziale di controversie sorte fra investitori e soggetti abilitati e relative alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, trovano applicazione le procedure di conciliazione e arbitrato definite ai sensi dell'articolo 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Fino all'istituzione di tali procedure, si applica l'articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

TITOLO III
GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

Capo I
Soggetti autorizzati

Art. 33

(Attività esercitabili)

1. La prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservata:

- a) alle Sgr e alle Sicav;
- b) alle società di gestione armonizzate limitatamente all'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), n. 2).

2. Le Sgr possono:

- a) prestare il servizio di gestione di portafogli¹⁵³;
- b) istituire e gestire fondi pensione;
- c) svolgere le attività connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob;
- d) prestare i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), limitatamente alle quote di Oicr di propria istituzione;
- e) prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti¹⁵⁴;

e-bis) commercializzare quote o azioni di

Oicr propri o di terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia¹⁵⁵.

3. La Sgr può affidare specifiche scelte di investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dal gestore.

4. La Sgr può delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti la prestazione dei servizi di cui ai commi 1 e 2 con modalità che evitino lo svuotamento della società stessa, ferma restando la sua responsabilità nei confronti dei partecipanti al fondo per l'operato dei soggetti delegati¹⁵⁶.

Capo II
Fondi comuni di investimento

Art. 34

(Autorizzazione della società di gestione del risparmio)

1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza l'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio, **del servizio di gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimenti** da parte delle società di gestione del risparmio quando ricorrono le seguenti condizioni¹⁵⁷:

- a) sia adottata la forma di società per azioni;
- b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
- c) il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
- d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità indicati dall'articolo 13¹⁵⁸;
- e) i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 14¹⁵⁹;
- f) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
- g) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa;

¹⁵⁵ Lettera aggiunta dall'art. 8 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

¹⁵⁶ Comma sostituito dapprima dall'art. 8 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003 e poi dall'art. 8 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

¹⁵⁷ Alinea così modificato dall'art. 8 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento" con le parole: "del servizio di gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimenti"

¹⁵⁸ Lettera così sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

¹⁵⁹ Lettera così sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

¹⁵² Capo inserito dall'art. 7 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

¹⁵³ Lettera così sostituita dall'art. 8 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

¹⁵⁴ Lettera così modificata dall'art. 8 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera f)" con le parole: "il servizio di consulenza in materia di investimenti"

h) la denominazione sociale contenga le parole "società di gestione del risparmio".

2. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione.

3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando la società di gestione del risparmio non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati.

4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza le operazioni di fusione o di scissione di società di gestione del risparmio.

Art. 35
(Albo)

1. Le Sgr sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. Le società di gestione armonizzate che hanno effettuato le comunicazioni previste dall'articolo 41-bis sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo¹⁶⁰.

2. La Banca d'Italia comunica alla Consob le iscrizioni all'albo di cui al comma 1¹⁶¹.

3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.

Art. 36
(Fondi comuni di investimento)

1. Il fondo comune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmio che lo ha istituito o da altra società di gestione del risparmio. Quest'ultima può gestire sia fondi di propria istituzione sia fondi istituiti da altre società.

2. La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un fondo comune di investimento è affidata a una banca depositaria.

3. Il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del fondo. La Banca d'Italia, sentita la Consob, determina i criteri generali di redazione del regolamento del fondo e il suo contenuto minimo, a integrazione di quanto previsto dall'articolo 39.

4. Nell'esercizio delle rispettive funzioni, la società promotrice, il gestore e la banca depositaria agiscono in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo.

5. La società promotrice e il gestore assumono solidalmente verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le responsabilità del mandatario.

6. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro

patrimonio gestito dalla medesima società. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.

7. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le procedure di fusione tra fondi comuni di investimento.

8. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore, a scelta dell'investitore. La Banca d'Italia può stabilire in via generale, sentita la Consob, le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote¹⁶².

Art. 37
(Struttura dei fondi comuni di investimento)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze¹⁶³, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo:

- a) all'oggetto dell'investimento;
- b) alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote;
- c) alle modalità di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;
- d) all'eventuale durata minima e massima;

d-bis) alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari¹⁶⁴;

2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:

- a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo chiuso;
- b) le cautele da osservare, con particolare riferimento all'intervento di esperti indipendenti nella valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti di beni al fondo chiuso effettuati

¹⁶² Comma così sostituito dall'art. 10 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003. Vedi provvedimento della Banca d'Italia del 14.4.2005 (pubblicato nel S.O. n. 88 alla G.U. n. 109 del 12.5.2005).

¹⁶³ Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

¹⁶⁴ Lettera aggiunta dall'art. 5, D.L. 351 del 25.9.2001, convertito in L. n. 410 del 23.11.2001.

¹⁶⁰ Comma così sostituito dall'art. 9 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003.

¹⁶¹ Comma così sostituito dall'art. 9 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003.

dai soci della società di gestione o dalle società facenti parte del gruppo cui essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti¹⁶⁵;

b-bis) i casi in cui è possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualità e all'esperienza professionale degli investitori; nel caso dei fondi previsti alla lettera *d-bis*) del comma 1 dovrà comunque prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20 per cento per gli altri beni nonché che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi¹⁶⁶;

c) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le società di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonché gli obblighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici;

d) le ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi;

e) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5).

2-bis. Con il regolamento previsto dal comma 1, sono altresì individuate le materie sulle quali i partecipanti dei fondi chiusi si riuniscono in assemblea per adottare deliberazioni vincolanti per la società di gestione del risparmio. L'assemblea delibera in ogni caso sulla sostituzione della società di gestione del risparmio, sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista e sulle modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione della società di gestione del risparmio anche su richiesta dei partecipanti che rappresentino almeno il 10 per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole del 50 per cento più una quota degli intervenuti all'assemblea. Il *quorum* deliberativo non potrà in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del valore di tutte le quote in circolazione. Le deliberazioni dell'assemblea sono trasmesse alla Banca d'Italia per l'approvazione. Esse si intendono approvate quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti si applica, per

¹⁶⁵ Lettera così modificata dall'art. 5, D.L. 351 del 25.9.2001, convertito in L. n. 410 del 23.11.2001.

¹⁶⁶ Lettera aggiunta dall'art. 5, D.L. 351 del 25.9.2001, convertito in L. n. 410 del 23.11.2001.

quanto non disciplinato dalla presente disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1, l'articolo 46, commi 2 e 3¹⁶⁷.

Art. 38
(Banca depositaria)

1. La banca depositaria, nell'esercizio delle proprie funzioni:

a) accerta la legittimità delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi del fondo¹⁶⁸;

a-bis) accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del fondo o, su incarico della Sgr, provvede essa stessa a tale calcolo¹⁶⁹;

b) accerta che nelle operazioni relative al fondo la controprestazione sia ad essa rimessa nei termini d'uso;

c) esegue le istruzioni della società di gestione del risparmio se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. La banca depositaria è responsabile nei confronti della società di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.

3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, determina le condizioni per l'assunzione dell'incarico di banca depositaria e le modalità di sub-deposito dei beni del fondo.

4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla Banca d'Italia e alla Consob, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della società di gestione del risparmio e nella gestione dei fondi comuni.

Art. 39
(Regolamento del fondo)

1. Il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica la società promotrice, il gestore, se diverso dalla società promotrice, e la banca depositaria, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo.

2. Il regolamento stabilisce in particolare:

a) la denominazione e la durata del fondo;

b) le modalità di partecipazione al fondo, i termini e le modalità dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonché le modalità di liquidazione del fondo;

¹⁶⁷ Comma aggiunto dall'art. 41-*bis*, co. 7 della legge 24.11.2003, n. 326 (pubblicata nella G.U. n. 274 del 25.11.2003) e poi così modificato dall'art. 3, co. 124 della legge 24.12.2003, n. 350 (pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 299 del 27.12.2003).

¹⁶⁸ Lettera così sostituita dall'art. 11 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003.

¹⁶⁹ Lettera inserita dall'art. 11 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003.

c) gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti medesimi;

d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui è possibile investire il patrimonio del fondo;

e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della gestione nonché le eventuali modalità di ripartizione e distribuzione dei medesimi;

f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della società di gestione del risparmio;

g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione del risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti;

h) le modalità di pubblicità del valore delle quote di partecipazione.

3. La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo e le sue modificazioni, valutandone in particolare la completezza e la compatibilità con i criteri generali determinati ai sensi degli articoli 36 e 37¹⁷⁰.

3-bis. La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui, in base all'oggetto dell'investimento, alla categoria di investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati in via generale. Negli altri casi il regolamento si intende approvato quando, trascorsi tre mesi dalla presentazione, la Banca d'Italia non abbia adottato un provvedimento di diniego¹⁷¹.

Art. 40

(Regole di comportamento e diritto di voto)

1. Le Sgr devono:

a) operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti ai fondi e dell'integrità del mercato;

b) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli Oicr;

c) adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai fondi; disporre di adeguate risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi¹⁷².

2. La società di gestione del risparmio provvede, nell'interesse dei partecipanti, all'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi gestiti, salvo diversa disposizione di legge.

3. Nel caso in cui il gestore sia diverso dalla società promotrice, l'esercizio dei diritti di voto ai sensi del comma precedente spetta al gestore, salvo patto contrario.

¹⁷⁰ Comma così sostituito dall'art. 12 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003.

¹⁷¹ Comma aggiunto dall'art. 12 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003.

¹⁷² Comma così sostituito dall'art. 13 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003

Capo II-bis Operatività all'estero¹⁷³

Art. 41¹⁷⁴

(Operatività all'estero delle Sgr)

1. Le Sgr possono operare, anche senza stabilirvi succursali:

a) in uno Stato comunitario, in conformità a quanto previsto dal regolamento indicato al comma 2;

b) in uno Stato extracomunitario, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce con regolamento:

a) le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le condizioni e le procedure che devono essere rispettate perché le Sgr possano prestare negli Stati comunitari le attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie;

b) le condizioni e le procedure per il rilascio alla Sgr dell'autorizzazione a prestare negli Stati extracomunitari le attività per le quali sono autorizzate.

3. Costituisce in ogni caso condizione per il rilascio delle autorizzazioni previste al comma 2, lettera b), l'esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia, la Consob e le competenti Autorità dello Stato ospitante.

Art. 41-bis¹⁷⁵

(Società di gestione armonizzate)

1. Per l'esercizio delle attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie, le società di gestione armonizzate possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato di origine. La succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione.

2. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 42, le società di gestione armonizzate possono svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali, a condizione che la Banca d'Italia e la Consob siano informate dall'autorità competente dello Stato di origine.

3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le società di gestione armonizzate devono rispettare per svolgere nel territorio della Repubblica le attività richiamate ai commi 1 e 2 mediante stabilimento di succursali o in regime di libera prestazione di servizi.

¹⁷³ Indicazione inserita dall'art. 14 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003.

¹⁷⁴ Articolo così sostituito dall'art. 15 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003.

¹⁷⁵ Articolo inserito dall'art. 16 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003.

4. Le società di gestione armonizzate che svolgono le attività di cui al comma 3 nel territorio della Repubblica sono tenute a rispettare le norme di condotta previste all'articolo 40.

Art. 42

(Offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati e non armonizzati)

1. L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive in materia di organismi di investimento collettivo deve essere preceduta da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob; l'offerta può iniziare decorsi due mesi dalla comunicazione.

2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, emana con regolamento:

- a) le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le procedure da rispettare per l'applicazione del comma 1;
- b) disposizioni riguardanti il modulo organizzativo da adottare al fine di assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti.

3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, con regolamento:

- a) individua le informazioni da fornire al pubblico nell'ambito della commercializzazione delle quote nel territorio della Repubblica;
- b) determina le modalità con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote¹⁷⁶.

4. La Banca d'Italia e la Consob possono richiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, agli emittenti e a coloro che curano la commercializzazione delle quote indicate nel comma 1 la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.

5. L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive in materia di organismi di investimento collettivo è autorizzata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, a condizione che i relativi schemi di funzionamento siano compatibili con quelli previsti per gli organismi italiani.

6. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 5.

7. La Banca d'Italia e la Consob, con riferimento alle attività svolte in Italia dagli organismi esteri indicati nel comma 5, esercitano i poteri previsti dagli articoli 8 e 10.

8. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti che curano la commercializzazione delle quote degli organismi indicati nel comma 5, la comunicazio-

¹⁷⁶ Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni.

ne, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.

Capo III

Società di investimento a capitale variabile

Art. 43

(Costituzione e attività esercitabili)

1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione delle Sicav quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) sia adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;
- b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
- c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
- d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità indicati dall'articolo 13¹⁷⁷;
- e) i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 14¹⁷⁸;

f) lo statuto preveda come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni.

f-bis) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5¹⁷⁹;

f-ter) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa¹⁸⁰.

2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina:

a) la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa;

b) la documentazione che deve essere presentata dai soci fondatori unitamente con la richiesta di autorizzazione e il contenuto del progetto di atto costitutivo e di statuto.

3. La Banca d'Italia attesta la conformità del progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni di legge e regolamento e ai criteri generali dalla stessa predeterminati.

4. I soci fondatori della Sicav debbono procedere alla costituzione della società ed effettuare i versamenti relativi al capitale sottoscritto entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Il capitale deve essere interamente versato.

¹⁷⁷ Lettera così sostituita dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

¹⁷⁸ Lettera così sostituita dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

¹⁷⁹ Lettera inserita dall'art. 17 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003.

¹⁸⁰ Lettera inserita dall'art. 17 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003.

5. La denominazione sociale contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile Sicav. Tale denominazione deve risultare in tutti i documenti della società. Alla società di investimento a capitale variabile non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; non sono ammessi i conferimenti in natura.

6. La Sicav può svolgere le attività connesse o strumentali indicate dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.

7. La Sicav può delegare poteri di gestione del proprio patrimonio esclusivamente a società di gestione del risparmio.

8. Nel caso di Sicav multicomparto, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti.

Art. 43-bis

(Sicav che designano una Sgr o una società di gestione armonizzata)

1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione di Sicav che designano per la gestione del proprio patrimonio una Sgr o una società di gestione armonizzata quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) sia adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;
- b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
- c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
- d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 13;
- e) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 14;
- f) lo statuto preveda:
 - 1) come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni;
 - 2) l'affidamento della gestione dell'intero patrimonio a una Sgr o ad una società di gestione armonizzata e l'indicazione della società designata. L'affidamento della gestione a una società di gestione armonizzata è subordinato all'esistenza di intese di collaborazione con le competenti Autorità dello Stato di origine, al fine di assicurare l'effettiva vigilanza sulla gestione del patrimonio della Sicav.

2. Ai fini di quanto dispone il comma 1, si applicano i commi 3, 4, 5 e 8 dell'articolo 43¹⁸¹.

Art. 44
(Albo)

1. Le Sicav autorizzate in Italia sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia comunica alla Consob l'iscrizione all'albo delle Sicav.

3. I soggetti previsti dal comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.

Art. 45
(Capitale e azioni)

1. Il capitale della Sicav è sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla società, così come determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5).

2. Alla Sicav non si applicano gli articoli da 2438 a 2447 del codice civile.

3. Le azioni rappresentative del capitale della Sicav devono essere interamente liberate al momento della loro emissione.

4. Le azioni della Sicav possono essere nominative o al portatore a scelta del sottoscrittore. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute.

5. Lo statuto della Sicav indica le modalità di determinazione del valore delle azioni e del prezzo di emissione e di rimborso nonché la periodicità con cui le azioni della Sicav possono essere emesse e rimborsate.

6. Lo statuto della Sicav può prevedere:

- a) limiti all'emissione di azioni nominative;
- b) particolari vincoli di trasferibilità delle azioni nominative;
- c) l'esistenza di più comparti di investimento per ognuno dei quali può essere emessa una particolare categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti;

c-bis) la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali è comunque subordinata al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo¹⁸².

7. Alle Sicav non si applicano gli articoli 2348, commi 2 e 3, 2349, 2350, commi 2 e 3, 2351, 2352, comma 3, 2353, 2354, comma 3, numeri 3 e 4, 2355-*bis* e 2356 del codice civile¹⁸³.

8. La Sicav non può emettere obbligazioni o azioni di risparmio né acquistare o comunque detenere azioni proprie.

¹⁸¹ Articolo inserito dall'art. 18 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003.

¹⁸² Lettera inserita dall'art. 19 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003.

¹⁸³ Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

Art. 46
(*Assemblea*)

1. L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in seconda convocazione della Sicav sono regolarmente costituite e possono validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta.

2. Il voto può essere dato per corrispondenza se ciò è ammesso dallo statuto. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Non si tiene conto del voto in tal modo espresso se la delibera sottoposta a votazione dall'assemblea non è conforme a quella contenuta nell'avviso di convocazione, ma le azioni relative sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea straordinaria. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze¹⁸⁴, sentite la Banca d'Italia e la Consob, sono stabilite le modalità operative per l'esercizio del voto per corrispondenza.

3. L'avviso previsto dall'articolo 2366, comma 2, del codice civile è pubblicato anche sui quotidiani, indicati nello statuto, in cui viene pubblicato il valore patrimoniale della società e il valore unitario delle azioni; il termine indicato nello stesso articolo 2366, comma 2, è fissato in trenta giorni.

Art. 47
(*Modifiche dello statuto*)

1. La Banca d'Italia approva le modifiche dello statuto della Sicav. Esse si intendono approvate quando il provvedimento di diniego della Banca d'Italia non sia stato adottato entro quattro mesi dalla presentazione della domanda.

2. Le deliberazioni comportanti modifiche allo statuto della Sicav non possono essere iscritte ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 2436 del codice civile, se non hanno ottenuto l'approvazione nei termini e con le modalità previste dal comma 1. La delibera è inviata alla Banca d'Italia entro quindici giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea; il deposito previsto dall'articolo 2436 del codice civile deve essere effettuato entro quindici giorni dalla data di ricezione del provvedimento di approvazione della Banca d'Italia. Non si applica l'articolo 2376 del codice civile.

Art. 48
(*Scioglimento e liquidazione volontaria*)

1. Alle Sicav non si applica l'articolo 2484, primo comma, nn. 4 e 5, del codice civile. Quando il capitale della Sicav si riduce al di sotto della misura determinata ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera c), e permane tale per un periodo di sessanta giorni, la società si scioglie. Il termine è sospeso qualora sia iniziata una procedura di fusione con altra Sicav¹⁸⁵.

2. Gli atti per i quali è prevista la pubblicità dall'articolo 2484, commi terzo e quarto, del codice civile devono essere anche pubblicati sui quotidiani previsti dallo statuto e comunicati alla Banca d'Italia nel termine di dieci giorni dall'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese. L'emissione ed il rimborso di azioni sono sospesi, nel caso previsto dall'articolo 2484, primo comma, numero 6 del codice civile, dalla data di assunzione della delibera, nei casi previsti dall'articolo 2484, primo comma, numeri 1, 2, 3 e 7 del codice civile e dal comma 1 del presente articolo, dal momento dell'assunzione della delibera del consiglio di amministrazione ovvero dal momento dell'iscrizione presso il registro delle imprese del decreto del presidente del tribunale. La delibera del consiglio di amministrazione è trasmessa anche alla Consob nel medesimo termine¹⁸⁶.

3. La nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori spetta all'assemblea straordinaria. Si applicano l'articolo 2487 del codice civile, ad eccezione del comma 1, lettera c), e l'articolo 97 del testo unico bancario¹⁸⁷.

4. Alla Banca d'Italia sono preventivamente comunicati il piano di smobilizzo e quello di riparto. I liquidatori provvedono a liquidare l'attivo della società nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla Banca d'Italia.

5. Il bilancio di liquidazione è sottoposto al giudizio della società incaricata della revisione ed è pubblicato sui quotidiani indicati nello statuto.

6. La banca depositaria procede, su istruzione dei liquidatori, al rimborso delle azioni nella misura prevista dal bilancio finale di liquidazione.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo alla Sicav si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro V, titolo V, capo VIII, del codice civile¹⁸⁸.

Art. 49
(*Fusione e scissione*)

1. La Sicav non può trasformarsi in un organismo non soggetto al presente capo **o al Capo II del presente titolo**¹⁸⁹.

2. Alla fusione e alla scissione delle Sicav si applicano gli articoli 2501 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

3. Il progetto di fusione o quello di scissione, redatti sulla base di quanto richiesto dall'articolo 43, e la deliberazione assembleare che abbia portato modifiche ai relativi progetti sono sottoposti alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia, che la rilascia sentita la Consob¹⁹⁰.

4. Se non consti l'autorizzazione indicata nel comma 3 non si può dar corso alle iscrizioni nel registro delle imprese, previste dal codice civile¹⁹¹.

¹⁸⁶ Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

¹⁸⁷ Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

¹⁸⁸ Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

¹⁸⁹ Comma così modificato dall'art. 8 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

¹⁹⁰ Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

¹⁹¹ Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

¹⁸⁴ Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

¹⁸⁵ Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

Art. 50*(Altre disposizioni applicabili)*

1. Alle Sicav, per quanto non disciplinato dal presente capo, si applicano gli articoli 36, comma 2, 37, 38, 40 e 41. Alle Sicav autorizzate ai sensi dell'articolo 43, si applica altresì l'articolo 33, commi 3 e 4¹⁹²
2. All'offerta in Italia di azioni di Sicav estere si applica l'articolo 42.

TITOLO IV**PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI E CRISI****Capo I****Disciplina dei provvedimenti ingiuntivi**Art. 51*(Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari nazionali e extracomunitari)*

1. In caso di violazione da parte di Sim, di imprese di investimento e di banche extracomunitarie, di società di gestione del risparmio, di Sicav e di banche autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento aventi sede in Italia delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob, **nell'ambito delle rispettive competenze**, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità¹⁹³.
2. L'autorità di vigilanza che procede può altresì, sentita l'altra autorità, vietare ai soggetti indicati nel comma 1 di intraprendere nuove operazioni, **nonché imporre ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni**, singoli servizi o attività, anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, quando¹⁹⁴:
 - a) le violazioni commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale;
 - b) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.

Art. 52*(Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari)*

1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, di società di gestione armonizzate, di banche comunitarie con succursale in Italia e di società finanziarie previste dall'articolo 18, comma 2, del testo unico bancario, delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob, **nell'ambito delle rispettive competenze**, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione anche all'Autorità di vigilanza

¹⁹² Comma così sostituito dall'art. 20 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003.¹⁹³ Comma così modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha aggiunto le parole: "e attività" ed ha sostituito le parole: "ciascuna per le materie di propria competenza" con le parole: "nell'ambito delle rispettive competenze".¹⁹⁴ Alinea così modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito la parola: "riguardanti" con le parole: "nonché imporre ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni".

za dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari¹⁹⁵.

2. L'autorità di vigilanza che procede può adottare i provvedimenti necessari, sentita l'altra autorità, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, nonché ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attività anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, ovvero ordinare la chiusura della succursale, quando¹⁹⁶:

- a) manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente dello Stato in cui l'intermediario ha sede legale;
- b) risultino violazioni delle norme di comportamento;
- c) le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale;
- d) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.

3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono comunicati dall'autorità che li ha adottati all'autorità competente dello Stato comunitario in cui l'intermediario ha sede legale.

3-bis. Se vi è fondato sospetto che un'impresa di investimento comunitaria o una banca comunitaria operanti in regime di libera prestazione di servizi in Italia non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie, la Banca d'Italia o la Consob informano l'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente, l'intermediario persiste nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la Consob, dopo avere informato l'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale, adottano tutte le misure necessarie compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia. La Banca d'Italia o la Consob procedono sentita l'altra autorità, e informano la Commissione europea delle misure adottate¹⁹⁷.

3-ter. Il comma 3-bis si applica anche nel caso di violazioni, da parte di imprese di investimento o banche comunitarie con succursale in Italia, di obblighi derivanti da disposizioni comunitarie per le quali è competente lo Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale¹⁹⁸.

¹⁹⁵ Comma sostituito dapprima dall'art. 21 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003 e poi dall'art. 9 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.¹⁹⁶ Alinea così sostituito dall'art. 9 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.¹⁹⁷ Comma aggiunto dall'art. 9 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.¹⁹⁸ Comma aggiunto dall'art. 9 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

Art. 53*(Sospensione degli organi amministrativi)*

1. Il Presidente della Consob può disporre in via d'urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione degli organi di amministrazione delle Sim e la nomina di un commissario che ne assume la gestione quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie.
2. Il commissario dura in carica per un periodo massimo di sessanta giorni. Il commissario, nell'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale. Il Presidente della Consob può stabilire speciali cautele e limitazioni per la gestione della Sim¹⁹⁹.
3. L'indennità spettante al commissario è determinata dalla Consob in base a criteri dalla stessa stabiliti ed è a carico della società commissariata. Si applica l'articolo 91, comma 1, ultimo periodo, del T.U. bancario.
4. Le azioni civili contro il commissario, per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico, sono promosse previa autorizzazione della Consob.
5. Il presente articolo si applica anche alle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie. Il commissario assume nei confronti delle succursali i poteri degli organi di amministrazione dell'impresa di investimento.
6. Il presente articolo si applica anche alle società di gestione del risparmio e alle Sicav. Il Presidente della Consob dispone il provvedimento, sentito il Governatore della Banca d'Italia.

Art. 54*(Sospensione dell'offerta di quote di Oicr esteri)*

1. Quando sussistono elementi che fanno presumere l'inosservanza da parte degli Oicr esteri delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'offerta delle relative quote o azioni. In caso di accertata violazione, le autorità di vigilanza, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere temporaneamente ovvero vietare l'offerta delle quote o delle azioni degli Oicr.

Art. 55*(Provvedimenti cautelari applicabili ai promotori finanziari)*

1. La Consob, in caso di necessità e urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del promotore finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob.

¹⁹⁹ Vedi delibere Consob n. 10579 del 17.3.1997 e n. 12378 del 16.2.2000.

2. La Consob può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il promotore finanziario sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
- c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
- d) reati previsti dal presente decreto.

Capo II Disciplina delle crisi

Art. 56*(Amministrazione straordinaria)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze²⁰⁰, su proposta della Banca d'Italia o della Consob, **nell'ambito delle rispettive competenze**, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, delle società di gestione del risparmio e delle Sicav quando:

- a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività;
- b) siano previste gravi perdite del patrimonio della società;
- c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria ovvero dal commissario nominato ai sensi dell'articolo 53²⁰¹.

2. Il provvedimento previsto dal comma 1 può essere adottato anche nei confronti delle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie: in tale ipotesi i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo dell'impresa di investimento.

3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi da 2 a 6, 71, 72, 73, 74, 75 del T.U. bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite agli investitori in luogo dei depositanti, alle Sim, alle imprese di investimento extracomunitarie.

²⁰⁰ Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

²⁰¹ Comma così modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "ciascuna per le materie di propria competenza" con le parole: "nell'ambito delle rispettive competenze".

nitarie, alle società di gestione del risparmio e alle Sicav in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro.

4. Alle Sim, alle società di gestione del risparmio e alle Sicav non si applica il titolo IV della legge fallimentare.

Art. 57

(Liquidazione coatta amministrativa)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze²⁰², su proposta della Banca d'Italia o della Consob, **nell'ambito delle rispettive competenze**, può disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la liquidazione coatta amministrativa delle Sim, delle società di gestione del risparmio e delle Sicav, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'articolo 56 siano di eccezionale gravità²⁰³.

2. La liquidazione coatta può essere disposta con il medesimo procedimento previsto dal comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, del commissario nominato ai sensi dell'articolo 53, dei commissari straordinari o dei liquidatori.

3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 80, commi da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2, 3 e 4, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 97 del T.U. bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim, alle società di gestione del risparmio e alle Sicav in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro.

4. I commissari, trascorso il termine previsto dall'articolo 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori, depositano presso la Banca d'Italia e, a disposizione degli aventi diritto, nella cancelleria del tribunale del luogo dove la Sim, la società di gestione del risparmio e la Sicav hanno la sede legale, gli elenchi dei creditori ammessi, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 del predetto articolo, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari e del denaro relativi ai servizi **e alle attività** previsti dal pre-

²⁰² Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

²⁰³ Comma così modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "ciascuna per le materie di propria competenza" con le parole: "nell'ambito delle rispettive competenze".

sente decreto sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 86, commi 6 e 7 del T.U. bancario²⁰⁴.

5. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nella disposizione del comma 4, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata prevista dall'articolo 86, comma 8, del T.U. bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 87, comma 1, del T.U. bancario.

6. Se il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa riguarda una Sicav, i commissari, entro trenta giorni dalla nomina, comunicano ai soci il numero e la specie delle azioni risultanti di pertinenza di ciascuno secondo le scritture e i documenti della società.

Art. 58

(Succursali di imprese di investimento estere)

1. Quando a una impresa di investimento comunitaria o a una società di gestione armonizzata sia stata revocata l'autorizzazione all'attività da parte dell'autorità competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili²⁰⁵.

2. Alle succursali di imprese di investimento extracomunitarie si applicano le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili.

Art. 59

(Sistemi di indennizzo)

1. Il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento è subordinato all'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal Ministro dell'economia e delle finanze²⁰⁶, sentite la Banca d'Italia e la Consob^{207 208}.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze²⁰⁹, sentite la Banca d'Italia e la Consob, disciplina

²⁰⁴ Comma così modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²⁰⁵ Comma così sostituito dall'art. 22 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003.

²⁰⁶ Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

²⁰⁷ Il sistema di indennizzo è stato approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 30.6.1998.

²⁰⁸ Comma così modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "L'esercizio dei servizi di investimento" con le parole: "Il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento".

²⁰⁹ Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo²¹⁰.

3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, coordina con regolamento l'operatività dei sistemi d'indennizzo con la procedura di liquidazione coatta amministrativa e, in generale, con l'attività di vigilanza.

4. I sistemi di indennizzo sono surrogati nei diritti degli investitori fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.

5. Gli organi della procedura concorsuale verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivano dall'esercizio dei servizi e delle attività di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo²¹¹.

6. Per le cause relative alle richieste di indennizzo è competente il giudice del luogo ove ha sede legale il sistema di indennizzo.

Art. 60

(Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di intermediari esteri)

1. Le succursali di imprese di investimento, di società di gestione armonizzate o di banche comunitarie insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese di origine, a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attività svolta in Italia²¹².

2. Salvo che aderiscano a un sistema di indennizzo estero equivalente, le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie insediate in Italia devono aderire a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attività svolta in Italia. La Banca d'Italia verifica che la copertura offerta dai sistemi di indennizzo esteri cui aderiscono le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie operanti in Italia possa considerarsi equivalente a quella offerta dai sistemi di indennizzo riconosciuti.

Art. 60-bis

(Responsabilità delle Sim, delle Sgr e delle Sicav per illecito amministrativo dipendente da reato)

1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una Sim, di una Sgr o di una Sicav, ne dà comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e la Consob, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte.

2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'ac-

²¹⁰ In attesa dell'emanazione del regolamento attuativo del presente comma si applica il regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 485 del 14.11.1997 (pubblicato nella G.U. n. 13 del 17.1.1998).

²¹¹ Comma così modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²¹² Comma così sostituito dall'art. 23 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003.

quisizione dalla Banca d'Italia e dalla Consob di aggiornate informazioni sulla situazione dell'intermediario, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.

3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una Sim, di una Sgr o di una Sicav le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l'esecuzione dall'Autorità giudiziaria alla Banca d'Italia e alla Consob; a tal fine, la Consob o la Banca d'Italia, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, possono proporre o adottare gli atti previsti dal titolo IV della parte II, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela dei diritti degli investitori.

4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle Sim, Sgr e Sicav. Ai medesimi intermediari non si applica, altresì, l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di imprese di investimento comunitarie o extracomunitarie²¹³.

PARTE III

DISCIPLINA DEI MERCATI E DELLA GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI

TITOLO I DISCIPLINA DEI MERCATI

Capo I Mercati regolamentati

Art. 60-ter *(Principi di regolamentazione)*

1. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri regolamentari previsti dal presente Titolo nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 6, comma 01²¹⁴.

Art. 61

(Mercati regolamentati di strumenti finanziari)

1. L'attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni, anche senza scopo di lucro (società di gestione).

2. La Consob determina con regolamento:

a) le risorse finanziarie delle società di gestione²¹⁵;

b) le attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati che possono essere svolte dalle società di gestione.

²¹³ Articolo inserito dall'art. 10 del d.lgs. n. 197 del 9.7.2004.

²¹⁴ Articolo inserito dall'art. 10 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²¹⁵ Lettera così modificata dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "il capitale minimo" con le parole: "le risorse finanziarie".

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze²¹⁶, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità, **professionalità e indipendenza** dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione. Si applica l'articolo 13, comma 2. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Consob²¹⁷.

4. Il regolamento previsto dal comma 3 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 3.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze²¹⁸, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale²¹⁹.

6. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni nelle società di gestione, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati dal soggetto acquirente entro ventiquattro ore alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti individuati ai sensi del comma 5²²⁰.

6-bis. La Consob disciplina con regolamento:

a) contenuto, termini e modalità di comunicazione alla Consob da parte della società di gestione delle informazioni relative ai partecipanti al capitale individuando la soglia partecipativa rilevante a tale fine e ai fini del possesso dei requisiti di onorabilità di cui al comma 5 e delle comunicazioni di cui al comma 6;

b) contenuto, termini e modalità di comunicazione alla Consob da parte della società di gestione delle informazioni relative ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società di gestione e ai soggetti che dirigono effettivamente l'attività e le operazioni del mercato regolamentato e di ogni successivo cambiamento;

c) contenuto, termini e modalità di pubblicazione da parte della società di gestione delle informazioni relative ai partecipanti al capitale e di ogni successivo cambiamento nell'identità delle persone che possiedono una partecipazione rilevante²²¹.

²¹⁶ Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

²¹⁷ Comma così modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: " e professionalità" con le parole " professionalità e indipendenza".

²¹⁸ Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

²¹⁹ Comma così modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che sopprime le parole: " individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante".

²²⁰ Comma così modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che sopprime le parole: "alla Consob e".

²²¹ Comma inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis sono adottate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e la Consob, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato e dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di società di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute²²².

7. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia individuata ai sensi del **comma 6-bis²²³**.

8. In caso di inosservanza del divieto previsto dal comma 7, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine previsto dall'articolo 14, comma 6.

8-bis. Entro 90 giorni dalla comunicazione da parte della società di gestione, la Consob può opporsi ai cambiamenti negli assetti azionari quando tali cambiamenti mettono a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato il provvedimento è adottato dalla Banca d'Italia. In caso di opposizione da parte dell'Autorità competente, i diritti di voto inerenti alle azioni oggetto di cessione non possono essere esercitati²²⁴.

8-ter. I provvedimenti di cui al comma 8-bis sono adottati sentita la Banca d'Italia, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di società di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute²²⁵.

9. Alle società di gestione si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158, **165 e 165-bis²²⁶**.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze²²⁷, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di

²²² Comma inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²²³ Comma così modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "comma 5" con le parole "comma 6-bis".

²²⁴ Comma inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²²⁵ Comma inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²²⁶ Comma così modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "e 165" con le parole " 165 e 165-bis".

²²⁷ Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

Art. 62
(Regolamento del mercato)

1. L'organizzazione e la gestione del mercato sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza della società di gestione; il regolamento può attribuire al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione il potere di dettare disposizioni di attuazione²²⁸.

1-bis. Qualora le azioni della società di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento di cui al comma 1 è deliberato dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione della società medesima²²⁹.

1-ter. La Consob, in conformità alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione, individua con regolamento i criteri generali ai quali il regolamento del mercato deve adeguarsi in materia di:

- a) ammissione di strumenti finanziari alle negoziazioni;
- b) sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalle negoziazioni nei mercati regolamentati;
- c) modalità per assicurare la pubblicità del regolamento del mercato²³⁰.

1-quater Le disposizioni di cui al comma 1-ter sono adottate sentita la Banca d'Italia per i mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute²³¹.

2. Le società di gestione si dotano di regole e procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscono una negoziazione corretta e ordinata nonché di criteri obiettivi che consentono l'esecuzione efficiente degli ordini. In ogni caso il regolamento del mercato determina²³²:

- a) le condizioni e le modalità di ammissione, di esclusione e di sospensione degli operatori e degli strumenti finanziari dalle negoziazioni;
- b) le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori e degli emittenti;
- c) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi;

²²⁸ Comma così sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²²⁹ Comma dapprima inserito dall'art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi così modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²³⁰ Comma inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²³¹ Comma inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²³² Alinea così sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

d) i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni, nonché i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili;

d-bis) le condizioni e le modalità per la compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni concluse sui mercati²³³.

2-bis. Il regolamento può stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o più società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in segmento distinto del mercato²³⁴.

3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina l'accesso degli operatori al mercato regolamentato, secondo regole trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi, nonché i criteri per la partecipazione diretta o remota al mercato regolamentato e gli obblighi imposti agli operatori derivanti:

- a) dall'istituzione e dalla gestione del mercato regolamentato;
- b) dalle disposizioni riguardanti le operazioni eseguite nel mercato;
- c) dagli standard professionali imposti al personale dei soggetti di cui all'articolo 25, comma 1, che sono operanti nel mercato;
- d) dalle condizioni stabilite, per i partecipanti diversi dai soggetti di cui alla lettera c), a norma dell'articolo 25, comma 2;
- e) dalle regole e procedure per la compensazione e il regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato²³⁵.

3-bis. La Consob determina con proprio regolamento:

- a) i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le società controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea, devono rispettare affinché le azioni della società controllante possano essere quotate in un mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93;
- b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società;
- c) i criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle società finanziarie, il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni²³⁶.

²³³ Lettera inserita all'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²³⁴ Comma inserito dall'art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

²³⁵ Comma così sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²³⁶ Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

Art. 63*(Autorizzazione dei mercati regolamentati)*

1. La Consob autorizza l'esercizio dei mercati regolamentati quando:

a) sussistono i requisiti previsti dall'articolo 61, commi 2, 3, 4 e 5;

b) il regolamento del mercato è conforme alla disciplina comunitaria ed è idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione di un programma di attività che illustra i tipi di attività previsti e la struttura organizzativa della società di gestione²³⁷.

2. La Consob iscrive i mercati regolamentati in un elenco, curando l'adempimento delle disposizioni comunitarie in materia, e approva le modificazioni del regolamento del mercato.

3. I provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati, sentita la Banca d'Italia, per i mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, **lettera b)**, e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute²³⁸.

4. La Banca d'Italia è ammessa alle negoziazioni sui mercati dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato.

Art. 64*(Organizzazione e funzionamento del mercato e delle società di gestione)*²³⁹

01. La Consob, con proprio regolamento, individua gli adempimenti informativi delle società di gestione nei propri confronti, nonché, avendo riguardo alla trasparenza, all'ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela degli investitori e in conformità alle disposizioni della direttiva 2004/39/CE, i requisiti generali di organizzazione delle società di gestione dei mercati regolamentati²⁴⁰.

1. La società di gestione:

a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi a essa dovuti;

b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e **predispone e mantiene dispositivi e procedure efficaci per il controllo del rispetto del regolamento**²⁴¹;

²³⁷ Comma inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²³⁸ Comma così sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "lettera d)" con le parole: "lettera b)"

²³⁹ Rubrica così modificata dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²⁴⁰ Comma inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²⁴¹ Comma così sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "verifica il" con le parole: "predispone e mantiene dispositivi e procedure efficaci per il controllo del"

c) **b-bis)** adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato²⁴²;

d) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni e comunica immediatamente le proprie decisioni alla Consob; l'esecuzione delle decisioni di ammissione alle negoziazioni di azioni ordinarie, di obbligazioni e di altri strumenti finanziari emessi da soggetti diversi dagli Stati membri dell'Unione europea, dalle banche comunitarie e dalle società con azioni quotate in un mercato regolamentato nonché delle decisioni di esclusione di azioni dalle negoziazioni è sospesa finché non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a); tale sospensione non si applica nel caso di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari ammessi in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicare il prospetto nonché per l'ammissione di lotti supplementari di azioni già ammesse alle negoziazioni²⁴³;

e) comunica alla Consob le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte;

f) *...omissis...*²⁴⁴;

g) provvede agli altri compiti a essa eventualmente affidati dalla Consob.

1-bis. La Consob:

a) può vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione di cui al comma 1, lettera c), secondo periodo, ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, lettera c), se, sulla base degli elementi informativi diversi da quelli valutati, ai sensi del regolamento del mercato, dalla società di gestione nel corso della propria istruttoria, ritiene la decisione contraria alle finalità di cui all'articolo 74, comma 1²⁴⁵;

²⁴² Lettera inserita dall'art. 9, comma 1 della l. n. 62 del 18.4.2005 (*Legge comunitaria 2004*).

²⁴³ Le parole: "e comunica immediatamente le proprie decisioni alla Consob; l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione è sospesa finché non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a)" sono state aggiunte dall'art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005. Le parole: "e di esclusione è sospesa finché non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a)" sono state sostituite dalle parole: "alle negoziazioni di azioni ordinarie, di obbligazioni e di altri strumenti finanziari emessi da soggetti diversi dagli Stati membri dell'Unione europea, dalle banche comunitarie e dalle società con azioni quotate in un mercato regolamentato nonché delle decisioni di esclusione di azioni dalle negoziazioni è sospesa finché non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a); tale sospensione non si applica nel caso di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari ammessi in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicare il prospetto nonché per l'ammissione di lotti supplementari di azioni già ammesse alle negoziazioni" dall'art. 3, comma 7 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006;

²⁴⁴ Lettera soppressa dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007.

²⁴⁵ Comma così modificato dall'art. 3, comma 7 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha aggiunto le parole: "di cui al comma 1, lettera c), secondo periodo," e ha sostituito le parole: "in suo possesso" con le parole: "diversi da quelli valutati, ai sensi del regolamento del mercato, dalla società di gestione nel corso della propria istruttoria"

b) può chiedere alla società di gestione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);

c) può chiedere alla società di gestione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni²⁴⁶.

1-ter. L'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una società di gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dalla Consob. In tali casi, la Consob determina le modificazioni da apportare al regolamento del mercato per assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonché per regolare le ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione dei suddetti strumenti è subordinata all'adeguamento del regolamento del relativo mercato²⁴⁷.

1-quater. Nel caso in cui uno strumento finanziario risulti negoziato nei mercati regolamentati di cui all'articolo 67, comma 1, la Consob:

a) rende pubbliche le decisioni assunte ai sensi del comma 1-bis, lettera c) e ne informa le autorità competenti degli Stati membri dei mercati regolamentati nei quali lo strumento finanziario oggetto della decisione è ammesso a negoziazione;

b) informa le autorità competenti degli altri Stati membri della decisione di sospensione o esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni, sulla base della comunicazione ricevuta dalla società di gestione ai sensi del comma 1, lettera c)²⁴⁸.

1-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 01 sono adottate, sentita la Banca d'Italia, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di società di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute²⁴⁹.

1-sexies. Salvo quando ciò possa causare danni agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato, la Consob richiede la sospensione o l'esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni in un mercato regolamentato nei casi in cui tale strumento finanziario sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autorità competenti di altri Stati membri²⁵⁰.

²⁴⁶ Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

²⁴⁷ Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

²⁴⁸ Comma inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²⁴⁹ Comma inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²⁵⁰ Comma inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

Art. 65

(Registrazione delle operazioni presso la società di gestione e obblighi di comunicazione delle operazioni concluse su strumenti finanziari)

1. La Consob stabilisce con regolamento:

a) le modalità di registrazione presso le società di gestione delle operazioni compiute su strumenti finanziari ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati da essa gestiti;

b) il contenuto, i termini e le modalità di comunicazione alla Consob da parte dei soggetti abilitati delle operazioni concluse su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato.

2. La Consob, quando ciò sia necessario al fine di assicurare la tutela degli investitori, può estendere gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, lettera b) anche a strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati²⁵¹.

Art. 66

(Mercati all'ingrosso di titoli di Stato)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze²⁵², anche in deroga alle disposizioni del presente capo, sentite la Banca d'Italia e la Consob, disciplina e autorizza i mercati all'ingrosso di titoli di Stato e ne approva i regolamenti.

2. La Banca d'Italia è ammessa alle negoziazioni sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze²⁵³ è ammesso alle negoziazioni sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato e vi partecipa comunicando preventivamente alla Banca d'Italia i tempi e le modalità degli interventi. Per motivate ragioni di tutela della stabilità della moneta, la Banca d'Italia entro ventiquattro ore dalla comunicazione può chiedere il differimento degli interventi o diverse modalità di attuazione²⁵⁴.

Art. 66-bis

(Mercati di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas)

1. Ai mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica ed il gas e alle società che organizzano e gestiscono tali mercati si applicano le disposizioni del presente Capo, fatto salvo quanto indicato ai successivi commi.

²⁵¹ Articolo così sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²⁵² Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

²⁵³ Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

²⁵⁴ Comma così modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha soppresso il seguente periodo: "Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere l'ammissione alle negoziazioni anche di soggetti diversi dagli intermediari autorizzati all'attività di negoziazione."

2. I provvedimenti di cui agli articoli 61, commi 8 e 8-bis, 63, commi 1 e 2, 67, commi 2, 3, 5-bis e 5-ter, 70-bis, comma 2, lettera b), 70-ter, comma 2, 73, comma 4, e 75, commi 2 e 4, sono adottati dalla Consob, d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1-ter, sono adottate dalla Consob, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

4. I provvedimenti di cui all'articolo 64, comma 1-bis, lettera c), sono adottati dalla Consob sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

5. I compiti di cui all'articolo 67, comma 2-bis, sono attribuiti alla Consob, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

6. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas esercita le attribuzioni previste nel presente articolo in funzione delle generali esigenze di stabilità, economicità e concorrenzialità dei mercati dell'energia elettrica e del gas, nonché di sicurezza e efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas.

7. Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, la Consob e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas si prestano reciproca assistenza e collaborano tra loro anche mediante scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio. La Consob e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas agiscono in modo coordinato, a tal fine stipulando appositi protocolli di intesa.

8. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas informa il Ministero dello sviluppo economico sull'attività di vigilanza svolta e sulle irregolarità riscontrate che possono incidere sul funzionamento dei mercati fisici dei prodotti sottesi nonché sulla sicurezza e sull'efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas²⁵⁵.

Art. 67

(Riconoscimento dei mercati)

1. La Consob iscrive in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2, i mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario.

2. La Consob, previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità, può riconoscere mercati esteri di strumenti finanziari, diversi da quelli inseriti nella sezione prevista dal comma 1, al fine di estenderne l'operatività sul territorio della Repubblica.

2-bis. La Consob, al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, può stipulare accordi con le autorità di vigilanza dello Stato di origine di mercati regolamentati comunitari

che abbiano acquisito, a giudizio della Consob, un'importanza sostanziale per il funzionamento del mercato finanziario italiano e la tutela degli investitori in Italia. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato tali compiti sono attribuiti alla Banca d'Italia²⁵⁶.

3. Le società di gestione che intendano chiedere ad autorità di Stati extracomunitari il riconoscimento dei mercati da esse gestiti, ne danno comunicazione alla Consob, che rilascia il proprio nulla osta previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità estere. **Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato la comunicazione è data alla Banca d'Italia, che rilascia il proprio nulla osta previa stipula di accordi con le competenti autorità estere e ne informa la Consob²⁵⁷.**

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la Consob o la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, accertano che le informazioni sugli strumenti finanziari e sugli emittenti, le modalità di formazione dei prezzi, le modalità di liquidazione dei contratti, le norme di vigilanza sui mercati e sugli intermediari siano equivalenti a quelli della normativa vigente in Italia e comunque in grado di assicurare adeguata tutela degli investitori²⁵⁸.

5. Le società di gestione che intendono estendere l'operatività dei mercati regolamentati da esse gestiti in altri Stati comunitari ne danno comunicazione preventiva alla Consob. La Consob ne informa, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, l'autorità competente dello Stato membro in cui il mercato regolamentato intende operare. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato la comunicazione preventiva è data alla Banca d'Italia, che ne informa l'autorità competente dello Stato membro interessato e la Consob²⁵⁹.

5-bis. La Consob autorizza i mercati di cui al comma 1 a dotarsi di dispositivi appropriati per facilitare l'accesso e la negoziazione in tali mercati ai loro membri e partecipanti remoti stabiliti nel territorio della Repubblica²⁶⁰.

5-ter. La Consob può richiedere all'autorità competente dello Stato membro d'origine dei mercati di cui al comma 5-bis l'identità dei membri o partecipanti al mercato regolamentato stabiliti nel territorio della Repubblica²⁶¹.

5-quater. Ai partecipanti remoti ai mercati regolamentati italiani si applicano gli articoli 8, comma 1, e 10, comma 1. In tal caso la Consob informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine del partecipante remoto. Per

²⁵⁶ Comma inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²⁵⁷ Comma così modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²⁵⁸ Comma così modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole "La Consob accerta" con le parole: "Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la Consob o la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, accertano".

²⁵⁹ Comma così sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²⁶⁰ Comma aggiunto dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²⁶¹ Comma aggiunto dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²⁵⁵ Articolo inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

i mercati all'ingrosso di titoli di Stato, la Banca d'Italia informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine del partecipante remoto e la Consob²⁶².

Art. 68

(Sistemi di garanzia dei contratti)

1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, può disciplinare l'istituzione e il funzionamento di sistemi finalizzati a garantire il buon fine delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati effettuate nei mercati regolamentati, anche emanando disposizioni concernenti la costituzione di fondi di garanzia alimentati da versamenti effettuati dai relativi partecipanti.

2. Ciascun fondo costituisce patrimonio separato da quello del soggetto che lo amministra e dagli altri fondi. Sui fondi non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori del soggetto che li amministra né dei creditori dei singoli partecipanti o nell'interesse degli stessi. I fondi non possono essere compresi nelle procedure concorsuali che riguardano il soggetto che li amministra o i singoli partecipanti. Non opera la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria tra i saldi attivi dei conti di deposito dei fondi e i debiti che il gestore dei fondi stessi abbia nei confronti del depositario.

Art. 69

(Compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati)

1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, disciplina il funzionamento del servizio di compensazione e di liquidazione, nonché del servizio di liquidazione su base lorda, delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati, inclusi le modalità di tempo e gli adempimenti preliminari e complementari. Tale disciplina può prevedere che il servizio di compensazione e di liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda, esclusa la fase di regolamento finale del contante, siano gestiti da una società autorizzata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob. Per il trasferimento dei titoli nominativi, anche diversi da quelli azionari, la girata può essere eseguita e completata ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 3, del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239. **Si applica l'articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10²⁶³.**

1-bis. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, determina:

- a) le risorse finanziarie della società di gestione;**
- b) le attività connesse e strumentali a quelle di compensazione e liquidazione;**
- c) i requisiti di organizzazione della società;**

²⁶² Comma aggiunto dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²⁶³ Comma così modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

d) i criteri generali per l'ammissione, esclusione e sospensione dei partecipanti;

e) i criteri generali in base ai quali la società di gestione può partecipare direttamente ai sistemi di compensazione e liquidazione esteri²⁶⁴.

1-ter. L'accesso al servizio di compensazione e liquidazione, nonché al servizio di liquidazione su base lorda, delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati è subordinato a criteri non discriminatori, trasparenti e obiettivi²⁶⁵.

2. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, può disciplinare l'istituzione e il funzionamento di sistemi finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni indicate nel comma 1, anche emanando disposizioni concernenti la costituzione e l'amministrazione di fondi di garanzia alimentati da versamenti effettuati dai partecipanti.

3. Ai fondi di garanzia previsti dal comma 2 si applica l'articolo 68, comma 2.

Art. 70

(Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari)²⁶⁶

1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, può disciplinare il funzionamento di sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, anche prevedendo che i partecipanti al sistema effettuino versamenti di margini o altre prestazioni a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema stesso. Le garanzie acquisite non possono essere soggette ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o del soggetto che gestisce il sistema, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. **Le garanzie acquisite possono essere utilizzate esclusivamente secondo le regole di cui alla disciplina dettata ai sensi del presente comma. Si applica l'articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10²⁶⁷.**

1-bis. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, determina:

- a) le risorse finanziarie delle società che gestiscono sistemi di compensazione e garanzia;**
- b) i requisiti di organizzazione del gestore dei sistemi;**
- c) i criteri generali per l'ammissione, esclusione e sospensione dei partecipanti;**

²⁶⁴ Comma inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²⁶⁵ Comma inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²⁶⁶ Rubrica così sostituita con d.lgs. n. 170 del 21.5.2004.

²⁶⁷ Comma dapprima sostituito dal d.lgs. n. 170 del 21.5.2004 e poi così modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha soppresso le parole: "essere distratte dalla destinazione prevista né" ed ha aggiunto i seguenti periodi: "Le garanzie acquisite possono essere utilizzate esclusivamente secondo le regole di cui alla disciplina dettata ai sensi del presente comma. Si applica l'articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 10."

d) i criteri generali in base ai quali il gestore dei sistemi può partecipare direttamente ai sistemi di compensazione e garanzia esteri²⁶⁸.

2. Gli organismi che gestiscono i sistemi indicati nel comma 1 assumono in proprio le posizioni contrattuali da regolare.

2-bis. L'accesso ai sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari è subordinato a criteri non discriminatori, trasparenti e obiettivi²⁶⁹.

Art. 70-bis

(Accesso ai sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari)

1. Le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento possono accedere ai sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione di cui agli articoli 68, 69 e 70 per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari.

2. Le società di gestione assicurano ai partecipanti ai mercati da esse gestiti il diritto di designare un sistema di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari effettuate su tali mercati, diverso da quello designato dal mercato stesso, qualora risultino rispettate le seguenti condizioni:

a) la presenza di collegamenti e dispositivi fra il sistema di compensazione e liquidazione designato e i sistemi e la struttura del mercato regolamentato per garantire il regolamento efficace ed economico delle operazioni;

b) il riconoscimento da parte della Consob che le condizioni tecniche di regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato tramite un sistema diverso da quello designato dal mercato stesso siano tali da consentire il regolare e ordinato funzionamento dei mercati. Nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato il riconoscimento è effettuato dalla Banca d'Italia.

3. Le società di gestione comunicano alla Consob le designazioni effettuate dai partecipanti al mercato ai sensi del comma 2. Tali comunicazioni sono effettuate alla Banca d'Italia nel caso dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato.

4. Il riconoscimento di cui al comma 2, lettera b), è effettuato sentita la Banca d'Italia, nei casi di società di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di società

di gestione di mercati regolamentati di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d), e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute²⁷⁰.

Art. 70-ter

(Accordi fra sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione nell'ambito dei mercati regolamentati)

1. Le società di gestione dei mercati regolamentati possono concludere accordi con le società che gestiscono i sistemi di controparte centrale, di compensazione e liquidazione di un altro Stato membro al fine di disporre la garanzia, la compensazione o il regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato.

2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può opporsi agli accordi di cui al comma 1 qualora, tenuto anche conto delle condizioni previste all'articolo 70-bis, comma 2, ciò si renda necessario per preservare l'ordinato funzionamento del mercato regolamentato. A tal fine, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, disciplina con regolamento gli adempimenti informativi delle società di gestione in occasione degli accordi di cui al comma 1.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, per i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato²⁷¹.

Art. 71

(Definitività del regolamento delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari)

... omissis...²⁷²

Art. 72

(Disciplina delle insolvenze di mercato)

1. L'insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e dei partecipanti ai servizi indicati nell'articolo 69 e ai sistemi previsti dall'articolo 70 è dichiarata dalla Consob. La dichiarazione di insolvenza di mercato determina l'immediata liquidazione dei contratti dell'insolvente.

2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento i casi di inadempimento e le altre ipotesi in cui sussiste l'insolvenza di mercato nonché le relative modalità di accertamento e di liquidazione.

3. La liquidazione delle insolvenze di mercato è effettuata da uno o più commissari nominati dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia. L'indennità spettante ai commissari è determinata dalla Consob ed è posta a carico delle società di gestione dei mercati nei quali l'insolvente ha operato, in base

²⁶⁸ Comma inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²⁶⁹ Comma aggiunto dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²⁷⁰ Articolo inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²⁷¹ Articolo inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²⁷² Articolo abrogato dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 12.4.2001, n. 210.

ai criteri dalla stessa stabiliti d'intesa con la Banca d'Italia.

4. I commissari hanno il potere di compiere tutti gli atti necessari alla liquidazione dell'insolvenza, compreso quello di richiedere informazioni ai soggetti operanti sui mercati e ai gestori dei servizi di mercato.

5. Alla chiusura della procedura di liquidazione dell'insolvenza, i commissari rilasciano agli aventi diritto, per i crediti residui, un certificato di credito, comprensivo delle spese sostenute dal creditore stesso, che costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'insolvente per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile.

6. Alla liquidazione delle insolvenze di mercato si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni del decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 relativa al carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli²⁷³.

Art. 73

(Vigilanza sulle società di gestione)

1. Le società di gestione sono soggette alla vigilanza della Consob, che a tal fine si avvale dei poteri previsti **dagli articoli 74, comma 2, e 187-octies**²⁷⁴.

2. La Consob iscrive le società di gestione in un albo.

3. La Consob verifica che le modificazioni statutarie delle società di gestione non contrastino con i requisiti previsti dall'articolo 61. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica.

4. La Consob vigila affinché la regolamentazione del mercato sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento **della trasparenza del mercato, dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni e della tutela degli investitori**, e può richiedere alle società di gestione modifiche della regolamentazione del mercato stesso idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate²⁷⁵.

Art. 74

(Vigilanza sui mercati)

1. La Consob vigila sui mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori **e può adottare ogni misura per garantire il rispetto degli obblighi previsti dal presente Capo. A tal fine, agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati, diversi dai soggetti**

²⁷³ Comma sostituito dall'art. 13, comma 2 del d.lgs. 12.4.2001, n. 210.

²⁷⁴ Comma così modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "dall'articolo 74, comma 2" con le parole: "dagli articoli 74, comma 2, e 187-octies".

²⁷⁵ Comma così modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "delle finalità indicate nell'articolo 63, comma 1, lettera b)" con le parole: "della trasparenza del mercato, dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni e della tutela degli investitori".

abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1 e 10, comma 1²⁷⁶.

1-bis. La Consob vigila sul rispetto delle disposizioni del regolamento del mercato, relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 64, comma 1-ter, da parte della società di gestione²⁷⁷.

2. La Consob, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può chiedere alle società di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonché eseguire ispezioni presso le medesime società e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.

3. In caso di necessità e urgenza, la Consob adotta, per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla società di gestione.

4. I provvedimenti previsti dal comma 3 possono essere adottati dal Presidente della Consob o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Essi sono immediatamente esecutivi e sono sottoposti all'approvazione della Commissione che delibera nel termine di cinque giorni; i provvedimenti perdono efficacia se non approvati entro tale termine.

4-bis. La Consob può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies²⁷⁸.

Art. 75

(Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi della società di gestione)

1. In caso di gravi irregolarità nella gestione dei mercati ovvero nell'amministrazione della società di gestione e comunque quando lo richiede la tutela degli investitori, il Ministero dell'economia e delle finanze²⁷⁹, su proposta della Consob, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo della società di gestione. I poteri dei disciolti organi amministrativi sono attribuiti a un commissario nominato con il medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e sotto il controllo della Consob, sino alla ricostituzione degli organi. L'indennità spettante al commissario è determinata con decreto del Ministero ed è a carico della società di gestione. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano gli articoli 70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72, a eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del T.U. bancario, intendendosi attribuiti alla Consob i poteri della Banca d'Italia.

2. La Consob può revocare l'autorizzazione prevista dall'articolo 63 quando:

a) la società di gestione non si avvale dell'autorizzazione entro dodici mesi ovvero vi rinuncia espressamente;

²⁷⁶ Comma così modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²⁷⁷ Comma inserito dall'art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

²⁷⁸ Comma aggiunto dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²⁷⁹ Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

b) la società di gestione ovvero il mercato regolamentato ha cessato di funzionare da più di sei mesi;

c) la società di gestione ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

d) la società di gestione ovvero il mercato regolamentato non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione;

e) la società di gestione ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni del presente Capo²⁸⁰.

2-bis. La procedura di cui al comma 1 può determinare la revoca dell'autorizzazione prevista al comma 2²⁸¹.

3. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione gli amministratori o il commissario convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale ovvero per deliberare la liquidazione volontaria delle società. Qualora non si provveda alla convocazione entro detto termine ovvero l'assemblea non deliberi entro tre mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca, il Ministero dell'economia e delle finanze²⁸², su proposta della Consob, può disporre lo scioglimento della società di gestione nominando i liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla liquidazione delle società per azioni, a eccezione di quelle concernenti la revoca dei liquidatori.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, la Consob promuove gli accordi necessari ad assicurare la continuità delle negoziazioni. A tal fine può disporre il trasferimento temporaneo della gestione del mercato ad altra società, previo consenso di quest'ultima. Il trasferimento definitivo della gestione del mercato può avvenire anche in deroga alle disposizioni del titolo II, capo VI, della legge fallimentare.

5. Le proposte previste dai precedenti commi sono formulate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia per le società di gestione di mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per le società di gestione di mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, **lettera b)**, e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute²⁸³.

6. Le iniziative per la dichiarazione di fallimento o per l'ammissione alle procedure di concordato preventivo o amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del tribunale sono comunicati entro tre giorni alla Consob a cura del cancelliere.

²⁸⁰ Comma così sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²⁸¹ Comma inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²⁸² Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

²⁸³ Comma così modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "lettera d)" con le parole: "lettera b)";

Art. 76

(Vigilanza sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato)

1. Ferme restando le competenze della Consob ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia vigila sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, avendo riguardo all'efficienza complessiva del mercato e all'ordinato svolgimento delle negoziazioni. **Agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1 e 10, comma 1²⁸⁴.**

2-bis. La Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può chiedere alle società di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonché eseguire ispezioni presso le medesime società e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. Gli stessi poteri possono essere esercitati anche nei confronti degli altri soggetti coinvolti nell'attività della società di gestione. A tal fine, la Banca d'Italia può procedere anche ad audizioni personali. La Banca d'Italia può autorizzare revisori dei conti o esperti a procedere a verifiche presso le società di gestione; le relative spese sono poste a carico del soggetto ispezionato²⁸⁵.

2-ter. In caso di necessità e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla società di gestione²⁸⁶.

2-quater. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato, la Consob può esercitare i poteri previsti dall'articolo 187-octies²⁸⁷.

2. La Banca d'Italia vigila sulle società di gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, avvalendosi a tal fine dei poteri previsti dall'articolo 74, comma 2.

3. Si applica l'articolo 75. I poteri e le attribuzioni della Consob ivi previsti spettano alla Banca d'Italia.

Art. 77

(Vigilanza sui sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia)

1. La vigilanza sui sistemi indicati negli articoli 68, 69 e 70 e sui soggetti che li gestiscono è esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori. A tale fine la Banca d'Italia e la Consob possono richiedere ai gestori dei sistemi e agli operatori la

²⁸⁴ Comma così modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "Essa si avvale dei poteri previsti dall'articolo 74" con le parole: "Agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1 e 10, comma 1";

²⁸⁵ Comma inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²⁸⁶ Comma inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²⁸⁷ Comma inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti in ordine alla compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni ed effettuare ispezioni.

2. In caso di necessità e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alle società di gestione dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 69 e 70.

3. Ai gestori dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 68, 69 e 70 si applica l'articolo 83²⁸⁸.

Capo II

Sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati²⁸⁹

Art. 77-bis

(Sistemi multilaterali di negoziazione)

1. La Consob individua con proprio regolamento i requisiti minimi di funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusi gli obblighi dei loro gestori in materia di:

- a) processo di negoziazione e finalizzazione di operazioni;
- b) ammissione di strumenti finanziari;
- c) informazioni fornite al pubblico e agli utenti;
- d) accesso al sistema;
- e) controllo dell'ottemperanza da parte degli utenti delle regole del sistema.

2. La Consob:

- a) può chiedere ai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione;
- b) può chiedere ai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);
- c) vigila, al momento dell'autorizzazione e in via continuativa, che le regole e le procedure adottate dai sistemi multilaterali di negoziazione siano conformi alle disposizioni comunitarie.

3. Salvo quando ciò possa causare danni agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato, la Consob richiede la sospensione o l'esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione nei casi in cui tale strumento finanziario sia ammesso alle negoziazioni in un mercato regolamentato e sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autorità competenti di altri Stati membri.

²⁸⁸ Articolo così sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²⁸⁹ Rubrica così sostituita dall'art. 12 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

4. Agli accordi fra sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione nell'ambito di sistemi multilaterali di negoziazione si applica l'articolo 70-ter, commi 1 e 2.

5. Agli operatori ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli articoli 8, comma 1 e 10, comma 1.

6. Il provvedimento previsto dal comma 1 è adottato dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, quando riguarda i sistemi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché di titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, quando riguarda sistemi all'ingrosso di titoli di Stato. Per questi ultimi le attività di cui ai commi 2 e 3 sono svolte dalla Banca d'Italia, sentita la Consob²⁹⁰.

Art. 78

(Internalizzatori sistematici)

1. La Consob può chiedere agli internalizzatori sistematici l'esclusione o la sospensione degli scambi sugli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui mercati regolamentati e per i quali essi risultano internalizzatori sistematici.

2. La Consob disciplina con regolamento i criteri per l'individuazione degli internalizzatori sistematici e i loro obblighi in materia di pubblicazione di quotazioni, esecuzione di ordini e accesso alle quotazioni²⁹¹.

Art. 79

(Sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro)

1. La Banca d'Italia vigila sull'efficienza e sul buon funzionamento dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro, nonché sui soggetti gestori.

2. La Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può richiedere la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti ai soggetti gestori e agli operatori. La Banca d'Italia può eseguire ispezioni presso i medesimi soggetti gestori e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. Gli stessi poteri possono essere esercitati anche nei confronti di altri soggetti coinvolti nell'attività del soggetto abilitato. A tale fine, la Banca d'Italia può procedere anche ad audizioni personali. La Banca d'Italia può autorizzare i revisori dei conti o gli esperti a procedere a verifiche presso i soggetti gestori; le relative spese sono poste a carico del soggetto ispezionato.

²⁹⁰ Articolo inserito dall'art. 12 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²⁹¹ Articolo così sostituito dall'art. 12 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

3. I soggetti gestori di sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro possono gestire anche sistemi multilaterali di negoziazione di strumenti finanziari derivati su tassi di interesse e valute.

4. Agli scambi previsti dal comma 1 non si applica l'articolo 77-bis²⁹².

Capo II-bis²⁹³
Disposizioni comuni

Art. 79-bis
(Requisiti di trasparenza)

1. Al fine di garantire l'effettiva integrazione dei mercati e il rafforzamento dell'efficacia del processo di formazione dei prezzi, la Consob disciplina con regolamento:

a) il regime di trasparenza pre-negoziazione per le operazioni aventi ad oggetto azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, nei sistemi multilaterali di negoziazione e dagli internalizzatori sistematici;

b) il regime di trasparenza post-negoziazione per le operazioni aventi ad oggetto azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, nei sistemi multilaterali di negoziazione e dai soggetti abilitati.

2. La Consob, quando ciò si renda necessario per assicurare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela dell'investitore, può estendere, in tutto o in parte, il regime di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione applicabile alle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle azioni ammesse a negoziazione nei mercati regolamentati.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono adottate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché scambi di titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli di Stato.

4. La Consob disciplina con regolamento la gestione degli ordini dei clienti con limite di prezzo aventi ad oggetto azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Art. 79-ter
(Consolidamento delle informazioni)

1. Al fine di garantire che i partecipanti al mercato e gli investitori possano raffrontare i prezzi

che i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e i soggetti abilitati sono tenuti a rendere pubblici, la Consob, sentita la Banca d'Italia, può individuare con regolamento misure volte ad eliminare gli ostacoli che possono impedire il consolidamento delle informazioni e della relativa pubblicazione.

TITOLO II
GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 80

(Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari)

1. L'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata nella forma di società per azioni, anche senza fine di lucro.

2. Le società di gestione accentrata hanno per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari, ivi compresi quelli dematerializzati in attuazione di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 433. Esse possono svolgere attività connesse e strumentali.

3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con regolamento **le risorse finanziarie e i requisiti di organizzazione** della società e le attività connesse e strumentali²⁹⁴.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze²⁹⁵, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità, **professionalità e indipendenza** dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3^{296 297}

5. Il regolamento previsto dal comma 4 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze²⁹⁸, con regolamento adottato sentite la Consob e la Banca d'Italia, determina i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante.

7. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni rilevanti ai sensi del comma 6, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società control-

²⁹⁴ Comma così modificato dall'art. 14 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "il capitale minimo" con le parole: "le risorse finanziarie e i requisiti di organizzazione".

²⁹⁵ Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

²⁹⁶ Vedi regolamento Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 471 dell'11.11.1998 (pubblicato nella G.U. n. 7 dell'11.1.1999).

²⁹⁷ Comma così modificato dall'art. 14 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "e professionalità" con le parole: "professionalità e indipendenza".

²⁹⁸ Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

²⁹² Articolo così sostituito dall'art. 12 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

²⁹³ Capo inserito dall'art. 13 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

late, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati entro ventiquattro ore dal soggetto acquirente alla Consob, alla Banca d'Italia e alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti determinati ai sensi del comma 6.

8. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia determinata ai sensi del comma 6. In caso di inosservanza del divieto, si applica l'articolo 14, commi 5 e 6.

9. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza la società all'esercizio dell'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari quando sussistono i requisiti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e il sistema di gestione accentrata sia conforme al regolamento previsto dall'articolo 81, comma 1.

10. Alle società di gestione accentrata si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158, **165 e 165-bis**²⁹⁹.

Art. 81

(Regolamento di attuazione e regolamento dei servizi)

1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento:

- a) le categorie di soggetti e gli strumenti finanziari ammessi alla gestione accentrata;
- b) i modelli e le modalità di rilascio delle certificazioni previste dall'articolo 85;
- c) le forme e le modalità che devono essere osservate per le registrazioni e per la tenuta dei conti relativi alla gestione accentrata, rispettando il principio della piena separazione tra i conti propri della società e quelli relativi allo svolgimento del servizio;
- d) le caratteristiche tecniche e il contenuto delle registrazioni e dei conti relativi alla gestione accentrata;
- e) le altre disposizioni dirette ad assicurare la trasparenza del sistema e l'ordinata prestazione del servizio.

2. La società di gestione accentrata adotta il regolamento dei servizi nel quale indica i servizi svolti, le modalità di svolgimento, **i criteri per l'ammissione alla gestione accentrata dei soggetti e degli strumenti finanziari, sulla base di principi non discriminatori, trasparenti e obiettivi**, e i corrispettivi³⁰⁰.

3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può stabilire che i corrispettivi siano soggetti ad approvazione da parte delle medesime autorità.

²⁹⁹ Comma così modificato dall'art. 14 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "e 165" con le parole: "165 e 165-bis".

³⁰⁰ Comma così modificato dall'art. 14 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

Art. 82 *(Vigilanza)*

1. La vigilanza sulle società di gestione accentrata è esercitata dalla Consob, al fine di assicurare la trasparenza e la tutela degli investitori, e dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico. La Consob e la Banca d'Italia possono chiedere alle società la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonché eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, indicandone modalità e termini³⁰¹.

2. La Consob e la Banca d'Italia vigilano affinché la regolamentazione dei servizi della società sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle finalità indicate nel comma 1 e possono richiedere alle società modificazioni della regolamentazione dei servizi idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.

Art. 83

(Crisi delle società di gestione accentrata)

1. Nel caso di accertate gravi irregolarità, il Ministero dell'economia e delle finanze³⁰², su proposta della Consob o della Banca d'Italia, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi delle società di gestione accentrata, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con tale decreto sono nominati uno o più commissari straordinari per l'amministrazione della società e sono determinate le indennità spettanti ai commissari, a carico della società stessa. Si applicano gli articoli 70, commi da 2 a 6, 72, a eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del T.U. bancario, intendendosi attribuiti all'autorità che ha proposto il provvedimento i poteri della Banca d'Italia.

2. Se è dichiarato lo stato di insolvenza della società ai sensi dell'articolo 195 della legge fallimentare, il Ministero dell'economia e delle finanze³⁰³ ne dispone con decreto la liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, secondo le disposizioni degli articoli 80, commi 3, 4, 5 e 6, 84, a eccezione del comma 2, e da 85 a 94 del T.U. bancario, in quanto compatibili.

Art. 84

(Rilevazioni e comunicazioni inerenti agli strumenti finanziari accentrati)

1. L'immissione degli strumenti finanziari nel sistema non modifica gli obblighi di legge connessi con la titolarità di diritti sugli strumenti finanziari stessi. Le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei certificati sono effettuate mediante l'indicazione della specie e della quantità degli strumenti finanziari cui esse si riferiscono.

³⁰¹ Comma così sostituito dall'art. 14 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

³⁰² Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

³⁰³ Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

2. Restano fermi gli obblighi di rilevazione e di aggiornamento del libro dei soci previsti dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, da parte degli emittenti e dei soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge. Il termine per le annotazioni nel libro dei soci indicato nell'ultimo comma del predetto articolo 5 decorre dalla data di pagamento degli utili o da quella del rilascio della certificazione per l'intervento in assemblea.

3. Restano altresì fermi gli obblighi di comunicazione allo Schedario generale dei titoli azionari previsti dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, da parte degli emittenti e dei soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, detta, ove occorrono, le norme di applicazione della presente disposizione e di quella prevista dall'articolo 89, comma 2.

Art. 85

(Deposito accentrato)

1. Nei casi in cui gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata siano rappresentati da titoli, lo svolgimento e gli effetti dell'attività di gestione accentrata sono disciplinati dal presente articolo nonché dagli articoli da 86 a 89.

2. La clausola del contratto di deposito stipulato con i soggetti individuati nel regolamento previsto dall'articolo 81, comma 1, avente a oggetto gli strumenti finanziari individuati nel medesimo regolamento, che attribuisce al depositario la facoltà di procedere al subdeposito degli strumenti finanziari stessi presso la società di gestione accentrata deve essere approvata per iscritto. Nell'esercizio di tale facoltà il depositario ha tutti i poteri necessari, compreso quello di apporre la girata a favore della società di gestione accentrata, quando si tratta di strumenti finanziari nominativi.

3. Gli strumenti finanziari sono immessi nel sistema in deposito regolare. La società di gestione accentrata è legittimata a compiere tutte le operazioni inerenti alla gestione in conformità al regolamento previsto dall'articolo 81, comma 2, nonché le azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento e alla sottrazione degli strumenti finanziari. È in ogni caso riservato ai titolari degli strumenti finanziari immessi nel sistema l'esercizio dei diritti in essi incorporati.

4. La legittimazione all'esercizio dei diritti indicati nel comma 3 è attribuita dall'esibizione di certificazioni attestanti la partecipazione al sistema, rilasciate in conformità alla proprie scritture contabili dai depositari e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile. Le certificazioni non conferiscono altri diritti oltre alla legittimazione sopra indicata. Sono nulli gli atti di disposizione aventi a oggetto le certificazioni suddette.

5. ...*omissis*...³⁰⁴

³⁰⁴ Comma abrogato con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

6. Non può esservi, per gli stessi strumenti finanziari, più di una certificazione ai fini della legittimazione all'esercizio degli stessi diritti.

7. Alle società di gestione accentrata si applica il divieto di rappresentanza previsto dall'articolo 2372, quarto comma, del codice civile.

8. Gli strumenti finanziari di proprietà della società di gestione accentrata devono essere specificatamente individuati e annotati in apposito registro da essa tenuto.

9. La società è responsabile per le perdite e i danni derivanti da dolo o colpa; l'intermediario risponde in solido, salvo il diritto di regresso nei rapporti interni. Il regolamento previsto dall'articolo 81, comma 1, determina le garanzie che l'intermediario e la società devono prestare per il risarcimento dovuto ai clienti, nonché modalità e condizioni delle garanzie, anche diverse da quelle assicurative, per la copertura dei danni derivanti da fatti non imputabili alla società di gestione accentrata.

Art. 86

(Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati)

1. Il depositante degli strumenti finanziari immessi nel sistema può, tramite il depositario e secondo le modalità indicate nel regolamento previsto dall'articolo 81, comma 2, disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti alle quantità di strumenti finanziari a lui spettanti a favore di altri depositanti o chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie in deposito presso la società di gestione accentrata. Chi, avendo ottenuto la certificazione prevista dall'articolo 89, intende trasferire i propri diritti o chiedi la consegna degli strumenti finanziari corrispondenti deve restituire la certificazione al depositario che l'ha rilasciata, salvo che la stessa non sia più idonea a produrre effetti.

2. Il trasferimento disposto ai sensi del comma 1 produce gli effetti propri del trasferimento secondo la disciplina legislativa della circolazione degli strumenti finanziari. Resta fermo, per gli strumenti finanziari nominativi, l'obbligo dell'annotazione nel registro dell'emittente ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente.

3. Il proprietario degli strumenti finanziari immessi nel sistema assume tutti i diritti e gli obblighi conseguenti al deposito quando provi che il depositante non aveva titolo per effettuarlo.

Art. 87

(Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati)

1. I vincoli gravanti sugli strumenti finanziari immessi nel sistema si trasferiscono, senza effetti novativi, sui diritti del depositante con la girata alla società di gestione accentrata; le annotazioni dei vincoli sui certificati si hanno per non apposte; di ciò è fatta menzione sul titolo. A detti vincoli e a quelli successivamente costituiti si applicano le disposizioni

ni dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni³⁰⁵.

2. Resta fermo, per gli strumenti finanziari nominativi, l'obbligo dell'annotazione nel registro dell'emittente³⁰⁶.

3. Nel caso di ritiro di strumenti finanziari dal sistema, il depositario fa annotazione dei vincoli sui relativi certificati con l'indicazione della data della loro costituzione.

4. Le registrazioni e le annotazioni previste dal presente articolo sono comunicate, entro tre giorni, all'emittente per le conseguenti annotazioni.

5. Nel caso di pignoramento di strumenti finanziari immessi nel sistema gli adempimenti nei confronti dei comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice di procedura civile sono eseguiti nei confronti dei depositari.

Art. 88

(Ritiro degli strumenti finanziari accentrati)

1. La società di gestione accentrata mette a disposizione del depositario gli strumenti finanziari di cui è chiesto il ritiro. Gli strumenti finanziari nominativi sono girati al nome del depositario che completa la girata con il nome del giratario. Il completamento della girata è convalidato con timbro, data e firma del depositario.

2. Si applica l'articolo 15 del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239, come modificato dall'articolo 20 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

3. La società di gestione accentrata può autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata è fatta a proprio favore. La sottoscrizione da esse apposta sul titolo in qualità di girante non ha bisogno di autenticazione. La girata e la intestazione a favore della società di gestione accentrata di strumenti finanziari da immettere nel sistema fanno esplicita menzione del presente decreto.

Art. 89

(Annotazione sul libro soci)

1. La società di gestione accentrata comunica agli emittenti le azioni nominative ad essa girate ai fini delle conseguenti annotazioni nel libro dei soci. I depositari segnalano all'emittente i nominativi dei soggetti che hanno richiesto la certificazione prevista dall'articolo 85 nonché di coloro ai quali sono stati pagati dividendi e di coloro che hanno esercitato il diritto di opzione, specificando le quantità delle azioni stesse. Le segnalazioni devono essere effettuate entro tre giorni dagli adempimenti sopra indicati. Gli emittenti annotano tali segnalazioni nel libro dei soci.

2. La società di gestione accentrata è autorizzata a svolgere, anche a mezzo dei depositari, le attività consentite ai soggetti indicati nell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Art. 90

(Gestione accentrata dei titoli di Stato)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze³⁰⁷ disciplina con regolamento la gestione accentrata dei titoli di Stato, indicando i criteri per il suo svolgimento e il soggetto responsabile. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 81, commi 2 e 3, e 84, comma 1, e, nelle ipotesi previste dall'articolo 85, comma 1, gli articoli da 85 a 88.

PARTE IV

DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 91

(Poteri della Consob)

1. La Consob esercita i poteri previsti dalla presente parte avendo riguardo alla tutela degli investitori nonché all'efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali.

Art. 92

(Parità di trattamento)

1. Gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine assicurano il medesimo trattamento a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati che si trovino in identiche condizioni.

2. Gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine garantiscono a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati gli strumenti e le informazioni necessari per l'esercizio dei loro diritti.

3. La Consob detta con regolamento, in conformità alla normativa comunitaria, disposizioni di attuazione del comma 2, prevedendo anche la possibilità dell'utilizzo di mezzi elettronici per la trasmissione delle informazioni³⁰⁸.

Art. 93

(Definizione di controllo)

1. Nella presente parte sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche:

a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

2. Ai fini del comma 1 si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitate per il

³⁰⁵ Periodo così sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 170 del 21.5.2004.

³⁰⁶ Comma così modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 170 del 21.5.2004.

³⁰⁷ Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

³⁰⁸ Articolo così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007.

tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

TITOLO II APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO

Capo I³⁰⁹

Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita

Art. 93-bis³¹⁰ (Definizioni)

I. Nel presente Capo si intendono per:

a) “strumenti finanziari comunitari”: i valori mobiliari e le quote di fondi chiusi³¹¹;

b) “titoli di capitale”: le azioni e altri strumenti negoziabili equivalenti ad azioni di società nonché qualsiasi altro tipo di strumento finanziario comunitario negoziabile che attribuisca il diritto di acquisire i summenzionati strumenti mediante conversione o esercizio di diritti che essi conferiscono, purché gli strumenti di quest’ultimo tipo siano emessi dall’emittente delle azioni sottostanti o da un’entità appartenente al gruppo di detto emittente;

c) “strumenti diversi dai titoli di capitale”: tutti gli strumenti finanziari comunitari che non sono titoli di capitale;

d) “quote o azioni di OICR aperti”: le quote di un fondo comune di investimento di tipo aperto e le azioni di una società di investimento a capitale variabile;

e) “responsabile del collocamento”: il soggetto che organizza e *costituisce* il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico;

f) “Stato membro d’origine”:

1) per tutti gli emittenti comunitari di strumenti finanziari comunitari che non sono menzionati nel successivo punto 2), lo Stato membro della UE in cui l’emittente ha la sua sede sociale;

2) per l’emissione di strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 1.000 euro e per l’emissione di strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale che conferiscono il diritto di acquisire titoli negoziabili o di ricevere un importo in contanti mediante conversione o esercizio dei diritti che essi conferiscono, purché l’emittente degli strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale non sia l’emittente degli

strumenti finanziari comunitari sottostanti o un’entità appartenente al gruppo di quest’ultimo emittente, lo Stato membro della UE in cui l’emittente ha la sua sede sociale, o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono stati o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono offerti al pubblico, a scelta dell’emittente, dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione, secondo il caso. Lo stesso regime è applicabile a strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale in una valuta diversa dall’euro, a condizione che il valore di una tale denominazione minima sia pressoché equivalente a 1.000 euro;

3) per tutti gli emittenti di strumenti finanziari comunitari che non sono menzionati nel punto 2) aventi sede in un paese terzo, lo Stato membro della UE nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono destinati ad essere offerti al pubblico per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2003/71/CE o nel quale è stata presentata la prima domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato a scelta dell’emittente, dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione, secondo il caso, salvo scelta successiva da parte degli emittenti aventi sede in un paese terzo, qualora lo Stato membro d’origine non fosse stato determinato da una loro scelta;

g) “Stato membro ospitante”: lo Stato membro della UE in cui viene effettuata un’offerta al pubblico o viene richiesta l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari comunitari, qualora sia diverso dallo Stato membro d’origine.

Sezione I

Offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti

Art. 94 (Prospetto d’offerta)

1. Coloro che intendono effettuare un’offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l’Italia è Stato membro d’origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob.

2. Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell’emittente e dei prodotti finanziari offerti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria,

³⁰⁹ L’intero Capo I (artt. 93-bis - 101) è stato dapprima sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 e poi modificato dall’art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 nei termini indicati nelle note agli articoli 93-bis e 100-bis.

³¹⁰ Articolo dapprima sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 e poi modificato dall’art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 nei termini indicati nella successiva nota.

³¹¹ Lettera così sostituita dall’art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti. Il prospetto contiene altresì una nota di sintesi recante i rischi e le caratteristiche essenziali dell'offerta.

3. Il prospetto per l'offerta di strumenti finanziari comunitari è redatto in conformità agli schemi previsti dai regolamenti comunitari che disciplinano la materia.

4. L'emittente o l'offerente può redigere il prospetto nella forma di un unico documento o di documenti distinti. Nel prospetto composto di documenti distinti, le informazioni richieste sono suddivise in un documento di registrazione, una nota informativa sugli strumenti e i prodotti offerti e una nota di sintesi.

5. Se è necessario per la tutela degli investitori, la Consob può esigere che l'emittente o l'offerente includa nel prospetto informazioni supplementari.

6. Se l'offerta ha ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari il cui prospetto non è disciplinato ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera b), la Consob stabilisce, su richiesta dell'emittente o dell'offerente, il contenuto del prospetto.

7. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione dei prodotti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico deve essere menzionato in un supplemento del prospetto.

8. L'emittente, l'offerente e l'eventuale garante, a seconda dei casi, nonché le persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto rispondono, ciascuno in relazione alle parti di propria competenza, dei danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso.

9. La responsabilità per informazioni false o per omissioni idonee ad influenzare le decisioni di un investitore ragionevole grava sull'intermediario responsabile del collocamento, a meno che non provi di aver adottato la diligenza prevista dal comma precedente.

10. Nessuno può essere chiamato a rispondere esclusivamente in base alla nota di sintesi, comprese le eventuali traduzioni, a meno che la nota di sintesi possa risultare fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme ad altre parti del prospetto.

11. Le azioni risarcitorie sono esercitate entro cinque anni dalla pubblicazione del prospetto, salvo che l'investitore provi di avere scoperto le falsità

delle informazioni o le omissioni nei due anni precedenti l'esercizio dell'azione³¹².

Art. 94-bis
(Approvazione del prospetto)

1. Ai fini dell'approvazione, la Consob verifica la completezza del prospetto nonché la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite.

2. La Consob approva il prospetto nei termini da essa stabiliti con regolamento conformemente alle disposizioni comunitarie. La mancata decisione da parte della Consob nei termini previsti non costituisce approvazione del prospetto.

3. Tenuto anche conto delle caratteristiche dei singoli mercati, la Consob può affidare alla società di gestione del mercato, mediante apposite convenzioni, compiti inerenti al controllo del prospetto per offerte riguardanti strumenti finanziari comunitari ammessi alle negoziazioni ovvero oggetto di domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato nel rispetto dei principi stabiliti dalle disposizioni comunitarie. Nel rispetto dei suddetti principi e delle relative eccezioni, le deleghe di compiti hanno termine il 31 dicembre 2011. La Consob informa la Commissione europea e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito agli accordi relativi alla delega di compiti, precisando le condizioni che disciplinano la delega.

4. Al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto avente ad oggetto titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, la Consob stipula accordi di collaborazione con la Banca d'Italia.

5. La Consob può trasferire l'approvazione di un prospetto in caso di offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari all'autorità competente di un altro Stato membro, previa accettazione di quest'ultima autorità. Tale trasferimento è comunicato all'emittente e all'offerente entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione assunta dalla Consob. I termini per l'approvazione decorrono da tale data³¹³.

Art. 95
(Disposizioni di attuazione)

1. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente Sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche dei prodotti finanziari, degli emittenti e dei mercati. Il regolamento stabilisce in particolare:

a) il contenuto della comunicazione alla Consob, le caratteristiche della nota di sintesi, le modalità e i termini per la pubblicazione del prospetto e

³¹² L'intero Capo I (artt. 93-bis - 101) è stato dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 e poi modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 1 64 del 17.9.2007 nei termini indicati nelle note agli articoli 93-bis e 100-bis.

³¹³ L'intero Capo I (artt. 93-bis - 101) è stato dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 e poi modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 1 64 del 17.9.2007 nei termini indicati nelle note agli articoli 93-bis e 100-bis.

dell'avviso nonché per l'aggiornamento del prospetto, conformemente alle disposizioni comunitarie;

b) il contenuto del prospetto nei casi consentiti dalla normativa comunitaria;

c) le modalità da osservare per diffondere notizie, per svolgere indagini di mercato ovvero per raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione;

d) le modalità di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra i destinatari³¹⁴;

e) la lingua da utilizzare nel prospetto;

f) le condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro.

2. La Consob individua con regolamento le norme di correttezza che sono tenuti a osservare l'emittente, l'offerente e chi colloca i prodotti finanziari nonché coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti³¹⁵.

3. La Consob pubblica nel proprio sito internet almeno un elenco dei prospetti approvati ai sensi dell'articolo 94-*bis*.

4. La Consob determina quali strumenti o prodotti finanziari, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 e individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, devono avere un contenuto tipico³¹⁶.

Art. 95-bis

(Revoca dell'acquisto o della sottoscrizione)

1. Ove il prospetto non indichi le condizioni o i criteri in base ai quali il prezzo di offerta definitivo e la quantità dei prodotti da offrirsi al pubblico sono determinati o, nel caso del prezzo, il prezzo massimo, l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione di prodotti finanziari può essere revocata entro il termine indicato nel prospetto e comunque entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi calcolati a decorrere dal momento in cui vengono depositati il prezzo d'offerta definitivo e la quantità dei prodotti finanziari offerti al pubblico.

2. Gli investitori che hanno già concordato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto, esercitabile entro il termine indicato nel supplemento e comunque non inferiore a due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione³¹⁷.

³¹⁴ Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni

³¹⁵ Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni

³¹⁶ L'intero Capo I (artt. 93-*bis* - 101) è stato dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 e poi modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 nei termini indicati nelle note agli articoli 93-*bis* e 100-*bis*.

³¹⁷ L'intero Capo I (artt. 93-*bis* - 101) è stato sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007.

Art. 96

(Bilanci dell'emittente)

1. L'ultimo bilancio approvato e il bilancio consolidato eventualmente redatto dall'emittente sono corredate delle relazioni nelle quali il revisore contabile esprime il proprio giudizio ai sensi dell'articolo 156. L'offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari non può essere effettuata se il revisore contabile ha espresso un giudizio negativo ovvero si è dichiarato impossibilitato ad esprimere un giudizio³¹⁸.

Art. 97

(Obblighi informativi)

1. Fermo quanto previsto dal Titolo III, Capo I, agli emittenti, agli offerenti, ai revisori contabili e ai componenti degli organi sociali degli emittenti e degli offerenti, nonché agli intermediari incaricati del collocamento si applicano, in relazione all'offerta, l'articolo 114, commi 5 e 6 e l'articolo 115 dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1.

2. La Consob individua con regolamento quali delle disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano, nei medesimi periodi, agli altri soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, nonché ai soggetti che prestano i servizi indicati nell'articolo 1, comma 6, lettera e)³¹⁹.

3. Gli emittenti sottopongono al giudizio di un revisore contabile, ai sensi dell'articolo 156, il bilancio d'esercizio e quello consolidato eventualmente approvati o redatti nel periodo dell'offerta.

4. Qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute nel presente Capo o delle relative norme di attuazione, la Consob, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi, può richiedere, entro un anno dall'acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori dei prodotti finanziari di cui alla presente Sezione, fissando i relativi termini. Il potere di richiesta può essere esercitato anche nei confronti di coloro per i quali vi è fondato sospetto che svolgano un'offerta al pubblico in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 94³²⁰.

Art. 98

(Validità comunitaria del prospetto)

1. Il prospetto nonché gli eventuali supplementi approvati dalla Consob sono validi ai fini dell'offerta degli strumenti finanziari comunitari negli altri Stati membri della UE. A tal fine la Consob effettua la

³¹⁸ L'intero Capo I (artt. 93-*bis* - 101) è stato dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 e poi modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 nei termini indicati nelle note agli articoli 93-*bis* e 100-*bis*.

³¹⁹ Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni.

³²⁰ 321 L'intero Capo I (artt. 93-*bis* - 101) è stato dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 e poi modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 nei termini indicati nelle note agli articoli 93-*bis* e 100-*bis*.

notifica secondo la procedura prevista dalle disposizioni comunitarie.

2. Ove l'offerta di strumenti finanziari comunitari sia prevista in Italia, quale Stato membro ospitante, il prospetto e gli eventuali supplementi approvati dall'autorità dello Stato membro d'origine possono essere pubblicati in Italia, purché siano rispettate le procedure di notifica previste dalle disposizioni comunitarie.

3. La Consob può informare l'autorità competente dello Stato membro d'origine della necessità di fornire nuove informazioni³²¹.

Art. 98-bis

(Emittenti di Paesi extracomunitari)

1. Nel caso di emittenti aventi la loro sede legale in un paese extracomunitario, per i quali l'Italia sia lo Stato membro d'origine, la Consob può approvare il prospetto redatto secondo la legislazione del Paese extracomunitario, ove ricorrano le seguenti condizioni:

- a) il prospetto sia stato redatto conformemente a standard internazionali definiti dagli organismi internazionali delle commissioni di vigilanza dei mercati, compresi i Disclosure Standards della IOSCO e
- b) le informazioni richieste, incluse le informazioni di natura finanziaria, siano equivalenti alle prescrizioni previste dalle disposizioni comunitarie.

2. Ove l'offerta sia prevista in Italia quale Stato membro ospitante si applica l'articolo 98, commi 2 e 3³²².

Sezione II

Offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti

Art. 98-ter

(Prospetto d'offerta)

1. Coloro che intendono effettuare un'offerta di quote di fondi aperti o azioni di Sicav ne danno preventiva comunicazione alla CONSOB, allegando il prospetto completo e il prospetto semplificato destinati alla pubblicazione.

2. I prospetti contengono le informazioni che, a seconda delle caratteristiche del prodotto e dell'emittente, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio sull'investimento proposto, sui diritti ad esso connessi e sui relativi rischi. Le informazioni contenute nei prospetti devono essere riportate in una forma chiara, facilmente comprensibile e analizzabile.

³²¹ L'intero Capo I (artt. 93-bis - 101) è stato dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 e poi modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 1 64 del 17.9.2007 nei termini indicati nelle note agli articoli 93-bis e 100-bis

³²² L'intero Capo I (artt. 93-bis - 101) è stato dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 e poi modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 1 64 del 17.9.2007 nei termini indicati nelle note agli articoli 93-bis e 100-bis.

3. La pubblicazione dei prospetti è disciplinata dalla Consob secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti con regolamento.

4. Il prospetto semplificato può costituire il documento valido per l'offerta in Italia, fatta salva la necessità della traduzione nel caso di offerte di quote o azioni di OICR aperti ai sensi degli articoli 42 e 50, comma 2.

5. Si applica l'articolo 94, commi 8, 9 e 11³²³.

Art. 98-quater

(Disposizioni di attuazione)

1. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente Sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche degli OICR aperti, degli emittenti e dei mercati. In armonia con le disposizioni comunitarie, il regolamento stabilisce in particolare:

- a) il contenuto della comunicazione alla Consob e dei prospetti nonché le modalità di pubblicazione dei prospetti ed il loro eventuale aggiornamento;
- b) le modalità da osservare per diffondere notizie, svolgere indagini di mercato ovvero raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione;
- c) le modalità di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra i destinatari.

2. Se l'offerta ha ad oggetto quote o azioni di OICR aperti i cui prospetti non sono disciplinati ai sensi del comma 1, lettera a), la Consob stabilisce, su richiesta degli offerenti, il contenuto dei prospetti.

3. La Consob individua con regolamento le norme di correttezza che sono tenute a osservare l'offerente e chi colloca quote o azioni di OICR aperti nonché coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti³²⁴.

Art. 98-quinquies

(Obblighi informativi)

1. Fermo quanto previsto dal Titolo III, Capo I, agli offerenti quote o azioni di OICR aperti si applicano:

- a) l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla data di pubblicazione dei prospetti fino alla conclusione dell'offerta;
- b) l'articolo 115, dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 98-ter fino a un anno dalla conclusione dell'offerta.

2. La Consob individua con regolamento quali delle disposizioni richiamate nel comma 1 si applica-

³²³ L'intero Capo I (artt. 93-bis - 101) è stato dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 e poi modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 1 64 del 17.9.2007 nei termini indicati nelle note agli articoli 93-bis e 100-bis.

³²⁴ L'intero Capo I (artt. 93-bis - 101) è stato dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 e poi modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 1 64 del 17.9.2007 nei termini indicati nelle note agli articoli 93-bis e 100-bis.

no, nei medesimi periodi, agli altri soggetti indicati nell'articolo 98-*quater*, comma 3, nonché ai soggetti che prestano i servizi indicati nell'articolo 1, comma 6, lettera e).

3. Qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute nel presente Capo o delle relative norme di attuazione, la Consob, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi, può richiedere, entro un anno dall'acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori delle quote o azioni di OICR aperti, fissando i relativi termini. Il potere di richiesta può essere esercitato anche nei confronti di coloro per i quali vi è fondato sospetto che svolgano un'offerta al pubblico in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 98-*ter*³²⁵.

Sezione III Disposizioni comuni

Art. 99 (Poteri della Consob)

I. La Consob può:

- a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, l'offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione;
- b) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'offerta avente ad oggetto prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione;
- c) vietare l'offerta nel caso in cui abbia fondato sospetto che potrebbero essere violate le disposizioni del presente Capo o le relative norme di attuazione;
- d) vietare l'offerta in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b);
- e) rendere pubblico il fatto che l'offerente o l'emittente non ottempera ai propri obblighi;
- f) fermo restando il potere previsto nell'articolo 64, comma 1-*bis*, lettera c), può chiedere alla società di gestione del mercato la sospensione in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, delle negoziazioni in un mercato regolamentato in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo e delle relative norme di attuazione;

³²⁵ L'intero Capo I (artt. 93-*bis* - 101) è stato dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 e poi modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 nei termini indicati nelle note agli articoli 93-*bis* e 100-*bis*

g) fermo restando il potere previsto nell'articolo 64, comma 1-*bis*, lettera c), può chiedere alla società di gestione di vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato in caso di accertata violazione delle disposizioni del presente Capo e delle relative norme di attuazione.

2. Qualora la Consob, quale autorità competente dello Stato membro ospitante, rilevi irregolarità commesse dall'emittente o dai soggetti abilitati incaricati dell'offerta degli strumenti finanziari comunitari, essa ne informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine.

3. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o perché tali misure si rivelano inadeguate, l'emittente o il soggetto abilitato incaricato dell'offerta perseverano nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti, la Consob, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure opportune per tutelare gli investitori. Dell'adozione di tali misure la Consob informa al più presto la Commissione europea³²⁶.

Art. 100 (Casi di inapplicabilità)

1. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte:

- a) rivolte ai soli investitori qualificati, comprese le persone fisiche e le piccole e medie imprese, come definiti dalla Consob con regolamento in base ai criteri fissati dalle disposizioni comunitarie;
- b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;
- c) di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;
- d) aventi a oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da o che beneficiano della garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato membro dell'Unione europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea;
- e) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca Centrale Europea o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea;
- f) aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche a condizione che tali strumenti:
 - i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;

³²⁶ L'intero Capo I (artt. 93-*bis* - 101) è stato dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 e poi modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 nei termini indicati nelle note agli articoli 93-*bis* e 100-*bis*.

ii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato;

iii) diano veste materiale al ricevimento di depositi rimborsabili;

iv) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma degli articoli da 96 a 96-*quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

g) aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario emessi da banche con una scadenza inferiore a 12 mesi.

2. La Consob può individuare con regolamento le offerte al pubblico di prodotti finanziari alle quali le disposizioni del presente Capo non si applicano in tutto o in parte.

3. L'emittente o l'offerente ha diritto di redigere un prospetto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni comunitarie in occasione dell'offerta degli strumenti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1³²⁷.

Art. 100-*bis*³²⁸

(Circolazione dei prodotti finanziari)

1. La successiva rivendita di prodotti finanziari che hanno costituito oggetto di **un'offerta al pubblico** esente dall'obbligo di pubblicare un prospetto costituisce ad ogni effetto una distinta e autonoma offerta al pubblico nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate nella definizione prevista all'articolo 1, comma 1, lettera t), e non ricorra alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall'articolo 100³²⁹.

2. Si realizza una offerta al pubblico anche qualora i prodotti finanziari che abbiano costituito oggetto in Italia o all'estero di un collocamento riservato a **investitori qualificati** siano, nei dodici mesi successivi, sistematicamente rivenduti a soggetti diversi da **investitori qualificati** e tale rivendita non ricada in alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall'articolo 100³³⁰.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, qualora non sia stato pubblicato un prospetto, l'acquirente, che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, può far valere la nullità del contratto e i soggetti abilitati presso i quali è avvenuta la rivendita dei prodotti finanziari rispondono del danno arrecato. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 191 e quanto stabilito dagli articoli 2412, secondo comma,

³²⁷ L'intero Capo I (artt. 93-*bis* - 101) è stato dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 e poi modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 nei termini indicati nelle note agli articoli 93-*bis* e 100-*bis*

³²⁸ Articolo inserito dall'art. 11, comma 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 poi sostituito dapprima dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi dall'art. 3 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 che ha sostituito l'intero Capo I (artt. 93-*bis* - 101) e infine modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 nei termini indicati nelle successive note.

³²⁹ Comma così modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "una sollecitazione" con le parole: "un'offerta al pubblico".

³³⁰ Comma così modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "investitori professionali" con le parole: "investitori qualificati".

2483, secondo comma, e 2526, quarto comma, del codice civile³³¹.

4. Il comma 2 non si applica alla rivendita di titoli di debito emessi da Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con classamento creditizio di qualità bancaria (*rating investment grade*) assegnato da almeno due primarie agenzie internazionali di classamento creditizio (*rating*), fermo restando l'esercizio delle altre azioni civili, penali e amministrative previste a tutela del risparmiatore.

Art. 101

(Attività pubblicitaria)

1. La documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicità concernente un'offerta è trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione.

2. Prima della pubblicazione del prospetto è vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari.

3. La pubblicità è effettuata secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento in conformità alle disposizioni comunitarie e, in ogni caso, avendo riguardo alla correttezza dell'informazione e alla sua coerenza con quella contenuta nel prospetto, se è già stato pubblicato, o con quella che deve figurare nel prospetto da pubblicare.

4. La Consob può:

a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi, l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario relativo ad un'offerta avente ad oggetto strumenti finanziari comunitari, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste nei precedenti commi o delle relative norme di attuazione;

b) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario relativo ad un'offerta avente ad oggetto prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste nei precedenti commi o delle relative norme di attuazione;

c) vietare l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b);

d) vietare l'esecuzione dell'offerta, in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti previsti dalle lettere a), b) o c).

5. A prescindere dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto, le informazioni rilevanti fornite dall'emittente o dall'offerente agli investitori qualificati o a categorie speciali di investitori, comprese le informazioni comunicate nel corso di riunioni riguardanti offerte di prodotti finanziari, devono essere divulgate a tutti gli investitori

³³¹ Comma così modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha soppresso la parola: "informativo".

qualificati o a tutte le categorie speciali di investitori a cui l'offerta è diretta in esclusiva³³².

Capo II
Offerte pubbliche di acquisto o di scambio

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 101-bis
(Definizioni e ambito applicativo)

1. Ai fini del presente capo si intendono per "società italiane quotate" le società con sede legale nel territorio italiano e con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario.

2. Ai fini del presente capo e dell'articolo 123-bis, per "titoli" si intendono gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nell'assemblea ordinaria o straordinaria.

3. Gli articoli 102, commi 2 e 5, l'articolo 103, comma 3-bis, ogni altra disposizione del presente decreto che pone a carico dell'offerente o della società emittente specifici obblighi

informativi nei confronti dei dipendenti o dei loro rappresentanti, nonché gli articoli 104, 104-bis e 104-ter, non si applicano alle:

a) offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli;

b) offerte pubbliche di acquisto o scambio che non hanno ad oggetto titoli che attribuiscono il diritto di voto sugli argomenti di cui all'articolo 105, commi 2 e 3;

c) offerte pubbliche di acquisto o di scambio promosse da chi dispone individualmente, direttamente o indirettamente, della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della società;

d) offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto azioni proprie.

4. Per "persone che agiscono di concerto" si intendono:

a) gli aderenti a un patto, anche nullo, previsto dall'articolo 122;

b) un soggetto, il suo controllante, e le società da esso controllate;

c) le società sottoposte a comune controllo;

d) una società e i suoi amministratori, componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza o direttori generali;

e) i soggetti che cooperano fra loro al fine di ottenere il controllo della società emittente³³³.

³³² L'intero Capo I (artt. 93-bis - 101) è stato sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007.

³³³ Articolo inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007

Art. 101-ter

(Autorità di vigilanza e diritto applicabile)

1. La Consob vigila sulle offerte pubbliche di acquisto o di scambio in conformità alle disposizioni del presente capo.

2. Ai fini del riparto delle competenze tra la Consob e le autorità degli altri Stati comunitari con riguardo alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto titoli di società regolate dal diritto di uno Stato comunitario, e strumentali o successive all'acquisizione del controllo secondo il diritto nazionale della società emittente, si osservano le disposizioni seguenti.

3. La Consob vigila sullo svolgimento delle offerte pubbliche:

a) aventi a oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata nel territorio italiano e ammessi alla negoziazione su uno o più mercati regolamentati italiani;

b) aventi ad oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata in uno Stato comunitario diverso dall'Italia e ammessi alla negoziazione esclusivamente su mercati regolamentati italiani;

c) aventi ad oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata in uno Stato comunitario diverso dall'Italia e ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e di altri Stati comunitari diversi da quello dove la società ha la propria sede legale, qualora siano stati ammessi per la prima volta alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano ovvero, qualora i titoli siano stati ammessi per la prima volta alla negoziazione contemporaneamente sui mercati regolamentati italiani e di altri Stati comunitari, nel caso in cui la società emittente scelga la Consob quale autorità di vigilanza, informandone i suddetti mercati e le loro autorità di vigilanza il primo giorno della negoziazione. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini per la comunicazione al pubblico della decisione della società emittente relativa alla scelta dell'autorità competente per la vigilanza sull'offerta.³³⁴

4. Nei casi in cui la Consob sia l'autorità di vigilanza competente ai sensi del comma 3, lettere b)

³³⁴ Il comma 1 dell'art. 8 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 dispone che: "Se i titoli di una società la cui sede legale è situata in uno Stato comunitario diverso dall'Italia sono già ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano e su quelli di altri Stati comunitari alla data di entrata in vigore del presente decreto, e vi sono stati ammessi contemporaneamente, la Consob e le autorità di vigilanza di tali Stati convengono a quale tra di loro compete la vigilanza sull'offerta entro quattro settimane da tale data. In mancanza di una decisione delle autorità di vigilanza entro detto termine, la società emittente determina quale sia l'autorità competente il primo giorno della negoziazione successivo alla scadenza del termine. Si applica l'articolo 101-ter, comma 2, lettera b), ultima parte, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal presente decreto: [Il rinvio operato dall'articolo 8, comma 1 sopra citato all'articolo 101-ter, comma 2, lettera b), ultima parte, sembra doversi intendere riferito all'articolo 101-ter, comma 3, lett. c), ultima parte]

e c), sono disciplinate dal diritto italiano le questioni inerenti al corrispettivo dell'offerta, alla procedura, con particolare riguardo agli obblighi di informazione sulla decisione dell'offerente di procedere all'offerta, al contenuto del documento di offerta e alla divulgazione dell'offerta. Per le questioni riguardanti l'informazione che deve essere fornita ai dipendenti della società emittente, per le questioni di diritto societario con particolare riguardo a quelle relative alla soglia al cui superamento consegue l'obbligo di offerta pubblica di acquisto, alle deroghe a tale obbligo e alle condizioni in presenza delle quali l'organo di amministrazione della società emittente può compiere atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, le norme applicabili e l'autorità competente sono quelle dello Stato membro in cui la società emittente ha la propria sede legale.

5. Nei casi in cui l'offerta abbia ad oggetto titoli emessi da società la cui sede legale è situata nel territorio italiano e ammessi alla negoziazione esclusivamente su uno o più mercati regolamentati di altri Stati comunitari, sono disciplinate dal diritto italiano le materie indicate nel comma 4, secondo periodo e l'autorità competente in relazione ad esse è la Consob³³⁵.

Art. 102

(Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi)

1. La decisione ovvero il sorgere dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio sono senza indugio comunicati alla Consob e contestualmente resi pubblici. La Consob stabilisce con regolamento i contenuti e le modalità di pubblicazione della comunicazione.

2. Non appena l'offerta sia stata resa pubblica, il consiglio di amministrazione o di gestione della società emittente e dell'offerente ne informano i rispettivi rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, i lavoratori stessi.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, l'offerente promuove l'offerta tempestivamente, e comunque non oltre venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, presentando alla Consob il documento d'offerta destinato alla pubblicazione. In caso di mancato rispetto del termine il documento d'offerta è dichiarato irricevibile e l'offerente non può promuovere un'ulteriore offerta avente a oggetto prodotti finanziari del medesimo emittente nei successivi dodici mesi.

4. Entro quindici giorni dalla presentazione del documento d'offerta, la Consob lo approva se esso è idoneo a consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta. Con l'approvazione la Consob può indicare all'offerente informazioni integrative da fornire, speci-

fiche modalità di pubblicazione del documento d'offerta nonché particolari garanzie da prestare. Il termine è di trenta giorni per le offerte aventi ad oggetto o corrispettivo prodotti finanziari non quotati o diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116. Qualora si renda necessario richiedere all'offerente informazioni supplementari, tali termini sono sospesi, per una sola volta, fino alla ricezione delle stesse. Tali informazioni sono fornite entro il termine fissato dalla Consob, comunque non superiore a quindici giorni. Nell'ipotesi in cui, per lo svolgimento dell'offerta, la normativa di settore richieda autorizzazioni di altre autorità, la Consob approva il documento d'offerta entro cinque giorni dalla comunicazione delle autorizzazioni stesse. Decorso il termine di cui al presente comma, il documento d'offerta si considera approvato.

5. Non appena il documento sia stato reso pubblico, il consiglio di amministrazione o di gestione della società emittente e dell'offerente lo trasmettono ai rispettivi rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, ai lavoratori stessi.

6. In pendenza dell'offerta la Consob può:

a)) sospendere in via cautelare, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari;

b) sospendere, per un termine non superiore a trenta giorni, nel caso intervengano fatti nuovi o non resi noti in precedenza tali da non consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta;

c) dichiararla decaduta, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nella lettera a).

7. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente capo, la Consob esercita i poteri previsti dall'articolo 115, comma 1, lettere a) e b), nei confronti di chiunque appaia informato dei fatti. In caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari si applica l'articolo 187-octies.

8. In presenza di indiscrezioni comunque diffuse tra il pubblico in merito ad una possibile offerta pubblica di acquisto o scambio e di irregolarità nell'andamento del mercato dei titoli interessati, ai potenziali offerenti si applica l'articolo 114, commi 5 e 6³³⁶.

Art. 103

(Svolgimento dell'offerta)

1. L'offerta è irrevocabile. Ogni clausola contraria è nulla. L'offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari dei prodotti finanziari che ne formano oggetto.

³³⁵ Articolo inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007

³³⁶ Articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007

2. Fermo quanto previsto dal titolo III, capo I, agli emittenti, agli offerenti, alle persone che agiscono di concerto con essi, nonché agli intermediari incaricati di raccogliere le adesioni si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, e fino ad un anno dalla chiusura dell'offerta³³⁷.

3. Il consiglio di amministrazione dell'emittente diffonde un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sulla medesima. Per le società organizzate secondo il modello dualistico il comunicato, eventualmente congiunto, è approvato dal consiglio di gestione e dal consiglio di sorveglianza³³⁸.

3-bis. Il comunicato contiene altresì una valutazione degli effetti che l'eventuale successo dell'offerta avrà sugli interessi dell'impresa, nonché sull'occupazione e la localizzazione dei siti produttivi. Contestualmente alla sua diffusione, il comunicato è trasmesso ai rappresentanti dei lavoratori della società o, in loro mancanza, ai lavoratori direttamente. Se ricevuto in tempo utile, al comunicato è allegato il parere dei rappresentanti dei lavoratori quanto alle ripercussioni sull'occupazione³³⁹.

4. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione e, in particolare, disciplina:

a) il contenuto del documento d'offerta, nonché le modalità per la pubblicazione del documento e per lo svolgimento dell'offerta;

b) la correttezza e la trasparenza delle operazioni sui prodotti finanziari oggetto dell'offerta;

c) gli effetti sul corrispettivo dell'offerta degli acquisti di prodotti finanziari che ne sono oggetto, effettuati dagli offerenti o dalle persone che agiscono di concerto con essi dopo la comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, in pendenza dell'offerta o nei sei mesi successivi alla chiusura di questa;

d) le modifiche all'offerta, le offerte di aumento e quelle concorrenti, senza limitare il numero dei rilanci, effettuabili fino alla scadenza di un termine massimo;

e) il riconoscimento dei documenti d'offerta approvati da autorità di vigilanza di altri Stati comunitari o da autorità di vigilanza di Stati extracomunitari con le quali vi siano accordi di cooperazione;

³³⁷ Comma dapprima modificato dall'art. 9, comma 1 della l. n. 62 del 18.4.2005 (*Legge comunitaria 2004*) e poi così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007

³³⁸ Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

³³⁹ Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

f) le modalità di pubblicazione dei provvedimenti da essa adottati ai sensi della presente sezione³⁴⁰

5. ...omissis...³⁴¹

Art. 104
(*Difese*)³⁴²

1. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Le assemblee deliberano, in ogni convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il trenta per cento del capitale. Resta ferma la responsabilità degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti³⁴³.

1-bis. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea possono emettere azioni con diritto di voto subordinato all'effettuazione di un'offerta solo se, per il verificarsi della condizione, sia necessaria un'autorizzazione assembleare ai sensi del comma precedente³⁴⁴.

1-ter. L'autorizzazione assembleare prevista dal comma 1 è richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma 1, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta³⁴⁵.

2. I termini e le modalità di convocazione delle assemblee da tenersi in pendenza dell'offerta sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, con regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentita la Consob³⁴⁶.

Art. 104-bis
(*Regola di neutralizzazione*)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 123, comma 3, le disposizioni del presente articolo si applicano quando è promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto i ti-

³⁴⁰ Comma così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

³⁴¹ Comma abrogato dall'art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007

³⁴² Rubrica così sostituita dall'art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

³⁴³ Comma dapprima modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007

³⁴⁴ Comma inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004

³⁴⁵ Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

³⁴⁶ Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 che ha sostituito le parole: "di grazia e" con la parola: "della"

toli emessi da società italiane quotate, ad esclusione delle società cooperative.

2. Nel periodo di adesione all'offerta non hanno effetto nei confronti dell'offerente le limitazioni al trasferimento di titoli previste nello statuto né hanno effetto, nelle assemblee chiamate a decidere sugli atti e le operazioni previsti dall'articolo 104, le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali³⁴⁷

3. Quando, a seguito di un'offerta di cui al comma 1, l'offerente venga a detenere almeno il settantacinque per cento del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, nella prima assemblea che segue la chiusura dell'offerta, convocata per modificare lo statuto o per revocare o nominare gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza non hanno effetto:

a) le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali;

b) qualsiasi diritto speciale in materia di nomina o revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza previsto nello statuto³⁴⁸

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alle limitazioni statutarie al diritto di voto attribuito da titoli dotati di privilegi di natura patrimoniale.

5. Qualora l'offerta di cui al comma 1 abbia avuto esito positivo, l'offerente è tenuto a corrispondere un equo indennizzo per l'eventuale pregiudizio patrimoniale subito dai titolari dei diritti che l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 abbia reso non esercitabili, purché le disposizioni statutarie o contrattuali che costituiscono tali diritti fossero efficaci anteriormente alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1. La richiesta di indennizzo deve essere presentata all'offerente, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla chiusura dell'offerta ovvero, nel caso di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla data dell'assemblea. In mancanza di accordo, l'ammontare dell'indennizzo eventualmente dovuto è fissato dal giudice in via equitativa, avendo riguardo, tra

³⁴⁷ Il comma 2 dell'art. 8 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 dispone che: "Le disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal presente decreto, si applicano ai patti parasociali conclusi dopo l'entrata in vigore del presente decreto".

³⁴⁸ Il comma 2 dell'art. 8 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 dispone che: "Le disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal presente decreto, si applicano ai patti parasociali conclusi dopo l'entrata in vigore del presente decreto". [Il richiamo operato alla nomina dei componenti del consiglio di gestione non sembra corretto, considerato che, a norma degli articoli 2409-novies, comma 3, e 2409-terdecies, comma 1, lettera a), del codice civile, la nomina dei componenti del consiglio di gestione spetta al consiglio di sorveglianza].

l'altro, al raffronto tra la media dei prezzi di mercato del titolo nei dodici mesi antecedenti la prima diffusione della notizia dell'offerta e l'andamento dei prezzi successivamente all'esito positivo dell'offerta.

6. L'indennizzo di cui al comma 5 non è dovuto per l'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante dall'esercizio del diritto di voto in contrasto con un patto parasociale, se al momento dell'esercizio del diritto di voto è già stata presentata la dichiarazione di recesso di cui all'articolo 123, comma 3.

7. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, e in materia di limiti di possesso azionario di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legge³⁴⁹.

Art. 104-ter
(Clausola di reciprocità)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 104 e 104-bis, commi 2 e 3, non si applicano in caso di offerta pubblica promossa da chi non sia soggetto a tali disposizioni ovvero a disposizioni equivalenti, ovvero da una società o ente da questi controllata. In caso di offerta promossa di concerto, è sufficiente che a tali disposizioni non sia soggetto anche uno solo fra gli offerenti.

2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 applichino disposizioni analoghe all'articolo 104, commi 1 e 1-ter, ma, anche con riguardo ad uno solo tra essi, la relativa assemblea sia costituita o deliberi secondo regole meno rigorose di quelle stabilite all'articolo 104, comma 1, le assemblee ivi previste sono costituite e deliberano con le maggioranze di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile, secondo l'oggetto della delibera.

3. La Consob, su istanza dell'offerente o della società emittente ed entro venti giorni dalla presentazione di questa, determina se le disposizioni applicabili ai soggetti di cui al comma 1 siano equivalenti a quelle cui è soggetta la società emittente. La Consob stabilisce con regolamento i contenuti e le modalità di presentazione di tale istanza.

3. Qualsiasi misura idonea a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta adottata dalla società emittente in virtù di quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente autorizzata dall'assemblea straordinaria, in vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1. Fermo quanto di-

³⁴⁹ Articolo inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

sposto dall'articolo 114, tale autorizzazione è tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalità previste ai sensi del medesimo articolo³⁵⁰.

Sezione II

Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie

Art. 105³⁵¹

(Disposizioni generali)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 101-ter, commi 4 e 5, le disposizioni della presente sezione si applicano alle società italiane con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani³⁵².

2. Ai fini della presente sezione, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi da una società di cui al comma 1 che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina o revoca degli amministratori o del consiglio di sorveglianza³⁵³.

3. La Consob può con regolamento includere nella partecipazione categorie di titoli che attribuiscono diritti di voto su uno o più argomenti diversi tenuto conto della natura e del tipo di influenza sulla gestione della società che può avere il loro esercizio anche congiunto. La Consob determina, altresì, con regolamento i criteri di calcolo della partecipazione di cui al comma 2 nelle ipotesi in cui i titoli di cui al medesimo comma, risultino privati, per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, del diritto di voto³⁵⁴.

Art. 106

(Offerta pubblica di acquisto totalitaria)

1. Chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso.

2. Per ciascuna categoria di titoli, l'offerta è promossa entro venti giorni a un prezzo non

inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, per acquisti di titoli della medesima categoria. Qualora non siano stati effettuati acquisti a titolo oneroso di titoli della medesima categoria nel periodo indicato, l'offerta è promossa per tale categoria di titoli ad un prezzo non inferiore a quello medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi o del minor periodo disponibile.

2-bis. Il corrispettivo dell'offerta può essere costituito in tutto o in parte da titoli. Nel caso in cui i titoli offerti quale corrispettivo dell'offerta non siano ammessi alla negoziazione su di un mercato regolamentato in uno Stato comunitario ovvero l'offerente o le persone che agiscono di concerto con questi, abbia acquistato verso un corrispettivo in denaro, nel periodo di cui al comma 2 e fino alla chiusura dell'offerta, titoli che conferiscono almeno il cinque per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della società i cui titoli sono oggetto di offerta, l'offerente deve proporre ai destinatari dell'offerta, almeno in alternativa al corrispettivo in titoli, un corrispettivo in contanti.

3. La Consob disciplina con regolamento le ipotesi in cui:

a) la partecipazione indicata nel comma 1 è acquisita mediante l'acquisto di partecipazioni in società il cui patrimonio è prevalentemente costituito da titoli emessi da altra società di cui all'articolo 105, comma 1;

b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nel comma 1 senza disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;

c) l'offerta, previo provvedimento motivato della Consob, è promossa ad un prezzo inferiore a quello più elevato pagato, fissando i criteri per determinare tale prezzo e purché ricorra una delle seguenti circostanze:

1) i prezzi di mercato siano stati influenzati da eventi eccezionali o vi sia il fondato sospetto che siano stati oggetto di manipolazione;

2) il prezzo più elevato pagato dall'offerente o dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo nel periodo di cui al comma 2 è il prezzo di operazioni di compravendita sui titoli oggetto dell'offerta effettuate a condizioni di mercato e nell'ambito della gestione ordinaria della propria attività caratteristica ovvero è il prezzo di operazioni di compravendita

³⁵⁰ Articolo inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

³⁵¹ Articolo dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 nei termini indicati nelle successive note.

³⁵² Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 che ha sostituito le parole: "Le disposizioni" con le parole: "Salvo quanto previsto dall'articolo 101-ter, commi 4 e 5, le disposizioni" e le parole: "con azioni ordinarie quotate" con le parole: "con titoli ammessi alla negoziazione".

³⁵³ Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 che ha sostituito le parole: "del capitale rappresentato da azioni" con le parole: "dei titoli emessi da una società di cui al comma 1" e ha soppresso le parole: "o responsabilità".

³⁵⁴ Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 che ha sostituito le parole: "nel capitale rilevante categorie di azioni" con le parole: "nella partecipazione categorie di titoli" ed ha aggiunto in fine il periodo: "La Consob determina, altresì, con regolamento i criteri di calcolo della partecipazione di cui al comma 2 nelle ipotesi in cui i titoli di cui al medesimo comma, risultino privati, per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, del diritto di voto".

che avrebbero beneficiato di una delle esenzioni di cui al comma 5³⁵⁵;

d) l'offerta, previo provvedimento motivato della Consob, è promossa ad un prezzo superiore a quello più elevato pagato purché ciò sia necessario per la tutela degli investitori e ricorra almeno una delle seguenti circostanze:

1) l'offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo abbiano pattuito l'acquisto di titoli ad un prezzo più elevato di quello pagato per l'acquisto di titoli della medesima categoria;

2) vi sia stata collusione tra l'offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o più venditori;

3) l'offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo abbiano posto in essere operazioni volte ad eludere l'obbligo di offerta pubblica di acquisto;

4) vi sia il fondato sospetto che i prezzi di mercato siano stati oggetto di manipolazione³⁵⁶.

3-bis. La Consob, tenuto conto delle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, può stabilire con regolamento le ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegua ad acquisti che determinino la detenzione congiunta di titoli e altri strumenti finanziari con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105, in misura tale da attribuire un potere complessivo di voto equivalente a quella di chi detenga la partecipazione indicata nel comma 1.

3-ter. I provvedimenti di cui alle lettere c) e d) del comma 3 sono resi pubblici con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 103, comma 4, lettera f).

4. L'obbligo di offerta non sussiste se la partecipazione indicata nel comma 1 è detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio rivolta a tutti i possessori di titoli per la totalità dei titoli in loro possesso, purché, nel caso di offerta pubblica di scambio, siano offerti titoli quotati in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario o sia offerto come alternativa un corrispettivo in contanti.

5. La Consob stabilisce con regolamento i casi in cui il superamento della partecipazio-

³⁵⁵ Il comma 6 dell'art. 8 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 dispone che: "Le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 3, lettere c) e d), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme di attuazione ivi previste".

³⁵⁶ Il comma 6 dell'art. 8 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 dispone che: "Le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 3, lettere c) e d), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme di attuazione ivi previste".

ne indicata nel comma 1 o nel comma 3, lettera b), non comporta l'obbligo di offerta ove sia realizzato in presenza di uno o più soci che detengono il controllo o sia determinato da:

a) operazioni dirette al salvataggio di società in crisi;

b) trasferimento dei titoli previsti dall'articolo 105 tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione;

c) cause indipendenti dalla volontà dell'acquirente;

d) operazioni di carattere temporaneo;

e) operazioni di fusione o di scissione;

f) acquisti a titolo gratuito.

6. La Consob può con provvedimento motivato, disporre che il superamento della partecipazione indicata nel comma 1 o nel comma 3, lettera b), non comporta obbligo di offerta con riguardo a casi riconducibili alle ipotesi di cui al comma 5, ma non espressamente previsti nel regolamento approvato ai sensi del medesimo comma³⁵⁷.

Art. 107

(Offerta pubblica di acquisto preventiva)

1. Oltre che nei casi indicati nell'articolo 106, commi 4 e 5, l'obbligo di offerta pubblica previsto dal medesimo articolo, commi 1 e 3, non sussiste se la partecipazione viene a essere detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto almeno il sessanta per cento **dei titoli di ciascuna categoria**, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) l'offerente e i soggetti a esso legati da uno dei rapporti indicati **nell'articolo 101-bis, comma 4**, non abbiano acquistato partecipazioni in misura superiore all'uno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva, nei dodici mesi precedenti la comunicazione alla Consob prevista dall'articolo 102, comma 1, né durante l'offerta;

b) l'efficacia dell'offerta sia stata condizionata all'approvazione di tanti **possessori di titoli** che possedano la maggioranza **dei titoli stessi**, escluse dal computo i **titoli detenuti**, in conformità dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 120, comma 4, lettera b), dall'offerente, dal socio di maggioranza, anche relativa, se la sua partecipazione sia superiore al dieci per cento, e dai soggetti a essi legati da uno dei rapporti indicati **nell'articolo 101-bis, comma 4**;

³⁵⁷ Articolo dapprima modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

c) la Consob accordi l'esenzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni indicate nelle lettere a) e b)³⁵⁸.

2. Le modalità di approvazione sono stabilite dalla Consob con regolamento. Possono esprimere il proprio giudizio sull'offerta ai sensi del comma 1, lettera b), anche i soci che non vi aderiscono.

3. L'offerente è tenuto a promuovere l'offerta pubblica prevista dall'articolo 106 se, nei dodici mesi successivi alla chiusura dell'offerta preventiva:

a) l'offerente medesimo o soggetti ad esso legati da uno dei rapporti indicati nell'articolo 109, comma 1, abbiano effettuato acquisti di partecipazioni in misura superiore all'uno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva;

b) la società emittente abbia deliberato operazioni di fusione o di scissione³⁵⁹.

Art. 108 **(Obbligo di acquisto)**

1. L'offerente che venga a detenere, a seguito di un'offerta pubblica totalitaria, una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta. Qualora siano emesse più categorie di titoli, l'obbligo sussiste solo per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta se non ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Qualora siano emesse più categorie di titoli, l'obbligo sussiste soltanto in relazione alle categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novanta per cento.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonché nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo è pari a quello dell'offerta pubblica totalitaria precedente, sempre che, in caso di offerta vo-

³⁵⁸ Comma modificato dapprima dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 che sostituito le parole: "delle azioni quotate in mercati regolamentati italiani che attribuiscono diritti di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105" con le parole: "dei titoli di ciascuna categoria"; alla lettera a) ha sostituito le parole: "nell'articolo 109, comma 1" con le parole: "nell'articolo 101-bis, comma 4"; alla lettera b) ha sostituito la parola: "soci" con la parola: "possessori di titoli"; le parole: "delle azioni previste dall'articolo 106, comma 1," con le parole: "dei titoli stessi"; le parole: "le partecipazioni detenute" con le parole: "i titoli detenuti" e le parole: "nell'articolo 109, comma 1" con le parole: "101-bis, comma 4".

³⁵⁹ Lettera così sostituita dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

lontaria, l'offerente abbia acquistato a seguito dell'offerta stessa, titoli che rappresentano non meno del novanta per cento del capitale con diritto di voto compreso nell'offerta.

4. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il corrispettivo è determinato dalla Consob, tenendo conto anche del prezzo di mercato dell'ultimo semestre o del corrispettivo dell'eventuale offerta precedente.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonché nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo assume la stessa forma di quello dell'offerta, ma il possessore dei titoli può sempre esigere che gli sia corrisposto un corrispettivo in contanti, nella misura determinata dalla Consob, in base a criteri generali definiti da questa con regolamento³⁶⁰.

6. Se il corrispettivo offerto è pari a quello proposto nell'offerta precedente l'obbligo può essere adempiuto attraverso una riapertura dei termini della stessa.

7. La Consob detta con regolamento norme di attuazione del presente articolo riguardanti in particolare:

a) gli obblighi informativi connessi all'attuazione del presente articolo;

b) i termini entro i quali i possessori dei titoli residui possono richiedere di cedere i suddetti titoli;

c) la procedura da seguire per la determinazione del prezzo³⁶¹.

Art. 109 **(Acquisto di concerto)**

1. Sono solidalmente tenuti agli obblighi previsti dagli articoli 106 e 108 le persone che agiscono di concerto quando vengano a detenere, a seguito di acquisti effettuati anche da uno solo di essi, una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate nei predetti articoli.

2. Il comma 1 non si applica quando la detenzione di una partecipazione complessiva superiore alle percentuali indicate agli articoli 106 e 108 costituisce effetto della stipula di un patto, anche nullo, di cui all'articolo 122, salvo che gli aderenti siano venuti a detenere una partecipazione complessiva superiore alle predette percentuali nei dodici mesi precedenti la stipulazione del patto.

³⁶⁰ Il comma 7 dell'art. 8 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 dispone che: "In sede di prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 108, comma 5, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, e sino all'entrata in vigore delle relative norme di attuazione il possessore dei titoli può esigere il corrispettivo in contanti in misura integrale".

³⁶¹ Articolo sostituito dapprima dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le fattispecie di cui all'articolo 101-bis, comma 4, assumono rilievo anche congiuntamente, limitatamente ai soggetti che detengono partecipazioni³⁶².

**Art. 110
(Inadempimento degli obblighi)³⁶³**

1. In caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente sezione, il diritto di voto inerente all'intera partecipazione detenuta non può essere esercitato e i titoli eccedenti le percentuali indicate negli articoli 106 e 108 devono essere alienati entro dodici mesi. Nel caso in cui il diritto di voto venga esercitato, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6³⁶⁴

1-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 192, comma 1, la Consob, in alternativa all'alienazione di cui al comma 1, con provvedimento motivato, avuto riguardo tra l'altro alle ragioni del mancato adempimento, agli effetti che conseguirebbero all'alienazione e alle modifiche intervenute nella compagine azionaria, può imporre la promozione dell'offerta totalitaria al prezzo da essa stabilito, anche tenendo conto del prezzo di mercato dei titoli³⁶⁵.

1-ter. L'alienazione prevista dal comma 1 o la promozione dell'offerta prevista dal comma 1-bis fanno venire meno la sospensione del diritto di voto di cui al comma 1³⁶⁶.

**Art. 111
(Diritto di acquisto)**

1. L'offerente che venga a detenere a seguito di offerta pubblica totalitaria una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli ha diritto di acquistare i titoli residui entro tre mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto. Qualora siano emesse più categorie di titoli, il diritto di acquisto può essere esercitato soltanto per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento³⁶⁷.

2. Il corrispettivo e la forma che esso deve assumere sono determinati ai sensi dell'articolo 108, commi 3, 4 e 5³⁶⁸

3. Il trasferimento ha efficacia dal momento della comunicazione dell'avvenuto deposito del prezzo di acquisto presso una banca alla società emittente, che provvede alle conseguenti annotazioni nel libro dei soci.

³⁶² Articolo così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

³⁶³ Rubrica così sostituita dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007

³⁶⁴ Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 che ha sostituito le parole: "le azioni" con le parole: "i titoli" e la parola: "alienate" con la parola: "alienati".

³⁶⁵ Comma inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

³⁶⁶ Comma inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

³⁶⁷ Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

³⁶⁸ Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

Art. 112

(Disposizioni di attuazione)

1. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione; con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, essa può, sentita la società di gestione del mercato, elevare per singole società la percentuale prevista dall'articolo 108.

TITOLO III EMITTENTI

**Capo I
Informazione societaria**

Art. 113

(Ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari comunitari)

1. Prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari comunitari in un mercato regolamentato l'emittente o la persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni pubblica un prospetto. Si applicano gli articoli 94, commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 e 11 e 94-bis, commi 1, 2, 3 e 5 anche nei confronti della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni.

2. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione degli strumenti finanziari e che sopravveniva o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui inizia la negoziazione in un mercato regolamentato deve essere menzionato in un supplemento del prospetto.

3. La Consob:

a) determina con regolamento le modalità e i termini di pubblicazione del prospetto e di eventuali supplementi dettando specifiche disposizioni per i casi in cui l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato sia preceduta da un'offerta al pubblico;

b) determina con regolamento la lingua da utilizzare nel prospetto per l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari;

c) può individuare con regolamento in quali casi non si applica l'obbligo di pubblicazione del prospetto previsto al comma I;

d) disciplina l'obbligo di depositare presso la Consob un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;

e) stabilisce le condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro;

f) esercita i poteri previsti negli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 nei confronti dell'emittente, della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni e degli altri soggetti indicati in tali disposizioni;

g) può sospendere l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato per un mas-

simo di dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta se ha ragionevole motivo di sospettare che le disposizioni del presente articolo e delle relative norme di attuazione sono state violate;

h) fermo restando il potere previsto nell'articolo 64, comma 1-bis, lettera c), può chiedere alla società di gestione del mercato la sospensione in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi, delle negoziazioni in un mercato regolamentato in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente articolo e delle relative norme di attuazione;

i) fermo restando il potere previsto nell'articolo 64, comma 1-bis, lettera c), può chiedere alla società di gestione del mercato di vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato in caso di accertata violazione delle disposizioni del presente articolo e delle relative norme di attuazione;

j) informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine, qualora, quale autorità competente dello Stato membro ospitante, rilevi che siano state commesse violazioni degli obblighi incombenti all'emittente in virtù dell'ammissione degli strumenti finanziari alle negoziazioni in un mercato regolamentato;

k) adotta, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, le misure opportune per tutelare gli investitori, se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o perché tali misure si rivelano inadeguate, l'emittente persevera nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti. Dell'adozione di tali misure ne informa al più presto la Commissione europea;

l) rende pubblico il fatto che l'emittente o la persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni non ottempera ai propri obblighi.

4. Alla pubblicità relativa ad un'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato si applica l'articolo 101.

5. Al prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato si applicano gli articoli 98 e 98-bis³⁶⁹.

Art. 113-bis

(Ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti)

1. Prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni delle quote o azioni di OICR aperti in un mercato regolamentato l'emittente pubblica un prospetto contenente le informazioni indicate nell'articolo 98-ter, comma 2.

2. La Consob:

a) determina con regolamento i contenuti del prospetto e le relative modalità di pubblicazione e di aggiornamento del prospetto dettando specifiche disposizioni per i casi in cui l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato avvenga simultaneamente ad un'offerta al pubblico;

b) può indicare all'emittente informazioni integrative da inserire nel prospetto e specifiche modalità di pubblicazione;

c) detta disposizioni per coordinare le funzioni della società di gestione del mercato con quelle proprie e, su richiesta di questa, può affidarle compiti inerenti al controllo del prospetto tenuto anche conto delle caratteristiche dei singoli mercati.

3. Il prospetto approvato dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione Europea è riconosciuto dalla Consob, con le modalità e alle condizioni stabilite nel regolamento previsto dal comma 2, quale prospetto per l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. La Consob può richiedere, con il regolamento previsto dal comma 2, la pubblicazione di un documento per la quotazione.

4. Alla pubblicità relativa ad un'ammissione di quote o azioni di OICR aperti alla negoziazione in un mercato regolamentato si applica l'articolo 101³⁷⁰.

Art. 113-ter

(Disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate)

1. Per informazioni regolamentate si intendono quelle che devono essere pubblicate dagli emittenti quotati, dagli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine o dai soggetti che li controllano, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente Titolo, Capo I e Capo II, Sezioni I, I-bis, II e V-bis, e nei relativi regolamenti di attuazione ovvero delle disposizioni previste da Paesi extracomunitari ritenute equivalenti dalla Consob.

2. Le informazioni regolamentate sono depositate presso la Consob e la società di gestione del mercato per il quale l'emittente ha richiesto o ha approvato l'ammissione alla negoziazione dei propri valori mobiliari o quote di fondi chiusi, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni attribuite a detta società ai sensi dell'articolo 64, comma 1.

3. La Consob, nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dal presente Titolo, stabilisce modalità e termini di diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, tenuto conto della natura di tali informazioni, al fine di assicurarne un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione in tutta la Comunità europea.

³⁶⁹ Articolo così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007.

³⁷⁰ Articolo inserito dall'art. 4 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007.

4. La Consob:

- a) autorizza soggetti terzi rispetto all'emittente all'esercizio dei servizi di diffusione delle informazioni regolamentate;
- b) autorizza il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate;
- c) organizza e gestisce il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni in assenza di soggetti autorizzati ai sensi della lettera b).

5. La Consob, in relazione alle informazioni regolamentate, stabilisce con regolamento:

- a) modalità e termini per il deposito di cui al comma 2;
- b) requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di diffusione, nonché disposizioni per lo svolgimento di tale attività, avendo riguardo agli obiettivi di cui al comma 3;
- c) requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di stoccaggio, nonché disposizioni per lo svolgimento di tale attività che garantiscano sicurezza, certezza delle fonti d'informazione, registrazione dell'ora e della data della ricezione delle informazioni regolamentate, agevole accesso per gli utenti finali, procedure allineate con quelle previste per il deposito presso la Consob;
- d) la lingua in cui devono essere comunicate;
- e) eventuali esenzioni dagli obblighi di deposito, diffusione e stoccaggio in conformità alla disciplina comunitaria.

6. Se un soggetto ha chiesto, senza il consenso dell'emittente, l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di valori mobiliari o quote di fondi chiusi, gli obblighi di comunicazione delle informazioni regolamentate sono osservati da tale soggetto, salvo il caso in cui l'emittente comunica al pubblico, ai sensi delle disposizioni del proprio Stato di origine, le informazioni regolamentate richieste dalla normativa comunitaria.

7. I soggetti tenuti alla comunicazione al pubblico delle informazioni regolamentate non possono esigere corrispettivi per tale comunicazione.

8. La Consob può rendere pubblico il fatto che i soggetti tenuti alla comunicazione delle informazioni regolamentate non ottemperano ai loro obblighi.

9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 1-bis, la Consob può:

- a) sospendere o richiedere che il mercato regolamentato interessato sospenda la nego-

ziazione dei valori mobiliari o quote di fondi chiusi per un massimo di dieci giorni per volta, se ha motivi ragionevoli di sospettare che le disposizioni relative alle informazioni regolamentate siano state violate dal soggetto obbligato, ai sensi del presente articolo, alla comunicazione delle informazioni regolamentate;

b) proibire la negoziazione in un mercato regolamentato se accerta che le disposizioni indicate alla lettera a) sono state violate³⁷¹.

Art. 114³⁷²

(Comunicazioni al pubblico)

1. Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni, detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 1, lettera b).

2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Le società controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.

3. I soggetti indicati nel comma 1 possono, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla Consob con regolamento, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza. La Consob, con regolamento, può stabilire che l'emittente informi senza indugio la stessa autorità della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate e può individuare le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato.

4. Qualora i soggetti indicati al comma 1, o una persona che agisca in loro nome o per loro conto, comunichino nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio le informazioni indicate al comma 1 ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale, gli stessi soggetti indicati al comma 1, ne danno integrale

³⁷¹ Articolo inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007. Fino all'attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di modalità di diffusione delle informazioni regolamentate.

³⁷² Articolo dapprima sostituito dall'art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (*Legge comunitaria 2004*) e poi modificato dall'art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005 nei termini indicati alle successive note.

comunicazione al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione non intenzionale.

5. La Consob può, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1, **agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine**, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la Consob provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente³⁷³.

6. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La Consob, entro sette giorni, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto.

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate indicate al comma 1 e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, devono comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione deve essere effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, nonché dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati, nonché negli altri casi individuati dalla Consob con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004. La Consob individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l'emittente nonché ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente comma.

8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, con l'esclusione delle società

³⁷³ Comma dapprima sostituito dall'art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007.

di rating, riguardanti gli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), o gli emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce³⁷⁴.

9. La Consob stabilisce con regolamento:

b) disposizioni di attuazione del comma 8;

c) le modalità di pubblicazione delle ricerche e delle informazioni indicate al comma 8 prodotte o diffuse da emittenti quotati o da soggetti abilitati, nonché da soggetti in rapporto di controllo con essi.

10. Fatto salvo il disposto del comma 8, le disposizioni emanate ai sensi del comma 9, lettera a), non si applicano ai giornalisti soggetti a norme di autoregolamentazione equivalenti purché la loro applicazione consenta di conseguire gli stessi effetti. La Consob valuta, preventivamente e in via generale, la sussistenza di dette condizioni.

11. Le istituzioni che diffondono al pubblico dati o statistiche idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), devono divulgare tali informazioni in modo corretto e trasparente.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani.

Art. 114-bis³⁷⁵

(Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari³⁷⁶ a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori)

1. I piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate sono approvati dall'assemblea ordinaria dei soci.

Almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'assemblea, convocata per le deliberazioni

³⁷⁴ Comma così sostituito dall'art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

³⁷⁵ Articolo dapprima inserito dall'art. 16 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 nei termini indicati nelle successive note.

³⁷⁶ Rubrica così modificata dall'art. 3, comma 9 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito la parola: "azioni" con le parole: "strumenti finanziari".

di cui al presente comma, l'emittente mette a disposizione del pubblico la relazione con le informazioni concernenti³⁷⁷:

- a) le ragioni che motivano l'adozione del piano;
- b) i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione della società, delle controllanti o controllate, che beneficiano del piano³⁷⁸;
- b-bis) le categorie di dipendenti o di collaboratori della società e delle società controllanti o controllate della società, che beneficiano del piano³⁷⁹;
- c) le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati;
- d) l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- e) le modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni;
- f) i vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli emittenti quotati e agli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116³⁸⁰.

3. La Consob definisce con proprio regolamento le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di realizzazione del piano, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di particolare rilevanza³⁸¹.

Art. 115

(Comunicazioni alla Consob)

1. La Consob, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico può, anche in via generale;

- a) richiedere agli emittenti quotati, **agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro**

³⁷⁷ Alinea così modificato dall'art. 3, comma 9 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che, nella prima parte, ha soppresso le parole "azioni o"; ha inserito la parola: "ordinaria" e ha sostituito le parole "Almeno quindici giorni prima dell'esecuzione dei piani sono rese pubbliche, mediante invio di un comunicato alla Consob, alla società di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa, le informazioni concernenti" con le parole: "Almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'assemblea, convocata per le deliberazioni di cui al presente comma, l'emittente mette a disposizione del pubblico la relazione con le informazioni concernenti".

³⁷⁸ Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 9 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.

³⁷⁹ Lettera inserita dall'art. 3, comma 9 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.

³⁸⁰ Comma così modificato dall'art. 3, comma 9 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito la parola: "anche" con le parole: "agli emittenti quotati e".

³⁸¹ Comma sostituito dall'art. 3, comma 9 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.

d'origine, ai soggetti che li controllano e alle società dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie e documenti, fissandone le relative modalità³⁸²;

b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dalle società di revisione, dalle società e dai soggetti indicati nella lettera a)³⁸³;

c) eseguire ispezioni presso i soggetti indicati nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia³⁸⁴;

c-bis) esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies³⁸⁵.

2. I poteri previsti dalle lettere a), b) e c)³⁸⁶ possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122.

3. La Consob può altresì richiedere alle società o agli enti che partecipano direttamente o indirettamente a società con azioni quotate l'indicazione nominativa, in base ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di società fiduciarie, dei fiduciari.

Art. 115-bis

(Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate)

1. Gli emittenti quotati e i soggetti in rapporto di controllo con essi, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate all'articolo 114, comma 1. La Consob determina con regolamento le modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento dei registri³⁸⁷.

Art. 116

(Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico)

1. Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7,³⁸⁸ e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La Consob stabilisce con regola-

³⁸² Comma così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007.

³⁸³ Lettera così sostituita dall'art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

³⁸⁴ Le precedenti parole: "nella lettera a)" sono state sostituite dalle parole: "nelle lettere a) e b)", al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia" dall'art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005.

³⁸⁵ Lettera aggiunta dall'art. 9, comma 1 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004).

³⁸⁶ Le precedenti parole: "dalle lettere a) e b)" sono state sostituite dalle parole: "dalle lettere a), b) e c)" dall'art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

³⁸⁷ Articolo inserito dall'art. 9, comma 1 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004).

³⁸⁸ Le parole: "ad eccezione del comma 7," sono state inserite dall'art. 9, comma 1 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004).

mento i criteri per l'individuazione di tali emittenti e può dispensare, in tutto o in parte, dall'osservanza degli obblighi previsti dai predetti articoli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea o in mercati di paesi extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della quotazione.

2. Gli emittenti indicati nel comma 1 sottopongono il bilancio di esercizio e quello consolidato, ove redatto, al giudizio di una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili. Si applicano le disposizioni degli articoli 155, comma 2, 156, 160, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4³⁸⁹.

Art. 117

(Informazione contabile)

1. Alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea non si applicano i casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dall'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e dall'articolo 61 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

2. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze³⁹⁰, individua con regolamento tra i principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con quelli delle direttive emanate in materia dall'Unione Europea quelli sulla base dei quali gli emittenti strumenti finanziari quotati sia in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione, sia in mercati di paesi extracomunitari possono, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, redigere il bilancio consolidato, sempre che i suddetti principi siano accettati nei mercati di paesi extracomunitari. L'individuazione dei principi ha luogo su proposta della Consob, da formularsi d'intesa con la Banca d'Italia per le banche e per le società finanziarie previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e con l'Isvap per le imprese di assicurazione e di riassicurazione previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

Art. 117-bis

(Fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni non quotate)

1. Sono assoggettate alle disposizioni dell'articolo 113 le operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non quotate viene incorporata in una società con azioni quotate, quando l'entità degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle attività della società incorporata.

³⁸⁹ Comma dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi modificato dall'art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005 che ha aggiunto la parola "160".

³⁹⁰ Le precedenti parole "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

2. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 113, comma 2, la Consob, con proprio regolamento, stabilisce disposizioni specifiche relative alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo³⁹¹.

Art. 117-ter

(Disposizioni in materia di finanza etica)

1. La Consob, previa consultazione con tutti i soggetti interessati e sentite le Autorità di vigilanza competenti, determina con proprio regolamento gli specifici obblighi di informazione e di rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che promuovono prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili³⁹².

Art. 118

(Casi di inapplicabilità)

1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 100, comma 1, lettere d) ed e).

2. L'articolo 116 non si applica agli strumenti finanziari emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni³⁹³.

Art. 118-bis³⁹⁴

*(Controllo sulle informazioni fornite al pubblico)*³⁹⁵

1. La Consob stabilisce con regolamento, tenuto conto dei principi internazionali in materia di vigilanza sull'informazione societaria, le modalità e i termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati³⁹⁶.

Capo II

Disciplina delle società con azioni quotate

Art. 119

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo che sia diversamente specificato, alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea (società con azioni quotate).

³⁹¹ Articolo inserito dall'art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

³⁹² Articolo inserito dall'art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

³⁹³ Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

³⁹⁴ Articolo dapprima aggiunto dall'art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 nei termini indicati nelle successive note.

³⁹⁵ Rubrica così modificata dall'art. 3, comma 10 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole: "Riesame delle" con le parole: "Controllo sulle".

³⁹⁶ Comma così modificato dall'art. 3, comma 10 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha inserito le parole: " tenuto conto dei principi internazionali in materia di vigilanza sull'informazione societaria," e ha sostituito parole: "riesame periodico delle" con le parole: "controllo dalla stessa effettuato sulle".

Sezione I Assetti proprietari

Art. 120

(*Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti*)

1. Ai fini della presente sezione, per capitale di società per azioni si intende quello rappresentato da azioni con diritto di voto.

2. Coloro che partecipano in **un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine** in misura superiore al due per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob³⁹⁷.

3. **Gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine** che partecipano in misura superiore al dieci per cento del capitale in una società con azioni non quotate o in una società a responsabilità limitata, anche estere, ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob³⁹⁸.

4. La Consob, tenuto anche conto delle caratteristiche degli investitori, stabilisce con regolamento:

a) le variazioni delle partecipazioni indicate nei commi 2 e 3 che comportano obbligo di comunicazione;

b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute e alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio;

c) il contenuto e le modalità delle comunicazioni e dell'informazione del pubblico, nonché le eventuali deroghe per quest'ultima;

d) i termini per la comunicazione e per l'informazione del pubblico, che nel caso previsto dal comma 3 possono avere carattere periodico;

d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile³⁹⁹;

d-ter) i casi in cui la detenzione di strumenti finanziari derivati determina obblighi di comunicazione⁴⁰⁰;

d-quater) le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle presenti disposizioni⁴⁰¹.

5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni previste dal comma 2 non può es-

³⁹⁷ Comma così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 che ha sostituito le parole: "una società con azioni quotate" con le parole: "un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine".

³⁹⁸ Comma così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 che ha sostituito le parole: "Le società con azioni quotate" con le parole: "Gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine".

³⁹⁹ Lettera aggiunta dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

⁴⁰⁰ Lettera aggiunta dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007.

⁴⁰¹ Lettera aggiunta dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007.

sere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6⁴⁰².

6. Il comma 2 non si applica alle partecipazioni detenute, per il tramite di società controllate, dal Ministero dell'economia e delle finanze⁴⁰³. I relativi obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle società controllate.

Art. 121

(*Disciplina delle partecipazioni reciproche*)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2359-*bis* del codice civile, in caso di partecipazioni reciproche eccedenti i limiti indicati nell'articolo 120, commi 2 e 3, la società che ha superato il limite successivamente non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha superato il limite. In caso di mancata alienazione entro il termine previsto la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se non è possibile accertare quale delle due società ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano a entrambe, salvo loro diverso accordo.

2. Il limite del due per cento richiamato nel comma 1 è elevato al cinque per cento a condizione che il superamento del due per cento da parte di entrambe le società abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società interessate.

3. Se un soggetto detiene una partecipazione superiore al due per cento del capitale in una società con azioni quotate, questa o il soggetto che la controlla non possono acquisire una partecipazione superiore a tale limite in una società con azioni quotate controllata dal primo. In caso di inosservanza, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite indicato è sospeso. Se non è possibile accertare quale dei due soggetti ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto si applica a entrambi, salvo loro diverso accordo.

4. Per il calcolo delle partecipazioni si applicano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 120, comma 4, lettera b).

5. I commi 1, 2 e 3 non si applicano quando i limiti ivi indicati sono superati a seguito di un'offerta pubblica di acquisto diretta a conseguire almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie.

6. In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del voto previsti dai commi 1 e 3, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.

⁴⁰² Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

⁴⁰³ Le precedenti parole "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

Art. 122
(*Patti parasociali*)

1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano sono:

- a) comunicati alla Consob entro cinque giorni dalla stipulazione;
- b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro dieci giorni dalla stipulazione;
- c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sede legale entro quindici giorni dalla stipulazione.

2. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione.

3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli.

4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.

5. Il presente articolo si applica anche ai patti, in qualunque forma stipulati:

- a) che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano;
- b) che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;
- c) che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b);
- d) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società;

d-bis) volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta⁴⁰⁴.

5-bis. Ai patti di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 2341-bis e 2341-ter del codice civile⁴⁰⁵.

Art. 123
(*Durata dei patti e diritto di recesso*)

1. I patti indicati nell'articolo 122, se a tempo determinato, non possono avere durata superiore a tre anni e si intendono stipulati per tale durata anche

se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.

2. I patti possono essere stipulati anche a tempo indeterminato; in tal caso ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi. Al recesso si applica l'articolo 122, commi 1 e 2.

3. Gli azionisti che intendano aderire a un'offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 possono recedere senza preavviso dai patti indicati nell'articolo 122. La dichiarazione di recesso non produce effetto se non si è perfezionato il trasferimento delle azioni.

Art. 123-bis
(*Informazione sugli assetti proprietari*)

1. La relazione sulla gestione delle società con azioni quotate contiene in una specifica sezione informazioni dettagliate riguardanti:

a) la struttura del capitale sociale, compresi i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ogni categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi nonché la percentuale del capitale sociale che esse rappresentano;

b) qualsiasi restrizione al trasferimento di titoli, quali ad esempio limiti al possesso di titoli o la necessità di ottenere il gradimento da parte della società o di altri possessori di titoli;

c) le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, ad esempio tramite strutture piramidali o di partecipazione incrociata, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120;

d) se noti, i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di questi diritti;

e) il meccanismo di esercizio dei diritti di voto previsto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non è esercitato direttamente da questi ultimi;

f) qualsiasi restrizione al diritto di voto, ad esempio limitazioni dei diritti di voto ad una determinata percentuale o ad un certo numero di voti, termini imposti per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in cui, con la cooperazione della società, i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso di titoli;

g) gli accordi che sono noti alla società ai sensi dell'articolo 122;

h) le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza nonché alla modifica dello statuto,

⁴⁰⁴ Lettera aggiunta dall'art. 4 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

⁴⁰⁵ Comma aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

ove diverse da quelle applicabili in via suppletiva;

i) l'esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile ovvero del potere in capo agli amministratori o ai componenti del consiglio di gestione di emettere strumenti finanziari partecipativi nonché di autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie;

j) gli accordi significativi dei quali la società o sue controllate siano parti e che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società, e i loro effetti, tranne quando sono di natura tale per cui la loro divulgazione arrecherebbe grave pregiudizio alla società; tale deroga non si applica quando la società ha l'obbligo specifico di divulgare tali informazioni sulla base di altre disposizioni di legge;

k) gli accordi tra la società e gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.

2. Le informazioni di cui al comma 1 possono figurare in una relazione distinta pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione; in alternativa la relazione sulla gestione può indicare la sezione del sito web dell'emittente ove tali informazioni sono pubblicate⁴⁰⁶.

Art. 124
(Casi di inapplicabilità)

1. La Consob può dichiarare inapplicabili gli articoli 120, 121, 122 e 123, comma 2, secondo periodo, alle società italiane con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea, in considerazione della normativa applicabile a tali società in forza della quotazione.

Sezione I-bis⁴⁰⁷

Informazioni sull'adesione a codici di comportamento

Art. 124-bis
(Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento)

1. Le società di cui al presente capo diffondono annualmente, nei termini e con le modalità stabiliti dalla Consob, informazioni sull'adesione a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori e sull'osservanza degli impegni a categoria degli operatori e sull'osservanza degli impegni a categoria degli operatori, motivando le ragioni dell'eventuale inadempimento⁴⁰⁸.

⁴⁰⁶ Articolo inserito dall'art. 4 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

⁴⁰⁷ Sezione inserita dall'art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

⁴⁰⁸ Articolo inserito dall'art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

Art. 124-ter⁴⁰⁹
(Informazione relativa ai codici di comportamento)⁴¹⁰

1. La Consob, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori⁴¹¹.

Sezione II
Tutela delle minoranze

Art. 125
(Convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza)

...omissis...⁴¹²

Art. 126
(Assemblea straordinaria)

1. ...omissis...⁴¹³

2. L'assemblea straordinaria, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per la regolare costituzione, può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. In tal caso il termine stabilito dall'articolo 2366, secondo comma, del codice civile è ridotto a otto giorni.

3. ...omissis...⁴¹⁴

4. ...omissis...⁴¹⁵

5. ...omissis...⁴¹⁶

Art. 126-bis
(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea)

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

2. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al comma 1 è data notizia, nelle stesse forme

⁴⁰⁹ Articolo dapprima inserito dall'art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 nei termini indicati nelle successive note.

⁴¹⁰ Rubrica così modificata dall'art. 3, comma 11 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole "Vigilanza sull'informazione" con le parole: "Informazione".

⁴¹¹ Comma così modificato dall'art. 3, comma 11 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha soppresso le parole: "vigilanza sulla veridicità delle informazioni riguardanti l'adempimento degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito e irroga le corrispondenti sanzioni in caso di violazione".

⁴¹² Articolo abrogato dall'art. 9 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora art. 2367 c.c..

⁴¹³ Comma abrogato dall'art. 9 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora artt. 2368 e 2369 c.c..

⁴¹⁴ Comma abrogato dall'art. 9 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora artt. 2368 e 2369 c.c..

⁴¹⁵ Comma abrogato dall'art. 9 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora artt. 2368 e 2369 c.c..

⁴¹⁶ Comma abrogato dall'art. 9 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora artt. 2368 e 2369 c.c..

prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

3. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ai sensi del comma 1, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta⁴¹⁷.

Art. 127

(Voto per corrispondenza)

1. L'atto costitutivo può prevedere che il voto in assemblea sia esercitato anche per corrispondenza. La Consob stabilisce con regolamento le modalità di esercizio del voto e di svolgimento dell'assemblea.

Art. 128

(Denuncia al collegio sindacale e al tribunale)

...omissis...⁴¹⁸

Art. 129

(Azione sociale di responsabilità)

...omissis...⁴¹⁹

Art. 130

(Informazione dei soci)

1. I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

Art. 131

(Diritto di recesso in caso di fusioni e scissioni)

...omissis...⁴²⁰

Art. 132

(Acquisto di azioni proprie e della società controllante)

1. Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli 2357 e 2357-bis, primo comma, numero 1), del codice civile, da società con azioni quotate, devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla Consob con proprio regolamento⁴²¹.

2. Il comma 1 si applica anche agli acquisti di azioni quotate effettuati ai sensi dell'articolo 2359-bis del codice civile da parte di una società controllata.

3. I commi 1 e 2 non si applicano agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante e assegnate

⁴¹⁷ Articolo inserito dall'art. 5 della l. n. 262 del 28.12.2005.

⁴¹⁸ Articolo abrogato dall'art. 9 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora artt. 2408 e 2409 c.c..

⁴¹⁹ Articolo abrogato dall'art. 9 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora art. 2393-bis c.c..

⁴²⁰ Articolo abrogato dall'art. 9 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. Vedi ora art. 2437-quinquies c.c..

⁴²¹ Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1 della l. n. 62 del 18.4.2005 (*Legge comunitaria 2004*).

o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del codice civile.

Art. 133

(Esclusione su richiesta dalle negoziazioni)

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, previa deliberazione dell'assemblea straordinaria, possono richiedere l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal regolamento del mercato, se ottengono l'ammissione su altro mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea, purché sia garantita una tutela equivalente degli investitori, secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento.

Art. 134

(Aumenti di capitale)

1. Per le società con azioni quotate, il termine previsto dall'articolo 2441, secondo comma, del codice civile è ridotto alla metà.

2. Alle deliberazioni di aumento di capitale previste dall'articolo 2441, ottavo comma, secondo periodo, del codice civile si applica la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie, a condizione che l'aumento non ecceda la misura dell'uno per cento del capitale⁴²².

3. ...omissis...⁴²³

Art. 135

(Società cooperative)

1. Per le società cooperative, le percentuali di capitale individuate nel codice civile per l'esercizio di diritti da parte dei soci sono rapportate al numero complessivo dei soci stessi⁴²⁴.

Sezione III Deleghe di voto

Art. 136

(Definizioni)

1. Ai fini della presente sezione, si intendono per:

- a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;
- b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta alla generalità degli azionisti;
- c) "committente", il soggetto o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione, richiedendo l'adesione a specifiche proposte di voto;
- d) "intermediario", il soggetto che effettua la sollecitazione per conto del committente;
- e) "raccolta di deleghe", la richiesta di conferimento di deleghe di voto effettuata dalle asso-

⁴²² Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

⁴²³ Comma abrogato dall'art. 9 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

⁴²⁴ Articolo così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

ciazioni di azionisti esclusivamente nei confronti dei propri associati.

Art. 137
(Disposizioni generali)

1. La sollecitazione e la raccolta delle deleghe di voto sono disciplinate dalle disposizioni della presente sezione in deroga all'articolo 2372 del codice civile.
2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione.
3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare la raccolta delle deleghe di voto presso gli azionisti dipendenti.
4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.

Art. 138
(Sollecitazione)

1. La sollecitazione è effettuata dall'intermediario, su incarico del committente, mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.
2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal committente o, su incarico di questo, dall'intermediario che ha effettuato la sollecitazione. L'intermediario non può affidare a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto.

Art. 139
(Requisiti del committente)

1. Il committente deve possedere azioni che gli consentano l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea per la quale è richiesta la delega in misura almeno pari all'uno per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nella stessa⁴²⁵. La Consob stabilisce⁴²⁶ per società a elevata capitalizzazione e ad azionariato particolarmente diffuso percentuali di capitale inferiori.
2. Ai fini previsti dal comma 1, per le società di gestione del risparmio e per i soggetti abilitati alla istituzione di fondi pensione si tiene conto anche delle azioni di pertinenza dei fondi per conto dei quali essi esercitano il diritto di voto.

Art. 140
(Soggetti abilitati alla sollecitazione)

1. La sollecitazione è riservata alle imprese di investimento, alle banche, alle società di gestione del risparmio, alle società di investimento a capitale variabile e alle società di capitali aventi per oggetto esclusivo l'attività di sollecitazione e la rappresentanza di soci in assemblea. Per tali ultime società,

⁴²⁵ Le parole: "e deve risultare iscritto da almeno sei mesi nel libro dei soci per la medesima quantità di azioni" sono state soppresse dall'art. 3, comma 12 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.

⁴²⁶ Le precedenti parole: "La Consob può stabilire" sono state sostituite dalle parole: "La Consob stabilisce" dall'art. 4 della l. n. 262 del 28.12.2005.

gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti di onorabilità previsti per le Sim.

Art. 141
(Associazione di azionisti)

1. La raccolta di deleghe è consentita alle associazioni di azionisti che:
 - a) sono costituite con scrittura privata autenticata;
 - b) non esercitano attività di impresa, salvo quelle direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo;
 - c) sono composte da almeno cinquanta persone fisiche ciascuna delle quali è proprietaria di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

2. Alle associazioni di azionisti previste dal comma 1 non si applica l'articolo 122, commi 3 e 4.

3. La raccolta di deleghe è esercitata mediante la diffusione del modulo previsto dall'articolo 142. La delega è rilasciata ai legali rappresentanti dell'associazione.

4. L'associazione vota, anche in modo divergente, in conformità delle indicazioni espresse da ciascun associato nel modulo di delega. L'associato non è tenuto a conferire la delega.

Art. 142
(Delega di voto)

1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.
2. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 143
(Responsabilità)

1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione o della raccolta di deleghe devono essere idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole; dell'idoneità rispondono il committente e i rappresentanti delle associazioni di azionisti.

2. L'intermediario è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.

3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e delle relative norme regolamentari spetta al committente, alle associazioni di azionisti e all'in-

termediario l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta.

Art. 144

(Svolgimento della sollecitazione e della raccolta)

1. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina:

- a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di diffusione;
- b) le procedure di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni e le modalità da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;
- c) le forme di collaborazione tra gli intermediari e i soggetti in possesso della informazioni relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione.

2. La Consob può:

- a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;
- b) vietare l'attività di sollecitazione e di raccolta delle deleghe quando riscontri una violazione delle disposizioni della presente sezione;
- c) esercitare nei confronti dei committenti e delle associazioni di azionisti i poteri previsti dall'articolo 115, comma 1, lettere a) e b);
- d) esercitare nei confronti dei soggetti abilitati alla sollecitazione i poteri previsti dall'articolo 115, comma 1.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, sentita la Consob, disciplina con regolamento i termini di convocazione dell'assemblea, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, assicurando una sufficiente e tempestiva pubblicità delle proposte di deliberazione.

4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione e della raccolta delle deleghe di voto. Le autorità vietano la sollecitazione e la raccolta delle deleghe quando pregiudicano il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale.

Sezione IV

Azioni di risparmio ed altre categorie di azioni⁴²⁷

Art. 145

(Emissioni delle azioni)

1. Le società italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea possono emettere azioni prive del diritto di voto, dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale.

⁴²⁷ Rubrica così sostituita dall'art. 6 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

2. L'atto costitutivo determina il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini per il suo esercizio; stabilisce altresì i diritti spettanti agli azionisti di risparmio in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o di risparmio.

3. Le azioni devono contenere, in aggiunta alle indicazioni prescritte dall'articolo 2354 del codice civile, la denominazione di "azioni di risparmio" e l'indicazione dei privilegi che le assistono; le azioni possono essere al portatore, salvo il disposto dell'articolo 2354, secondo comma, del codice civile. Le azioni appartenenti agli amministratori, ai sindaci e ai direttori generali devono essere nominative⁴²⁸.

4. ... *omissis* ...⁴²⁹

5. Se, in conseguenza della riduzione del capitale per perdite, l'ammontare delle azioni di risparmio e delle azioni a voto limitato supera la metà del capitale sociale, il rapporto indicato nel comma 4 deve essere ristabilito entro due anni mediante emissione di azioni ordinarie da attribuire in opzione ai possessori di azioni ordinarie. Tuttavia, se la parte di capitale rappresentata da azioni ordinarie si è ridotta al di sotto del quarto del capitale sociale, deve essere riportata almeno al quarto entro sei mesi. La società si scioglie se il rapporto tra azioni ordinarie e azioni di risparmio e con voto limitato non è ristabilito entro i termini predetti.

6. Della parte di capitale sociale rappresentata da azioni di risparmio non si tiene conto ai fini della costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni, né per il calcolo delle aliquote stabilite dagli articoli 2367, 2393, quinto e sesto comma, 2393-bis, 2408, secondo comma e 2409, primo comma, del codice civile⁴³⁰.

7. Le azioni di risparmio possono essere emesse sia in sede di aumento del capitale sociale, osservando le disposizioni dell'articolo 2441 del codice civile, sia in sede di conversione di azioni già emesse, ordinarie o di altra categoria; il diritto di conversione è attribuito ai soci con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

8. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, in caso di aumento di capitale a pagamento per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di opzione su azioni di risparmio della stessa categoria ovvero, in mancanza o per la differenza, nell'ordine, su azioni di risparmio di altra categoria, su azioni privilegiate ovvero su azioni ordinarie.

Art. 146

(Assemblea speciale)

1. L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera:

⁴²⁸ Comma così modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

⁴²⁹ Comma abrogato dall'art. 6 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

⁴³⁰ Comma dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi modificato dall'art. 3 della l. n. 262 del 28.12.2005 che ha sostituito le parole: "2393, quarto e quinto comma" con le parole: "2393, quinto e sesto comma".

a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;

b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni della categoria;

c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; il fondo è anticipato dalla società, che può rivalersi sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio in eccedenza al minimo eventualmente garantito;

d) sulla transazione delle controversie con la società, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni della categoria;

e) sugli altri oggetti d'interesse comune.

2. L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero dagli amministratori della società, entro sessanta giorni dall'emissione o dalla conversione delle azioni e quando lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni di risparmio della categoria⁴³¹.

2-bis. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori l'assemblea speciale è convocata dal collegio sindacale o dal consiglio di sorveglianza o, nel caso di richiesta da parte degli azionisti ai sensi del comma precedente, dal comitato per il controllo sulla gestione⁴³².

3. In deroga all'articolo 2376, secondo comma, del codice civile l'assemblea, salvo i casi previsti dal comma 1, lettere *b)* e *d)*, delibera in prima e in seconda convocazione con voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; in terza convocazione l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. Si applica l'articolo 2416 del codice civile.

Art. 147

(Rappresentante comune)

1. Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio si applica l'articolo 2417 del codice civile, intendendosi l'espressione obbligazionisti riferita ai possessori di azioni di risparmio.

2. ...*omissis*...⁴³³

3. Il rappresentante comune ha gli obblighi e i poteri previsti dall'articolo 2418 del codice civile, intendendosi l'espressione obbligazionisti riferita ai pos-

essori di azioni di risparmio; egli inoltre ha diritto di esaminare i libri indicati nell'articolo 2421, numeri 1) e 3), del codice civile e di ottenerne estratti, di assistere all'assemblea della società e di impugnarne le deliberazioni. Le spese sono imputate al fondo previsto dall'articolo 146, comma 1, lettera c).

4. L'atto costitutivo può attribuire al rappresentante comune e all'assemblea ulteriori poteri a tutela degli interessi dei possessori di azioni di risparmio e deve prevedere le modalità per assicurare un'adeguata informazione al rappresentante comune sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.

Art. 147-bis

(Assemblee di categoria)

1. Gli articoli 146 e 147 si applicano alle assemblee speciali previste dall'articolo 2376, comma 1, del codice civile, qualora le azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea⁴³⁴.

Sezione IV-bis⁴³⁵

Organi di amministrazione

Art. 147-ter⁴³⁶

(Elezione e composizione del consiglio di amministrazione)

1. Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse⁴³⁷.

2. ...*omissis*...⁴³⁸

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-*septies* del codice civile, almeno uno dei compo-

⁴³⁴ Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

⁴³⁵ Sezione inserita dall'art. 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

⁴³⁶ Articolo dapprima inserito dall'art. 1 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall'art. 3, comma 13 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 nei termini indicati nelle successive note.

⁴³⁷ Comma così modificato dall'art. 3, comma 13 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito la parola: "membri" con la parola: "componenti" e ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: "o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse".

⁴³⁸ Comma abrogato dall'art. 3, comma 13 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.

⁴³¹ Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

⁴³² Comma inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

⁴³³ Comma abrogato dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

nenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica⁴³⁹.

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica⁴⁴⁰.

Art. 147-*quater*

(Composizione del consiglio di gestione)

1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria⁴⁴¹.

Art. 147-*quinquies*

(Requisiti di onorabilità)

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

⁴³⁹ Comma così modificato dall'art. 3, comma 13 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito la parola: "membri" con la parola: "componenti"; ha sostituito le parole "la lista risultata prima per numero di voti" con le parole: "i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti" e ha sostituito la parola: "membro" con la parola: "componente".

⁴⁴⁰ Comma così modificato dall'art. 3, comma 13 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole: "qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi deve" con le parole: "almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono" e ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: "L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica."

⁴⁴¹ Articolo inserito dall'art. 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica⁴⁴².

Sezione V Organi di controllo⁴⁴³

Art. 148 *(Composizione)*

1. L'atto costitutivo della società stabilisce per il collegio sindacale:

- a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi;
- b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti;
- c) ...*omissis*...⁴⁴⁴;
- d) ...*omissis*...⁴⁴⁵.

2. La Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti⁴⁴⁶.

2-*bis*. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza⁴⁴⁷.

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo⁴⁴⁸;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza⁴⁴⁹.

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal

⁴⁴² Articolo inserito dall'art. 1 della l. n. 262 del 28.12.2005.

⁴⁴³ Rubrica così sostituita dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

⁴⁴⁴ Lettera abrogata dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.

⁴⁴⁵ Lettera abrogata dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.

⁴⁴⁶ Comma dapprima sostituito dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi così modificato dall'art. 3, comma 14 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha inserito le parole: " con voto di lista," e ha aggiunto, in fine, le parole: "che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti".

⁴⁴⁷ Comma inserito dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.

⁴⁴⁸ Lettera così sostituita dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

⁴⁴⁹ Lettera dapprima sostituita dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi modificata dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 che inserisce le parole: "ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) " e le parole: "o professionale".

Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze⁴⁵⁰, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica⁴⁵¹.

4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3⁴⁵².

4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 3⁴⁵³.

4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la Consob, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza⁴⁵⁴.

Art. 148-bis

(Limiti al cumulo degli incarichi)

1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di

⁴⁵⁰ Le precedenti parole: "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

⁴⁵¹ Comma così sostituito dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.

⁴⁵² Comma già aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così sostituito dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.

⁴⁵³ Comma già aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così sostituito dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.

⁴⁵⁴ Comma già aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così sostituito dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.

cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo⁴⁵⁵.

Art. 149

(Doveri)

1. Il collegio sindacale vigila:

- a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
- b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;

c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi⁴⁵⁶;

d) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2.

2. I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio⁴⁵⁷.

3. Il collegio sindacale comunica senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione.

4. Il comma 3 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea.

4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano i commi 1, 3 e 4. Almeno un componente del consiglio di sorveglianza partecipa alle riunioni del consiglio di gestione⁴⁵⁸.

4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano i commi 1, limitatamente alle lettere c-bis) e d), 3 e 4⁴⁵⁹.

⁴⁵⁵ Articolo inserito dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.

⁴⁵⁶ Lettera inserita dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.

⁴⁵⁷ Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

⁴⁵⁸ Comma aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

⁴⁵⁹ Comma dapprima aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi modificato dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 che ha sostituito le parole "limitatamente alla lettera d)" con le parole "limitatamente alle lettere c-bis) e d)";

Art. 150
(Informazione)

1. Gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dallo statuto e con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

2. L'obbligo previsto dal comma precedente è adempiuto, nel sistema dualistico, dal consiglio di gestione nei confronti del consiglio di sorveglianza e, in quello monistico, dagli organi delegati nei confronti del comitato per il controllo sulla gestione.

3. Il collegio sindacale e la società di revisione si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

4. Coloro che sono preposti al controllo interno riferiscono anche al collegio sindacale di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei sindaci.

5. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione⁴⁶⁰.

Art. 151
(Poteri)

1. I sindaci possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate⁴⁶¹.

2. Il collegio sindacale può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convoca-

re l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri⁴⁶².

3. Al fine di valutare l'adeguatezza e l'affidabilità del sistema amministrativo-contabile, i sindaci, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, possono avvalersi, anche individualmente, di propri dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3. La società può rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate.

4. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale da tenersi, a cura del collegio, nella sede della società. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.

Art. 151-bis⁴⁶³
(Poteri del consiglio di sorveglianza)

1. I componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere notizie ai consiglieri di gestione, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate⁴⁶⁴. Le notizie sono fornite a tutti i componenti del consiglio di sorveglianza.

2. I componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione dell'organo, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate al consiglio alla prima riunione successiva.

3. Il consiglio di sorveglianza può, previa comunicazione al presidente del consiglio di gestione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di gestione ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del consiglio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri⁴⁶⁵.

4. Il consiglio di sorveglianza, od un componente dello stesso appositamente delegato, può procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e

⁴⁶² Comma dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi modificato dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 che ha sostituito le parole: "da almeno due membri del collegio" con le parole "individualmente da ciascun membro del collegio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri".

⁴⁶³ Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così modificato dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 nei termini indicati alle successive note.

⁴⁶⁴ Le parole "ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate" sono state inserite dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.

⁴⁶⁵ Comma modificato dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 che ha sostituito le parole "da almeno due membri del consiglio" con le parole "individualmente da ciascun membro del consiglio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri".

⁴⁶⁰ Articolo così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

⁴⁶¹ Comma dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così modificato dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 che ha aggiunto, in fine, le parole "ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate".

di controllo nonché scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Art. 151-ter⁴⁶⁶

(Poteri del comitato per il controllo sulla gestione)

1. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere agli altri amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate⁴⁶⁷. Le notizie sono fornite a tutti i componenti del comitato per il controllo sulla gestione.

2. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione del comitato, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate al comitato alla prima riunione successiva.

3. Il comitato per il controllo sulla gestione può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del comitato⁴⁶⁸.

4. Il comitato per il controllo sulla gestione, od un componente dello stesso appositamente delegato, può procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Art. 152

(Denuncia al tribunale)

1. Il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono recare danno alla società o ad una o più società controllate, possono denunciare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della società ed il tribunale può revocare anche i soli amministratori⁴⁶⁹.

2. La Consob, se ha fondato sospetto di gravi irre-

⁴⁶⁶ Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così modificato dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 nei termini indicati alle successive note.

⁴⁶⁷ Le parole "ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate" sono state inserite dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.

⁴⁶⁸ Comma modificato dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005 che ha sostituito le parole "da almeno due membri del comitato" con le parole "individualmente da ciascun membro del comitato".

⁴⁶⁹ Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

golarità nell'adempimento dei doveri di vigilanza del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, può denunciare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile; le spese per l'ispezione sono a carico della società⁴⁷⁰.

3. Il comma 2 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea.

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del T.U. bancario.

Art. 153

(Obbligo di riferire all'assemblea)

1. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ed il comitato per il controllo sulla gestione riferiscono sull'attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio ovvero ai sensi dell'articolo 2364-bis, comma 2, del codice civile⁴⁷¹.

2. Il collegio sindacale può fare proposte all'assemblea in ordine al bilancio e alla sua approvazione nonché alle materie di propria competenza.

Art. 154

(Disposizioni non applicabili)

1. Al collegio sindacale delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli 2397, 2398, 2399, 2403, 2403-bis, 2405, 2426, numeri 5 e 6, 2429, secondo comma, e 2441, sesto comma, del codice civile.

2. Al consiglio di sorveglianza delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli 2409-septies, 2409-duodecies, decimo comma, 2409-terdecies, primo comma, lettere c), e) ed f), del codice civile.

3. Al comitato per il controllo sulla gestione delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli 2399, primo comma, e 2409-septies del codice civile⁴⁷².

**Sezione V-bis⁴⁷³
Informazione finanziaria⁴⁷⁴**

Art. 154-bis⁴⁷⁵

(Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)

1. Lo statuto **degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine** prevede i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un diri-

⁴⁷⁰ Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

⁴⁷¹ Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004..

⁴⁷² Articolo così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

⁴⁷³ Sezione inserita dall'art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005.

⁴⁷⁴ Rubrica così sostituita dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007.

⁴⁷⁵ Articolo dapprima inserito dall'art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 nei termini indicati nelle successive note. **Le disposizioni del presente articolo, così come modificato dall'art. 1, comma 9, del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007, si applicano nella redazione delle relazioni finanziarie relative a esercizi, semestri e periodi aventi inizio dalla data successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo n. 195 del 6.11.2007.**

gente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo⁴⁷⁶.

2. Gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile anche infrannuale della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili⁴⁷⁷.

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario⁴⁷⁸.

4. Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del presente articolo, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili⁴⁷⁹.

5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione sul bilancio di esercizio, sul bilancio semestrale abbreviato e, ove redatto, sul bilancio consolidato:

a) l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti;

b) che i documenti sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;

c) la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

d) l'idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;

e) per il bilancio d'esercizio e per quello consolidato, che la relazione sulla gestione com-

⁴⁷⁶ Comma dapprima modificato dall'art. 3, comma 13 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha inserito le parole: "i requisiti di professionalità e" e poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 che ha inserito le parole: "degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine".

⁴⁷⁷ Comma così modificato dall'art. 3, comma 13 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole: "previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria" con le parole: "diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile anche infrannuale"; ha soppresso le parole: "dal direttore generale e" e ha sostituito le parole: "al vero" con le parole: "alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili".

⁴⁷⁸ Comma così modificato dall'art. 3, comma 13 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito la parola: "predisposizione" con la parola: "formazione".

⁴⁷⁹ Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.

prende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti;

f) per il bilancio semestrale abbreviato, che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell'articolo 154-ter⁴⁸⁰.

5-bis. L'attestazione di cui al comma 5 è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob⁴⁸¹.

6. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salvo le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

Art. 154-ter
(Relazioni finanziarie)

1. Fermi restando i termini di cui agli articoli 2429 del codice civile e 156, comma 5, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine approvano il bilancio d'esercizio e pubblicano la relazione finanziaria annuale comprendente il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5. Le relazioni di revisione di cui all'articolo 156 sono pubblicate integralmente insieme alla relazione finanziaria annuale.

2. Entro sessanta giorni dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano una relazione finanziaria semestrale comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la relazione intermedia sulla gestione e l'attestazione prevista dall'articolo 154-bis, comma 5. La relazione sul bilancio semestrale abbreviato della società di revisione, ove redatta, è pubblicata integralmente entro il medesimo termine.

3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui al comma 2, è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. Tale bilancio è redatto in forma consolidata se l'emittente quotato avente l'Italia come Stato membro d'origine è obbligato a redigere il bilancio consolidato.

4. La relazione intermedia sulla gestione contiene almeno riferimenti agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell'eserci-

⁴⁸⁰ Comma sostituito dapprima dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 e poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007.

⁴⁸¹ Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007.

zio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, la relazione intermedia sulla gestione contiene, altresì, informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate.

5. Gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano, entro quarantacinque giorni dalla chiusura del primo e del terzo trimestre di esercizio, un resoconto intermedio di gestione che fornisce:

a) una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico dell'emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento;

b) un'illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese controllate.

6. La Consob, in conformità alla disciplina comunitaria, stabilisce con regolamento:

a) le modalità di pubblicazione dei documenti di cui ai commi 1, 2 e 5;

b) i casi di esenzione dall'obbligo di pubblicazione della relazione finanziaria semestrale;

c) il contenuto delle informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate di cui al comma 4;

d) le modalità di applicazione del presente articolo per gli emittenti quote di fondi chiusi.

7. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 157, comma 2, la Consob, nel caso in cui abbia accertato che i documenti che compongono le relazioni finanziarie di cui al presente articolo non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, può chiedere all'emittente di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato⁴⁸².

Sezione VI Revisione contabile

Art. 155

(Attività di revisione contabile)

1. Una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 verifica:

a) nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;

b) che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano.

2. La società di revisione ha diritto di ottenere dagli amministratori della società documenti e notizie utili alla revisione e può procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli; essa informa senza indugio la Consob e il collegio sindacale dei fatti ritenuti censurabili.

3. La società di revisione riporta in apposito libro tenuto presso la sede della società che ha conferito l'incarico le informazioni concernenti l'attività di revisione svolta, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Consob con regolamento. Si applica l'articolo 2421, terzo comma, del codice civile.

Art. 156

(Relazioni di revisione)⁴⁸³

1. La società di revisione esprime con apposite relazioni un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato. Le relazioni sono datate e sottoscritte dal responsabile della revisione contabile, che deve essere socio o amministratore della società di revisione e iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia⁴⁸⁴.

2. La società di revisione esprime un giudizio senza rilievi se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono conformi alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e se rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio⁴⁸⁵.

3. La società di revisione può esprimere un giudizio con rilievi, un giudizio negativo ovvero rilasciare una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio. In tali casi la società espone analiticamente nelle relazioni i motivi della propria decisione.

4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio la società di revisione informa immediatamente la Consob.

4-bis. Oltre al giudizio sul bilancio, le relazioni comprendono:

a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società che ha conferito l'incarico;

b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;

⁴⁸² Articolo inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007. Le disposizioni del presente articolo, così come modificato dall'art. 1, comma 9, del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007, si applicano nella redazione delle relazioni finanziarie relative a esercizi, semestri e periodi aventi inizio dalla data successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo n. 195 del 6.11.2007.

⁴⁸³ Rubrica così sostituita dall'art. 2 del d.lgs. n. 32 del 2.2.2007.

⁴⁸⁴ Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 32 del 2.2.2007 che ha inserito le parole: "datate e".

⁴⁸⁵ Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 32 del 2.2.2007 che ha aggiunto le parole: "e se rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio".

c) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

d) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio⁴⁸⁶.

5. Le relazioni sui bilanci sono depositate a norma dell'articolo 2435 del codice civile e devono restare depositate presso la sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea o la riunione del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio e finché il bilancio non è approvato⁴⁸⁷.

Art. 157

(Effetti dei giudizi sui bilanci)

1. Salvi i casi previsti dall'articolo 156, comma 4, la deliberazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio d'esercizio può essere impugnata, per mancata conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, da tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale. Tanti soci che rappresentano la medesima quota di capitale della società con azioni quotate possono richiedere al tribunale di accertare la conformità del bilancio consolidato alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione⁴⁸⁸.

2. La Consob può esercitare in ogni caso le azioni previste dal comma 1 entro sei mesi dalla data di deposito del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato presso l'ufficio del registro delle imprese.

3. Il presente articolo non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea.

4. Per le società cooperative, la percentuale di capitale indicata nel comma 1 è rapportata al numero complessivo dei soci.

Art. 158

(Proposte di aumento di capitale, di fusione, di scissione e di distribuzione di acconti sui dividendi)

1. In caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni è rilasciato dalla società incaricata della revisione contabile. Le proposte di aumento del capitale sociale sono comunicate alla società di revisione, unitamente alla relazione illustrativa degli amministratori prevista dall'articolo 2441, sesto comma, del codice civile, almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve esaminarle. La società di revisione esprime il proprio parere entro trenta giorni.

2. La relazione degli amministratori e il parere della società di revisione devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che

precedono l'assemblea e finché questa abbia deliberato. Tali documenti devono essere allegati agli altri documenti richiesti per l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

3. La disposizione del comma precedente si applica anche alla relazione della società di revisione prevista dall'articolo 2441, comma 4, seconda parte, del codice civile⁴⁸⁹.

4. ...omissis...⁴⁹⁰

5. ...omissis...⁴⁹¹

Art. 159⁴⁹²

(Conferimento e revoca dell'incarico)

1. L'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, su proposta motivata dell'organo di controllo conferisce l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato ad una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 approvandone il compenso. La Consob provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico, quando esso non sia deliberato, determinandone anche il corrispettivo⁴⁹³.

2. L'assemblea revoca l'incarico, su proposta motivata dell'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione secondo le modalità di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili o a procedure di revisione. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al conferimento d'ufficio da parte della Consob⁴⁹⁴.

3. Alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2 adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni con azioni quotate in mercati regolamentati si applica l'articolo 2459 del codice civile.

4. L'incarico ha durata di nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente⁴⁹⁵.

5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono

⁴⁸⁹ Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

⁴⁹⁰ Comma soppresso dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

⁴⁹¹ Comma soppresso dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

⁴⁹² Articolo dapprima modificato dal d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 poi sostituito dall'art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005 e, infine, così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 nei termini indicati nelle successive note.

⁴⁹³ Comma così modificato dall'art. 3, comma 16 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha inserito le parole: "su proposta motivata dell'organo di controllo" e ha sostituito le parole: "determinandone il compenso, previo parere del collegio sindacale" con le parole: "approvandone il compenso. La Consob provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico, quando esso non sia deliberato, determinandone anche il corrispettivo".

⁴⁹⁴ Comma così modificato dall'art. 3, comma 16 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole: "previo parere dell'organo di controllo" con le parole: "su proposta motivata dell'organo di controllo".

⁴⁹⁵ Comma così sostituito dall'art. 3, comma 16 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.

⁴⁸⁶ Comma inserito dall'art. 2 del d.lgs. n. 32 del 2.2.2007.

⁴⁸⁷ Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

⁴⁸⁸ Comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

trasmesse alla Consob entro il termine fissato ai sensi del comma 7, lettera *b*). Entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di revoca, la Consob può vietarne l'esecuzione qualora rilevi la mancanza di una giusta causa. La deliberazione di revoca dell'incarico ha effetto dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente, qualora la Consob non ne abbia vietata l'esecuzione⁴⁹⁶.

6. La Consob dispone d'ufficio la revoca dell'incarico di revisione contabile qualora rilevi una causa di incompatibilità ovvero qualora siano state accertate gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, anche in relazione ai principi e criteri di revisione stabiliti ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera *a*). Il provvedimento di revoca è notificato alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società interessata, con l'invito alla società medesima a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra società di revisione, secondo le disposizioni del comma 1, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora la deliberazione non sia adottata entro tale termine, la Consob provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico entro trenta giorni. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento della Consob.

7. La Consob stabilisce con regolamento:

a) i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione contabile. La corresponsione del compenso non può comunque essere subordinata ad alcuna condizione relativa all'esito della revisione, né la misura di esso può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi aggiuntivi da parte della società di revisione;

b) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2, le modalità e i termini di trasmissione;

c) le modalità e i termini per l'adozione e la comunicazione agli interessati dei provvedimenti da essa assunti;

d) i termini entro i quali gli amministratori o i membri del consiglio di gestione depositano presso il registro delle imprese le deliberazioni e i provvedimenti indicati ai commi 1, 2, 5 e 6.

8. Non si applica l'articolo 2409-*quater* del codice civile.

Art. 160 (Incompatibilità)

1. Al fine di assicurare l'indipendenza della società e del responsabile della revisione, l'incarico non può essere conferito a società di revisione

che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità stabilite con regolamento dalla Consob⁴⁹⁷.

1-bis. Con il regolamento adottato ai sensi del comma 1, la Consob individua altresì i criteri per stabilire l'appartenenza di un'entità alla rete di una società di revisione, costituita dalla struttura più ampia cui appartiene la società stessa e che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali, e comprendente comunque le società che controllano la società di revisione, le società che sono da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo; determina le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono compromettere l'indipendenza della società di revisione; stabilisce le forme di pubblicità dei compensi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete hanno percepito, distintamente, per incarichi di revisione e per la prestazione di altri servizi, indicati per tipo o categoria. Può stabilire altresì prescrizioni e raccomandazioni, rivolte alle società di revisione, per prevenire la possibilità che gli azionisti di queste o delle entità appartenenti alla loro rete nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le medesime intervengano nell'esercizio dell'attività di revisione in modo tale da compromettere l'indipendenza e l'obiettività delle persone che la effettuano⁴⁹⁸.

1-ter. La società di revisione e le entità appartenenti alla rete della medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla società che ha conferito l'incarico di revisione e alle società da essa controllate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo:

a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;

b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;

c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri *pro veritate*;

d) servizi attuariali;

e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;

f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;

g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;

⁴⁹⁶ Comma così sostituito dall'art. 3, comma 16 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.

⁴⁹⁷ Comma così sostituito dall'art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005.

⁴⁹⁸ Comma inserito dall'art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005.

- h) prestazione di difesa giudiziale;
- i) altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale, non collegati alla revisione, individuati, in ottemperanza ai principi di cui alla ottava direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, in tema di indipendenza delle società di revisione, dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma^{499 500}.¹

1-quater. L'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa società non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sei esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico, neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente. La persona medesima, al termine di tale incarico svolto per sei esercizi, non potrà assumere né continuare ad esercitare incarichi relativi alla revisione dei bilanci di società controllate dalla suddetta società, di società ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, se non siano decorsi almeno tre anni⁵⁰¹.

1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una società con funzioni di direzione e supervisione, i soci e gli amministratori della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano non possono rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo nella società che ha conferito l'incarico di revisione e nelle società da essa controllate o che la controllano, né possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore delle medesime società svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93⁵⁰².

1-sexies. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei

documenti contabili societari presso una società non possono esercitare la revisione contabile dei bilanci della medesima società né delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano, se non sia decorso almeno un triennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro⁵⁰³.

1-septies. La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione non può essere in alcun modo determinata, neppure parzialmente, dall'esito delle revisioni da essi compiute né dal numero degli incarichi di revisione ricevuti o dall'entità dei compensi per essi percepiti dalla società⁵⁰⁴.

1-octies. La violazione dei divieti previsti dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla Consob⁵⁰⁵.

2. Il divieto previsto dall'articolo 2372, quinto comma, del codice civile si applica anche alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione⁵⁰⁶.

Art. 161

(Albo speciale delle società di revisione)

1. La Consob provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all'esercizio delle attività previste dagli articoli 155 e 158.

2. La Consob iscrive le società di revisione nell'albo speciale previo accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneità tecnica. Non può essere iscritta nell'albo speciale la società di revisione il cui amministratore si trovi in una delle situazioni previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

3. Le società di revisione costituite all'estero possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. Tali società trasmettono alla Consob una situazione contabile annuale riferita all'attività di revisione e organizzazione contabile esercitata in Italia.

4. Per l'iscrizione nell'albo le società di revisione devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa è stabilito annualmente

⁴⁹⁹ Comma inserito dall'art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005.

⁵⁰⁰ Lettera così modificata dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha inserito le parole: "inclusa quella legale,."

⁵⁰¹ Comma dapprima inserito dall'art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole: "relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società o di società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente" con le parole: "neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente. La persona medesima, al termine di tale incarico svolto per sei esercizi, non potrà assumere né continuare ad esercitare incarichi relativi alla revisione dei bilanci di società controllate dalla suddetta società, di società ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, se non siano decorsi almeno tre anni."

⁵⁰² Comma dapprima inserito dall'art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.

⁵⁰³ Comma inserito dall'art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005

⁵⁰⁴ Comma inserito dall'art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005

⁵⁰⁵ Comma inserito dall'art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005

⁵⁰⁶ Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

dalla Consob per classi di volume d'affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento⁵⁰⁷.

Art. 162

(Vigilanza sulle società di revisione)

1. La Consob vigila sull'organizzazione e sull'attività delle società iscritte nell'albo speciale per controllarne l'indipendenza e l'idoneità tecnica. Nello svolgimento di tale attività, la Consob provvede periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, a effettuare controlli di qualità sulle società di revisione iscritte nell'albo speciale tenuto dalla Consob. La Consob redige una relazione contenente le principali conclusioni del controllo eseguito ed eventuali raccomandazioni alla società di revisione di effettuare specifici interventi entro un termine prefissato. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi la Consob può applicare nei confronti della società di revisione i provvedimenti di cui all'articolo 163. I risultati complessivi dei controlli di qualità sono illustrati dalla Consob nella relazione di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216⁵⁰⁸.

2. Nell'esercizio della vigilanza, la Consob:

- a) stabilisce, sentito il parere del Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i principi e i criteri da adottare per la revisione contabile, anche in relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e contabili delle società sottoposte a revisione;
- b) può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini;
- c) può eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione⁵⁰⁹.

⁵⁰⁷ Comma così modificato dall'art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005. Ai sensi dell'art. 42 della l. n. 262 del 28.12.2005, il comma 4 nella nuova formulazione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007. Fino a tale data si applica il precedente testo del comma 4, che di seguito si riporta: "4. Per l'iscrizione nell'albo le società di revisione devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile".

⁵⁰⁸ Comma modificato dapprima dall'art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi dall'art. 3, comma 18 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha inserito le parole: "sull'organizzazione e" e ha sostituito le parole: "Nello svolgimento di tale attività, la Consob provvede a verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni l'indipendenza e l'idoneità tecnica sia della società, sia dei responsabili della revisione" con le parole: "Nello svolgimento di tale attività, la Consob provvede periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, a effettuare controlli di qualità sulle società di revisione iscritte nell'albo speciale tenuto dalla Consob. La Consob redige una relazione contenente le principali conclusioni del controllo eseguito ed eventuali raccomandazioni alla società di revisione di effettuare specifici interventi entro un termine prefissato. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi la Consob può applicare nei confronti della società di revisione i provvedimenti di cui all'articolo 163. I risultati complessivi dei controlli di qualità sono illustrati dalla Consob nella relazione di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216".

⁵⁰⁹ Comma così sostituito dall'art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005.

3. Le società di revisione iscritte nell'albo speciale comunicano alla Consob entro trenta giorni la sostituzione degli amministratori, dei soci che rappresentano la società nella revisione contabile e dei direttori generali, nonché il trasferimento delle quote e delle azioni; entro lo stesso termine comunicano ogni altra modificazione della compagine sociale, dell'organo amministrativo e dei patti sociali, che incide sui requisiti indicati nell'articolo 161, comma 2.

3-bis. Le società di revisione, in relazione a ciascun incarico di revisione loro conferito, comunicano alla Consob i nomi dei responsabili della revisione entro dieci giorni dalla data in cui essi sono stati designati⁵¹⁰.

Art. 163

(Provvedimenti della Consob)

1. La Consob, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, tenendo conto della loro gravità, può:

- a) applicare alla società di revisione una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;
- b) intimare alle società di revisione di non avvalersi nell'attività di revisione contabile, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile di una revisione contabile al quale sono ascrivibili le irregolarità;
- c) revocare gli incarichi di revisione contabile ai sensi dell'articolo 159, comma 6;
- d) vietare alla società di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per un periodo non superiore a tre anni⁵¹¹.

1-bis. Quando l'irregolarità consista nella violazione delle disposizioni dell'articolo 160, l'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1-*octies* del medesimo articolo non pregiudica l'applicabilità dei provvedimenti indicati nel comma 1 del presente articolo nei riguardi della società di revisione⁵¹².

2. La Consob dispone la cancellazione dall'albo speciale quando:

- a) le irregolarità sono di particolare gravità;
- b) vengono meno i requisiti previsti per l'iscrizione nell'albo speciale e la società non provvede a ripristinarli entro il termine, non superiore a sei mesi, assegnato dalla Consob;
- c) la società non ottempera ai provvedimenti indicati nel comma 1;
- c-bis) la violazione attiene al divieto previsto dall'articolo 160, qualora risulti la responsabilità della società. In tutti i casi, la Consob comunica i nomi dei soci o dei dipendenti personalmente responsabili della violazione al Ministro della

⁵¹⁰ Comma aggiunto dall'art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005.

⁵¹¹ Comma così sostituito dall'art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005.

⁵¹² Comma inserito dall'art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005.

giustizia, il quale ne dispone la cancellazione dal registro dei revisori contabili con il procedimento previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88⁵¹³.

3. La Consob può altresì disporre la cancellazione dall'albo speciale delle società di revisione che per un periodo continuativo di cinque anni non abbiano svolto incarichi di revisione comunicati alla Consob ai sensi dell'articolo 159.

4. I provvedimenti di cancellazione dall'albo speciale e quelli previsti dal comma 1 sono comunicati agli interessati e al Ministero di grazia e giustizia; quest'ultimo comunica alla Consob i provvedimenti adottati nei confronti dei soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

5. Il provvedimento di cancellazione dall'albo speciale è comunicato immediatamente alle società che hanno conferito l'incarico di revisione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159, comma 6.

Art. 164
(*Responsabilità*)

1. Alla società di revisione si applicano le disposizioni dell'articolo 2407 del codice civile⁵¹⁴.

2. I responsabili della revisione e i dipendenti che hanno effettuato l'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido con la società di revisione, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati.

Art. 165
(*Revisione contabile dei gruppi*)

1. Le disposizioni della presente sezione, ad eccezione dell'articolo 157, si applicano anche alle società controllate da società con azioni quotate⁵¹⁵.

1-bis. La società incaricata della revisione contabile della società capogruppo quotata è interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato del gruppo. A questo fine, essa riceve i documenti di revisione dalle società incaricate della revisione contabile delle altre società appartenenti al gruppo; può chiedere alle suddette società di revisione o agli amministratori delle società appartenenti al gruppo ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli presso le medesime società. Ove ravvisi fatti censurabili, ne informa senza indugio la Consob e gli organi di controllo della società capogruppo e della società interessata⁵¹⁶.

2. La Consob detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo stabilendo, in particolare, criteri di esenzione per le società controllate che non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento. Il regolamento è emanato d'intesa con le competenti autorità di vigilanza per la disciplina relativa ai soggetti da esse vigilati.

Art. 165-bis
(*Società che controllano società con azioni quotate*)

1. Le disposizioni della presente sezione, ad eccezione dell'articolo 157, si applicano altresì alle società che controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo.

2. Alla società incaricata della revisione contabile della società capogruppo si applicano le disposizioni dell'articolo 165, comma 1-bis.

3. La Consob detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo, in particolare, criteri di esenzione per le società sottoposte a comune controllo, di cui al comma 1, che non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento, tenuto conto anche dei criteri indicati dall'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127⁵¹⁷.

Sezione VI-bis⁵¹⁸
Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria

Art. 165-ter
(*Ambito di applicazione*)

1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali siano collegate alle suddette società estere o siano da queste controllate.

2. Si applicano le nozioni di controllo previste dall'articolo 93 e quelle di collegamento previste dall'articolo 2359, terzo comma, del codice civile.

⁵¹³ Lettera aggiunta dall'art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005.

⁵¹⁴ Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

⁵¹⁵ Comma così modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

⁵¹⁶ Comma inserito dall'art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005.

⁵¹⁷ Articolo inserito dall'art. 18 della l. n. 262 del 28.12.2005.

⁵¹⁸ Sezione inserita dall'art. 6 della l. n. 262 del 28.12.2005.

3. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri:

a) per quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione delle società:

1) mancanza di forme di pubblicità dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché delle successive modificazioni di esso;

2) mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i terzi creditori, per la costituzione delle società, nonché della previsione di scioglimento in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di reintegrazione entro un termine definito;

3) mancanza di norme che garantiscano l'effettività e l'integrità del capitale sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto appositamente nominato;

4) mancanza di forme di controllo, da parte di soggetti o organismi a ciò abilitati da specifiche disposizioni di legge, circa la conformità degli atti di cui al numero 1) alle condizioni richieste per la costituzione delle società;

b) per quanto riguarda la struttura delle società, mancanza della previsione di un organo di controllo distinto dall'organo di amministrazione, o di un comitato di controllo interno all'organo amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione, controllo e autorizzazione sulla contabilità, sul bilancio e sull'assetto organizzativo della società, e composto da soggetti forniti di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza;

c) per quanto riguarda il bilancio di esercizio:

1) mancanza della previsione dell'obbligo di redigere tale bilancio, comprendente almeno il conto economico e lo stato patrimoniale, con l'osservanza dei seguenti principi:

1.1) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio;

1.2) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale;

2) mancanza dell'obbligo di deposito, presso un organo amministrativo o giudiziario, del bilancio, redatto secondo i principi di cui al numero 1);

3) mancanza dell'obbligo di sottoporre la contabilità e il bilancio delle società a verifica da parte dell'organo o del comitato di control-

lo di cui alla lettera b) ovvero di un revisore legale dei conti;

d) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale impedisce o limita l'operatività della società stessa sul proprio territorio;

e) la legislazione del Paese ove la società ha sede legale esclude il risarcimento dei danni arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta causa, ovvero consente che tale clausola sia contenuta negli atti costitutivi delle società o in altri strumenti negoziali;

f) mancata previsione di un'adeguata disciplina che impedisca la continuazione dell'attività sociale dopo l'insolvenza, senza ricapitalizzazione o prospettive di risanamento;

g) mancanza di adeguate sanzioni penali nei confronti degli esponenti aziendali che falsificano la contabilità e i bilanci.

4. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere individuati, in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in ordinamenti stranieri, criteri equivalenti in base ai quali possano considerarsi soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneità patrimoniale e organizzativa determinati nel presente articolo.

5. I decreti di cui al comma 3 possono individuare Stati i cui ordinamenti presentino carenze particolarmente gravi con riguardo ai profili indicati alle lettere b), c) e g) del medesimo comma 3.

6. Con proprio regolamento la Consob detta criteri in base ai quali è consentito alle società italiane di cui all'articolo 119 e alle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 di controllare imprese aventi sede in uno degli Stati di cui al comma 5. A tal fine sono prese in considerazione le ragioni di carattere imprenditoriale che motivano il controllo e l'esigenza di assicurare la completa e corretta informazione societaria.

7. In caso di inottemperanza alle disposizioni emanate ai sensi dei commi 5 e 6, la Consob può denunziare i fatti al tribunale ai fini dell'adozione delle misure previste dall'articolo 2409 del codice civile⁵¹⁹.

Art. 165-quater

(Obblighi delle società italiane controllanti)

1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, le quali controllano società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, allegano al proprio bilancio di

⁵¹⁹ Articolo inserito dall'art. 6 della l. n. 262 del 28.12.2005. Ai sensi dell'art. 42, comma 3 della l. n. 262/2005 le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle società che vi sono soggette, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 262

esercizio o bilancio consolidato, qualora siano tenute a predisporlo, il bilancio della società estera controllata, redatto secondo i principi e le regole applicabili ai bilanci delle società italiane o secondo i principi contabili internazionalmente riconosciuti.

2. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoscritto dagli organi di amministrazione, dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di quest'ultima, che attestano la veridicità e la correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Al bilancio della società italiana è altresì allegato il parere espresso dall'organo di controllo della medesima sul bilancio della società estera controllata.

3. Il bilancio della società italiana controllante è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo.

4. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto a revisione ai sensi dell'articolo 165 da parte della società incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove la suddetta società di revisione non operi nello Stato in cui ha sede la società estera controllata, deve avvalersi di altra idonea società di revisione, assumendo la responsabilità dell'operato di quest'ultima. Ove la società italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato del controllo contabile una società di revisione, deve comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata.

5. Il bilancio della società estera controllata, sottoscritto ai sensi del comma 2, con la relazione, i pareri ad esso allegati e il giudizio espresso dalla società responsabile della revisione ai sensi del comma 4, sono trasmessi alla Consob⁵²⁰.

Art. 165-quinquies

(Obblighi delle società italiane collegate)

1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi

⁵²⁰ Articolo inserito dall'art. 6 della l. n. 262 del 28.12.2005. Ai sensi dell'art. 42, comma 3 della l. n. 262/2005 le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle società che vi sono soggette, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 262

dell'articolo 116, le quali siano collegate a società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo⁵²¹.

Art. 165-sexies

(Obblighi delle società italiane controllate)

1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e delle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116, ovvero che hanno ottenuto rilevanti concessioni di credito, le quali siano controllate da società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all'articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllante, nonché le società da essa controllate o ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo⁵²².

Art. 165-septies

(Poteri della Consob e disposizioni di attuazione)

1. La Consob esercita i poteri previsti dagli articoli 114 e 115, con le finalità indicate dall'articolo 91, nei riguardi delle società italiane di cui alla presente sezione. Per accertare l'osservanza degli obblighi di cui alla presente sezione da parte delle società italiane, può esercitare i medesimi poteri nei riguardi delle società estere, previo consenso delle competenti autorità straniere, o chiedere l'assistenza o la collaborazione di queste ultime, anche sulla base di accordi di cooperazione con esse.

2. La Consob emana, con proprio regolamento, le disposizioni per l'attuazione della presente sezione⁵²³.

⁵²¹ Articolo inserito dall'art. 6 della l. n. 262 del 28.12.2005. Ai sensi dell'art. 42, comma 3 della l. n. 262/2005 le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle società che vi sono soggette, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 262.

⁵²² Articolo inserito dall'art. 6 della l. n. 262 del 28.12.2005

⁵²³ Articolo inserito dall'art. 6 della l. n. 262 del 28.12.2005.

**PARTE V
SANZIONI**

**TITOLO I
SANZIONI PENALI⁵²⁴**

**Capo I
Intermediari e mercati**

**Art. 166
(Abusivismo)**

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da *lire quattro milioni a lire venti milioni* [ndr: da euro duemilasesantasei a euro diecimilatrecentoventinove] chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:

- a) svolge servizi **o attività** di investimento o di gestione collettiva del risparmio⁵²⁵;
- b) offre in Italia quote o azioni di Oicr;
- c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, strumenti finanziari o servizi **o attività** di investimento⁵²⁶.

2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di promotore finanziario senza essere iscritto nell'albo indicato dall'articolo 31.

3. Se vi è fondato sospetto che una società svolga servizi **o attività** di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio senza esservi abilitata ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob denunciano i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società⁵²⁷.

**Art. 167
(Gestione infedele)**

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli o del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in essere operazioni che arrecano danno agli investitori, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da *lire dieci milioni a lire duecento milioni* [ndr: da euro cinquemilacento-

tosessantacinque a euro centotremiladuecentonovantuno]⁵²⁸.

**Art. 168
(Confusione di patrimoni)**

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di servizi **o attività** di investimento o di gestione collettiva del risparmio, ovvero nella custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un Oicr, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, viola le disposizioni concernenti la separazione patrimoniale arrecando danno agli investitori, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da *lire dieci milioni a lire duecento milioni* [ndr: da euro cinquemilacentosessantacinque a euro centotremiladuecentonovantuno]⁵²⁹.

**Art. 169
(Partecipazioni al capitale)**

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque fornisce informazioni false nelle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, comma 7, o in quelle richieste ai sensi dell'articolo 17 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da *lire dieci milioni a lire cento milioni* [ndr: da euro cinquemilacentosessantacinque a euro cinquantunomilaseicentoquarantasei]⁵³⁰.

**Art. 170
(Gestione accentrata di strumenti finanziari)**

1. Chiunque, nelle registrazioni o nelle certificazioni effettuate o rilasciate nell'ambito della gestione accentrata, attesta falsamente fatti di cui la registrazione o la certificazione è destinata a provare la verità ovvero dà corso al trasferimento o alla consegna degli strumenti finanziari o al trasferimento dei relativi diritti senza aver ottenuto in restituzione le certificazioni, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni⁵³¹.

**Art. 170-bis
(Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Consob)**

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla Consob è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila⁵³².

⁵²⁴ Ai sensi dell'art. 39, co. 1, della l. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel presente Titolo sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale

⁵²⁵ Lettera così modificata dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

⁵²⁶ Lettera così modificata dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

⁵²⁷ Comma dapprima sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004 e poi così modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007. V. anche ndr al Titolo I – Sanzioni penali.

⁵²⁸ Comma così modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha soppresso le parole: "di investimento su base individuale". V. anche ndr al Titolo I – Sanzioni penali.

⁵²⁹ Comma così modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007. V. anche ndr al Titolo I – Sanzioni penali.

⁵³⁰ V. anche ndr al Titolo I – Sanzioni penali.

⁵³¹ V. anche ndr al Titolo I – Sanzioni penali.

⁵³² Articolo inserito dall'art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (*Legge comunitaria 2004*). V. anche ndr al Titolo I – Sanzioni penali.

Art. 171*(Tutela dell'attività di vigilanza)*... omissis...⁵³³**Capo II
Emittenti**Art. 172*(Irregolare acquisto di azioni)*

1. Gli amministratori di società con azioni quotate o di società da queste controllate che acquistano azioni proprie o della società controllante in violazione delle disposizioni dell'articolo 132 sono puniti con una reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da *lire quattrocentomila a lire due milioni* [ndr: da euro duecentosette a euro milletrentatre]⁵³⁴.

2. La disposizione prevista dal comma 1 non si applica se l'acquisto è operato sul mercato secondo modalità non concordate con la società di gestione del mercato o diverse da quelle concordate, ma comunque idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Art. 173*(Omessa alienazione di partecipazioni)*

1. Gli amministratori di società con azioni quotate, o di società che partecipano al capitale di società con azioni quotate, i quali violano gli obblighi di alienazione delle partecipazioni previsti dagli articoli 110 e 121 sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa **da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila**⁵³⁵.

Art. 173-bis*(Falso in prospetto)*

1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissi-

⁵³³ Articolo abrogato dall'art. 8 del d.lgs. n. 61 dell'11.4.2002 (pubblicato nella G.U. n. 88 del 15.4.2002). I reati di cui all'art. 171 sono previsti e puniti dall'art. 2638 del codice civile, dapprima sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 61/2002 e poi modificato dall'art. 39 della l. n. 262 del 28.12.2005: "Art. 2638 (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) - 1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. 2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

⁵³⁴ V. anche ndr al Titolo I - Sanzioni penali.

⁵³⁵ Articolo così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 che ha sostituito le parole: "da lire duecentomila a lire due milioni" con le parole: "da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. (V. anche ndr al Titolo I - Sanzioni penali).

sione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni⁵³⁶.

Art. 174*(False comunicazioni e ostacolo alle funzioni della Consob)*... omissis...⁵³⁷**Capo III
Revisione contabile**Art. 174-bis*(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)*

1. I responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Nel caso in cui il fatto previsto dal comma 1 sia commesso per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena è aumentata fino alla metà.

3. La stessa pena prevista dai commi 1 e 2 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci della società assoggettata a revisione, che abbiano concorso a commettere il fatto⁵³⁸.

Art. 174-ter*(Corruzione dei revisori)*

1. Gli amministratori, i soci, i responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione, i quali, nell'esercizio della revisione contabile delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, fuori dei casi previsti dall'articolo 174-bis, per denaro o altra utilità

⁵³⁶ Articolo dapprima inserito dall'art. 34 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 che ha sostituito le parole: "sollecitazione all'investimento" con le parole: "offerta al pubblico di prodotti finanziari".

⁵³⁷ Articolo abrogato dall'art. 8 del d.lgs. n. 61 dell'11.4.2002 (pubblicato nella G.U. n. 88 del 15.4.2002). Il reato di "False comunicazioni e ostacolo alle funzioni della Consob" è previsto e punito dall'art. 2638 del codice civile, nel testo dapprima sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 61/2002 e poi modificato dall'art. 39 della l. n. 262 del 28.12.2005. Per il contenuto dell'art. 2638 c.c. vedi nota all'art. 171.

⁵³⁸ Articolo inserito dall'art. 35 della l. n. 262 del 28.12.2005.

data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi dà o promette l'utilità⁵³⁹.

Art. 175

(Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione)

... omissis...⁵⁴⁰

Art. 176

(Utilizzazione e divulgazione di notizie riservate)

... omissis...⁵⁴¹

Art. 177

(Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione)

1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata, o si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da *lire quattrocentomila a lire quattro milioni* [ndr: da euro duecentosette a euro duemilasessantasei]⁵⁴².

Art. 178

(Compensi illegali)

1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione che percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione contabile compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione

⁵³⁹ Articolo inserito dall'art. 35 della l. n. 262 del 28.12.2005.

⁵⁴⁰ Articolo abrogato dall'art. 8 del d.lgs. n. 61 dell'11.4.2002 (pubblicato nella G.U. n. 88 del 15.4.2002). Il reato di "Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione" è attualmente previsto e punito dall'art. 2624 del codice civile, così come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 61/2002: "Art. 2624 (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) - 1. I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. 2. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni".

⁵⁴¹ Articolo abrogato dall'art. 8 del d.lgs. n. 61 dell'11.4.2002 (pubblicato nella G.U. n. 88 del 15.4.2002). Vedi art. 622 c.p., dapprima modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 61/02 e poi dall'art. 15 della l. n. 262 del 28.12.2005: "Art. 622 (Rivelazione di segreto professionale) - 1. Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. 2. La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società. 3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa."

⁵⁴² V. anche ndr al Titolo I – Sanzioni penali.

da sei mesi a tre anni e con la multa da *lire quattrocentomila a due milioni* [ndr: da euro duecentosette a euro milletrentatre]⁵⁴³

2. La stessa pena si applica agli amministratori, ai dirigenti e ai liquidatori della società assoggettata a revisione contabile che hanno corrisposto il compenso non dovuto.

Art. 179

(Disposizioni comuni)

1. Se dai fatti previsti dagli articoli del presente capo deriva alla società di revisione o alla società assoggettata a revisione un danno di rilevante gravità, la pena è aumentata fino alla metà.

2. La sentenza penale pronunciata a carico di amministratori, soci e dipendenti della società di revisione per reati commessi nell'esercizio o a causa delle attribuzioni previste dal presente decreto, è comunicata alla Consob a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano nei casi di revisione contabile obbligatoria a norma del presente decreto o in forza di altre disposizioni di legge o di regolamento, nonché nei casi in cui la revisione contabile o la sottoposizione del bilancio al giudizio della società di revisione costituisce, per disposizione di legge o di regolamento, condizione per l'esercizio di determinate attività o per l'ottenimento di benefici o agevolazioni.

TITOLO I-BIS⁵⁴⁴

ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 180

(Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo si intendono per:

a) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;

b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché

⁵⁴³ V. anche ndr al Titolo I – Sanzioni penali.

⁵⁴⁴ Il precedente Capo IV – "Abusi di informazioni privilegiate e aggiotaggio su strumenti finanziari", comprendente gli articoli da 180 a 187-bis, è stato sostituito con il presente Titolo I-bis (artt. 180-187-*quaterdecies*) dall'art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (*Legge comunitaria 2004*)

qualsiasi altro strumento derivato relativo a merci ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;

c) "prassi di mercato ammesse": prassi di cui è ragionevole attendersi l'esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse o individuate dalla Consob in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003;

d) "ente": uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231⁵⁴⁵.

Art. 181

(Informazione privilegiata)

1. Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

2. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati.

3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;

b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

5. Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari⁵⁴⁶.

⁵⁴⁵ V. ndr al Titolo I-bis.

⁵⁴⁶ V. ndr al Titolo I-bis.

Art. 182

(Ambito di applicazione)

1. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea⁵⁴⁷.

Art. 183

(Esenzioni)

1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

a) alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, o da qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi;

b) alle negoziazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari propri quotati, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate, ed alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che rispettino le condizioni stabilite dalla Consob con regolamento⁵⁴⁸.

Capo II

Sanzioni penali⁵⁴⁹

Art. 184

(Abuso di informazioni privilegiate)

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

⁵⁴⁷ V. ndr al Titolo I-bis.

⁵⁴⁸ V. ndr al Titolo I-bis.

⁵⁴⁹ Ai sensi dell'art. 39, co. 1, della l. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel presente Capo sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)⁵⁵⁰.

Art. 185

(Manipolazione del mercato)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo⁵⁵¹.

Art. 186

(Pene accessorie)

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale⁵⁵².

Art. 187

(Confisca)

1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

⁵⁵⁰ V. ndr al Titolo I-bis e al Capo II – Sanzioni penali

⁵⁵¹ V. ndr al Titolo I-bis e al Capo II – Sanzioni penali.

⁵⁵² V. ndr al Titolo I-bis.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale⁵⁵³.

Capo III

Sanzioni amministrative

Art. 187-bis⁵⁵⁴

(Abuso di informazioni privilegiate)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni⁵⁵⁵ chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le

⁵⁵³ V. ndr al Titolo I-bis.

⁵⁵⁴ V. ndr al Titolo I-bis.

⁵⁵⁵ La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro ventimila in euro centomila; euro tre milioni in euro quindici milioni.

qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-ter⁵⁵⁶

(Manipolazione del mercato)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro *ventimila* a euro *cinque milioni*⁵⁵⁷ chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere *a)* e *b)*, non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qua-

⁵⁵⁶ V. ndr al Titolo I-bis

⁵⁵⁷ La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro ventimila in euro centomila; euro cinque milioni in euro venticinque milioni.

lità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

Art. 187-quater

(Sanzioni amministrative accessorie)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale⁵⁵⁸.

Art. 187-quinquies

(Responsabilità dell'ente)

1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata

⁵⁵⁸ V. ndr al Titolo I-bis.

di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo⁵⁵⁹.

Art. 187-sexies
(Confisca)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria⁵⁶⁰.

Art. 187-septies
(Procedura sanzionatoria)

1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.

2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto nel Bollettino della Consob. Avuto riguardo alla natura delle violazioni e degli interessi coinvolti, possono essere stabilite dalla Consob modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. La Consob, anche dietro richiesta degli interessati, può differire ovvero

escludere, in tutto o in parte, la pubblicazione del provvedimento, quando da questa possa derivare grave pregiudizio alla integrità del mercato ovvero questa possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente capo può proporsi, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ricorso in opposizione alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, è competente la corte d'appello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, è competente la corte d'appello di Roma. Il ricorso deve essere notificato alla Consob e depositato presso la cancelleria della corte d'appello nel termine di trenta giorni dalla notificazione.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6. Il giudizio di opposizione si svolge nelle forme previste dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

7. Copia della sentenza è trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello alla Consob ai fini della pubblicazione per estratto nel Bollettino di quest'ultima.

8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689⁵⁶¹.

Capo IV
Poteri della Consob

Art. 187-octies
(Poteri della Consob)

1. La Consob vigila sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo e di tutte le altre disposizioni emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE.

2. La Consob compie tutti gli atti necessari all'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo, utilizzando i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto.

3. La Consob può nei confronti di chiunque possa essere informato sui fatti:

a) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione;

b) richiedere le registrazioni telefoniche esistenti stabilendo il termine per la relativa comunicazione;

c) procedere ad audizione personale;

d) procedere al sequestro dei beni che possono

⁵⁵⁹ V. ndr al Titolo I-bis

⁵⁶⁰ V. ndr al Titolo I-bis.

⁵⁶¹ V. ndr al Titolo I-bis

formare oggetto di confisca ai sensi dell' articolo 187-sexies;

e) procedere ad ispezioni;

f) procedere a perquisizioni nei modi previsti dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. La Consob può altresì:

a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;

b) chiedere l'acquisizione presso il fornitore dei dati relativi al traffico di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

c) richiedere la comunicazione di dati personali anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

d) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo le modalità indicate dall'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonché acquisire anche mediante accesso diretto i dati contenuti nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;

e) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994.

5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e f), e al comma 4, lettera b), sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica. Detta autorizzazione è necessaria anche in caso di esercizio dei poteri di cui al comma 3, lettere b) ed e), e al comma 4, lettera c), nei confronti di soggetti diversi dai soggetti abilitati, dai soggetti indicati nell'articolo 114, commi 1, 2 e 8, e dagli altri soggetti vigilati ai sensi del presente decreto.

6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di violazioni delle norme del presente titolo, la Consob può in via cautelare ordinare di porre termine alle relative condotte.

7. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e) e f), e 12 viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

9. Quando si è proceduto a sequestro ai sensi del comma 3, lettera d), gli interessati possono proporre opposizione alla Consob.

10. Sull'opposizione la decisione è adottata con provvedimento motivato emesso entro il trentesimo giorno successivo alla sua proposizione.

11. I valori sequestrati devono essere restituiti agli aventi diritto quando:

a) è deceduto l'autore della violazione;

b) viene provato che gli aventi diritto sono terzi estranei all'illecito;

c) l'atto di contestazione degli addebiti non è notificato nei termini prescritti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

d) la sanzione amministrativa pecuniaria non è stata applicata entro il termine di due anni dall'accertamento della violazione.

12. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3 e 4 la Consob può avvalersi della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

13. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 12 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla Consob.

14. Il provvedimento della Consob che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la Consob procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali.

15. Quando l'autore della violazione esercita un'attività professionale, il provvedimento che infligge la sanzione è trasmesso al competente ordine professionale⁵⁶².

Art. 187-nonies (Operazioni sospette)

1. I soggetti abilitati, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale e le società di gestione del mercato devono segnalare senza indugio alla Consob le operazioni che, in base a ragionevoli motivi,

⁵⁶² V. ndr al Titolo I-bis.

possono ritenersi configurare una violazione delle disposizioni di cui al presente titolo. La Consob stabilisce, con regolamento, le categorie di soggetti tenuti a tale obbligo, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire operazioni sospette, nonché le modalità e i termini di tali segnalazioni⁵⁶³.

Capo V Rapporti tra procedimenti

Art. 187-decies (Rapporti con la magistratura)

1. Quando ha notizia di uno dei reati previsti dal capo II il pubblico ministero ne informa senza ritardo il Presidente della Consob.

2. Il Presidente della Consob trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo, capo III.

3. La Consob e l'autorità giudiziaria collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'accertamento delle violazioni di cui al presente titolo anche quando queste non costituiscono reato. A tale fine la Consob può utilizzare i documenti, i dati e le notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nei modi e con le forme previsti dall'articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600⁵⁶⁴.

Art. 187-undecies (Facoltà della Consob nel procedimento penale)

1. Nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 184 e 185, la Consob esercita i diritti e le facoltà attribuiti dal codice di procedura penale agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.

2. La Consob può costituirsi parte civile e richiedere, a titolo di riparazione dei danni cagionati dal reato all'integrità del mercato, una somma determinata dal giudice, anche in via equitativa, tenendo comunque conto dell'offensività del fatto, delle qualità personali del colpevole e dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato⁵⁶⁵.

Art. 187-duodecies (Rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo e di opposizione)

1. Il procedimento amministrativo di accertamento e il procedimento di opposizione di cui all'articolo

⁵⁶³ V. ndr al Titolo I-bis.

⁵⁶⁴ V. ndr al Titolo I-bis.

⁵⁶⁵ V. ndr al Titolo I-bis.

187-septies non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento dipende la relativa definizione⁵⁶⁶.

Art. 187-terdecies (Esecuzione delle pene pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo penale)

1. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a carico del reo o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 187-septies⁵⁶⁷, la esazione della pena pecuniaria e della sanzione pecuniaria dipendente da reato è limitata alla parte eccedente quella riscossa dall'Autorità amministrativa⁵⁶⁸.

Art. 187-quaterdecies (Procedure consultive)

1. La Consob definisce entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con proprio regolamento, le modalità e i tempi delle procedure consultive da attivare, mediante costituzione di un Comitato, con organismi rappresentativi dei consumatori e dei prestatori di servizi finanziari e degli altri soggetti vigilati, in occasione delle modifiche regolamentari in materia di abusi di mercato e in altre materie rientranti nelle proprie competenze istituzionali⁵⁶⁹.

TILOLO II SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 187-quinquiesdecies (Tutela dell'attività di vigilanza della Consob)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste della Consob ovvero ritarda l'esercizio delle sue funzioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro *diecimila* ad euro *duecentomila*⁵⁷⁰.

Art. 188 (Abuso di denominazione)

1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "Sim" o "società di intermediazione mobiliare" o "impresa di investimento"; "Sgr" o "società di gestione del risparmio"; "Sicav" o "società di investimento a capitale variabile"; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi **o delle attività** di investimento

⁵⁶⁶ V. ndr al Titolo I-bis.

⁵⁶⁷ Le precedenti parole: "dell'articolo 195" sono state sostituite dalle parole: "dell'articolo 187-septies" dall'art. 3, comma 19 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006

⁵⁶⁸ V. ndr al Titolo I-bis.

⁵⁶⁹ V. ndr al Titolo I-bis.

⁵⁷⁰ Articolo inserito dall'art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (*Legge comunitaria 2004*). La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro diecimila in euro cinquantamila; euro duecentomila in euro un milione.

o del servizio di gestione collettiva del risparmio è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio e dalle Sicav. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro *cinquecentosedici* a euro *diecimilatrecentoventinove*⁵⁷¹.

2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 189

(Partecipazioni al capitale)

1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, e 80, comma 7, e di quelle richieste ai sensi dell'articolo 17 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da *lire dieci milioni a lire cento milioni* [ndr: da euro cinquemilacentosettantacinque a euro cinquantomilaseicentoquarantasei]⁵⁷².

2. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dei divieti di esercizio dei diritti ed in caso di inadempimento degli obblighi di alienazione previsti dagli articoli 14, commi 4 e 7, 16, commi 1, 2 e 4, 61, comma 7, e 80, comma 8⁵⁷³.

Art. 190

(Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati)

1. soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti **abilitati**, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; ⁵⁷⁴27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65; 187-*nonies*⁵⁷⁵, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, sono puniti

⁵⁷¹ Comma dapprima sostituito dall'art. 24 del d.lgs. n. 274 dell'1.8.2003 e poi così modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007. La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro cinquecentosedici in euro duemilacinquecentottanta; euro diecimilatrecentoventinove in euro cinquantunomilaseicentoquarantacinque

⁵⁷² La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro cinquemilacentosessantacinque in euro venticinquemilottocentoventicinque; euro cinquantunomilaseicentoquarantasei in euro duecentocinquantomiladuecentotrenta

⁵⁷³ Comma così sostituito con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

⁵⁷⁴ Le parole "25-bis, commi 1 e 2;" sono state inserite dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006.

⁵⁷⁵ Le parole "187-*nonies*" sono state inserite dall'art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (Legge comunitaria 2004).

con la sanzione amministrativa pecuniaria da **euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila**. **La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, ovvero in caso di esercizio dell'attività di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31**⁵⁷⁶.

2. La stessa sanzione si applica:

a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

b) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione ed agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai capi II e III del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse⁵⁷⁷;

d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione della società indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70, **70-bis** e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime⁵⁷⁸;

d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2, **e quelle emanate in base ad esse**⁵⁷⁹;

d-ter) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 25, comma 3⁵⁸⁰.

3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle società o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato le disposizioni indicate nei medesimi com-

⁵⁷⁶ Comma così modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha inserito la parola: "abilitati", ha sostituito le parole: "lire un milione a lire cinquanta milioni" con le parole: "euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila" e ha aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, ovvero in caso di esercizio dell'attività di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31"

⁵⁷⁷ Lettera così sostituita dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

⁵⁷⁸ Lettera così modificata dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

⁵⁷⁹ Lettera dapprima aggiunta dall'art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi così modificata dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

⁵⁸⁰ Lettera aggiunta dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

mi o non abbiano vigilato, in conformità dei doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni stesse non fossero da altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 8, commi da 2 a 6.

3-bis. ...omissis...⁵⁸¹.

4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 191

(Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita)

1. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione degli articoli 94, comma 1 e 98-ter, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di duemilioni di euro.

2. Chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7, 96, 97, 98-ter, commi 2 e 3, 101, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli 95, commi 1, 2 e 4, 97, comma 2, 98-quater, 98-quinquies, comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c) e d), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquecentomila euro.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e per i promotori finanziari nonché l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

4. La Consob pubblica, ai sensi del comma 3 dell'articolo 195, le misure e le sanzioni applicate per la violazione delle disposizioni richiamate nel presente articolo, salvo il caso in cui la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689⁵⁸².

Art. 192

(Offerte pubbliche di acquisto o di scambio)

1. Chiunque viola l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero ef-

⁵⁸¹ Comma dapprima inserito dall'art. 10 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi abrogato dall'art. 10, comma 6 della l. n. 13 del 6.2.2007 (*Legge comunitaria 2006*) che ha abrogato dall'art. 10 della l. n. 262 del 28.12.2005

⁵⁸² Articolo dapprima modificato dall'art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi così sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007.

fetta un'offerta pubblica di acquisto o di scambio in violazione delle disposizioni dell'articolo 102, commi 1, 3 e 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad euro venticinquemila e non superiore al corrispettivo complessivamente dovuto dall'offerente ovvero che sarebbe stato complessivamente dovuto dall'offerente se l'offerta fosse stata promossa⁵⁸³.

2. La sanzione indicata nel comma 1 si applica a chi:

a) non rispetta le indicazioni fornite dalla Consob ai sensi dell'articolo 102, comma 4, ovvero viola le disposizioni dei regolamenti emanati a norma dell'articolo 102, comma 1 e dell'articolo 103, comma 4;

b) esercita il diritto di voto in violazione delle disposizioni dell'articolo 110;

b-bis) viola l'obbligo di cui all'articolo 110, comma 1-bis⁵⁸⁴.

3. Gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani che eseguono operazioni in violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'articolo 104, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro cinquecentoquindicimila⁵⁸⁵.

Art. 192-bis

(False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i direttori generali di società quotate nei mercati regolamentati i quali omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 124-bis sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato, a spese degli stessi, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale⁵⁸⁶.

⁵⁸³ Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 che ha sostituito le parole: "dell'articolo 102, comma 1 e 3" con le parole: "dell'articolo 102, commi 1, 3 e 6" e le parole: "da lire dieci milioni a lire duecento milioni" con le parole: "di importo non inferiore ad euro venticinquemila e non superiore al corrispettivo complessivamente dovuto dall'offerente ovvero che sarebbe stato complessivamente dovuto dall'offerente se l'offerta fosse stata promossa".

⁵⁸⁴ Comma così modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007 che alla lettera a) ha sostituito le parole: "dell'articolo 102, comma 2" con le parole: "dell'articolo 102, comma 4" e le parole: "a norma dell'articolo 103, commi 4 e 5" con le parole: "a norma dell'articolo 102, comma 1 e dell'articolo 103, comma 4" e ha aggiunto la lettera "b-bis".

⁵⁸⁵ Comma così sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007.

⁵⁸⁶ Articolo dapprima inserito dall'art. 36 della l. n. 262 del 28.12.2005 e poi così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha soppresso le parole: "ovvero, nelle stesse o in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divulgano o lasciano divulgare false informazioni relativamente all'adesione delle stesse società a codici di comportamento redatti da società di gestione dei mercati regolamentati da associazioni di categoria degli operatori, ovvero all'applicazione dei medesimi".

Art. 192-ter
(Ammissione alle negoziazioni)

1. L'emittente o la persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni che viola le disposizioni contenute negli articoli 113, commi 2, 3, lettere a), d) e f), 4 e 113-bis, commi 1, 2, lettere a) e b) e 4, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob in base ai medesimi articoli, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquecentomila euro.

2. La Consob pubblica, ai sensi del comma 3 dell'articolo 195, le misure e le sanzioni applicate per la violazione delle disposizioni richiamate nel presente articolo, salvo il caso in cui la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689⁵⁸⁷.

Art. 193
(Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle società di revisione)

1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, 114-bis, **115, 154-bis e 154-ter** o soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-bis è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima⁵⁸⁸.

1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le società e gli enti che svolgono le attività indicate all'articolo 114, commi 8 e 11, nonché i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell'articolo 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonché di quelle di attuazione emanate dalla Consob⁵⁸⁹.

1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 114, commi 8 e 11, nonché di quelle di attuazione emanate dalla Consob, nei confronti della persona fisica che svolge le attività indicate nel comma 1-bis e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, com-

ma 10, nei confronti della persona fisica che svolge l'attività di giornalista⁵⁹⁰.

1-quater. La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicabile, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate⁵⁹¹.

2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 3 e 4, e 122, commi 1 e 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dall'articolo 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 3 e 4, non superiore a due mesi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila⁵⁹².

3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica:

b) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3⁵⁹³;

c) agli amministratori delle società di revisione che violano le disposizioni contenute nell'articolo 162, comma 3.

3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico⁵⁹⁴.

Art. 193-bis
(Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria)

1. Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera di cui all'articolo 165-quater, comma 2, le relazioni e i pareri di cui agli articoli 165-quater, com-

⁵⁸⁷ Articolo inserito dall'art. 4 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007.

⁵⁸⁸ Comma dapprima modificato dall'art. 9, comma 1 della l. n. 62 del 18.4.2005 (*Legge comunitaria 2004*); poi sostituito dall'art. 14 della l. n. 262 del 28.12.2005; modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 303 del 29.12.2006 che ha sostituito le parole: "previste dagli articoli 113, 114 e 115" con le parole: "previste dagli articoli 113, 114, 114-bis e 115 o soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-bis" e ha soppresso le parole: "Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 3"; modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 che ha soppresso la parola: "113" e infine, così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 che ha sostituito le parole "e 115" con le parole: "; 115, 154-bis e 154-ter".

⁵⁸⁹ Comma inserito dall'art. 9, comma 1 della l. n. 62 del 18.4.2005 (*Legge comunitaria 2004*).

⁵⁹⁰ Comma inserito dall'art. 9, comma 1 della l. n. 62 del 18.4.2005 (*Legge comunitaria 2004*).

⁵⁹¹ Comma inserito dall'art. 1, del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007.

⁵⁹² Comma così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 195 del 6.11.2007.

⁵⁹³ Lettera così sostituita dall'art. 2 della l. n. 262 del 28.12.2005.

⁵⁹⁴ Comma già inserito dall'art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (*Legge comunitaria 2004*) e poi così sostituito dall'art. 37 della l. n. 262 del 28.12.2005.

mi 2 e 3, 165-*quinquies*, comma 1, e 165-*sexies*, comma 1, e coloro che esercitano la revisione ai sensi dell'articolo 165-*quater*, comma 4, sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi derivanti dall'esercizio dei poteri attribuiti alla Consob dall'articolo 165-*septies*, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 193, comma 1⁵⁹⁵.

Art. 194
(*Deleghe di voto*)

1. Chiunque effettua o dà incarico di effettuare una sollecitazione o una raccolta di deleghe di voto in assemblea di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea senza esservi abilitato ai sensi dell'articolo 140 ovvero senza possedere i requisiti previsti dagli articoli 139 e 141 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da *lire dieci milioni a lire duecento milioni* [ndr: da euro cinquemilacentosessantacinque a euro centotremiladuecentonovantuno]⁵⁹⁶

2. Il committente, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari, e i rappresentanti di associazioni di azionisti che violano le norme degli articoli 138, comma 2, 142, comma 1, 144, comma 4, e del regolamento emanato a norma dell'articolo 144, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da *lire dieci milioni a lire duecento milioni* [ndr: da euro cinquemilacentosessantacinque a euro centotremiladuecentonovantuno]⁵⁹⁷.

Art. 195
(*Procedura sanzionatoria*)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 196, le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, **da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero**, e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni⁵⁹⁸.

2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istrut-

⁵⁹⁵ Articolo inserito dall'art. 6 della l. n. 262 del 28.12.2005.

⁵⁹⁶ La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro cinquemilacentosessantacinque in euro venticinquemiladuecentocinquante; euro centotremiladuecentonovantuno in euro cinquecentosessantaduecentocinquante.

⁵⁹⁷ La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro cinquemilacentosessantacinque in euro venticinquemiladuecentocinquante; euro centotremiladuecentonovantuno in euro cinquecentosessantaduecentocinquante.

⁵⁹⁸ Comma così modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

tori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca d'Italia o della Consob. La Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione, **ovvero escludere la pubblicità del provvedimento, quando la stessa possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti**⁵⁹⁹.

4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo è ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha **la sede o, nel caso di persone fisiche, il domicilio** l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata all'Autorità che ha adottato il provvedimento entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere depositata presso la cancelleria della corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica⁶⁰⁰.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6. La corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti.

7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello all'Autorità che ha adottato il provvedimento ai fini della pubblicazione, per estratto, nel Bollettino di quest'ultima.

9. Le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili⁶⁰¹.

Art. 196
(*Sanzioni applicabili ai promotori finanziari*)

1. I promotori finanziari che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob in forza di esso, sono

⁵⁹⁹ Comma così modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

⁶⁰⁰ Comma così modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "sede la società o l'ente cui appartiene" con le parole: "la sede o, nel caso di persone fisiche, il domicilio".

⁶⁰¹ Articolo così sostituito dall'art. 9 della l. n. 62 del 18.4.2005 (*Legge comunitaria 2004*).

puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sanzione amministrativa pecuniaria da *lire un milione a lire cinquanta milioni* [ndr: da euro cinquecentosedici a euro venticinquemilaottocento ventitre]⁶⁰²;
- c) sospensione da uno a quattro mesi dall'albo;
- d) radiazione dall'albo.

2. Le sanzioni sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.

3. Alle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16.

4. Le società che si avvalgano dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili.

PARTE VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 197 (Personale della Consob)

1. Al fine di assicurare il pieno e tempestivo esercizio delle funzioni di controllo previste dall'articolo 62 della legge 27 dicembre 1997, n. 449⁶⁰³, la Consob provvede direttamente a tutte le procedure necessarie per l'immediata copertura dei posti di organico secondo i criteri concorsuali ivi previsti, nei limiti delle autonome risorse finanziarie e senza oneri per la finanza pubblica.

Art. 198 (Girata di titoli azionari)

1. Il potere di autenticare le girate dei titoli azionari previsto dall'articolo 12 del regio decreto legge 29 marzo 1942, n. 239, può essere esercitato anche da Sim.

⁶⁰² La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro cinquecentosedici in euro duemilacinquecentotanta; euro venticinquemilaottocentoventitre in euro centoventinove milacentoquindici.

⁶⁰³ Si riporta di seguito l'art. 62, L. n. 449/97: "Organico Consob. - 1. Al fine di realizzare le funzioni di controllo attribuite dal decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, nonché quelle che deriveranno a seguito dell'entrata in vigore dell'emanando testo unico sulla finanza di cui all'articolo 8 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) provvederà al completamento del proprio organico, come rideterminato dall'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza, e per un numero di posti non superiore a sessanta unità mediante una procedura concorsuale interna, fermo restando quanto disposto dall'art. 39, comma 3."

Art. 199 (Società fiduciarie)

1. Fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione, conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dall'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415⁶⁰⁴.

Art. 200 (Intermediari già autorizzati)

1. Le imprese di investimento che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 sono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 20.

2. Le società di gestione che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, nell'albo previsto dall'articolo 3, comma 1 della legge 14 agosto 1993, n. 344, e nell'albo previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, vengono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 35 e si intendono autorizzate ai sensi dell'articolo 34.

3. Le Sicav che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, vengono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 44.

4. Le banche che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono autorizzate a prestare servizi di investimento restano autorizzate a prestare i servizi medesimi.

Art. 201 (Agenti di cambio)

1. Sono sciolti, a cura del Consiglio Nazionale degli Ordini degli agenti di cambio, gli Ordini professionali previsti dall'articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 402, a eccezione degli Ordini professionali di Milano e di Roma.

2. Gli agenti di cambio sono iscritti all'Albo professionale tenuto da uno degli Ordini indicati nel comma 1, al quale affluiscono i pagamenti della tassa annuale fissata dall'Ordine medesimo, avuto riguardo all'iscrizione al ruolo speciale o al ruolo nazionale previsti dai commi 5 e 6. L'Ordine è tenuto a conservare i libri degli agenti di cambio defunti o cancellati dal ruolo unico nazionale.

⁶⁰⁴ Si riporta di seguito il testo dell'art. 60, comma 4, D.Lgs. n. 415/96: "4. Le società fiduciarie che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritte nella sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, devono introdurre nella denominazione sociale le parole "società di intermediazione mobiliare" entro novanta giorni. Esse continuano a prestare il servizio di gestione di portafogli d'investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, e sono iscritte di diritto in una sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 9; non possono essere autorizzate a svolgere servizi di investimento diversi da quello di gestione di portafogli di investimento a meno che non cessino di operare mediante intestazione fiduciaria. Dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo, le stesse sono soggette alle norme del presente decreto e non si applicano la legge 23 novembre 1939, n. 1966 e il decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 1986, n. 430."

3. Restano ferme le altre disposizioni previste dalla legge 29 maggio 1967, n. 402. Non possono essere banditi concorsi per la nomina di agenti di cambio. Gli agenti di cambio cessano di appartenere ai ruoli previsti dai commi 5 e 6 al compimento del settantesimo anno di età. Gli agenti di cambio nominati prima dell'entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, sono collocati nella posizione di fuori ruolo al compimento del settantesimo anno di età conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica.

4. Le disponibilità del Fondo comune degli agenti di cambio e delle cauzioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono restituite agli aventi diritto.

5. Gli agenti di cambio in carica che siano soci, amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori di Sim, di banche o di società di gestione del risparmio sono iscritti in un ruolo speciale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze⁶⁰⁵. Essi non possono prestare servizi di investimento e possono essere dirigenti, dipendenti o collaboratori soltanto di uno dei predetti intermediari. Essi restano individualmente assoggettati alle incompatibilità previste dal comma 11.

6. Gli agenti di cambio in carica che non siano iscritti nel ruolo speciale previsto dal comma 5 sono iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze⁶⁰⁶.

7. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale possono svolgere i servizi di investimento indicati nell'articolo 1, comma 5, lettere b), c-bis), d), e) ed f). Essi possono svolgere altresì l'offerta fuori sede dei propri servizi di investimento e i servizi accessori indicati nell'articolo 1, comma 6, lettere c), limitatamente alla conclusione di contratti di riporto e altre operazioni in uso sui mercati, e g), nonché attività connesse e strumentali, ferme restando le riserve di attività previste dalla legge⁶⁰⁷.

8. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale devono tenere le scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile; la Consob, con proprio regolamento, stabilisce le modalità del controllo contabile da parte di società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161.

9. Il mancato esercizio del servizio di negoziazione per conto terzi per un periodo di tempo superiore a sei mesi comporta la decadenza dalla carica; il Ministero dell'economia e delle finanze⁶⁰⁸, in presenza di comprovati motivi di salute, può prorogare, sentita la Consob, detto termine fino a un periodo massimo di 18 mesi.

10. Per l'esercizio dei servizi di investimento gli agenti di cambio aderiscono ai sistemi di indennizzo

previsti dall'articolo 59. Il coordinamento dell'operatività dei sistemi di indennizzo con la procedura di fallimento dell'agente di cambio è disciplinato dal regolamento previsto dall'articolo 59, comma 3.

11. La posizione di agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, con la partecipazione in qualità di soci illimitatamente responsabili in società di qualsiasi natura, con la qualità di amministratore o dirigente di società che esercitano attività commerciale e, in particolare, con la qualità di socio, amministratore, dirigente, dipendente o collaboratore di banche, Sim, società di gestione del risparmio e di ogni altro intermediario finanziario.

12. Agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale si applicano gli articoli 6, **commi 1, lettera b), 2 e 2-bis**; 8, comma 1; 10, comma 1; 21; 22; 23; 24, 25, 31, 32, 167, 171, 190 e 195⁶⁰⁹.

13. È vietato agli agenti di cambio, compiere anche per interposta persona qualsiasi negoziazione in proprio di strumenti finanziari, salvo i casi di investimento del patrimonio personale; tali investimenti sono immediatamente comunicati alla Consob.

14. Il Presidente della Consob può disporre in via d'urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione dell'agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale dall'esercizio delle attività svolte e la nomina di un commissario che assume la gestione delle attività stesse quando risultino gravi violazioni delle disposizioni legislative o amministrative. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 53.

15. Il Ministero dell'economia e delle finanze⁶¹⁰, su proposta della Consob, può disporre con decreto la cancellazione dell'agente di cambio dal ruolo unico nazionale qualora le irregolarità o le violazioni delle disposizioni legislative o amministrative siano di eccezionale gravità. Il provvedimento può essere adottato anche su proposta del commissario previsto dal comma 14 o su richiesta dell'agente di cambio.

16. Nel caso previsto dal comma 15, il Ministero dell'economia e delle finanze⁶¹¹ nomina un commissario preposto alla tutela e alla restituzione dei patrimoni di proprietà dei clienti. Il commissario nell'esercizio delle sue funzioni è pubblico ufficiale; egli si affianca agli organi delle procedure concorsuali, ove disposte. Il Ministero può prevedere speciali cautele e limitazioni all'attività del commissario e procedere alla sua revoca o sostituzione. L'indennità spettante al commissario è determinata dal Ministero ed è a carico dell'agente di cambio. I provvedimenti previsti dal presente comma possono

⁶⁰⁵ Parole così sostituite con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

⁶⁰⁶ Parole così sostituite con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

⁶⁰⁷ Comma così sostituito dall'art. 17 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

⁶⁰⁸ Parole così sostituite con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

⁶⁰⁹ Comma così modificato dall'art. 17 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "comma 1, lettera a) limitatamente all'organizzazione amministrativa e contabile e ai controlli interni, e lettera b), comma 2, lettere a), b) e c)" con le parole: "commi 1, lettera b), 2 e 2-bis".

⁶¹⁰ Parole così sostituite con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

⁶¹¹ Parole così sostituite con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

essere assunti anche successivamente alla morte dell'agente di cambio, su proposta della Consob o del commissario nominato ai sensi del comma 14, ovvero su richiesta dei clienti.

17. La cancellazione dell'agente di cambio dal ruolo unico nazionale consegue di diritto all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. La Consob denuncia al tribunale civile l'insolvenza dichiarata ai sensi dell'articolo 72.

18. Per la violazione dei commi 8, 11 e 13, si applica l'articolo 190.

Art. 202

(Disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 72, le disposizioni relative alla liquidazione coattiva dei contratti conclusi dagli agenti di cambio si applicano, in quanto compatibili, alle imprese di investimento e alle banche autorizzate all'esercizio delle attività previste dall'articolo 1, comma 5, lettere a) e b).

2. Le competenze in materia di liquidazione coattiva dei contratti spettano alla Consob, la quale può coordinare con regolamento tale procedura con quella prevista dall'articolo 72.

Art. 203

(Contratti a termine)

1. Fermi restando la decorrenza degli effetti della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83 del T.U. bancario, e quanto previsto dall'articolo 90, comma 3, del medesimo T.U. bancario, l'articolo 76 della legge fallimentare si applica agli strumenti finanziari derivati, a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), alle operazioni a termine su valute nonché alle operazioni di prestito titoli, di pronti contro termine e di riporto. Ai fini del presente articolo sono ricompresi tutti i contratti conclusi, ancorché non ancora eseguiti in tutto o in parte, entro la data di dichiarazione del fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

2. Per l'applicazione dell'articolo 76 della legge fallimentare agli strumenti finanziari e alle operazioni indicati nel comma 1, può farsi riferimento anche al costo di sostituzione dei medesimi, calcolato secondo i valori di mercato alla data di dichiarazione di fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

Art. 204

(Gestione accentrata)

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Banca d'Italia promuove la vendita della partecipazione al capitale della "Monte Titoli s.p.a. Istituto per la custodia e l'amministrazione accentrata di valori mobiliari" dalla stessa detenuta.

2. Fino all'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 90, la gestione accentrata dei titoli di Stato presso la Banca d'Italia resta disciplinata dalle previgenti disposizioni.

Art. 205

(Quotazioni di prezzi)

1. Le offerte di acquisto e di vendita di prodotti finanziari effettuate in mercati regolamentati e, **se ricorrono le condizioni indicate dalla Consob con regolamento, quelle effettuate nei sistemi multilaterali di negoziazione o da internalizzatori sistematici** non costituiscono offerta al pubblico di prodotti finanziari né offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della parte IV, titolo II⁶¹².

Art. 206

(Disposizioni applicabili alle società quotate in mercati diversi dalla borsa)

1. Le disposizioni dettate dal codice civile per le società con azioni quotate in borsa si applicano a tutte le società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea.

Art. 207

(Patti parasociali)

1. I patti parasociali previsti dall'articolo 122 ed esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo articolo sono depositati presso il registro delle imprese entro un mese da tale data.

2. I patti parasociali a tempo determinato esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto restano efficaci fino al termine finale pattuito, ma comunque non oltre il 1° luglio 2001.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, l'articolo 123 si applica ai patti anche a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 208

(Deleghe di voto, azioni di risparmio, collegio sindacale e revisione contabile)

1. Le disposizioni in materia di deleghe di voto si applicano alle assemblee convocate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 144.

2. Le disposizioni in materia di azioni di risparmio si applicano anche alle azioni di risparmio già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le società con azioni quotate applicano le disposizioni in materia di nomina del collegio sindacale a partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 148, comma

⁶¹² Articolo modificato dapprima dall'art. 4 del d.lgs. n. 51 del 28.3.2007 che ha sostituito le parole: "sollecitazione all'investimento" con le parole: "offerta al pubblico di prodotti finanziari" e poi dall'art. 17 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 che ha sostituito le parole: "o negli scambi organizzati indicati negli articoli 78 e 79 da soggetti ammessi alle negoziazioni negli stessi" con le parole: "e, se ricorrono le condizioni indicate dalla Consob con regolamento, quelle effettuate nei sistemi multilaterali di negoziazione o da internalizzatori sistematici".

4, si applica l'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.

4. I collegi sindacali nominati prima dell'entrata in vigore del presente decreto ma successivamente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale restano in carica per un solo esercizio.

5. Le altre disposizioni in materia di collegio sindacale e quelle in materia di società di revisione si applicano a partire dall'esercizio sociale che inizia il 1 luglio 1998 o successivamente a tale data.

Art. 209

(Società di revisione)

1. Le società di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, sono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 161.

2. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio 1997, n. 132, è prorogato fino a sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le società con azioni quotate conservano copia della relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio, ai fini degli eventuali accertamenti dell'amministrazione finanziaria sulle corrispondenti dichiarazioni dei redditi. In caso di omissione si applicano le disposizioni dell'articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 210

(Modifiche al codice civile)

1. Nell'articolo 2372, quarto comma, del codice civile sono soppresse le parole: "né ad aziende ed istituti di credito".

2. L'articolo 2441, settimo comma, del codice civile è sostituito dal seguente:

"Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dell'operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento di capitale deve indicare l'ammontare."

3. All'articolo 2630, primo comma, del codice civile è inserito il seguente numero: "4) omettono di offrire

in borsa nei termini e con le modalità stabilite dal terzo comma dell'articolo 2441 i diritti di opzione non esercitati, se le relative azioni vengano sottoscritte."

4. All'articolo 2633 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

"Gli amministratori che emettono obbligazioni convertibili senza le indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'articolo 2420-bis sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni."

5. 5. Nelle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito, dopo l'articolo 211, il seguente articolo: "211-bis. Il secondo periodo dell'articolo 2441, settimo comma, del codice non si applica alle azioni detenute, alla data del 7 marzo 1992, dai soggetti indicati nel medesimo comma, con obbligo di offrirle agli azionisti."

Art. 211

(Modifiche al T.U. bancario)

1. L'articolo 52 del T.U. bancario è sostituito dal seguente:

"Articolo 52 - Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti"

1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

2. Le società che esercitano attività di revisione contabile presso le banche comunicano senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tali società inviano alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23.

4. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2."

2. All'articolo 107 del T.U. bancario è aggiunto il seguente comma:

"6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un

ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52."

3. All'articolo 111 del T.U. bancario è aggiunto il seguente comma:

"5. Il presente articolo non si applica nei casi previsti dall'articolo 107, comma 6."

4. L'articolo 160 del T.U. bancario è abrogato.

Art. 212

(Disposizioni in materia di privatizzazioni)

1. Il secondo periodo dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è sostituito dal seguente: "... omissis..."

Art. 213

(Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le procedure di fallimento degli intermediari previsti dall'articolo 107 del T.U. bancario, per i quali ricorrano i presupposti indicati nel comma 6 del medesimo articolo e non sia stata ancora dichiarata l'esecutività dello stato passivo, sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa.

2. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza già dichiarato, il tribunale, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di liquidazione coatta e ordina la trasmissione degli atti al Ministero dell'economia e delle finanze⁶¹³, per l'emanazione del relativo decreto, e alla Banca d'Italia.

3. Gli organi del cessato fallimento e quelli della liquidazione coatta provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

Art. 214

(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogati, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3:

a) gli articoli 11, comma 1, da 12 a 17, 22, 25, 26, 28, 31, da 45 a 52, da 58 a 60 della legge 20 marzo 1913, n. 272 e successive modificazioni;

b) gli articoli da 26 a 43, 44, comma 2, 46, comma 2, 47, 49, 51, 54, ultimo periodo, 56, 61, comma 2, 97, da 106 a 108 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

c) gli articoli da 2 a 10 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597;

d) il regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597;

e) il regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;

f) gli articoli 4, 6 e 7 del regio decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;

g) il regio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1047, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;

h) il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;

i) il regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n.

j) il regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 950, convertito dalla legge 31 dicembre 1931, n. 1657;

k) gli articoli da 1 a 11 e da 14 a 18 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118;

l) il regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito dalla legge 20 aprile 1932, n. 291;

m) la legge 4 dicembre 1939, n. 1913;

n) l'articolo 2369-*bis* del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;

o) il decreto legislativo luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 250;

p) il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321;

q) la legge 23 maggio 1956, n. 515;

r) la legge 31 dicembre 1962, n. 1778;

s) gli articoli 1, undicesimo comma, 2, decimo comma, primo e secondo periodo, 3, 4, 4-*bis*, 4-*ter*, 5-*quinqies*, 5-*sexies*, 9, secondo comma, 13, secondo comma, 14, 15, 16, 17, 18, sesto comma, 18-*ter*, 18-*quinqies*, quinto comma, 18-*septies*, secondo periodo, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni;

t) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

u) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 137;

v) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, a eccezione degli articoli 16 e 18;

w) la legge 23 febbraio 1977, n. 49;

x) la legge 23 marzo 1983, n. 77, a eccezione degli articoli 9 e 10-*ter*;

⁶¹³ Le precedenti parole "Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono state sostituite dalle parole "Ministero dell'economia e delle finanze" dall'art. 1 del d.lgs. n. 37 del 6.2.2004.

- y) la legge 19 giugno 1986, n. 289;
- z) il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1987, n. 556;
- aa) la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
- ab) la legge 17 maggio 1991, n. 157, a eccezione dell'articolo 10;
- ac) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, a eccezione dell'articolo 14;
- ad) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86, a eccezione dell'articolo 4;
- ae) ee) la legge 18 febbraio 1992, n. 149;
- af) f) la legge 14 agosto 1993, n. 344, a eccezione dell'articolo 11;
- ag) gg) l'articolo 1, comma 1, lettera m), e l'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 28 dicembre 1993, n. 561⁶¹⁴;
- ah) hh) la legge 25 gennaio 1994, n. 86, a eccezione degli articoli 14-bis e 15;
- ai) ii) l'articolo 5, commi 3, 4 e 5, e l'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;
- aj) j) il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, a eccezione degli articoli 60, comma 4, 62, 63, 64 e 65.

2. Sono abrogati, ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto:

- a) gli articoli 5, *5-bis*, *5-ter*, *5-quater*, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni; le relative violazioni sono punite ai sensi degli articoli 173 e 174 o sanzionate ai sensi dell'articolo 193, comma 2;
- b) 18, a eccezione del sesto comma, *18-bis*, *18-quater*, *18-quinquies*, a eccezione del quinto comma, *18-sexies* e *18-septies*, a eccezione del secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 191;
- c) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;
- d) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 e 3; *2-bis*, commi 3, 4, 5 e 7; *2-ter*; 3, commi 3 e 4; 4, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; *10-bis*, della legge 23 marzo 1983, n. 77; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190;

e) gli articoli 3, comma 2, lettere b), c), d) ed e); 4, comma 2; 9, commi 12, 13, 14; 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1; le relative violazioni sono punite ai sensi dell'articolo 169 o sanzionate ai sensi degli articoli 189 e 190;

f) l'articolo 6 della legge 17 maggio 1991, n. 157; le relative violazioni sono punite ai sensi dell'articolo 174 o sanzionate ai sensi dell'articolo 193;

g) gli articoli 2; 3; 4; 6; 7 della legge 18 febbraio 1992, n. 149; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 191;

h) gli articoli 10; 14; 15; 16, comma 1; 20, commi 1 e 4; 22; 23; 24; 25; 27; 28 della legge 18 febbraio 1992, n. 149; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 192;

i) gli articoli 1; 2, commi 3 e 4; 4, commi 1 e 4; 5, commi 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; 6, comma 2; 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 8; 9, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190;

j) gli articoli 1 e 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86;

k) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 3, comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 8, commi 2, 4 e 5; 9; 10 della legge 14 agosto 1993, n. 344; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190;

l) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 3, comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 7; 8; 9; 12, comma 2 e 5; 13; 14 della legge 25 gennaio 1994, n. 86; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190;

m) gli articoli 2, comma 4; 6, commi 3 e 4; 7; 8; 10, 13; 14; 15; 18, commi 1 e 3; 20, comma 1, lett. e); 21, commi 2 e 3; 22, comma 2; 23, commi 5 e 6; 24; 25; 35, commi 2 e 3; 66, comma 1, lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; le relative violazioni sono punite ai sensi dell'articolo 169 o sanzionate ai sensi degli articoli 189 e 190.

3. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 80, commi 4, 5 e 6, e comunque fino al completamento della vendita prevista dall'articolo 204, comma 1, si applicano gli articoli 1, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 19 giugno 1986, n. 289.

4. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti ivi previsti.

5. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata

⁶¹⁴ Lettera così modificata dall'art. 15, L. 25.6.1999, n. 205 (pubblicata nella G.U. n. 149 del 28.6.1999).

in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo nelle corrispondenti materie. In caso di violazione, si applicano, con la procedura prevista dall'articolo 195, gli articoli 190, 191, 192 e 193, in relazione alle materie rispettivamente disciplinate.

Art. 215
(Disposizioni di attuazione)

1. In sede di prima applicazione i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale da emanarsi ai sensi del presente decreto sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo.

Art. 216
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1998.

ALLEGATO⁶¹⁵

Sezione A - Attività e servizi di investimento

- (1) Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari.
- (2) Esecuzione di ordini per conto dei clienti.
- (3) Negoziazione per conto proprio.
- (4) Gestione di portafogli.
- (5) Consulenza in materia di investimenti.
 - (6) Sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.
 - (7) Collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.
- (8) Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

Sezione B - Servizi accessori

- (1) Affitto di cassette di sicurezza e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie collaterali.
- (2) Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito.
- (3) Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese.
- (4) Servizio di cambio quando detto servizio è legato alla fornitura di servizi di investimento.

(5) Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari.

(6) Servizi connessi con l'assunzione a fermo.

(7) Servizi e attività di investimento, nonché servizi accessori del tipo di cui alle sezioni A o B, collegati agli strumenti derivati di cui alla sezione C, punti (5), (6), (7) e (10), se legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori.

Sezione C - Strumenti finanziari

Valori mobiliari.

Strumenti del mercato monetario.

Quote di un organismo di investimento collettivo.

Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti.

Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto.

Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione.

Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.

(8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.

(9) Contratti finanziari differenziali.

⁶¹⁵ Allegato così sostituito dall'art. 18 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

(10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro

evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati ai numeri precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.

PARTE I

DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI

Capitolo I

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Decreto 11 novembre 1998, n. 468

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV.

IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio e società di investimento a capitale variabile ("SICAV") devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB;

Visto altresì l'articolo 13, comma 4, del medesimo decreto legislativo, in base al quale il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata;

Sentite la Banca d'Italia e la CONSOB;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 28 settembre 1998;

Vista la nota del 23 ottobre 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/88, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

(Requisiti di professionalità degli esponenti di SIM, società di gestione del risparmio e SICAV)

1. I consiglieri di amministrazione ed i sindaci delle società di intermediazione mobiliare (di seguito «SIM»), delle società di gestione del risparmio (di seguito «SGR») e delle società di investimento a capitale variabile (di seguito «SICAV») devono esse-

re scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della SIM, della SGR o della SICAV;

c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

Art. 2 (*)

(Situazioni impeditive)

1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in SIM, SGR

(*) Le disposizioni sono state annullate con sentenza TAR del Lazio n. 2907 del 07/04/00.

e SICAV coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

2. Il comma 1 si applica anche a coloro che:

a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;

b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

Art. 3

(Requisiti di onorabilità)

1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale nelle SIM, SGR e SICAV non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale nelle SIM, SGR e SICAV non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della CONSOB per le SIM e a cura della Banca d'Italia per le SGR e SICAV.

Art. 4

(Sospensione dalle cariche)

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera c);

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 3, comma 2, con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

Art. 5

(Norma transitoria)

1. Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza

dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, non previsti dalla normativa previgente, non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa.

2. Per gli esponenti di SGR e SICAV, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 novembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

Decreto 11 novembre 1998, n. 469

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV e fissazione delle soglie rilevanti.

IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l'articolo 14, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i partecipanti al capitale delle società di intermediazione mobiliare, delle società di gestione del risparmio e delle società di investimento a capitale variabile ("SICAV") devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB;

Visto altresì l'articolo 14, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, in base al quale lo stesso regolamento stabilisce la quota percentuale del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1 facendo riferimento per le SICAV alle sole azioni nominative e stabilendo le ipotesi in cui tali azioni sono considerate come azioni al portatore;

Sentite la Banca d'Italia e la CONSOB;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 28 settembre 1998;

Vista la nota del 23 ottobre 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge 400/88, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

(Onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM, società di gestione del risparmio e SICAV)

1. Chiunque partecipa in una società di intermediazione mobiliare (di seguito "SIM"), o in una società di gestione del risparmio (di seguito "SGR") in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può

esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:

a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

2. Il comma 1 si applica a chiunque partecipa in una società di investimento a capitale variabile (di seguito "SICAV") in misura superiore:

a) al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni nominative, qualora lo statuto della società preveda limiti all'emissione di azioni nominative;

b) alla minore soglia tra 20.000 azioni nominative e il dieci per cento del capitale rappresentato da azioni nominative, qualora nello statuto della società non siano previsti limiti all'emissione di azioni nominative.

3. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la SIM, la SGR o la SICAV ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385. In tal caso, il divieto di esercizio del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.

4. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.

5. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale, a cura della CONSOB nel caso indicato nell'art. 3, comma 2, lett. a), e della Banca d'Italia nei casi previsti dall'art. 3, comma 2, lettere b) e c).

Art. 2

(Modalità di calcolo della quota di capitale)

1. Ai fini della verifica delle condizioni indicate nell'art. 1, commi 1 e 2 si tiene conto:

a) delle azioni possedute direttamente e di quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto;

b) delle azioni possedute indirettamente, per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona;

c) delle azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto;

d) dell'esistenza di accordi sull'esercizio del diritto di voto. In tali casi, il requisito di onorabilità deve essere posseduto da tutti i soggetti aderenti all'accordo sull'esercizio dei diritti di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale della SIM, della SGR o della SICAV singolarmente posseduta.

2. Le partecipazioni che, tenuto conto di quelle già possedute danno luogo al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 1, comma 2, attribuiscono il diritto

di voto a decorrere dalla data della comunicazione alla Banca d'Italia.

Art. 3

(Verifica dei requisiti e divieto di esercizio dei diritti di voto)

1. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.

2. La verifica del possesso dei requisiti è effettuata:

a) dalla CONSOB in sede di rilascio dell'autorizzazione alle SIM;

b) dalla Banca d'Italia in sede di rilascio dell'autorizzazione alle SGR e SICAV;

c) dalla Banca d'Italia nell'ambito della verifica dell'idoneità dei soggetti che intendono assumere una partecipazione qualificata in SIM, SGR e SICAV.

Art. 4

(Norma transitoria)

1. Per i soggetti che partecipano al capitale di una società alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva, se verificatasi antecedentemente alla data stessa, limitatamente alla partecipazione già detenuta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 novembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

Decreto 26 giugno 1997, n. 329

Regolamento recante norme di attuazione e di integrazione della riserva di attività prevista in favore delle imprese di investimento e delle banche circa l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, recante recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;

Visto in particolare l'articolo 2, commi 1 e 2, i quali rispettivamente prevedono che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche e che il Ministro del Tesoro,

Sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, adotta con regolamento le norme di attuazione ed integrazione della suddetta riserva di attività;

Considerato che occorre delimitare l'ambito di applicazione della normativa di cui al suddetto decreto legislativo individuando i soggetti e le attività nei confronti dei quali integrare ed attuare la menzionata riserva di attività;

Sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 29 maggio 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 400/1988, in data 19 giugno 1997;

ADOTTA

Il seguente regolamento:

Art. 1

Le norme del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 non si applicano ai soggetti di seguito indicati in quanto le attività da essi svolte non rientrano nella riserva prevista dall'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo:

a) imprese di assicurazione disciplinate dai decreti legislativi 17 marzo 1995, nn. 174 e 175;

b) soggetti che prestano occasionalmente ed a titolo accessorio un servizio di investimento nell'ambito di un'attività professionale disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari che ammettono la prestazione del servizio;

c) il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia;

d) enti pubblici che prestano i servizi di investimento previsti da specifiche norme di legge;

e) società di investimento a capitale variabile (SICAV) e società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti e chiusi e di investimento immobiliare chiusi, ferma restando l'applicazione dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo;

f) fondi pensione disciplinati dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2

Le norme del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 non si applicano ai servizi di investimento di seguito indicati in quanto non rientrano nella riserva prevista dall'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo:

a) servizi prestati da imprese esclusivamente ad imprese controllanti, controllate ovvero controllate dalla stessa controllante o ad imprese ad essa collegate, in quanto non esercitati nei confronti del pubblico. Per la nozione di controllo si applica l'art. 23 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e per la nozione di collegamento si applica l'art. 2359, comma 3, cod. civ.;

b) servizi prestati in via occasionale ed accessoria, senza predisposizione di idonei schemi organizzativi per il loro svolgimento, in quanto non esercitati professionalmente;

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 26 giugno 1997

Il Ministro: CIAMPI

Decreto 11 novembre 1998, n. 470

Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti e le modalità dell'esercizio dei diritti di voto degli strumenti finanziari in gestione presso imprese di investimento, banche, società di gestione del risparmio o agenti di cambio.

IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l'articolo 24, comma 1, lett. e) del citato decreto legislativo, in base al quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, stabilisce i limiti e le modalità per il conferimento della rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione presso imprese di investimento, banche e società di gestione del risparmio;

Visto altresì l'articolo 201, comma 12 del medesimo decreto legislativo che prevede l'applicazione di tale disposizione anche agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale;

Sentite la Banca d'Italia e la CONSOB;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 28 settembre 1998;

Vista la nota del 23 ottobre 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/88, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

(Conferimento della rappresentanza)

1. La rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione può essere conferita alla impresa di investimento, alla banca, alla società di gestione del risparmio o all'agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale, secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 2

(Limiti del conferimento)

1. La rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto può essere conferita soltanto per assemblee già regolarmente convocate; essa è sempre revocabile con atto che deve pervenire al rappresen-

tante almeno il giorno precedente quello previsto per l'assemblea.

Art. 3

(Modalità del conferimento)

1. Il potere di rappresentanza deve essere conferito utilizzando il modulo predisposto dalla impresa di investimento, dalla società di gestione del risparmio, dalla banca o dall'agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale.

2. Il modulo deve pervenire all'intermediario almeno il giorno precedente quello previsto per l'assemblea in prima convocazione.

Art. 4

(Contenuto del modulo)

1. Il modulo deve contenere ogni notizia utile per la sua compilazione e spedizione ed in particolare:

a) il conferimento al rappresentante del potere di intervenire e votare in assemblea in nome e per conto del socio, compiendo le formalità necessarie;

b) la data di convocazione dell'assemblea e l'ordine del giorno;

c) la precisazione che la procura è sempre revocabile nei termini di cui al precedente articolo 2;

d) informazioni in merito al voto che l'impresa di investimento, la società di gestione del risparmio, la banca o l'agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale intende esprimere, nel caso che il socio conferisca la rappresentanza senza dare indicazioni di voto;

e) informazioni sull'esistenza, in capo all'intermediario, di eventuali situazioni di conflitto di interessi con il cliente;

f) possibilità che il rappresentante possa esprimere un voto difforme ai sensi dell'art. 5.

2. Il modulo deve consentire al socio di indicare il voto che intende venga espresso sui singoli argomenti all'ordine del giorno; quando all'ordine del giorno dell'assemblea vi sia la nomina degli amministratori o dei sindaci, sul modulo devono poter essere indicati i nominativi dei candidati che il socio intende siano votati.

3. Il modulo deve essere datato e sottoscritto.

Art. 5

(Voto difforme)

1. Il rappresentante può esprimere un voto difforme da quello indicato nel modulo qualora siano sopravvenuti fatti di particolare rilievo relativi agli argomenti all'ordine del giorno non noti al momento del conferimento della rappresentanza, tali da far ragionevolmente ritenere che il socio avendoli conosciuti avrebbe votato in modo differente. In tali casi l'intermediario deve dare immediata comunicazione al socio, indicando le ragioni che hanno portato alla variazione di voto.

2. La possibilità di cui al comma 1 deve essere indicata nel modulo; tuttavia il socio può specificare nel modulo stesso che in nessuna circostanza il voto potrà essere espresso differentemente da quanto indicato.

Art.6

(Disposizioni applicabili)

1. Ferme restando le disposizioni sulle deleghe di voto di cui agli articoli da 136 a 144 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 si applica, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, la disciplina stabilita dall'art. 2372 del codice civile, ad eccezione del comma 5.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 novembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

Decreto 11 novembre 1998, n. 472 (modificato con DM 12/04/00, n. 140) (G.U. n.127 del 02/06/00)

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari.

IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l'articolo 31, comma 5, del citato decreto legislativo, in base al quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari;

Sentita la CONSOB;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 28 settembre 1998

Vista la nota del 23 ottobre 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/88, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

(Requisiti di onorabilità)

1. Non possono essere iscritti all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari, di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "Albo"), coloro che :

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione :

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n.267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Non possono essere iscritti all'Albo coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della CONSOB.

Art. 2

(Situazioni impeditive)

1. Non possono essere iscritti all'Albo coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

2. Il comma 1 si applica anche a coloro che:

a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;

b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

Art. 3

(Requisiti di professionalità)

1. Coloro che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto dalla legge o un titolo di studio estero equipollente, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della CONSOB.

2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo occorre, altresì, superare una prova valutativa indetta dalla CONSOB, secondo le modalità stabilite dalla CONSOB medesima.

3. Sono esonerati dal superamento della prova di cui al comma 2 coloro che risultano in possesso dei requisiti di professionalità accertati dalla CONSOB sulla base dei criteri valutativi individuati dall'articolo 4.

Art. 4

(Criteri valutativi della esperienza professionale)

1. L'accesso all'Albo dei promotori finanziari è consentito a coloro che hanno acquistato una specifica esperienza professionale avendo svolto una delle sottoindicate attività:

a) agente di cambio, iscritto al ruolo unico nazionale o al ruolo speciale tenuti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

b) negoziatore, abilitato ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della legge 2 gennaio 1991, n.1;

c) funzionario di banca addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della banca, ovvero personale preposto ad una dipendenza o

ad un'altra unità operativa, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti servizi di investimento, ovvero responsabile del controllo interno;

d) funzionario di impresa di investimento addetto ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto legislativo n. 58/1998, ovvero personale preposto ad un'unità operativa, o comunque responsabile della stessa, di uno dei predetti servizi di investimento, ovvero responsabile del controllo interno.

2. Le attività di cui alle lettere c) e d) del comma 1 devono essere state svolte per uno o più periodi di tempo complessivamente pari ad almeno tre anni.

3. La documentazione da produrre per l'attestazione del possesso dei requisiti professionali di cui alle lettere c) e d) del comma 1 deve includere una dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante del soggetto presso il quale è stata svolta l'esperienza professionale, attestante l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione all'Albo è stato addetto, le mansioni ricoperte ed il relativo periodo di svolgimento.

4. La dichiarazione di cui al precedente comma 3 può essere resa anche dal dirigente munito di firma sociale, ai sensi dello statuto, preposto alla funzione della gestione e dell'amministrazione del personale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Roma, 11 novembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

Decreto 24 maggio 1999, n. 228 (modificato da ultimo dal DM 14/10/05 n. 256 - G.U. n. 295 del 20/12/05).

Regolamento attuativo dell'art. 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento.

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali	Pag.	17
Art. 1 - <i>Definizione</i>		
Art. 2 - <i>Documenti contabili</i>		
Art. 3 - <i>Pubblicità</i>		
Titolo II - Disposizioni comuni	»	18
Art. 4 - <i>Oggetto dell'investimento</i>		
Art. 5 - <i>Quotazione dei certificati</i>		
Art. 6 - <i>Durata</i>		
Art. 7 - <i>Valore iniziale di sottoscrizione</i>		
Titolo III - Tipologie e caratteristiche dei fondi	»	18
CAPO I - Fondi aperti	»	18
Art. 8 - <i>Fondi armonizzati aperti</i>		
Art. 9 - <i>Fondi non armonizzati aperti</i>		
Art. 10 - <i>Modalità di partecipazione ai fondi aperti</i>		
Art. 11 - <i>Applicabilità della normativa</i>		
CAPO II - Fondi chiusi	»	19
Art. 12 - <i>Fondi chiusi</i>		
Art. 12-bis - <i>Fondi immobiliari</i>		
Art. 13 - <i>Fondi immobiliari con apporto pubblico.</i>		
Art. 14 - <i>Modalità di partecipazione ai fondi chiusi</i>		
CAPO III - Fondi riservati, fondi garantiti e fondi speculativi	»	21
Art. 15 - <i>Fondi riservati</i>		
Art. 15-bis - <i>Fondi garantiti</i>		
Art. 16 - <i>Fondi speculativi</i>		
Titolo IV - Valutazione di beni	»	22
Art. 17 - <i>Esperti indipendenti</i>		
Art. 18 - <i>Compensi</i>		

**Il Ministro del Tesoro del Bilancio
e della Programmazione Economica**

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

Visto in particolare l'articolo 37 il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento;

Visto altresì l'articolo 50 il quale dispone che il suddetto regolamento si applica anche alle società di investimento a capitale variabile (SICAV);

Visto l'articolo 14-bis, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, che stabilisce che il Ministro del tesoro determina la misura dell'investimento minimo obbligatorio da parte della società di gestione del risparmio (SGR) nel fondo nel limite massimo dell'uno per cento dell'ammontare del fondo;

Sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi, in data 26 aprile 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 400/1988, in data 7 maggio 1999;

ADOTTA

Il seguente regolamento:

Titolo I (Disposizioni generali)

Art.1

(Definizioni)

1. Nel presente regolamento s'intendono per:

a) "Testo Unico": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) "Testo Unico Bancario": il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

c) "fondo": il fondo comune di investimento come definito dall'articolo 1 comma 1, lettera j) del Testo Unico;

d) "fondi armonizzati": i fondi comuni di investimento rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia e che possono essere commercializzati nel territorio dell'Unione Europea in regime di mutuo riconoscimento;

d-bis) "fondi immobiliari": i fondi che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;"

e) "mercato regolamentato": il mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 63 comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67 comma 1 del Testo Unico o altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, specificato nel regolamento del fondo;

f) "fondi pensione": le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni;

g) "fondazioni bancarie": le fondazioni disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni;

g-bis) "partecipazioni in società immobiliari": le partecipazioni in società di capitali che svolgono attività di costruzione, valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di immobili;

h) "investitori qualificati", le seguenti categorie di soggetti:

– le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le società di gestione del rispar-

mio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106, 107 e 113 del Testo Unico Bancario;

– i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio Paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti di cui al precedente alinea;

– le fondazioni bancarie;

– le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente.

h-bis) "gruppo rilevante": il gruppo come definito ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del Testo unico.

2. Le espressioni adoperate nel presente regolamento, ove non diversamente definite, hanno lo stesso significato indicato nel Testo Unico.

Art. 2

(Documenti contabili)

1. In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal codice civile, e con le stesse modalità, la SGR deve redigere:

a) il libro giornale del fondo nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni relative alla gestione e le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione al fondo;

b) il rendiconto della gestione del fondo, entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio annuale o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi;

c) una relazione semestrale relativa alla gestione del fondo, entro trenta giorni dalla fine del semestre;

d) un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo dei fondi aperti con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle quote.

Art.3

(Pubblicità)

1. I documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d) devono essere tenuti a disposizione del pubblico nella sede della SGR.

2. I documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), sono messi a disposizione del pubblico entro trenta giorni dalla loro redazione e il documento di cui alla lettera d) dello stesso comma è messo a disposizione entro il giorno successivo a quello di riferimento e pubblicato sul giornale indicato nel regolamento del fondo.

3. L'ultimo rendiconto della gestione del fondo e l'ultima relazione semestrale debbono inoltre essere tenuti a disposizione del pubblico nella sede della banca depositaria e nelle succursali della medesima indicate nel regolamento; gli investitori hanno diritto di ottenere gratuitamente anche a domicilio copia di tali documenti.

4. Nel rendiconto della gestione devono essere indicati i parametri prescelti dal fondo ai fini della confrontabilità dei risultati.

5. Per i fondi previsti agli articoli 15 e 16 possono essere previste forme di pubblicità diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che le stesse siano indicate nel regolamento del fondo.

5-bis) Il regolamento dei fondi di cui all'articolo 12-bis prevede, in conformita' ai principi stabiliti dalla CONSOB in materia di pubblicita' per operazioni di sollecitazione all'investimento, le forme di pubblicita', anche per estratto:

a) delle relazioni di stima;

b) degli atti di conferimento, acquisto ovvero cessione di beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza;

c) dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso previsti dall'articolo 12-bis, comma 8;

d) del gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario di cui all'articolo 12-bis, comma 3, lettera b).

Titolo II (Disposizioni comuni)

Art. 4

(Oggetto dell'investimento)

1. Le SGR possono istituire fondi di investimento il cui patrimonio è investito in una o più delle categorie di beni indicati nel comma 2. Il patrimonio del fondo è investito nel rispetto dei criteri, dei divieti e delle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. c) del Testo Unico.

2. Il patrimonio del fondo è investito nei seguenti beni:

a) strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato;

b) strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato;

c) depositi bancari di denaro;

d) beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;

e) crediti e titoli rappresentativi di crediti;

f) altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale.

Art. 5

(Quotazione dei certificati)

1. Il regolamento del fondo indica se per i certificati rappresentativi delle quote del fondo medesimo sia prevista la quotazione in un mercato regolamentato.

2. La richiesta di quotazione è obbligatoria per i fondi chiusi i quali prevedono che l'ammontare minimo della sottoscrizione sia inferiore a venticinquemila euro.

3. In caso di quotazione di fondi chiusi, la relativa richiesta di ammissione delle quote alla negoziazione deve essere effettuata dalla SGR entro ventiquattro mesi dalla chiusura dell'offerta.

Art. 6

(Durata)

1. Il termine di durata dei fondi deve essere coerente con la natura degli investimenti. Esso non può in ogni caso essere superiore al termine di durata della SGR che li ha promossi e istituiti.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la durata dei fondi chiusi non può essere superiore a trenta anni, escluso il periodo di proroga eventualmente concesso ai sensi dell'articolo 14, comma 6.

Art. 7

(Valore iniziale di sottoscrizione)

1. In tutti i casi in cui è previsto un ammontare minimo di sottoscrizione del fondo il valore iniziale di ciascuna quota o azione non può essere a esso inferiore. Le quote non possono essere anche successivamente frazionate, ove non siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato.

Titolo III

(Tipologie e caratteristiche dei fondi)

Capo I

(Fondi aperti)

Art. 8

(Fondi armonizzati aperti)

1. Il patrimonio dei fondi armonizzati è investito nei beni previsti dalle direttive comunitarie in materia nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dal presente articolo e dalla Banca d'Italia in attuazione delle direttive comunitarie medesime.

2. Il patrimonio del fondo armonizzato non può essere utilizzato per:

a) acquistare metalli o pietre preziose o certificati rappresentativi dei medesimi;

b) concedere prestiti o garanzie sotto qualsiasi forma;

c) effettuare operazioni allo scoperto su strumenti finanziari, salvo quanto eventualmente stabilito dalla Banca d'Italia;

d) investire in azioni emesse dalla SGR che gestisce il fondo e dalla società promotrice, se diversa dal gestore.

3. I fondi armonizzati possono essere istituiti solamente nella forma del fondo comune di investimento aperto.

Art. 9

(Fondi non armonizzati aperti)

1. Il patrimonio dei fondi non armonizzati aperti è investito nei beni previsti dall'articolo 4, comma 2, lett. a), b) e c) nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia.

2. L'ammontare minimo di ciascuna sottoscrizione di quote di fondi che sono investiti in strumenti finanziari derivati nella misura prevista dalla Banca d'Italia non può essere inferiore a cinquantamila euro.

3. Si applica l'articolo 12, comma 3.

Art. 10

(Modalità di partecipazione ai fondi aperti)

1. La sottoscrizione delle quote del fondo aperto o delle quote di un comparto del fondo stesso, se questo è suddiviso in comparti, ha luogo o mediante versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione o, nel caso in cui il regolamento del fondo lo preveda, mediante conferimento di strumenti finanziari nella composizione che riproduce l'indice in conformità del quale il fondo investe.

2. La SGR provvede a calcolare il valore delle quote, anche ai fini dell'emissione e del rimborso delle stesse, con periodicità almeno settimanale.

3. I partecipanti al fondo hanno diritto di chiedere in qualsiasi tempo il rimborso delle quote. Il rimborso deve essere eseguito entro quindici giorni dalla richiesta. Nei casi eccezionali precisati dal regolamento del fondo, il diritto al rimborso può essere sospeso dalla SGR per un periodo non superiore ad un mese. Dalla sospensione la società informa immediatamente la Banca d'Italia e la CONSOB.

4. Nel caso di sospensione dei rimborsi delle quote di un fondo armonizzato che commercializza dette quote in altri Paesi aderenti all'Unione Europea, la società dovrà informare della sospensione anche le Autorità di vigilanza di tali Paesi.

Art. 11

(Applicabilità della normativa)

1. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti i fondi aperti si applicano alle SICAV.

2. I criteri stabiliti dal presente regolamento si applicano a ciascuno dei comparti di uno stesso fondo o di una stessa SICAV.

Capo II (Fondi chiusi)

Art. 12

(Fondi chiusi)

1. Sono istituiti in forma chiusa i fondi comuni il cui patrimonio è investito, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, nei beni indicati dall'articolo 4, comma 2, lett. d), e), e f) nonché nei beni indicati alla lett. b) dello stesso comma, diversi dalle quote di OICR aperti, in misura superiore al 10%.

2. L'ammontare minimo di ciascuna sottoscrizione di quote di fondi che sono investiti prevalentemente nei beni di cui all'articolo 4, comma 2, lett. b) e f), nonché in crediti di cui alla lett. e), non può essere inferiore a cinquantamila euro.

2 - bis. I fondi chiusi possono assumere prestiti per i rimborsi anticipati delle quote per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore del fondo. Detti rimborsi anticipati avvengono proporzionalmente nel caso in cui le somme necessarie per effettuare gli stessi eccedano quelle acquisite attraverso le nuove emissioni ed i prestiti consentiti.

3. Il patrimonio del fondo non può essere investito in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR, o da una società del gruppo, nè tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti. Il patrimonio del fondo non può essere altresì investito in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della società di gestione, o da soggetti appartenenti al loro gruppo, in misura superiore al 3 per cento del valore del fondo.

Art. 12 - bis

(Fondi immobiliari)

1. I fondi immobiliari sono istituiti in forma chiusa.

2. Il patrimonio dei fondi immobiliari, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, anche con riferimento a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), numeri 1 e 5, del Testo unico, è investito nei beni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), in misura non inferiore ai due terzi del valore complessivo del fondo. Detta percentuale è ridotta al 51 per cento qualora il patrimonio del fondo sia altresì investito in misura non inferiore al 20 per cento del suo valore in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca immobiliare. I limiti di investimento indicati nel presente comma devono essere raggiunti entro ventiquattro mesi dall'avvio dell'operatività.

3. La sottoscrizione delle quote del fondo immobiliare o delle quote di un comparto del fondo stesso può essere effettuata, ove il regolamento del fondo lo preveda, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, mediante conferimento dei beni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d). Il fondo immobiliare nel caso di conferimenti deve:

a) acquisire, ove non si tratti di beni negoziati in mercati regolamentati, un'apposita relazione di stima elaborata, in data non anteriore a trenta giorni dalla stipula dell'atto, da esperti indipendenti di cui all'articolo 17, comma 10, del presente regolamento. Il valore attestato dalla relazione di stima non deve essere inferiore al valore delle quote emesse a fronte del conferimento;

b) acquisire la valutazione di un intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti rispetto alla politica di gestione in relazione all'attività di sollecitazione all'investimento svolta dal fondo medesimo. Detta valutazione può essere predisposta dal soggetto incaricato della stima di cui alla lettera a) del presente comma nel caso in cui questi possieda i necessari requisiti professionali.

4. Il divieto di cui all'articolo 12, comma 3, del presente regolamento non trova applicazione, nei confronti dei soci della società di gestione dei fondi immobiliari o delle società facenti parte del gruppo rilevante cui essa appartiene. Tali operazioni possono essere eseguite subordinatamente alle seguenti cautele:

a) il valore del singolo bene oggetto di cessione, acquisto o conferimento non può superare il 10 per cento del valore del fondo; il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci della società di gestione non può superare il 40 per cento del valore del fondo; il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci e con i soggetti appartenenti al loro gruppo rilevante non può superare il 60 per cento del valore del fondo;

b) dopo la prima emissione di quote, il valore del singolo bene oggetto di cessione, acquisto o conferimento e in ogni caso il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci della società di gestione e con i soggetti appartenenti al loro gruppo rilevante non può superare il 10 per cento del valore complessivo del fondo su base annua;

c) i beni acquistati o venduti dal fondo devono costituire oggetto di relazione di stima elaborata da esperti aventi i requisiti previsti dall'articolo 17 del presente regolamento;

d) le quote del fondo sottoscritte a fronte dei conferimenti devono essere detenute dal conferente per un ammontare non inferiore al 30 per cento del valore della sottoscrizione e per un

periodo di almeno due anni dalla data del conferimento. Il regolamento del fondo disciplina le modalità con le quali i soggetti che effettuano i conferimenti si impegnano al rispetto dell'obbligo;

e) l'intermediario finanziario di cui al comma 3, lettera b), non deve appartenere al gruppo del soggetto conferente;

f) la delibera dell'organo di amministrazione della SGR deve illustrare l'interesse del fondo e dei suoi sottoscrittori all'operazione e va assunta su conforme parere favorevole dell'organo di controllo.

5. Le cautele di cui al comma 4, lettere a), b) e c) non si applicano ai fondi costituiti ai sensi degli articoli 15 e 16 del presente regolamento.

6. Le cautele di cui al comma 4, lettere a) e b) non si applicano ai fondi le cui quote siano uguali o superiori a 250.000 euro.

7. I fondi immobiliari possono assumere prestiti sino ad un valore del 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20 per cento degli altri beni. Detti prestiti possono essere assunti anche al fine di effettuare operazioni di valorizzazione dei beni in cui è investito il fondo per tali operazioni intendendosi anche il mutamento della destinazione d'uso ed il frazionamento dell'immobile.

7 - bis. I limiti di cui al comma 7 non si applicano ai fondi costituiti ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento.

8. I fondi immobiliari possono assumere prestiti per i rimborsi anticipati delle quote, nei limiti indicati al comma 7 e comunque per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore del fondo.

Art. 13

(Fondi immobiliari con apporto pubblico)

1. Il conferimento di immobili ai fondi previsti dall'articolo 14 bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, è riservato ai soggetti di cui al medesimo articolo 14 bis secondo le modalità ivi indicate.

2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni speciali stabilite dal suddetto articolo 14 bis, in quanto compatibili con le disposizioni del presente regolamento e non penalizzanti rispetto ai fondi con apporto privato, ai fondi ivi previsti si applicano le disposizioni del presente regolamento e degli altri provvedimenti previsti dal Testo Unico con riferimento ai fondi chiusi che sono investiti in beni immobili ad eccezione dei limiti indicati al comma 4 dell'articolo 12 - bis.

Art. 14*(Modalità di partecipazione ai fondi chiusi)*

1. I soggetti interessati a partecipare a un fondo chiuso possono sottoscrivere le quote del fondo o le quote di un comparto del fondo stesso, se questo è suddiviso in comparti, mediante versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.

2. Il patrimonio del fondo deve essere raccolto mediante una o più emissioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento, di quote, di eguale valore unitario, che devono essere sottoscritte entro il termine massimo di diciotto mesi dalla pubblicazione del prospetto ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del Testo Unico o, se le quote non sono offerte al pubblico, dalla data di approvazione del regolamento del fondo da parte della Banca d'Italia. Il regolamento del fondo disciplina le modalità concernenti le emissioni successive alla prima.

3. Decorso tale termine, se il fondo è stato sottoscritto in misura non inferiore all'ammontare minimo indicato nel regolamento, la SGR può ridimensionare il fondo, conformemente a quanto stabilito nel regolamento del fondo stesso, dandone comunicazione alla Banca d'Italia.

4. Nel caso in cui un fondo sia sottoscritto in misura superiore all'offerta, la SGR può aumentare il patrimonio, conformemente a quanto stabilito nel regolamento del fondo stesso, dandone comunicazione alla Banca d'Italia.

5. I versamenti relativi alle quote sottoscritte devono essere effettuati entro il termine stabilito nel regolamento del fondo. Nel caso di fondi riservati previsti dall'articolo 15 i versamenti possono essere effettuati in più soluzioni, a seguito di impegno del sottoscrittore a effettuare il versamento a richiesta della SGR in base alle esigenze di investimento del fondo medesimo.

6. Le quote di partecipazione, secondo le modalità indicate nel regolamento, devono essere rimborsate ai partecipanti alla scadenza del termine di durata del fondo ovvero possono essere rimborsate anticipatamente. La Banca d'Italia può consentire, ove sia previsto nel regolamento del fondo e su richiesta della SGR, una proroga del termine di durata del fondo non superiore a tre anni per il completamento dello smobilizzo degli investimenti.

6 – bis. Ove il regolamento del fondo preveda emissioni successive alla prima, i rimborsi anticipati hanno luogo con la medesima frequenza ed in coincidenza con le nuove emissioni. Alla stessa data è prevista la determinazione periodica del valore delle quote del fondo.

Capo III**(Fondi riservati, fondi garantiti e fondi speculativi)****Art. 15***(Fondi riservati)*

1. Le SGR possono istituire fondi aperti e chiusi la cui partecipazione è riservata a investitori qualificati specificando le categorie di investitori alle quali il fondo è riservato.

2. Nel regolamento del fondo sono indicati i beni oggetto dell'investimento tra quelli previsti dall'art. 4, comma 2, nonché le modalità di partecipazione con riferimento all'adesione dei partecipanti ed al rimborso delle quote.

3. Nel regolamento possono essere fissati limiti agli investimenti diversi da quelli stabiliti in via generale dalle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio emanate dalla Banca d'Italia.

4. Le quote dei fondi riservati a investitori qualificati non possono essere collocate, rimborsate o rivendute da parte di chi le possiede, direttamente o nell'ambito della prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lett. d) del Testo Unico, a soggetti diversi da quelli indicati nel regolamento del fondo.

Art. 15 - bis*(Fondi garantiti)*

1. Le SGR, nel rispetto dei criteri di investimento e delle norme prudenziali di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, possono istituire fondi che garantiscono la restituzione del capitale investito ovvero il riconoscimento di un rendimento minimo, mediante la stipula di apposite convenzioni con banche, imprese di investimento che prestano il servizio di negoziazione per conto proprio, imprese di assicurazione o intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo Unico Bancario aventi i requisiti indicati dalla Banca d'Italia, ovvero mediante altre eventuali forme di garanzia indicate dalla Banca d'Italia.

2. I fondi garantiti possono essere sia di tipo aperto che di tipo chiuso.

3. Il regolamento del fondo stabilisce le modalità per la prestazione della garanzia di cui al comma 1.

Art. 16*(Fondi speculativi)*

1. Le SGR possono istituire fondi speculativi il cui patrimonio è investito in beni, anche diversi da quelli individuati nell'articolo 4, comma 2, in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento dal rischio stabilite dalla Banca d'Italia,

ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. c) del Testo Unico.

2. Il numero dei soggetti che partecipano a ciascun fondo speculativo non può superare le duecento unità.

3. L'importo minimo della quota iniziale non può essere inferiore a 500.000 euro. Le quote dei fondi speculativi non possono essere frazionate in nessun caso..

4. Le quote dei fondi speculativi non possono essere oggetto di sollecitazione all'investimento.

5. Il regolamento del fondo deve menzionare la rischiosità dell'investimento e la circostanza che esso avviene in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia.

6. Nel regolamento del fondo sono indicati i beni oggetto dell'investimento e le modalità di partecipazione con riferimento all'adesione dei partecipanti ed al rimborso delle quote.

7. La Banca d'Italia indica i casi in cui i fondi disciplinati dal presente articolo, in considerazione dei potenziali effetti sulla stabilità della società, possono essere istituiti o gestiti solo da SGR che abbiano come oggetto esclusivo l'istituzione o la gestione di tali fondi.

Titolo IV (Valutazione di beni)

Art. 17

(Esperti indipendenti)

1. Gli esperti indipendenti indicati nell'articolo 6, comma 1), lettera c), numero 5) del Testo Unico possono essere persone fisiche o giuridiche scelte dalla SGR.

2. Il Consiglio di amministrazione della SGR nell'affidamento degli incarichi agli esperti indipendenti verifica il possesso dei requisiti indicati nei commi 4, 5 e 6. La SGR può affidare incarichi anche per la valutazione di singoli beni ad esperti aventi tali requisiti.

3. Le valutazioni devono risultare da apposita relazione sottoscritta da tutti gli esperti indipendenti incaricati. Nell'ipotesi in cui gli esperti indipendenti siano persone giuridiche, la relazione deve essere sottoscritta da almeno uno degli amministratori comunque in possesso dei requisiti indicati nel comma 4.

4. Gli esperti indipendenti devono essere iscritti ininterrottamente da almeno cinque anni in un albo professionale la cui appartenenza comporta l'idoneità ad effettuare valutazioni tecniche od economiche dei beni in cui è investito il fondo. Devono essere altresì in possesso dei requisiti di onorabili-

tà previsti per gli esponenti aziendali delle SGR ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico.

5. Nell'ipotesi in cui gli esperti indipendenti siano persone giuridiche, esse non possono fare parte del gruppo della SGR, come definito ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. a) del Testo Unico.

6. Gli esperti indipendenti persone giuridiche devono possedere i seguenti requisiti :

a) nell'oggetto sociale deve essere espressamente prevista la valutazione dei beni oggetto dell'investimento del fondo;

b) una struttura organizzativa adeguata all'incarico che intendono assumere.

7. L'esperto si astiene dalla valutazione in caso di conflitto di interessi in relazione ai beni da valutare, dandone tempestiva comunicazione alla SGR.

8. L'incarico di esperto indipendente non può essere conferito a soggetti che:

a) siano soci, amministratori o sindaci della SGR che conferisce l'incarico o di altre società od enti che la controllino, o che siano controllati da questi ultimi o dalla SGR, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;

b) siano legati alla SGR che conferisce l'incarico o ad altre società o enti che la controllino, o che siano controllati da questi ultimi o dalla SGR, da rapporti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;

c) siano parenti o affini entro il quarto grado dei soci, degli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali della SGR che conferisce l'incarico o di altre società od enti che la controllino o che siano controllati da questi ultimi o dalla SGR;

d) si trovino in una situazione che può compromettere comunque l'indipendenza nei confronti della SGR che conferisce l'incarico .

9. Nel caso di sopravvenienza di una di tali situazioni nel corso dell'incarico l'interessato è tenuto a darne immediata comunicazione alla SGR, che provvede entro trenta giorni dalla comunicazione stessa alla revoca dell'incarico e alla sostituzione dell'esperto, dandone contestuale comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

10. La valutazione dei conferimenti dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari dei fondi previsti dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 è effettuata da un collegio di almeno tre esperti, nel caso in cui la SGR non si avvalga di una società. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.

11. L'incarico di valutazione di cui al presente articolo non può avere durata superiore ad un triennio ed è rinnovabile una sola volta.

Art. 18
(*Compensi*)

1. Il costo complessivo dei compensi dovuti per le attività di valutazione di cui all'articolo 17 è a carico del fondo e deve essere commisurato all'impegno e alla professionalità richiesta per lo svolgimento dell'incarico, avendo presente la natura, l'entità e l'ubicazione territoriale dei beni oggetto di valutazione e dell'eventuale esistenza di un mercato attivo. Tenuto conto delle caratteristiche dell'incarico, i compensi possono derogare ai limiti minimi stabiliti dalle tariffe professionali degli esperti indipendenti.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, per le valutazioni iniziali dei beni immobili apportati ai fondi previsti dall'articolo 14 bis della legge 25 gennaio 1994, n.86, il costo dei compensi non può superare lo 0,6 per mille del minor valore tra quello attribuito dal conferente e quello risultante dalla valutazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, lì 24 maggio 1999

Il Ministro: AMATO

Decreto 26 marzo 1999, n. 139

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente le modalità operative per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza nelle assemblee delle società di investimento a capitale variabile.

IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l'articolo 46, comma 2, in base al quale le modalità operative per l'esercizio del voto per corrispondenza nelle assemblee delle SICAV sono stabilite con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB;

Sentite la Banca d'Italia e la CONSOB;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 22 febbraio 1999;

Vista la nota dell'8 marzo 1999 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/88, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

(Avviso di convocazione dell'assemblea)

1. L'avviso di convocazione dell'assemblea della società di investimento a capitale variabile (SICAV) contiene:

- a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato anche per corrispondenza;
- b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;
- c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario;
- d) la deliberazione proposta per esteso.

Art. 2

(Deposito delle azioni)

1. I soci che intendono esprimere il voto per corrispondenza effettuano il deposito delle azioni, ai sensi dell'articolo 2370 del codice civile, presso uno dei soggetti indicati nell'avviso di convocazione assembleare i quali rilasciano un'attestazione in cui sono indicate le generalità del socio e il tipo di

azioni di cui è titolare con la specificazione dei voti a cui esse danno diritto.

2. Per le azioni custodite in deposito accentrato presso la banca depositaria o presso sistemi di gestione accentrata, l'attestazione o la certificazione viene rilasciata ai soci rispettivamente dal depositario o dal sistema.

Art. 3

(Scheda di voto)

1. La scheda di voto è predisposta dalla SICAV in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio delle operazioni di scrutinio; essa contiene l'indicazione degli estremi della riunione assembleare e delle proposte di delibera, appositi spazi per la manifestazione del voto su ciascuna delle proposte e la sottoscrizione.

2. La SICAV rilascia, direttamente o tramite i soggetti indicati nell'avviso di convocazione assembleare, la scheda di voto ai soci che ne facciano richiesta. La SICAV rilascia contestualmente la scheda per l'esercizio del voto nel caso previsto dall'art. 6.

Art. 4

(Esercizio del voto)

1. Le schede contenenti il voto unitamente alle relative attestazioni o certificazioni sono inviati alla SICAV secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione assembleare.

2. Ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza e della determinazione dei quorum costitutivi, ove previsti, si tiene conto delle schede e delle attestazioni o certificazioni pervenute alla SICAV entro le ore 24 del terzo giorno che precede la riunione assembleare.

3. Il presidente del collegio sindacale della SICAV custodisce, sino al momento dell'inizio dei lavori assembleari le schede pervenute; il voto espresso conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea.

4. Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa pervenuta alla SICAV almeno entro le ore 24 del secondo giorno che precede la riunione assembleare.

Art. 5

(Pubblicazione dell'avviso di convocazione e dell'esito della delibera)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, l'avviso di convocazione è affisso nei 30 giorni precedenti l'adunanza assembleare presso la sede della SICAV, dei soggetti indicati all'art. 2, comma 1 e presso tutte le succursali di questi ultimi, nonché presso la banca depositaria, di cui all'art. 2, comma 2.

2. La SICAV provvede a pubblicare l'esito della delibera sui quotidiani di cui al citato art.46, comma 3, entro 10 giorni dalla delibera;

3. Il termine di cui al comma 2 è ridotto a 5 giorni nei casi previsti dall'art. 6, comma 1;

4. Copia della delibera adottata deve essere affissa negli stessi luoghi indicati al comma 1 e negli stessi termini di cui al comma 2.

Art. 6

(Modifica delle proposte di delibera)

1. Nell'ipotesi di modifica o integrazione delle proposte di deliberazioni finali sottoposte all'assemblea, il socio che ha manifestato il voto ai sensi dell'art. 4, comma 2 e non lo ha revocato ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, ha facoltà di astenersi, esprimere voto contrario o aderire al nuovo testo di quelle deliberazioni facendo pervenire alla SICAV l'apposita scheda di cui al comma 2 entro 10 giorni dalla pubblicazione prevista dall'art. 5,

comma 3. Qualora l'esito della votazione non muti, ancorchè si modifichi il numero dei voti favorevoli o contrari o delle astensioni, la proposta di delibera si intende approvata o respinta nel momento in cui si è conclusa la votazione da parte dei soci presenti all'assemblea. In caso contrario, la proposta di delibera si intende approvata o respinta il giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal presente comma entro il quale devono pervenire le nuove manifestazioni di voto per corrispondenza, e si provvederà ad una nuova pubblicazione ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 5.

2. La SICAV mette a disposizione ai sensi dell'art. 3, comma 2 una apposita scheda redatta secondo il disposto dell'art. 3, comma 1.

Art. 7

(Abrogazione)

1. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale 29 luglio 1992 emanato in attuazione dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.84.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 marzo 1999

Il Ministro: CIAMPI

Decreto 14 novembre 1997, n. 485

Regolamento recante la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo di cui all'art. 35, comma 2 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che ha recepito la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari.

IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il Decreto Legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

Visto l'articolo 35 il quale dispone che il Ministero del Tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, disciplina con regolamento l'organizzazione ed il funzionamento dei sistemi di indennizzo, all'adesione ad uno dei quali è subordinato l'esercizio dei servizi di investimento da parte degli intermediari;

Visto l'articolo 36 il quale prevede che le succursali di imprese di investimento e di banche comunitarie insediate in Italia possono aderire ad uno dei suddetti sistemi di indennizzo, limitatamente all'attività svolta in Italia, e che le succursali di imprese di investimento e di banche extra comunitarie insediate in Italia devono aderire ad uno dei suddetti sistemi di indennizzo, limitatamente all'attività svolta in Italia, salvo che aderiscano ad un sistema di indennizzo estero equivalente;

Visto l'articolo 62 il quale dispone l'adeguamento del Fondo nazionale di garanzia al regolamento di cui al citato articolo 35;

Considerato che occorre provvedere all'emanazione del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei sistemi di indennizzo;

Sentite la Banca d'Italia e la CONSOB;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 3 luglio 1997;

Ritenuto di non accogliere il suggerimento del Consiglio di Stato di escludere in via generale dall'indennizzo tutte le operazioni effettuate per interposta persona, attesa l'esigenza della tutela dei legittimi interessi dei risparmiatori e della corretta realizzazione del mercato interno;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, in data 16 settembre 1997;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) "sistemi di indennizzo": i soggetti di natura privatistica aventi personalità giuridica eventualmente espressa anche in forma di società consortili, costituiti per la tutela di crediti vantati nei confronti delle imprese e degli intermediari di cui alle lettere b), c) e d) seguenti;

b) "imprese di investimento": le imprese di investimento comunitarie ed extra comunitarie definite dall'art. 1, comma 5, lett. e) ed f) del Decreto Legislativo 23 luglio 1996, n. 415, (di seguito decreto);

c) "intermediari finanziari": gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni (di seguito Testo Unico bancario) abilitati a prestare servizi di investimento ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto;

d) "intermediari": le banche italiane, le società di intermediazione mobiliare (SIM), gli intermediari finanziari, gli agenti di cambio, nonché le banche estere (comunitarie ed extra comunitarie) e le imprese di investimento;

e) "investitori": i clienti che affidano denaro o strumenti finanziari agli intermediari, nell'ambito di operazioni di investimento;

f) "operazioni di investimento": i servizi di investimento definiti dall'art. 1, comma 3, del Decreto ed il servizio accessorio di cui all'art. 1, comma 4, lett. a) del decreto medesimo;

g) "gruppo": quello definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto.

Art. 2

(Riconoscimento dei sistemi di indennizzo)

1. Ai fini del riconoscimento dei soggetti giuridici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il rappresentante legale degli stessi presenta istanza al Ministero del tesoro. All'istanza deve essere allegato lo schema degli atti costitutivi nonché un progetto di regolamento operativo.

2. I sistemi di indennizzo di cui sopra hanno sede legale nel territorio della Repubblica.

3. Con i predetti atti costitutivi si definiscono gli scopi, il numero degli intermediari aderenti ed i relativi obblighi contributivi, i criteri e le modalità delle contribuzioni prevedendo altresì la possibilità di

adesione a tutti gli intermediari che ne facciano richiesta.

4. Nella stessa sede devono inoltre essere disciplinati i criteri e le modalità di intervento per il rimborso dei crediti agli investitori aventi diritto e regolati gli organi rappresentativi, amministrativi e di controllo nonché il loro funzionamento. Sotto il profilo operativo devono essere statutariamente fissati i principi amministrativi e contabili della gestione lasciando al regolamento operativo l'articolazione particolareggiata delle procedure amministrative interne.

5. Il Ministero del tesoro, valutata la sussistenza delle condizioni prescritte, si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento della domanda corredata della documentazione necessaria, sentita la Banca d'Italia e la CONSOB; il Ministero del tesoro può richiedere chiarimenti ed elementi, anche documentali, aggiuntivi, dal ricevimento dei quali decorre un nuovo termine di sessanta giorni.

6. Gli intermediari devono pubblicizzare l'adesione al sistema di indennizzo.

7. Il rappresentante legale del sistema di indennizzo comunica al Ministero del tesoro, alla Banca d'Italia e alla CONSOB gli intermediari aderenti, indicando i servizi di investimento ed i servizi accessori cui sono autorizzati.

8. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 62, comma 1, del decreto.

Art. 3

(Intervento del sistema)

1. Il sistema di indennizzo rimborsa i crediti degli investitori:

a) nei casi di liquidazione coatta amministrativa di banche italiane e di società di intermediazione mobiliare;

b) nei casi di fallimento o di concordato preventivo degli agenti di cambio e degli intermediari finanziari;

c) nei casi di intervento di sistemi di indennizzo dei Paesi di origine di banche estere e di imprese di investimento cui facciano capo succursali insediate in Italia o, nel caso in cui in detti Paesi non siano previsti sistemi di indennizzo, nei casi in cui tali intermediari siano assoggettati a procedure analoghe a quelle indicate alle lettere a) e b).

Art. 4

(Crediti ammessi al rimborso)

1. Il sistema di indennizzo rimborsa i crediti, rappresentati da somme di denaro e da strumenti finanziari derivanti da operazioni di investimento, vantati dagli investitori nei confronti di:

a) banche italiane, società di intermediazione mobiliare, intermediari finanziari e di loro succursali comunitarie;

b) succursali insediate in Italia di banche estere e imprese di investimento che aderiscono al sistema di indennizzo, limitatamente all'attività svolta in Italia;

c) agenti di cambio.

2. Il sistema di indennizzo può inoltre prevedere il rimborso dei crediti indicati nel comma 1 vantati dagli investitori nei confronti delle succursali extra comunitarie di banche italiane, di società di intermediazione mobiliare e di intermediari finanziari.

3. Sono esclusi dal rimborso del sistema di indennizzo i crediti vantati dalle seguenti categorie di soggetti:

a) investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale;

b) investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza dell'intermediario, come accertato dagli organi della procedura concorsuale;

c) banche, società di intermediazione mobiliare, agenti di cambio, società finanziarie di cui al Titolo V del Testo Unico bancario, imprese di investimento, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi pensione;

d) enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali;

e) società appartenenti allo stesso gruppo dell'intermediario;

f) soci che detengono, anche per interposta persona, almeno il 5% del capitale dell'intermediario, anche per le operazioni effettuate per interposta persona;

g) amministratori, dirigenti, sindaci, certificatori del bilancio dell'intermediario, o di altre società del gruppo di appartenenza dell'intermediario medesimo, in carica negli ultimi due esercizi, anche per le operazioni effettuate per interposta persona;

h) coniuge e parenti fino al primo grado dei soggetti indicati nelle lettere a), b), f) e g).

4. Sono escluse da qualsiasi indennizzo le operazioni effettuate per interposta persona dai soggetti di cui alle lettere f) e g) del precedente comma 3.

Art. 5

(Copertura)

1. Il rimborso dei crediti vantati da ciascun investitore è effettuato per importi corrispondenti fino all'ammontare massimo complessivo di 20.000 ECU. Sono ammessi al rimborso i crediti accertati ai sensi dell'art. 35, comma 5, del decreto, iscritti nello stato passivo, al netto di eventuali ripartizioni parziali effettuate dagli organi della procedura concorsuale. La conversione in lire italiane è effettuata al cambio del giorno in cui è stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo o è stata depositata la sentenza di omologazione del concordato preventivo passata in giudicato.

2. Ai fini del rispetto del limite previsto dal comma 1, si sommano, per ciascun investitore, i crediti derivanti da operazioni singole di investimento e la quota di pertinenza dei crediti derivanti da operazioni congiunte di investimento di due o più investitori. Nel caso di operazioni congiunte, salvo specifiche disposizioni, i crediti si intendono ripartiti in parti uguali tra gli investitori.

3. Nel caso di un'operazione di investimento congiunta di due o più persone nella qualità di soci di una società o di membri di un'associazione, ai fini del calcolo del limite previsto dal comma 1, l'investimento si considera effettuato da un unico investitore.

4. Nessun investitore può beneficiare di un indennizzo superiore ai crediti complessivamente vantati. L'indennizzo erogato ai sensi del presente regolamento non è cumulabile con l'indennizzo erogato ai sensi dell'art. 96-bis del T.U. bancario. A tal fine, il sistema di indennizzo provvede ad adottare opportune misure di coordinamento con i sistemi di tutela dei depositi bancari previsti dal decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659.

5. Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto, il sistema di indennizzo è surrogato nei diritti degli investitori nei confronti dell'intermediario nei limiti degli indennizzi erogati. Il sistema notifica all'organo della procedura concorsuale i pagamenti effettuati ed, entro tali limiti, percepisce le somme dei riparti parziali.

Art. 6

(Modalità e tempi di rimborso)

1. Il sistema di indennizzo indica nel regolamento operativo previsto dall'art.2, comma 1, lett. e), le modalità ed il termine entro il quale gli investitori ammessi allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa o del fallimento o al concordato preventivo dell'intermediario devono presentare la domanda di rimborso al sistema. Detto termine non può essere inferiore a 5 mesi, decorrente dalla data in cui l'investitore ha ricevuto la comunicazione dell'ammissione definitiva del proprio credito allo "stato passivo" o della sentenza di omologazione del concordato preventivo passata in giudicato. La scadenza del termine non può essere opposta all'investitore il quale dimostri di essere stato nell'impossibilità di rispettarlo per causa ad esso non imputabile.

2. Il rimborso è disposto entro tre mesi dalla scadenza del termine previsto dal comma 1. Nel caso in cui, per circostanze eccezionali, il sistema di indennizzo non sia in grado di rispettare tale termine, esso può chiedere una proroga al Ministero del Tesoro, il quale si pronuncia sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. La proroga non può essere superiore a tre mesi.

Art. 7

(Finanziamento e forme di assicurazione)

1. Il sistema di indennizzo fissa i criteri e le modalità della contribuzione, anche straordinaria ed aggiuntiva, a carico degli intermediari aderenti, in modo da garantire la capacità del sistema stesso di far fronte agli obblighi di rimborso nei tempi indicati dall'art. 6, comma 2.

2. Gli obblighi contributivi possono essere differenziati in relazione a criteri generali ed obiettivi, non discriminatori ed equi.

3. Le somme che affluiscono al sistema di indennizzo a fronte degli obblighi contributivi devono essere depositate presso primarie banche, individuate in base alle caratteristiche definite dallo statuto di cui all'art. 2, comma 1, lett. e). Il sistema di indennizzo può effettuare investimenti, nella misura e nelle forme stabilite dall'organo di amministrazione, esclusivamente in:

a) titoli di stato o garantiti dallo Stato, emessi da Stati aderenti all'OCSE ovvero da soggetti ivi residenti;

b) titoli di debito negoziati nei mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'articolo 51 del decreto ovvero nei mercati regolamentati degli Stati Uniti del Giappone e del Canada;

c) parti di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari per i quali non è previsto l'investimento in titoli diversi da quelli previsti dalle lett. a) e b).

4. Il sistema di indennizzo può stipulare polizze assicurative con imprese di assicurazione a ciò autorizzate sia in ragione del ramo di attività sia in ragione dell'entità dei rischi da assumere. Anche in presenza di tali polizze, il sistema di indennizzo resta comunque direttamente responsabile nei confronti degli aventi diritto ai rimborsi previsti dal presente regolamento.

Art. 8

(Esclusioni)

1. Gli intermediari possono essere esclusi dal sistema di indennizzo in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione al sistema medesimo. Gli inadempimenti di eccezionale gravità che danno luogo all'esclusione, nonché le modalità di pubblicizzazione dell'avvenuta esclusione sono indicati nello statuto del sistema di indennizzo.

2. Il sistema di indennizzo contesta all'intermediario l'inadempimento informandone le Autorità di vigilanza, e gli concede un termine di dodici mesi per ottemperare agli obblighi rivenienti dall'adesione al sistema. Decorso inutilmente tale termine, il sistema di indennizzo, previa autorizzazione del Ministero del Tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, comunica all'intermediario l'esclusione disponendone la pubblicizzazione secondo le modalità di cui al comma 1.

3. La procedura di esclusione non può essere avviata o proseguita nei confronti di banche e di società di intermediazione mobiliare sottoposte ad amministrazione straordinaria.

4. In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dall'adesione al sistema di indennizzo da parte di una succursale insediata in Italia di una banca o di un'impresa di investimento comunitarie, il sistema di indennizzo contesta l'inadempimento all'intermediario, informandone le Autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione, e gli concede un termine di dodici mesi per ottemperare ai suoi obblighi. Decorso tale termine, il sistema di indennizzo, previo

consenso delle Autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione, comunica all'intermediario l'esclusione.

5. Sono coperti dal sistema di indennizzo i crediti degli investitori derivanti da operazioni di investimento effettuate fino alla data di pubblicizzazione dell'avvenuta esclusione dell'intermediario dal sistema di indennizzo.

Art. 9

(Provvedimenti nei confronti degli esclusi)

1. Nel caso in cui inadempiente agli obblighi derivanti dall'adesione al sistema di indennizzo sia una banca italiana, una società di intermediazione mobiliare, un intermediario finanziario, un agente di cambio, o una succursale insediata in Italia di una banca o di un'impresa di investimento extra comunitaria, le Autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento provvedono a revocarla al venir meno dell'adesione dell'intermediario al sistema di indennizzo. Resta ferma la possibilità di disporre per le banche italiane e le società di intermediazione mobiliare, la liquidazione coatta amministrativa. Sono coperti dal sistema di indennizzo i crediti degli investitori derivanti da operazioni di investimento effettuate fino alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 10

(Organo di controllo)

1. Il sistema di indennizzo prevede che un membro effettivo ed un membro supplente dell'Organo di controllo siano nominati dal Ministro del Tesoro. La nomina viene effettuata entro 30 giorni dalla data del riconoscimento.

2. Presidente dell'Organo di controllo è il membro nominato dal Ministro del Tesoro.

Art. 11

(Modifiche del sistema di indennizzo e revoca del riconoscimento)

1. Ogni modifica allo statuto e al regolamento operativo del sistema di indennizzo, comportante modifica delle condizioni e dei documenti previsti dall'art. 2, è sottoposta alla preventiva approvazione del Ministro del Tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.

2. Il Ministro del Tesoro, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, può revocare il ricono-

scimento del sistema di indennizzo al venir meno di una o più delle condizioni previste dall'art. 2.

Art. 12

(Adeguamento del Fondo Nazionale di Garanzia)

1. Il Comitato di gestione del Fondo Nazionale di garanzia, riconosciuto sistema di indennizzo dall'art. 62, comma 1, del Decreto, delibera le modifiche allo statuto necessarie per adeguare l'organizzazione e il funzionamento del Fondo al presente regolamento, ai sensi dell'art. 62, comma 2 del Decreto. Lo statuto, oltre a quanto previsto dall'articolo 2, deve determinare i diritti e gli obblighi degli intermediari aderenti al Fondo nonché prevedere un'assemblea costituita dagli aderenti medesimi, un organo amministrativo ed un organo di controllo. Il Comitato di gestione delibera anche il regolamento operativo che disciplina gli interventi del Fondo.

2. Lo statuto e il regolamento operativo di cui al comma 1 sono approvati con provvedimento del Ministro del Tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. Il provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana fissa la data di entrata in vigore degli atti approvati e da tale data si producono gli effetti previsti dall'art. 62, comma 4, del Decreto e possono iniziare ad operare altri sistemi di indennizzo.

3. Il Presidente del Comitato di gestione convoca la prima assemblea degli intermediari aderenti al Fondo entro sei mesi dall'entrata in vigore degli atti di cui al comma 2.

4. Il Comitato di gestione del Fondo Nazionale di Garanzia resta in carica fino alla nomina dei nuovi organi statutari; il Collegio sindacale in carica viene integrato con la nomina dei membri supplenti.

5. Alle successive modifiche dello statuto e del regolamento operativo si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 novembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

Capitolo II

Banca d'Italia

Provvedimento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005

Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito "TUF");

Visti in particolare gli articoli 6, comma 1, 8, comma 1, 10, commi 1 e 3, 11, 15, comma 5, 33, commi 2, lettera c) e 4, 34, commi 1, 3 e 4, 35, 36, commi 3, 7 e 8, 38, comma 3, 39, commi 3 e 3-bis, 41, commi 2 e 3, 41-bis, comma 3, 42, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 8, 43, commi 1, 2, 3 e 6, 43-bis, comma 1, 44, 45, comma 1, 47, 50, commi 1 e 2, 195 del TUF medesimo;

Viste le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/107/CE e 2001/108/CE, che modificano la direttiva del Consiglio 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

Visto il decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 274, che detta disposizioni di attuazione delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/107/CE e 2001/108/CE, apportando modifiche al TUF;

Visto il regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228 e successive modificazioni e integrazioni, attuativo dell'articolo 37 del TUF, recante norme per la determinazione dei criteri ge-

nerali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento;

Considerata l'esigenza di riordinare per ragioni di organicità e sistematicità la normativa della Banca d'Italia in materia di gestione del risparmio e di OICR;

Considerata l'esigenza di uniformare la disciplina vigente alle direttive del Parlamento e del Consiglio 2001/107/CE e 2001/108/CE, che modificano la direttiva del Consiglio 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

Sentita la Consob;

EMANA

l'unito regolamento in materia di gestione collettiva del risparmio.

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2005

Il Governatore: Antonio FAZIO

INDICE

TITOLO I - DEFINIZIONI	Pag.	44
<u>Definizioni</u>		
TITOLO II - SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO	»	46
CAPITOLO I: AUTORIZZAZIONE DELLE SGR	»	46
SEZIONE I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	»	46
1. <u>Premessa</u>		
2. <u>Fonti normative</u>		
3. <u>Responsabile del procedimento</u>		
SEZIONE II: CAPITALE INIZIALE	»	46
01. <u>Capitale sociale minimo iniziale</u>		
2. <u>SGR con capitale ridotto</u>		
SEZIONE III: PROGRAMMA DI ATTIVITÀ E RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ..	»	47
SEZIONE IV: REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI_	»	48
SEZIONE V: CONTROLLI SULL'ASSETTO PROPRIETARIO DELLA SGR_	»	48
SEZIONE VI: PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE	»	49
1. <u>Domanda di autorizzazione</u>		
2. <u>Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione</u>		
3. <u>Iscrizione all'albo</u>		
4. <u>Modifiche dell'operatività</u>		
5. <u>Decadenza</u>		
6. <u>Rinuncia</u>		
CAPITOLO II: PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE SGR	»	50
SEZIONE I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	»	50
1. <u>Premessa</u>		
2. <u>Fonti normative</u>		
3. <u>Responsabile del procedimento</u>		
SEZIONE II: DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI DETENIBILI	»	51
1. <u>Partecipazioni detenibili e limiti all'assunzione di partecipazioni</u>		
2. <u>Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia</u>		
3. <u>Informativa alla Banca d'Italia</u>		
CAPITOLO III: ALTRE ATTIVITÀ ESERCITABILI DALLE SGR	»	51
1. <u>Fonti normative</u>		
2. <u>Attività connesse</u>		
3. <u>Attività strumentali</u>		
4. <u>Servizi accessori</u>		
5. <u>Altre attività esercitabili dalle SGR</u>		
CAPITOLO IV: OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE DI SGR	»	52
SEZIONE I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	»	52
1. <u>Premessa</u>		
2. <u>Fonti normative</u>		
3. <u>Responsabile del procedimento</u>		
SEZIONE II: DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE DI SGR	»	52
1. <u>Operazioni di fusione: domanda di autorizzazione e documentazione da allegare</u>		
2. <u>Operazioni di scissione: domanda di autorizzazione e documentazione da allegare</u>		
3. <u>Procedura e termini per il rilascio dell'autorizzazione</u>		
4. <u>Adempimenti successivi</u>		

SEZIONE III: MODIFICHE AI REGOLAMENTI DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI	Pag.	53
CAPITOLO V: ADEGUATEZZA PATRIMONIALE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO	»	54
SEZIONE I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	»	54
1. <u>Fonti normative</u>		
SEZIONE II ADEGUATEZZA PATRIMONIALE DELLE SGR	»	54
SEZIONE III: REQUISITI PATRIMONIALI	»	54
1. <u>Copertura patrimoniale commisurata alla massa gestita di OICR e fondi pensione senza garanzia di restituzione del capitale</u>		
2. <u>Copertura patrimoniale a fronte degli "altri rischi"</u>		
3. <u>Requisito patrimoniale per la gestione di fondi pensione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale</u>		
SEZIONE IV: GESTIONE DI FONDI CHIUSI	»	54
1. <u>Investimento in quote di fondi chiusi</u>		
SEZIONE V: PATRIMONIO DI VIGILANZA	»	55
1. <u>Premessa</u>		
2. <u>Struttura del patrimonio di vigilanza</u>		
2.1 <u>Patrimonio di base</u>		
2.2 <u>Patrimonio supplementare</u>		
2.3 <u>Elementi da dedurre</u>		
2.4 <u>Patrimonio di vigilanza</u>		
3. <u>Trattamento di alcuni elementi utili ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza</u>		
3.1 <u>Strumenti ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate</u>		
3.2 <u>Fondi rischi su crediti</u>		
3.3 <u>Minusvalenze nette su titoli</u>		
3.4 <u>Partecipazioni</u>		
4. <u>Variazioni del patrimonio di vigilanza I</u>		
CAPITOLO VI: BILANCIO DI ESERCIZIO	»	56
1. <u>Fonti normative</u>		
2. <u>Schema tipo del bilancio</u>		
CAPITOLO VII: MODALITÀ DI DEPOSITO E SUBDEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DI PERTINENZA DELLA CLIENTELA	»	56
1. <u>Fonti normative</u>		
2. <u>Ambito di applicazione</u>		
3. <u>Disciplina</u>		
TITOLO III - SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE	»	56
CAPITOLO I: AUTORIZZAZIONE DELLE SICAV	»	56
SEZIONE I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	»	56
1. <u>Premessa</u>		
2. <u>Fonti normative</u>		
3. <u>Responsabile del procedimento</u>		
SEZIONE II: AUTORIZZAZIONE DELLE SICAV	»	57
1. <u>Capitale sociale minimo iniziale</u>		
2. <u>Criteri generali per la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto</u>		
3. <u>Programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa</u>		
4. <u>Requisiti degli esponenti aziendali</u>		
5. <u>Controlli sull'assetto proprietario della SICAV</u>		
6. <u>Procedura di autorizzazione</u>		
6.1 <u>Domanda di autorizzazione</u>		
6.2 <u>Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione</u>		
6.3 <u>Costituzione della società e iscrizione all'albo</u>		
7. <u>Decadenza</u>		

SEZIONE III: AUTORIZZAZIONE DELLE SICAV ETEROGESTITE	Pag.	59
CAPITOLO II: ATTIVITÀ CONNESSE E STRUMENTALI DELLE SICAV	»	59
1. <u>Fonti normative</u>		
2. <u>Attività connesse e strumentali</u>		
CAPITOLO III: MODIFICHE STATUTARIE	»	59
1. <u>Fonti normative</u>		
2. <u>Avvio del procedimento, istanza e documentazione</u>		
3. <u>Istruttoria e termini</u>		
4. <u>Interruzione</u>		
5. <u>Sospensione</u>		
6. <u>Trasmissione documenti</u>		
7. <u>SICAV eterogestite</u>		
TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SGR E ALLE SICAV	»	60
CAPITOLO I: PARTECIPANTI IN SGR E AL CAPITALE DELLE SICAV	»	60
SEZIONE I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	»	60
1. <u>Premessa</u>		
2. <u>Fonti normative</u>		
3. <u>Responsabili dei procedimenti amministrativi</u>		
SEZIONE II: PARTECIPAZIONI QUALIFICATE	»	60
1. <u>Soggetti tenuti a effettuare la comunicazione</u>		
1.1 <u>Partecipazioni qualificate in SGR</u>		
1.2 <u>Partecipazioni qualificate in SICAV</u>		
1.3 <u>Disposizioni di comune applicazione</u>		
1.4 <u>Strumenti finanziari partecipativi</u>		
SEZIONE III: MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE, DOCUMENTAZIONE E PROCEDIMENTO	»	62
1. <u>Effettuazione della comunicazione</u>		
2. <u>Acquisizione di una partecipazione superiore al 20 per cento o del controllo</u>		
2.1 <u>Persone fisiche</u>		
2.1.1 <u>Onorabilità</u>		
2.1.2 <u>Sana e prudente gestione</u>		
2.2 <u>Persone giuridiche</u>		
2.2.1 <u>Onorabilità</u>		
2.2.2 <u>Sana e prudente gestione</u>		
2.3 <u>Acquisizione del controllo o sostituzione del controllante</u>		
3. <u>Acquisizione di una partecipazione pari o inferiore al 20 per cento nel capitale di un intermediario</u>		
3.1 <u>Persone fisiche</u>		
3.1.1 <u>Onorabilità</u>		
3.1.2 <u>Sana e prudente gestione</u>		
3.2 <u>Persone giuridiche</u>		
3.2.1 <u>Onorabilità</u>		
3.2.2 <u>Sana e prudente gestione</u>		
4. <u>Procedura e termini</u>		
5. <u>Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto</u>		
5.1 <u>Presupposti</u>		
5.2 <u>Modalità e termini di invio delle comunicazioni</u>		
6. <u>Aumenti di capitale e offerte pubbliche di acquisto riguardanti SGR</u>		
7. <u>Cessione di partecipazioni</u>		
8. <u>Comunicazioni successive</u>		

SEZIONE IV: ADEMPIMENTI NELLE ASSEMBLEE DELLE SGR E DELLE SICAV	Pag.	67
CAPITOLO II: ESPONENTI AZIENDALI DELLE SGR E DELLE SICAV	»	67
1. Premessa		
2. Fonti normative		
3. Responsabili dei procedimenti amministrativi		
4. Verifica dei requisiti		
5. Documentazione minima e dichiarazioni sostitutive		
CAPITOLO III: ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI .	»	69
SEZIONE III: RELAZIONI TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO PRODUTTIVO.	»	69
1. Rapporti con la banca depositaria		
CAPITOLO IV: VIGILANZA INFORMATIVA	»	69
SEZIONE I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	»	69
1. Premessa		
2. Fonti normative		
SEZIONE II: COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA	»	70
1. Operazioni rilevanti		
1.1 Procedura		
2. Invio di documentazione amministrativa		
2.1 SGR		
2.2 SICAV		
3. Modificazione del modello di amministrazione e controllo di SGR e SICAV		
4. Documentazione contabile		
4.1 SGR		
4.2 SICAV		
4.3 Invio della documentazione		
5. Esponenti aziendali di SGR e di SICAV		
6. Gruppo di appartenenza		
7. Compagine sociale		
8. Funzione di revisione interna		
9. Comunicazioni dell'organo di controllo		
10. Adempimenti della società di revisione		
11. Relazione organizzativa		
12. Violazione di limiti o divieti posti all'attività di investimento dei fondi comuni e delle SICAV		
13. Errata valorizzazione delle quote		
14. Ammissione a quotazione dei certificati rappresentativi di quote o azioni di OICR		
SEZIONE III: SEGNALAZIONI DI VIGILANZA	»	72
1. Segnalazioni delle SGR e degli OICR		
2. Segnalazioni degli OICR esteri		
CAPITOLO V: VIGILANZA ISPETTIVA	»	72
1. Fonti normative		
2. Responsabile del procedimento		
3. Accertamenti ispettivi		
4. Rapporto ispettivo		
CAPITOLO VI: PROSPETTI CONTABILI DEGLI OICR	»	73
1. Premessa		
2. Fonti normative		
3. Schemi-tipo e modalità di redazione dei prospetti		
4. Indicazione degli importi		

TITOLO V - ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO.....	Pag.	74
CAPITOLO I: CRITERI GENERALI E CONTENUTO MINIMO DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	»	74
SEZIONE I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	»	74
<ul style="list-style-type: none"> <u>1. Premessa</u> <u>2. Fonti normative</u> <u>3. Criteri generali per la redazione del regolamento</u> 		
SEZIONE II: CONTENUTO MINIMO DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI FONDI DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEGLI INVESTITORI	»	75
<ul style="list-style-type: none"> <u>1. Struttura del regolamento</u> <u>2. Parte A. Scheda identificativa</u> <ul style="list-style-type: none"> <u>2.1 Denominazione e tipologia del fondo</u> <u>2.2 Durata del fondo</u> <u>2.3 Società di gestione del risparmio</u> <u>2.4 Soggetto garante</u> <u>2.5 Banca depositaria</u> <u>2.6 Calcolo del valore della quota</u> <u>2.7 Comparti/classi di quote</u> <u>2.8 Quotazione</u> <u>3. Parte B. Caratteristiche del prodotto</u> <ul style="list-style-type: none"> <u>3.1 Scopo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche</u> <ul style="list-style-type: none"> <u>3.1.1 Scopo</u> <u>3.1.2 Oggetto</u> <u>3.1.3 Politica di investimento e altre caratteristiche</u> <u>3.1.4 Limiti alle operazioni con parti correlate</u> <u>3.2 Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione</u> <u>3.3 Regime delle spese</u> <ul style="list-style-type: none"> <u>3.3.1 Spese a carico del fondo</u> <ul style="list-style-type: none"> <u>3.3.1.1 Compenso della SGR</u> <u>3.3.1.2 Provvigione unica</u> <u>3.3.2 Oneri a carico dei singoli partecipanti</u> <u>3.3.3 Spese a carico della SGR</u> <u>4. Parte C. Modalità di funzionamento</u> <ul style="list-style-type: none"> <u>4.1 Soggetti</u> <ul style="list-style-type: none"> <u>4.1.1 Società promotrice distinta dal gestore</u> <u>4.1.2 Sostituzione della società promotrice o del gestore</u> <u>4.1.3 Banca depositaria</u> <u>4.2 Partecipazione al fondo</u> <ul style="list-style-type: none"> <u>4.2.1 Sottoscrizione e rimborso di quote di fondi aperti</u> <u>4.2.2 Sottoscrizione e rimborso di quote di fondi chiusi</u> <u>4.3 Certificati di partecipazione</u> <u>4.4 Modifiche del regolamento</u> <u>4.5 Liquidazione del fondo</u> <u>4.6 Valore della quota</u> <u>4.7 Prospetti contabili</u> <u>4.8 Fondi chiusi: informativa al pubblico</u> 		
SEZIONE III: FONDI RISERVATI E FONDI SPECULATIVI	»	86
<ul style="list-style-type: none"> <u>1. Disposizioni di carattere generale</u> <u>2. Fondi riservati</u> <u>3. Fondi speculativi</u> 		

CAPITOLO II: PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DEI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO	<i>Pag.</i>	87
SEZIONE I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	»	87
1. Premessa		
2. Fonti normative		
3. Responsabile del procedimento		
SEZIONE II: APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI	»	87
1. Presentazione della domanda		
2. Procedure e termini di approvazione		
3. Interruzione		
4. Sospensione		
5. Inizio operatività del fondo comune		
6. Trasmissione documentazione		
7. Decadenza		
SEZIONE III: MODIFICHE REGOLAMENTARI	»	90
1. Avvio del procedimento		
2. Istanza e documentazione		
3. Istruttoria e termini		
4. Interruzione		
5. Sospensione		
6. Trasmissione documenti		
CAPITOLO III: ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO: DIVIETI E NORME PRUDENZIALI DI CONTENIMENTO E FRAZIONAMENTO DEL RISCHIO	»	92
SEZIONE I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	»	92
1. Premessa		
2. Fonti normative		
3. Rispetto dei limiti e dei divieti		
SEZIONE II: OICR ARMONIZZATI	»	92
1. Oggetto dell'investimento e composizione complessiva del patrimonio		
2. Divieti di carattere generale		
3. Limiti alla concentrazione dei rischi		
3.1 Limiti agli investimenti in strumenti finanziari di uno stesso emittente		
3.2 Limiti agli investimenti in depositi bancari		
3.3 Limiti agli investimenti in strumenti finanziari derivati OTC		
3.4 Limiti complessivi agli investimenti		
3.5 Fondi indice		
3.6 Deroghe per gli OICR neo-costituiti		
3.7 Attività sottostanti a strumenti finanziari derivati		
4. Investimenti in parti di altri OICR		
5. Strumenti finanziari derivati		
6. Altre regole prudenziali		
6.1 Limiti alla detenzione di diritti di voto		
6.2 Limite alla detenzione di strumenti finanziari senza diritti di voto		
6.3 Operazioni di collocamento del gruppo		
6.4 Titoli strutturati		
6.5 Assunzione di prestiti		
6.6 Pronti contro termine, riporti, prestito di titoli e altre operazioni assimilabili		
6.7 Strumenti finanziari non quotati		
SEZIONE III: OICR APERTI NON ARMONIZZATI	»	96
1. Disciplina dei fondi aperti non armonizzati		
SEZIONE IV: FONDI CHIUSI	»	97
1. Composizione complessiva del portafoglio		
2. Divieti di carattere generale		
3. Limiti alla concentrazione dei rischi		

<u>3.1 Strumenti finanziari e depositi bancari</u>	
<u>3.2 Beni immobili e diritti reali immobiliari</u>	
<u>3.3 Società immobiliari</u>	
<u>3.4 Altri beni</u>	
<u>4. Strumenti finanziari derivati</u>	
<u>5. Investimenti in crediti</u>	
<u>6. Altre regole prudenziali</u>	
<u>6.1 Limiti alla detenzione di diritti di voto</u>	
<u>6.2 Assunzione di prestiti</u>	
<u>6.2.1 Fondi immobiliari</u>	
<u>6.2.2 Altri fondi chiusi</u>	
<u>6.3 Concessione di prestiti</u>	
<u>6.4 Operazioni di collocamento del gruppo</u>	
<u>6.5 Titoli strutturati</u>	
<u>6.6 Investimenti in OICR</u>	
<u>7. Fondi immobiliari ex art. 14-bis della L. 25.1.1994, n. 86</u>	
<u>8. Dergoghe per gli OICR neo-costituiti</u>	
SEZIONE V: FONDI RISERVATI AD INVESTITORI QUALIFICATI	Pag. 98
<u>1. Disciplina applicabile</u>	
<u>2. Dergoghe ai limiti alla concentrazione dei rischi</u>	
SEZIONE VI: FONDI SPECULATIVI	» 99
<u>1. Oggetto dell'investimento e composizione complessiva del portafoglio</u>	
<u>2. Garanzie rilasciate</u>	
CAPITOLO IV: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO E CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA	» 99
SEZIONE I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	» 99
<u>1. Fonti normative</u>	
SEZIONE II: CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI BENI IN CUI È INVESTITO IL PATRIMONIO DEL FONDO	» 99
<u>1. Principi generali</u>	
<u>1.1 Adeguatezza del processo valutativo</u>	
<u>1.2 Valore complessivo netto del fondo</u>	
<u>1.3 Periodicità della valutazione</u>	
<u>2. Criteri di valutazione</u>	
<u>2.1 Strumenti finanziari quotati</u>	
<u>2.2 Strumenti finanziari non quotati</u>	
<u>2.2.1 Strumenti finanziari derivati "OTC"</u>	
<u>2.2.2 Titoli "strutturati "</u>	
<u>2.3 Parti di OICR</u>	
<u>2.4 Partecipazioni di fondi chiusi in società non quotate</u>	
<u>2.4.1 Principi generali</u>	
<u>2.4.2 Criterio generale di valutazione</u>	
<u>2.4.3 Partecipazioni in imprese non immobiliari</u>	
<u>2.4.4 Partecipazioni non di controllo in società immobiliari</u>	
<u>2.4.5 Partecipazioni di controllo in società immobiliari</u>	
<u>2.4.6 Disposizioni comuni</u>	
<u>2.5 Beni immobili</u>	
<u>2.6 Crediti</u>	
<u>2.7 Altri beni</u>	
<u>2.8 Operazioni pronti contro termine e di prestito titoli</u>	
<u>2.9 Altre componenti patrimoniali</u>	
<u>3. Valutazione dei fondi chiusi in occasione di emissioni di quote successive alla prima</u>	
<u>4. Esperti indipendenti</u>	
SEZIONE III: VALORE DELLA QUOTA	» 104
<u>1. Valore unitario della quota</u>	

CAPITOLO V: PROCEDURA DI FUSIONE TRA FONDI COMUNI	<i>Pag.</i>	104
SEZIONE I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	»	104
1. <u>Premessa</u>		
2. <u>Fonti normative</u>		
3. <u>Responsabile del procedimento</u>		
SEZIONE II: PROCEDURA DI FUSIONE TRA FONDI COMUNI	»	104
1. <u>Condizioni per la fusione</u>		
2. <u>Comunicazione alla Banca d'Italia</u>		
3. <u>Informativa ai partecipanti</u>		
4. <u>Fusione tra fondi nell'ambito della fusione tra SGR</u>		
5. <u>Istruttoria e termini</u>		
6. <u>Efficacia della fusione</u>		
CAPITOLO VI: CARATTERISTICHE DEI CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE AI FONDI COMUNI .	»	106
1. <u>Fonti normative e disposizioni di carattere generale</u>		
2. <u>Certificati nominativi e al portatore</u>		
3. <u>Certificati cumulativi</u>		
4. <u>Fondi distinti in diverse "classi" di quote</u>		
CAPITOLO VII: CONDIZIONI PER L'ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI BANCA DEPOSITARIA E MODALITÀ DI SUBDEPOSITO DEI BENI DELL'OICR	»	106
SEZIONE I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	»	106
1. <u>Fonti normative</u>		
2. <u>Compiti della banca depositaria</u>		
3. <u>Responsabilità</u>		
4. <u>Società promotrice distinta dal gestore</u>		
SEZIONE II: CONDIZIONI PER L'ASSUNZIONE DELL'INCARICO	»	107
1. <u>Requisiti di insediamento, patrimoniali e organizzativi</u>		
2. <u>Requisiti di autonomia</u>		
SEZIONE III: SUBDEPOSITO DEI BENI DELL'OICR	»	108
1. <u>Soggetti che possono svolgere funzioni di subdepositario</u>		
2. <u>Modalità di subdeposito</u>		
3. <u>Operazioni su strumenti finanziari derivati</u>		
4. <u>Altre operazioni</u>		
5. <u>Responsabilità</u>		
5.1 <u>Responsabilità della banca depositaria in caso di subdeposito</u>		
5.2 <u>Responsabilità della banca depositaria di fondi speculativi in relazione a compiti affidati al "prime broker"</u>		
SEZIONE IV: INVESTIMENTI IN DEPOSITI BANCARI	»	109
1. <u>Banca depositaria</u>		
2. <u>Banca presso la quale è stato effettuato il deposito</u>		
TITOLO VI	»	109
OPERATIVITÀ TRASFRONTALIERA	»	109
CAPITOLO I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	»	109
1. <u>Premessa</u>		
2. <u>Fonti normative</u>		
3. <u>Responsabile del procedimento</u>		
CAPITOLO II: OPERATIVITÀ ALL'ESTERO DELLE SGR ITALIANE	»	110
1. <u>Stabilimento di succursali in Stati dell'UE</u>		
1.1 <u>Primo insediamento di una succursale</u>		
1.2 <u>Istruttoria e termini</u>		
1.3 <u>Modifica delle informazioni comunicate</u>		
2. <u>Prestazione in Stati dell'UE di servizi previsti dalla direttiva senza stabilimento di succursali</u>		

<u>2.1 Comunicazione preventiva</u>	
<u>2.2 Modifica delle informazioni comunicate</u>	
<u>3. Stabilimento di succursali in Stati extracomunitari</u>	
<u>3.1 Richiesta di autorizzazione</u>	
<u>3.2 Modifica delle informazioni comunicate</u>	
<u>4. Prestazione di servizi senza stabilimento in Stati extracomunitari</u>	
<u>4.1 Richiesta di autorizzazione</u>	
<u>4.2 Modifica delle informazioni comunicate</u>	
<u>5. Svolgimento in uno Stato dell'UE di attività diverse da quelle previste dalla direttiva</u>	
<u>5.1 Richiesta di autorizzazione</u>	
<u>6. Uffici di rappresentanza all'estero</u>	
CAPITOLO III: OFFERTA ALL'ESTERO DI OICR ITALIANI	<i>Pag.</i> 112
<u>1. Offerta di OICR in Stati dell'UE</u>	
<u>1.1 OICR armonizzati</u>	
<u>1.2 OICR non armonizzati</u>	
<u>2. Offerta di parti di OICR in Paesi extracomunitari</u>	
CAPITOLO IV: OPERATIVITÀ IN ITALIA DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE ARMONIZZATE	» 113
<u>1. Stabilimento di succursali</u>	
<u>1.1 Primo insediamento</u>	
<u>1.2 Modifica delle informazioni comunicate</u>	
<u>1.3 Attività esercitabili e disposizioni applicabili</u>	
<u>1.4 Controlli della Banca d'Italia</u>	
<u>2. Prestazione di servizi senza stabilimento</u>	
<u>2.1 Comunicazione preventiva</u>	
<u>3. Uffici di rappresentanza</u>	
CAPITOLO V: OFFERTA IN ITALIA DI PARTI DI OICR ESTERI	» 113
<u>1. Offerta di quote o azioni di OICR armonizzati</u>	
<u>1.1 Comunicazione preventiva e documentazione da produrre</u>	
<u>1.2 Inizio dell'offerta in Italia</u>	
<u>1.3 Modulo organizzativo</u>	
<u>1.4 Modifiche alla documentazione inviata dall'OICR armonizzato</u>	
<u>2. Offerta in Italia di OICR non armonizzati</u>	
<u>2.1 Ambito di applicazione</u>	
<u>2.2 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione</u>	
<u>2.2.1 OICR non armonizzati insediati in Paesi dell'UE</u>	
<u>2.2.2 OICR non armonizzati insediati in Paesi extra UE</u>	
<u>2.3 Procedura per il rilascio dell'autorizzazione</u>	
<u>2.3.1 Domanda di autorizzazione</u>	
<u>2.3.2 Documentazione da produrre</u>	
<u>2.3.3 Rilascio dell'autorizzazione</u>	
<u>2.3.4 Decadenza e revoca dell'autorizzazione</u>	
<u>2.4 Schema di funzionamento dell'OICR non armonizzato</u>	
<u>2.5 Modifiche alla documentazione inviata dall'OICR non armonizzato</u>	
<u>2.6 Documenti e informazioni a disposizione del pubblico</u>	
<u>2.7 Modulo organizzativo in Italia</u>	
<u>2.7.1 Intermediazione nei pagamenti</u>	
<u>2.7.2 Rapporti con gli investitori</u>	
<u>2.7.3 Offerta degli OICR</u>	
TITOLO VII - SANZIONI AMMINISTRATIVE	» 119
CAPITOLO I: PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	» 119
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	» 119
CAPITOLO I: DISPOSIZIONI ABROGATE	» 119
CAPITOLO II: DISPOSIZIONI TRANSITORIE	» 120

		<i>Pag.</i>	
ALLEGATI		121	
ALLEGATO I.1.1	DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO , DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DEL 24 MAGGIO 1999, N. 228	»	121
ALLEGATO II.5.1	STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE E PASSIVITÀ SUBORDINATE	»	127
ALLEGATO II.7.1	PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DEL 1° LUGLIO 1998 IN MATERIA DI MODALITÀ DI DEPOSITO E SUBDEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEL DENARO DI PERTINENZA DELLA CLIENTELA	»	128
ALLEGATO III.3.1	SCHEMA DI COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE MODIFICHE STATUTARIE DELLE SICAV	»	131
ALLEGATO IV.1.1	DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO , DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELL'11 NOVEMBRE 1998, N. 469	»	131
ALLEGATO IV.1.2	SCHEMA DI COMUNICAZIONE	»	133
ALLEGATO IV.1.3	DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ONORABILITÀ DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE	»	133
ALLEGATO IV.1.4	REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN SGR O SICAV: DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	»	134
ALLEGATO IV.1.5	MODELLO 19/M	»	136
ALLEGATO IV.2.1	DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO , DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELL'11 NOVEMBRE 1998, N. 468	»	143
ALLEGATO IV.2.2	DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ONORABILITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI	»	145
ALLEGATO IV.2.3	REQUISITI DEGLI ESPONENTI DI SGR O SICAV: DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	»	146
ALLEGATO IV.4.1	RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	»	150
ALLEGATO IV.4.2	SEGNALAZIONE RELATIVA ALLA VIOLAZIONE DI DIVIETI/LIMITI DI INVESTIMENTO	»	152
ALLEGATO IV.6.1	PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI ..	»	154
ALLEGATO IV.6.2	PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI ..	»	167
ALLEGATO IV.6.3	PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)	»	180
ALLEGATO IV.6.4	NOTA ILLUSTRATIVA DELLA RELAZIONE SEMESTRALE E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	»	191
ALLEGATO V.1.1	SCHEMA DI REGOLAMENTO SEMPLIFICATO	»	192
ALLEGATO V.2.1	SCHEMA DI COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE MODIFICHE AI REGOLAMENTI	»	202
ALLEGATO V.3.1	CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI NELLA GESTIONE DEL FONDO IN RELAZIONE AD OPERAZIONI IN STRUMENTI DERIVATI	»	202
ALLEGATO V.3.2	ESPOSIZIONE A FRONTE DI OPERAZIONI RELATIVE A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NEGOZIATI AL DI FUORI DI MERCATI UFFICIALI (OTC)	»	203
ALLEGATO VI.5.1	COMUNICAZIONI PER L'OFFERTA IN ITALIA DI OICR ARMONIZZATI	»	205
ALLEGATO VI.5.2	NOTA INFORMATIVA SUL MODULO ORGANIZZATIVO ADOTTATO DALL'OICR ARMONIZZATO	»	206
ALLEGATO VII.1.1	PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DEL 3 SETTEMBRE 2003 IN MATERIA DI PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	»	207

TITOLO I DEFINIZIONI

1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

1) "attività previste dalla direttiva": le attività e i servizi indicati nell'art. 5 della direttiva; in particolare, rientrano in tale definizione:

- la gestione collettiva del risparmio (cfr. art. 1, comma 1, lett. n), del TUF);

- la gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi (cfr. art. 1, comma 5, lett. d), del TUF);

- la custodia e amministrazione di strumenti finanziari, limitatamente alle quote o azioni di OICR propri, e la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari (cfr. art. 1, comma 6, lett. a) e f), del TUF);

2) "attività diverse da quelle previste dalla direttiva": le attività che le SGR possono svolgere in aggiunta a quelle previste dalla direttiva, ai sensi dell'art. 33 del TUF;

3) "cessioni di rapporti giuridici": le cessioni di:

- "azienda": il complesso di beni come definito dall'art. 2555 del codice civile;

- "ramo di azienda": le succursali e, in genere, ogni insieme omogeneo di attività operative, a cui siano riferibili rapporti contrattuali e di lavoro dipendente nell'ambito di una specifica struttura organizzativa;

- "rapporti giuridici individuabili in blocco": i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo; esso può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti;

4) "controllo": il rapporto di controllo indicato nell'art. 23 del TUB;

5) "D.M.": il D.M. del Tesoro del 24 maggio 1999, n. 228, così come successivamente modificato e integrato, recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento (cfr. Allegato I.1.1.);

6) "Direttiva": la direttiva 85/611/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), così come successivamente modificata e integrata;

7) "esponenti aziendali": i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella SGR o nella SICAV;

8) "fondi comuni": i fondi comuni di investimento e i comparti di fondi comuni di investimento;

9) "fondi immobiliari": i fondi che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari,

secondo quanto previsto dall'art. 12-bis del D.M.;

10) "fondi pensione": le forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, così come successivamente modificato e integrato;

11) "fondi riservati a investitori qualificati": i fondi comuni di investimento la cui partecipazione, in base al regolamento di gestione, è riservata a investitori qualificati;

12) "fusioni": le operazioni previste dall'art. 2501 del codice civile che si realizzano mediante la costituzione di una società nuova o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre;

13) "gruppo rilevante della SGR/SICAV": i soggetti, italiani ed esteri, che:

(A) controllano la SGR/SICAV;

(B) sono controllati dalla SGR/SICAV;

(C) sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la SGR/SICAV.

Si considerano altresì appartenenti al gruppo rilevante della SGR i soggetti italiani ed esteri che:

- detengono partecipazioni in SGR in misura almeno pari al 20 per cento del capitale con diritto di voto;

- sono partecipati dalla SGR in misura almeno pari al 20 per cento del capitale con diritto di voto.

Per la verifica di tali condizioni si computano anche le partecipazioni indirette;

14) "gruppo di appartenenza della SGR": i soggetti italiani ed esteri che: - controllano la SGR;

- sono controllati dalla SGR;

- sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la SGR.

Per la verifica di tali condizioni si computano anche le partecipazioni indirette;

15) "gruppo bancario": il gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'art. 64 del TUB;

16) "imprese di assicurazione": le imprese italiane autorizzate ai sensi dei D.Lgs. nn. 174 e 175 del 17 marzo 1995, nonché quelle estere ritenute tali dal rispettivo ordinamento;

17) "investitori qualificati": i soggetti indicati dall'art. 1 del D.M.;

18) "mercati regolamentati": i mercati regolamentati iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1, del TUF o altri mercati regolamentati, specificati nel regolamento del fondo, regolarmente funzionanti e riconosciuti, per i quali siano stabiliti criteri di accesso e di funzionamento;

19) "organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)": i fondi comuni e le SICAV;

20) "OICR armonizzati": i fondi comuni e le SICAV rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva;

21) "OICR non armonizzati": gli OICR diversi da quelli armonizzati;

22) "organo amministrativo": il consiglio di amministrazione o il consiglio di gestione, secondo quanto previsto negli artt. 2380-bis, 2409-novies e 2409-septiesdecies del codice civile;

23) "organo di controllo": il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo sulla gestione, secondo quanto previsto negli artt. 2397, 2409-duodecies e 2409-octiesdecies del codice civile;

24) "partecipazioni": le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile ⁽¹⁾;

25) "partecipazione indiretta": la partecipazione detenuta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;

26) "parti di OICR": le quote dei fondi comuni o le azioni di SICAV;

27) "patrimonio di vigilanza": l'aggregato come definito nel Titolo II, Capitolo V, Sezione V;

28) "portafoglio immobilizzato": il portafoglio costituito dagli strumenti finanziari che, ai sensi della disciplina sul bilancio di esercizio, rientrano tra le immobilizzazioni finanziarie, in quanto sono destinati a essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento;

29) "portafoglio non immobilizzato": il portafoglio costituito dagli strumenti finanziari che, ai sensi della disciplina sul bilancio di esercizio, non costituiscono immobilizzazioni finanziarie;

30) "prestazione di servizi senza stabilimento": la prestazione delle attività per le quali la SGR è autorizzata nel territorio di uno Stato estero in assenza di succursali.

Non costituisce prestazione di servizi senza stabilimento l'attività pubblicitaria realizzata nel rispetto della disciplina dello Stato estero in cui è svolta tale attività;

31) "scissione": l'operazione prevista dall'art. 2506 del codice civile con la quale una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche a una sola società, e le relative azioni ai suoi soci;

32) "SICAV armonizzata": la SICAV con sede legale e direzione generale in uno Stato membro dell'Unione europea (UE) diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della Direttiva;

33) "SICAV eterogestita": la SICAV che designa una SGR o una società di gestione armonizzata per la gestione dell'intero patrimonio della SICAV medesima secondo quanto previsto dall'art. 43-bis del TUF;

34) "società finanziaria": la società che esercita in via esclusiva o prevalente una o più attività previste dall'art. 1, comma 2, lett. f), punti da 2 a 12, del TUB

ovvero altre attività finanziarie come previsto al punto 15 del medesimo articolo. L'iscrizione agli specifici albi pubblici prevista per i soggetti finanziari costituisce presunzione di finanziarietà;

35) "società non finanziaria": le società che svolgono attività diversa da quella bancaria, finanziaria o assicurativa, ovvero non sono società strumentali;

36) "società strumentali": le società che esercitano in via esclusiva o prevalente attività non finanziarie che hanno carattere ausiliario dell'attività delle SGR, quali, ad esempio, attività di studio, ricerca o analisi economica e finanziaria, gestione di immobili, elaborazione automatica dei dati, servizi anche di natura amministrativo-contabile;

37) "succursale": una sede sprovvista di personalità giuridica di una SGR o di una società di gestione armonizzata e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le attività per le quali la società è stata autorizzata;

38) "strumenti finanziari quotati": gli strumenti finanziari:

- negoziati in mercati regolamentati;
- emessi recentemente e per i quali sia stata presentata la domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato ovvero nella delibera di emissione sia stato previsto l'impegno a presentare tale domanda. Trascorso un anno dalla emissione senza che gli strumenti finanziari siano ammessi alla negoziazione, essi si considerano come strumenti finanziari negoziati fuori dai mercati regolamentati.

Non sono considerati strumenti finanziari quotati, gli strumenti finanziari:

- individualmente sospesi dalla negoziazione da oltre tre mesi;
- per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di prezzi significativi ⁽²⁾;

39) "testo unico della finanza (TUF)": il D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

² Ai fini delle disposizioni in materia di norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio (Titolo V, Capitolo III), nonché di quelle in materia di criteri di valutazione del patrimonio dell'OICR (Titolo V, Capitolo IV), possono essere considerati quotati anche gli strumenti finanziari quotati i cui prezzi siano rilevati su sistemi alternativi di scambio caratterizzati da volumi di negoziazione significativi e da elevata frequenza di scambi se i prezzi rilevati presentino caratteristiche di oggettività e di effettiva realizzabilità e siano diffusi attraverso fonti informative affidabili e riscontrabili anche a posteriori. Per avvalersi di questa facoltà, l'organo amministrativo dell'intermediario deve deliberare i criteri e le procedure per considerare quotati gli strumenti finanziari in questione e individuare il mercato cui fare riferimento per la rilevazione del prezzo.

Tali criteri e procedure devono essere:

- concordati tra la SGR/SICAV e la banca depositaria;
- sottoposti al parere dell'organo di controllo;
- verificati dalla società di revisione in occasione della revisione e certificazione dei documenti contabili dell'OICR. Le delibere adottate con riferimento agli strumenti finanziari in questione devono essere messe a disposizione delle strutture della SGR/SICAV deputate alla gestione, registrazione e al calcolo del valore dell'OICR. Ove tale ultima funzione sia svolta dalla banca depositaria, tali delibere devono essere messe a disposizione della struttura di quest'ultima che cura il calcolo del valore della quota.

¹ Si considerano "qualificate" le partecipazioni indicate nel Titolo IV, Capitolo I del presente Regolamento.

40) “testo unico bancario (TUB)”: il D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

41) “titoli di rapida e sicura liquidabilità”: i titoli di debito emessi da banche di Stati appartenenti all’OCSE ovvero emessi o garantiti da Stati appartenenti all’OCSE, prontamente liquidabili, aventi una durata residua non superiore a dodici mesi;

42) “totale delle attività”: l’insieme delle attività detenute dall’OICR, come determinate dalle disposizioni in materia di valutazione delle attività dell’OICR medesimo, al netto dei depositi costituiti a fronte dei finanziamenti in valuta accesi per l’acquisto di beni da immettere nell’OICR (c.d. prestiti back to back). Per le SICAV il totale delle attività è determinato deducendo anche le immobilizzazioni materiali e immateriali;

43) “ufficio di rappresentanza”: una struttura che la SGR utilizza esclusivamente per svolgere attività di studio dei mercati nonché altre attività non riconducibili a quelle normalmente svolte dalla SGR medesima;

44) “vendite allo scoperto”: tutte le operazioni in cui l’OICR è esposto al rischio:

- di dover acquistare gli strumenti finanziari a un prezzo più elevato di quello al quale li consegna e di subire in tal modo una perdita, ovvero

- di non essere in grado di consegnare lo strumento finanziario sottostante per il regolamento dell’operazione.

Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nel TUF.

TITOLO II
SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO
CAPITOLO I
Autorizzazione delle SGR
Sezione I
Disposizioni di carattere generale

1. Premessa

Il TUF riserva la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio alle SGR e alle SICAV. Le SGR, inoltre, possono prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, istituire e gestire fondi pensione, svolgere le attività connesse o strumentali stabilite dalla Banca d’Italia, sentita la Consob, nonché prestare i servizi di custodia e amministrazione di strumenti finanziari (limitatamente alle quote di OICR di propria istituzione) e di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari.

Le presenti disposizioni disciplinano il rilascio, da parte della Banca d’Italia, dell’autorizzazione alle SGR per l’esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi (di seguito, “servizi di gestione”).

Nell’esame della domanda di autorizzazione, la

Banca d’Italia – oltre a verificare l’esistenza dei presupposti oggettivi previsti dal TUF – valuta che:

i partecipanti qualificati siano idonei ad assicurare la sana e prudente gestione della società e a consentire l’effettivo esercizio della vigilanza;

la struttura del gruppo rilevante della società istante non sia tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa;

il programma di attività dia conto delle strategie d’impresa della SGR e della coerenza con la struttura organizzativa.

La Banca d’Italia nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate non risulti garantita la sana e prudente gestione.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

art. 11, comma 1, lett. a), del TUF, relativo alla composizione del gruppo rilevante ai fini della verifica della idoneità della struttura del gruppo medesimo a non pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza;

art. 13 del TUF, concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali;

art. 14 del TUF, relativo ai requisiti di onorabilità dei partecipanti;

art. 15 del TUF, concernente l’assunzione di partecipazioni qualificate;

art. 34 del TUF, che disciplina l’autorizzazione delle SGR;

art. 35 del TUF, relativo all’albo delle SGR;

decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’art. 13 del TUF, recante norme per l’individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti di SIM, SICAV e SGR;

decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’art. 14 del TUF, recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM, SICAV e SGR;

art. 16, comma 7, del D.M., secondo cui la Banca d’Italia indica i casi in cui i fondi speculativi, in considerazione dei potenziali effetti sulla stabilità della società, possono essere istituiti o gestiti solo da SGR che abbiano come oggetto esclusivo l’istituzione o la gestione di tali fondi.

3. Responsabile del procedimento

Il responsabile dei procedimenti amministrativi previsti dal presente Capitolo è il Capo del Servizio Vigilanza sull’Intermediazione Finanziaria.

Sezione II
Capitale iniziale

1. Capitale sociale minimo iniziale

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, la SGR deve disporre di un ammontare di capitale sociale minimo iniziale, interamente versato, di almeno 1 milione di euro.

Nel caso in cui il capitale sociale minimo iniziale comprenda anche conferimenti in natura, detti conferimenti non possono eccedere i sette decimi dell'ammontare complessivo del capitale.

Nelle ipotesi di società già operanti che, previa modifica del proprio oggetto sociale, intendano essere autorizzate come SGR, ai fini del calcolo dell'importo minimo sopra indicato si tiene conto del capitale versato e delle riserve indisponibili per legge o per statuto risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

2. SGR con capitale ridotto

Possono essere costituite SGR con capitale sociale minimo almeno pari a quello richiesto dal codice civile per la costituzione delle società per azioni (cc.dd. "SGR con capitale ridotto") qualora siano rispettate le condizioni di seguito indicate.

a) La SGR:

- svolge esclusivamente l'attività di promozione e/o gestione di fondi chiusi;
- è partecipata, nella maggioranza assoluta del capitale sociale, da Università, centri di ricerca con personalità giuridica autonoma, enti pubblici territoriali, fondazioni universitarie e bancarie, consorzi universitari partecipati da Università e Camere di commercio;
- gestisce fondi il cui patrimonio iniziale non è superiore a 25 milioni di euro. In caso di superamento di tale valore, la SGR, entro 12 mesi dalla data in cui l'importo risulta superato, adegua il proprio capitale a quello richiesto in via generale (cfr. par. 1).

b) I fondi, come indicato nel regolamento di gestione:

- sono chiusi e riservati a investitori qualificati, con quota minima di sottoscrizione non inferiore a 250 mila euro;
- sono destinati a essere investiti, fatta eccezione per l'eventuale detenzione di disponibilità liquide per esigenze di tesoreria, esclusivamente in azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio di società di recente costituzione o da costituire, che hanno come oggetto sociale l'attività di ricerca e di utilizzazione industriale dei risultati della ricerca stessa, nell'ambito di nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico.

Restano ferme le altre condizioni previste dal presente Capitolo.

Sezione III

Programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa

La SGR predispose un programma che illustra l'attività d'impresa, le sue linee di sviluppo, gli obiettivi perseguiti, le strategie che la società intende seguire per la loro realizzazione nonché ogni altro elemento che consenta di valutare l'iniziativa. Il programma di attività è accompagnato da una relazione sulla struttura organizzativa.

Il programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa contengono almeno le informazioni di seguito elencate.

A) Attività, servizi e prodotti

La società indica le attività e i servizi che intende svolgere, compresi l'eventuale istituzione e/o gestione di fondi pensione, le attività connesse e strumentali nonché i servizi accessori. In particolare, la società:

1. con riguardo al servizio di gestione collettiva, precisa:

- la tipologia di fondi che intende istituire e di clientela cui si indirizza il servizio (es.: investitori qualificati, piccoli risparmiatori);
- se intende limitare la propria attività all'istituzione e promozione dei fondi ovvero se intende svolgere direttamente l'attività di gestione;
- le modalità di svolgimento dell'attività di gestione. In particolare, se intende affidare scelte di investimento relative ai fondi gestiti a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione, specificando ampiezza e contenuto dell'incarico, ovvero se intende ricevere analoghi incarichi;

2. con riguardo al servizio di gestione individuale, precisa:

- la tipologia di clientela cui il servizio è indirizzato, anche in relazione all'eventuale fissazione di un ammontare minimo al di sotto del quale il servizio non viene offerto (es.: gestioni di grandi patrimoni, gestioni di patrimoni di medie dimensioni);
- le linee di gestione che si intendono offrire e le loro caratteristiche (es.: grado di rischio, mercato di riferimento);
- le modalità di svolgimento dell'attività di gestione. In particolare, va indicato se la società intende conferire a terzi l'esecuzione dell'incarico gestorio con riferimento all'intero portafoglio del cliente. Qualora la società abbia in programma di affidare a terzi l'esecuzione dell'incarico gestorio con riferimento a parte del portafoglio del cliente, tale circostanza va indicata specificando ampiezza e contenuto dell'incarico.

La società indica l'ambito territoriale di offerta dei propri prodotti e servizi, precisando, in particolare:

- le eventuali prospettive di sviluppo all'estero;
- i canali distributivi che intende attivare;
- l'eventuale intenzione di offrire direttamente le quote dei fondi comuni e il servizio di gestione individuale. In tal caso, sono forniti riferimenti sulla rete di promotori (es.: numero di promotori, distri-

buzione territoriale, tipologie di rapporti contrattuali).

B) Struttura organizzativa e investimenti

La Relazione sulla struttura organizzativa, allegata al programma di attività, è redatta secondo lo schema contenuto nell'Allegato IV.4.1, tenendo presenti i criteri e i presidi organizzativi minimi richiamati al Titolo IV, Capitolo III.

Nella relazione la società indica, inoltre:

- i principali investimenti e interventi organizzativi attuati, in corso di attuazione e programmati per il triennio successivo relativi alle attività descritte sub A);
- un piano di assunzione di personale relativo al primo triennio di attività, ripartito per anno e per funzioni.

C) Previsioni di sviluppo delle attività

Nel programma di attività la società indica:

- il/i mercato/i di riferimento dei servizi e dei prodotti che intende sviluppare;
- le previsioni circa il posizionamento della SGR nel/i mercato/i di riferimento;
- i volumi di affari programmati nel corso dei successivi tre esercizi, ripartiti per ciascun esercizio;
- i criteri e le politiche di remunerazione dei prodotti e dei servizi;
- i criteri e le politiche di remunerazione dei canali distributivi.

D) Situazione patrimoniale, economica e finanziaria

Al programma di attività la SGR allega i bilanci previsionali (stato patrimoniale e conto economico analitico) dei primi tre esercizi da cui risultino:

- gli investimenti che la società intende effettuare, con indicazione dell'ammontare, del piano di ammortamento, delle forme di finanziamento, nonché della durata o dei tempi di realizzazione;
- i costi operativi, distinti per categoria;
- i risultati economici attesi;
- l'andamento del cash-flow;
- l'andamento del patrimonio di vigilanza e dei requisiti prudenziali stimati.

Sono indicate le ipotesi sulle quali si basano le previsioni effettuate, che devono essere riferite a scenari alternativi.

Nel programma di attività la società indica le modalità con le quali intende assicurare condizioni di equilibrio economico e il rispetto delle norme prudenziali nella fase di avvio dell'attività, anche in caso di sviluppo dei volumi operativi inferiori alle attese.

In caso di istanze di autorizzazione da parte di società già operanti, il programma di attività inoltre indica:

- le attività svolte in precedenza. In particolare, sono forniti i dati necessari a valutare la rispondenza della situazione della società alle regole prudenziali e alle attività esercitabili dalle SGR. Sono allegati i bilanci degli ultimi tre esercizi;

- le modalità di dismissione delle attività non compatibili con quelle consentite alle SGR;
- le iniziative, e i relativi tempi di attuazione, per riconvertire le risorse umane e adeguare quelle tecnologiche alle esigenze dei processi di produzione che caratterizzano l'attività delle SGR.

Nel valutare il programma di attività e la struttura organizzativa, la Banca d'Italia pone particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- stato di realizzazione dei progetti;
- accordi con terze parti già definiti o in via di definizione;
- caratteristiche professionali individuate per le figure destinate a ricoprire i ruoli principali dell'organigramma aziendale;
- sostenibilità dei piani di sviluppo;
- stabilità delle fonti di reddito attese;
- stime alla base dei budget previsionali.

Sezione IV

Requisiti degli esponenti aziendali

Gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti, ai sensi dell'art. 13 del TUF, dal Ministro dell'Economia e delle finanze.

Ai fini della comprova dei requisiti, la società invia alla Banca d'Italia copia del verbale della riunione dell'organo amministrativo nella quale è stata condotta la verifica della sussistenza dei requisiti stessi. Per la procedura di verifica si rinvia al Titolo IV, Capitolo II.

Sezione V

Controlli sull'assetto proprietario della SGR

Controlli sui partecipanti	<p>La Banca d'Italia valuta l'idoneità dei partecipanti al capitale ad assicurare una gestione sana e prudente dell'intermediario e a non pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sullo stesso.</p> <p>A tal fine, oltre ai requisiti di onorabilità, rilevano la correttezza nelle relazioni di affari, la situazione finanziaria dei partecipanti, nonché l'esistenza di legami di qualsiasi natura – anche familiari o associativi – con gli altri soggetti capaci di influire sulla sana e prudente gestione dell'intermediario.</p>
Controlli sul gruppo	<p>La Banca d'Italia valuta che la struttura del gruppo rilevante della SGR non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla stessa.</p> <p>In particolare, qualora la società appartenga a un gruppo che comprende società insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte all'estero risultino di ostacolo all'applicazione dei controlli.</p> <p>A comprova della sussistenza dei requisiti di idoneità dei partecipanti e ai fini della valutazione della struttura del gruppo, le società istanti si attengono alle disposizioni contenute nel Titolo IV, Capitolo I.</p>

Sezione VI Procedura di autorizzazione

1. Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione all'esercizio di servizi di gestione è presentata alla Banca d'Italia in triplice copia, di cui due copie al Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria (VIF), Divisione Analisi e Interventi I, Roma, e una alla Filiale competente per territorio.

Contenuto	<p>La domanda di autorizzazione indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la denominazione, la sede legale e la direzione generale della società; - le generalità e la veste legale delle persone che la sottoscrivono; - l'elenco dei documenti allegati; - un nominativo al quale fare riferimento per eventuali comunicazioni.
Allegati	<p>Alla domanda sono allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, con gli estremi di iscrizione della società nel registro delle imprese; b) l'attestazione – a firma del presidente dell'organo di controllo – del versamento del capitale sociale; c) il programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa nonché ogni altro elemento utile al fine di illustrare compiutamente le caratteristiche operative che la società intende assumere; d) l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale della società, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette è indicato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione; e) l'elenco nominativo di tutti i componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo nonché degli eventuali amministratori delegati, dei direttori generali e dei soggetti che ricoprono funzioni equivalenti, con indicazione delle generalità complete; f) il verbale della delibera consiliare di verifica dei requisiti degli esponenti aziendali della società istante; g) la documentazione in ordine ai partecipanti al capitale e alla struttura del gruppo rilevante. <p>Non è necessario presentare documenti già in possesso della Banca d'Italia, anche ad altro titolo (da indicare nell'istanza).</p> <p>La documentazione di cui alle lett. f) e g) relativa ai requisiti di onorabilità e indipendenza deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione.</p> <p>La SGR può allegare all'istanza, ove già esaminati dal competente organo aziendale, i regolamenti di gestione dei fondi comuni che intende istituire e/o gestire.</p>

2. Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione dei servizi di gestione è subordinato all'esistenza delle

condizioni indicate nell'art. 34 del TUF e nelle Sezioni II, III, IV e V del presente Capitolo atte a garantire la sana e prudente gestione della SGR.³

Nell'ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d'Italia può effettuare una verifica in ordine alla complessiva struttura aziendale nonché all'esistenza e all'ammontare del patrimonio della società istante. A tal fine, la Banca d'Italia può disporre l'accesso di propri ispettori.

La Banca d'Italia si riserva di richiedere ulteriori informazioni, ove necessario, a integrazione della documentazione prodotta.

Verificata la sussistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione, la Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione alla SGR, sentita la Consob, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata della richiesta documentazione.

La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Banca d'Italia - Servizio VIF ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla Banca d'Italia- Servizio VIF, se spedita per lettera raccomandata a.r..

Il termine è interrotto se la documentazione risulta incompleta o se la società istante di propria iniziativa invia alla Banca d'Italia nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa; in tali ipotesi, un nuovo termine di 90 giorni comincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione.

Il termine è sospeso:

- qualora la Banca d'Italia chieda ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta. Le nuove informazioni devono pervenire alla Banca d'Italia entro 120 giorni; in caso contrario, l'istanza si considera ritirata;
- qualora la Banca d'Italia debba interessare autorità di vigilanza estere per l'esistenza di rapporti societari con soggetti esteri;
- nei casi in cui la Banca d'Italia richieda una perizia o disponga un'ispezione per verificare l'esistenza e l'ammontare del patrimonio della società istante; i termini iniziano nuovamente a decorrere dalla data di consegna della perizia ovvero dalla conclusione delle verifiche degli ispettori della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia comunica alla società interessata l'inizio della sospensione del termine e il momento in cui esso ricomincia a decorrere.

3. Iscrizione all'albo

Con il rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia iscrive la SGR nell'albo previsto dall'art. 35, comma 1, del TUF.

³ Con provvedimento della Banca d'Italia del 21.6.2007 (art.1. comma 1) è stato abrogato il seguente capoverso:

"Alle SGR che istituiscono o gestiscono fondi comuni di investimento speculativi l'autorizzazione può essere rilasciata solo nel caso in cui esse abbiano come oggetto esclusivo l'istituzione o la gestione di tale tipologia di fondi."

A partire da tale data, tutti i rapporti intercorrenti tra la SGR e la Banca d'Italia hanno luogo per il tramite della Filiale della Banca competente per territorio che è quella della sede legale della SGR. Qualora la sede legale non coincida con quella della direzione generale, si fa riferimento a quest'ultima.

La SGR comunica alla Banca d'Italia l'inizio dell'attività di gestione entro 30 giorni dall'avvio della stessa.

4. Modifiche dell'operatività

Le SGR che nel programma di attività non hanno indicato l'intenzione di svolgere il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi o di istituire e gestire fondi pensione, per svolgere tali attività successivamente al rilascio dell'autorizzazione ne danno preventiva comunicazione alla Banca d'Italia e trasmettono un nuovo programma di attività e una nuova relazione sulla struttura organizzativa, redatti secondo quanto previsto nella precedente Sezione III⁴.

Copia della documentazione trasmessa è inviata dalla Banca d'Italia alla Consob, per le osservazioni di competenza.

La Banca d'Italia rende noto entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione se non esistono motivi ostativi alla prestazione di nuovi servizi.

La medesima procedura si applica nelle ipotesi in cui la società, avendo inizialmente limitato – con riferimento al servizio di gestione collettiva – la propria attività:

- all'istituzione e promozione di fondi comuni, intenda successivamente svolgere anche l'attività di gestione;
- alla gestione o alla istituzione di singole tipologie di fondi comuni (fondi aperti / fondi chiusi / fondi riservati /fondi speculativi) intenda gestire o istituire altre tipologie di organismi di investimento collettivo. In particolare, le SGR che intendono estendere la propria operatività alla gestione o alla istituzione di fondi speculativi adeguano i presidi operativi interni mediante il rafforzamento delle procedure, delle risorse e degli strumenti in dotazione alle funzioni di controllo interno, risk management e compliance.⁵

5. Decadenza

La Banca d'Italia dichiara la decadenza dell'autorizzazione e procede alla cancellazione dall'albo:

- trascorso un anno dal rilascio dell'autorizzazione, se non sia stato dato inizio all'attività di gestione di fondi comuni di investimento;

⁴ Nel caso in cui la modifica dell'operatività riguardi l'istituzione o la gestione di fondi pensione, alla comunicazione è allegata la bozza di regolamento del fondo pensione ovvero, ove disponibile, della convenzione che la SGR intende stipulare con il fondo stesso.

⁵ Il presente alinea è stato introdotto dal provvedimento della Banca d'Italia del 21.6.2007 (art. 1, comma 2) in sostituzione del precedente ("alla gestione di fondi comuni di investimento speculativi, intenda, previa modifica dello statuto, gestire fondi non speculativi, o viceversa").

- nell'ipotesi in cui la SGR interrompa l'esercizio dell'attività di gestione collettiva per più di sei mesi.

Rinuncia

Le SGR che intendono rinunciare all'autorizzazione lo comunicano alla Banca d'Italia.

La Banca d'Italia, sentita la Consob, provvede alla cancellazione dall'albo entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione.

CAPITOLO II

PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE SGR

Sezione I

Disposizioni di carattere generale

1. Premessa

Attraverso l'acquisizione di partecipazioni in altre imprese (), le SGR sviluppano la propria posizione strategica, entrano in nuovi settori operativi senza modificare la propria struttura aziendale, rafforzano i legami di collaborazione strategica o commerciale con altri soggetti, possono assumere un assetto organizzativo configurato in forma di gruppo.

In tale quadro, le partecipazioni nel settore bancario, finanziario e assicurativo, nonché quelle di natura strumentale, sono liberamente assumibili dalle SGR. Resta, invece, esclusa la possibilità di acquisire interessenze in società che operano in settori non finanziari.

Nell'acquisire partecipazioni le SGR devono evitare un grado eccessivo di immobilizzo dell'attivo e salvaguardare l'equilibrio della struttura finanziaria aziendale.

L'acquisizione di partecipazioni comporta infatti l'assunzione di rischi connessi con la circostanza che il rimborso dei diritti patrimoniali avviene in via residuale rispetto ai creditori ordinari, con la possibile variazione del valore della partecipazione in relazione alle prospettive economiche dell'impresa partecipata e con l'illiquidità di tali investimenti.

È necessario che le SGR si dotino di strutture e procedure interne idonee a presidiare adeguatamente i rischi insiti in tale forma di impiego, seguendo con attenzione l'andamento delle società partecipate, anche al fine di verificare la loro valutazione e di assicurare l'integrità del patrimonio aziendale.

2. Fonti normative

La materia è regolata dall'art. 6, comma 1, lett. a), del TUF, che, tra l'altro, prevede che la Banca d'Italia disciplini le partecipazioni detenibili dalle SGR.

3. Responsabile del procedimento

I responsabili del procedimento amministrativo previsto nel presente Capitolo sono il Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e il Capo del Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria.

Sezione II

Disciplina delle partecipazioni detenibili

1. Partecipazioni detenibili e limiti all'assunzione di partecipazioni

Le SGR possono assumere partecipazioni in banche, SGR, società di gestione armonizzate, SICAV, SIM, imprese di investimento, intermediari previsti dal Titolo V del TUB, IMEL, altre società che esercitano attività finanziaria⁶, imprese di assicurazione e società strumentali, con sede legale in Italia o all'estero.

Le partecipazioni detenute dalle SGR, non detratte dal patrimonio di vigilanza (cfr. Titolo II, Capitolo V, Sezione V), non possono eccedere il 50 per cento del patrimonio di vigilanza medesimo.

2. Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia

Le SGR che intendono assumere partecipazioni di controllo nelle società indicate nel par. 1 inviano almeno 60 giorni prima dell'acquisizione dell'interessenza un'apposita comunicazione alla Banca d'Italia.

La comunicazione deve essere effettuata sia in caso di assunzione diretta o indiretta del controllo sia in caso di adesione a sindacati di voto.

La comunicazione è corredata dello statuto e degli ultimi due bilanci (ove disponibili) approvati della società di cui si intende assumere la partecipazione nonché di ogni notizia utile a inquadrare l'operazione nell'ambito della complessiva strategia aziendale.

Sono, inoltre, fornite informazioni concernenti l'impatto dell'operazione sulla situazione finanziaria attuale e prospettica del partecipante nonché sul rispetto delle disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale delle SGR.

La Banca d'Italia, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può vietare l'assunzione della partecipazione tenuto conto della situazione tecnica della SGR.

3. Informativa alla Banca d'Italia

Le SGR comunicano alla Banca d'Italia, entro 10 giorni dall'acquisto, le partecipazioni assunte, ivi comprese quelle oggetto della procedura di cui al par. 2.

Gli incrementi o i decrementi delle partecipazioni devono essere preventivamente comunicati solo ove determinino l'acquisizione o la perdita del controllo della partecipata.

CAPITOLO III

ALTRE ATTIVITÀ ESERCITABILI DALLE SGR

1. Fonti normative

La materia è disciplinata dalle seguenti norme del TUF:

- art. 33, comma 2, lett. c), che prevede che le SGR possono svolgere le attività connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob;

- art. 33, comma 2, lett. d), in base al quale le SGR possono prestare il servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), del TUF, limitatamente alle quote di OICR di propria istituzione;

- art. 33, comma 2, lett. e), che prevede che le SGR possano prestare il servizio accessorio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 6, lett. f), del TUF.

2. Attività connesse

Le SGR possono esercitare attività connesse con quelle di gestione svolte. È connessa l'attività che consente di promuovere e sviluppare l'attività principale esercitata. La sussistenza della connessione deve risultare da apposita delibera motivata assunta dall'organo amministrativo della SGR.

Le SGR che prestano il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi possono svolgere le attività previste dall'art. 1, comma 6, del TUF.

3. Attività strumentali

Le SGR possono svolgere attività strumentali a quelle di gestione esercitate. È strumentale l'attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella principale svolta; a titolo indicativo rientrano tra le attività strumentali quelle di:

- a) studio, ricerca, analisi in materia economica e finanziaria;
- b) elaborazione, trasmissione, comunicazione di dati e informazioni economiche e finanziarie;
- c) predisposizione e gestione di servizi informativi o di elaborazione dati;
- d) amministrazione di immobili ad uso funzionale;
- e) servizi di natura amministrativo/contabile.

4. Servizi accessori

Le SGR possono prestare i servizi accessori previsti dall'art. 33, comma 2, lett. d) ed e) del TUF⁷.

⁶ Per altre società che esercitano attività finanziaria si intendono le società di partecipazione che detengono partecipazioni esclusivamente nel settore finanziario e le società, con sede in Italia o all'estero, esercenti, in via esclusiva o prevalente, altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lett. b), del TUB.

⁷ Si richiama l'attenzione sulla circostanza che, ai sensi della Direttiva, le società di gestione armonizzate possono svolgere nei paesi dell'UE i summenzionati servizi accessori (consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari nonché custodia e amministrazione di parti di organismi di investimento collettivo del risparmio) solo nel caso in cui siano autorizzate a prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi.

5. Altre attività esercitabili dalle SGR⁸

Le SGR che istituiscono o gestiscono fondi mobiliari chiusi possono prestare alle imprese il servizio di consulenza in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese.

Le SGR che istituiscono o gestiscono fondi immobiliari possono fornire consulenza in materia immobiliare.

CAPITOLO IV OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE DI SGR

Sezione I

Disposizioni di carattere generale

1. Premessa

Il TUF prevede che le operazioni di fusione o di scissione delle SGR siano autorizzate dalla Banca d'Italia.

L'intervento della Banca d'Italia è preordinato a un duplice obiettivo:

- a) valutare gli impatti delle operazioni in questione sulle società coinvolte nell'operazione e sui rapporti intercorrenti tra queste ultime e i partecipanti ai fondi dalle stesse istituiti e/o gestiti;
- b) verificare l'adeguatezza dei profili tecnici e organizzativi delle SGR risultanti dalle operazioni in questione e, più in generale, l'esistenza di condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dall'art. 34, comma 4, del TUF, ai sensi del quale la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza le operazioni di fusione o di scissione di SGR.

3. Responsabile del procedimento

I responsabili del procedimento amministrativo previsto nel presente Capitolo sono il Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente e il Capo del Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria.

⁸ Con provvedimento della Banca d'Italia del 21.6.2007 (art. 1, comma 3) è stato abrogato il seguente capoverso e la relativa nota:

"Le SGR che istituiscono o gestiscono fondi speculativi possono prestare il servizio di gestione su base individuale dei patrimoni facenti capo a investitori istituzionali, con tecniche analoghe a quelle utilizzate per l'investimento dei patrimoni dei fondi speculativi (nota 2)";

(nota 2) "Sono considerati investitori istituzionali le seguenti categorie di investitori qualificati:

a) le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le SGR, le SICAV, i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del TUB;

b) i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti di cui alla lett. a);

c) le fondazioni bancarie;

le persone giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarate per iscritto dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente."

Sezione II Disciplina delle operazioni di fusione e scissione di SGR

1. Operazioni di fusione: domanda di autorizzazione e documentazione da allegare

Presentazione della domanda	Le SGR interessate dalle operazioni di fusione inviano alla Banca d'Italia la domanda di autorizzazione alla fusione prima del deposito del progetto di fusione per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile.
Contenuto	<p>La domanda di autorizzazione è corredata del progetto di fusione e di una relazione che illustra:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il progetto di fusione, fornendo in particolare adeguate indicazioni sulla struttura organizzativa e sulle procedure informatico-contabili della SGR risultante dalla fusione; b) gli obiettivi che si intendono conseguire con l'operazione, i relativi vantaggi e i costi, nonché gli impatti che l'operazione determina sulle società partecipanti alla fusione; c) le varie fasi in cui si intende articolare l'operazione, descrivendo i processi di omogeneizzazione delle strutture e degli assetti delle società partecipanti alla fusione. In tale ambito, sono illustrate le modalità con cui: <ul style="list-style-type: none"> - sono evitate soluzioni di continuità nella prestazione dei servizi svolti (es.: gestioni di fondi comuni, servizi di gestione individuale) dalle società partecipanti alla fusione e nell'amministrazione delle stesse; - sono integrati o resi compatibili gli archivi e i sistemi informativi delle società coinvolte nella fusione tra loro e con quelle della banca depositaria e dei soggetti collocatori e delegati; - è assicurato che la società risultante dalla fusione sia in grado di rispettare fin dall'inizio dell'operatività tutte le regole a essa applicabili e di fornire agli organi di vigilanza i dati e le segnalazioni richiesti dalla vigente normativa. <p>Qualora alla fusione partecipino società non sottoposte a vigilanza della Banca d'Italia vanno trasmessi anche gli ultimi due bilanci approvati dalle società medesime.</p>

2. Operazioni di scissione: domanda di autorizzazione e documentazione da allegare

Presentazione della domanda	Le SGR interessate ad operazioni di scissione inviano alla Banca d'Italia la domanda di autorizzazione prima del deposito del progetto di scissione per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2506-bis del codice civile.
Contenuto	<p>La domanda di autorizzazione è corredata del progetto di scissione e di una relazione che illustra:</p> <p>a) il progetto di scissione nel suo complesso e, in dettaglio, gli elementi patrimoniali che vengono trasferiti;</p> <p>b) gli obiettivi che si intendono conseguire con l'operazione, i relativi vantaggi e costi, gli impatti che l'operazione determina sulla società nonché le modifiche all'attività e alla struttura organizzativa della stessa;</p> <p>c) le varie fasi in cui si intende articolare l'operazione, descrivendo i processi di disaggregazione e riaggregazione delle strutture e degli assetti delle società partecipanti alla scissione. In tale ambito, vanno illustrate le modalità con cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono evitate soluzioni di continuità nella prestazione dei servizi svolti (es.: gestioni di fondi comuni, servizi di gestione individuale) e nell'amministrazione della stessa; - è assicurato che le SGR risultanti dalla scissione siano in grado di rispettare fin dall'inizio tutte le regole a esse applicabili e di fornire agli Organi di vigilanza i dati e le segnalazioni richiesti dalla vigente normativa.

3. Procedura e termini per il rilascio dell'autorizzazione

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione all'operazione di fusione o scissione, sentita la Consob, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della domanda, corredata della richiesta documentazione.

La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Banca d'Italia ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla Banca d'Italia, se spedita per lettera raccomandata a.r.

Il termine è interrotto se la documentazione risulta incompleta; in tale ipotesi, un nuovo termine di 60 giorni comincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione mancante.

Il termine è sospeso qualora la Banca d'Italia:

- 1) chieda ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta;

- 2) debba interessare autorità di vigilanza estere per l'esistenza di rapporti societari con soggetti esteri.

In tali casi, la Banca d'Italia comunica alla società interessata il momento in cui il termine è sospeso e quello in cui esso ricomincia a decorrere.

4. Adempimenti successivi

Ottenuta l'autorizzazione della Banca d'Italia, si può dar luogo alla procedura stabilita dal codice civile.

Le SGR partecipanti alla fusione o alla scissione tengono informata la Banca d'Italia sugli sviluppi della procedura; esse inviano alla Banca d'Italia le decisioni di fusione o di scissione (ex art. 2502-bis e 2506-ter del codice civile) e l'atto di fusione o di scissione (ex art. 2504 e 2506-ter del codice civile), comunicando inoltre il giorno a partire dal quale la fusione o la scissione ha effetto ai sensi degli articoli 2504-bis e 2506-quater del codice civile.

Sezione III Modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi comuni⁹

Quando le operazioni di fusione o di scissione di SGR determinano l'esigenza di aggiornare i regolamenti dei fondi comuni di investimento, le società interessate, contestualmente all'avvio della procedura, definiscono le modifiche dei regolamenti dei fondi comuni facenti capo alle stesse.

Le variazioni devono risultare espressamente dalle delibere assunte dai competenti organi delle SGR interessate.

La Banca d'Italia rilascia il provvedimento di approvazione delle modifiche della specie nell'ambito della procedura di cui alla Sezione II.

L'efficacia delle modifiche regolamentari apportate è soggetta alla disciplina e alle condizioni indicate nel Titolo V, Capitoli I e II.

In ogni caso, le modifiche regolamentari non potranno avere effetto prima del giorno in cui la fusione o la scissione hanno efficacia ai sensi degli articoli 2504-bis e 2506-quater del codice civile.

Nel caso in cui la SGR, che risulta assegnataria di fondi comuni nell'ambito di una operazione di fusione o di scissione, intendesse nella circostanza introdurre ulteriori modifiche regolamentari rispetto a quelle strettamente necessarie per effetto dell'operazione (es.: modifica della denominazione della SGR), il relativo progetto va inviato alla Banca d'Italia, con congruo anticipo rispetto all'invio delle comunicazioni previste nella Sezione II, al fine di consentire alla Banca d'Italia di effettuare le necessarie valutazioni in tempo utile.

⁹ Per quanto concerne le modifiche ai regolamenti di gestione si applicano le disposizioni contenute nel Titolo V, Capitoli I e II.

**CAPITOLO V
ADEGUATEZZA PATRIMONIALE
E CONTENIMENTO DEL RISCHIO**

**SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Fonti normative

La materia è regolata dagli artt. 6, comma 1, lett. a), e 7, comma 2, del TUF.

**SEZIONE II
ADEGUATEZZA PATRIMONIALE DELLE SGR**

L'ammontare del patrimonio di vigilanza delle SGR non deve essere inferiore alla somma:

- 1) del maggiore importo tra:
 - a) la copertura patrimoniale richiesta per la massa gestita di OICR (diversi dai fondi chiusi non riservati a investitori qualificati) e fondi pensione, come determinata nella successiva Sezione III, par. 1;
 - b) la copertura patrimoniale richiesta per il rispetto del coefficiente "altri rischi", come determinata nella successiva Sezione III, par. 2;

- 2) della copertura patrimoniale richiesta per la gestione di fondi pensione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale, come determinata nella successiva Sezione III, par. 3.

Ove l'attività di promozione e quella di gestione di OICR siano svolte da SGR distinte, alla società che si limita a svolgere l'attività di promozione non si applica il requisito sub 1, lett. a).

In ogni caso il patrimonio di vigilanza non può essere inferiore all'ammontare del capitale minimo richiesto per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Le SGR verificano costantemente il rispetto dei requisiti minimi di patrimonio.

La Banca d'Italia può prevedere, ove la situazione patrimoniale, economica o finanziaria di una SGR lo richieda, l'applicazione di misure di adeguatezza patrimoniale più stringenti rispetto a quelle determinate in via generale.

**SEZIONE III
REQUISITI PATRIMONIALI**

1. Copertura patrimoniale commisurata alla massa gestita di OICR e fondi pensione senza garanzia di restituzione del capitale

Al fine di determinare il requisito patrimoniale, le SGR fanno riferimento alla somma delle attività - come risultante dall'ultimo prospetto contabile pubblicato - dei:

- 1) fondi comuni di investimento (esclusi quelli chiusi non riservati a investitori qualificati) e fondi pensione, ad eccezione di quelli per i quali la SGR svolge attività di gestione in qualità di delegato;
- 2) patrimoni di SICAV della cui gestione sono incaricate.

Sulla parte dell'importo così determinato che eccede i 250 milioni di euro, la SGR calcola un requisito patrimoniale pari allo 0,02 per cento, fino a un massimo di 10 milioni di euro.

2. Copertura patrimoniale a fronte degli "altri rischi"

Sui costi operativi fissi risultanti dal bilancio dell'ultimo esercizio si applica una copertura patrimoniale nella misura del 25 per cento. La Banca d'Italia ha facoltà di ridurre tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell'attività rispetto all'esercizio precedente.

Nel caso in cui nella nota integrativa del bilancio non siano indicati dettagliatamente gli importi e i criteri seguiti per la determinazione dei costi operativi fissi, questi ultimi sono rappresentati dalla somma delle voci "40. Spese amministrative" e "60. Altri oneri di gestione" dello schema di conto economico individuale di cui alle disposizioni in materia di bilancio di esercizio (cfr. Titolo II, Capitolo VI).

Nel primo esercizio di attività si applica una copertura patrimoniale nella misura del 25 per cento dei costi operativi fissi previsti nel bilancio di previsione annuale.

3. Requisito patrimoniale per la gestione di fondi pensione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale

Nel caso di gestione di fondi pensione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale, le SGR determinano un requisito patrimoniale pari all'ammontare delle risorse necessarie per fare fronte all'impegno assunto in relazione alla garanzia prestata. Le SGR definiscono e sottopongono all'approvazione dell'organo amministrativo i criteri e le procedure adottati per la determinazione degli impegni assunti, tenendo almeno conto:

- della congruenza tra le caratteristiche degli investimenti del fondo e degli impegni assunti nei confronti degli aderenti;
- dei rischi connessi con gli investimenti in titoli;
- dei rischi connessi con lo smobilizzo delle attività per far fronte a richieste di prestazioni anticipate degli aderenti.

I citati criteri e procedure sono sottoposti al parere della società di revisione e dell'organo di controllo. La Banca d'Italia valuta la capacità delle SGR di misurare e controllare costantemente il rischio implicito nelle garanzie di restituzione del capitale rilasciate.

**SEZIONE IV
GESTIONE DI FONDI CHIUSI**

1. Investimento in quote di fondi chiusi

Le SGR che gestiscono fondi comuni di investimento chiusi non riservati a investitori qualificati acquistano in proprio una quota almeno pari al 2 per cento del valore complessivo netto iniziale di ciascun fondo della specie e delle successive emissioni. Ove il valore complessivo netto di ciascun fondo (in fase di emissione iniziale delle quote o a seguito di emissioni successive) superi l'ammontare di 150 milioni di euro, la suddetta percentuale è ridotta, per la parte eccedente tale ammontare, all'1 per cento. Ove l'attività di gestione e quella di promozione del

fondo siano svolte da SGR distinte, ciascuna società deve acquisire in proprio la metà delle quote di cui sopra.

SEZIONE V PATRIMONIO DI VIGILANZA

1. Premessa

Il patrimonio di vigilanza è calcolato come somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi la cui computabilità viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi, secondo le disposizioni che seguono.

Gli elementi positivi che concorrono alla quantificazione del patrimonio devono poter essere utilizzati senza restrizioni o indugi per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali nel momento in cui tali rischi o perdite si manifestano. L'importo di tali elementi è depurato degli eventuali oneri di natura fiscale.

2. Struttura del patrimonio di vigilanza

2.1 Patrimonio di base

Il capitale versato, le riserve, escluse quelle di rivalutazione, gli utili di esercizi precedenti riportati a nuovo e il fondo per rischi finanziari generali costituiscono gli elementi patrimoniali di qualità primaria. Il totale dei suddetti elementi, previa deduzione delle azioni di propria emissione in portafoglio, dell'avviamento e delle altre attività immateriali, delle perdite di esercizi precedenti riportate a nuovo nonché delle perdite di rilevante entità verificatesi nell'esercizio in corso, costituisce il "patrimonio di base". Tale aggregato viene ammesso nel computo del patrimonio di vigilanza senza alcuna limitazione.

2.2 Patrimonio supplementare

Le riserve di rivalutazione, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, le passività subordinate con durata originaria non inferiore a 5 anni e i fondi rischi su crediti costituiscono, nei limiti e alle condizioni stabilite dal successivo par. 3, gli elementi patrimoniali di qualità secondaria. Il totale dei suddetti elementi costituisce il "patrimonio supplementare". Tale aggregato è computabile entro il limite massimo rappresentato dall'ammontare del patrimonio di base; tuttavia, le passività subordinate di cui sopra non possono eccedere il 50 per cento del patrimonio di base.

2.3 Elementi da dedurre

Dall'ammontare complessivo del patrimonio di base e del patrimonio supplementare si deducono:

b) le partecipazioni in altre SGR, banche, SIM, IMEL e società finanziarie nonché le attività subordinate e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione emessi da tali enti, secondo quanto riportato nel successivo par. 3. Le SGR rientranti in un gruppo sottoposto a vigilanza su base consolidata non devono dedurre le partecipazioni detenute in altre SGR, banche, SIM, IMEL e società finanziarie e consolidate nel patrimonio del gruppo;

c) un importo pari al 50 per cento dell'ammontare delle minusvalenze nette sul portafoglio immobilizzato.

Le SGR che gestiscono fondi comuni di investimento chiusi non riservati a investitori qualificati deducono le quote di fondi chiusi acquistate secondo quanto stabilito nella Sezione IV. A tal fine, le SGR fanno riferimento al costo storico delle quote.

2.4 Patrimonio di vigilanza

L'importo ottenuto ai sensi dei paragrafi precedenti costituisce il patrimonio di vigilanza.

3. Trattamento di alcuni elementi utili ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza

Di seguito si indica, in generale, il trattamento di alcuni elementi utili ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza.

3.1 Strumenti ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate

Previo benessere della Banca d'Italia, tra le componenti del patrimonio supplementare possono essere ricompresi – per l'ammontare massimo delle somme effettivamente ricevute dall'intermediario emittente e ancora a sua disposizione – i seguenti elementi:

- c) gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, quali le passività irredimibili e altri strumenti rimborsabili su richiesta dell'emittente con il preventivo consenso della Banca d'Italia;
- d) le passività subordinate.

In entrambi i casi le passività possono essere emesse dalle SGR anche sotto forma di obbligazioni, convertibili e non, e di altri titoli similari.

Per quanto concerne le caratteristiche degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate, le richieste di benessere alla Banca d'Italia nonché le possibilità di riacquisto da parte dell'emittente si rinvia all'Allegato II.5.1.

3.2 Fondi rischi su crediti

Rientrano nel patrimonio supplementare i fondi rischi su crediti destinati a fronteggiare rischi di credito soltanto eventuali e che non abbiano pertanto funzione rettificativa.

3.3 Minusvalenze nette su titoli

Le plusvalenze e le minusvalenze implicite nel portafoglio immobilizzato si compensano tenendo conto degli eventuali contratti di copertura di titoli immobilizzati.

Qualora il saldo complessivo risultante dalla compensazione presenti segno positivo non occorre operare alcuna deduzione dal patrimonio di vigilanza.

Qualora il saldo complessivo risulti negativo, esso va compensato con le eventuali plusvalenze presenti nel portafoglio non immobilizzato. Il 50 per cento dell'eventuale ulteriore residuo negativo (minusvalenza netta) deve essere dedotto dal computo del patrimonio di vigilanza.

3.4 Partecipazioni

Dall'ammontare complessivo del patrimonio di base e di quello supplementare sono dedotti:

d) le partecipazioni in altre SGR, banche, SIM, IMEL e società finanziarie superiori al 10 per cento del capitale sociale dell'ente partecipato e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate verso tali enti ;

e) le interessenze in altre SGR, banche, SIM, IMEL e società finanziarie pari o inferiori al 10 per cento del capitale dell'ente partecipato, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate verso tali enti, diversi da quelli indicati alla precedente lett. a). Tali interessenze sono dedotte per la parte del loro ammontare complessivo che ecceda il 10 per cento del valore positivo del patrimonio di base e supplementare.

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate, indicate ai precedenti punti a) e b), sono dedotti se computati nel patrimonio di vigilanza degli emittenti.

4. Variazioni del patrimonio di vigilanza

Nella determinazione del patrimonio di vigilanza occorre tenere conto delle variazioni avvenute nel corso dell'esercizio dipendenti da:

- operazioni di modifica del capitale sociale e connesse variazioni dei sovrapprezzi di emissione e delle riserve;
- acquisti e vendite di azioni di propria emissione;
- assunzioni e dimissioni di partecipazioni;
- emissioni e rimborsi di passività subordinate;
- assunzioni e dimissioni di attività subordinate nei confronti di società partecipate;
- perdite accertate di rilevante entità (su titoli, su crediti, su partecipazioni, ecc.);
- processi di ristrutturazione aziendale (quali fusioni, incorporazioni, conferimenti, scissioni, ecc.).

L'ammontare del risultato economico annuale (al netto degli eventuali utili posti in distribuzione) concorre al calcolo del patrimonio di vigilanza dalla data di approvazione del bilancio di esercizio.

CAPITOLO VI BILANCIO DI ESERCIZIO

1. Fonti normative

La materia è regolata dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Schema tipo del bilancio

Le SGR redigono il bilancio in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 87/92 e dalle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia (Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992).

Nella nota integrativa, oltre a quanto richiesto dai citati provvedimenti, è riportato il valore complessivo netto di ogni singolo fondo o patrimonio di SICAV gestito. Detto valore è l'ultimo disponibile alla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio della

società ed è confrontato con quello riferito all'esercizio precedente. Sono inoltre forniti riferimenti in ordine al servizio di gestione di portafogli individuali prestatato nonché sui fondi pensione aperti istituiti.

CAPITOLO VII MODALITÀ DI DEPOSITO E SUBDEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DI PERTINENZA DELLA CLIENTELA

1. Fonti normative

La materia è regolata dall'art. 6, comma 1, lett. b), e dall'art. 22 del TUF.

2. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano al servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi svolto da SGR e da società di gestione armonizzate.

3. Disciplina

Nello svolgimento del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi le SGR e le società di gestione armonizzate rispettano le disposizioni in materia di deposito e subdeposito degli strumenti finanziari e delle somme di denaro di pertinenza della clientela stabilite nel Provvedimento del Governatore del 1° luglio 1998 recante il "Regolamento in materia di modalità di deposito e subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela" (cfr. Allegato II.7.1).

TITOLO III SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE

CAPITOLO I AUTORIZZAZIONE DELLE SICAV

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le presenti disposizioni disciplinano il rilascio, da parte della Banca d'Italia, dell'autorizzazione alla costituzione delle SICAV (Sezione II) e delle SICAV eterogestite (Sezione III).

L'intervento della Banca d'Italia è finalizzato, in particolare, a verificare l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione della SICAV, l'idoneità della struttura del gruppo rilevante della SICAV a non pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla stessa, nonché la capacità di quest'ultima di prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio nell'interesse degli investitori.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

- art. 13 del TUF, concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali;
- art. 14 del TUF, relativo ai requisiti di onorabilità dei partecipanti;

- art. 43 del TUF, che disciplina l'autorizzazione delle SICAV e prevede che la Banca d'Italia definisce i criteri generali di redazione dell'atto costitutivo e dello statuto;
- art. 43-bis del TUF, che disciplina l'autorizzazione delle SICAV eterogestite;
- art. 44 del TUF, relativo all'albo delle SICAV;
- art. 47 del TUF, che disciplina le modifiche dello statuto di SICAV;
- decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti di SIM, SICAV e SGR, ai sensi dell'art. 13 del TUF;
- decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM, SICAV e SGR, ai sensi dell'art. 14 del TUF.

3. Responsabile del procedimento

Il responsabile dei procedimenti amministrativi previsti nel presente Capitolo è il Capo del Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria.

SEZIONE II AUTORIZZAZIONE DELLE SICAV

1. Capitale sociale minimo iniziale

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'ammontare del capitale sociale minimo iniziale, interamente versato, deve essere pari ad almeno 1 milione di euro.

Non sono ammessi conferimenti in natura diversi dal conferimento di strumenti finanziari oggetto di investimento della SICAV.

2. Criteri generali per la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto

Si applica, per quanto compatibile, quanto previsto nel Titolo V, Capitolo I.

3. Programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa

È predisposto un programma che illustra l'attività iniziale della SICAV, le sue linee di sviluppo, gli obiettivi perseguiti, le strategie che la società intende seguire per la loro realizzazione nonché ogni altro elemento che consente di valutare la qualità dell'iniziativa.

Il programma di attività contiene almeno le informazioni di seguito elencate.

A) Attività:

- tipologia della SICAV che si intende istituire, con indicazione dei singoli comparti ove previsti, nonché tipologia di clientela cui si indirizza il servizio (investitori qualificati, piccoli risparmiatori, ecc.);

- modalità di svolgimento dell'attività di gestione. In particolare va indicato se la SICAV procederà a conferire a terzi compiti di gestione del proprio patrimonio, specificandone ampiezza e contenuto;

- eventuali attività connesse e strumentali che la SICAV intende svolgere;

- ambito territoriale in cui la SICAV intende operare, eventuali prospettive di sviluppo all'estero, canali che intende attivare per la distribuzione dei propri prodotti e intenzione di offrire direttamente fuori sede le proprie azioni. In tale caso, va descritta la rete dei promotori (es.: piani di espansione con riferimento al numero di promotori; distribuzione territoriale; tipologia di rapporti contrattuali).

B) Struttura organizzativa e investimenti:

- principali investimenti e interventi organizzativi attuati, in corso di attuazione e programmati per il triennio successivo relativi alle attività da svolgere;

- piano di assunzione di personale relativo al primo triennio di attività, ripartito per anno e per funzioni svolte.

Al programma di attività è allegata la relazione sulla struttura organizzativa e tecnica, redatta secondo lo schema contenuto nell'Allegato IV.4.1, tenendo presenti i criteri e i presidi organizzativi minimi richiamati al Titolo IV, Capitolo III.

C) Previsioni di sviluppo delle attività :

- mercato/i di riferimento dei prodotti che la SICAV intende sviluppare;

- previsioni circa il posizionamento della SICAV nell/i mercato/i di riferimento;

- volumi di affari realizzabili, nel corso dei successivi tre esercizi, ripartiti per ciascun esercizio;

- i criteri e le politiche di remunerazione dei prodotti;

- i criteri e le politiche di remunerazione dei canali distributivi.

D) Situazione patrimoniale, economica e finanziaria:

Al programma di attività sono allegati i bilanci previsionali (stato patrimoniale e conto economico analitico) dei primi tre esercizi da cui risultano:

- gli investimenti che la società intende effettuare, con indicazione dell'ammontare, del piano di ammortamento, delle forme di finanziamento, nonché della durata o dei tempi di realizzazione;

- i costi operativi, distinti per categoria;

- i risultati economici attesi;

- l'andamento del cash -flow.

La relazione indica le ipotesi sulle quali si basano le previsioni effettuate, che devono essere riferite a scenari alternativi.

Nel programma di attività, sono indicati gli elementi in ordine alla capacità della SICAV di mantenersi in condizioni di equilibrio economico e di rispetto delle norme prudenziali nella fase di avvio dell'attività, anche in caso di sviluppo dei volumi operativi inferiori alle attese.

Nel valutare il programma di attività e la struttura organizzativa, la Banca d'Italia pone particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- stato di realizzazione dei progetti;
- accordi con terze parti già definiti o in via di definizione;
- caratteristiche professionali ricercate per le figure destinate a ricoprire i ruoli principali dell'organigramma aziendale;
- sostenibilità dei piani di sviluppo annunciati;
- stabilità delle fonti di reddito attese;
- stime alla base dei budget previsionali.

4. Requisiti degli esponenti aziendali

Gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti, ai sensi dell'art. 13 del TUF, dal Ministro dell'Economia e delle finanze.

Ai fini della comprova dei requisiti, i soci fondatori inviano alla Banca d'Italia la documentazione indicata nel Titolo IV, Capitolo II.

5. Controlli sull'assetto proprietario della SICAV

La Banca d'Italia valuta l'idoneità dei partecipanti al capitale ad assicurare una gestione sana e prudente dell'intermediario e a non pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza. A tal fine, oltre ai requisiti di onorabilità, rilevano la correttezza nelle relazioni di affari, la loro situazione finanziaria, nonché l'esistenza di legami di qualsiasi natura – anche familiari o associativi – con altri soggetti capaci di influire sulla sana e prudente gestione dell'intermediario.

Il requisito è richiesto ai soci fondatori della SICAV.

La Banca d'Italia valuta che la struttura del gruppo rilevante della SICAV non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla SICAV stessa.

In particolare, qualora la società appartenga a un gruppo che comprende società insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte all'estero siano di ostacolo all'applicazione dei controlli.

A comprova della sussistenza dei requisiti di idoneità dei partecipanti e ai fini della valutazione della struttura del gruppo, i soci fondatori si attengono alle disposizioni contenute nel Titolo IV, Capitolo I.

6. Procedura di autorizzazione

6.1 Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione è presentata alla Banca d'Italia in triplice copia, di cui due copie al Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria (VIF), Divisione Analisi e Interventi I, Roma e una alla Filiale competente per territorio.

La domanda indica:

- la denominazione, la sede legale e la direzione generale della società che si intende costituire;
- le complete generalità e la veste legale delle persone che la sottoscrivono;
- l'elenco dei documenti allegati;

- un nominativo al quale fare riferimento per eventuali comunicazioni.

Alla domanda sono allegati:

- a) copia del progetto di atto costitutivo e di statuto della società, redatto secondo i criteri indicati nel par. 2 della presente Sezione;
- b) il programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa, redatti secondo quanto previsto nel par. 3 della presente Sezione, nonché ogni ulteriore elemento utile al fine di illustrare compiutamente le caratteristiche operative che la società intende assumere;
- c) l'elenco nominativo dei soci promotori con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette è indicato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;
- d) l'elenco nominativo di tutti i componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo nonché degli eventuali amministratori delegati, dei direttori generali e dei soggetti che ricoprono funzioni equivalenti con indicazione delle generalità complete;
- e) la documentazione indicata nel par. 4 della presente Sezione necessaria per la verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali;
- f) la documentazione in ordine ai partecipanti al capitale e alla struttura del gruppo, secondo quanto indicato nel par. 5 della presente Sezione.

Non è necessario presentare documenti già in possesso della Banca d'Italia, anche ad altro titolo (da indicare nell'istanza).

La documentazione di cui alle lett. e) e f), relativa ai requisiti di onorabilità e indipendenza, deve avere data non anteriore a 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione.

6.2 Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

La Banca d'Italia si riserva di richiedere ulteriori informazioni, ove necessario, a integrazione della documentazione prodotta.

Verificata la sussistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione, ai sensi dell'art. 43 del TUF e delle presenti disposizioni, la Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione alla SICAV, sentita la Consob, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata della richiesta documentazione.

La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Banca d'Italia – Servizio VIF ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla Banca d'Italia – Servizio VIF, se spedita per lettera raccomandata a.r.

Il termine è interrotto se la documentazione risulta incompleta o se i promotori di propria iniziativa inviano alla Banca d'Italia nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa; in tali ipotesi, un nuovo termine di 90 giorni

comincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione.

Il termine è sospeso:

- qualora la Banca d'Italia chieda ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta. Le nuove informazioni devono pervenire alla Banca d'Italia entro 120 giorni; in caso contrario, l'istanza si considera ritirata;
- qualora la Banca d'Italia debba interessare Autorità di vigilanza estere per l'esistenza di rapporti societari con soggetti esteri.

La Banca d'Italia comunica alla società interessata l'inizio della sospensione del termine e il momento in cui esso ricomincia a decorrere.

6.3 Costituzione della società e iscrizione all'albo

I soci fondatori della SICAV procedono alla costituzione della società ed effettuano il versamento del capitale entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

Intervenuta l'iscrizione della società nel registro delle imprese, la SICAV invia alla Banca d'Italia gli estremi dell'iscrizione della società nel registro delle imprese, nonché copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La Banca d'Italia provvede a iscrivere la società nell'albo previsto dall'art. 44, comma 1, del TUF.

A partire da tale data, tutti i rapporti intercorrenti tra la SICAV e la Banca d'Italia hanno luogo per il tramite della Filiale della Banca competente per territorio, che è quella della sede legale della SICAV. Qualora la sede legale non coincida con quella della direzione generale, si fa riferimento a quest'ultima.

7. Decadenza

La Banca d'Italia dichiara la decadenza dell'autorizzazione e procede alla cancellazione dall'albo:

- trascorso un anno dal rilascio dell'autorizzazione se la società non abbia dato inizio all'attività;
- nell'ipotesi in cui la SICAV interrompa l'esercizio dell'attività per più di sei mesi.

SEZIONE III AUTORIZZAZIONE DELLE SICAV ETEROGESTITE

Ai fini dell'autorizzazione delle SICAV eterogestite si applicano i seguenti paragrafi della Sezione II ("Autorizzazione delle SICAV") del presente Capitolo:

- par. 1, "Capitale sociale minimo iniziale", con l'eccezione dell'ammontare di capitale minimo, che per le SICAV eterogestite è quello richiesto dal codice civile per la costituzione di società per azioni;
- par. 2, "Criteri generali per la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto";
- par. 4, "Requisiti degli esponenti aziendali";
- par. 5, "Controlli sull'assetto proprietario delle SICAV"; con l'eccezione delle disposizioni relative alle verifiche in ordine alla struttura del gruppo della SICAV;

- par. 6, "Procedura di autorizzazione", ad eccezione di quanto indicato nella lett. b), relativa al programma di attività, e nella lett. f), limitatamente alla struttura del gruppo della SICAV. In aggiunta alla documentazione ivi prevista, la SICAV allega la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte della SGR o della società di gestione armonizzata designata;

- par. 7, "Decadenza".

Lo statuto delle SICAV eterogestite prevede inoltre l'affidamento della gestione dell'intero patrimonio a una SGR o società di gestione armonizzata.

La Banca d'Italia può negare l'autorizzazione alla costituzione della SICAV eterogestita nel caso in cui la situazione tecnica od organizzativa della SGR designata non assicuri la capacità di quest'ultima di gestire il patrimonio della SICAV nell'interesse degli investitori.

CAPITOLO II ATTIVITÀ CONNESSE E STRUMENTALI DELLE SICAV

1. Fonti normative

La materia è regolata dall'art. 43, comma 6, del TUF, che prevede che le SICAV possono svolgere le attività connesse o strumentali indicate dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.

2. Attività connesse e strumentali

Alle SICAV si applicano, in quanto compatibili con l'attività esercitata, le disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo III.

CAPITOLO III MODIFICHE STATUTARIE

1. Fonti normative

La materia è regolata dall'art. 47 del TUF, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di approvare le modifiche dello statuto delle SICAV.

2. Avvio del procedimento, istanza e documentazione

La domanda di approvazione delle modifiche dello statuto è presentata alla Banca d'Italia entro 15 giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea⁽¹⁰⁾.

La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Banca d'Italia ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla Banca d'Italia, se spedita per raccomandata a.r.

La domanda è corredata della seguente documentazione:

f) copia della delibera assembleare di modifica dello statuto da cui risultino le motivazioni sottostanti alla modifica. Qualora le variazioni richieste influiscano sulle caratteristiche della SICAV, sono illustrati gli indirizzi strategici entro i quali sono inquadrati le richieste di variazione in questione;

¹⁰ Le modifiche connesse all'adeguamento a mutamenti del quadro normativo di riferimento possono essere deliberate dalla SICAV alla prima utile occasione.

g) testo delle parti dello statuto modificato comparate con la formulazione del testo preesistente. L'intero articolato va inviato nel solo caso in cui la revisione sia così ampia da richiedere il riesame completo del testo statutario;

h) nel caso di modifica della banca depositaria, attestazione della banca medesima di aver comunicato alla Banca d'Italia l'intenzione di assumere l'incarico. Nel caso in cui la banca depositaria intenda assumere l'incarico di calcolare il valore delle azioni, attestazione di aver comunicato alla Banca d'Italia tale intenzione⁽¹¹⁾;

i) nel caso di SICAV che in seguito alla modifica statutaria rientrano nella categoria dei fondi monetari, dichiarazione relativa all'assunzione di tale qualifica.

3. Istruttoria e termini

La Banca d'Italia valuta la rispondenza delle modifiche del testo statutario alle disposizioni vigenti nonché la completezza e la rispondenza delle modifiche ai criteri generali e al contenuto minimo (cfr. Titolo V, Capitolo I, Sezione II).

Le modifiche statutarie si intendono approvate decorsi quattro mesi dalla data di ricezione della domanda completa della necessaria documentazione da parte della Banca d'Italia.

4. Interruzione

Il termine per l'approvazione delle modifiche statutarie è interrotto in caso di mancanza o incompletezza della necessaria documentazione.

Dell'interruzione la Banca d'Italia dà immediata comunicazione alla SICAV, indicandone i motivi.

Un nuovo termine di durata pari a quella del termine interrotto decorre dal momento in cui la Banca d'Italia riceve la documentazione che comprova la rimozione delle cause di interruzione.

5. Sospensione

Il termine per l'approvazione delle modifiche statutarie è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti da parte della Banca d'Italia.

Della sospensione la Banca d'Italia dà immediata comunicazione alla SICAV, indicandone i motivi.

I termini riprendono a decorrere dal momento in cui la Banca d'Italia riceve la documentazione che comprova la rimozione delle cause di sospensione.

6. Trasmissione documenti

Entro trenta giorni dagli adempimenti previsti dall'art. 2436 del codice civile, la SICAV invia alla Banca d'Italia copia conforme del testo aggiornato dello statuto⁽¹²⁾. Vanno inoltre comunicati, utilizzando lo schema riportato nell'allegato III.3.1, la

¹¹ Nell'attestazione vanno, tra l'altro, indicati gli estremi della comunicazione alla Banca d'Italia.

¹² Se la modifica ha effetti sui moduli di sottoscrizione delle azioni, deve essere inviata l'attestazione di conformità delle stesse al contenuto dello statuto.

data di pubblicazione e i termini di efficacia delle modifiche.

7. SICAV eterogestite

Le disposizioni contenute nel presente Capitolo si applicano anche alle SICAV eterogestite.

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SGR E ALLE SICAV

CAPITOLO I PARTECIPANTI IN SGR E AL CAPITALE DELLE SICAV

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il TUF stabilisce che i partecipanti in SGR e in SICAV devono possedere i requisiti di onorabilità determinati con il regolamento del Ministro dell'Economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 14 del TUF nonché essere idonei ad assicurare una gestione sana e prudente e a consentire l'effettivo esercizio della vigilanza.

La Banca d'Italia valuta la qualità dei soggetti che intendono detenere, anche indirettamente, partecipazioni qualificate nelle SGR o nelle SICAV sulla base dei medesimi criteri considerati in sede di autorizzazione della SGR o della SICAV.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata:

- dalle seguenti disposizioni del TUF:

- art. 14, in materia di requisiti di onorabilità dei partecipanti;

- art. 15, che disciplina, tra l'altro, le modalità di acquisizione di partecipazioni qualificate nelle SGR e nelle SICAV nonché il potere della Banca d'Italia di vietare l'acquisizione di partecipazioni qualificate quando ritenga che il potenziale acquirente non sia idoneo ad assicurare una gestione sana e prudente della società o a consentire l'effettivo esercizio della vigilanza;

- art. 16, che disciplina i casi di sospensione del diritto dei voto inerenti alle partecipazioni qualificate e di obbligo di alienazione delle stesse;

- dal decreto ministeriale riportato nell'Allegato IV.1.1.

3. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Responsabili dei procedimenti amministrativi previsti nel presente Capitolo sono il Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente e il Capo del Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria.

SEZIONE II PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

1. Soggetti tenuti a effettuare la comunicazione

1.1 Partecipazioni qualificate in SGR

Sono tenuti a effettuare alla Banca d'Italia le comunicazioni previste dal presente Capitolo i

soggetti - persone fisiche o giuridiche - che intendono:

- 1) acquisire, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto che tenuto conto di quelle già possedute danno luogo:
 - a) al superamento delle soglie del 5%, 10%, 20%, 33% e 50% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto delle SGR;
 - b) al controllo della SGR, indipendentemente dall'entità della partecipazione.
- 2) cedere, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto in modo tale che l'ammontare della partecipazione detenuta si riduca al di sotto di ciascuna delle soglie sopra fissate ovvero che, indipendentemente dall'entità della partecipazione, si verifichi la perdita del controllo ⁽¹³⁾.

Gli obblighi di comunicazione non riguardano le operazioni di sottoscrizione o acquisto di obbligazioni convertibili o di altri titoli che diano diritto all'acquisto di azioni nel capitale delle SGR (warrant). È invece soggetta alla comunicazione la sottoscrizione di azioni in occasione della conversione delle obbligazioni o all'esercizio dei diritti di opzione, qualora la partecipazione che si intende acquisire superi le soglie rilevanti.

Per il calcolo si adottano le seguenti modalità:

- al *numeratore* si considerano:

- 1a. le azioni di proprietà, quelle che si intendono acquistare o cedere, quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto (es.: nel caso di acquisto della nuda proprietà);
- 1b. le azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto, come nel caso di usufrutto, pegno, ecc.;

- al *denominatore* si considerano tutte le azioni con diritto di voto rappresentanti il capitale della SGR.

Ai fini del calcolo delle soglie partecipative indicate nel presente paragrafo si considerano anche gli accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto.

1.2 Partecipazioni qualificate in SICAV

Sono tenuti a effettuare alla Banca d'Italia le comunicazioni previste dal presente Capitolo i soggetti - persone fisiche o giuridiche - che intendono:

- 1) acquisire, a qualsiasi titolo, azioni nominative che tenuto conto di quelle già possedute danno luogo al raggiungimento della minore delle seguenti soglie:
 - a) una partecipazione superiore a n. 20.000 azioni nominative della SICAV;
 - b) una partecipazione superiore al 10% del capitale della SICAV rappresentato da azioni nominative;

- 2) cedere, a qualsiasi titolo, un numero di azioni nominative tale che l'ammontare della partecipazione si riduca al di sotto delle soglie indicate al punto precedente.

Qualora nello statuto della SICAV siano previsti limiti all'emissione di azioni nominative, l'obbligo di comunicazione preventiva riguarda i soggetti che intendono:

- 1) acquisire, a qualsiasi titolo, azioni nominative che tenuto conto di quelle già possedute danno luogo:
 - a) al superamento delle soglie del 5%, 10%, 20%, 33% e 50% del capitale rappresentato da azioni nominative della SICAV;
 - b) al controllo della SICAV, indipendentemente dall'entità della partecipazione;
- 2) cedere, a qualsiasi titolo, azioni nominative in modo tale che l'ammontare della partecipazione detenuta si riduca al di sotto di ciascuna delle soglie sopra fissate ovvero che, indipendentemente dall'entità della partecipazione si verifichi la perdita del controllo.

Ai fini del calcolo del limite delle 20.000 azioni nominative si tiene conto:

- delle azioni nominative in proprietà, di quelle che si intendono acquistare o cedere e di quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto (es.: nel caso di nuda proprietà);
- delle azioni nominative per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto, come nel caso di usufrutto, pegno, ecc.

Per il calcolo dei limiti percentuali si adottano le seguenti modalità:

- al *numeratore* si considerano:

- 1a. le azioni nominative in proprietà, quelle che si intendono acquistare o cedere e quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto (es.: nel caso di nuda proprietà);
- 1b. le azioni nominative per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto, come nel caso di usufrutto, pegno, ecc.;

- al *denominatore* si considera il numero di azioni nominative emesse e in circolazione.

Ai fini del calcolo delle soglie partecipative indicate nel presente paragrafo si considerano anche gli accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto.

1.3 Disposizioni di comune applicazione

Separazione tra proprietà e diritto di voto

Per le operazioni che comportano la separazione tra proprietà delle azioni ed esercizio del diritto di voto, sono tenuti a effettuare la comunicazione sia il soggetto titolare delle azioni, sia quello cui spetta il diritto di voto sulle azioni medesime (usufruttuario, creditore pignoratizio).

Partecipazioni indirette

Nel caso in cui la partecipazione sia acquisita indirettamente, per il tramite di società controllate, so-

¹³ Per il contenuto della comunicazione cfr. Sezione III, par. 7.

cietà fiduciarie, ovvero di uno o più soggetti interposti, la comunicazione va effettuata dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che detiene direttamente le azioni rappresentative del capitale dell'intermediario.

Nel caso di partecipazioni indirette, i soggetti interessati possono inviare un'unica comunicazione nella quale vanno comunque indicati gli eventuali ulteriori soggetti interposti tra il dichiarante al vertice della catena partecipativa e il soggetto diretto titolare delle azioni dell'intermediario. La comunicazione può essere effettuata anche dal solo soggetto posto al vertice della catena partecipativa a condizione che la stessa sia sottoscritta dal soggetto che intende acquisire o cedere direttamente le azioni dell'intermediario, quando la partecipazione comporti il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti.

La comunicazione è dovuta anche dalle società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi⁽¹⁴⁾ nonché dalle SGR con riferimento ai diritti di voto detenuti per conto dei fondi gestiti.

Modifiche della catena partecipativa

Fermo restando quanto stabilito nei precedenti paragrafi, per le operazioni che comportano una modifica della catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo qualora tali modifiche determinino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti in capo al soggetto posto al vertice della catena partecipativa o ai diretti titolari delle azioni. Negli altri casi, va effettuata solo la comunicazione successiva prevista nel par. 8 della Sezione III del presente Capitolo.

Soggetti esenti

Non sono tenuti a effettuare le comunicazioni i Ministeri nazionali.

1.4 Strumenti finanziari partecipativi

Le disposizioni del presente Capitolo si applicano anche agli strumenti finanziari diversi dalle azioni, emessi da una SGR, che attribuiscono diritti che consentono di influire sulla gestione della società (es.: nomina di componenti gli organi di amministrazione o di controllo, diritto di voto su scelte di carattere strategico per la società).

Le soglie rilevanti ai fini della sussistenza di una partecipazione qualificata secondo quanto previsto dal precedente par. 1.1 sono determinate come rapporto tra gli strumenti finanziari che si intendono acquistare e il complesso degli altri strumenti finanziari emessi dalla SGR aventi gli stessi diritti.

La presente disciplina si applica anche al possesso

¹⁴ La società fiduciaria intestataria di azioni per conto di terzi (fiducianti) è tenuta a effettuare le comunicazioni di cui al presente Capitolo nel caso in cui a uno o più fiducianti facciano capo partecipazioni qualificate; la società fiduciaria è altresì tenuta a comunicare il superamento delle soglie nel caso in cui, benché nessuno dei fiducianti detenga un'interessenza qualificata, la somma delle azioni intestate alla società superi le soglie previste nella presente Sezione

o all'acquisto congiunto di azioni e di altri strumenti finanziari, quando consente di esercitare un'influenza equivalente a quella che deriva dal possesso di una partecipazione qualificata in azioni o in strumenti finanziari.

Per la segnalazione preventiva e successiva alla Banca d'Italia sono utilizzati, per quanto compatibili, gli schemi di comunicazione previsti negli Allegati IV.1.2. e IV.1.5.

SEZIONE III MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE, DOCUMENTAZIONE E PROCEDIMENTO

1. Effettuazione della comunicazione

Il soggetto che intende acquisire una partecipazione qualificata invia la comunicazione secondo lo schema indicato nell'Allegato IV.1.2 in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia ove ha sede legale l'intermediario cui si riferisce l'operazione. Nel caso in cui la sede legale non coincida con la direzione generale dell'intermediario, la comunicazione va presentata alla Filiale ove è insediata quest'ultima. La comunicazione deve essere corredata della documentazione prescritta, secondo quanto previsto nei par. 2 e 3 della presente Sezione.

I soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia hanno la facoltà di non inviare la documentazione già prodotta ad altro titolo (da indicare nella comunicazione).

2. Acquisizione di una partecipazione superiore al 20 per cento o del controllo

2.1 Persone fisiche

Le persone fisiche che intendono acquisire una partecipazione superiore al 20% ovvero il controllo⁽¹⁵⁾, comprovano il possesso dei requisiti di onorabilità e la sussistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione dell'intermediario e a consentire l'effettivo esercizio della vigilanza, secondo le modalità di seguito indicate.

2.1.1 Onorabilità

Il possesso del requisito è comprovato inviando alla Banca d'Italia la documentazione indicata nell'Allegato IV.1.3 ovvero rendendo le dichiarazioni sostitutive di cui all'Allegato IV.1.4.

I partecipanti al capitale che successivamente vengono a trovarsi in una situazione che comporta la perdita del requisito di onorabilità o nei cui confronti sia stata avviata l'azione penale per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito di onorabilità informano prontamente la Banca d'Italia.

Soggetti esenti

Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità i soggetti che svolgono funzioni

¹⁵ Sono tenuti al rispetto delle disposizioni anche coloro che intendono acquisire una partecipazione superiore a 20.000 azioni nominative di una SICAV (cfr. Sezione II, par. 1.2).

di amministrazione, direzione e controllo in:

- 1) soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia;
- 2) società di gestione e SICAV armonizzate nonché banche, imprese d'investimento e IMEL comunitari;
- 3) banche e imprese d'investimento extracomunitarie, società di gestione e SICAV non armonizzate nei casi in cui:
 - a) gli esponenti aziendali siano sottoposti ad analoghi requisiti nel paese d'origine e tale circostanza sia comprovata mediante attestazione dell'autorità di vigilanza del paese d'origine, ovvero
 - b) siano stati autorizzati ad aprire una succursale in uno Stato membro e tale circostanza sia comprovata da attestazione dell'autorità dello Stato membro interessato;
- 4) enti o società ai quali si applicano disposizioni speciali in materia di onorabilità (intermediari finanziari ex art. 106 TUB, imprese di assicurazione, fondazioni bancarie, ecc.);
- 5) soggetti che controllano società sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia ovvero intermediari o enti di cui ai precedenti punti, purché tali soggetti controllanti siano sottoposti a loro volta a requisiti analoghi a quelli previsti nella presente Sezione;
- 6) enti pubblici anche economici.

2.1.2 Sana e prudente gestione

La Banca d'Italia valuta l'idoneità del potenziale partecipante ad assicurare la sana e prudente gestione dell'intermediario. In tale ottica assumono rilevanza:

- 1) la correttezza nelle relazioni di affari e la situazione finanziaria dei soggetti che presentano la comunicazione; in tale ambito vengono considerati i rapporti di indebitamento che il soggetto ha in essere con eventuali banche o altri intermediari del gruppo di appartenenza del soggetto di cui intenda acquisire la partecipazione;
- 2) i rapporti (partecipativi, finanziari, ecc.) che il soggetto richiedente ha con l'intermediario di cui intende assumere una partecipazione o con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultimo;
- 3) gli eventuali legami di qualsiasi natura - anche familiari o associativi - tra il richiedente e altri soggetti in grado di compromettere le condizioni sopra indicate.

Qualora l'intermediario entri a far parte di un gruppo diverso da un gruppo bancario comunitario, la Banca d'Italia valuta che l'assetto del gruppo medesimo non risulti di ostacolo ai controlli di vigilanza. Qualora al gruppo appartengano società insediate all'estero ovvero qualora lo stesso abbia significative relazioni con società insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte in quei paesi siano tali da pregiudicare l'esercizio di un'azione efficace di vigilanza.

La Banca d'Italia può richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la

sana e prudente gestione dell'intermediario.

Documentazione

Le persone fisiche inviano la seguente documentazione:

- a) nel caso in cui esercitino attività d'impresa in via diretta, informazioni concernenti la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- b) il *curriculum vitae*;
- c) riferimenti in ordine ai legami di parentela, di coniugio, alle situazioni di affinità e ai vincoli associativi con i soci o con i soggetti che ricoprono cariche nell'intermediario in cui intendono assumere la partecipazione;
- d) riferimenti circa le relazioni di affari (es.: servizi prestati e ricevuti) e altri collegamenti che il soggetto interessato ha in essere con l'intermediario cui si riferisce la partecipazione e con i partecipanti al capitale dell'intermediario medesimo, nonché i rapporti di debito con banche e altri intermediari del gruppo di appartenenza dell'intermediario;
- e) indicazione delle fonti di finanziamento che il soggetto intende eventualmente attivare per realizzare l'acquisto della partecipazione, con l'indicazione dei soggetti finanziatori.

2.2 Persone giuridiche

2.2.1 Onorabilità

Se il soggetto che intende acquisire una partecipazione superiore al 20% del capitale ovvero il controllo dell'intermediario è una persona giuridica, il requisito di onorabilità deve essere posseduto da tutti i membri dell'organo amministrativo e dal direttore generale ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.

In tali casi, la verifica dei requisiti è effettuata dall'organo amministrativo della persona giuridica che intende assumere la partecipazione; esso è responsabile della verifica e della completezza probatoria della documentazione posta a supporto delle valutazioni effettuate ⁽¹⁶⁾.

I soggetti interessati che successivamente vengono a trovarsi in una situazione che comporta la perdita del requisito di onorabilità o nei cui confronti sia stata avviata l'azione penale per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito di onorabilità informano prontamente l'organo amministrativo affinché possa assumere le misure previste dal presente paragrafo.

Sostituzione

In caso di sostituzione di un membro dell'organo amministrativo o del direttore generale o di soggetti che svolgono cariche equivalenti, la verifica in capo al sostituto va condotta entro 30 giorni dalla nomina. L'accertamento del possesso dei requisiti va effettuato in capo a tutti gli interessati in occasione di

¹⁶ In caso di amministratore unico, la verifica dei requisiti è effettuata dal collegio sindacale o dall'organo con funzioni equivalenti.

ogni rinnovo degli organi sociali.

Valutazione della documentazione

La verifica va condotta partitamente per ciascuno degli interessati e con la loro rispettiva astensione che deve risultare dal verbale dell'organo amministrativo. Copia del verbale è inviato dalla Banca d'Italia in allegato alla comunicazione. La relativa delibera deve essere di tipo analitico e, pertanto, deve dare atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate. La documentazione acquisita a tal fine è trattenuta presso la società e conservata per un periodo di 10 anni dalla data della delibera per la quale è stata utilizzata.

In particolare, dai verbali consiliari deve risultare, con riferimento a ciascun interessato, l'indicazione puntuale dei documenti presi in considerazione per attestare l'insussistenza delle situazioni previste dalla legge. Nel verbale va comunque fatta menzione di eventuali procedimenti in corso nei confronti degli interessati, attinenti a reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione.

È rimessa al prudente apprezzamento della società la possibilità di non effettuare le verifiche in merito ai requisiti di onorabilità in capo ai soggetti che rivestono funzioni di amministrazione e direzione in:

- 1) società di gestione e SICAV armonizzate, nonché banche, imprese d'investimento e IMEL comunitari;
- 2) banche e imprese d'investimento extracomunitarie, società di gestione e SICAV non armonizzate nei casi in cui:

a) gli esponenti aziendali siano sottoposti ad analoghi requisiti nel paese d'origine e tale circostanza sia comprovata mediante attestazione dell'autorità di vigilanza del paese d'origine, ovvero

b) siano stati autorizzati ad aprire una succursale in uno Stato membro e tale circostanza sia comprovata da attestazione dell'autorità dello Stato membro interessato;

3) enti o società ai quali si applicano disposizioni speciali in materia di onorabilità (intermediari finanziari ex art. 106 TUB, imprese di assicurazione, fondazioni bancarie, ecc.);

4) soggetti che controllano società sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia ovvero intermediari o enti di cui ai precedenti punti, purché tali soggetti controllanti siano sottoposti a loro volta a requisiti analoghi a quelli previsti nella presente Sezione;

5) enti pubblici anche economici.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

Qualora gli interessati vengano, successivamente, a trovarsi in una delle situazioni che comportano la perdita del requisito, l'organo amministrativo, previo accertamento di tali situazioni nei modi sopra descritti, prende gli opportuni provvedimenti e ne dà immediata comunicazione alla Banca d'Italia.

Documentazione minima

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti, gli interessati devono presentare all'organo amministrativo, che l'acquisisce, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti (per l'individuazione dei documenti da acquisire, cfr. Allegati IV.1.3 e IV.1.4).

2.2.2 Sana e prudente gestione

Fermo restando quanto stabilito al precedente par. 2.1.2, per la valutazione della sana e prudente gestione, le persone giuridiche che intendono acquisire una partecipazione superiore al 20% ovvero il controllo, allegano alla comunicazione la documentazione di seguito indicata:

- a) bilancio dell'ultimo esercizio corredato della relazione degli amministratori e del collegio sindacale e, ove esistente, dalla relazione della società di revisione;
- b) il curriculum vitae dei membri degli organi amministrativi, del direttore generale o del legale rappresentante;
- c) riferimenti circa le relazioni di affari (es.: servizi prestati e ricevuti) e altri collegamenti che il soggetto interessato ha in essere con l'intermediario a cui si riferisce la partecipazione e con i partecipanti al capitale dell'intermediario medesimo, nonché i rapporti di debito con banche e altri intermediari del gruppo di appartenenza dell'intermediario;
- d) indicazione delle fonti di finanziamento che il soggetto intende utilizzare per realizzare l'acquisto della partecipazione, con l'indicazione degli eventuali soggetti finanziatori;
- e) elenco dei soci che detengono una partecipazione superiore al 10% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto nel soggetto che effettua la comunicazione.

Inoltre, ove il soggetto che effettua la comunicazione faccia parte di un gruppo devono essere inviati:

- f) la mappa del gruppo con l'indicazione territoriale delle sue componenti;
- g) il bilancio consolidato di gruppo relativo all'ultimo esercizio;
- h) riferimenti in ordine ai rapporti finanziari e operativi in essere tra:

- l'intermediario in cui si intende assumere la partecipazione e i soggetti appartenenti al gruppo;
- gli enti finanziari del gruppo e le altre società ricomprese nel gruppo.

Ove si tratti di una società estera sottoposta a vigilanza dovranno inoltre essere inviate:

- i) una lettera di *good standing* o una attestazione dell'autorità di vigilanza del paese d'origine;
- l) una dichiarazione della società con la quale si attesta l'insussistenza di vincoli a fornire informazioni alla Banca d'Italia nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza.

Soggetti esenti

La documentazione non è richiesta se il soggetto che effettua la comunicazione è: a) una banca, un'impresa d'investimento o un IMEL comunitari, nonché una società di gestione armonizzata; b) una banca o un'impresa d'investimento extra comunitaria, nonché una società di gestione non armonizzata, sottoposte a forme di vigilanza analoghe a quelle previste per le banche e le imprese d'investimento comunitarie, ovvero per le società di gestione armonizzate. Non sono tenute a inviare la documentazione le società fiduciarie ⁽¹⁷⁾.

2.3 Acquisizione del controllo o sostituzione del controllante

Nel caso in cui dall'operazione derivi l'acquisizione del controllo dell'intermediario o la sostituzione del soggetto che esercita il controllo sull'intermediario, il nuovo controllante deve presentare, oltre alla documentazione sopra indicata, il piano industriale relativo alla gestione dell'intermediario o del gruppo risultante dall'operazione.

Il progetto deve contenere precise indicazioni sulle modalità tecniche dell'operazione di acquisizione, sulle ipotesi su cui si basano i programmi di espansione, sulle sinergie che si intendono attivare e sui rendimenti attesi. In quest'ambito assumono rilievo le informazioni relative ai riflessi dell'operazione sul patrimonio e sul livello dei costi. Il progetto deve fornire indicazioni sugli assetti di "governance" che derivano dall'operazione al fine di individuare con chiarezza i soggetti chiamati ad assicurare gli indirizzi gestionali dell'intermediario o del gruppo ⁽¹⁸⁾.

3. Acquisizione di una partecipazione pari o inferiore al 20 per cento nel capitale di un intermediario

Qualora sia già presente un soggetto di controllo, l'assunzione di una partecipazione pari o inferiore al 20 per cento, richiede la documentazione di seguito specificata.

3.1 Persone fisiche

3.1.1 Onorabilità

Si applicano le disposizioni contenute nel par. 2.1.1.

3.1.2 Sana e prudente gestione

Fermo restando quanto stabilito al precedente par. 2.1.2, ai fini della valutazione della sana e prudente gestione, è inviata la seguente documentazione:

- a) il *curriculum vitae*;
- b) riferimenti in ordine ai legami di parentela, di coniugio, a situazioni di affinità e ai vincoli associativi

¹⁷ A tal fine si intendono le società fiduciarie soggette ai controlli del Ministero dell'Industria secondo quanto previsto dalla L. 1966/39 e dal decreto del Ministro dell'Industria del 16 gennaio 1995.

¹⁸ Nel caso in cui l'acquisizione riguardi una SGR non operativa, andrà inviato un nuovo programma di attività ed una relazione sulla struttura organizzativa della SGR ove non vengano confermati quelli esaminati dalla Banca d'Italia in sede di autorizzazione iniziale.

con i soci o con i soggetti che ricoprono cariche nell'intermediario in cui intendono assumere la partecipazione;

c) nel caso in cui esercitino attività d'impresa in via diretta, informazioni circa la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa esercitata;

d) l'indicazione delle fonti di finanziamento che il soggetto intende eventualmente attivare per realizzare l'acquisto della partecipazione con l'indicazione dei soggetti finanziatori.

La Banca d'Italia si riserva la possibilità di richiedere informazioni ulteriori.

3.2 Persone giuridiche

3.2.1 Onorabilità

Si applicano le disposizioni contenute nel par. 2.2.1.

3.2.2 Sana e prudente gestione

Fermo restando quanto stabilito al precedente par. 2.1.2, ai fini della valutazione della sana e prudente gestione, alla comunicazione è allegata la documentazione indicata alle lett. a) b), d), f) e g) del precedente par. 2.2.2.

Le società estere sottoposte a forme di vigilanza inviano inoltre la documentazione di cui alle lett. i) e l) del precedente par. 2.2.2.

Soggetti esenti

La documentazione non è richiesta se il soggetto che effettua la comunicazione è: a) una banca, un'impresa d'investimento o un IMEL comunitari, nonché una società di gestione armonizzata; b) una banca, un'impresa d'investimento extra comunitaria, nonché una società di gestione non armonizzata, sottoposte a forme di vigilanza analoghe a quelle previste per le banche e le imprese d'investimento, ovvero per le società di gestione armonizzate. Non sono tenute a inviare la documentazione le società fiduciarie ⁽¹⁹⁾.

La Banca d'Italia si riserva la possibilità di richiedere informazioni ulteriori.

4. Procedura e termini

La Banca d'Italia, nel termine di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, può vietare l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che il potenziale acquirente non sia idoneo ad assicurare una gestione sana e prudente dell'intermediario o a consentire l'effettivo esercizio della vigilanza.

Interruzione e sospensione

Il termine è interrotto se la documentazione risulta incompleta o se il richiedente di propria iniziativa invia alla Banca d'Italia nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa; in tali ipotesi, un nuovo termine di 90 giorni

¹⁹ A tal fine si intendono le società fiduciarie soggette ai controlli del Ministero delle Attività produttive secondo quanto previsto dalla L. 1966/39 e dal decreto del Ministro dell'Industria del 16 gennaio 1995.

comincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione mancante.

Il termine è sospeso:

- qualora la Banca d'Italia chieda ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta. Le nuove informazioni devono pervenire alla Banca d'Italia entro 120 giorni; in caso contrario, la comunicazione si considera ritirata;
- qualora la Banca d'Italia debba interessare autorità di vigilanza estere per l'esistenza di rapporti societari con soggetti esteri.

La Banca d'Italia comunica alla società interessata il momento in cui il termine è sospeso e quello in cui esso ricomincia a decorrere.

È opportuno che l'efficacia dei contratti da cui derivi l'acquisizione di una partecipazione qualificata ai fini della presente disciplina sia subordinata alla condizione che la Banca d'Italia non vieti l'operazione.

Nel caso in cui l'acquisizione della partecipazione derivi da atti di liberalità o avvenga per successione, l'esercizio del diritto di voto è sospeso fino al decorso del termine di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia o delle informazioni integrative eventualmente richieste.

Nell'ipotesi in cui la Banca d'Italia vieti l'acquisizione della partecipazione, copia del relativo provvedimento è trasmessa anche alla società interessata.

Nel caso in cui la Banca d'Italia abbia fissato un termine massimo per l'acquisizione della partecipazione, l'esercizio del diritto di voto inerente alle azioni acquistate oltre il termine prescritto è sospeso. Il diritto di voto è inoltre sospeso quando non siano state effettuate le prescritte comunicazioni, quando sia intervenuto espresso divieto della Banca d'Italia ovvero non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione.

Nell'ipotesi in cui non si intenda più concludere l'operazione se ne dovrà dare apposita comunicazione alla Banca d'Italia.

5. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto

5.1 Presupposti

L'art. 15, comma 5, lett. b), del TUF stabilisce che la Banca d'Italia determina con regolamento i soggetti tenuti a effettuare le comunicazioni quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto, determinando inoltre le procedure e i termini per l'effettuazione delle comunicazioni.

L'obbligo di comunicazione riguarda qualsiasi tipo di accordo, indipendentemente dalla forma, dalla durata, dal grado di vincolatività e stabilità.

Qualora dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell'intermediario, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei soci partecipanti all'accordo stesso. A tal fine la Banca d'Italia valuta in concreto i

riflessi dell'accordo sulle politiche gestionali dell'intermediario. Particolare attenzione viene riservata ai patti che - prevedendo la creazione di un'organizzazione stabile cui venga attribuita la competenza a esprimersi, in via continuativa, sulle scelte gestionali della società - possano alterare la funzionalità dei processi decisionali dell'intermediario.

5.2 Modalità e termini di invio delle comunicazioni

Le comunicazioni sono inviate alla Banca d'Italia dai partecipanti all'accordo (o da parte del soggetto a ciò delegato dagli altri partecipanti al patto) ovvero dai legali rappresentanti dell'intermediario cui l'accordo si riferisce, entro 5 giorni dalla stipula. Quando l'accordo non sia concluso in forma scritta, la comunicazione va effettuata entro 5 giorni dall'accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza.

La comunicazione va presentata, in duplice copia, alla Filiale della Banca d'Italia della provincia ove ha sede legale l'intermediario cui si riferisce l'accordo di voto. Nel caso in cui la sede legale non coesista con la direzione generale, la comunicazione va presentata alla Filiale della Banca d'Italia ove è insediata quest'ultima.

La comunicazione illustra sinteticamente il contenuto, le finalità dell'accordo e ne riporta, in allegato, il testo. Essa, inoltre, indica:

- il numero e le generalità dei partecipanti all'accordo, in via diretta o indiretta;
- la quota del capitale con diritto di voto complessivamente detenuta dai partecipanti all'accordo;
- l'esistenza di legami di tipo familiare o di affari tra i diversi partecipanti;
- le eventuali intese, tra uno o più aderenti all'accordo, relative a future operazioni della società partecipata o delle sue controllate. In particolare, vanno descritti gli obiettivi dell'intesa e indicati i nominativi delle parti.

Ogni variazione dei contenuti dell'accordo e nei soggetti aderenti deve essere comunicata alla Banca d'Italia con le modalità indicate nel presente paragrafo.

6. Aumenti di capitale e offerte pubbliche di acquisto riguardanti SGR

Aumenti di capitale

Nelle operazioni di aumento di capitale delle SGR o nelle altre operazioni sul capitale che comportano variazioni nelle partecipazioni azionarie, la comunicazione può essere effettuata anche al termine dell'operazione nel caso in cui si venga a detenere, in conseguenza dell'esito complessivo dell'operazione medesima, una partecipazione superiore alle soglie rilevanti; in tal caso il diritto di voto inerente alle azioni che eccedono le predette soglie è sospeso fino al decorso del suindicato termine di 90 giorni, previsto nel precedente par. 4.

Offerte pubbliche di acquisto

Nel caso di offerte pubbliche di acquisto riguardanti

le azioni di SGR, i soggetti che intendono aderire all'offerta devono effettuare tempestivamente la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia al fine di consentirle, tenuto conto dei tempi di svolgimento dell'operazione, di rendere nota, anche prima del decorso del termine di 90 giorni previsto dalla legge, l'assenza di condizioni ostative all'acquisizione della partecipazione.

Per l'acquisizione di partecipazioni nel capitale di SGR che comportano l'obbligo di offerta pubblica di acquisto, i soggetti interessati non possono promuovere l'offerta se non sia decorso il suindicato termine di 90 giorni. Analoga procedura va seguita per la partecipazione alle operazioni per le quali si fa ricorso a trattative plurime nella contrattazione (es.: nei sistemi d'asta).

7. Cessione di partecipazioni

I soggetti indicati alla precedente Sezione II che intendono cedere una partecipazione possono procedere al compimento dell'operazione solo dopo aver effettuato la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia.

La comunicazione indica almeno i termini, le modalità e la presumibile data di conclusione dell'operazione, le possibili controparti dell'operazione e l'ammontare della partecipazione oggetto di cessione.

Tale informativa non fa venire meno l'obbligo per i soggetti acquirenti di presentare la comunicazione.

8. Comunicazioni successive

I soggetti tenuti a effettuare le comunicazioni preventive ai sensi dei precedenti paragrafi inviano alla Banca d'Italia, alla Consob e alla società interessata entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto perfezionamento dell'operazione ovvero dal rilascio dell'autorizzazione alla SGR o alla SICAV, il modello 19/M (cfr. Allegato IV.1.5), da compilare secondo le modalità indicate in dettaglio nelle istruzioni al modello stesso.

Sono tenuti a effettuare tale comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob anche i soggetti che per effetto di operazioni sul capitale della SGR (es.: mancata sottoscrizione di un aumento di capitale) abbiano ridotto la propria partecipazione al di sotto delle soglie indicate alla precedente Sezione II.

Il modello è inviato in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia dove ha sede legale la società a cui si riferisce l'operazione. Nel caso in cui la sede legale non coesista con la direzione generale, il modello è inviato alla Filiale della Banca d'Italia dove è insediata quest'ultima.

SEZIONE IV

ADEMPIMENTI NELLE ASSEMBLEE DELLE SGR E DELLE SICAV

L'art. 16 del TUF prevede che il diritto di voto inerente le azioni acquisite non può essere esercitato in caso di omissione delle comunicazioni prescritte, di acquisizione della partecipazione in violazione del divieto della Banca d'Italia ovvero prima che sia decorso il termine entro cui la Banca d'Italia può vie-

tare l'acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo dalla stessa eventualmente fissato.

Spetta al presidente dell'assemblea, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, risultino possedere partecipazioni che comportino obblighi di comunicazione.

Dai verbali assembleari deve risultare:

- a) la dichiarazione del presidente che ai partecipanti dell'assemblea è stato richiesto di far presente eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente;
- b) la menzione dei riscontri effettuati sulla base delle informazioni disponibili per l'ammissione al voto;
- c) l'indicazione, per le singole delibere:

- dei nominativi dei partecipanti all'assemblea, anche tramite soggetti delegati, e delle relative partecipazioni;

- dei voti favorevoli, contrari, nulli e astenuti, con la specificazione dei nominativi che abbiano espresso voto contrario o che si siano astenuti, eccezion fatta per le votazioni effettuate, ai sensi dello statuto, a scrutinio segreto.

Tali informazioni possono risultare anche da apposita comunicazione del presidente.

La Banca d'Italia si riserva di richiedere ulteriori specifiche informazioni; in relazione a ciò, le società conservano per ogni delibera la documentazione inerente alle modalità di formazione della volontà assembleare.

CAPITOLO II ESPONENTI AZIENDALI DELLE SGR E DELLE SICAV

1. Premessa

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SGR e SICAV devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.

La disciplina assegna un ruolo centrale all'organo amministrativo della società ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti: esso assume la responsabilità per l'accertamento dei requisiti e la completezza probatoria della documentazione a supporto delle valutazioni effettuate e dichiara la decadenza dalla carica nel caso di difetto dei requisiti.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- art. 13 del TUF, in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali;
- decreto ministeriale riportato nell'Allegato IV.2.1.

3. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo sono il Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente e il Capo del Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria.

4. Verifica dei requisiti

La responsabilità della verifica del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali e della completezza probatoria della documentazione a supporto delle valutazioni effettuate è rimessa all'organo amministrativo della società.

Per i membri supplenti del collegio sindacale l'accertamento va effettuato fin dal momento della loro nomina, atteso che - secondo la disciplina prevista dal codice civile - essi subentrano automaticamente ai membri cessati al verificarsi degli eventi previsti.

Gli esponenti che vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica o nei cui confronti sia stata avviata l'azione penale per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito di onorabilità comunicano tempestivamente tali circostanze all'organo amministrativo affinché possa adottare le misure previste dal presente paragrafo.

Sostituzione

In caso di sostituzione di un membro dell'organo amministrativo o del soggetto che svolge funzioni di direzione nella società, la verifica in capo al sostituto va condotta entro 30 giorni dal momento della nomina.

In caso di rinnovo degli organi sociali, va accertata la permanenza dei requisiti in capo agli esponenti riconfermati.

Valutazione della documentazione

L'esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli interessati e con la loro rispettiva astensione e deve risultare dal verbale consiliare. La relativa delibera deve essere di tipo analitico e, pertanto, deve dare atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate. La documentazione acquisita a tal fine è trattenuta presso la società e conservata per un periodo di 10 anni dalla data della delibera per la quale è stata utilizzata.

Requisito di professionalità

Per quanto attiene all'accertamento del requisito di professionalità, i verbali delle deliberazioni assunte dai competenti organi aziendali esplicitano le specifiche attività svolte da ciascun soggetto ritenute idonee ai fini dell'accertamento e i relativi periodi di espletamento. In particolare, dai verbali deve emergere la congruità dell'esperienza maturata dal soggetto interessato rispetto alla specifica attività della SGR o della SICAV.

Requisito di onorabilità

In ordine all'accertamento del requisito di onorabi-

lità, dai verbali consiliari deve risultare, con riferimento a ciascun interessato, l'indicazione puntuale dei documenti presi in considerazione per attestare la sussistenza dei requisiti. Nel verbale va fatta menzione di eventuali procedimenti in corso nei confronti di esponenti per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione.

È rimessa al prudente apprezzamento della società la scelta di non effettuare le verifiche in merito ai requisiti di onorabilità in capo ai soggetti che rivestono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in:

1) enti o società sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia;

2) società di gestione e SICAV armonizzate, nonché banche, imprese d'investimento e IMEL comunitari;

3) banche e imprese d'investimento extracomunitarie, nonché società di gestione e SICAV non armonizzate nei casi in cui:

a) gli esponenti aziendali siano sottoposti ad analoghi requisiti nel paese d'origine e tale circostanza sia comprovata mediante attestazione dell'autorità di vigilanza del paese d'origine, ovvero

b) siano stati autorizzati ad aprire una succursale in uno Stato membro e tale circostanza sia comprovata da attestazione dell'autorità dello Stato membro interessato;

4) enti o società ai quali si applicano disposizioni speciali in materia di onorabilità (intermediari finanziari ex art. 106 TUB, imprese di assicurazione, fondazioni bancarie, ecc.);

5) enti pubblici anche economici.

Requisito di indipendenza

L'organo amministrativo verifica la sussistenza in capo agli esponenti aziendali dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni vigenti ed eventualmente dallo statuto della società.

L'organo amministrativo delibera in ordine alla sussistenza dei requisiti. Copia del verbale della riunione dell'organo amministrativo nel corso della quale è stata condotta la verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza è trasmessa entro 30 giorni alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia può richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

Decadenza

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dall'organo amministrativo entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto, e comunicata alla Banca d'Italia.

In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia entro 30 giorni dal ricevimento della notizia. Nel caso in cui la Banca d'Italia richieda ulteriori informazioni o valutazioni alla società, il termine è interrotto.

In ogni caso, a seguito delle dichiarazioni di decadenza vanno avviate le opportune iniziative per il reintegro dell'organo incompleto.

Sospensione

Qualora gli interessati vengano a trovarsi in una delle situazioni indicate nell'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale riportato nell'Allegato IV.2.1, l'organo amministrativo dichiara la sospensione degli esponenti aziendali entro 30 giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e comunica alla Banca d'Italia la decisione assunta.

In caso di inerzia, la sospensione è pronunciata dalla Banca d'Italia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Successivamente, l'organo amministrativo provvede agli adempimenti di cui al richiamato decreto

5. Documentazione minima e dichiarazioni sostitutive

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti, gli interessati devono presentare all'organo amministrativo, che l'acquisisce, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti. Nell'Allegato IV.2.2 è riportata la documentazione minimale acquisibile. In alternativa alla predetta documentazione, possono essere acquisite – ricorrendone i presupposti – le dichiarazioni sostitutive rese conformemente a quanto disposto nell'Allegato IV.2.3.

CAPITOLO III (20)

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI

SEZIONE III

RELAZIONI TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO PRODUTTIVO

1. Rapporti con la banca depositaria

La rilevanza dell'attività svolta dalla banca depositaria richiede alla SGR un'attenta valutazione nella scelta della stessa, anche in funzione della dimensione e complessità dei fondi per i quali conferisce l'incarico.

La convenzione di conferimento dell'incarico di banca depositaria disciplina tutti i rapporti reciproci tra il gestore e la banca. Se le funzioni di gestione e di promozione sono svolte da soggetti diversi, entrambi intervengono nella convenzione con la banca depositaria, anche al fine di definire le modalità organizzative e operative che assicurano il necessario coordinamento tra i tre soggetti interessati.

Particolare cura deve aversi nella definizione delle modalità e dei tempi per lo scambio dei dati necessari relativi al calcolo del valore della quota e al rispetto dei limiti di investimento previsti dalle norme e dal regolamento di gestione.

Le SGR che intendono incaricare la banca deposi-

taria di calcolare il valore della quota:

- valutano l'adeguatezza della banca depositaria a svolgere il compito anche in relazione alle caratteristiche degli investimenti del fondo;
- stipulano con la banca depositaria una convenzione nella quale:
 - sono definiti con precisione i compiti relativi al calcolo del valore della quota e al procedimento di valorizzazione;
 - sono disciplinati le modalità, i tempi e le procedure di controllo dei flussi informativi con cui: i) la SGR fornisce alla banca depositaria ogni elemento informativo e documentazione necessari ai fini del calcolo; ii) la banca depositaria informa la SGR circa le risultanze dell'attività di valorizzazione effettuata.

La convenzione, inoltre, disciplina le ipotesi di revoca e di rinuncia dall'incarico, avendo presente l'esigenza di assicurare la continuità nel calcolo del valore della quota.

Al fine di evitare soluzioni di continuità nello svolgimento dei compiti della banca depositaria, l'ipotesi di sostituzione di quest'ultima è disciplinata nella convenzione di conferimento dell'incarico, prevedendo che:

- a) l'incarico di banca depositaria, da conferire a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi momento, mentre per la rinuncia della banca occorre un termine di preavviso non inferiore a sei mesi;
- b) l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa sino a che:

- un'altra banca in possesso dei requisiti di legge accetti l'incarico in sostituzione della precedente;
- la conseguente modifica del regolamento sia approvata dalla Banca d'Italia;
- i beni del fondo siano trasferiti presso la nuova banca depositaria.

CAPITOLO IV

VIGILANZA INFORMATIVA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'art. 8 del TUF attribuisce alla Banca d'Italia il potere di richiedere ai soggetti vigilati – per le materie di propria competenza – la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

- art. 8 del TUF, che prevede che la Banca d'Italia può chiedere, tra l'altro, alle SGR, alle SICAV e alle società incaricate della revisione contabile la comunicazione di dati e notizie e la tra-

²⁰ Il Regolamento della Banca d'Italia e della Consob ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del 29.10.2007 (art 45, comma 3) ha abrogato l'intero cap. III del presente titolo ad eccezione della Sez. III, par. 1.

smissione di atti e documenti. L'articolo prevede inoltre obblighi informativi per l'organo di controllo e per le società incaricate della revisione contabile;

- art. 17 del TUF, relativo alla possibilità per la Banca d'Italia di richiedere informazioni sui partecipanti al capitale di SGR e SICAV;

- art. 58 del TUB, relativo alla cessione di rapporti giuridici, che si applica anche ai soggetti non bancari inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 65 del TUB.

SEZIONE II COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

1. Operazioni rilevanti

Le SGR e le SICAV comunicano preventivamente alla Banca d'Italia le operazioni che possono avere riflessi significativi sull'operatività complessiva dell'intermediario, sull'adeguatezza patrimoniale e/o sull'assetto organizzativo dello stesso.

Rientrano tra le operazioni da comunicare preventivamente alla Banca d'Italia, a titolo esemplificativo:

- l'acquisto o la cessione di rapporti giuridici ⁽²¹⁾ qualora il prezzo convenuto per la cessione superi il 10 per cento del patrimonio di vigilanza;
- la riduzione del capitale sociale;
- la distribuzione di riserve.

1.1 Procedura

Le comunicazioni sono effettuate alla Banca d'Italia tempestivamente, almeno 30 giorni prima della realizzazione delle relative operazioni.

Le SGR o le SICAV indicano i motivi dell'operazione, gli obiettivi che intendono perseguire nonché gli effetti dell'operazione medesima sulla propria situazione tecnica e organizzativa.

Non devono essere comunicate le operazioni che rientrano nell'ambito di un'altra disciplina che prevede il rilascio di un'autorizzazione da parte della Banca d'Italia ovvero una specifica informativa preventiva (es.: cessioni di rapporti giuridici nell'ambito di operazioni di fusione o scissione; progetti di ristrutturazione del gruppo bancario).

2. Invio di documentazione amministrativa

2.1 SGR

Le SGR inviano alla Banca d'Italia nel termine massimo di 30 giorni dall'adozione:

- copia dei verbali delle delibere assembleari concernenti modifiche statutarie e autorizzazioni all'ac-

quisto e all'alienazione di titoli propri;

- copia dei verbali delle delibere dell'organo amministrativo o dell'assemblea relative all'emissione di strumenti di debito;

- copia dello statuto modificato, completa degli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese;

- nel caso di gestione di fondi pensione:

- a) copia delle delibere dell'organo amministrativo concernenti l'assunzione dell'incarico o la costituzione del fondo e della convenzione stipulata con il fondo pensione;

- b) accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale, copia della delibera dell'organo amministrativo concernente i criteri e le procedure per la determinazione degli impegni patrimoniali della SGR nei riguardi del fondo pensione, corredata del parere dell'organo di controllo.

2.2 SICAV

Le SICAV inviano alla Banca d'Italia, nel termine di 30 giorni dall'adozione, copia dei verbali delle sedute assembleari.

3. Modificazioni del modello di amministrazione e controllo di SGR e SICAV

Le SGR e le SICAV che intendono modificare il proprio modello di amministrazione e di controllo (cfr. artt. 2380 e seguenti del codice civile) predispongono un progetto concernente il nuovo assetto complessivo di governo societario, descrivendo analiticamente le scelte organizzative e statutarie che intendono adottare. Il progetto e copia delle connesse modifiche statutarie sono trasmessi alla Banca d'Italia almeno 90 giorni prima dalla data fissata per la convocazione dell'assemblea.

4. Documentazione contabile

4.1 SGR

Le SGR inviano alla Banca d'Italia:

- a) entro 30 giorni dalla delibera di approvazione del bilancio, copia del verbale dell'assemblea che lo ha approvato, copia del bilancio della società e, ove redatto, del bilancio consolidato, corredati della documentazione prevista dalla legge e della relazione della società di revisione;

- b) per ciascun fondo/comparto gestito:

- entro 60 giorni dalla fine del semestre, copia della relazione semestrale;

- entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio annuale o del minor periodo in relazione al quale il fondo/comparto procede alla distribuzione dei proventi, copia del rendiconto della gestione del fondo/comparto, corredato della relazione degli amministratori, nonché della relazione della società di revisione.

4.2 SICAV

Le SICAV inviano alla Banca d'Italia:

- entro 60 giorni dalla fine del semestre, copia della relazione semestrale;

- entro 30 giorni dalla delibera di approvazione del

²¹ Nel caso di cessioni di rapporti giuridici, le SGR o le SICAV cessionarie, incluse nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 65 del TUB, che intendano avvalersi dei benefici civilistici stabiliti dall'art. 58, commi 3 e 4, del medesimo TUB – oltre alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana prevista dal citato art. 58, comma 2 – danno notizia della cessione ai singoli partecipanti al fondo comune ovvero ai singoli azionisti alla prima utile occasione (es.: invio di informazioni periodiche alla clientela).

bilancio, copia del verbale dell'assemblea che lo ha approvato e del bilancio, corredato della relazione degli amministratori e della relazione della società di revisione.

4.3 Invio della documentazione

La documentazione è inoltrata alla Filiale della Banca d'Italia competente e alla Banca d'Italia, Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria – Divisione Analisi e Interventi I.

5. Esponenti aziendali di SGR e di SICAV ⁽²²⁾

Le SGR e le SICAV segnalano alla Banca d'Italia, entro 30 giorni dalla data di accettazione della nomina, le variazioni dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

Le segnalazioni sono effettuate tramite supporto magnetico prodotto con la procedura informatica fornita dalla Banca d'Italia, secondo le modalità previste nel "Manuale per la produzione delle segnalazioni OR.SO."

I supporti magnetici sono accompagnati da una lettera, generata automaticamente dalla procedura e sottoscritta dal legale rappresentante della società segnalante, che in tal modo attesta la veridicità delle informazioni.

Le società appartenenti a gruppi bancari iscritti all'albo previsto dall'art. 64 del TUB effettuano le segnalazioni su supporto magnetico tramite la capogruppo.

6. Gruppo di appartenenza

Le SGR e le SICAV, non facenti parte di gruppi bancari o assicurativi italiani o comunitari, comunicano alla Banca d'Italia:

- a) entro il 31 gennaio di ciascun anno, la mappa aggiornata del gruppo di appartenenza;
- b) tempestivamente, l'ingresso nel gruppo di appartenenza di intermediari che svolgono attività nel settore dei servizi di investimento o della gestione di patrimoni e aventi sede legale in uno Stato extra-comunitario non ricompreso tra i paesi appartenenti al "Gruppo dei Dieci" (G-10);
- c) appena disponibile il bilancio consolidato del gruppo, ove esistente.

7. Compagine sociale

Le SGR e le SICAV ⁽²³⁾, nell'inviare alla Banca d'Italia il bilancio di esercizio (cfr. par. 4), indicano la composizione della propria compagine sociale ovvero comunicano che non sono intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate in precedenza.

8. Funzione di revisione interna

Le SGR e le SICAV trasmettono alla Banca d'Ita-

lia, congiuntamente alla documentazione relativa al bilancio di cui al par. 4, la relazione annuale sulle verifiche effettuate e il piano annuale delle verifiche programmate, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno, nonché la relazione del responsabile della funzione di controllo interno, previsti dalla disciplina emanata in materia dalla Consob.

9. Comunicazioni dell'organo di controllo

L'organo di controllo informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle SGR e delle SICAV. La medesima previsione si applica nei confronti degli organi di controllo delle società che controllano SGR o SICAV o che sono da queste controllate.

I verbali delle riunioni e degli accertamenti dell'organo di controllo della SGR e della SICAV concernenti violazioni delle disposizioni vigenti devono essere trasmessi alla Banca d'Italia. È esclusa la trasmissione dei verbali contenenti semplici accertamenti e dichiarazioni di costata regolarità della gestione o dai quali comunque non risultino anomalie ovvero non contengano proposte o contestazioni formulate dall'organo di controllo.

I verbali devono essere trasmessi in copia alla Banca d'Italia nel termine di 10 giorni dalla data dell'atto. L'inoltro è curato dal presidente dell'organo di controllo o, in caso di impedimento, dal membro più anziano in carica.

10. Adempimenti della società di revisione

Le società incaricate della revisione contabile delle SGR e delle SICAV comunicano senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti rilevati nello svolgimento dell'incarico che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR.

La medesima previsione si applica nei confronti dei soggetti che svolgono analogo compito presso le società che controllano la SGR o la SICAV o che sono da queste controllate.

La Banca d'Italia può richiedere a tali società dati o documenti utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

11. Relazione organizzativa

Le SGR e le SICAV inviano alla Banca d'Italia, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile adottati, secondo lo schema riportato nell'Allegato IV.4.1. Nel caso in cui non siano intervenute va-

²² Si rammenta che ai sensi del Titolo IV, Capitolo II, deve essere trasmessa alla Banca d'Italia, entro 30 giorni, copia del verbale della riunione dell'organo amministrativo dell'intermediario nel corso della quale è stata condotta la verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali.

²³ Per le SICAV si deve fare riferimento alle sole azioni nominative.

riazioni rispetto alle informazioni comunicate con la relazione dell'anno precedente la relazione può non essere inviata, fermo restando che dovrà essere comunicata tale circostanza ⁽²⁴⁾ ⁽²⁵⁾.

12. Violazione di limiti o divieti posti all'attività di investimento dei fondi comuni e delle SICAV

Qualora le SGR, le SICAV e le banche depositarie rilevino violazioni dei limiti o dei divieti posti all'attività di investimento dei fondi comuni e delle SICAV, provvedono a comunicarle alla Banca d'Italia secondo le modalità indicate nell'Allegato IV.4.2.

13. Errata valorizzazione delle quote

Le SGR, le SICAV o le banche depositarie - ove curino il calcolo del valore delle parti - comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia gli errori di calcolo che hanno avuto effetti sul valore della quota dei fondi o delle azioni delle SICAV e rendono noti alla Banca d'Italia gli interventi effettuati per la rimozione delle cause che hanno determinato le errate valorizzazioni ⁽²⁶⁾.

14. Ammissione a quotazione dei certificati rappresentativi di quote o azioni di OICR

Le SGR e le SICAV comunicano alla Banca d'Italia, entro 30 giorni dalla data di ammissione a quotazione, l'avvio della negoziazione in un mercato regolamentato delle quote dei fondi gestiti o delle proprie azioni.

SEZIONE III SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

1. Segnalazioni delle SGR e degli OICR

Le SGR e le SICAV inviano alla Banca d'Italia le segnalazioni previste nel "Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli OICR".

Per tutti gli aspetti concernenti le istruzioni di compilazione delle segnalazioni, si rinvia al Manuale medesimo.

2. Segnalazioni degli OICR esteri

Gli OICR esteri abilitati a commercializzare le proprie parti in Italia inviano alla Banca d'Italia le segnalazioni previste nel "Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli OICR".

Per tutti gli aspetti concernenti le istruzioni di compilazione delle segnalazioni, si rinvia al Manuale medesimo.

CAPITOLO V VIGILANZA ISPETTIVA

1. Fonti normative

La materia è regolata dall'art. 10 del TUF, che prevede, tra l'altro, che la Banca d'Italia, per le materie di propria competenza, può effettuare ispezioni presso

²⁴ Le SGR e le SICAV di nuova autorizzazione inviano la prima relazione nell'ambito della documentazione richiesta per il rilascio dell'autorizzazione

²⁵ Una nuova relazione organizzativa viene inviata anche nei casi in cui una SGR che gestisce fondi aperti intende gestire anche fondi chiusi o viceversa.

²⁶ Gli errori inferiori alla "soglia di irrilevanza dell'errore", eventualmente prevista nel regolamento del fondo o nello statuto della SICAV (cfr. Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 4.6), sono comunicati alla Banca d'Italia con cadenza trimestrale.

SGR, SICAV e società di gestione armonizzate.

2. Responsabile del procedimento

Per la consegna del rapporto ispettivo sono responsabili il Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente e il Capo dell'Ispettorato Vigilanza.

3. Accertamenti ispettivi

La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le SGR e le SICAV con facoltà di richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.

Le ispezioni sono volte ad accertare che l'attività degli enti vigilati risponda a criteri di sana e prudente gestione e sia espletata nell'osservanza delle disposizioni regolanti l'esercizio dell'attività medesima. In particolare, l'accertamento ispettivo è volto a valutare la complessiva situazione tecnica e organizzativa dell'intermediario, nonché a verificare l'attendibilità delle informazioni fornite all'Organo di Vigilanza.

Gli accertamenti possono essere generali ovvero rivolti a specifici settori di operatività.

4. Rapporto ispettivo

A conclusione degli accertamenti viene redatto il "rapporto ispettivo" contenente la descrizione circostanziata (cc.dd. costatazioni) dei fatti ed atti aziendali riscontrati non in linea con i criteri di corretta gestione ovvero con la normativa regolante l'esercizio dell'attività ⁽²⁷⁾.

Entro i 90 giorni successivi alla chiusura degli accertamenti, l'incaricato degli stessi provvede a consegnare il fascicolo delle "costatazioni" nel corso di un'apposita riunione dell'organo cui compete l'amministrazione, convocata di norma presso il soggetto ispezionato, alla quale partecipano i membri dell'organo con funzioni di controllo e il responsabile dell'esecutivo; partecipa, altresì, il direttore della competente Filiale della Banca d'Italia.

Il termine di cui sopra può essere interrotto qualora sopraggiunga la necessità di acquisire nuovi elementi informativi.

Nel termine di 30 giorni dalla consegna del fascicolo ispettivo la società interessata deve far conoscere alla Banca d'Italia le proprie considerazioni in ordine a quanto emerso dall'ispezione, nonché i provvedimenti già attuati e quelli posti allo studio per eliminare le anomalie e le manchevolezze accertate.

Si rinvia al Titolo VII, Capitolo I, per la disciplina relativa alla procedura di irrogazione di sanzioni amministrative in caso di violazioni riscontrate nel corso dell'accertamento ispettivo.

²⁷ Qualora non siano state accertate carenze della specie, la chiusura del procedimento ispettivo viene comunicata alla SGR o alla SICAV con apposita lettera.

CAPITOLO VI PROSPETTI CONTABILI DEGLI OICR

1. Premessa

Il TUF e il D.M. indicano i documenti contabili che le SGR e le SICAV sono tenute a redigere periodicamente. Con riferimento a ciascun fondo di investimento, sono richiesti:

- a) il rendiconto della gestione del fondo, entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio annuale o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi;
- b) una relazione semestrale relativa alla gestione del fondo, entro 30 giorni dalla fine dei primi sei mesi dell'esercizio. La relazione non è richiesta nel caso dei fondi per i quali si proceda, in relazione alla distribuzione dei proventi, alla redazione del rendiconto con cadenza almeno semestrale;
- c) nel caso dei fondi aperti, un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo del fondo, con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle quote.

Le SICAV redigono:

- a) il bilancio di esercizio;
- b) una relazione semestrale relativa alla gestione, entro 30 giorni dalla fine dei primi sei mesi dell'esercizio. La relazione non è richiesta nel caso delle SICAV per le quali si proceda, in relazione alla distribuzione dei proventi, alla redazione del bilancio con cadenza almeno semestrale;
- c) un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle azioni e del valore complessivo della SICAV, con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle azioni.

2. Fonti normative

La materia è regolata dall'art. 6, comma 1, lett. c), numero 3, del TUF, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il compito di disciplinare gli schemi e le modalità di redazione dei prospetti contabili, nonché dal D.M.

3. Schemi-tipo e modalità di redazione dei prospetti

Il rendiconto di gestione del fondo e il bilancio della SICAV si compongono di una situazione patrimoniale, di una sezione reddituale e di una nota integrativa. Essi sono inoltre accompagnati dalla relazione degli amministratori.

Nel caso degli OICR che – al fine di procedere alla distribuzione dei proventi – redigono con cadenza infrannuale il rendiconto o il bilancio, questi ultimi possono essere composti solamente dalla situazione patrimoniale e dalla sezione reddituale. Gli OICR che utilizzano tale facoltà procedono alla redazione di un rendiconto o di un bilancio completi (situazione patrimoniale, sezione reddituale, nota integrativa e relazione degli amministratori) riferiti ad un esercizio di dodici mesi.

La relazione semestrale si compone di una situa-

zione patrimoniale ed è accompagnata da una nota illustrativa.

Nel caso degli OICR ripartiti in comparti i prospetti contabili vanno redatti con riferimento a ciascun comparto.

Il rendiconto di gestione del fondo e il bilancio della SICAV sono redatti facendo riferimento all'ultimo giorno di valorizzazione delle quote o azioni dell'esercizio annuale o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi. La relazione semestrale è redatta con riferimento all'ultimo giorno di valorizzazione del semestre.

Negli Allegati IV.6.1, IV.6.2 e IV.6.3 del presente Capitolo sono riportati gli schemi-tipo e le relative istruzioni di redazione dei prospetti contabili, rispettivamente, dei fondi comuni aperti, dei fondi comuni chiusi e delle SICAV. Nell'Allegato IV.6.4 sono riportate le informazioni minimali da fornire nella relazione degli amministratori che accompagna il rendiconto o il bilancio e nella nota illustrativa che accompagna la relazione semestrale.

Nei prospetti e nella nota integrativa è talvolta richiesto il confronto con dati relativi a periodi precedenti. Se questi ultimi non sono disponibili o comparabili possono essere omessi o devono essere adattati. Tali casi sono segnalati e commentati nella nota integrativa.

Il contenuto degli schemi è minimale, essendo rimessa alle società la possibilità di ampliarne il contenuto informativo. Tale facoltà, peraltro, deve essere utilizzata con misura e discernimento in relazione al rischio che un eccessivo dettaglio determini una riduzione, anziché un accrescimento, della capacità informativa dei documenti di cui si tratta. È altresì consentita l'omissione delle voci che non presentino alcuna consistenza nei periodi posti a confronto o che non siano state interessate da alcuna movimentazione.

4. Indicazione degli importi

Il rendiconto, il bilancio e la relazione semestrale sono redatti in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione del valore della quota, che viene calcolato in millesimi di Euro.

Con riferimento ai prospetti redatti in unità di euro, nel procedere agli arrotondamenti delle voci e delle sottovoci sono trascurati i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevati all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci; la somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti operati sulle voci è ricondotta tra le "altre" attività o passività per la situazione patrimoniale, tra gli "altri" ricavi od oneri per la sezione reddituale.

La nota integrativa può essere redatta in migliaia o in milioni di euro, purché sia assicurata significatività e chiarezza alle informazioni in essa contenute. Nel procedere agli arrotondamenti sono trascurate le frazioni degli importi pari o inferiori, rispettivamente, a 500 o a 500.000 euro ed elevate al mi-

gliaio o al milione superiore le frazioni maggiori, rispettivamente, di 500 o 500.000 euro. In ogni caso, gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa vanno effettuati in modo da assicurare coerenza con gli importi figuranti nella situazione patrimoniale e nella sezione reddituale.

TITOLO V ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO

CAPITOLO I CRITERI GENERALI E CONTENUTO MINIMO DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il regolamento di gestione (di seguito “regolamento”) disciplina il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento. Esso definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica la SGR, la società promotrice, il gestore, se diverso dalla società promotrice, e la banca depositaria, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra questi ultimi e i partecipanti al fondo.

Le presenti disposizioni definiscono, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 36, comma 3, del TUF, i criteri generali per la redazione e il contenuto minimo del regolamento dei fondi comuni di investimento, a integrazione di quanto previsto dall’art. 39 del TUF.

A tal fine, il presente Capitolo tiene conto che le vigenti disposizioni consentono alle SGR, nell’esercizio della propria autonomia imprenditoriale, di istituire fondi destinati alla generalità degli investitori ovvero fondi riservati a investitori qualificati o fondi speculativi.

Nel par. 3 della presente Sezione sono indicati i criteri generali relativi al regolamento di tutti i fondi comuni di investimento.

Nella Sezione II sono dettate le disposizioni relative ai regolamenti dei fondi comuni di investimento rivolti alla generalità degli investitori (diversi dai fondi riservati e speculativi). Per tali fondi è necessario che il regolamento presenti una struttura e un contenuto idonei a rendere chiaramente comprensibile, anche a investitori non qualificati, le caratteristiche del fondo e ad agevolare la confrontabilità delle condizioni contrattuali dei prodotti.

La Sezione III riguarda i regolamenti dei fondi comuni di investimento riservati e di quelli speculativi, avute presenti le minori esigenze di eterotutela dei partecipanti a tali organismi e la circostanza che spesso i regolamenti di tali fondi sono modellati su specifiche esigenze rappresentate dai potenziali partecipanti.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dall’art. 36, comma 3, del TUF, che attribuisce

alla Banca d’Italia il compito di determinare i criteri generali di redazione del regolamento del fondo e il suo contenuto minimo, a integrazione di quanto previsto nell’art. 39 del TUF;

- dall’art. 37 del TUF, che attribuisce al Ministro dell’Economia e delle finanze il compito di definire i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento, delineando le caratteristiche delle varie categorie di fondi con particolare riguardo agli aspetti indicati nel citato art. 37;

- dall’art. 39, commi 1 e 2, del TUF, che indica il contenuto minimo del regolamento dei fondi comuni;

- dal D.M., che dà attuazione all’art. 37 del TUF.

3. Criteri generali per la redazione del regolamento

Al fine di tutelare gli interessi dei partecipanti e di assicurare la parità di trattamento tra gli stessi, il regolamento dei fondi comuni di investimento è redatto nel rispetto dei criteri generali di seguito indicati:

1. *chiarezza*: il regolamento consente all’investitore la piena e agevole comprensione delle caratteristiche del fondo e delle condizioni contrattuali. A tal fine, esso va redatto in lingua italiana, in modo ordinato, chiaro e comprensibile; le singole clausole non devono dare adito ad ambiguità né frapporre ostacoli alla piena comprensione da parte dei partecipanti delle caratteristiche del prodotto finanziario e delle condizioni contrattuali. Contribuisce a rendere più leggibile il testo anche l’uso di idonei criteri grafico-tipografici e di opportuni accorgimenti redazionali;

2. *completezza*: il regolamento disciplina in modo completo il rapporto contrattuale.

A tal fine, contiene tutti gli elementi richiesti dalla legge e dalle disposizioni amministrative. Tali elementi rappresentano il contenuto minimo del regolamento; è rimessa all’autonomia contrattuale delle SGR la facoltà di inserire nel regolamento ulteriori clausole contrattuali, a condizione che queste non risultino in conflitto con le norme citate. Resta in ogni caso esclusa la possibilità di prevedere in altri documenti condizioni diverse o aggiuntive rispetto a quelle previste nel regolamento;

3. *sintesi*: nell’ambito della propria autonomia contrattuale, le SGR si attengono a un canone fondamentale di sinteticità, evitando di appesantire il testo del regolamento con la riproduzione di disposizioni di legge o amministrative, con la duplicazione di informazioni.

La scelta di abbinare la sottoscrizione di fondi alla stipula di contratti per l’acquisto di prodotti/servizi differenti rientra nell’autonomia contrattuale della SGR. Trattandosi di contratti che, seppur collegati, conservano la propria autonomia, le disposizioni ad essi relative, non rientrano nel contenuto tipico regolamentare e pertanto non vanno in questo inserite;

4. *coerenza*: il testo regolamentare è redatto se-

condo un criterio di coerenza complessiva delle disposizioni e degli elementi caratterizzanti il fondo (scopo, oggetto e politica di investimento, natura degli investitori cui esso è rivolto, regime delle spese, ripartizione dei proventi e, in generale, tutte le modalità di funzionamento).

SEZIONE II CONTENUTO MINIMO DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI FONDI DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEGLI INVESTITORI

1. Struttura del regolamento

La struttura e il contenuto del regolamento dei fondi rivolti alla generalità degli investitori rispetta le disposizioni che seguono.

Il regolamento si compone di tre parti:

(A) Scheda identificativa: contiene gli elementi essenziali di identificazione del fondo e fornisce al sottoscrittore i riferimenti principali in ordine al fondo, alla società che lo gestisce e alla banca depositaria;

(B) Caratteristiche del prodotto: sono descritte le caratteristiche fondamentali del fondo, con particolare riferimento allo scopo, all'oggetto e alla politica di investimento, nonché al regime dei proventi e delle spese;

(C) Modalità di funzionamento: contiene le regole di funzionamento del fondo.

Ciascuna parte del regolamento è strutturata in articoli, numerati progressivamente, e riporta almeno gli argomenti indicati nei paragrafi successivi.

Comparti

Nei regolamenti dei fondi suddivisi in comparti, la parte B (caratteristiche del prodotto) è riprodotta per ciascun comparto.

Regolamento unico

La SGR che gestisce una pluralità di fondi comuni della stessa tipologia (cc.dd. "famiglie di fondi") può predisporre un regolamento unico, nel quale sono riportate una sola volta le previsioni comuni per tutti i fondi, con articoli dedicati a ciascun fondo per gli aspetti peculiari della regolamentazione di ognuno di essi.

Regolamento semplificato

Per la redazione dei regolamenti dei fondi aperti la SGR può adottare lo schema di regolamento semplificato indicato all'Allegato V.1.1.

2. Parte A. Scheda identificativa

La parte A del regolamento contiene almeno gli elementi di seguito indicati.

2.1 Denominazione e tipologia del fondo

Sono riportate:

- la denominazione del fondo e dei comparti, ove previsti;
- la tipologia del fondo, tra quelle previste dalla vigente disciplina (es.: aperto armonizzato; aperto non armonizzato; chiuso; immobiliare).

Tenuto conto che la denominazione del fondo ha la finalità di consentire un'agevole e univoca identificazione del fondo comune, vanno evitate formulazioni atte a ingenerare confusione sia con analoghi organismi presenti sul mercato sia con altri prodotti finanziari.

Ove sia volta a richiamare alcuni elementi della politica di investimento, la denominazione del fondo deve risultare coerente con la politica stessa.

Fondi a capitale protetto e fondi garantiti

Si avvalgono della denominazione "fondo a capitale protetto" esclusivamente i fondi che perseguono una politica di investimento atta a minimizzare, attraverso l'utilizzo di particolari tecniche di gestione, la probabilità di perdita del capitale investito.

Utilizzano la denominazione "fondo garantito" solo i fondi in cui la garanzia della restituzione del capitale iniziale, eventualmente incrementato di un rendimento minimo, è assicurata mediante stipula di apposite convenzioni con un soggetto terzo abilitato.

Fondi indice

Utilizzano la denominazione di "fondo indice" i fondi con una politica di investimento di tipo passivo, basata sulla riproduzione della composizione di un determinato indice.

2.2 Durata del fondo

La durata del fondo va definita entro i limiti previsti dall'art. 6 del D.M. e va esplicitato se sia prevista la possibilità di prorogare la durata iniziale.

2.3 Società di gestione del risparmio

È indicata la denominazione completa della SGR e del gruppo di appartenenza, il numero di iscrizione all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, nonché l'eventuale indirizzo Internet.

Se la SGR si limita alla sola promozione, istituzione e organizzazione del fondo, occorre specificarlo, indicando anche per il/i gestore/i le medesime informazioni fornite per la SGR promotrice.

2.4 Soggetto garante

Nel caso di fondi garantiti, sono indicati la denominazione completa del soggetto garante, gli estremi dell'iscrizione all'albo o registro pubblico, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, nonché l'eventuale indirizzo Internet.

2.5 Banca depositaria

Con riferimento alla banca depositaria del fondo, sono indicati la denominazione completa, il numero di iscrizione all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, nonché l'eventuale sito Internet.

Sono inoltre indicate le dipendenze della banca depositaria presso le quali sono espletate le funzioni di emissione e rimborso dei certificati delle quote del fondo, ove non siano dematerializzate, e quelle presso le quali sono disponibili i prospetti contabili

del fondo.

2.6 Calcolo del valore della quota

È indicata la periodicità di calcolo del valore della quota, specificando i giorni di valorizzazione, nonché le fonti dalle quali è possibile rilevare il valore della quota (quotidiani, sito Internet della SGR, ecc.).

È altresì indicata l'eventuale attribuzione alla banca depositaria dell'incarico di provvedere a tale calcolo.

2.7 Comparti/classi di quote

Nel caso in cui il fondo sia ripartito in comparti o preveda l'emissione di differenti classi di quote, ne è indicata la denominazione.

2.8 Quotazione

Nel caso in cui sia prevista la quotazione dei certificati rappresentativi delle quote del fondo in uno o più mercati regolamentati, è indicato almeno uno di tali mercati.

3. Parte B. Caratteristiche del prodotto

La parte B del regolamento contiene almeno gli elementi di seguito indicati.

3.1 Scopo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche

3.1.1 Scopo

Il regolamento esplicita lo scopo del fondo in termini di obiettivi che la SGR intende perseguire nell'interesse dei partecipanti. Tali obiettivi possono fare riferimento alla prospettiva di crescita attesa del patrimonio (orientamento all'incremento/mantenimento del suo valore), all'orizzonte temporale degli investimenti, alla liquidità degli investimenti, ecc.

- Dall'esplicitazione dello scopo del fondo dovranno emergere gli elementi di rischio dell'investimento, in termini sia di rischiosità intrinseca (per la natura delle attività detenute) sia di rischi connessi con la variabilità del valore della quota o, nel caso di fondi chiusi, con la durata dell'investimento proposto.

3.1.2 Oggetto

Dal regolamento risulta – in relazione alla tipologia del fondo – il tipo di beni in cui è possibile investire il patrimonio del fondo.

In particolare, sono indicate:

- a) la natura degli strumenti finanziari (es.: titoli rappresentativi del capitale di rischio, titoli di debito, titoli del mercato monetario, OICR²⁸), il loro presumibile grado di liquidità nonché la loro eventuale negoziazione in mercati rego-

lamentati²⁹;

- b) le tipologie e le caratteristiche degli altri beni in cui può essere investito il patrimonio del fondo.

Fondi chiusi

Il regolamento dei fondi chiusi che assumono partecipazioni in società (es.: fondi di private equity o venture capital) indica se è possibile – nel rispetto delle riserve di attività previste dall'ordinamento – concedere prestiti funzionali o complementari all'acquisto o alla detenzione di partecipazioni, prevedendone modalità e limiti (cfr. Titolo V, Capitolo III).

Fondi immobiliari chiusi

Il regolamento dei fondi immobiliari, istituiti ai sensi dell'articolo 12-bis del D.M., indica le caratteristiche e la destinazione dei beni immobili e se il fondo può investire anche in partecipazioni di società aventi a oggetto l'attività di costruzione.

3.1.3 Politica di investimento e altre caratteristiche

La politica di investimento riguarda gli indirizzi e i limiti seguiti nella scelta delle attività oggetto di investimento.

La SGR indica nel regolamento almeno:

- le aree geografiche/mercati, le categorie di emittenti, i settori merceologici, le tipologie di imprese e la valuta di denominazione degli strumenti finanziari o dei beni;
- la composizione del portafoglio in termini di pesi massimi delle singole componenti (titoli rappresentativi del capitale di rischio, di debito, depositi bancari, ecc.);
- se e con quale finalità il fondo intende operare in strumenti finanziari derivati nonché l'incidenza di tali strumenti sui rischi del fondo, tenendo anche conto degli impegni impliciti nella componente derivativa dei titoli strutturati;
- lo stile di gestione e le tecniche di investimento (es.: metodi di tipo quantitativo, analisi fondamentale);
- ogni altro fattore rilevante nella definizione degli investimenti (es.: duration);
- gli eventuali vincoli di selezione degli investimenti sulla base di criteri etici o di finanza sostenibile;
- nel caso di "fondi a capitale protetto" o di "fondi garantiti", le caratteristiche del prodotto e i termini della "protezione del capitale" o della "garanzia."

Il regolamento indica se il gestore può assumere,

²⁸ Il regolamento chiarisce la tipologia di OICR, in termini di politica di investimento, che il fondo può acquistare. La politica di investimento degli OICR acquistati deve essere compatibile con quella del fondo acquirente.

²⁹ La SGR può, in luogo dell'indicazione nel regolamento dei singoli mercati, fare riferimento a liste di "altri mercati regolamentati" definite in sede di autoregolamentazione dalle associazioni rappresentative delle SGR e portate a conoscenza della Banca d'Italia. Resta ferma la responsabilità della SGR sulla valutazione delle caratteristiche dei singoli mercati di negoziazione cui fa riferimento.

in relazione a specifiche situazioni congiunturali, scelte, anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l'interesse dei partecipanti.

Fondi mobiliari aperti

I fondi mobiliari aperti che intendono investire sino al 100 per cento del loro patrimonio in diverse emissioni di strumenti finanziari emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato terzo appartenente all'OCSE o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'UE indicano nel regolamento gli Stati, gli enti locali o gli organismi internazionali a carattere pubblico che emettono o garantiscono gli strumenti finanziari nei quali il fondo può investire più del 35 per cento del proprio patrimonio.

Fondi immobiliari

Il regolamento dei fondi immobiliari indica:

- se sia ammessa la sottoscrizione delle quote, sia in fase costitutiva che successivamente alla costituzione del fondo, mediante il conferimento di beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;
- se il fondo intende effettuare operazioni con i soci della società di gestione o con soggetti appartenenti al loro gruppo ovvero con le società facenti parte del gruppo rilevante della società di gestione;
- il livello massimo di indebitamento che il fondo può assumere in rapporto al valore complessivo netto.

Altre caratteristiche del fondo

Il regolamento indica:

- se i certificati di partecipazione sono destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- le caratteristiche delle classi di quote eventualmente previste e le condizioni, definite in modo oggettivo, per accedere alle varie classi di quote.

3.1.4 Limiti alle operazioni con parti correlate

In aggiunta ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, il regolamento indica gli eventuali ulteriori limiti volti a contenere i rischi derivanti da rapporti di gruppo, di affari o dalla prestazione congiunta di servizi di gestione collettiva e individuale.

Il regolamento indica se il fondo può:

- acquistare beni e titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza delle SGR;
- negoziare beni con altri fondi gestiti dalla medesima società e i criteri utilizzati per tali negoziazioni;
- investire in parti di altri OICR gestiti o istituiti dalla società promotrice, dal gestore, da altre società agli stessi legati tramite controllo comu-

ne o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta.

3.2 Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione

Il regolamento indica se sia prevista l'accumulazione dei proventi nel patrimonio del fondo o la loro distribuzione ai partecipanti. In quest'ultimo caso, sono definiti i criteri e le modalità (procedure, tempi e pubblicità) di determinazione e di distribuzione agli aventi diritto.

3.3 Regime delle spese

Il regolamento indica:

- a) le spese a carico del fondo, di ciascun comparto o classe di quote;
- b) le spese a carico dei partecipanti;
- c) i criteri di ripartizione delle eventuali spese generali del fondo tra i diversi comparti.

3.3.1 Spese a carico del fondo

Possono essere imputate al fondo solo le spese di stretta pertinenza dello stesso o strettamente funzionali all'attività ordinaria del fondo ovvero previste da disposizioni legislative o regolamentari. Conseguentemente, sono imputabili le seguenti spese:

- il compenso da riconoscere alla SGR, da determinarsi secondo le modalità indicate nel successivo par. 3.3.1.1;
- il compenso da riconoscere alla banca depositaria. Deve essere esplicitata la misura massima di tale compenso;
- i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del fondo (es.: costi di intermediazione inerenti alla compravendita di titoli, spese notarili relative agli investimenti in beni immobili, costi relativi alle trattative preliminari per l'acquisizione degli immobili facenti parte del fondo. Tali oneri possono essere imputati al fondo solo per le operazioni effettivamente realizzate, fatta eccezione per quelli strettamente connessi con la partecipazione a gare o aste di beni immobili);
- gli oneri connessi con l'eventuale quotazione dei certificati rappresentativi delle quote;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge, delle disposizioni di vigilanza ovvero deliberate dall'assemblea dei partecipanti al fondo (nel caso di fondi chiusi);
- le spese di revisione della contabilità e dei ren-

diconti del fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione);

- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo e le spese connesse (es.: spese di istruttoria);
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del fondo;
- gli oneri fiscali di pertinenza del fondo;
- il "contributo di vigilanza" che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per il fondo.

Fondi immobiliari

Ai fondi immobiliari possono inoltre essere imputati:

- il compenso spettante agli esperti indipendenti e all'intermediario finanziario previsto dall'art. 12-bis, comma 3, lett. b), del D.M.;
- le spese di amministrazione, manutenzione e ristrutturazione degli immobili del fondo;
- i premi per polizze assicurative sugli immobili del fondo.

Fondi garantiti

Nel caso di fondi garantiti, il regolamento indica il costo delle garanzie e il relativo criterio di determinazione.

Il regolamento precisa la cadenza³⁰ e il giorno del prelievo dalle disponibilità del fondo dei compensi da riconoscere alla SGR, alla banca depositaria e, per i fondi chiusi immobiliari, ai periti e all'intermediario finanziario.

Il regolamento indica se e con quali modalità sono imputati al fondo oneri connessi con le finalità etiche o di finanza sostenibile perseguite dal fondo.

3.3.1.1 Compenso della SGR

Il regolamento indica le modalità di determinazione del compenso della SGR, specificando i parametri di riferimento per il relativo calcolo, che devono essere facilmente verificabili.

Fondi aperti

Per il calcolo del compenso della SGR (c.d. provvigione di gestione) si fa riferimento al valore complessivo netto del fondo.

Il regolamento può inoltre prevedere forme di compenso legate al rendimento realizzato dalle quote del fondo (c.d. provvigione di incentivo), alle condizioni minimali di seguito indicate.

- I) La provvigione di incentivo dipende dalla circostanza che la variazione del valore della quota del fondo (eventualmente tenendo conto anche dei proventi distribuiti) sia superiore a un indice individuato nel regolamento.

L'indice deve caratterizzarsi per:

- oggettività delle basi di calcolo e verificabilità. Esso deve essere fornito da un soggetto terzo e indipendente rispetto al gruppo rilevante della SGR;
- adeguato grado di diffusione presso i risparmiatori;
- coerenza con la politica di investimento del fondo (cfr. par. 3.1.3).

II) Nel caso di fondi per i quali non è indicato un indice a cui fare riferimento, se il regolamento indica un obiettivo di rendimento – che deve essere coerente con la politica di investimento (cfr. par. 3.1.3) - la provvigione di incentivo dipende dalla circostanza che la variazione del valore della quota del fondo (eventualmente tenendo conto anche dei proventi distribuiti) sia superiore all'obiettivo di rendimento.

Nei casi sub I) e II):

a) la comparazione tra la variazione della quota e l'indice di riferimento o l'obiettivo di rendimento preso come termine di riferimento, è effettuata sulla base di rilevazioni riguardanti lassi temporali omogenei;

b) il prelievo dalle disponibilità del fondo della provvigione di incentivo avviene con cadenza non inferiore a 12 mesi. Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo, nell'intervallo di tempo tra un prelievo e il successivo, le performance positive sono compensate con quelle negative e le provvigioni di incentivo sono imputate al fondo in occasione di ogni calcolo del valore della quota;

c) sono riportate le condizioni per l'applicazione della provvigione (es.: un rendimento del valore unitario della quota del fondo superiore di n.... punti percentuali rispetto all'indice cui si intende fare riferimento) e l'entità percentuale della stessa;

d) la provvigione di incentivo è calcolata moltiplicando l'entità percentuale prevista per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del fondo nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo cui si riferisce la performance;

e) è fissato un limite percentuale, rispetto al valore complessivo netto del fondo, che le provvigioni complessive, sia di gestione che di incentivo, non possono superare (c.d. "fee cap").

Le disposizioni di cui alla lettera b) possono essere disapplicate nel caso in cui la provvigione di incentivo sia calcolata solo quando il valore della quota (eventualmente tenendo conto anche dei proventi distribuiti) sia superiore al valore dell'indice cui si intende fare riferimento (o all'obiettivo di rendimento) e la differenza rispetto all'indice cui si intende fare riferimento (o all'obiettivo di rendimento) sia maggiore di quella mai realizzata in precedenza (c.d. high watermark "relativo"). Il regolamento indica il periodo di calcolo e quel-

³⁰ Se la cadenza del prelievo è infrannuale, l'espressione percentuale è integrata dall'indicazione del corrispondente tasso su base annuale.

lo di prelievo della provvigione di incentivo.

III) Se il regolamento del fondo non indica un indice a cui fare riferimento né un obiettivo di rendimento (cfr. punti I e II), la provvigione di incentivo può essere calcolata solo se il valore della quota (eventualmente tenendo conto dei proventi distribuiti) sia aumentato e il valore raggiunto sia superiore a quello più elevato mai raggiunto in precedenza (c.d. high watermark "assoluto"). In tali casi:

- a) sono indicati il periodo di calcolo e quello di prelievo della provvigione di incentivo;
- b) sono riportate le condizioni per l'applicazione della provvigione e l'entità percentuale della stessa;
- c) la provvigione di incentivo è calcolata moltiplicando l'entità percentuale prevista per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del fondo nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo cui si riferisce la performance;
- d) è fissato un limite percentuale, rispetto al valore complessivo netto del fondo, che le provvigioni complessive, sia di gestione che di incentivo, non possono superare (c.d. fee cap).

IV) In alternativa ai punti I, II e III, il regolamento può prevedere che la provvigione di incentivo sia prelevata sulla posizione del singolo partecipante al momento del riscatto della quota a valere sul rendimento del proprio investimento.

Fondi che investono in OICR collegati

Nel caso di fondi che investono in parti di OICR "collegati"³¹ i regolamenti di gestione – fermo restando il divieto di applicare spese di sottoscrizione e rimborso – possono prevedere un compenso per la SGR a condizione che dalla stessa sia dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati percepisce (provvigione di gestione, di incentivo, ecc.).

Fondi chiusi

Il regolamento dei fondi chiusi indica il parametro di riferimento per il calcolo del compenso che spetta alla SGR³². Non è consentito che il compenso annuo della SGR o della banca depositaria sia commisurato, per i beni non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, ad un valore maggiore del loro costo storico. Pertanto, qualora il compenso in questione sia stabilito in misura proporzionale al valore

complessivo netto o delle attività del fondo, nel computo di questi aggregati non si tiene conto delle plusvalenze (rispetto al costo storico) non realizzate su detti beni.

Nel caso in cui la società di gestione intenda avvalersi della possibilità di beneficiare, alla scadenza del fondo, di una partecipazione al risultato di gestione ove lo stesso sia superiore ad un risultato-obiettivo, il testo regolamentare riporta quanto segue:

- le modalità di calcolo del risultato della gestione del fondo;
- il parametro di riferimento per l'individuazione del risultato minimo prefissato. Esso rappresenta un razionale termine di paragone per valutare la redditività del fondo e si caratterizza per oggettività delle basi di calcolo;
- la percentuale del risultato di gestione eccedente quello minimo prefissato che viene riconosciuta alla SGR; tale percentuale è riportata anche nel rendiconto finale di liquidazione.

3.3.1.2 Provvigione unica

In alternativa a quanto indicato nei precedenti par. 3.3.1 e 3.3.1.1, il regolamento del fondo può stabilire una provvigione unica comprensiva di tutti i costi a carico del fondo. Il regolamento specifica il parametro di riferimento e le modalità di calcolo.

3.3.2 Oneri a carico dei singoli partecipanti

Il regolamento indica in dettaglio gli eventuali oneri a carico dei singoli investitori in relazione alla partecipazione al fondo; tali oneri si sostanziano in:

a) commissioni di sottoscrizione prelevate sull'ammontare delle somme investite ed espresse in termini assoluti o in percentuale della somma investita.

La prassi, utilizzata nel caso dei piani pluriennali, di prelevare anticipatamente parte delle commissioni di sottoscrizione non deve tradursi di fatto in una compressione del diritto al rimborso. A tal fine l'ammontare delle commissioni anticipate non deve superare né 1/3 del totale delle commissioni né 1/3 dell'ammontare del primo versamento;

b) commissioni di rimborso, da applicare in alternativa alle commissioni di sottoscrizione, che possono essere espresse in termini assoluti, in percentuale della somma disinvestita o in funzione del periodo di permanenza nel fondo;

c) commissioni di passaggio tra fondi e comparti (switch) espresse in termini assoluti o percentuali della somma investita;

d) diritti fissi: la loro misura è quantificata in sede regolamentare, ferma restando la possibilità di prevedere un aggiornamento periodico del loro importo sulla base di parametri obiettivi indicati nel regolamento;

e) rimborsi delle spese vive sostenute dalla

³¹ Sono considerati "collegati" gli OICR promossi o gestiti dalla stessa SGR o da altre SGR del gruppo di appartenenza.

³² Nel calcolo dell'aggregato cui commisurare le provvigioni di gestione non sono computate le somme sottoscritte dai partecipanti e non ancora richiamate.

SGR, anche non connesse con le fasi di entrata e/o uscita dal fondo (costi di emissione dei certificati, di spedizione dei medesimi, ecc.). Qualora per detti rimborsi non sia possibile o opportuno indicare nel regolamento una somma in via forfetaria, è esplicitato che i medesimi sono limitati alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti, che saranno indicati di volta in volta al partecipante interessato.

Il regolamento stabilisce che i soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel regolamento.

Fondi chiusi

Per i fondi chiusi che prevedono il rimborso anticipato delle quote, gli oneri finanziari connessi ad eventuali forme di indebitamento effettuate per tali rimborsi (cfr. Titolo V, Cap. III, Sezione IV, par. 6.2.1 e 6.2.2) non sono posti a carico del fondo. Essi possono essere posti a carico dei partecipanti che ottengono il rimborso sotto forma di commissione di uscita.

3.3.3 Spese a carico della SGR

Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate come a carico del fondo o dei singoli partecipanti.

4. Parte C. Modalità di funzionamento

In questa parte del regolamento sono contenuti almeno gli elementi di seguito indicati.

4.1 Soggetti

Il regolamento definisce la ripartizione dei compiti tra i soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di gestione collettiva (SGR, banca depositaria) e regola i rapporti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo.

Per quanto concerne l'attività di gestione svolta dalla SGR, devono essere indicati gli organi competenti per l'attuazione della politica di investimento.

4.1.1 Società promotrice distinta dal gestore

Nel caso in cui la gestione del fondo sia affidata ad una SGR diversa da quella che lo ha promosso e istituito, il testo regolamentare individua le funzioni attribuite a ciascuno dei due soggetti.

Inoltre specifica:

- il soggetto presso il quale vanno inoltrate le domande di sottoscrizione e rimborso delle quote;
- il soggetto che cura i rapporti con i partecipanti;
- il soggetto che provvede a tenere a disposizione del pubblico presso la propria sede il rendiconto del fondo e i prospetti periodici;
- il soggetto che esercita i diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari in cui è investito il fondo.

4.1.2 Sostituzione della società promotrice o del

gestore

Il regolamento definisce le ipotesi di sostituzione della società promotrice e del gestore e le procedure da seguire, in modo da evitare soluzioni di continuità nello svolgimento dei compiti agli stessi attribuiti.

A tale fine, il testo regolamentare prevede che l'efficacia della sostituzione è sospesa sino a che un'altra SGR non sia subentrata nello svolgimento delle funzioni svolte dalla società sostituita.

4.1.3 Banca depositaria

La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide del fondo comune di investimento è affidata a una banca depositaria. Esigenze di certezza e garanzia dei partecipanti richiedono che la custodia dei beni di ciascun fondo comune o comparto sia affidata ad un'unica banca depositaria.

Il regolamento indica che la sostituzione nell'incarico di banca depositaria non comporta soluzione di continuità nello svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge. A tal fine il regolamento prevede che:

- a) l'incarico di banca depositaria, da conferire a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi momento mentre per la rinuncia della banca occorre un termine di preavviso non inferiore a sei mesi;
- b) l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa sino a che:
 - un'altra banca depositaria in possesso dei requisiti di legge accetti l'incarico in sostituzione della precedente;
 - la conseguente modifica del regolamento sia approvata dalla SGR nonché dalla Banca d'Italia;
 - i titoli inclusi nel fondo e le disponibilità liquide di questo siano trasferiti ed accreditati presso la nuova banca depositaria.

Il regolamento può prevedere, in via generale, che la banca depositaria, per la custodia dei valori del fondo, può avvalersi – sotto la propria responsabilità – di subdepositari.

4.2 Partecipazione al fondo

La partecipazione al fondo comune si realizza tramite sottoscrizione delle quote del fondo ovvero acquisto a qualsiasi titolo del certificato rappresentativo delle stesse.

Le SGR definiscono le modalità di sottoscrizione e di rimborso delle quote in modo da evitare che singoli partecipanti possano avvantaggiarsi a danno del fondo o di altri partecipanti.

1.1.1 Sottoscrizione e rimborso di quote di fondi aperti

Modalità di sottoscrizione delle quote

Il regolamento indica almeno:

- a) le modalità di sottoscrizione (operazioni

in unica soluzione, piani di accumulo³³, passaggi tra fondi o tra comparti, ecc.) e i canali utilizzati per il compimento di dette operazioni (soggetti, mercati, reti distributive, tecniche di comunicazione a distanza, ecc.);

b) i mezzi di pagamento utilizzabili per la sottoscrizione e la relativa valuta applicabile per il riconoscimento degli importi ai conti del fondo³⁴;

c) la periodicità dell'emissione e del rimborso delle quote; essa ha una cadenza almeno settimanale e coerente con quella stabilita per il calcolo del valore della quota;

d) il giorno cui si riferisce il valore della quota preso in considerazione per determinare il numero di quote da attribuire a ciascuna sottoscrizione (giorno di riferimento). Il giorno di riferimento è il giorno nel quale la SGR ha ricevuto notizia certa della sottoscrizione, entro l'orario stabilito nel regolamento.

Il giorno di riferimento non può essere anteriore al giorno di decorrenza della valuta riconosciuta al mezzo di pagamento;

e) che le sottoscrizioni vengono regolate entro il giorno successivo a quello di riferimento;

f) che l'efficacia dei contratti di collocamento di quote di fondi conclusi fuori sede è subordinata al decorso dei 7 giorni previsti dall'art. 30, comma 6 del TUF;

g) che l'importo della sottoscrizione viene attribuito al fondo con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore;

h) l'obbligo di invio della lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero delle quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce. In caso di sottoscrizione attraverso piani di accumulo, le conferme possono essere anche periodiche (almeno semestrali).

Il regolamento prevede l'impegno e la re-

sponsabilità della SGR affinché i soggetti incaricati del collocamento delle quote:

- non pongano a carico dei clienti obblighi od oneri aggiuntivi³⁵ rispetto a quelli previsti dal regolamento;

- anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile, inoltrino le domande di sottoscrizione³⁶ e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre l'orario indicato nel regolamento ai sensi della precedente lettera d) del primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

Contratti, servizi e prodotti abbinati alla sottoscrizione di quote del fondo

L'eventuale offerta di quote del fondo in abbinamento ad altri contratti, servizi o prodotti finanziari (es.: polizze assicurative) non può comportare oneri o vincoli non previsti né effetti sulla disciplina del fondo, che resta integralmente assoggettata al regolamento. Fatto salvo quanto previsto al punto successivo, il regolamento non fa menzione di tali contratti e il contratto abbinato costituisce atto separato e distinto rispetto alla sottoscrizione di quote.

Abbinamento con il c.d. "conto di liquidità"

Con il c.d. "conto di liquidità" si realizza un collegamento funzionale tra un fondo ed un conto corrente bancario in virtù di un mandato – rilasciato dal sottoscrittore ad un soggetto terzo (banca, società fiduciaria) – ad investire le somme eccedenti le proprie esigenze di liquidità sul conto corrente (c.d. "giacenza media") in quote del fondo ovvero a chiedere il rimborso delle quote medesime al fine di ricostituire (sul conto corrente) la "giacenza media" prescelta.

Tale servizio deve rispettare le seguenti condizioni, finalizzate a contemperare l'automaticità delle procedure di rimborso con le caratteristiche istituzionali dell'investimento in quote di fondi comuni:

a) la frequenza, coerente con la politica di investimento del fondo, con cui il mandatario può richiedere i riscatti;

b) l'importo minimo dei rimborsi deve essere previamente quantificato secondo criteri di significatività;

c) il correntista può trarre assegni esclusivamente nei limiti delle disponibilità in conto;

d) deve essere preservata la possibilità di richiedere il rimborso secondo le modalità ordinarie (ossia indipendentemente dal servizio abbinato).

³³ La procedura di partecipazione al fondo comune mediante la sottoscrizione di piani di accumulo comporta talune varianti rispetto allo schema ordinario, tenuto conto che l'acquisto di quote del fondo non è destinato ad esaurirsi in una singola operazione ma si realizza periodicamente.

In tale contesto:

1) la domanda di sottoscrizione indica la tipologia e le caratteristiche del piano prescelto;

2) il sottoscrittore del piano deve poter sospendere o interrompere i versamenti senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.

³⁴ Nel caso di "fondi indice" la sottoscrizione può avvenire anche attraverso il conferimento di strumenti finanziari quotati nella composizione che riproduce l'indice in conformità del quale il fondo investe.

³⁵ Es.: l'obbligo di tenere un conto di deposito delle quote di partecipazione.

³⁶ Le domande di sottoscrizione possono essere redatte secondo uno schema di carattere generale utilizzabile per tutti i fondi della medesima SGR.

Infine, il regolamento indica sia i tempi per l'investimento e il disinvestimento nel fondo delle somme provenienti dal conto corrente, sia la circostanza che la revoca dell'incarico (o chiusura del conto corrente) non produce effetti sul rapporto di partecipazione al fondo, fatta eccezione per i fondi in cui - giusta previsione del regolamento - l'abbinamento al conto corrente è condizione per l'adesione

Rimborso di quote

La procedura di rimborso deve essere specificata nel regolamento evitando qualsiasi iter procedurale che possa configurare un ostacolo all'esercizio del diritto al rimborso o all'ottenimento del medesimo nei tempi prescritti³⁷. Ove la domanda di rimborso sia presentata tramite soggetti collocatori si richiama quanto previsto per le sottoscrizioni circa i tempi di trasmissione delle domande alla SGR e il divieto di porre a carico del partecipante oneri aggiuntivi.

Il rimborso avviene al valore unitario della quota del giorno di ricezione da parte della SGR della domanda di rimborso o, nel caso si tratti di un giorno in cui la quota non è valorizzata, al primo valore calcolato successivamente. Il regolamento definisce i criteri di individuazione del giorno di ricezione indicando anche l'orario entro il quale la domanda deve pervenire alla SGR³⁸.

Nel caso di richieste di passaggio ad altro fondo o comparto (switch), il regolamento di gestione indica i valori unitari presi a riferimento per l'operazione. In ogni caso, l'emissione delle quote del fondo sottoscritto non può avvenire prima che le somme siano disponibili.

Al partecipante deve essere riconosciuta la possibilità di:

- far pervenire direttamente alla SGR – ossia, senza il tramite dei soggetti incaricati del collocamento – la domanda di rimborso, redatta anche in forma libera;
- indicare, alternativamente, quale oggetto del disinvestimento, le quote ovvero l'importo da rimborsare;
- richiedere un rimborso parziale;
- scegliere un mezzo di pagamento tra quelli indicati nel regolamento.

Il regolamento prevede che, ove la richiesta di rimborso (anche nell'ambito di uno switch) sia di importo rilevante, anche in relazione alla dimen-

sione del fondo, ovvero sia ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, il valore di rimborso sia determinato secondo modalità diverse da quelle ordinarie, nel caso in cui ciò sia necessario per tutelare gli altri partecipanti. In tale ipotesi, il regolamento deve in ogni caso definire:

- a) le soglie dimensionali al superamento delle quali si applicano tali modalità (es.: richiesta di rimborso superiore ad una percentuale del valore complessivo del fondo, ad un importo definito, ecc.);
- b) il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione e quella di rimborso entro il quale quest'ultima si considera ravvicinata;
- c) i criteri seguiti nella determinazione del valore di rimborso, tenendo conto dell'esigenza di assicurare parità di trattamento ai partecipanti al fondo. In particolare, nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante, dovrà essere rispettato l'ordine di ricezione delle stesse.

Il regolamento deve indicare i casi, di natura eccezionale, in cui il rimborso può essere sospeso. Tali casi risultano riferiti in via generale a situazioni in cui le richieste di rimborso per la loro entità richiederebbero smobilizzi tali che, tenuto conto della situazione del mercato, potrebbero arrecare pregiudizio all'interesse dei partecipanti.

1.1.2 Sottoscrizione e rimborso di quote di fondi chiusi

Sottoscrizione di quote di fondi chiusi

Il regolamento definisce le modalità di sottoscrizione delle quote e indica:

- la decorrenza e la durata del periodo di sottoscrizione della prima emissione e, ove possibile, di quelle successive nonché le modalità e i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti relativi alle quote sottoscritte (richiamo degli impegni). Non si può dar luogo a nuove emissioni prima che sia stato effettuato il richiamo di tutti gli impegni relativi a emissioni precedenti;
- l'ammontare minimo di ogni singola sottoscrizione;
- che l'efficacia dei contratti di sottoscrizione conclusi fuori sede è sospesa – ai sensi dell'art. 30, comma 6, del TUF – per la durata di 7 giorni dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore;
- quali mezzi di pagamento possono essere utilizzati per il versamento degli impegni;
- l'eventuale ammontare minimo che si intende raccogliere, al di sotto del quale il fondo non viene costituito, e le modalità di restituzione ai sottoscrittori dei versamenti eventualmente raccolti;
- l'obiettivo di raccolta e, nel caso in cui le sottoscrizioni siano, rispettivamente, inferiori

³⁷ Nel caso di Exchange Traded Funds (ETF) il regolamento del fondo deve prevedere la possibilità per il sottoscrittore di richiedere il rimborso della quota, in alternativa alla possibilità di dismettere la stessa nel mercato presso il quale le quote sono ammesse a negoziazione.

³⁸ Nel caso di piani sistematici di rimborso, il rimborso verrà eseguito sulla base del valore unitario delle quote calcolato nel giorno prestabilito dal partecipante per il rimborso ovvero nel primo giorno successivo in cui è calcolato il valore della quota. Al partecipante deve comunque essere riconosciuta la possibilità di chiedere in qualsiasi momento, in aggiunta ai rimborsi programmati, ulteriori rimborsi ovvero di revocare la disposizione di rimborso programmato.

o superiori a tale obiettivo, le modalità per il ridimensionamento o per l'aumento del patrimonio ovvero per procedere al riparto tra i sottoscrittori.

Va inoltre indicato l'obbligo dell'invio di una lettera di conferma della sottoscrizione (recante informazioni concernenti la somma investita, l'importo delle eventuali commissioni di sottoscrizione e il numero delle quote attribuite) nonché di una lettera di conferma del versamento degli impegni richiamati.

Copia del regolamento è consegnata ai partecipanti. Chiunque sia interessato può ottenere successivamente a proprie spese copia del regolamento del fondo. **Rimborso di quote di fondi chiusi** Il regolamento indica i casi e le modalità con cui possono essere effettuati, prima del termine di durata del fondo:

- rimborsi parziali pro quota a fronte di disinvestimenti;
- rimborsi anticipati di quote a fronte di nuove emissioni di quote, specificando i criteri in base ai quali sono soddisfatte le richieste in caso di domande di rimborso eccedenti quelle di nuove sottoscrizioni.

Fondi immobiliari

Nel caso di fondi immobiliari il regolamento indica, ove del caso, le modalità con le quali:

- gli investitori sottoscrivono le quote mediante il conferimento di beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;
- i soci della SGR, o i soggetti appartenenti al loro gruppo, ovvero le società facenti parti del gruppo rilevante della SGR, si impegnano a rispettare l'obbligo di detenere (per un ammontare non inferiore al 30 per cento del valore della sottoscrizione e per un periodo di almeno due anni dalla data del conferimento) le quote del fondo sottoscritte a fronte dei conferimenti.

4.3 Certificati di partecipazione

Il regolamento indica se è prevista la dematerializzazione delle quote di partecipazione. In tal caso, va indicato il soggetto che svolge le funzioni di depositario accentrato e le modalità con le quali sono curati i rapporti con i partecipanti al fondo.

Qualora non sia prevista la dematerializzazione, il regolamento disciplina le modalità con cui vengono emessi i certificati rappresentativi delle quote di partecipazione. Il partecipante può ottenere in qualunque momento:

- la trasformazione (da nominativo al portatore o viceversa) dei certificati rappresentativi delle quote, il loro frazionamento o il raggruppamento;
- l'immissione in un certificato cumulativo, rappresentativo delle quote di pertinenza di una plu-

ralità di sottoscrittori e tenuto in deposito gratuito presso la banca depositaria, ovvero l'emissione del certificato singolo delle quote già immesse nel cumulativo³⁹.

La banca depositaria può procedere – senza oneri per il partecipante e per il fondo – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.

1.2 Modifiche del regolamento

Fondi aperti

Il regolamento prevede che il contenuto di ogni modifica regolamentare è pubblicato utilizzando almeno le medesime fonti previste nel regolamento per la diffusione del valore della quota.

L'efficacia delle modifiche che prevedono la sostituzione della SGR ovvero che riguardano le caratteristiche del fondo o incidono negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti è sospesa per almeno 90 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. In tali casi le modifiche, oltre che pubblicate, sono tempestivamente rese note ai partecipanti⁴⁰, ai quali è consentito di chiedere il rimborso delle quote senza applicazione delle commissioni di rimborso eventualmente previste dal regolamento.

Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per quelli ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.

Il regolamento può prevedere:

a) termini di efficacia ridotti:

- a.1) qualora le modifiche realizzino un miglior funzionamento del fondo e siano realizzate nell'interesse dei partecipanti;
- a.2) in casi eccezionali, indicati nel regolamento;
- a.3) ove le modifiche vengano realizzate previo espletamento di una procedura, disciplinata nel regolamento, che preveda l'approvazione da parte di una maggioranza qualificata dei partecipanti delle modifiche proposte;

b) termini di efficacia immediata, nel caso in cui le modifiche determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.

³⁹ Può essere previsto che le quote presenti nel certificato cumulativo siano contrassegnate soltanto da un codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità per la depositaria di accedere alla denominazione del partecipante in caso di emissione del certificato singolo o al momento del rimborso della quota.

⁴⁰ La comunicazione è redatta in modo tale da assicurare una agevole comparazione delle disposizioni modificate con quelle preesistenti.

Fondi chiusi

Fatti salvi i poteri dell'assemblea dei partecipanti (cfr. art. 37, comma 2-bis, del TUF), tenuto conto della particolare natura dei fondi chiusi – nei quali il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predefinite – le modifiche regolamentari devono essere limitate ai casi strettamente necessari e comunque nell'interesse dei partecipanti.

Il contenuto di ogni modifica regolamentare è pubblicato utilizzando le medesime fonti previste nel regolamento per la diffusione del valore della quota.

Nel regolamento del fondo sono disciplinati i compiti e il funzionamento della citata assemblea dei partecipanti.

4.5 Liquidazione del fondo

Con riferimento alla liquidazione del fondo, il regolamento prevede:

- a) le cause di liquidazione;
- b) gli organi della SGR competenti a deliberare la liquidazione del fondo;
- c) l'obbligo per la SGR di comunicare preventivamente alla Banca d'Italia la decisione di procedere alla liquidazione;
- d) la pubblicazione, sulle medesime fonti previste nel regolamento per la diffusione del valore della quota, dell'avvenuta delibera di liquidazione. Dalla data della delibera di liquidazione è sospesa l'attività di emissione e rimborso delle quote;
- e) che l'attività di liquidazione si realizza attraverso le seguenti fasi:
 - liquidazione dell'attivo del fondo. Le operazioni di realizzo sono effettuate secondo un piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza della Banca d'Italia;
 - redazione del rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori;
 - redazione del piano di riparto, recante l'indicazione dell'importo spettante ad ogni quota, da determinarsi in base al rapporto tra ammontare delle attività liquide e numero delle quote;
 - certificazione, a cura della società incaricata della revisione del fondo, del rendiconto finale di liquidazione;
 - deposito ed affissione del rendiconto finale e della relativa relazione nella sede della SGR e della banca depositaria con l'indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso. La notizia dell'avvenuta redazione del rendiconto e della data di inizio del riparto è comunicata ai singoli partecipanti nonché pubblicata sulle medesime fonti previste nel regolamento per la diffusione del valore della quota;

- esecuzione del riparto da parte della banca depositaria; può essere prevista la possibilità di riparti proporzionali nel corso delle procedure di liquidazione;

- deposito delle somme non riscosse da parte dei titolari delle quote entro un periodo prestabilito dall'inizio delle operazioni in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che trattasi di averi della liquidazione del fondo, con sottorubriche nominative degli aventi diritto ovvero, qualora i certificati di partecipazione siano al portatore, indicanti l'elenco dei numeri di serie dei certificati;

f) che la procedura di liquidazione del fondo si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle eventuali somme non riscosse dagli aventi diritto.

Fondi chiusi

Per i fondi chiusi il regolamento indica inoltre:

- il termine massimo entro cui la SGR procede al rimborso delle quote alla scadenza del termine di durata del fondo, da definire in relazione ai tempi tecnici strettamente necessari per il riconoscimento degli importi agli aventi diritto;

- la facoltà della SGR di richiedere alla Banca d'Italia un ulteriore limitato periodo di tempo per condurre a termine le operazioni di rimborso, ove lo smobilizzo non sia completato entro il termine di durata del fondo;

- l'eventuale possibilità di rimborso parziale, in misura proporzionale, delle quote nel corso del periodo di liquidazione.

Infine deve essere previsto che, con le stesse modalità con cui è pubblicato il valore della quota, sia dato avviso, oltre che dell'avvio della procedura di liquidazione, anche:

- dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso parziale delle quote nel corso del periodo di liquidazione;

- dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso finale.

Procedura di liquidazione semplificata

Il regolamento può prevedere e disciplinare le ipotesi (es.: in caso di ridotto numero dei partecipanti o dell'ammontare del fondo) in cui la SGR può seguire nella liquidazione del fondo una procedura semplificata.

4.6 Valore della quota⁴¹

Il regolamento indica le modalità e la frequenza di calcolo del valore unitario della quota.

⁴¹ Nell'ipotesi in cui il calcolo del valore della quota sia svolto dalla banca depositaria, nella relativa convenzione (cfr. Titolo IV, Capitolo III, Sezione III) sono definiti i compiti svolti dalla banca depositaria con riguardo alle diverse attività relative al calcolo del valore della quota.

Va inoltre previsto l'impegno della SGR di provvedere alla pubblicazione del valore in un successivo momento qualora, per eventi eccezionali e imprevedibili, detta pubblicazione sia stata sospesa. Ove ricorrano tali casi la SGR informa la Banca d'Italia, nonché, con le stesse modalità di cui sopra, gli investitori.

Fondi aperti

Il calcolo del valore della quota e la relativa pubblicazione devono avvenire con cadenza almeno settimanale e nel giorno della settimana indicato nel regolamento.

Il regolamento deve altresì illustrare le possibili cause di sospensione del calcolo del valore della quota, le quali:

- si riferiscono ad eventi eccezionali ed imprevedibili che non consentano di provvedere a tali incombenze, ivi compresa la chiusura di un mercato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte consistente dei valori del fondo;
- rappresentano impedimenti meramente temporanei;
- sono portate prontamente a conoscenza della Banca d'Italia.

Cessate tali situazioni la SGR o la banca depositaria, ove essa curi il calcolo del valore della quota, provvede a calcolare, sia pure a posteriori, il valore unitario della quota; la SGR ne cura tempestivamente la comunicazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.

Il regolamento prevede che, nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR procede a:

a) reintegrare i partecipanti danneggiati (che abbiano, cioè, sottoscritto a un prezzo superiore a quello corretto o, viceversa, disinvestito a un prezzo inferiore) e il patrimonio del fondo (nelle ipotesi in cui la sopravvalutazione della quota abbia determinato – per effetto dei rimborsi – un ingiustificato depauperamento dello stesso ovvero la sottovalutazione abbia fatto affluire al fondo importi inferiori al dovuto). Per la sistemazione delle posizioni dei partecipanti che hanno ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, il regolamento può prevedere la facoltà per la SGR di non reintegrare il singolo partecipante ove l'importo da ristare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia deve essere comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai singoli partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;

b) fornire un'ideale informativa dell'accaduto in tutti i casi di errata valorizzazione delle

quote. Il regolamento, fatta salva l'informativa che viene resa a ciascun partecipante in occasione del rimborso di quanto ad essi singolarmente dovuto, può prevedere che:

- nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a 5 giorni di calcolo se quest'ultimo è effettuato giornalmente, una valorizzazione ove il calcolo sia effettuato settimanalmente), la SGR – ferma restando l'esigenza di descrivere l'evento nel rendiconto di gestione del fondo – può astenersi dal fornire indicazione dell'accaduto mediante pubblicazione sui quotidiani indicati nel medesimo regolamento;
- in tutti gli altri casi la SGR fornisce informazioni sull'evento attraverso apposito comunicato stampa diffuso con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati. Andranno comunque indicate le modalità per ottenere informazioni più dettagliate (es.: al recapito della SGR, sul sito Internet).

Il regolamento può prevedere che, nel caso in cui il valore della quota risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), una volta ricalcolato il valore corretto della quota, non sia necessario porre in essere le attività indicate nelle precedenti lettere a) e b).

Fondi chiusi

Il calcolo del valore della quota e la relativa pubblicazione devono avvenire con cadenza almeno semestrale.

Il regolamento indica i criteri e i processi di valutazione utilizzati per determinare il valore corrente delle quote dei fondi in occasione di nuove emissioni o di rimborsi anticipati di cui all'art. 14, comma 6-bis, del D.M. A tal fine le SGR tengono conto dei criteri di valutazione dei beni dei fondi previsti nel Capitolo IV del presente Titolo, avendo presente che la valutazione deve indicare il valore corrente dei beni del fondo, inteso quale presumibile prezzo al quale detti beni potrebbero essere realizzati alla data cui la valutazione si riferisce.

4.7 Prospetti contabili

Il regolamento indica i luoghi in cui i prospetti contabili, secondo quanto previsto dal D.M., sono tenuti a disposizione del pubblico.

4.8 Fondi chiusi: informativa al pubblico

Fondi immobiliari

Il regolamento dei fondi immobiliari indica le forme di pubblicità, anche per estratto:

- delle relazioni di stima dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in

società immobiliari conferiti al fondo e dei beni acquistati o venduti da/a soci della SGR, soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi o società facenti parte del gruppo rilevante cui la SGR appartiene;

- degli atti di conferimento, acquisto o cessione dei beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo;
- dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo;
- del gruppo dell'intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei beni conferiti rispetto alla politica di gestione del fondo, secondo quanto previsto dall'art. 12-bis, comma 3, lett. b), del D.M.

Per i fondi comuni immobiliari oggetto di operazioni di sollecitazione all'investimento, il regolamento prevede che le informazioni indicate al precedente capoverso siano diffuse in conformità ai principi stabiliti dalla Consob in materia di pubblicità per le operazioni di sollecitazione all'investimento.

Fondi chiusi diversi da quelli immobiliari

Il regolamento dei fondi chiusi diversi da quelli immobiliari indica – secondo quanto previsto nel presente paragrafo – le forme di pubblicità, anche per estratto, dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo.

SEZIONE III

FONDI RISERVATI E FONDI SPECULATIVI

1. Disposizioni di carattere generale

Nel rispetto dei criteri generali per la redazione del regolamento indicati nella Sezione I, il regolamento dei fondi riservati a investitori qualificati e dei fondi speculativi contiene almeno le seguenti indicazioni:

- la denominazione e la durata del fondo;
- la SGR promotrice, la SGR gestore, se diversa dalla promotrice, e la banca depositaria nonché la ripartizione dei compiti tra tali soggetti;
- lo scopo, l'oggetto e la politica di investimento;
- l'individuazione degli organi competenti per la scelta degli investimenti e degli eventuali soggetti esterni di cui la SGR si avvale per le scelte di investimento;
- i criteri di determinazione dei proventi e del risultato della gestione nonché le eventuali modalità di ripartizione e di distribuzione dei medesimi;
- le spese a carico dei partecipanti, del fondo e della SGR;
- i termini e le modalità di sottoscrizione e rimborso delle quote;
- la procedura per le modifiche regolamentari;

- le modalità di liquidazione del fondo;
- le modalità di pubblicità del valore delle quote;
- le forme di pubblicità dei prospetti contabili;
- l'obbligo di consegna del regolamento di gestione del fondo nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione.

Per la redazione dei punti di cui sopra le SGR fanno, in generale, riferimento alle disposizioni contenute nella Sezione II; deroghe alle stesse possono essere introdotte in relazione alle caratteristiche degli investitori e all'ammontare minimo della partecipazione.

2. Fondi riservati

Oltre a quanto previsto nel precedente par. 1, il regolamento dei fondi riservati indica almeno:

- i limiti agli investimenti che la SGR adotta nella gestione del fondo, in deroga a quelli previsti in via generale⁴²;
- le categorie di investitori cui il fondo è rivolto;
- che le quote non possono essere collocate, rimborsate o rivendute da parte di chi le possiede, direttamente o nell'ambito della prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi di cui all'art. 1, comma 5, lett. d), del TUF, a soggetti diversi da quelli indicati nel regolamento del fondo.

Fondi aperti

Il regolamento, in caso di errori nel calcolo del valore della quota, può prevedere quanto stabilito nel successivo par. 3 in materia di fondi speculativi.

Fondi chiusi

Ai fondi riservati chiusi si applicano le disposizioni contenute nella precedente Sezione II, par. 3.1.3 (per la parte relativa ai fondi immobiliari), 4.2.2 (per le parti relative: alle modalità di emissione di quote successive alla prima; ai fondi immobiliari; alle modalità di rimborso anticipato delle quote) e 4.8 (relativa all'informativa al pubblico).

3. Fondi speculativi

Oltre a quanto previsto nel precedente par. 1, il regolamento dei fondi speculativi indica almeno:

- nella documentazione del fondo la natura dello stesso («fondo speculativo»);⁴³
- la rischiosità dell'investimento e la circostanza che esso avviene in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia,

⁴² Per quanto non specificato si intendono applicabili i limiti previsti in via generale.

⁴³ Il presente alinea è stato introdotto dal provvedimento della Banca d'Italia del 21.6.2007 (art. 1, comma 4).

nonché le ulteriori regole che verranno adottate nella gestione del fondo⁴⁴;

- nel caso di investimento in fondi hedge insediati all'estero le specifiche componenti di rischio connesse con tali investimenti (es.: derivanti dalla circostanza che il gestore o l'administrator non sono soggetti a forme di vigilanza prudenziale o sono insediati in centri off-shore);

- l'importo della prima sottoscrizione e il numero massimo dei partecipanti;

- se il fondo intende ricorrere ai servizi di prime brokerage⁴⁵ e di consulenti esterni, descrivendo le modalità operative che verranno seguite;

- il livello massimo di indebitamento che il fondo può assumere nonché il livello di leva finanziaria che il fondo intende raggiungere.

Il regolamento può individuare la soglia minima rilevante per gli errori di valorizzazione della quota del fondo, che deve essere fissata a un livello tale da non disincentivare l'adozione di rigorose procedure di calcolo del valore della quota. Gli errori di valorizzazione sono portati a conoscenza dei partecipanti con le stesse modalità con cui è pubblicato il valore della quota, nel rispetto dei criteri indicati nel par. 4.6 della Sezione II del presente Capitolo.

Il regolamento può prevedere che in sede di calcolo del valore della quota, per gli OICR oggetto di investimento per i quali risulti non essere disponibile il valore complessivo netto, si fa riferimento ad un valore di stima del valore complessivo netto dell'OICR che tenga conto di tutte le informazioni conosciute o conoscibili con la dovuta diligenza professionale (c.d. "valore complessivo netto previsionale"). Una volta disponibile il valore complessivo netto definitivo la SGR provvede a ricalcolare il valore della quota. Qualora la differenza tra il valore della quota calcolato utilizzando il valore complessivo netto previsionale e quello definitivo sia superiore alla soglia minima prevista nel precedente capoverso, la SGR tratta tale differenza come un errore di valorizzazione.

CAPITOLO II PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DEI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le presenti disposizioni disciplinano la procedura di approvazione del regolamento da parte della Banca d'Italia. Essa è diversamente articolata a se-

conda della struttura dei testi regolamentari, della tipologia di fondo e delle categorie di investitori a cui esso è diretto.

In particolare, sono previsti tempi di approvazione più contenuti rispetto a quelli ordinari per i regolamenti dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti redatti secondo lo schema "semplificato" (nei quali la complessità dell'analisi è minore a motivo della loro maggiore standardizzazione) e per quelli redatti secondo schemi di testo ritenuti compatibili con le vigenti disposizioni dalla Banca d'Italia (c.d. "schemi riconosciuti").

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

- art. 3, comma 2, del TUF, secondo cui la Banca d'Italia stabilisce i termini e le procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza;

- art. 39, comma 3, del TUF, secondo cui la Banca d'Italia approva il regolamento del fondo e le sue modificazioni;

- art. 39, comma 3-bis, del TUF, in base al quale la Banca d'Italia individua le ipotesi in cui, in base all'oggetto dell'investimento, alla categoria di investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati in via generale.

3. Responsabile del procedimento

I responsabili dei procedimenti amministrativi previsti nel presente Capitolo sono il Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente e il Capo del Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria.

SEZIONE II APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. Presentazione della domanda

La domanda di approvazione del regolamento è presentata dalla SGR alla Banca d'Italia⁴⁶. In caso di fondi promossi e gestiti da differenti SGR, la domanda va presentata presso la Filiale competente in relazione alla sede della SGR promotrice.

La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Filiale competente ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla Filiale medesima, se spedita per raccomandata a.r.

La domanda è corredata della seguente documentazione:

- testo del regolamento del fondo in formato cartaceo ed elettronico unitamente alla delibera di approvazione dei competenti organi

⁴⁴ I fondi speculativi possono assumere la forma aperta o chiusa e definiscono politiche di investimento coerenti, in termini di liquidità del portafoglio, con la forma prescelta e con la periodicità dei rimborsi.

⁴⁵ Si rammenta l'opportunità che le SGR utilizzino un unico prime broker (cfr. Titolo IV, Capitolo III, Sezione III).

⁴⁶ La SGR può preventivamente sottoporre all'esame della Banca d'Italia le disposizioni che intende inserire nel regolamento dei fondi e che, per il loro carattere innovativo, non siano riconducibili alle disposizioni in materia di criteri generali e di contenuto minimo del regolamento del fondo previste nel Capitolo I del presente Titolo.

aziendali; nel caso in cui il fondo sia promosso e gestito da due o più SGR distinte, vanno inviate le delibere assunte allo scopo dagli organi competenti delle due SGR;

- attestazione della banca depositaria di aver comunicato alla Banca d'Italia l'intenzione di assumere l'incarico⁴⁷;

- nel caso di regolamenti redatti secondo lo schema "semplificato" (cfr. il Capitolo I del presente Titolo) o secondo uno "schema riconosciuto", attestazione dei competenti organi aziendali della SGR relativa alla conformità del regolamento con lo schema prescelto.

2. Procedure e termini di approvazione

La Banca d'Italia valuta la rispondenza del testo regolamentare alle disposizioni vigenti nonché la sua completezza e rispondenza ai criteri generali ed al contenuto minimo stabiliti dalla Banca d'Italia medesima. La valutazione non riguarda la misura delle spese previste, la cui fissazione rientra tra i compiti di esclusiva competenza dell'organo amministrativo della SGR.

Il regolamento si intende approvato decorsi tre mesi dalla data di ricezione della domanda completa della necessaria documentazione da parte della Banca d'Italia.⁴⁸

Schemi di regolamento ritenuti compatibili con le vigenti disposizioni (c.d. "Schemi riconosciuti")

La Banca d'Italia, per specifiche tipologie di fondi, può definire, anche sulla base di proposte delle associazioni di categoria, schemi di regolamento di carattere generale (c.d. "schemi riconosciuti"), che potranno essere utilizzati dalle SGR come riferimento per la redazione dei regolamenti dei singoli fondi. La Banca d'Italia pubblica gli "schemi riconosciuti" nel Bollettino di Vigilanza e nel proprio sito Internet.

Il regolamento dei fondi redatto secondo "schemi riconosciuti" si intende approvato decorsi 60 giorni dalla data di ricezione della domanda completa di tutta la documentazione.

⁴⁷ Nell'attestazione vanno, tra l'altro, indicati gli estremi della comunicazione alla Banca d'Italia.

⁴⁸ Con provvedimento della Banca d'Italia del 21.6.2007 (art. 2, comma 1) sono stati abrogati i seguenti capoversi:

"Nel caso di regolamenti semplificati, la Banca d'Italia valuta anche la rispondenza del testo regolamentare allo schema semplificato.

Il regolamento semplificato si intende approvato decorsi:

- 20 giorni dalla data di ricezione della domanda completa di tutta la documentazione, per i regolamenti che riproducono integralmente il testo delle "Modalità di funzionamento", senza alcuna deroga;
- 40 giorni dalla data di ricezione della domanda completa di tutta la documentazione, per i regolamenti che prevedono limitate deroghe alle "Modalità di funzionamento".

In tutti i casi in cui il regolamento sia incompatibile con lo schema semplificato la Banca d'Italia ne dà comunicazione alla SGR. Quest'ultima apporta le necessarie modifiche al testo o redige un regolamento secondo i criteri ordinari. I tempi di approvazione di tale ultimo regolamento sono quelli ordinari di tre mesi".

In tutti i casi in cui il regolamento sia incompatibile con lo "schema riconosciuto" la Banca d'Italia ne dà comunicazione alla SGR. Quest'ultima apporta le necessarie modifiche al testo o redige un regolamento secondo i criteri ordinari. I tempi di approvazione di tale regolamento sono quelli ordinari di tre mesi.

Regolamenti approvati in via generale

Sono approvati in via generale:⁴⁹

I) i regolamenti dei fondi riservati a investitori qualificati ove siano verificate tutte le seguenti condizioni:

- le quote possono essere sottoscritte e circolare solo tra gli investitori qualificati previsti dall'art. 1, lett. h), primo, secondo e terzo alinea del D.M., ovvero, se possono essere sottoscritte e circolare anche tra le persone fisiche previste nel quarto alinea del citato articolo⁵⁰, la quota di partecipazione minima deve essere pari ad almeno 500 mila euro;

- il regolamento del fondo è redatto secondo uno «schema riconosciuto»;

- la SGR ha già istituito almeno un altro fondo comune di investimento;

II) i regolamenti dei fondi mobiliari aperti redatti secondo lo schema di regolamento

⁴⁹ Il presente e i successivi 3 capoversi sono stati introdotti dal provvedimento della Banca d'Italia del 21.6.2007 (art. 2, comma 2), che ha abrogato i seguenti:

"I regolamenti dei fondi riservati a investitori qualificati sono approvati in via generale alle seguenti condizioni:

- le quote dei fondi possono essere sottoscritte e circolare solo tra gli investitori qualificati previsti dall'art. 1, lett. h), primo, secondo e terzo alinea del D.M. ovvero, se possono essere sottoscritte e circolare anche tra i soggetti previsti nel quarto alinea del citato articolo (omissis), la quota di partecipazione minima deve essere pari ad almeno 500 mila euro;

- il regolamento del fondo è redatto secondo uno "schema riconosciuto";

- la SGR ha già istituito almeno un altro fondo comune di investimento;

- la SGR comunica l'intenzione di istituire il fondo alla Banca d'Italia (omissis) almeno 30 giorni prima di adottarne il regolamento, indicando sommariamente le caratteristiche del fondo e trasmettendo l'attestazione con cui la banca depositaria dichiara di avere comunicato alla Banca d'Italia l'intenzione di assumere l'incarico.

La SGR, entro 10 giorni dall'adozione del regolamento del fondo, invia alla Banca d'Italia il testo del regolamento in formato cartaceo ed elettronico, unitamente alla delibera di approvazione dei competenti organi aziendali e alla dichiarazione del presidente della SGR circa la sua conformità allo "schema riconosciuto".

La Banca d'Italia può vietare l'istituzione del fondo per ragioni connesse con la situazione patrimoniale, reddituale, finanziaria od organizzativa della SGR".

⁵⁰ L'art. 1, comma 1, lett. h), del D.M. prevede che per "investitori qualificati" s'intendono le seguenti categorie di soggetti:

- le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del testo unico bancario;

- i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti indicati precedentemente;

- le fondazioni bancarie;

- le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente.

semplificato (cfr. Titolo V, Capitolo I, Sezione II, paragrafo 1);

III) i regolamenti dei fondi mobiliari speculativi, di fondi mobiliari riservati a investitori qualificati e di fondi mobiliari aperti che differiscono dal regolamento di altri fondi già operativi istituiti dalla stessa SGR solo per gli aspetti relativi allo scopo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche nonché regime delle spese (cfr. Titolo V, capitolo I, Sezione II, paragrafi 3.1 e 3.3), nell'intesa che risultino osservati i criteri generali e le norme stabiliti per tali profili dalla Banca d'Italia.

I regolamenti di cui ai precedenti punti I) e II) che prevedono limitate deroghe rispetto al regolamento semplificato o allo schema riconosciuto, si intendono approvati nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della domanda completa di tutta la documentazione; il termine di approvazione è fissato in 60 giorni, qualora le limitate modifiche riguardino i regolamenti di cui al precedente punto III). In tali casi, la domanda di approvazione del regolamento, oltre ai documenti indicati nel precedente par. 1, è corredata anche di un testo del regolamento che evidenzia, in modo analitico, le modifiche apportate al testo.

Nella parte A "Scheda identificativa" di tutti i regolamenti che si avvalgono dell'approvazione in via generale è inserita la seguente frase: "Il presente regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 39, comma 3-bis del D.LGS n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale."

La SGR entro 10 giorni dalla data della delibera di approvazione del regolamento del fondo, invia alla Banca d'Italia:

- il testo del regolamento in formato cartaceo ed elettronico;
- la delibera dell'organo amministrativo della SGR di approvazione del regolamento, nella quale deve risultare l'attestazione dello stesso organo; con il parere dell'organo di controllo:
 - i) circa la conformità del regolamento ai criteri e al contenuto minimo del regolamento di gestione indicati nel Titolo V, Capitolo I;
 - ii) della fattispecie per la quale ricorre l'approvazione in via generale;
 - iii) circa la conformità del testo del regolamento approvato in via generale, a seconda dei casi, allo schema riconosciuto, allo schema di regolamento semplificato

o al testo del regolamento di un altro fondo operativo istituito dalla SGR (salvo che per gli aspetti relativi allo scopo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche nonché regime delle spese);

iv) circa l'adeguatezza del sistema organizzativo e dei controlli interni della SGR rispetto all'esigenza di assicurare l'efficiente gestione del fondo nel caso in cui preveda politiche di investimento significativamente diverse da quelle di altri fondi operativi istituiti dalla SGR (es.: investimento in strumenti finanziari diversi da quelli trattati dalla SGR).

Dalla stessa deve altresì risultare che la SGR ha accertato che la banca depositaria è abilitata dalla Banca d'Italia ad assumere l'incarico.

3. Interruzione

Il termine per l'approvazione del regolamento è interrotto in caso di mancanza o incompletezza della necessaria documentazione.

Dell'interruzione la Banca d'Italia dà immediata comunicazione alla SGR, indicandone i motivi. Un nuovo termine di durata pari a quella del termine interrotto decorre dal momento in cui la Banca d'Italia riceve la documentazione idonea a rimuovere le cause di interruzione.

4. Sospensione

Il termine per l'approvazione del regolamento è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti da parte della Banca d'Italia.

Della sospensione la Banca d'Italia dà immediata comunicazione alla SGR, indicandone i motivi.

I termini riprendono a decorrere dal momento in cui la Banca d'Italia riceve la documentazione che comprova la rimozione delle cause di sospensione.

5. Inizio operatività del fondo comune

Le SGR comunicano alla Banca d'Italia la data di inizio operatività dei fondi almeno 10 giorni prima dell'avvio delle sottoscrizioni.

Fondi chiusi

Le SGR comunicano alla Banca d'Italia, entro 10 giorni dalla chiusura della prima sottoscrizione e delle eventuali ulteriori sottoscrizioni, l'esito delle stesse. Ove a queste ultime siano collegate operazioni di rimborso è comunicato anche l'importo dei rimborsi effettuati.

6. Trasmissione documentazione

Entro 30 giorni dalla data di approvazione del regolamento - e comunque prima dell'inizio dell'operatività del fondo - la SGR invia alla Banca d'Italia:

- copia del regolamento approvato, anche in formato elettronico;
- attestazione di conformità dei moduli di sottoscrizione delle quote del fondo al contenuto del regolamento.

7. Decadenza

Trascorsi 24 mesi dalla data di approvazione del regolamento senza che il fondo abbia avviato l'attività, l'approvazione del regolamento si intende decaduta.

SEZIONE III MODIFICHE REGOLAMENTARI

1. Avvio del procedimento

La domanda di approvazione delle modifiche del regolamento è presentata dalla SGR alla Filiale della Banca d'Italia competente. In caso di fondi promossi e gestiti da differenti SGR, la domanda va presentata presso la Filiale competente in relazione alla sede della SGR promotrice.

La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Filiale della Banca d'Italia competente ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla medesima, se spedita per raccomandata a.r.

2. Istanza e documentazione

La domanda di approvazione della modifica del regolamento è presentata corredata della seguente documentazione:

- a) copia del verbale dell'organo societario che ha approvato le modifiche del regolamento con l'indicazione delle motivazioni sottese alla variazione e dei termini di efficacia delle modifiche;
- b) testo delle parti del regolamento modificate comparate con la formulazione del testo vigente. L'intero articolato va inviato nel solo caso in cui la revisione sia così ampia da richiedere il riesame completo del testo regolamentare;
- c) nel caso di modifica della banca depositaria, attestazione della banca depositaria di aver comunicato alla Banca d'Italia l'intenzione di assumere l'incarico. Nel caso in cui la banca depositaria intenda assumere l'incarico di calcolare il valore delle parti, attestazione di aver comunicato alla Banca d'Italia tale intenzione⁵¹;
- d) qualora le variazioni regolamentari richieste influiscano sulle caratteristiche del fondo ovvero modificano il regime delle spese, sono illustrati gli indirizzi strategici entro i quali devono essere inquadrate le richieste di variazione in questione;
- e) nel caso di fondi promossi e gestiti da due o più SGR distinte, delibere assunte allo scopo dagli organi competenti delle predette società;
- f) nel caso di fondi che in seguito alla modifica regolamentare rientrano nella categoria dei fondi di mercato monetario, dichiarazione relativa all'assunzione di tale qualifica.

3. Istruttoria e termini

La Banca d'Italia valuta la rispondenza delle modifiche del testo regolamentare alle disposizioni vi-

⁵¹ Nell'attestazione vanno, tra l'altro, indicati gli estremi della comunicazione alla Banca d'Italia.

genti nonché la completezza e la rispondenza delle modifiche ai criteri generali ed al contenuto minimo stabiliti dalla stessa.

Le modifiche regolamentari si intendono approvate decorsi tre mesi dalla data di ricezione della domanda completa della necessaria documentazione da parte della Banca d'Italia.⁵²

Regolamenti redatti secondo "schemi riconosciuti"

Le modifiche ai regolamenti dei fondi redatti secondo "schemi riconosciuti" si intendono approvate decorsi 40 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte della Banca d'Italia.

In tutti i casi in cui la modifica determini l'incompatibilità del regolamento con lo "schema riconosciuto" il termine di silenzio assenso è interrotto. Dell'interruzione del termine viene data comunicazione alla SGR. Quest'ultima apporta le necessarie modifiche. I tempi di approvazione di tali modifiche sono quelli ordinari di tre mesi.

Modifiche regolamentari approvate in via generale

Si intendono approvate in via generale le modifiche ai regolamenti dei fondi che riguardano:

- a) per tutte le tipologie di fondi, le modifiche della denominazione della SGR o del fondo o di altri dati anagrafici (es.: indirizzo della SGR) contenuti nella scheda identificativa, nonché le modifiche richieste da mutamenti di legge;
- b) per i fondi aperti, l'entità delle spese a carico del fondo o degli oneri a carico dei singoli partecipanti;
- c) per i fondi chiusi:
 - la riduzione delle spese a carico del fondo o degli oneri a carico dei singoli partecipanti;
 - l'indicazione dell'effettivo ammontare del patrimonio raccolto al termine della sottoscrizione;
 - la proroga del termine di sottoscrizione delle quote, a condizione che tale proroga non ecceda comunque i termini massimi normativamente previsti e il fondo non abbia raccolto sottoscrizioni ovvero, ove

⁵² Con provvedimento della Banca d'Italia del 21.6.2007 (art. 2, comma 3) sono stati abrogati i seguenti capoversi:

"Le modifiche ai regolamenti dei fondi mobiliari aperti redatti secondo lo schema semplificato si intendono approvate decorsi 20 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte della Banca d'Italia, nel caso in cui esse non interessino le «Modalità di funzionamento».

Le modifiche relative alle «Modalità di funzionamento» si intendono approvate decorsi 40 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte della Banca d'Italia.

In tutti i casi in cui la modifica determini l'incompatibilità del regolamento con lo schema semplificato il termine di silenzio assenso è interrotto. Dell'interruzione del termine viene data comunicazione alla SGR. Quest'ultima apporta le necessarie modifiche. I tempi di approvazione di tali modifiche sono quelli ordinari di tre mesi:."

siano state raccolte sottoscrizioni, la SGR conceda a quanti abbiano già sottoscritto il diritto di recesso.

Nel caso di fondi comuni i cui regolamenti sono approvati in via generale, le relative modifiche sono approvate dalla Banca d'Italia⁵³:

- i) in via generale, se riguardano scopo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche, nonché regime delle spese (cfr. Titolo V, Capitolo I, paragrafi 3.1 e 3.3);
- ii) nel termine di 30 giorni, se comportano limitate modifiche, diverse da quelle del precedente alinea, rispetto al regolamento semplificato o allo schema riconosciuto di riferimento; il termine di approvazione è fissato in 60 giorni, qualora le limitate modifiche riguardino regolamenti di cui alla precedente Sezione II, paragrafo 2, capoverso 6, punto III). In tali casi, la domanda di approvazione della modifica del regolamento, oltre ai documenti indicati nel precedente par. 2, è corredata anche di un testo che evidenzia, in modo analitico, le modifiche apportate al regolamento;
- iii) nel termine ordinario di tre mesi, nei casi diversi da quelli indicati negli alinea i) e ii).

Nel caso in cui, a seguito delle modifiche che la SGR intende apportare al regolamento, non siano più rispettate le condizioni per l'approvazione in via generale, le modifiche medesime devono essere oggetto di un provvedimento di approvazione della Banca d'Italia. I tempi di approvazione di tali modifiche sono quelli ordinari di tre mesi.

4. Interruzione

Il termine per l'approvazione delle modifiche regolamentari è interrotto in caso di mancanza o incompletezza della necessaria documentazione.

Dell'interruzione la Banca d'Italia dà immediata comunicazione alla SGR, indicandone i motivi.

Un nuovo termine di durata pari a quella del termine interrotto decorre dal momento in cui la Banca d'Italia riceve la documentazione che comprova la rimozione delle cause di interruzione.

⁵³ Il presente capoverso è stato introdotto dal provvedimento della Banca d'Italia del 21.6.2007 (art. 2, comma 4) che ha abrogato i seguenti:

"Nel caso di fondi comuni riservati a investitori qualificati i cui regolamenti sono stati approvati in via generale, le relative modifiche sono anch'esse approvate in via generale dalla Banca d'Italia.

Le SGR informano la Banca d'Italia (...) almeno 30 giorni prima di modificare il regolamento e, nel caso di sostituzione della banca depositaria, inviano l'attestazione di quest'ultima di aver comunicato alla Banca d'Italia l'intenzione di assumere l'incarico (...)."

5. Sospensione

Il termine per l'approvazione delle modifiche regolamentari è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti da parte della Banca d'Italia.

Della sospensione la Banca d'Italia dà immediata comunicazione alla SGR, indicandone i motivi.

I termini riprendono a decorrere dal momento in cui la Banca d'Italia riceve la documentazione che comprova la rimozione delle cause di sospensione.

6. Trasmissione documenti

A seguito dell'approvazione delle modifiche richieste, la SGR invia alla Banca d'Italia il testo aggiornato del regolamento anche in formato elettronico (nel caso di regolamento semplificato, la parte "Modalità di funzionamento" del regolamento va trasmessa solo nell'ipotesi in cui sia stata modificata).

Tale invio, da effettuare entro 30 giorni dalla data di approvazione delle modifiche, è accompagnato dall'attestazione di conformità del testo trasmesso a quello risultante dalle modifiche stesse⁵⁴. Vanno inoltre comunicati, utilizzando lo schema riportato nell'Allegato V.2.1, la data di pubblicazione e i termini di efficacia delle modifiche.

Modifiche regolamentari approvate in via generale

Nel caso di modifiche approvate in via generale, le SGR, entro 10 giorni dall'adozione, inviano alla Banca d'Italia:

– la delibera dell'organo amministrativo della SGR di modifica del regolamento, nella quale deve risultare l'attestazione dello stesso organo, con il parere dell'organo di controllo:⁵⁵

- i) circa la conformità del regolamento ai criteri e al contenuto minimo del regolamento di gestione indicati nel Titolo V, Capitolo I;
- ii) della fattispecie per la quale ricorre l'approvazione in via generale;
- iii) circa la conformità delle modifiche del testo del regolamento approvate in via generale, a seconda dei casi, allo schema riconosciuto, allo schema di regolamento semplificato o al testo del regolamento di un altro fondo operativo istituito dalla SGR (salvo che per gli aspetti relativi allo scopo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche nonché regime delle spese);
- iv) circa l'adeguatezza del sistema organizzativo e dei controlli interni della SGR rispetto

⁵⁴ Se la modifica ha effetti sui moduli di sottoscrizione delle quote del fondo deve essere inviata l'attestazione di conformità delle stesse al contenuto del regolamento.

⁵⁵ Il presente alinea è stato introdotto dal provvedimento della Banca d'Italia del 21.6.2007 (art. 2, comma 5, primo alinea), che ha abrogato il precedente ("la delibera dei competenti organi aziendali di modifica del regolamento").

all'esigenza di assicurare l'efficiente gestione del fondo nel caso in cui le modifiche regolamentari prevedano politiche di investimento significativamente diverse da quelle di altri fondi operativi istituiti dalla SGR (es.: investimento in strumenti finanziari diversi da quelli trattati dalla SGR).

– le parti di regolamento interessate dalle variazioni, comparate con la formulazione del testo vigente;

– il nuovo testo del regolamento in formato cartaceo ed elettronico.

– nel caso di sostituzione della banca depositaria, dalla delibera dell'organo amministrativo deve risultare che la SGR ha accertato che la nuova banca depositaria è abilitata dalla Banca d'Italia ad assumere l'incarico⁵⁶.

La SGR comunica alla Banca d'Italia la data dalla quale le modifiche hanno efficacia.

CAPITOLO III ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO: DIVIETI E NORME PRUDENZIALI DI CONTENIMENTO E FRAZIONAMENTO DEL RISCHIO

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il TUF affida alla Banca d'Italia il compito di stabilire le regole applicabili agli OICR in materia di divieti all'attività di investimento e di contenimento e frazionamento del rischio.

La Sezione II disciplina i limiti di investimento dei fondi aperti armonizzati, dando attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva.

Nella Sezione III sono disciplinati i fondi aperti non armonizzati; ad essi sono riconosciuti maggiori spazi operativi rispetto a quelli armonizzati.

La Sezione IV prevede i limiti di investimento dei fondi chiusi mobiliari e immobiliari.

Le Sezioni V e VI, infine, riguardano rispettivamente i fondi riservati a investitori qualificati e i fondi speculativi.

Alle SICAV si applicano le Sezioni II e III a seconda che siano o meno armonizzate⁽⁵⁷⁾.

2. Fonti normative

La materia è regolata dall'art. 6, comma 1, lett. c), nn. 1 e 2, del TUF e dal D.M.

3. Rispetto dei limiti e dei divieti

Il rispetto delle regole previste nelle presenti disposizioni deve essere assicurato in via continuativa.

⁵⁶ Il presente alinea è stato introdotto dal provvedimento della Banca d'Italia del 21.6.2007 (art. 2, comma 5, secondo alinea).

⁵⁷ Ai fini del presente Capitolo il "totale delle attività" delle SICAV – cui si fa riferimento per la verifica del supero dei limiti di investimento – è determinato deducendo le immobilizzazioni materiali e immateriali.

I limiti posti all'investimento dei fondi non pregiudicano l'esercizio, da parte della SGR, dei diritti di sottoscrizione derivanti da strumenti finanziari in portafoglio. Nelle ipotesi in cui l'esercizio di tali diritti comporti il superamento dei limiti di investimento, la posizione deve essere riportata nei limiti stabiliti nel più breve tempo possibile, tenendo conto dell'interesse dei partecipanti del fondo.

Analogo criterio andrà seguito per i casi di superamento dei limiti determinati da mutamenti del valore dei titoli in portafoglio in epoca successiva all'investimento ovvero da altri fatti non dipendenti dalla SGR.

Nel caso di fondi suddivisi in comparti, le disposizioni in materia di limiti all'attività di investimento dei fondi indicate nel presente Capitolo trovano applicazione nei confronti di ciascun comparto.

Ove non sia diversamente specificato, le disposizioni concernenti i limiti e i divieti che fanno riferimento a rapporti di qualunque natura esistenti tra il fondo e la SGR si applicano sia alla SGR che lo ha istituito, sia a quella, se diversa dalla prima, che lo gestisce.

SEZIONE II OICR ARMONIZZATI

1. Oggetto dell'investimento e composizione complessiva del patrimonio

Gli OICR armonizzati investono, alle condizioni previste dal presente regolamento, il proprio patrimonio in:

a) strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), b), b-bis), d) ed e), del TUF quotati⁽⁵⁸⁾;

b) strumenti finanziari del mercato monetario non quotati facilmente liquidabili con vita residua non superiore a sei mesi, a condizione che siano:

- emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale o da una Banca centrale di uno Stato membro dell'UE, dalla Banca centrale europea, dall'UE o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato del "Gruppo dei 10" (G10) o classificato di qualità adeguata (investment grade) da almeno due agenzie di rating riconosciute⁽⁵⁹⁾ o da un organismo pubblico internazionale al quale appartengono uno o più Stati membri dell'UE;

- emessi da un'impresa i cui titoli sono quotati;

- emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale di uno Stato membro dell'UE o di un paese del "Gruppo dei 10" (G10);

⁵⁸ Gli strumenti finanziari previsti dalle citate disposizioni del TUF sono: le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali (art. 1, comma 2, lett. a); le obbligazioni, i titoli di stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali (lett. b); gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile (lett. b-bis); i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario (lett. d); qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti precedentemente indicati e i relativi indici (lett. e).

⁵⁹ Sono riconosciute le seguenti agenzie di rating: Moody's Investors Service; Standard & Poor's; Fitch - IBCA Investors Service; Duff & Phelps Credit Rating Co.; Thomson Bank Watch Inc

c) strumenti finanziari derivati quotati che abbiano ad oggetto attività in cui l'OICR può investire, indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute;

d) strumenti finanziari derivati non quotati ("strumenti derivati OTC"), a condizione che:

- abbiano ad oggetto attività in cui l'OICR può investire, indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute;

- le controparti di tali contratti siano intermediari di elevato standing sottoposti a vigilanza prudenziale di uno Stato membro dell'UE o di un paese del "Gruppo dei 10" (G10);

- siano oggetto quotidianamente di valutazioni affidabili e verificabili;

- possano essere venduti, liquidati o chiusi attraverso una operazione di compensazione in qualsiasi momento al loro valore corrente per iniziativa dell'OICR;

e) strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), b), b-bis), d) ed e), del TUF non quotati nel limite stabilito nel par. 6.7 della presente Sezione;

f) parti di OICR armonizzati;

g) parti di OICR non armonizzati aperti:

- il cui patrimonio può essere investito nelle attività di cui al presente paragrafo;

- per i quali, ove di diritto estero, sussistono le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui al Titolo VI, Capitolo V, par. 2⁽⁶⁰⁾;

- la cui disciplina assicura un livello di protezione per l'investitore analogo a quello garantito dagli OICR armonizzati, avuto specifico riguardo alla disciplina in materia di deposito dei beni del fondo, di divieti di carattere generale e di limiti all'indebitamento⁽⁶¹⁾;

- per i quali è prevista la redazione di un rendiconto annuale e di una relazione semestrale relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dello stesso OICR;

h) depositi bancari presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'UE o appartenente al "Gruppo dei dieci" (G-10), a condizione che:

- non abbiano una scadenza superiore a 12 mesi;

- siano rimborsabili a vista o con un preavviso inferiore a 15 giorni.

Gli OICR possono detenere liquidità per esigenze di tesoreria.

2. Divieti di carattere generale

Nella gestione dell'OICR non è consentito:

a) concedere prestiti in forme diverse da quelle previste in materia di operazioni a termine su strumenti finanziari (cfr. par. 6.6);

b) vendere allo scoperto strumenti finanziari;

c) investire in strumenti finanziari emessi dalla SGR che ha istituito o che gestisce il fondo;

d) acquistare metalli e pietre preziosi o certificati rappresentativi dei medesimi;

e) investire in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR o della SICAV, o da una società del gruppo, né tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti. Il patrimonio del fondo non può essere altresì investito in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi a oggetto crediti ceduti da soci della società di gestione, o da soggetti appartenenti al loro gruppo, in misura superiore al 3 per cento del valore del fondo.

Il divieto indicato alla lett. e) non trova applicazione con riferimento alle operazioni in titoli quotati e strumenti finanziari derivati.

3. Limiti alla concentrazione dei rischi

3.1 Limiti agli investimenti in strumenti finanziari di uno stesso emittente

Un OICR non può investire più del 5 per cento del totale delle attività negli strumenti finanziari di uno stesso emittente indicati nei punti a), b) ed e) del par. 1 della presente Sezione.

Tale limite è elevato:

a) al 10 per cento, a condizione che si tratti di strumenti finanziari indicati nei punti a) e b) del par. 1 della presente Sezione e il totale degli strumenti finanziari degli emittenti in cui il fondo investe più del 5 per cento del totale delle attività non superi il 40 per cento del totale delle attività stesse. Non si tiene conto degli investimenti superiori al 5 per cento di cui alle successive lett. b) e c);

b) al 35 per cento, quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE;

c) al 100 per cento, nel caso di strumenti finanziari di cui al precedente punto b), a condizione che:

- l'OICR detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti;

- il valore di ciascuna emissione non superi il 30 per cento del totale delle attività;

- tale facoltà di investimento sia prevista nel regolamento.

3.2 Limiti agli investimenti in depositi bancari

Un OICR non può investire in misura superiore al 20 per cento del totale delle attività in depositi presso un'unica banca. Tale limite è ridotto al 10 per cento nel caso di investimenti in depositi presso la propria banca depositaria. Ai fini della verifica di tali

⁶⁰ La sussistenza delle condizioni va accertata dall'organo amministrativo della SGR attraverso un'apposita delibera prima di procedere all'acquisto delle parti degli OICR non armonizzati. L'organo amministrativo definisce le procedure volte a verificare la permanenza delle condizioni; le verifiche effettuate devono risultare dalla documentazione interna della SGR.

⁶¹ L'equivalenza del livello di protezione va accertata secondo quanto indicato nella nota precedente

limiti non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenze di tesoreria presso la banca depositaria.

Nel caso di depositi presso la banca depositaria o presso banche del gruppo di appartenenza della SGR le condizioni praticate al fondo devono essere almeno equivalenti a quelle applicate dalla banca medesima alla propria clientela primaria.

3.3 Limiti agli investimenti in strumenti finanziari derivati OTC

L'OICR non può avere un'esposizione su strumenti finanziari derivati OTC ⁽⁶²⁾ verso una controparte superiore:

- al 10 per cento del totale delle sue attività, se la controparte è una banca;
- al 5 per cento del totale delle sue attività, negli altri casi.

3.4 Limiti complessivi agli investimenti

Fermi restando i limiti di investimento stabiliti nei precedenti parr. 3.1, 3.2 e 3.3, il totale delle esposizioni di un OICR nei confronti di uno stesso emittente o dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo ⁽⁶³⁾ rivenienti da:

- investimenti in strumenti finanziari indicati nei punti a), b) ed e) del par. 1 della presente Sezione emessi dagli stessi;
- depositi bancari costituiti presso di essi;
- esposizioni su strumenti finanziari derivati OTC nei loro confronti;

non può essere superiore al 20 per cento del totale delle attività dell'OICR.

Attraverso l'investimento negli strumenti finanziari indicati nei punti b) e c) del par. 3.1., il citato limite complessivo agli investimenti può essere superato e portato, rispettivamente, al 35 e al 100 per cento delle attività dell'OICR.

3.5 Fondi indice

Un OICR la cui politica di investimento è di riprodurre la composizione di un determinato indice finanziario può derogare a quanto previsto nel par. 3.1, lett. a), della presente Sezione, a condizione che:

- 1) investa non più del 20 per cento del totale delle attività in strumenti finanziari di uno stesso emittente;
- 2) l'indice sia:

- sufficientemente diversificato;
- rappresentativo del mercato al quale si riferisce, di comune utilizzo, gestito e calcolato da soggetti di elevato standing e terzi rispetto alla SGR;
- regolarmente pubblicato su una fonte di informazione facilmente accessibile al pubblico.

⁶² L'esposizione è pari al valore dello strumento finanziario derivato OTC calcolato secondo i criteri di valutazione del patrimonio del fondo, al netto delle garanzie ricevute che abbiano le caratteristiche indicate nel par. 4 dell'Allegato V.3.2.

⁶³ Per gruppo si intendono i soggetti italiani ed esteri legati da rapporti di controllo.

Ove l'indice sia riferito a mercati regolamentati nei quali prevalgono strumenti finanziari di singoli emittenti o gruppi di emittenti i limiti previsti nel punto 1) e nel par. 3.4 sono elevati al 35 per cento del totale delle attività.

3.6 Deroghe per gli OICR neocostituiti

Ferma restando l'esigenza di assicurare un'adeguata ripartizione dei rischi, un OICR, per un periodo massimo di 6 mesi dalla data di inizio operatività può derogare ai limiti di investimento indicati nella presente Sezione.

3.7 Attività sottostanti a strumenti finanziari derivati

Nel calcolo dei limiti di investimento:

- le operazioni in strumenti finanziari derivati su tassi e valute ⁽⁶⁴⁾ non si riflettono sulla posizione in titoli riferita a ciascun emittente;

- gli strumenti derivati che hanno per oggetto titoli di singoli emittenti (es.: future o equity swap relativi a titoli specificamente individuati) sono equiparati ad operazioni a termine sui titoli sottostanti ⁽⁶⁵⁾ e, pertanto, determinano, alternativamente, un incremento o una riduzione della posizione assunta dal fondo su tali titoli;

- nel caso di strumenti derivati aventi a oggetto indici finanziari con le caratteristiche di cui al punto 2 del par. 3.5 in cui vi sia una presenza significativa di alcuni titoli, la SGR verifica che la posizione complessiva riferita ai singoli emittenti tali titoli - tenendo anche conto degli altri strumenti finanziari dell'emittente detenuti dal fondo - sia coerente con i limiti indicati al par. 3.1 o al par. 3.5.

Tale verifica va effettuata per tutti i titoli sottostanti l'indice qualora quest'ultimo non abbia le caratteristiche di cui al punto 2 del par. 3.5 e, in ogni caso, quando si tratta di indici costruiti appositamente per i fondi gestiti.

4. Investimenti in parti di altri OICR ⁽⁶⁶⁾

Un OICR non può essere investito in parti di altri OICR armonizzati o non armonizzati aperti, quotati o non quotati, il cui patrimonio è investito, in misura superiore al 10 per cento delle attività, in parti di altri OICR armonizzati o non armonizzati.

Un OICR non può essere investito in parti di uno stesso OICR armonizzato per un valore superiore al 20 per cento del totale delle attività.

Un OICR non può essere investito in parti di uno stesso OICR non armonizzato aperto per un valore superiore al 10 per cento del totale delle attività.

⁶⁴ Sono assimilati ai derivati su tassi i future su titoli nozionali negoziati su mercati regolamentati.

⁶⁵ Nel caso di opzioni si fa riferimento al valore corrente del titolo sottostante moltiplicato per il fattore delta dell'opzione.

⁶⁶ La composizione del portafoglio degli OICR acquistati, quale risulta dalle previsioni regolamentari, deve essere compatibile con la politica di investimento del fondo.

Gli investimenti in parti di OICR non armonizzati aperti non possono complessivamente superare il 30 per cento del totale delle attività dell'OICR.

5. Strumenti finanziari derivati ⁽⁶⁷⁾

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati ⁽⁶⁸⁾ non può essere superiore al valore complessivo netto del fondo. L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati è pari alla somma:

- degli impegni assunti dal fondo in relazione a transazioni in strumenti finanziari derivati, determinati secondo quanto indicato nell'allegato V.3.1;
- del rischio di controparte relativo agli strumenti finanziari derivati OTC ⁽⁶⁹⁾, determinato secondo quanto indicato nell'allegato V.3.2.

Non sono consentite operazioni in derivati equivalenti a vendite allo scoperto che configurano per il fondo un obbligo di consegnare a scadenza le attività sottostanti il contratto derivato (es.: non rientra tra le vendite allo scoperto l'acquisto di un'opzione call o put, mentre è da considerarsi equivalente ad una vendita allo scoperto l'emissione di un'opzione call tranne il caso in cui i titoli sottostanti il contratto derivato siano presenti nel portafoglio dell'OICR per tutta la durata dell'operazione).

Non configurano vendite allo scoperto le operazioni in strumenti derivati che sono regolate in contanti (es.: future su indici), a condizione che il fondo detenga disponibilità liquide o titoli di rapida e sicura liquidabilità il cui valore corrente sia almeno equivalente a quello degli impegni assunti ⁽⁷⁰⁾.

6. Altre regole prudenziali

6.1 Limiti alla detenzione di diritti di voto

Una SGR non può detenere, attraverso l'insieme dei fondi comuni di investimento aperti o patrimoni di SICAV che essa gestisce, diritti di voto di una stessa società per un ammontare - rapportato al totale dei diritti di voto - pari o superiore al:

- 10 per cento se la società è quotata;
- 20 per cento se la società non è quotata.

In ogni caso una SGR non può, tramite i fondi aperti o patrimoni di SICAV che gestisce, esercitare -

anche attraverso la partecipazione a sindacati di voto - il controllo sulla società emittente.

Ai soli fini dei presenti limiti, non rileva la sospensione dalla quotazione degli strumenti finanziari che attribuiscono i diritti di voto.

Ai fini dei limiti stabiliti nel presente paragrafo, ciascuna SGR deve computare i diritti di voto concernenti:

- 1) i fondi aperti e i patrimoni di SICAV che essa gestisce, salvo che i diritti di voto siano attribuiti - ai sensi dell'art. 40, comma 3, del TUF - alle SGR promotrici o alle SICAV stesse;
- 2) i fondi aperti che essa promuove, nel solo caso in cui l'esercizio dei diritti di voto non spetti al gestore, ai sensi del citato art. 40, comma 3, del TUF.

6.2 Limite alla detenzione di strumenti finanziari senza diritti di voto

Un OICR non può detenere, con riferimento al totale delle singole categorie di strumenti finanziari di un unico emittente, un ammontare superiore al:

- a) 10 per cento del totale delle azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente;
- b) 10 per cento del totale delle obbligazioni di uno stesso emittente;
- c) 25 per cento del totale delle parti di uno stesso OICR armonizzato o non armonizzato;
- d) 10 per cento del totale degli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente.

Tali limiti non si applicano agli strumenti finanziari di cui al par. 3.1, lett. b) e c), della presente Sezione.

I limiti di cui alle lett. b), c) e d) possono non essere rispettati all'atto dell'acquisto se in quel momento non è possibile calcolare l'importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario o l'importo netto dei titoli emessi.

6.3 Operazioni di collocamento del gruppo

Per ciascuna operazione di collocamento di strumenti finanziari operata da società del gruppo di appartenenza della SGR, quest'ultima non può acquistare, in fase di collocamento, strumenti finanziari in misura complessivamente superiore al 25 per cento dell'ammontare dell'impegno di collocamento assunto da ciascuna società in questione.

6.4 Titoli strutturati

Nel caso in cui gli OICR acquistino titoli strutturati:

- ove i titoli presentino il profilo di rischio di altri strumenti finanziari sottostanti (es.: titoli di debito il cui valore e le cui modalità di rimborso sono legati all'andamento di uno o più titoli di capitale), ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni si deve fare riferimento alle posizioni assunte sui predetti strumenti finanziari sottostanti;

- gli impegni per il fondo rivenienti dalla componente derivata eventualmente incorporata in tali titoli devono essere computati ai fini dei limiti stabiliti nelle presenti disposizioni per le operazioni in strumenti finanziari derivati.

⁶⁷ Ai fini del presente paragrafo, i warrant e i diritti di opzione connessi ad operazioni sul capitale delle società emittenti non sono considerati strumenti finanziari derivati. Il loro valore va a incrementare la posizione nel titolo cui danno diritto.

⁶⁸ Nella determinazione degli impegni assunti dal fondo le operazioni di compravendita a termine con regolamento oltre 5 giorni sono equiparate ai contratti future, secondo quanto previsto nell'Allegato V.3.1. Le operazioni su strumenti finanziari non derivati effettuate su mercati regolamentati, da regolare alla prima data utile di liquidazione, non sono considerate operazioni di compravendita a termine.

⁶⁹ Sono considerati derivati OTC anche i derivati quotati in mercati che non prevedano: una controparte centrale che fornisce garanzia di adempimento, una valutazione mark to market quotidiana, la costituzione di margini giornalieri.

⁷⁰ Le operazioni su strumenti finanziari derivati su titoli nozionali di natura obbligazionaria non sono considerate operazioni di vendita allo scoperto se il fondo detiene strumenti finanziari che abbiano una stretta correlazione (sulla base di parametri quali la valuta di denominazione, la vita residua o indicatori sintetici quali la duration) con quelli consegnabili.

6.5 Assunzione di prestiti

Nell'esercizio dell'attività di gestione, l'OICR può - entro il limite massimo del 10 per cento del valore complessivo netto del fondo - assumere prestiti finalizzati a fronteggiare, in relazione ad esigenze di investimento o disinvestimento dei beni del fondo, sfasamenti temporanei nella gestione della tesoreria.

La durata dei prestiti assunti deve essere correlata alla finalità dell'indebitamento e comunque non può essere superiore a 6 mesi.

Nel caso di indebitamento a vista, il relativo utilizzo deve caratterizzarsi per un elevato grado di elasticità.

Nei limiti di cui sopra non si computano i prestiti in valuta estera con deposito presso il mutuante di un corrispondente importo di valuta nazionale (cc.dd. prestiti back-to-back).

6.6 Pronti contro termine, riporti, prestito di titoli e altre operazioni assimilabili

Ai fini di una più efficiente gestione del portafoglio, un OICR - coerentemente con la propria politica di investimento - può effettuare operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto (pronti contro termine), riporto, prestito di titoli ed altre assimilabili, a condizione che le operazioni siano effettuate all'interno di un sistema standardizzato, organizzato da un organismo riconosciuto di compensazione e garanzia ovvero concluse con intermediari di elevato standing e sottoposti alla vigilanza di un'autorità pubblica.

Alle operazioni in questione si applicano le disposizioni seguenti:

- a) le operazioni vanno concluse su strumenti finanziari nei quali l'OICR può essere investito in conformità con le previsioni del regolamento;
- b) i titoli acquisiti a pronti e da consegnare a termine non possono essere utilizzati per altre operazioni;
- c) nelle operazioni di pronti contro termine e di riporto devono essere rispettati, nella fase di acquisto "a pronti", i limiti posti all'attività dell'OICR;
- d) i pronti contro termine in cui i titoli dell'OICR sono ceduti a pronti e i riporti passivi danno luogo a forme di indebitamento da contenere entro il limite di cui al par. 6.5;
- e) nel caso di pronti contro termine in cui i titoli dell'OICR sono acquistati a pronti e di riporti attivi stipulati con intermediari del gruppo di appartenenza della SGR il valore corrente complessivo di tali operazioni non può essere superiore al 20 per cento del totale delle attività dell'OICR;
- f) l'OICR può concedere in prestito i propri titoli a condizione che:

- 1) sia costituita a favore dell'OICR una garanzia sotto forma di liquidità o di titoli emessi o garantiti da Stati aderenti all'OCSE. I valori ricevuti in garanzia, la cui custodia rientra nei compiti della banca depositaria, non possono essere utilizzati per altre

operazioni. Il valore della garanzia deve essere in ogni momento almeno pari al valore corrente dei titoli prestati;

- 2) la durata del prestito non sia superiore a 90 giorni. Tale disposizione non si applica ai prestiti che prevedono una clausola che riconosce all'OICR il diritto di ottenere incondizionatamente, in ogni momento, la restituzione dei titoli dati in prestito;

- 3) il valore corrente dei titoli prestati non ecceda il 50 per cento del totale delle attività dell'OICR.

Le disposizioni di cui alla precedente lett. e) non si applicano ai fondi specializzati in investimenti in depositi bancari limitatamente alle operazioni poste in essere con controparti bancarie.

I limiti indicati nelle precedenti lett. c) e d) devono essere rispettati durante l'intero intervallo di tempo per cui i contratti sono posti in essere; nel caso di coincidenza temporale tra la scadenza del primo contratto e l'avvio di quello successivo di rinnovo (c.d. "roll over"), le SGR nella verifica dei richiamati limiti possono non computare i titoli o le disponibilità rivenienti dal "rinnovo", rispettivamente, di PCT attivi e PCT passivi - nel periodo intercorrente tra la stipula e il regolamento - ove sia accertata l'esistenza delle seguenti condizioni:

- i contratti siano stipulati con la medesima controparte o siano regolati presso il medesimo organismo di compensazione;

- le procedure amministrative adottate dall'OICR o i termini contrattuali adottati consentano di verificare la corrispondenza tra il regolamento del nuovo contratto di PCT e la conclusione dell'operazione oggetto di rinnovo.

6.7 Strumenti finanziari non quotati

Un OICR può investire in strumenti finanziari indicati nella lett. e) del par. 1 della presente Sezione nel limite del 10 per cento del totale delle attività⁽⁷¹⁾.

SEZIONE III OICR APERTI NON ARMONIZZATI

1. Disciplina dei fondi aperti non armonizzati

Ai fondi aperti non armonizzati si applicano le disposizioni della Sezione II per gli OICR armonizzati, salvo quanto di seguito indicato.

Il limite previsto dal par. 3.1, lett. a), della Sezione II, relativo al limite di investimento in strumenti finanziari quotati, è elevato al 15 per cento.

Non si applica quanto previsto nel par. 3.1, lett. c), 1° alinea, nel par. 4, ultimo capoverso. I limiti di cui al par. 6.2 della Sezione II sono raddoppiati.

I fondi aperti non armonizzati possono:

- investire in fondi chiusi quotati;
- investire sino al limite complessivo massimo del 20 per cento del totale delle attività in fondi specu-

⁷¹ In ogni caso un OICR non può essere investito in titoli di debito di società a responsabilità limitata od obbligazioni di società per azioni emesse ai sensi dell'art. 2412, comma 2, del codice civile.

lativi italiani o esteri (ivi inclusi quelli che investono una quota superiore al 10 per cento delle proprie attività in altri organismi di investimento collettivo del risparmio) per i quali sussistano le condizioni previste nel Titolo VI, Capitolo V, par. 2, per la commercializzazione di OICR non armonizzati in Italia ⁽⁷²⁾. L'investimento in fondi della specie è subordinato alle seguenti condizioni:

- il regolamento del fondo acquistato preveda che il valore della quota sia calcolato almeno una volta al mese facendo riferimento a valori delle attività riferiti a una data recente (es.: non più di un mese);
- siano previste adeguate forme per rendere conoscibili ai partecipanti le attività e le passività in cui è investito il fondo;
- siano previsti limiti di investimento volti a garantire un sufficiente frazionamento del portafoglio;
- il fondo investa in via prevalente in strumenti finanziari dotati di un adeguato grado di liquidità;
- in caso di fondi esteri, il depositario e l'amministratore siano sottoposti a forme di vigilanza prudenziale da parte di un'autorità di uno Stato appartenente all'UE o del G10;
- sia fissata nel regolamento di gestione la leva finanziaria massima che il fondo speculativo potrà raggiungere computando ogni modalità tecnica (finanziamento, operazioni a termine, derivati ecc.);
- investire, nell'ambito del limite del 10 per cento previsto nel par. 6.7 per gli strumenti finanziari non quotati, anche in fondi chiusi non quotati.

L'investimento in un singolo fondo chiuso o speculativo non può essere superiore al 5 per cento del totale delle attività; nel caso di fondi speculativi che investono esclusivamente in altri OICR, il limite è elevato al 20 per cento.

SEZIONE IV FONDI CHIUSI

1. Composizione complessiva del portafoglio

Il fondo comune istituito in forma chiusa investe il proprio patrimonio in:

- a) strumenti finanziari diversi dalle quote di OICR;
- b) OICR:
 - chiusi italiani o esteri per i quali sussistano le condizioni previste nel Titolo VI, Capitolo V, par. 2;
 - armonizzati o non armonizzati aperti come definiti nella Sezione II, par. 1;
 - speculativi italiani ed esteri nei limiti e alle condizioni indicati nella Sezione III, par. 1;
- c) beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;
- d) crediti e titoli rappresentativi di crediti;

⁷² La sussistenza delle condizioni va accertata dall'organo amministrativo della SGR attraverso un'apposita delibera prima di procedere all'acquisto delle parti degli OICR. L'organo amministrativo definisce le procedure volte a verificare la permanenza delle condizioni; le verifiche effettuate devono risultare dalla documentazione interna della SGR.

e) altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale;

f) depositi bancari.

I fondi chiusi possono detenere liquidità per esigenze di tesoreria.

2. Divieti di carattere generale

Si applicano i divieti previsti nella Sezione II, par. 2, lett. b), c) ed e), salve le deroghe previste per i fondi immobiliari dal D.M.

Nella gestione del fondo chiuso non è consentito svolgere attività diretta di costruzione di beni immobili.

3. Limiti alla concentrazione dei rischi

3.1 Strumenti finanziari e depositi bancari

Il fondo chiuso non può essere investito in strumenti finanziari non quotati di uno stesso emittente e in parti di uno stesso OICR per un valore superiore al 20 per cento del totale delle attività.

Si applicano le disposizioni previste per gli OICR armonizzati nella Sezione II, parr. 3.1, 3.2, 3.3, nonché 3.4 ⁽⁷³⁾. Il limite del 10 per cento previsto dal par. 3.1, lett. a), è elevato al 15 per cento. Il limite complessivo previsto dal par. 3.4 ⁽⁷⁴⁾, primo paragrafo, è elevato al 30 per cento del totale delle attività del fondo nel caso in cui il gruppo non sia quello di appartenenza della SGR.

3.2 Beni immobili e diritti reali immobiliari

Il fondo non può essere investito, direttamente o attraverso società controllate, in misura superiore a un terzo delle proprie attività in un unico bene immobile avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie.

3.3 Società immobiliari

L'investimento diretto o attraverso società controllate in società immobiliari che prevedano nel proprio oggetto sociale la possibilità di svolgere attività di costruzione è limitato - per i soli fondi immobiliari - al 10 per cento del totale delle attività del fondo.

3.4 Altri beni

Per l'investimento nei beni di cui al par. 1, lett. e), la SGR indica nel regolamento del fondo limiti di frazionamento che, tenuto conto della natura dei beni e delle caratteristiche dei mercati di riferimento, assicurino una ripartizione del rischio almeno equivalente a quella riveniente dall'applicazione delle limitazioni stabilite nelle presenti disposizioni.

4. Strumenti finanziari derivati

Si applicano le disposizioni previste per i fondi aperti nella Sezione II, par. 5.

⁷³ Ai fini del rispetto del limite previsto nella Sezione II, par. 3.4, si tiene conto anche dei beni previsti nel par. 5, 2° capoverso, della presente Sezione.

⁷⁴ Cfr. nota precedente.

5. Investimenti in crediti

Nel caso di fondi istituiti per realizzare operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, il patrimonio del fondo è investito per intero in tali crediti.

Nel caso di fondi che investono in beni di cui al par. 1, lett. d), diversi da quelli istituiti per realizzare operazioni di cartolarizzazione, l'investimento in crediti verso una stessa controparte non può eccedere il 20 per cento del totale delle attività del fondo.

6. Altre regole prudenziali

6.1 Limiti alla detenzione di diritti di voto

Si applicano le disposizioni previste per i fondi aperti nella Sezione II, par. 6.1, limitatamente ai diritti di voto in società quotate. Tali limiti possono essere superati solo nell'ambito di operazioni volte a valorizzare la partecipazione con l'obiettivo di cederla, nell'interesse dei partecipanti, in un orizzonte temporale coerente con la politica di investimento del fondo.

6.2 Assunzione di prestiti

6.2.1 Fondi immobiliari

Gli OICR possono assumere prestiti, direttamente o tramite società controllate, nel limite massimo del 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20 per cento del valore degli altri beni. Entro tale limite complessivo, i fondi immobiliari possono assumere prestiti, fino al limite del 10 per cento del valore complessivo netto del fondo, per effettuare rimborsi anticipati in occasione di nuove emissioni di quote.

6.2.2 Altri fondi chiusi

Gli OICR possono assumere prestiti, anche per effettuare rimborsi anticipati in occasione di nuove emissioni di quote, entro il limite massimo del 10 per cento del valore complessivo netto del fondo.

I fondi possono concedere propri beni in garanzia a fronte di finanziamenti ricevuti se la garanzia è funzionale o complementare all'operatività del fondo.

6.3 Concessione di prestiti

Nella gestione del fondo - ferme restando le riserve di attività previste per le banche e per gli intermediari finanziari - è consentito concedere prestiti unicamente:

- attraverso operazioni a termine su strumenti finanziari (pronti contro termine, riporti, prestito titoli e operazioni assimilabili), secondo le disposizioni del par. 6.6, della Sezione II;
- funzionali o complementari all'acquisto o alla detenzione da parte del fondo di partecipazioni. Ai fini del calcolo del limite indicato al precedente par. 3.1 si tiene conto anche dei prestiti concessi.

Inoltre, i fondi chiusi che prevedono l'investimento in beni immobili possono concedere tali beni in locazione con facoltà di acquisto per il locatario (c.d. leasing immobiliare).

6.4 Operazioni di collocamento del gruppo

Si applicano le disposizioni previste per i fondi aperti nella Sezione II, par. 6.3.

6.5 Titoli strutturati

Si applicano le disposizioni previste per i fondi aperti alla Sezione II, par. 6.4.

6.6 Investimenti in OICR

Il fondo chiuso non può acquistare OICR il cui patrimonio è investito, in misura superiore al 10 per cento del totale delle attività, in parti di altri OICR.

7. Fondi immobiliari ex art. 14-bis della L. 25.1.1994, n. 86

Ai fondi immobiliari previsti dall'art. 14-bis della legge 25.1.1994, n. 86, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste nella presente Sezione.

8. Deroche per gli OICR neocostituiti

Ferma restando l'esigenza di assicurare un'adeguata ripartizione dei rischi, gli OICR, per un periodo massimo di 6 mesi dall'inizio dell'operatività, possono derogare ai limiti di investimento indicati nella presente Sezione.

SEZIONE V

FONDI RISERVATI A INVESTITORI QUALIFICATI

1. Disciplina applicabile

Ai fondi riservati aperti e chiusi si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, nelle Sezioni II e IV.

I fondi riservati possono investire in fondi speculativi italiani o esteri per i quali sussistano le condizioni previste dal Titolo VI, Capitolo V, par. 2, entro il limite del 30 per cento del totale delle attività del fondo.

I fondi aperti riservati possono investire in fondi chiusi italiani o esteri per i quali sussistano le condizioni previste dal Titolo VI, Capitolo V, par. 2, entro il limite del 50 per cento del totale delle attività del fondo.

I fondi chiusi riservati possono investire in fondi chiusi esteri per i quali non sussistono le condizioni previste nel Titolo VI, Capitolo V, par. 2.

2. Deroche ai limiti alla concentrazione dei rischi

In deroga a quanto previsto dai parr. 3, 4, 5 e 6, ad eccezione del par. 6.5, della Sezione II e dei parr. 3, 4, 5 e 6, ad eccezione dei parr. 6.2.1 e 6.2.2 (⁷⁵), della Sezione IV, i fondi riservati aperti e chiusi possono adottare nel regolamento di gestione limiti diversi da quelli previsti nel presente regolamento.

⁷⁵ Limitate deroghe a quanto previsto nei parr. 6.5 della Sezione II e 6.2.2 della Sezione IV del presente Capitolo in materia di assunzione di prestiti possono essere previste in relazione a particolari operazioni di investimento coerenti con la politica di gestione del fondo.

SEZIONE VI FONDI SPECULATIVI

1. Oggetto dell'investimento e composizione complessiva del portafoglio

I fondi speculativi investono il proprio patrimonio nei beni indicati nel regolamento del fondo ⁽⁷⁶⁾.

Il regolamento dei fondi speculativi può stabilire limiti diversi da quelli previsti nel presente Capitolo, fermi restando il rispetto delle disposizioni in materia di attività riservate e l'esigenza di assicurare un frazionamento degli investimenti coerente con gli obiettivi di ottimizzazione del portafoglio.

I fondi di fondi possono investire il patrimonio in OICR (fondi di primo livello) che a loro volta investano in altri OICR (fondi di secondo livello) solo ove questi ultimi siano direttamente investiti in strumenti finanziari diversi dagli OICR⁽⁷⁷⁾.

2. Garanzie rilasciate

Nel caso di garanzie rilasciate dal fondo, a fronte dei finanziamenti ricevuti, che comportino il trasferimento al soggetto finanziatore della titolarità dei beni costituiti in garanzia, le SGR si assicurano, attraverso opportuni meccanismi contrattuali:

- che il valore dei beni costituiti in garanzia - determinato facendo riferimento ai prezzi di mercato - non superi, se non in misura limitata e tenuto conto degli ordinari scarti di garanzia, l'importo del finanziamento ricevuto;

- la facoltà incondizionata di chiudere la posizione - ottenendo quindi la restituzione immediata delle garanzie dietro estinzione anticipata del prestito, anche prima della scadenza - al verificarsi di eventi, riguardanti il finanziatore, che pongano in pericolo la restituzione delle garanzie al fondo (c.d. clausola di "set of" del contratto).

CAPITOLO IV CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO E CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA ⁽⁷⁸⁾

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative

La materia è regolata dall'art. 6, comma 1, lett. c), nn. 4) e 5), del TUF, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di definire i criteri di valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio degli OICR.

⁷⁶ Tali beni possono essere anche diversi da quelli indicati nell'art. 4, comma 2, del D.M.

⁷⁷ Per le indicazioni da fornire nel rendiconto di gestione cfr. Allegati IV.6.1 e IV.6.2.

⁷⁸ Le disposizioni del presente Capitolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle SICAV.

SEZIONE II CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI BENI IN CUI È INVESTITO IL PATRIMONIO DEL FONDO

1. Principi generali

1.1 Adeguatezza del processo valutativo

La valutazione dei beni del fondo è finalizzata a esprimere correttamente la situazione patrimoniale dell'OICR. A tal fine, la SGR o la banca depositaria - nell'ipotesi in cui la SGR le abbia conferito l'incarico di provvedere al calcolo del valore della quota - si dota di strumenti informativi, risorse tecniche e professionali e procedure, anche di controllo interno che - in relazione alla tipologia di beni nei quali è investito il patrimonio del fondo e alla complessità del contesto operativo - assicurino costantemente una rappresentazione fedele e corretta del patrimonio del fondo.

La valutazione del patrimonio di ciascun comparto in cui è eventualmente ripartito un fondo comune è autonoma e separata da quella relativa agli altri comparti del medesimo fondo.

Il processo di valutazione rappresenta uno dei momenti più delicati dell'attività di amministrazione dei fondi. I criteri di valutazione sono fissati, coerentemente con quanto stabilito dalle presenti disposizioni, dal soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota e concordati, a seconda che questo compito sia attribuito alla SGR o alla banca depositaria, con la banca depositaria o la SGR.

Particolare attenzione è posta nel valutare quando - anche in assenza di apposite disposizioni emanate in tal senso dalla Banca d'Italia - sia opportuno avvalersi di esperti indipendenti per definire procedure e tecniche di valutazione appropriate nonché per esprimere giudizi di congruità sulla valutazione di determinate tipologie di beni.

Nello svolgimento dei propri compiti gli organi di controllo interno sono chiamati, tra l'altro, a verificare l'osservanza delle presenti disposizioni.

La società di revisione, nell'ambito dell'attività espletata, deve verificare il rispetto delle presenti disposizioni facendo riferimento ai principi di revisione contabile.

1.2 Valore complessivo netto del fondo

Il valore complessivo netto del fondo è pari al valore corrente alla data di riferimento della valutazione - determinato in base ai criteri indicati nel successivo par. 2 - delle attività che lo compongono al netto delle eventuali passività ⁽⁷⁹⁾.

L'adozione di criteri di valutazione differenti da quelli utilizzati in occasione dell'ultima valutazione (ove consentito dalle presenti disposizioni) deve trovare

⁷⁹ Nella determinazione del valore complessivo netto dei fondi garantiti, alla garanzia a favore del fondo - in qualunque forma rilasciata - viene convenzionalmente attribuito un valore nullo fino alla data del suo possibile esercizio.

giustificazione in circostanze, debitamente documentate, oggettivamente rilevabili dai responsabili organi della SGR, attinenti – ad esempio – alla situazione economico-finanziaria di imprese partecipate o a mutamenti delle caratteristiche di un bene.

Il valore complessivo netto a una determinata data deve tenere conto delle componenti di reddito maturate di diretta pertinenza del fondo e degli effetti rivenienti dalle operazioni stipulate e non ancora regolate; a tal fine:

- con riferimento agli strumenti finanziari, ivi compresi quelli derivati, occorre fare riferimento alla posizione netta quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data, anche se non ancora eseguiti. L'effetto finanziario di tali contratti si riflette, per l'importo del prezzo convenuto, sulle disponibilità liquide del fondo;
- è necessario procedere alla valorizzazione di ogni altra operazione non ancora regolata (assunzione di impegni, ecc.) e computarne gli effetti nella determinazione del valore del fondo.

La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento. Pertanto, nella valutazione del patrimonio netto del fondo va tenuto conto, tra l'altro, della quota parte di competenza delle componenti di reddito positive e negative di pertinenza del fondo.

Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del fondo sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione, accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale da indicare nel regolamento del fondo. Le operazioni a termine in valuta sono convertite al tasso di cambio a termine corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione.

1.3 Periodicità della valutazione

La determinazione del valore complessivo netto del fondo è effettuata almeno con la periodicità prevista per il calcolo del valore unitario delle quote di partecipazione.

2. Criteri di valutazione

2.1 Strumenti finanziari quotati

Il valore degli strumenti finanziari quotati è determinato in base all'ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di negoziazione. Per gli strumenti trattati su più mercati, si fa riferimento al mercato dove si formano i prezzi più significativi, avendo presenti le quantità trattate presso lo stesso e l'operatività svolta dal fondo.

2.2 Strumenti finanziari non quotati

I titoli non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, diversi dalle partecipazioni (per le quali valgono i criteri indicati nel successivo par. 2.4), sono valutati al costo di acquisto, rettificato al

fine di ricondurlo al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione⁽⁸⁰⁾, oggettivamente considerati, concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo paese di residenza, sia quella del mercato.

2.2.1 Strumenti finanziari derivati "OTC"

Gli strumenti finanziari derivati trattati "over the counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (costo di sostituzione)⁽⁸¹⁾ secondo le pratiche prevalenti sul mercato. Tali pratiche devono essere basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute dalla comunità finanziaria, tenere conto di tutti gli elementi rilevanti di informazione disponibili ed essere applicate su base continuativa, mantenendo costantemente aggiornati i dati che alimentano le procedure di calcolo.

In ogni caso, le tecniche di valutazione adottate devono assicurare una corretta attribuzione degli effetti finanziari (positivi e negativi) dei contratti stipulati lungo tutto l'arco della loro durata, indipendentemente dal momento in cui vengono percepiti i profitti o subite le perdite.

Ove dalla valutazione del contratto emerga una passività a carico del fondo, della stessa si dovrà tenere conto ai fini della determinazione del valore netto complessivo.

2.2.2 Titoli "strutturati"

Nel caso di titoli "strutturati", la valutazione va effettuata prendendo in considerazione il valore di tutte le singole componenti elementari in cui essi possono essere scomposti.

2.3 Parti di OICR

Le parti di OICR vanno valutate sulla base dell'ultimo valore reso noto al pubblico, eventualmente rettificato o rivalutato per tenere conto:

- dei prezzi di mercato, nel caso in cui le parti in questione siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato;
- nel caso di OICR di tipo chiuso, di eventuali elementi oggettivi di valutazione relativi a fatti verificatisi dopo la determinazione dell'ultimo valore reso noto al pubblico.

I fondi speculativi, qualora lo prevedano nel regolamento, possono valutare gli OICR acquistati - per i quali l'ultimo valore della quota disponibile sia considerato dagli organi competenti, sulla base di

⁸⁰ In particolare, la SGR o la banca depositaria assume tutte le iniziative per verificare l'attendibilità di eventuali notizie ad essa pervenute. Tuttavia l'adeguamento del valore dei titoli alle notizie tempo per tempo disponibili sulla situazione degli emittenti gli strumenti finanziari in portafoglio non richiede il ricalcolo del pregresso valore delle quote qualora si sia fatto ricorso a tutta la diligenza professionale per la valorizzazione delle quote e gli elementi informativi utilizzati si siano rivelati solo successivamente non attendibili.

⁸¹ I fondi comuni chiusi possono derogare a tale criterio per gli strumenti finanziari derivati con finalità di copertura di passività del fondo valutate al valore nominale (contratti di finanziamento). Deve comunque essere assicurata la coerenza valutativa tra lo strumento di copertura e la passività coperta. La finalità di copertura deve risultare da una stretta correlazione (per importo, durata, ecc.), adeguatamente documentata, tra lo strumento derivato e la passività oggetto di copertura.

criteri oggettivi preventivamente definiti, non più coerente con la situazione dell'OICR - facendo riferimento ad un valore di stima del valore complessivo netto dell'OICR (c.d. "valore complessivo netto previsionale") che tenga conto di tutte le informazioni conosciute o conoscibili con la dovuta diligenza professionale. Una volta disponibile il valore complessivo netto definitivo la SGR provvede a ricalcolare il valore della quota (in proposito cfr. Titolo V, Capitolo I, Sezione III, par. 3).

2.4 Partecipazioni di fondi chiusi in società non quotate ⁽⁸²⁾

2.4.1 Principi generali

La valorizzazione delle partecipazioni in società non quotate, in mancanza di prezzi di riferimento espressi dal mercato, richiede procedimenti di stima legati a una molteplicità di elementi. Detti procedimenti influenzano in modo significativo la determinazione del valore del fondo.

Ne consegue che, nella valutazione delle attività in esame, è posta ogni attenzione affinché il valore di dette attività rifletta le condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie delle imprese partecipate, anche in chiave prospettica, tenuto conto che trattasi di investimenti effettuati in una logica di medio-lungo periodo.

Le presenti disposizioni non dettano rigidi criteri uniformi, ma delimitano, con l'indicazione di una serie di criteri operativi, un'area all'interno della quale è scelto, secondo autonoma valutazione, il metodo considerato più appropriato.

2.4.2 Criterio generale di valutazione

In generale, le partecipazioni in società non quotate sono valutate al costo di acquisto, fatto salvo quanto previsto nei paragrafi successivi.

2.4.3 Partecipazioni in imprese non immobiliari ⁽⁸³⁾

Trascorso un periodo che, di norma, non può essere inferiore a un anno dalla data dell'investimento, i titoli di imprese non quotate possono essere rivalutati sulla base dei criteri di seguito indicati:

a) valore risultante da una o più transazioni - ivi compresi gli aumenti di capitale - successive all'ultima valutazione, sul titolo dell'impresa partecipata, a condizione che:

- l'acquisizione dei titoli sia effettuata da un terzo soggetto non legato, in modo diretto o indiretto, né all'impresa partecipata, né alla società di gestione del fondo;

- la transazione riguardi una quantità di titoli che sia significativa del capitale dell'impresa partecipata

- (comunque non inferiore al 2 per cento del medesimo);

- la transazione non interessi un pacchetto azionario tale da determinare una modifica degli equilibri proprietari dell'impresa partecipata;

- b) valore derivante dall'applicazione di metodi di valutazione basati su indicatori di tipo economico-patrimoniale. Tali metodi prevedono, di norma, la rilevazione di determinate grandezze dell'impresa da valutare (es.: risultato operativo, utili prima o dopo le imposte, cash flow) ed il calcolo del valore della medesima attraverso l'attualizzazione di tali grandezze con un appropriato tasso di sconto. Le grandezze possono essere un dato storico ovvero la loro proiezione futura. L'applicazione di tali metodi è ammissibile, in generale, a condizione che:

- l'impresa valutata abbia chiuso per almeno tre esercizi consecutivi il bilancio in utile;

- le grandezze reddituali utilizzate siano depurate di tutte le componenti straordinarie e, se basate su dati storici, tengano conto del valore medio assunto da tali grandezze negli ultimi tre esercizi;

- il tasso di sconto o di attualizzazione utilizzato sia la risultante del rendimento delle attività finanziarie prive di rischio a medio-lungo termine e di una componente che esprima il maggior rischio connaturato agli investimenti della specie. Tale ultima componente va individuata tenendo conto del tipo di produzione dell'impresa, dell'andamento del settore economico di appartenenza e delle caratteristiche patrimoniali e finanziarie dell'impresa medesima;

- c) è inoltre possibile, in presenza di imprese che producono rilevanti flussi di reddito, ricorrere a metodologie del tipo "price/earnings", ponendo una particolare attenzione affinché il rapporto utilizzato sia desunto da un campione sufficientemente ampio di imprese simili a quella da valutare per tipo di produzione, caratteristiche economico-finanziarie, prospettive di sviluppo e posizionamento sul mercato.

2.4.4 Partecipazioni non di controllo in società immobiliari

Trascorso un periodo che, di norma, non può essere inferiore a un anno dall'acquisizione da parte del fondo, alle partecipazioni non di controllo in società non quotate la cui attività prevalente consiste nell'investimento in beni immobili va attribuito un valore pari alla frazione di patrimonio netto di pertinenza del fondo.

Al fine di tener conto nella valutazione della partecipata di ulteriori componenti economicamente rilevanti rivenienti, ad esempio, dalle caratteristiche della struttura organizzativa, da specifiche competenze professionali, ecc., il valore del patrimonio netto può essere rettificato, alla luce di un generale principio di prudenza, sulla base del valore risultante:

- a) da transazioni riguardanti quantità di titoli significative rispetto alla partecipazione detenuta dal

⁸² Per partecipazione si intende la detenzione con finalità di stabile investimento, da parte di un fondo comune chiuso, di titoli di capitale con diritto di voto nel capitale di società non quotate. Si ha in ogni caso partecipazione quando si detiene oltre il 20 per cento di titoli di capitale con diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.

⁸³ Sono comprese anche le partecipazioni in società immobiliari che svolgono prevalentemente attività di costruzione

fondo e a condizione che tale trasferimento sia effettuato da un terzo soggetto non legato, in modo diretto o indiretto, né all'impresa partecipata né alla società di gestione del fondo;

b) dall'applicazione di metodi di valutazione basati su indicatori di tipo economico-finanziario.

2.4.5 Partecipazioni di controllo in società immobiliari

Alle partecipazioni di controllo in società non quotate la cui attività prevalente consiste nell'investimento in beni immobili va attribuito un valore pari alla frazione di patrimonio netto di pertinenza del fondo.

Il patrimonio netto è determinato applicando ai beni immobili ed ai diritti reali immobiliari risultanti dall'ultimo bilancio approvato i criteri di valutazione descritti al successivo par. 2.5 "Beni immobili". Le altre poste attive e passive del bilancio della partecipata non sono di norma oggetto di nuova valutazione. Le eventuali rivalutazioni o svalutazioni dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari determinano, rispettivamente, un aumento o una diminuzione del patrimonio netto contabile della partecipata medesima, tenendo anche conto dei possibili effetti fiscali. Sono considerati anche gli eventi di rilievo intervenuti tra la data di riferimento del bilancio ed il momento della valutazione.

2.4.6 Disposizioni comuni

In tutti i casi descritti nel presente par. 2.4, ad eccezione del par. 2.4.5, le caratteristiche degli elementi di tipo reddituale utilizzati ai fini dell'eventuale rivalutazione della partecipazione (grandezze utilizzate, tassi di attualizzazione e di rendimento considerati, orizzonte temporale adottato, ipotesi formulate sulla redditività dell'impresa valutata, rapporto "price/earnings" utilizzato, ecc.) e la metodologia seguita dovranno essere sottoposte a verifica almeno semestralmente e illustrate in dettaglio per ciascun cespite nella relazione semestrale e nel rendiconto del fondo. Inoltre, ove attraverso l'adozione dei metodi in questione si pervenga a risultati che si discostano in maniera significativa dal valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto della partecipata di pertinenza del fondo, tale differenza deve essere opportunamente motivata.

Per tenere conto delle caratteristiche di scarsa liquidità e di rischio degli investimenti in società non quotate, alle rivalutazioni risultanti dall'utilizzo dei metodi sopra descritti dovrà essere, di norma, applicato un idoneo fattore di sconto almeno pari al 25 per cento.

Le partecipazioni in società non quotate devono essere oggetto di svalutazione in caso di deterioramento della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'impresa ovvero di eventi che del pari possano stabilmente influire sulle prospettive dell'impresa medesima e sul presumibile valore di realizzo dei relativi titoli (es.: difficoltà a raggiungere gli obiettivi di sviluppo prefissati, problemi interni al management o alla proprietà). Si provvede alla

svalutazione in presenza di riduzioni del patrimonio netto delle partecipate.

2.5 Beni immobili

Ciascun bene immobile detenuto dal fondo è oggetto di singola valutazione. Più beni immobili possono essere valutati in maniera congiunta ove gli stessi abbiano destinazione funzionale unitaria; tale circostanza è opportunamente illustrata dagli amministratori nella relazione semestrale e nel rendiconto di gestione del fondo.

Il valore corrente degli immobili è determinato in base alle loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche e tenendo conto della loro redditività.

Sono caratteristiche di tipo intrinseco quelle attinenti alla materialità del bene (qualità della costruzione, stato di conservazione, ubicazione, ecc.), di tipo estrinseco quelle rivenienti da fattori esterni rispetto al bene, quali ad esempio la possibilità di destinazioni alternative rispetto a quella attuale⁽⁸⁴⁾, vincoli di varia natura e altri fattori esterni di tipo giuridico ed economico, quali ad esempio l'andamento attuale e prospettico del mercato immobiliare nel luogo di ubicazione dell'immobile.

Il valore corrente di un immobile indica il prezzo al quale il cespite potrebbe essere ragionevolmente venduto alla data in cui è effettuata la valutazione, supponendo che la vendita avvenga in condizioni normali, cioè tali che:

- il venditore non sia indotto da circostanze attinenti alla sua situazione economico-finanziaria a dover necessariamente realizzare l'operazione;
- siano state espletate nel tempo ordinariamente richiesto le pratiche per commercializzare l'immobile, condurre le trattative e definire le condizioni del contratto;
- i termini dell'operazione riflettano le condizioni esistenti nel mercato immobiliare del luogo in cui il cespite è ubicato al momento della valutazione;
- l'acquirente non abbia per l'operazione uno specifico interesse legato a fattori non economicamente rilevanti per il mercato.

Il valore corrente degli immobili può essere determinato:

1. ove siano disponibili informazioni attendibili sui prezzi di vendita praticati recentemente per immobili comparabili a quello da valutare (per tipologia, caratteristiche, destinazione, ubicazione, ecc.) sullo stesso mercato o su piazze concorrenziali, tenendo conto dei suddetti prezzi di vendita e applicando le rettifiche ritenute adeguate, in relazione alla data della vendita, alle caratteristiche morfologiche del cespite, allo stato di manutenzione, alla redditività,

⁸⁴ Il riferimento a destinazioni del cespite diverse da quella attuale può essere effettuato solo ove le caratteristiche dell'immobile oggettivamente valutate lo consentano

alla qualità dell'eventuale conduttore e ad ogni altro fattore ritenuto pertinente;

2. facendo ricorso a metodologie di tipo reddituale che tengano conto del reddito riveniente dai contratti di locazione e delle eventuali clausole di revisione del canone. Tali metodologie presuppongono, ad esempio, la determinazione dei redditi netti ⁽⁸⁵⁾ futuri derivanti dalla locazione della proprietà, la definizione di un valore di mercato del cespite ⁽⁸⁶⁾ e l'attualizzazione alla data di valutazione dei flussi di cassa.

Il tasso di attualizzazione va definito tenendo conto del rendimento reale delle attività finanziarie a basso rischio a medio-lungo termine a cui si applica una componente rettificativa in relazione alla struttura finanziaria dell'investimento e alle caratteristiche del cespite;

3. sulla base del costo che si dovrebbe sostenere per rimpiazzare l'immobile con un nuovo bene avente le medesime caratteristiche e utilità dell'immobile stesso. Tale costo dovrà essere rettificato in relazione a vari fattori che incidono sul valore del bene (deterioramento fisico, obsolescenza funzionale, ecc.) ed aumentato del valore del terreno.

Per gli immobili dati in locazione con facoltà di acquisto, il valore corrente è determinato, per la durata del contratto, attualizzando i canoni di locazione ed il valore di riscatto dei cespiti, secondo il tasso del contratto eventualmente rettificato per tener conto del rischio di insolvenza della controparte.

Alternativamente, il valore dei cespiti è determinato sulla base del valore corrente all'atto in cui gli stessi sono concessi in locazione, ridotto della differenza maturata tra il valore corrente di cui sopra e il valore di riscatto alla conclusione della locazione.

Per gli immobili in corso di costruzione, il valore corrente può essere determinato tenendo anche conto del valore corrente dell'area e dei costi sostenuti fino alla data della valutazione ovvero del valore corrente dell'immobile finito al netto delle spese che si dovranno sostenere per il completamento della costruzione.

Il valore corrente dell'immobile è determinato al netto delle imposte di trasferimento della proprietà del bene.

Il valore corrente dei diritti reali immobiliari è determinato applicando, per quanto compatibili, i criteri di cui al presente paragrafo.

2.6 Crediti

I crediti acquistati sono valutati secondo il valore di presumibile realizzo. Quest'ultimo è calcolato, tenendo anche conto:

- delle quotazioni di mercato, ove esistenti;
- delle caratteristiche dei crediti.

Nel calcolo del presumibile valore di realizzo può inol-

tre tenersi conto di andamenti economici negativi relativi a particolari settori di operatività nonché a determinate aree geografiche. Le relative svalutazioni possono essere determinate anche in modo forfetario.

2.7 Altri beni

I beni detenuti dal fondo, diversi da quelli di cui ai paragrafi precedenti, sono valutati in base al prezzo più recente rilevato sul mercato di riferimento, eventualmente rettificato anche sulla base di altri elementi oggettivi di giudizio disponibili, compresa l'eventuale valutazione degli stessi effettuata da esperti indipendenti.

2.8 Operazioni pronti contro termine e di prestito titoli

Per le operazioni "pronti contro termine" e assimilabili, il portafoglio degli investimenti del fondo non subisce modificazioni, mentre a fronte del prezzo pagato (incassato) a pronti viene registrato nella situazione patrimoniale una posizione creditoria (debitoria) di pari importo. La differenza tra il prezzo a pronti e quello a termine viene distribuita, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto, come una normale componente reddituale.

In alternativa, in presenza di un mercato regolamentato di operazioni della specie, i pronti contro termine e le operazioni assimilabili possono essere valutati in base ai prezzi rilevati sul mercato.

Per i prestiti di titoli, il portafoglio del fondo non viene interessato da alcun movimento e i proventi o gli oneri delle operazioni sono distribuiti, proporzionalmente al tempo trascorso, lungo tutta la durata del contratto, come una normale componente reddituale.

2.9 Altre componenti patrimoniali

Sono valutati in base al loro valore nominale:

- le disponibilità liquide;
- le posizioni debitorie. Per i finanziamenti con rimborso rateizzato, si fa riferimento al debito residuo in linea capitale.

I depositi bancari a vista sono valutati al valore nominale. Per le altre forme di deposito si tiene conto della caratteristiche e del rendimento delle stesse.

3. Valutazione dei fondi chiusi in occasione di emissioni di quote successive alla prima

Qualora un fondo chiuso proceda a nuove emissioni o a rimborsi anticipati, la valutazione del fondo esprime il valore corrente dei beni del fondo (individuato con riferimento ai criteri di valutazione di cui alla presente Sezione), inteso quale presumibile prezzo al quale detti beni possono essere realizzati alla data ⁽⁸⁷⁾ cui la valutazione si riferisce.

4. Esperti indipendenti

Per la valutazione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari in cui è investito il patrimonio del fondo

⁸⁵ Il reddito netto è dato dalla differenza su base annua tra il ricavo della locazione e i costi a carico della proprietà (amministrazione, assicurazione, imposte, ecc.).

⁸⁶ Attraverso la capitalizzazione diretta, ad un tasso dedotto dal mercato, del reddito netto alla fine del periodo di locazione

⁸⁷ Di norma tale data si deve riferire a quella della relazione semestrale o del rendiconto annuale. I prospetti contabili utilizzati devono essere verificati dalla società incaricata della revisione contabile del fondo

nonché delle partecipazioni in società immobiliari non quotate, la SGR si avvale di esperti indipendenti aventi i requisiti stabiliti dal D.M. ⁽⁸⁸⁾.

Gli esperti provvedono, entro 30 giorni dalla data di riferimento della valutazione del patrimonio del fondo, a presentare alla SGR una relazione di stima del valore dei suddetti cespiti, nella quale vanno indicati la consistenza, la destinazione urbanistica, l'uso e la redditività dei beni immobili facenti parte del patrimonio del fondo nonché di quelli posseduti dalle società immobiliari controllate dal fondo.

Nell'indicazione della redditività gli esperti tengono conto di eventuali elementi straordinari che la determinano, dei soggetti che conducono le unità immobiliari, delle eventuali garanzie per i redditi immobiliari, del loro tipo e della loro durata, nonché dei soggetti che le hanno rilasciate. Per gli immobili non produttivi di reddito, gli esperti indicano la redditività ordinariamente desumibile da quella di immobili similari per caratteristiche e destinazione.

La SGR, qualora intenda discostarsi dalle stime effettuate dagli esperti, ne comunica le ragioni agli esperti stessi.

La SGR inoltre richiede agli esperti indipendenti un giudizio di congruità del valore di ogni bene immobile che intende vendere nella gestione del fondo. Il giudizio di congruità è corredato di una relazione analitica contenente i criteri seguiti e la loro rispondenza a quelli previsti dalle presenti disposizioni.

SEZIONE III VALORE DELLA QUOTA

1. Valore unitario della quota

Il valore unitario di ogni singola quota di partecipazione al fondo comune di investimento è pari al valore complessivo netto del fondo, riferito al giorno di valutazione del patrimonio, diviso per il numero delle quote in circolazione alla medesima data.

Nel caso dei fondi comuni suddivisi in comparti, il valore unitario di ogni singola quota di partecipazione viene determinato con riferimento a ciascun comparto dividendo il valore complessivo netto del comparto, riferito al giorno di valutazione del patrimonio, per il numero delle quote di partecipazione allo specifico comparto in circolazione alla medesima data.

CAPITOLO V PROCEDURA DI FUSIONE TRA FONDI COMUNI

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le fusioni tra fondi o comparti di fondi sono operazioni straordinarie che le SGR possono deliberare al fine di accrescere l'efficienza del servizio di ge-

stione, anche nell'ambito della procedura di fusione tra SGR.

2. Fonti normative

La materia è regolata dall'art. 36, comma 7, del TUF, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di disciplinare le procedure di fusione tra fondi.

3. Responsabile del procedimento

Responsabili del procedimento previsto nel presente Capitolo sono il Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente e il Capo del Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria.

SEZIONE II PROCEDURA DI FUSIONE TRA FONDI COMUNI

1. Condizioni per la fusione

Le operazioni di fusione tra fondi comuni possono realizzarsi ove ricorrano le seguenti condizioni:

- a) i vecchi fondi e il nuovo fondo ⁽⁸⁹⁾ appartengono alla stessa tipologia (fondi aperti armonizzati, fondi aperti non armonizzati, fondi chiusi, fondi immobiliari, fondi immobiliari ad apporto pubblico, fondi riservati, fondi speculativi);
- b) le politiche di investimento dei fondi fusi sono omogenee o quantomeno compatibili con quelle del fondo risultante dalla fusione.

Qualora la fusione implichi per uno o più fondi una modifica della politica di investimento, la SGR:

- b1) assume l'impegno affinché i partecipanti al fondo, la cui politica di investimento risulta modificata a seguito della fusione, possano trasferire gratuitamente il proprio investimento in un altro fondo della società con caratteristiche analoghe ovvero, in assenza di questo, in qualunque altro fondo gestito dalla SGR;
- b2) pone in essere operazioni di disinvestimento e reinvestimento delle attività dei vecchi fondi idonee ad assicurare la capacità del nuovo fondo di rispettare fin dal principio i criteri, i limiti e i divieti di investimento previsti dalla normativa e dal regolamento del fondo stesso;
- c) il passaggio tra il vecchio e il nuovo fondo comune avvenga senza oneri o spese per i partecipanti;
- d) non si verificano soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati.

Le disposizioni indicate alle precedenti lett. b) e b1) possono essere derogate nel caso in cui la fusione sia stata preventivamente approvata da una maggioranza qualificata dei partecipanti dei vecchi fondi, in base a un'apposita procedura di consultazione disciplinata nel regolamento degli stessi.

2. Comunicazione alla Banca d'Italia

La SGR comunica alla Banca d'Italia l'intenzione di procedere a un'operazione di fusione tra fondi comuni.

⁸⁸ La SGR comunica tempestivamente alla Banca d'Italia i nominativi degli esperti indipendenti designati nonché la revoca dell'incarico e la sostituzione degli stessi

⁸⁹ Per "vecchio fondo" e "nuovo fondo" si intendono, rispettivamente, il fondo comune (o il comparto) che viene fuso e il fondo comune (o il comparto) risultante dalla fusione

La comunicazione si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla Banca d'Italia ovvero nel giorno in cui è pervenuta, se spedita per raccomandata a.r.

La comunicazione è corredata della seguente documentazione:

1. copia del verbale dell'organo amministrativo della SGR concernente la fusione;

2. una relazione nella quale sono precisati:

a) gli obiettivi perseguiti con la fusione;

b) gli effetti derivanti dall'operazione sulla struttura organizzativa della SGR;

c) i profili di diversità tra i vecchi fondi e il nuovo fondo, con particolare riferimento allo scopo, all'oggetto, alla politica di investimento e alle altre caratteristiche, nonché alla SGR e alla banca depositaria;

d) gli effetti sui costi a carico sia del fondo (provvigioni di gestione, ecc.), sia dei partecipanti (commissioni di sottoscrizione e rimborso, ecc.);

e) le varie fasi dell'operazione, con l'indicazione dei tempi necessari. Deve in ogni caso essere assicurato che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati;

f) le iniziative da intraprendere per consentire la fusione tra fondi che presentano differenti politiche di investimento e, nel caso di consultazione dei partecipanti, l'esito di tale consultazione;

g) i criteri seguiti per l'attribuzione ai partecipanti delle quote del nuovo fondo e per la determinazione del relativo valore di ingresso nel nuovo fondo;

h) gli eventuali termini di sospensione delle operazioni di sottoscrizione delle quote dei fondi interessati;

i) le modalità di pubblicazione dell'informativa ai partecipanti prevista nel successivo par. 3 e i termini di efficacia della fusione secondo quanto previsto nel successivo par. 6. L'informativa ai partecipanti è diffusa, oltre che con le modalità previste nel regolamento per le comunicazioni relative alle vicende del fondo, attraverso comunicazioni indirizzate ai singoli partecipanti contestualmente alla diffusione dell'avviso.

3. qualora sia necessario redigere un nuovo regolamento, copia del regolamento del nuovo fondo approvato dai competenti organi aziendali.

Qualora l'operazione di fusione riguardi fondi di differenti SGR, la relazione può essere unica e inviata congiuntamente dalle società interessate. Devono invece essere allegati i verbali degli organi amministrativi di entrambe le società concernenti l'operazione di fusione e le eventuali modifiche regolamentari.

3. Informativa ai partecipanti

L'informativa fornita ai partecipanti illustra tutti gli aspetti connessi con la fusione per gli stessi rilevanti, e, in particolare:

a) gli impatti che la fusione determina: sui rapporti intercorrenti tra i partecipanti dei vecchi fondi e la SGR; sulle spese e sulle politiche di investimento dei fondi, assicurando una agevole comparazione tra disposizioni dei vecchi fondi e del nuovo fondo. In caso di parziali modifiche alle politiche di investimento, non preventivamente approvate dai partecipanti, è indicato l'impegno della SGR affinché i partecipanti al fondo, la cui politica di investimento risulta parzialmente modificata a seguito della fusione, possano trasferire gratuitamente il proprio investimento in un altro fondo della SGR con caratteristiche analoghe, ovvero, in assenza di questo, in qualunque altro fondo gestito dalla SGR;

b) l'eventuale sostituzione della SGR o della banca depositaria;

c) i criteri seguiti per il calcolo del valore di concambio o di fusione e per l'attribuzione ai partecipanti delle quote del nuovo fondo;

d) le eventuali fasi dell'operazione che interessano i partecipanti e il momento in cui la fusione ha effetto.

Analoga informativa deve essere resa agli investitori che sottoscrivano quote dei fondi interessati dalla fusione nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'operazione, effettuata secondo le modalità individuate nel par. 2, e quella di efficacia dell'operazione.

Entro 10 giorni dalla data di efficacia della fusione, la SGR comunica ai partecipanti il numero di quote del fondo risultante dalla fusione loro attribuite in base al valore di concambio.

4. Fusione tra fondi nell'ambito della fusione tra SGR

Qualora la fusione tra fondi si iscriva nell'ambito di un progetto di fusione tra diverse SGR, la domanda di nulla osta per la fusione tra i fondi è inviata contestualmente a quella di autorizzazione alla fusione delle SGR.

Al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione dei fondi coinvolti, la fusione di questi ultimi non può avere effetto prima dell'efficacia della fusione tra le SGR.

5. Istruttoria e termini

La Banca d'Italia valuta:

- la rispondenza del progetto di fusione alle disposizioni vigenti;

- ove siano necessarie modifiche ai regolamenti dei fondi, la rispondenza del testo regolamentare alle disposizioni vigenti;

- la completezza, chiarezza e rispondenza alle vigenti disposizioni dell'informativa ai partecipanti e la congruità delle modalità di comunicazione prescelte.

La Banca d'Italia rilascia il nulla osta sul progetto di fusione entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, corredata della documentazione richiesta.

Entro lo stesso termine si intende approvato il rego-

lamento del nuovo fondo, eventualmente inviato.

Il termine è interrotto in caso di:

- mancanza dell'accettazione dell'incarico da parte della banca depositaria;
- mancanza o incompletezza della documentazione.

In tale ipotesi, un nuovo termine di 60 giorni comincia a decorrere dal momento in cui la Banca d'Italia riceve la documentazione mancante.

Dell'interruzione e dei relativi motivi, nonché del decorrere di un nuovo termine, la Banca d'Italia informa la SGR.

Il termine è sospeso qualora la Banca d'Italia chieda ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta.

In tali casi, la Banca d'Italia comunica alla SGR l'inizio della sospensione del termine e precisa le circostanze al verificarsi delle quali il termine ricomincia a decorrere.

In caso di operazioni di fusione tra fondi inserite all'interno di una operazione di fusione tra SGR, il termine è altresì interrotto ovvero sospeso nel caso, rispettivamente, di interruzione o sospensione del termine per il rilascio dell'autorizzazione alla fusione delle SGR.

6. Efficacia della fusione

La relazione prevista nel par. 2 indica la data di efficacia dell'operazione di fusione che in ogni caso non può essere inferiore a 30 giorni, né successiva a un anno, a decorrere dalla data dell'informativa resa ai partecipanti secondo le modalità individuate nel citato par. 2.

Qualora la fusione comporti la modifica della politica di investimento dei fondi, la sostituzione della SGR, ovvero un aggravio degli oneri a carico dei partecipanti, la data di effettuazione dell'operazione non può essere anteriore a 90 giorni decorrenti dall'informativa resa ai partecipanti.

Termini di efficacia ridotti possono essere posti in essere qualora il regolamento dei vecchi fondi lo preveda.

Nell'interesse dei partecipanti la Banca d'Italia può fissare, caso per caso, termini e condizioni di svolgimento delle operazioni difformi da quelle sopra illustrate.

CAPITOLO VI CARATTERISTICHE DEI CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE AI FONDI COMUNI

1. Fonti normative e disposizioni di carattere generale

La presente materia è regolata dall'art. 36, comma 8, del TUF, che prevede che la Banca d'Italia può stabilire in via generale le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario delle quote.

Le presenti disposizioni non si applicano nel caso in cui le quote dei fondi siano dematerializzate, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, e dalle relative disposizioni attuative.

2. Certificati nominativi e al portatore

Le quote di partecipazione ai fondi comuni sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore, a scelta del partecipante.

I certificati al portatore recano una serie numerica diversa da quelli nominativi. I certificati dei fondi per i quali è prevista la distribuzione dei proventi realizzati ai partecipanti recano inoltre il foglio delle cedole.

La firma della società di gestione è apposta da un amministratore e può essere riprodotta meccanicamente, purché autenticata.

3. Certificati cumulativi

In alternativa all'emissione di singoli certificati può essere previsto il ricorso al certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralità di quote.

Il certificato cumulativo va tenuto in deposito gratuito amministrato presso la banca depositaria, con rubriche distinte per singoli partecipanti eventualmente raggruppate per soggetti collocatori. Le quote presenti nel certificato cumulativo possono essere contrassegnate anche soltanto con un codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità della banca depositaria di accedere alla denominazione del partecipante in caso di emissione del certificato singolo o al momento del rimborso della quota.

L'immissione di quote nel certificato cumulativo deve inoltre garantire la possibilità per:

- il partecipante di richiedere in ogni momento l'emissione del certificato singolo;
- la banca depositaria di procedere, senza oneri per il partecipante e per il fondo, al frazionamento del cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.

4. Fondi distinti in diverse "classi" di quote

Nel caso in cui il fondo sia distinto in diverse classi di quote, i certificati di partecipazione al fondo, compresi i certificati cumulativi, recano l'indicazione della classe di appartenenza (es.: classe "A" classe "B").

CAPITOLO VII CONDIZIONI PER L'ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI BANCA DEPOSITARIA E MODALITÀ DI SUBDEPOSITO DEI BENI DELL'OICR

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative

La presente materia è regolata dagli artt. 36, commi 2 e 4, 38 e 50 del TUF.

2. Compiti della banca depositaria

La banca depositaria, unica per ciascun fondo comune, ha il compito di:

- a) custodire gli strumenti finanziari e la liquidità dell'OICR;
- b) accertare che siano conformi alla legge, al regolamento o allo statuto, nonché alle prescrizioni di

Vigilanza l'emissione, il rimborso delle parti dell'OICR e la destinazione dei redditi dell'OICR. Presso la banca depositaria sono svolte le operazioni connesse con la distribuzione dei proventi dell'OICR ai partecipanti e accentrate le operazioni di emissione e di estinzione dei certificati, ove le parti dell'OICR non siano dematerializzate;

c) accertare la correttezza del calcolo del valore delle parti dell'OICR ovvero, su incarico della SGR, provvedere a tale calcolo ⁽⁹⁰⁾;

d) accertare che nelle operazioni relative all'OICR la controprestazione le sia rimessa nei termini d'uso. La banca depositaria controlla in particolare che le negoziazioni di pertinenza dell'OICR siano regolate secondo le previsioni vigenti nei mercati in cui le negoziazioni hanno luogo;

e) eseguire le istruzioni della SGR o della SICAV se non siano contrarie alla legge, al regolamento o allo statuto, nonché alle prescrizioni della Vigilanza. Tale verifica ha per oggetto la totalità delle operazioni e riguarda la legittimità di ciascuna di esse anche in relazione alla composizione complessiva degli investimenti dell'OICR, o dei relativi comparti (se esistenti), come si determina, man mano, sulla base delle diverse operazioni disposte dalla SGR o dalla SICAV.

Al fine di effettuare i controlli di cui sopra nonché provvedere al regolamento delle compravendite, la convenzione che regola i rapporti tra la SGR e la banca depositaria indica, tra l'altro, le modalità con cui quest'ultima viene interessata in occasione delle transazioni riguardanti i beni oggetto dell'investimento del fondo (es.: nel caso di transazioni aventi a oggetto beni immobili, la SGR fornisce alla banca depositaria i documenti e le informazioni necessari ai controlli di competenza; il giorno di stipula del contratto di compravendita la banca depositaria verifica che sia effettuato regolarmente il pagamento del prezzo pattuito).

Gli organi amministrativi e di controllo della banca depositaria devono riferire tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della SGR o della SICAV e nella gestione degli OICR.

Per le comunicazioni alla Banca d'Italia relative alla violazione di divieti o limiti di investimento, la banca depositaria si attiene alle modalità indicate nel Titolo IV, Capitolo IV.

3. Responsabilità

La banca depositaria è responsabile nei confronti della SGR e della SICAV nonché dei singoli partecipanti di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi derivanti dallo svolgimento della sua funzione.

4. Società promotrice distinta dal gestore

Qualora l'attività di gestione e quella di promozione del fondo siano esercitate da SGR diverse, la banca depositaria coordina la propria attività con ambedue i soggetti (promotore e gestore) e - a seconda della ripartizione dei compiti adottata tra promotore e gestore - concorda i flussi informativi da instaurare con ciascuno di essi ⁽⁹¹⁾.

SEZIONE II CONDIZIONI PER L'ASSUNZIONE DELL'INCARICO

1. Requisiti di insediamento, patrimoniali e organizzativi

Ferme restando le valutazioni di carattere generale riguardanti la situazione tecnica della banca che intende svolgere la funzione di depositaria, l'assunzione dell'incarico è subordinata al possesso dei requisiti di seguito indicati.

1. La banca depositaria è:

a) una banca italiana;

b) una banca con sede statutaria in un altro Stato membro dell'UE, avente una succursale in Italia. In tale caso, ferma restando la facoltà per la banca depositaria di avvalersi di subdepositari secondo quanto stabilito nella Sezione III, le funzioni di banca depositaria sono esercitate direttamente dalla succursale italiana;

2. l'ammontare del patrimonio di vigilanza non è inferiore a 100 milioni di euro;

3. la banca dispone di un'esperienza adeguata ai fini dell'incarico da assumere;

4. l'assetto organizzativo è idoneo a garantire l'efficiente e corretto adempimento dei compiti ad essa affidati. In particolare, la banca deve:

- disporre di una struttura dedicata ai compiti di depositaria;

- disporre di sistemi informativi adeguati allo svolgimento dell'incarico, in grado di scambiare flussi informativi in via continuativa con quelli della SGR;

- assicurare la segregazione e la tutela della riservatezza delle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico;

- sottoporre a periodica verifica le procedure utilizzate per l'attività di banca depositaria.

Inoltre, nel caso in cui la banca depositaria intenda assumere l'incarico di provvedere al calcolo del valore delle parti dell'OICR, deve:

- disporre, con la frequenza prevista per il calcolo, delle informazioni e delle metodologie necessarie per la valorizzazione delle attività dell'OICR;

- adottare procedure idonee per la verifica delle informazioni ricevute dalla SGR.

⁹⁰ Per quanto concerne la definizione dei rapporti tra SGR e banca depositaria nel caso quest'ultima provveda al calcolo del valore delle parti dell'OICR cfr. Titolo IV, Capitolo III.

⁹¹ Cfr. anche Titolo IV, Capitolo III, Sezione III

La Banca d'Italia effettua l'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'incarico nell'ambito del procedimento di approvazione del regolamento di gestione dell'OICR ⁽⁹²⁾.

2. Requisiti di autonomia

L'art. 36, comma 4, del TUF prescrive alla banca depositaria, alla SGR promotrice e alla SGR gestore (se diversi) l'obbligo di agire, nell'esercizio delle rispettive funzioni, in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti.

Tenuto conto della delicatezza delle funzioni svolte dalla banca depositaria, si richiama l'attenzione sulla necessità che l'operato della stessa sia costantemente informato a tali principi. La funzione di banca depositaria dovrà adottare schemi organizzativi e sistemi di controllo che ne assicurino l'autonomia.

In tale quadro, l'incarico di depositaria non può essere conferito qualora il presidente dell'organo amministrativo, l'amministratore delegato, il direttore generale o i membri del comitato di gestione ⁽⁹³⁾ della SGR o della SICAV svolgano una delle seguenti funzioni presso la banca che intende assumere l'incarico:

- presidente dell'organo amministrativo, amministratore delegato, direttore generale;
- dirigente responsabile - anche se appartenente a una struttura intermedia dell'organigramma aziendale - delle strutture organizzative della banca che svolgono funzioni di banca depositaria.

SEZIONE III

SUBDEPOSITO DEI BENI DELL'OICR

1. Soggetti che possono svolgere funzioni di subdepositario

La banca depositaria può subdepositare in tutto o in parte gli strumenti finanziari di pertinenza dell'OICR presso:

- a) organismi italiani o esteri abilitati sulla base della disciplina del paese di origine all'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari e sottoposti a forme di vigilanza che assicurino la trasparenza, l'ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori;
- b) banche italiane o estere;
- c) SIM e imprese di investimento che possono detenere strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela;
- d) organismi, diversi da quelli indicati alle precedenti lettere, abilitati a prestare servizi di custodia di strumenti finanziari, qualora assoggettati a forme di vigilanza prudenziale su base individuale o

⁹² Si rammenta che le banche che intendono assumere l'incarico di depositaria ne danno preventiva comunicazione alla Banca d'Italia. Analoga comunicazione deve essere effettuata nel caso in cui una banca depositaria intenda assumere l'incarico di calcolare il valore delle parti dell'OICR.

⁹³ Per comitato di gestione si intende la funzione della SGR o della SICAV - comunque denominata - con compiti di definizione delle specifiche scelte di investimento degli OICR.

consolidata, analoghe a quelle cui sono sottoposti i soggetti di cui alle precedenti lett. b) e c) e purché gli impegni assunti nell'ambito dell'attività di subdeposito siano garantiti da un soggetto di cui alla precedente lett. b) appartenente al medesimo gruppo dell'organismo in questione.

2. Modalità di subdeposito

La banca depositaria può procedere al subdeposito previo consenso della SGR o della SICAV interessata. Il consenso si presume prestato qualora nella convenzione tra banca depositaria e SGR o SICAV sia contenuta l'indicazione nominativa dei soggetti eleggibili come subdepositari.

In caso di subdeposito, la banca depositaria indica nei conti intestati all'OICR o al comparto per il quale è effettuato il subdeposito, gli strumenti finanziari oggetto di subdeposito e il nome del subdepositario. Presso quest'ultimo, gli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun OICR o di ciascun comparto sono rubricati in conti intestati alla banca depositaria - con indicazione che si tratta di beni di terzi - tenuti separati da quelli relativi agli strumenti finanziari di proprietà della banca medesima.

3. Operazioni su strumenti finanziari derivati

Ove necessario per consentire agli OICR di effettuare operazioni su strumenti finanziari derivati negoziati in mercati che richiedono la costituzione di margini di garanzia, la banca depositaria può:

- a) effettuare subdepositi di strumenti finanziari e/o depositi di liquidità presso gli intermediari di cui la SGR o la SICAV si avvale per operare su tali mercati;
- b) trasferire strumenti finanziari e/o liquidità in conti aperti presso i predetti intermediari e intestati alla SGR o alla SICAV (con indicazione del fondo o comparto cui detti beni appartengono) separati da quelli relativi ai beni di proprietà della SGR o della SICAV. L'apertura dei conti è in ogni caso subordinata alla conclusione di un accordo tra la SGR o la SICAV, la banca depositaria e l'intermediario interessato che preveda:

- l'obbligo della SGR o della SICAV di impartire istruzioni su tale conto esclusivamente per il tramite della banca depositaria, che pertanto ha la piena ed esclusiva disponibilità dello stesso;
- il divieto di modificare il contenuto dell'accordo stesso senza l'assenso della banca depositaria.

Resta fermo l'obbligo della banca depositaria di riportare nei conti intestati alla SGR o alla SICAV gli strumenti finanziari e la liquidità oggetto di subdeposito/deposito e il nome del subdepositario/depositario. Per la liquidità la rilevazione può essere di tipo extra-contabile.

4. Altre operazioni

Nel caso di acquisto da parte degli OICR di strumenti finanziari per i quali non sia possibile adottare le modalità di subdeposito indicate nel par. 2 pos-

sono essere utilizzati schemi diversi, che dovranno in ogni caso prevedere appositi accordi tra la SGR o la SICAV, la banca depositaria e i soggetti presso i quali avviene il subdeposito e/o la rilevazione della titolarità degli strumenti, che prevedano l'obbligo per la SGR o la SICAV di impartire disposizioni sui beni dell'OICR solo attraverso la banca depositaria o documentando l'assenso della banca depositaria; per la modifica di tali accordi dovrà essere comunque previsto il consenso della banca depositaria.

Tali modalità non dovranno in alcun modo limitare la conoscenza da parte della banca depositaria della composizione e del valore del patrimonio degli OICR, né pregiudicare il corretto espletamento dei compiti della banca medesima.

5. Responsabilità

5.1 Responsabilità della banca depositaria in caso di subdeposito

La responsabilità della banca depositaria indicata nella Sezione I, punto 3, permane anche nei casi disciplinati nella presente Sezione.

5.2 Responsabilità della banca depositaria di fondi speculativi in relazione a compiti affidati al "prime broker"

Le funzioni attribuite alla banca depositaria e le relative responsabilità non mutano anche nel caso di ricorso, nell'ambito della gestione di fondi speculativi, a soggetti specializzati (c.d. prime broker) ⁽⁹⁴⁾ per un complesso di servizi integrati (finanziamenti, prestito titoli, servizi di custodia, supporto informatico, calcolo del valore delle parti dell'OICR, monitoraggio del rischio assunto, clearing delle operazioni, ecc.).

La banca depositaria deve pertanto essere in grado di monitorare costantemente la consistenza del patrimonio del fondo e di verificare i vincoli gravanti sui beni del fondo stesso, in particolare nei casi in cui i beni di pertinenza del fondo siano concessi in garanzia al prime broker a fronte di operazioni di finanziamento.

SEZIONE IV INVESTIMENTI IN DEPOSITI BANCARI

1. Banca depositaria

Nel caso in cui le attività dell'OICR siano investite in depositi bancari l'apertura dei conti di deposito è in ogni caso subordinata alla conclusione di un accordo tra la SGR o la SICAV, la banca depositaria e la banca presso la quale avviene il deposito, che preveda:

- l'obbligo della SGR o della SICAV di impartire istruzioni su tale conto esclusivamente per il tramite della banca depositaria, che pertanto ha la piena ed esclusiva disponibilità dello stesso;
- il divieto di modificare il contenuto dell'accordo senza l'assenso della banca depositaria.

La banca depositaria rileva l'importo di ciascun deposito, i movimenti e i riferimenti della banca presso la quale è stato effettuato.

2. Banca presso la quale è stato effettuato il deposito

Presso la banca ove sono effettuati i depositi, essi sono rubricati per ciascun OICR (o ciascun comparto).

TITOLO VI OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA

CAPITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le presenti disposizioni, in attuazione del TUF, disciplinano l'operatività all'estero delle SGR e in Italia delle società di gestione armonizzate.

Nel Capitolo II sono definite le condizioni e le procedure per la prestazione di servizi (armonizzati e non), con o senza stabilimento di succursali, in Stati esteri (comunitari ed extracomunitari) da parte delle SGR italiane.

Nel Capitolo III è disciplinata l'offerta all'estero di parti di OICR italiani.

Nel Capitolo IV è stabilita la procedura per la prestazione di servizi in Italia da parte delle società di gestione armonizzate.

Nel Capitolo V, infine, sono stabilite le condizioni e le procedure per l'offerta in Italia di OICR esteri, armonizzati e non.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del TUF:

- art. 41, concernente l'operatività all'estero delle SGR italiane;
- art. 41-bis, concernente l'operatività in Italia delle SGR armonizzate;
- art. 42, relativo all'offerta in Italia di quote di fondi comuni armonizzati e non armonizzati;
- art. 50, che rende applicabili alle SICAV le disposizioni contenute nell'art. 41 e 42;
- art. 52, relativo ai provvedimenti ingiuntivi nei confronti di società di gestione armonizzate;
- art. 58, relativo alla liquidazione delle succursali di società di gestione armonizzate;
- art. 60, in materia di sistemi di indennizzo.

3. Responsabile del procedimento

I responsabili dei procedimenti previsti nei Capitoli II e III sono il Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e il Capo del Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria.

Il responsabile dei procedimenti previsti nei Capitoli IV e V è il Capo del Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria.

⁹⁴ Si rammenta l'opportunità che le SGR utilizzino un unico prime broker (cfr. Titolo IV, Capitolo III, Sezione III).

CAPITOLO II OPERATIVITÀ ALL'ESTERO DELLE SGR ITALIANE

1. Stabilimento di succursali in Stati dell'UE

1.1 Primo insediamento di una succursale

La SGR che intende insediare una succursale in un paese comunitario invia alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva, contenente le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato dell'UE nel cui territorio la SGR intende stabilire una succursale;
- 2) il programma di attività, nel quale sono indicati i servizi e le attività che la SGR intende svolgere nel paese ospitante;
- 3) la struttura organizzativa che assumerà la succursale (organigramma, risorse umane, sistemi informativi) e l'impatto dell'iniziativa sulla struttura organizzativa della SGR;
- 4) il recapito della succursale nello Stato ospitante, ovvero della sede principale (qualora la succursale si articoli in più sedi di attività);
- 5) i nominativi dei dirigenti responsabili della succursale.

Entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, la Banca d'Italia notifica le informazioni ricevute all'autorità competente del paese ospitante. Se la documentazione presentata è incompleta o insufficiente il termine è interrotto; un nuovo termine di 90 giorni riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. La Banca d'Italia può chiedere informazioni aggiuntive; tale richiesta sospende il termine, che riprende a decorrere dalla data di ricezione di tali informazioni.

Dell'avvenuta notifica all'autorità competente del paese ospitante è data comunicazione alla SGR interessata.

La SGR può stabilire la succursale e iniziare l'attività dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dell'autorità competente del paese ospitante ovvero quando siano passati 60 giorni dal momento in cui tale autorità ha ricevuto la notifica della Banca d'Italia riguardante lo stabilimento della succursale.

La SGR dà tempestiva notizia alla Banca d'Italia dell'effettivo inizio e della cessazione dell'attività della succursale.

1.2 Istruttoria e termini

La Banca d'Italia, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione preventiva⁹⁵, può rifiutare di effettuare la notifica all'autorità competente dello Stato ospitante per motivi attinenti all'adeguatezza della struttura organizzativa o alla situazione finan-

ziaria, economica o patrimoniale della SGR⁹⁶. Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che la SGR può incontrare nel garantire l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero.

La Banca d'Italia comunica alla SGR i motivi del rifiuto della notifica.

1.3 Modifica delle informazioni comunicate

La SGR comunica alla Banca d'Italia e alla competente autorità del paese ospitante ogni modifica delle informazioni di cui al precedente par. 1.1, punti 2), 3), 4) e 5), almeno 30 giorni prima di procedere alle modifiche.

La Banca d'Italia effettua la notifica all'autorità competente del paese ospitante entro 30 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione e ne informa la SGR interessata.

La Banca d'Italia può rifiutare di effettuare la notifica all'autorità competente del paese ospitante per le ragioni indicate nel precedente par. 1.2, dandone comunicazione motivata alla SGR interessata entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di modifica delle informazioni.

2. Prestazione in Stati dell'UE di servizi previsti dalla direttiva senza stabilimento di succursali

2.1 Comunicazione preventiva

La SGR che intende operare per la prima volta in un altro paese comunitario senza stabilimento di succursali invia alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato in cui la SGR intende esercitare la propria attività;
- 2) un programma di attività nel quale sono indicati le attività e i servizi che la SGR intende prestare nel paese ospitante;
- 3) le modalità con le quali la SGR intende operare.

La predetta comunicazione è inviata alla Banca d'Italia almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, la Banca d'Italia notifica le informazioni ricevute all'autorità competente del paese ospitante. Se la documentazione presentata è incompleta o insufficiente il termine è interrotto; un nuovo termine di 30 giorni riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. La Banca d'Italia può chiedere informazioni aggiuntive; tale richiesta sospende il termine, che riprende a decorrere dalla ricezione di tali informazioni.

Dell'avvenuta notifica all'autorità competente del paese ospitante è data comunicazione alla SGR interessata.

⁹⁵ La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Banca d'Italia ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla Banca d'Italia, se spedita per raccomandata a.r.

⁹⁶ Ove la SGR appartenga a un gruppo bancario si tiene conto anche della situazione tecnico-organizzativa del gruppo.

2.2 Modifica delle informazioni comunicate

La SGR comunica alla Banca d'Italia e alla competente autorità del paese ospitante ogni modifica delle informazioni di cui al precedente par. 2.1, punti 2) e 3), almeno 30 giorni prima di procedere alle modifiche.

3. Stabilimento di succursali in Stati extracomunitari

3.1 Richiesta di autorizzazione

La SGR può stabilire succursali in paesi extracomunitari previa autorizzazione della Banca d'Italia, nel rispetto delle disposizioni vigenti nel paese ospitante.

La SGR presenta alla Banca d'Italia una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato estero nel cui territorio la SGR intende stabilire una succursale;
- 2) l'inquadramento dell'iniziativa nella complessiva strategia di espansione della SGR;
- 3) l'attività che la SGR intende effettuare nello Stato ospitante e la struttura organizzativa che assumerà la succursale (organigramma, risorse umane, sistemi informativi) nonché l'impatto dell'iniziativa sulla struttura organizzativa della SGR;
- 4) il recapito della succursale nello Stato estero, ovvero la sede principale (qualora la succursale si articoli in più sedi di attività), dove possono essere richiesti i documenti;
- 5) i nominativi e i curriculum dei dirigenti responsabili della succursale;
- 6) l'ammontare del fondo di dotazione della succursale, ove richiesto.

La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Banca d'Italia ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla medesima, se spedita per lettera raccomandata A.R.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione. Se la documentazione presentata è incompleta o insufficiente il termine è interrotto; un nuovo termine di 90 giorni riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. La Banca d'Italia può chiedere informazioni aggiuntive; tale richiesta sospende il termine, che riprende a decorrere dalla ricezione di tali informazioni.

La Banca d'Italia può chiedere un parere sull'iniziativa all'autorità competente del paese estero. In tal caso il termine di 90 giorni è interrotto. La Banca d'Italia comunica alla SGR interessata l'interruzione dei termini.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) esistenza, nel paese di insediamento, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;
- 2) esistenza di apposite intese di collaborazione tra

la Banca d'Italia, la Consob e le competenti autorità dello Stato estero volte, tra l'altro, ad agevolare l'accesso alle informazioni da parte della Banca d'Italia e della Consob, anche attraverso l'espletamento di controlli in loco;

- 3) possibilità di agevole accesso, da parte della casa madre, alle informazioni della succursale;
- 4) adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SGR⁽⁹⁷⁾. Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che le SGR possono incontrare nel garantire l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero.

La Banca d'Italia comunica alla SGR interessata i motivi del mancato rilascio dell'autorizzazione.

Le SGR comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia l'effettivo inizio e la cessazione dell'attività della succursale.

La Banca d'Italia comunica alla Consob le autorizzazioni rilasciate.

3.2 Modifica delle informazioni comunicate

La SGR comunica preventivamente alla Banca d'Italia ogni modifica che intende apportare alle informazioni comunicate ai sensi del precedente par. 3.1, punti 3), 4) e 5).

La SGR può dare attuazione alle modifiche comunicate trascorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia.

4. Prestazione di servizi senza stabilimento in Stati extracomunitari⁽⁹⁸⁾

4.1 Richiesta di autorizzazione

La SGR può operare in un paese extracomunitario senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia nel rispetto delle disposizioni vigenti nell'ordinamento del paese ospitante.

La SGR presenta alla Banca d'Italia una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato estero nel cui territorio la SGR intende operare;
- 2) l'inquadramento dell'iniziativa nella complessiva strategia di espansione della SGR;
- 3) un programma nel quale sono indicate le attività che la SGR intende svolgere nel paese ospitante;
- 4) le modalità con cui la SGR intende operare.

La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Banca d'Italia ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla medesima, se spedita per lettera raccomandata a.r.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. Se la documentazione presentata è incom-

⁹⁷ Ove la SGR appartenga a un gruppo bancario si tiene conto anche della situazione tecnico-organizzativa del gruppo.

⁹⁸ Non rientra nella disciplina del presente paragrafo l'offerta in paesi extracomunitari di parti di OICR italiani prevista nel Capitolo III, par. 2.

pleta o insufficiente il termine è interrotto; un nuovo termine di 60 giorni riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. La Banca d'Italia può chiedere informazioni aggiuntive; tale richiesta sospende il termine, che riprende a decorrere dalla ricezione di tali informazioni.

La Banca d'Italia può chiedere un parere sull'iniziativa all'autorità competente del paese estero. In tal caso il termine di 60 giorni è interrotto. La Banca d'Italia comunica alla SGR interessata l'interruzione dei termini.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alle seguenti condizioni:

1. esistenza, nel paese in cui la SGR intende operare, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;
2. esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia, la Consob e le competenti autorità dello Stato estero.

La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando non ricorrano le condizioni indicate e per motivi attinenti all'adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SGR.

La Banca d'Italia comunica alla SGR interessata i motivi del mancato rilascio dell'autorizzazione.

La Banca d'Italia comunica alla Consob le autorizzazioni rilasciate.

4.2 Modifica delle informazioni comunicate

La SGR comunica preventivamente alla Banca d'Italia ogni modifica delle informazioni di cui al precedente par. 4.1, punti 3) e 4).

La SGR può dare attuazione alle modifiche comunicate trascorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia.

5. Svolgimento in uno Stato dell'UE di attività diverse da quelle previste dalla direttiva

5.1 Richiesta di autorizzazione

La SGR può svolgere in uno Stato comunitario attività diverse da quelle previste dalla direttiva, con o senza stabilimento di succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Lo svolgimento di tali attività è sottoposto alle disposizioni vigenti nell'ordinamento del paese ospitante.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alle seguenti condizioni:

- esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia e la Consob e le competenti autorità dello Stato estero;
- possibilità di agevole accesso, da parte della casa madre, alle informazioni presso la succursale.

Si applicano:

- i parr. 3.1 e 3.2 del presente Capitolo ove la SGR intenda svolgere le attività con stabilimento di succursali;
- i parr. 4.1 e 4.2 del presente Capitolo ove la SGR intenda svolgere le attività senza stabilimento.

6. Uffici di rappresentanza all'estero

La SGR può aprire in altri Stati dell'UE e in Stati extracomunitari uffici di rappresentanza.

L'apertura di uffici di rappresentanza all'estero è sottoposta alle procedure previste dall'autorità competente del paese ospitante.

La SGR comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'inizio dell'attività dell'ufficio di rappresentanza indicando lo Stato estero di insediamento, il recapito dell'ufficio e l'attività svolta dallo stesso.

La SGR comunica tempestivamente alla Banca d'Italia la cessazione dell'attività dell'ufficio di rappresentanza.

CAPITOLO III

OFFERTA ALL'ESTERO DI OICR ITALIANI

1. Offerta di OICR in Stati dell'UE

1.1 OICR armonizzati

Le SGR e le SICAV possono offrire rispettivamente quote di fondi comuni o proprie azioni in altri Stati UE.

L'offerta è subordinata all'invio all'autorità del paese ospitante di un'apposita comunicazione, nel rispetto delle previsioni della direttiva.

A tal fine, le SGR o le SICAV inviano alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva contenente l'indicazione del fondo o dell'eventuale comparto di cui si intende offrire le quote o le azioni e dello Stato dove si intende effettuare l'offerta.

Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, la Banca d'Italia rilascia alla SGR o alla SICAV un'attestazione in cui si certifica che l'organismo soddisfa le condizioni richieste dalla normativa comunitaria vigente.

1.2 OICR non armonizzati

Previa comunicazione alla Banca d'Italia, le SGR possono offrire in un altro Stato dell'UE quote di fondi comuni non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva. La comunicazione contiene l'indicazione del fondo o del comparto di cui si intende offrire le quote e dello Stato in cui si intende effettuare l'offerta.

Le SICAV non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva possono offrire le proprie azioni in un altro Stato dell'UE previa comunicazione alla Banca d'Italia, contenente l'indicazione dello Stato dove si intende effettuare l'offerta e dell'eventuale comparto di cui si intende offrire le azioni.

L'offerta può essere avviata trascorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia.

L'offerta è soggetta alle disposizioni vigenti nello Stato membro ospitante.

2. Offerta di parti di OICR in Paesi extracomunitari

Le SGR e le SICAV possono offrire quote di fondi o proprie azioni in paesi extracomunitari previa comunicazione alla Banca d'Italia e nel rispetto del-

le disposizioni vigenti nell'ordinamento del paese ospitante.

La comunicazione è inviata alla Banca d'Italia e contiene le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato in cui si intende effettuare l'offerta delle quote o azioni;
- 2) il fondo o la SICAV ovvero i relativi comparti oggetto di offerta;
- 3) le modalità che si intende utilizzare nell'offerta delle quote o azioni.

L'offerta può essere avviata trascorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia.

CAPITOLO IV OPERATIVITÀ IN ITALIA DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE ARMONIZZATE

1. Stabilimento di succursali

1.1 Primo insediamento

La società di gestione armonizzata che intende per la prima volta operare in Italia tramite l'insediamento di una succursale notifica tale intendimento all'autorità competente del paese d'origine.

L'inizio dell'operatività della succursale è subordinato alla ricezione da parte della Banca d'Italia e della Consob della comunicazione inviata dall'autorità competente del paese d'origine della società di gestione armonizzata.

La succursale può stabilirsi e iniziare l'operatività in Italia dopo aver ricevuto apposita comunicazione dalla Banca d'Italia ovvero trascorsi 60 giorni dal momento in cui la Banca d'Italia ha ricevuto la comunicazione dall'autorità del paese d'origine.

La società segnala alla Banca d'Italia la data di inizio dell'attività della succursale⁽⁹⁹⁾.

La Banca d'Italia iscrive le società di gestione armonizzate in un apposito elenco allegato all'albo delle SGR.

1.2 Modifica delle informazioni comunicate

La società di gestione armonizzata comunica alla Banca d'Italia e alla Consob ogni modifica delle informazioni contenute nella comunicazione prevista dal precedente par. 1.1, almeno 30 giorni prima di procedere al cambiamento.

Nel caso in cui l'autorità competente del paese d'origine esprima parere sfavorevole alle modifiche in questione, la società ne dà prontamente notizia alla Banca d'Italia e alla Consob.

⁹⁹ La comunicazione va inviata alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale – Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria – Roma. Una volta insediata, la succursale intrattiene rapporti con la Filiale della Banca d'Italia competente per territorio. Per le società di gestione armonizzate presenti in Italia con più succursali, la Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente è quella presente nel capoluogo di provincia della succursale principale. A tal fine, la società di gestione armonizzata presente sul territorio con più di una succursale comunica alla Banca d'Italia quale di esse vada considerata la succursale principale deputata a intrattenere i rapporti con la Banca d'Italia stessa.

1.3 Attività esercitabili e disposizioni applicabili

La succursale, nel rispetto delle norme di interesse generale vigenti in Italia, può esercitare le attività per le quali la società di gestione armonizzata è autorizzata nel paese d'origine ai sensi della direttiva.

La Banca d'Italia e la Consob comunicano alla società di gestione armonizzata le disposizioni, di propria competenza, applicabili alle stesse per motivi di interesse generale.

1.4 Controlli della Banca d'Italia

La Banca d'Italia esercita i controlli di competenza sulle succursali in Italia delle società di gestione armonizzate, con facoltà di effettuare ispezioni e chiedere le medesime informazioni che possono essere richieste alle SGR.

2. Prestazione di servizi senza stabilimento

2.1 Comunicazione preventiva

La società di gestione armonizzata che intende esercitare in Italia per la prima volta le attività previste dalla direttiva in regime di libera prestazione di servizi può iniziare l'attività dal momento in cui la Banca d'Italia e la Consob hanno ricevuto la notifica da parte dell'autorità competente del paese d'origine⁽¹⁰⁰⁾.

3. Uffici di rappresentanza

Le società di gestione armonizzate possono stabilire uffici di rappresentanza in Italia.

Le stesse comunicano alla Banca d'Italia l'inizio dell'operatività degli uffici di rappresentanza, l'indirizzo degli stessi e i nominativi dei responsabili dell'ufficio⁽¹⁰¹⁾.

CAPITOLO V OFFERTA IN ITALIA DI PARTI DI OICR ESTERI (¹⁰²)

1. Offerta di quote o azioni di OICR armonizzati

1.1 Comunicazione preventiva e documentazione da produrre

Le società di gestione e le SICAV armonizzate che intendono offrire in Italia rispettivamente le proprie quote o azioni ne danno preventiva comunicazione alla Banca d'Italia⁽¹⁰³⁾ e alla Consob. Per la comunicazione preventiva, e le eventuali integrazioni alla stessa, è utilizzata l'apposita scheda (cfr. scheda n. 1 dell'Allegato VI.5.1).

¹⁰⁰ La comunicazione va inviata alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale – Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria – Roma.

¹⁰¹ La comunicazione va inviata alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale – Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria – Roma.

¹⁰² Le presenti disposizioni si applicano anche alle offerte limitate a investitori istituzionali e alle offerte attraverso tecniche di comunicazione a distanza.

¹⁰³ La comunicazione si intende ricevuta nel giorno in cui è stata presentata, ovvero è pervenuta per lettera raccomandata a.r., presso la Banca d'Italia - Amministrazione Centrale - Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria - Roma.

La comunicazione è corredata dei seguenti documenti ⁽¹⁰⁴⁾:

- a) un attestato rilasciato dalle autorità competenti dello Stato dove l'OICR armonizzato è situato in cui si certifichi che l'OICR soddisfa le condizioni richieste dalla direttiva;
- b) il regolamento di gestione del fondo o i documenti costitutivi della SICAV, muniti di un attestato dell'autorità competente dello Stato in cui l'OICR armonizzato è situato in cui si certifica che quelli sono gli atti vigenti;
- c) l'ultimo prospetto informativo completo e semplificato trasmesso all'autorità competente dello Stato in cui l'OICR armonizzato è situato, munito di un attestato di tale autorità in cui si certifichi che quello è l'ultimo prospetto da essa ricevuto, ovvero l'ultimo prospetto approvato ove questo è oggetto di approvazione o controllo preventivo;
- d) la nota informativa concernente il modulo organizzativo adottato dall'OICVM per assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti, redatta secondo quanto previsto nel successivo par. 1.3; l'elenco dei soggetti incaricati del collocamento in Italia delle parti dell'OICR armonizzato e l'indicazione del soggetto incaricato dei pagamenti (o dei soggetti incaricati dei pagamenti, nel caso l'OICR intenda avvalersi di più soggetti, e dell'eventuale soggetto che cura l'offerta in Italia);
- e) i documenti previsti dalla lett. b) non sono inviati nelle ipotesi in cui il contenuto sostanziale di detti documenti sia trasfuso nel prospetto informativo ⁽¹⁰⁵⁾. Di tale circostanza, i legali rappresentanti dell'OICR armonizzato forniscono apposita attestazione.

I documenti previsti nelle lett. a), b) e c) sono trasmessi unitamente alla loro traduzione in lingua italiana; le informazioni previste nelle lett. d) ed e) sono fornite in lingua italiana.

La Banca d'Italia o la Consob possono richiedere informazioni aggiuntive o ulteriore documentazione.

La comunicazione preventiva per l'offerta di ulteriori prodotti armonizzati può fare riferimento alla documentazione già inviata, se ancora valida, fatta eccezione per l'attestato di conformità del prodotto alla direttiva rilasciato dalle competenti autorità del paese d'origine. La validità dei documenti già inviati cui si fa riferimento è attestata dal legale rappresentante

1.2 Inizio dell'offerta in Italia

L'offerta delle parti dell'OICR armonizzato può iniziare decorsi due mesi dalla ricezione della comu-

nica da parte delle due autorità ⁽¹⁰⁶⁾, a meno che entro tale termine essa non sia stata vietata - con provvedimento motivato - dalla Banca d'Italia o dalla Consob, ciascuna per le materie di propria competenza.

L'offerta delle parti dell'OICR è comunque subordinata agli adempimenti connessi con la pubblicazione del prospetto e al rispetto di quanto disposto dall'art. 44, par. 1, della direttiva.

Il divieto di offerta è disposto qualora:

- il modulo organizzativo adottato non consenta di assicurare l'esercizio in Italia dei diritti patrimoniali dei partecipanti;
- non risultino osservate le disposizioni emanate dalla Consob con il regolamento previsto dall'art. 42, comma 3, del TUF.

Il termine è interrotto se entro due mesi dalla ricezione della comunicazione la Banca d'Italia o la Consob formulino rilievi, chiedano chiarimenti o ulteriore documentazione. In tal caso, dalla data di ricezione della relativa risposta decorre un nuovo termine di due mesi.

1.3 Modulo organizzativo

Soggetto incaricato dei pagamenti

L'OICR armonizzato e il depositario - qualora non dispongano di una succursale in Italia a ciò preposta - stipulano apposita convenzione con una o più banche insediate in Italia avente a oggetto lo svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nell'OICR (sottoscrizioni, rimborsi e corresponsione di dividendi) ⁽¹⁰⁷⁾.

L'OICR armonizzato e il depositario predispongono con il soggetto incaricato dei pagamenti tutti i mezzi necessari per assicurare un corretto ed efficiente svolgimento delle rispettive funzioni. A tal fine e con l'ausilio di adeguate strutture di supporto vengono realizzati i flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, alle richieste di riacquisto o rimborso delle quote o azioni e al pagamento dei proventi alla data prestabilita dall'OICR armonizzato.

Per il trasferimento delle somme di denaro connesse con tali operazioni sono accesi presso il soggetto incaricato dei pagamenti conti intestati all'OICR armonizzato, con rubriche distinte per ciascun fondo comune o comparto.

Rapporti con gli investitori

I rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa dell'OICR all'estero sono intrattenuti da un soggetto all'uopo designato, che cura l'offerta in Italia (il soggetto incaricato dei pa-

¹⁰⁴ La comunicazione inviata alla Consob è corredata anche del modulo di sottoscrizione in Italia previsto dalle disposizioni emanate dalla Consob.

¹⁰⁵ Per contenuto sostanziale si intende ogni aspetto rilevante ai fini della classificazione dell'OICR tra quelli previsti dalla direttiva.

¹⁰⁶ Nelle ipotesi in cui la comunicazione pervenga alle due autorità in date diverse, il termine di due mesi decorre dalla data di ricezione della comunicazione ricevuta per ultima.

¹⁰⁷ Nei casi previsti dall'art. 14, parr. 4 e 5, della direttiva, la convenzione con il soggetto incaricato dei pagamenti è stipulata esclusivamente dalla SICAV.

gamenti, una SGR, una succursale di una società di gestione armonizzata, un'impresa di investimento o una banca insediata in Italia).

Nel caso di OICR le cui quote o azioni siano collocate unicamente mediante Internet, i rapporti con la clientela potranno essere intrattenuti avvalendosi della rete Internet (sito e posta elettronica), a condizione che tali modalità assicurino agli investitori italiani i medesimi servizi prestati dal soggetto incaricato di curare i rapporti con la clientela.

Il soggetto designato provvede a:

- a) curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso o di estinzione delle azioni o quote ricevute dai soggetti incaricati del collocamento;
- b) attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, effettuate per il tramite del soggetto incaricato dei pagamenti, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo statuto dell'organismo o dal regolamento di gestione;
- c) effettuare l'inoltro al sottoscrittore della lettera di conferma dell'investimento dalla quale risulti: l'importo lordo versato, l'importo netto investito, le quote o azioni sottoscritte, il mezzo di pagamento utilizzato, la data di ricezione e la data di sottoscrizione;
- d) consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle quote o azioni, ove previsto, e curare le relative operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento;
- e) intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami;
- f) espletare tutti i servizi e le procedure necessari per l'esercizio dei diritti sociali connessi con le parti dell'OICR detenute da investitori residenti in Italia e tenere a disposizione degli investitori l'avviso di convocazione dell'assemblea dei partecipanti e il testo delle delibere adottate;
- g) tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dall'OICR. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

Nel caso di OICR le cui quote o azioni siano collocate in Italia esclusivamente presso gli investitori istituzionali¹⁰⁸, il modulo organizzativo può non prevedere la figura del soggetto incaricato dei pagamenti e del soggetto che cura l'offerta in Italia.

Qualora, peraltro, gli investitori istituzionali operino per conto di clientela che abbia loro affidato un mandato di gestione individuale, gli stessi dovranno assumere nei confronti dell'OICR l'impegno:

- ad assicurare l'esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali della clientela, nel caso in cui le quote

o azioni per qualunque causa dovessero entrare nella disponibilità di quest'ultima (es.: per chiusura dei rapporti di gestione individuale);

- ad informare i clienti gestiti dell'impegno assunto nei confronti dell'OICR, nel momento in cui le quote o azioni dovessero entrare nella disponibilità degli stessi.

Nel caso di offerta ad investitori istituzionali di parti di OICR costituiti sotto forma di ETF (Exchange Traded Funds) ammessi alla quotazione presso la borsa italiana, il modulo organizzativo deve prevedere sia per gli investitori che acquistano le quote o azioni sul mercato secondario sia per quelli che vengono in possesso delle quote o azioni per qualunque altro motivo (es.: recesso da un mandato di gestione individuale) la possibilità di rimborso, tramite gli intermediari abilitati, a valere sul patrimonio dello stesso OICR.

Offerta di OICR

Nel caso in cui l'OICR armonizzato si avvalga di soggetti terzi per collocare le quote dei fondi o le azioni delle SICAV, l'OICR stipula un'apposita convenzione con detti soggetti, nella quale questi ultimi si impegnano, anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile, a:

- trasmettere all'OICR armonizzato, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, le domande di sottoscrizione, di rimborso e di conversione;

- depositare presso il soggetto incaricato dei pagamenti, entro il medesimo termine, i mezzi di pagamento relativi alle sottoscrizioni.

Qualora l'OICR si avvalga di più soggetti incaricati dei pagamenti, il collocatore fornisce al sottoscrittore o al partecipante l'indicazione del soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà di valutare moduli organizzativi alternativi a quelli sopra indicati, tenendo conto delle esigenze di efficienza e di tutela dei partecipanti.

Nota informativa

Il modulo organizzativo adottato dall'OICR armonizzato in Italia è illustrato nella nota informativa, che contiene almeno le informazioni indicate nell'Allegato VI.5.2.

Obiettivo della nota è fornire informazioni di tipo analitico su tali aspetti; pertanto, i profili indicati nell'Allegato VI.5.2 andranno descritti dettagliatamente. Resta ferma la facoltà per l'OICR armonizzato di includere informazioni ulteriori qualora se ne ravvisi l'opportunità, al fine di fornire una rappresentazione completa del modulo organizzativo adottato.

1.4 Modifiche alla documentazione inviata dall'OICR armonizzato

L'OICR armonizzato comunica alla Banca d'Italia e alla Consob le modifiche apportate alla documentazione trasmessa ai sensi delle precedenti Sezioni. Le comunicazioni di modifica sono redatte utiliz-

¹⁰⁸ Per investitori istituzionali si intendono gli investitori professionali come definiti dall'art. 31, comma 2, della delibera Consob n. 11522/99 ad eccezione delle persone fisiche.

zando l'apposita scheda (cfr. scheda n. 2 dell'Allegato VI.5.1).

Devono essere preventivamente inviate alla Banca d'Italia e alla Consob le modifiche attinenti ai mutamenti del modulo organizzativo che incidono sull'esercizio in Italia dei diritti patrimoniali da parte dei partecipanti ⁽¹⁰⁹⁾.

Le modifiche in questione potranno essere adottate trascorsi due mesi dalla ricezione della relativa documentazione, a meno che esse non siano state vietate - con provvedimento motivato - dalla Banca d'Italia o della Consob, ciascuna per le materie di propria competenza.

2. Offerta in Italia di OICR non armonizzati

2.1 Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente paragrafo disciplinano le condizioni e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'offerta in Italia delle quote o azioni di OICR non armonizzati ⁽¹¹⁰⁾ ⁽¹¹¹⁾.

Le presenti disposizioni trovano applicazione anche qualora l'offerta delle quote o azioni sia rivolta unicamente a investitori istituzionali.

2.2 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

2.2.1 OICR non armonizzati insediati in Paesi dell'UE

L'offerta in Italia di azioni o quote di OICR non armonizzati comunitari è soggetta ad autorizzazione della Banca d'Italia, sentita la Consob.

L'autorizzazione è concessa se l'OICR:

- 1) ha uno schema di funzionamento compatibile con quelli previsti per gli organismi italiani;
- 2) è sottoposto nel paese di origine ad adeguate forme di vigilanza da parte di un'autorità di controllo pubblica o riconosciuta da un'autorità pubblica che eserciti sull'attività svolta controlli simili a quelli cui sono sottoposti gli organismi italiani;
- 3) commercializza le proprie quote o azioni nel paese di origine;
- 4) cura la diffusione di informazioni al pubblico e si avvale di un modulo organizzativo volto ad assicurare l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti residenti in Italia secondo quanto previsto, rispettivamente, dai successivi parr. 2.6 e 2.7;
- 5) ha responsabili aziendali in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza equipollenti a quelli previsti dalle disposizioni italiane vigenti per l'assunzione di cariche presso SGR e SICAV.

¹⁰⁹ Non devono essere comunicate preventivamente, ma formano oggetto di notifica successiva, la modifica dei soggetti collocatori o l'individuazione di soggetti incaricati dei pagamenti ulteriori rispetto a quella inizialmente prescelta.

¹¹⁰ Le presenti disposizioni si applicano anche alle offerte di OICR non armonizzati effettuate ricorrendo a tecniche di comunicazione a distanza.

¹¹¹ La sollecitazione all'investimento avente a oggetto parti di OICR non armonizzati è soggetta anche alle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I, del TUF in materia di appello al pubblico risparmio.

2.2.2 OICR non armonizzati insediati in Paesi extra UE

Per gli OICR insediati in Paesi non facenti parte dell'UE ⁽¹¹²⁾, oltre alla valutazione dei requisiti riportati al par. 2.2.1, ai fini del rilascio dell'autorizzazione rilevano:

- a) la sussistenza di accordi di collaborazione tra le autorità di vigilanza nazionali e quelle del paese di origine dell'OICR, finalizzati ad agevolare la vigilanza dell'organismo medesimo;
- b) il rispetto nel paese di origine di condizioni di reciprocità, nei limiti consentiti dagli accordi internazionali.

2.3 Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

2.3.1 Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione e la documentazione di cui al successivo par. 2.3.2 sono presentate in duplice copia alla Banca d'Italia, Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria, Roma.

La domanda indica:

- 1) la denominazione, la sede legale e la direzione generale della società istante;
- 2) la denominazione del fondo o del comparto le cui quote o azioni si intendono offrire in Italia;
- 3) la denominazione del soggetto incaricato dei pagamenti, dei soggetti incaricati del collocamento in Italia delle quote o azioni e del soggetto, ove diverso dal soggetto incaricato dei pagamenti, che cura l'offerta in Italia;
- 4) le complete generalità e la veste legale della persona che la sottoscrive;
- 5) l'elenco dei documenti allegati.

2.3.2 Documentazione da produrre

La domanda di autorizzazione è corredata dei documenti di seguito elencati.

- I) Documentazione relativa al modulo di vigilanza nel paese di origine:
 - a) un attestato dell'autorità di vigilanza del paese di origine comprovante che:
 - l'OICR è assoggettato a vigilanza e che la società di gestione ovvero la società di investimento dispone di un'adeguata struttura organizzativa, amministrativa e contabile; andranno, in particolare, illustrati i controlli svolti nei confronti della società di gestione o della società di investimento e quelli attinenti ai prodotti gestiti;
 - l'OICR commercializza effettivamente nel paese di origine le proprie quote o azioni e che nei confronti del medesimo non risultano procedimenti di revoca dell'autorizzazione o equivalenti ovvero altri provvedimenti di rigore;
 - l'OICR ha adempiuto alle formalità eventualmente richieste nel paese di origine per l'inse-

¹¹² Gli OICR insediati in Paesi facenti parte dello SEE (Spazio Economico Europeo) sono equiparati, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, agli OICR aventi sede nell'UE.

diamento di una sede secondaria in Italia, ove sia prevista tale struttura;

b) un attestato dell'autorità di vigilanza del paese d'origine ovvero, ove l'autorità in questione non rilasci questo tipo di attestazioni, una dichiarazione a cura del legale rappresentante dell'OICR che indichi i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per i responsabili aziendali dell'OICR e le altre condizioni per l'accesso al mercato dell'organismo previste dalla normativa vigente nel paese di origine.

II) Documenti relativi all'informativa da fornire al pubblico:

a) copia del regolamento di gestione del fondo o altro documento equivalente ovvero copia dello statuto della società di investimento e di eventuali ulteriori documenti costitutivi, muniti dell'attestazione di vigenza rilasciata dall'autorità competente del paese di origine;

b) l'ultimo prospetto informativo ovvero l'ulteriore documentazione di offerta trasmesso all'autorità competente del paese di origine, munito di un attestato di tale autorità in cui si certifica che quello è l'ultimo prospetto da essa ricevuto ovvero l'ultimo prospetto approvato ove questo sia oggetto di approvazione o controllo preventivo;

c) l'ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva, se pubblicate;

d) informazioni dettagliate sulle modalità adottate per rendere pubblici il prezzo di emissione e di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote o azioni.

III) Documentazione relativa al modulo organizzativo:

a) una nota analitica sul modulo organizzativo che l'OICR intende adottare per l'offerta in Italia delle quote o azioni e per assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti;

b) copia della convenzione stipulata con il soggetto incaricato dei pagamenti, con il soggetto che cura l'offerta in Italia e con i soggetti incaricati del collocamento in Italia;

c) nelle ipotesi in cui i rapporti con la clientela vengano tenuti dalla sede secondaria in Italia dell'OICR, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese;

d) qualora l'organismo abbia conferito l'incarico di curare i rapporti con la clientela a un intermediario di cui al successivo par. 2.7, copia della convenzione stipulata;

e) elenco nominativo dei responsabili della sede secondaria in Italia dell'OICR incaricata di curare i rapporti con la clientela, corredato della documentazione idonea a comprovare i poteri di rappresentanza conferiti;

f) ai fini della verifica del possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei responsabili dell'eventuale sede secondaria in Italia dell'OICR incaricata di curare i rapporti con la clientela, i medesimi documenti previsti per l'accertamento della sussistenza

dei requisiti in esame da parte degli esponenti di società di gestione del risparmio e SICAV italiane.

IV) Altra documentazione:

a) una nota illustrativa dello schema di funzionamento dell'OICR contenente le informazioni indicate nel successivo par. 2.4;

b) un documento contenente una sintetica descrizione del programma dell'attività che l'OICR intende svolgere in Italia (con riferimento all'attività iniziale, alle sue linee di sviluppo nonché alle strategie imprenditoriali relative alla tipologia dei prodotti offerti, alle caratteristiche della clientela e all'espansione territoriale).

Tutti i documenti sopra indicati, ove redatti in lingua straniera, dovranno essere corredati della traduzione in lingua italiana munita dell'attestazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'OICR.

2.3.3 Rilascio dell'autorizzazione

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione, sentita la Consob, entro quattro mesi dalla data della ricezione della domanda di autorizzazione, corredata della documentazione richiesta. La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata presentata ovvero è pervenuta alla Banca d'Italia per lettera raccomandata a.r.

Se la documentazione presentata risulta incompleta, il termine è interrotto; in tale ipotesi, dalla data di ricezione della documentazione integrativa, riprende a decorrere un nuovo termine.

La Banca d'Italia può altresì sospendere il termine qualora dall'esame delle informazioni emergano aspetti che rendano necessari ulteriori approfondimenti o nel caso in cui sia necessario richiedere all'autorità di vigilanza del paese d'origine dell'OICR ulteriori notizie.

Dell'interruzione o della sospensione del termine viene data comunicazione all'OICR interessato.

L'offerta al pubblico delle quote o azioni è comunque subordinata agli adempimenti connessi con l'approvazione e la pubblicazione del prospetto informativo.

2.3.4 Decadenza e revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione decade:

- per effetto del venir meno anche di uno solo dei requisiti richiesti per il rilascio della medesima;
- nel caso in cui l'OICR sia destinatario, nel paese d'origine, di un provvedimento di revoca dell'autorizzazione o di altro provvedimento equivalente.

La decadenza è dichiarata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob. Della decadenza viene data comunicazione all'OICR interessato.

Fatti salvi i poteri della Banca d'Italia e della Consob previsti dagli artt. 54 e 99 del TUF, in caso di gravi irregolarità che abbiano riflessi sulle attività svolte nel territorio dello Stato, l'autorizzazione è revocata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.

2.4 Schema di funzionamento dell'OICR non armonizzato

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia - sentita la Consob - valuta la compatibilità dello schema di funzionamento dell'OICR istante rispetto a quelli previsti per gli organismi italiani.

Detta valutazione di compatibilità riguarda la conformità dello schema di funzionamento dell'OICR alla disciplina nazionale, con particolare riferimento ai criteri generali definiti dal Ministro dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'art. 37 del TUF.

Per consentire tale valutazione, l'OICR invia alla Banca d'Italia una nota illustrativa, redatta in lingua italiana, nella quale vengono illustrati in modo analitico almeno gli aspetti di seguito indicati, ove non disponibili in altra documentazione allegata alla domanda (in tal caso va indicato il punto del documento dove si trova l'informazione):

A) le caratteristiche del prodotto offerto:

- gli investimenti consentiti all'OICR e il grado di rischio connesso con la sottoscrizione delle quote o azioni;
- le categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote o azioni, sia nel paese di origine che in Italia;
- le modalità di partecipazione all'OICR, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote o azioni nonché all'ammontare minimo della sottoscrizione;
- la forma (es.: aperta o chiusa) dell'OICR;
- la struttura giuridica (es.: contrattuale o statutaria) dell'OICR;
- le regole prudenziali di investimento e frazionamento del rischio cui è soggetta l'attività di investimento;
- l'informativa resa ai partecipanti;

B) il depositario:

- l'esistenza di un depositario cui sia affidata la custodia dei beni dell'OICR, in grado di assicurare lo stesso livello di protezione degli investitori previsto dalle disposizioni italiane vigenti.

2.5 Modifiche alla documentazione inviata dall'OICR non armonizzato

L'OICR comunica alla Banca d'Italia, prima della loro realizzazione, le modifiche relative:

- 1) allo schema di funzionamento dell'OICR (par. 2.4);
- 2) al modulo organizzativo (par. 2.7);
- 3) alla documentazione inviata ai sensi del precedente par. 2.3.2, punto II), lett. c), d), f).

La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza le modifiche in questione entro quattro mesi dalla data della ricezione della comunicazione e della relativa documentazione. Si applicano le disposizioni in materia di interruzione e sospensione del termine per il rilascio dell'autorizzazione previsti nel precedente par. 2.3.3.

L'OICR provvede, inoltre, a segnalare con la mas-

sima sollecitudine alla Banca d'Italia il verificarsi per i rappresentanti della propria sede secondaria in Italia di situazioni che incidono sul requisito di onorabilità e che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica.

2.6 Documenti e informazioni a disposizione del pubblico

L'OICR mette a disposizione del pubblico sia presso il soggetto che cura l'offerta in Italia sia presso il soggetto incaricato dei pagamenti, nonché presso tutte le dipendenze di quest'ultimo abilitate a regolare le sottoscrizioni e i rimborsi:

- 1) l'indicazione del valore unitario delle quote o azioni dell'OICR;
- 2) le informazioni di cui è prescritta la diffusione secondo la normativa vigente nel paese di origine, tradotti in lingua italiana;
- 3) un'informativa contabile integrativa – redatta in lingua italiana - analoga a quella prevista per gli OICR italiani dalle disposizioni nazionali vigenti per i casi in cui l'obbligo non risulti già adempiuto, in tutto o in parte, con la predisposizione della documentazione di cui al punto 2;
- 4) nel caso di OICR aventi forma statutaria, l'avviso di convocazione dell'assemblea dei partecipanti e il testo delle delibere adottate.

I documenti di cui al punto 2 sono messi a disposizione del pubblico entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel paese di origine. Quelli di cui al punto 3 entro 30 giorni dalla loro redazione. Le informazioni di cui al punto 1 sono messe a disposizione entro 3 giorni dalla loro pubblicazione nel paese d'origine.

I partecipanti che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente una copia della documentazione di cui ai punti 2 e 3, anche a domicilio.

Gli OICR pubblicano su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, da comunicare alla Banca d'Italia:

- 1) con periodicità almeno pari a quella di calcolo, il valore unitario delle quote o azioni. Nella pubblicazione andrà indicata la data cui si riferisce il valore delle quote o delle azioni;
- 2) l'avviso di convocazione delle eventuali assemblee dei titolari delle quote o azioni dell'OICR;
- 3) l'avviso di pagamento dei proventi in distribuzione.

2.7 Modulo organizzativo in Italia

2.7.1 Intermediazione nei pagamenti

Al fine di garantire l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti residenti in Italia e la diffusione delle informazioni di cui al precedente par. 2.6, l'OICR e il depositario stipulano apposita convenzione una o più banche insediate in Italia (c.d. soggetto/i incaricato/i dei pagamenti) avente a oggetto lo svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nell'OICR (sottoscrizioni, rimborsi e corresponsione di dividendi).

L'OICR (eventualmente per il tramite del soggetto designato a curare i rapporti con la clientela) e il depositario predispongono con il soggetto incaricato dei pagamenti tutti i mezzi necessari per assicurare un corretto ed efficiente svolgimento delle rispettive funzioni. A tal fine e con l'ausilio di adeguate strutture di supporto vengono realizzati i flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, alle richieste di acquisto o rimborso delle quote o azioni e al pagamento dei proventi alla data prestabilita dall'OICR.

Per il trasferimento delle somme di denaro connesse con tali operazioni sono accesi presso il soggetto incaricato dei pagamenti conti intestati all'OICR, con rubriche distinte per ciascun fondo comune o comparto.

2.7.2 Rapporti con gli investitori

I rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa dell'OICR all'estero sono curati da un soggetto all'uopo designato (il soggetto incaricato dei pagamenti, la sede secondaria in Italia dell'OICR, una SGR, una succursale di una società di gestione armonizzata, un'impresa di investimento o una banca insediata in Italia).

I responsabili della sede secondaria in Italia dell'OICR devono essere in possesso di requisiti di onorabilità e professionalità equipollenti a quelli previsti dalle disposizioni italiane vigenti per l'assunzione di cariche presso SGR.

Nel caso di OICR le cui quote o azioni siano collocate unicamente mediante Internet, i rapporti con la clientela potranno essere intrattenuti avvalendosi esclusivamente della rete Internet (sito e posta elettronica), a condizione che tali modalità assicurino agli investitori italiani i medesimi servizi prestati dal soggetto incaricato di curare i rapporti con la clientela.

Nel caso di OICR le cui quote o azioni siano collocate esclusivamente presso investitori istituzionali, la Banca d'Italia si riserva la facoltà di valutare moduli organizzativi alternativi, tenendo conto delle esigenze di efficienza e di tutela degli investitori.

Il soggetto designato provvede a:

- a) curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso o di estinzione delle azioni o quote ricevute dai soggetti incaricati del collocamento di cui al successivo par. 2.7.3;
- b) attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, effettuate per il tramite del soggetto incaricato dei pagamenti, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo statuto dell'organismo o dal regolamento di gestione;
- c) effettuare l'inoltro al sottoscrittore della lettera di conferma dell'investimento dalla quale risulti: l'importo lordo versato, l'importo netto investito, le quote o azioni sottoscritte, il mezzo di pagamento

utilizzato, la data di ricezione e la data di sottoscrizione;

- d) consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle quote o azioni, ove previsto;
- e) intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compreso l'esame dei relativi reclami;
- f) curare la pubblicazione su almeno un quotidiano nazionale delle informazioni previste al precedente par. 2.6.

2.7.3 Offerta degli OICR

L'OICR stipula apposita convenzione con i soggetti incaricati del collocamento in Italia, nella quale questi ultimi si impegnano a:

- trasmettere all'OICR, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, le domande di sottoscrizione, di rimborso e di conversione;
- depositare presso il soggetto incaricato dei pagamenti, entro il medesimo termine, i mezzi di pagamento relativi alle sottoscrizioni.

TITOLO VII SANZIONI AMMINISTRATIVE

CAPITOLO I PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per le procedure relative all'applicazione delle sanzioni amministrative alle SGR e alle SICAV, si rinvia al provvedimento della Banca d'Italia del 3 settembre 2003, riportato nell'Allegato VII.1.1.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPITOLO I DISPOSIZIONI ABROGATE

Sono abrogati, ma continuano a essere applicati fino alla scadenza dei termini previsti dal Capitolo II del presente Titolo, i seguenti provvedimenti della Banca d'Italia:

- a) Regolamenti del 1° luglio 1998, del 20 settembre 1999, del 24 dicembre 1999 e del 31 dicembre 2001;
- b) la Circolare del 21 ottobre 1993, n. 188, parte relativa alle "Disposizioni per gli organismi di investimento collettivo del risparmio";
- c) le disposizioni in materia di SGR e OICR contenute in altri provvedimenti adottati dopo l'entrata in vigore del TUF, assorbite dal presente Regolamento ovvero incompatibili con il Regolamento medesimo.

In particolare, sono abrogati i provvedimenti del:

- 29 luglio 1998, in materia di calcolo delle provvidi-
zioni di incentivo;
- 26 gennaio 1999, in materia di quote di fondi co-
muni – gestione accentrata;
- 2 marzo 1999, in materia di soci e organi sociali;

- 16 marzo 1999, in materia di imposta di successione;
- 9 aprile 1999, in materia di convenzioni con intermediari negoziatori;
- 21 aprile 1999, in materia di istituzione di fondi comuni di investimento;
- 4 maggio 1999, in materia di SGR: requisiti di onorabilità e professionalità;
- 22 dicembre 1999, in materia di snellimenti procedurali per gli OICR;
- 26 giugno 2000, in materia di modifiche regolamentari dei fondi comuni (sottoscrizioni delle quote dei fondi comuni tramite Internet);
- 28 luglio 2000, in materia di limiti agli investimenti degli OICR; - 7 agosto 2000, in materia di fondi comuni. Classi di quote;
- 27 settembre 2000, in materia di commissioni sui "fondi di fondi";
- 6 ottobre 2000, in materia di OICR: modifiche regolamentari;
- 23 novembre 2000, in materia di banche depositarie di OICR;
- 28 novembre 2000 in materia di OICR: regolamenti semplificati;
- 11 dicembre 2000, in materia di Istruzioni di vigilanza per gli OICR;
- 23 gennaio 2001, in materia di regolamento semplificato: banca depositaria;
- 30 marzo 2001, in materia di legge 340/2000. Applicazione alle SGR;
- 26 aprile 2001, in materia di provvigioni di performance;
- 26 giugno 2001, in materia di OICVM ex Direttiva 85/611/CEE;
- 6 luglio 2001, in materia di OICR: investimenti in titoli quotati;
- 16 luglio 2001, in materia di valore unitario delle quote dei fondi comuni;
- 19 luglio 2001, in materia di capitale minimo delle SGR;
- 13 agosto 2001, in materia di SGR e banche depositarie. Segnalazioni;
- 5 ottobre 2001, in materia di Istruzioni di vigilanza per gli OICR;
- 29 novembre 2001, in materia di exchange traded funds (ETF);
- 30 luglio 2002, in materia di fondi speculativi: finanziamento e prime broker;
- 5 settembre 2002, in materia di OICR: titoli di società in difficoltà finanziaria;
- 20 dicembre 2002, in materia di fondi speculativi: errate valorizzazioni;
- 11 febbraio 2003, in materia di relazione organizzativa: SIM, SGR e SICAV,
limitatamente alle disposizioni concernenti le SGR e le SICAV;

- 24 aprile 2003, in materia di nuova disciplina dei fondi speculativi;
- 27 agosto 2003, in materia di fondi comuni chiusi;
- 6 ottobre 2003, in materia di OICR: operatività in pronti contro termini;
- 7 ottobre 2003, in materia di SGR speculative: operatività.

Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, regolamenti o altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

CAPITOLO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le istanze di autorizzazione presentate alla Banca d'Italia prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento restano soggette alla disciplina vigente al momento della presentazione.

Le SGR autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si adeguano alle disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale (Titolo II, Capitolo V) entro il 31 dicembre 2005.

Le SGR e le SICAV autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si adeguano alle disposizioni in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni (Titolo IV, Capitolo III) entro il 31 dicembre 2006.

Le disposizioni in materia di prospetti contabili degli OICR (Titolo IV, Capitolo VI) entrano in vigore a partire dal prospetto annuale riferito al 31 dicembre 2005 o, se sono previsti prospetti con cadenza infrannuale, dal primo prospetto redatto successivamente al 30 settembre 2005.

Gli OICR autorizzati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si adeguano alle disposizioni in materia di:

- determinazione del compenso della SGR (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 3.3.1.1) entro il 31 dicembre 2006;
- contenuto minimo del regolamento di gestione (Titolo V, Capitolo I), diverse da quelle di cui al precedente alinea, entro il 31 dicembre 2007;
- limiti all'attività di investimento (Titolo V, Capitolo III) entro il 31 dicembre 2005.

Le banche che svolgono l'attività di banca depositaria si adeguano alle nuove disposizioni (Titolo V, Capitolo VII, Sezione II) entro il 31 dicembre 2005. Le banche che intendono assumere l'incarico di calcolare il valore delle parti dell'OICR devono comunque rispettare i requisiti previsti nel Titolo V, Capitolo VII, Sezione II, par. 1.

Le SGR, le SICAV e le banche depositarie comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia l'avvenuto adeguamento alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ALLEGATI

ALLEGATO I.1.1

DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DEL 24 MAGGIO 1999, N. 228

D.M. 24 MAGGIO 1999, N. 228

(come modificato dal D.M. 31 gennaio 2003, n. 47)

Regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento.

(in G. U. n. 164 del 15 luglio 1999 - Serie generale)

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

Visto in particolare l'articolo 37 il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento;

Visto altresì l'articolo 50 il quale dispone che il suddetto regolamento si applica anche alle società di investimento a capitale variabile (SICAV);

Visto l'articolo 14-bis, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, che stabilisce che il Ministro del tesoro determina la misura dell'investimento minimo obbligatorio da parte della società di gestione del risparmio (SGR) nel fondo nel limite massimo dell'uno per cento dell'ammontare del fondo;

Sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi, in data 26 aprile 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, in data 7 maggio 1999;

Adotta il seguente regolamento:

TITOLO I Disposizioni generali

**Articolo 1
(Definizioni)**

1. Nel presente regolamento s'intendono per:

- a) «testo unico»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- b) «testo unico bancario»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- c) «fondo»: il fondo comune di investimento come defi-

nito dall'articolo 1, comma 1, lettera j), del testo unico;

d) «fondi armonizzati»: i fondi comuni di investimento rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia e che possono essere commercializzati nel territorio dell'Unione europea in regime di mutuo riconoscimento;

d-bis) «fondi immobiliari»: i fondi che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari ⁽¹¹³⁾;

e) «mercato regolamentato»: il mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2, o nell'apposita sezione prevista dall'articolo 67, comma 1, del testo unico o altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, specificato nel regolamento del fondo;

f) «fondi pensione»: le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;

g) «fondazioni bancarie»: le fondazioni disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni ⁽¹¹⁴⁾;

g-bis) «partecipazioni in società immobiliari»: le partecipazioni in società di capitali che svolgono attività di costruzione, valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di immobili ⁽¹¹⁵⁾;

h) «investitori qualificati»: le seguenti categorie di soggetti:

- le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del testo unico bancario;

- i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio Paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti di cui al precedente alinea;

- le fondazioni bancarie;

- le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente;

h-bis) «gruppo rilevante»: il gruppo come definito ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del Testo unico ⁽¹¹⁶⁾.

2. Le espressioni adoperate nel presente regolamento, ove non diversamente definite, hanno lo

¹¹³ Lettera aggiunta dall'art. 1, D.M. 31 gennaio 2003, n. 47.

¹¹⁴ Lettera così sostituita dall'art. 1, D.M. 31 gennaio 2003, n. 47.

¹¹⁵ Lettera aggiunta dall'art. 1, D.M. 31 gennaio 2003, n. 47.

¹¹⁶ Lettera aggiunta dall'art. 1, D.M. 31 gennaio 2003, n. 47.

stesso significato indicato nel testo unico (¹¹⁷).

Articolo 2 (Documenti contabili)

1. In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal codice civile, e con le stesse modalità, la SGR deve redigere:

- a) il libro giornale del fondo nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni relative alla gestione e le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione al fondo;
- b) il rendiconto della gestione del fondo, entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio annuale o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi;
- c) una relazione semestrale relativa alla gestione del fondo, entro trenta giorni dalla fine del semestre;
- d) un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo dei fondi aperti con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle quote.

Articolo 3 (Pubblicità)

1. I documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b, c) e d), devono essere tenuti a disposizione del pubblico nella sede della SGR.

2. I documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), sono messi a disposizione del pubblico entro trenta giorni dalla loro redazione e il documento di cui alla lettera d) dello stesso comma è messo a disposizione entro il giorno successivo a quello di riferimento e pubblicato sul giornale indicato nel regolamento del fondo.

3. L'ultimo rendiconto della gestione del fondo e l'ultima relazione semestrale debbono inoltre essere tenuti a disposizione del pubblico nella sede della banca depositaria e nelle succursali della medesima indicate nel regolamento; gli investitori hanno diritto di ottenere gratuitamente anche a domicilio copia di tali documenti.

4. Nel rendiconto della gestione devono essere indicati i parametri prescelti dal fondo ai fini della confrontabilità dei risultati.

5. Per i fondi previsti agli articoli 15 e 16 possono essere previste forme di pubblicità diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che le stesse siano indicate nel regolamento del fondo.

5-bis. Il regolamento dei fondi di cui all'articolo 12-bis prevede, in conformità ai principi stabiliti dalla CONSOB in materia di pubblicità per operazioni di sollecitazione all'investimento, le forme di pubblicità, anche per estratto:

- a) delle relazioni di stima;
- b) degli atti di conferimento, acquisto ovvero ces-

sione di beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza;

c) dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso previsti dall'articolo 12-bis, comma 8;

d) del gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario di cui all'articolo 12-bis, comma 3, lettera b) (¹¹⁸).

TITOLO II Disposizioni comuni

Articolo 4 (Oggetto dell'investimento)

1. Le SGR possono istituire fondi di investimento il cui patrimonio è investito in una o più delle categorie di beni indicati nel comma 2. Il patrimonio del fondo è investito nel rispetto dei criteri, dei divieti e delle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del testo unico.

2. Il patrimonio del fondo è investito nei seguenti beni:

- a) strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato;
- b) strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato;
- c) depositi bancari di denaro;
- d) beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari (¹¹⁹);
- e) crediti e titoli rappresentativi di crediti;
- f) altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale.

Articolo 5 (Quotazione dei certificati)

1. Il regolamento del fondo indica se per i certificati rappresentativi delle quote del fondo medesimo sia prevista la quotazione in un mercato regolamentato.

2. La richiesta di quotazione è obbligatoria per i fondi chiusi i quali prevedono che l'ammontare minimo della sottoscrizione sia inferiore a venticinquemila euro.

3. In caso di quotazione di fondi chiusi, la relativa richiesta di ammissione delle quote alla negoziazione deve essere effettuata dalla SGR entro ventiquattro mesi dalla chiusura dell'offerta (¹²⁰).

Articolo 6 (Durata)

1. Il termine di durata dei fondi deve essere coerente con la natura degli investimenti. Esso non può in ogni caso essere superiore al termine di durata della SGR che li ha promossi e istituiti.

¹¹⁷ Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 20 settembre 2000, n. 220 e nella Gazz. Uff. 28 novembre 2000, n. 278.

¹¹⁸ Comma aggiunto dall'art. 2, D.M. 31 gennaio 2003, n. 47

¹¹⁹ Lettera così sostituita dall'art. 3, D.M. 31 gennaio 2003, n. 47.

¹²⁰ Comma così modificato dall'art. 4, D.M. 31 gennaio 2003, n. 47.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la durata dei fondi chiusi non può essere superiore a trenta anni, escluso il periodo di proroga eventualmente concesso ai sensi dell'articolo 14, comma 6.

Articolo 7
(Valore iniziale di sottoscrizione)

1. In tutti i casi in cui è previsto un ammontare minimo di sottoscrizione del fondo il valore iniziale di ciascuna quota o azione non può essere a esso inferiore. Le quote non possono essere anche successivamente frazionate, ove non siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato.

TITOLO III
Tipologie e caratteristiche dei fondi

Capo I
Fondi aperti

Articolo 8
(Fondi armonizzati aperti)

1. Il patrimonio dei fondi armonizzati è investito nei beni previsti dalle direttive comunitarie in materia nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dal presente articolo e dalla Banca d'Italia in attuazione delle direttive comunitarie medesime.

2. Il patrimonio del fondo armonizzato non può essere utilizzato per:

- a) acquistare metalli o pietre preziose o certificati rappresentativi dei medesimi;
- b) concedere prestiti o garanzie sotto qualsiasi forma;
- c) effettuare operazioni allo scoperto su strumenti finanziari, salvo quanto eventualmente stabilito dalla Banca d'Italia;
- d) investire in azioni emesse dalla SGR che gestisce il fondo e dalla società promotrice, se diversa dal gestore.

3. I fondi armonizzati possono essere istituiti solamente nella forma del fondo comune di investimento aperto.

Articolo 9
(Fondi non armonizzati aperti)

1. Il patrimonio dei fondi non armonizzati aperti è investito nei beni previsti dall'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia.

2. L'ammontare minimo di ciascuna sottoscrizione di quote di fondi che sono investiti in strumenti finanziari derivati nella misura prevista dalla Banca d'Italia non può essere inferiore a cinquantamila euro.

3. Si applica l'articolo 12, comma 3.

Articolo 10

(Modalità di partecipazione ai fondi aperti)

1. La sottoscrizione delle quote del fondo aperto o delle quote di un comparto del fondo stesso, se questo è suddiviso in comparti, ha luogo o mediante versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione o, nel caso in cui il regolamento del fondo lo preveda, mediante conferimento di strumenti finanziari nella composizione che riproduce l'indice in conformità del quale il fondo investe (¹²¹).

2. La SGR provvede a calcolare il valore delle quote, anche ai fini dell'emissione e del rimborso delle stesse, con periodicità almeno settimanale.

3. I partecipanti al fondo hanno diritto di chiedere in qualsiasi tempo il rimborso delle quote. Il rimborso deve essere eseguito entro quindici giorni dalla richiesta. Nei casi eccezionali precisati dal regolamento del fondo, il diritto al rimborso può essere sospeso dalla SGR per un periodo non superiore ad un mese. Dalla sospensione la società informa immediatamente la Banca d'Italia e la Consob.

4. Nel caso di sospensione dei rimborsi delle quote di un fondo armonizzato che commercializza dette quote in altri Paesi aderenti all'Unione europea, la società dovrà informare della sospensione anche le autorità di vigilanza di tali Paesi.

Articolo 11
(Applicabilità della normativa)

1. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti i fondi aperti si applicano alle SICAV.

2. I criteri stabiliti dal presente regolamento si applicano a ciascuno dei comparti di uno stesso fondo o di una stessa SICAV.

Capo II
Fondi chiusi

Articolo 12
(Fondi chiusi)

1. Sono istituiti in forma chiusa i fondi comuni il cui patrimonio è investito, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, nei beni indicati dall'articolo 4, comma 2, lettere d), e), e f), nonché nei beni indicati alla lettera b) dello stesso comma, diversi dalle quote di OICR aperti, in misura superiore al 10%.

2. L'ammontare minimo di ciascuna sottoscrizione di quote di fondi che sono investiti prevalentemente nei beni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere b) e f), nonché in crediti di cui alla lettera e), non può essere inferiore a cinquantamila euro.

2-bis. I fondi chiusi possono assumere prestiti per i rimborsi anticipati delle quote per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore del fondo. Detti rimborsi anticipati avvengono proporzionalmente nel caso in cui le somme necessarie

¹²¹ Comma così sostituito dall'art. 5, D.M. 31 gennaio 2003, n. 47.

per effettuare gli stessi eccedano quelle acquisite attraverso le nuove emissioni ed i prestiti consentiti ⁽¹²²⁾.

3. Il patrimonio del fondo non può essere investito in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR, o da una società del gruppo, né tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti. Il patrimonio del fondo non può essere altresì investito in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della società di gestione, o da soggetti appartenenti al loro gruppo, in misura superiore al 3 per cento del valore del fondo ⁽¹²³⁾.

Articolo 12-bis (Fondi immobiliari)

1. I fondi immobiliari sono istituiti in forma chiusa.
2. Il patrimonio dei fondi immobiliari, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, anche con riferimento a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), numeri 1 e 5, del Testo unico, è investito nei beni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), in misura non inferiore ai due terzi del valore complessivo del fondo. Detta percentuale è ridotta al 51 per cento qualora il patrimonio del fondo sia altresì investito in misura non inferiore al 20 per cento del suo valore in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca immobiliare. I limiti di investimento indicati nel presente comma devono essere raggiunti entro ventiquattro mesi dall'avvio dell'operatività.
3. La sottoscrizione delle quote del fondo immobiliare o delle quote di un comparto del fondo stesso può essere effettuata, ove il regolamento del fondo lo preveda, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, mediante conferimento dei beni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d). Il fondo immobiliare nel caso di conferimenti deve:
 - a) acquisire, ove non si tratti di beni negoziati in mercati regolamentati, un'apposita relazione di stima elaborata, in data non anteriore a trenta giorni dalla stipula dell'atto, da esperti indipendenti di cui all'articolo 17, comma 10, del presente regolamento. Il valore attestato dalla relazione di stima non deve essere inferiore al valore delle quote emesse a fronte del conferimento;
 - b) acquisire la valutazione di un intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti rispetto alla politica di gestione in relazione all'attività di sollecitazione all'investimento svolta dal fondo medesimo. Detta valutazione può essere predisposta dal soggetto incaricato della stima di cui alla lettera a) del presente

comma nel caso in cui questi posseda i necessari requisiti professionali.

4. Il divieto di cui all'articolo 12, comma 3, del presente regolamento non trova applicazione, nei confronti dei soci della società di gestione dei fondi immobiliari o delle società facenti parte del gruppo rilevante cui essa appartiene. Tali operazioni possono essere eseguite subordinatamente alle seguenti cautele:

- a) il valore del singolo bene oggetto di cessione, acquisto o conferimento non può superare il 10 per cento del valore del fondo; il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci della società di gestione non può superare il 40 per cento del valore del fondo; il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci e con i soggetti appartenenti al loro gruppo rilevante non può superare il 60 per cento del valore del fondo;
- b) dopo la prima emissione di quote, il valore del singolo bene oggetto di cessione, acquisto o conferimento e in ogni caso il totale delle operazioni effettuate, anche indirettamente, con soci della società di gestione e con i soggetti appartenenti al loro gruppo rilevante non può superare il 10 per cento del valore complessivo del fondo su base annua;
- c) i beni acquistati o venduti dal fondo devono costituire oggetto di relazione di stima elaborata da esperti aventi i requisiti previsti dall'articolo 17 del presente regolamento;
- d) le quote del fondo sottoscritte a fronte dei conferimenti devono essere detenute dal conferente per un ammontare non inferiore al 30 per cento del valore della sottoscrizione e per un periodo di almeno due anni dalla data del conferimento. Il regolamento del fondo disciplina le modalità con le quali i soggetti che effettuano i conferimenti si impegnano al rispetto dell'obbligo;
- e) l'intermediario finanziario di cui al comma 3, lettera b), non deve appartenere al gruppo del soggetto conferente;
- f) la delibera dell'organo di amministrazione della SGR deve illustrare l'interesse del fondo e dei suoi sottoscrittori all'operazione e va assunta su conforme parere favorevole dell'organo di controllo.

5. Le cautele di cui al comma 4, lettere a), b) e c) non si applicano ai fondi costituiti ai sensi degli articoli 15 e 16 del presente regolamento.

6. Le cautele di cui al comma 4, lettere a) e b) non si applicano ai fondi le cui quote siano uguali o superiori a 250.000 euro.

7. I fondi immobiliari possono assumere prestiti sino ad un valore del 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni

¹²² Comma aggiunto dall'art. 6, D.M. 31 gennaio 2003, n. 47.

¹²³ Comma così sostituito dall'art. 6, D.M. 31 gennaio 2003, n. 47.

in società immobiliari e del 20 per cento degli altri beni. Detti prestiti possono essere assunti anche al fine di effettuare operazioni di valorizzazione dei beni in cui è investito il fondo per tali operazioni intendendosi anche il mutamento della destinazione d'uso ed il frazionamento dell'immobile.

8. I fondi immobiliari possono assumere prestiti per i rimborsi anticipati delle quote, nei limiti indicati al comma 7 e comunque per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore del fondo ⁽¹²⁴⁾.

Articolo 13

(Fondi immobiliari con apporto pubblico)

1. Il conferimento di immobili ai fondi previsti dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, è riservato ai soggetti di cui al medesimo articolo 14-bis, secondo le modalità ivi indicate.

2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni speciali stabilite dal suddetto articolo 14-bis, in quanto compatibili con le disposizioni del presente regolamento e non penalizzanti rispetto ai fondi con apporto privato, ai fondi ivi previsti si applicano le disposizioni del presente regolamento e degli altri provvedimenti previsti dal testo unico con riferimento ai fondi chiusi che sono investiti in beni immobili ad eccezione dei limiti indicati al comma 4 dell'articolo 12-bis ⁽¹²⁵⁾.

3. [Le SGR che istituiscono o gestiscono i fondi previsti dal medesimo articolo 14-bis, non riservati a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 15, sono tenute ad acquisire in proprio una quota almeno pari allo 0,5 per cento del patrimonio di ciascun fondo della specie] ⁽¹²⁶⁾.

Articolo 14

(Modalità di partecipazione ai fondi chiusi)

1. I soggetti interessati a partecipare a un fondo chiuso possono sottoscrivere le quote del fondo o le quote di un comparto del fondo stesso, se questo è suddiviso in comparti, mediante versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.

2. Il patrimonio del fondo deve essere raccolto mediante una o più emissioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento, di quote, di eguale valore unitario, che devono essere sottoscritte entro il termine massimo di diciotto mesi dalla pubblicazione del prospetto ai sensi dell'articolo 94, comma 3, del testo unico o, se le quote non sono offerte al pubblico, dalla data di approvazione del regolamento del fondo da parte della Banca d'Italia. Il regolamento del fondo disciplina le modalità concernenti le emissioni successive alla prima ⁽¹²⁷⁾.

3. Decorso tale termine, se il fondo è stato sotto-

scritto in misura non inferiore all'ammontare minimo indicato nel regolamento, la SGR può ridimensionare il fondo, conformemente a quanto stabilito nel regolamento del fondo stesso, dandone comunicazione alla Banca d'Italia.

4. Nel caso in cui un fondo sia sottoscritto in misura superiore all'offerta, la SGR può aumentarne il patrimonio, conformemente a quanto stabilito nel regolamento del fondo stesso, dandone comunicazione alla Banca d'Italia.

5. I versamenti relativi alle quote sottoscritte devono essere effettuati entro il termine stabilito nel regolamento del fondo. Nel caso di fondi riservati previsti dall'articolo 15 i versamenti possono essere effettuati in più soluzioni, a seguito di impegno del sottoscrittore a effettuare il versamento a richiesta della SGR in base alle esigenze di investimento del fondo medesimo.

6. Le quote di partecipazione, secondo le modalità indicate nel regolamento, devono essere rimborsate ai partecipanti alla scadenza del termine di durata del fondo ovvero possono essere rimborsate anticipatamente. La Banca d'Italia può consentire, ove sia previsto nel regolamento del fondo e su richiesta della SGR, una proroga del termine di durata del fondo non superiore a tre anni per il completamento dello smobilizzo degli investimenti.

6-bis. Ove il regolamento del fondo preveda emissioni successive alla prima, i rimborsi anticipati hanno luogo con la medesima frequenza ed in coincidenza con le nuove emissioni. Alla stessa data è prevista la determinazione periodica del valore delle quote del fondo ⁽¹²⁸⁾.

Capo III

Fondi riservati, fondi garantiti e fondi speculativi ⁽¹²⁹⁾

Articolo 15 (Fondi riservati)

1. Le SGR possono istituire fondi aperti e chiusi la cui partecipazione è riservata a investitori qualificati specificando le categorie di investitori alle quali il fondo è riservato.

2. Nel regolamento del fondo sono indicati i beni oggetto dell'investimento tra quelli previsti dall'articolo 4, comma 2, nonché le modalità di partecipazione con riferimento all'adesione dei partecipanti ed al rimborso delle quote.

3. Nel regolamento possono essere fissati limiti agli investimenti diversi da quelli stabiliti in via generale dalle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio emanate dalla Banca d'Italia.

4. Le quote dei fondi riservati a investitori qualificati non possono essere collocate, rimborsate o rivendute da parte di chi le possiede, direttamente o nell'ambito della prestazione del servizio di cui

¹²⁴ Articolo aggiunto dall'art. 7, D.M. 31 gennaio 2003, n. 47

¹²⁵ Comma così modificato dall'art. 8, D.M. 31 gennaio 2003, n. 47.

¹²⁶ Comma abrogato dall'art. 8, D.M. 31 gennaio 2003, n. 47.

¹²⁷ Comma così modificato dall'art. 9, D.M. 31 gennaio 2003, n. 47

¹²⁸ Comma aggiunto dall'art. 9, D.M. 31 gennaio 2003, n. 47.

¹²⁹ Rubrica così sostituita dall'art. 10, D.M. 31 gennaio 2003, n. 47.

all'articolo 1, comma 5, lettera d), del testo unico, a soggetti diversi da quelli indicati nel regolamento del fondo.

Articolo 15-bis (Fondi garantiti)

1. Le SGR, nel rispetto dei criteri di investimento e delle norme prudenziali di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, possono istituire fondi che garantiscono la restituzione del capitale investito ovvero il riconoscimento di un rendimento minimo, mediante la stipula di apposite convenzioni con banche, imprese di investimento che prestano il servizio di negoziazione per conto proprio, imprese di assicurazione o intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo Unico Bancario aventi i requisiti indicati dalla Banca d'Italia, ovvero mediante altre eventuali forme di garanzia indicate dalla Banca d'Italia.

2. I fondi garantiti possono essere sia di tipo aperto che di tipo chiuso. 3. Il regolamento del fondo stabilisce le modalità per la prestazione della garanzia di cui al comma 1 (¹³⁰).

Articolo 16 (Fondi speculativi)

Le SGR possono istituire fondi speculativi il cui patrimonio è investito in beni, anche diversi da quelli individuati nell'articolo 4, comma 2, in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento dal rischio stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del testo unico.

Il numero dei soggetti che partecipano a ciascun fondo speculativo non può superare le duecento unità (¹³¹).

L'importo minimo della quota iniziale non può essere inferiore a 500.000 euro. Le quote dei fondi speculativi non possono essere frazionate in nessun caso (¹³²).

Le quote dei fondi speculativi non possono essere oggetto di sollecitazione all'investimento.

Il regolamento del fondo deve menzionare la rischiosità dell'investimento e la circostanza che esso avviene in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia.

Nel regolamento del fondo sono indicati i beni oggetto dell'investimento e le modalità di partecipazione con riferimento all'adesione dei partecipanti ed al rimborso delle quote.

La Banca d'Italia indica i casi in cui i fondi disciplinati dal presente articolo, in considerazione dei potenziali effetti sulla stabilità della società, possono essere istituiti o gestiti solo da SGR che abbiano come oggetto esclusivo l'istituzione o la gestione di tali fondi.

TITOLO IV Valutazione di beni

Articolo 17 (Esperti indipendenti)

1. Gli esperti indipendenti indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5), del testo unico possono essere persone fisiche o giuridiche scelte dalla SGR.

2. Il consiglio di amministrazione della SGR nell'affidamento degli incarichi agli esperti indipendenti verifica il possesso dei requisiti indicati nei commi 4, 5 e 6. La SGR può affidare incarichi anche per la valutazione di singoli beni ad esperti aventi tali requisiti.

3. Le valutazioni devono risultare da apposita relazione sottoscritta da tutti gli esperti indipendenti incaricati. Nell'ipotesi in cui gli esperti indipendenti siano persone giuridiche, la relazione deve essere sottoscritta da almeno uno degli amministratori comunque in possesso dei requisiti indicati nel comma 4.

4. Gli esperti indipendenti devono essere iscritti ininterrottamente da almeno cinque anni in un albo professionale la cui appartenenza comporta l'idoneità ad effettuare valutazioni tecniche od economiche dei beni in cui è investito il fondo. Devono essere altresì in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle SGR ai sensi dell'articolo 13 del testo unico.

5. Nell'ipotesi in cui gli esperti indipendenti siano persone giuridiche, esse non possono fare parte del gruppo della SGR, come definito ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del testo unico.

6. Gli esperti indipendenti persone giuridiche devono possedere i seguenti requisiti:

a) nell'oggetto sociale deve essere espressamente prevista la valutazione dei beni oggetto dell'investimento del fondo;

b) una struttura organizzativa adeguata all'incarico che intendono assumere.

7. L'esperto si astiene dalla valutazione in caso di conflitto di interessi in relazione ai beni da valutare, dandone tempestiva comunicazione alla SGR.

8. L'incarico di esperto indipendente non può essere conferito a soggetti che:

a) siano soci, amministratori o sindaci della SGR che conferisce l'incarico o di altre società od enti che la controllino, o che siano controllati da questi ultimi o dalla SGR, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;

b) siano legati alla SGR che conferisce l'incarico o ad altre società o enti che la controllino, o che siano controllati da questi ultimi o dalla SGR, da rapporti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;

c) siano parenti o affini entro il quarto grado dei soci, degli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali della SGR che conferisce l'incarico o di

¹³⁰ Articolo aggiunto dall'art. 11, D.M. 31 gennaio 2003, n. 47.

¹³¹ Comma così sostituito dall'art. 12, D.M. 31 gennaio 2003, n. 47.

¹³² Comma così sostituito dall'art. 12, D.M. 31 gennaio 2003, n. 47.

altre società od enti che la controllino o che siano controllati da questi ultimi o dalla SGR;

d) si trovino in una situazione che può compromettere comunque l'indipendenza nei confronti della SGR che conferisce l'incarico.

9. Nel caso di sopravvenienza di una di tali situazioni nel corso dell'incarico l'interessato è tenuto a darne immediata comunicazione alla SGR, che provvede entro trenta giorni dalla comunicazione stessa alla revoca dell'incarico e alla sostituzione dell'esperto, dandone contestuale comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob.

10. La valutazione dei conferimenti dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari dei fondi previsti dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, è effettuata da un collegio di almeno tre esperti, nel caso in cui la SGR non si avvalga di una società. [L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta] ⁽¹³³⁾.

11. L'incarico di valutazione di cui al presente articolo non può avere durata superiore ad un triennio ed è rinnovabile una sola volta ⁽¹³⁴⁾.

Articolo 18 (Compensi)

1. Il costo complessivo dei compensi dovuti per le attività di valutazione di cui all'articolo 17 è a carico del fondo e deve essere commisurato all'impegno e alla professionalità richiesta per lo svolgimento dell'incarico, avendo presente la natura, l'entità e l'ubicazione territoriale dei beni oggetto di valutazione e dell'eventuale esistenza di un mercato attivo. Tenuto conto delle caratteristiche dell'incarico, i compensi possono derogare ai limiti minimi stabiliti dalle tariffe professionali degli esperti indipendenti.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, per le valutazioni iniziali dei beni immobili apportati ai fondi previsti dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, il costo dei compensi non può superare lo 0,6 per mille del minor valore tra quello attribuito dal conferente e quello risultante dalla valutazione.

Roma, 24 maggio 1999

IL MINISTRO: AMATO

ALLEGATO II.5.1 STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE E PASSIVITÀ SUBORDINATE

1. Strumenti ibridi di patrimonializzazione

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione rientrano nel calcolo del patrimonio di vigilanza quando il relativo contratto prevede che:

a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al

di sotto del livello minimo di capitale previsto per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, le somme rivenienti dalle suddette passività e dagli interessi maturati possano essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'ente emittente di continuare l'attività;

b) in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o limitare il più possibile l'insorgere di perdite;

c) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.

I contratti che a una scadenza originaria particolarmente lunga associano la facoltà, esercitabile dall'emittente, di rinnovare il debito a tempo indefinito sono assimilabili alle passività irredimibili. In questi casi, il contratto prevede espressamente che il rimborso alla scadenza avvenga con il preventivo consenso della Banca d'Italia.

Sui titoli rappresentativi degli strumenti ibridi di patrimonializzazione è richiamato il contenuto della clausola indicata al precedente punto a) nonché l'eventuale condizione che il rimborso è subordinato al preventivo consenso della Banca d'Italia.

2. Passività subordinate

Le passività subordinate emesse dalle SGR concorrono alla formazione del patrimonio di vigilanza a condizione che i contratti che ne regolano l'emissione prevedano espressamente che:

- in caso di liquidazione dell'ente emittente il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati;

- la durata del rapporto sia pari o superiore a 5 anni e, qualora la scadenza sia indeterminata, sia previsto per il rimborso un preavviso di almeno 5 anni;

- il rimborso anticipato delle passività avvenga solo su iniziativa dell'emittente e preveda il nulla osta della Banca d'Italia.

Inoltre, l'ammontare di tali somme ammesso nel calcolo è ridotto di un quinto ogni anno durante i 5 anni precedenti la data di scadenza del rapporto, in mancanza di un piano di ammortamento che produca effetti analoghi.

3 Richiesta di benessere alla Banca d'Italia

La richiesta di benessere per l'inserimento degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate nel calcolo del patrimonio di vigilanza va corredata di tutte le informazioni utili a consentire alla Banca d'Italia una valutazione dell'effettiva portata degli impegni assunti dalla SGR.

La richiesta di ammissione del contratto e la relativa documentazione sono inoltrate in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente.

A seconda del tipo di operazione e qualora la struttura contrattuale lo preveda, sono forniti completi di allegati:

¹³³ Periodo soppresso dall'art. 1, D.M. 22 maggio 2000, n. 180 (Gazz. Uff. 3 luglio 2000, n. 153).

¹³⁴ Comma così sostituito dall'art. 2, D.M. 22 maggio 2000, n. 180 (Gazz. Uff. 3 luglio 2000, n. 153).

- il contratto di emissione;
- la circolare di offerta (ofering circular);
- l'accordo di trust (trust agreement);
- eventuali successivi accordi intervenuti a modifica dei predetti contratti.

Occorre, inoltre, esibire tutti i contratti e rendere noti gli accordi riguardanti operazioni comunque connesse con quella oggetto di esame.

Al fine di ridurre i tempi necessari per la verifica dei requisiti per l'ammissione dello strumento ibrido di patrimonializzazione o della passività subordinata, le SGR possono sottoporre all'esame della Banca d'Italia anche progetti di contratto, ferma restando la necessità di inviare il contratto definitivo una volta che esse abbiano dato corso all'operazione.

La Banca d'Italia, anche in presenza del rispetto delle condizioni contrattuali indicate nei precedenti parr. 1 e 2, può escludere o limitare l'ammissibilità nel calcolo del patrimonio di vigilanza degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate sulla base di valutazioni, anche caso per caso, fondate sul regolamento contrattuale.

Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di benessere la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

4 Riacquisto da parte della SGR emittente di quote di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passività subordinate

Nella ipotesi di riacquisto da parte dell'emittente di quote delle passività subordinate emesse, si distinguono due fattispecie:

- il riacquisto è finalizzato all'annullamento dei certificati. Tale caso è da considerarsi alla stregua di un formale rimborso anticipato di una quota del debito e pertanto deve essere soggetto a nullasta da parte della Banca d'Italia;

- il riacquisto non è finalizzato all'annullamento dei certificati. In tale ipotesi il riacquisto può essere effettuato liberamente, fermo restando l'obbligo di detrarre le quote, anche momentaneamente presenti nel proprio portafoglio, dal computo delle passività subordinate a disposizione della SGR. Tuttavia è fatto divieto agli emittenti di detenere titoli rappresentativi di proprie passività subordinate per un ammontare superiore al 10 per cento di ciascuna emissione.

Si considera ammissibile la presenza di clausole del tipo "illegality clause" per effetto delle quali il creditore o l'emittente ha la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del credito/debito subordinato qualora una norma di legge o di regolamento vieti di possedere attività o passività in quella forma o, più in generale, impedisca di tenere fede agli obblighi assunti in base al contratto di emissione. Benché a stretto rigore questa clausola rappresenti un'ipotesi di rimborso anticipato che esula dalla volontà dell'emittente, essa è ammissibile ove risulti chiaramente che il rimborso dipende da un "factum principis" al quale il debitore (creditore) deve necessariamente uniformarsi. In questo caso non è necessario richiedere il preventivo consenso della Banca d'Italia per anticipare il rimborso del contratto.

ALLEGATO II.71

PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DEL 1° LUGLIO 1998 IN MATERIA DI MODALITÀ DI DEPOSITO E SUBDEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEL DENARO DI PERTINENZA DELLA CLIENTELA

(In suppl. ord. n. 120 alla G. U. n. 160 dell'11 luglio 1998 - Serie generale)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "Testo Unico");

VISTO l'art. 22, comma 1 del Testo Unico, il quale prevede che, nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari e il denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa di investimento, nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti;

VISTO l'art. 6, comma 1, lett. b) del Testo Unico, il quale prevede che la Banca d'Italia disciplini con regolamento le modalità di deposito e di subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;

VISTO l'art. 201, comma 12 del Testo Unico, il quale prevede che agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale si applicano gli articoli 6, comma 1, lettera b) e 22 del medesimo Testo Unico;

SENTITA la Consob;

EMANA

l'unito regolamento in materia di modalità di deposito e di subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela.

Il regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. A decorrere da tale data sono abrogati gli articoli da 20 a 24 del Regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 2 luglio 1991 ai sensi della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Roma, 1° luglio 1998

Il Governatore: Fazio

MODALITÀ DI DEPOSITO E DI SUBDEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DI PERTINENZA DELLA CLIENTELA

1 Fonti normative

Articoli 6, comma 1, lett. b), 22 e 201, comma 12 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si definiscono:

- "organismi di deposito centralizzato": la Monte Titoli S.p.A., la gestione centralizzata dei titoli presso la Banca d'Italia e gli altri organismi italiani o

esteri abilitati sulla base della disciplina del Paese di origine all'attività di deposito centralizzato di strumenti finanziari;

- "depositari abilitati": le banche autorizzate in Italia; le banche comunitarie; le SIM e le imprese di investimento comunitarie che possono detenere strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela; altri soggetti abilitati all'attività di deposito di strumenti finanziari per conto di terzi.

3 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano alle SIM, alle banche italiane, alle imprese di investimento e alle banche extracomunitarie con succursali in Italia e agli agenti di cambio.

4 Disponibilità liquide e strumenti finanziari di pertinenza della clientela

4.1 Disposizioni generali

Gli strumenti finanziari e il denaro dei singoli clienti a qualunque titolo detenuti dagli intermediari devono risultare da apposite evidenze contabili relative a ciascun cliente e suddivise per tipologia di servizio prestato nelle quali è altresì indicato il depositario dei beni medesimi.

Tali evidenze devono essere aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente.

Gli intermediari devono evitare compensazioni tra le posizioni (sia in lire sia in titoli) dei singoli clienti. Nelle ipotesi in cui le operazioni effettuate per conto della clientela prevedano la costituzione e il regolamento di margini presso terze parti, particolare cura dovrà essere prestata affinché le posizioni di ciascun cliente relative a tali margini siano mantenute costantemente distinte in modo tale da evitare compensazioni tra i margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti clienti o per conto dell'intermediario medesimo. Pertanto, ove le disponibilità sui conti dei singoli clienti siano insufficienti,

l'intermediario non potrà in nessun caso utilizzare le somme in eccesso detenute per conto di altri clienti. Resta ferma la possibilità per l'intermediario di concedere al cliente l'eventuale finanziamento – che dovrà essere prontamente rilevato nella contabilità aziendale – necessario per la conclusione delle operazioni.

Gli intermediari non possono utilizzare nell'interesse proprio o di terzi gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, a qualsiasi titolo detenuti, salvo consenso scritto di questi ultimi. In particolare, i titoli della clientela non possono essere utilizzati dall'intermediario se non sulla base di apposita previsione contrattuale approvata per iscritto dal cliente. Nel contratto devono essere indicate le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere poste in essere, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle operazioni.

Le singole operazioni concluse e la relativa remunerazione dovranno essere rese note al cliente con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso.

4.2 Somme di denaro consegnate alle SIM, alle imprese di investimento extracomunitarie e agli agenti di cambio

Le SIM, le imprese di investimento extracomunitarie e gli agenti di cambio depositano, entro il giorno lavorativo successivo alla loro ricezione, le somme di denaro ricevute dalla clientela presso una banca, in conti intestati agli intermediari depositanti con l'indicazione che si tratta di beni di terzi; detti conti sono tenuti distinti da quelli degli intermediari medesimi.

Il contratto deve prevedere se le somme depositate sono fruttifere di interessi. In particolare, dal contratto deve risultare se l'intermediario:

- retrocede gli interessi nella stessa misura percepita dal terzo depositario;
- retrocede gli interessi in misura forfettaria pari a quanto mediamente percepito dal depositario;
- corrisponde interessi in misura difforme rispetto a quella corrisposta dal depositario;
- non corrisponde interessi sulle somme liquide connesse all'espletamento degli incarichi.

Gli interessi maturati sui conti di terzi devono risultare da separate evidenze e devono essere tenuti distinti da quelli percepiti sulle somme depositate sui conti di proprietà dell'intermediario.

Il deposito non è richiesto qualora l'esecuzione dell'incarico preveda la consegna materiale delle somme ricevute dal cliente e tale consegna sia imminente in relazione alla natura dell'incarico da espletare.

5. Sub-deposito degli strumenti finanziari della clientela

Ferma restando la responsabilità dell'intermediario nei confronti del cliente, ove quest'ultimo dia la propria approvazione per iscritto, gli strumenti finanziari possono essere sub-depositati presso:

- organismi di deposito centralizzato;
- altri depositari abilitati. Al cliente devono essere indicati i soggetti presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari, nonché l'eventuale appartenenza degli stessi al medesimo gruppo dell'intermediario e la loro nazionalità¹³⁵.

In ciascun conto di deposito acceso presso l'intermediario è riportata la denominazione del sub-depositario. Presso quest'ultimo gli strumenti finanziari della clientela sono tenuti in conti intestati all'intermediario depositante, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi. Tali conti sono tenuti distinti da quelli dell'intermediario depositante accesi

¹³⁵ L'eventuale modifica del sub-depositario è resa nota al cliente con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso.

presso il medesimo sub-depositario.

I contratti stipulati con i sub-depositari sono conservati presso l'intermediario depositante.

6 Controlli interni

La funzione di controllo interno accerta che sia assicurato il rispetto delle presenti disposizioni; a tal fine, provvede a riscontrare periodicamente, anche sulla base degli estratti conto emessi dai sub-depositari, la consistenza delle posizioni dei singoli clienti. Eventuali discordanze che dovessero emergere a seguito della verifica dovranno essere tempestivamente segnalate al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. A quest'ultimo spetta il compito, nell'esercizio delle proprie funzioni, di verificare il rispetto delle disposizioni previste nel presente regolamento, segnalando con tempestività agli organi di Vigilanza le eventuali irregolarità riscontrate.

7. SIM che non possono detenere disponibilità liquide e strumenti finanziari della clientela

Le SIM che secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di capitale minimo contenuta nel provvedimento della Banca d'Italia del 24 dicembre 1996 non possono detenere, neanche in via temporanea, strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela, adottano schemi operativi che assicurino il rispetto di tale divieto nella prestazione dei servizi cui sono abilitate.

È coerente con il richiamato divieto l'adozione di un modulo operativo nel quale sia previsto che il cliente:

- a) apra, a proprio nome, un conto lire e un conto titoli presso una banca, dedicati esclusivamente al compimento delle operazioni connesse con la prestazione dei servizi di investimento da parte della SIM;
- b) fornisca le disponibilità necessarie per la prestazione dei servizi di investimento;
- c) rilasci alla SIM una delega a movimentare i citati conti solo a fronte di specifici ordini impartiti dal cliente medesimo ovvero, nel caso di gestioni patrimoniali, nell'ambito del mandato gestorio;
- d) possa disporre dei valori presenti nei conti dandone informazione alla SIM, ad eccezione di quelli necessari al regolamento degli ordini in corso di esecuzione.

Inoltre, la banca presso cui sono accessi i predetti conti dovrà essere impegnata contrattualmente ad accertarsi che ogni operazione che interessa il conto titoli trovi contropartita nel conto lire e viceversa¹³⁶, ad eccezione del caso in cui il cliente, con uno specifico ordine impartito alla SIM e reso noto anche alla banca, disponga altrimenti.

Infine, qualora il cliente intenda estinguere i conti o prelevare parte dei valori depositati, la SIM provvede a garantire alla banca l'inesistenza di operazioni già disposte e in fase di liquidazione.

¹³⁶ Resta ferma la possibilità di movimentare un singolo conto nelle ipotesi in cui lo impongano le caratteristiche tecniche delle operazioni poste in essere (ad esempio il deposito di margini).

Resta salva la possibilità per le SIM di adottare schemi operativi diversi da quello prospettato. In tal caso gli stessi dovranno essere sottoposti al preventivo esame della Banca d'Italia.

8. Agenti di cambio

Gli agenti di cambio che nello svolgimento della propria attività detengono valori della clientela:

- a) inviano alla Banca d'Italia, nei termini e con le modalità dalla stessa determinati, le informazioni indicate in allegato relative ai valori della clientela;
- b) incaricano una società di revisione contabile iscritta nell'apposito albo tenuto dalla Consob di effettuare, con cadenza almeno trimestrale, le verifiche previste al precedente paragrafo 6. Copia del contratto con cui l'agente di cambio conferisce l'incarico è inviato alla Banca d'Italia entro 30 giorni dalla stipula.

La società di revisione comunica tempestivamente agli organi di Vigilanza le eventuali irregolarità riscontrate.

Gli agenti di cambio che non intendono detenere neanche in via temporanea disponibilità liquide e strumenti finanziari della clientela si attengono alle disposizioni di cui al paragrafo 7. A essi non si applicano le disposizioni previste dalle precedenti lettere a) e b).

9. Imprese di investimento e banche comunitarie

Alle succursali di imprese di investimento e alle banche comunitarie operanti in Italia si applicano le disposizioni indicate al paragrafo 4.1 delle presenti disposizioni.

ALLEGATO

DISPONIBILITÀ DELLA CLIENTELA DETENUTE DAGLI AGENTI DI CAMBIO

INFORMAZIONI DA INVIARE PERIODICAMENTE ALLA BANCA D'ITALIA

Servizio di negoziazione per conto terzi:

Voce

- 1 numero di contratti in essere
- 2 strumenti finanziari di terzi presso l'agente di cambio
- 2.a- di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli
- 3 strumenti finanziari di terzi presso terzi
- 3.a- di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli
- 4 disponibilità liquide di terzi transitoriamente presso l'agente di cambio
- 5 disponibilità liquide di terzi presso terzi
- 5.a di cui rivenienti da operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli

Servizio di gestione:

- 6 numero di contratti in essere
- 7 strumenti finanziari di terzi presso l'agente di cambio

7.a- di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli

8 strumenti finanziari di terzi presso terzi

8.a di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli

9 disponibilità liquide di terzi transitoriamente presso l'agente di cambio

10 disponibilità liquide di terzi presso terzi

10.a di cui rivenienti da operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli

Servizio di raccolta ordini:

11 numero di contratti in essere

12 strumenti finanziari di terzi presso l'agente di cambio

13 strumenti finanziari di terzi presso terzi

14 disponibilità liquide di terzi transitoriamente presso l'agente di cambio

15 disponibilità liquide di terzi presso terzi

Le informazioni vanno ripartite in funzione dei criteri di classificazione seguenti:

a) con riferimento ai clienti depositanti i titoli o i valori vanno indicati:

- la natura del soggetto (banche, SIM, imprese, famiglie, ecc.);

- la residenza (nazionale o estera);

b) con riferimento alle controparti di mercato delle operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito

titoli effettuate per conto della clientela (sottovoci contrassegnate dalla lettera a) vanno indicati:

- la natura della controparte (banche, SIM, imprese di investimento, ecc.);

- la residenza (nazionale o estera);

c) con riferimento agli strumenti finanziari della clientela vanno indicati:

- il tipo di strumento (obbligazioni, azioni, strumenti derivati, ecc.);

- la categoria dell'emittente (Stati, banche, imprese, ecc.);

d) con riferimento ai soggetti terzi depositari dei titoli o dei valori va indicata la natura del soggetto (banche o imprese di investimento italiane, comunitarie o extracomunitarie, organismi accentrati, ecc.).

ALLEGATO III.3.1

SCHEMA DI COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE MODIFICHE STATUTARIE DELLE SICAV
MODIFICHE APPORTATE ALLO STATUTO DELLA SICAV

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLE MODIFICHE

DATA DI EFFICACIA DELLE MODIFICHE

DISPOSIZIONI AVENTI EVENTUALMENTE EFFICACIA DIFFERITA RISPETTO ALLA DATA DI CUI SOPRA

ARTICOLI DELLO STATUTO	DATA DI EFFICACIA

ALLEGATO IV.1.1

DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELL'11 NOVEMBRE 1998, N. 469

D.M. 11 NOVEMBRE 1998, N. 469

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV e fissazione delle soglie rilevanti.

(In G.U. n. 7 dell'11 gennaio 1999 - Serie generale)

IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO in particolare l'articolo 14, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i partecipanti al capitale delle società di intermediazione mobiliare, delle società di gestione del risparmio e delle società di investimento a capitale variabile ("SICAV") devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob;

VISTO altresì l'articolo 14, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, in base al quale lo stesso regolamento stabilisce la quota percentuale del ca-

pitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1 facendo riferimento per le SICAV alle sole azioni nominative e stabilendo le ipotesi in cui tali azioni sono considerate come azioni al portatore;

SENTITE la Banca d'Italia e la Consob;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

UDITO il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 28 settembre 1998;

VISTA la nota del 23 ottobre 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge 400/88, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

Il seguente regolamento:

Art.1

(Onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM, società di gestione del risparmio e SICAV)

1. Chiunque partecipa in una società di intermediazione mobiliare (di seguito "SIM"), o in una società di gestione del risparmio (di seguito "SGR") in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può

esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:

a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

2. Il comma 1 si applica a chiunque partecipa in una società di investimento a capitale variabile (di seguito "SICAV") in misura superiore:

1) al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni nominative, qualora lo statuto della società preveda limiti all'emissione di azioni nominative;

2) alla minore soglia tra 20.000 azioni nominative e il dieci per cento del capitale rappresentato da azioni nominative, qualora nello statuto della società non siano previsti limiti all'emissione di azioni nominative.

3. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la SIM, la SGR o la SICAV ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In tal caso, il divieto di esercizio del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.

4. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.

5. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale, a cura della Consob nel caso indicato nell'art. 3, comma 2, lett. a), e della Banca d'Italia nei casi previsti dall'art. 3, comma 2, lettere b) e c).

Art. 2

(Modalità di calcolo della quota di capitale)

1. Ai fini della verifica delle condizioni indicate nell'art. 1, commi 1 e 2 si tiene conto:

a) delle azioni possedute direttamente e di quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto;

b) delle azioni possedute indirettamente, per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona;

c) delle azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto;

d) dell'esistenza di accordi sull'esercizio del diritto di voto. In tali casi, il requisito di onorabilità deve essere posseduto da tutti i soggetti aderenti all'accordo sull'esercizio dei diritti di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale della SIM, della SGR o della SICAV singolarmente posseduta.

2. Le partecipazioni che, tenuto conto di quelle già possedute danno luogo al superamento dei limiti stabiliti dall'art.1, comma 2, attribuiscono il diritto di voto a decorrere dalla data della comunicazione alla Banca d'Italia.

Articolo 3

(Verifica dei requisiti e divieto di esercizio dei diritti di voto)

1. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.

2. La verifica del possesso dei requisiti è effettuata:

a) dalla Consob in sede di rilascio dell'autorizzazione alle SIM;

b) dalla Banca d'Italia in sede di rilascio dell'autorizzazione alle SGR e SICAV;

c) dalla Banca d'Italia nell'ambito della verifica dell'idoneità dei soggetti che intendono assumere una partecipazione qualificata in SIM, SGR e SICAV.

Articolo 4

(Norma transitoria)

1. Per i soggetti che partecipano al capitale di una società alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva, se verificatasi antecedentemente alla data stessa, limitatamente alla partecipazione già detenuta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11.11.1998

IL MINISTRO: CIAMPI

ALLEGATO IV.1.2**SCHEMA DI COMUNICAZIONE**

Alla Banca d'Italia Filiale di

Oggetto: Comunicazione preventiva di acquisizione di partecipazione.

DICHIARANTE

Se persona fisica: Se persona giuridica:

Cognome _____ Denominazione sociale _____

Nome _____ Eventuale sigla sociale _____

Luogo di nascita _____ Codice fiscale _____

Data di nascita _____ Comune sede legale _____

Codice fiscale _____ Indirizzo _____

Comune di residenza _____ Stato _____

Indirizzo _____ Stato _____

SOCIETÀ DI CUI SI INTENDE ACQUISIRE UNA PARTECIPAZIONE

Denominazione della società di cui si intende assumere la partecipazione _____

Tipo di società (SGR o SICAV) _____

Numero di azioni nominative di SICAV che si intende acquisire _____

di cui: -

- direttamente _____

- indirettamente _____

Percentuale di azioni con diritto di voto di SGR o nominative di SICAV che si intende acquisire (specificando, in caso di SGR o di SICAV nel cui statuto siano previsti limiti all'emissione di azioni nominative, se si tratta di partecipazioni di controllo) _____%

di cui:

- direttamente _____ %

- indirettamente _____ %

(indicare la denominazione e la sede sociale del soggetto che intende acquisire direttamente la partecipazione nella società nonché dei soggetti interposti):

Azioni già possedute nella società:

- percentuale di azioni di SGR _____ %

- numero o percentuale di azioni di SICAV _____

di cui:

- direttamente _____

- indirettamente _____

Si trasmette allegata la seguente documentazione:

_____ (data)

_____ (firma del dichiarante)

(nell'ipotesi di partecipazione indiretta, firma degli eventuali soggetti che verrebbero a detenere direttamente partecipazioni superiori alle soglie rilevanti)

ALLEGATO IV.1.3**DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ONORABILITÀ DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE**

A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE

1. Certificato generale del casellario giudiziale;
2. certificato dei carichi pendenti;
3. certificato del registro delle imprese recante la citura antimafia rilasciato dalla Camera di Commercio, industria e artigianato, ovvero certificato della Prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'articolo 10, L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni;
4. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato dalla quale risulta che lo stesso non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati in Stati esteri.

B) Soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia

1. Certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del Tesoro n. 469/98.

terebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del Tesoro n. 469/98. I certificati devono essere corredati da un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello Stato di residenza, che suffraghi l'idoneità dei certificati all'attestazione in questione.

Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale deve confermare la circostanza che in detto Stato non è previsto il rilascio di certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima;

2. una dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del Tesoro n. 469/98.

C) Soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia

1. La documentazione sub A);
2. la documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In tali casi la certificazione è rilasciata dalla competente autorità dello Stato di cittadinanza.

ALLEGATO IV.1.4**REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN SGR O SICAV:
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha riconosciuto la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ivi disciplinate nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché nei rapporti tra privati che vi consentano.

Cittadini italiani e di Stati comunitari

Possono avvalersi dell'autocertificazione (art. 3 del D.P.R. n. 445/2000) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'UE.

Cittadini di Stati extracomunitari

I cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani⁽¹³⁷⁾.

Ai cittadini di Stati non appartenenti all'UE non autorizzati a soggiornare in Italia, si applicano le disposizioni di cui all'allegato IV.1.3, parte B.

Persone fisiche

Le persone fisiche che intendano acquisire una partecipazione qualificata in un intermediario possono avvalersi della possibilità di ricorrere a dichiarazioni sostitutive secondo lo schema di seguito riportato.

Persone giuridiche

Nel caso in cui la partecipazione sia acquisita da società o enti che intendano consentire ai propri esponenti di avvalersi della possibilità di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive, tali soggetti dovranno porsi in condizione di poter effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni ricevute.

Accordi con le amministrazioni competenti

A tal fine gli intermediari dovranno definire, anche attraverso le associazioni di categoria, appositi accordi con le amministrazioni competenti a rilasciare le relative certificazioni.

Attestazione dell'interessato

Nel caso in cui tali accordi non siano stati definiti, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazione i soggetti che si impegnino per iscritto a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta dalla persona giuridica o dall'ente a comprova delle dichiarazioni sostitutive rese.

L'organo amministrativo cui compete l'accertamento dei requisiti, non può pertanto accettare

le dichiarazioni sostitutive che non sia in grado di verificare secondo le predette modalità.

Inoltre, considerata la rilevanza che i requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali delle società o degli enti che detengono una partecipazione qualificata in un intermediario o lo controllano rivestono ai fini della sana e prudente gestione dello stesso, è necessario che gli organi amministrativi si attengano nei controlli a comportamenti non formali bensì volti ad assicurare il rispetto sostanziale della normativa vigente. A tal fine, dovranno essere effettuate congrue verifiche delle autocertificazioni ricevute, specie nei casi di esponenti nominati per la prima volta o riconfermati per i quali la verifica sia avvenuta in data non recente, nonché in tutti i casi in cui emergano elementi di incertezza sul contenuto delle dichiarazioni rese dagli interessati.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito esempi di dichiarazioni sostitutive che, per quanto di competenza, si ritengono conformi alla vigente normativa in materia di requisiti dei partecipanti in SGR e SICAV.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt__ nat__ a ____ provincia di ____ (__) il __/__/__,

consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione al procedimento di autorizzazione alla costituzione____ della____ (1) ovvero all'acquisizione di una partecipazione qualificata nella____ (1), visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 469,

DICHIARA:

di non essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sen-

¹³⁷ Al di fuori di tali casi i cittadini di Stati non appartenenti all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante, indicando puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento

tenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;

di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri:

Luogo e data

Il dichiarante

ATTESTAZIONE (2) – Io sottoscritt_ in qualità di dipendente addetto all'unità ____ della Banca d'Italia, attesto ai sensi dell'art. 38,

comma 3, del D.P.R. 28.12.00, n. 445, che il dichiarante , ha sottoscritto in mia presenza, nella sede della Banca d'Italia di ____, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui sopra.

Luogo e data

L'INCARICATO

NOTE PER LA COMPILAZIONE

1) Indicare la SGR o SICAV.

2) L'attestazione non è necessaria per le dichiarazioni presentate o inviate per fax o via telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ovvero per le dichiarazioni inviate per via telematica e sottoscritte mediante firma digitale o quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).

ALLEGATO IV.1.5

MODELLO 19/M

ALLEGATO IV

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO E DI SICAV
Comunicazioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 58/98

Alla BANCA D'ITALIA Filiale di _____
Alla Società _____

Riservato alla BANCA D'ITALIA		
Filiale	Data	Numero
	G G M M A A	

Mod. 19/M
Protocollo Banca d'Italia

DICHIARANTE		quadro A
Se persona fisica cognome _____ nome _____ luogo di nascita _____ data di nascita _____ G G M M A A codice fiscale _____		Se persona giuridica o società di persone o ente denominazione sociale _____ eventuale sigla sociale _____ specie _____ eventuale codice _____ codice fiscale _____
comune sede legale _____ Via _____ sigla _____ stato _____ o residenza _____ provincia _____ causale della _____ data dell'acquisto, della cessione o _____ dichiarazione _____ della variazione della partecipazione _____ G G M M A A		

SOCIETÀ PARTECIPATA		quadro B
Denominazione _____ codice fiscale _____ capitale sociale in azioni con diritto di voto e nominative _____ di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria _____		n. iscrizione albo _____ valore nominale unitario delle azioni _____

AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE			quadro C																																																																																										
N. azioni possedute _____ N. azioni possedute per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto _____ N. azioni con diritto di voto in capo all'oggetto dichiarante _____																																																																																													
titolo del possesso proprietà _____ riportato _____ riportatore _____ pegno _____ usufrutto _____ deposito e altro _____	<table border="1"> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	1										2										3										4										5										6										<table border="1"> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	1										2										3										di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria _____ _____
1																																																																																													
2																																																																																													
3																																																																																													
4																																																																																													
5																																																																																													
6																																																																																													
1																																																																																													
2																																																																																													
3																																																																																													

AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA			quadro D																																																																																										
N. azioni possedute _____ N. azioni possedute per le quali le società controllate, fiduciarie e interposte persone, sono private del diritto di voto _____ N. azioni con diritto di voto in capo alle società controllate, fiduciarie e interposte persone _____																																																																																													
titolo del possesso Proprietà _____ Riportato _____ Riportatore _____ Pegno _____ Usufrutto _____ deposito e altro _____	<table border="1"> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	1										2										3										4										5										6										<table border="1"> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	1										2										3										di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria _____ _____
1																																																																																													
2																																																																																													
3																																																																																													
4																																																																																													
5																																																																																													
6																																																																																													
1																																																																																													
2																																																																																													
3																																																																																													

AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI ALTRI SOGGETTI DA SOCIETÀ FIDUCIARIE O DA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO			quadro E																				
N. azioni possedute _____ N. azioni possedute per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto _____ N. azioni con diritto di voto in capo all'oggetto dichiarante _____																							
N. fiduciari _____ % _____		<table border="1"> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	1										2										di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria _____ _____
1																							
2																							

RIEPILOGO			
N. azioni totali possedute	_____	_____	% rispetto al capitale sociale con diritto di voto o rappresentato da azioni non votive
di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria	_____	_____	% rispetto al capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria
N. azioni con diritto di voto possedute	_____	_____	% rispetto al capitale sociale con diritto di voto o rappresentato da azioni non votive
di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria	_____	_____	% rispetto al capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria
N. azioni totali possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale)	_____	_____	% rispetto al capitale sociale con diritto di voto o rappresentato da azioni non votive
N. azioni con diritto di voto possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale)	_____	_____	% rispetto al capitale sociale con diritto di voto o rappresentato da azioni non votive
N. azioni totali possedute alla data della precedente comunicazione	_____	_____	
N. azioni con diritto di voto possedute alla data della precedente comunicazione	_____	_____	

data della dichiarazione _____ firma del dichiarante _____
 indirizzo _____ CAP _____
 N° fogli complessivi _____ N. tel. _____
 Eventuali osservazioni _____

Distinta delle società controllate, fiduciarie e delle interposte persone per il tramite delle quali sono possedute le azioni (solo se è stato riempito il quadro D)

Riservato alla BANCA D'ITALIA																		
Filiale			Data			Numero												
			G	G	M	M	A	A										

Mod. 19/M

Quadro F

Foglio n.

SOCIETA' CONTROLLATA, FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA, TITOLARE DELLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<p>Se persona fisica</p> cognome <input type="text"/> nome <input type="text"/> luogo di nascita <input type="text"/> data di nascita <input type="text"/> codice fiscale <input type="text"/>	<p>Se persona giuridica o società di persone o ente</p> denominazione sociale <input type="text"/> eventuale sigla sociale <input type="text"/> specie <input type="text"/> eventuale codice <input type="text"/> codice fiscale <input type="text"/>	<p>Firma del legale rappresentante</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<p>comune e sede legale <input type="text"/> o residenza <input type="text"/> via <input type="text"/> sigla provincia <input type="text"/> stato <input type="text"/></p>	<p>fiduciario <input type="checkbox"/> A</p> <p>rapporto con il soggetto dichiarante</p> <p>di controllo <input type="checkbox"/> B diretto tramite il <input type="text"/> <input type="text"/> % del capitale con diritto di voto</p> <p><input type="checkbox"/> C ed indiretto tramite il <input type="text"/> <input type="text"/> % del capitale con diritto di voto</p> <p><input type="checkbox"/> D tramite patto di sindacato divoto</p> <p><input type="checkbox"/> E tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altro</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<p>N. azioni possedute</p> <table border="1"> <tr><td>titolo del possesso</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>proprietà</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>reportato</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>reportatore</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>pegno</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>in affitto</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>deposito o altro</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	titolo del possesso	1																			proprietà	2																			reportato	3																			reportatore	4																			pegno	5																			in affitto	6																			deposito o altro	6																			<p>N. azioni possedute per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	1																				2																				3																				<p>N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	1																				2																				3																				1																				2																				3																			
titolo del possesso	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
proprietà	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
reportato	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
reportatore	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
pegno	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
in affitto	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
deposito o altro	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SOGGETTI INTERPOSTI TRA IL DICHIARANTE E IL SOGGETTO TITOLARE DELLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<p>Avvertenza: da riempire solo nel caso in cui tra il dichiarante e il soggetto titolare delle azioni con diritto di voto intercorrono rapporti di controllo indiretto o comunque tramite altri soggetti</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<p>denominazione sociale <input type="text"/> eventuale sigla sociale <input type="text"/> specie <input type="text"/> Eventuale codice <input type="text"/> codice fiscale <input type="text"/> comune e sede legale <input type="text"/> o residenza <input type="text"/> via <input type="text"/> sigla provincia <input type="text"/> stato <input type="text"/></p>	<p>rapporto con il soggetto dichiarante (o con il soggetto di cui al quadro della pagina precedente)</p> <p>di controllo <input type="checkbox"/> B diretto tramite il <input type="text"/> <input type="text"/> % del capitale con diritto di voto</p> <p><input type="checkbox"/> C ed indiretto tramite il <input type="text"/> <input type="text"/> % del capitale con diritto di voto</p> <p><input type="checkbox"/> D tramite patto di sindacato divoto</p> <p><input type="checkbox"/> E tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altro</p>	<p>Quadro F1</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<p>denominazione sociale <input type="text"/> eventuale sigla sociale <input type="text"/> specie <input type="text"/> Eventuale codice <input type="text"/> codice fiscale <input type="text"/> comune e sede legale <input type="text"/> o residenza <input type="text"/> via <input type="text"/> sigla provincia <input type="text"/> stato <input type="text"/></p>	<p>rapporto con il soggetto di cui al precedente quadro</p> <p>di controllo <input type="checkbox"/> B diretto tramite il <input type="text"/> <input type="text"/> % del capitale con diritto di voto</p> <p><input type="checkbox"/> C ed indiretto tramite il <input type="text"/> <input type="text"/> % del capitale con diritto di voto</p> <p><input type="checkbox"/> D tramite patto di sindacato divoto</p> <p><input type="checkbox"/> E tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altro</p>	<p>Quadro F2</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<p>denominazione sociale <input type="text"/> eventuale sigla sociale <input type="text"/> specie <input type="text"/> Eventuale codice <input type="text"/> codice fiscale <input type="text"/> comune e sede legale <input type="text"/> o residenza <input type="text"/> via <input type="text"/> sigla provincia <input type="text"/> stato <input type="text"/></p>	<p>rapporto con il soggetto di cui al precedente quadro</p> <p>di controllo <input type="checkbox"/> B diretto tramite il <input type="text"/> <input type="text"/> % del capitale con diritto di voto</p> <p><input type="checkbox"/> C ed indiretto tramite il <input type="text"/> <input type="text"/> % del capitale con diritto di voto</p> <p><input type="checkbox"/> D tramite patto di sindacato divoto</p> <p><input type="checkbox"/> E tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altro</p>	<p>Quadro F3</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<p>denominazione sociale <input type="text"/> eventuale sigla sociale <input type="text"/> specie <input type="text"/> Eventuale codice <input type="text"/> codice fiscale <input type="text"/> comune e sede legale <input type="text"/> o residenza <input type="text"/> via <input type="text"/> sigla provincia <input type="text"/> stato <input type="text"/></p>	<p>rapporto con il soggetto di cui al precedente quadro</p> <p>di controllo <input type="checkbox"/> B diretto tramite il <input type="text"/> <input type="text"/> % del capitale con diritto di voto</p> <p><input type="checkbox"/> C ed indiretto tramite il <input type="text"/> <input type="text"/> % del capitale con diritto di voto</p> <p><input type="checkbox"/> D tramite patto di sindacato divoto</p> <p><input type="checkbox"/> E tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altro</p>	<p>Quadro F4</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SGR E SICAV
Istruzioni per la compilazione del modello 19/M
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Soggetti tenuti all'invio del modello 19/M

1.1 Partecipazioni detenute in SGR

Sono tenuti a trasmettere il modello 19/M alla Banca d'Italia, alla Consob e alla SGR partecipata i soggetti che:

1. hanno acquisito, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo:

- a una partecipazione superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della SGR o al superamento delle soglie del 10%, 20%, 33% e 50%;

- al controllo della SGR, indipendentemente dall'entità della partecipazione ⁽¹³⁸⁾;

2. hanno ceduto, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto in modo tale che l'ammontare della partecipazione detenuta si riduca al di sotto di ciascuna delle soglie sopra fissate ovvero che, indipendentemente dall'entità della partecipazione, si verifichi la perdita del controllo.

1.2 Partecipazioni detenute in SICAV nel cui statuto non siano previsti limiti all'emissione di azioni nominative

Sono tenuti a trasmettere il modello 19/M alla Banca d'Italia, alla Consob e alla SICAV partecipata i soggetti che:

1. hanno acquisito, a qualsiasi titolo, azioni nominative che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo alla minore delle seguenti soglie:

a) a una partecipazione superiore a 20.000 azioni nominative della SICAV;

b) a una partecipazione superiore al 10% del capitale della SICAV rappresentato da azioni nominative;

2. hanno ceduto, a qualsiasi titolo, un numero di azioni nominative tale che l'ammontare della partecipazione detenuta si riduca al di sotto della soglia indicata al punto precedente.

1.3 Partecipazioni detenute in SICAV nel cui statuto siano previsti limiti all'emissione di azioni nominative

Qualora nello statuto della SICAV siano previsti limiti all'emissione di azioni nominative, l'obbligo di invio del modello 19/M alla Banca d'Italia, alla Consob e alla SICAV partecipata riguarda i soggetti che:

1. hanno acquisito, a qualsiasi titolo, un numero di azioni nominative che danno luogo:

- a una partecipazione superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni nominative della SICAV o al superamento delle soglie del 10%, 20%, 33% e 50%;

- al controllo della SICAV, indipendentemente dall'entità della partecipazione;

2. hanno ceduto, a qualsiasi titolo, un numero di azioni nominative tale che l'ammontare della partecipazione detenuta si riduca al di sotto di ciascuna delle soglie sopra fissate ovvero che, indipendentemente dall'entità della partecipazione, si verifichi la perdita del controllo.

1.4 Disposizioni comuni

L'inoltro del modello è dovuto anche, ove si verifichino i presupposti, dalle società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi nonché dalle SGR con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con i patrimoni gestiti.

Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, l'obbligo di comunicazione, ove ne sussistano i presupposti, fa capo sia al riportato sia al riportatore.

La comunicazione deve essere effettuata sia quando la partecipazione al capitale è acquisita o ceduta in via diretta, sia quando essa è acquisita o ceduta in via indiretta. In quest'ultimo caso le comunicazioni possono essere effettuate solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa, a condizione che il modello sia sottoscritto anche da chi ha acquisito o ceduto direttamente le azioni (cfr. parte superiore del quadro F), quando la partecipazione diretta abbia superato, in aumento o in diminuzione, le soglie rilevanti ⁽¹³⁹⁾.

Non sono tenuti a effettuare la comunicazione il Ministero dell'Economia e delle finanze e gli altri Ministeri nazionali.

2. Modalità di calcolo della percentuale

2.1 Partecipazioni detenute in SGR

Nel calcolo della percentuale si adottano le seguenti modalità:

– al numeratore si considerano: a) le azioni in proprietà e quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto (es.: nel caso di nuda proprietà); b) le azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto (come nel caso di usufrutto, pegno, ecc.);

– al denominatore si considerano tutte le azioni con diritto di voto rappresentanti il capitale della SGR.

Nel caso di aumenti di capitale, dovrà farsi riferimento: al numeratore, - al numero di azioni sottoscritte, cumulate con quelle già eventualmente possedute; - al denominatore, all'ammontare complessivo delle azioni con diritto di voto che rappresentano il capitale della SGR al termine dell'operazione di aumento.

2.2 Partecipazioni detenute in SICAV

Ai fini del calcolo del limite delle 20.000 azioni nominative si tiene conto:

¹³⁸ Ai fini della definizione del rapporto di controllo si fa riferimento al disposto dell'art. 23 del D.Lgs. 385/93

¹³⁹ Per le operazioni che comportino una modifica nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando tali modifiche comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti in capo al soggetto posto al vertice della catena stessa, ai soggetti interposti o ai titolari diretti delle azioni (cfr. quadro F).

– delle azioni nominative in proprietà e di quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto, (es: nuda proprietà);

– delle azioni nominative per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto (come nel caso di usufrutto, pegno, ecc.).

Per il calcolo dei limiti percentuali previsti nei precedenti punti 1.2 e 1.3, si adottano le seguenti modalità:

- al numeratore si considerano: a) le azioni nominative in proprietà e quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto, (es.: nuda proprietà); b) le azioni nominative per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto (come nel caso di usufrutto, pegno, ecc.);

– al denominatore si considerano il numero di azioni nominative emesse e in circolazione.

2.3 Accordi di voto

Ai fini del calcolo delle soglie partecipative indicate nei precedenti punti 1.1, 1.2 e 1.3, si considerano anche gli accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto.

2.4 Disposizioni comuni

Le comunicazioni si considerano effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R.

Si precisa che l'obbligo di comunicazione si considera assolto esclusivamente mediante l'invio del modello 19/M.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE ⁽¹⁴⁰⁾

Quadro A: DICHIARANTE

Andranno riportate con precisione oltre al codice fiscale, per le persone fisiche, le generalità del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche, le società di persone e gli enti di diversa natura, la ragione o denominazione sociale, nonché l'eventuale sigla sociale.

Qualora il dichiarante sia una banca, un IMEL o una SIM andrà indicato anche il relativo codice. Per la specie, andranno riempite le relative caselle con uno dei seguenti codici:

SPECIE

- 08 Società semplice
- 41 Società in accomandita per azioni
- 42 Società in accomandita semplice
- 43 Società in nome collettivo
- 51 Società per azioni
- 52 Società a responsabilità limitata
- 61 Società cooperativa a responsabilità limitata
- 62 Società cooperativa a responsabilità illimitata
- 14 Enti vari

¹⁴⁰ Nella compilazione del modello, per le partecipazioni in SICAV deve essere sempre fatto riferimento solo alle azioni nominative.

74 Enti e Società non residenti

– Causale della dichiarazione: andrà indicata nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento a una delle ipotesi seguenti:

• PARTECIPAZIONI IN SGR:

1. Dichiarazione da effettuare nei casi di superamento del limite del 5%, sempreché tale superamento non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 4.

2. Dichiarazione da effettuare per variazioni che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie del 10%, 20% e 33%, sempreché la variazione non comporti l'ipotesi di cui alle successive causali 3 e 4.

3. Dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale entro il limite previsto del 5%. Tale causale dovrà essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (es.: cambiamento della titolarità della partecipazione per successione mortis causa, cambio di residenza ovvero variazione della denominazione sociale, trasformazione, fusione, trasferimento della sede legale).

In ipotesi di successione mortis causa o di fusione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre a effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare la riduzione della percentuale entro il limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 3.

4. Dichiarazione da effettuare per variazioni che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, della soglia del 50% e in ogni altro caso di acquisto o di perdita del controllo sulla SGR.

5. Dichiarazione da effettuare nei casi in cui, non essendosi verificata nessuna delle ipotesi precedenti, siano intervenute modificazioni nel titolo del possesso (es.: cessione della nuda proprietà delle azioni con riserva di usufrutto) in capo al soggetto dichiarante (quadro C) o modifiche nel contenuto informativo del quadro F.

• PARTECIPAZIONI IN SICAV:

6. Dichiarazione da effettuare nei casi di:

- superamento dei limiti indicati al precedente punto 1.2.1;

- superamento del limite del 5% previsto al precedente punto 1.3.1, sempreché tale superamento non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 9.

7. Dichiarazione da effettuare per variazioni che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie del 10%, 20% e 33% previste al precedente punto 1.3.1, sempreché la variazione non comporti l'ipotesi di cui alle successive causali 8 e 9.

8. Dichiarazione da effettuare nei casi di riduzione della partecipazione:

- al di sotto dei limiti indicati al precedente punto 1.2.1;

- al di sotto del limite del 5% previsto al precedente punto 1.3.1.

Tale causale dovrà essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (es.: cambiamento della titolarità della partecipazione per successione mortis causa, cambio di residenza ovvero variazione della denominazione sociale, trasformazione, fusione, trasferimento della sede legale).

In ipotesi di successione mortis causa o di fusione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre a effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 6 o 7), dovranno comunicare la riduzione della percentuale entro il limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 8.

9. Dichiarazione da effettuare per variazioni che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, della soglia del 50% e in ogni altro caso di acquisto o di perdita del controllo sulla SICAV.

10. Dichiarazione da effettuare nei casi in cui, non essendosi verificata nessuna delle ipotesi precedenti, siano intervenute modificazioni nel titolo del possesso (es.: cessione della nuda proprietà delle azioni con riserva di usufrutto) in capo al soggetto dichiarante (quadro C) o modifiche nel contenuto informativo del quadro F.

Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andrà compilato in tutte le sue parti, indicando la situazione relativa sia al dichiarante sia agli altri soggetti di cui al quadro F, aggiornata al momento di invio della dichiarazione.

– Data dell'acquisto, della cessione o della variazione della partecipazione: andrà indicata la data dell'acquisto, della cessione o della variazione della partecipazione. Da tale data decorre il termine di 30 giorni entro il quale deve essere effettuata la comunicazione.

Quadro B: SOCIETÀ PARTECIPATA

In aggiunta all'indicazione, nei corrispondenti spazi, della denominazione della SGR o della SICAV partecipata, del codice fiscale e del numero di iscrizione all'albo, andranno fornite esclusivamente le informazioni che seguono.

Per le partecipazioni detenute in SGR:

- nello spazio capitale sociale in azioni con diritto di voto o nominative: il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto della SGR, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni;
- nello spazio di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto della SGR nell'assemblea ordinaria.

Per le comunicazioni dovute nel caso di superamento di soglie percentuali del capitale di SICAV:

- nello spazio capitale sociale in azioni con diritto di voto o nominative: il numero di azioni nominative

della SICAV emesse e in circolazione;

- nell'apposito spazio, il valore nominale unitario delle azioni.

Per le comunicazioni dovute nel caso di superamento della soglia di 20.000 azioni nominative in SICAV:

- nell'apposito spazio, il valore nominale unitario delle azioni.

Quadro C : AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE

– N. azioni possedute: il dichiarante dovrà indicare il numero di azioni aventi diritto di voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso; per le azioni in proprietà e per le azioni oggetto di contratto di riporto, il riquadro dovrà essere compilato indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.

- N. azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto: in questo riquadro – che dovrà essere compilato solo dal proprietario che sia privato del diritto di voto ovvero relativamente ad azioni oggetto di contratto di riporto – va indicato il numero di azioni per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto.

- N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: andrà indicato il numero complessivo di azioni per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e il totale delle azioni per le quali il soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto.

– Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro. In caso di partecipazioni detenute in SICAV questo riquadro non andrà compilato.

N.B. Nell'ipotesi in cui i diritti di voto inerenti alla partecipazione posseduta direttamente dal dichiarante facciano capo ai soggetti del quadro D (società controllate, fiduciarie e interposte persone), le relative azioni non vanno indicate nel quadro C (es.: azioni in nuda proprietà per le quali il dichiarante abbia ceduto in usufrutto i relativi diritti di voto a una propria società controllata). Al fine di evitare duplicazioni, tali partecipazioni andranno indicate esclusivamente nel quadro D, secondo le relative istruzioni.

Quadro D: AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA

– N. azioni possedute: andrà riportato il numero di azioni aventi diritto di voto possedute per il tramite di società controllate, fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso. Per le azioni in proprietà e per le azioni oggetto di contratto di riporto, il riquadro andrà compilato indipendente-

mente dalla circostanza che i soggetti interposti siano titolari o meno del diritto di voto. L'indicazione dei soggetti interposti andrà riportata nel quadro F secondo le relative istruzioni.

Nell'ipotesi in cui le azioni facciano capo, a diverso titolo, a uno o più soggetti (rientranti nelle categorie delle società controllate o fiduciarie o interposte persone), le stesse andranno indicate secondo il titolo di possesso.

– *N. azioni per le quali le società controllate, fiduciarie e le interposte persone sono private del diritto di voto:* in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo per le azioni in proprietà e per le azioni oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato il numero di azioni per le quali i soggetti interposti siano privati del diritto di voto, a meno che il voto stesso spetti ad altra società controllata, fiduciaria o interposta persona.

– *N. azioni con diritto di voto in capo alle società controllate, fiduciarie e interposte persone:* andrà riportato il numero complessivo delle azioni per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e il totale delle azioni per le quali tali soggetti siano privati del voto.

– *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro. In caso di partecipazioni detenute in SICAV questo riquadro non andrà compilato.

N.B. Nelle ipotesi in cui i diritti di voto inerenti alle azioni possedute dai soggetti di cui al quadro D (società controllate, fiduciarie e interposte persone) facciano capo al soggetto dichiarante (quadro C), le relative azioni non vanno indicate nel quadro D (es.: azioni in nuda proprietà per le quali le società controllate abbiano ceduto in usufrutto i relativi diritti di voto al proprio controllante). Al fine di evitare duplicazioni, tali partecipazioni andranno indicate esclusivamente nel quadro C, secondo le relative istruzioni.

Quadro E: AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI DA SOCIETÀ FIDUCIARIE O DA SGR

Tale quadro andrà compilato dalle società fiduciarie che posseggano a qualunque titolo azioni per conto di altri soggetti nonché dalle SGR con riferimento all'ammontare complessivo delle azioni possedute dall'insieme dei patrimoni gestiti⁽¹⁴¹⁾.

– *N. azioni possedute:* andrà indicato il numero complessivo di azioni con diritto al voto possedute dalla società fiduciaria o dalla SGR dichiarante per conto di altri soggetti.

– *N. azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto:* andrà riportato il numero delle azioni per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla società fiduciaria o dalla SGR.

– *N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante:* il numero di azioni deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e le azioni per le quali la società fiduciaria o la SGR sia privata del diritto di voto.

– *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro. In caso di partecipazioni detenute in SICAV questo riquadro non andrà compilato.

– *N. dei fiduciari:* ove il dichiarante sia una società fiduciaria, andrà indicato il numero dei fiduciari come segue.

In caso di partecipazioni detenute in SGR e di comunicazioni dovute per il superamento di soglie percentuali del capitale di SICAV andrà indicato:

- nelle caselle contrassegnate dal numero 1: il fiduciante con azioni in misura superiore al 50% del capitale di SGR o SICAV, specificando nella seconda casella la percentuale posseduta da tale soggetto.

- nelle caselle contrassegnate dal numero 2: il numero dei fiduciari con azioni in misura superiore al 5% e fino al 50% del capitale di SGR o SICAV, specificando nella seconda casella la percentuale complessivamente posseduta da tali soggetti.

In caso di partecipazioni dovute per il superamento della soglia di 20.000 azioni nominative in SICAV, andranno esclusivamente compilate le caselle contrassegnate dal numero 2, indicando il numero dei fiduciari con un numero di azioni nominative superiore a 20.000 e specificando nella seconda casella l'ammontare complessivo di azioni possedute da tali soggetti.

Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie o dalle SGR che posseggano azioni per conto di terzi.

RIEPILOGO

Nel caso di partecipazioni in SGR andranno compilati solo i riquadri che seguono:

– *N. azioni totali possedute:* andrà indicato il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di SGR, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra le azioni possedute e il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto di cui al quadro B.

Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione.

– *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero totale delle azioni con di-

¹⁴¹ In ogni caso, l'obbligo di comunicazione non sussiste per i controllanti le fiduciarie e le SGR con riferimento alle azioni detenute per conto dei fiduciari e dei fondi.

ritto di voto nell'assemblea ordinaria possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di SGR, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni e il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

- N. azioni con diritto di voto possedute: andrà riportato il numero delle azioni calcolato effettuando la somma dei quadri C, D, ed E per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di SGR, sia titolare di diritti di voto. Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale tra le azioni possedute e il capitale rappresentato da azioni con diritto di voto di cui al quadro B.

- Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero di azioni per le quali il dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di SGR, sia titolare del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni e il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

- N. azioni totali possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale): ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una analoga comunicazione andrà indicato il rapporto percentuale, già segnalato nella parte "Riepilogo" della precedente comunicazione, tra il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante e il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

- N. azioni con diritto di voto possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale): ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una analoga comunicazione andrà indicato il rapporto percentuale, già segnalato nella parte "Riepilogo" della precedente comunicazione, tra il numero delle azioni per il quale il dichiarante sia titolare di diritti di voto e il capitale con diritto di voto.

- N. fogli complessivi: andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la comunicazione.

In caso di comunicazioni dovute per il superamento di soglie percentuali del capitale di SICAV, andranno compilati i riquadri che seguono:

- N. azioni totali possedute: andrà indicato il numero totale delle azioni nominative possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di SGR, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra le azioni possedute e il capitale sociale rappresentato da azioni nominative di cui al quadro B.

Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione.

- N. azioni con diritto di voto possedute: andrà riportato il numero delle azioni nominative calcolato

effettuando la somma dei quadri C, D, ed E per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di SGR, sia titolare di diritti di voto. Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale tra le azioni possedute e il capitale rappresentato da azioni nominative di cui al quadro B.

- N. azioni totali possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale): ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una analoga comunicazione andrà indicato il rapporto percentuale, già segnalato nella parte "Riepilogo" della precedente comunicazione, tra il numero totale delle azioni nominative possedute dal dichiarante e il capitale sociale rappresentato da azioni nominative.

- N. azioni con diritto di voto possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale): ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una analoga comunicazione andrà indicato il rapporto percentuale, già segnalato nella parte "Riepilogo" della precedente comunicazione, tra il numero delle azioni nominative per il quale il dichiarante sia titolare di diritti di voto e il capitale sociale rappresentato da azioni nominative.

- N. fogli complessivi: andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la comunicazione.

In caso di comunicazioni dovute per il superamento della soglia di 20.000 azioni nominative di SICAV andranno compilati solo i riquadri che seguono:

- N. azioni totali possedute: andrà indicato il numero totale delle azioni nominative possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di SGR, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto.

- N. azioni con diritto di voto possedute: andrà riportato il numero delle azioni nominative calcolato effettuando la somma dei quadri C, D, ed E per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di SGR, sia titolare di diritti di voto.

- N. azioni totali possedute alla data della precedente comunicazione: ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una analoga comunicazione andrà indicato il numero totale delle azioni nominative possedute dal dichiarante alla data della precedente comunicazione.

- N. azioni con diritto di voto possedute alla data della precedente comunicazione: ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una analoga comunicazione andrà indicato il numero delle azioni nominative, calcolato effettuando la somma dei quadri C, D ed E della precedente comunicazione, per il quale il dichiarante sia titolare di diritti di voto.

- N. fogli complessivi: andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la comunicazione.

La prima pagina del modello andrà completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante, il relativo indirizzo (con la specifica del Codice di

Avviamento Postale), e il numero telefonico.

Quadro F: DISTINTA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE PER IL TRAMITE DELLE QUALI SONO POSSEDUTE LE AZIONI

Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle persone interposte per il tramite delle quali il dichiarante possiede partecipazioni in SGR e SICAV.

Per le operazioni che comportino una modifica nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando tali modifiche comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti in capo al soggetto posto al vertice della catena stessa o ai titolari diretti delle azioni. Negli altri casi di modifiche nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando il soggetto interposto venga a detenere una partecipazione superiore alle soglie rilevanti.

Non vanno in alcun caso segnalate le modifiche riguardanti:

– l'ammontare della partecipazione che il soggetto al vertice della catena partecipativa ha nel capitale della società interposta;

– il tipo di rapporto di controllo tra il soggetto al vertice della catena partecipativa e il soggetto interposto.

Per ciascun soggetto titolare in via diretta della partecipazione andrà riempito un quadro F su separati fogli secondo le seguenti modalità:

– società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni con diritto di voto: il riquadro andrà completato per ciascun titolare in via diretta di tali azioni riportando le generalità del soggetto secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro A. Andrà poi riportata la partecipazione posseduta dal soggetto suddivisa per titolo del possesso secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro D. Il riquadro andrà sottoscritto dal soggetto che partecipa direttamente al capitale della società qualora lo stesso abbia una partecipazione superiore alle soglie di rilevanza;

– rapporto con il soggetto dichiarante: andrà barrata la casella A ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni della società per conto del dichiarante.

Nel caso di rapporto di controllo andrà barrata rispettivamente la casella B o la casella C se la posizione di controllo è assicurata al dichiarante dalla partecipazione detenuta in via diretta ovvero in via indiretta per il tramite di altri soggetti. Andranno invece barrate:

• la casella D, se il rapporto di controllo è determinato dall'esistenza di sindacati di voto;

• la casella E, se il rapporto di controllo derivi dal diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o da altre ipotesi previste dall'art. 23 del D. Lgs. 385/93.

Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle partecipazioni possedute in via diretta e indiretta si dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri relativi ai soggetti interposti (F1, F2, ecc.), del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene la maggiore partecipazione nella società controllata. Pertanto, i riquadri dei soggetti interposti non andranno compilati ove la maggiore partecipazione nella società controllata sia detenuta direttamente dal dichiarante.

– *Soggetti interposti tra il dichiarante e il soggetto titolare delle azioni con diritto di voto*: nel caso in cui la partecipazione sia detenuta in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio (riquadri F1 e segg.) i soggetti interposti tra il dichiarante e il soggetto titolare della partecipazione. Nel caso in cui tra il dichiarante e il titolare della partecipazione si frappongano più società controllate andrà segnalata una unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della società che, nell'ambito del gruppo, detiene la maggiore partecipazione nel soggetto interposto controllato.

Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente.

ALLEGATO IV.2.1

DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELL'11 NOVEMBRE 1998, N. 468

D.M. 11 NOVEMBRE 1998, N. 468

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV.

(In G. U. n. 7 dell'11 gennaio 1999 - Serie generale)
IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO in particolare l'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio e società di investimento a capitale variabile ("SICAV") devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob;

VISTO altresì l'articolo 13, comma 4, del medesimo decreto legislativo, in base al quale il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata;

SENTITE la Banca d'Italia e la Consob;
VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 28 settembre 1998;

VISTA la nota del 23 ottobre 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/88, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

Il seguente regolamento:

Articolo 1

(Requisiti di professionalità degli esponenti di SIM, società di gestione del risparmio e SICAV)

1. I consiglieri di amministrazione ed i sindaci delle società di intermediazione mobiliare (di seguito "SIM"), delle società di gestione del risparmio (di seguito "SGR") e delle società di investimento a capitale variabile (di seguito "SICAV") devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della SIM, della SGR o della SICAV;
- c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

Articolo 2

(Situazioni impeditive)

...omissis...(142)

Articolo 3 (Requisiti di onorabilità)

1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale nelle SIM, SGR e SICAV non possono essere ricoperte da coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale nelle SIM, SGR e SICAV non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Consob per le SIM e a cura della Banca d'Italia per le SGR e SICAV.

Articolo 4

(Sospensione dalle cariche)

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera c);
- b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 3, comma 2, con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo

¹⁴² Con sentenza del 7.4.2000 il TAR del Lazio ha annullato l'art. 2 del D.M. 468/98 relativo alle situazioni "impeditive" all'assunzione di cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in SIM, SGR e SICAV.

3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

ALLEGATO IV.2.2

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ONORABILITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

Membri degli organi amministrativo e di controllo e direttore generale

A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE

1. certificato generale del casellario giudiziale;
2. certificato dei carichi pendenti;
3. certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, ovvero certificato della Prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'articolo 10, L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni;
4. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato dalla quale risulta che lo stesso non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati in Stati esteri;

B) soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia

1. certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del Tesoro n. 468/98. I certificati devono essere corredati da un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello Stato di residenza, che suffraghi l'idoneità dei certificati all'attestazione in

Articolo 5 (Norma transitoria)

1. Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, non previsti dalla normativa previgente, non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa.

2. Per gli esponenti di SGR e SICAV, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 novembre 1998

IL MINISTRO: CIAMPI

questione.

2. Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale deve confermare la circostanza che in detto Stato non è previsto il rilascio di certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima;

3. una dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del Tesoro n. 468/98;

C) soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia

1. la documentazione sub A);
2. la documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In tali casi la certificazione è rilasciata dalla competente autorità dello Stato di cittadinanza.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

A) Membri dell'organo amministrativo e direttore generale

1. curriculum vitae sottoscritto dall'interessato;
2. dichiarazione dell'impresa, società o ente di provenienza;
3. statuti/bilanci dell'impresa o società di provenienza;
4. certificazioni di enti universitari/attestazioni di attività di insegnamento.

B) Membri dell'organo di controllo

5. certificato attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

ALLEGATO IV.2.3**REQUISITI DEGLI ESPONENTI DI SGR O SICAV:****DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha riconosciuto la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ivi disciplinate nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché nei rapporti tra privati che vi consentano.

Cittadini italiani e di Stati comunitari

Possono avvalersi dell'autocertificazione (art. 3 del D.P.R. 445 del 2000) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'UE.

Cittadini di Stati extracomunitari

I cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (143).

Ai cittadini di Stati non appartenenti all'UE non autorizzati a soggiornare in Italia, si applicano le disposizioni di cui all'allegato IV.2.2, parte B.

Le SGR e le SICAV che intendano consentire ai propri esponenti di avvalersi della possibilità di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive dovranno porsi in condizione di poter effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni ricevute.

Accordi con le amministrazioni competenti

A tal fine gli intermediari dovranno definire, anche attraverso le associazioni di categoria, appositi accordi con le amministrazioni competenti a rilasciare le relative certificazioni.

Attestazione dell'interessato

Nel caso in cui tali accordi non siano stati definiti, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazione i soggetti che si impegnino per iscritto a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta dall'intermediario a comprova delle dichiarazioni sostitutive rese.

L'organo amministrativo cui compete l'accertamento dei requisiti, non può pertanto accettare le dichiarazioni sostitutive che non sia in grado di verificare secondo le predette modalità.

Inoltre, considerata la rilevanza che i requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali rivestono ai fini della sana e prudente gestione degli intermediari, è necessario che gli organi amministrativi si attengano nei controlli a comportamenti non formali bensì volti ad assicurare il

rispetto sostanziale della normativa vigente. A tal fine, dovranno essere effettuate congrue verifiche delle autocertificazioni ricevute, specie per quanto riguarda la posizione di esponenti nominati per la prima volta ovvero di quelli riconfermati per i quali la verifica sia avvenuta in data non recente, nonché in tutti i casi in cui emergano elementi di incertezza sul contenuto delle dichiarazioni rese dagli interessati.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito esempi di dichiarazioni sostitutive che, per quanto di competenza, si ritengono conformi alla vigente normativa in materia di requisiti degli esponenti di SGR e SICAV.

ALLEGATO IV.2.3/1**REQUISITI DEGLI ESPONENTI DI SGR E SICAV**

Spett. le _____ (1)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt _____ nat_ a _____

_____ provincia di _____

(_____) il __/__/__, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di _____ (2) di codesta _____ (3), visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 468,

DICHIARA**(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ**

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio (4) attraverso l'esercizio di:

a) attività di _____ (5)

presso _____ (6)

dal _____ al _____;

b) attività di _____ (5)

presso _____ (6)

dal _____ al _____;

c) attività di _____ (5)

presso _____ (6)

dal _____ al _____;

d) attività di _____ (5)

presso _____ (6)

dal _____ al _____;

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili (7)

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

- di non essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della

¹⁴³ Al di fuori di tali casi, i cittadini di Stati non appartenenti all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante, indicando puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento.

L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- di non essere stat_ condannat_ con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:

1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri (8):

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva:

a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni

ovvero

di essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva a

di non essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni

ovvero

di essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti a- di non essere assoggettat_ in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni

ovvero di essere assoggettat_ alle seguenti misure:

- di non essere assoggettat_ a misure cautelari di tipo personale ovvero di essere assoggettat_ alle seguenti misure:

(D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 10 della L. 31 dicembre 1996, n. 675, riportata in calce alla presente;

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato da ___ sottoscritt_.

Il/La sottoscritt_ si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo e data

Il dichiarante

(sottoscrizione da autenticare a cura di un notaio,

cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco ex art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000)

INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati, che saranno trattati presso , sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento ____ (____) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento (____). Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

NOTE PER LA COMPILAZIONE

- 1) Indicare la SGR o la SICAV.
- 2) Indicare la carica sociale.
- 3) Indicare la SGR o la SICAV.
- 4) Cancellare la voce che non interessa.
- 5) Indicare:
 - l'attività di amministrazione, controllo o i compiti direttivi svolti presso imprese e/o
 - le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della SGR o della SICAV e/o
 - l'attività di insegnamento universitario, la qualifica (ricercatore, professore associato etc.) e la materia di insegnamento e/o
 - b le funzioni amministrative o dirigenziali svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori ma che comportano la gestione di risorse economicofinanziarie.
- 6) Indicare:
 - la/e impresa/e o il diverso soggetto/la diversa struttura presso cui si è svolta l'attività e il ramo di attività, eventualmente attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionale all'attività di SGR o SICAV e/o;

- l'istituto universitario/ateneo presso cui si sono svolte le attività di insegnamento e/o;

- l'ente pubblico o la pubblica amministrazione avente attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo presso il quale si sono svolte funzioni amministrative o dirigenziali ovvero gli altri enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori nei quali si sono svolte funzioni che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.

7) Per i soggetti competenti al controllo dei conti. In caso contrario cancellare la voce.

8) Indicare lo Stato estero in cui è stata emessa la sentenza o altro tipo di provvedimento sanzionatorio, l'autorità che ha adottato il provvedimento, la data e gli altri estremi identificativi dell'atto.

ALLEGATO IV.2.3/2

REQUISITI DEGLI ESPONENTI DI SICAV DA DOCUMENTARE IN SEDE DI COSTITUZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/Lasottoscritt

nat_a ____ provincia di ____ (____) il __/__/____

,
consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di ____ (1) di codesta ____ (2), visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 468,

DICHIARA:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio (3) attraverso l'esercizio di:

a) attività di _____ (4)
presso _____ (5)
dal _____ al _____;

b) attività di _____ (4)
presso _____ (5)
dal _____ al _____;

c) attività di _____ (4)
presso _____ (5)
dal _____ al _____;

d) attività di _____ (4)
presso _____ (5)
dal _____ al _____;

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili (6);

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

• di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

- di non essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- di non essere stat_ condannat_ con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:

1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri (7):

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva:

a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni

ovvero

di essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva a _____

- di non essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni

ovvero

di essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti a _____

- di non essere assoggettat_ in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni

ovvero

di essere assoggettat_ alle seguenti misure:

- di non essere assoggettat_ a misure cautelari di tipo personale

Ovvero

di essere assoggettat_ alle seguenti misure: _____

Luogo e data

Il dichiarante

ATTESTAZIONE (8) - Io sottoscritt_, in qualità di dipendente addetto all'unità della Banca d'Italia, attestato ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.00, n. 445, che il dichiarante, la cui identità mi risulta da _____, ha sottoscritto in mia presenza, nella sede della Banca d'Italia di _____, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di _____ notorietà di cui sopra.

Luogo e data

L'INCARICATO

NOTE PER LA COMPILAZIONE

- 1) Indicare la carica sociale.
- 2) Indicare la SICAV.
- 3) Cancellare la voce che non interessa.
- 4) Indicare:
 - l'attività di amministrazione, controllo o i compiti direttivi svolti presso imprese; e/o
 - le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della SICAV; e/o
 - l'attività di insegnamento universitario, la qualifica (ricercatore, professore associato etc.) e la materia di insegnamento; e/o
 - le funzioni amministrative o dirigenziali svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori ma che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.
- 5) Indicare:
 - la/e impresa/e o il diverso soggetto/la diversa struttura presso cui si è svolta l'attività e il ramo di attività, eventualmente attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque

funzionale all'attività di SICAV; e/o

- l'istituto universitario/ateneo presso cui si sono svolte le attività di insegnamento; e/o

- l'ente pubblico o la pubblica amministrazione avente attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo presso il quale si sono svolte funzioni amministrative o dirigenziali ovvero gli altri enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori nei quali si sono svolte funzioni che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.

6) Per i soggetti competenti al controllo dei conti; in caso contrario cancellare la voce.

7) Indicare lo Stato estero in cui è stata emessa la sentenza o altro tipo di provvedimento sanzionatorio, l'autorità che ha adottato il provvedimento, la data e gli altri estremi identificativi dell'atto.

8) L'attestazione non è necessaria per le dichiarazioni presentate o inviate per fax o via telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ovvero per le dichiarazioni inviate per via telematica e sottoscritte mediante firma digitale o quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi (art. 38 D.P.R. 445/2000).

ALLEGATO IV.4.1**RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

Oltre alle informazioni di seguito indicate, fornire un organigramma aziendale, specificando i compiti attribuiti alle singole unità aziendali ed indicando i responsabili delle medesime. Se la SGR dispone di sedi periferiche indicarne il numero, la localizzazione e i compiti.

A. GOVERNANCE

Sono indicati:

- i soggetti cui è ricondotto il controllo della società;
- l'eventuale ruolo della società all'interno del gruppo d'appartenenza;
- il ruolo dell'organo amministrativo nella determinazione delle politiche aziendali, con riferimento specialmente alle strategie di gestione;
- il ruolo e le responsabilità dei diversi livelli di management, precisando l'esistenza di comitati esecutivi o consultivi;
- la presenza di amministratori indipendenti;
- frequenza e contenuto dell'informativa fornita all'organo amministrativo e all'alta direzione per

l'attività di controllo dell'andamento della società;

- l'articolazione delle deleghe all'interno dell'azienda con riferimento ai servizi prestati; gli strumenti utilizzati per rendere noti alla struttura i poteri delegati;

- i meccanismi di controllo previsti per verificare il rispetto delle deleghe e se esiste una procedura per richiedere il superamento dei poteri attribuiti.

B. IL PROCESSO D'INVESTIMENTO

Descrivere gli obiettivi sottostanti al processo di investimento, evidenziando, in particolare, le modalità di allineamento delle politiche di gestione con gli obiettivi perseguiti in termini di rischio/rendimento, i criteri per la definizione del profilo di rendimento-rischio prescelto, ed indicando - per ciascuna fase del processo - le unità organizzative coinvolte.

Illustrare l'articolazione organizzativa delle strutture operative, specificando:

- la ripartizione delle strutture di front office (es.: per tipologia di prodotto gestito o classe di strumento finanziario trattato) e le modalità di coordinamento tra le medesime;

- i responsabili di ciascuna struttura di front office e le loro esperienze professionali;

- il numero di addetti operanti nelle diverse strutture e le caratteristiche ed esperienze tecnico-professionali degli stessi;
- le procedure relative alle operazioni svolte;
- le informazioni di cui dispongono i trader circa la composizione e la rischiosità dei portafoglio e la frequenza di aggiornamento delle stesse;
- la tipologia di sistemi informativi e gli information provider utilizzati per ciascuna unità di negoziazione;
- le modalità di ricostruzione delle caratteristiche principali delle operazioni eseguite (es.: condizioni praticate per le operazioni "fuori mercato").

C. PROCESSO DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE

Descrivere le procedure e le unità coinvolte nel processo di valorizzazione della quota, specificando:

- le funzioni svolte dalle strutture di back office e/o middle office (anche di gruppo) e le modalità con cui queste strutture interagiscono con il front office;
- i responsabili delle strutture di back office e middle office e le loro esperienze professionali;
- i sistemi informatici utilizzati dalle unità di back office e middle office e le aree di manualità che caratterizzano l'operato di queste strutture;
- i processi di controllo, validazione e contabilizzazione delle singole transazioni;
- le modalità di trasmissione e i responsabili delle strutture deputate a inviare i flussi informativi alla banca depositaria per la valorizzazione della quota;
- le modalità di controllo dell'allineamento dei dati anagrafici della SGR con quelli in possesso della depositaria;
- le fasi e i tempi del processo di calcolo del valore della quota (specificando le caratteristiche dei sistemi informatici utilizzati);
- le procedure che la SGR avvia nel caso di errore nella valorizzazione della quota;
- i report inviati all'unità di revisione interna sulle attività svolte.

Qualora la SGR abbia affidato alla banca depositaria il compito di calcolare il valore della quota, allegare la convenzione in cui vengono definiti il procedimento concordato per la valorizzazione della quota e i flussi informativi reciproci tra SGR e banca depositaria.

D. CONTROLLI INTERNI E RISK MANAGEMENT

D.1 CONTROLLI INTERNI

Descrivere la collocazione della funzione di revisione interna e i relativi compiti.

Indicare il nominativo del responsabile dell'unità di revisione interna e le relative esperienze professionali, allegando un dettagliato curriculum vitae.

Indicare il numero delle risorse dedicate all'attività di revisione interna presso la SGR (specificare se si tratta di impiego a tempo pieno o parziale) nonché le caratteristiche e le esperienze tecnico-professionali.

In caso di affidamento in outsourcing della funzione, indicare l'impegno in termini di giournuomo richiesto al fornitore.

Indicare la frequenza e le modalità di svolgimento dei compiti in materia di controllo con riferimento, almeno, alle verifiche:

- richieste dalle vigenti disposizioni in materia;
- concernenti la complessiva adeguatezza del processo di produzione del servizio di gestione, anche in relazione ai soggetti coinvolti nel processo medesimo e tenendo conto delle caratteristiche e dello scopo di ciascun prodotto o servizio offerto (fondi comuni e/o gestioni individuali in titoli, in fondi, ecc.);
- attinenti alla valutazione e gestione dei rischi assunti dalla SGR (tempistica dei controlli svolti e contenuto dei reports relativi agli indicatori di rischiosità e di performance dei prodotti).

Descrivere le caratteristiche degli strumenti di cui la SGR si avvale per finalità di controllo.

Ove la società collochi i propri prodotti fuori sede mediante promotori finanziari, specificare i controlli svolti sull'operato della rete.

D.2 FUNZIONE DI RISK MANAGEMENT

Indicare se la SGR dispone di una funzione di risk management, specificandone la collocazione organizzativa ed i relativi compiti.

Indicare il nominativo del responsabile della funzione di risk management e le relative esperienze professionali, allegando un dettagliato curriculum vitae.

Indicare il numero delle risorse dedicate all'attività di risk management presso la SGR (specificare se si tratta di impiego a tempo pieno o parziale) nonché le caratteristiche e le esperienze tecnico-professionali.

Se la società ha effettuato una ricognizione delle diverse fattispecie di rischio cui è esposta in relazione alle attività svolte, allegare tale "mappa", indicando anche i punti di controllo.

Descrivere le caratteristiche in termini di rischio finanziario dei diversi prodotti gestiti (raggruppati per "famiglie", in caso di numerosità dei prodotti stessi) e di strategie implementate (con riferimento ai fondi speculativi).

Illustrare i principali indicatori utilizzati dalla funzione di risk management per il controllo del profilo di rischio/rendimento dei portafogli gestiti, indicandone anche la finalità dell'utilizzo e il contenuto dell'informativa per l'alta direzione e/o per le strutture operative.

Illustrare le procedure definite per controllare e valutare costantemente il rischio delle posizioni in derivati ed il contributo di tali posizioni al profilo di rischio generale del portafoglio nonché per controllare e valutare costantemente la rischiosità connessa con l'utilizzo della leva finanziaria. Le metodologie per la misura e il controllo dei rischi derivanti dall'operatività in prodotti derivati devono essere definite in relazione al grado di operatività in tali strumenti; le SGR forniscono informazioni circa il ricorso a strumenti derivati con l'indicazione delle finalità della gestione, della misura massima degli impegni e/o del rischio assumibile a fronte di dette operazioni.

Nel caso di utilizzo di un modello di risk management indicare le fonti di dati utilizzati (e i controlli svolti per verificarne l'attendibilità), le verifiche di backtesting e le prove di stress test condotte, illustrando i risultati di tale attività e le eventuali conseguenti azioni.

Specificare gli strumenti informativi disponibili per simulare l'impatto delle operazioni disposte dai gestori sul rispetto dei limiti operativi (di legge, regolamentari, interni) e sul profilo di rischio/rendimento dei portafogli gestiti.

E. SISTEMI INFORMATIVO-CONTABILI

Descrivere, in sintesi, l'architettura dei sistemi informativi utilizzati.

Descrivere, in sintesi, le soluzioni contabili per avere informazioni riferite a ciascun servizio esercitato (volume di attività sviluppato, costi e ricavi specifici di pertinenza).

Indicare le misure di sicurezza informatica poste in essere a tutela del patrimonio informativo aziendale, con riferimento ai criteri di protezione degli accessi (principalmente nel caso di collocamento via Internet) e alle procedure di back up e di recovery previste.

F. RAPPORTI CON GLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO PRODUTTIVO E DISTRIBUTIVO DEL RISPARMIO GESTITO

Descrivere:

- i flussi informativi previsti tra società gestore e società promotrice (se esistente);
- l'ampiezza delle deleghe eventualmente attribuite ai sensi dell'articolo 33, comma 3 e 24, comma 1, lett. f), del TUF e i sistemi adottati dalla SGR per controllare l'operato del delegato;
- le procedure e i flussi informativi instaurati con la banca depositaria al fine di consentire il corretto e tempestivo espletamento dei rispettivi compiti;
- l'organizzazione della struttura di contatto con la clientela, fornendo riferimenti sull'articolazione della rete di vendita;
- le procedure e gli accordi con gli enti collocatori e la banca depositaria per il tempestivo e corretto svolgimento delle operazioni di sottoscrizione e rimborso delle quote degli OICR gestiti;
- gli accordi con prime broker;
- eventuali accordi che prevedano la ricezione da parte della SGR di utilità (es.: soft commission) a fronte di accordi con gestori o altri soggetti.

G. ACCORDI DI SERVIZIO CON ENTI ESTERNI *Descrivere:*

- le eventuali funzioni aziendali affidate a soggetti esterni, specificando se questi appartengono al gruppo della SGR;
- i criteri che hanno guidato alla scelta degli outsourcer;
- le risorse utilizzate dagli outsourcer e dalla SGR per il loro controllo;
- i meccanismi di controllo attivati per garantire la qualità del servizio (ivi compresa la possibilità di rivolgersi ad altri soggetti tempestivamente e senza pregiudizio per la funzionalità dei servizi) e il rispetto dei vincoli di riservatezza e normativi eventualmente esistenti.

H. ALTRI CONTROLLI

Descrivere i presidi adottati per garantire che il servizio di gestione venga prestato in modo indipendente, nell'esclusivo interesse degli investitori.

ALLEGATO IV.4.2

SEGNALAZIONE RELATIVA ALLA VIOLAZIONE DI DIVIETI/LIMITI DI INVESTIMENTO

In caso di violazione delle norme prudenziali dettate dalla Banca d'Italia, le SGR/SICAV e le relative banche depositarie trasmettono alla Filiale della Banca d'Italia della provincia in cui ha sede la SGR/

SICAV che ha promosso l'OICR una comunicazione cumulativa mensile, a firma congiunta, redatta secondo quanto indicato nella scheda di seguito riportata.

In proposito, si fa presente che il superamento dei limiti posti all'investimento dei fondi determinato esclusivamente da mutamenti del valore dei titoli

in portafoglio in epoca successiva all'investimento o dall'esercizio di diritti di opzione derivanti dalle azioni in portafoglio deve formare oggetto di comunicazione solo se esistente nell'ultimo giorno del mese di riferimento. Ciò al fine di raccordare le informazioni fornite dagli intermediari con i dati delle segnalazioni di vigilanza relative alla composizione del patrimonio dei fondi a fine mese.

Le segnalazioni sono trasmesse - contestualmente all'invio delle segnalazioni di vigilanza - entro il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata l'irregolarità e sono sottoscritte dal legale rappresentante o da un soggetto a ciò delegato della SGR promotrice del fondo, della banca depositaria e, se diversa dalla società promotrice, della SGR che gestisce il fondo. A tal fine gli intermediari in questione predispongono idonee procedure di comunicazione e di coordinamento.

Nella lettera di trasmissione la SGR specifica il mese e l'anno di riferimento nonché il numero di schede segnaletiche allegate.

Le SGR forniscono una descrizione degli interventi necessari per rimuovere la causa delle irregolarità maggiormente rilevanti in relazione a entità e frequenza degli episodi (punto 8 della scheda segnaletica). Ove la definizione di tali interventi richieda tempi non compatibili con i termini di invio della segnalazione, le SGR forniscono successive comunicazioni in proposito. Le SGR comunicano inoltre periodicamente lo stato di attuazione degli interventi medesimi.

In caso di discordanze tra gli intermediari sulle informazioni da rendere all'Organo di vigilanza, tale circostanza deve essere adeguatamente evidenziata nella comunicazione.

SCHEDA SEGNALETICA

MESE _____
 ANNO _____
 SCHEDA N _____
 DENOM./CODICE SGR-PROMOTORE: _____
 DENOM./CODICE SGR-GESTORE (DEL FONDO/ DELLA SICAV) : _____
 DENOM./CODICE DEL FONDO/SICAV: _____
 DENOM./CODICE DEL COMPARTO (EVENTUALE) : _____
 DENOM./CODICE BANCA DEPOSITARIA: _____
 1. ENTE EMITTENTE/STRUMENTO FINANZIARIO: _____
 2. LIMITE/DIVIETO VIOLATO: _____
 3. DATA INIZIO VIOLAZIONE: _____
 4. DATA FINE VIOLAZIONE: _____

5. AMMONTARE DELLA VIOLAZIONE: _____

6. CAUSA DELLA VIOLAZIONE: _____

7. MODALITÀ DI RIENTRO:

8. DESCRIZIONE DEI PRESIDI ESISTENTI O IN VIA DI PREDISPOSIZIONE PER IMPEDIRE IL VERIFICARSI DELLA CAUSA CHE HA ORIGINATO L'IRREGOLARITÀ SEGNALATA:

.....

9. EVENTUALI OSSERVAZIONI DELLA SGR-PROMOTORE, DELLA SGR-GESTORE O DELLA BANCA DEPOSITARIA :

.....

10. VIOLAZIONE ESISTENTE ALLA DATA DI FINE MESE [SI] [NO]

Data .../.../.....

Firma SGR/SICAV.....

Firma SGR gestore.....

Firma Banca depositaria.....

SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA D'ITALIA

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA SCHEDA SEGNALETICA

Deve essere predisposta una scheda per ciascuna violazione segnalata e per ciascun fondo o SICAV (con l'indicazione dell'eventuale comparto). Vanno indicate le violazioni delle norme prudenziali e di contenimento del rischio dettate dalla Banca d'Italia iniziate e terminate nel mese di riferimento nonché quelle:

- esistenti alla data di fine mese, indipendentemente da quando sono iniziate; in tal caso, la data di inizio da indicare al punto 3 della scheda è quella in cui l'irregolarità si è inizialmente verificata;

- iniziate nel mese precedente e terminate nel mese di riferimento con le stesse avvertenze di cui al precedente alinea.

Al punto 5. va indicato, per le violazioni di limiti "quantitativi", l'ammontare complessivo dell'investimento, espresso nella stessa forma con cui è indicato il limite (es.: violazione del limite previsto per gli investimenti in strumenti finanziari non quotati per i fondi aperti. Se, ad esempio, il fondo ha attività per 200 milioni di euro e investimenti in strumenti finanziari non quotati pari a 22 milioni di euro, al punto 5. deve essere indicato 11%).

Se la violazione si è prolungata per più giorni, indicare l'ammontare massimo del supero.

Per le violazioni di divieti, sono fornite le indicazioni che consentono la valutazione dell'entità dell'irregolarità commessa.

ALLEGATO IV.6.1

**PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI
INVESTIMENTO APERTI**
**A1. Schema di prospetto del valore della quota
dei fondi aperti**
FONDO _____
**PROSPETTO DEL VALORE DELLA QUOTA AL
.../.../.....**

ATTIVITÀ	IMPORTO
A. Strumenti finanziari quotati	
B. Strumenti finanziari non quotati	
C. Strumenti finanziari derivati	
D. Depositi bancari	
E. Pronti contro termine attivi e operazioni assimilate	
F. Posizione netta di liquidità	
G. Altre attività	
Totale attività	
PASSIVITÀ E NETTO	
H. Finanziamenti ricevuti	
I. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate	
L. Strumenti finanziari derivati	
M. Debiti verso i partecipanti	
N. Altre passività(1)	
Totale passività	
Valore complessivo netto del fondo (2)	
Numero delle quote in circolazione(2)	
Valore unitario delle quote (2)	

Il prospetto del valore della quota dei fondi comuni aperti deve essere compilato secondo i medesimi criteri adottati per la redazione della situazione patrimoniale del rendiconto, alle cui istruzioni si rinvia.

(1) I fondi che possono porre in essere operazioni allo scoperto indicheranno l'importo delle stesse nella voce N. "Altre passività", riportando tale importo anche in calce al prospetto.

(2) Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote.

**A2. Schema di relazione semestrale dei fondi
aperti**
**RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO AL
.../.../.....**
SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	Situazione al xx/xx/xxxx		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	In percentuale del totale attività	Valore complessivo	In percentuale del totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
A1. Titoli di debito				
A1.1 Titoli di Stato				
A1.2 altri				
A2. Titoli di capitale				
A3. Parti di OICR				
B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
B1 Titoli di debito				
B2. Titoli di capitale				
B3. Parti di OICR				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia				
C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. A vista				
D2. Altri				
E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE				
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ				
F1. Liquidità disponibile				
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITÀ				
G1. Ratei attivi				
G2. Risparmio di imposta				
G3. Altre				
TOTALE ATTIVITÀ		100		100

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al xx/xx/xxxx	Situazione a fine esercizio precedente
	Valore complessivo	Valore complessivo
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI		
I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE		
L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati		
L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati		
M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI		
M1. Rimborsi richiesti e non regolati		
M2. Proventi da distribuire		
M3. Altri		
N. ALTRE PASSIVITÀ (1)		
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati		
N2. Debiti di imposta		
N3. Altre		
TOTALE PASSIVITÀ		
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO (comparto) (2)		
Numero delle quote in circolazione (2)		
Valore unitario delle quote (2)		

Movimenti delle quote nel semestre (2)	
Quote emesse	
Quote rimborsate	

La situazione patrimoniale della relazione semestrale dei fondi comuni deve essere compilata secondo i medesimi criteri adottati per la redazione della situazione patrimoniale del rendiconto, alle cui istruzioni si rinvia.

(1) I fondi che possono porre in essere operazioni allo scoperto indicheranno l'importo delle stesse in un'apposita sottovoce della voce N. "Altre passività" denominata "Vendite allo scoperto".

(2) Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote.

A3. Schema di rendiconto dei fondi aperti RENDICONTO DEL FONDO AL .../.../ SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	Situazione al xx/xx/xxxx		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	In percentuale del totale attività	Valore complessivo	In percentuale del totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
A1. Titoli di debito				
A1.1 Titoli di Stato				
A1.2 altri				
A2. Titoli di capitale				
A3. Parti di OICR				
B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
B1 Titoli di debito				
B2. Titoli di capitale				
B3. Parti di OICR				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia				
C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. A vista				
D2. Altri				
E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE				
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ				
F1. Liquidità disponibile				
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITÀ				
G1. Ratei attivi				
G2. Risparmio di imposta				
G3. Altre				
TOTALE ATTIVITÀ		100		100

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al xx/xx/xxxx	Situazione a fine esercizio precedente
	Valore complessivo	Valore complessivo
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI		
I. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE		
L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati		
L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati		
M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI		
M1. Rimborsi richiesti e non regolati		
M2. Proventi da distribuire		
M3. Altri		
N. ALTRE PASSIVITÀ (1)		
N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati		
N2. Debiti di imposta		
N3. Altre		
TOTALE PASSIVITÀ		
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO (comparto) (2)		
Numero delle quote in circolazione (2)		
Valore unitario delle quote (2)		

Movimenti delle quote nel semestre (2)	
Quote emesse	
Quote rimborsate	

(1) I fondi che possono porre in essere operazioni allo scoperto indicheranno l'importo delle stesse in un'apposita sottovoce della voce N. "Altre passività" denominata "Vendite allo scoperto".

(2) Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote.

RENDICONTO DEL FONDO

SEZIONE REDDITUALE

	Rendiconto al	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito		

A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale			
A1.3 Proventi su parti di OICR			
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI			
A2.1 TITOLI DI DEBITO			
A2.2 Titoli di capitale			
A2.3 Parti di OICR			
A3. PLUSVALENZE/ MINUSVALENZE			
A3.1 Titoli di debito			
A3.2 Titoli di capitale			
A3.3 Parti di OICR			
A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA			
Risultato gestione strumenti finanziari quotati			
B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI			
B1. PROVENTI DA INVESTIMENTI			
B1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito			
B1.2 dividendi e altri proventi su titoli di capitale			
B1.3 proventi su parti di OICR			
B2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI			
B2.1 Titoli di debito			
B2.2 Titoli di capitale			
B2.3 Parti di OICR			
B3. PLUSVALENZE/ MINUSVALENZE			
B3.1 Titoli di debito			
B3.2 Titoli di capitale			
B3.3 Parti di OICR			
B4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI			
Risultato gestione strumenti finanziari non quotati			
C. RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NON DI COPERTURA			
C1. RISULTATI REALIZZATI			
C1.1 Su strumenti quotati			
C1.2 Su strumenti non quotati			
C2. RISULTATI NON REALIZZATI			
C2.1 Su strumenti quotati			
C2.2 Su strumenti non quotati			
D. DEPOSITI BANCARI			
D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI			
E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI			
E1. OPERAZIONI DI COPERTURA			

E1.1 Risultati realizzati				
E1.2 Risultati non realizzati				
E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA				
E2.1 Risultati realizzati				
E2.2 Risultati non realizzati				
E3. LIQUIDITA'				
E 3.1 Risultati realizzati				
E3..2 Risultati non realizzati				
F. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE				
F1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE				
F2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI				
Risultato lordo della gestione di portafoglio				
G. ONERI FINANZIARI				
G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI				
G2. ALTRI ONERI FINANZIARI				
Risultato netto della gestione di portafoglio				
H. ONERI DI GESTIONE				
H1. PROVVISORIE DI GESTIONE SGR (1)				
H2. COMMISSIONI BANCA DEPOSITARIA				
H3. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL PUBBLICO				
H4. ALTRI ONERI DI GESTIONE				
I. ALTRI RICAVI ED ONERI				
I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITÀ LIQUIDE				
I2. ALTRI RICAVI				
I3. ALTRI ONERI				
Risultato della gestione prima delle imposte				
L. IMPOSTE (1)				
L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL'ESERCIZIO				
L2 RISPARMIO DI IMPOSTA				
L3. ALTRE IMPOSTE				
Utile/perdita dell'esercizio (1)				

(1) Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote.

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DEL RENDICONTO DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI

Situazione patrimoniale

Ai fini della compilazione della situazione patrimoniale del rendiconto dei fondi comuni aperti, si forniscono le seguenti istruzioni.

1. Gli strumenti finanziari sono ripartiti tra quotati e non quotati sulla base dei medesimi criteri adottati ai fini della disciplina in materia di regole prudenziali. Fanno eccezione le parti di OICR aperti armonizzati che vanno convenzionalmente ricomprese in ogni caso tra gli strumenti finanziari quotati.

2. La sottovoce A1.1 Titoli di Stato include i titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano o da altri Stati aderenti all'OCSE.

3. I titoli di debito che prevedono una cedola di interessi periodica sono indicati al "corso secco"; i ratei di interesse maturati su tali titoli devono essere riportati nella sottovoce G1. Ratei attivi.

4. Le operazioni su strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati che prevedono il versamento giornaliero di margini influenzano il valore netto del fondo attraverso la corresponsione o l'incasso dei margini di variazione; negli altri casi, il valore corrente degli strumenti finanziari derivati – determinato ai sensi della disciplina sui criteri di valutazione – confluisce tra le attività o tra le passività del fondo nelle voci C. dell'attivo e L. del passivo. In particolare, vanno indicati:

- nella sottovoce C1 i margini depositati in contanti presso organismi di compensazione e garanzia. Il valore corrente delle opzioni e dei contratti a premio acquistati nonché la posizione creditoria a fronte di contratti derivati di altra natura vanno indicati nelle sottovoci C2 o C3, a seconda che i contratti siano quotati o trattati OTC;

- nelle sottovoci L1 o L2 (a seconda che i contratti siano quotati o trattati OTC) vanno indicati il valore corrente delle opzioni e dei contratti a premio emessi o venduti nonché la posizione debitoria a fronte di contratti derivati di altra natura.

5. La voce F. "Posizione netta di liquidità" riporta la somma algebrica delle relative sottovoci F1, F2 e F3 concernenti, rispettivamente, il saldo creditorio liquido delle disponibilità depositate presso la banca depositaria, la liquidità da ricevere per vendite da regolare (con segno positivo) e la liquidità impegnata per acquisti da regolare (con segno negativo).

6. Gli importi netti relativi alle nuove sottoscrizioni non devono confluire nella "liquidità disponibile" se non dal giorno di regolamento delle sottoscrizioni stesse. Inoltre, a partire dal giorno di regolamento, vanno riportati nella sottovoce G1. "Ratei attivi" gli interessi maturati su tali importi dal giorno in cui il mezzo di pagamento si è reso liquido per valuta presso la banca depositaria.

7. Ove la SGR utilizzi gli importi relativi a sottoscrizioni di quote prima del giorno di regolamento delle sottoscrizioni stesse, il relativo controvalore deve essere rilevato nella voce H. "Finanziamenti ricevuti" del passivo.

8. Il controvalore dei rimborsi richiesti e non ancora regolati nonché dei proventi da distribuire e non ancora incassati dagli aventi diritto deve figurare tra

le passività del fondo nelle relative sottovoci della voce M. “Debiti verso i partecipanti”

9. Nelle voci E. “Pronti contro termine attivi e operazioni assimilate” e I. “Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate” sono indicati rispettivamente i crediti e i debiti relativi alle operazioni della specie, per un ammontare pari all'importo regolato o da regolare a pronti. Ad esempio, ove l'operazione a pronti non sia ancora stata regolata, la relativa posizione creditoria (ovvero debitoria) andrà rilevata nella sottovoce F2. “Liquidità da ricevere per vendite da regolare” (ovvero F3. “Liquidità impegnata per acquisti da regolare”). La contropartita patrimoniale delle componenti reddituali maturate è rilevata nelle sottovoci G1. “Ratei attivi” o N3. “Altre passività”.

10. Nella sottovoce D1 relativa ai depositi bancari “a vista” vanno inclusi anche quelli rimborsabili con preavviso inferiore a 15 giorni.

11. Gli eventuali depositi in valuta nazionale presso il mutuante e il corrispondente debito in valuta estera, nell'ambito dell'assunzione di prestiti c.d. “back to back”, devono confluire nelle “altre” attività e passività alle sottovoci rispettivamente G3 e N3.

Sezione reddituale

Con riguardo alla sezione reddituale del rendiconto dei fondi comuni aperti, si forniscono le seguenti istruzioni.

1. Le voci relative a componenti negative di reddito devono essere precedute dal segno negativo.

2. Nelle sottovoci A4 e B4 va indicato il risultato netto (saldo tra proventi e oneri complessivi) delle operazioni a termine o in strumenti finanziari derivati poste in essere con finalità di copertura dei rischi, diversi dal rischio di cambio, relative rispettivamente agli strumenti finanziari quotati e non quotati.

Le componenti reddituali rivenienti dalle operazioni a termine e in derivati su valute aventi finalità di copertura confluiscono nelle sottovoci E1.1 ed E1.2 “Risultato della gestione cambi”.

Sono considerate “di copertura” le operazioni – effettuate con lo scopo di proteggere il patrimonio del fondo dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato – per le quali:

- vi sia l'intento del gestore di porre in essere tale “copertura”;
- l'idoneità a conseguire tale finalità sia comprovata sulla base delle caratteristiche tecnico finanziarie (valuta, scadenza, tasso di interesse, ecc.) del contratto “di copertura” in relazione a quelle delle attività/passività coperte;
- le condizioni di cui alle precedenti lett. a) e b) risultino documentate dalle evidenze interne del gestore.

3. I risultati delle operazioni non di copertura su strumenti finanziari derivati e su valute vanno indicati rispettivamente nelle sottovoci C1, C2, E2.1

ed E2.2, distinguendo i risultati realizzati entro la chiusura dell'esercizio da quelli rivenienti dalle valutazioni effettuate alla conclusione dell'esercizio stesso. In particolare:

- nelle sottovoci C1 e C2, relative al “Risultato delle operazioni in strumenti finanziari derivati non di copertura”, va indicato il saldo tra i profitti e le perdite riveniente dalle operazioni in strumenti derivati non aventi finalità di copertura, ivi compreso lo sbilancio dei differenziali positivi e negativi rilevati a fronte della valutazione delle operazioni non ancora scadute o per le quali non sia ancora decorso il termine di esercizio alla data di riferimento del rendiconto;

- nelle sottovoci E2.1 ed E2.2 “Risultato della gestione cambi per operazioni non di copertura” confluiscono le componenti reddituali rivenienti dalle operazioni a termine e in derivati su valute non aventi finalità di copertura.

4. I proventi e gli oneri relativi ai contratti derivati corrispondono ai differenziali, rispettivamente positivi e negativi, calcolati sulla base della differenza fra prezzo o tasso contrattuale e prezzo o tasso corrente alla fine dell'esercizio o alla data di scadenza o di chiusura dei contratti stessi.

Ove i diritti connessi con i contratti di opzione siano stati esercitati nel corso dell'esercizio, i premi incassati o pagati vanno ad aumentare o a ridurre i ricavi per vendite e i costi per acquisti dei titoli cui si riferiscono.

Per le operazioni che prevedono il regolamento giornaliero di margini, va riportato il risultato della somma algebrica dei margini, diversi da quelli iniziali, versati agli organismi di compensazione ovvero introitati dai medesimi.

5. Nella sottovoce D1 “Interessi attivi e proventi assimilati” su depositi bancari vanno indicati i proventi conseguiti sugli investimenti della specie, con esclusione degli interessi relativi alla liquidità disponibile detenuta per esigenze di tesoreria e depositata presso la banca depositaria (da indicare nell'apposita sottovoce I1).

6. Nella sottovoce E3 confluiscono le differenze di cambio derivanti dalla gestione della liquidità in valuta del fondo.7. Nella sottovoce F1 (G2) vanno indicati i proventi (gli oneri) relativi alle operazioni pronti contro termine attive e assimilate, calcolati tenendo conto sia della differenza fra il prezzo a pronti e il prezzo a termine sia dei frutti (es.: interessi) prodotti nel periodo di durata dell'operazione dalle attività oggetto del contratto.

7. La sottovoce F2 si riferisce ai proventi conseguiti in qualunque forma (commissioni, interessi, ecc.) sulle operazioni di prestito titoli.

8. Nella sottovoce G1 “Interessi passivi su finanziamenti ricevuti” vanno ricompresi anche gli eventuali interessi passivi su importi ricevuti in garanzia.

9. Nella sottovoce G2 vanno indicati, tra l'altro, anche gli oneri relativi alle operazioni di prestito titoli.

RENDICONTO DEL FONDO

NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa forma parte integrante del rendiconto di esercizio; essa ha la funzione sia di fornire informazioni più dettagliate sui dati contabili contenuti nella situazione patrimoniale e nella sezione reddituale, sia di rendere ulteriori notizie al pubblico, anche di carattere non quantitativo, sull'andamento della gestione.

La nota è ripartita in parti e sezioni, che illustrano singoli aspetti della gestione, da completare in funzione dell'operatività svolta dal fondo; alcune informazioni possono essere rese in forma libera, altre devono rispettare gli schemi-tipo di apposite tabelle.

È facoltà delle SGR ampliare il contenuto della nota integrativa con altre informazioni in aggiunta a quelle richieste, purchè ciò non diminuisca la chiarezza del documento stesso.

INDICE DELLA NOTA INTEGRATIVA

PARTE A – ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA

PARTE B – LE ATTIVITÀ, LE PASSIVITÀ E IL VALORE COMPLESSIVO NETTO

Sezione I – Criteri di valutazione

Sezione II – Le attività

Sezione III – Le passività

Sezione IV – Il valore complessivo netto Sezione V – Altri dati patrimoniali

PARTE C – IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura Sezione II – Depositi bancari

Sezione III – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari

Sezione IV – Oneri di gestione

Sezione V – Altri ricavi ed oneri

Sezione VI – Imposte

PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI

NOTA INTEGRATIVA

Parte A – Andamento del valore della quota⁽¹⁴⁴⁾

In tale parte occorre almeno:

- 1) evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota del fondo e del benchmark, ove quest'ultimo sia previsto dal regolamento di gestione del fondo, nel corso dell'ultimo anno;
- 2) riportare, su base annua, il rendimento medio composto del fondo confrontandolo con il benchmark, ove quest'ultimo sia previsto dal regolamento

di gestione del fondo, nel corso degli ultimi 3 anni;

- 3) fornire riferimenti sull'andamento del valore della quota durante l'esercizio (con l'indicazione di valori minimi e massimi raggiunti), commentando i principali eventi che hanno influito sul valore della quota;

- 4) fornire riferimenti in ordine ai fattori che hanno determinato il differente valore tra le diverse classi di quote, nel caso dei fondi suddivisi in classi di quote;

- 5) fornire informazioni sugli errori rilevanti di valutazione della quota;

- 6) fornire informazioni circa la volatilità della differenza di rendimento del fondo rispetto al benchmark di riferimento negli ultimi tre anni. A tal fine per ciascun anno andrà indicato almeno il valore della "Tracking Error Volatility" (TEV)⁽¹⁴⁵⁾;

- 7) ove le quote del fondo siano trattate in un mercato regolamentato, descrivere l'andamento delle quotazioni di mercato nel corso dell'esercizio, indicando almeno il prezzo massimo e minimo del periodo nonché il prezzo alla data di chiusura dell'esercizio;

- 8) se il fondo distribuisce proventi, indicare l'ammontare complessivo e unitario, posto in distribuzione;

- 9) fornire informazioni di natura sia qualitativa sia quantitativa in ordine ai rischi assunti e alle tecniche usate per individuare, misurare, monitorare e controllare tali rischi. In particolare, sono forniti riferimenti in ordine:

- ai principali rischi (di mercato, di tasso di interesse, emittente, ecc.);
- alle metodologie e alle risultanze dei modelli di gestione e misurazione del rischio adottati dalla SGR;
- alle politiche di copertura e/o mitigazione del rischio.

Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto

Sezione I – Criteri di valutazione

In tale sezione occorre indicare almeno:

- 1) i criteri di valutazione applicati ai fini della determinazione del valore delle attività. Per i beni non trattati su mercati regolamentati, ove la metodologia di determinazione del valore corrente adottata si discosti da quella seguita in occasione dell'ultima valutazione, devono essere indicate le motivazioni che hanno indotto a tale variazione;

- 2) i criteri adottati per individuare gli strumenti finanziari che – pur risultando ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato – sono ricondotti tra i titoli "non quotati" in quanto, presentando volu-

¹⁴⁴ Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote.

¹⁴⁵ Andrà precisato se la Tracking Error Volatility è calcolata come deviazione standard giornaliera o settimanale annualizzata della differenza tra la performance del fondo e quella del benchmark

mi di negoziazione poco rilevanti e ridotta frequenza degli scambi, non esprimono prezzi significativi.

Sezione II – Le attività

In tale sezione occorre fornire preliminarmente indicazioni sulla ripartizione degli investimenti del fondo, secondo criteri di classificazione coerenti con la politica di investimento, che facciano riferimento:

- alle aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti (gruppi di stati, stati, aree regionali, ecc.);
- ai settori economici di impiego delle risorse del fondo;
- ad altri elementi rilevanti per illustrare gli investimenti del fondo.

È inoltre fornito l'elenco analitico degli strumenti finanziari detenuti dal fondo, nel quale vanno indicati quanto meno i primi cinquanta (in ordine decrescente di controvalore) e comunque tutti quelli che superano lo 0,5 per cento delle attività del fondo. Per ciascuno di detti strumenti finanziari va indicato il valore assoluto e la percentuale rispetto al totale delle attività. Analogo elenco analitico è fornito anche con riferimento alle operazioni di vendita allo scoperto di titoli da parte dei fondi che possono porle in essere.

I fondi speculativi, ove siano fondi di fondi, forniscono indicazioni circa la composizione del portafoglio dei fondi acquistati, con particolare riferimento alle ipotesi in cui questi ultimi acquistino quote di altri fondi (principio del look through).

II.1 STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per paese di residenza dell'emittente.

	paese di residenza dell'emittente			
	Italia	Altri paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi
Titoli di debito:				
– di Stato				
– di altri enti pubblici				
– di banche				
– di altri				
Titoli di capitale:				
– con diritto di voto				
– con voto limitato				
– altri				
Parti di OICR (*):				
– aperti armonizzati				
– aperti non armonizzati				
– altri (da specificare)				
Totali:				
– in valore assoluto				
– in percentuale del totale delle attività				

(*) Per le parti di OICR occorre fare riferimento al paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti

dell'OICR.

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per mercato di quotazione.

	Mercato di quotazione			
	Italia	paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi (*)
Titoli quotati				
Titoli in attesa di quotazione				
Totali:				
– in valore assoluto				
– in percentuale del totale delle attività				

(*) Fornire in calce alla tabella l'elenco dei mercati di paesi non-OCSE presso i quali sono quotati strumenti finanziari detenuti dal fondo

Movimenti dell'esercizio

	Controvalore acquisti	Controvalore vendite/rimborsi
Titoli di debito		
– titoli di Stato		
– altri		
Titoli di capitale		
Parti di OICR		
Totale		

II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per paese di residenza dell'emittente

	Paese di residenza dell'emittente			
	Italia	Paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi
Titoli di debito:				
– di Stato				
– di altri enti pubblici				
– di banche				
– di altri				
Titoli di capitale:				
– con diritto di voto				
– con voto limitato				
– altri				
Parti di OICR (*):				
– aperti non armonizzati)				
– altri (da specificare)				
Totali:				
– in valore assoluto				
– in percentuale del totale delle attività				

(*) Per le parti di OICR occorre fare riferimento al paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti dell'OICR.

Movimenti dell'esercizio

	Controvalore acquisti	Controvalore vendite/rimborsi
Titoli di debito		
- titoli di Stato		
- altri		
Titoli di capitale		
Parti di OICR		
Totale		

II.3 TITOLI DI DEBITO

Con riferimento ai titoli di debito deve essere indicata l'ammontare e descritte le caratteristiche dei titoli strutturati detenuti nel portafoglio del fondo.

Va inoltre fornita la ripartizione dei titoli di debito e degli strumenti finanziari derivati con sottostanti titoli di debito o tassi di interesse, in funzione della valuta di denominazione e della durata finanziaria (duration) modificata ⁽¹⁴⁶⁾, prevedendo almeno le tre fasce temporali di cui alla tabella seguente e ripartendo i titoli con riferimento ai principali mercati valutari di interesse per il fondo.

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE

Valuta	Duration in anni		
	minore o pari a 1	Compresa tra 1 e 3,6	maggiore di 3,6
Euro			
Dollaro USA			
Yen			
Franco svizzero			
Altre valute (specificare almeno quelle di ammontare significativo)			

II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati che danno luogo a posizioni creditorie a favore del fondo (voci C1, C2 e C3 della situazione patrimoniale), sono fornite almeno le informazioni di seguito indicate.

¹⁴⁶ La duration modificata di ciascuno strumento è data dalla formula:

$$duration\ modificata = \frac{D}{1+r} \quad \text{dove:} \quad D = \frac{\sum_{t=1}^m \frac{tC_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=1}^m \frac{C_t}{(1+r)^t}}$$

r = rendimento alla scadenza
 Ct = capitale o flusso di cassa dovuto al momento t
 m = scadenza finale

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati			
	Margini	Strumenti finanziari quotati	Strumenti finanziari non quotati
Operazioni su tassi di interesse:			
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili			
- opzioni su tassi e altri contratti simili			
- swap e altri contratti simili			
Operazioni su tassi di cambio:			
- future su valute e altri contratti simili			
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili			
- swap e altri contratti simili			
Operazioni su titoli di capitale:			
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili			
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili			
- swap e altri contratti simili			
Altre operazioni			
- future			
- opzioni			
- swap			

II.5 DEPOSITI BANCARI

Vanno indicate distintamente almeno le prime cinque banche, in ordine di ammontare complessivo dei depositi, presso le quali è investito il patrimonio del fondo alla data di chiusura dell'esercizio, nonché i relativi flussi registrati nel periodo, secondo lo schema delle tabelle seguenti.

Consistenze a fine esercizio

	Durata dei depositi				Totale
	Depositi a vista o rimborsabili con preavviso inferiore a 24 ore	Depositi rimborsabili con preavviso da 1 a 15 giorni	Depositi a termine con scadenza da 15 giorni a 6 mesi	Depositi a termine con scadenza da 6 a 12 mesi	
Banca 1					
Banca 2					
Banca 3					
Banca 4					
Banca 5					
Altre banche					
Totali					

Flussi registrati nell'esercizio

	Durata dei depositi				Totale
	Depositi a vista o rimborsabili con preavviso inferiore a 24 ore	Depositi rimborsabili con preavviso da 1 a 15 giorni	Depositi a termine con scadenza da 15 giorni a 6 mesi	Depositi a termine con scadenza da 6 a 12 mesi	
Banca 1					
– versamenti					
– prelevamenti					
Banca 2					
– versamenti					
– prelevamenti					
Banca 3					
– versamenti					
– prelevamenti					
Banca 4					
– versamenti					
– prelevamenti					
Banca 5					
– versamenti					
– prelevamenti					
Altre banche					
– versamenti					
– prelevamenti					
Totali					
– versamenti					
– prelevamenti					

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

Con riferimento alle operazioni di pronti contro termine e assimilate, vanno fornite almeno le informazioni indicate nella tabella seguente, relative sia ai contratti in essere alla fine dell'esercizio, sia all'ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio stesso, ripartite in funzione della controparte delle operazioni.

	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non OCSE	Altre controparti
Contratti in essere alla fine dell'esercizio:					
– valore corrente delle attività acquistate a pronti:					
• titoli di Stato					
• altri titoli di debito					
• titoli di capitale					
• altre attività					

Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi):					
– attività acquistate a pronti (*):					
• titoli di Stato					
• altri titoli di debito					
• titoli di capitale					
• altre attività					

(*) Le attività sono valorizzate al prezzo pagato a pronti.

II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

Con riferimento alle operazioni di prestito titoli, vanno fornite almeno le informazioni indicate nella tabella seguente, relative sia ai contratti in essere alla fine dell'esercizio, sia all'ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio stesso, ripartite in funzione della controparte delle operazioni.

TITOLI DATI IN PRESTITO	Controparte dei contratti				
	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non OCSE	Altre controparti
Contratti in essere alla fine dell'esercizio:					
– valore corrente delle attività ricevute in garanzia:					
• titoli					
• liquidità					
– valore corrente dei titoli prestati:					
• titoli di Stato					
• altri titoli di debito					
• titoli di capitale					
• altri					
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi):					
– valore dei titoli prestati (*):					
• titoli di Stato					
• altri titoli di debito					
• titoli di capitale					
• altri					

(*) Va indicato il prezzo di mercato dei titoli al momento del prestito

II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ

Deve essere indicata la composizione delle sottovoci F1, F2, e F3 della situazione patrimoniale.

II.9 ALTRE ATTIVITÀ

Deve essere indicata, se di importo apprezzabile, la composizione delle sottovoci G1, G2 e G3 della situazione patrimoniale.

Sezione III – Le passività

III.1 FINANZIAMENTI RICEVUTI

Devono essere fornite informazioni riguardanti i finanziamenti ricevuti e le eventuali attività del fondo a garanzia dei medesimi, con l'indicazione della categoria di controparti (banche italiane o estere, altre istituzioni finanziarie, altre controparti), della forma tecnica e della durata.

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

Con riferimento alle operazioni di pronti contro termine e assimilate, vanno fornite le informazioni seguenti, relative sia ai contratti in essere alla fine dell'esercizio, sia all'ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio.

	Controparte dei contratti				
	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non-OCSE	Altre controparti
Contratti in essere alla fine dell'esercizio:					
- valore corrente delle attività cedute a pronti:					
• . titoli di Stato					
• . altri titoli di debito					
• . titoli di capitale					
• . altre attività					
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi):					
- attività cedute a pronti (*):					
• . titoli di Stato					
• . altri titoli di debito					
• . titoli di capitale					
• . altre attività					

(*) Le attività sono valorizzate al prezzo incassato a pronti.

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

Con riferimento alle operazioni di prestito titoli, vanno fornite almeno le informazioni indicate nella tabella seguente, relative sia ai contratti in essere alla fine dell'esercizio, sia all'ammontare complessivo

di quelli stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio stesso, ripartite in funzione della controparte delle operazioni.

TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO	Controparte dei contratti				
	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non-OCSE	Altre controparti
Contratti in essere alla fine dell'esercizio:					
- Valore corrente dell e attività date in garanzia:					
• titoli					
• liquidità					
- valore corrente dei titoli ricevuti:					
• titoli di Stato					
• altri titoli di debito					
• titoli di capitale					
• altri					
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi):					
- valore dei titoli ricevuti (*):					
• titoli di Stato					
• altri titoli di debito					
• titoli di capitale					
• altri					

(*) Va indicato il prezzo di mercato dei titoli al momento del prestito.

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati che danno luogo a posizioni debitorie a carico del fondo (voci L1 e L2 della situazione patrimoniale), sono fornite almeno le informazioni di seguito indicate:

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati		
	Strumenti finanziari quotati	Strumenti finanziari non quotati
Operazioni su tassi di interesse:		
• future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili		
• opzioni su tassi e altri contratti simili		
• swap e altri contratti simili		
Operazioni su tassi di cambio:		
• future su valute e altri contratti simili		
• opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili		
• swap e altri contratti simili		

Operazioni su titoli di capitale:		
• future su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili		
• opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili		
• swap e altri contratti simili		
Altre operazioni		
• future		
• opzioni		
• swap		

III. 5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI

Devono essere dettagliate le tipologie di debito e indicati i termini di scadenza degli stessi.

III. 6 ALTRE PASSIVITÀ

Deve essere indicata, se di importo apprezzabile, la composizione delle sottovoci N1, N2, e N3 della situazione patrimoniale e, ove poste in essere, devono essere illustrate le operazioni di vendita allo scoperto indicate nell'apposita sottovoce.

Sezione IV – Il valore complessivo netto

In tale sezione occorre:

- 1) indicare le quote del fondo detenute da investitori qualificati, ove le sottoscrizioni non siano riservate a questi ultimi;
- 2) indicare le quote del fondo detenute da soggetti non residenti;
- 3) illustrare le componenti che hanno determinato la variazione della consistenza del patrimonio netto tra l'inizio e la fine del periodo negli ultimi tre esercizi, secondo lo schema della tabella seguente:

Variazioni del patrimonio netto			
	Anno (ultimo esercizio)	Anno (penultimo esercizio)	Anno (terzultimo esercizio)
Patrimonio netto a inizio periodo			
Incrementi:			
a) sottoscrizioni:			
- sottoscrizioni singole			
- piani di accumulo			
- switch in entrata			
b) risultato positivo della gestione			
Decrementi:			
a) rimborsi:			
- riscatti			
- piani di rimborso			
- switch in uscita			
b) proventi distribuiti			
c) risultato negativo della gestione			
Patrimonio netto a fine periodo			

Sezione V – Altri dati patrimoniali

In tale sezione occorre fornire almeno:

- 1) i dati sugli impegni assunti dal fondo a fronte di strumenti finanziari derivati e altre operazioni a termine, secondo lo schema seguente:

	Ammontare dell'impegno	
	Valore assoluto	% del Valore Complessivo Netto
Operazioni su tassi di interesse:		
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili		
- opzioni su tassi e altri contratti simili		
- swap e altri contratti simili		
Operazioni su tassi di cambio:		
- future su valute e altri contratti simili		
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili		
- swap e altri contratti simili		
Operazioni su titoli di capitale:		
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili		
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili		
- swap e altri contratti simili		
Altre operazioni:		
- future e contratti simili		
- opzioni e contratti simili		
- swap e contratti simili		

- 2) l'ammontare delle attività e passività nei confronti di altre società del gruppo di appartenenza della SGR (e del gruppo di appartenenza dell'eventuale gestore) ripartite tra:

- a) strumenti finanziari detenuti, suddivisi per emittente, nonché l'incidenza complessiva degli stessi sul totale;
- b) strumenti finanziari derivati (valore patrimoniale e capitali di riferimento);
- c) depositi bancari;
- d) altre attività;
- e) finanziamenti ricevuti;
- f) altre passività;
- g) garanzie e impegni;

- 3) nel caso il fondo detenga attività e/o passività denominate in valute diverse dall'euro, un prospetto relativo alla composizione delle poste patrimoniali del fondo, redatto secondo lo schema seguente:

	ATTIVITÀ				PASSIVITÀ		
	Strumenti finanziari	Depositi bancari	Altre attività	TOTALE	Finanziamenti ricevuti	Altre passività	TOTALE
Euro							
Dollaro USA							
Yen giapponese							
Franco Svizzero							

Altre valute (specificare almeno quelle di ammontare significativo)									
Totale									

Parte C – Il risultato economico dell’esercizio
Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura

I. 1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI

Il risultato delle sottovoci della sezione reddituale del rendiconto relativo agli utili/perdite da realizzati e alle plus/minusvalenze su strumenti finanziari quotati e non quotati (sottovoci A2/A3 e B2/B3, rispettivamente) va scomposto evidenziando le componenti dovute a variazioni del tasso di cambio, secondo lo schema seguente:

Risultato complessivo delle operazioni su:	Utile/perdita da realizzati	di cui: per variazioni dei tassi di cambio	Plus/minusvalenze	di cui: per variazioni dei tassi di cambio
A. Strumenti finanziari quotati				
1. Titoli di debito				
2. Titoli di capitale				
3. Parti di OICR				
- aperti armonizzati				
- non armonizzati				
B. Strumenti finanziari non quotati				
Titoli di debito				
Titoli di capitale				
Parti di OICR				

I.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il risultato delle sottovoci A4, B4, C 1 e C2 della sezione reddituale del rendiconto va scomposto in base alla natura dei contratti derivati (diversi da quelli su tassi di cambio), secondo la tabella seguente, distinguendo tra i risultati realizzati e quelli rivenienti dalla valutazione alla fine dell’esercizio.

Risultato degli strumenti finanziari derivati				
	Con finalità di copertura (sottovoci A4 e B4)		Senza finalità di copertura (sottovoci C1 e C2)	
	Risultati realizzati	Risultati non realizzati	Risultati realizzati	Risultati non realizzati
Operazioni su tassi di interesse:				
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili				
- opzioni su tassi e altri contratti simili				
- swap e altri contratti simili				
Operazioni su titoli di capitale:				
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili				
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili				

- swap e altri contratti simili				
Altre operazioni				
- future				
- opzioni				
- swap				

Sezione II – Depositi bancari

In tale sezione occorre fornire la composizione della sottovoce D1 “Interessi attivi e proventi assimilati” su depositi bancari, indicando le forme tecniche di deposito cui si riferiscono.

Sezione III – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari

In tale sezione occorre fornire almeno:

1) l’illustrazione dei proventi e degli oneri delle operazioni di pronti contro termine e assimilate nonché di prestito titoli, secondo la tabella seguente:

Operazioni	Proventi	Oneri
Pronti contro termine e operazioni assimilate:		
- su titoli di Stato		
- su altri titoli di debito		
- su titoli di capitale		
- su altre attività		
Prestito di titoli:		
- altre attività su titoli di Stato		
- su altri titoli di debito		
- su titoli di capitale		
- su altre attività		

2) l’illustrazione del “Risultato della gestione cambi” di cui alla voce E, secondo la tabella seguente:

Risultato della gestione cambi		
OPERAZIONI DI COPERTURA	Risultati realizzati	Risultati non realizzati
Operazioni a termine		
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio:		
- future su valute e altri contratti simili		
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili		
- swap e altri contratti simili		
OPERAZIONI NON DI COPERTURA		
Operazioni a termine		
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio non aventi finalità di copertura:		
- future su valute e altri contratti simili		
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili		
- swap e altri contratti simili		
LIQUIDITÀ		

3) la composizione della voce “Interessi passivi su finanziamenti ricevuti”, indicando le forme tecniche dei finanziamenti cui si riferiscono;

4) la composizione della voce “Altri oneri finanziari”

Sezione IV – Oneri di gestione

IV.1 Costi sostenuti nel periodo

ONERI DI GESTIONE	Importi complessivamente corrisposti				Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza della SGR			
	Importo (migliaia di euro)	% sul valore complessivo netto (*)	% su valore dei beni negoziati	% su valore del finanziamento	Importo (migliaia di euro)	% sul valore complessivo netto (*)	% su valore dei beni negoziati	% su valore del finanziamento
1) Provvigione di gestione (**) Provvigioni di base Provvigioni di incentivo								
2) TER degli OICR in cui il fondo investe (***)	(****)							
3) Compenso della banca depositaria - di cui eventuale compenso per il calcolo del valore della quota								
4) Spese di revisione del fondo								
5) Spese legali e giudiziarie								
6) Spese di pubblicazione del valore della quota ed eventuale pubblicazione del prospetto informativo								
7) Altri oneri gravanti sul fondo (specificare)								
Total Express Ratio (TER) (SOMMA DA 1 A 7)								
8) Oneri di negoziazione di strumenti finanziari (*****) Di cui: • su titoli azionari • su titoli di debito • su derivati • altri (da specificare)								
9) Oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo								
10) Oneri fiscali di pertinenza del fondo								
TOTALE SPESE (SOMMA DA 1 A 10)								

(*) Calcolato come media del periodo.

(**) Nel caso in cui parte della provvigione di gestione sia trasferita alla banca depositaria per il calcolo del valore della quota, sottrarre tale importo dalla provvigione di gestione e indicarlo nella voce 3) "Compenso della banca depositaria: di cui eventuale compenso per il calcolo del valore della quota".

(***) Tale importo va indicato nell'ipotesi in cui il fondo investe almeno il 10 per cento dell'attivo in OICR, specificando che si tratta di un dato di natura extracontabile.

(****) Tale importo è calcolato sulla base dell'ultimo TER pubblicato da ciascun OICR in cui il fondo è investito, moltiplicato per l'importo mediamente investito nel periodo nei medesimi OICR. Ove il TER di uno o più OICR in cui il fondo è investito non sia disponibile, la SGR può stimare tale importo utilizzando, per tali OICR, la relativa provvigione di gestione. Di tale circostanza è data indicazione.

(*****) Va indicato per quale parte delle negoziazioni non è possibile determinare gli oneri di intermediazione corrisposti ai negoziatori.

IV.2 Provvigione di incentivo

Ove la "Provvigione di incentivo" sia determinata in tutto o in parte – ai sensi delle previsioni regolamentari – sulla base del raffronto con un parametro di riferimento predeterminato, devono essere indicate anche le variazioni di quest'ultimo.

Sezione V – Altri ricavi ed oneri

In tale sezione occorre indicare la composizione delle voci "interessi attivi su disponibilità liquide", "altri ricavi" ed "altri oneri".

Sezione VI – Imposte

In tale sezione occorre indicare la composizione delle voci "Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio", "Risparmio di imposta" e "Altre imposte". In questa sezione andrà descritto l'eventuale esercizio

della facoltà, prevista dall'art. 9, comma 2-bis, della L. 77/83, di computare in diminuzione del risultato della gestione risultati negativi di esercizi precedenti dello stesso fondo o di altri fondi gestiti dalla medesima SGR, nonché il trasferimento ad altri fondi dei risultati negativi dell'esercizio. Andranno inoltre indicati, nel caso di trasferimento di risultati negativi tra fondi della stessa SGR, i criteri seguiti per la ripartizione.

Parte D – Altre informazioni

Andranno indicate le seguenti informazioni:

1) l'operatività posta in essere per la copertura dei rischi del portafoglio (dati quantitativi che consentano di individuare la rilevanza di tali operazioni nel quadro della gestione del portafoglio, le operazioni ancora in essere alla fine dell'esercizio ed i connes-

si impegni a carico del fondo);

2) informazioni quantitative sugli oneri di intermediazione corrisposti nell'esercizio a intermediari negozianti, ripartendoli almeno nelle categorie: banche italiane, SIM, banche e imprese di investimento estere, altre controparti;

3) le utilità ricevute dalla SGR in relazione all'attività di gestione e non direttamente derivanti da commissioni di gestione dell'OICR (es.: soft commission), ripartite per tipologie di soggetti (es.: negozianti), indicando quelle ricevute da soggetti del gruppo di appartenenza;

4) le motivazioni che hanno indotto il fondo ad avvalersi della facoltà – ove previsto dal regolamento di gestione – di effettuare investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento e le scelte di gestione conseguentemente adottate;

5) il tasso di movimentazione del portafoglio del fondo (c.d. turnover) nell'esercizio, espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle

sottoscrizioni e rimborsi delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio del fondo nel periodo.

I fondi speculativi, dovranno inoltre fornire indicazioni circa:

- l'utilizzo del Prime Broker indicandone denominazione e caratteristiche;

- il valore massimo e medio del rapporto percentuale raggiunto nell'anno tra l'importo dei finanziamenti ricevuti e il valore dei beni costituiti a garanzia del finanziamento nonché tra questi ultimi e il totale delle attività;

- il livello massimo e medio di leva finanziaria che il fondo ha raggiunto nel periodo, calcolato come rapporto tra la somma delle posizioni lunghe e corte (comprendente dei prodotti derivati) e il valore complessivo netto del fondo, indicando le operazioni poste in essere con finalità di copertura;

- i consulenti esterni (denominazione, residenza, ecc..) di cui la SGR si è avvalsa per l'attività di investimento.

ALLEGATO IV.6.2

PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

B1. Schema di relazione semestrale dei fondi chiusi

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO AL .../.../

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	Situazione al xx/xx/xxxx		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	In percentuale del totale attività	Valore complessivo	In percentuale del totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
A1 Partecipazioni di controllo				
A2 Partecipazioni non di controllo				
A3. Altri titoli di capitale				
A4. Titoli di debito				
A5. Parti di OICR				
Strumenti finanziari quotati				
A6 Titoli di capitale				
A7. Titoli di debito				
A8. Parti di OICR				
Strumenti finanziari derivati				
A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia				

A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI				
B1 Immobili dati in locazione				
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili				
B4. Diritti reali immobiliari				
C. CREDITI				
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione				
C2. Altri				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. A vista				
D2. Altri				
E. ALTRI BENI (da specificare)				
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'				
F1. Liquidità disponibile				
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITÀ				
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi				
G3. Risparmio di imposta				
G4. Altre				
TOTALE ATTIVITÀ		100		100

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al xx/xx/xxxx	Situazione a fine esercizio precedente
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI		
H1. Finanziamenti ipotecari		
H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate		
H3. Altri (da specificare)		
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati		
I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati		
L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI		
L 1. Proventi da distribuire		
L2. Altri debiti verso i partecipanti		
M. ALTRE PASSIVITÀ (1)		
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati		
M2. Debiti di imposta		
M3. Ratei e risconti passivi		
M4. Altre		
TOTALE PASSIVITÀ		
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO (comparto) (2)		
Numero delle quote in circolazione (2)		
Valore unitario delle quote (2)		

La situazione patrimoniale della relazione semestrale dei fondi comuni deve essere compilata secondo i medesimi criteri adottati per la redazione della situazione patrimoniale del rendiconto, alle cui istruzioni si rinvia.

(1) I fondi che possono porre in essere operazioni allo scoperto indicheranno l'importo delle stesse in un'apposita sottovoce della voce M. "Altre passività" denominata "Vendite allo scoperto".

(2) Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote.

È inoltre indicato:

- il controvalore complessivo degli importi da richiamare e il valore unitario delle quote da richiamare. Si precisa che gli importi da richiamare non concorrono alla determinazione del valore complessivo netto;
- l'ammontare dei rimborsi effettuati e il valore unitario delle quote rimborsate;

- per i fondi che effettuano più emissioni in tempi successivi, l'ammontare delle sottoscrizioni ricevute e il valore unitario delle quote sottoscritte.

B2. Schema di rendiconto dei fondi chiusi

RENDICONTO DEL FONDO AL .../.../

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	Situazione al xx/xx/xxxx		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	In percentuale del totale attività	Valore complessivo	In percentuale del totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
A1 Partecipazioni di controllo				
A2 Partecipazioni non di controllo				
A3. Altri titoli di capitale				
A4. Titoli di debito				
A5. Parti di OICR				
Strumenti finanziari quotati				
A6 Titoli di capitale				
A7. Titoli di debito				
A8. Parti di OICR				
Strumenti finanziari derivati				
A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia				
A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI				
B1 Immobili dati in locazione				
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili				
B4. Diritti reali immobiliari				
C. CREDITI				
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione				
C2. Altri				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. A vista				
D2. Altri				
E. ALTRI BENI (da specificare)				
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ				
F1. Liquidità disponibile				
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				

F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITA'				
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi				
G3. Risparmio di imposta				
G4. Altre				
TOTALE ATTIVITA'		100		100

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al xx/xx/xxxx	Situazione a fine esercizio precedente
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI		
H1. Finanziamenti ipotecari		
H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate		
H3. Altri (da specificare)		
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati		
I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati		
L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI		
L1. Proventi da distribuire		
L2. Altri debiti verso i partecipanti		
M. ALTRE PASSIVITÀ (1)		
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati		
M2. Debiti di imposta		
M3. Ratei e risconti passivi		
M4. Altre		
TOTALE PASSIVITÀ		
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO (comparto) (2)		
Numero delle quote in circolazione (2)		
Valore unitario delle quote (2)		

(1) I fondi che possono porre in essere operazioni allo scoperto indicheranno l'importo delle stesse in un'apposita sottovoce della voce M. "Altre passività" denominata "Vendite allo scoperto".

(2) Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote.

È inoltre indicato:

- il controvalore complessivo degli importi da richiamare e il valore unitario delle quote da richiamare. Si precisa che gli importi da richiamare non concorrono alla determinazione del valore complessivo netto;
- l'ammontare dei rimborsi effettuati e il valore unitario delle quote rimborsate;
- per i fondi che effettuano più emissioni in tempi successivi, l'ammontare delle sottoscrizioni ricevute e il valore unitario delle quote sottoscritte.

Ai fini del calcolo del valore delle quote dei fondi chiusi in occasione di nuove emissioni o di rimborsi anticipati di cui all'art. 14, comma 6-bis, del D.M.,

potrà essere utilizzato lo schema della situazione patrimoniale del rendiconto. Possono non essere indicati i dati relativi alla fine dell'esercizio precedente.

RENDICONTO DEL FONDO AL .../.../ SEZIONE REDDITUALE

	Rendiconto al	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
Strumenti finanziari non quotati		
A1 Partecipazioni		
A1.1 dividendi e altri proventi		
A1.2 utili/perdite da realizzi		
A1.3 plus/minusvalenze		
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI		
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi		
A2.2 utili/perdite da realizzi		
A2.3 plus/minusvalenze		
Strumenti finanziari quotati		
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI		
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi		
A3.2 utile/perdite da realizzi		
A3.3 plus/minusvalenze		
Strumenti finanziari derivati		
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
A4.1 di copertura		
A4.2 non di copertura		
Risultato gestione strumenti finanziari		
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI		
B1.CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI		
B2 UTILI/PERDITE DA REALIZZI		
B3. PLUS/MINUSVALENZE		
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI		
B5. AMMORTAMENTI		
Risultato gestione beni immobili		
C. CREDITI		
C1. Crediti attivi e proventi assimilati		
C2. Incrementi/decrementi di valore		
D. DEPOSITI BANCARI		
D1. Interessi attivi e proventi assimilati		
E. ALTRI BENI (da specificare)		
E1. Proventi		
E2. Utile/perdita da realizzi		
E3. Plusvalenze/minusvalenze		
Risultato gestione investimenti		
F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		
F1. OPERAZIONI DI COPERTURA		
F1.1 Risultati realizzati		
F1.2 Risultati non realizzati		
F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA		

F2.1 Risultati realizzati				
F2.2 Risultati non realizzati				
F3. LIQUIDITÀ				
F3.1 Risultati realizzati				
F3.2 Risultati non realizzati				
G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE'				
G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE				
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI				
Risultato lordo della gestione caratteristica				
H. ONERI FINANZIARI				
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI				
H1.1 su finanziamenti ipotecari				
H1.2 su altri finanziamenti (da specificare)				
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI				
Risultato netto della gestione caratteristica				
I. ONERI DI GESTIONE				
I1. Provvigione di gestione SGR (1)				
I2. Commissioni banca depositaria				
I3. Oneri per esperti indipendenti				
I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico				
I5. Altri oneri di gestione				
L. ALTRI RICAVI ED ONERI				
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide				
L2. Altri ricavi				
L3. Altri oneri				
Risultato della gestione prima delle imposte				
M. IMPOSTE (1)				
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio				
M2. Risparmio di imposta				
M3. Altre imposte				
Utile/perdita dell'esercizio (1)				

(1) Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote.

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE

Ai fini della compilazione dei prospetti del rendiconto della gestione e della relazione semestrale dei fondi comuni chiusi, si rinvia alle istruzioni fornite ai fini della compilazione del rendiconto dei fondi aperti, con le seguenti integrazioni.

Situazione patrimoniale

1. Ai fini della compilazione delle voci A1 e A2 per "partecipazioni" si intende la detenzione con finalità di stabile investimento, da parte di un fondo comune chiuso, di titoli di capitale con diritti di voto nel capitale di società non quotate. Si ha in ogni caso partecipazione quando si detiene oltre il 20 per cento di titoli di capitale con diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria. Per la nozione di controllo si fa riferimento al rapporto indicato nell'art. 23 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB).

2. I beni immobili e i diritti reali immobiliari sono indicati al loro valore corrente nelle pertinenti sottovoci della voce B. (quindi al lordo degli importi degli eventuali finanziamenti ipotecari ricevuti). Il debito residuo in linea capitale relativo ai finanziamenti ipotecari ricevuti è rilevato nella voce H1. ed il valore dell'ipoteca iscritta sui beni immobili è indicato nella nota integrativa.

3. Nella sottovoce B 1. "Immobili dati in locazione" vanno indicati gli immobili concessi in locazione sulla base di un contratto diverso dalla locazione finanziaria; questi ultimi vanno indicati nell'apposita sottovoce B2.

4. Nella sottovoce B3. "Altri immobili" vanno fatti confluire anche gli importi versati a titolo di acconto.

5. I crediti per canoni di locazione scaduti confluiscono nella sottovoce G4. "Altre attività".

6. Le imposte del periodo non ancora liquidate sono iscritte nella sottovoce M2.

7. Sono iscritti in apposite sottovoci (da specificare) della voce M. "Altre passività":

- gli accantonamenti effettuati a fronte dei futuri oneri fiscali per plusvalenze patrimoniali per le quali vige il regime di sospensione dall'imposta ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge n. 86 del 1994;

- i debiti per cauzioni ricevute, in danaro o altri beni fungibili.

Sezione reddituale

1. Sono rilevate nella sottovoce "B4. Oneri per la gestione di beni immobili":

le spese relative ad immobili dati in locazione per le quali vi sia un diritto di rivalsa nei confronti dei conduttori. Il recupero delle spese sostenute per conto dei conduttori dei cespiti è rilevato nella sottovoce B1;

le spese non incrementative del valore degli immobili, che sono costi a carico del fondo dell'esercizio in cui sono sostenute.

2. Le imposte di pertinenza specifica degli immobili di proprietà del fondo ovvero che gravano sul fondo in quanto titolare di un diritto reale immobiliare (es.: imposta comunale sugli immobili e altre similari) vanno indicate in un'apposita sottovoce (da specificare) della voce B.

3. Le imposte sospese di cui all'art. 15, comma 2 della L. 86/1994 sulle plusvalenze non realizzate o distribuite sono indicate in un'apposita sottovoce (da specificare) della voce "M. Imposte".

RENDICONTO DEL FONDO

NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa forma parte integrante del rendiconto di esercizio; essa ha la funzione sia di fornire informazioni più dettagliate sui dati contabili contenuti nella situazione patrimoniale e nella sezione reddituale, sia di rendere ulteriori notizie al pubblico, anche di carattere non quantitativo, sull'andamento della gestione.

La nota è ripartita in parti e sezioni, che illustrano singoli aspetti della gestione, da completare in funzione dell'operatività svolta dal fondo; alcune informazioni possono essere rese in forma libera, altre devono rispettare gli schemi-tipo di apposite tabelle.

È facoltà delle SGR ampliare il contenuto della nota integrativa con altre informazioni in aggiunta a quelle richieste, purchè ciò non diminuisca la chiarezza del documento stesso.

INDICE DELLA NOTA INTEGRATIVA

PARTE A – ANDAMENTO DEL VALORE DELLA QUOTA

PARTE B – LE ATTIVITÀ, LE PASSIVITÀ E IL VALORE COMPLESSIVO NETTO

Sezione I – Criteri di valutazione

Sezione II – Le attività

Sezione III – Le passività

Sezione IV – Il valore complessivo netto

Sezione V – Altri dati patrimoniali

PARTE C – IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

Sezione I – Risultato delle operazioni su partecipazioni e altri strumenti finanziari

Sezione II – Beni immobili

Sezione III – Crediti

Sezione IV – Depositi bancari

Sezione V – Altri beni

Sezione VI – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari

Sezione VII – Oneri di gestione

Sezione VIII – Altri ricavi e oneri

Sezione IX – Imposte

PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI

NOTA INTEGRATIVA

Parte A – Andamento del valore della quota⁽¹⁴⁷⁾

In tale parte occorre fornire almeno:

- 1) il valore della quota alla fine di ciascun esercizio a partire dalla data di istituzione del fondo;
- 2) riferimenti sui principali eventi che hanno influito sul valore della quota nell'arco dell'esercizio;
- 3) indicazioni circa i fattori che hanno determinato il differente valore tra le diverse classi di quote, nel caso dei fondi suddivisi in classi;
- 4) il raffronto delle variazioni del valore della quota con l'andamento dell'eventuale parametro di riferimento (c.d. benchmark) nel corso dell'esercizio;
- 5) ove le quote del fondo siano trattate in un mercato regolamentato, descrivere l'andamento delle quo-

tazioni di mercato nel corso dell'esercizio, indicando almeno il prezzo massimo e minimo del periodo nonché il prezzo alla data di chiusura dell'esercizio e il volume medio degli scambi registrato nel corso dell'esercizio medesimo;

6) se il fondo distribuisce proventi, l'indicazione dell'ammontare complessivo e unitario, posto in distribuzione;

7) nel caso in cui la SGR abbia esercitato nel corso dell'esercizio la facoltà – ove prevista dal regolamento del fondo – di procedere a emissioni o rimborsi di quote, l'indicazione dell'ammontare, complessivo e unitario, delle emissioni o rimborsi effettuati;

8) informazioni di natura sia qualitativa sia quantitativa in ordine ai rischi assunti e alle tecniche usate per individuare, misurare, monitorare e controllare tali rischi. In particolare, sono forniti riferimenti in ordine:

- ai principali rischi (di mercato, di tasso di interesse, emittente, ecc.);
- alle metodologie e alle risultanze dei modelli di gestione e misurazione del rischio adottati dalla SGR;
- alle politiche di copertura e/o mitigazione del rischio.

Parte B – Le attività, le passività e il valore complessivo netto

Sezione I – Criteri di valutazione

In tale sezione occorre fornire:

1) i criteri di valutazione applicati ai fini della determinazione del valore delle attività, illustrando con particolare accuratezza quelli relativi alla valutazione degli "altri beni". Per i beni non trattati su mercati regolamentati, ove la metodologia di determinazione del valore corrente adottata si discosti da quella seguita in occasione dell'ultima valutazione devono essere indicate le motivazioni che hanno indotto a tale variazione;

2) riferimenti in ordine ai criteri di valutazione adottati dagli esperti indipendenti nella valutazione dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle società immobiliari controllate dal fondo;

3) i criteri adottati per individuare gli strumenti finanziari che – pur risultando ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato – sono ricondotti tra i titoli "non quotati" in quanto, presentando volumi di negoziazione poco rilevanti e ridotta frequenza degli scambi, non esprimono prezzi significativi;

4) i criteri di valutazione utilizzati, ove il fondo abbia effettuato nuove emissioni di quote o rimborsi nel periodo.

Sezione II – Le attività

In tale sezione occorre fornire indicazioni sulla ripartizione degli investimenti del fondo, secondo criteri di classificazione coerenti con la politica di investimento, che facciano riferimento:

¹⁴⁷ Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quota.

a) alle aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti (nazioni, aree regionali, zone territoriali, ...);

b) ai settori economici di impiego delle risorse del fondo, indicando gli investimenti effettuati sia in via diretta che indiretta, attraverso l'acquisizione di partecipazioni (con particolare riferimento al settore immobiliare);

c) a ogni altro elemento rilevante per illustrare la composizione delle attività del fondo.

Deve inoltre essere fornito l'elenco analitico nonché il relativo ammontare (in valore assoluto e in percentuale del totale delle attività del fondo) degli strumenti finanziari, diversi dalle partecipazioni, che determinano il superamento delle seguenti soglie:

- 5 per cento del totale delle attività del fondo, nel caso degli strumenti finanziari di uno stesso emittente;

- 10 per cento del totale delle attività del fondo, nel caso degli strumenti finanziari di più emittenti appartenenti al medesimo gruppo.

I fondi speculativi indicano l'elenco analitico almeno dei primi cinquanta strumenti finanziari detenuti o, e comunque di tutti quelli che rappresentano più dello 0,5 per cento delle attività del fondo con riferimento sia alle posizioni lunghe sia alle posizioni corte connesse con operazioni di vendita allo scoperto di titoli. Per ciascuno di detti strumenti finanziari va indicato il valore assoluto e la percentuale rispetto al totale delle attività. Ove siano fondi di fondi forniscono inoltre indicazioni circa la composizione del portafoglio dei fondi acquistati, con particolare riferimento alle ipotesi in cui questi ultimi acquistino quote di altri fondi (principio del look through).

Laddove il fondo abbia costituito delle società veicolo (cc.dd. "NewCo ") al fine di acquisire in via indiretta partecipazioni in società-target, le informazioni dovranno riguardare sia la NewCo sia la società-target.

II.1 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

Con riferimento alle partecipazioni in società non quotate occorre fornire:

- una scheda per ciascuna partecipazione detenuta, redatta secondo lo schema riportato sub Tavola A;

- un prospetto dei disinvestimenti effettuati nell'arco della vita del fondo, redatto secondo lo schema riportato sub Tavola B.

Con riferimento agli altri strumenti finanziari non quotati occorre fornirne la ripartizione in base al paese di residenza dell'emittente, secondo la tabella seguente:

	paese di residenza dell'emittente			
	Italia	paesi dell'UE	Altri paesi ell'OCSE	Altri paesi
Titoli di capitale (diversi dalle partecipazioni)				
Titoli di debito:				

- di Stato				
- di altri enti pubblici				
- di banche				
- di altri				
Parti OICR(*):				
- aperti non armonizzati				
- altri (da specificare)				
Totali:				
- in valore assoluto				
- in percentuale del totale delle attività				

(*) Per le parti di OICR occorre fare riferimento al paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti dell'OICR

Movimenti dell'esercizio

	Controvalore acquisti	Controvalore vendite/rimborsi
Partecipazioni di controllo		
Partecipazioni non di controllo		
Altri titoli di capitale		
Titoli di debito		
Parti di OICR		
Totale		

TAVOLA A SCHEDE INFORMATIVA RELATIVA A CIASCUNA PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ NON QUOTATE

Denominazione e sede della società: Attività esercitata dalla società:

A) Titoli nel portafoglio del fondo

Titoli nel portafoglio del fondo	Quantità	% del totale titoli emessi	Costo di acquisto	Valore alla data del rendiconto	Valore alla data del rend. prec.
1) titoli di capitale con diritto di voto					
2) titoli di capitale senza diritto di voto					
3) obbligazioni convertibili in azioni dello stesso emittente					
4) obbligazioni cum warrant su azioni dello stesso emittente					
5) altri strumenti finanziari (da specificare)					

B) Dati di bilancio dell'emittente

Dati patrimoniali	Ultimo esercizio (data)	Esercizio precedente	Secondo esercizio precedente
1) totale attività			
2) partecipazioni			
3) immobili			
4) indebitamento a breve termine			
5) indebitamento a medio/ lungo termine			
6) patrimonio netto			

Inoltre, per le imprese diverse dalle società immobiliari:			
- capitale circolante lordo			
- capitale circolante netto			
- capitale fisso netto			
- posizione finanziaria netta			

Dati reddituali	Ultimo esercizio (data)	Esercizio precedente	Secondo esercizio precedente
1) fatturato			
2) margine operativo lordo			
3) risultato operativo			
4) saldo proventi/oneri finanziari			
5) saldo proventi/oneri straordinari			
6) risultato prima delle imposte			
7) utile (perdita) netto			
8) ammortamenti dell'esercizio			

C) Criteri e parametri utilizzati per la valutazione

1) criteri di valutazione utilizzati

2) elementi di calcolo

D) Elenco dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari detenuti dalle società immobiliari controllate

E) Descrizione delle operazioni

Illustrare sinteticamente la natura e le finalità di intervento nella società-target (es.: leverage buy-out, management buy-in, start up, ecc.) e fornire indicazioni circa la composizione della struttura finanziaria adottata (capitale di rischio e di debito).

F) Altre informazioni

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DELLA TAVOLA A

Con riferimento alla Sezione B "Dati di bilancio dell'emittente" si precisa che:

- per "capitale fisso netto" si intendono le immobilizzazioni materiali e immateriali funzionali all'attività dell'impresa;
- nelle voci relative all'indebitamento vanno indicati i debiti esigibili entro l'esercizio successivo come "indebitamento a breve termine" e i rimanenti come "indebitamento a medio/lungo termine";
- per "posizione finanziaria netta" si intende la differenza tra tutte le posizioni creditorie e debitorie a breve termine (vita residua entro 12 mesi);
- la voce "fatturato" comprende, per le società immobiliari, anche i lavori in corso di esecuzione;
- per "margine operativo lordo" si intende la differenza tra il fatturato e il costo del venduto;
- il risultato operativo è pari al margine operativo lordo al netto dei costi del personale e degli altri costi di gestione.

Nell'ambito della Sezione C vanno illustrati i criteri di valutazione utilizzati per la determinazione del valore delle partecipazioni, fornendo in particolare informazioni dettagliate circa i

parametri cui si è fatto riferimento per il calcolo (es.:

grandezze utilizzate, tassi di attualizzazione e di rendimento considerati, ipotesi formulate sulla redditività dell'impresa valutata, rapporto di P/E utilizzato, ecc.) nonché il raccordo tra il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio della partecipata con il valore corrente attribuito alla partecipazione. Se la valutazione alla data della relazione dei titoli indicati nella scheda differisce da quella effettuata in sede di rendiconto precedente ovvero di successiva relazione semestrale, occorre indicare l'ammontare della rivalutazione/svalutazione effettuata nonché le relative motivazioni.

Nell'ambito della Sezione F "Altre informazioni":

- sono indicati gli investimenti effettuati dal fondo in strumenti finanziari di società appartenenti al medesimo gruppo della partecipata;

- è indicato il periodo di conversione e di esercizio dell'opzione, rispettivamente, per le obbligazioni convertibili e cum warrant;

- la SGR può fornire, ove ritenuti utili:

1) riferimenti circa il valore dei titoli calcolati sulla base di altre metodologie di valutazione da specificare;

2) ogni altra informazione di interesse per il partecipante, ivi comprese quelle relative alle prospettive dell'impresa emittente (es.: il posizionamento dell'impresa sul mercato, l'andamento del settore, operazioni societarie in corso, ecc.).

TAVOLA B

PROSPETTO DEI CESPITI (1) DISINVESTITI DAL FONDO

(dall'avvio operativo alla data del rendiconto)

Cespiti disinvestiti (2)	Quantità	Acquisto		Ultima valutazione	Realizzo		Proventi generati	Oneri sostenuti	Risultato dell'investimento
		Data	Costo acquisto		Data	Ricavo di vendita			

(1) Beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società non quotate.

(2) I beni immobili riscattati dal locatario a fine contratto mediante esercizio della facoltà di acquisto, nelle locazioni che la prevedono, sono contrassegnati con un asterisco.

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DELLA TAVOLA B

Per la compilazione del prospetto, nel quale sono riportate tutte le operazioni di disinvestimento, anche parziale, di beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società non quotate, si precisa che:

a) la colonna "quantità" riporta:

- per le partecipazioni, il numero delle azioni o quote alienate e la relativa percentuale sul capitale delle società;

- per gli immobili, l'ammontare alienato espresso sulla base dell'unità di misura appropriata (da specificare; es.: metri quadrati, metri cubi, ecc.);

b) il costo di acquisto comprende anche eventuali oneri e spese incrementative patrimonializzati;

c) nella colonna “ultima valutazione” è indicato l’ultimo valore corrente attribuito al cespite in sede di relazione semestrale;

d) nella colonna “proventi generati” sono inclusi tutti i proventi netti generati dalle attività disinvestite nel corso del periodo di detenzione del fondo;

e) tra gli oneri di gestione dei cespiti alienati sono ricompresi le imposte, le spese di manutenzione ordinaria, i premi assicurativi e le altre spese di pertinenza diretta dei cespiti (con esclusione delle spese patrimonializzate incrementative del valore degli immobili);

f) il risultato dell’investimento è determinato come somma algebrica del ricavo di vendita, del costo di acquisto, dei proventi generati e degli oneri attribuibili all’attività disinvestita. In caso di disinvestimenti relativi a partecipazioni acquistate in momenti diversi deve essere indicato il criterio seguito per la determinazione del costo dei titoli alienati.

II.2 STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Con riferimento agli strumenti finanziari quotati occorre fornirne la ripartizione in base al paese di residenza dell’emittente e al mercato di quotazione, secondo le tabelle seguenti:

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per paese di residenza dell’emittente

	paese di residenza dell’emittente			
	Italia	Altri paesi dell’UE	Altri paesi dell’OCSE	Altri paesi
Titoli di debito:				
– di Stato				
– di altri enti pubblici				
– di banche				
– di altri				
Titoli di capitale:				
– con diritto di voto				
– con voto limitato				
– altri				
Parti di OICR (*):				
– aperti armonizzati				
– aperti non armonizzati				
– altri (da specificare)				
Totali:				
– in valore assoluto				
– in percentuale del totale delle attività				

(*) Per le parti di OICR occorre fare riferimento al paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti dell’OICR

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per mercato di quotazione.

	Mercato di quotazione			
	Italia	paesi dell’UE	Altri paesi dell’OCSE	Altri paesi (*)
Titoli quotati				
Titoli in attesa di quotazione				
Totali:				

• in valore assoluto				
• in percentuale del totale delle attività				

(*) Fornire in calce alla tabella l’elenco dei mercati di paesi non-OCSE presso i quali sono quotati strumenti finanziari detenuti dal fondo

Movimenti dell’esercizio

	Controvalore acquisti	Controvalore vendite/ rimborsi
Titoli di capitale		
Titoli di debito		
Parti di OICR		
Totale		

II.3 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati che danno luogo a posizioni creditorie a favore del fondo (sottovoci A9, A10 e A11 della situazione patrimoniale), sono fornite almeno le informazioni di seguito indicate.

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati			
	Margini	Strumenti finanziari quotati	Strumenti finanziari non quotati
Operazioni su titoli di capitale:			
• future su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili			
• opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili			
• swap e altri contratti simili			
Operazioni su tassi di cambio:			
• future su valute e altri contratti simili			
• Opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili			
• swap e altri contratti simili			
Operazioni su titoli di capitale:			
• future su valute e altri contratti simili			
• Opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili			
• swap e altri contratti simili			
• Altre operazioni: :			
• future			
• Opzioni			
• swap			

II.4 BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI

Con riferimento ai beni immobili e ai diritti reali immobiliari detenuti dal fondo occorre fornire:

- l’elenco dei beni e dei diritti in questione, redatto secondo lo schema riportato sub Tavola C;

- l’importo degli acconti versati, fatto confluire nella sottovoce B3. “Altri immobili”, e il numero dei beni immobili cui tali acconti si riferiscono;

- informazioni sulla redditività dei beni, secondo lo schema seguente:

Fasce di scadenza dei contratti di locazione o data di revisione dei canoni	Importo dei canoni				
	Valore dei beni immobili	Locazione non finanziaria a	Locazione finanziaria b	Importo totale c=a+b	% (1)
Fino a 1 anno					
Da oltre 1 a 3 anni					
Da oltre 3 a 5 anni					
Da oltre 5 a 7 anni					
Da oltre 7 a 9 anni					
Oltre 9 anni					
A) Totale beni immobili locati					
B) Totale beni immobili non locati					

(1) Percentuale sull'importo totale dei canoni.

- un prospetto dei disinvestimenti effettuati nell'arco della vita del fondo, redatto secondo il medesimo schema relativo alle partecipazioni in società non quotate (riportato nel par II.1 sub Tavola B).

TAVOLA C

ELENCO DEI BENI IMMOBILI E DEI DIRITTI REALI IMMOBILIARI DETENUTI DAL FONDO

N.	Descrizione e ubicazione	Destinazione d'uso prevalente	Anno di costruzione	Superficie lorda	Redditività dei beni locati				Costo storico	Ipotecche	Ulteriori informazioni (es.: prescrizioni urbanistiche dell'area)
					Canone per m ² /m ³	Tipo contratto	Scadenza contratto	Locatario			
Totali											

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DELLA TAVOLA C

Per la compilazione del prospetto relativo all'elenco dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari detenuti dal fondo si precisa che:

- nella colonna "descrizione e ubicazione" vanno riportati tutti i dati utili per la descrizione e per la conoscenza della ubicazione e dello stato dei beni immobili nonché la descrizione dei diritti reali immobiliari acquisiti. I beni immobili situati in Italia vanno raggruppati per regioni e, nell'ambito di ciascun gruppo regionale, occorre indicare in distinti sottogruppi i beni situati nelle diverse province. I beni immobili situati all'estero vanno raggruppati per paese;
- nella colonna "destinazione d'uso prevalente" va indicato l'utilizzo corrente prevalente dei beni immobili nonché le altre eventuali possibili destinazioni alternative;
- nella colonna "canone per m² / m³ " è riportato l'importo per metro quadrato o metro cubo del canone annuo dei beni immobili dati in affitto ovvero in locazione con facoltà di acquisto;
- nella colonna "tipo contratto" vanno indicate le

caratteristiche economico - giuridiche del contratto di locazione (es.: affitto, locazione con facoltà di acquisto, ecc.);

- la colonna "scadenza contratto" deve essere compilata solo nel caso di contratti di affitto e riporta la scadenza dei contratti medesimi;
- nella colonna "locatario" è indicato se trattasi di famiglie, imprese industriali, commerciali o finanziarie;
- nel caso di beni immobili gravati da ipoteca, nella relativa colonna deve essere indicato l'importo del debito residuo in linea capitale sul finanziamento contratto;
- nella colonna "ulteriori informazioni" possono essere riportate altre notizie riguardanti le clausole di revisione dei canoni di affitto o le prescrizioni urbanistiche dell'area, secondo le disposizioni vigenti, che possono influire sulla destinazione attuale e futura del bene.

II.5 CREDITI

Per i crediti devono essere fornite informazioni in ordine alla tipologia di crediti acquisiti (natura del cedente, garanzie ricevute, debitore finale, ecc.), indicando se rivenienti da operazioni di cartolarizzazione.

Per tutti i crediti in essere deve essere compilato il seguente schema:

	Durata residua			
	Fino a 12 mesi	12-24 mesi	24-36 mesi	Oltre 36 mesi o indeterminata
Crediti acquistati nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione				
Altri crediti (da specificare)				

II.6 DEPOSITI BANCARI

Vanno indicate distintamente almeno le prime cinque banche, in ordine di ammontare complessivo dei depositi, presso le quali è investito il patrimonio del fondo alla data di chiusura dell'esercizio, nonché i relativi flussi registrati nel periodo, secondo lo schema delle tabelle seguenti.

Consistenze a fine esercizio

	Durata dei depositi				Totale
	Depositi a vista o rimborsabili con preavviso inferiore a 24 ore	Depositi rimborsabili con preavviso da 1 a 15 giorni	Depositi a termine con scadenza da 15 giorni a 6 mesi	Depositi a termine con scadenza da 6 a 12 mesi	
Banca 1					
Banca 2					
Banca 3					
Banca 4					
Banca 5					
Altre banche					
Totali					

Flussi registrati nell'esercizio

	Durata dei depositi				Totale
	Depositi a vista o rimborsabili con preavviso inferiore a 24 ore	Depositi rimborsabili con preavviso da 1 a 15 giorni	Depositi a termine con scadenza da 15 giorni a 6 mesi	Depositi a termine con scadenza da 6 a 12 mesi	
Banca 1					
– versamenti					
– prelevamenti					
Banca 2					
– versamenti					
– prelevamenti					
Banca 3					
– versamenti					
– prelevamenti					
Banca 4					
– versamenti					
– prelevamenti					
Banca 5					
– versamenti					
– prelevamenti					
Altre banche					
– versamenti					
– prelevamenti					
Totale					
– versamenti					
– prelevamenti					

II.7 ALTRI BENI

Indicare la composizione delle sottovoci della voce "Altri beni", specificando almeno la tipologia dei beni, le quantità detenute e i mercati sui quali sono stati rilevati i relativi prezzi.

Ove gli investimenti in "altri beni" siano significativi rispetto al totale delle attività del fondo, occorre fornire in questa sezione i riferimenti normalmente utilizzati nel settore per la negoziazione di tali beni e per la valutazione della rischiosità degli stessi.

II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ

Deve essere indicata la composizione delle sottovoci F1, F2, e F3 della situazione patrimoniale.

II.9 ALTRE ATTIVITÀ

Indicare, se di importo apprezzabile, la composizione delle sottovoci G1, G2, G3 e G4 della situazione patrimoniale.

Sezione III – Le passività

Nella presente sezione occorre fornire informazioni riguardanti almeno:

1) i finanziamenti ricevuti e le eventuali attività del fondo a garanzia dei medesimi, con l'indicazione della categoria di controparti (banche italiane o estere, altre istituzioni finanziarie, altre controparti), della forma tecnica e della durata (sottovoci H1 e H3);

2) le operazioni di pronti contro termine e assimilate e quelle di prestito titoli (sottovoce H2);

3) le passività connesse con operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati (voce I), con riferimento alle quali andrà predisposto lo schema di cui alla tabella seguente:

	Strumenti finanziari quotati	Strumenti finanziari non quotati
Operazioni su tassi di interesse: - future su titoli di debito, tassi e contratti simili - opzioni su tassi e contratti simili - swap e contratti simili		
Operazioni su tassi di cambio: - future su valute e contratti simili - opzioni su tassi di cambio e contratti simili - swap e contratti simili		
Operazioni su titoli di capitale: - future su titoli di debito, tassi e contratti simili - opzioni su tassi e contratti simili - swap e contratti simili		
Altre operazioni: - future e contratti simili - opzioni e contratti simili - swap e contratti simili		

4) i debiti nei confronti dei partecipanti, con l'indicazione dei termini di scadenza degli stessi;

5) la composizione delle sottovoci della voce M. "altre passività".

Sezione IV – Il valore complessivo netto

In tale sezione occorre:

- indicare le quote del fondo detenute da investitori qualificati. Tale informazione non deve essere fornita nel caso in cui le quote siano negoziate in un mercato regolamentato ovvero il fondo sia riservato esclusivamente a investitori qualificati;

- indicare le quote del fondo detenute da soggetti non residenti, ove non siano negoziate in un mercato regolamentato;

- illustrare le componenti che hanno determinato la variazione della consistenza del valore complessivo netto tra l'avvio dell'operatività e la data del rendiconto, secondo lo schema della tabella seguente:

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL VALORE DEL FONDO DALL'AVVIO DELL'OPERATIVITÀ
.././.... (data di avvio)

FINO AL .././.... (data del rendiconto)

	Importo	In percentuale dei versamenti effettuati
IMPORTO INIZIALE DEL FONDO (quote emesse x prezzo di emissione) (1)		
TOTALE VERSAMENTI EFFETTUATI A1. Risultato complessivo della gestione delle partecipazioni		
A2. Risultato complessivo della gestione degli altri strumenti finanziari		

B. Risultato complessivo della gestione dei beni immobili		
C. Risultato complessivo della gestione dei crediti		
D. Interessi attivi e proventi assimilati complessivi su depositi bancari		
E. Risultato complessivo della gestione degli altri beni		
F. Risultato complessivo della gestione cambi		
G. Risultato complessivo delle altre operazioni di gestione		
H. Oneri finanziari complessivi		
H. Oneri finanziari complessivi		
I. Oneri di gestione complessivi		
L. Altri ricavi e oneri complessivi		
M. Imposte complessive		
RIMBORSI DI QUOTE EFFETTUATI		
PROVENTI COMPLESSIVI DISTRIBUITI		
VALORE TOTALE PRODOTTO DALLA GESTIONE AL LORDO DELLE IMPOSTE		
VALORE COMPLESSIVO NETTO AL .../.../...		
TOTALE IMPORTI DA RICHIAMARE		
TASSO INTERNO DI RENDIMENTO ALLA DATA DEL RENDICONTO (2)		

(1) Deve essere indicato il controvalore delle quote al valore nominale.

(2) Calcolato in base al valore del fondo alla data del rendiconto, a quello iniziale e ai flussi (versamenti, proventi distribuiti, rimborsi) intervenuti fino alla data del rendiconto.

Sezione V – Altri dati patrimoniali

In tale sezione occorre fornire almeno:

1) i dati sugli impegni assunti dal fondo a fronte di strumenti finanziari derivati e altre operazioni a termine secondo lo schema seguente:

	Ammontare dell'impegno	
	Valore assoluto	% del Valore Complessivo Netto
Operazioni su tassi di interesse: - Future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - Opzioni su tassi e altri contratti simili - Swap e altri contratti simili		
Operazioni su tassi di cambio: - Future su valute e altri contratti simili - Opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - Swap e altri contratti simili		
Operazioni su titoli di capitale: - Future su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - Opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - Swap e altri contratti simili		
Altre operazioni: - Future e contratti simili - Opzioni e contratti simili - Swap e contratti simili		

2) l'ammontare delle attività e passività nei confronti di altre società del gruppo di appartenenza della SGR (e del gruppo di appartenenza dell'eventuale gestore) ripartite tra:

- a) strumenti finanziari in portafoglio, suddivisi per emittente, nonché l'incidenza complessiva degli stessi sul totale del portafoglio;
- b) strumenti finanziari derivati (valore patrimoniale e capitali di riferimento);
- c) depositi bancari;
- d) crediti;
- e) altre attività;
- f) finanziamenti ricevuti;
- g) altre passività;
- h) garanzie e impegni;

3) nel caso il fondo detenga attività e/o passività denominate in valute diverse dall'euro o beni immobili situati in paesi diversi da quelli dell'U.E.M., un prospetto relativo alla composizione delle poste patrimoniali del fondo, redatto secondo lo schema seguente:

	ATTIVITÀ				PASSIVITÀ		
	(1)	(1)	Altre attività	TO-TALE	Finanziamenti ricevuti	Altre passività	TO-TALE
Euro							
Dollaro USA							
Yen giapponese							
Franco svizzero							
Altre valute (specificare almeno quelle di ammontare significativo)							
Totale							

(1) Indicare le categorie di attività maggiormente significative per il fondo

4) l'importo complessivo delle plusvalenze in regime di sospensione di imposta ai sensi dell'art. 15, comma 2 della L. 86/1994;

5) l'ammontare e la specifica delle garanzie ricevute;

6) le ipoteche che gravano sui beni immobili.

Parte C – Il risultato economico dell'esercizio

Sezione I – Risultato delle operazioni su partecipazioni e altri strumenti finanziari

Il risultato delle sottovoci della sezione reddituale del rendiconto relative agli utili/perdite da realizzazioni e alle plus/minusvalenze su partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non quotati (sottovoci da A1.2/A1.3, A2.2/A2.3 e A3.2/A3.3, rispettivamente) va scomposto evidenziando le componenti dovute a variazioni del tasso di cambio, secondo lo schema seguente:

Risultato complessivo delle operazioni su:	Utile/perdita da realizzati	di cui: per variazioni dei tassi di cambio	Plus/minusvalenze	di cui: per variazioni dei tassi di cambio
A. Partecipazioni in società non quotate				
1. di controllo				
2. non di controllo				
B. Strumenti finanziari non quotati				
1. Altri titoli di capitale				
2. Titoli di debito				
3. Parti di OICR				
C. Strumenti finanziari quotati				
1. Titoli di debito				
2. Titoli di capitale				
3. Parti di OICR				

Il risultato delle sottovoci A4.1 e A4.2 della sezione reddituale del rendiconto va scomposto in base alla natura dei contratti derivati (diversi da quelli su tassi di cambio), secondo la tabella seguente, distinguendo tra i risultati realizzati e quelli rivenienti dalla valutazione alla fine dell'esercizio.

Operazioni su tassi di interesse			
	Con finalità di copertura (sottovoce A4.1)	Senza finalità di copertura	(sottovoce A4.2)
opzioni su tassi e altri contratti simili			
• future su titoli di debito, tassi e altri			
• contratti simili swap e altri contratti simili			
Operazioni su titoli di capitale:			
• future su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili			
• opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili			
swap e altri contratti simili			
Altre operazioni			
• future			
• opzioni			
swap			

Sezione II – Beni immobili

In tale sezione occorre fornire la composizione delle sottovoci relative al risultato economico delle operazioni su beni immobili.

Inoltre, tale risultato va scomposto in funzione della tipologia dei beni stessi (sulla base della prevalenza nella destinazione d'uso), secondo la seguente tabella.

Risultato economico dell'esercizio su beni immobili					
	Immobili residenziali	Immobili commerciali	Immobili industriali	Terreni	Altri
1. PROVENTI					
1.1 canoni di locazione non finanziaria					
1.2 canoni di locazione finanziaria					
1.3 altri proventi					

2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI					
2.1 beni immobili					
2.2 diritti reali immobiliari					
3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE					
3.1 beni immobili					
3.2 diritti reali immobiliari					
4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI					
5. AMMORTAMENTI					

Risultato della gestione cambi		
OPERAZIONI DI COPERTURA	Risultati realizzati	Risultati non realizzati
Operazioni a termine		
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio:		
- future su valute e altri contratti simili		
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili		
- swap e altri contratti simili		
OPERAZIONI NON DI COPERTURA		
Operazioni a termine		
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio non aventi finalità di copertura:		
- future su valute e altri contratti simili		
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili		
- swap e altri contratti simili		
LIQUIDITÀ		

2) l'illustrazione dei proventi e degli oneri delle operazioni di pronti contro termine, di prestito titoli e assimilate, secondo la tabella seguente:

Operazioni	Proventi	Oneri
Pronti contro termine e assimilate:		
- su titoli di Stato		
- su altri titoli di debito		
- su titoli di capitale		
- su altre attività		
Prestito di titoli:		
- su titoli di Stato		
- su altri titoli di debito		
- su titoli di capitale		
- su altre attività		

3) la composizione della voce "Interessi passivi su finanziamenti ricevuti", indicando le forme tecniche dei finanziamenti cui si riferiscono;

4) la composizione della voce "Altri oneri finanziari", se di importo apprezzabile.

Sezione VI – Oneri di gestione

VI.1 Costi sostenuti nel periodo ⁽¹⁴⁸⁾

¹⁴⁸ I fondi chiusi destinati esclusivamente ad investitori qualificati possono, in luogo della presente tavola, fornire indicazioni in merito alle singole voci di costo ricomprese nella tavola medesima

ONERI DI GESTIONE	Importi complessivamente corrisposti				Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza della SGR			
	Importo (migliaia di euro)	% sul valore complessivo netto (*)	% sul totale attività	% su valore del finanziamento	Importo (migliaia di euro)	% sul valore complessivo netto (*)	% sul totale attività	% su valore del finanziamento
1) Provvigioni di gestione (**) provvigioni di base provvigioni di incentivo								
2) TER degli OICR in cui il fondo investe (***)	(****)							
3) Compenso della banca depositaria - di cui eventuale compenso per il calcolo del valore della quota								
4) Spese di revisione del fondo								
5) Oneri per la valutazione delle partecipazioni, dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari facenti parte del fondo								
6) Compenso spettante agli esperti indipendenti								
7) Oneri di gestione degli immobili								
8) Spese legali e giudiziarie								
9) Spese di pubblicazione del valore della quota ed eventuale pubblicazione del prospetto informativo								
10) Altri oneri gravanti sul fondo (specificare)								
TOTAL EXPENSE RATIO (TER) (SOMMA DA 1 A 10)								
11) Oneri di negoziazione di strumenti finanziari (*****) di cui: - su titoli azionari - su titoli di debito - su derivati - altri (da specificare)								
12) Oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo								
13) Oneri fiscali di pertinenza del fondo								
TOTALE SPESE (SOMMA DA 1 A 13)								

(*) Calcolato come media del periodo.

(**) Nel caso in cui parte della provvigione di gestione sia trasferita alla banca depositaria per il calcolo del valore della quota, sottrarre tale importo dalla provvigione di gestione e indicarlo nella voce 3) "Compenso della banca depositaria: di cui eventuale compenso per il calcolo del valore della quota".

(***) Tale importo va indicato nell'ipotesi in cui il fondo investe almeno il 10 per cento dell'attivo in OICR, specificando che si tratta di un dato extracontabile.

(****) Tale importo è calcolato sulla base dell'ultimo TER pubblicato da ciascun OICR in cui il fondo è investito, moltiplicato per l'importo mediamente investito nel periodo nei medesimi OICR. Ove il TER di uno o più OICR in cui il fondo è investito non sia disponibile, la SGR può stimare tale importo utilizzando, per tali OICR, la relativa provvigione di gestione. Di tale circostanza è data indicazione.

(*****) Va indicato per quale parte delle negoziazioni non è possibile determinare gli oneri di negoziazione corrisposti ai negoziatori.

VII.2 Provvigione di incentivo

Ove la "Provvigione di incentivo" sia determinata in tutto o in parte – ai sensi delle previsioni regolamentari – sulla base del raffronto con un parametro di riferimento predeterminato, devono essere indicate anche le variazioni di quest'ultimo.

Sezione VIII – Altri ricavi ed oneri

In tale sezione occorre indicare la composizione delle voci "altri ricavi" ed "altri oneri".

Sezione IX – Imposte

In tale sezione occorre indicare la composizione delle voci "Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio", "Risparmio d'imposta" e "Altre imposte". In questa sezione andrà descritto l'eventuale esercizio della facoltà, prevista dall'art. 11 della L. 344/1993, di computare in diminuzione del risultato della gestione risultati negativi di esercizi precedenti dello stesso fondo o di altri fondi gestiti dalla medesima SGR, nonché il trasferimento ad altri fondi dei ri-

sultati negativi dell'esercizio. Andranno inoltre indicati, nel caso di trasferimento di risultati negativi tra fondi della stessa SGR, i criteri seguiti per la ripartizione.

Parte D – Altre informazioni

Andranno indicate le seguenti informazioni:

- l'operatività posta in essere per la copertura dei rischi di portafoglio (dati quantitativi che consentano di individuare la rilevanza di tali operazioni nel quadro della gestione del portafoglio, le operazioni ancora in essere alla fine dell'esercizio ed i connessi impegni a carico del fondo);
- le utilità ricevute dalla SGR in relazione all'attività di gestione e non direttamente derivanti da commissioni di gestione dell'OICR (es.: soft commission), ripartite per tipologie di soggetti (es.: negozianti), indicando quelle ricevute da soggetti del gruppo di appartenenza;
- i prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo.

I fondi immobiliari dovranno inoltre:

- fornire, anche per estratto, le relazioni di stima dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari conferiti al fondo e dei beni acquistati o venduti da/a soci della SGR, soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi, ovvero società facenti parte del gruppo rilevante della SGR;
- fornire informazioni circa le operazioni di conferimento, acquisto o cessione dei beni, nonché i soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e il relativo gruppo di appartenenza;
- indicare il gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei beni conferiti rispetto alla politica di gestione del fondo, secondo quanto previsto dall'art. 12-bis, comma 3, lett. b), del D.M.

I fondi speculativi, dovranno inoltre fornire indicazioni circa:

- l'utilizzo del Prime Broker indicandone denominazione e caratteristiche;
- il valore massimo e medio del rapporto percentuale raggiunto nell'anno tra l'importo dei finanziamenti ricevuti e il valore dei beni costituiti a garanzia del finanziamento nonché tra queste ultime e il totale delle attività;
- il livello massimo e medio di leva finanziaria che il fondo ha raggiunto nel periodo, calcolato come rapporto tra la somma delle posizioni lunghe e corte (comprensive dei prodotti derivati) e il valore complessivo netto del fondo, indicando le operazioni poste in essere con finalità di copertura;
- i consulenti esterni (denominazione, residenza, ecc..) di cui la SGR si è avvalsa per l'attività di investimento.

ALLEGATO IV.6.3

PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

C1. Schema di prospetto del valore dell'azione di SICAV

DENOMINAZIONE DELLA SICAV : PROSPETTO DEL VALORE DELL'AZIONE AL .../.../

ATTIVITÀ	IMPORTO
A. Strumenti finanziari quotati	
B. Strumenti finanziari non quotati	
C. Strumenti finanziari derivati	
D. Depositi bancari	
E. Pronti contro termine attivi e operazioni assimilate	
F. Posizione netta di liquidità	
G. Immobili	
H. Altre immobilizzazioni materiali	
I. Immobilizzazioni immateriali	
L. Altre attività	
Totale attività	
PASSIVITÀ	
M. Finanziamenti ricevuti	
N. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate	
O. Strumenti finanziari derivati	
P. Debiti verso i partecipanti	
Q. Trattamento di fine rapporto	
R. Altre passività	
Totale passività	
Capitale sociale (1)	
Numero delle azioni in circolazione (1)	
Valore unitario delle azioni (1)	

(1) Nel caso di suddivisione in classi di azioni, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di azioni.

C2. Schema di relazione semestrale delle SICAV

RELAZIONE SEMESTRALE DELLA SICAV

AL .../.../

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	Situazione al xx/xx/xxxx		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	In percentuale del totale attività	Valore complessivo	In percentuale del totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
A1. Titoli di debito				
A1.1 titoli di Stato				
A1.2 altri				
A2. Titoli di capitale				
A3. Parti di OICR				
B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
B1. Titoli di debito				

B2. Titoli di capitale			
B3. Parti di OICR			
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI			
C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia			
C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati			
C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati			
D. DEPOSITI BANCARI			
D1. A vista			
D2. Altri			
E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE			
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ			
F1. Liquidità disponibile			
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare			
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare			
G. IMMOBILI			
H. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
L. ALTRE ATTIVITÀ			
L1 Ratei attivi			
L2. Risparmio di imposta			
L3. Altre			
TOTALE ATTIVITÀ		100	100

PASSIVITÀ E CAPITALE	Situazione al xx/xx/xxxx	Situazione a fine esercizio precedente
M. FINANZIAMENTI RICEVUTI		
N. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE		
O. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
O1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati		
O2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati		
P. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI		
P1. Rimborsi richiesti e non regolati		
P2. Proventi da distribuire		
P3. Altri		
Q. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
R. ALTRE PASSIVITÀ		
R1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati		
R2. Debiti di imposta		
R3. Altre		
TOTALE PASSIVITÀ		

CAPITALE SOCIALE (1)		
Numero delle azioni in circolazione (1)		
Valore unitario delle azioni (1)		

Movimenti delle azioni nel semestre (1)		
Azioni emesse		
Azioni rimborsate		

(1) Nel caso di suddivisione in classi di azioni, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di azioni.

C3. Schema di bilancio delle SICAV
BILANCIO DELLA SICAV AL .../.../
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	Situazione al xx/xx/xxxx		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	In percentuale del totale attività	Valore complessivo	In percentuale del totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
A1. Titoli di debito				
A1.1 titoli di Stato				
A1.2 altri				
A2. Titoli di capitale				
A3. Parti di OICR				
B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
B1. Titoli di debito				
B2. Titoli di capitale				
B3. Parti di OICR				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Margini presso organismi di compensazione e garanzia				
C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. A vista				
D2. Altri				
E. PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE				
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ				
F1. Liquidità disponibile				
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				

G. IMMOBILI			
H. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
L. ALTRE ATTIVITÀ			
L1. Ratei attivi			
L2. Risparmio di imposta			
L3. Altre			
TOTALE ATTIVITÀ	100		100

PASSIVITÀ E CAPITALE	Situazione al xx/xx/xxxx	Situazione a fine esercizio precedente
M. FINANZIAMENTI RICEVUTI		
N. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE		
O. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
O1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati		
O2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati		
P. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI		
P1. Rimborsi richiesti e non regolati		
P2. Proventi da distribuire		
P3. Altri		
Q. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
R. ALTRE PASSIVITÀ		
R1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati		
R2. Debiti di imposta		
R3. Altre		
TOTALE PASSIVITÀ		
CAPITALE SOCIALE (1)		
Numero delle azioni in circolazione (1)		
Valore unitario delle azioni (1)		

Movimenti delle azioni nell'esercizio (1)	
Azioni emesse	
Azioni rimborsate	

(1) Nel caso di suddivisione in classi di azioni, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di azioni.

BILANCIO DELLA SICAV AL .../.../ CONTO ECONOMICO

	Conto economico al	Conto economico esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale		

A1.3 Proventi su parti di OICR			
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI			
A2.1 Titoli di debito			
A2.2 Titoli di capitale			
A2.3 Parti OICR			
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE			
A3.1 Titoli di debito			
A3.2 Titoli di capitale			
A3.3 Parti di OICR			
A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI			
Risultato gestione strumenti finanziari quotati			
B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI			
B1. PROVENTI DA INVESTIMENTI			
B1.1 interessi e altri proventi su titoli di debito			
B1.2 dividendi e altri proventi su titoli di capitale			
B1.3 proventi su parti di OICR			
B2 UTILE/PERDITA DA REALIZZI			
B2.1 Titoli di debito			
B2.2 Titoli di capitale			
B2.3 Parti di OICR			
B3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE			
B3.1 Titoli di debito			
B3.2 Titoli di capitale			
B3.3 Parti di OICR			
B4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI			
Risultato gestione strumenti finanziari non quotati			
C. RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NON DI COPERTURA			
C1. RISULTATI REALIZZATI			
C1.1 Su strumenti quotati			
C1.2 Su strumenti non quotati			
C2. RISULTATI NON REALIZZATI			
C2.1 Su strumenti quotati			
C2.2 Su strumenti non quotati			
D. DEPOSITI BANCARI			
D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI			
E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI			
E1. OPERAZIONI DI COPERTURA			
E1.1 Risultati realizzati			
E1.2 Risultati non realizzati			
E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA			
E2.1 Risultati realizzati			
E2.2 Risultati non realizzati			
E3. LIQUIDITÀ			
E3.1 Risultati realizzati			
E3.2 Risultati non realizzati			
F. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE			
F 1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE			
F2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI			

Risultato lordo della gestione di portafoglio				
G. ONERI FINANZIARI				
G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI				
G2. ALTRI ONERI FINANZIARI				
Risultato netto della gestione di portafoglio				
H. COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO				
I. ONERI DI GESTIONE				
I1. COMMISSIONI BANCA DEPOSITARIA				
I2. PROVVISORIE DI GESTIONE SGR				
I3. PROVVISORIE PASSIVE A SOGGETTI COLLOCATORI				
I4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL PUBBLICO				
I5. SPESE PER CONSULENZA E PUBBLICITÀ				
I6. SPESE PER IL PERSONALE				
I6.1 salari e stipendi				
I6.2 oneri sociali				
I6.3 trattamento di fine rapporto				
I7. COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI				
I8. COSTI PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI				
I9. CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI				

I10. INTERESSI PASSIVI SU DEBITI PER ACQUISTO DI IMMOBILI				
I11. ALTRI ONERI DI GESTIONE				
Risultato operativo				
L. RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI				
M. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI				
N. ALTRI RICAVI ED ONERI				
N 1. Interessi attivi su disponibilità liquide				
N2 Altri ricavi				
N3 Altri oneri				
Risultato della gestione prima delle imposte				
O. IMPOSTE (1)				
O 1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio				
O2. Risparmio di imposta				
O3. Altre imposte				
Utile/perdita dell'esercizio (1)				

(1) Nel caso di suddivisione in classi di azioni, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di azioni.

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE

Ai fini della compilazione dei prospetti contabili delle SICAV (prospetto del valore dell'azione, relazione semestrale e bilancio di esercizio), si rinvia alle istruzioni fornite ai fini della compilazione del rendiconto dei fondi comuni di investimento aperti.

NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa forma parte integrante del bilancio di esercizio; essa ha la funzione sia di fornire informazioni più dettagliate sui dati contabili contenuti nello stato patrimoniale e nel conto economico, sia di rendere ulteriori notizie al pubblico, anche di carattere non quantitativo, sull'andamento della gestione.

La nota è ripartita in parti e sezioni, che illustrano singoli aspetti della gestione, da completare in funzione dell'operatività svolta dalla SICAV; alcune informazioni possono essere rese in forma libera, altre devono rispettare gli schemi-tipo di apposite tabelle.

È facoltà della SICAV ampliare il contenuto della nota integrativa con altre informazioni in aggiunta a quelle richieste, purché ciò non diminuisca la chiarezza del documento stesso.

INDICE DELLA NOTA INTEGRATIVA

PARTE A – ANDAMENTO DEL VALORE DELL'AZIONE

PARTE B – LE ATTIVITÀ, LE PASSIVITÀ E IL CAPITALE SOCIALE

Sezione I – Criteri di valutazione Sezione II – Le attività

Sezione III – Le passività

Sezione IV – Il capitale sociale Sezione V – Altri dati patrimoniali

PARTE C – IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura Sezione II – Depositi bancari

Sezione III – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari

Sezione IV – Commissioni di sottoscrizione/rimborsamento

Sezione V – Oneri di gestione

Sezione VI – Rettifiche, accantonamenti e altri ricavi ed oneri

Sezione VII – Imposte

PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI

NOTA INTEGRATIVA

Parte A – Andamento del valore dell'azione⁽¹⁴⁹⁾

In tale parte occorre almeno:

- 1) evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore dell'azione e del benchmark, ove quest'ultimo sia previsto dallo statuto, nel corso dell'ultimo anno;
- 2) riportare, su base annua, il rendimento medio

¹⁴⁹ Nel caso di suddivisione in classi di azioni, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di azioni

composto della SICAV confrontandolo con il benchmark, ove quest'ultimo sia previsto dallo statuto, nel corso degli ultimi 3 anni;

3) fornire riferimenti sull'andamento del valore dell'azione durante l'esercizio (con l'indicazione dei valori minimi e massimi raggiunti), commentando i principali eventi che hanno influito sul valore dell'azione;

4) fornire informazioni sugli errori rilevanti di valutazione dell'azione;

5) fornire informazioni circa la volatilità della differenza di rendimento della SICAV rispetto al benchmark di riferimento negli ultimi tre anni. A tal fine per ciascun anno andrà indicato almeno

6) il valore della "Tracking Error Volatility" ⁽¹⁵⁰⁾;

7) ove le azioni della SICAV siano trattate in un mercato regolamentato, l'illustrazione dell'andamento delle quotazioni di mercato nel corso dell'esercizio, indicando almeno il prezzo massimo e minimo del periodo nonché il prezzo alla data di chiusura dell'esercizio;

8) se la SICAV distribuisce dividendi, l'indicazione dell'ammontare complessivo e unitario, posto in distribuzione;

9) informazioni di natura sia qualitativa sia quantitativa in ordine ai rischi assunti e alle tecniche usate per individuare, misurare, monitorare e controllare tali rischi. In particolare, sono forniti riferimenti in ordine:

- ai principali rischi (di mercato, di tasso di interesse, emittente, ecc.);
- alle metodologie e alle risultanze dei modelli di gestione e misurazione del rischio adottati dalla SICAV;
- alle politiche di copertura e/o mitigazione del rischio.

Parte B – Le attività, le passività e il capitale sociale

Sezione I – Criteri di valutazione

In tale sezione occorre indicare almeno:

1) i criteri di valutazione applicati ai fini della determinazione del valore delle attività. Per i beni non trattati su mercati regolamentati, ove la metodologia di determinazione del valore corrente adottata si discosti da quella seguita in occasione dell'ultima valutazione, devono essere indicate le motivazioni che hanno indotto a tale variazione;

2) i criteri adottati per individuare gli strumenti finanziari che – pur risultando ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato – sono ricondotti tra i titoli "non quotati" in quanto, presentando volumi di negoziazione poco rilevanti per ridotta frequenza degli scambi, non esprimono prezzi significativi.

Sezione II – Le attività

In tale sezione occorre fornire preliminarmente indicazioni sulla ripartizione degli investimenti della SICAV, secondo criteri di classificazione coerenti con la politica di investimento, che facciano riferimento:

a) alle aree geografiche verso cui sono orientati gli investimenti (gruppi di stati, stati, aree regionali, ecc.);

b) ai settori economici di impiego delle risorse della società;

c) ad altri elementi rilevanti per illustrare gli investimenti della SICAV.

Deve inoltre essere fornito l'elenco analitico degli strumenti finanziari detenuti dalla SICAV, nel quale vanno indicati quanto meno i primi cinquanta (in ordine decrescente di controvalore) e comunque tutti quelli che superano lo 0,5 per cento delle attività della SICAV. Per ciascuno di detti strumenti finanziari va indicato il valore assoluto e la percentuale rispetto al totale delle attività.

È infine necessario illustrare le altre componenti del patrimonio della SICAV, diverse dal portafoglio, con particolare riferimento ai beni immobili e alle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

II.1 STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per paese di residenza dell'emittente.

	paese di residenza dell'emittente			
	Italia	Altri paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi
Titoli di debito:				
- di Stato				
- di altri enti pubblici				
- di banche				
- di altri				
Titoli di capitale:				
- con diritto di voto				
- con voto limitato				
- altri				
Parti di OICR (*):				
- aperti armonizzati				
- aperti non armonizzati				
- altri (da specificare)				
Totali:				
- in valore assoluto				
- in percentuale del totale delle attività				

(*) Per le parti di OICR occorre fare riferimento al paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti dell'OICR.

Ripartizione degli strumenti finanziari quotati per mercato di quotazione.

	Mercato di quotazione			
	Italia	Paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi(*)
Titoli quotati				
Titoli in attesa di quotazione				
Totali:				
- in valore assoluto				
- in percentuale del totale delle attività				

(*) Fornire in calce alla tabella l'elenco dei mercati di paesi non-OCSE presso i quali sono quotati strumenti finanziari detenuti dal fondo

¹⁵⁰ Andrà precisato se la Tracking Error Volatility è calcolata come deviazione standard giornaliera o settimanale annualizzata della differenza tra la performance della SICAV e quella del benchmark.

Movimenti dell'esercizio

	Controvalore acquisti	Controvalore vendite/rimborsi
Titoli di debito		
- titoli di Stato		
- altri		
Titoli di capitale		
Parti di OICR		
Totale		

II.2 STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

Ripartizione degli strumenti finanziari non quotati per paese di residenza dell'emittente.

	paese di residenza dell'emittente			
	Italia	paesi dell'UE	Altri paesi dell'OCSE	Altri paesi
Titoli di debito:				
- di Stato				
- di altri enti pubblici				
- di banche				
- di altri				
Titoli di capitale:				
- con diritto di voto				
- con voto limitato				
- altri				
Parti di OICR (*):				
- aperti non armonizzati				
- altri (da specificare)				
Totali:				
- in valore assoluto				
- in percentuale del totale delle attività				

(*) Per le parti di OICR occorre fare riferimento al paese verso il quale sono prevalentemente indirizzati gli investimenti dell'OICR.

Movimenti dell'esercizio

	Controvalore acquisti	Controvalore vendite/rimborsi
Titoli di debito		
- titoli di Stato		
- altri		
Titoli di capitale		
Parti di OICR		
Totale		

II.3 TITOLI DI DEBITO

Con riferimento ai titoli di debito deve essere indicato l'ammontare e descritte le caratteristiche dei titoli "strutturati" detenuti nel portafoglio della SICAV.

Va inoltre fornita la ripartizione dei titoli di debito e degli strumenti finanziari derivati con sottostanti titoli di debito o tassi di interesse, in funzione della valuta di denominazione e della durata finanziaria

(duration) modificata (¹⁵¹), prevedendo almeno le tre fasce temporali di cui alla tabella seguente e ripartendo i titoli con riferimento ai principali mercati valutari di interesse per la SICAV.

TITOLI DI DEBITO: DURATION MODIFICATA PER VALUTA DI DENOMINAZIONE

Valuta	Duration in anni		
	minore o pari a 1	compresa tra 1 e 3,6	maggiore di 3,6
Euro			
Dollaro USA			
Yen			
Franco svizzero			
Altre valute (specificare almeno quelle di ammontare significativo)			

II.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati che danno luogo a posizioni creditorie a favore della SICAV (voci C1, C2 e C3 dello stato patrimoniale), sono fornite almeno le informazioni di seguito indicate.

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati			
	Margini	Strumenti finanziari quotati	Strumenti finanziari non quotati
Operazioni su tassi di interesse: - future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili - opzioni su tassi e altri contratti simili - swap e altri contratti simili			
Operazioni su tassi di cambio: - future su valute e altri contratti simili - opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili - swap e altri contratti simili			
Operazioni su titoli di capitale: - future su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili - opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili - swap e altri contratti simili			
Altre operazioni - future - opzioni - swap			

II.5 DEPOSITI BANCARI

Vanno indicate distintamente almeno le prime cinque banche, in ordine di ammontare complessivo

¹⁵¹ La duration modificata di ciascuno strumento è data dalla formula:

$$\text{duration modificata} = \frac{D}{1+r} \quad \text{dove:} \quad D = \frac{\sum_{t=1}^m tC_t}{\sum_{t=1}^m \frac{C_t}{(1+r)^t}}$$

r = rendimento alla scadenza

C_t = capitale o flusso di cassa dovuto al momento t

m = scadenza finale

dei depositi, presso le quali è investito il patrimonio della SICAV alla data di chiusura dell'esercizio, nonché i relativi flussi registrati nel periodo, secondo lo schema delle tabelle seguenti.

Consistenze a fine esercizio

	Durata dei depositi				Totale
	Depositi a vista o rimborsabili con preavviso inferiore a 24 ore	Depositi rimborsabili con preavviso da 1 a 15 giorni	Depositi a termine con scadenza da 15 giorni a 6 mesi	Depositi a termine con scadenza da 6 a 12 mesi	
Banca 1					
Banca 2					
Banca 3					
Banca 4					
Banca 5					
Altre banche					
Totale					

Flussi registrati nell'esercizio

	Durata dei depositi				Totale
	Depositi a vista o rimborsabili con preavviso inferiore a 24 ore	Depositi rimborsabili con preavviso da 1 a 15 giorni	Depositi a termine con scadenza da 15 giorni a 6 mesi	Depositi a termine con scadenza da 6 a 12 mesi	
Banca 1 – versamenti – prelevamenti					
Banca 2 – versamenti – prelevamenti					
Banca 3 – versamenti – prelevamenti					
Banca 4 – versamenti – prelevamenti					
Banca 5 – versamenti – prelevamenti					
Altre banche – versamenti – prelevamenti					
Totale – versamenti – prelevamenti					

II.6 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

Con riferimento alle operazioni di pronti contro termine e assimilate, vanno fornite almeno le informazioni indicate nella tabella seguente, relative sia ai contratti in essere alla fine dell'esercizio, sia all'ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio stesso, ripartite in funzione del-

la controparte delle operazioni.

		Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non OCSE	Altre controparti
Contratti in essere alla fine dell'esercizio:						
–	valore corrente delle attività acquistate a pronti: • titoli di Stato • altri titoli di debito • titoli di capitale • altre attività					
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi):						
–	attività acquistate a pronti					
(*)	• titoli di Stato • altri titoli di debito • titoli di capitale • altre attività					

(*) Le attività sono valorizzate al prezzo pagato a pronti.

II.7 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

Con riferimento alle operazioni di prestito titoli, vanno fornite almeno le informazioni indicate nella tabella seguente, relative sia ai contratti in essere alla fine dell'esercizio, sia all'ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio stesso, ripartite in funzione della controparte delle operazioni.

TITOLI DATI IN PRESTITO	Controparte dei contratti				
	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non OCSE	Altre controparti
Contratti in essere alla fine dell'esercizio: – valore corrente delle attività ricevute in garanzia: • titoli • liquidità – valore corrente dei titoli prestati: • titoli di Stato • altri titoli di debito • titoli di capitale • altri					
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi): – valore dei titoli prestati (*): • titoli di Stato • altri titoli di debito • titoli di capitale • altri					

(*) Va indicato il prezzo di mercato dei titoli al momento del prestito.

II.8 POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ

Deve essere indicata la composizione delle sottovoci F1, F2, e F3 dello stato patrimoniale.

II.9 ALTRE ATTIVITÀ

Deve essere indicata, se di importo apprezzabile, la composizione delle sottovoci L1, L2, e L3 dello stato patrimoniale.

Sezionel – Le passività

III. 1 FINANZIAMENTI RICEVUTI

Devono essere fornite informazioni riguardanti i finanziamenti ricevuti e le eventuali attività della SICAV a garanzia dei medesimi, con l'indicazione della categoria di controparti (banche italiane o estere, altre istituzioni finanziarie, altre controparti), della forma tecnica e della durata.

III.2 PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE

Con riferimento alle operazioni di pronti contro termine e assimilate, vanno fornite le informazioni seguenti, relative sia ai contratti in essere alla fine dell'esercizio, sia all'ammontare complessivo di quelli stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio.

	Controparte dei contratti				
	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non-OCSE	Altre controparti
Contratti in essere alla fine dell'esercizio: – valore corrente delle attività cedute a pronti: • titoli di Stato • altri titoli di debito • titoli di capitale • altre attività					
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi): – attività cedute a pronti (*): • titoli di Stato • altri titoli di debito • titoli di capitale • altre attività					

(*) Le attività sono valorizzate al prezzo incassato a pronti

III.3 OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO	Controparte dei contratti				
	Banche italiane	SIM	Banche e imprese di investimento di paesi OCSE	Banche e imprese di investimento di paesi non-OCSE	Altre controparti

Contratti in essere alla fine dell'esercizio: – valore corrente delle attività date in garanzia: • titoli • liquidità – valore dei titoli ricevuti: • titoli di Stato • altri titoli di debito • titoli di capitale • altri					
Contratti stipulati e chiusi nel corso dell'esercizio (flussi): – valore dei titoli ricevuti (*): • titoli di Stato • altri titoli di debito • titoli di capitale • altri					

(*) Va indicato il prezzo di mercato dei titoli al momento del prestito.

III.4 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati che danno luogo a posizioni debitorie a carico della SICAV (voci O1 e O2 dello stato patrimoniale), sono fornite almeno le informazioni di seguito indicate:

Valore patrimoniale degli strumenti finanziari derivati		
	Strumenti finanziari quotati	Strumenti finanziari non quotati
Operazioni su tassi di interesse:		
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili		
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili		
- swap e altri contratti simili		
Operazioni su tassi di cambio:		
- future su valute e altri contratti simili		
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili		
- swap e altri contratti simili		
Operazioni su titoli di capitale:		
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili		
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili		
- swap e altri contratti simili		
Altre operazioni		
- future		
- opzioni		
- swap		

III.5 DEBITI VERSO PARTECIPANTI

Devono essere dettagliate le tipologie di debito e indicati i termini di scadenza degli stessi.

III.6 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Vanno indicate le variazioni intervenute durante l'esercizio nella consistenza della voce "trattamento di fine rapporto", indicando separatamente accantonamenti e utilizzi, ove apprezzabili.

III.7 ALTRE PASSIVITÀ

Deve essere indicata, se di importo apprezzabile, la composizione delle sottovoci R1, R2 e R3 dello stato patrimoniale.

Sezione IV – Capitale sociale In tale sezione occorre:

- 1) indicare le azioni della SICAV detenute da investitori qualificati, ove le sottoscrizioni non siano riservate a questi ultimi;
- 2) indicare le azioni della SICAV detenute da soggetti non residenti;
- 3) illustrare le componenti che hanno determinato la variazione della consistenza del capitale sociale tra l'inizio e la fine del periodo negli ultimi tre esercizi, secondo lo schema della tabella seguente:

Variazioni del capitale sociale			
	Anno (ultimo esercizio)	Anno (penultimo esercizio)	Anno (terzultimo esercizio)
Capitale sociale a inizio periodo			
Incrementi:			
a) sottoscrizioni:			
- sottoscrizioni singole			
- piani di accumulo			
- switch in entrata			
b) risultato positivo della gestione			
Decrementi:			
a) rimborsi:			
- riscatti			
- piani di rimborso			
- switch in uscita			
b) dividendi distribuiti			
c) risultato negativo della gestione			
Capitale sociale a fine periodo			

Sezione V – Altri dati patrimoniali

In tale sezione occorre fornire almeno:

- 1) i dati sugli impegni assunti dalla SICAV a fronte di strumenti finanziari derivati e altre operazioni a termine secondo lo schema seguente:

	Ammontare dell'impegno	
	Valore assoluto	% del Capitale
Operazioni su tassi di interesse:		
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili		
- opzioni su tassi e altri contratti simili		
- swap e altri contratti simili		

Operazioni su tassi di cambio:		
- future su valute e altri contratti simili		
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili		
- swap e altri contratti simili		
Operazioni su titoli di capitale:		
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili		
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili		
- swap e altri contratti simili		
Altre operazioni:		
- future e contratti simili		
- opzioni e contratti simili		
- swap e contratti simili		

- 2) l'ammontare delle attività e passività nei confronti di altre società del gruppo della SICAV (e del gruppo di appartenenza dell'eventuale gestore) ripartite tra:

- a) strumenti finanziari detenuti, suddivisi per emittente, nonché l'incidenza complessiva degli stessi sul totale;
- b) strumenti finanziari derivati (valore patrimoniale e capitali di riferimento);
- c) depositi bancari;
- d) altre attività;
- e) finanziamenti ricevuti;
- f) altre passività;
- g) garanzie e impegni;

- 3) nel caso la SICAV detenga attività e/o passività denominate in valute diverse dall'euro, un prospetto relativo alla composizione delle poste patrimoniali della SICAV, redatto secondo lo schema seguente:

	ATTIVITÀ				PASSIVITÀ		
	Strumenti finanziari	Depositi bancari	Altre attività	TOTALE	Finanziamenti ricevuti	Altre passività	TOTALE
Euro							
Dollaro USA							
Yen giapponese							
Franco Svizzero							
Altre valute (specificare almeno quelle di ammontare significativo)							
Totale							

Parte C – Il risultato economico dell'esercizio

Sezione I – Strumenti finanziari quotati e non quotati e relative operazioni di copertura

I. 1 RISULTATO DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI

Il risultato delle sottovoci della sezione reddituale del bilancio relativo agli utili/perdite da realizzo e alle plus/minusvalenze su strumenti finanziari quotati e non quotati (sottovoci A2/A3 e B2/B3, rispettivamente) va scomposto evidenziando le componenti dovute a variazioni del tasso di cambio, secondo lo schema seguente:

Risultato complessivo delle operazioni su:	Utile/perdita da realizzo	di cui: per variazioni dei tassi di cambio	Plus/ minusvalenze	di cui: per variazioni dei tassi di cambio
A. Strumenti finanziari quotati				
1. Titoli di debito				
2. Titoli di capitale				
1. Parti di OICR				
a) aperti armonizzati				
b) non armonizzati				
B. Strumenti finanziari non quotati				
1. Titoli di debito				
2. Titoli di capitale				
3. Parti di OICR				

1.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il risultato delle sottovoci A4, B4, C1 e C2 della sezione reddituale del bilancio va scomposto in base alla natura dei contratti derivati (diversi da quelli su tassi di cambio), secondo la tabella seguente, distinguendo tra i risultati realizzati e quelli rivenienti dalla valutazione alla fine dell'esercizio.

	Risultati realizzati	Risultati non realizzati	Risultati realizzati	Risultati non realizzati
Operazioni su tassi di interesse:				
- future su titoli di debito, tassi e altri contratti simili				
- opzioni su tassi e altri contratti simili				
- swap e altri contratti simili				
Operazioni su titoli di capitale:				
- future su titoli di capitale, indici azionari e contratti simili				
- opzioni su titoli di capitale e altri contratti simili				
- swap e altri contratti simili				
Altre operazioni				
- future				
- opzioni				
- swap				

Sezione II – Depositi bancari

In tale sezione occorre fornire la composizione della sottovoce D1. "Interessi attivi e proventi assimilati" su depositi bancari, indicando le forme tecniche di deposito cui si riferiscono.

Sezione III – Altre operazioni di gestione e oneri finanziari In tale sezione occorre fornire almeno:

1. l'illustrazione dei proventi e degli oneri delle operazioni di pronti contro termine e assimilate nonché di prestito titoli, secondo la tabella seguente:

Operazioni	Proventi	Oneri
Pronti contro termine e operazioni assimilate:		
- su titoli di Stato		
- su altri titoli di debito		
- su titoli di capitale		
- su altre attività		
Prestito di titoli:		
- su titoli di Stato		
- su altri titoli di debito		
- su titoli di capitale		
- su altre attività		

2. l'illustrazione del "Risultato della gestione cambi" di cui alla voce E, secondo la tabella seguente:

Risultato della gestione cambi		
OPERAZIONI DI COPERTURA	Risultati realizzati	Risultati non realizzati
Operazioni a termine		
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio:		
- future su valute e altri contratti simili		
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili		
- swap e altri contratti simili		
OPERAZIONI NON DI COPERTURA		
Operazioni a termine		
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio non aventi finalità di copertura:		
- future su valute e altri contratti simili		
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili		
- swap e altri contratti simili		
LIQUIDITÀ		

3. la composizione della voce "Interessi passivi su finanziamenti ricevuti", indicando le forme tecniche dei finanziamenti cui si riferiscono;

4. la composizione della voce "Altri oneri finanziari".

Sezione IV – Commissioni di sottoscrizione/rimborso

In tale sezione deve essere descritta almeno la composizione della voce "Commissioni di sottoscrizione e rimborso".

Sezione V - Oneri di gestione

V.I Costi sostenuti nel periodo

ONERI DI GESTIONE	Importi complessivamente corrisposti				Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza della SICAV			
	Importo (migliaia di euro)	% sul capitale (*)	% su valore dei beni negoziati	% su valore del finanziamento	Importo (migliaia di euro)	% sul capitale (*)	% su valore dei beni negoziati	% su valore del finanziamento
1) Provvigioni di gestione (**) provvigioni di base provvigioni di incentivo								
2) TER degli OICR in cui la SICAV investe (***)	(****)							
3) Compenso della banca depositaria - di cui eventuale compenso per il calcolo del valore delle azioni								
4) Provvigioni passive a soggetti collocatori								
5) Spese di revisione della SICAV								
6) Spese legali e giudiziarie								
7) Spese di pubblicazione del valore delle azioni ed eventuale pubblicazione del prospetto informativo								
8) Altri oneri gravanti sulla SICAV (specificare)								
TOTAL EXPENSE RATIO (TER) (SOMMA DA 1 A 8)								
9) Oneri di negoziazione di strumenti finanziari (****) di cui: - su titoli azionari - su titoli di debito - su derivati - altri (da specificare)								
10) Oneri finanziari per i debiti assunti dalla SICAV								
11) Oneri fiscali di pertinenza della SICAV								
TOTALE SPESE (SOMMA DA 1 A 11)								

(*) Calcolato come media del periodo.

(**) Nel caso in cui parte della provvigione di gestione sia trasferita alla banca depositaria per il calcolo del valore delle azioni, sottrarre tale importo dalla provvigione di gestione e indicarlo nella voce 3) "Compenso della banca depositaria: di cui eventuale compenso per il calcolo del valore delle azioni".

(***) Tale importo va indicato nell'ipotesi in cui la SICAV investe almeno il 10 per cento dell'attivo in OICR, specificando che si tratta di un dato extracontabile.

(****) Tale importo è calcolato sulla base dell'ultimo TER pubblicato da ciascun OICR in cui la SICAV investe, moltiplicato per l'importo mediamente investito nel periodo nei medesimi OICR. Ove il TER di uno o più OICR in cui la SICAV investe non sia disponibile, la SICAV può stimare tale importo utilizzando, per tali OICR, la relativa provvigione di gestione. Di tale circostanza è data indicazione.

(*****) Va indicato per quale parte delle negoziazioni non è possibile determinare gli oneri di intermediazione corrisposti ai negozianti.

V.2 Provvigione di incentivo

Ove la "Provvigione di incentivo" sia determinata in tutto o in parte – ai sensi delle previsioni regolamentari – sulla base del raffronto con un parametro di riferimento predeterminato, devono essere indicate anche le variazioni di quest'ultimo.

Sezione VI – Rettifiche, accantonamenti ed altri ricavi ed oneri

In tale sezione occorre indicare la composizione delle voci, se di importo apprezzabile, "rettifiche di valore su immobilizzazioni materiali e immateriali", "accantonamenti per rischi e oneri", "interessi attivi su disponibilità liquide", "altri ricavi" ed "altri oneri".

Sezione VII – Imposte

In tale sezione occorre indicare la composizione delle voci "Imposta sostitutiva a carico dell'eser-

cizio", "Risparmio di imposta" e "Altre imposte". In questa sezione andrà descritto l'eventuale esercizio della facoltà, prevista dall'art. 9, comma 2-bis, della L. 77/1983, di computare in diminuzione del risultato della gestione risultati negativi di esercizi precedenti. Andranno inoltre indicati, nel caso di trasferimento di risultati negativi tra comparti della SICAV, i criteri seguiti per la ripartizione.

Parte D – Altre informazioni

Andranno indicate le seguenti informazioni:

1. l'operatività posta in essere per la copertura dei rischi del portafoglio (dati quantitativi che consentano di individuare la rilevanza di tali operazioni nel quadro della gestione del portafoglio, le operazioni ancora in essere alla fine dell'esercizio ed i connessi impegni a carico della SICAV);

2. informazioni quantitative sugli oneri di intermediazione corrisposti nell'esercizio a intermediari negozianti, ripartendoli almeno nelle categorie: banche italiane, SIM, banche e imprese di investimento estere, altre controparti;

3. le utilità ricevute dalla SICAV in relazione all'attività di gestione e non direttamente derivanti da commissioni di gestione (es.: soft commission), ripartite per tipologie di soggetti (es.: negozianti), indicando quelle ricevute da soggetti appartenenti al gruppo;

4. le motivazioni che hanno indotto la SICAV ad avvalersi della facoltà – ove previsto dallo statuto – di effettuare investimenti differenti da quelli previsti nella politica di investimento e le scelte di gestione conseguentemente effettuate;

5. il tasso di movimentazione del portafoglio della SICAV (c.d. turnover) nell'esercizio, espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle azioni, e il patrimonio netto medio su base giornaliera.

ALLEGATO IV.6.4

NOTA ILLUSTRATIVA DELLA RELAZIONE SEMESTRALE E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1 Nota illustrativa della relazione semestrale

La nota illustrativa che accompagna la relazione semestrale fornisce, anche attraverso il commento dei dati contenuti nei prospetti contabili, indicazioni sia sulla politica di investimento seguita nella gestione del patrimonio nel semestre, sia sulle prospettive di investimento, in relazione all'evoluzione dei mercati nei settori di interesse per l'OICR.

In particolare, dalla nota illustrativa devono risultare gli elementi significativi che hanno determinato la variazione verificatasi nel semestre del valore sia del patrimonio in gestione sia delle quote o azioni dell'OICR in cui è ripartito.

I fondi aperti e le SICAV forniscono l'elenco analitico degli strumenti finanziari detenuti, nel quale vanno indicati quanto meno i primi cinquanta (in ordine decrescente di controvalore) e comunque tutti quelli che superano lo 0,5 per cento delle attività. Per ciascuno di detti strumenti finanziari va indicato il valore assoluto e la percentuale rispetto al totale delle attività. Analogo elenco analitico è fornito anche con riferimento alle operazioni di vendita allo scoperto di titoli da parte dei fondi che possono porle in essere.

- I fondi chiusi forniscono: l'elenco delle partecipazioni detenute;
- indicazioni circa i prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo.
- I fondi immobiliari dovranno inoltre:
 - fornire, anche per estratto, le relazioni di stima dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari conferiti al fondo e dei beni acquistati o venduti da/a soci della SGR, soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi ovvero soggetti facenti parte del gruppo rilevante della SGR;
 - fornire informazioni circa le operazioni di conferimento, acquisto o cessione dei beni, nonché i soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e il relativo gruppo di appartenenza;
 - indicare il gruppo di appartenenza dell'interme-

diario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei beni conferiti rispetto alla politica di gestione del fondo, secondo quanto previsto dall'art. 12-bis, comma 3, lett. b), del D.M.;

- fornire il prospetto dei cespiti disinvestiti (tav. B dell'Allegato IV.6.2) e l'elenco dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari detenuti dal fondo (tav. C dell'Allegato IV.6.2).

2 Relazione degli amministratori al rendiconto dei fondi e al bilancio delle SICAV

Il rendiconto dei fondi e il bilancio delle SICAV sono accompagnati da una relazione degli amministratori, che illustra l'andamento della gestione dell'OICR nel suo complesso, nonché le direttrici seguite nell'attuazione delle politiche di investimento.

In particolare, la relazione contiene almeno le seguenti informazioni:

1. l'illustrazione dell'attività di gestione e delle direttrici seguite nell'attuazione della politica di investimento;
2. la descrizione di eventi di particolare importanza per l'OICR verificatisi nell'esercizio (es.: modifiche del regolamento del fondo o dello statuto della SICAV) e gli eventuali effetti degli stessi sulla composizione degli investimenti e, per quanto possibile, sul risultato economico dell'esercizio;
3. le linee strategiche che si intendono adottare per il futuro;
4. l'illustrazione dei rapporti intrattenuti nell'arco dell'esercizio con altre società del gruppo di appartenenza della SGR (nonché del gruppo dell'eventuale gestore) o della SICAV, indicando in particolare l'eventuale adesione a operazioni di collocamento effettuate da soggetti del gruppo, con il relativo ammontare;
5. l'illustrazione dell'attività di collocamento delle quote o azioni, indicando i canali distributivi utilizzati;
6. in caso di performance negativa realizzata dal fondo o dalla SICAV, i motivi che hanno determinato tale risultato;
7. eventuali fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio che possono avere effetti sulla gestione;

8. l'operatività posta in essere su strumenti finanziari derivati e le strategie seguite **dal gestore in tale comparto**.

Allegato V.1.1

SCHEMA DI REGOLAMENTO SEMPLIFICATO

Istruzioni per la compilazione

Il regolamento semplificato si compone di tre parti:

- Scheda identificativa;
- Caratteristiche del prodotto;
- Modalità di funzionamento.

Gli aspetti disciplinati nella parte b) ("Caratteristiche del prodotto") costituiscono normalmente elementi variabili da fondo a fondo e rappresentano i profili caratterizzanti il prodotto. Nella definizione di tali profili si esprimono la libertà contrattuale degli operatori e le scelte delle società di gestione. Lo schema proposto si limita a suggerire la denominazione, il numero e il contenuto minimo degli articoli.

La parte c) ("Modalità di funzionamento") contiene previsioni che fanno parte integrante del contratto sottoscritto dall'investitore e che disciplinano aspetti del rapporto contrattuale che tendono ad assumere caratteristiche stabili per tutti i fondi, a prescindere dalle specifiche tipologie. Per le caratteristiche intrinseche di stabilità delle previsioni contenute in questa sezione del regolamento, le formulazioni suggerite costituiscono un tutto unico che andrà riprodotto integralmente.

È prevista poi la possibilità, in limitate, eccezionali ipotesi, di introdurre deroghe alle disposizioni contenute nella parte c) ("Modalità di funzionamento"), espungendo la previsione modificata e riportandola in apposito articolo nella parte b) ("Caratteristiche del prodotto")¹⁵².

Per esigenze di chiarezza nei confronti degli investitori è necessario che ciascuna parte sia preceduta dalla seguente avvertenza: "Il presente regolamento si compone di tre parti: a) Scheda identificativa; b) Caratteristiche del prodotto; c) Modalità di funzionamento.

SCHEMA DI REGOLAMENTO

Il presente regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 39, comma 3-bis del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si

intende rilasciata in via generale¹⁵³.

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Denominazione tipologia e durata del/i fondo/i	Fondo/i comune/i aperto/i armonizzato/i o non armonizzato/i denominato/i ... [inserire denominazione] La durata del/i fondo/i è fissata al ... salvo proroga
Società di gestione del risparmio	Indicare la denominazione della società, l'indirizzo completo della sede legale e della direzione generale, se diversa, il gruppo di appartenenza, ove esistente, il numero di iscrizione all'albo e l'eventuale indirizzo Internet.
Eventuale società promotrice	Indicare la denominazione della società, l'indirizzo completo della sede legale e della direzione generale, se diversa, il gruppo di appartenenza, ove esistente, il numero di iscrizione all'albo e l'eventuale indirizzo Internet.
Banca depositaria	Indicare la denominazione, l'indirizzo completo della sede legale e della direzione generale, se diversa, il numero di iscrizione all'albo e le eventuali dipendenze presso le quali sono disponibili i prospetti contabili dei fondi e sono espletate le funzioni di emissione e rimborso dei certificati; indicare anche l'eventuale indirizzo Internet.
Periodicità di calcolo del valore del-la quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari	Indicare le fonti dove è possibile rilevare il valore della quota (es.: quotidiano, sito Internet della SGR, ecc.); indicare la periodicità con la quale viene calcolato il valore della quota, specificando i giorni di valorizzazione. E indicata l'eventuale attribuzione alla banca depositaria del compito di provvedere al calcolo del valore della quota.
Eventuale soggetto garante	Nel caso di fondi garantiti sono indicati la denominazione completa del soggetto garante, gli estremi della iscrizione all'albo o registro pubblico, l'indirizzo completo della sede legale e della direzione generale, se diverso, nonché l'eventuale indirizzo Internet.

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Disposizioni necessarie

1. *Scopo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche*¹⁵⁴

Per la redazione del presente paragrafo, le SGR fanno riferimento a quanto indicato nel Titolo V, Capitolo I, Sezione II.

2. *Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione*¹⁵⁵

I fondi a capitalizzazione dei proventi inseriscono la

¹⁵³ Il presente capoverso è stato introdotto dal provvedimento della Banca d'Italia del 21.6.2007 (art. 3, comma 1).

¹⁵⁴ Rientrano tra le altre caratteristiche anche le disposizioni in materia di "Limiti alle operazioni con parti correlate"

¹⁵⁵ Il punto 2 della Parte B è stato modificato dal provvedimento della Banca d'Italia del 21.6.2007 (art. 3, comma 2).

¹⁵² A fini istruttori, nel trasmettere il testo alla Banca d'Italia, dovrà essere fornita evidenza delle parti eventualmente espunte dalla parte c) e inserite nella parte b).

seguinte locuzione: "il fondo è del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo."

I fondi a distribuzione dei proventi inseriscono quanto segue:

1. Il fondo è del tipo a distribuzione dei proventi. I proventi realizzati sono distribuiti ai partecipanti secondo le seguenti modalità:

1.1 I proventi oggetto di distribuzione sono costituiti da ... [*indicare le componenti della voce "proventi"*].

La SGR distribuisce [*indicare la periodicità di distribuzione: anno, semestre, ecc.*] ai partecipanti almeno il [*indicare la percentuale*] dei proventi conseguiti dal Fondo, in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante ai sensi del paragrafo 1.2.

1.2 Si considerano aventi diritto alla distribuzione dei proventi di cui al punto 1.1 i partecipanti esistenti il giorno precedente a quello della quotazione excedola.

1.3 L'ammontare dei proventi conseguiti a tutto il [*indicare il giorno preciso*] di ogni [*indicare il periodo. Es.: anno, semestre*] spettante a ogni quota nonché la data di inizio della distribuzione vengono indicati nella relazione di accompagnamento del rendiconto redatta entro 60 giorni dalla fine di ogni [*inserire la formulazione opportuna in relazione alla periodicità di distribuzione*] dall'organo amministrativo della SGR e pubblicati sulle fonti indicate nella Scheda Identificativa. In ogni caso la data stabilita non può essere posteriore al [*indicare il giorno*] successivo alla chiusura [*indicare il periodo coerente con la periodicità di distribuzione. Es.: anno, semestre*] [*in alternativa*] successivo alla data di approvazione [*del rendiconto di gestione o della relazione semestrale*].

1.4 La distribuzione dei proventi avviene a mezzo della banca depositaria in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante. Qualora il sottoscrittore abbia richiesto l'emissione del certificato di partecipazione il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione, anche tramite il collocatore, alla banca depositaria delle cedole e, in caso di certificato nominativo, dell'intero certificato e delle relative cedole.

I proventi sono corrisposti in numerario o secondo le diverse modalità di pagamento indicate dal partecipante, che dovrà in tal caso corrispondere le relative spese.

Su richiesta del partecipante, che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo rappresentativo di una pluralità

di quote appartenenti a più partecipanti, i proventi destinati alla distribuzione possono essere totalmente o parzialmente reinvestiti nel Fondo in esenzione di spese, al netto di eventuali oneri fiscali. In tali casi, il reinvestimento avverrà sulla base del primo valore quota ex cedola e il numero delle quote da assegnare al partecipante viene determinato sulla base del valore unitario della quota relativo al primo giorno di distribuzione dei proventi.

1.5 I diritti relativi alle cedole non rimosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, i proventi sono acquisiti al patrimonio della SGR.

3. Regime delle spese

Per la redazione del presente paragrafo, le SGR fanno riferimento a quanto indicato nel Titolo V, Capitolo I, Sezione II.¹⁵⁶

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

I. Partecipazione al Fondo

I.1 Previsioni generali (¹⁵⁷)

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.

2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.

3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.

4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.

¹⁵⁶ Il provvedimento della Banca d'Italia del 21.6.2007 (art. 3, comma 3) ha abrogato il punto 4 delle "disposizioni necessarie" e tutta la parte relativa a "disposizioni eventuali".

¹⁵⁷ Sottotitolo introdotto dal provvedimento della Banca d'Italia del 21.6.2007 (art. 3, comma 4, lett. A).

5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro [*indicare l'orario*] ⁽¹⁵⁸⁾ notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.

6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/1998.

7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi" ⁽¹⁵⁹⁾

8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.

9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.

10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.

11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.

12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.

13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote ⁽¹⁶⁰⁾

1. La sottoscrizione delle quote del fondo avviene mediante [*indicare solo le modalità di sottoscrizione rilevanti*]:

- versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a [*indicare l'ammontare*] euro;
- partecipazione ai piani di accumulazione di cui alla successiva sezione I.3;
- abbinamento al Servizio [*indicare la denominazione*], disciplinato nella successiva sezione I.4;
- adesione ad operazioni di passaggio tra fondi, disciplinate nella successiva sezione I.5.

2. La sottoscrizione può essere effettuata [*indicare solo le modalità rilevanti*]:

- direttamente presso la SGR;
- per il tramite dei soggetti collocatori;
- mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.

3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.

4. [*Da inserire solo se rilevante*] La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati

¹⁵⁸ La presente locuzione, introdotta dal provvedimento della Banca d'Italia del 21.6.2007 (art. 3 comma 4, lett. B), sostituisce la precedente "entro l'orario indicato nella parte «B) Caratteristiche del prodotto» del presente regolamento".

¹⁵⁹ Con provvedimento della Banca d'Italia del 21.6.2007 (art. 3, comma 4, lett. C) è stato eliminato il seguente inciso: "Nel caso di richieste di passaggio ad altro fondo o comparto (switch) il regolamento delle due operazioni deve avvenire secondo le modalità indicate nella "parte B) Caratteristiche del prodotto".

¹⁶⁰ Sottotitolo e relative previsioni introdotti dal provvedimento della Banca d'Italia del 21.6.2007 (art. 3, comma 4, lett. D).

qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dalla banca depositaria.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o della banca depositaria.

5. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante *[indicare solo i mezzi di pagamento rilevanti ai fini della sottoscrizione]*:

- assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR – rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento;

- bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;

- carta di credito bancaria e carta di credito di società convenzionata;

- vaglia postale;

- autorizzazione permanente di addebito (RID) su un conto corrente bancario intestato al sottoscrittore o ad uno dei cointestatari, in caso di adesione ad un Piano di accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo;

- *[per i soli fondi indice]* conferimento di strumenti finanziari quotati nella composizione che riproduce l'indice in conformità del quale il Fondo investe.

6. *[Da inserire solo se rilevante]* La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.

7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza *[indicare la cadenza. Esempio: giornaliera, settimanale]*, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda identificativa del presente Regolamento.

8. La SGR si impegna a trasmettere alla banca depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

I.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo. ⁽¹⁶¹⁾

1. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione ai Piani di accumulo *[indicare l'eventuale denominazione del Piano]* che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.

2. L'adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati:

- il valore complessivo dell'investimento;

- il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;

- l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;

- l'importo corrispondente a n. *[indicare il numero]* versamenti, da corrispondere in sede di sottoscrizione.

3. Il Piano di accumulo prevede versamenti periodici il cui numero può, a scelta del sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di *[indicare il numero]* versamenti ed un massimo di *[indicare il numero]* versamenti.

4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di *[indicare l'importo]* euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento - nell'ambito del Piano - versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.

5. Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 5 della sezione I.2. È altresì ammessa l'autorizzazione permanente di addebito (Modulo RID) sul conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo.

6. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.

7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza *[indicare la periodicità. trimestrale/semestrale]* solo nei *[trimestri/semestri]* in cui sono effettuati versamenti.

¹⁶¹ Sottotitolo e relative previsioni introdotti dal provvedimento della Banca d'Italia del 21.6.2007 (art. 3, comma 4, lett. D).

8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2, il sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:

- della durata residua del Piano;
- dell'importo unitario dei versamenti successivi;
- della cadenza dei versamenti.

Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 del paragrafo 1.2 Modalità di sottoscrizione delle quote. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR. *[Ove rilevante, inserire]* La SGR impegna contrattualmente i collocatori a inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

9. La SGR provvede – ove del caso – a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

[La seguente sezione va inserita solo se rilevante]

1.4 Sottoscrizione delle quote mediante abbinamento al Servizio [indicare denominazione]. (¹⁶²)

1. La sottoscrizione delle quote del fondo può essere realizzata anche mediante abbinamento al Servizio *[indicare denominazione]*.

2. Con l'abbinamento al Servizio *[indicare denominazione]* si realizza un collegamento funzionale tra il fondo e un conto corrente bancario aperto dal sottoscrittore presso la Banca Convenzionata.

3. Tale servizio prevede il conferimento da parte dell'investitore alla Banca Convenzionata di un mandato con rappresentanza, in forza del quale, la Banca stessa è tenuta a richiedere alla SGR, secondo le modalità di seguito specificate, l'assegnazione o il rimborso delle quote del Fondo contro addebito o accredito dei relativi corrispettivi sul conto corrente del mandante (o dei mandanti).

All'atto del conferimento del mandato, l'investitore indica la giacenza di conto corrente prescelta (c.d. giacenza media) e successivamente può richiederne alla Banca convenzionata la modifica nei limiti prefissati dalla stessa.

4. In esecuzione al mandato ricevuto la Banca convenzionata provvede a:

- richiedere, con cadenza *[indicare la cadenza]* alla SGR l'investimento in quote del Fondo per un importo pari alla differenza tra il saldo di conto corrente e la giacenza media prescelta. L'ammontare da investire non può comunque essere inferiore a *[indicare l'importo]* euro. La sottoscrizione viene effettuata sulla base del valore unitario della quota relativo al giorno di valuta riconosciuta dalla Banca Convenzionata all'addebito del conto corrente intestato al sottoscrittore, coincidente con la valuta dell'accredito sul conto corrente rubricato al Fondo;

- richiedere, con cadenza *[indicare la cadenza]*, alla SGR il rimborso di quote di pertinenza del mandante per un importo che ripristini la giacenza media prescelta. Tale rimborso viene richiesto a condizione che, secondo le scritture contabili della Banca, la giacenza del conto risulti inferiore o pari a *[indicare la percentuale o l'importo in valore assoluto]* della giacenza media prescelta. Qualora il valore delle quote di pertinenza del mandante risulti inferiore all'importo necessario per ripristinare la giacenza prescelta, la SGR provvede ugualmente al rimborso nei limiti dell'importo corrispondente al predetto valore. L'importo minimo del rimborso non può essere comunque inferiore a *[indicare l'importo]* euro. Il controvalore del rimborso viene stabilito dalla SGR sulla base del valore unitario delle quote relativo al giorno in cui è pervenuta la richiesta di rimborso alla SGR stessa. Il rimborso totale delle quote non determina la cessazione del Servizio.

5. Il correntista può trarre assegni esclusivamente nei limiti delle disponibilità in conto.

6. Le quote sottoscritte tramite il servizio di abbinamento al conto corrente sono immesse in apposita rubrica intestata alla Banca convenzionata nel certificato cumulativo di cui alla sezione "Il Quote e certificati di partecipazione".

7. La SGR impegna contrattualmente la Banca Convenzionata circa il rispetto delle modalità e dei tempi sopra indicati.

8. Il sottoscrittore ha comunque la facoltà di chiedere in qualunque momento, secondo le modalità previste nella sezione "VI Rimborso delle quote," il rimborso totale o parziale delle proprie quote del fondo.

9. Il sottoscrittore può revocare in ogni momento il mandato alla Banca Convenzionata dandone comunicazione nei modi d'uso senza che ciò comporti alcun effetto sul rapporto di partecipazione al Fondo.

10. L'adesione al conto corrente di liquidità costituisce atto volontario, separato e distinto rispetto alla sottoscrizione di quote e non comporta, re-

¹⁶² Sottotitolo e relative previsioni introdotti dal provvedimento della Banca d'Italia del 21.6.2007 (art. 3, comma 4, lett. D).

lativamente alla partecipazione al Fondo, oneri o vincoli a carico del sottoscrittore né altri effetti sulla disciplina del fondo che restano integralmente assoggettati alle previsioni del presente Regolamento.

[La seguente sezione va inserita solo se rilevante]

I.5 Operazioni di passaggio tra fondi o tra comparti istituiti all'interno del medesimo fondo (switch). ⁽¹⁶³⁾

1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi/Comparti della SGR.

2. L'operazione di passaggio fra Fondi/Comparti può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.

3. Le operazioni di passaggio tra Fondi/Comparti possono avvenire per richiesta scritta [*inserire la frase seguente solo se rilevante*] o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i Fondi/Comparti con la seguente modalità:

- il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore [*indicare l'ora*];

- il giorno della sottoscrizione del Fondo/Comparto prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro [*indicare un giorno non oltre il quarto giorno successivo a quello di determinazione del rimborso*].

II. Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore a scelta del partecipante.

2. La banca depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella *Scheda identificativa*, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.

3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Ban-

ca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.

4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento.

5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.

2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.

3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del fondo o dei partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda identificativa*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi [*inserire il numero di giorni*] giorni di calcolo del valore unita-

¹⁶³ Sottotitolo e relative previsioni introdotti dal provvedimento della Banca d'Italia del 21.6.2007 (art. 3, comma 4, lett D).

rio della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a [indicare l'importo] euro. ⁽¹⁶⁴⁾

2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.

3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.

4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:

a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;

b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

5. [Da inserire solo se rilevante] Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo [inserire l'importo avendo presente che il limite massimo è pari allo 0,1 per cento] per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota. ⁽¹⁶⁵⁾

¹⁶⁴ Periodo aggiunto dal provvedimento della Banca d'Italia del 21.6.2007 (art. 4, comma 4, lett. E).

¹⁶⁵ Numero aggiunto dal provvedimento della Banca d'Italia del 21.6.2007 (art. 4, comma 4, lett. F).

VI. Rimborso delle quote

VI.1 Previsioni generali ⁽¹⁶⁶⁾

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.

2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.

3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:

- la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
- le generalità del richiedente;
- il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
- il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
- in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
- gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.

4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.

5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro [indicare l'orario]. ⁽¹⁶⁷⁾

6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo

¹⁶⁶ Sottotitolo introdotto dal provvedimento della Banca d'Italia del 21.6.2007 (art. 4, comma 4, lett. G).

¹⁶⁷ La presente locuzione, introdotta dal provvedimento della Banca d'Italia del 21.6.2007 (art. 4, comma 4, lett. H), sostituisce la precedente "entro l'orario indicato nella parte B) («Caratteristiche del prodotto») del presente regolamento".

eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.

7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito (¹⁶⁸) è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (*switch*) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

In particolare:

In caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al [*indicare la percentuale*] del valore complessivo del Fondo e/o a [*indicare l'importo*] euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono [*indicare il numero di giorni*] giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi: [*indicare alternativamente una delle tre seguenti formulazioni*]:

Formulazione n. 1): il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al [*indicare un numero di giorni non superiore a 15*] giorno dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Formulazione n. 2): il valore di rimborso potrà essere determinato sulla base del valore unitario della quota del [*indicare un numero di giorni compatibile con l'obbligo di effettuare il rimborso entro quindici giorni dalla data di ricezione della domanda di rimborso*] giorno successivo a quello della richiesta. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Formulazione n. 3) il valore di rimborso è determinato sulla base di criteri oggettivi preventivamente individuati in via generale dall'organo amministrativo della SGR. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

8. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.

9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.

10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2 Modalità di rimborso delle quote (¹⁶⁹)

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:

- contante;
- bonifico;
- assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto;
- [*indicare eventuali altri mezzi di pagamento*].

2. [*Da inserire solo se rilevante*] Il partecipante può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote, indicando:

- la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
- le scadenze periodiche delle operazioni di rimborso. I rimborsi non potranno avere una frequenza superiore a quella mensile;
- l'ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero

¹⁶⁸ La presente locuzione, in sostituzione della precedente "nella parte B («Caratteristiche del prodotto»)", e i capoversi di questo numero successivi al primo sono stati introdotti dal provvedimento della Banca d'Italia del 21.6.2007 (art. 4, comma 4, lett. I).

¹⁶⁹ Sottotitolo e relative previsioni introdotti dal provvedimento della Banca d'Italia del 21.6.2007 (art. 4, comma 4, lett. J).

determinato di quote. Tali importi non potranno essere comunque inferiori a [indicare l'importo] euro, salvo il caso di abbinamento con prodotti collaterali;

- l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.

3. Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.

4. Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente (o immediatamente successivo nel caso di Borsa chiusa) con la data prestabilita dal partecipante e l'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate.

Qualora alla data individuata per la valorizzazione del rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione si intenderà inefficace e non verrà eseguita neppure in parte [in alternativa] verrà eseguita sino a concorrenza delle quote disponibili. In tal caso la SGR avviserà tempestivamente il partecipante.

5. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla SGR entro il [indicare il giorno] giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso.

Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso. Qualora il partecipante si avvalga di tale facoltà per più di due volte consecutive, ovvero per due volte consecutive non sia possibile dar corso al rimborso programmato in quanto il controvalore delle quote non raggiunge l'ammontare dell'importo programmato, la SGR intenderà revocata la disposizione di rimborso programmato [in alternativa] eseguirà il rimborso programmato sino a concorrenza dell'ammontare disponibile.

In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al fondo.

6. È fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

VII. Modifiche del regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.

2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 90 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.

3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quanto determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.

4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.

5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:

- in caso di scioglimento della SGR;
- in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.

2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.

3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
- b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smo-

bilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;

c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;

d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;

e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, la Banca Depositaria, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;

f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;

g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;

h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);

i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.

[Da inserire solo se rilevante]

IX. Società promotrice distinta dal gestore. ⁽¹⁷⁰⁾

1. Società promotrice distinta dal gestore

¹⁷⁰ Sottotitolo e relative previsioni introdotti dal provvedimento della Banca d'Italia del 21.6.2007 (art. 4, comma 4, lett. K).

La [indicare la denominazione] SGR S.p.A. è la Società promotrice del fondo, come indicato nella scheda identificativa di cui al presente Regolamento. Detta Società assolve alle funzioni di:

- studio e progettazione dei prodotti del risparmio gestito;
- espletamento di tutte le procedure organizzative relative al fondo e direzione del procedimento di liquidazione dello stesso;
- scelta delle modalità di commercializzazione del fondo, tenuto conto della specifica destinazione dello stesso;
- cura dei rapporti con i partecipanti;
- gestione dei rapporti con la banca depositaria, i soggetti collocatori e la Società gestore;
- ricezione delle domande di sottoscrizione e rimborso delle quote (direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori);
- messa a disposizione del pubblico, presso la propria sede (indicata nella Scheda Identificativa di cui al presente Regolamento), del rendiconto del fondo e dei prospetti periodici dello stesso;
- adempimento degli obblighi informativi nei confronti dei partecipanti e del mercato, [la frase che segue va inserita se rilevante] ad eccezione della pubblicazione relativa al valore unitario delle quote di partecipazione al Fondo;
- esecuzione dei pagamenti relativi agli oneri posti a carico del Fondo;
- tenuta delle registrazioni contabili riferite ai partecipanti;
- nomina della società incaricata della certificazione del rendiconto di gestione e di liquidazione del Fondo;
- [inserire eventuali altri compiti].

Per ottenere informazioni e chiedere chiarimenti connessi alla partecipazione al fondo, i partecipanti possono rivolgersi alla Società promotrice, direttamente o tramite i soggetti incaricati del collocamento.

La [inserire denominazione] SGR S.p.A. è la Società gestore del fondo, come indicato nella Scheda Identificativa di cui al presente Regolamento. Detta Società assolve alle funzioni di:

- studio e analisi dei mercati e degli emittenti;
- definizione delle strategie gestionali;
- gestione delle attività sui mercati di investimento per la realizzazione della politica di investimento del fondo;
- gestione dei rapporti con la banca depositaria e la Società promotrice;
- esercizio, nell'interesse dei partecipanti, dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari in cui è investito il Fondo, sempreché tale facoltà non sia espressamente attribuita alla Società promotrice;

- esercizio dei diritti patrimoniali connessi con i valori in gestione;
- verifica del rispetto degli obiettivi di investimento del fondo come definiti ai sensi del presente Regolamento e dei limiti posti dalle vigenti disposizioni normative;
- [inserire solo se rilevante] back office e tenuta della contabilità del fondo;
- [inserire solo se rilevante] calcolo del valore complessivo netto del fondo;

- [inserire solo se rilevante] calcolo del valore unitario delle quote del fondo e relativa pubblicazione;
- [inserire solo se rilevante] produzione e invio delle segnalazioni di vigilanza;
- [inserire solo se rilevante] redazione del rendiconto di gestione del fondo e degli altri prospetti periodici.
- [inserire eventuali altri compiti].

Indipendentemente dalla ripartizione dei compiti, la Società promotrice e la Società gestore sono responsabili in solido nei confronti dei partecipanti.

ALLEGATO V.2.1

SCHEMA DI COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE MODIFICHE AI REGOLAMENTI

MODIFICHE APPORTATE AL REGOLAMENTO DEL FONDO....

SGR

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLE MODIFICHE

DATA DI EFFICACIA DELLE MODIFICHE

DISPOSIZIONI AVENTI EVENTUALMENTE EFFICACIA DIFFERITA RISPETTO ALLA DATA DI CUI SOPRA

ARTICOLI DEL REGOLAMENTO	DATA DI EFFICACIA

ALLEGATO V.3.1

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI NELLA GESTIONE DEL FONDO IN RELAZIONE AD OPERAZIONI IN STRUMENTI DERIVATI

1. Compensazione delle operazioni

Ai fini della determinazione degli impegni possono essere compensati:

1. gli strumenti finanziari derivati e le operazioni di compravendita a termine che rispondono ai criteri seguenti:

a) le operazioni devono avere identico sottostante e scadenza. È consentito un disallineamento delle scadenze solo se queste differiscono:

- per non più di sette giorni, ove le operazioni da compensare abbiano durata residua compresa tra un mese e un anno;

- per non più di trenta giorni, ove le operazioni da compensare abbiano durata residua superiore a un anno;

b) l'esposizione a un rischio creata da un'operazione deve essere di segno opposto rispetto a quella creata dall'altra⁽¹⁷¹⁾.

¹⁷¹ Così, ad esempio, un future venduto o una vendita a termine sul titolo X compensa (ed è compensato da) un future acquistato o da un acquisto a termine sul titolo X; una call option acquistata sul titolo Y compensa (ed è compensata da) una call option venduta sul titolo Y; un future acquistato o un acquisto a termine sul titolo Z compensa (ed è compensato da) una put option acquistata sul titolo Z.

Ove la compensazione riguardi operazioni di segno opposto che determinano impegni di valore diverso, la differenza deve essere computata tra gli impegni assunti dal fondo;

2. le posizioni sottostanti agli strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto titoli di singoli emittenti, calcolate secondo quanto stabilito nel successivo par. 2, con le medesime posizioni del sottostante in portafoglio, avente segno opposto, del fondo (es.: l'acquisto di un'opzione put sul titolo X compensa ed è compensata da una posizione lunga sul titolo X presente nel portafoglio del fondo)⁽¹⁷²⁾ ⁽¹⁷³⁾;

Ove la compensazione determini una differenza positiva dell'impegno relativo alla posizioni in derivati rispetto alla posizione del sottostante in portafoglio, la differenza positiva deve essere computata tra gli impegni assunti dal fondo.

2. Calcolo degli impegni

Rientrano nel calcolo degli impegni complessivi assunti dal fondo:

a) nel caso delle opzioni, il valore corrente delle attività sottostanti moltiplicato

b) per il fattore delta dell'opzione⁽¹⁷⁴⁾.

c) Le SGR che gestiscono fondi con una consistente operatività in opzioni adottano idonee misure organizzative al fine di tenere sotto controllo i fattori di rischio diversi dal delta;

d) nel caso dei future acquistati o venduti, nonché di operazioni di compravendita a termine⁽¹⁷⁵⁾, il va-

¹⁷² Nel caso di strumenti finanziari derivati su titoli nozionali di natura obbligazionaria, le posizioni sottostanti al derivato, calcolate secondo quanto stabilito nel successivo par. 2, possono essere compensate, oltre che con le medesime posizioni dei sottostanti in portafoglio, anche con strumenti finanziari che abbiano una stretta correlazione (sulla base di parametri quali la valuta di denominazione, la vita residua o di indicatori sintetici quali la duration) con quelli consegnabili

¹⁷³ Nel caso di contratti future standardizzati su indici di borsa, la compensazione può essere effettuata con titoli il cui prezzo concorre al calcolo dell'indice e il cui andamento abbia una stretta correlazione con quello dell'indice stesso

¹⁷⁴ Come noto, il fattore delta esprime il rapporto tra la variazione attesa del prezzo di un'opzione e la variazione unitaria di prezzo dell'attività sottostante. Esso approssima la probabilità di esercizio del contratto.

¹⁷⁵ Si ricorda che sono equiparate ai future le operazioni di compravendita a termine con regolamento oltre 5 giorni, ad eccezione di quelle su strumenti finanziari non derivati effettuate su mercati regolamentati da regolare alla prima data utile di liquidazione.

lore del contratto (es.: capitale di riferimento moltiplicato per il valore dell'indice nel caso di future su indici, prezzo di regolamento del contratto nel caso di compravendita a termine);

e) nel caso di strumenti finanziari derivati la cui esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti, diversi da quelli indicati sub a) e b), l'impegno corrisponde al capitale di riferimento del contratto.

3. Operazioni di copertura del rischio di cambio

Non danno origine a impegni le operazioni volte a coprire dal rischio di cambio le attività e le passività del fondo. A tal fine, le operazioni devono mantenere una costante e stretta correlazione per durata, valuta e importo con le posizioni in valuta presenti nel fondo e oggetto di copertura.

ALLEGATO V.3.2

ESPOSIZIONE A FRONTE DI OPERAZIONI RELATIVE A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NEGOZIATI AL DI FUORI DI MERCATI UFFICIALI (OTC)

1. Determinazione del rischio di controparte

Nelle transazioni in strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di mercati ufficiali (OTC) l'OICR può incorrere in un rischio creditizio connesso con l'eventuale inadempimento delle controparti di tali operazioni.

Il rischio di controparte è determinato:

1. calcolando l'esposizione al rischio di controparte, pari al c.d. "equivalente creditizio" determinato secondo il "metodo del valore corrente" (cfr. par. 2), al netto di eventuali garanzie (cfr. par. 4);
2. moltiplicando l'"equivalente creditizio" per l'1,6 per cento.

2. Calcolo dell'equivalente creditizio

L'"equivalente creditizio" è calcolato secondo il "metodo del valore corrente" che consente di calcolare il valore di mercato dei diritti di credito che sorgono dal contratto a favore del fondo. Il procedimento di calcolo approssima il costo che l'OICR dovrebbe sostenere per trovare un altro soggetto disposto a subentrare negli obblighi contrattuali dell'originaria controparte negoziale, qualora questa sia insolvente.

Il calcolo del valore corrente si effettua sommando il costo di sostituzione, se positivo, e l'esposizione creditizia futura calcolati secondo i seguenti criteri.

2.1 Calcolo del costo di sostituzione ⁽¹⁷⁶⁾

Il costo di sostituzione di ciascun contratto è dato dal suo valore intrinseco, se positivo. Il valore intrin-

seco è positivo quando all'OICR spetta una posizione di credito nei confronti della propria controparte.

Per i future e per le opzioni di tipo americano il valore intrinseco è dato dal differenziale a favore del fondo fra tassi (o prezzi) correnti e tassi (o prezzi) concordati.

Nei casi in cui l'esecuzione del contratto può avvenire soltanto alla scadenza concordata fra le parti il valore intrinseco è calcolato ricorrendo all'attualizzazione dei flussi di cassa futuri sulla base delle condizioni in vigore alla data di riferimento del calcolo.

2.2 Calcolo dell'esposizione creditizia futura

L'esposizione creditizia futura approssima il cosiddetto time value che, in funzione della volatilità dei tassi di interesse, di cambio e degli indici nonché della vita residua del contratto, tiene conto della probabilità che in futuro il valore intrinseco del contratto, se positivo, possa aumentare o, se negativo, possa trasformarsi in una posizione creditoria.

Essa si determina con riferimento a tutti i contratti – con valore intrinseco sia positivo sia negativo – moltiplicando il valore nominale di ciascun contratto per le seguenti percentuali applicate in base alla durata residua delle operazioni.

Per i contratti con scambi multipli del capitale le percentuali devono essere moltiplicate per il numero di pagamenti che restano da effettuarsi in base al contratto.

TAVOLA 1 - CALCOLO DELL'ESPOSIZIONE CREDITIZIA FUTURA

DURATA RESIDUA	CONTRATTI SU TASSI DI INTERESSE	CONTRATTI SU TASSI DI CAMBIO E ORO	CONTRATTI SU TITOLI DI CAPITALE	CONTRATTI SU METALLI PREZIOSI ECCETTO ORO	CONTRATTI SU ALTRE MERCATI E ALTRI CONTRATTI
Fino a 1 anno	0%	1%	6%	7%	10%
Oltre 1 anno e fino a 5 anni	0,5%	5%	8%	7%	12%
Oltre 5 anni	1,5%	7,5%	10%	8%	15%

Nel caso di operazioni che prevedano la liquidazione di differenziali su più scadenze occorre calcolare la durata media, ponderando le diverse scadenze in base al capitale di riferimento.

L'esposizione creditizia futura non viene calcolata per i basis swap in una sola valuta, cioè per quei contratti che prevedono lo scambio di due tassi d'interesse diversamente indicizzati.

Per i contratti strutturati che prevedono la liquidazione dell'esposizione in essere a date di pagamento prestabilite per effetto della quale il valore di mercato del contratto viene azzerato a tali date (tipicamente gli equity index swap), la vita residua è pari al periodo mancante alla successiva data di liquidazione; in ogni caso, per i contratti sui tassi

¹⁷⁶ Ai fini del calcolo del costo di sostituzione, le SGR possono, sulla base di una valutazione di sostanziale equivalenza, fare riferimento al valore utilizzato nel calcolo del valore del fondo, determinato secondo i criteri di valutazione degli strumenti finanziari derivati OTC indicati nel Titolo V, Capitolo IV, Sezione II, par. 2.2.1

d'interesse con vita residua finale superiore a un anno che soddisfino i predetti criteri, la percentuale da applicare al valore nominale del contratto non deve essere inferiore allo 0,5 per cento.

3. Compensazione contrattuale

L'esposizione a fronte di contratti derivati OTC può essere ridotta in presenza di accordi di compensazione contrattuale.

3.1 Tipi di compensazione ammissibili

Il rischio di credito e/o di controparte sui contratti derivati può essere ridotto dai seguenti tipi di compensazione contrattuale:

- a) contratti bilaterali di novazione tra un fondo e la sua controparte, in base ai quali le reciproche posizioni creditorie e debitorie sono automaticamente compensate in modo tale che con la novazione venga stabilito un unico importo netto e si dia quindi origine ad un unico nuovo contratto, giuridicamente vincolante, che si sostituisce ai contratti precedenti;
- b) altri accordi bilaterali di compensazione tra un fondo e la sua controparte.

3.2 Condizioni per il riconoscimento

La Banca d'Italia riconosce un effetto di riduzione del rischio alle compensazioni contrattuali a condizione che l'OICR abbia:

- 1) stipulato con la controparte un accordo di compensazione contrattuale che crea un'unica obbligazione, comprensiva di tutte le operazioni incluse, di modo che nel caso di inadempimento della controparte per insolvenza, fallimento, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza simile, l'OICR ha il diritto di ricevere o l'obbligo di versare soltanto l'importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate;
- 2) messo a disposizione della Banca d'Italia pareri giuridici scritti e motivati che inducano a ritenere che, nel caso di impugnazione in giudizio, le autorità giudiziarie ed amministrative competenti concluderebbero che, nei casi indicati nel punto 1), i diritti e gli obblighi del fondo sono limitati all'importo netto di cui al punto 1), in conformità del diritto:
 - dello Stato nel quale la controparte è costituita;
 - che disciplina le singole operazioni compensate;
 - che disciplina qualsiasi contratto o accordo necessario per applicare la compensazione contrattuale;
- 3) istituito procedure per garantire che la validità legale della sua compensazione sia periodicamente riesaminata alla luce delle possibili modifiche delle normative pertinenti.

La Banca d'Italia, dopo essersi consultata, se necessario, con le altre autorità competenti in materia, accerta che la compensazione contrattuale sia giuridicamente valida in base al diritto di ciascuna delle giurisdizioni competenti. Se una qualsiasi delle autorità competenti non è persuasa a tal riguardo, all'accordo di compensazione contrattuale non sarà riconosciuto un effetto di riduzione del rischio per alcuna delle controparti.

Ai contratti contenenti una disposizione che consente a una controparte non inadempiente di effettuare soltanto pagamenti limitati, ovvero di non effettuare alcun pagamento a favore dell'inadempiente, anche se quest'ultimo risultasse un creditore netto (clausola di deroga), non può essere riconosciuto alcun effetto di riduzione del rischio.

In relazione al disposto dell'articolo 203 del TUF, la Banca d'Italia riconosce effetti di riduzione del rischio, anche in assenza dei pareri di cui al precedente punto 2), agli accordi di compensazione contrattuale per i quali il diritto applicabile - in relazione alle controparti, alle operazioni compensate e a qualsiasi

contratto o accordo necessario per applicare la compensazione contrattuale - sia esclusivamente il diritto italiano.

3.3 Effetti della compensazione

1) Contratti di novazione

L'equivalente creditizio dei contratti derivati oggetto del contratto di novazione, da ponderare in base alla pertinente controparte, può essere determinato tenendo conto del contratto medesimo.

2) Altri accordi di compensazione

Il costo corrente di sostituzione dei contratti inclusi in un accordo di compensazione può essere ottenuto tenendo conto del costo di sostituzione netto ipotetico attuale derivante dall'accordo; qualora la compensazione dia luogo ad un'obbligazione netta per l'OICR, il costo corrente di sostituzione viene considerato nullo.

L'importo relativo alle esposizioni creditizie potenziali future per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione può essere ridotto in base all'equazione seguente:

$$M_{\text{netto}} = 0,4 * M_{\text{lordo}} + 0,6 * RNL * M_{\text{lordo}}$$

dove:

- M_{netto} = importo ridotto relativo alla esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti con una data controparte inclusa in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido;
- M_{lordo} = somma degli importi relativi alle esposizioni creditizie potenziali future per tutti i contratti con una data controparte che sono inclusi nell'accordo di compensazione, calcolati moltiplicando i capitali di riferimento per le percentuali di cui alla Tavola 1;
- RNL = "proporzione netto-lordo": può essere determinata, alternativamente, secondo uno dei due metodi seguenti:
 - calcolo separato: rapporto tra il costo di sostituzione netto ed il costo di sostituzione lordo per tutti i contratti stipulati con la medesima controparte inclusi nell'accordo di compensazione;
 - calcolo aggregato: rapporto tra la somma dei costi netti e la somma dei costi lordi di sostituzione, calcolati su base bilaterale per tutte le controparti tenendo conto dei contratti inclusi in tutti gli accordi

di compensazione bilaterali stipulati dal fondo.

Una volta prescelto il metodo di calcolo della proporzione netto-lordo, l'OICR applica sistematicamente tale metodo.

Per il calcolo dell'esposizione creditizia potenziale futura in base alla formula predetta, i contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione possono essere considerati come un unico contratto con un capitale di riferimento equivalente agli importi netti.

4. Garanzie

Ai fini della determinazione dell'esposizione al rischio di controparte, l'OICR può tenere conto delle garanzie ricevute, purché esse abbiano le seguenti caratteristiche:

- siano rappresentate da liquidità o da titoli di rapida e sicura liquidabilità depositati presso la banca depositaria;
- siano legalmente vincolanti per tutte le parti coinvolte e azionabili in tutte le giurisdizioni rilevanti;
- possano essere escusse dall'OICR in qualsiasi momento;
- il loro valore non sia positivamente correlato con il merito creditizio della controparte garantita;
- siano valutate secondo gli stessi criteri adottati per valutare le attività del fondo; a tale valutazione va applicato uno scarto di garanzia pari all'8 per cento nel caso in cui l'esposizione al rischio di controparte e la garanzia ricevuta non siano denominate nella stessa valuta.

ALLEGATO VI.5.1

COMUNICAZIONI PER L'OFFERTA IN ITALIA DI OICR ARMONIZZATI

COMUNICAZIONE PER L'OFFERTA IN ITALIA DI OICR ARMONIZZATI

SCHEDA N.1

-> **PAESE D'ORIGINE**

-> **DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL'OICR SEZIONE A**

COMUNICAZIONE PREVENTIVA

- SICAV SENZA COMPARTI
- FONDI COMUNI SENZA COMPARTI
- SICAV MULTICOMPARTO
- FONDI MULTICOMPARTO
- SICAV ETEROGESTITE
- NUOVI PRODOTTI (altri fondi gestiti dalla stessa società, altri comparti, ecc.)

(barrare la casella interessata)

-> **SOCIETÀ DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO O DELLE SICAV ETEROGESTITE:**

-> **DENOMINAZIONE E VALUTA DEL FONDO (O DELLA SICAV) O DEL SINGOLO COMPARTO:**

-> **DENOMINAZIONE E VALUTA DEI PRODOTTI GIÀ OFFERTI IN ITALIA** (indicare eventuali variazioni intervenute, es.: cambio di denominazione, fusione, liquidazione, ecc.):

-> **SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI:**

INDIRIZZO:

NOME, TELEFONO, FAX E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DELLA PERSONA DA CONTATTARE:

-> **SOGGETTO CHE CURA L'OFFERTA:**

INDIRIZZO:

NOME, TELEFONO, FAX E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DELLA PERSONA DA CONTATTARE:

-> **BANCA DEPOSITARIA:**

-> **SOGGETTO INCARICATO DELLA GESTIONE:**

-> **REFERENTE PRESSO CUI SI È ELETTO DOMICILIO IN ITALIA:**

NOME, INDIRIZZO, TELEFONO, FAX, INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:

-> Documenti da allegare alla comunicazione:

- ATTESTATO RILASCIATO DALLE AUTORITÀ COMPETENTI DEL PAESE D'ORIGINE
- REGOLAMENTO DEL FONDO O ATTI COSTITUTIVI DELLA SICAV MUNITI DI ATTESTAZIONE DI VIGENZA

(IL REGOLAMENTO DEL FONDO, O LO STATUTO DELLA SICAV, NON SONO INVIATI NELLE IPOTESI IN CUI IL CONTENUTO SOSTANZIALE DI DETTI DOCUMENTI SIA TRASFUSO NEL PROSPETTO INFORMATIVO. TALE CIRCOSTANZA È ATTESTATA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE)

- PROSPETTO INFORMATIVO MUNITO DI ATTESTAZIONE DI VIGENZA
- NOTA INFORMATIVA SUL MODULO ORGANIZZATIVO
- ELENCO DEI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO

OICR che già offrono le proprie quote/azioni in Italia

LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER L'OFFERTA DI ULTERIORI PRODOTTI ARMONIZZATI PUÒ FARE RIFERIMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE GIÀ INVIATA, SE ANCORA VALIDA, FATTA ECCEZIONE PER L'ATTESTATO DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO ALLA DIRETTIVA 85/611/CEE, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA E INTEGRATA, RILASCIATO DALLE COMPETENTI AUTORITÀ DEL PAESE D'ORIGINE. LA VALIDITÀ DEI DOCUMENTI NON INVIATI È ATTESTATA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE.

SEZIONE B

**INTEGRAZIONE ALLA COMUNICAZIONE
PREVENTIVA**

Questo invio segue un'interruzione del termine per l'offerta a seguito di rilievi formulati o chiarimenti richiesti dalla Banca d'Italia ?

SI

NO

Barrare la casella che interessa

In caso di risposta affermativa, dalla data di ricezione della presente comunicazione decorre un nuovo termine di due mesi per la commercializzazione in Italia.

2. Le integrazioni trasmesse sono attinenti a:

- MODULO ORGANIZZATIVO
- ALTRO (specificare le integrazioni trasmesse) (barrare la casella interessata)

DATA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE**OFFERTA IN ITALIA DI OICR ARMONIZZATI:
MODIFICHE ALLA DOCUMENTAZIONE GIÀ
TRASMESSA**

SCHEDA N. 2

-> **PAESE D'ORIGINE:**

-> **DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL'OICVM:**

1. Modifiche da sottoporre in via preventiva alla Banca d'Italia attinenti a:

- MODULO ORGANIZZATIVO

Indicare sinteticamente il contenuto e le motivazioni della modifica e il punto esatto del documento inviato ove è riportata:

2. Altre modifiche, non soggette a comunicazione preventiva attinenti a:

- PROSPETTO INFORMATIVO
- SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI (*)
- SOGGETTO CHE CURA L'OFFERTA (*)
- ELENCO DEI SOGGETTI COLLOCATORI
- ALTRO

(barrare la casella interessata)

(*) indicare i riferimenti del nuovo soggetto

Indicare sinteticamente il contenuto e le motivazioni della modifica e il punto esatto del documento inviato ove è riportata:

DATA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE**ALLEGATO VI.5.2****NOTA INFORMATIVA SUL MODULO ORGANIZZATIVO ADOTTATO DALL'OICR ARMONIZZATO**

1. Soggetto incaricato dei pagamenti/soggetto che cura l'offerta Vanno indicati:

- le modalità di realizzazione dei trasferimenti delle somme (connesse con le sottoscrizioni, i rimborsi e la corresponsione di dividendi) sui conti accesi presso il soggetto incaricato dei pagamenti, con particolare riferimento ai tempi necessari per il successivo accredito dell'importo netto all'OICR armonizzato o ai partecipanti;
- i flussi informativi predisposti tra l'OICR armonizzato, il soggetto che cura l'offerta e il soggetto incaricato dei pagamenti necessari alla tempestiva esecuzione delle richieste di sottoscrizione, di rimborso e di pagamento dei proventi.

Qualora l'OICR armonizzato si avvalga di più soggetti incaricati dei pagamenti andranno indicate le specifiche funzioni attribuite a ciascuno.

2. Soggetti incaricati del collocamento (ove rilevante)

Vanno illustrati:

- i compiti affidati ai collocatori;
- le modalità operative adottate dai collocatori con particolare riferimento alla procedura di inoltro delle richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso di quote o azioni presentate dagli investitori;

- i flussi informativi esistenti con l'OICR armonizzato, il soggetto che cura l'offerta e con il soggetto incaricato dei pagamenti;

- gli altri incarichi.

3. Modalità di esercizio dei diritti patrimoniali e sociali

Vanno indicate le misure adottate per garantire l'esercizio dei diritti patrimoniali e sociali dei partecipanti residenti in Italia, le modalità e la frequenza della pubblicazione del valore della quota del fondo o delle azioni della SICAV, nonché le modalità adottate per fornire al pubblico le altre informazioni indicate dalla Consob con il regolamento previsto dall'art. 42 del TUF.

Se l'OICR armonizzato è costituito nella forma di SICAV, occorre specificare:

- l'informativa resa in ordine agli eventi sociali;
- le modalità e i tempi di deposito delle azioni ai fini della partecipazione in assemblea;
- l'eventuale predisposizione di moduli prestampati per il rilascio delle deleghe di voto e/o per l'esercizio del voto per corrispondenza;
- le procedure approntate per garantire l'esercizio del diritto di voto da parte dei sottoscrittori residenti in Italia (es.: voto per delega o per corrispondenza, soggetto deputato all'inoltro delle schede per la votazione, ecc.).

ALLEGATO VII.1.1**PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DEL 3 SETTEMBRE 2003 IN MATERIA DI PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ⁽¹⁷⁷⁾****Premessa**

Il Testo unico bancario e il Testo unico della finanza individuano le sanzioni amministrative applicabili nei casi di violazione delle norme contenute nei medesimi Testi unici ovvero nelle relative disposizioni impartite dalle Autorità di vigilanza e disciplinano le procedure che conducono all'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi (art. 145 del Testo unico bancario e art. 195 del Testo unico della finanza).

La procedura disciplinata dall'art. 145 del Testo unico bancario rappresenta il modello di riferimento nella disciplina sanzionatoria dell'ordinamento finanziario. A tale procedura, infatti, si ispira quella relativa alle violazioni di norme in tema di attività di intermediazione mobiliare, contenuta nell'art. 195 del Testo unico della finanza.

Quest'ultima procedura sanzionatoria, in considerazione della ripartizione delle funzioni di vigilanza nel settore dell'intermediazione mobiliare tra la Banca d'Italia e la Consob, presenta taluni tratti distintivi rispetto a quella disciplinata dal Testo unico bancario.

In particolare, la procedura ex art. 195 del Testo unico della finanza è avviata su proposta della Banca d'Italia o della Consob, sulla base di accertamenti relativi ad aspetti rientranti nella rispettiva sfera di competenza.

In relazione all'evoluzione del quadro normativo, all'esperienza maturata in sede di applicazione della disciplina e agli indirizzi giurisprudenziali in materia, si rende necessario prevedere una disciplina compiuta e aggiornata delle diverse fasi in cui si articola l'iter per l'applicazione di sanzioni amministrative.

Le disposizioni riportate in allegato trovano applicazione nei confronti dei soggetti che operano presso i seguenti intermediari non bancari:

I. intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del Testo unico bancario e istituti di moneta elettronica (IMEL);

II. società di intermediazione mobiliare (SIM), società di gestione del risparmio (SGR) e società di investimento a capitale variabile (SICAV).

La procedura relativa agli intermediari sub I) è disciplinata dall'art. 145 del Testo unico bancario, mentre quella relativa agli intermediari sub II) è disciplinata dall'art. 195 del Testo unico della finanza.

Le fasi salienti delle predette procedure sono le seguenti ⁽¹⁷⁸⁾:

- a) contestazione delle irregolarità da parte della Banca d'Italia;
- b) presentazione delle controdeduzioni da parte dei soggetti interessati;
- c) valutazione delle controdeduzioni da parte della Banca d'Italia ed eventuale proposta di irrogazione delle sanzioni al Ministro dell'Economia e delle finanze;
- d) emanazione del decreto sanzionatorio da parte del Ministro dell'Economia e delle finanze;
- e) comunicazione del decreto sanzionatorio ai soggetti interessati e all'intermediario responsabile in solido da parte della Banca d'Italia.

Infine, si segnala che le disposizioni riportate in allegato relative alla procedura ex art. 195 del Testo unico della finanza si riferiscono solo a fatti il cui accertamento rientra nella competenza della Banca d'Italia.

ALLEGATO VII.1.1/1**SANZIONI E PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA****SEZIONE I****DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE****1. Fonti normative**

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del d.lgs. n. 385/93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito "TUB"):

- art. 133, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di abuso di denominazione;
- artt. 139 e 140, che prevedono, tra l'altro, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di partecipazione al capitale di intermediari finanziari e di IMEL;
- art. 143, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di emissione di valori mobiliari;
- art. 144, che indica le norme del medesimo TUB la cui violazione, estesa anche alle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, determina l'applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti destinatari nonché gli importi minimi e massimi delle sanzioni medesime;
- art. 145, che disciplina la procedura sanzionatoria amministrativa.

¹⁷⁷ Pubblicato in G. U. n. 220 del 22 settembre 2003, serie generale.

¹⁷⁸ Nel caso di procedura sanzionatoria ex art. 195 del Testo unico della finanza, la proposta di irrogazione delle sanzioni (cfr. lett. c) è formulata al Ministero dell'Economia e delle finanze e gli adempimenti richiamati nelle lett. d) ed e) sono di competenza del Ministero medesimo.

La materia è altresì disciplinata dai seguenti articoli del d.lgs. 58/98 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito "TUF"):

- art. 188, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie in caso di abuso di denominazione;
- art. 189, che stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie per l'omissione delle comunicazioni previste dagli artt. 15, commi 1 e 3, 17, 80, comma 7, del medesimo TUF;
- art. 190, che indica le norme del TUF la cui violazione - estesa anche alle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob - determina l'applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti destinatari nonché gli importi minimi e massimi delle sanzioni medesime;
- art. 195, che disciplina la procedura sanzionatoria amministrativa nel caso di violazioni di cui all'art. 190.

Si richiamano, inoltre:

- le disposizioni della l. 24 novembre 1981, n. 689, modificate dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che trovano applicazione per gli aspetti della procedura sanzionatoria non espressamente disciplinati dall'art. 145 del TUB e dall'art. 195 del TUF;
- l'art. 45 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, che indica le norme del medesimo decreto legislativo la cui violazione determina l'applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti destinatari nonché gli importi minimi e massimi delle sanzioni e che prevede l'applicabilità dell'art. 145 del TUB;
- l'art. 9, comma 2, del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 253, che richiama la procedura prevista dall'art. 195 del TUF ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di violazione delle disposizioni inerenti le procedure di reclamo per la soluzione delle controversie in materia di bonifici transfrontalieri;
- l'art. 8, comma 3, del d.l. 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla l. 23 novembre 2001, n. 409, che richiama la procedura prevista dall'art. 145 del TUB ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di violazione degli obblighi di ritiro dalla circolazione e di trasmissione delle banconote e delle monete in euro sospette di falsità;
- l'art. 11, comma 2, della l. 12 giugno 1973, n. 349, che prevede l'applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 144, comma 1, del TUB per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, della legge medesima, concernenti i termini e le modalità di consegna dei titoli ai pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto;
- il d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, concernente la disciplina della riscossione mediante ruolo.

2. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni sono dirette ai soggetti che operano presso intermediari di seguito indicati:

- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del TUB ⁽¹⁷⁹⁾;
- società di intermediazione mobiliare (SIM);
- società di gestione del risparmio (SGR);
- società di investimento a capitale variabile (SI-CAV);
- istituti di moneta elettronica (IMEL).

Sono sottoposti alla procedura sanzionatoria:

- coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di controllo;
- i dipendenti ai quali è affidata, nell'ambito della struttura aziendale, la responsabilità di specifiche funzioni presso aree o settori operativi;
- i responsabili della revisione contabile, per la mancata comunicazione alla Banca d'Italia di atti o fatti rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire grave violazione delle norme disciplinanti l'attività di intermediazione mobiliare ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.

La medesima procedura trova applicazione nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 133, comma 3, del TUB (induzione in altri del falso convincimento di essere sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 TUB); 139, commi 1 e 3, del TUB (partecipazione al capitale di banche e di società finanziarie capogruppo); 140, comma 1, del TUB (comunicazioni relative alla partecipazione al capitale di banche, di società appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari); 143 del TUB (emissione di valori mobiliari); 189 del TUF (partecipazioni al capitale).

3. Responsabili dei procedimenti amministrativi

I responsabili del procedimento amministrativo di cui alle presenti disposizioni sono - relativamente alle fasi di competenza della Banca d'Italia (Sez. II - parr. 1.1 - 1.3) - il Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e il Capo del Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali.

SEZIONE II

PROCEDURA SANZIONATORIA

1. Fasi della procedura

La procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative prevista dall'art. 145 del TUB si articola nelle seguenti fasi:

¹⁷⁹ I riferimenti agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale riguardano anche gli intermediari esteri, iscritti nel predetto elenco speciale, che abbiano esperito la procedura prevista dal D.M. 28 luglio 1994.

- contestazione delle irregolarità;
- presentazione delle controdeduzioni;
- valutazione delle controdeduzioni da parte della Banca d'Italia ed eventuale proposta di irrogazione delle sanzioni al Ministro dell'Economia e delle finanze;
- emanazione del decreto sanzionatorio da parte del Ministro dell'Economia e delle finanze;
- comunicazione e pubblicazione del decreto.

La procedura disciplinata dall'art. 195 del TUF si articola nelle medesime fasi, fatto salvo che per gli aspetti di volta in volta specificati.

1.1 Contestazione delle irregolarità

Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione formale da parte della Banca d'Italia, nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili, delle irregolarità riscontrate nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

La contestazione avviene mediante apposita notifica della lettera di contestazione entro 90 giorni dall'accertamento (360 giorni per i soggetti residenti all'estero). Per le violazioni rilevate nel corso di ispezioni svolte dalla Banca d'Italia, il termine decorre dalla conclusione degli accertamenti presso l'intermediario; per le irregolarità riscontrate durante l'attività di vigilanza informativa il termine decorre dal momento in cui la Banca d'Italia viene in possesso di tutti gli elementi utili a qualificare compiutamente il fatto sotto il profilo sanzionatorio (normalmente dalla data di ricezione delle ulteriori informazioni richieste all'intermediario o fornite da altre autorità).

La lettera di contestazione, oltre agli elementi formali idonei a qualificarla come atto di contestazione introduttivo della procedura sanzionatoria amministrativa, contiene:

- il riferimento all'accertamento ispettivo, all'attività di vigilanza o alla documentazione acquisita, dalla quale sia emersa l'irregolarità;
- la descrizione dell'irregolarità;
- l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;
- l'invito a far pervenire alla Banca d'Italia eventuali controdeduzioni nel termine di 30 giorni.

La lettera di contestazione viene notificata sulla base di quanto dispone l'art. 14 della l. 689/1981 che, nel richiamare le modalità previste dal codice di procedura civile, stabilisce che la notificazione possa essere effettuata anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione ⁽¹⁸⁰⁾.

¹⁸⁰ Per i soggetti residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica della contestazione non è obbligatoria.

A tal fine, gli intermediari forniscono tempestivamente le informazioni richieste dalla Banca d'Italia, relative al luogo e alla data di nascita, alla residenza e al codice fiscale dei soggetti destinatari delle contestazioni, impegnandosi a verificarne l'esattezza.

La sanzione pecuniaria ha carattere personale. Peraltro, ai sensi dell'art. 145, comma 10, del TUB, gli intermediari ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono in solido del pagamento della sanzione e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili. Analoga disposizione è contenuta nell'art. 195, comma 9, del TUF.

La Banca d'Italia procede, pertanto, alla contestazione anche nei confronti del legale rappresentante dell'intermediario di appartenenza dei soggetti responsabili delle violazioni.

1.2 Presentazione delle controdeduzioni

I soggetti responsabili delle violazioni e gli intermediari di appartenenza possono presentare controdeduzioni in ordine agli addebiti contestati. Il termine di 30 giorni per la presentazione degli scritti difensivi, che vanno trasmessi in duplice copia alla competente Filiale della Banca d'Italia, decorre dalla data di notifica della lettera di contestazione. Le controdeduzioni possono avere carattere individuale ovvero essere sottoscritte da tutti i soggetti interessati (ivi compreso il legale rappresentante dell'intermediario) o da alcuni di essi.

Entro il medesimo termine di 30 giorni i soggetti destinatari delle contestazioni possono chiedere alla Filiale della Banca d'Italia di essere ricevuti per esporre le proprie ragioni; di tali audizioni personali viene redatto un sintetico verbale.

Nei casi in cui sussistano particolari motivi che impediscano il rispetto del termine indicato per l'invio delle controdeduzioni o quando sia stata presentata un'istanza di audizione personale, i soggetti interessati possono richiedere una breve proroga (di norma non superiore ai 15 giorni).

La mancata presentazione di controdeduzioni non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria.

1.3 Valutazione delle controdeduzioni

La Banca d'Italia valuta le controdeduzioni, tenendo anche conto del complesso delle informazioni raccolte. L'eventuale proposta per l'irrogazione delle sanzioni è formulata dalla Banca d'Italia entro 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni o per lo svolgimento di audizioni personali da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la notifica della contestazione.

Nel caso in cui si rendano necessari ulteriori atti istruttori, ivi compresi accertamenti di carattere ispettivo, la Banca d'Italia può sospendere la procedura fino a un massimo di 120 giorni, dandone motivata comunicazione a tutti gli interessati.

La Banca d'Italia comunica all'interessato la chiusura del procedimento nel caso in cui gli elementi di difesa presentati, ovvero le altre informazioni raccolte, siano ritenuti idonei a giustificare i fatti oggetto di contestazione ⁽¹⁸¹⁾. Resta, comunque, ferma la possibilità per la Banca d'Italia di effettuare interventi di vigilanza volti ad assicurare la sana e prudente gestione degli intermediari e di richiamare i responsabili aziendali al puntuale rispetto delle disposizioni di vigilanza.

Ove sussistano gli estremi per l'applicazione delle sanzioni amministrative, la Banca d'Italia invia al Ministro dell'Economia e delle finanze, per il tramite della Segreteria del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), una proposta motivata, unitamente alle lettere di contestazione, alle controdeduzioni e all'eventuale verbale di audizione dei soggetti responsabili.

La proposta per l'irrogazione delle sanzioni formulata ai sensi dell'art. 195 del TUF è indirizzata al Ministero dell'Economia e delle finanze.

L'entità della sanzione, stabilita entro i limiti editali previsti dalla legge, viene proposta avendo riguardo ai criteri fissati dalla l. 689/1981. In tale ambito, la gravità della violazione viene valutata tenendo conto, tra l'altro, delle conseguenze della medesima sulla situazione tecnica aziendale — con riguardo anche alle dimensioni dell'intermediario — ovvero sulla rappresentazione della situazione comunicata alla Banca d'Italia.

Conseguentemente, per la fissazione dell'entità della sanzione rilevano altresì:

- le ipotesi di più violazioni della medesima disposizione ovvero di violazione di diverse disposizioni compiuta con un'unica azione od omissione;
- i casi di reiterazione della condotta irregolare;
- l'assunzione nei confronti degli intermediari, ai quali i responsabili appartengono, di provvedimenti specifici, straordinari, ingiuntivi ovvero di gestione delle crisi.

1.4 Emanazione del decreto sanzionatorio

L'emanazione del decreto di irrogazione delle sanzioni amministrative è di competenza del Ministro dell'Economia e delle finanze.

Nel caso di procedura sanzionatoria disciplinata dall'art. 195 del TUF, all'emanazione del decreto sanzionatorio provvede il Ministero dell'Economia e delle finanze.

1.5 Comunicazione e pubblicazione del decreto sanzionatorio

La Banca d'Italia comunica i decreti sanzionatori agli interessati e all'intermediario solidalmente responsabile.

La Banca d'Italia trasmette, contestualmente alla comunicazione del decreto, copia della proposta di irrogazione delle sanzioni amministrative, nella quale è contenuta la motivazione del provvedimento.

Il decreto sanzionatorio è pubblicato per estratto nel Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia.

Il decreto di applicazione delle sanzioni previsto dall'art. 144, commi 3 e 4 del TUB è pubblicato per estratto, entro 30 giorni dalla data della notificazione, a cura e spese dell'intermediario, della società o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia alla Banca d'Italia.

Nel caso di procedura sanzionatoria disciplinata dall'art. 195 del TUF, a tali adempimenti provvede il Ministero dell'Economia e delle finanze; è prevista altresì la pubblicazione per estratto sul bollettino della Banca d'Italia. Inoltre, il Ministero dell'Economia e delle finanze, su richiesta dell'autorità proponente, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.

2. Esecuzione e impugnativa del provvedimento

Ai sensi dell'art. 145, comma 9, del TUB, alla riscossione delle sanzioni amministrative si provvede mediante ruolo, secondo i termini e le modalità previsti dal d.p.r. 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

I soggetti sanzionati danno tempestiva comunicazione del pagamento effettuato all'intermediario di appartenenza.

In caso di inadempienza delle persone fisiche interessate, gli intermediari, civilmente responsabili del pagamento della sanzione, subentrano nell'obbligazione e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.

Alle sanzioni amministrative non si applica l'art. 16 della l. 689/1981, che ammette il pagamento in misura ridotta.

Il decreto sanzionatorio può essere impugnato entro 30 giorni dalla data di comunicazione dinanzi alla Corte d'Appello di Roma. Entro lo stesso termine l'opposizione deve essere notificata alla Banca d'Italia.

Contro il decreto emanato ai sensi dell'art. 195 del T.U.F. è ammessa opposizione alla Corte d'Appello del luogo in cui ha sede l'intermediario cui appartiene l'autore della violazione. Nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, è competente la Corte d'Appello del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione è notificata al Ministero dell'Economia e delle finanze e alla Banca d'Italia.

¹⁸¹ Ai sensi dell'art. 7 della l. 689/1981, che sancisce l'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione relativa alla sanzione irrogata, la procedura sanzionatoria si estingue in caso di decesso del soggetto interessato

entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Con riferimento alle richieste degli interessati di acquisire, a fini di difesa in giudizio, la documentazione inerente i procedimenti sanzionatori, va considerata la natura strettamente personale di tali procedimenti, che riguardano esclusivamente i soggetti ritenuti responsabili delle irregolarità per le quali è stata irrogata una sanzione pecuniaria. In tale contesto, avuta anche presente la tutela assicurata dall'ordinamento ai dati personali, il diritto di accesso alla documentazione amministrativa è riconosciuto, con le limitazioni e le esclusioni pre-

viste in base alla l. 7 agosto 1990, n. 241, solo ai titolari di interessi diretti e personali per la parte del procedimento di loro pertinenza.

La presentazione dell'opposizione non sospende il pagamento della sanzione.

La Banca d'Italia, nel costituirsi in giudizio, presenta le osservazioni a difesa della legittimità della procedura sanzionatoria amministrativa e deposita i relativi documenti.

Il decreto della Corte d'Appello è pubblicato per estratto nel Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia.

Provvedimento 13 Agosto 2004

Provvedimento della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario di SIM e SGR.

BANCA D'ITALIA

La nuova disciplina del diritto societario e le modifiche apportate al Testo unico della finanza con il decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, prevedono per gli intermediari del mercato mobiliare (SIM e SGR) la possibilità di adottare, in alternativa al modello tradizionale, i modelli di amministrazione e controllo disciplinati dagli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile (sistemi dualistico e monistico).

Ciò premesso, si osserva che l'assetto organizzativo e la ripartizione dei compiti fra gli organi sociali devono essere idonei a preservare la sana e prudente gestione degli intermediari, l'efficienza dell'amministrazione e l'efficacia dei controlli, tenuto conto delle dimensioni, della complessità operativa, delle strategie aziendali nonché dell'organizzazione dell'intermediario e del gruppo in cui esso è eventualmente inserito. Pertanto, la composizione degli organi sociali deve essere quantitativamente e qualitativamente adeguata alle esigenze di gestione e di controllo; i flussi informativi devono essere idonei a consentire, a ciascun organo sociale e ai suoi componenti, di disporre delle informazioni necessarie allo svolgimento effettivo e consapevole dei compiti loro affidati.

La scelta di adottare modelli di governance dell'impresa diversi dal tradizionale dovrà essere temperata con la necessità di preservare in capo agli organi di controllo l'efficacia e l'effettivi-

tà delle loro funzioni, anche per quanto concerne il ruolo di referente delle Autorità di vigilanza. A tal fine, andranno adottate idonee cautele, statutarie, regolamentari e organizzative, volte a prevenire possibili effetti pregiudizievoli per la correttezza e la regolarità della gestione derivanti dalla compresenza nello stesso organo di funzioni gestorie e di controllo; attribuiti agli organi di controllo compiti e poteri, anche ulteriori rispetto a quelli previsti in via ordinaria, necessari al pieno ed efficace svolgimento dell'obbligo di rilevare eventuali irregolarità nella gestione o violazioni di norme disciplinanti l'attività mobiliare.

Tutto ciò posto, nell'ipotesi in cui le SIM e le SGR - autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento o di gestione collettiva - intendano modificare il proprio modello di amministrazione e controllo dovranno predisporre un progetto concernente il nuovo assetto complessivo di governo societario, descrivendo analiticamente le scelte organizzative e statutarie che intendono adottare al fine di assicurare il rispetto dei principi sopra enunciati. Il progetto in questione e copia delle connesse modifiche statutarie dovranno essere trasmesse alla Banca d'Italia almeno novanta giorni prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea.

Roma, 13 agosto 2004

*Provvedimento 4 agosto 2000***Regolamento in materia di: adeguatezza patrimoniale, partecipazioni detenibili e organizzazione interna delle società di intermediazione mobiliare.**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito "testo unico");

Visto l'articolo 6, comma 1, lett. a), del testo unico, ai sensi del quale la Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni delle società di intermediazione mobiliare (di seguito "SIM");

Visto l'art. 11, comma 1, lettera a), del testo unico, ai sensi del quale la Banca d'Italia, sentita la Consob, determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera h);

Visto l'articolo 15, comma 5, del testo unico, ai sensi del quale la Banca d'Italia determina per le SIM: la partecipazione qualificata e le soglie partecipative al superamento delle quali è dovuta la comunicazione preventiva prevista dal comma 1 del medesimo articolo; i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni quando il diritto di voto spetta o è attribuito a un soggetto diverso dal socio o quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto; le procedure e i termini per l'effettuazione delle comunicazioni;

Visto l'articolo 19, comma 1, lett. d), del testo unico, il quale prevede che la Banca d'Italia determina in via generale l'importo minimo del capitale versato delle SIM;

Visto l'articolo 26, comma 2, del testo unico ai sensi del quale la Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le condizioni e le procedure che devono essere rispettate perché le SIM possano prestare negli altri stati comunitari i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi, nonché le condizioni e le procedure per il rilascio alle SIM dell'autorizzazione a prestare, negli altri Stati comunitari, le attività non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati extracomunitari i propri servizi;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modifiche e integrazioni, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di emanare disposizioni relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico degli enti creditizi e finanziari nonché alle modalità e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti;

Visto il Decreto n. 469 dell'11 novembre 1998 con il quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha stabilito i requisiti di onorabilità che devono essere posseduti dai partecipanti al capitale delle SIM;

Sentita la CONSOB;

EMANA

l'unito Regolamento per l'attuazione delle norme sopra richiamate.

1. Sono o restano abrogati, salvo quanto previsto dal comma 2:

a) il Regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 2 luglio 1991, ai sensi della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni;

b) il Regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 29 novembre 1996, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

c) il Regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 24 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 6, commi 1, lett. d), e 4, dell'art. 10, comma 6, e dell'art. 25, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

d) il Regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 30 settembre 1997, ai sensi degli artt. 2, comma 4, e 25, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

2. Continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del testo unico:

a) il Capitolo V del citato Regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 24 dicembre 1996;

b) il Capitolo 1, paragrafo 5 (Comunicazioni alla Banca d'Italia), e il Capitolo 3 del citato Regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 30 settembre 1997.

3. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2001, fatta eccezione per:

a) il Titolo III, Capitolo 3, Sezione X (Trattamento delle opzioni), che entra in vigore a decorrere dal 1° luglio 2001;

b) il Titolo IV (Bilancio di esercizio), che entra in vigore a partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 1999.

Roma, 4 agosto 2000

IL GOVERNATORE

A. Fazio

INDICE

TITOLO I: DEFINIZIONI	Pag.	215
1. Definizioni di carattere generale		
TITOLO II: COSTITUZIONE DELLE SIM E OPERATIVITÀ ALL'ESTERO	»	216
CAPITOLO 1. CAPITALE MINIMO	»	216
1. Premessa		
2. Fonti normative		
3. Definizioni		
4. Disciplina del capitale minimo		
CAPITOLO 2. NOZIONE DI GRUPPO RILEVANTE AI FINI DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	»	216
1. Fonti normative		
2. Definizioni		
3. Nozione di gruppo		
CAPITOLO 3. PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELLE SIM	»	217
1. Fonti normative		
2. Definizioni		
<i>Sezione I. Obblighi di comunicazione</i>		
1. Ambito di applicazione		
2. Comunicazione preventiva per l'acquisizione della partecipazione		
3. Comunicazione preventiva per la cessione della partecipazione		
4. Comunicazioni successive		
<i>Sezione II. Adempimenti delle SIM</i>		
1. Adempimenti delle SIM in materia di partecipanti al capitale		
CAPITOLO 4. APERTURA DI SUCCURSALI E PRESTAZIONE DI SERVIZI ALL'ESTERO	»	227
<i>Sezione I. Disposizioni di carattere generale</i>		
1. Definizioni		
2. Fonti normative		
3. Responsabile del procedimento amministrativo		
<i>Sezione II. Operatività all'estero delle SIM italiane</i>		
1. Stabilimento di succursali in Stati dell'UE		
2. Prestazione in altri Stati dell'UE di servizi e attività senza stabilimento di succursali		
3. Stabilimento di succursali in Stati extracomunitari		
4. Prestazione di servizi senza stabilimento in Stati extracomunitari		
5. Svolgimento in altri Stati dell'UE di attività diverse da quelle previste dalla direttiva		
6. Uffici di rappresentanza all'estero		
TITOLO III: VIGILANZA	»	230
CAPITOLO 1. PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE SIM	»	230
1. Premessa		
2. Fonti normative		
3. Definizioni		
4. Ambito di applicazione		
5. Partecipazioni di natura finanziaria e strumentale		
6. Partecipazioni di natura non finanziaria		
7. Limite all'assunzione di partecipazioni		
8. Partecipazioni acquisite nell'ambito dell'adesione a consorzi di garanzia e collocamento		
9. Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia		
10. Informativa alla Banca d'Italia		
CAPITOLO 2. ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI DEGLI INTERMEDIARI DEL MERCATO MOBILIARE	»	232
CAPITOLO 3. ADEGUATEZZA PATRIMONIALE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO	»	232

TITOLO IV: BILANCIO DI ESERCIZIO	Pag. 232
CAPITOLO 1. I BILANCI DELLE SIM SCHEMI E REGOLE DI COMPILAZIONE.	» 232
<i>Sezione I. Principi generali</i>	
1. Destinatari delle disposizioni	
2. Contenuto del bilancio	
3. Schemi del bilancio	
4. Collegamento fra contabilità e bilancio	
5. Definizioni	
<i>Sezione II. Il bilancio dell'impresa</i>	
1. Disposizioni generali	
2. Disposizioni riguardanti determinate operazioni	
3. Lo stato patrimoniale	
4. Il conto economico	
5. La nota integrativa	
6. La relazione sulla gestione	
<i>Sezione III. Il bilancio consolidato</i>	
1. Disposizioni generali	
2. I metodi di consolidamento	
3. Lo stato patrimoniale consolidato	
4. Il conto economico consolidato	
5. La nota integrativa al bilancio consolidato	

TITOLO V: MODALITÀ DI DEPOSITO E SUB-DEPOSITO DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELLA CLIENTELA	» 272
---	-------

<i>Sezione I. Disposizioni di carattere generale</i>	
1. Premessa	
2. Fonti normative	
3. Definizioni	
4. Ambito di applicazione	
<i>Sezione II. Deposito e sub-deposito</i>	
1. Evidenze presso l'intermediario e utilizzo dei beni della clientela	
2. Deposito delle disponibilità liquide consegnate all'intermediario	
3. Sub-deposito degli strumenti finanziari della clientela	
4. Selezione dei depositari e dei sub-depositari	
5. Intermediari che non possono detenere beni della clientela	
6. Agenti di cambio	

TITOLO I DEFINIZIONI

1. Definizioni di carattere generale

Ai fini del presente provvedimento, si intendono per:

- “Testo Unico”, il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);
- “T.U. bancario”, il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
- “Consob”, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;
- “UE”, l’Unione Europea;
- “società di intermediazione mobiliare” o “SIM”, le imprese, diverse dalle banche e dagli inter-

mediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del T.U. bancario, autorizzate a svolgere servizi di investimento, aventi sede legale e direzione generale in Italia, ivi comprese le società fiduciarie che, ai sensi dell’art. 60, comma 4 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, prestano il servizio di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria;

– “impresa di investimento comunitaria”, l’impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato appartenente all’UE, diverso dall’Italia;

– “impresa di investimento extracomunitaria”, l’impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato non appartenente all’UE.

TITOLO II COSTITUZIONE DELLE SIM E OPERATIVITÀ ALL'ESTERO

CAPITOLO 1 ⁽¹⁾ CAPITALE MINIMO

1. Premessa

La dotazione di capitale minima delle SIM è commisurata alla tipologia di servizio o attività di investimento svolti.

2. Fonti normative

Art. 19, comma 1, lett. d), del Testo Unico.

3. Definizioni

Ai fini del presente capitolo si definisce "capitale versato" l'ammontare versato dai soci a fronte della sottoscrizione di azioni, esclusi eventuali sovrapprezzi rispetto al valore nominale.

4. Disciplina del capitale minimo

Gli importi minimi del capitale versato delle SIM sono così fissati:

I) 120.000 euro per le SIM che intendono prestare esclusivamente il servizio di consulenza in materia di investimenti a condizione che:

1. non detengano, neanche in via temporanea, disponibilità liquide e strumenti finanziari di pertinenza della clientela;
2. non assumano rischi in proprio ⁽²⁾.

Tali limitazioni devono essere espressamente previste nello statuto delle SIM;

II) 385.000 euro per le SIM che intendono prestare, anche congiuntamente, i servizi di:

- a) collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- b) gestione di portafogli;
- c) ricezione e trasmissione di ordini;

a condizione che:

1. non detengano, neanche in via temporanea, disponibilità liquide e strumenti finanziari di pertinenza della clientela;
2. non assumano rischi in proprio ⁽³⁾.

Tali limitazioni devono essere espressamente previste nello statuto delle SIM.

Il medesimo importo è richiesto anche qualora tali SIM prestino il servizio di consulenza in materia di investimenti;

¹ Il presente capitolo è stato così sostituito dall'art. 1 del Regolamento della Banca d'Italia del 29 ottobre 2007 in materia di: capitale minimo e operatività all'estero delle SIM; deposito e sub-deposito di beni della clientela.

² Configura assunzione di rischi in proprio anche la prestazione del servizio accessorio di concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento.

³ Configura assunzione di rischi in proprio anche la prestazione del servizio accessorio di concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento.

III) 1 milione di euro per le SIM che intendono prestare, anche congiuntamente, i servizi:

- a) previsti nei punti I) e II), in mancanza delle condizioni ivi indicate;
- b) di sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- c) di negoziazione per conto proprio;
- d) di esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- e) di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

Nelle ipotesi di società già operanti che avendo modificato il proprio oggetto sociale intendano essere autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, o di SIM già autorizzate che intendano prestare servizi di investimento per i quali sia previsto un importo minimo del capitale versato superiore, ai fini del calcolo degli importi minimi sopra indicati, si tiene conto anche delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato che per legge o per statuto siano indisponibili.

Le SIM verificano costantemente il mantenimento degli importi minimi di capitale sopra indicati, tenendo anche conto delle riserve indisponibili. Qualora in conseguenza di perdite tali importi minimi risultino intaccati, le SIM provvedono tempestivamente al loro reintegro.

CAPITOLO 2 NOZIONE DI GRUPPO RILEVANTE AI FINI DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Fonti normative

Art. 11, comma 1, lett. a), del Testo Unico.

2. Definizioni

Ai fini del presente capitolo si definisce "controllo" il rapporto indicato nell'art. 23 del T.U. bancario.

3. Nozione di gruppo

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento fanno parte del gruppo della SIM i soggetti italiani ed esteri che:

- a) controllano la SIM;
- b) sono controllati dalla SIM;
- c) sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la SIM.

Si considerano altresì appartenenti al gruppo della SIM i soggetti italiani ed esteri che:

- a) partecipano al capitale della SIM in misura almeno pari al 20% del capitale con diritto di voto;
- b) sono partecipati dalla SIM in misura almeno pari al 20% del capitale con diritto di voto.

Per la verifica di tali condizioni si computano anche le partecipazioni possedute indirettamente, per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona.

CAPITOLO 3

PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELLE SIM

1. Fonti normative

Artt. 14, 15 e 16 del Testo Unico e decreto del Ministro del tesoro n. 469 dell'11 novembre 1998.

2 Definizioni

Ai fini del presente capitolo si definisce:

- “controllo”, il rapporto indicato nell'art. 23 del T.U. bancario;
- “partecipazione indiretta”, la partecipazione detenuta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;
- “partecipazione qualificata”, una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto.

Sezione I

Obblighi di comunicazione

1. Ambito di applicazione

1.1 Soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni

Sono tenuti a effettuare alla Banca d'Italia le comunicazioni previste dal presente capitolo i soggetti che intendono:

a) acquisire, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo:

- a una partecipazione superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della SIM o al superamento delle soglie del 10%, 20%, 33% e 50%;
- al controllo della SIM, indipendentemente dall'entità della partecipazione;

b) cedere, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto in modo tale che l'ammontare della partecipazione detenuta si riduca al di sotto di ciascuna delle soglie sopra fissate ovvero che, indipendentemente dall'entità della partecipazione, si verifichi la perdita del controllo.

A dette comunicazioni sono tenute anche, ove si verifichino i presupposti, le società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi nonché le società di gestione del risparmio con riferimento ai diritti di voto detenuti per conto dei patrimoni gestiti.

Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, gli obblighi di comunicazione, ove ne sussistano i presupposti, fanno capo sia al riportato sia al riportatore.

Le comunicazioni devono essere effettuate sia quando si intende acquisire o cedere una partecipazione al capitale della SIM in via diretta, sia quando si intende acquisire o cedere una partecipazione in

via indiretta ⁽⁴⁾. In quest'ultimo caso le comunicazioni possono essere effettuate solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa a condizione che le stesse siano sottoscritte dal soggetto che intende acquisire o cedere direttamente le azioni della SIM (quando la partecipazione in capo a quest'ultimo soggetto comporti il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti).

Non è tenuto ad effettuare le comunicazioni il Ministero del Tesoro.

1.2 Modalità di calcolo della percentuale

Nel calcolo della percentuale non si tiene conto delle azioni di risparmio; si tiene invece conto delle azioni privilegiate che attribuiscono il diritto di voto nell'assemblea straordinaria.

Si adottano le seguenti modalità di calcolo:

– al *numeratore* si considerano: a) le azioni in proprietà, quelle che si intendono acquistare o cedere, quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto; b) le azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto, come nel caso di usufrutto, pegno, ecc.;

– al *denominatore* si considerano tutte le azioni con diritto di voto rappresentanti il capitale della SIM.

Gli obblighi di comunicazione non riguardano le operazioni di sottoscrizione o acquisto di obbligazioni convertibili o di altri titoli che diano diritto all'acquisto di azioni nel capitale delle SIM (*warrants*). È invece soggetta alle comunicazioni la sottoscrizione di azioni successiva alla conversione delle obbligazioni o all'esercizio dei diritti di opzione qualora in conseguenza della partecipazione che si intende acquisire vengano superate le soglie rilevanti.

1.3 Accordi di voto

Ogni accordo che regola l'esercizio del voto in una SIM inerente ad azioni che, complessivamente considerate, superano le soglie rilevanti ai fini della presente disciplina è comunicato dai partecipanti alla Banca d'Italia entro 5 giorni dalla data della stipulazione.

È parimenti oggetto di comunicazione nei termini sopra indicati ogni accordo dal quale derivi il controllo di una società interposta alla SIM.

Per semplificare gli adempimenti a carico dei singoli partecipanti all'accordo di voto, può essere prodotta un'unica comunicazione da parte del soggetto a ciò delegato dagli aderenti al patto.

2. Comunicazione preventiva per l'acquisizione della partecipazione

⁴ Per le operazioni che comportino una modifica della catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo qualora tali modifiche comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti in capo al soggetto posto al vertice della catena partecipativa o ai diretti titolari delle azioni. Nel caso di modifiche della catena partecipativa che comportino il superamento delle soglie rilevanti solo in capo a soggetti interposti, andrà effettuata esclusivamente la comunicazione successiva prevista al paragrafo 4.

2.1 Principio della sana e prudente gestione e della idoneità a non pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza

I soggetti che intendono acquisire una partecipazione superiore alle soglie rilevanti devono inviare alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva corredata della documentazione appresso indicata, atta a comprovare l'idoneità del potenziale acquirente ad assicurare una gestione sana e prudente della SIM e a non pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla stessa.

A tal fine rilevano i requisiti di onorabilità, la correttezza nelle relazioni di affari e l'affidabilità della situazione finanziaria dei soggetti che effettuano la comunicazione, nonché l'esistenza di legami di qualsiasi natura – anche familiari o associativi – tra il richiedente e altri soggetti capaci di influire sulla sana e prudente gestione della SIM.

Assume inoltre rilievo il grado di trasparenza nei confronti dell'Autorità di vigilanza della struttura del gruppo che può determinarsi a seguito dell'operazione, nonché l'idoneità del medesimo, anche in relazione alla localizzazione territoriale delle società estere che lo compongono, a non ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza.

2.2 Modalità di effettuazione della comunicazione e documentazione da produrre

La comunicazione deve essere effettuata secondo lo schema indicato nell'allegato A e inviata in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia ove ha sede legale la SIM cui si riferisce l'operazione. Essa deve essere corredata dalla documentazione – a data recente – di seguito elencata.

1. Se il soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione è una persona fisica:

a) il "curriculum vitae" e, ove ritenuto necessario, le attestazioni relative all'esercizio di attività professionali (ad esempio, iscrizione ad albi o ordini professionali) ovvero le certificazioni degli enti o società di provenienza;

b) riferimenti circa le relazioni di affari (servizi prestati o ricevuti, rapporti di debito/credito, ecc.) nonché gli altri collegamenti che il soggetto interessato ha in essere con la SIM cui si riferisce la partecipazione, altre SIM, banche e altri intermediari finanziari e con i partecipanti al capitale della SIM interessata;

c) indicazione delle fonti di finanziamento che il soggetto intende eventualmente attivare per la realizzazione dell'operazione di acquisizione della partecipazione, con l'indicazione dei soggetti finanziatori;

d) nel caso in cui eserciti attività d'impresa in via diretta, informazioni concernenti la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa esercitata;

e) documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità secondo

quanto previsto al successivo paragrafo 2.3.

2. Se il soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione è una società:

a) bilancio dell'ultimo esercizio, corredato dalla relazione degli amministratori e del collegio sindacale e, ove esistente, dalla relazione della società di revisione;

b) i "curriculum vitae" dei membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del direttore generale e, ove ritenuto necessario, le attestazioni professionali (ad esempio, iscrizione ad albi o ordini professionali);

c) le medesime informazioni richieste alle lettere b) e c) del punto precedente riferite alla società, nonché alla lettera e) del medesimo punto riferite agli esponenti aziendali della società stessa;

d) elenco dei soci che detengono una partecipazione superiore al 5% del capitale rappresentata da azioni con diritto di voto nella società tenuta ad effettuare la comunicazione ovvero che esercitano il controllo congiunto sulla società stessa.

Ove si tratti di una società estera soggetta a forme di vigilanza, in aggiunta alla documentazione sopra indicata dovranno essere inviate lettere di "good standing" o altre attestazioni da parte delle Autorità di vigilanza del paese di origine. Dalle società estere dovrà inoltre essere prodotta una dichiarazione della società con la quale la stessa attesti l'inesistenza di limitazioni, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dell'ordinamento di appartenenza, a fornire informazioni alle Autorità di vigilanza italiane.

In caso di partecipazione indiretta, se i soggetti interessati intendono avvalersi della facoltà di inviare un'unica comunicazione, le informazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere riferite sia al soggetto posto al vertice della catena partecipativa, sia alla società che intende assumere in via diretta la partecipazione nella SIM.

In ogni caso, ove il soggetto che effettua la comunicazione faccia parte di un gruppo ⁽⁵⁾, oltre ai riferimenti indicati ai precedenti punti dovranno essere inviati:

a) la mappa del gruppo con l'indicazione della localizzazione territoriale delle sue componenti;

b) il bilancio consolidato del gruppo relativo all'ultimo esercizio;

c) riferimenti in ordine ai rapporti finanziari e operativi in essere tra:

⁵ Le informazioni prodotte devono riguardare esclusivamente i soggetti che, direttamente o indirettamente:

- sono controllati da chi intende assumere la partecipazione nella SIM;

- controllano il soggetto che intende assumere la partecipazione nella SIM;

- sono controllati dallo stesso soggetto che controlla chi intende assumere la partecipazione nella SIM.

- la SIM di cui si intende assumere la partecipazione e i soggetti appartenenti al gruppo;
- gli enti finanziari del gruppo di appartenenza (SIM e altri intermediari) e le altre società ricomprese nel gruppo medesimo.

La documentazione prevista dal presente paragrafo 2.2 non è richiesta se il soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione appartiene a un gruppo bancario italiano o è una banca o un'impresa di investimento o una società di gestione di o.i.c.v.m. comunitaria. Non è richiesto l'invio della documentazione già prodotta alla Banca d'Italia anche ad altro titolo.

2.3 Requisiti di onorabilità

I requisiti di onorabilità richiesti per i partecipanti al capitale sono disciplinati, ai sensi dell'articolo 14 del Testo Unico, dal decreto del Ministro del tesoro n. 469 dell'11 novembre 1998.

In caso di partecipazione indiretta, i requisiti di onorabilità devono essere comprovati solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che intende acquisire direttamente azioni della SIM (quando la partecipazione comporti il superamento delle soglie rilevanti).

Qualora il soggetto che effettua la comunicazione sia una società o un ente, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti da tutti i membri del consiglio di amministrazione e dal direttore generale ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. In tali casi, la verifica dei requisiti viene effettuata dal consiglio di amministrazione⁽⁶⁾ e alla comunicazione preventiva va allegato il verbale della relativa delibera consiliare, unitamente ai documenti presi a base delle valutazioni effettuate.

È rimessa alla responsabilità del consiglio di amministrazione o dell'organo con funzioni equivalenti la valutazione della completezza probatoria della documentazione.

L'esame delle posizioni va condotto per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione.

In caso di variazione del consiglio di amministrazione o del direttore generale o di coloro che ricoprono cariche equivalenti nella società partecipante, il consiglio di amministrazione di quest'ultima:

- verifica il possesso dei requisiti di onorabilità in capo ai soggetti subentranti;
- invia tempestivamente alla Banca d'Italia il verbale della delibera consiliare di accertamento dei predetti requisiti, unitamente ai documenti presi a base delle valutazioni effettuate.

Nell'ipotesi di conferma delle cariche dei soggetti sopra menzionati non occorrerà procedere a una nuova verifica.

⁶ In caso di amministratore unico la verifica dei requisiti è effettuata dal collegio sindacale o dall'organo con funzioni equivalenti.

Qualora il possesso dei requisiti di onorabilità venga meno in capo ad uno dei soggetti sopra richiamati, il partecipante deve comunicare immediatamente tale circostanza alla Banca d'Italia e alla SIM partecipata.

Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità, oltre ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti o società sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche i soggetti che svolgono analoghe funzioni in:

- banche e imprese di investimento comunitarie;
- banche e imprese di investimento extracomunitarie, società di gestione del risparmio e SICAV estere nei casi in cui gli esponenti aziendali siano soggetti ad analoghi requisiti in base alla regolamentazione del Paese d'origine; tale circostanza va comprovata mediante attestazione dell'Autorità di vigilanza del Paese di origine;
- società di gestione dei mercati regolamentati di cui all'art. 61 del Testo Unico;
- imprese di assicurazione di cui ai decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 17 marzo 1995;
- enti pubblici anche economici.

Per i soggetti di nazionalità estera (persone fisiche ed esponenti aziendali delle società partecipanti) si fa riferimento alle legislazioni vigenti nello Stato di appartenenza, richiedendosi l'esistenza di requisiti sostanzialmente equivalenti a quelli previsti per i soggetti di nazionalità italiana. Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, si applicano le disposizioni sopra indicate in ordine alla competenza del consiglio di amministrazione (o organo equivalente) e alle modalità per la verifica dei requisiti.

Nell'allegato B è indicata la documentazione minimale richiesta per la verifica dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale.

2.4 Procedura e termini

La Banca d'Italia, nel termine di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, può vietare l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che il potenziale acquirente non sia idoneo ad assicurare una gestione sana e prudente della SIM o l'effettivo esercizio della vigilanza. Il termine di 90 giorni è interrotto:

- a) nel caso di richiesta di ulteriori informazioni. Dalla data di ricezione delle medesime comincia a decorrere un nuovo termine di 90 giorni;
- b) qualora il potenziale acquirente sia un soggetto estero e la Banca d'Italia debba interessare l'Autorità di vigilanza estera. In tali casi, il termine è interrotto dal momento in cui la Banca d'Italia comunica tale circostanza all'interessato. La Banca d'Italia comunica altresì al potenziale acquirente la data di ricezione della risposta da parte dell'Autorità del Paese estero; da tale data comincia a decorrere un nuovo termine di 90 giorni.

È opportuno che l'efficacia dei contratti da cui derivi l'acquisizione di una partecipazione rilevante ai fini della presente disciplina sia subordinata alla condizione che la Banca d'Italia non vieti l'operazione.

Nel caso in cui l'acquisizione della partecipazione derivi da atti di liberalità o avvenga per successione, l'esercizio del diritto di voto è sospeso fino al decorso del termine di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia o delle informazioni integrative eventualmente richieste.

Nell'ipotesi in cui la Banca d'Italia vieti l'acquisizione della partecipazione, copia del relativo provvedimento è trasmessa anche alla SIM.

Nel caso in cui la Banca d'Italia abbia fissato un termine massimo per l'acquisizione della partecipazione, l'esercizio del diritto di voto inerente alle azioni acquistate oltre il termine prescritto è sospeso. Il diritto di voto è inoltre sospeso quando non siano state effettuate le prescritte comunicazioni, quando sia intervenuto espresso divieto della Banca d'Italia ovvero non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione.

Nell'ipotesi in cui non si intenda più concludere l'operazione se ne dovrà dare apposita comunicazione alla Banca d'Italia.

2.5 Offerte pubbliche di acquisto e aumenti di capitale riguardanti una SIM

Nel caso di offerte pubbliche di acquisto o di scambio riguardanti una SIM il soggetto che promuove l'offerta deve effettuare la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia contestualmente alla comunicazione alla Consob prevista dall'art. 102, comma 1 del T.U. La Banca d'Italia rende nota, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, l'assenza di condizioni ostative all'acquisizione della partecipazione.

Nelle operazioni di aumento di capitale o altre operazioni che comportino variazioni nelle partecipazioni azionarie, la comunicazione può essere effettuata anche al termine dell'operazione nel caso in cui si venga a detenere, in conseguenza dell'esito complessivo dell'operazione medesima, una partecipazione superiore alle soglie rilevanti; in tal caso il diritto di voto inerente alle azioni che eccedono le predette soglie è sospeso fino al decorso del suindicato termine di 90 giorni.

3. Comunicazione preventiva per la cessione della partecipazione

I soggetti indicati al precedente paragrafo 1.1 che intendono cedere una partecipazione - anche a seguito di adesione ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio - possono procedere al compimento dell'operazione solo dopo aver effettuato la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia.

La comunicazione in questione dovrà, tra l'altro, indicare la presumibile data di conclusione dell'ope-

razione, i nominativi dei soggetti acquirenti e la percentuale del capitale della SIM oggetto di cessione.

4. Comunicazioni successive

I soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni preventive ai sensi dei precedenti paragrafi 2 e 3 inviano alla Banca d'Italia e alla SIM entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto perfezionamento dell'operazione, il modello 19/L (cfr. allegato C), da compilare secondo le modalità indicate in dettaglio nelle istruzioni al modello stesso.

I soggetti che partecipano in misura superiore al 5% in una SIM che chiede l'autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento ai sensi dell'art. 19, comma 1 del Testo Unico sono tenuti ad inviare il modello 19/L alla Banca d'Italia entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione medesima.

Il modello è inviato in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia ove ha sede legale la SIM cui si riferisce l'operazione.

Sezione II

Adempimenti delle SIM

1. Adempimenti delle SIM in materia di partecipanti al capitale

Le SIM forniscono ai soggetti interessati ogni utile informazione - in particolare in occasione di complesse operazioni, quali quelle di aumento del capitale - nonché i modelli già stampati nella parte riguardante i dati delle SIM stesse.

L'articolo 16 del Testo Unico prevede che il diritto di voto inerente alle azioni acquisite non può essere esercitato in caso di omissione delle comunicazioni prescritte, di acquisizione della partecipazione in violazione del divieto della Banca d'Italia ovvero prima che sia decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione o oltre il termine massimo dalla stessa eventualmente fissato.

Spetta al presidente dell'assemblea, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, risultino possedere partecipazioni che comportino obblighi di comunicazione.

Dai verbali assembleari deve risultare:

- a) la dichiarazione del presidente che ai partecipanti all'assemblea è stato richiesto di far presente eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente;
- b) la menzione dei riscontri effettuati sulla base delle informazioni disponibili per l'ammissione al voto;
- c) l'indicazione ⁽⁷⁾ per le singole delibere:

⁷ Tali informazioni possono risultare, se ritenuto più agevole, anche da apposita comunicazione del presidente.

- dei nominativi partecipanti all'assemblea, anche tramite soggetti delegati, e delle relative partecipazioni;
- dei voti favorevoli, contrari, nulli e astenuti, con la specificazione dei nominativi che abbiano espresso voto contrario o che si siano astenuti, eccezion fatta ovviamente per le votazioni effettuate, ai sensi dello statuto, a scrutinio segreto.

La Banca d'Italia si riserva di richiedere ulteriori specifiche informazioni; in relazione a ciò le SIM conservano per ogni delibera la documentazione inerente alle modalità di formazione della volontà assembleare.

Allegato A

Alla
Banca d'Italia
Filiale di _____

Oggetto: Comunicazione preventiva di acquisizione di partecipazione superiore al 5% del capitale rappresentata da azioni con diritto di voto in Società di Intermediazione Mobiliare ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

DICHIARANTE	
<i>Se persona fisica:</i>	<i>Se persona giuridica:</i>
Cognome	Denominazione sociale
Nome	Eventuale sigla sociale
Luogo di nascita	Codice fiscale
Data di nascita	Comune sede legale
Codice fiscale	Indirizzo
Comune di residenza	Stato
Indirizzo	
Stato	

SIM DI CUI SI INTENDE ACQUISIRE UNA PARTECIPAZIONE
Denominazione della SIM di cui si intende assumere la partecipazione _____
Percentuale di azioni con diritto di voto che si intende acquisire (specificando se si tratta di partecipazione di controllo) _____
<i>di cui:</i>
- direttamente..... %
- indirettamente..... %
<i>(indicare la denominazione e la sede sociale del soggetto che intende acquisire direttamente la partecipazione nella SIM nonché dei soggetti interposti):</i>
Percentuale di azioni con diritto di voto già possedute nella SIM _____ %
<i>di cui:</i>
- direttamente..... %
- indirettamente..... %

(data) (firma del dichiarante)

(nell'ipotesi di partecipazione indiretta, firma degli eventuali soggetti che verrebbero a detenere direttamente partecipazioni superiori alle soglie rilevanti)

ALLEGATO B

Documentazione per la verifica dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale

A) per i soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell' U.E.

1. certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero certificato della Prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'articolo 10, L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni. Ove non sia possibile produrre i certificati in questione, l'insussistenza delle misure di prevenzione antimafia deve risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della legge 15/68 e successive modifiche e integrazioni, del soggetto interessato;
2. casellario giudiziale ovvero dichiarazione ⁽⁸⁾ dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni previste dall'articolo 1, comma 1, lett. b) e c) del decreto del Ministro del tesoro n. 469 dell'11 novembre 1998;

3. dichiarazione dell'interessato ⁽⁹⁾ attestante di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità ai sensi del decreto del Ministro del tesoro n. 469/98.

B) per i soggetti extracomunitari non residenti in Italia:

1. certificazione rilasciata dalla competente Autorità dello stato di residenza dalla quale risulti che gli interessati non sono stati destinatari di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del tesoro n. 469/98. I certificati devono essere corredati da un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello stato di residenza, che suffraghi l'idoneità dei certificati all'attestazione in questione. Qualora l'ordinamento dello stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale deve confermare la circostanza che in detto Stato non è previsto il rilascio dei certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima;
2. una dichiarazione nella quale attestano di non essere stati destinatari in stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del tesoro n. 469/98.

C) per i soggetti extracomunitari residenti in Italia:

1. i documenti sub A)
2. i documenti sub B) limitatamente al punto 1). In tali casi la certificazione è rilasciata dalla competente Autorità dello stato di cittadinanza.

⁸ Nel caso in cui il partecipante al capitale di una SIM sia una persona fisica la dichiarazione è resa ai sensi della L. 15/68 e successive modifiche e integrazioni.

⁹ Cfr. nota precedente.

ALLEGATO C

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
Comunicazioni ai sensi dell'articolo 15, comma 5 del D.lgs. 58/98

Alla BANCA D'ITALIA Filiale di _____
Alla SIM _____



Mod. 18/L
Protocollo Banca d'Italia

DICHIARANTE quadro A

Se persona fisica

cognome _____
nome _____
luogo di nascita _____
data di nascita _____
codice fiscale _____

Se persona giuridica o società di persone o ente

denominazione sociale _____
eventuale sigla sociale _____
specie _____ eventuale codice _____
codice fiscale _____

comune sede legale o residenza _____ via _____ sigla provincia _____ stato _____

Causale della dichiarazione Data dell'acquisto, della cessione o della variazione della partecipazione _____

SIM PARTECIPATA quadro B

denominazione _____ codice fiscale _____
capitale sociale in azioni con diritto di voto _____
di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria _____

AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE quadro C

titolo del possesso	N. azioni possedute						N. azioni possedute per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto						N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
proprietà																		
riportato																		
riportatore																		
pegno																		
usufrutto																		
deposito o altro																		

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria _____

AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA quadro D

titolo del possesso	N. azioni possedute						N. azioni possedute per le quali le società controllate, fiduciarie e interposte persone, sono private del diritto di voto						N. azioni con diritto di voto in capo alle società controllate, fiduciarie e interposte persone					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
proprietà																		
riportato																		
riportatore																		
pegno																		
usufrutto																		
deposito o altro																		

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria _____

AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI DA SOCIETÀ FIDUCIARIE O DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI quadro E

N. fiduciarie	N. azioni possedute		N. azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto		N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante	
	1	2	1	2	1	2
1						
2						

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria _____

RIEPILOGO

N. azioni totali possedute	_____	_____	% rispetto al capitale sociale con diritto di voto
di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria	_____	_____	% rispetto al capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria
N. azioni con diritto di voto possedute	_____	_____	% rispetto al capitale sociale con diritto di voto
di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria	_____	_____	% rispetto al capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

N. azioni totali possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale)	_____	_____	% rispetto al capitale sociale con diritto di voto
N. azioni con diritto di voto possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale)	_____	_____	% rispetto al capitale sociale con diritto di voto

data della dichiarazione _____

firma del dichiarante o del legale rappresentante _____

N° fogli complessivi _____

indirizzo _____ CAP _____

N. Tel. _____

Eventuali osservazioni _____

Distinta delle società controllate, fiduciarie e delle interposte persone per il tramite delle quali sono possedute le azioni (solo se è stato riempito il quadro D)

Riferimento alla BANCA D'ITALIA		
Filiale	Dati	Numero
	G S M H A A	

Mod. 19/L

quadro F

Foglio n.

SOCIETÀ CONTROLLATA, FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA, TITOLARE DELLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Se persona fisica cognome <input type="text"/> nome <input type="text"/> luogo di nascita <input type="text"/> data di nascita <input type="text"/> codice fiscale <input type="text"/>		Se persona giuridica o società di persone denominazione sociale <input type="text"/> eventuale sigla sociale <input type="text"/> specie <input type="text"/> eventuale codice <input type="text"/> codice fiscale <input type="text"/>	
comune sede legale o residenza <input type="text"/> via <input type="text"/> sigla provincia <input type="text"/> stato <input type="text"/>		fiduciario rapporto con il soggetto dichiarante di controllo A diretto tramite il <input type="text"/> % del capitale con diritto di voto B ed indiretto tramite il <input type="text"/> % C tramite patto di sindacato di voto D tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altro E	
N. azioni possedute titolo del possesso proprietà 1 riportato 2 riportatore 3 pegno 4 usufrutto 5 deposito o altro 6		N. azioni possedute per le quali il soggetto è privato del diritto di voto 1 2 3	
		N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria	

SOGGETTI INTERPOSTI TRA IL DICHIARANTE ED IL SOGGETTO TITOLARE DELLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Avvertenza: da riempire solo nel caso che tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni con diritto di voto intercorrono rapporti di controllo indiretto o comunque tramite altri soggetti

denominazione sociale <input type="text"/> eventuale sigla sociale <input type="text"/> specie <input type="text"/> eventuale codice ABI <input type="text"/> codice fiscale <input type="text"/> comune sede legale o residenza <input type="text"/> via <input type="text"/> sigla provincia <input type="text"/> stato <input type="text"/>		fiduciario rapporto con il soggetto di cui al precedente quadro di controllo A diretto tramite il <input type="text"/> % del capitale con diritto di voto B ed indiretto tramite il <input type="text"/> % C tramite patto di sindacato di voto D tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altro E	
denominazione sociale <input type="text"/> eventuale sigla sociale <input type="text"/> specie <input type="text"/> eventuale codice ABI <input type="text"/> codice fiscale <input type="text"/> comune sede legale o residenza <input type="text"/> via <input type="text"/> sigla provincia <input type="text"/> stato <input type="text"/>		fiduciario rapporto con il soggetto di cui al precedente quadro di controllo A diretto tramite il <input type="text"/> % del capitale con diritto di voto B ed indiretto tramite il <input type="text"/> % C tramite patto di sindacato di voto D tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altro E	
denominazione sociale <input type="text"/> eventuale sigla sociale <input type="text"/> specie <input type="text"/> eventuale codice ABI <input type="text"/> codice fiscale <input type="text"/> comune sede legale o residenza <input type="text"/> via <input type="text"/> sigla provincia <input type="text"/> stato <input type="text"/>		fiduciario rapporto con il soggetto di cui al precedente quadro di controllo A diretto tramite il <input type="text"/> % del capitale con diritto di voto B ed indiretto tramite il <input type="text"/> % C tramite patto di sindacato di voto D tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altro E	
denominazione sociale <input type="text"/> eventuale sigla sociale <input type="text"/> specie <input type="text"/> eventuale codice ABI <input type="text"/> codice fiscale <input type="text"/> comune sede legale o residenza <input type="text"/> via <input type="text"/> sigla provincia <input type="text"/> stato <input type="text"/>		fiduciario rapporto con il soggetto di cui al precedente quadro di controllo A diretto tramite il <input type="text"/> % del capitale con diritto di voto B ed indiretto tramite il <input type="text"/> % C tramite patto di sindacato di voto D tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altro E	

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SIM
Istruzioni per la compilazione del modello 19/L
AMBITO DI APPLICAZIONE

a). *Soggetti tenuti all'invio del modello 19/L*

Sono tenuti a trasmettere il modello 19/L alla Banca d'Italia e alla SIM partecipata i soggetti che hanno:

- 1) acquisito, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo:

- a una partecipazione superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della SIM o al superamento delle soglie del 10%, 20%, 33% e 50%;
- al controllo della SIM, indipendentemente dall'entità della partecipazione ⁽¹⁰⁾;

2) ceduto, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto in modo tale che l'ammontare della parteci-

¹⁰ Ai fini della definizione del rapporto di controllo si fa riferimento al disposto dell'art. 23 del D.Lgs. 385/93.

pazione detenuta si riduca al di sotto di ciascuna delle soglie sopra fissate ovvero che, indipendentemente dall'entità della partecipazione, si verifichi la perdita del controllo.

L'inoltro del modello è dovuto anche, ove si verifichino i presupposti, dalle società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi nonché dalle società di gestione di fondi comuni con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con i patrimoni gestiti.

La comunicazione deve essere effettuata sia quando la partecipazione al capitale della SIM è acquisita o ceduta in via diretta, sia quando essa è acquisita o ceduta in via indiretta. In quest'ultimo caso le comunicazioni possono essere effettuate solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa, a condizione che il modello sia sottoscritto anche da chi ha acquisito o ceduto direttamente le azioni della SIM (cfr. parte superiore del quadro F), quando la partecipazione diretta abbia superato, in aumento o in diminuzione, le soglie rilevanti ⁽¹¹⁾.

Non è tenuto ad effettuare la comunicazione il Ministero del Tesoro.

b) Modalità di calcolo della percentuale

Nel calcolo della percentuale non si tiene conto delle azioni di risparmio; si tiene invece conto delle azioni privilegiate che attribuiscono il diritto di voto nell'assemblea straordinaria.

Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, l'obbligo di comunicazione, ove ne sussistano i presupposti, fa capo sia al riportato sia al riportatore.

Si adottano le seguenti modalità di calcolo:

– *al numeratore* si considerano: a) le azioni in proprietà e quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto; b) le azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto, come nel caso di usufrutto, pegno, ecc.;

– *al denominatore* si considerano tutte le azioni con diritto di voto rappresentanti il capitale della SIM.

Nel caso di aumenti di capitale, dovrà farsi riferimento: *al numeratore*, al numero di azioni sottoscritte, cumulate con quelle già eventualmente possedute; *al denominatore*, all'ammontare complessivo delle azioni con diritto di voto che rappresentano il capitale della SIM al termine dell'operazione di aumento.

Le comunicazioni si considerano effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R..

Si precisa che l'obbligo di comunicazione si considera assolto esclusivamente mediante l'invio del modello 19/L.

¹¹ Per le operazioni che comportino una modifica nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando tali modifiche comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti in capo al soggetto posto al vertice della catena stessa, ai soggetti interposti o ai titolari diretti delle azioni (cfr. quadro F).

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Quadro A: DICHIARANTE

Andranno riportate con precisione oltre al codice fiscale, per le persone fisiche, le generalità del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche, le società di persone e gli enti di diversa natura, la ragione o denominazione sociale, nonché l'eventuale sigla sociale.

Qualora il dichiarante sia un'istituzione creditizia o una SIM andrà indicato anche il relativo codice.

Per la specie, andranno riempite le relative caselle con uno dei seguenti codici:

SPECIE

- 08 Società semplice
- 41 Società in accomandita per azioni
- 42 Società in accomandita semplice
- 43 Società in nome collettivo
- 51 Società per azioni
- 52 Società a responsabilità limitata
- 61 Società cooperativa a responsabilità limitata
- 62 Società cooperativa a responsabilità illimitata
- 14 Enti vari
- 74 Enti e Società non residenti

– *Causale della dichiarazione*: andrà indicata nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi seguenti:

1. Dichiarazione da effettuare nei casi di superamento del limite del 5% di possesso di azioni per le quali il soggetto dichiarante è, in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare della partecipazione o del diritto di voto, sempreché tale superamento non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 4.
2. Dichiarazione da effettuare per variazioni che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie del 10%, 20% e 33%, sempreché la variazione non comporti l'ipotesi di cui alle successive causali 3 e 4.
3. Dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale entro il limite previsto del 5%. Tale causale dovrà essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (ad es. cambiamento della titolarità della partecipazione per successione *mortis causa*, cambio di residenza ovvero variazione della denominazione sociale, trasformazione, fusione, trasferimento della sede legale).

In ipotesi di successione *mortis causa* o di fusione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare la riduzione della percentuale

entro il limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 3.

4. Dichiarazione da effettuare per variazioni che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, della soglia del 50% e in ogni altro caso di acquisto o di perdita del controllo sulla SIM ai sensi dell'art. 23 del T.U. bancario.

5. Dichiarazione da effettuare nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti, siano intervenute modificazioni nel contenuto informativo del quadro F, come precisato nelle relative istruzioni.

Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andrà compilato in tutte le sue parti, indicando la situazione relativa sia al dichiarante sia agli altri soggetti di cui al quadro F, aggiornata al momento di invio della dichiarazione.

– *Data dell'acquisto, della cessione o della variazione della partecipazione:* andrà indicata la data dell'acquisto, della cessione o della variazione della partecipazione. Da tale data decorre il termine di 30 giorni entro il quale deve essere effettuata la comunicazione.

Quadro B: SOCIETÀ PARTECIPATA

Andranno indicati, negli appositi spazi:

- la denominazione della società partecipata, il codice fiscale e il codice identificativo;
- il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni;
- il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Quadro C: AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE

– *N. Azioni possedute:* il dichiarante dovrà indicare il numero di azioni aventi diritto di voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso; per le azioni in proprietà e per le azioni oggetto di contratto di riporto, il riquadro dovrà essere compilato indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.

– *N. Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto:* in questo riquadro – che dovrà essere compilato solo dal proprietario che sia privato del diritto di voto ovvero relativamente ad azioni oggetto di contratto di riporto – va indicato il numero di azioni per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto.

– *N. Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante:* andrà indicato il numero complessivo di azioni per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e il totale delle azioni per le quali il soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto.

– *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

N.B. Nell'ipotesi in cui i diritti di voto inerenti alla partecipazione posseduta direttamente dal dichiarante facciano capo ai soggetti del quadro D (società controllate, fiduciarie e interposte persone), le relative azioni non vanno indicate nel quadro C (ad esempio, nel caso di azioni in nuda proprietà per le quali il dichiarante abbia ceduto in usufrutto i relativi diritti di voto ad una propria società controllata). Al fine di evitare duplicazioni, tali partecipazioni andranno indicate esclusivamente nel quadro D, secondo le relative istruzioni.

Quadro D: AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA

– *N. Azioni possedute:* andrà riportato il numero di azioni aventi diritto di voto possedute per il tramite di società controllate⁽¹²⁾, fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso. Per le azioni in proprietà e per le azioni oggetto di contratto di riporto, il riquadro andrà compilato indipendentemente dalla circostanza che i soggetti interposti siano titolari o meno del diritto di voto. L'indicazione dei soggetti interposti andrà riportata nel quadro F secondo le relative istruzioni.

Nell'ipotesi in cui le azioni facciano capo, a diverso titolo, a uno o più soggetti (rientranti nelle categorie delle società controllate o fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate secondo il titolo di possesso.

– *N. Azioni per le quali le società controllate, fiduciarie e le interposte persone sono private del diritto di voto:* in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo per le azioni in proprietà e per le azioni oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato il numero di azioni per le quali i soggetti interposti siano privati del diritto di voto, a meno che il voto stesso spetti ad altra società controllata, fiduciaria o interposta persona.

– *N. Azioni con diritto di voto in capo alle società controllate, fiduciarie e interposte persone:* andrà riportato il numero complessivo delle azioni per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e il totale delle azioni per le quali tali soggetti siano privati del voto.

– *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria:* andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

¹² Ai fini della definizione del rapporto di controllo si fa riferimento al disposto dell'art. 23 del T.U. bancario.

N.B. Nelle ipotesi in cui i diritti di voto inerenti alle azioni possedute dai soggetti di cui al quadro D (società controllate, fiduciarie e interposte persone) facciano capo al soggetto dichiarante (quadro C), le relative azioni non vanno indicate nel quadro D (ad esempio, nel caso di azioni in nuda proprietà per le quali le società controllate abbiano ceduto in usufrutto i relativi diritti di voto al proprio controllante). Al fine di evitare duplicazioni, tali azioni o quote andranno indicate esclusivamente nel quadro C, secondo le relative istruzioni.

Quadro E: AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI DA SOCIETÀ FIDUCIARIE O DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI

Tale quadro andrà compilato dalle società fiduciarie che posseggano a qualunque titolo azioni per conto di altri soggetti nonché dalle società di gestione di fondi comuni con riferimento all'ammontare complessivo delle azioni possedute dall'insieme dei patrimoni gestiti ⁽¹³⁾.

– *N. Azioni possedute*: andrà indicato il numero complessivo di azioni con diritto al voto possedute dalla società fiduciaria o dalla società di gestione dichiarante per conto di altri soggetti.

– *N. Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto*: andrà riportato il numero delle azioni per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla società fiduciaria o dalla società di gestione.

– *N. Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante*: il numero di azioni deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e le azioni per le quali la società fiduciaria o la società di gestione sia privata del diritto di voto.

– *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria*: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

– *Numero dei fiduciari*: ove il dichiarante sia una società fiduciaria, andrà indicato il numero dei fiduciari come segue:

1. caselle 1: andrà indicato il fiduciante con azioni in misura superiore al 50%, specificando nella seconda casella la percentuale posseduta da tale soggetto;

2. caselle 2: andrà indicato il numero dei fiduciari con azioni in misura superiore al 5% e fino al 50%, specificando nella seconda casella la percentuale complessivamente posseduta da tali soggetti.

Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie o dalle società di gestione che posseggano azioni per conto di terzi.

¹³ In ogni caso, l'obbligo di comunicazione non sussiste per i controllanti le fiduciarie e le società di gestione con riferimento alle azioni detenute per conto dei fiduciari e dei fondi.

Riepilogo

– *N. Azioni totali possedute*: andrà indicato il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra le azioni possedute ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto di cui al quadro B.

Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione.

– *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria*: andrà indicato il numero totale delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

– *N. Azioni con diritto di voto possedute*: andrà riportato il numero delle azioni calcolato effettuando la somma dei quadri C, D, ed E per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni, sia titolare di diritti di voto. Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale tra le azioni possedute ed il capitale rappresentato da azioni con diritto di voto di cui al quadro B.

– *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria*: andrà indicato il numero di azioni per le quali il dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni, sia titolare del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

– *N° Azioni totali possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale)*: ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una analogo comunicazione andrà indicato il rapporto percentuale, già segnalato nella parte "Riepilogo" della precedente comunicazione, tra il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

– *N° Azioni con diritto di voto possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale)*: ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una analogo comunicazione andrà indicato il rapporto percentuale, già segnalato nella parte "Riepilogo" della precedente comunicazione, tra il numero delle azioni per il quale il dichiarante sia titolare di diritti di voto e il capitale con diritto di voto.

– *Numero fogli complessivi*: andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la comunicazione.

La prima pagina del modello andrà completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante, il relativo indirizzo (con la specifica del Codice di Avviamento Postale), ed il numero telefonico.

Quadro F: DISTINTA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE PER IL TRAMITE DELLE QUALI SONO POSSEDUTE LE AZIONI

Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle persone interposte per il tramite delle quali il dichiarante possiede partecipazioni in SIM.

Per le operazioni che comportino una modifica nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando tali modifiche comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti in capo al soggetto posto al vertice della catena stessa o ai titolari diretti delle azioni. Negli altri casi di modifiche nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando il soggetto interposto venga a detenere una partecipazione superiore alle soglie rilevanti.

Non vanno in alcun caso segnalate le modifiche riguardanti:

– l'ammontare della partecipazione che il soggetto al vertice della catena partecipativa ha nel capitale della società interposta;

– il tipo di rapporto di controllo tra il soggetto al vertice della catena partecipativa e il soggetto interposto.

Per ciascun soggetto titolare in via diretta della partecipazione andrà riempito un quadro F su separati fogli secondo le seguenti modalità:

– *Società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni con diritto di voto:* il riquadro andrà compilato per ciascun titolare in via diretta di tali azioni riportando le generalità del soggetto secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro A. Andrà poi riportata la partecipazione posseduta dal soggetto suddivisa per titolo del possesso secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro D. Il riquadro andrà sottoscritto dal soggetto che partecipa direttamente al capitale della società qualora lo stesso abbia una partecipazione superiore alle soglie di rilevanza.

– *Rapporto con il soggetto dichiarante:* andrà barrata la casella A ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni della società per conto del dichiarante.

Nel caso di rapporto di controllo andrà barrata rispettivamente la casella B o la casella C se la posizione di controllo è assicurata al dichiarante dalla partecipazione detenuta in via diretta ovvero in via indiretta per il tramite di altri soggetti. Andranno invece barrate:

• la casella D, se il rapporto di controllo è determinato dall'esistenza di sindacati di voto;

• la casella E, se il rapporto di controllo derivi dal diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o da altre ipotesi previste dall'art. 23 del T.U. bancario.

Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle partecipazioni possedute in via diretta e indiretta si dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri relativi ai soggetti interposti (F1, F2, ecc.), del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene la maggiore partecipazione nella società controllata. Pertanto, i riquadri dei soggetti interposti non andranno compilati ove la maggiore partecipazione nella società controllata sia detenuta direttamente dal dichiarante.

– *Soggetti interposti tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni con diritto di voto:* nel caso in cui la partecipazione sia detenuta in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio (riquadri F1 e segg.) i soggetti interposti tra il dichiarante ed il soggetto titolare della partecipazione. Nel caso in cui tra il dichiarante ed il titolare della partecipazione si frappongano più società controllate andrà segnalata una unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della società che, nell'ambito del gruppo, detiene la maggiore partecipazione nel soggetto interposto controllato.

Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente.

CAPITOLO 4 ⁽¹⁴⁾ OPERATIVITÀ ALL'ESTERO

Sezione I

Disposizioni di carattere generale

1. Definizioni

Ai fini del presente Capitolo si definiscono:

– “direttiva,” la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004;

– “punto di contatto,” l'autorità competente del paese ospitante designata a svolgere le funzioni di punto di contatto ai sensi dell'art. 56, comma 1, della direttiva;

– “servizi ammessi al mutuo riconoscimento,” i servizi e le attività di cui alle sezioni A e B della tabella allegata al Testo Unico, autorizzati nello Stato comunitario di origine;

– “agente collegato,” la persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilità di una sola impresa di investimento per conto del-

¹⁴ Il presente capitolo è stato così sostituito dall'art. 2 del Regolamento della Banca d'Italia del 29 ottobre 2007 in materia di: capitale minimo e operatività all'estero delle SIM; deposito e sub-deposito di beni della clientela.

la quale opera, promuove i servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari e/o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari;

– “succursale”, una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di una SIM e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le attività della SIM. È assimilata alla succursale l'ipotesi in cui la SIM operi all'estero avvalendosi di agenti collegati stabiliti in uno Stato comunitario diverso dall'Italia;

– “prestazione di servizi senza stabilimento”, la prestazione di servizi o attività di investimento e di servizi accessori nel territorio di uno Stato estero in assenza di succursali. Non costituisce prestazione di servizi senza stabilimento l'attività pubblicitaria realizzata nel rispetto dell'art. 32 del Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione;

– “libera prestazione di servizi”, lo svolgimento dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento nel territorio di uno Stato appartenente all'UE, effettuato con le modalità della prestazione di servizi senza stabilimento;

– “ufficio di rappresentanza”, una struttura che una SIM utilizza esclusivamente per svolgere attività di studio dei mercati nonché altre attività non riconducibili a quelle normalmente svolte da una SIM.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dall'art. 26 del Testo Unico.

3. Responsabile del procedimento amministrativo

Responsabile dei procedimenti amministrativi previsti nel presente Capitolo è il Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria.

Sezione II

Operatività all'estero delle SIM italiane

1. Stabilimento di succursali in Stati dell'UE

1.1 Primo insediamento di una succursale

Condizione necessaria perché una SIM possa stabilire una propria succursale in un altro Stato comunitario per la prestazione di servizi e attività ammessi al mutuo riconoscimento, è il ricevimento da parte della Banca d'Italia di una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato membro dell'UE nel cui territorio la SIM intende stabilire una succursale;
- 2) un programma di attività, nel quale sono indicati i servizi ammessi al mutuo riconoscimento che la SIM intende svolgere nel Paese ospitante, nonché l'intenzione di avvalersi di agenti collegati;
- 3) la struttura organizzativa che assumerà la succursale (organigramma, risorse umane, si-

stemi informativi) e l'impatto dell'iniziativa sulla struttura organizzativa della SIM;

4) il recapito della succursale nello Stato ospitante, ovvero della sede principale (qualora la succursale si articoli in più sedi di attività);

5) i nominativi dei dirigenti responsabili della succursale.

Entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d'Italia notifica le informazioni ricevute all'autorità competente del paese ospitante. Tale comunicazione non dà luogo a un procedimento amministrativo ad istanza di parte ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Qualora la Banca d'Italia intenda vietare lo stabilimento della succursale per motivi attinenti all'adeguatezza della struttura organizzativa o alla situazione finanziaria, economica o patrimoniale della SIM¹⁵ e, conseguentemente, rifiutare la notifica al punto di contatto del paese ospitante, essa avvia un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto che deve concludersi entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari e, in ogni caso, anche tenuto conto di eventuali cause di sospensione del termine, non oltre 90 giorni da tale data.

La Banca d'Italia comunica altresì al punto di contatto del paese ospitante precisazioni in ordine al sistema di indennizzo riconosciuto ai sensi dell'art. 59 del Testo Unico che garantisce i diritti dei clienti della succursale.

Dell'avvenuta notifica al punto di contatto del paese ospitante è data comunicazione alla SIM interessata. Tale riferimento è fornito anche alla Consob.

La SIM può stabilire la succursale e iniziare l'operatività dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dell'autorità competente del paese ospitante ovvero quando siano trascorsi 60 giorni dal momento in cui tale autorità ha ricevuto la notifica riguardante lo stabilimento della succursale.

La SIM comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'effettivo inizio e la cessazione dell'attività della succursale.

1.2 Modifiche delle informazioni comunicate

La SIM comunica alla Banca d'Italia ogni modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.1, punti 2), 3), 4) e 5) della presente sezione almeno 30 giorni prima di procedere alla modifica.

La Banca d'Italia provvede, entro 30 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, a effettuare la relativa comunicazione al punto di contatto del paese ospitante e ne informa la SIM.

2. Prestazione in altri Stati dell'UE di servizi e attività senza stabilimento di succursali

¹⁵ Ove la SIM appartenga a un gruppo bancario si tiene conto anche della situazione tecnico-organizzativa del gruppo.

2.1 Comunicazione preventiva

La SIM che intende operare per la prima volta in un altro Stato comunitario senza stabilimento di succursali, invia alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato in cui la SIM intende esercitare la propria attività;
- 2) un programma di attività nel quale sono indicati i servizi ammessi al mutuo riconoscimento che la SIM intende svolgere nel paese ospitante;
- 3) le modalità con le quali la SIM intende operare ⁽¹⁶⁾.

La comunicazione preventiva è inviata alla Banca d'Italia almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d'Italia provvede a effettuare la relativa notifica al punto di contatto del paese ospitante.

Dell'avvenuta notifica al punto di contatto del paese ospitante è data contestuale comunicazione alla SIM interessata. Tale riferimento è fornito anche alla Consob.

2.2 Modifiche delle informazioni comunicate

La SIM comunica alla Banca d'Italia ogni modifica del contenuto delle informazioni di cui al paragrafo 2.1, punti 2) e 3), della presente sezione, almeno 30 giorni prima di procedere al cambiamento.

La Banca d'Italia comunica la modifica al punto di contatto del paese ospitante.

3. Stabilimento di succursali in Stati extracomunitari

3.1 Richiesta di autorizzazione

La SIM può stabilire succursali in paesi extracomunitari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, sentita la Consob, nel rispetto delle disposizioni vigenti nel paese ospitante.

La SIM presenta alla Banca d'Italia una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato estero nel cui territorio la SIM intende stabilire una succursale;
- 2) l'inquadramento dell'iniziativa nella complessiva strategia di espansione sull'estero della SIM;
- 3) l'attività che la SIM intende effettuare nello Stato ospitante, la struttura organizzativa che assumerà la succursale (organigramma, risorse umane, sistemi informativi), e l'impatto dell'iniziativa sulla struttura organizzativa della SIM;

¹⁶ La SIM autorizzata alla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione che intende consentire l'accesso remoto al sistema di negoziazione a soggetti insediati in altri Paesi dell'Unione europea, illustra le soluzioni operative che intende adottare a tal fine.

4) il recapito della succursale nello Stato estero, ovvero della sede principale (qualora la succursale si articoli in più sedi di attività), dove possono essere richiesti i documenti;

5) i nominativi e un *curriculum* informativo dei dirigenti responsabili della succursale;

6) l'ammontare del fondo di dotazione della succursale, ove richiesto.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione ⁽¹⁷⁾. La Banca d'Italia può richiedere un parere sull'iniziativa all'autorità competente del paese estero.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alle seguenti condizioni:

a) esistenza, nel paese di insediamento, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;

b) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia e la Consob e le competenti autorità dello Stato estero volte, tra l'altro, ad agevolare l'accesso alle informazioni da parte della Banca d'Italia e della Consob anche attraverso l'espletamento di controlli *in loco*;

c) possibilità di agevole accesso, da parte della casa madre, alle informazioni della succursale;

d) adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economia e patrimoniale della SIM ⁽¹⁸⁾. Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che le SIM possono incontrare nel garantire l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero.

La Banca d'Italia comunica alla SIM interessata i motivi per il mancato rilascio dell'autorizzazione.

La SIM comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'effettivo inizio dell'attività della succursale e la cessazione dell'attività della succursale.

La Banca d'Italia comunica alla Consob le autorizzazioni rilasciate.

3.2 Modifiche delle informazioni comunicate

La SIM comunica preventivamente alla Banca d'Italia ogni modifica che intende apportare alle informazioni di cui al paragrafo 3.1, punti 3), 4) e 5) della presente Sezione.

La SIM può dare attuazione alle modifiche comunicate trascorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia.

¹⁷ La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Banca d'Italia, ovvero nel giorno in cui è ricevuta dalla medesima se è stata spedita per raccomandata a.r. Per le ipotesi di sospensione e interruzione del termine di 90 giorni di cui al par. 1.1 della presente Sezione, cfr. art. 8 del Regolamento della Banca d'Italia del 27 giugno 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2006, n. 162).

¹⁸ Ove la SIM appartenga a gruppi bancari si tiene conto anche della situazione tecnico-organizzativa del gruppo di appartenenza.

4. Prestazione di servizi senza stabilimento in Stati extracomunitari

La SIM può operare in un paese extracomunitario senza stabilimento di succursali previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, e nel rispetto delle disposizioni vigenti nell'ordinamento del Paese ospitante.

Le SIM presentano alla Banca d'Italia una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato in cui la SIM intende esercitare la propria attività;
- 2) un programma di attività nel quale sono indicati i servizi che la SIM intende prestare nel Paese ospitante;
- 3) le modalità con le quali la SIM intende operare ⁽¹⁹⁾.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. La Banca d'Italia può richiedere un parere sull'iniziativa all'autorità competente del paese estero ⁽²⁰⁾.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) esistenza nel paese ospitante di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;
- b) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia e la Consob e le competenti autorità dello stato estero.

La Banca d'Italia non rilascia l'autorizzazione alla prestazione di servizi senza stabilimento in Stati extracomunitari quando non ricorrano le condizioni richiamate al precedente capoverso e per motivi attinenti all'adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SIM ⁽²¹⁾.

La Banca d'Italia comunica alla SIM interessata gli aspetti tecnici che motivano il mancato rilascio dell'autorizzazione.

5. Svolgimento in altri Stati dell'UE di attività diverse da quelle previste dalla direttiva

Le SIM possono svolgere in altri Stati dell'UE attività diverse da quelle previste dalla direttiva con o senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia, sentita la Consob. Lo svolgimento di tali attività è sottoposto alle disposizioni vigenti nell'ordinamento del Paese ospitante.

¹⁹ La SIM autorizzata alla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione che intende consentire l'accesso remoto al sistema di negoziazione a soggetti insediati in altri paesi extracomunitari, illustra le soluzioni operative che intende adottare per la realizzazione dell'accesso remoto.

²⁰ Per le ipotesi di sospensione e interruzione del termine di 90 giorni di cui al par. 1.1 della presente Sezione, cfr. art. 8 del Regolamento della Banca d'Italia del 27 giugno 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2006, n. 162).

²¹ Ove la SIM appartenga a gruppi bancari si tiene conto anche della situazione tecnico-organizzativa del gruppo di appartenenza.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia e la Consob e le competenti autorità dello stato estero;
- b) possibilità di agevole accesso, da parte della casa madre, alle informazioni presso la succursale.

Si applicano:

- i paragrafi 3.1 e 3.2 del presente Capitolo ove la SIM intenda svolgere le attività con stabilimento di succursali;
- il paragrafo 4 del presente Capitolo ove la SIM intenda svolgere le attività senza stabilimento.

6. Uffici di rappresentanza all'estero

La SIM può aprire in altri Stati dell'UE e in Stati extracomunitari uffici di rappresentanza.

L'apertura di uffici di rappresentanza all'estero è sottoposta alle procedure previste dall'autorità competente del paese ospitante.

La SIM comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'inizio dell'attività dell'ufficio di rappresentanza indicando lo Stato estero di insediamento, il recapito dell'ufficio e l'attività svolta dallo stesso.

La SIM comunica tempestivamente alla Banca d'Italia la cessazione dell'ufficio di rappresentanza.

TITOLO III VIGILANZA

CAPITOLO 1 PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE SIM

1. Premessa

Attraverso l'acquisizione di partecipazioni nel capitale di altre imprese, le SIM possono sviluppare la propria posizione strategica, assumere un assetto organizzativo configurato in forma di gruppo, entrare in nuovi settori operativi senza modificare la propria struttura aziendale, rafforzare i legami di collaborazione strategica o commerciale con altri soggetti.

In tale quadro, le partecipazioni nel settore bancario, finanziario e assicurativo, nonché quelle di natura strumentale, sono liberamente assumibili da tutte le SIM.

Avuto presente che alle SIM non è consentito svolgere attività diverse da quelle finanziarie nonché connesse e strumentali, è invece previsto un limite pari al quindici per cento del capitale della società partecipata all'assunzione di interessenze in società che operano prevalentemente in settori non finanziari.

Nell'acquisire partecipazioni le SIM dovranno porre particolare attenzione al fine di evitare un grado eccessivo di immobilizzo dell'attivo, salvaguardare

l'equilibrio della struttura finanziaria e osservare un adeguato frazionamento delle posizioni.

L'acquisizione di partecipazioni comporta infatti l'assunzione di rischi connessi non solo con la circostanza che il rimborso dei diritti patrimoniali avviene in via residuale rispetto ai creditori ordinari, ma anche con la possibile fluttuazione del valore delle azioni o delle quote in relazione alle prospettive economiche dell'impresa partecipata e con i rischi di illiquidità di tali investimenti.

Ove l'attività in questione assuma carattere rilevante, è opportuno che le SIM si dotino di strutture e procedure interne idonee a presidiare adeguatamente i rischi insiti in tale forma di finanza di impresa.

2. Fonti normative

Art. 6, comma 1, lett. a), del Testo Unico.

3. Definizioni

Ai fini del presente capitolo, si definiscono:

- “partecipazione”, il possesso di azioni o quote nel capitale di altre imprese, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;
- “controllo”, il rapporto indicato nell'art. 23 del T.U. bancario;
- “società finanziarie”:
 - le SIM e le imprese di investimento;
 - gli intermediari finanziari di cui al Titolo V del T.U. bancario;
 - le società di gestione del risparmio;
 - le società, con sede in Italia o all'estero, esercenti, in via esclusiva o prevalente, altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lett. b), del T.U. bancario.

Rientrano tra le società finanziarie le “società di partecipazione” che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore finanziario, nonché quelle che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale quando il loro ruolo è di “merchant banking” e quindi si caratterizza per l'attività di consulenza e assistenza finanziaria all'impresa.

Le “società di partecipazione” che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale, con lo scopo di coordinare l'attività delle imprese partecipate, rientrano nella definizione di “impresa non finanziaria”;

- “imprese di assicurazione”, l'impresa italiana autorizzata ai sensi dei decreti legislativi nn. 174 e 175 del 17 marzo 1995 nonché quelle estere ritenute tali dal rispettivo ordinamento;
- “società strumentali”, le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività non finanziarie che hanno carattere ausiliario dell'attività della SIM, quali ad esempio la gestione di immobili o di servizi anche informatici;

– “società non finanziarie”, le società che svolgono attività diversa da quella bancaria, finanziaria o assicurativa, ovvero non siano società strumentali;

– “patrimonio rettificato di secondo livello”, l'aggregato come definito ai sensi della disciplina sul patrimonio di vigilanza (cfr. Cap. 3, Sez. XI).

4. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano a tutte le SIM.

5. Partecipazioni di natura finanziaria e strumentale

Ferma restando la disciplina di settore in materia di partecipazioni al capitale applicabile ai soggetti partecipati, le SIM possono assumere partecipazioni anche di maggioranza in banche, società finanziarie e imprese di assicurazione nonché in società strumentali, con sede legale in Italia o all'estero.

L'acquisizione di interessenze della specie, qualora comporti l'assunzione del controllo sulla società partecipata, è preventivamente comunicata alla Banca d'Italia secondo quanto indicato al successivo paragrafo 9.

6. Partecipazioni di natura non finanziaria

Le SIM non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione in società non finanziarie:

- a) superiori al 15 per cento del capitale con diritto di voto;
- b) tali che consentano di esercitare il controllo dell'impresa, anche attraverso la partecipazione ad accordi di voto.

7. Limite all'assunzione di partecipazioni

Le SIM non possono assumere partecipazioni per un ammontare complessivo superiore al “patrimonio rettificato di secondo livello”.

8. Partecipazioni acquisite nell'ambito dell'adesione a consorzi di garanzia e collocamento

Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti non si applicano ai titoli di capitale detenuti nell'ambito dell'adesione a consorzi di garanzia e collocamento da parte delle SIM autorizzate a prestare il servizio di cui all'art. 1, comma 5, lett. c), del Testo Unico, fino al giorno di chiusura del collocamento stesso.

A partire da tale data, i titoli rimasti nel portafoglio di proprietà delle SIM sono da imputare – secondo i termini stabiliti dal Capitolo 3, Sezione II, paragrafo 2.5 – nel portafoglio non immobilizzato ovvero, qualora ne presentino le caratteristiche, tra le partecipazioni. In quest'ultimo caso, i titoli in questione ricadono nella disciplina di cui al presente capitolo.

9. Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia

Le SIM che intendono assumere partecipazioni di controllo in società finanziarie, imprese di assicurazione, banche o società strumentali effettuano al-

meno 60 giorni prima dell'acquisizione dell'interesse apposita comunicazione alla Banca d'Italia.

La comunicazione deve essere effettuata sia in caso di assunzione diretta o indiretta del controllo sia in caso di adesione a sindacati di voto.

La comunicazione è corredata dello statuto e degli ultimi due bilanci approvati della società di cui si intende assumere la partecipazione nonché di ogni notizia utile a inquadrare l'operazione nell'ambito della complessiva strategia aziendale.

Sono, inoltre, fornite informazioni concernenti l'impatto dell'operazione sulla situazione finanziaria attuale e prospettica del partecipante nonché sul rispetto dei coefficienti di adeguatezza patrimoniale.

La Banca d'Italia, nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione esprime il proprio parere sull'operazione, valutando gli effetti della stessa sulla situazione tecnica della SIM.

10. Informativa alla Banca d'Italia

Le SIM comunicano alla Banca d'Italia entro dieci giorni dall'acquisto le partecipazioni assunte.

CAPITOLO 2 ⁽²²⁾

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI DEGLI INTERMEDIARI DEL MERCATO MOBILIARE

CAPITOLO 3 ⁽²³⁾

ADEGUATEZZA PATRIMONIALE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO

TITOLO IV

BILANCIO D'ESERCIZIO

CAPITOLO I

I BILANCI DELLE SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE SCHEMI E REGOLE DI COMPILAZIONE

Sezione I

PRINCIPI GENERALI

1. Destinatari delle disposizioni

Le società di intermediazione mobiliare (di seguito SIM), redigono per ciascun esercizio il bilancio dell'impresa secondo le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (di seguito decreto) e le presenti istruzioni emanate ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto medesimo.

Le SIM redigono il bilancio consolidato ove ricorrono le ipotesi di cui all'art. 24 del decreto.

2. Contenuto del bilancio

Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Essi sono corredata di una relazione degli amministratori sulla gestione,

rispettivamente, della SIM o delle imprese incluse nel consolidamento.

Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste dalle disposizioni del decreto e dalle istruzioni della Banca d'Italia non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una delle suddette disposizioni e istruzioni è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, essa non deve essere applicata (art. 2, comma 5, del decreto). Nella nota integrativa sono spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico. Nel bilancio dell'impresa gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato per effetto di cessioni o di ammortamento.

3. Schemi del bilancio

Gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico relativi al bilancio dell'impresa sono indicati nell'allegato A delle presenti istruzioni, quelli relativi al bilancio consolidato nell'allegato B.

Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico sono costituiti da voci (contrassegnate da numeri arabi), da sottovoci (contrassegnate da lettere) e da ulteriori dettagli informativi (i "di cui" delle voci e delle sottovoci). Le voci, le sottovoci e i relativi dettagli informativi costituiscono i conti del bilancio.

È consentita l'aggiunta di nuove voci, purché il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci già previste dagli schemi e solo se si tratti di importi di rilievo. Altre informazioni possono essere fornite nella nota integrativa. In particolare, nella nota integrativa la SIM deve inserire le informazioni ritenute necessarie per una corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Le sottovoci previste dagli schemi possono essere raggruppate quando ricorra una delle due seguenti condizioni:

- a) l'importo delle sottovoci sia irrilevante;
- b) il raggruppamento favorisca la chiarezza del bilancio; in questo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le sottovoci oggetto di raggruppamento.

Per ogni conto dello stato patrimoniale e del conto economico occorre indicare anche l'importo dell'esercizio precedente. Se i conti non sono comparabili, quelli relativi all'esercizio precedente devono essere adattati; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa.

²² Il presente capitolo è stato abrogato dall'art. 45, comma 3 del Regolamento "congiunto" della Banca d'Italia e della Consob ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del Testo Unico della Finanza, del 29 ottobre 2007.

²³ Il presente capitolo è stato abrogato dal Titolo V del Regolamento della Banca d'Italia del 24 ottobre 2007 in materia di vigilanza prudenziale per le SIM.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico non sono indicati i conti che non presentano importi né per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio né per quello precedente.

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello stato patrimoniale, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua riferibilità anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

4. Collegamento tra contabilità e bilancio

Le modalità di tenuta del sistema contabile (piano dei conti, criteri di contabilizzazione ecc.) adottate dalla SIM devono consentire il raccordo tra le risultanze contabili e i conti del bilancio.

A questo scopo occorre che nel sistema informativo-contabile siano presenti e agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari ad assicurare tale raccordo; in sede di redazione del bilancio la coerenza tra le evidenze contabili sistematiche e i conti del bilancio deve essere assicurata, comunque, anche mediante apposite scritture di riclassificazione.

Analogamente, nel sistema informativo-contabile devono essere presenti e agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari a redigere la nota integrativa.

5. Definizioni

Di seguito sono indicate le definizioni dei termini e delle espressioni più ricorrenti nelle presenti istruzioni.

5.1. Clientela

Rientrano in questa categoria tutti i soggetti diversi dalle banche e dagli enti finanziari.

5.2. Crediti e debiti "a vista"

Sono considerati crediti e debiti "a vista" le disponibilità che possono essere ritirate da parte del creditore in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso di 24 ore o di un giorno lavorativo. Il periodo di preavviso è quello compreso fra la data in cui il preavviso stesso viene notificato e la data in cui diventa esigibile il rimborso.

Rientrano tra i crediti e i debiti "a vista" anche quelli con vincolo contrattuale di scadenza pari a 24 ore o a un giorno lavorativo.

5.3. Banche

Rientrano in questa categoria:

- a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie, come definite ai sensi dell'art. 1 del T.U. bancario;
- b) le banche centrali;
- c) gli organismi internazionali a carattere bancario (Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, Società Finanziaria Internazionale, Banca Interamericana di Sviluppo, Banca Asiati-

ca di Sviluppo, Banca Africana di Sviluppo, Fondo di Ristabilimento del Consiglio d'Europa, Nordik Investment Bank, Banca di Sviluppo dei Caraibi, Banca Europea d'Investimenti, Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, Banca dei Regolamenti Internazionali).

5.4. Enti finanziari

Ai fini delle presenti istruzioni rientrano in questa categoria:

- a) le società di intermediazione mobiliare;
- b) le società di gestione del risparmio e le SICAV di cui al Testo Unico;
- c) le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del T.U. bancario;
- d) i soggetti operanti nel settore finanziario di cui al titolo V del T.U. bancario nonché le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art.59, comma 1, lett.b), dello stesso T.U. bancario;
- e) le società finanziarie estere che svolgono attività analoghe a quelle esercitate dalle società di cui alle lettere precedenti.

Sono esclusi i soggetti la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nell'assunzione di partecipazione, non a fini di successivo smobilizzo, in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria.

Gli agenti di cambio sono convenzionalmente compresi tra gli enti finanziari.

5.5. Immobilizzazioni immateriali

Sono considerati immobilizzazioni immateriali se iscritti nei conti dell'attivo:

- a) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di ricerca e di sviluppo, quando abbiano utilità pluriennale;
- b) l'avviamento, se acquisito a titolo oneroso;
- c) i diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi, i diritti e i beni simili e i relativi acconti versati;
- d) gli altri costi pluriennali.

Le spese per il "software" iscritte nell'attivo costituiscono immobilizzazioni immateriali se il bene è nella piena proprietà della SIM o se questa è titolare di un diritto d'uso. I costi pluriennali di cui alle lettere a), b) e d) possono essere iscritti nei conti dell'attivo solo con il consenso del collegio sindacale.

5.6. Immobilizzazioni materiali

Sono considerati immobilizzazioni materiali:

- a) i terreni, i fabbricati, gli impianti tecnici, le attrezzature di qualsiasi tipo, gli acconti versati per l'acquisto o la costruzione di tali beni e le immobilizzazioni in corso di completamento. I terreni e i fabbricati includono tutti i diritti reali di godimento su immobili e i diritti a questi assimilabili ai sensi della legislazione del Paese dove il bene è ubicato;

b) gli altri beni materiali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa.

5.7. Immobilizzazioni finanziarie

Sono considerati immobilizzazioni finanziarie: a) le partecipazioni, incluse quelle in imprese del gruppo (cfr. il successivo paragrafo 5.12);

b) i titoli e gli altri valori mobiliari destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa, che siano cioè destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento;

I titoli e gli altri valori mobiliari di cui alla lett. b) sono definiti "titoli immobilizzati".

5.8. Titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie

Rientrano in questa categoria i titoli e gli altri valori mobiliari non destinati a stabile investimento aziendale. Il portafoglio titoli – ad esclusione delle partecipazioni

– delle SIM autorizzate al servizio di investimento ex art. 1, comma 5, lett. a) del Testo Unico rientra per intero in tale categoria.

I titoli e gli altri valori mobiliari anzidetti sono definiti "titoli non immobilizzati".

5.9. Imprese del gruppo

Sono imprese del gruppo:

a) la SIM e il soggetto controllante che non sia impresa capogruppo ai sensi dell'art. 25 del decreto;

b) l'impresa capogruppo ai sensi del suddetto art. 25, le imprese da questa controllate nonché il soggetto controllante l'impresa capogruppo che non sia a sua volta capogruppo ai sensi del medesimo articolo;

c) le imprese, anche diverse dalle banche e dagli entifinanziari, che operano secondo una direzione unitaria, le imprese da queste controllate nonché l'eventuale soggetto controllante le imprese sottoposte a direzione unitaria che non sia impresa capogruppo ai sensi del suddetto art. 25.

Per i fini qui considerati il controllo e la direzione unitaria ricorrono nelle ipotesi previste dagli articoli 4, comma 3 e 26 del decreto.

5.10. Operazioni "di copertura"

Le operazioni fuori bilancio "di copertura" sono quelle effettuate dalla SIM con lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato, il valore di singole attività o passività in bilancio o "fuori bilancio" (ad esempio, di un titolo determinato) o di insiemi di attività o di passività in bilancio o "fuori bilancio" (ad esempio, di un portafoglio di titoli).

Un'operazione "fuori bilancio" è considerata "di copertura" quando:

a) vi sia l'intento della SIM di porre in essere tale "copertura";

b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, ecc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto "di copertura";

c) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) risultino documentate da evidenze interne della SIM.

5.11. Operazioni "fuori bilancio"

Rientrano, oltre alle garanzie rilasciate, nella presente categoria anche:

a) i contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli e di valute;

b) i contratti derivati con titolo sottostante ("futures" e "options" con titolo sottostante, contratti a premio);

c) i contratti derivati su valute ("domestic currency swaps", "currency options" ecc.);

d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività ("futures" senza titolo sottostante, "interest rate options", "forward rate agreements", "interest rate swaps" ecc.).

Per i contratti derivati di cui alle lettere b), c) e d) valgono le seguenti definizioni:

1) "future": il contratto derivato standardizzato con il quale le parti si impegnano a scambiare ad una data prestabilita determinate attività oppure a versare o a riscuotere un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento;

2) "option": il contratto derivato che attribuisce ad una delle parti, dietro il pagamento di un corrispettivo detto premio, la facoltà – da esercitare entro un dato termine o alla scadenza di esso – di acquistare o di vendere determinate attività ad un certo prezzo oppure di riscuotere un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento;

3) "forward rate agreement": il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere a una data prestabilita un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento;

4) "interest rate swap": il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere a date prestabilite importi determinati in base al differenziale di tassi di interesse diversi;

5) "domestic currency swap": il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere ad una data prestabilita un importo determinato in base al differenziale del tasso di cambio contrattuale e di quello corrente alla data di scadenza dell'operazione.

5.12. Partecipazioni

Per partecipazioni si intendono i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attività del partecipante. Si ha, in ogni caso, partecipazione quando

la SIM sia titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.

Vanno dunque classificate tra le partecipazioni anche le azioni o quote che, pur essendo inferiori alla suddetta soglia, presentano il carattere di stabile investimento del patrimonio aziendale e contribuiscono per ciò stesso allo sviluppo dell'attività del partecipante. La categoria delle partecipazioni corrisponde a quella dei titoli di capitale "immobilizzati".

La suddivisione del portafoglio azionario tra partecipazioni e azioni o quote non immobilizzate è esaustiva.

5.13. Rettifiche di valore

Le rettifiche di valore consistono nella svalutazione o nell'ammortamento di elementi dell'attivo.

5.14. Riprese di valore

Le riprese di valore consistono nel ripristino di valore degli elementi dell'attivo in precedenza svalutati, effettuato a norma dell'art. 16, comma 3, dell'art. 17, comma 2, dell'art. 18, comma 4, o dell'art. 20, comma 9, del decreto.

5.15. Sofferenze

Per sofferenze si intendono le posizioni creditorie (crediti, titoli, altri investimenti finanziari) nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla SIM.

5.16. Valori mobiliari

Rientrano nella presente categoria i titoli di debito, i titoli di capitale (ivi incluse le "partecipazioni") e le operazioni "fuori bilancio" su titoli, su tassi di interesse, su indici o su altre attività.

5.17. Valori quotati

Rientrano nella presente categoria i valori mobiliari quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi.

5.18. Attività e passività in valuta

Tra le attività e le passività in valuta devono figurare, oltre quelle denominate esplicitamente in valuta estera, anche quelle che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate al tasso di cambio dell'euro con una determinata valuta o con un determinato paniere di valute.

Sezione II

IL BILANCIO DELL'IMPRESA

1. Disposizioni generali

1.1 Premessa

I criteri per la redazione dei conti del bilancio non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purché nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di

quella finanziaria e del risultato economico (art 7, comma 3, del decreto).

Nel rispetto delle presenti istruzioni i conti del bilancio sono redatti privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma e il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione.

Sono vietati i compensi di partite, ad eccezione di quelli espressamente previsti dal decreto e di quelli indicati nelle presenti istruzioni, quando la compensazione sia un aspetto caratteristico dell'operazione oppure si tratti di operazioni "di copertura".

La situazione dei conti alla data di apertura dell'esercizio corrisponde a quella confluita nel bilancio approvato relativo all'esercizio precedente.

Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali. Nel procedere agli arrotondamenti delle voci, delle sottovoci e dei "di cui" sono trascurati i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevati all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci. La somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti operati sulle voci è ricondotta tra le "altre attività/passività" per lo stato patrimoniale, tra i "proventi/oneri straordinari" per il conto economico.

La nota integrativa può essere redatta in migliaia di euro se tale scelta accresce la chiarezza delle informazioni in essa contenute. Nel procedere agli arrotondamenti sono trascurate le frazioni degli importi pari o inferiori a 500 euro ed elevate al migliaio superiore le frazioni maggiori di 500 euro. In ogni caso, gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa vanno effettuati in modo da assicurare coerenza con gli importi figuranti negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico.

È ammessa la tenuta di una contabilità plurimone-taria.

La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento, e del principio di prudenza. È privilegiato quest'ultimo principio, purché non vi sia formazione di riserve non esplicite.

La svalutazione e l'ammortamento degli elementi dell'attivo sono effettuati esclusivamente mediante la rettifica diretta in diminuzione del valore di tali elementi. Non è ammessa l'iscrizione nel passivo di fondi rettificativi.

Le attività acquisite in nome e per conto di terzi, nonché quelle acquisite in nome proprio e per conto di terzi da parte di società fiduciarie, non figurano nello stato patrimoniale del bilancio. Di tali attività è data informativa nella nota integrativa.

1.2 Fiscalità differita

1.2.1 Premessa

Le regole tributarie che presiedono alla determinazione del reddito d'impresa differiscono a volte

dalle regole civilistiche che governano il calcolo del risultato d'esercizio da iscriverne in bilancio; parimenti possono talora registrarsi delle differenze tra il valore fiscale e il valore di bilancio delle attività e delle passività aziendali. In tutti questi casi si determinano differenze che possono avere natura temporanea (destinata cioè a riassorbirsi nel tempo) oppure permanente (che producono cioè oneri o benefici fiscali irreversibili).

Il rispetto del principio di competenza economica esige che in bilancio le imposte sul reddito d'esercizio siano computate e rilevate in modo da realizzare la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno luogo al risultato economico di periodo. Da ciò discende che occorre rilevare non solo la fiscalità "corrente", ossia quella calcolata secondo le regole tributarie, ma anche la fiscalità "differita", ossia quella che si origina per effetto delle anzidette differenze temporanee e che verrà liquidata o recuperata nei periodi successivi.

La registrazione della fiscalità differita deve avvenire altresì nel rispetto del principio di prudenza e di quello in base al quale occorre stanziare fondi per rischi ed oneri unicamente a fronte di oneri la cui esistenza sia giudicata certa o probabile.

Gli effetti della fiscalità differita vanno contabilizzati secondo modalità coerenti con quelle di registrazione degli eventi o delle transazioni che la originano. Pertanto, tali effetti interesseranno il conto economico, se in tale conto figurano le differenze temporanee dalle quali la stessa deriva; altrimenti, si rifletteranno direttamente sul patrimonio netto.

La fiscalità differita deve essere calcolata separatamente per i diversi tipi d'imposta (IRPEG, IRAP e, nel bilancio consolidato, imposte vigenti nei paesi di insediamento delle imprese controllate estere incluse nel consolidamento).

1.2.2 Definizioni

Ciò premesso e considerando le sole differenze di carattere temporaneo, possono formularsi le seguenti definizioni:

a) imposte correnti

Le imposte correnti sono le imposte sul reddito dell'esercizio calcolate secondo le regole tributarie.

b) differenze temporanee

Una differenza temporanea si genera quando la competenza civilistica di una componente reddituale differisce da quella fiscale, ossia quando un costo (ricavo) viene ammesso in deduzione (assoggettato a tassazione) in un esercizio diverso da quello in cui viene iscritto nel conto economico. Per sua natura una differenza temporanea determina una variazione nel reddito imponibile di un periodo e una corrispondente variazione di segno opposto nei redditi imponibili dei periodi successivi (c.d. "inversione" o "rovesciamento"). Una differenza temporanea si produce anche nei casi in cui il valore di

bilancio di un'attività o passività differisce dal valore riconosciuto fiscalmente (25).

Una differenza temporanea è definita deducibile, quando comporta una riduzione dei redditi imponibili futuri a fronte di un aumento del reddito imponibile attuale (26); tassabile, quando comporta un incremento dei redditi imponibili futuri a fronte di una riduzione del reddito imponibile attuale (27).

c) imposte anticipate

Le attività per imposte anticipate si originano dalle differenze temporanee deducibili e rappresentano imposte liquidate anticipatamente (per effetto, ad esempio, del differimento nella deducibilità di una parte delle svalutazioni dei crediti iscritte nel conto economico), che verranno recuperate negli esercizi successivi (quando le suddette svalutazioni diventeranno deducibili).

d) imposte differite

Le passività per imposte differite si originano dalle differenze temporanee tassabili e rappresentano imposte differite (per effetto, ad esempio, del differimento nella imponibilità di plusvalenze patrimoniali realizzate ed iscritte nel conto economico), che verranno liquidate negli esercizi successivi (quando le plusvalenze verranno tassate).

1.2.3 Rilevazione nello stato patrimoniale

Le attività per imposte anticipate vanno iscritte in bilancio, se esiste la ragionevole certezza del loro recupero, da verificarsi in relazione alla capienza dei redditi imponibili attesi. Ovviamente, tali redditi devono essere stimati escludendo le citate differenze deducibili, ma tenendo conto delle differenze temporanee tassabili che generano imposte differite, secondo quanto indicato più avanti. Può essere iscritto in bilancio anche il beneficio fiscale potenziale derivante dalla perdita di un periodo d'imposta computabile in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, se esiste la ragionevole certezza che nei periodi consentiti per il riporto vi saranno redditi imponibili sufficienti ad assorbire la perdita e a condizione che questa sia dipesa da circostanze ben identificate che è improbabile si ripetano (28).

Le attività per imposte anticipate (e quelle connesse con le perdite riportabili) devono essere ricondotte nella voce "altre attività" dello stato patrimoniale in contropartita del conto economico (cfr. il successivo paragrafo 1.2.4). Tuttavia, nei casi in cui le imposte anticipate riguardino eventi o transazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto, senza transitare per il conto economico (29), la contropartita è costituita dal patrimonio netto stesso (30).

Le passività per imposte differite vanno iscritte in bilancio, salvo che esistano scarse probabilità che esse siano sostenute. In linea di massima, quest'ultima condizione ricorre quando si tratti di differenze temporanee tassabili che siano prive di un predefinito profilo temporale di "inversione" (diver-

samente da quanto accade, ad esempio, per gli ammortamenti anticipati (31) e per le plusvalenze patrimoniali rateizzate) e che:

- siano sotto il controllo dell'intermediario e questo non abbia assunto (e non ritenga probabile di assumere in futuro) comportamenti idonei ad integrare i presupposti per il pagamento dell'imposta differita (come, ad esempio, quando l'intermediario esclude di distribuire agli azionisti una determinata riserva in sospensione d'imposta oppure

- non siano sotto il controllo dell'intermediario, ma la loro "inversione" sia ragionevolmente ritenuta poco probabile (come, ad esempio, per il fondo rischi su crediti ex art. 71, comma 3, del t.u.i.r., allorché l'intermediario reputi di poter conservare "sine die" la relativa sospensione d'imposta; differente è invece la situazione degli interessi di mora maturati, non incassati ma giudicati recuperabili, per i quali la probabilità della "inversione" delle differenze temporanee tassabili risulta implicita nelle stesse valutazioni aziendali). Le passività per imposte differite devono essere allocate

- in contropartita del conto economico (cfr. il successivo paragrafo 1.2.4) - nella sottovoce "fondi imposte e tasse" dello stato patrimoniale, a meno che il differimento dell'onere tributario venga subordinato dalla disciplina fiscale all'iscrizione nel conto economico di appositi accantonamenti destinati ad alimentare fondi in sospensione d'imposta. In tali casi (quali, ad esempio, gli accantonamenti ai fondi rischi su crediti per interessi di mora) gli effetti della fiscalità differita vanno indicati unicamente in nota integrativa (cfr. il successivo paragrafo 1.2.5), allo scopo di non dilatare artificialmente i costi aziendali e sottostimare conseguentemente il risultato economico di periodo.

Tuttavia, se le passività per imposte differite attingono a riserve patrimoniali (in sospensione d'imposta) alimentate con stanziamenti a carico del conto economico, tali passività devono essere incluse nella sottovoce "fondi imposte e tasse" riducendo in contropartita le riserve medesime. Impostazione contabile analoga va adottata anche quando la fiscalità differita deriva da eventi o transazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto senza transitare per il conto economico (32) (33).

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite devono essere computate applicando ai valori nominali delle corrispondenti differenze temporanee le aliquote d'imposta che - secondo le disposizioni fiscali in essere al momento del calcolo - saranno in vigore nei periodi in cui si verificheranno le "inversioni" delle medesime differenze temporanee. Quando la disciplina tributaria impone aliquote d'imposta diverse per frazioni del medesimo reddito, occorre stimare le aliquote medie ponderate attese nei periodi futuri in cui avverranno le suddette "inversioni" oppure, qualora ciò risultasse particolarmente difficoltoso, utilizzare l'ali-

quota media ponderata dell'esercizio al quale si riferisce il bilancio.

Alla fine di ogni esercizio gli intermediari sono tenuti a verificare se - e in quale misura - sussistano ancora le condizioni per conservare in bilancio le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite iscritte nei bilanci precedenti oppure se possano reputarsi soddisfatte le condizioni per registrare attività e passività escluse in passato.

Non è ammessa la compensazione tra le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite, salvo per quelle relative alla medesima imposta, al medesimo soggetto (34) e scadenti nel medesimo periodo temporale.

1.2.4 Rilevazione nel conto economico

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono costituite dalla somma algebrica delle seguenti componenti:

a) le imposte correnti;

b) la variazione delle imposte anticipate, pari alla somma di quelle sorte nell'esercizio al netto di quelle sorte in periodi precedenti e annullate nell'esercizio; vanno escluse le imposte anticipate imputate direttamente al patrimonio netto in conformità di quanto stabilito nel precedente paragrafo;

c) la variazione delle imposte differite, pari alla somma di quelle sorte nell'esercizio al netto di quelle sorte in periodi precedenti e annullate nell'esercizio; vanno escluse le imposte differite imputate direttamente al patrimonio netto in conformità di quanto stabilito nel precedente paragrafo.

Nel calcolo delle variazioni di cui ai precedenti punti b) e c) occorre tener conto anche degli effetti indotti dall'eventuale mutamento delle aliquote d'imposta.

Il saldo complessivo degli elementi a), b) e c) deve essere ricondotto nella voce "imposte sul reddito dell'esercizio" del conto economico.

1.2.5 Informativa nella nota integrativa

Nella parte B, Sezione 6 vanno illustrati i criteri adottati per la rilevazione della fiscalità differita e, in particolare, le ragioni sottostanti alla iscrizione (o alla esclusione) delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite (con l'indicazione delle principali differenze temporanee deducibili e tassabili) nonché le aliquote d'imposta applicate e le eventuali variazioni rispetto a quelle utilizzate nel bilancio precedente. Occorre inoltre indicare:

a) l'entità e le variazioni intervenute nell'esercizio nelle "attività per imposte anticipate" incluse nella voce "altre attività" dello stato patrimoniale. In particolare, andranno distinte le attività la cui contropartita sia stata registrata nel conto economico da quelle imputate al patrimonio netto e andrà specificata la quota parte delle attività per imposte anticipate che derivano da perdite fiscali riportabili;

b) l'entità e le variazioni intervenute nell'esercizio nelle "passività per imposte differite" incluse nella

sottovoce “fondi imposte e tasse” dello stato patrimoniale. Analogamente a quanto previsto per il punto precedente, occorre distinguere le passività la cui contropartita sia stata registrata nel conto economico da quelle imputate al patrimonio netto (35);

c) l'entità e le variazioni intervenute nell'esercizio nelle passività per imposte differite (con indicazione delle relative componenti) non incluse nella sottovoce “fondi imposte e tasse”, perché relative a fattispecie per le quali il differimento dell'onere tributario è subordinato all'iscrizione di appositi accantonamenti destinati ad alimentare fondi in sospensione d'imposta;

d) l'entità e le variazioni delle differenze temporanee tassabili (e delle relative componenti) per le quali non ricorrano i presupposti per l'iscrizione di passività per imposte differite, in quanto caratterizzate da scarsa probabilità di liquidazione (cfr. il precedente paragrafo 1.2.3).

Le informative di cui ai punti c) e d) non andranno riportate nella parte A della nota integrativa. Nella parte B, Sezione 7 occorre inoltre fornire un'informativa sulle riserve in sospensione d'imposta relativamente alle quali è stata rilevata la fiscalità passiva differita. In particolare, va indicato l'ammontare delle anzidette riserve ricondotto nelle pertinenti voci dello stato patrimoniale nonché il relativo onere fiscale differito allocato nella sottovoce “fondi imposte e tasse”. Infine, nella parte C deve essere fornita la composizione della voce “imposte sul reddito dell'esercizio”.

1.3 Mutamento dei principi contabili

1.3.1 Premessa

In ossequio al principio della costanza temporale, affermato dagli artt. 7, comma 3, e 15, comma 1, del d.lgs. 87/92, i criteri di redazione e i criteri di valutazione del bilancio non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Solo in casi eccezionali sono ammesse deroghe, purché nella nota integrativa ne siano spiegati i motivi e l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

Quando un intermediario - nel rispetto delle regole sopra richiamate - decide di mutare un determinato criterio di redazione o di valutazione, si producono effetti sugli aggregati di bilancio che devono essere rilevati in modo appropriato. Alcuni di tali effetti sono “retrospettivi”, ossia di competenza dei precedenti esercizi, altri “correnti”, ossia di competenza dell'esercizio in cui avviene il mutamento.

Di seguito vengono indicate le modalità da seguire per rilevare entrambe le tipologie di effetti. Tali modalità si fondano sul principio in base al quale, quando questi effetti comportano variazioni di valore delle grandezze di bilancio (36), essi devono essere registrati nel conto economico distinguendo, per quanto possibile, quelli retrospettivi da quelli correnti.

L'impostazione qui prospettata corrisponde alla variante che il principio contabile internazionale n. 8 (“Net profit or loss for the period. Fundamental errors and changes in accounting policies”) indica come alternativa (“allowed alternative method”) rispetto a quella raccomandata come principale (“benchmark method”), secondo cui occorre registrare gli effetti retroattivi rettificando direttamente i saldi del patrimonio netto in essere all'inizio dell'esercizio in cui viene deciso il cambiamento. Si ritiene infatti che quest'ultima metodologia non sia compatibile con l'ordinamento contabile nazionale, in quanto la disciplina legislativa dei bilanci bancari e finanziari (d.lgs. 87/92, art. 7, comma 6) non ammette deroga al principio generale di continuità, in base al quale “la situazione dei conti alla data di apertura dell'esercizio corrisponde a quella confluita nel bilancio approvato relativo all'esercizio precedente” (37).

1.3.2 Calcolo degli effetti

La variazione di valore prodotta dal mutamento di un criterio di redazione o di valutazione va suddivisa, se di importo apprezzabile, in due parti:

- una parte “retrospettiva”, che rappresenta la variazione di valore di competenza degli esercizi precedenti quello del mutamento;

- una parte “corrente”, che rappresenta la variazione di valore determinatasi nell'esercizio in cui è adottato il nuovo criterio.

Esempio

Si ipotizzi che nell'esercizio T-1 un intermediario compri un titolo - destinato al portafoglio non immobilizzato - al prezzo di 90 e che il suo valore di mercato sia pari a 97 alla fine del medesimo esercizio e a 100 alla fine del successivo esercizio T. Supponendo che nell'esercizio T-1 l'intermediario applichi il criterio di valutazione basato sul minor valore tra costo e mercato, la plusvalenza di 7 (= 97 - 90) resta latente nel titolo e non figura nel bilancio di quell'esercizio. Nell'esercizio successivo, invece, l'intermediario decide di mutare il criterio di valutazione, passando a quello fondato sul valore di mercato; nel bilancio T, pertanto, esso registra una plusvalenza di 10 (= 100 - 90) che andrà così suddivisa:

7 di quota retrospettiva;

3 di quota corrente.

La frazione retroattiva di 7 va calcolata confrontando il valore di libro della rimanenza del titolo all'inizio dell'esercizio T (90) con il relativo valore di mercato alla fine dell'esercizio T-1 (97).

La frazione corrente di 3, invece, deve essere computata confrontando il nuovo valore di libro del titolo (97) con il corrispondente valore di mercato alla fine dell'esercizio T (100); ciò ovviamente nell'ipotesi semplificata che nel corso dell'esercizio T non siano intervenute compravendite aventi ad oggetto tale titolo. Al contrario, se durante l'esercizio il

titolo ha formato oggetto di operazioni di acquisto e/o di vendita, il nuovo valore iniziale di libro (97) concorrerà insieme alle operazioni dell'anno a determinare il valore di libro della rimanenza finale e, conseguentemente, il risultato della negoziazione e quello della valutazione.

E' consentito omettere la distinzione tra componente retrospettiva e componente corrente, allorché il suo computo possa risultare particolarmente difficoltoso od oneroso, illustrandone le ragioni nella nota integrativa.

1.3.3 Rilevazione nel conto economico

La variazione di valore indicata nel paragrafo precedente deve essere rilevata in conto economico nell'esercizio in cui si verifica il mutamento del criterio contabile.

A tal fine, l'intermediario classificherà come segue le due componenti di tale variazione:

- la parte retrospettiva nelle voci 180 e 190 "proventi/oneri straordinari", a seconda del relativo segno algebrico;
- la parte corrente nelle voci ordinarie di pertinenza, secondo la relativa natura.

Ove, al sussistere delle condizioni esonerative indicate nel precedente paragrafo, la suddivisione non venga operata, l'importo complessivo delle due componenti va ricondotto nelle pertinenti voci ordinarie del conto economico.

1.3.4 Informativa nella nota integrativa

Secondo la vigente normativa di bilancio, nella nota integrativa occorre illustrare le motivazioni del cambiamento e gli effetti prodotti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

In ossequio a tale disposizione gli intermediari indicheranno, in particolare, gli importi della componente retrospettiva e di quella corrente della variazione prodotta dal mutamento del criterio. Se la quota retroattiva è di ammontare apprezzabile ed allo scopo di assicurare la comparabilità intertemporale dei dati, essi riporteranno nella nota integrativa, sia per il bilancio relativo all'esercizio precedente sia per quello dell'esercizio corrente, i conti interessati dal mutamento del criterio adattandone gli importi come di seguito indicato:

- per il bilancio relativo all'esercizio precedente, gli importi dello stato patrimoniale e del conto economico (ivi incluso l'utile o la perdita d'esercizio) andranno rettificati per tener conto sia della quota parte della componente retrospettiva di competenza di quell'esercizio e degli esercizi precedenti sia del relativo effetto fiscale (38);
- per il bilancio relativo all'esercizio corrente, gli importi del conto economico (ivi incluso l'utile o la perdita d'esercizio) dovranno essere depurati dell'intera componente retrospettiva e del relativo effetto fiscale (39).

2. Disposizioni riguardanti determinate operazioni

2.1. Operazioni in titoli

I conti dell'attivo relativi ai titoli sono interessati dalle operazioni di acquisto, di sottoscrizione e di vendita dei titoli solo al momento del regolamento di tali operazioni.

Per i titoli di debito la data di regolamento corrisponde a quella cui le parti fanno riferimento per il calcolo dei dietimi relativi alla cedola o agli interessi in corso di maturazione al momento dell'operazione.

Per i titoli di capitale quotati, la data di regolamento corrisponde al giorno di liquidazione indicato nel contratto.

I risultati della negoziazione e della valutazione dei titoli in valuta, se di importo apprezzabile, devono essere tenuti separati da quelli relativi all'attività in cambi. A tale scopo, i risultati dei titoli vanno determinati nelle valute di denominazione degli stessi e convertiti in euro applicando:

- ai risultati della negoziazione, i tassi di cambio utilizzati in contabilità;
- ai risultati della valutazione, i tassi di cambio correnti alla data di chiusura dell'esercizio (40).

2.2. Operazioni in valuta

I conti dell'attivo e del passivo sono interessati dalle operazioni in valuta (di finanziamento, di deposito, di compravendita ecc.) solo al momento del regolamento di tali operazioni (41).

2.3. Riporti e operazioni pronti contro termine (42)

Le operazioni di pronti contro termine che prevedano l'obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione (ad esempio, di titoli) sono trattate al pari dei riporti e devono essere conseguentemente iscritte da parte del cessionario come crediti verso il cedente e da parte del cedente come debiti verso il cessionario; l'importo iscritto è pari al prezzo pagato o incassato a pronti. Corrispondentemente le attività trasferite continuano a figurare nel bilancio del cedente, che ne indica l'importo nella nota integrativa, e non sono registrate nel bilancio del cessionario.

Quando invece l'operazione pronti contro termine preveda per il cessionario la facoltà di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione, queste non possono più figurare nel bilancio del cedente, ma devono essere iscritte in quello del cessionario. L'impegno di riacquisto a termine è registrato da parte del cedente tra gli impegni.

2.4. Attività cedute o ricevute in garanzia

Le attività cedute a terzi in garanzia di obbligazioni proprie o di terzi continuano a figurare nel bilancio del cedente e non sono registrate in quello del cessionario. Il cedente indica tra le garanzie rilasciate l'importo delle attività cedute in garanzia di obbligazioni di terzi.

Le suddette disposizioni non si applicano ai versamenti di contante; questi sono iscritti, infatti, come crediti o come debiti.

Nella nota integrativa sono indicate separatamente le attività cedute e quelle ricevute in garanzia. Per le prime occorre distinguere quelle che garantiscono obbligazioni di terzi da quelle che garantiscono obbligazioni proprie e segnalare, per queste ultime, le voci del passivo cui esse si riferiscono.

2.5. Attività e passività subordinate

Hanno carattere subordinato le attività e le passività, rappresentate o meno da titoli, il cui diritto al rimborso, nel caso di liquidazione dell'ente emittente o di sua sottoposizione ad altra procedura concorsuale, può essere esercitato da parte del creditore solo dopo quelli degli altri creditori non egualmente subordinati.

2.6. Opzioni

I premi pagati e quelli incassati per l'acquisto e per l'emissione di opzioni devono essere patrimonializzati e iscritti rispettivamente nella voce dell'attivo "opzioni e altri valori assimilati" e nella voce del passivo "premi per opzioni e altri valori assimilati emessi" (43).

I premi relativi ad opzioni esercitate entro il (o al) previsto termine di scadenza sono portati in aumento o in diminuzione, a seconda dei casi, del prezzo delle attività sottostanti (se l'opzione comporta lo scambio di capitali) oppure del differenziale incassato o pagato (se l'opzione non comporta lo scambio di capitali)

I premi relativi ad opzioni non esercitate e scadute sono registrati nel conto economico nelle voci "profitti (perdite) da operazioni finanziarie". Nella suddetta voce "profitti (perdite) da operazioni finanziarie" sono anche rilevati i risultati della vendita di opzioni.

2.7 Prestito titoli

Le operazioni di prestito titoli che prevedono la corresponsione al prestatore, a titolo di garanzia, di una somma di denaro che rientra nella piena disponibilità del prestatore medesimo, sono assimilabili a operazioni di pronti contro termine e come tali vanno trattate ai fini del bilancio.

In tutti gli altri casi, ferma restando l'esigenza di non movimentare il portafoglio titoli, le SIM che pongono in essere operazioni di prestito titoli non interessano i conti dello stato patrimoniale ma provvedono a fornire dettagliate informazioni nella nota integrativa.

2.8 Operazioni di coupon stripping

Le operazioni di coupon stripping consistono nella separazione di un titolo con cedole nelle sue componenti elementari, negoziabili separatamente, di seguito definite "zero coupon bond (z.c.b.) ex stripping": il capitale, rappresentato dal "mantello" del titolo, e gli interessi, individuati dalle singole cedole.

L'operazione opposta di riunificazione del mantello e delle componenti cedolari inizialmente separate è definita invece di ricostituzione del titolo.

Nella contabilizzazione dello stripping occorre rispettare il vincolo dell'invarianza tra la somma dei valori di libro dei singoli "z.c.b. ex stripping" (mantello + cedole) e il valore di libro del titolo originario. Tale condizione risulta soddisfatta se il mantello e le cedole vengono attualizzati al "tasso interno di rendimento" del titolo, vale a dire al tasso che eguaglia il valore attuale dei singoli "z.c.b. ex stripping" al valore di libro del medesimo titolo. L'osservanza del requisito anzidetto richiede anche che sia definito in modo coerente il trattamento da riservare al rateo d'interesse maturato sulla cedola in corso all'atto dello stripping e allo scarto di emissione maturato alla stessa data.

In sintesi, occorre che sia rispettata la seguente uguaglianza:

$$(P+r+s) = \sum_{t=1}^n [K_n / (1+i)^n]$$

dove:

P = valore di libro del titolo

s = scarto di emissione maturato

r = rateo di interesse maturato

K = flusso di cassa ennesimo

Similmente allo stripping, anche l'operazione opposta di ricostituzione del titolo deve rispettare il vincolo secondo cui il valore di libro del titolo ripristinato (comprensivo del rateo d'interesse maturato sulla cedola in corso alla data di ricostituzione e dello scarto di emissione maturato alla medesima data) deve essere pari alla somma dei valori di libro dei singoli "z.c.b. ex stripping" al momento dell'operazione. Questi ultimi valori devono ovviamente includere, ai fini dell'uguaglianza, i relativi interessi maturati sugli "z.c.b. ex stripping".

Dalla somma dei valori sopradefiniti si sottrae il rateo di interesse maturato relativo alla cedola in corso di maturazione del titolo ricostituito (rateo maturato tra la data di scadenza dell'ultima cedola e quella di ricostituzione del titolo). La differenza costituisce il valore al "corso secco" del titolo ripristinato, che va iscritto in contabilità all'atto della ricostituzione (tale valore comprende, ovviamente, anche lo scarto di emissione maturato); il rateo della cedola in corso andrà invece registrato tra i ratei.

3. Lo stato patrimoniale

Nel presente paragrafo sono indicate le istruzioni per la compilazione delle voci, delle sottovoci e dei relativi dettagli informativi dello stato patrimoniale.

I crediti derivanti da contratti di finanziamento sono iscritti per l'importo erogato al netto dei relativi rimborsi. Sono inclusi anche i crediti per interessi scaduti e non ancora percepiti e i crediti per interessi di

mora. I titoli di debito del portafoglio immobilizzato vanno iscritti nell'attivo per un importo che include (che esclude) le quote maturate delle differenze negative (positive) tra il costo di acquisto e il valore di rimborso alla scadenza dei titoli stessi (44).

I titoli di debito del portafoglio non immobilizzato vanno iscritti nell'attivo per un importo che include la quota maturata degli scarti di emissione (cfr. le istruzioni di cui alle voci di conto economico "interessi attivi e proventi assimilati" e "interessi passivi e oneri assimilati"). La capitalizzazione va operata anche quando il valore di libro (incrementato degli scarti) dei titoli in portafoglio superi i relativi prezzi di mercato; in tal caso occorre operare le corrispondenti svalutazioni, semprechè la SIM non abbia proceduto alla svalutazione del titolo in un'unica soluzione ai sensi dell'art. 18, comma 5, del decreto.

Gli elementi dell'attivo diversi dai crediti sono contabilizzati al costo di acquisto o di produzione maggiorato delle spese incrementative. Il costo di acquisto o di produzione è calcolato secondo quanto disposto dall'art. 8, commi 2, 3 e 4 del decreto.

Nella nota integrativa è indicato, per ciascuna categoria di elementi fungibili (ivi inclusi i valori mobiliari e gli "zero coupon bond", derivanti anche da operazioni di stripping), quale metodo, tra quelli previsti nell'art. 8, comma 3, del decreto (costo medio ponderato, L.I.F.O., F.I.F.O., ecc.), sia stato adottato per la determinazione del costo di acquisto della "rimanenza" a fine esercizio degli elementi anzidetti.

3.1. Attivo

Cassa e disponibilità

La presente voce include:

- a) le valute aventi corso legale, comprese le banconote e le monete divisionali estere, gli assegni bancari, circolari e altri;
- b) i crediti "a vista" verso gli uffici postali (sempre che non vi siano dubbi circa la loro effettiva esigibilità) del Paese o dei Paesi in cui la SIM risiede con proprie filiali.

Crediti verso banche

Nella presente voce devono figurare tutti i crediti verso banche qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce "obbligazioni e altri titoli di debito". *Crediti verso enti finanziari* Nella presente voce devono figurare tutti i crediti verso enti finanziari qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce "obbligazioni e altri titoli di debito".

Crediti verso clientela

Nella presente voce devono figurare tutti i crediti verso clientela, qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce "obbligazioni e altri titoli di debito".

Obbligazioni e altri titoli di debito

Nella presente voce devono figurare tutti i titoli di debito presenti nel portafoglio della SIM (titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, altri valori mobiliari).

Sono inclusi nella presente voce anche i titoli a tasso di interesse variabile, indicizzati in base a un parametro predeterminato (quale, ad esempio, il tasso di interesse del mercato interbancario) nonchè gli "zero coupon bond" presenti in portafoglio alla fine dell'esercizio.

Tra i "titoli propri" possono figurare soltanto i titoli di propria emissione riacquistati e negoziabili.

Azioni, quote e altri titoli di capitale

La presente voce include tutti i titoli di capitale (azioni e quote) che non abbiano natura di partecipazione. Devono anche figurarvi le azioni e quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio.

Opzioni e altri valori assimilati

Nella presente voce deve figurare il valore delle opzioni e degli altri contratti assimilati non esercitati e per i quali non sia ancora decorso il termine d'esercizio.

Partecipazioni

Le SIM che applicano il metodo di valutazione previsto dall'art. 19 del decreto devono suddividere la presente voce nelle seguenti due sottovoci:

- "(a)valutate al patrimonio netto";
- "(b)altre".

Partecipazioni in imprese del gruppo

Valgono le medesime istruzioni della voce partecipazioni.

Altre attività

Nella presente voce devono essere iscritte tutte le attività non riconducibili nelle altre voci dello stato patrimoniale. Sono inclusi anche:

- i depositi in contanti non fruttiferi di interessi presso organismi di compensazione e garanzia (marginari) a fronte di operazioni su contratti derivati;
- le "contropartite contabili" delle eventuali rivalutazioni di operazioni "fuori bilancio";
- le attività per imposte anticipate e quelle connesse con le perdite riportabili;
- le posizioni creditorie verso promotori finanziari (agenti e mandatari della SIM).

Ratei e risconti attivi

È ammessa la rettifica diretta, in aumento o in diminuzione, dei conti dell'attivo e del passivo ai quali si riferiscono i ratei e i risconti, quando ciò sia tecnicamente appropriato.

Pertanto:

- a) i conti dell'attivo relativi a crediti e a titoli possono

includere i ratei attivi per gli interessi maturati su tali attività;

b) i conti del passivo relativi a debiti, rappresentati o meno da titoli, che includono interessi "anticipati" (ivi compreso l'eventuale disaggio di emissione sui titoli di debito emessi) possono essere iscritti al netto dei risconti attivi per gli interessi non ancora maturati su tali passività. Le rettifiche di rilevanza apprezzabile sono illustrate nella nota integrativa.

3.2. Passivo

Debiti verso banche

Nella presente voce devono figurare tutti i debiti verso banche qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce "debiti rappresentati da titoli".

Debiti verso enti finanziari

Nella presente voce devono figurare tutti i debiti verso enti finanziari qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce "debiti rappresentati da titoli".

Debiti verso clientela

Nella presente voce devono figurare tutti i debiti verso la clientela, qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce "debiti rappresentati da titoli".

Premi per opzioni ed altri valori assimilati

Nella presente voce deve figurare il valore dei premi incassati a fronte di opzioni emesse ed altri contratti assimilati per i quali non sia ancora decorso il termine di esercizio.

Altre passività

Valgono le medesime istruzioni della voce dell'attivo "altre attività".

Ratei e risconti passivi

Valgono le medesime istruzioni della voce dell'attivo "ratei e risconti attivi".

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Nella presente voce deve figurare l'importo calcolato a norma dell'art. 2120 del codice civile.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite, oneri o debiti di natura determinata, di esistenza probabile o certa, dei quali tuttavia alla data di chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. I suddetti fondi non possono avere la funzione di rettificare valori dell'attivo e non possono superare l'importo necessario alla copertura dei rischi a fronte dei quali sono stati costituiti.

Nella sottovoce (a) "fondi di quiescenza e per obblighi simili" sono indicati esclusivamente i fondi di previdenza del personale senza autonoma personalità giuridica.

Nella sottovoce (b) "fondi imposte e tasse" devono figurare, in particolare, gli accantonamenti effettuati a fronte delle imposte non ancora liquidate e di eventuali oneri fiscali derivanti da contenziosi in essere. Vanno ricomprese le eventuali passività per imposte differite.

Nella sottovoce (c) "altri fondi" sono ricompresi anche i fondi (diversi dai "fondi rischi su crediti") accantonati a fronte delle perdite di valore calcolate, in base ai criteri di valutazione stabiliti dall'art. 20 del decreto, sulle garanzie rilasciate e sugli impegni iscritti nelle voci "garanzie e impegni".

Fondo rischi su crediti

I "fondi rischi su crediti" includono tutti i fondi che siano destinati a fronteggiare rischi soltanto eventuali su crediti e che non abbiano pertanto funzione rettificativa (art. 20, comma 6, del decreto).

Fondo per rischi finanziari generali

Il fondo per rischi finanziari generali ha la medesima natura del fondo di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del decreto. Questo fondo, essendo destinato alla copertura del rischio generale d'impresa, è assimilabile a una riserva patrimoniale.

La variazione netta (saldo delle dotazioni e dei prelievi) fatta registrare dal fondo durante l'esercizio è iscritta con il pertinente segno algebrico nella voce di conto economico "variazione del fondo per rischi finanziari generali". La costituzione, l'alimentazione e l'utilizzazione del fondo non possono avvenire in sede di attribuzione dell'utile d'esercizio.

Capitale

Nella presente voce deve figurare l'intero ammontare delle azioni emesse dalla SIM.

Riserve

Nella sottovoce b) "riserva per azioni proprie" va iscritta la riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritte nella voce dell'attivo "azioni o quote proprie". La quota disponibile della riserva per acquisto azioni proprie, eventualmente costituita in conformità del dettato statutario o di delibere assembleari, deve essere registrata, rispettivamente, nella sottovoce c) "riserve statutarie" o nella sottovoce d) "altre riserve".

Riserve di rivalutazione

Le riserve di rivalutazione costituite prima del 31.12.1993 possono essere indicate separatamente come sottovoci della presente voce.

3.3. Garanzie e impegni

Garanzie rilasciate

Nella presente voce figurano tutte le garanzie prestate dalla SIM nonché le attività da questa cedute a garanzia di obbligazioni di terzi.

Impegni

Nella presente voce figurano tutti gli impegni irrevocabili assunti dalla SIM.

Sono pertanto ricompresi sia gli impegni per l'attività di negoziazione per conto terzi o di raccolta ordini, nella misura in cui diano origine ad un rischio per la SIM, sia quelli derivanti dalla stipula di contratti derivati.

Per la determinazione degli importi degli impegni da iscrivere nella presente voce si deve far riferimento al prezzo contrattuale, ove esistente (es. compravendita di titoli non ancora regolata), ovvero al presumibile importo dell'impegno stesso. I criteri seguiti ed eventuali eccezioni vanno indicati nella nota integrativa.

4. Il conto economico

Nel presente paragrafo sono indicate le istruzioni per la compilazione delle voci, delle sottovoci e dei relativi dettagli informativi del conto economico.

Profitti (perdite) da operazioni finanziarie

Nella presente voce figurano per sbilancio complessivo (somma algebrica dei saldi di cui alle successive lettere

a), b) e c):

a) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e "fuori bilancio", su titoli non immobilizzati, inclusi i risultati delle valutazioni di tali titoli effettuate a norma dell'art. 20 del decreto;

b) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e "fuori bilancio", su valute, inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni effettuate a norma dell'art. 21 del decreto;

c) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e "fuori bilancio", su altri strumenti finanziari, inclusi i risultati delle valutazioni di tali valori effettuate a norma dell'art. 20 del decreto.

Dalla presente voce sono esclusi i proventi e gli oneri relativi ad operazioni di "copertura" iscritti tra gli interessi secondo quanto indicato nelle istruzioni relative alle voci "interessi attivi e proventi assimilati" e "interessi passivi e oneri assimilati".

Il saldo di cui alla lettera a) include:

1) gli utili e le perdite derivanti dalla compravendita dei titoli (ivi compresi gli "z.c.b. ex stripping") non immobilizzati; tali utili e perdite sono calcolati come somma algebrica delle esistenze iniziali dell'esercizio (valore dei titoli corrispondente a quello iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente), dei costi per acquisti regolati durante l'esercizio (ivi incluse le sottoscrizioni di titoli in emissione), dei ricavi per vendite regolate durante l'esercizio (ivi inclusi i rimborsi di titoli scaduti) e delle rimanenze finali dell'esercizio (a "valori di libro", cioè prima delle valutazioni di bilancio);

2) i differenziali positivi e negativi per contratti derivati con titolo sottostante che rientrino nell'attività di negoziazione o che proteggano titoli non immobilizzati, nel caso dei contratti derivati "monoflusso" con attività sottostante (anche se nozionale) di durata superiore all'anno (cfr. quanto prescritto per

i contratti "monoflusso" dalle istruzioni relative alle voci "interessi attivi e proventi assimilati" e "interessi passivi e oneri assimilati") (45);

3) i risultati delle valutazioni dei titoli non immobilizzati, dei contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli non immobilizzati e dei contratti derivati con titolo sottostante, non ancora scaduti o chiusi alla fine dell'esercizio, che rientrano nell'attività di negoziazione o che proteggano titoli non immobilizzati.

Il saldo di cui alla lettera b) include:

1) gli utili e le perdite derivanti dalla negoziazione delle valute;

2) i differenziali positivi e negativi per contratti derivati su valute;

3) la differenza tra il valore corrente di fine esercizio degli elementi dell'attivo e del passivo e delle operazioni "fuori bilancio" denominati in valuta (o che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate al tasso di cambio dell'euro con una determinata valuta o con un determinato paniere di valute) e il valore contabile dei medesimi elementi ed operazioni.

Il saldo di cui alla lettera c) include:

1) i differenziali positivi e negativi per contratti derivati senza titolo sottostante, collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività che rientrino nell'attività di negoziazione o che proteggano titoli non immobilizzati nel caso di contratti derivati "monoflusso" con attività sottostante (anche se nozionale) di durata superiore all'anno (cfr. quanto prescritto per i contratti "monoflusso" dalle istruzioni relative alle voci "interessi attivi e proventi assimilati" e "interessi passivi e oneri assimilati");

2) i risultati delle valutazioni dei contratti derivati con titolo sottostante, non ancora scaduti o chiusi alla fine dell'esercizio, che rientrano nell'attività di negoziazione o che proteggano titoli non immobilizzati.

Commissioni attive

Commissioni passive

Nelle presenti voci figurano i proventi e gli oneri relativi, rispettivamente, ai servizi prestati e a quelli ricevuti dalla SIM.

Interessi attivi e proventi assimilati

Interessi passivi e oneri assimilati

Nelle presenti voci devono essere iscritti, secondo il principio di competenza, gli interessi e i proventi ed oneri assimilati relativi a titoli, crediti e debiti, anche se indicizzati o subordinati, nonché eventuali altri interessi.

I proventi e gli oneri assimilati agli interessi, da iscrivere nel conto economico in proporzione del tempo maturato ("pro-rata temporis"), comprendono in particolare:

a) la differenza tra il costo di acquisto e il valore superiore di rimborso dei titoli di debito immobilizzati;

tale differenza è portata in aumento degli interessi prodotti dai titoli;

b) la differenza tra il costo di acquisto e il valore inferiore di rimborso dei titoli di debito immobilizzati (salvo che la SIM non decida di svalutare i titoli secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 5, del decreto); tale differenza è portata in riduzione degli interessi prodotti dai titoli;

c) le riduzioni e gli aumenti di costo rivenienti dalla assunzione di debiti, rispettivamente, sopra o sotto la pari (rientrano fra gli aumenti di costo, ad esempio, le quote di competenza dell'esercizio del disagio di emissione su titoli di debito emessi);

d) le commissioni e le provvigioni calcolate in funzione dell'importo o della durata del credito o del debito cui si riferiscono;

e) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni "fuori bilancio" destinate alla copertura di attività o di passività che generano interessi. Nei contratti derivati tali proventi ed oneri corrispondono ai differenziali o ai margini, positivi e negativi, maturati sino alla data di chiusura dell'esercizio, sempreché si tratti di contratti (o di loro singole rate) scaduti o chiusi entro la suddetta data.

Nei contratti di compravendita a termine di valute i differenziali corrispondono ai margini tra cambio a termine e cambio a pronti fissati nei contratti di "swap" oppure ai margini tra cambio a termine stabilito nei contratti di "outright" e cambio a pronti corrente al momento della stipula dei contratti stessi (46).

In base al principio di coerenza nel trattamento contabile i differenziali e i margini suddetti sono iscritti nei conti economici secondo una distribuzione temporale coerente con quella di registrazione degli interessi prodotti dalle attività e dalle passività coperte, se si tratta di copertura "specificata", oppure secondo la durata del contratto, se questo è di copertura "generica" (47).

Ai contratti derivati che proteggono titoli non immobilizzati si applica la seguente impostazione:

1) per i contratti che prevedono la liquidazione di differenziali o di margini a più scadenze (contratti c.d. "pluriflusso"; ad esempio, gli "interest rate swaps") vale il principio generale secondo cui i differenziali o i margini maturati sino alla data di chiusura dell'esercizio devono figurare tra gli interessi;

2) per i contratti che prevedono la liquidazione di un solo differenziale o margine (contratti c.d. "monoflusso") vale, in via generale, la convenzione secondo cui i differenziali o i margini devono essere iscritti per intero nel bilancio relativo all'esercizio in cui sono stati prodotti. Quanto alla voce del conto economico da interessare, occorre distinguere i contratti con attività sottostante (ancorché nozionale) di durata non superiore all'anno (ad esempio, i "forward rate agreements") da quelli con attività sottostante di durata superiore all'anno (ad esem-

pio, i "futures" e le "options" su titoli pluriennali): i proventi e gli oneri dei primi vanno ricondotti fra gli interessi mentre i proventi e gli oneri dei secondi vanno inclusi nella voce "profitti (perdite) da operazioni finanziarie".

Il saldo di tutti i differenziali e i margini delle operazioni di copertura, ad eccezione di quelli ricondotti nell'anzidetta voce "profitti (perdite) da operazioni finanziarie", va incluso, secondo il relativo segno algebrico, fra gli interessi attivi o fra quelli passivi;

f) i proventi e gli oneri relativi ai riporti e alle operazioni pronti contro termine che prevedano l'obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attività (ad esempio, di titoli) oggetto della transazione; tali proventi ed oneri sono calcolati tenendo conto sia della differenza fra il prezzo a pronti e il prezzo a termine sia dei frutti (ad esempio, degli interessi) prodotti nel periodo di durata dell'operazione dalle suddette attività;

g) le differenze negative tra i valori di emissione dei titoli di debito immobilizzati (48) e non immobilizzati e i valori di rimborso dei medesimi titoli (scarti di emissione);

h) la differenza tra il valore di libro ed il valore di rimborso degli "zero coupon bond" maturata nell'esercizio (in regime di capitalizzazione composta). La quota parte della suddetta differenza relativa agli zero coupon bond in essere alla fine dell'esercizio va inclusa nel valore di libro di questi titoli.

Nella voce del conto economico "interessi attivi e proventi assimilati", deve figurare il saldo tra gli interessi di mora maturati durante l'esercizio e la rettifica di valore corrispondente alla quota di tali interessi giudicata non recuperabile.

Dividendi e altri proventi

Nella presente voce devono figurare anche i dividendi e gli altri proventi di azioni o quote di organismi di investimento collettivo.

Altri proventi di gestione

Nella presente voce vanno tra l'altro ricompresi i recuperi di spesa per i dipendenti distaccati a tempo pieno presso altre imprese e le spese addebitate forfettariamente ai clienti come corrispettivo per la prestazione di servizi. Vanno invece esclusi i recuperi e le spese anticipate o corrisposte per conto dei clienti e i relativi recuperi.

Spese amministrative

Nella sottovoce (a) "spese per il personale" sono ricomprese anche le spese per i dipendenti distaccati a tempo pieno presso altre imprese.

Nella sottovoce (b) "altre spese amministrative" devono figurare, in particolare, le spese per servizi professionali (spese legali, spese notarili, ecc.), le spese per l'acquisto di beni e di servizi non professionali (energia elettrica, cancelleria, trasporti, ecc.), i fitti e i canoni passivi, i premi di assicurazione, le imposte indirette e le tasse (liquidate e

non liquidate) di competenza dell'esercizio, le spese per dipendenti distaccati a tempo pieno presso l'impresa.

Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali

Nella presente voce sono registrati anche gli eventuali ammortamenti anticipati.

Accantonamenti per rischi ed oneri

Nella presente voce sono iscritti gli accantonamenti ai fondi di cui alla sottovoce (c) "altri fondi" della voce del passivo "fondi per rischi ed oneri", ad eccezione di quelli che fronteggiano perdite di valore delle garanzie rilasciate e degli impegni (da ricomprendere nella voce "rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni").

Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni

Gli accantonamenti per garanzie e impegni di cui alla presente voce includono le perdite di valore calcolate, in base ai criteri di valutazione stabiliti dall'art. 20 del decreto, sulle garanzie rilasciate e sugli impegni iscritti nelle voci "garanzie e impegni".

Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni

Nella presente voce devono figurare anche i recuperi di crediti svalutati in precedenti esercizi.

Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie Le SIM che applicano il metodo di valutazione previsto dall'art. 19 del decreto devono indicare separatamente (con apposito "di cui" da denominare " – su partecipazioni valutate al patrimonio netto") l'importo delle variazioni in diminuzione, intervenute nell'esercizio per effetto di perdite del valore del patrimonio netto delle partecipate. *Proventi straordinari*

Oneri straordinari

Nelle presenti voci devono figurare:

a) le sopravvenienze attive e passive e le insussistenze di passività (ad esempio, la quota dei fondi ritenuta esuberante) e di attività;

b) gli utili e le perdite derivanti dalla vendita di immobilizzazioni

non ricomprese in altre voci del conto economico.

Variazione del fondo per rischi finanziari generali

Nella presente voce figura, con l'indicazione del pertinente segno algebrico, il saldo delle dotazioni (accantonamenti) e dei prelievi (utilizzi) del fondo per rischi finanziari generali.

Imposte sul reddito d'esercizio

Nella presente voce figura il saldo complessivo risultante dalla somma algebrica delle imposte correnti, della variazione delle imposte anticipate e della variazione delle imposte differite (cfr. paragrafo 1.2.4. delle "Disposizioni generali").

5. La nota integrativa

5.1. Premessa

La nota integrativa è suddivisa nelle seguenti quattro parti:

- 1) parte A – Criteri di valutazione;
- 2) parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale;
- 3) parte C – Informazioni sul conto economico;
- 4) parte D – Altre informazioni.

Ogni parte della nota è articolata a sua volta in sezioni, ciascuna delle quali illustra singoli aspetti della gestione aziendale.

Le sezioni sono costituite, di regola, da voci e da tabelle. Le voci e le tabelle che non presentano importi non devono essere indicate.

Le sezioni contengono anche note di commento delle voci e delle tabelle o note descrittive degli aspetti trattati.

Nella nota integrativa le SIM possono fornire altre informazioni in aggiunta a quelle previste dal decreto e dalle presenti istruzioni, purchè ciò non diminuisca la chiarezza e l'immediatezza informativa della nota stessa.

5.2. Parte A – Criteri di valutazione

Sezione 1 – Illustrazione dei criteri di valutazione

Nella presente sezione sono indicati almeno:

- 1) i criteri applicati nelle valutazioni di bilancio, nelle rettifiche di valore, nelle riprese di valore e nelle rivalutazioni;
- 2) nel caso di applicazione di una deroga prevista dall'art. 2, comma 5, dall'art. 7, comma 3 o dall'art. 15, comma 2, del decreto, i motivi della deroga stessa e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico;
- 3) le modifiche, con le relative motivazioni, eventualmente apportate ai criteri di ammortamento e ai coefficienti applicati nella valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo;
- 4) l'esercizio, motivandolo, della facoltà di ammortizzare l'avviamento in un periodo di durata superiore a cinque anni;
- 5) la differenza, motivandola, tra il valore di iscrizione in bilancio delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 19, comma 1, del decreto e il valore inferiore derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dall'articolo suddetto o, se non vi sia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata;
- 6) l'esercizio della facoltà di cui all'art. 19, comma 4, ultimo periodo e comma 6 del decreto.

Sezione 2 – Le rettifiche e gli accantonamenti fiscali

Nella presente sezione sono indicati i motivi e riportati separatamente gli importi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie. Sono anche fornite indicazioni circa l'influenza che le rettifiche e gli accantonamenti suddetti hanno sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e del risultato economico nonché, se di importo apprezzabile, sul futuro onere fiscale. In ordine al trattamento della c.d. fiscalità differita si veda il relativo paragrafo 1.2 di cui alle "Disposizioni generali" della presente Sezione II.

5.3. Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale Sezione 1 – I crediti

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 20, 30 e 40.

1.1. Dettaglio della voce 20 "crediti verso banche"

Nella sottovoce (a) deve figurare l'importo dei crediti rivenienti da servizi prestati dalla SIM nell'ambito della propria attività tipica.

Nella sottovoce (b) "di cui: – su obbligazioni e altri titoli di

debito" devono essere indicati i crediti rivenienti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli di natura obbligazionaria diversi dai titoli emessi dallo Stato italiano, che vanno invece indicati nel "di cui: – su titoli di Stato".

1.2. Dettaglio della voce 30 "crediti verso enti finanziari"

Nella sottovoce (a) deve figurare l'importo dei crediti rivenienti da servizi prestati dalla SIM nell'ambito della propria attività tipica.

Nella sottovoce (b) "di cui: – su obbligazioni e altri titoli di debito" devono essere indicati i crediti rivenienti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli di natura obbligazionaria diversi dai titoli emessi dallo Stato italiano, che vanno invece indicati nel "di cui: – su titoli di Stato".

1.3. Dettaglio della voce 40 "crediti verso clientela"

Nella sottovoce (a) deve figurare l'importo dei crediti rivenienti da servizi prestati dalla SIM nell'ambito della propria attività tipica. Nella sottovoce (b) "di cui: – su obbligazioni e altri titoli di debito" devono essere indicati i crediti rivenienti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli di natura obbligazionaria diversi dai titoli emessi dallo Stato italiano, che vanno invece indicati nel "di cui: – su titoli di Stato".

1.4. Crediti verso altre SIM

Nella sottovoce (a) deve figurare l'importo dei crediti rivenienti da servizi prestati dalla SIM nell'ambito della propria attività tipica. Nella sottovoce (b) "di cui: – su obbligazioni e altri titoli di debito" devono essere indicati i crediti rivenienti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli di natura obbligazionaria

diversi dai titoli emessi dallo Stato italiano, che vanno invece indicati nel "di cui: – su titoli di Stato".

1.5. Crediti in sofferenza (inclusi interessi di mora)

Nella presente voce figura l'importo complessivo dei crediti in sofferenza come definiti nelle presenti istruzioni. L'ammontare dei crediti in sofferenza deve essere indicato sia al lordo sia al netto di eventuali svalutazioni.

1.6. Crediti per interessi di mora

L'ammontare dei crediti per interessi di mora deve essere indicato sia al lordo sia al netto di eventuali svalutazioni.

Sezione 2 – I titoli

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 50, 60 e 70. Deve essere indicato il criterio adottato per distinguere i titoli immobilizzati da quelli non immobilizzati. Deve anche figurare l'importo delle differenze (positive e negative) tra il valore iscritto in bilancio e il valore di rimborso alla scadenza dei titoli di debito immobilizzati. Le differenze sono calcolate separatamente per categorie omogenee di titoli (titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche).

2.1. Titoli immobilizzati

Il valore di mercato dei titoli va calcolato sulla base:

- a) delle relative quotazioni, per i titoli quotati in mercati organizzati;
- b) dell'andamento del mercato, per gli altri titoli. Tra i titoli di Stato devono figurare soltanto i titoli emessi dallo Stato italiano.

2.1.1. Variazioni annue dei titoli immobilizzati

Le "esistenze iniziali" corrispondono al valore dei titoli immobilizzati iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente. Gli "acquisti" includono anche le sottoscrizioni di titoli in emissione. Le "rimanenze finali", che rappresentano la differenza tra le "esistenze iniziali" e gli "aumenti" dell'esercizio, da un lato, e le "diminuzioni" dell'esercizio, dall'altro, corrispondono al valore iscritto nel bilancio. Tra le "altre variazioni" devono essere inclusi, fra l'altro, gli utili e le perdite derivanti da eventuali vendite nonché i trasferimenti che fossero stati effettuati al (o dal) portafoglio titoli non immobilizzati.

Nelle "svalutazioni durature" del punto C3 sono indicate le svalutazioni operate ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto.

2.2. Titoli non immobilizzati

Il valore di mercato dei titoli va calcolato sulla base:

- a) delle relative quotazioni, per i titoli quotati in mercati organizzati;
- b) dell'andamento del mercato, per gli altri titoli.

Tra i titoli di Stato devono figurare soltanto i titoli emessi dallo Stato italiano.

2.2.1. Acquisti e vendite di titoli non immobilizzati.

Gli acquisti e le vendite includono anche i trasferimenti effettuati dal (al) portafoglio di titoli immobilizzati nel corso dell'esercizio nonché i le sottoscrizioni di titoli in emissione e i rimborsi di titoli scaduti.

2.3. Opzioni e altri valori assimilati

Forma oggetto di illustrazione nella presente sottosezione il conto dell'attivo relativo alla voce 70.

2.3.1. Variazioni annue delle opzioni e altri valori assimilati

Le "esistenze iniziali" corrispondono al valore delle opzioni iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente.

Le "rimanenze finali", che rappresentano la differenza tra le "esistenze iniziali" e gli "aumenti" dell'esercizio, da un lato, e le "diminuzioni" dell'esercizio, dall'altro, corrispondono al valore iscritto nel bilancio.

Tra le "rivalutazioni" devono essere incluse anche le riprese di valore, mentre le rettifiche di valore andranno incluse nelle "svalutazioni".

2.3.2. Acquisti e vendite di opzioni e altri valori assimilati

Sezione 3 – Le partecipazioni

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 80 e 90.

Per le partecipazioni valutate con il metodo di cui all'art. 19 del decreto devono essere indicati separatamente gli importi delle differenze positive e di quelle negative emerse in sede di prima applicazione del metodo stesso. Le differenze positive figurano al netto dell'ammortamento effettuato a norma del suddetto articolo.

3.1. Partecipazioni rilevanti

Nell'elenco delle partecipazioni rilevanti, possedute direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, devono figurare esclusivamente quelle in imprese controllate ai sensi dell'art. 4, comma 3 del decreto e quelle in imprese sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 19, comma 1, del medesimo decreto.

Per ciascuna partecipata occorre indicare la denominazione, la sede, l'importo del patrimonio netto e quello dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio chiuso, la quota percentuale di capitale posseduta, il valore attribuito in bilancio alla partecipazione. Il patrimonio netto è calcolato includendo anche l'utile destinato alle riserve (oppure deducendo la perdita d'esercizio); per le partecipate valutate con il metodo di cui all'art. 19 del decreto, il patrimonio netto e l'utile o la perdita d'esercizio sono quelli utilizzati nell'applicazione di tale metodo.

E' consentito omettere le informazioni richieste nell'elenco, quando esse possano arrecare grave pregiudizio a una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione è fatta menzione nella presente sezione.

I bilanci e i prospetti riepilogativi che la SIM deve tenere depositati presso la propria sede ai sensi dell'art. 2429, commi 3 e 4, del codice civile sono quelli delle imprese controllate a norma dell'art. 4, comma 3 del decreto e delle imprese sottoposte a influenza notevole di cui all'art. 19, comma 1, del medesimo decreto.

3.2. Attività e passività verso imprese del gruppo

Vanno presi in considerazione i rapporti intrattenuti con le imprese di cui all'art. 4, comma 2 del decreto, anche se si tratta di imprese non partecipate direttamente dalla SIM.

3.3. Attività e passività verso imprese partecipate (diversi dalle imprese del gruppo)

Possano essere escluse le relazioni finanziarie intrattenute con imprese nelle quali si posseggano partecipazioni di modesta entità sia in rapporto al capitale della partecipata sia al patrimonio della SIM.

3.4. Composizione della voce 80 "partecipazioni"

3.5. Composizione della voce 90 "partecipazioni in imprese del gruppo"

3.6. Variazioni annue delle partecipazioni

Le "esistenze iniziali" corrispondono al valore delle partecipazioni iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente. Gli "acquisti" includono anche le sottoscrizioni a titolo oneroso di nuove azioni o quote. Le "rimanenze finali", che rappresentano la differenza tra le "esistenze iniziali" e gli "aumenti" dell'esercizio, da un lato, e le "diminuzioni" dell'esercizio, dall'altro, corrispondono al valore iscritto nel bilancio. Tra le "altre variazioni" devono essere inclusi gli utili e le perdite derivanti da eventuali vendite nonché i trasferimenti dalla voce 80 ("partecipazioni") alla voce 90 ("partecipazioni in imprese del gruppo") o alla voce 60 ("azioni, quote e altri titoli a reddito variabile") e viceversa.

Nelle "rivalutazioni totali" e nelle "rettifiche totali" deve figurare l'importo, rispettivamente, di tutte le rivalutazioni e di tutte le rettifiche di valore effettuate nel tempo sulle partecipazioni ancora in portafoglio.

Le partecipazioni in imprese del gruppo e le altre partecipazioni che siano state valutate secondo il metodo previsto dall'art. 19 del decreto devono formare oggetto di separata evidenza nelle tabelle 3.6.1. e 3.6.2. (cfr. Allegato A.3).

Le informazioni relative alle variazioni delle partecipazioni possono essere fornite omettendo la distinzione tra imprese del gruppo e altre nel caso in cui tale distinzione non sia rilevante.

Sezione 4 – Altre voci dell'attivo

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci non trattate nelle sezioni precedenti.

4.1. Le immobilizzazioni materiali e immateriali

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 100 e 110.

Occorre indicare gli acconti versati a fronte delle immobilizzazioni, nonché, ove apprezzabile, l'importo dei terreni e dei fabbricati utilizzati dalla SIM nella propria attività.

4.1.1. Variazioni annue delle immobilizzazioni materiali

4.1.2. Variazioni annue delle immobilizzazioni immateriali

Le "esistenze iniziali" corrispondono al valore iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente. Le "rimanenze finali", che rappresentano la differenza tra le "esistenze iniziali" e gli "aumenti" dell'esercizio, da un lato, e le diminuzioni" dell'esercizio, dall'altro, corrispondono al valore iscritto nel bilancio.

Nelle "rivalutazioni totali" e nelle "rettifiche totali" deve figurare l'importo, rispettivamente, di tutte le rivalutazioni e di tutte le rettifiche di valore effettuate nel tempo sulle immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.

Nella sottovoce (b) del punto C2 ("rettifiche di valore: svalutazioni durature") e nella sottovoce (b) del punto F ("rettifiche totali: svalutazioni durature") sono indicate le svalutazioni operate ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto.

4.2. *Composizione della voce 140 "altre attività"*

La composizione della voce 140 dell'attivo deve figurare solo ove il suo ammontare sia apprezzabile.

4.3. *Composizione della voce 150 "ratei e risconti attivi"* La composizione della voce 150 dell'attivo deve figurare solo ove il suo ammontare sia apprezzabile.

4.4. *Rettifiche per ratei e risconti attivi*

Nella presente voce devono essere indicate le rettifiche per ratei e risconti attivi apportate alle voci, rispettivamente, dell'attivo e del passivo, quando l'ammontare di tali rettifiche sia apprezzabile.

4.5. *Distribuzione delle attività subordinate*

Nella presente voce deve figurare l'importo dei crediti verso enti creditizi, enti finanziari e clientela e dei titoli di debito che presentino clausole di subordinazione.

Sezione 5 – I debiti

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 10, 20, 30 e 40.

5.1. *Dettaglio della voce 10 "debiti verso banche"*

Nei "di cui: – su obbligazioni e altri titoli di debito" devono essere indicati i debiti rivenienti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli di natura obbligazionaria diversi da quelli emessi dallo Stato italiano, che vanno invece indicati nel "di cui: – su titoli di Stato".

5.2. *Dettaglio della voce 20 "debiti verso enti finanziari"*

Nel "di cui: – su obbligazioni e altri titoli di debito" devono essere indicati i debiti rivenienti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli di natura obbligazionaria diversi da quelli emessi dallo Stato italiano, che vanno invece indicati nel "di cui: – su titoli di Stato".

5.3. *Dettaglio della voce 30 "debiti verso clientela"*

Nel "di cui: – su obbligazioni e altri titoli di debito" devono essere indicati i debiti rivenienti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli di natura obbligazionaria diversi da quelli emessi dallo Stato italiano, che vanno invece indicati nel "di cui: – su titoli di Stato".

5.4. *Debiti verso altre SIM*

Nella sottovoce (a) deve figurare l'importo dei debiti rivenienti da servizi ricevuti da altre SIM.

Nel "di cui: – su obbligazioni e altri titoli di debito" devono essere indicati i debiti rivenienti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli di natura obbligazionaria diversi da quelli emessi dallo Stato italiano, che vanno invece indicati nel "di cui: – su titoli di Stato".

5.5. *Debiti rappresentati da titoli*

Devono essere indicati l'importo e il numero delle obbligazioni ordinarie e di quelle convertibili in azioni emesse dalla SIM, specificando i diritti che esse attribuiscono.

Sezione 6 – I fondi

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 80 e 90.

Se di importo apprezzabile, devono figurare, per categoria di attività (titoli, immobili, ecc.), gli investimenti specifici dei fondi di quiescenza iscritti nella sottovoce 90 (a). Devono inoltre essere indicate le variazioni intervenute durante l'esercizio nella consistenza delle voci (e delle eventuali sottovoci) 80 e 90, indicando separatamente, ove l'ammontare sia apprezzabile, gli accantonamenti e gli utilizzi.

Occorre anche indicare sia la quota dei "fondi imposte e tasse" di cui alla sottovoce 90 (b) che fronteggia gli oneri per imposte non ancora liquidate sia l'importo dei relativi acconti già versati. In ordine al trattamento della c.d. fiscalità differita si veda il relativo paragrafo 1.2. di cui alle "Disposizioni generali" della presente Sezione II.

6.1. *Composizione della sottovoce 90 (c) "fondi per rischi ed oneri: altri fondi"*

Nella presente voce deve figurare la composizione della sottovoce (c) della voce 90 del passivo, quando l'ammontare dei fondi sia apprezzabile.

Sezione 7 – Il capitale, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali e le passività subordinate

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 100, 120, 130, 140, 150 e 160 e i conti dell'attivo relativi alle voci 120 e 130.

Devono essere fornite, separatamente per ciascun prestito subordinato il cui importo a fine esercizio ecceda il 10 per cento dell'importo complessivo della voce 120 ("passività subordinate"), le seguenti informazioni:

- a) l'importo, la valuta di denominazione, il tasso di interesse, la data di scadenza o se si tratti di un prestito perpetuo;
- b) l'esistenza di clausole di rimborso anticipato;
- c) le condizioni della subordinazione, l'esistenza di disposizioni che consentano la conversione della passività subordinata in capitale o in altro tipo di passività e le condizioni previste per tale conversione.

Di tutte le altre passività subordinate occorre illustrare complessivamente le modalità che le disciplinano. Nella presente sezione occorre anche indicare:

- il valore nominale e il numero delle azioni che compongono la voce 130 ("capitale") nonché di quelle emesse e sottoscritte durante l'esercizio;
- la composizione della sottovoce (d) ("altre riserve") della voce 150 ("riserve") del passivo, se di importo apprezzabile.

In ordine al trattamento della c.d. fiscalità differita cfr. il par. 1.2 della Sez. II.

Sezione 8 – Altre voci del passivo

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci non trattate nelle sezioni precedenti.

Con riferimento alla voce 50 "opzioni e altri valori assimilati emessi" deve essere indicato anche il valore complessivo delle opzioni emesse dalla SIM nell'esercizio.

Valgono le medesime istruzioni della precedente sezione 4 "Altre voci dell'attivo".

Sezione 9 – Le garanzie e gli impegni

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti delle garanzie e degli impegni relativi alle voci 10 e 20, nonché le altre operazioni "fuori bilancio".

9.1. Composizione della voce 10 "garanzie rilasciate"

Deve essere riportato l'importo e, ove rilevante, il dettaglio delle garanzie reali e personali rilasciate per conto terzi nonché l'indicazione delle attività eventualmente costituite in garanzia.

9.2. Attività costituite in garanzia di propri debiti

Nella presente voce deve figurare, separatamente per ciascuna voce del passivo e per tipo di attività:

a) l'importo delle attività costituite dalla SIM in garanzia di propri debiti;

b) la natura e l'importo delle attività costituite in garanzia a fronte di operazioni di prestito titoli.

9.3. Composizione della voce 20 "impegni"

9.4. Dettaglio della voce 20 "impegni"

9.5. Operazioni "fuori bilancio"

Nella presente tabella devono essere riportate tutte le operazioni "fuori bilancio" in essere a fine esercizio di cui alle lettere a), b), c), d) del paragrafo 5.11 della Sezione I. Sono escluse le negoziazioni per conto terzi da indicare nel successivo punto 11.1.

Altre tipologie, non previste nella tabella suddetta, di operazioni a termine poste in essere dalla SIM devono essere indicate in modo specifico, se di importo apprezzabile. Il valore da attribuire alle operazioni è il seguente:

a) ai contratti di compravendita di titoli e di valute e ai contratti derivati che comportino o possano comportare lo scambio a termine di capitali (o di altre attività), il prezzo di regolamento dei contratti stessi (49);

b) ai contratti derivati che non comportino lo scambio a termine di capitali (quali, ad esempio, i contratti su tassi di interesse o su indici), il valore nominale del capitale di riferimento.

I contratti che prevedono lo scambio di due valute (o del differenziale di cambio tra due valute) devono essere indicati una sola volta, facendo convenzionalmente riferimento alla valuta da acquistare.

I contratti che prevedono sia lo scambio di tassi di interesse sia lo scambio di valute vanno riportati soltanto tra i contratti su valute. I contratti derivati su tassi di interesse sono classificati convenzionalmente come "acquisti" o come "vendite" a seconda che comportino per la SIM l'acquisto o la vendita del tasso fisso. (50)

I "basis swaps" (51) devono formare oggetto di rilevazione tra i contratti derivati senza scambio di capitali sia tra gli acquisti sia tra le vendite. Se il volume delle operazioni di "basis swap" è rilevante, occorre indicarne l'importo anche separatamente, precisando che esso è stato incluso tanto negli acquisti quanto nelle vendite.

Gli "interest rate caps" acquistati e gli "interest rate floors" emessi vanno rilevati tra i contratti derivati senza scambio di capitali come "vendite"; viceversa, gli "interest rate caps" emessi e gli "interest rate floors" acquistati vanno rilevati tra i contratti derivati senza scambio di capitali come "acquisti" (52).

Nella presente sezione devono inoltre essere indicati:

a) eventuali altri rischi rilevanti rispetto all'attività dell'ente;

b) la natura e l'importo delle attività ricevute in garanzia a fronte di operazioni di prestito titoli;

c) le altre garanzie ricevute, se di importo apprezzabile, indicando le attività di riferimento.

Sezione 10 – Distribuzione delle attività e delle passività

10.1. Distribuzione temporale delle attività e delle passività

Le voci della tabella si riferiscono ai corrispondenti conti dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale. Nelle voci 1.5 e 2.5 figurano le operazioni "fuori bilancio" collegate a titoli di debito fisso o a tassi di interesse (53).

La distribuzione temporale delle attività e delle passività deve essere effettuata in base alla loro vita residua. Questa corrisponde all'intervallo temporale compreso tra la data di riferimento del bilancio e il termine contrattuale di scadenza di ciascuna operazione (occorre a tal fine tener conto anche di eventuali accordi modificativi dei patti iniziali). Per le operazioni con piano di ammortamento occorre far riferimento alla durata residua delle singole rate. Nello scaglione "a vista" devono essere ricondotti i crediti e i debiti "a vista" dello stato patrimoniale nonché le altre attività e passività con durata residua non superiore a 24 ore (54). I crediti scaduti o in sofferenza sono attribuiti alla fascia temporale "durata indeterminata".

10.2. Attività e passività in valuta

Nella presente voce deve figurare, ove apprezzabile, l'importo, espresso in euro, delle attività e delle passività denominate in altre valute. Devono inoltre essere indicati i tassi di cambio utilizzati per la conversione in euro.

Sezione 11 – Altre attività

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione le operazioni effettuate dalla SIM nell'ambito dell'attività di negoziazione per conto terzi, collocamento, gestione, ricezione e trasmissione di ordini e/o mediazione, offerta fuori sede, custodia e amministrazione di valori mobiliari.

Altre tipologie, non previste nella presente sezione, di servizi resi a terzi da parte della SIM devono essere indicate in modo specifico, se di importo apprezzabile.

11.1. Negoziazione per conto terzi

Devono essere forniti riferimenti in ordine all'attività di negoziazione su titoli e valute posta in essere per conto terzi nel corso dell'esercizio (con evidenza delle operazioni non ancora regolate alla chiusura dell'esercizio).

11.2. Attività di collocamento

11.3. Gestione di patrimoni

11.4. Ricezione e trasmissione di ordini e/o mediazione

Nelle precedenti voci da 11.2 a 11.4 devono essere forniti riferimenti in ordine ai servizi di investimento prestati dalla SIM riportando informazioni di carat-

tere quali/quantitativo in ordine all'operatività svolta nel corso dell'esercizio.

11.5. Offerta fuori sede

11.6. Custodia e amministrazione di titoli

11.7. Altre operazioni

5.4. Parte C – Informazioni sul conto economico

Sezione 1 – I profitti e le perdite da operazioni finanziarie

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 10.

1.1. Composizione della voce 10 "profitti/perdite da operazioni finanziarie"

Nella presente tabella deve figurare, separatamente per comparto operativo (titoli, valute, altri), la composizione dei profitti/perdite da operazioni finanziarie – distinguendo i risultati delle valutazioni (punti A1 e A2) da quelli delle negoziazioni (punti B1 e B2) – i quali devono includere anche i differenziali prodotti dai contratti derivati chiusi o scaduti nel corso dell'esercizio.

Nella riga dei totali va riportata, con il pertinente segno, la somma algebrica di tutti i proventi e le perdite prodotti da ciascun comparto operativo. La somma algebrica dei tre totali deve corrispondere all'importo indicato nella voce 10 del conto economico ("profitti/perdite da operazioni finanziarie").

Per le operazioni su titoli deve anche figurare la ripartizione del totale dei profitti/perdite del comparto secondo le categorie di titoli (considerate nella tabella) oggetto delle operazioni stesse. In corrispondenza di ciascuna categoria occorre indicare, con il pertinente segno, la somma algebrica dei proventi e delle perdite risultanti dalle negoziazioni e dalle valutazioni che hanno interessato la categoria medesima. Tra i proventi e le perdite su titoli di Stato devono figurare soltanto quelli relativi ai titoli emessi dallo Stato italiano.

L'importo dei profitti/perdite rivenienti da contratti derivati deve essere indicato anche per le operazioni su "valute" e "altri". I differenziali o i margini delle operazioni fuori bilancio che prevedono lo scambio di tassi di interesse su valute diverse (ad esempio le operazioni di "cross currency interest rate swap") vanno ricondotti nella colonna "altri".

Sezione 2 – Le commissioni

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 20 e 30.

Sezione 3 – Gli interessi

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 40 e 50.

Occorre ricomprendere tra gli interessi su attività e passività in valuta anche quelli relativi ad attività e passività che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegata al tasso di cambio dell'euro con una determinata valuta o con determinato paniere di valute.

Sezione 4 – Le spese amministrative

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 80.

Sezione 5 – Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 90, 100, 120, 130, 140, 150, 160 e 210.

Devono essere indicate separatamente le rettifiche di valore su crediti verso enti creditizi, enti finanziari, clientela, imprese del gruppo e altre imprese partecipate, quando il loro importo sia apprezzabile.

5.1. Composizione della voce 120 “rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni”

Nelle svalutazioni e negli accantonamenti forfetari deve figurare l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti determinati in modo forfetario ai sensi dell'art. 20, commi 5 e 7, del decreto.

Sezione 6 – Altre voci del conto economico

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci del conto economico 70, 110, 180, 190 e 220.

6.1. Composizione della voce 70 “altri proventi di gestione”**6.2. Composizione della voce 110 “altri oneri di gestione”****6.3. Composizione della voce 180 “proventi straordinari”****6.4. Composizione della voce 190 “oneri straordinari”****6.5. Composizione della voce 220 “imposte sul reddito d'esercizio”**

Nelle presenti voci deve figurare la composizione delle voci 70, 110, 180, 190 e 220 del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile.

In ordine al trattamento della c.d. fiscalità differita si veda il relativo paragrafo 1.2. di cui alle “Disposizioni generali”

Sezione 7 – Altre informazioni sul conto economico**7.1. Distribuzione territoriale dei proventi**

Nella presente voce deve essere indicata la ripartizione per mercati geografici dei proventi relativi alle voci 10, 20, 40, 60 e 70 del conto economico, se tali aree siano tra loro significativamente differenti per l'organizzazione della SIM.

E' consentito omettere tali informazioni, quando esse possano arrecare grave pregiudizio all'ente che redige il bilancio. Di tale omissione è fatta menzione nella presente sezione.

5.5. Parte D – Altre informazioni**Sezione 1 – Amministratori, sindaci e dipendenti****1.1. Compensi di amministratori e sindaci****1.2. Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci**

Nelle presenti voci devono essere indicati l'importo dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci della SIM e quello dei crediti erogati e delle garanzie prestate in loro favore, cumulativamente per ciascuna categoria.

1.3. Numero medio dei dipendenti per categoria

Il numero medio è calcolato come media aritmetica del numero dei dipendenti alla fine dell'esercizio e di quello dell'esercizio precedente.

Sezione 2 – Impresa capogruppo**2.1. Denominazione****2.2. Sede**

Nelle presenti voci devono figurare la denominazione e la sede dell'impresa capogruppo che redige il bilancio consolidato nel quale è inclusa, come impresa controllata o sottoposta al controllo congiunto, la SIM che redige il bilancio d'esercizio (occorre anche indicare, se diverso dalla sede della capogruppo, il luogo di pubblicazione del bilancio consolidato). Analoga disposizione si applica alle SIM che operano secondo una direzione unitaria, quando esse non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato a norma dell'art. 26, comma 4, del decreto (in questo caso occorre indicare la denominazione e la sede dell'impresa sottoposta a direzione unitaria che redige il bilancio consolidato).

Nelle suddette voci l'impresa capogruppo esonerata dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 27 del decreto indica la denominazione e la sede dell'ente creditizio comunitario controllante. La medesima impresa capogruppo indica anche il motivo dell'esonero.

6. La relazione sulla gestione

Il bilancio dell'impresa è corredato di una relazione degli amministratori sulla situazione dell'impresa e sull'andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui l'impresa stessa ha operato. Sono illustrate le dinamiche fatte registrare, rispetto all'esercizio precedente, dei principali aggregati di stato patrimoniale e di conto economico.

Dalla relazione devono anche risultare:

- a) le attività di ricerca e di sviluppo;
- b) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi; la presente disposizione si applica anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona;
- c) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

- d) l'evoluzione prevedibile della gestione;
- e) i rapporti verso le imprese del gruppo, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché i rapporti verso le imprese sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto; deve essere fornita, in particolare, la ripartizione secondo le categorie anzidette di controparti dell'insieme, rispettivamente, delle attività, delle passività e delle garanzie e impegni in essere nei confronti delle stesse;
- f) il progetto di destinazione degli utili d'esercizio o il piano di sistemazione delle perdite.

Sezione III
IL BILANCIO CONSOLIDATO

1. Disposizioni generali

Al bilancio consolidato si applicano, per quanto non diversamente disposto e fatti salvi gli adeguamenti necessari per il consolidamento dei conti, le istruzioni sul bilancio dell'impresa.

I criteri per la redazione del bilancio consolidato non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purché nella nota integrativa consolidata siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico (art. 30, comma 2, del decreto).

Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione delle imprese incluse nel consolidamento, sono fornite le informazioni che rendono significativo il confronto tra i conti dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente; tali informazioni figurano nelle sezioni della nota integrativa consolidata in cui i conti stessi sono illustrati.

Le informazioni suddette possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati dell'esercizio precedente.

La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con quella del bilancio d'esercizio dell'impresa capogruppo.

Tuttavia, la data di riferimento può anche essere quella dei bilanci della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse. L'uso di questa facoltà è indicato e debitamente motivato nella nota integrativa consolidata.

Se la data di riferimento del bilancio di un'impresa inclusa nel consolidamento è diversa da quella del bilancio consolidato, questa impresa è consolidata in base a un bilancio annuale intermedio riferito alla medesima data del bilancio consolidato e redatto secondo le disposizioni riguardanti il bilancio dell'impresa.

Il bilancio consolidato può essere redatto in migliaia di euro. Nel procedere agli arrotondamenti delle

voci, delle sottovoci e dei "di cui" sono trascurate le frazioni degli importi pari o inferiori a 500 euro ed elevate al migliaio superiore le frazioni maggiori di 500 euro. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci. La somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti operati sulle voci deve essere ricondotta tra le "altre attività/passività" per lo stato patrimoniale, tra i "proventi/oneri straordinari" per il conto economico.

Nella relazione consolidata sulla gestione: a) la disposizione contenuta nella Sezione II, paragrafo 6 ("La relazione sulla gestione"), lettera b) delle presenti istruzioni si applica solo alle azioni o quote proprie delle imprese incluse nel consolidamento e alle azioni o quote dell'impresa capogruppo detenute, acquistate o alienate da altre imprese incluse nel consolidamento; b) non si applicano le disposizioni contenute nelle lettere e) ed f) del paragrafo suddetto;

c) è incluso un prospetto di raccordo tra i dati dell'impresa capogruppo e quelli del bilancio consolidato con riferimento sia al patrimonio netto sia al risultato d'esercizio; il patrimonio comprende anche le riserve di rivalutazione e i fondi rischi su crediti.

2. I metodi di consolidamento

Nel presente paragrafo sono illustrati i metodi di consolidamento da applicare nella redazione del bilancio consolidato.

2.1. Consolidamento integrale

Le imprese incluse nel consolidamento a norma degli articoli 25, 26, 28 e 29 del decreto (impresa capogruppo, imprese che operano secondo una direzione unitaria, imprese controllate che esercitino attività creditizia o finanziaria oppure, in via esclusiva o principale, attività strumentale) sono trattate con il metodo della integrazione globale.

Secondo tale metodo gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni "fuori bilancio" nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente nel bilancio consolidato, salvo quanto disposto per il consolidamento delle partecipazioni e per l'eliminazione dei rapporti reciproci.

2.1.1. Consolidamento delle partecipazioni

Le partecipazioni nelle imprese controllate incluse nel consolidamento sono compensate con la corrispondente frazione di patrimonio netto di tali imprese. Il patrimonio netto è calcolato sommando tra loro il capitale, i sovrapprezzi di emissione, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali, gli utili portati a nuovo e l'utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi e sottraendo le perdite portate a nuovo e la perdita d'esercizio (55).

Nel caso in cui sia stato sottoscritto, ma non ancora regolato in tutto o in parte, un aumento a titolo oneroso del capitale dell'impresa controllata, è necessario rendere omogenei i due valori (parteci-

pazione e patrimonio netto) da porre a raffronto. A tale scopo, occorre aumentare il valore della partecipazione di un importo pari a quello dei “decimi” e dei “sovrapprezzi” che la partecipante deve ancora versare, accreditando corrispondentemente:

a) il conto dell’attivo dell’impresa controllata “capitale sottoscritto non versato”;

b) il conto del passivo dell’impresa controllata “sovrapprezzi di emissione”. Se la partecipazione non è totalitaria, il patrimonio netto dell’impresa controllata deve essere incrementato anche dei “sovrapprezzi di emissione” non ancora versati di pertinenza di terzi, addebitando in contropartita il conto “aggiustamenti da consolidamento” (per il cui funzionamento si vedano le istruzioni contenute nel successivo paragrafo 2.1.2).

La compensazione tra partecipazione e patrimonio netto è attuata sulla base dei valori riferiti alla data in cui l’impresa controllata è inclusa per la prima volta nel consolidamento o alla data di acquisizione della partecipazione in tale impresa oppure, se all’acquisizione si è proceduto in più riprese, alla data in cui l’impresa è divenuta controllata.

Quando la compensazione determina una differenza, questa è imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo dell’impresa controllata.

Se la differenza si forma dal lato dell’attivo (partecipazione eccedente il patrimonio netto), essa è compensata, per la parte che residua dopo l’imputazione anzidetta agli elementi dell’attivo e del passivo, con le riserve di rivalutazione e con gli eventuali fondi rischi su crediti della partecipata cui tale differenza si riferisce (56). La differenza che ancora residui è iscritta, per la quota appartenente al gruppo, in base all’applicazione degli “equity ratios” (cfr. in proposito l’appendice C), nella voce dell’attivo consolidato “differenze positive di consolidamento”.

Se la differenza è negativa (partecipazione inferiore al patrimonio netto), essa è iscritta, dopo l’imputazione agli elementi dell’attivo e del passivo e per la quota appartenente al gruppo secondo gli “equity ratios”, nella voce del passivo consolidato “differenze negative di consolidamento”.

Quando la differenza negativa sia dovuta alla previsione di un’evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici dell’impresa controllata, la differenza stessa è registrata per l’intero ammontare (ivi inclusa, pertanto, la quota di pertinenza di terzi) nella sottovoce “fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri” della voce del passivo consolidato “fondi per rischi ed oneri”. Tale fondo viene trasferito al conto economico consolidato (voce “utilizzo del fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri”) al momento e nella misura in cui la previsione suddetta si realizzi.

Le differenze positive possono essere portate in detrazione di quelle negative (57) e fino a concorrenza di queste. L’importo iscritto nell’attivo è ammor-

tizzato secondo quanto previsto per l’avviamento dall’art. 16, comma 2, del decreto.

La quota delle differenze di consolidamento che, in base agli “equity ratios”, sia di pertinenza di terzi è iscritta (con il pertinente segno algebrico) nella voce del passivo consolidato “patrimonio di pertinenza di terzi”.

Negli esercizi successivi a quello in cui è stata calcolata la differenza di consolidamento le variazioni (di pertinenza del gruppo in base agli “equity ratios”) del patrimonio netto dell’impresa controllata sono iscritte nelle pertinenti voci del passivo consolidato (“riserve”, “fondo per rischi finanziari generali”, “utile d’esercizio”, ecc.). Le variazioni imputabili ai terzi sono registrate nella voce del passivo consolidato “patrimonio di pertinenza di terzi”.

Nel caso di successivi acquisti di altre quote della medesima partecipazione, occorre calcolare le differenze di consolidamento corrispondenti a ciascun acquisto. Nel caso di vendite è necessario rettificare corrispondentemente in riduzione le differenze di consolidamento preesistenti.

Se nel consolidamento sono incluse imprese che operano secondo una direzione unitaria, gli elementi del patrimonio netto di tali imprese devono essere aggregati nel bilancio consolidato.

2.1.2. Eliminazione dei rapporti reciproci

Sono eliminati dal bilancio consolidato:

a) i rapporti attivi e passivi e le operazioni “fuori bilancio” fra le imprese incluse nel consolidamento;

b) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento;

c) i profitti e le perdite risultanti da operazioni di negoziazione effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento e riguardanti, nel caso di beni diversi dai titoli, dalle valute e da altri strumenti finanziari, valori compresi nel patrimonio.

Le eliminazioni suddette possono essere omesse se di importo irrilevante. Inoltre, le eliminazioni indicate alla lettera c) possono essere omesse, facendone menzione nella nota integrativa consolidata, quando l’operazione sia stata conclusa alle normali condizioni di mercato e l’elisione possa comportare costi sproporzionati.

Se i rapporti reciproci non presentano identico valore nella contabilità delle imprese tra le quali essi intercorrono, occorre far precedere la loro eliminazione da una opportuna operazione di allineamento.

Il residuo non riconciliabile è iscritto in un conto “aggiustamenti da consolidamento”; questo è addebitato o accreditato a seconda che l’adeguamento del valore inferiore del rapporto reciproco presenti segno “avere” (aumento di passività o di ricavi) o “dare” (aumento di attività o di costi). Il saldo finale (dopo tutti gli aggiustamenti) del conto suddetto è iscritto, nel bilancio consolidato, nella voce “altre

attività” o nella voce “altre passività” dello stato patrimoniale consolidato.

Se il residuo non riconciliabile, pur riguardando voci di conto economico, non deve modificare il risultato dell’esercizio (come nel caso di differenze di cambio che derivino dalla conversione a tassi diversi dei valori relativi al medesimo rapporto), occorre che l’adeguamento del valore inferiore sia neutralizzato con una rettifica di eguale importo e segno da apportare nel conto economico consolidato. A tal fine i proventi e gli oneri delle imprese estere controllate la cui operatività si svolga principalmente verso società incluse nel consolidamento possono essere convertiti in euro secondo il cambio medio ponderato di periodo anziché in base al cambio di fine esercizio; per le altre imprese controllate il cambio ponderato è applicabile unicamente ai proventi e agli oneri in valuta relativi alle operazioni intragruppo e a quelle con esse collegate.

Il saldo finale di tutte queste rettifiche è iscritto nella voce “proventi straordinari” o nella voce “oneri straordinari” e non deve modificare il risultato d’esercizio per l’insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

2.1.3. Dividendi, svalutazioni e rivalutazioni delle partecipazioni consolidate

Per evitare duplicazioni nel bilancio consolidato, occorre eliminare da questo i dividendi, le svalutazioni e le rivalutazioni registrati nel bilancio delle imprese partecipanti incluse nel consolidamento e riguardanti partecipazioni in imprese incluse nel medesimo consolidamento.

I dividendi, quando siano iscritti nel conto economico della partecipante relativo all’esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio della partecipata nel quale sono stati registrati i corrispondenti utili, devono essere eliminati accreditando in contropartita il conto “altre riserve” della partecipante stessa. Se, invece, essi sono contabilizzati nel conto economico relativo al medesimo esercizio cui si riferisce il bilancio della partecipata, vanno annullati accreditando corrispondentemente il conto dell’attivo della partecipante nel quale figura il credito per i medesimi dividendi.

Le svalutazioni, effettuate a norma dell’art.18 o dell’art. 19 del decreto, devono essere eliminate accreditando il conto “rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie” e addebitando in contropartita il conto “partecipazioni in imprese del gruppo” della partecipante.

Le rivalutazioni infine, effettuate a norma dell’art. 19 del decreto, vanno annullate addebitando il conto “altre riserve” nel quale è registrata la riserva indisponibile alimentata dalle rivalutazioni stesse e accreditando corrispondentemente il conto “partecipazioni in imprese del gruppo” della partecipante.

2.2. Consolidamento proporzionale

Le imprese incluse nel consolidamento a norma dell’art. 35 del decreto (imprese sulle quali l’impresa

capogruppo o imprese da questa controllate hanno il controllo congiuntamente con altre imprese e in base ad accordi con esse, purché ricorrano le condizioni previste nel medesimo art. 35 (58) sono trattate con il metodo della integrazione proporzionale.

Secondo tale metodo gli elementi dell’attivo, del passivo, delle garanzie e impegni nonché le operazioni “fuori bilancio” e i proventi e gli oneri dell’impresa sottoposta a controllo congiunto sono ripresi nel bilancio consolidato secondo il criterio della proporzione con la partecipazione in essa posseduta. Se l’impresa controllata congiuntamente controlla a sua volta altre imprese esercenti attività creditizia, finanziaria o strumentale, occorre tener conto anche di tali imprese nel consolidamento proporzionale. Per il resto si applicano i medesimi criteri di consolidamento indicati per il consolidamento integrale.

2.3. Patrimonio netto

Alle partecipazioni in imprese controllate o sottoposte a controllo congiunto diverse dagli enti creditizi, finanziari e strumentali e alle partecipazioni in imprese associate di cui all’art. 36, comma 1, del decreto è attribuito, nel bilancio consolidato, un valore determinato secondo il metodo descritto nell’art. 19 del decreto.

Se al momento della prima applicazione del metodo il valore della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata, la differenza:

a) per la parte attribuibile a beni ammortizzabili, rimane iscritta nella voce dell’attivo consolidato “partecipazioni” o “partecipazioni in imprese del gruppo” e viene ammortizzata secondo quanto disposto dal decreto per le diverse categorie di beni ammortizzabili. Le corrispondenti quote di ammortamento sono portate in diminuzione (in aumento) degli utili (delle perdite) da indicare nelle voci del conto economico consolidato “utili” o “perdite” delle partecipazioni valutate al patrimonio netto;

b) per la parte attribuibile ad avviamento, è iscritta nella voce dell’attivo consolidato “differenze positive di patrimonio netto” e viene ammortizzata secondo quanto previsto per l’avviamento dall’art. 16, comma 2, del decreto.

Se il valore della partecipazione è inferiore al patrimonio netto della partecipata, la differenza, per la parte non attribuibile a elementi dell’attivo o del passivo della partecipata, è registrata nella voce del passivo consolidato “differenze negative di patrimonio netto” oppure, quando sia dovuta alla previsione di un’evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici della partecipata, nella sottovoce (c) “fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri” della voce del passivo consolidato “fondi per rischi ed oneri”.

Per l’applicazione del suddetto metodo, il patrimonio netto della partecipata è calcolato sommando tra loro il capitale, i sovrapprezzi di emissione, le riser-

ve, il fondo per rischi finanziari generali, le riserve di rivalutazione, i fondi rischi su crediti, gli utili portati a nuovo e l'utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi; da tale importo occorre sottrarre le perdite portate a nuovo e la perdita d'esercizio. Qualora sia stato sottoscritto ma non ancora regolato in tutto o in parte un aumento a titolo oneroso del capitale della partecipata, valgono criteri analoghi a quelli indicati nel precedente paragrafo 2.1.1.

Al valore della partecipazione risultante dall'ultimo bilancio consolidato è sommata o detratta, se non già contabilizzata, la variazione in aumento o in diminuzione, intervenuta nell'esercizio, del valore del patrimonio netto della partecipata corrispondente alla quota di partecipazione e sono detratti i dividendi ad essa relativi. Tale variazione deve figurare nel conto economico consolidato solo nella misura in cui sia riferibile a utili o perdite della partecipata (59). Nelle voci del conto economico consolidato "utili delle partecipate valutate al patrimonio netto" o "perdite delle partecipate valutate al patrimonio netto" confluisce il saldo di tutte le variazioni.

Se l'impresa partecipata è tenuta a sua volta a redigere il bilancio consolidato, le presenti istruzioni riguardanti il patrimonio netto si applicano al patrimonio netto consolidato di questa. Nel calcolo di questo patrimonio occorre tener conto, rispettivamente in aumento e in diminuzione, delle differenze negative e di quelle positive di consolidamento e di patrimonio netto; non si computa il patrimonio di pertinenza di terzi.

Per quanto non previsto nel presente paragrafo si applicano le disposizioni degli articoli 19 e 36 del decreto.

3. Lo stato patrimoniale consolidato

3.1. Attivo

Obbligazioni e altri titoli di debito

Per l'eliminazione dei titoli emessi da altre imprese incluse nel consolidamento, occorre preliminarmente annullare le eventuali svalutazioni o rivalutazioni dei titoli stessi registrate nel bilancio dell'impresa proprietaria. Tale annullamento deve essere effettuato accreditando (addebitando) le svalutazioni (le rivalutazioni) e addebitando (accreditando) corrispondentemente il conto "obbligazioni e altri titoli di debito".

Il valore dei titoli così ricalcolato va raffrontato con il valore della corrispondente frazione dei titoli stessi iscritto nel conto "debiti rappresentati da titoli" del passivo dell'impresa emittente (al netto dell'eventuale disaggio di emissione registrato nell'attivo). Le differenze di valore che emergono da tale confronto sono trattate secondo quanto disposto nel precedente paragrafo 2.1.2.

Partecipazioni in imprese del gruppo

Nella presente voce devono figurare le partecipazioni in imprese del gruppo non incluse nel consolidamento.

Azioni o quote proprie

Nella presente voce devono essere iscritte anche le azioni o le quote dell'impresa capogruppo possedute dalle imprese controllate incluse nel consolidamento.

3.2. Passivo

Debiti rappresentati da titoli

Si vedano le istruzioni riguardanti la voce dell'attivo consolidato "obbligazioni e altri titoli di debito".

Patrimonio di pertinenza di terzi

Nella presente voce deve figurare la frazione del patrimonio netto consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi. Questa è costituita:

a) dalle quote di patrimonio netto delle imprese controllate incluse nel consolidamento che siano, in base agli "equity ratios", di pertinenza di terzi (al netto dei dividendi loro assegnati); il patrimonio netto è calcolato sommando tra loro il capitale, i sovrapprezzi di emissione, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali, gli utili portati a nuovo e l'utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi e sottraendo le perdite portate a nuovo e la perdita d'esercizio;

b) dalle quote delle differenze negative di consolidamento e di quelle positive spettanti, in base agli "equità ratios", ai terzi (si veda il precedente paragrafo 2.1.1).

Qualora sia stato sottoscritto, ma non ancora regolato in tutto o in parte, un aumento a titolo oneroso del capitale dell'impresa controllata, valgono i medesimi criteri indicati nel precedente paragrafo 2.1.1. Dal "patrimonio di pertinenza di terzi" devono, ovviamente, essere esclusi i decimi e i "sovrapprezzi di emissione" non ancora versati da parte dei terzi stessi, accreditando in contropartita, rispettivamente, il conto "capitale sottoscritto non versato" e il conto "aggiustamenti da consolidamento".

Riserve

Le differenze derivanti dalla conversione, al tasso di cambio corrente alla data di riferimento del bilancio consolidato, del patrimonio netto delle imprese controllate incluse nel consolidamento devono essere ricomprese nella sottovoce (d) "altre riserve".

4. Il conto economico consolidato

Imposte sul reddito dell'esercizio

Nella presente voce deve essere registrata anche l'eventuale eccedenza dell'onere fiscale calcolabile in base al bilancio consolidato rispetto all'onere già pagato o da pagare da parte delle imprese incluse nel consolidamento,

se è probabile che tale eccedenza si traduca in un onere effettivo per una di tali imprese.

Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi

Nella presente voce deve figurare la frazione del risultato economico consolidato attribuibile ad azio-

ni o quote di terzi. Questa è costituita dalla quota del risultato economico delle imprese controllate incluse nel consolidamento che, in base agli "equity ratios," sia di pertinenza di terzi.

Utile (Perdita) d'esercizio

Nella presente voce è indicata la quota del risultato economico consolidato appartenente al gruppo in base agli "equity ratios".

5. La nota integrativa al bilancio consolidato

5.1. Premessa

La nota integrativa del consolidato è suddivisa nelle seguenti quattro parti:

- 1) parte A – Criteri di valutazione;
- 2) parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale;
- 3) parte C – Informazioni sul conto economico;
- 4) parte D – Altre informazioni.

Ogni parte è articolata a sua volta in sezioni che illustrano singoli aspetti della gestione.

Nella nota integrativa del consolidato le SIM possono fornire altre informazioni in aggiunta a quelle richieste, purché ciò non diminuisca la chiarezza e l'immediatezza informativa della nota stessa.

5.2 Contenuto

La nota integrativa al bilancio consolidato indica almeno:

- 1) le informazioni a livello consolidato previste per la nota integrativa dei conti individuali qualora ciò sia significativo;
- 2) l'elenco:
 - a) delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale;
 - b) delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo proporzionale;
 - c) delle partecipazioni alle quali è applicato il metodo di cui all'art. 36 del decreto;
 - d) delle altre imprese controllate, associate o sottoposte al controllo congiunto.

I sopra citati elenchi indicano per ciascuna impresa:

- a) la denominazione, la sede, l'importo del patrimonio netto e quello dell'utile o della perdita dell'esercizio. Per le imprese indicate nelle lettere a), b) e c) del precedente capoverso, gli importi sono quelli utilizzati, rispettivamente, per il consolidamento e per l'applicazione del metodo del patrimonio netto; per le imprese indicate nella lettera d) del precedente capoverso, gli importi sono quelli dell'ultimo esercizio chiuso;
- b) le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, dall'impresa capogruppo e da ciascuna delle imprese controllate;
- c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria;

d) la ragione dell'inclusione nell'elenco, se già non risulti dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c), indicando il tipo di rapporto intercorrente con l'impresa che redige il bilancio consolidato.

È consentito omettere le informazioni sopra richieste quando esse possono arrecare grave pregiudizio ad una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione è fatta menzione.

Ad integrazione dei dati contenuti nell'elenco l'impresa capogruppo indica anche il motivo della eventuale esclusione dal consolidamento, ai sensi dell'art. 29 del decreto, di imprese controllate; nel caso di cui al comma 1, lettera d), del suddetto articolo, essa illustra anche la natura e i termini dell'operazione di assistenza finanziaria dell'ente creditizio controllato e allega al bilancio consolidato o, in mancanza, al proprio bilancio d'esercizio copia integrale dell'ultimo bilancio approvato del suddetto ente;

3) i criteri utilizzati per la determinazione delle voci di cui all'art. 32, comma 4 del decreto, le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente nonché, se vi sia stata compensazione tra le differenze positive e quelle negative, l'importo delle differenze prima della citata compensazione;

4) i motivi della eventuale non applicazione, ai sensi dell'art. 36, comma 4, del decreto, del metodo previsto dal medesimo articolo;

5) fornendone la motivazione, le deroghe di cui all'art. 38, commi 1 e 2 del decreto;

6) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categorie, di tutte le imprese incluse nel consolidamento (quello delle imprese consolidate proporzionalmente è indicato separatamente), conteggiando una sola volta quelli distaccati a tempo pieno presso altre imprese incluse nel consolidamento;

7) l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 39, comma 2 del decreto;

8) l'importo complessivo delle riserve di rivalutazione e dei fondi rischi su crediti riferibili ai terzi in base agli "equity ratios";

9) informazioni in ordine alle attività e passività verso imprese del gruppo non incluse nel consolidamento, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Allegato A

SCHEMI DEL BILANCIO DELLA SIM

A.1. STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

10. Cassa e disponibilità
20. Crediti verso banche:
 - (a) a vista
 - (b) altri crediti
30. Crediti verso enti finanziari:

(a) a vista
 (b) altri crediti
 40. Crediti verso clientela
 50. Obbligazioni e altri titoli di debito:
 (a) di emittenti pubblici
 (b) di banche
 (c) di enti finanziari
 di cui:
 - titoli propri
 (d) di altri emittenti
 60. Azioni, quote e altri titoli di capitale
 70. Opzioni e altri valori assimilati
 80. Partecipazioni
 90. Partecipazioni in imprese del gruppo
 100. Immobilizzazioni immateriali
 di cui:
 - costi di impianto
 - avviamento
 110. Immobilizzazioni materiali
 120. Capitale sottoscritto non versato
 di cui:
 - capitale richiamato
 130. Azioni o quote proprie
 (con indicazione anche del valore nominale)
 140. Altre attività:
 di cui:
 - depositi presso organismi di compensazione e garanzia
 - crediti verso promotori finanziari
 150. Ratei e risconti attivi:
 (a) ratei attivi
 (b) risconti attivi
 Totale dell'attivo

PASSIVO

10. Debiti verso banche:
 (a) a vista
 (b) a termine o con preavviso
 20. Debiti verso enti finanziari:
 (a) a vista
 (b) a termine o con preavviso
 30. Debiti verso clientela
 (a) a vista
 (b) a termine o con preavviso
 40. Debiti rappresentati da titoli:
 50. Opzioni e altri valori assimilati emessi
 60. Altre passività:
 di cui:
 - debiti verso promotori finanziari
 70. Ratei e risconti passivi:
 (a) ratei passivi
 (b) risconti passivi
 80. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 90. Fondi per rischi ed oneri:
 (a) fondi di quiescenza e per obblighi simili

(b) fondi imposte e tasse
 (c) altri fondi
 100. Fondo per rischi finanziari generali
 110. Fondi rischi su crediti
 120. Passività subordinate
 130. Capitale
 140. Sovrapprezzi di emissione
 150. Riserve:
 (a) riserva legale
 (b) riserva per azioni proprie
 (c) riserve statutarie
 (d) altre riserve
 160. Riserve di rivalutazione
 170. Utili (Perdite) portati a nuovo
 180. Utile (Perdita) d'esercizio
 Totale del passivo

GARANZIE E IMPEGNI

10. Garanzie rilasciate

20. Impegni

A.2. CONTO ECONOMICO

10. Profitti (perdite) da operazioni finanziarie
 di cui:

- su titoli

- su contratti derivati

- su valuta

20. Commissioni attive

30. Commissioni passive

40. Interessi attivi e proventi assimilati

di cui:

- su titoli di debito

- su riporti e operazioni pronti contro termine

- su altri crediti

50. Interessi passivi e oneri assimilati

di cui:

- su riporti e operazioni pronti contro termine

- su altri debiti

60. Dividendi e altri proventi

a) su azioni, quote e altri titoli di capitale

b) su partecipazioni

c) su partecipazioni in imprese del gruppo

70. Altri proventi di gestione

80. Spese amministrative

a) spese per il personale

di cui:

- salari e stipendi

- oneri sociali

- trattamento di fine rapporto

- trattamento di quiescenza e simili

b) altre spese amministrative

90. Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali

100. Accantonamenti per rischi ed oneri

110. Altri oneri di gestione

120. Rettifiche di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni

130. Riprese di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni
 140. Accantonamenti ai fondi rischi su crediti
 150. Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie
 160. Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie
 170. Utile (Perdita) delle attività ordinarie
 180. Proventi straordinari
 190. Oneri straordinari
 200. Utile (Perdita) straordinario
 210. Variazione del fondo per rischi finanziari generali
 220. Imposte sul reddito dell'esercizio
 230. Utile (Perdita) d'esercizio

A.3. NOTA INTEGRATIVA

Parte A – Criteri di valutazione

Sezione 1 – L'illustrazione dei criteri di valutazione
 Sezione 2 – Le rettifiche e gli accantonamenti fiscali

Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale

Sezione 1 – I crediti
 Sezione 2 – I titoli
 Sezione 3 – Le partecipazioni
 Sezione 4 – Altre voci dell'attivo
 Sezione 5 – I debiti
 Sezione 6 – I fondi
 Sezione 7 – Il capitale, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali e le passività subordinate
 Sezione 8 – Altre voci del passivo
 Sezione 9 – Le garanzie e gli impegni
 Sezione 10 – Distribuzione delle attività e delle passività
 Sezione 11 – Altre attività

Parte C – Informazioni sul conto economico

Sezione 1 – I profitti e le perdite da operazioni finanziarie
 Sezione 2 – Le commissioni
 Sezione 3 – Gli interessi
 Sezione 4 – Le spese amministrative
 Sezione 5 – Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti
 Sezione 6 – Altre voci del conto economico
 Sezione 7 – Altre informazioni sul conto economico

Parte D – Altre informazioni

Sezione 1 – Gli amministratori, i sindaci e i dipendenti
 Sezione 2 – Impresa capogruppo

Parte A – Criteri di Valutazione

Sezione 1 – L'illustrazione dei criteri di valutazione

Sezione 2 – Le rettifiche e gli accantonamenti fiscali

2.1 Rettifiche di valore effettuate esclusivamente in applicazione di norme tributarie (da specificare)

2.2 Accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione

di norme tributarie

(da specificare)

Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale

Sezione 1 – I crediti

1.1 Dettaglio della voce 20 "crediti banche "

(a) per servizi

(b) per riporti e operazioni pronti contro termine di cui:

- su titoli di Stato
- su obbligazioni e altri titoli di debito
- su azioni, quote e altri titoli di capitale

1.2 Dettaglio della voce 30 "crediti verso enti finanziari"

(a) per servizi

(b) per riporti e operazioni pronti contro termine di cui:

- su titoli di Stato
- su obbligazioni e altri titoli di debito
- su azioni, quote e altri titoli di capitale

1.3 Dettaglio della voce 40 "crediti verso clientela"

(a) per servizi

(b) per riporti e operazioni pronti contro termine di cui:

- su titoli di Stato
- su obbligazioni e altri titoli di debito
- su azioni, quote e altri titoli di capitale

1.4 Crediti verso altre SIM

(a) per servizi

(b) per riporti e operazioni pronti contro termine di cui:

- su titoli di Stato
- su obbligazioni e altri titoli di debito
- su azioni, quote e altri titoli di capitale

1.5 Crediti in sofferenza

1.6 Crediti per interessi di mora

Sezione 2 – I titoli

2.1 Titoli immobilizzati

Voci/Valori	Valore di bilancio	Valore di mercato
1. Titoli di debito		
1.1 titoli di Stato		
– quotati		
– non quotati		
1.2 altri titoli		
– quotati		
– non quotati		
2. Titoli di capitale		
– quotati		
– non quotati		
Totali		

2.1.1 Variazioni annue dei titoli immobilizzati

A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti	
B1. Acquisti	
B2. riprese di valore	
B3. altre variazioni	
C. Diminuzioni	
C1. Vendite	
C2. Rimborsi	
C3. rettifiche di valore	
di cui:	
- svalutazioni durature	
C4. altre variazioni	
D. Rimanenze finali	

2.2 Titoli non immobilizzati

Voci/Valori	Valore di bilancio	Valore di mercato
1. Titoli di debito		
1.1 titoli di Stato		
- quotati		
- non quotati		
1.2 altri titoli		
- quotati		
- non quotati		
2. Titoli di capitale		
2.1 titoli azionari		
- quotati		
- non quotati		
2.2 altri titoli		
- quotati		
- non quotati		
Totale		

2.2.1 Acquisti e vendite di titoli non immobilizzati**(a) acquisti****1. titoli di debito**

- titoli di Stato

- altri titoli

2. titoli di capitale

- titoli azionari

- altri titoli

(b) vendite**1. titoli di debito**

- titoli di Stato

- altri titoli

2. titoli di capitale

- titoli azionari

- altri titoli

2.2.2 Riporti, operazioni pronti contro termine e prestito titoli**(a) titoli da ricevere****1. titoli di debito**

- titoli di Stato

- altri titoli

2. titoli di capitale

- titoli azionari

- altri titoli

(b) titoli da consegnare**1. titoli di debito**

- titoli di stato

- altri titoli

2. titoli di capitale

- titoli azionari

- altri titoli

2.3 Opzioni e altri valori assimilati

Voci/Valori	Valore di bilancio	Valore di mercato
1. Su titoli		
1.1 su titoli di debito		
1.2 su titoli di capitale		
2. Su tassi		
3. Su indici		
4. Su valute		
5. Altre		
Totale		

2.3.1 Variazioni annue di opzioni e altri valori assimilati

A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti	
B1. Acquisti	
B2. Rivalutazioni	
B3. altre variazioni	
C. Diminuzioni	
C1. Vendite	
C2. rettifiche di valore	
C3. altre variazioni	
D. Rimanenze finali	

2.3.2 Acquisti e vendite di opzioni e altri valori assimilati**(a) acquisti****1. su titoli****2. su tassi****3. su indici****4. su valute****5. altri****(b) vendite****1. su titoli****2. su tassi****3. su indici****4. su valute****5. altre**

Sezione 3 – Le partecipazioni

3.1 Partecipazioni rilevanti

Denominazioni	Sede	Patri- monio netto	Utile/ Perdita	Quota %	Valore di bi- lancio
A. Imprese controllate					
1					
2					
B. Imprese sottoposte a influenza notevole					
1					
2					

3.2 Attività e passività verso imprese del gruppo

(a) Attività

1. crediti verso banche

di cui:

- subordinati

2. crediti verso SIM

di cui:

- subordinati

3. crediti verso altri enti finanziari

di cui:

- subordinati

4. crediti verso clientela

di cui:

- subordinati

5. obbligazioni e altri titoli di debito

di cui:

- subordinati

(b) Passività

1. debiti verso banche

2. debiti verso SIM

3. debiti verso altri enti finanziari

4. debiti verso clientela

5. debiti rappresentati da titoli

6. passività subordinate

(c) Garanzie e impegni

1. garanzie rilasciate

2. impegni

3.3 Attività e passività verso imprese partecipate (diverse dalle imprese del gruppo)

(a) Attività

1. crediti verso banche

di cui:

- subordinati

2. crediti verso SIM

di cui:

- subordinati

3. crediti verso altri enti finanziari

di cui:

- subordinati

4. crediti verso clientela

di cui:

- subordinati

5. obbligazioni e altri titoli di debito di cui:

- subordinati

(b) Passività

1. debiti verso banche

2. debiti verso SIM

3. debiti verso altri enti finanziari

4. debiti verso clientela

5. debiti rappresentati da titoli

6. passività subordinate

(c) Garanzie e impegni

1. garanzie rilasciate

2. impegni

3.4 Composizione della voce 80 "partecipazioni"

(a) banche

1. quotate

2. non quotate

(b) in enti finanziari

1. quotate

2. non quotate

(c) altre

1. quotate

2. non quotate

3.5 Composizione della voce 90 "partecipazioni in imprese del gruppo"

(a) in banche

1. quotate

2. non quotate

(b) in enti finanziari

1. quotate

2. non quotate

(c) altre

1. quotate

2. non quotate

3.6 Variazioni annue delle partecipazioni

3.6.1 Partecipazioni in imprese del gruppo

A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti	
B1. Acquisti	
B2. riprese di valore	
B3. Rivalutazioni	
B4. altre variazioni	
C. Diminuzioni	
C1. Vendite	
C2. rettifiche di valore	
C3. altre variazioni	
D. Rimanenze finali	
E. Rivalutazioni totali	
F. Rettifiche totali	

3.6.2 Altre partecipazioni

A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti	
B1. Acquisti	
B2. riprese di valore	

B3. Rivalutazioni	
B4. altre variazioni	
C. Diminuzioni	
C1. Vendite	
C2. rettifiche di valore	
C3. altre variazioni	
D. Rimanenze finali	
E. Rivalutazioni totali	
F. Rettifiche totali	

Sezione 4 – Altre voci dell'attivo

4.1 Le immobilizzazioni materiali e immateriali

4.1.1 Variazioni annue delle immobilizzazioni materiali

A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti	
B1. Acquisti	
B2. riprese di valore	
B3. Rivalutazioni	
B4. altre variazioni	
C. Diminuzioni	
C1. Vendite	
C2. rettifiche di valore:	
(a) ammortamenti	
(b) svalutazioni durature	
C3. altre variazioni	
D. Rimanenze finali	
E. Rivalutazioni totali	
F. Rettifiche totali:	
(a) ammortamenti	
(b) svalutazioni durature	

4.1.2 Variazioni annue delle immobilizzazioni immateriali

A. Esistenze iniziali	
B. Aumenti	
B1. Acquisti	
B2. riprese di valore	
B3. Rivalutazioni	
B4. altre variazioni	
C. Diminuzioni	
C1. Vendite	
C2. rettifiche di valore:	
(a) ammortamenti	
(b) svalutazioni durature	
C3. altre variazioni	
D. Rimanenze finali	
E. Rivalutazioni totali	
F. Rettifiche totali:	
(a) ammortamenti	
(b) svalutazioni durature	

4.2 Composizione della voce 140 "altre attività"

4.3 Composizione della voce 150 "ratei e risconti attivi"

4.4 Rettifiche per ratei e risconti attivi

- (a) voci dell'attivo
(da specificare)

- (b) voci del passivo
(da specificare)

4.5 Distribuzione delle attività subordinate

- (a) crediti verso banche
(b) crediti verso enti finanziari
(c) crediti verso clientela
(d) obbligazioni e altri titoli di debito

Sezione 5 – I debiti

5.1 Dettaglio della voce 10 "debiti verso banche"

- (a) per riporti ed operazioni pronti contro termine di cui:

- su titoli di Stato
- su obbligazioni e altri titoli di debito
- su azioni, quote e altri titoli di capitale

5.2 Dettaglio della voce 20 "debiti verso enti finanziari" (a) per riporti ed operazioni pronti contro termine di cui:

- su titoli di Stato
- su obbligazioni e altri titoli di debito
- su azioni, quote e altri titoli di capitale

5.3 Dettaglio della voce 30 "debiti verso clientela" (a) per riporti ed operazioni pronti contro termine di cui:

- su titoli di Stato
- su obbligazioni e altri titoli di debito
- su azioni, quote e altri titoli di capitale

5.4 Debiti verso altre SIM

- (a) per servizi ricevuti
(b) per riporti ed operazioni pronti contro termine di cui:

- su titoli di Stato
- su obbligazioni e altri titoli di debito
- su azioni, quote e altri titoli di capitale

5.5 Debiti rappresentati da titoli

- a) obbligazioni
b) altri titoli

Sezione 6 – I fondi

6.1 Composizione della sottovoce 90 (b) "fondo imposte a tasse"

6.2 Composizione della sottovoce 90 (c) "fondi per rischi ed oneri: altri fondi"

6.3 Composizione della voce 110 "fondi rischi su crediti"

Sezione 7 – Il capitale, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali e le passività subordinate

Sezione 8 – Altre voci del passivo

8.1 Composizione della voce 50 "opzioni e altri valori assimilati emessi"

- (a) su titoli:
- titoli di debito
- titoli di capitale
(b) su tassi
(c) su indici
(d) su valute
(e) altre

8.2 Composizione della voce 60 "altre passività"

8.3 Composizione della voce 70 "ratei e risconti passivi"

8.4 Rettifiche per ratei e risconti passivi

(a) voci del passivo

(da specificare)

(b) voci dell'attivo

(da specificare)

Sezione 9 – Le garanzie, gli impegni e le operazioni "fuori bilancio"

9.1 Composizione della voce 10 "garanzie rilasciate"

9.2 Attività costituite in garanzia di propri debiti

(da specificare)

9.3 Composizione della voce 20 "impegni"

9.4 Dettaglio della voce 20 "impegni"

Titoli da ricevere per operazioni da regolare

- titoli di Stato

- altri titoli di debito

- azioni

- altri titoli di capitale

Titoli da consegnare per operazioni da regolare

- titoli di Stato

- altri titoli di debito

- azioni

- altri titoli di capitale

Titoli in valuta

- da ricevere

- da consegnare

Valute

- valute contro valute

- acquisti contro euro

- vendite contro euro

9.5 Operazioni "fuori bilancio"

Operazioni/Finalità	Copertura	Negoziazione	Altre
1. opzioni acquistate			
a) titoli di capitale			
– acquisti ("call")			
– vendite ("put")			
b) titoli di debito			
– acquisti ("call")			
– vendite ("put")			
c) valute			
– valute contro valute			
– acquisti contro euro ("call")			
– vendite contro euro ("put")			
d) tassi			
– acquisti			

– vendite

e) indici

– acquisti

– vendite

2. opzioni emesse

a) titoli di capitale

– acquisti ("put")

– vendite ("call")

b) titoli di debito

– acquisti ("put")

– vendite ("call")

c) valute

– valute contro valute

– acquisti contro euro ("put")

– vendite contro euro ("call")

d) tassi

– acquisti

– vendite

e) indici

– acquisti

– vendite

3. altri contratti derivati (con scambio di capitali)

a) titoli

– acquisti

– vendite

b) valute

– valute contro valute

– acquisti contro euro

– vendite contro euro

4. altri contratti derivati

(senza scambio di capitali)

a) valute

– valute contro valute

– acquisti contro euro

– vendite contro euro

b) tassi

– acquisti

– vendite

c) indici

– acquisti

– vendite

d) altri valori

– acquisti

– vendite

Sezione 10 – Distribuzione delle attività e delle passività

10.1 Distribuzione temporale delle attività e delle passività

Voci/Durate residue	Durata determinata							Durata indeterminata
	a vista	Fino 3 mesi	Oltre 3 mesi fino a 12 mesi	Oltre 1 anno fino a 5 anni		Oltre i 5 anni		
				Tasso fisso	Tasso indic.	Tasso fisso	Tasso indic.	
1. Attivo								
1.1 crediti verso banche di cui: – riporti e operazioni PCT								
1.2 crediti verso enti finanziari di cui: – riporti e operazioni PCT								
1.3 crediti verso clientela di cui: – riporti e operazioni PCT								
1.4 obbligazioni e altri titoli di debito								
1.5 operazioni “fuori bilancio”								
2. Passivo								
2.1 debiti verso banche di cui: – riporti e operazioni PCT								
2.2 debiti verso enti finanziari di cui: – riporti e operazioni PCT								
2.3 debiti verso clientela di cui: – riporti e operazioni PCT								
2.4 debiti rappresentati da titoli								
2.5 operazioni “fuori bilancio”								

10.2 Attività e passività in valuta

(a) attività

- crediti
- obbligazioni e altri titoli di debito
- azioni e altri titoli di capitale
- partecipazioni
- altre attività

(b) passività

- debiti non rappresentati da titoli
- debiti rappresentati da titoli
- altre passività

Sezione 11 – Altre attività

11.1 Negoziazione per conto terzi

(a) negoziazione di titoli

(da specificare)

(b) negoziazione di valute

(da specificare)

11.2 Attività di collocamento

(a) con garanzia

(b) senza garanzia

11.3 Gestione di patrimoni

(a) patrimonio gestito

(b) conferimenti

(c) prelievi

11.4 Ricezione e trasmissione di ordini e/o mediazione

11.5 Offerta fuori sede

11.6 Custodia e amministrazione di valori mobiliari

(a) titoli di terzi in deposito

(b) titoli di terzi depositati presso terzi

(c) titoli di proprietà depositati presso terzi

11.8 Altre operazioni

(da specificare)

oltre 3 oltre 1 anno oltre 5 anni Durata

Parte C – Informazioni sul conto economico

Sezione 1 – I profitti e le perdite da operazioni finanziarie

1.1 Composizione della voce 10 “profitti/perdite da operazioni finanziarie”

Voci/Operazioni	Titoli	Valute
A.1 Rivalutazioni		XXX
A.2 Svalutazioni		XXX
B.1 Utili (perdite) da realizzo		
B.2 Altri Profitti/Perdite		
Totali		
1. Contratti derivati		
2. Titoli di Stato		

3. Altri titoli di debito	
4. Titoli azionari	
5. Altri titoli di capitale	
6. Altri	

Voci/Operazioni	altri
A.1 Rivalutazioni	
A.2 Svalutazioni	
B.1 Utili (perdite) da realizzo	
B.2 Altri Profitti/Perdite	
Totali	
1. Contratti derivati:	
a. su tassi	
b. su indici	
2. Altri	

Sezione 2 – Le commissioni

2.1 Composizione della voce 20 “Commissioni attive”

- (a) per attività di negoziazione titoli
- (b) per attività di negoziazione in cambi
- (c) per attività di collocamento
- (d) per attività di gestione di patrimoni
- (e) per attività di ricezione e trasmissione ordini e/o mediazione
- (f) per offerta fuori sede
- (g) per attività di custodia e amministrazione
- (h) per altri servizi:
(da specificare)

di cui:

- per operazioni di prestito titoli

2.2 Composizione della voce 30 “Commissioni passive”

- (a) per attività di negoziazione titoli
- (b) per attività di negoziazione in cambi
- (c) per attività di gestione di patrimoni
- (d) per offerta fuori sede
- (e) per deposito titoli
- (f) per altri servizi:
(da specificare)

di cui:

- per operazioni di prestito titoli

Sezione 3 – Gli interessi

3.1 Composizione della voce 40 “interessi attivi e proventi assimilati”

- (a) su crediti verso banche

di cui:

- per riporti e operazioni pronti contro termine

- (b) su crediti verso enti finanziari

di cui:

- per riporti e operazioni di pronti contro termine

- (c) su crediti verso clientela

di cui:

- per riporti e operazioni pronti contro termine

- (d) su titoli di debito

- (e) altri interessi attivi

- (f) altri proventi

3.2 Composizione della voce 50 “interessi passivi e oneri assimilati”

- (a) su debiti verso banche di cui:

- per riporti e operazioni di pronti contro termine

- (b) su debiti verso enti finanziari di cui:

- per riporti e operazioni di pronti contro termine (c)

- su debiti verso clientela di cui:

- per riporti e operazioni pronti contro termine

- (d) su debiti rappresentati da titoli

- (e) su passività subordinate

- (f) altri oneri

Sezione 4 – Le spese amministrative

Sezione 5 – Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti

5.1 Composizione della voce 120 “rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni”

- (a) rettifiche di valore su crediti

- (b) accantonamenti per garanzie e impegni

Sezione 6 – Altre voci del conto economico

6.1 Composizione della voce 70 “altri proventi di gestione”

6.2 Composizione della voce 110 “altri oneri di gestione”

6.3 Composizione della voce 180 “proventi straordinari”

6.4 Composizione della voce 190 “oneri straordinari”

6.5 Composizione della voce 220 “Imposte sul reddito d’esercizio”

Sezione 7 – Altre informazioni sul conto economico

7.1 Distribuzione territoriale dei proventi

(da specificare)

Parte D – Altre informazioni

Sezione 1 – Gli amministratori, i sindaci e i dipendenti

1.1 Compensi di amministratori e sindaci

- (a) amministratori

- (b) sindaci

1.2 Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci

- (a) amministratori

- (b) sindaci

1.3 Numero medio dei dipendenti per categoria

- (a) dirigenti

- (b) funzionari

- (c) restante personale

Sezione 2 – Impresa capogruppo

2.1 Denominazione

2.2 Sede

Allegato B

SCHEMI DEL BILANCIO CONSOLIDATO

B.1. STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO**ATTIVO**

10. Cassa e disponibilità
20. Crediti verso banche:
- (a) a vista
- (b) altri crediti
30. Crediti verso enti finanziari:
- (a) a vista
- (b) altri crediti
40. Crediti verso clientela
50. Obbligazioni e altri titoli di debito:
- (a) di emittenti pubblici
- (b) di banche
- (c) di enti finanziari
- di cui:
- titoli propri
- (d) di altri emittenti
60. Azioni, quote e altri titoli di capitale
70. Opzioni e altri valori assimilati
80. Partecipazioni:
- (a) valutate al patrimonio netto
- (b) altre
90. Partecipazioni in imprese del gruppo:
- (a) valutate al patrimonio netto
- (b) altre
100. Differenze positive di consolidamento
110. Differenze positive di patrimonio netto
120. Immobilizzazioni immateriali
130. Immobilizzazioni materiali
140. Capitale sottoscritto non versato
- di cui:
- capitale richiamato
150. Azioni o quote proprie
(con indicazione anche del valore nominale)
160. Altre attività
- di cui:
- depositi presso organismi di compensazione e garanzia
- crediti verso promotori finanziari
170. Ratei e risconti attivi:
- (a) ratei attivi
- (b) risconti attivi
- Totale dell'attivo
- PASSIVO**
10. Debiti verso banche:
- (a) a vista
- (b) a termine o con preavviso
20. Debiti verso enti finanziari:
- (a) a vista
- (b) a termine o con preavviso

30. Debiti verso clientela:
- (a) a vista
- (b) a termine o con preavviso
40. Debiti rappresentati da titoli:
- (a) obbligazioni
- (b) altri titoli
50. Opzioni e altri valori emessi
60. Altre passività
- di cui:
- debiti verso promotori finanziari
70. Ratei e risconti passivi:
- (a) ratei passivi
- (b) risconti passivi
80. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
90. Fondi per rischi ed oneri:
- (a) fondi di quiescenza e per obblighi simili
- (b) fondi imposte e tasse
- (c) fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri
- (d) altri fondi
100. Fondo per rischi finanziari generali
110. Fondi rischi su crediti
120. Passività subordinate
130. Differenze negative di consolidamento
140. Differenze negative di patrimonio netto
150. Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)
160. Capitale
170. Sovrapprezzi di emissione
180. Riserve:
- (a) riserva legale
- (b) riserva per azioni proprie
- (c) riserve statutarie
- (d) altre riserve
190. Riserve di rivalutazione
200. Utili (Perdite) portati a nuovo
210. Utile (Perdita) d'esercizio
- Totale del passivo
- GARANZIE E IMPEGNI**
10. Garanzie rilasciate
20. Impegni
- B.2. CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO**
10. Profitti (perdite) da operazioni finanziarie
- di cui:
- su titoli
- su contratti derivati
- su valuta
20. Commissioni attive
30. Commissioni passive
40. Interessi attivi e proventi assimilati
- di cui:
- su titoli di debito

- su riporti e operazioni pronti contro termine
- su altri crediti

50. Interessi passivi e oneri assimilati di cui:

- su riporti e operazioni pronti contro termine
- su altri debiti

60. Dividendi e altri proventi

- su azioni, quote e altri titoli di capitale
- su partecipazioni
- su partecipazioni in imprese del gruppo

70. Altri proventi di gestione

80. Spese amministrative:

(a) spese per il personale di cui:

- salari e stipendi
- oneri sociali
- trattamento di fine rapporto
- trattamento di quiescenza e simili

(b) altre spese amministrative

90. Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali

100. Accantonamenti per rischi ed oneri

110. Altri oneri di gestione

120. Rettifiche di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni

130. Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni

140. Accantonamenti ai fondi rischi su crediti

150. Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie

160. Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie

170. Utili (perdite) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto

180. Utile (Perdita) delle attività ordinarie

190. Proventi straordinari

200. Oneri straordinari

210. Utile (Perdita) straordinario

220. Utilizzo del fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri

230. Variazione del fondo per rischi finanziari generali

240. Imposte sul reddito dell'esercizio

250. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi

260. Utile (Perdita) d'esercizio

Appendice C

EQUITY RATIOS E DIFFERENZE DI CONSOLIDAMENTO

C.1. Equity ratios


Esempio 1

I dati dell'esempio sono i seguenti:

- la società A detiene il 90 per cento del capitale della società B;
- la società B detiene a sua volta il 60 per cento del capitale della società C;

- la società C detiene a sua volta il 70 per cento del capitale della società D;

- la società A detiene il 20 per cento del capitale della società C. La struttura partecipativa "a catena" di tale gruppo può essere raffigurata così:



Per calcolare l'equity ratio (E. R.) della società capogruppo rispetto a una società controllata indirettamente (ossia per il tramite di altre società controllate) occorre moltiplicare i rapporti di partecipazione delle varie società componenti la catena partecipativa. Quando una società inclusa nel consolidamento è partecipata da più società pure incluse nel consolidamento, è necessario sommare i singoli prodotti.

Nell'esempio l'equity ratio di A in D si calcola nel seguente modo:

$$D = (0,90 * 0,60 * 0,70) + 0,20 * 0,70 = 0,518$$

C.2. Differenze di consolidamento

C.2.1. Differenza di consolidamento negativa derivante da una partecipazione di controllo diretta

I dati dell'esempio sono i seguenti:

- la società A detiene il 90 per cento del capitale della società B, mentre il restante 10 per cento appartiene a soci di minoranza;

- il valore contabile della partecipazione della società A nella società B è di 70;

- il valore del patrimonio netto (capitale, sovrapprezzi di emissione, riserve, fondo per rischi bancari generali, utili portati a nuovo, utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi, al netto delle perdite portate a nuovo nonché della perdita d'esercizio) della società B è di 100.

Il raffronto tra il valore della partecipazione (70) e la corrispondente quota del patrimonio netto dell'impresa controllata (90, pari al 90 per cento di 100) fa emergere una differenza di 20. Se tale differenza non è imputabile alle attività e alle passività dell'impresa controllata, nel bilancio consolidato essa va iscritta alternativamente:

a) nella voce del passivo "differenze negative di consolidamento" dello stato patrimoniale consolidato;

b) nella sottovoce (c) "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri" della voce del passivo "fondi per rischi ed oneri", quando sia dovuta alla previsione di

un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici dell'impresa controllata.

La quota di patrimonio spettante ai soci di minoranza, pari a 10, va ricondotta nella voce del passivo "patrimonio di pertinenza di terzi".

C.2.2. Differenza di consolidamento positiva derivante da una partecipazione di controllo diretta

I dati dell'esempio sono i seguenti:

– la società A detiene il 70 per cento del capitale della società B, mentre il restante 30 per cento appartiene a soci di minoranza;

– il valore contabile della partecipazione della società A nella società B è di 100;

– il patrimonio della società B è così composto:

- capitale 60
- riserve 40
- riserve di rivalutazione 5
- fondi rischi su crediti 15

Il raffronto tra il valore della partecipazione (100) e la corrispondente quota del patrimonio netto (che esclude le riserve di rivalutazione e i fondi rischi su crediti) dell'impresa controllata (70, pari al 70 per cento di 100) fa emergere una differenza di 30.

Nel paragrafo 2.1.1 del capitolo 3 è stabilito che, quando la partecipazione eccede il patrimonio netto, ai fini della redazione del bilancio consolidato la differenza debba essere compensata, per la parte che rimane dopo l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo, con le riserve di rivalutazione e con i fondi rischi su crediti dell'impresa controllata. L'importo residuo va ricondotto, per la quota di pertinenza del gruppo, tra le differenze positive di consolidamento.

Nell'esempio considerato, supponendo che non sia possibile l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo, si ha pertanto che:

Soc. A				90%	Soc. B				90%	Soc. C			
Part.	70	Cap.	100	→	Part.	60	Cap.	50	→	Cr.	100	Cap.	100
Cr.	90	Ris.	50		Cr.	45	Ris.	50		F.R.	5		
		F.R.	10										

LEGENDA:

- Part. = Partecipazioni
- Cr. = Crediti
- Cap. = Capitale
- Ris. = Riserve
- F.R. = Fondo rischi su crediti

Secondo quanto stabilito nel paragrafo 2.1.1 del capitolo 3, il calcolo delle differenze di consolidamento e degli interessi di minoranza deve essere effettuato applicando gli "equity ratios".

Nel caso di specie, immaginando che le differenze emergenti dal raffronto tra partecipazioni e patrimoni non siano imputabili alle attività e alle passività delle singole imprese controllate, si hanno differenze negative di consolidamento per 47 e interessi di minoranza per 13, così determinate:

– la differenza di 30 si compensa con il 70 per cento delle riserve di rivalutazione (3,5) e dei fondi rischi su crediti (10,5);

– il residuo importo delle differenze (16) va iscritto nella voce 100 dell'attivo ("differenze positive di consolidamento") dello stato patrimoniale consolidato;

– il residuo importo delle riserve di rivalutazione (1,5) e dei fondi rischi su crediti (4,5) deve essere iscritto nelle corrispondenti voci del passivo;

– la quota di patrimonio spettante ai soci di minoranza, pari a 30 (30 per cento della somma di capitale e riserve), va ricondotta nella voce del passivo "patrimonio di pertinenza di terzi".

C.2.3 Differenze di consolidamento negative derivanti da partecipazioni di controllo dirette e indirette

Si ipotizzi che al 31/12/1993 si abbia la seguente situazione:

– la società A detiene il 90 per cento del capitale della società B, mentre il restante 10 per cento appartiene a soci di minoranza;

– la società B detiene a sua volta il 90 per cento del capitale della società C, mentre il restante 10 per cento appartiene a soci di minoranza;

– il valore contabile della partecipazione della società A nella società B è di 70;

– il valore contabile della partecipazione della società B nella società C è di 60;

– il valore del patrimonio netto della società B è di 100;

– il valore del patrimonio netto della società C è di 100. Alla medesima data i bilanci delle società A, B e C al 31/12 sono (60):

Differenze negative di consolidamento

a) 20 relative alla partecipazione di controllo diretta della società A nella società B;

b) 27 relative alla partecipazione di controllo indiretta della società A nella società C (importo pari al 90 per cento della differenza di consolidamento di 30 della società B nella società C) (61);

Interessi di minoranza

a) 13 relative ai soci di minoranza della società B, di cui 10 di diretta pertinenza e 3 per la quota loro

attribuita della differenza di consolidamento di C in B (10 per cento di 30);

b) 10 relative ai soci di minoranza della società C. Ciò premesso e supponendo che con riferimento alle imprese controllate non si preveda un'evoluzione sfavorevole dei risultati economici, nello stato patrimoniale del bilancio consolidato vanno iscritte:

a) 47 nella voce del passivo "differenze negative di consolidamento";

b) 23 nella voce del passivo "patrimonio di pertinenza

dei terzi". Lo stato patrimoniale del bilancio consolidato sarà il seguente:

BILANCIO CONSOLIDATO

Crediti verso clientela	235	Fondi rischi su crediti	15
		Differenza negativa di Consolidamento	47
		Patrimonio di pertinenza Di terzi	23
		Capitale	100
		Riserve(a) riserva legale	50
	235		235

Si ipotizzi che nell'esercizio successivo (chiuso al 31/12/1994) le società A, B e C registrino le seguenti variazioni del patrimonio netto e dei fondi rischi su crediti (62):

a) società A:

- aumento del fondo rischi su crediti: 3;
- utile d'esercizio: 20.

b) società B:

- aumento del fondo rischi su crediti: 1,
- utile d'esercizio: 10 (per 6 attribuito a riserve e per 4 destinato a dividendi).

c) società C:

- costituzione del fondo rischi su crediti: 2;
- utile d'esercizio: 5 (attribuito interamente a riserve).

Secondo quanto disposto dalle istruzioni (cfr. capitolo 3, paragrafo 2.1.1), le variazioni del patrimonio netto delle imprese controllate che si registrano negli esercizi successivi a quello del primo consolidamento vanno iscritte, per la quota di pertinenza del gruppo in base al calcolo degli "equity ratios", nelle pertinenti voci dello stato patrimoniale ("riserve", "fondo per rischi finanziari generali" "utile d'esercizio" ecc.).

È inoltre stabilito che nel "patrimonio di pertinenza dei terzi" deve essere inclusa la quota di pertinen-

za, diretta e indiretta, dei terzi del patrimonio netto delle imprese controllate (al netto dei dividendi loro assegnati).

Nel caso qui considerato si ha che l'utile di pertinenza del gruppo risulta pari a 33,05, il patrimonio spettante ai soci di minoranza di B e di C è aumentato di 1,55 e il debito verso i medesimi soci per dividendi da distribuire ammonta a 0,4. Tali importi sono così determinati:

Utile di pertinenza del gruppo

- 20 relative all'utile d'esercizio della società A;
- 9 (pari al 90 per cento di 10) relative alla quota di pertinenza della società A dell'utile d'esercizio prodotto dalla società B;
- 4,05 (pari al 90 per cento di 4,5) relative alla quota di pertinenza della società A dell'utile d'esercizio prodotto dalla società C.

Variazione del patrimonio di terzi

- 1,05 spettanti ai soci di minoranza della società B, di cui 0,6 di diretta pertinenza (63) e 0,45 per la quota loro attribuita dell'incremento patrimoniale della società C;
- 0,5 (pari al 10 per cento di 5) spettanti ai soci di minoranza della società C.

Passività verso i soci di minoranza

- 0,4 relative ai dividendi assegnati ai soci di minoranza della società B.

Conformemente alle istruzioni del presente manuale le variazioni suddette debbono essere ricondotte nelle pertinenti voci dello stato patrimoniale consolidato relativo al 31/12/1994 che, pertanto, si presenta così:

BILANCIO CONSOLIDATO

Crediti verso clientela	235	Altre passività	0,4
Obbligazioni e altri titoli a Reddito fisso (a) emittenti pubblici consolidamento	41	Fondi rischi su crediti	21
		Differenze negative	47
		Patrimonio di pertinenza di terzi	24,55
		Capitale	100
		Riserve (a) riserva legale	50
		Utile d'esercizio	33
	276		276

Note -----

(1) Per le operazioni che comportino una modifica della catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo qualora tali modifiche comportino il superamento, in aumento o in diminuzione,

delle soglie rilevanti in capo al soggetto posto al vertice della catena partecipativa o ai diretti titolari delle azioni. Nel caso di modifiche della catena partecipativa che comportino il superamento delle soglie rilevanti solo in capo a soggetti interposti, andrà effettuata esclusivamente la comunicazione successiva prevista al paragrafo 4.

(2) Le informazioni prodotte devono riguardare esclusivamente i soggetti che, direttamente o indirettamente: – sono controllati da chi intende assumere la partecipazione nella SIM; – controllano il soggetto che intende assumere la partecipazione nella SIM; – sono controllati dallo stesso soggetto che controlla chi intende assumere la partecipazione nella SIM.

(3) In caso di amministratore unico la verifica dei requisiti è effettuata dal collegio sindacale o dall'organo con funzioni equivalenti

(4) Tali informazioni possono risultare, se ritenuto più agevole, anche da apposita comunicazione del presidente

(5) Nel caso in cui il partecipante al capitale di una SIM sia una persona fisica la dichiarazione è resa ai sensi della L. 15/68 e successive modifiche e integrazioni. (6) Cfr. nota precedente

(7) Ai fini della definizione del rapporto di controllo si fa riferimento al disposto dell'art. 23 del D.Lgs. 385/93.

(8) Per le operazioni che comportino una modifica nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando tali modifiche comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti in capo al soggetto posto al vertice della catena stessa, ai soggetti interposti o ai titolari diretti delle azioni (cfr. quadro F).

(9) Ai fini della definizione del rapporto di controllo si fa riferimento al disposto dell'art. 23 del T.U. bancario.

(10) In ogni caso, l'obbligo di comunicazione non sussiste per i controllanti le fiduciarie e le società di gestione con riferimento alle azioni detenute per conto dei fiducianti e dei fondi.

(11) Ove la SIM appartenga a gruppi bancari si tiene conto anche della situazione tecnico-organizzativa del gruppo di appartenenza.

(12) Ove la SIM appartenga a gruppi bancari si tiene conto anche della situazione tecnico-organizzativa del gruppo di appartenenza.

(13) Ove la SIM appartenga a gruppi bancari si tiene conto anche della situazione tecnico – organizzativa del gruppo di appartenenza.

(14) Le SIM che calcolano il requisito per il rischio generico su titoli di debito secondo il metodo della duration fanno riferimento alle fasce temporali relative ai titoli con cedola inferiore al 3%.

(15) Vanno dedotte inoltre le partecipazioni in azioni nominative di società di investimento a capitale

variabile (SICAV) superiori a 20.000 azioni, a condizione che la SICAV non sia inclusa nel perimetro di consolidamento del gruppo bancario di appartenenza a seguito di specifico provvedimento della Banca d'Italia.

(16) Per i paesi non appartenenti né all'Unione Europea né al Gruppo del Dieci, purchè vi siano regole prudenziali equivalenti a quelle vigenti nell'Unione Europea

(17) Per un riepilogo completo e dettagliato di tutti i fattori di ponderazione inferiori al 100% si veda la Tavola 1.

(18) Un'opzione call (put) è detta "in the money" quando il prezzo di mercato dell'attività sottostante è maggiore (minore) del prezzo di esercizio dell'opzione, "at the money" se i due prezzi sono uguali e "out of the money" se il prezzo di esercizio è maggiore (minore) di quello di mercato dell'attività.

(19) Per una esemplificazione della procedura di calcolo del fattore "delta" cfr. Tav. 1. (20) L'approccio proposto per le opzioni su valute è adottabile anche per le opzioni su indici di borsa purchè tali indici non siano di capitalizzazione. In tali casi (indici non di capitalizzazione) q sarà il tasso medio annualizzato di dividendo delle azioni presenti nell'indice.

(20) (21) Ai fini che qui interessano i contratti cc.dd. "collar" possono essere scomposti in due opzioni: un (long) cap e un (short) floor.

(22) Il limite del 10% è calcolato sulla base del valore originario del prestito.

(23) Le passività subordinate riacquistate sono dedotte dal patrimonio di vigilanza al valore di riacquisto.

(24) Per effetto della clausola "illegality clause" il creditore o l'emittente ha la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del credito/debito subordinato qualora una norma di legge o di regolamento vieti di possedere attività o passività in quella forma o, più in generale, impedisca di tener fede agli obblighi assunti in base al contratto di emissione. Benchè a stretto rigore questa clausola rappresenti un'ipotesi di rimborso anticipato che esula dalla volontà dell'emittente, essa si considera ammissibile ove risulti chiaramente che il rimborso dipende da un "factum principis" al quale il debitore (creditore) debba necessariamente uniformarsi. In questo caso non è necessario richiedere il preventivo consenso della Banca d'Italia per anticipare il rimborso del contratto.

(25) Tale differenza può determinarsi, ad esempio, in sede di rivalutazione di un cespite, qualora il relativo valore fiscale non debba essere allineato al nuovo valore di libro.

(26) Ciò si verifica, ad esempio, quando un costo viene ammesso in deduzione dal reddito imponibile in un esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto nel conto economico.

(27) Ciò si verifica, ad esempio, quando la dedu-

zione di un costo dal reddito imponibile è anticipata rispetto alla sua rilevazione nel conto economico oppure quando la tassazione di un ricavo viene differita.

(28) La facoltà di rilevare il beneficio fiscale potenziale derivante dalla perdita di un periodo d'imposta riguarda unicamente la parte di tale perdita che eccede le differenze temporanee tassabili la cui "inversione" avverrà negli esercizi in cui la medesima perdita potrà essere riportata. Viceversa, il beneficio atteso dalla perdita deve essere registrato fino a concorrenza delle suddette differenze temporanee tassabili.

(29) Può essere, ad esempio, il caso delle diminuzioni di valore registrate sugli attivi ceduti nelle operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n. 130 del 30.4.1999, qualora sia stata esercitata l'opzione di imputarle alle riserve patrimoniali, oppure delle differenze negative di conversione nell'euro relative ai titoli di debito immobilizzati che siano state imputate direttamente alle riserve in base all'opzione prevista dall'art. 21, comma 4, del d.lgs. n. 213/98.

(30) Considerato che le vigenti direttive contabili non disciplinano in modo specifico la rilevazione della fiscalità differita e visto che la Commissione UE ritiene compatibile con l'ordinamento europeo tanto il c.d. *balance sheet liability method* (previsto dall'*International Accounting Standard* n. 12 "Income taxes") quanto il c.d. *income statement liability method*, che prevede invece la registrazione delle sole differenze temporanee che si generano nel conto economico, si consente agli intermediari di adottare in alternativa un regime contabile basato su quest'ultimo metodo.

(31) Ci si riferisce, ovviamente, agli ammortamenti anticipati effettuati esclusivamente per ragioni fiscali.

(32) Può essere, ad esempio, il caso delle differenze positive di conversione nell'euro relative ai titoli di debito immobilizzati che siano state imputate direttamente alle riserve in base all'opzione prevista dall'art. 21, comma 4, del d.lgs. n. 213/98.

(33) Vale per la rilevazione delle passività per imposte differite quanto detto in precedenza a proposito della possibilità di utilizzare il c.d. *income statement liability method* in relazione alle attività per imposte anticipate.

(34) Pertanto, nella redazione del bilancio consolidato non è possibile compensare le attività per imposte anticipate di un'impresa inclusa nel consolidamento con le passività per imposte differite relative ad un'altra impresa del gruppo.

(35) Gli intermediari che adottano l'impostazione contabile basata sull'*income statement liability method* (cfr. precedenti note) devono dare anche separata indicazione dell'ammontare delle "attività per imposte anticipate" e delle "passività per imposte differite" che avrebbero contabilizzato se avessero applicato il *balance sheet liability method*.

(36) Diverso è il caso dei cambiamenti contabili che, senza incidere sul valore degli aggregati, riguardano unicamente la loro classificazione nei conti del bilancio.

(37) Si rammenta, a tale proposito, che il legislatore nazionale non ha recepito l'opzione, prevista dal diritto comunitario (cfr. art. 31, comma 2, della direttiva 78/660/CEE), di derogare in casi eccezionali al principio - indicato nel testo - di continuità delle situazioni dei conti.

(38) Nell'informativa di nota integrativa concernente i conti dello stato patrimoniale la componente retrospettiva di competenza degli esercizi precedenti (al netto del relativo effetto fiscale) andrà convenzionalmente inclusa nella voce "utili (perdite) portati a nuovo".

(39) Corrispondentemente, nell'informativa di nota integrativa concernente i conti dello stato patrimoniale occorrerà rettificare anche la voce "utile (perdita) d'esercizio", apportando una rettifica di segno opposto alla voce "utili (perdite) portati a nuovo".

(40) Ai titoli immobilizzati può anche essere applicato, ricorrendone le condizioni, il criterio di valutazione di cui all'art. 21, comma 1, secondo periodo, del decreto (tasso di cambio corrente alla data dell'acquisto).

(41) Tale regola si applica anche alle "contropartite" in euro di operazioni che comportano lo scambio di euro con valuta.

(42) Si rammenta che le operazioni pronti contro termine possono essere realizzate: - dalle SIM autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 1, comma 5, lettera a) del Testo Unico, nel quadro della propria operatività in titoli e secondo criteri di funzionalità e correlazione con la medesima; - dalle SIM autorizzate a svolgere attività diverse da quelle di cui al precedente alinea nell'intesa che le operazioni in questione avvengano in contropartita con altri intermediari autorizzati.

(43) Non si procede alla patrimonializzazione se il pagamento o l'incasso del premio sono posticipati alla data di esercizio o alla data di scadenza dell'opzione.

(44) Sempreché la SIM non abbia proceduto alla svalutazione del titolo in un'unica soluzione ai sensi dell'art. 18, comma 5, del decreto.

(45) Gli acquisti e le vendite di titoli effettuati a seguito di contratti derivativi ("futures" e "options") devono essere registrati secondo l'"importo dovuto" il giorno di liquidazione dei contratti stessi.

(46) La medesima impostazione vale anche per i "domestic currency swaps" e per i contratti similari.

(47) Per i "futures" e per le "options" su titoli o tassi di interesse e per i "forward rate agreements" occorre fare riferimento alla durata del titolo (anche se nozionale) sottostante oppure al periodo di tempo in relazione al quale viene calcolato il differenziale di interessi.

(48) Per i titoli di debito immobilizzati gli scarti di emissione sono di fatto ricompresi nelle differenze di cui alle lettere a) e b) e non vanno quindi rilevati autonomamente.

(49) Per i contratti derivati trattati in mercati organizzati che prevedano la liquidazione giornaliera dei margini di variazione, il valore da attribuire è pari convenzionalmente al valore nominale del capitale di riferimento.

(50) In conformità di tale criterio, nel caso di negoziazione di un "forward rate agreement" è acquirente la parte che alla data di liquidazione del contratto riceverà il differenziale quando il tasso fisso è superiore al tasso corrente, mentre pagherà quando il tasso fisso è inferiore al tasso corrente. Viceversa si qualifica come venditrice la parte che alla data di regolamento del contratto riceverà il differenziale quando il tasso fisso è inferiore al tasso corrente, mentre pagherà quando il tasso fisso è superiore al tasso corrente.

(51) I "basis swaps", cioè gli "swaps" che prevedono lo scambio di due tassi di interesse indicizzati, corrispondono alla combinazione di due "interest rate swaps" di segno opposto (l'uno di acquisto, l'altro di vendita) aventi le medesime caratteristiche contrattuali (ivi incluso il livello del tasso fisso), ma differenti tassi indicizzati e cioè:

- per l'"IRS" acquistato, il tasso cui si fa riferimento per determinare il flusso monetario da pagare;

- per l'"IRS" venduto, il tasso cui si fa riferimento per determinare il flusso monetario da ricevere.

(52) Gli "interest rate caps" e gli "interest rate floors" corrispondono alla combinazione di un'opzione e di un "forward rate agreement." In particolare, chi acquista un "interest rate cap" assume il diritto di ricevere il differenziale di interessi se il tasso corrente è superiore al tasso fisso, mentre chi emette un "interest rate floor" assume l'obbligo di pagare il differenziale di interessi se il tasso corrente è inferiore al tasso fisso. Pertanto, sia il detentore di un "interest rate cap" sia l'emittente di un "interest rate floor" risultano essere le parti venditrici del tasso fisso. In entrambi i casi infatti essi ricevono un tasso corrente e pagano un tasso fisso, con la particolarità che, da un lato, il detentore dell'"interest rate cap" non pagherà alcun differenziale se il tasso corrente è inferiore al tasso fisso, dall'altro, l'emittente dell'"interest rate floor" non riceverà alcun differenziale se il tasso corrente è superiore al tasso fisso. Viceversa, sia l'emittente di un "interest rate cap" sia il detentore di un "interest rate floor" risultano essere le parti acquirenti del tasso fisso. In entrambi i casi, infatti, essi ricevono un tasso fisso e pagano un tasso corrente, con la particolarità che, da un lato, l'emittente dell'"interest rate cap" non riceverà alcun differenziale se il tasso corrente è inferiore al tasso fisso, dall'altro, il detentore dell'"interest rate floor" non pagherà alcun differenziale se il tasso corrente è superiore al tasso fisso.

(53) A questi fini tra le operazioni "fuori bilancio" su tassi di interesse rientrano anche quelle che prevedono lo scambio di tassi di interesse su valute diverse (ad esempio, le operazioni "cross currency interest rate swap").

(54) Nello scaglione a vista della voce debiti rappresentati da titoli

vanno ricompresi anche i titoli che alla data di riferimento del bilancio risultano scaduti ma non ancora rimborsati.

(55) Per esigenze di coerenza complessiva della disciplina del bilancio consolidato degli enti finanziari e tenuto conto di quanto prescritto per le banche, la riserva di rivalutazione non viene ricompresa nel calcolo del patrimonio netto delle partecipate utile per la determinazione delle differenze di consolidamento.

(56) A tal fine si tiene conto, per la quota di competenza, anche delle riserve di rivalutazione e dei fondi rischi su crediti delle imprese incluse nel consolidamento controllate indirettamente dalla partecipante.

(57) Salvo che le differenze negative siano state iscritte nel "fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri"

(58) Partecipazione del gruppo almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'impresa controllata congiuntamente, sempreché questa sia un ente esercente attività creditizia o finanziaria oppure, in via esclusiva o principale, attività strumentale.

(59) Le variazioni dipendenti da aumenti delle riserve di rivalutazione della partecipata non devono transitare nel conto economico consolidato, ma vanno iscritte direttamente nella voce del passivo consolidato "differenze negative di patrimonio netto".

(60) Per comodità si suppone che l'utile d'esercizio delle tre società sia pari a zero.

(61) L'equity ratio di A in B è pari al 90 per cento; l'equity ratio di A in C è pari all'81 per cento (90 per cento moltiplicato per il 90 per cento). La quota della differenza di consolidamento di pertinenza del gruppo viene calcolata nel seguente modo: $90\% \cdot 60 - 90\% (100) = 81\% (100) - 90\% (100) = -27$ dove il primo termine rappresenta la quota di pertinenza della capogruppo del patrimonio di C, mentre il secondo rappresenta la quota di pertinenza della capogruppo della partecipazione di B in C.

(62) Si suppone che tali variazioni siano interamente investite in titoli di Stato.

(63) L'importo di 0,6 rappresenta la quota (10 per cento) dell'utile d'esercizio della società B (10) di pertinenza dei soci di minoranza diminuito dei dividendi (0,4) assegnati ai medesimi.

TITOLO V ⁽²⁴⁾
MODALITÀ DI DEPOSITO E SUB-DEPOSITO
DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE E DEGLI
STRUMENTI FINANZIARI DELLA CLIENTELA

Sezione I
Disposizioni di carattere generale

1. Premessa

Il presente Capitolo disciplina gli obblighi degli intermediari relativi al deposito dei beni e al sub-deposito degli strumenti finanziari della clientela nella prestazione di servizi e attività di investimento.

Le soluzioni organizzative e procedurali – la cui definizione puntuale è rimessa agli intermediari – devono essere adeguate in relazione al tipo e all'entità delle attività svolte e alla natura della clientela e, più in generale, esse devono essere idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati e la separazione patrimoniale (tra i patrimoni dei singoli clienti e tra questi e il patrimonio dell'intermediario). A tal fine, le soluzioni dovranno essere in linea anche con le altre disposizioni nazionali e gli standard internazionali in materia di custodia e amministrazione titoli e di gestione accentrata di strumenti finanziari.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dagli articoli 6, comma 1, lett. b), 22 e 201, comma 12 del Testo Unico.

3. Definizioni

Ai fini del presente Capitolo si definiscono:

– “organismi di deposito centralizzato”: la Monte Titoli S.p.A. e gli altri organismi italiani o esteri abilitati sulla base della disciplina del Paese di origine all'attività di deposito centralizzato di strumenti finanziari;

– “depositari abilitati”: le banche centrali, le banche italiane e estere; le SIM e le imprese di investimento comunitarie che possono detenere strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela; altri soggetti abilitati all'attività di custodia di strumenti finanziari per conto di terzi;

– “fondi del mercato monetario riconosciuti”: si intendono gli organismi di investimento collettivo del risparmio rientranti nel campo di applicazione della direttiva 85/611/CEE ovvero quelli soggetti a vigilanza e autorizzati da un'autorità di vigilanza a norma del diritto nazionale di uno Stato membro dell'UE e che soddisfino le seguenti condizioni:

a) il loro obiettivo di investimento principale è quello di mantenere il valore del capitale iniziale investito, maggiorato dei proventi;

b) ai fini del raggiungimento di tale obiettivo di investimento principale, investono esclusiva-

mente in strumenti del mercato monetario di elevata qualità ⁽²⁵⁾ con una durata residua non superiore a 397 giorni, o aggiustamenti periodici del rendimento coerenti con tale durata e con una durata media ponderata di 60 giorni. Possono altresì raggiungere tale obiettivo investendo a titolo accessorio in depositi presso banche;

c) rappresentano un investimento liquido, prevedendo il rimborso delle quote il giorno stesso della ricezione della richiesta o il giorno successivo;

– “intermediari”: le SIM, le SGR autorizzate a prestare il servizio di gestione di portafogli, le banche italiane, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U. bancario, le imprese di investimento e le banche extracomunitarie con succursali in Italia e gli agenti di cambio; la società Poste italiane, Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001;

– “conto omnibus”: il conto aperto presso un depositario abilitato, intestato all'intermediario, in cui sono immessi strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti,

– “beni”: disponibilità liquide e strumenti finanziari;

– “cliente al dettaglio” e “cliente professionale”: il cliente al dettaglio e il cliente professionale come definiti nel TUF e nelle disposizioni di attuazione emanate ai sensi del TUF medesimo.

4. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano agli intermediari che in relazione alla prestazione di servizi o attività di investimento ricevono in deposito i beni della clientela ovvero li depositano (disponibilità liquide) o sub-depositano (strumenti finanziari) presso soggetti terzi ovvero sono abilitati a disporre dei conti di deposito intestati alla clientela.

Sezione II
Deposito e sub-deposito

1. Evidenze presso l'intermediario e utilizzo dei beni della clientela

Presso l'intermediario devono essere istituite e conservate apposite evidenze degli strumenti finanziari e del denaro dei clienti.

Tali evidenze devono essere relative a ciascun cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestati e indicare i depositari delle disponibilità liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari.

²⁵ Uno strumento del mercato monetario è considerato di elevata qualità se tutte le agenzie di rating competenti che lo hanno valutato gli hanno assegnato la valutazione del merito di credito più elevata disponibile. Uno strumento che non sia stato valutato da nessuna agenzia di rating competente non è considerato di elevata qualità. Un'agenzia di rating è considerata competente se pubblica regolarmente e su base professionale valutazioni del merito di credito per i fondi del mercato monetario ed è un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) riconosciuta dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE.

²⁴ Il presente titolo è stato aggiunto dall'art. 3 del Regolamento della Banca d'Italia del 29 ottobre 2007 in materia di: capitale minimo e operatività all'estero delle SIM; deposito e sub-deposito di beni della clientela. L'indicato Regolamento del 29 ottobre 2007 ha altresì abrogato (art. 4) il Regolamento della Banca d'Italia del 1° luglio 1998 in materia di modalità di deposito e sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela.

Le evidenze devono essere aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse devono essere regolarmente riconciliate – anche tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni concluse nel periodo – con gli estratti conto prodotti dai depositari e subdepositari ovvero con i beni depositati presso l'intermediario.

Nelle evidenze dell'intermediario devono essere indicate, con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza della clientela, la data dell'operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell'effettivo regolamento.

L'intermediario deve evitare compensazioni tra le posizioni (sia in denaro sia in titoli) dei singoli clienti.

Nelle ipotesi in cui le operazioni effettuate per conto della clientela prevedano la costituzione e il regolamento di margini presso terze parti, particolare cura dovrà essere prestata affinché le posizioni di ciascun cliente relative a tali margini siano mantenute costantemente distinte in modo tale da evitare compensazioni tra i margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti clienti o per conto dell'intermediario medesimo.

Pertanto, ove le disponibilità sui conti dei singoli clienti siano insufficienti, l'intermediario non potrà in nessun caso utilizzare le disponibilità di altri clienti. Resta ferma la possibilità per l'intermediario di concedere al cliente l'eventuale finanziamento – che dovrà essere prontamente rilevato nella contabilità aziendale – necessario per la conclusione delle operazioni.

Gli intermediari non possono utilizzare nell'interesse proprio o di terzi le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, salvo consenso dei medesimi.

Quest'ultimo, in caso di clienti al dettaglio, dovrà essere espresso in forma scritta.

Nel contratto con clientela al dettaglio devono essere indicate le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere poste in essere, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle operazioni.

Nel caso in cui gli strumenti finanziari del cliente siano sub-depositati presso terzi in conti omnibus, l'utilizzo degli strumenti nell'interesse proprio dell'intermediario o di terzi (es. nell'ambito di operazioni non coperte dalla relativa provvista) è subordinato ad almeno una delle seguenti condizioni:

a) all'acquisizione da parte dell'intermediario del preventivo consenso scritto di tutti i clienti i cui strumenti sono immessi nel conto omnibus; l'acquisizione del consenso scritto non è obbligatoria nel caso di conti omnibus intestati esclusivamente a clienti professionali;

b) all'adozione da parte dell'intermediario di idonee misure volte ad assicurare che gli stru-

menti finanziari immessi in conti omnibus siano utilizzati secondo le modalità previste dall'accordo con il cliente (da stipulare per iscritto nel caso di cliente al dettaglio) che ha conferito il consenso.

Le singole operazioni concluse e la relativa remunerazione dovranno essere rese note al cliente con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso ⁽²⁶⁾.

Le evidenze dell'intermediario contengono i dati relativi al cliente che ha impartito istruzioni sull'utilizzo degli strumenti finanziari e al numero di strumenti finanziari utilizzati appartenenti ai clienti che abbiano dato il loro consenso, in modo da permettere una corretta ripartizione di eventuali perdite.

2. Deposito delle disponibilità liquide consegnate all'intermediario

Le SIM, le SGR, le imprese di investimento extracomunitarie e gli agenti di cambio depositano, entro il giorno lavorativo successivo alla loro ricezione, le disponibilità liquide ricevute dalla clientela presso una banca o una banca centrale in conti intestati agli intermediari depositanti con l'indicazione che si tratta di beni di terzi; detti conti sono tenuti distinti da quelli degli intermediari medesimi. Le disponibilità liquide possono essere anche investite, previo consenso del cliente interessato (da formulare per iscritto nel caso di clientela al dettaglio), in quote di fondi del mercato monetario riconosciuti, intestate all'intermediario, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi.

Il contratto con il cliente deve prevedere se le disponibilità liquide depositate sono fruttifere di interessi. In particolare, dal contratto deve risultare se l'intermediario:

- retrocede gli interessi nella stessa misura percepita dal terzo depositario;
- retrocede gli interessi in misura forfettaria pari a quanto mediamente percepito dal depositario;
- corrisponde interessi in misura difforme rispetto a quella corrisposta dal depositario;
- non corrisponde interessi sulle somme liquide connesse all'espletamento degli incarichi.

Gli interessi maturati sui conti di terzi devono risultare da separate evidenze accese presso l'intermediario e devono essere tenuti distinti da quelli percepiti sulle disponibilità liquide depositate sui conti di proprietà dell'intermediario.

Il deposito non è richiesto qualora l'esecuzione dell'incarico preveda la consegna materiale delle somme ricevute dal cliente e tale consegna sia imminente in relazione alla natura dell'incarico da espletare.

²⁶ Sul punto, si richiama quanto previsto dal Regolamento Consob in materia di Intermediari, emanato in attuazione dell'art. 6, comma 2 del Testo Unico.

3. Sub-deposito degli strumenti finanziari della clientela

Ferma restando la responsabilità dell'intermediario nei confronti del cliente, ove quest'ultimo dia la propria approvazione (da fornire in forma scritta nel caso di clienti al dettaglio), gli strumenti finanziari possono essere sub-depositati presso:

- organismi di deposito centralizzato;
- altri depositari abilitati.

Nelle evidenze presso l'intermediario relative a ciascun cliente devono essere indicati i soggetti presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari, nonché l'eventuale appartenenza degli stessi al medesimo gruppo dell'intermediario e la loro nazionalità. Presso il subdeposiario gli strumenti finanziari della clientela sono tenuti in conti intestati all'intermediario depositante, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi. Tali conti sono tenuti distinti da quelli dell'intermediario depositante accesi presso il medesimo sub-depositario.

I contratti stipulati con i sub-depositari sono conservati presso l'intermediario depositante.

4. Selezione dei depositari e dei sub-depositari

L'intermediario seleziona i depositari delle disponibilità liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari della clientela sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche conto delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti nei mercati in cui gli stessi operano. L'attività svolta dai depositari e subdepositari va periodicamente monitorata, al fine di riesaminare l'efficienza e l'affidabilità del servizio ⁽²⁷⁾.

Se l'intermediario intende effettuare il sub-deposito di strumenti finanziari presso soggetti insediati in un paese il cui ordinamento disciplina la detenzione e custodia di strumenti finanziari e prevede forme di vigilanza dei soggetti che prestano l'attività, l'intermediario è tenuto a sub-depositare i beni presso soggetti regolamentati e vigilati.

L'intermediario può sub-depositare gli strumenti finanziari della clientela presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, solo ove sia rispettata una delle seguenti condizioni:

- a) gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di clienti professionali e questi chiedano per iscritto all'intermediario di sub-depositarli presso quel soggetto; ovvero
- b) la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano sub-depositati presso un determinato soggetto.

²⁷ Le disposizioni del primo capoverso del presente paragrafo non si applicano nel caso di deposito delle disponibilità liquide presso banche centrali.

5. Intermediari che non possono detenere beni della clientela

L'intermediario che non può detenere, neanche in via temporanea, strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela, adotta schemi operativi che assicurino il rispetto di tale divieto nella prestazione dei servizi cui è abilitato.

È coerente con il richiamato divieto l'adozione di un modulo operativo nel quale sia previsto che il cliente:

- a) apra, a proprio nome, un conto euro e un conto titoli presso una banca, dedicati esclusivamente al compimento delle operazioni connesse con la prestazione dei servizi di investimento da parte dell'intermediario;
- b) fornisca le disponibilità necessarie per la prestazione dei servizi di investimento;
- c) rilasci all'intermediario una delega a movimentare i citati conti solo a fronte di specifici ordini impartiti dal cliente medesimo ovvero, nel caso di gestioni patrimoniali, nell'ambito del mandato gestorio;
- d) possa disporre dei valori presenti nei conti dandone informazione all'intermediario, ad eccezione di quelli necessari al regolamento degli ordini in corso di esecuzione.

Inoltre, la banca presso cui sono accesi i predetti conti dovrà essere impegnata contrattualmente ad accertarsi che ogni operazione che interessa il conto titoli trovi contropartita nel conto euro e viceversa ⁽²⁸⁾, ad eccezione del caso in cui il cliente, con uno specifico ordine impartito all'intermediario e reso noto anche alla banca, disponga altrimenti.

Infine, qualora il cliente intenda estinguere i conti o prelevare parte dei valori depositati, l'intermediario provvede a garantire alla banca l'inesistenza di operazioni già disposte e in fase di liquidazione.

Resta salva la possibilità per l'intermediario di adottare schemi operativi diversi da quello prospettato. In tal caso gli stessi dovranno essere preventivamente comunicati alla Banca d'Italia.

6. Agenti di cambio

Gli agenti di cambio che nello svolgimento della propria attività detengono valori della clientela:

- a) inviano alla Banca d'Italia, nei termini e con le modalità dalla stessa determinati, le informazioni indicate in allegato relative ai valori della clientela;
- b) incaricano una società di revisione contabile iscritta nell'apposito albo tenuto dalla Consob di accertare, con cadenza almeno trimestrale, che sia assicurato il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capitolo. A tal fine, la società

²⁸ Resta ferma la possibilità di movimentare un singolo conto nelle ipotesi in cui lo impongano le caratteristiche tecniche delle operazioni poste in essere (ad esempio, il deposito di margini).

di revisione provvede a riscontrare, anche sulla base degli estratti conto emessi dai depositari o subdepositari, la consistenza delle posizioni dei singoli clienti. Copia del contratto con cui l'agente di cambio conferisce l'incarico è inviato alla Banca d'Italia entro 30 giorni dalla stipula.

Gli agenti di cambio che non intendono detenere neanche in via temporanea disponibilità liquide e strumenti finanziari della clientela si attengono alle disposizioni di cui al paragrafo 5. A essi non si applicano le disposizioni previste dalle precedenti lettere a) e b).

ALLEGATO

Beni della clientela detenuti dagli agenti di cambio Informazioni da inviare periodicamente alla Banca d'Italia

Servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti:

Voce

- 1 – numero di contratti in essere
- 2 – strumenti finanziari di terzi presso l'agente di cambio
- 2.a – di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli
- 3 – strumenti finanziari di terzi presso terzi
- 3.a – di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli
- 4 – disponibilità liquide di terzi transitoriamente presso l'agente di cambio
- 5 – disponibilità liquide di terzi presso terzi
- 5.a – di cui rivenienti da operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli

Servizio di gestione di portafogli:

- 6 – numero di contratti in essere
- 7 – strumenti finanziari di terzi presso l'agente di cambio
- 7.a – di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli

8 – strumenti finanziari di terzi presso terzi

8.a – di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli

9 – disponibilità liquide di terzi transitoriamente presso l'agente di cambio

10 – disponibilità liquide di terzi presso terzi

10.a – di cui rivenienti da operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli

Servizio di ricezione e trasmissione di ordini:

11 – numero di contratti in essere

12 – strumenti finanziari di terzi presso l'agente di cambio

13 – strumenti finanziari di terzi presso terzi

14 – disponibilità liquide di terzi transitoriamente presso l'agente di cambio

15 – disponibilità liquide di terzi presso terzi

Le informazioni vanno ripartite in funzione dei criteri di classificazione seguenti:

a) con riferimento ai clienti depositanti, per i titoli o valori vanno indicati:

- la natura del soggetto (banche, SIM, imprese, famiglie, ecc.);
- la residenza (nazionale o estera);

b) con riferimento alle controparti di mercato delle operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli effettuate per conto della clientela (sottovoci contrassegnate dalla lettera a) vanno indicate:

- la natura della controparte (banche, SIM, imprese di investimento, ecc.);
- la residenza (nazionale o estera);

c) con riferimento agli strumenti finanziari della clientela vanno indicati:

- il tipo di strumento (obbligazioni, azioni, strumenti derivati, ecc.);
- la categoria dell'emittente (Stati, banche, imprese, ecc.);

d) con riferimento ai soggetti terzi depositari dei titoli o dei valori va indicata la natura del soggetto (banche o imprese di investimento italiane, comunitarie o extracomunitarie, organismi di deposito centralizzati, ecc.).

Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 30 settembre 1997

Capitolo 1

Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni degli intermediari del mercato mobiliare

5. Comunicazioni alla Banca d'Italia

Le SIM devono inviare alla Banca d'Italia con cadenza annuale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile adottati, redatta secondo lo schema indicato nell'Allegato A.

La relazione non va inviata nel caso non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate con la relazione dell'anno precedente.

Per le SIM di nuova costituzione, la relazione deve essere inviata entro 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione ⁽¹⁾.

Capitolo 3

Prestazione di servizi di investimento da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario

1. Fonti normative

Artt. 2, comma 4 e 6, comma 6 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

2. Definizioni

Ai fini del presente capitolo:

– per “strumenti finanziari” si intendono, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 415/96:

a) azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;

b) obbligazioni, titoli di Stato e altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;

c) quote di organismi di investimento collettivo;

d) titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;

e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato, che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere, e i relativi indici;

f) contratti “*futures*” su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci, e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

g) contratti di scambio a pronti e a termine (*swaps*) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (*equity swaps*), anche

quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

h) contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci, e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

i) contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci, e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

j) combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere;

– per “strumenti finanziari derivati” si intendono gli strumenti finanziari previsti dalle lettere f), g), h), i) e j) del precedente alinea;

– per “portafoglio non immobilizzato” si intende: i titoli e gli altri strumenti finanziari non destinati a stabile investimento aziendale, ivi comprese le operazioni fuori bilancio nonché gli strumenti finanziari derivati detenuti a fini di negoziazione e quelli a copertura di rischi relativi a strumenti finanziari del portafoglio non immobilizzato. Nel portafoglio non immobilizzato rientrano in particolare i titoli assunti nell'ambito delle operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo o assunzione di garanzia dagli intermediari finanziari autorizzati al servizio di cui all'art. 1, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 415/96.

3. Prestazione di servizi di investimento

Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. bancario possono esercitare, nei casi e alle condizioni indicati al successivo paragrafo 3.1, i seguenti servizi di investimento tra quelli previsti dall'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 415/96:

– negoziazione per conto proprio, limitatamente agli strumenti finanziari derivati;

– collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, di strumenti finanziari.

3.1. Condizioni di autorizzazione

L'esercizio nei confronti del pubblico dei servizi di investimento richiamati in precedenza è consentito agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, a condizione che tali servizi risultino effettivamente correlati con le attività finanziarie svolte in via principale e che l'esercizio degli stessi sia previsto nell'oggetto sociale.

In relazione a ciò, possono essere autorizzati a esercitare il servizio di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari derivati gli intermediari finanziari che svolgono le attività di:

⁽¹⁾ Le SIM già autorizzate alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni inviano la relazione entro il 31 marzo 1998.

– concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

- assunzione di partecipazioni;
- intermediazione in cambi.

Gli intermediari che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti alle imprese o di assunzione di partecipazioni possono inoltre essere autorizzati a esercitare il servizio di collocamento di strumenti finanziari, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.

Gli intermediari finanziari che prestano esclusivamente servizi di pagamento non possono essere autorizzati all'esercizio di servizi di investimento nei confronti del pubblico.

3.2. Procedura di autorizzazione

Gli intermediari finanziari presentano domanda di autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento, a firma del legale rappresentante della società, alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente.

Contenuto della domanda

La domanda, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato B, indica i servizi per i quali è richiesto il rilascio dell'autorizzazione e deve essere corredata della delibera assunta in proposito dai competenti organi aziendali, contenente una relazione illustrativa:

- del programma di attività che l'intermediario intende svolgere nel settore operativo per il quale l'autorizzazione è richiesta, dettagliando l'adeguatezza delle risorse e delle strutture destinate allo scopo e descrivendo se e in quale misura intende operare nel settore degli strumenti finanziari derivati non trattati su mercati regolamentati;
- della struttura tecnico-organizzativa necessaria in relazione agli obiettivi di programma prefissati e agli obblighi derivanti dalle disposizioni richiamate nei paragrafi successivi, in particolare per quanto concerne le soluzioni adottate per la gestione dei rischi connessi con la prestazione dei servizi di investimento.

Nella delibera dovranno essere indicate le valutazioni effettuate dall'intermediario in ordine all'economicità dell'iniziativa, con particolare riguardo all'analisi dei costi che l'azienda dovrà sostenere per svolgere i servizi di investimento.

L'autorizzazione si intende rilasciata qualora la relativa istanza non sia espressamente respinta entro 90 giorni dalla ricezione. Il termine è sospe-

so se la Banca d'Italia richiede informazioni integrative.

Il termine riprende a decorrere dal giorno della ricezione da parte della Banca d'Italia delle informazioni richieste.

Ai fini del provvedimento autorizzativo, la Banca d'Italia valuta, tra l'altro, la situazione tecnica dell'intermediario istante e tiene conto dell'idoneità della struttura tecnico-organizzativa aziendale anche in funzione delle strutture necessarie per la misurazione, il controllo e la gestione dei rischi di mercato e di cambio.

3.3. Disposizioni del D.Lgs. 415/96 applicabili agli intermediari finanziari

Agli intermediari finanziari autorizzati a prestare servizi di investimento, si applicano le seguenti norme del D.Lgs. 415/96 nonché le disposizioni di attuazione delle medesime norme:

- art. 7, comma 1, con riferimento ai requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;
- capo III del Titolo I, in materia di svolgimento dei servizi;
- art. 25, comma 1, lett. c), e relative disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia concernenti le modalità di deposito e sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;
- art. 25, comma 2, e relative disposizioni di attuazione emanate dalla Consob;
- art. 35, e relative disposizioni di attuazione emanate dal Ministro del Tesoro, concernenti i sistemi di indennizzo;
- artt. 43 e 44, in materia rispettivamente di sanzioni amministrative pecuniarie e di procedura sanzionatoria.

3.4. Regole di vigilanza prudenziale

Oltre al rispetto delle disposizioni in materia di vigilanza prudenziale emanate ai sensi dell'art. 107, comma 2 del T.U. bancario, gli intermediari finanziari autorizzati a prestare nei confronti del pubblico i servizi di investimento indicati nei paragrafi precedenti devono disporre di un patrimonio utile a fini di vigilanza per la copertura, calcolata secondo quanto previsto per le Società di Intermediazione Mobiliare (cfr. Allegato C), dei rischi di:

- posizione, regolamento e controparte sulle posizioni relative al portafoglio non immobilizzato;
- cambio, sull'intero bilancio e sulle posizioni "fuori bilancio".

Provvedimento Banca d'Italia e Consob del 29 ottobre 2007.

Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio

(Adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007)

INDICE

PARTE 1 FONTI NORMATIVE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI	Pag. 280
ARTICOLO 1 (FONTI NORMATIVE)	» 280
ARTICOLO 2 (DEFINIZIONI)	» 280
ARTICOLO 3 (DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE BANCHE E AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI) .	» 282
ARTICOLO 4 (PRINCIPI GENERALI)	» 282
PARTE 2 SISTEMA ORGANIZZATIVO	» 282
TITOLO I REQUISITI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE, CONTINUITÀ DELL'ATTIVITÀ, ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE, COMPRESA L'ISTITUZIONE DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, GESTIONE DEL RISCHIO DELL'IMPRESA, REVISIONE INTERNA E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI AZIENDALI (ART. 6, COMMA 2-BIS, LETT. A), B), C), F), G) E H), TUF)	» 282
CAPO I (REQUISITI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE, CONTINUITÀ DELL'ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE)	» 282
ARTICOLO 5 (REQUISITI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE)	» 282
CAPO II (GOVERNO SOCIETARIO E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI AZIENDALI)	» 283
ARTICOLO 6 (RESPONSABILITÀ DELL'ALTA DIRIGENZA E DELL'ORGANO CON FUNZIONI DI CONTROLLO)	» 283
ARTICOLO 7 (PRINCIPI DI GOVERNO SOCIETARIO)	» 283
ARTICOLO 8 (ORGANO CON FUNZIONE DI SUPERVISIONE STRATEGICA)	» 283
ARTICOLO 9 (ORGANO CON FUNZIONE DI GESTIONE)	» 283
ARTICOLO 10 (ORGANO CON FUNZIONI DI CONTROLLO)	» 283
ARTICOLO 11 (RELAZIONI DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO)	» 283
CAPO III (FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO)	» 283
ARTICOLO 12 (ISTITUZIONE DELLE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, DI GESTIONE DEL RISCHIO E DI REVISIONE INTERNA)	» 283
ARTICOLO 13 (FUNZIONE DI GESTIONE DEL RISCHIO)	» 284
ARTICOLO 14 (REVISIONE INTERNA)	» 284
TITOLO II PROCEDURE, ANCHE DI CONTROLLO INTERNO, PER LA CORRETTA E TRASPARENTE PRESTAZIONE DEI SERVIZI E PER LA PERCEZIONE E CORRESPONSIONE DI INCENTIVI, CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, TRATTAMENTO DEI RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI (ART. 6, COMMA 2-BIS, LETTERE D), E), I), J), N), DEL TUF)	» 284
ARTICOLO 15 (PROCEDURE INTERNE)	» 284
ARTICOLO 16 (CONTROLLO DI CONFORMITÀ)	» 285
ARTICOLO 17 (TRATTAZIONE DEI RECLAMI)	» 285

ARTICOLO 18 (OPERAZIONI PERSONALI)	»	285
TITOLO III ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI OPERATIVE ESSENZIALI O IMPORTANTI O DI SERVIZI O ATTIVITÀ (ART. 6, COMMA 2-BIS, LETT. K), TUF)	»	286
ARTICOLO 19 (ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI OPERATIVE ESSENZIALI O IMPORTANTI O DI SERVIZI O ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO)	»	286
ARTICOLO 20 (DEFINIZIONE DI FUNZIONE OPERATIVA ESSENZIALE O IMPORTANTE)	»	286
ARTICOLO 21 (CONDIZIONI PER L'ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI OPERATIVE ESSENZIALI O IMPORTANTI O DI SERVIZI O ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO)	»	286
ARTICOLO 22 (ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI A SOGGETTI EXTRACOMUNITARI)	»	287
PARTE 3 CONFLITTI DI INTERESSE (ART. 6, COMMA 2-BIS, LETT. L), TUF)	»	287
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	»	287
ARTICOLO 23 (PRINCIPI GENERALI)	»	287
ARTICOLO 24 (CONFLITTI DI INTERESSE RILEVANTI)	»	287
ARTICOLO 25 (POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE)	»	288
ARTICOLO 26 (REGISTRO)	»	288
TITOLO II RICERCA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	»	288
ARTICOLO 27 (DEFINIZIONI)	»	288
ARTICOLO 28 (REGOLE AGGIUNTIVE PER I CONFLITTI DI INTERESSI NELLA PRODUZIONE E DIVULGAZIONE DI RICERCHE IN MATERIA DI INVESTIMENTI)	»	289
PARTE 4 CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI (ART. 6, COMMA 2-BIS, LETT. M), TUF)	»	289
ARTICOLO 29 (CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI)	»	289
PARTE 5 SOCIETÀ' DI GESTIONE DEL RISPARMIO E SOCIETÀ' DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE	»	290
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	»	290
ARTICOLO 30 (NORME APPLICABILI)	»	290
TITOLO II SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO	»	290
CAPO I SISTEMA ORGANIZZATIVO	»	290
ARTICOLO 31 (ORGANO CON FUNZIONE DI SUPERVISIONE STRATEGICA) (ART. 6, COMMA 2-BIS, LETT. A) E H), TUF)	»	290
ARTICOLO 32 (STRATEGIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI DEGLI OICR GESTITI) (ART. 6, COMMA 2-BIS, LETT. D), TUF)	»	290
ARTICOLO 33 (DELEGA DELLA GESTIONE DI OICR) (ART. 6, COMMA 2-BIS, LETT. K), TUF)	»	291
ARTICOLO 34 (RAPPORTI TRA SGR PROMOTORE E SGR GESTORE) (ART. 6, COMMA 2-BIS, LETT. A), TUF)	»	291
ARTICOLO 35 (RAPPORTI CON DISTRIBUTORI, CONSULENTI E PRIME BROKER) (ART. 6, COMMA 2-BIS, LETT. A), TUF)	»	292
ARTICOLO 36 (PROCEDURE NEI RAPPORTI TRA SGR DI PROMOZIONE E DI GESTIONE, CON I DISTRIBUTORI, I CONSULENTI E I PRIME BROKER) (ART. 6, COMMA 2-BIS, LETT. D), TUF) ..	»	292
CAPO II CONFLITTI DI INTERESSI (ART. 6, COMMA 2-BIS, LETT. L), TUF)	»	292
ARTICOLO 37 (PRINCIPI GENERALI)	»	292
ARTICOLO 38 (SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI POTENZIALMENTE PREGIUDIZIEVOLI PER GLI OICR)	»	292
ARTICOLO 39 (POLITICA DI GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI)	»	293
ARTICOLO 40 (REGISTRO)	»	293

CAPO III CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI (ART. 6, COMMA 2-BIS, LETT. M), TUF)	» 293
ARTICOLO 41 (DISPOSIZIONI GENERALI)	» 293
ARTICOLO 42 (REGISTRAZIONE DEGLI ORDINI DISPOSTI PER CONTO DEGLI OICR)	» 294
ARTICOLO 43 (REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI ESEGUITE PER CONTO DEGLI OICR)	» 294
ARTICOLO 44 (REGISTRAZIONE DEGLI ORDINI DI SOTTOSCRIZIONE E DISINVESTIMENTO DI QUOTE O AZIONI DI OICR)	» 294
PARTE 6 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	» 294
ARTICOLO 45 (DISPOSIZIONI TRANSITORIE E NORME ABROGATE)	» 294
ALLEGATI	» 294
ALLEGATO 1	» 294
ALLEGATO 2	» 294
ALLEGATO 3	» 295
PROTOCOLLO D'INTESA TRA BANCA D'ITALIA E CONSOB AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 5-BIS, DEL D.LGS. N. 58/1998	» 295

PARTE 1 FONTI NORMATIVE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 6, comma 2-*bis*, e 201, comma 12, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

a) "TUF": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

b) "TUB": il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

c) "autorità di vigilanza": la Banca d'Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB);

d) "intermediari": le SIM; le imprese di investimento extracomunitarie; la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001; gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del TUB, limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; le banche italiane, limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; le banche extracomunitarie limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di in-

vestimento; gli agenti di cambio iscritti nel ruolo di cui all'articolo 201, comma 7, del TUF;

e) "succursale": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un intermediario e che fornisce servizi e/o attività di investimento o servizi accessori;

f) "servizi e attività di investimento": i servizi e le attività previsti all'articolo 1, comma 5, del TUF anche ove prestati fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza, nonché alla Sezione A della tabella allegata al TUF;

g) "servizi accessori": i servizi di cui all'articolo 1, comma 6, del TUF, nonché i servizi di cui alla sezione B della tabella allegata al TUF;

h) "servizi": i servizi e le attività di investimento e i servizi accessori;

i) "cliente": persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi;

j) "cliente al dettaglio": il cliente che non sia cliente professionale o controparte qualificata, secondo le definizioni di cui al Regolamento CONSOB adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUF;

k) "organo con funzione di supervisione strategica": l'organo aziendale a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell'impresa, mediante, tra l'altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche;

l) "organo con funzione di gestione": l'organo aziendale o i componenti di esso a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - spettano

tano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione;

m) "organi con funzione di controllo": il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;

n) "organi aziendali": il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dell'impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale. Nei sistemi dualistico e monistico, in conformità delle previsioni legislative, l'organo con funzione di controllo può svolgere anche quella di supervisione strategica;

o) "alta dirigenza": i componenti degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione nonché il direttore generale;

p) "soggetto rilevante": il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

i) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell'intermediario;

ii) dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;

iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;

q) "analista finanziario": soggetto rilevante che produce la parte sostanziale di ricerche in materia di investimenti;

r) "persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela": soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

i) il coniuge o il convivente more uxorio del soggetto rilevante;

ii) i figli del soggetto rilevante;

iii) ogni altro parente entro il quarto grado del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell'operazione personale;

s) "esternalizzazione": un accordo in qualsiasi forma tra un intermediario e un fornitore di

servizi in base al quale il fornitore realizza un processo, un servizio o un'attività dello stesso intermediario;

t) "supporto duraturo": qualsiasi strumento che permetta al cliente di conservare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni;

u) "operazione personale": un'operazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un soggetto rilevante, qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

i) il soggetto rilevante agisce al di fuori dell'ambito delle attività che compie in qualità di soggetto rilevante;

ii) l'operazione è eseguita per conto di una qualsiasi delle persone seguenti:

(a) il soggetto rilevante;

(b) una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela entro il quarto grado o stretti legami;

(c) una persona che intrattiene con il soggetto rilevante relazioni tali per cui il soggetto rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l'esecuzione dell'operazione;

v) "stretti legami": situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

i) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;

ii) da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

Costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

w) "sistema di gestione del rischio dell'impresa": le strategie, le politiche, i processi e i meccanismi riguardanti l'individuazione, l'assunzione, la gestione, la sorveglianza e l'attenuazione dei rischi a cui l'intermediario è o potrebbe essere esposto (tra cui il rischio di credito, di mercato, operativo, reputazionale e strategico) e per determinare e controllare il livello di rischio tollerato.

2. Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nel TUF.

Art. 3

(Disposizioni applicabili alle banche e agli intermediari finanziari)

1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Regolamento, nelle materie di cui ai Titoli I e III della Parte 2, alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del TUB si applicano, anche con riferimento alla prestazione di servizi e attività di investimento, le disposizioni adottate in attuazione del TUB.

Art. 4

(Principi generali)

1. Gli intermediari, secondo i principi, i criteri e i requisiti di cui al presente Regolamento, si dotano di un sistema organizzativo unitario al fine di assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale nonché la correttezza e la trasparenza dei comportamenti nella prestazione dei servizi.

2. Gli intermediari applicano le disposizioni del presente Regolamento in maniera proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta nonché alla tipologia e alla gamma dei servizi prestati.

3. Al presente Regolamento è allegato il protocollo di intesa fra Banca d'Italia e CONSOB, adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, del TUF. Esso, al fine di garantire il coordinamento delle funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli intermediari, definisce i compiti di ciascuna autorità di vigilanza e le modalità del loro svolgimento.

PARTE 2 SISTEMA ORGANIZZATIVO

Titolo I

Requisiti generali di organizzazione, continuità dell'attività, organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione della funzione di controllo di conformità alle norme, gestione del rischio dell'impresa, revisione interna e responsabilità degli organi aziendali
(art. 6, comma 2-bis, lett. a), b), c), f), g) e h), TUF)

Capo I

(Requisiti generali di organizzazione, continuità dell'attività e organizzazione amministrativa e contabile)

Art. 5

(Requisiti generali di organizzazione)

1. Gli intermediari si dotano di una organizzazione volta ad assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale.

2. A tal fine, gli intermediari, nell'esercizio dei servizi, adottano, applicano e mantengono:

a) solidi dispositivi di governo societario, ivi compresi processi decisionali e una struttura organizzativa che specifichino in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità;

b) un efficace sistema di gestione del rischio dell'impresa;

c) misure che assicurino che i soggetti rilevanti conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie responsabilità;

d) idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livelli dell'intermediario;

e) politiche e procedure volte ad assicurare che il personale sia provvisto delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per l'esercizio delle responsabilità loro attribuite;

f) a tutti i livelli pertinenti, un sistema efficace di segnalazione interna e di comunicazione delle informazioni;

g) sistemi e procedure diretti a conservare registrazioni adeguate e ordinate dei fatti di gestione dell'intermediario e della sua organizzazione interna;

h) criteri e procedure volti a garantire che l'affidamento di funzioni multiple ai soggetti rilevanti non impedisca e non sia tale da potere probabilmente impedire loro di svolgere in modo adeguato e professionale una qualsiasi di tali funzioni;

i) procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni medesime;

l) politiche, sistemi, risorse e procedure per la continuità e la regolarità dei servizi volte a:

i) assicurare la capacità di operare su base continuativa;

ii) limitare le perdite in caso di gravi interruzioni dell'operatività;

iii) preservare i dati e le funzioni essenziali;

iv) garantire la continuità dei servizi in caso di interruzione dei sistemi e delle procedure. Qualora ciò non sia possibile, permettere di recuperare tempestivamente i dati e le funzioni e di riprendere tempestivamente i servizi;

m) politiche e procedure contabili che consentano di fornire tempestivamente alle autorità di vigilanza documenti che presentino un quadro fedele della posizione finanziaria ed economica e che siano conformi a tutti i principi e a tutte le norme anche contabili applicabili.

3. Gli intermediari controllano e valutano con regolarità l'adeguatezza e l'efficacia dei requisiti previsti dal presente articolo e adottano le misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.

Capo II (Governo societario e responsabilità degli organi aziendali)

Art. 6

(Responsabilità dell'alta dirigenza e dell'organo
con funzioni di controllo)

1. L'alta dirigenza e l'organo con funzioni di controllo, secondo le competenze e le responsabilità previste dalle vigenti disposizioni di legge, dallo statuto dell'intermediario nonché dagli articoli 7, 8, 9 e 10, sono responsabili di garantire che l'intermediario si conformi agli obblighi previsti dalle norme di legge e regolamentari in materia di servizi.

Art. 7

(Principi di governo societario)

1. L'intermediario:

a) definisce una ripartizione di compiti tra organi aziendali e all'interno degli stessi tale da assicurare il bilanciamento dei poteri e un'efficace e costruttiva dialettica;

b) adotta idonee cautele, statutarie e organizzative, volte a prevenire i possibili effetti pregiudizievoli sulla gestione derivanti dall'eventuale compresenza nello stesso organo aziendale di due o più funzioni (strategica, di gestione, di controllo);

c) assicura una composizione degli organi aziendali, per numero e professionalità, che consenta l'efficace assolvimento dei loro compiti.

2. I verbali delle riunioni degli organi aziendali illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

Art. 8

(Organo con funzione di supervisione strategica)

1. L'organo con funzione di supervisione strategica:

a) individua gli obiettivi, le strategie, il profilo e i livelli di rischio dell'intermediario definendo le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio dell'impresa; ne verifica periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l'evoluzione dell'attività aziendale;

b) approva i processi relativi alla prestazione dei servizi e ne verifica periodicamente l'adeguatezza;

c) verifica che l'assetto delle funzioni aziendali di controllo sia definito in coerenza con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici e che le funzioni medesime siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;

d) approva e verifica periodicamente, con cadenza almeno annuale, la struttura organizzativa e l'attribuzione di compiti e responsabilità;

e) verifica che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo;

f) assicura che la struttura retributiva e di incentivazione sia tale da non accrescere i rischi

aziendali e sia coerente con le strategie di lungo periodo.

Art. 9

(Organo con funzione di gestione)

1. L'organo con funzione di gestione:

a) attua le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio dell'impresa, definite dall'organo con funzione di supervisione strategica;

b) verifica nel continuo l'adeguatezza del sistema di gestione del rischio dell'impresa;

c) definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti;

d) definisce in modo chiaro i compiti e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali;

e) assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato.

Art. 10

(Organo con funzioni di controllo)

1. All'organo con funzioni di controllo sono attribuiti compiti e poteri necessari al pieno ed efficace assolvimento dell'obbligo di rilevare le irregolarità nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti la prestazione dei servizi.

2. Nello svolgimento dei propri compiti l'organo con funzioni di controllo può avvalersi di tutte le unità operative aventi funzioni di controllo all'interno dell'azienda.

Art. 11

(Relazioni delle funzioni di controllo)

1. Gli organi aziendali, nell'espletamento delle proprie funzioni, si avvalgono delle relazioni relative alla gestione dei rischi, al controllo di conformità e alla revisione interna.

Capo III

(Funzioni aziendali di controllo)

Art. 12

(Istituzione delle funzioni aziendali di controllo di
conformità alle norme, di gestione del rischio e di
revisione interna)

1. Gli intermediari istituiscono e mantengono funzioni permanenti, efficaci e indipendenti di controllo di conformità alle norme e, se in linea con il principio di proporzionalità, di gestione del rischio dell'impresa e di revisione interna.

2. Per assicurare la correttezza e l'indipendenza delle funzioni aziendali di controllo è necessario che:

a) tali funzioni dispongano dell'autorità, delle risorse e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei loro compiti;

b) i responsabili non siano gerarchicamente subordinati ai responsabili delle funzioni sottoposte a

controllo e siano nominati dall'organo con funzione di gestione, d'accordo con l'organo di supervisione strategica, sentito l'organo con funzioni di controllo. Essi riferiscono direttamente agli organi aziendali;

c) i soggetti rilevanti che partecipano alle funzioni aziendali di controllo non partecipino alla prestazione dei servizi che essi sono chiamati a controllare;

d) le funzioni aziendali di controllo siano tra loro separate, sotto un profilo organizzativo;

e) il metodo per la determinazione della remunerazione dei soggetti rilevanti che partecipano alle funzioni aziendali di controllo non ne comprometta l'obiettività.

3. Con riferimento alla funzione di controllo di conformità, gli intermediari sono esentati dai requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2, qualora dimostrino che, in applicazione del principio di proporzionalità, gli obblighi in questione non sono proporzionati e che la funzione di controllo di conformità continua a essere efficace.

4. Con riferimento alla funzione di gestione del rischio, gli intermediari possono non istituire tale funzione o sono esentati dai requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2, qualora dimostrino che, in applicazione del principio di proporzionalità, il sistema di gestione del rischio dell'impresa è costantemente efficace.

5. Con riferimento alla funzione di revisione interna, gli intermediari possono non istituire tale funzione o sono esentati dai requisiti di cui alle lettere c) ed e) del comma 2, qualora dimostrino che, in applicazione del principio di proporzionalità, sia assicurata la costante valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo dell'intermediario.

Art. 13

(Funzione di gestione del rischio)

1. La funzione di gestione del rischio:

a) collabora alla definizione del sistema di gestione del rischio dell'impresa;

b) presiede al funzionamento del sistema di gestione del rischio dell'impresa e ne verifica il rispetto da parte dell'intermediario e dei soggetti rilevanti;

c) verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel sistema di gestione del rischio dell'impresa.

2. La funzione di gestione del rischio presenta agli organi aziendali, almeno una volta all'anno, relazioni sull'attività svolta e le fornisce consulenza.

Art. 14

(Revisione interna)

1. La funzione di revisione interna:

a) adotta, applica e mantiene un piano di *audit* per l'esame e la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi, dei processi, delle pro-

cedure e dei meccanismi di controllo dell'intermediario;

b) formula raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati conformemente alla lettera a) e ne verifica l'osservanza;

c) presenta agli organi aziendali, almeno una volta all'anno, relazioni sulle questioni relative alla revisione interna.

Titolo II

Procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi e per la percezione e corresponsione di incentivi, controllo di conformità alle norme, trattamento dei reclami, operazioni personali

(art. 6, comma 2-bis, lettere d), e), i), j), n), del TUF)

Art. 15

(Procedure interne)

1. Gli intermediari adottano, applicano e mantengono procedure idonee a garantire l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione di ciascuno dei servizi.

2. A tal fine, gli intermediari:

a) adottano, applicano e mantengono procedure per la prestazione dei servizi che specificano in forma chiara e documentata i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti e consentono di ricostruire i comportamenti posti in essere nella prestazione dei servizi;

b) assicurano che i soggetti coinvolti nella prestazione dei servizi acquisiscano conoscenza delle procedure di cui al comma 1;

c) adottano, applicano e mantengono procedure di controllo di conformità e di linea che garantiscano il rispetto a tutti i livelli dell'intermediario, delle disposizioni adottate per la prestazione dei servizi, ivi comprese le disposizioni relative alla corresponsione e alla percezione di incentivi;

d) adottano, applicano e mantengono adeguate procedure di comunicazione interna delle informazioni rilevanti ai fini della prestazione dei servizi, che assicurino la completezza, l'affidabilità e la tempestività di tali informazioni;

e) conservano registrazioni adeguate e ordinate delle attività svolte, ai sensi dell'articolo 29.

3. Gli intermediari formalizzano in modo adeguato e ordinato le procedure adottate ai sensi del comma 1.

4. Gli intermediari adottano procedure idonee a tutelare la riservatezza delle informazioni ricevute nell'ambito della prestazione dei servizi, avuto riguardo alla natura delle stesse.

5. Gli intermediari verificano in modo regolare l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure, anche di controllo di conformità e di linea, adottate ai sensi dei commi precedenti e assumono misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.

Art. 16
(Controllo di conformità)

1. Gli intermediari adottano procedure adeguate al fine di prevenire e individuare le ipotesi di mancata osservanza degli obblighi posti dalle disposizioni di recepimento della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione, minimizzare e gestire in modo adeguato le conseguenze che ne derivano, nonché consentire alle autorità di vigilanza di esercitare efficacemente i poteri loro conferiti dalla relativa normativa.

2. A tal fine, gli intermediari attribuiscono alla funzione di controllo di conformità (*compliance*), le seguenti responsabilità, garantendo un adeguato accesso alle informazioni pertinenti:

a) controllare e valutare regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure adottate ai sensi dell'articolo 15 e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze nell'adempimento degli obblighi da parte dell'intermediario, nonché delle procedure di cui al comma 1;

b) fornire consulenza e assistenza ai soggetti rilevanti incaricati dei servizi ai fini dell'adempimento degli obblighi posti dalle disposizioni di recepimento della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione.

3. La funzione di controllo di conformità presenta agli organi aziendali, con periodicità almeno annuale, le relazioni sull'attività svolta. Le relazioni illustrano, per ciascun servizio prestato dall'intermediario, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate nonché le attività pianificate. Le relazioni riportano altresì la situazione complessiva dei reclami ricevuti, sulla base dei dati forniti dalla funzione incaricata di trattarli, qualora differente dalla funzione di controllo di conformità.

Art. 17
(Trattazione dei reclami)

1. Gli intermediari adottano procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami presentati dai clienti al dettaglio o dai potenziali clienti al dettaglio. Le modalità e i tempi di trattazione dei reclami sono preventivamente comunicate ai clienti.

2. Le procedure adottate prevedono la conservazione delle registrazioni degli elementi essenziali di ogni reclamo pervenuto e delle misure poste in essere per risolvere il problema sollevato.

Art. 18
(Operazioni personali)

1. Gli intermediari adottano procedure adeguate al fine di impedire che soggetti rilevanti coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse ovvero che abbiano accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 del TUF o ad altre informazioni confidenziali riguardanti clienti od ope-

razioni con o per conto di clienti nell'ambito dell'attività svolta per conto dell'impresa:

a) effettuino operazioni personali che:

i) rientrano tra le fattispecie di operazioni di cui alla Parte V, Titolo I-bis, Capi II e III, del TUF;

ii) implicano l'abuso o la divulgazione scorretta delle informazioni confidenziali riguardanti clienti o loro operazioni;

iii) sono suscettibili di confliggere con gli obblighi che incombono sull'intermediario ai sensi della Parte II del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione;

b) consiglino o sollecitino qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, ad effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione della lettera a) del presente comma, o dell'articolo 28, comma 2, lett. a) e b), del presente Regolamento, o dell'articolo 49, comma 5, del Regolamento, adottato dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUF;

c) comunichino ad altri, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, informazioni o pareri, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che per effetto di detta comunicazione il soggetto che la riceve compirà o è probabile che compia, uno dei seguenti atti:

i) effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione della lettera a) del presente comma, o dell'articolo 28, comma 2, lett. a) e b), del presente Regolamento, o dell'articolo 49, comma 5, del Regolamento adottato dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUF;

ii) consigliare o sollecitare altri a realizzare dette operazioni.

2. Le procedure di cui al comma 1 assicurano, tra l'altro, che:

a) tutti i soggetti rilevanti di cui al comma 1 siano a conoscenza delle restrizioni sulle operazioni personali e delle misure adottate dall'intermediario in materia di operazioni personali e di divulgazione di informazioni;

b) l'intermediario venga informato tempestivamente di ogni operazione personale realizzata da un soggetto rilevante, o mediante la notifica di tali operazioni o mediante altre procedure che consentano all'intermediario di identificare tali operazioni. In caso di accordi di esternalizzazione, l'intermediario assicura che l'impresa alla quale l'attività viene esternalizzata conservi una registrazione delle operazioni personali realizzate da soggetti rilevanti

e, dietro richiesta, fornisca prontamente tali informazioni;

c) le operazioni personali notificate all'intermediario o da esso identificate vengano registrate, con l'annotazione di eventuali autorizzazioni o divieti connessi alle operazioni medesime.

3. I commi 1 e 2 non si applicano ai seguenti tipi di operazioni personali:

a) le operazioni personali effettuate nell'ambito di un servizio di gestione di portafogli purché non vi sia una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale l'operazione viene eseguita;

b) le operazioni personali aventi ad oggetto quote o azioni di OICR armonizzati o comunque soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che garantisca un livello di ripartizione del rischio delle loro attività equivalente a quello previsto per gli OICR armonizzati, purché il soggetto rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengano effettuate non partecipino alla gestione dell'organismo interessato.

Titolo III

Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività (art. 6, comma 2-bis, lett. k), TUF)

Art. 19

(Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività di investimento)

1. Quando, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, gli intermediari affidano ad un terzo l'esecuzione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività di investimento, adottano misure ragionevoli per mitigare i connessi rischi.

2. L'esternalizzazione non può ridurre l'efficacia del sistema dei controlli né impedire alle autorità di vigilanza di controllare che gli intermediari adempiano a tutti i loro obblighi.

Art. 20

(Definizione di funzione operativa essenziale o importante)

1. Una funzione operativa viene considerata essenziale o importante laddove un'anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione comprometterebbero gravemente la capacità dell'intermediario di continuare a conformarsi alle condizioni e agli obblighi della sua autorizzazione o agli altri obblighi in materia di servizi e attività di investimento, oppure comprometterebbero gravemente i suoi risultati finanziari o la solidità o la continuità dei suoi servizi e attività di investimento.

2. Le seguenti funzioni non sono considerate essenziali o importanti:

a) la prestazione all'intermediario di servizi di consulenza e di altri servizi che non rientrino nelle attività di investimento, ivi compresi la prestazione di consulenza giuridica all'intermediario, la formazione del suo personale, i servizi di fatturazione e la sicurezza dei locali e del personale dell'intermediario;

b) l'acquisto di servizi standardizzati, compresi quelli relativi alla fornitura di informazioni di mercato e di informazioni sui prezzi.

Art. 21

(Condizioni per l'esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività di investimento)

1. Gli intermediari che esternalizzano funzioni operative essenziali o importanti, o qualsiasi servizio o attività di investimento, restano pienamente responsabili del rispetto di tutti gli obblighi previsti in materia di servizi o attività di investimento e osservano le condizioni seguenti, assicurando in particolare che:

a) l'esternalizzazione non determini la delega della responsabilità da parte degli organi aziendali;

b) non siano alterati il rapporto e gli obblighi dell'intermediario nei confronti della sua clientela;

c) non sia messo a repentaglio il rispetto delle condizioni che l'intermediario deve soddisfare per poter essere autorizzato e per conservare l'autorizzazione alla prestazione di servizi o attività di investimento;

d) non venga soppressa o modificata nessuna delle altre condizioni alle quali è stata subordinata l'autorizzazione dell'intermediario.

2. Gli intermediari agiscono con la competenza e la diligenza dovute quando concludono, applicano o pongono termine ad un qualsiasi accordo con il quale esternalizzano ad un fornitore di servizi funzioni operative essenziali o importanti o qualsiasi attività o servizio di investimento. Gli intermediari adottano in particolare le misure necessarie per assicurare che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) il fornitore di servizi disponga della competenza, della capacità e di qualsiasi autorizzazione richiesta dalla legge per esercitare le funzioni, i servizi o le attività esternalizzate in maniera professionale e affidabile;

b) il fornitore di servizi presti i servizi esternalizzati in maniera efficace; a questo scopo l'intermediario si dota di metodi per la valutazione del livello delle prestazioni di tale fornitore;

c) il fornitore sorvegli adeguatamente l'esecuzione delle funzioni esternalizzate e gestisca in modo appropriato i rischi connessi con l'esternalizzazione;

d) vengano adottate misure idonee, se risulta possibile che il fornitore di servizi non esegua le

funzioni in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti;

e) l'intermediario conservi la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all'esternalizzazione e controlli tali funzioni e gestisca tali rischi;

f) il fornitore di servizi informi l'intermediario di qualsiasi sviluppo che potrebbe incidere in modo rilevante sulla sua capacità di eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti;

g) l'intermediario possa porre termine, se necessario, all'accordo di esternalizzazione senza che ciò vada a detrimento della continuità e della qualità del servizio alla clientela;

h) il fornitore di servizi collabori con le autorità di vigilanza per quanto riguarda le attività esternalizzate;

i) l'intermediario, i suoi revisori contabili e le autorità di vigilanza abbiano effettivo accesso ai dati relativi alle attività esternalizzate e ai locali in cui opera il fornitore di servizi; le autorità di vigilanza siano in grado di esercitare i predetti diritti di accesso;

j) il fornitore di servizi garantisca la protezione delle informazioni riservate relative all'intermediario e ai suoi clienti;

k) l'intermediario e il fornitore di servizi adottino, applichino e mantengano un piano di emergenza per il ripristino dell'operatività dei sistemi in caso di disastro e la verifica periodica dei dispositivi di backup, quando ciò sia necessario in considerazione della funzione, del servizio o dell'attività esternalizzati.

3. I diritti e gli obblighi rispettivi dell'intermediario e del fornitore di servizi sono chiaramente definiti e specificati in un accordo scritto.

4. Quando l'intermediario e il fornitore di servizi sono membri dello stesso gruppo, l'intermediario può, ai fini dell'osservanza delle disposizioni del presente Titolo, tenere conto della misura in cui controlla il fornitore di servizi o ha la capacità di influenzarne le azioni.

5. Gli intermediari mettono a disposizione delle autorità di vigilanza, su richiesta di queste ultime, tutte le informazioni necessarie per permettere loro di controllare che le attività esternalizzate vengano realizzate conformemente alle disposizioni del presente Titolo.

Art. 22

(Esternalizzazione del servizio di gestione di portafogli a soggetti extracomunitari)

1. Gli intermediari che intendono affidare il servizio di gestione di portafogli fornito alla clientela al dettaglio ad un soggetto terzo situato in un paese extracomunitario, oltre alle condizioni indicate nell'articolo 21, rispettano le seguenti condizioni:

a) il fornitore di servizi è autorizzato a svolgere il servizio di gestione nel paese di origine ed è soggetto a forme di vigilanza prudenziale;

b) sussistono accordi di cooperazione tra le autorità di vigilanza italiane e quelle del paese del fornitore di servizi.

2. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni indicate al comma 1, fatte salve le indicazioni di carattere generale fornite dalle autorità di vigilanza, l'intermediario può esternalizzare il servizio di gestione di portafogli solo dopo che siano trascorsi 60 giorni dalla comunicazione di tale intenzione alle autorità di vigilanza, senza che siano state sollevate obiezioni da parte di queste ultime.

3. Le autorità di vigilanza pubblicano un elenco delle autorità dei paesi extracomunitari con le quali sussistono accordi di cooperazione ai fini del presente articolo.

PARTE 3

CONFLITTI DI INTERESSE

(Art. 6, comma 2-bis, lett. l), TUF)

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 23

(Principi generali)

1. Gli intermediari adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero sorgere con il cliente o tra clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.

2. Gli intermediari gestiscono i conflitti di interesse anche adottando idonee misure organizzative e assicurando che l'affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

3. Quando le misure adottate ai sensi del comma 2 non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, gli intermediari informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

4. Le informazioni di cui al comma 3 sono fornite su supporto duraturo e presentano un grado di dettaglio sufficiente, considerata la natura del cliente.

Art. 24

(Conflitti di interesse rilevanti)

1. Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse che possono sorgere nella prestazione dei servizi e che possono danneggiare gli interessi di un clien-

te, gli intermediari considerano, quale criterio minimo, se a seguito della prestazione di servizi, essi, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto:

a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;

b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;

c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;

d) svolgano la medesima attività del cliente;

e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

Art. 25

(Politica di gestione dei conflitti di interesse)

1. Gli intermediari formulano per iscritto, applicano e mantengono un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse in linea con il principio di proporzionalità. Tale politica tiene altresì conto delle circostanze, di cui gli intermediari sono o dovrebbero essere a conoscenza, connesse con la struttura e le attività dei soggetti appartenenti al proprio gruppo.

2. La politica di gestione dei conflitti di interesse di cui al comma 1 deve:

a) consentire di individuare, in relazione ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse idoneo a ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;

b) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

3. Le procedure e le misure di cui al comma 2, lettera b), garantiscono che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività che implicano un conflitto di interesse ai sensi del comma 2, lettera a), svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e delle attività dell'intermediario e del suo gruppo nonché della rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

4. Al fine di garantire l'indipendenza di cui al comma 3, gli intermediari adottano, laddove appropriato, misure e procedure volte a:

a) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti;

b) garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interes-

si potenzialmente in conflitto con quelli del cliente per conto del quale un servizio è prestato;

c) eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;

d) impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;

e) impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

5. Nel caso in cui le misure e procedure di cui al comma 4 non assicurino l'indipendenza richiesta, gli intermediari adottano le misure e procedure alternative o aggiuntive necessarie e appropriate a tal fine.

Art. 26

(Registro)

1. Gli intermediari istituiscono e aggiornano in modo regolare un registro nel quale riportano, annotando i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

Titolo II

Ricerca in materia di investimenti

Art. 27

(Definizioni)

1. Ai fini dell'articolo 28, per "ricerca in materia di investimenti" si intendono le ricerche o le altre informazioni che raccomandano o suggeriscono, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento, riguardante uno o più strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari, compresi i pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti, destinate a canali di divulgazione o al pubblico, purché tali ricerche o informazioni:

a) vengano qualificate o descritte come ricerca in materia di investimenti o con termini analoghi, o vengano presentate come una spiegazione obiettiva o indipendente delle questioni oggetto della raccomandazione;

b) non costituiscano prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.

2. Gli intermediari che producono o divulgano una raccomandazione relativa a strumenti finanziari rientrante nella definizione di cui all'articolo 65, comma 2, lettera a), del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni e priva dei requisiti di cui

al comma 1, identificano chiaramente tale raccomandazione come una comunicazione pubblicitaria e promozionale ai fini del Regolamento adottato dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUF.

3. Nel caso di raccomandazioni di cui al comma 2 gli intermediari specificano in modo chiaro ed evidente che le stesse non rispettano i requisiti volti a promuovere l'indipendenza della ricerca in materia di investimenti e che esse non sono sottoposte ad alcun divieto in ordine alla effettuazione di negoziazioni prima della loro diffusione.

4. Ai fini dell'articolo 28, comma 2, per "strumento finanziario correlato" si intende uno strumento finanziario, anche derivato, il cui prezzo è direttamente influenzato dal prezzo di un altro strumento finanziario oggetto di una ricerca in materia di investimenti.

5. Ai fini dell'articolo 28, comma 2, lett. b), per "raccomandazioni correnti" si intendono le raccomandazioni contenute nelle ricerche in materia di investimenti che non sono state ritirate e che non sono scadute.

Art. 28

(Regole aggiuntive per i conflitti di interessi nella produzione e divulgazione di ricerche in materia di investimenti)

1. Gli intermediari che producono o dispongono la produzione di ricerche in materia di investimenti, che sono o potranno essere divulgate ai loro clienti o al pubblico sotto la loro responsabilità o sotto la responsabilità di un membro del loro gruppo, assicurano l'adozione di tutte le misure di cui all'articolo 25, commi 3, 4 e 5, in relazione agli analisti finanziari coinvolti nella produzione delle ricerche che si trovano in situazione di potenziale conflitto di interessi con coloro ai quali le ricerche sono divulgate.

2. Gli intermediari di cui al comma 1 adottano procedure volte ad assicurare che:

a) gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti non realizzino operazioni personali o eseguano ordini, relativi a strumenti finanziari oggetto di ricerca in materia di investimenti o ad essi correlati, ad eccezione di ordini non sollecitati. Gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti sono sottoposti al divieto di cui al paragrafo precedente se hanno conoscenza dei tempi o del contenuto probabili della ricerca in questione e tali notizie non sono accessibili al pubblico o ai clienti e non possono essere facilmente dedotte dalle informazioni disponibili, fino a quando i destinatari della ricerca in materia di investimenti non abbiano avuto ragionevolmente la possibilità di agire sulla base di tale ricerca;

b) in ogni caso, gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti coinvolti nella produzione di ricerche in materia di investimenti non realizzino operazioni personali relative a strumenti finanziari oggetto della ricerca o ad essi correlati, che siano

contrarie alle raccomandazioni correnti, salvo che in circostanze eccezionali e con la preventiva autorizzazione della funzione di controllo di conformità;

c) essi, gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti coinvolti nella produzione di ricerche in materia di investimenti non accettino incentivi da parte di persone aventi un interesse significativo nell'oggetto della ricerca in materia di investimenti, fatta eccezione per incentivi di modico valore, comunque inferiore a quanto specificamente indicato nella politica di gestione dei conflitti di interesse di cui all'articolo 25;

d) essi, gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti coinvolti nella produzione di ricerche in materia di investimenti non promettano trattamenti di favore agli emittenti degli strumenti finanziari;

e) soggetti diversi dagli analisti finanziari, inclusi gli emittenti, non siano autorizzati ad esaminare, prima della diffusione delle ricerche in materia di investimenti, le relative bozze, per verificare l'accuratezza delle asserzioni fattuali contenute in tale ricerca o per fini diversi dalla mera verifica del rispetto degli obblighi regolamentari, nel caso in cui le bozze contengano una raccomandazione o un prezzo di riferimento.

3. Il comma 1 del presente articolo non si applica agli intermediari che divulgano al pubblico o ai propri clienti una ricerca in materia di investimenti prodotta da terzi a condizione che:

a) il soggetto che produce la ricerca in materia di investimenti non appartenga al proprio gruppo;

b) gli intermediari non modificano in modo rilevante le raccomandazioni contenute nella ricerca in materia di investimenti;

c) gli intermediari non presentino la ricerca in materia di investimenti come propria;

d) gli intermediari verifichino che l'autore della ricerca sia sottoposto ad obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente Regolamento in relazione alla produzione di tale ricerca.

Parte 4

CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

(Art. 6, comma 2-bis, lett. m), TUF)

Art. 29

(Conservazione delle registrazioni)

1. Gli intermediari tengono, per tutti i servizi prestatati e tutte le operazioni effettuate, registrazioni adeguate e ordinate delle attività svolte, idonee a consentire alle autorità di vigilanza di verificare il rispetto delle norme in materia di servizi e attività di investimento e di servizi accessori, ed in particolare l'adempimento degli obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti.

2. Gli intermediari effettuano in ogni caso le registrazioni previste dagli articoli 7 e 8 del Regolamento (CE) 1287/2006.

3. Gli intermediari conservano per un periodo di almeno cinque anni le registrazioni effettuate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Ai fini del rispetto dell'obbligo di conservazione di cui al comma precedente, gli intermediari adottano specifiche procedure anche per il caso di cessazione dell'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento.

5. Gli intermediari conservano, per la durata del rapporto con ciascun cliente e per i cinque anni successivi, la documentazione contrattuale riguardante la disciplina del rapporto medesimo.

6. Le registrazioni di cui ai commi precedenti sono conservate su supporti che consentano di memorizzare le informazioni in modo che possano essere agevolmente recuperate dalle autorità di vigilanza ed in una forma e secondo modalità che soddisfino le condizioni seguenti:

a) è garantita alle autorità di vigilanza la possibilità di accedervi prontamente e di ricostruire ogni fase fondamentale dell'elaborazione di ciascuna operazione;

b) è possibile individuare in maniera agevole qualsiasi correzione o altra modifica, nonché il contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni o modifiche;

c) non è possibile manipolare o alterare in qualunque altro modo le registrazioni.

7. Con apposita comunicazione le autorità di vigilanza pubblicano un elenco delle registrazioni che gli intermediari sono tenuti a conservare ai sensi dei commi precedenti. L'elenco è periodicamente aggiornato.

8. Il presente articolo si applica anche alle succursali in Italia delle banche e delle imprese di investimento comunitarie.

Parte 5

SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO E SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 30

(Norme applicabili)

1. Alle società di gestione del risparmio (SGR) e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) si applicano le disposizioni di cui alla Parte 1, salvo l'articolo 3 e alla Parte 2 nonché, limitatamente al servizio di gestione collettiva del risparmio, le disposizioni del Titolo II della presente Parte. Ai fini della presente Parte, nella definizione di intermediari di cui all'articolo 2 sono da intendersi ricomprese anche le SGR e le SICAV e, nella definizione di servizi di cui al medesimo articolo 2, anche il servizio di gestione collettiva del risparmio.

2. Le disposizioni di cui alle Parti 3 e 4 si applicano:

a) alla commercializzazione, anche fuori sede o a distanza, di quote o azioni di OICR da parte delle SGR ovvero delle azioni di propria emissione effettuata dalle SICAV;

b) alla prestazione dei servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti da parte delle SGR;

c) all'offerta fuori sede o a distanza, da parte delle SGR, dei propri servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti.

Titolo II

Servizio di gestione collettiva del risparmio

Capo I

Sistema organizzativo

Art. 31

(Organo con funzione di supervisione strategica)
(art. 6, comma 2-bis, lett. a) e h), TUF)

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 8, l'organo con funzione di supervisione strategica:

a) determina le politiche di investimento degli OICR gestiti con particolare riguardo al profilo rischio-rendimento, verificandone periodicamente la corretta attuazione;

b) approva i processi di investimento degli OICR gestiti e ne verifica periodicamente l'adeguatezza;

c) definisce il sistema di gestione dei rischi a cui sono esposti i patrimoni gestiti;

d) approva i criteri per la scelta della banca depositaria e della società di revisione degli OICR gestiti.

Art. 32

(Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti)
(art. 6, comma 2-bis, lett. d), TUF)

1. Ove richiesto dalle caratteristiche del servizio di gestione prestato, le SGR e le SICAV adottano, applicano e mantengono una strategia efficace e adeguata per l'esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti, al fine di assicurare che tali diritti siano esercitati nell'esclusivo interesse dei partecipanti agli OICR.

2. La strategia adottata ai sensi del comma 1 definisce le procedure da seguire e le misure da adottare per:

a) monitorare gli eventi societari connessi agli strumenti finanziari in portafoglio degli OICR gestiti, laddove richiesto dalle caratteristiche degli strumenti finanziari che incorporano i diritti da esercitare;

b) valutare le modalità e i tempi per l'eventuale esercizio dei diritti di intervento e di voto, sulla base di un'analisi costi-benefici che consideri anche gli obiettivi e la politica di investimento dell'OICR.

3. Le SGR e le SICAV rendono disponibile ai partecipanti agli OICR una descrizione, eventualmente in forma sintetica, della strategia di cui al comma 1 e dei relativi aggiornamenti.

Art. 33
(Delega della gestione di OICR)
(art. 6, comma 2-bis, lett. k, TUF)

1. Le SGR, relativamente agli OICR da esse gestiti, con apposito contratto scritto, possono affidare ad altre SGR, a società di gestione armonizzate o a intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, scelte di investimento nel quadro di criteri di allocazione del risparmio da esse definiti di tempo in tempo. La delega può riguardare anche la totalità del patrimonio degli OICR gestiti.

2. Le SGR deleganti si dotano di strutture, risorse e procedure idonee a consentire la definizione delle caratteristiche generali di ciascun prodotto offerto, del profilo di rischio-rendimento, dei livelli massimi di rischio nonché a monitorare la coerenza degli investimenti con le strategie di tempo in tempo definite.

3. Il contratto di conferimento dell'incarico:

a) prevede che l'incarico ha una durata determinata, non ha carattere esclusivo e può essere revocato con effetto immediato dall'intermediario delegante, senza inficiare la continuità e la qualità del servizio prestato. Le SGR conservano la possibilità di effettuare operazioni sugli stessi mercati e strumenti finanziari per i quali è concessa la delega;

b) è conforme agli obiettivi, alle politiche di investimento e al profilo di rischio dell'OICR con riferimento al quale viene rilasciata;

c) contiene clausole che, ove l'esecuzione delle operazioni non sia subordinata al preventivo assenso del delegante, prevedano che il delegato debba attenersi, nelle scelte degli investimenti, alle indicazioni impartite periodicamente dalla SGR delegante;

d) prevede che la SGR delegante possa impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere;

e) prevede un flusso costante di informazioni sulle operazioni effettuate dal soggetto delegato alla società delegante che consenta l'esatta ricostruzione del patrimonio dell'OICR con riferimento al quale viene rilasciata;

f) disciplina le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante;

g) è formulato in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi con riferimento alla società delegante e al soggetto delegato.

4. Della delega e dei suoi contenuti è data informazione nel prospetto d'offerta, ove previsto.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle SICAV, fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, del TUF.

Art. 34
(Rapporti tra SGR promotore e SGR gestore)
(art. 6, comma 2-bis, lett. a), TUF)

1. Nell'ipotesi in cui le attività di promozione e di gestione siano svolte in modo separato, sono definite e formalizzate adeguate misure organizzative.

2. La SGR promotore predispone adeguati processi per:

a) una efficiente gestione amministrativa dei rapporti con i partecipanti ai fondi;

b) un tempestivo e costante scambio di informazioni con:

i) le proprie strutture di commercializzazione, gli intermediari incaricati del collocamento e la banca depositaria, al fine di garantire elevati standard di sicurezza e celerità nella trasmissione della documentazione e dei mezzi di pagamento relativi alle operazioni di investimento/disinvestimento disposte dai partecipanti;

ii) la SGR gestore, per garantire alla medesima la costante conoscenza dei flussi finanziari derivanti dalle operazioni di entrata e di uscita dai fondi e per ricevere i dati concernenti la valorizzazione delle quote, nonché le informazioni sull'operatività effettuata per conto dei fondi.

3. La SGR gestore predispone adeguati processi per un tempestivo e costante scambio di informazioni con:

a) la banca depositaria, al fine di consentirle la tempestiva conoscenza dei dati per l'esecuzione delle operazioni di investimento/disinvestimento e per l'espletamento delle funzioni di propria competenza;

b) la SGR promotore, per fornire alla medesima i dati concernenti la composizione del patrimonio dei fondi ed il relativo valore, il profilo di rischio delle scelte d'investimento effettuate e quelli necessari per la predisposizione dell'informativa per il pubblico.

4. Promotore, gestore e banca depositaria predispongono adeguati processi di accesso alle informazioni rilevanti per i propri fini e per le esigenze delle rispettive funzioni aziendali di controllo. Essi devono inoltre assumere le necessarie iniziative nel caso si riscontrino inefficienze nella prestazione dei servizi amministrativi o gestori, interessando gli altri soggetti coinvolti nel processo di gestione.

5. Le SGR interessate stipulano apposita convenzione scritta, che:

a) non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità delle società stipulanti. La società promotrice e quella che svolge la gestione vigilano reciprocamente sull'osservanza della convenzione;

b) ha un contenuto conforme agli obiettivi, alle politiche di investimento e al profilo di rischio dei fondi con riferimento ai quali è stipulata;

c) è formulata in maniera tale da assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di conflitti di interessi con riferimento alla società promotrice e alla società che svolge la gestione;

d) fornisce indicazioni in merito alla società alla quale spetta l'esercizio dei diritti di intervento e di voto in assemblea inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti.

6. Della convenzione e dei suoi contenuti è data informazione nel prospetto d'offerta, ove previsto.

Art. 35

(Rapporti con distributori, consulenti e prime broker)

(art. 6, comma 2-bis, lett a), TUF)

1. Le SGR e le SICAV definiscono con apposita convenzione le misure organizzative che devono essere predisposte dai distributori per l'espletamento dei loro compiti, prevedendo in particolare:

a) i tempi e le modalità di trasmissione della documentazione afferente le operazioni di sottoscrizione ed estinzione dei contratti di gestione. Tali aspetti – per il cui rispetto dovrà essere assunto un espresso impegno contrattuale anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – devono essere caratterizzati da elevati standard di sicurezza e celerità ed essere formalizzati in schemi organizzativi che consentano in ogni momento la rilevazione dei centri di responsabilità;

b) ove del caso, i flussi informativi che i distributori devono indirizzare alla banca depositaria per i compiti ad essa affidati in materia di emissione e rimborso delle quote o delle azioni.

2. Nel caso in cui la SGR o la SICAV si avvalga di consulenti nelle decisioni di investimento concernenti proprie attività di gestione, essa mantiene la capacità di valutare le indicazioni ricevute.

3. Le SGR, che nello svolgimento dell'attività di gestione di fondi speculativi si avvalgono di *prime broker* (soggetti che offrono un complesso di servizi integrati, quali finanziamenti, prestito titoli, custodia, ecc.), si rivolgono a primari intermediari, sottoposti a forme adeguate di vigilanza prudenziale, dotati di elevato standing e di provata esperienza nel settore.

Art. 36

(Procedure nei rapporti tra SGR di promozione e di gestione, con i distributori, i consulenti e i prime broker)

(art. 6, comma 2-bis, lett d), TUF)

1. Le procedure di cui all'articolo 15 regolano specificamente i rapporti di cui agli articoli 34

e 35 ai fini della corretta e trasparente prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio.

Capo II

Conflitti di interessi

(art. 6, comma 2-bis, lett. l), TUF)

Art. 37

(Principi generali)

1. I conflitti di interessi che potrebbero sorgere tra le SGR o le SICAV e gli OICR e i partecipanti agli stessi, tra i clienti di tali società e gli OICR o tra i diversi OICR gestiti sono:

a) identificati;

b) gestiti tramite idonee misure organizzative in modo da evitare che il patrimonio degli OICR sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti, o che, in ogni caso, tali conflitti rechino pregiudizio agli OICR gestiti e ai partecipanti agli stessi.

2. Quando le misure adottate ai sensi del comma 1, lett. b) non risultino sufficienti ad escludere il rischio che il conflitto di interessi rechi pregiudizio agli OICR gestiti e ai partecipanti agli stessi, tale circostanza deve essere sottoposta agli organi aziendali competenti ai fini dell'adozione delle deliberazioni necessarie per assicurare comunque l'equo trattamento degli OICR e dei partecipanti agli stessi.

Art. 38

(Situazioni di conflitto di interessi potenzialmente pregiudizievoli per gli OICR)

1. Le SGR e le SICAV considerano, tra le circostanze tali da far sorgere un conflitto di interessi, le situazioni che danno origine a un conflitto tra:

a) gli interessi della società, anche derivanti da rapporti di gruppo e dalla prestazione congiunta di più servizi, di uno o più clienti e i doveri della società nei confronti degli OICR;

b) gli interessi di due o più OICR in gestione.

2. Nel considerare le situazioni di conflitto di interessi, le SGR e le SICAV valutano, almeno, se la società, un soggetto rilevante, una persona avente un legame di controllo diretto o indiretto con la società, o uno o più clienti:

a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese dell'OICR;

b) abbiano, nel risultato del servizio di gestione collettiva o dell'operazione disposta per conto dell'OICR, un interesse distinto da quello dell'OICR;

c) abbiano un'utilità finanziaria o di altra natura a privilegiare gli interessi di clienti o di altri OICR rispetto a quelli dell'OICR interessato;

d) ricevano o possano ricevere, da soggetti diversi dagli investitori, incentivi in connessione alla prestazione del servizio di gestione collettiva, sotto

forma di denaro, beni o servizi, diversi e ulteriori rispetto ai compensi normalmente percepiti per il servizio.

Art. 39

(Politica di gestione delle situazioni di conflitto di interessi)

1. Le SGR e le SICAV formulano per iscritto, applicano e mantengono un'efficace politica di gestione dei conflitti di interessi in linea con il principio di proporzionalità. Tale politica tiene altresì conto delle circostanze, di cui le società sono o dovrebbero essere a conoscenza, connesse con la struttura e le attività dei soggetti appartenenti al proprio gruppo.

2. La politica di gestione dei conflitti di interessi di cui al comma 1, anche al fine di assicurare l'equo trattamento degli OICR gestiti, deve:

a) consentire di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi tale da ledere in modo significativo gli interessi di uno o più OICR;

b) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

3. Le procedure e le misure, di cui al comma 2, lettera b), garantiscono che i soggetti rilevanti impegnati in diverse attività che implicano un conflitto di interessi del tipo specificato al comma 2, lettera a), svolgano tali attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività della società e del gruppo cui essa appartiene e all'entità del rischio che gli interessi dell'OICR siano danneggiati.

4. Al fine di garantire il grado di indipendenza di cui al comma 3, le SGR e le SICAV adottano, laddove appropriato, misure e procedure volte a:

a) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportino un rischio di conflitto di interessi, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più OICR;

b) garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano lo svolgimento di attività o la prestazione di servizi per conto di OICR da cui possono originare situazioni di potenziale conflitto di interessi con gli OICR, o che siano portatori, a titolo personale o di terzi, inclusa la società, di interessi in conflitto con gli OICR;

c) eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni o i ricavi dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente attività da cui possano originare situazioni di conflitto di interessi;

d) impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge il servizio di gestione collettiva;

e) impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante al servizio di gestione collettiva e agli altri servizi o attività svolti dalla società, quando tale partecipazio-

ne possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interessi.

5. Nel caso in cui le misure e le procedure di cui al comma 4 non assicurino l'indipendenza dei soggetti rilevanti, le SGR e le SICAV adottano tutte le misure e procedure alternative o aggiuntive necessarie e appropriate a tal fine.

6. Le SGR e le SICAV forniscono agli investitori una descrizione, eventualmente in forma sintetica, della politica di gestione delle situazioni di conflitto di interessi adottata ai sensi del comma 1.

Art. 40

(Registro)

1. Le SGR e le SICAV istituiscono e aggiornano periodicamente un registro nel quale riportano le situazioni per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi degli OICR gestiti.

Capo III

Conservazione delle registrazioni

(art. 6, comma 2-bis, lett. m), TUF)

Art. 41

(Disposizioni generali)

1. Le SGR e le SICAV tengono registrazioni idonee a consentire alle autorità di vigilanza di verificare il rispetto della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio e, in particolare, l'adempimento degli obblighi nei confronti dei partecipanti agli OICR.

2. Le SGR e le SICAV effettuano, in ogni caso, le registrazioni di cui agli articoli seguenti.

3. Le SGR e le SICAV conservano per un periodo di almeno cinque anni le registrazioni effettuate ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Ai fini del rispetto dell'obbligo di conservazione di cui al comma precedente, le SGR e le SICAV adottano specifiche procedure anche per il caso di cessazione dell'autorizzazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva.

5. Le SGR e le SICAV conservano, per la durata del rapporto con ciascun investitore e per i cinque anni successivi, la documentazione contrattuale riguardante il rapporto medesimo. Tale disposizione non si applica nel caso in cui altro intermediario sia tenuto ad adempiere al medesimo obbligo.

6. Le registrazioni di cui ai commi precedenti sono conservate su supporti che consentono di memorizzare le informazioni in modo che possano essere recuperate agevolmente dalle autorità di vigilanza ed in una forma e secondo modalità tali che:

a) sia garantita alle autorità di vigilanza la possibilità di accedervi prontamente e di ricostruire ogni fase fondamentale dell'elaborazione di ciascuna operazione e/o ordine;

b) sia possibile individuare facilmente qualsiasi correzione o altra modifica nonché il contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni o modifiche;

c) non sia possibile manipolare o alterare in qualunque altro modo le registrazioni.

7. Con apposita comunicazione le autorità di vigilanza pubblicano un elenco delle registrazioni che le SGR e le SICAV sono tenute a conservare ai sensi del comma 1. L'elenco è periodicamente aggiornato.

Art. 42

(Registrazione degli ordini disposti per conto degli OICR)

1. Per ogni ordine disposto per conto degli OICR gestiti, le SGR e le SICAV registrano, all'atto della trasmissione, le informazioni di cui all'allegato 1.

2. Le SGR e le SICAV registrano su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini di negoziazione disposti telefonicamente per conto degli OICR gestiti e mantengono evidenza degli ordini inoltrati elettronicamente.

Art. 43

(Registrazione delle operazioni eseguite per conto degli OICR)

1. Immediatamente dopo aver eseguito l'ordine per conto di un OICR o aver ricevuto la conferma che l'ordine è stato eseguito, le SGR e le SICAV registrano le informazioni di cui all'allegato 2 inerenti alle operazioni eseguite.

2. Le SGR e le SICAV registrano su nastro magnetico o su altro supporto equivalente le conversazioni telefoniche concernenti la conferma degli eseguiti e mantengono evidenza delle conferme ricevute elettronicamente.

Art. 44

(Registrazione degli ordini di sottoscrizione e disinvestimento di quote o azioni di OICR)

1. Le SGR e le SICAV registrano in forma elettronica, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, gli ordini di sottoscrizione e di disinvestimento ricevuti dagli investitori e, entro il giorno successivo a quello di esecuzione, le condizioni alle quali detti ordini sono stati eseguiti. Le registrazioni contengono almeno le informazioni di cui all'allegato 3.

Parte 6

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 45

(Disposizioni transitorie e norme abrogate)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana¹.

2. Le SGR provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 32 entro il 29 febbraio 2008.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati il Titolo III, capitolo 2 del Re-

golamento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000 e il Titolo IV, capitolo III, del Regolamento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005, ad eccezione della Sezione III, par. 1, relativa ai rapporti con la banca depositaria.

Allegati

Allegato 1

Le registrazioni degli ordini devono contenere almeno le seguenti informazioni *:

a) la denominazione o altro elemento atto all'individuazione dell'OICR o del comparto;

b) il nome o altro elemento atto all'individuazione di qualsiasi soggetto pertinente che agisca per conto dell'OICR;

c) la natura della decisione di negoziazione assunta (ad esempio: acquisto, vendita, sottoscrizione titoli o esercizio/abbandono di un'opzione);

d) indicazione del codice ISIN dello strumento finanziario ovvero, in mancanza, la denominazione dello strumento medesimo o, in caso di contratti derivati, le caratteristiche del contratto;

e) il prezzo unitario dello strumento finanziario escluse le commissioni e, se del caso, gli interessi maturati; nel caso di strumenti di debito il prezzo può essere espresso in termini monetari o in termini percentuali;

f) la valuta di denominazione dello strumento finanziario;

g) il numero di unità degli strumenti finanziari, il valore nominale delle obbligazioni o il numero di contratti derivati oggetto dell'operazione;

h) se il quantitativo rappresenta il numero di unità degli strumenti finanziari, il valore nominale delle obbligazioni o il numero di contratti derivati;

i) il tipo di ordine;

j) la data e l'orario dell'ordine;

k) se l'ordine è stato trasmesso ad altro intermediario, la denominazione o altro elemento di designazione del medesimo nonché la data e l'orario di trasmissione dell'ordine;

l) l'eventuale motivazione della revoca.

* Le informazioni di cui al presente allegato possono essere fornite utilizzando codici standard, purché venga fornita una spiegazione dei codici utilizzati.

Allegato 2

Le registrazioni delle operazioni eseguite devono contenere almeno le seguenti informazioni:

a) la denominazione o altro elemento di designazione dell'OICR o del comparto;

b) la data e l'orario di esecuzione dell'operazione;

¹ Pubblicato nella G.U. n. 255 del 2.11.2007.

c) la natura dell'operazione (ad esempio: acquisto, vendita, sottoscrizione di titoli o esercizio di un'opzione);

d) il codice ISIN dello strumento finanziario ovvero, in mancanza, la denominazione dello strumento medesimo o, in caso di contratti derivati, le caratteristiche del contratto;

e) il prezzo unitario dello strumento finanziario escluse le commissioni e, se del caso, gli interessi maturati; nel caso di strumenti di debito il prezzo può essere espresso in termini monetari o in termini percentuali;

f) la valuta di denominazione dello strumento finanziario;

g) il numero di unità degli strumenti finanziari, il valore nominale delle obbligazioni o il numero di contratti derivati oggetto dell'operazione;

h) se il quantitativo rappresenta il numero di unità degli strumenti finanziari, il valore nominale delle obbligazioni o il numero di contratti derivati;

i) l'identificativo della controparte dell'operazione;

j) l'identificativo della sede di esecuzione della transazione;

k) il prezzo totale, risultante dal prodotto del prezzo unitario e del quantitativo;

l) la persona fisica che ha eseguito l'operazione o che è responsabile dell'esecuzione.

Allegato 3

Le registrazioni degli ordini di sottoscrizione e disinvestimento di quote o azioni di OICR devono almeno riguardare:

a) il nome o altro elemento di identificazione dell'investitore, con evidenza dei soggetti alle dipendenze della SGR o della SICAV o, nel caso di ordini pervenuti per il tramite di un intermediario, la denominazione o altro elemento identificativo dell'intermediario medesimo;

b) il nome o altro elemento atto all'individuazione di qualsiasi soggetto pertinente che agisca per conto dell'OICR;

c) la data in cui è stato impartito l'ordine di sottoscrizione o disinvestimento e, nel caso di commercializzazione diretta di OICR, anche l'ora di rilascio dell'ordine;

d) la data e l'orario di ricevimento dell'ordine da parte della SGR o della SICAV;

e) la tipologia dell'ordine (sottoscrizione, rimborso, switch; inerente a piani di sottoscrizione o di disinvestimento, a servizi collegati alla partecipazione all'OICR, classe o comparto, a operazioni straordinarie relative all'OICR classe o comparto);

f) gli elementi identificativi dell'OICR, classe o comparto oggetto dell'ordine;

g) la data di valuta dell'ordine di sottoscrizione o disinvestimento, ossia il giorno della valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento;

h) la data di esecuzione, da intendersi quale giorno di riferimento per la valorizzazione delle quote o azioni;

i) se trattasi di ordine sottoposto a diritto di recesso;

j) se trattasi di ordine ricevuto per il tramite di un promotore finanziario, gli elementi identificativi del promotore finanziario della SGR o della SICAV che ha raccolto l'ordine o un codice identificativo del promotore finanziario del collocatore che ha raccolto l'ordine;

k) se trattasi di ordine ricevuto tramite tecniche di comunicazione a distanza;

l) la data di regolamento (coincidente con il giorno successivo a quello di esecuzione), in cui la liquidità è accreditata nei conti dell'OICR (per le sottoscrizioni) o prelevata (per i disinvestimenti);

m) il NAV attribuito, il numero delle quote o azioni attribuito, l'importo lordo versato e quello netto investito.

PROTOCOLLO D'INTESA TRA BANCA D'ITALIA E CONSOB AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 5-BIS, DEL D. LGS. N. 58/1998.

La Banca d'Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob"):

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (nel seguito TUF) e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del TUF, la Banca d'Italia e la Consob collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni, senza potersi opporre il segreto d'ufficio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, del TUF, la vigilanza sugli intermediari ha per obiettivi: a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; b) la tutela degli investitori; c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario; d) la competitività del sistema finanziario; e) l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria; per il perseguimento degli obiettivi richiamati, la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari e la Consob per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti; la Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati, vigilando ciascuna sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari secondo le rispettive competenze;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del TUF, la Banca d'Italia e la Consob disciplinano congiuntamente mediante regolamento, con riferimento alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento nonché alla gestione collettiva del risparmio, gli obblighi dei soggetti abilitati in talune materie;

CONSIDERATO che l'articolo 6, comma 2-ter, del TUF specifica, nelle materie oggetto del regolamento congiunto, gli aspetti di competenza di ciascuna Autorità per l'esercizio della vigilanza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5, commi 5-bis e 5-ter, del TUF, la Banca d'Italia e la Consob, al fine di coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d'intesa avente ad oggetto: a) i compiti di ciascuna e le modalità del loro svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle funzioni; b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza. Il protocollo d'intesa è reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalità da esse stabilite ed è allegato al regolamento di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del TUF;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del TUF, la Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabilite;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del TUF, la Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle rispettive competenze, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati e che ciascuna Autorità comunica le ispezioni disposte all'altra Autorità, la quale può chiedere accertamenti su profili di propria competenza;

CONSIDERATO che la Banca d'Italia e la Consob si scambiano le informazioni nel rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 4, commi 8 e 11, del TUF e 7, comma 2, del D. lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (di seguito TUB);

STIPULANO IL PRESENTE PROTOCOLLO D'INTESA

1. Definizioni

Ai fini del presente protocollo, si intendono per:

- a) Autorità: la Banca d'Italia e/o la Consob;
- b) Regolamento congiunto: regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del TUF;
- c) servizi: i servizi e le attività di investimento; il servizio di gestione collettiva del risparmio; i servizi accessori prestati da SIM e SGR; il servizio indicato all'art. 1, comma 6, lett. f), del TUF, prestato da

banche; la commercializzazione di quote o azioni di OICR;

d) intermediari: i soggetti abilitati di cui all'art. 1, comma 1, lett. r), del TUF, nonché gli agenti di cambio e Poste Italiane - Divisione Servizi di Bancoposta.

2. Ambito di applicazione

2.1 Il presente protocollo ha ad oggetto il coordinamento dell'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob sugli intermediari, limitatamente ai servizi da questi prestati. Le previsioni dei punti 3, 4, 6, 7, 8 e 11 si applicano anche alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche assoggettati alla disciplina prevista dall'articolo 25-bis del TUF.

3. Principi generali

3.1 La Banca d'Italia e la Consob operano in modo coordinato e si scambiano, per quanto di reciproco interesse, le informazioni rilevanti.

3.2 In relazione alle finalità di vigilanza a ciascuna attribuite e al fine di contenere gli oneri gravanti sugli intermediari, la Banca d'Italia e la Consob operano in modo da evitare duplicazioni nell'esercizio delle rispettive attività.

4. Vigilanza regolamentare

4.1 Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza regolamentare di rispettiva competenza, ciascuna Autorità trasmette all'altra le proposte regolamentari sulle quali sia tenuta a richiedere il parere prima della data di inizio della consultazione pubblica.

4.2 Ciascuna Autorità fornisce risposta ai quesiti sulle materie di propria competenza, secondo la ripartizione prevista dalla legge. Nelle materie oggetto del Regolamento congiunto è competente l'Autorità alla quale l'art. 6, comma 2-ter, del TUF attribuisce l'esercizio della vigilanza. La competenza è congiunta sui quesiti aventi ad oggetto il controllo di conformità alle norme previsto dagli articoli 12 e 16 del Regolamento congiunto nonché l'esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti e di servizi o attività.

4.3 Al fine di assicurare celerità e coerenza nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni, ciascuna Autorità:

- a) trasmette tempestivamente all'altra i quesiti pervenuti non di propria competenza;
- b) concorda con l'altra una risposta congiunta qualora il quesito coinvolga la competenza di entrambe le Autorità secondo quanto previsto dal punto 4.2.

4.4 Le modifiche e le integrazioni al Regolamento congiunto e le linee applicative di carattere generale delle disposizioni del Regolamento medesimo sono adottate congiuntamente dalle due Autorità.

5. Provvedimenti autorizzativi

5.1 La Banca d'Italia e la CONSOB, al fine di snellire le istruttorie e di ridurre i tempi di conclusione, coordinano le procedure per l'emanazione dei provvedimenti autorizzativi per i quali il TUF prevede il rilascio di pareri.

5.2 Ai fini dell'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento da parte delle banche, la Banca d'Italia e la Consob concordano la documentazione da richiedere per verificare la capacità dell'intermediario di osservare le regole in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti degli investitori. Tale documentazione è trasmessa alla Consob unitamente alla comunicazione relativa all'avvenuto rilascio dell'autorizzazione.

6. Vigilanza informativa

6.1 La Banca d'Italia e la Consob si scambiano tempestivamente le informazioni acquisite nell'ambito dei controlli di rispettiva competenza rilevanti per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza da parte dell'altra Autorità.

6.2 Le Autorità, nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa previsti dall'art. 8 del TUF operano, anche attivando meccanismi di consultazione preventiva, tenendo conto dell'esigenza di contenere gli oneri a carico degli intermediari nella richiesta di trasmissione periodica di dati e notizie.

6.3 In relazione ai compiti demandati alla Banca d'Italia, tra cui quelli connessi con lo svolgimento del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP), la Consob trasmette alla Banca d'Italia le informazioni in suo possesso che possono incidere in maniera significativa sull'esposizione degli intermediari ai rischi, con particolare riguardo a quelli operativi e reputazionali.

6.4. In relazione ai compiti di verifica della trasparenza e della correttezza dei comportamenti nei confronti degli investitori demandati alla Consob, la Banca d'Italia trasmette le informazioni in suo possesso che possono incidere in misura significativa sulla valutazione dei comportamenti e delle procedure adottate dagli intermediari per la prestazione dei servizi.

6.5 La Banca d'Italia assegna alla Consob uno specifico profilo per l'accesso diretto agli archivi informatici da essa detenuti in materia di esponenti aziendali degli intermediari (ORSO).

6.6 La Banca d'Italia e la Consob si scambiano informazioni, anche in occasione di incontri periodici, in ordine alle iniziative di vigilanza rilevanti o di portata generale con riferimento alla prestazione di servizi.

7. Vigilanza ispettiva

7.1 La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza ispettiva per le materie attribuite a ciascuna e si danno tempestiva comunicazione delle ispezioni avviate precisando, quando circoscritto, il relativo ambito. Le Autorità orientano le metodolo-

gie di verifica al perseguimento delle finalità di rispettiva competenza.

7.2 La Banca d'Italia e la Consob effettuano ispezioni su profili rientranti nella responsabilità dell'altra Autorità, previa richiesta di quest'ultima formulata ai sensi dell'art. 10, comma 2, del TUF. Al fine di contenere gli oneri per gli intermediari, la facoltà di chiedere accertamenti va esercitata, tenendo conto dell'ambito degli accertamenti, in tempo utile e definendo compiutamente l'oggetto delle indagini. Le Autorità concordano le modalità della collaborazione e le procedure di effettuazione delle verifiche richieste secondo criteri di efficienza; gli esiti delle verifiche svolte sono trasmessi quanto prima all'Autorità richiedente.

7.3 Qualora, in connessione di propri accertamenti, la Banca d'Italia o la Consob riscontrino profili significativi rientranti nella competenza dell'altra Autorità, esse ne informano tempestivamente quest'ultima nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 11, del TUF e dall'articolo 7, comma 2, del TUB.

7.4 La Banca d'Italia e la Consob possono stabilire forme di collaborazione ispettiva variamente articolate, avendo cura di concordare, di volta in volta, le modalità di coordinamento del gruppo ispettivo e di svolgimento degli accertamenti.

8. Provvedimenti assunti e irregolarità accertate

8.1 La Banca d'Italia e la Consob si danno reciproca comunicazione, in modo tempestivo, dei seguenti atti e provvedimenti assunti nei confronti degli intermediari, quando relativi alla prestazione dei servizi:

- ordine di convocazione o convocazione diretta degli organi collegiali quando rivestano rilevanza significativa a fini di vigilanza;
- provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi;
- sospensione o limitazione temporanea dell'emissione o del rimborso di quote o azioni di OICR;
- provvedimenti ingiuntivi;
- sospensione degli organi amministrativi;
- proposta di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa.

8.2 Ciascuna Autorità comunica tempestivamente all'altra le irregolarità rilevanti accertate nell'esercizio dell'attività di vigilanza relativamente alla prestazione dei servizi.

9. Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti e di servizi o attività

9.1 La Consob vigila sugli effetti che l'esternalizzazione può determinare nel rapporto tra intermediari e clienti ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di conflitto d'interessi e delle regole di com-

portamento. La Banca d'Italia vigila sugli effetti che l'esternalizzazione può determinare sul presidio dei rischi e sulla funzionalità dei processi aziendali.

9.2 Nel caso di comunicazioni di intermediari concernenti ipotesi di esternalizzazione del servizio di gestione di portafogli a soggetti extracomunitari (ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del Regolamento congiunto), ciascuna Autorità consulta preventivamente l'altra ove intenda sollevare obiezioni agli intermediari interessati.

9.3 La Banca d'Italia e la Consob pubblicano in modo unitario e aggiornano l'elenco delle autorità dei paesi extracomunitari con le quali sussistono accordi di cooperazione ai fini dell'articolo 22 del Regolamento congiunto.

10. Operatività transfrontaliera

10.1 La Banca d'Italia e la Consob definiscono tempi e modalità per lo scambio tempestivo di informazioni relative all'operatività transfrontaliera degli intermediari.

11. Comitati di contatto

11.1 E' istituito un Comitato strategico per l'approfondimento e lo scambio informativo su temi rilevanti per il coordinamento dell'attività di vigilanza, per la definizione degli indirizzi sulle modalità delle comunicazioni conseguenti ad accertamenti e per la risoluzione delle questioni significative connesse con l'applicazione del protocollo. In tale ambito le Autorità si scambiano informazioni sulle iniziative regolamentari di reciproco interesse.

11.2 E' istituito un Comitato tecnico, con il compito di:

a) valutare i quesiti che richiedono una risposta congiunta;

b) esaminare le questioni che richiedono modifiche o integrazioni al Regolamento congiunto o l'emanazione di linee applicative di carattere generale relative al Regolamento medesimo;

c) concordare le procedure, anche di tipo informatico, connesse con lo scambio dei pareri relativi ai provvedimenti autorizzativi di cui al punto 5, dei dati previsti nel punto 6 e delle informazioni relative all'operatività transfrontaliera degli intermediari di cui al punto 10, nonché le modalità delle comunicazioni di cui ai punti 7.1 e 7.2;

d) dare attuazione agli indirizzi indicati dal Comitato strategico e valutare ogni altra questione di natura tecnica volta a migliorare il coordinamento delle funzioni di vigilanza attribuite alle due Autorità.

Il Comitato tecnico si riunisce con frequenza trimestrale e ogni qual volta, su proposta di ciascuna Autorità, sia ritenuto opportuno.

12. Unità temporanee di analisi

12.1 Le Autorità possono costituire gruppi di lavoro temporanei per l'analisi di rilevanti fenomeni di interesse comune, relativi alla prestazione dei servizi.

13. Integrazioni e modifiche del protocollo

13.1 Il presente Protocollo è integrato e modificato di comune accordo fra le parti firmatarie, anche per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.

14. Pubblicità del Protocollo²

14.1 Il presente Protocollo è pubblicato in allegato al Regolamento congiunto adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del TUF e nei Bollettini dei due Istituti. Esso è inoltre reso disponibile, unitamente alle procedure previste nel precedente punto 11.2, lett. c), sui siti Internet della Banca d'Italia e della Consob.

14.2 Fino all'emanazione delle procedure previste nel precedente punto 11.2, lett. c), resta fermo quanto disposto dai vigenti protocolli d'intesa adottati dalla Banca d'Italia e dalla Consob in data 12 luglio 1999 in materia di "procedure per il coordinamento tra le Autorità nei procedimenti di autorizzazione, decadenza e rinuncia di SIM SGR e SICAV" e in data 9 febbraio 2001 "relativo allo scambio di dati".

Roma, 31 ottobre 2007

PER LA BANCA D'ITALIA

IL GOVERNATORE

Mario Draghi

PER LA CONSOB

IL PRESIDENTE

Lamberto Cardia

² Pubblicato nella G.U. n. 270 del 20.11.2007.

Capitolo III

Consob

Delibera n. 11522 del 1° luglio 1998

Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari (*adottato dalla Consob con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e successivamente modificato con delibere n. 11745 del 9 dicembre 1998, n. 12409 del 1° marzo 2000, n. 12498 del 20 aprile 2000, n. 13082 del 18 aprile 2001, n. 13710 del 6 agosto 2002 e n. 15961 del 30 maggio 2007*)¹

All'interno dell'articolato, le modifiche apportate con delibera n. 15961 del 30 maggio 2007 sono evidenziate in grassetto.

(Comunicazione nDIN/4075557 del 13 agosto 2004 D.L.gs. n. 37/2004: chiarimenti in materia di disciplina Consob degli intermediari)

¹ La delibera n. 11522 e l'allegato regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla G.U. n. 165 del 17.7.1998 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 7, luglio 1998. La delibera n. 11745 del 9.12.1998 è pubblicata nella G.U. n. 297 del 21.12.1998 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 12, dicembre 1998. La delibera n. 12409 del 1.3.2000 è pubblicata nella G.U. n. 58 del 10.3.2000 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 3, marzo 2000. La delibera n. 12498 del 20.4.2000 è pubblicata nella G.U. n. 100 del 2.5.2000 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 4, aprile 2000. La delibera n. 13082 del 18.4.2001 è pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 137 del 15.6.2001 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 4.2, aprile 2001. La delibera n. 13710 del 6.8.2002 è pubblicata nella G.U. n. 192 del 17.8.2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 8.1, agosto 2002. La delibera n. 15961 del 30.5.2007 è pubblicata nella G.U. n. 134 del 12.6.2007 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 5.2, maggio 2007; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

Visti, in particolare, gli articoli 6, comma 2, 19, comma 3, 23, comma 1, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 2 e 5, 31, comma 6, lettere d), f), g) e h), 32, comma 2, 201, comma 8, del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998;

Vista la lettera del 1° luglio 1998, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il parere previsto dagli articoli 6, comma 2, 19, comma 3, 23, comma 1, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 2 e 5,

e 32, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 58 del 1998;

DELIBERA :

È adottato il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari. Il regolamento consta di 85 articoli e di 7 allegati.

La presente delibera e l'annesso Regolamento saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino della Consob.

p. Il Presidente:

MARCO ONADO

INDICE:

LIBRO I - FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI	Pag. 306
Art. 1 - Fonti normative	
Art. 2 - Definizione	
LIBRO II - AUTORIZZAZIONE DELLE SIM E INGRESSO IN ITALIA DI IMPRESE DI INVESTIMENTO COMUNITARIE ED EXTRACOMUNITARIE	» 306
Parte I - Disposizioni preliminari	» 306
Art. 3 - Definizioni	
Parte II - Albo	» 307
Art. 4 - Albo	
Art. 5 - Contenuto dell'albo	
Art. 6 - Pubblicità dell'albo	
Parte III - Procedimento di autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento	» 307
Art. 7 - Domanda di autorizzazione	
Art. 8 - Documentazione da allegare alla domanda	
Art. 9 - Istruttoria della domanda	
Art. 10 - Estensione delle autorizzazioni	
Art. 11 - Rinuncia alle autorizzazioni	
Art. 12 - Sospensione dei termini dell'istruttoria	
Art. 13 - Decadenza dall'autorizzazione	
Art. 14 - Comunicazioni sull'esercizio dei servizi di investimento	
Parte IV - Procedimento di autorizzazione relativo alle imprese di investimento extracomunitarie	» 311
Art. 15 - Domanda di autorizzazione	
Art. 16 - Documentazione da allegare alla domanda	
Art. 17 - Istruttoria della domanda	
Art. 18 - Lingua degli atti	
Art. 19 - Servizi che non possono essere prestati senza lo stabilimento di succursali (<i>abrogato</i>)	
Art. 20 - Disposizioni applicabili	

Parte V - Imprese di investimento comunitarie	Pag. 312
Art. 21 - Stabilimento di succursali	
Art. 22 - Svolgimento dei servizi senza stabilimento di succursali.	
Art. 23 - Servizi non ammessi al mutuo riconoscimento	
Parte VI - Disposizioni finali	» 313
Art. 24 - Disposizioni finali	
LIBRO III-PRESENTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA	» 313
Parte I - Disposizioni preliminari	» 313
Art. 25 - Definizioni.	
Parte II -Disciplina della prestazione dei servizi di investimento e accessori e del servizio di gestione collettiva del risparmio	» 314
Titolo I - Servizi di investimento e accessori	» 314
Capo I - Disposizioni di carattere generale	» 314
Art. 26 - Regole generali di comportamento	
Art. 27 - Conflitti di interessi	
Art. 28 - Informazioni tra gli intermediari e gli investitori	
Art. 29 - Operazioni non adeguate	
Art. 30 - Contratti con gli investitori	
Art. 31 - Rapporti tra intermediari e speciali categorie di investitori	
Capo II - Norme per la prestazione dei singoli servizi	» 316
Sezione I - Negoziazione	» 316
Art. 32 - Negoziazione	
Sezione II - Ricezione e trasmissione di ordini, mediazione	» 316
Art. 33 - Ricezione e trasmissione di ordini	
Art. 34 - Mediazione	
Sezione III - Collocamento e offerta fuori	» 316
Art. 35 - Collocamento di strumenti finanziari	
Art. 36 - Offerta fuori sede	
Sezione III-bis - Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche e di prodotti finanziari assicurativi	» 317
Art. 36-bis - Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche	
Art. 36-ter - Soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa	
Art. 36-quater - Modalità dell'informativa	
Art. 36-quinquies - Imprese di assicurazione	
Sezione IV - Gestione di portafogli	» 318
Art. 37 - Contratti con gli investitori	
Art. 38 - Caratteristiche della gestione	
Art. 39 - Categorie di strumenti finanziari	
Art. 40 - Tipologia delle operazioni	
Art. 41 - Leva finanziaria	

Art. 42 - Parametri oggettivi di riferimento	
Art. 43 - Prestazione del servizio	
Art. 44 - Strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati	
Art. 45 - Conflitti di interessi nel servizio di gestione	
Art. 46 - Delega dell'attività di gestione	
Sezione V - Concessione di finanziamenti	Pag. 322
Art. 47 - Concessione di finanziamenti agli investitori	
Titolo II - Servizio di gestione collettiva del risparmio	» 322
Art. 48 - Regole generali di comportamento	
Art. 49 - Conflitti di interessi .	
Art. 50 - Obiettivi di investimento	
Art. 51 - Frequenza delle operazioni	
Art. 52 - Rapporti tra società di gestione del risparmio	
Art. 53 - Delega della gestione	
Art. 54 - Prestazione del servizio	
Art. 55 - Collocamento diretto	
Titolo II-bis - Disposizioni in materia di finanza etica o socialmente responsabile	» 324
Art. 55-bis - Obblighi informativi	
Art. 55-ter - Obblighi di rendicontazione	
Parte III - Organizzazione e procedure interne	» 325
Art. 56 - Procedure interne	
Art. 57 - Controllo interno	
Art. 58 - Codice interno di comportamento	
Art. 59 - Reclami	
Parte IV - Obblighi di attestazione, rendicontazione e registrazione	» 327
Art. 60 - Attestazione degli ordini	
Art. 61 - Informazioni sulle operazioni eseguite	
Art. 62 - Rendicontazioni periodiche	
Art. 63 - Registrazione degli ordini e delle operazioni .	
Parte V - Agenti di cambio	» 328
Titolo I - Disposizioni generali	» 328
Art. 64 - Agenti di cambio	
Titolo II - Controllo contabile	» 328
Art. 65 - Controllo contabile	
Art. 66 - Conferimento e revoca dell'incarico	
Art. 67 - Comunicazioni alle Autorità di controllo	
Parte VI - Intermediari comunitari ed extracomunitari	» 329
Art. 68 - Intermediari comunitari ed extracomunitari	
Parte VII - Disposizioni finali e transitorie	» 329
Art. 69 - Conservazione dei registri e della documentazione	
Art. 70 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie	

LIBRO IV - PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA DI SERVIZI DI INVESTIMENTO E DI PRODOTTI FINANZIARI	<i>Pag.</i> 330
Art. 71 - Definizioni	
Art. 72 - Ambito di applicazione	
Art. 73 - Soggetti	
Art. 74 - Limiti all'impiego di tecniche di comunicazione a distanza	
Art. 75 - Svolgimento	
Art. 76 - Promotori finanziari .	
Art. 77 - Entrata in vigore	
LIBRO V - ALBO E ATTIVITA' DEI PROMOTORI FINANZIARI	» 331
Parte I - Disposizioni preliminari	» 331
Art. 78 - Definizioni	
Parte II - Organismo	» 331
Art. 79 - Tenuta dell'albo	
Art. 80 - Vigilanza della Consob	
Art. 81 - Informazioni tra la Consob e l'Organismo	
Art. 82 - Trattazione dei reclami contro i provvedimenti dell'Organismo	
Art. 83 - Requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori e dei soggetti abilitati	
Parte III - Disciplina dell'Albo	» 332
Art. 84 - Albo unico dei promotori	
Art. 85 - Sezioni territoriali	
Art. 86 - Requisiti per l'iscrizione	
Art. 87 - Prova valutativa	
Art. 88 - Iscrizione all'albo	
Art. 89 - Cancellazione dall'albo	
Art. 90 - Obblighi dei promotori nei confronti dell'Organismo	
Parte IV - Attività dei promotori finanziari	» 333
Art. 91 - Ambito di attività	
Art. 92 - Incompatibilità	
Art. 93 - Regole generali di comportamento	
Art. 94 - Regole di presentazione e comportamento nei confronti degli investitori	
Art. 95 - Conservazione della documentazione	
Parte V - Provvedimenti sanzionatori e cautelari	» 335
Art. 96 - Sanzioni	
Art. 97 - Provvedimenti cautelari	
Parte VI - Disposizioni finali e transitorie	» 335
Art. 98 - Disposizioni finali e transitorie	

ALLEGATI

- Allegato n. 1** - Schema di programma Concernente l'attività iniziale
- Allegato n. 2** - Documenti concernenti gli esponenti aziendali, i detentori di partecipazioni rilevanti e i responsabili delle succursali
- Allegato n. 3** - Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari
- Allegato n. 4** - Rendiconto dei servizi di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini
- Allegato n. 5** - Rendiconto del servizio di gestione di portafogli
- Allegato n. 6** - Rendiconto del servizio di finanziamento
- Allegato n. 7** - Ambito di competenza delle commissioni territoriali per l'albo dei Promotori finanziari
- Allegato n. 8** - Comunicazione informativa sulle principali regole di comportamento del promotore finanziario nei confronti degli investitori

LIBRO I
FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI

Art. 1
(Fonti normative)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 6, comma 2, 19, comma 3, 23, comma 1, **25-bis, comma 2**, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 2 e 5, 31, comma 6, 32, comma 2, **117-ter** e 201, comma 8, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58².

Art. 2
(Definizioni)

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) «Testo Unico»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) «gruppo»: il gruppo determinato in via generale dalla Banca d'Italia.

LIBRO II
**AUTORIZZAZIONE DELLE SIM E INGRESSO
IN ITALIA DI IMPRESE DI INVESTIMENTO
COMUNITARIE ED EXTRACOMUNITARIE**

Parte I
Disposizioni preliminari

Art. 3
(Definizioni)

1. Nel presente Libro si intendono per:

a) «albo»: l'albo di cui all'articolo 20, comma 1, del Testo Unico;

b) «sezione speciale»: la sezione dell'albo prevista dall'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

c) «sezione imprese extracomunitarie»: la sezione dell'albo nella quale sono iscritte le imprese di investimento extracomunitarie autorizzate ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2, del Testo Unico operanti con o senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica;

d) «elenco»: l'elenco delle imprese d'investimento comunitarie allegato all'albo istituito dall'articolo 20, comma 1, del Testo Unico;

e) «succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di investimento e che fornisce i servizi di investimento ed i servizi accessori dell'impresa stessa;

f) «Stato comunitario»: lo Stato appartenente all'Unione Europea;

g) «Stato extracomunitario»: lo Stato non appartenente all'Unione Europea;

h) «Stato membro d'origine»: lo Stato comunitario come definito dall'articolo 1, n. 6), della Direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993;

i) «Stato d'origine»: lo Stato extracomunitario in cui l'impresa di investimento ha la propria sede legale;

l) «servizi di investimento»: i servizi come definiti dall'articolo 1, comma 5, del Testo Unico;

m) «servizi accessori»: i servizi come definiti dall'articolo 1, comma 6, del Testo Unico;

n) «servizi ammessi al mutuo riconoscimento»: i servizi come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera s), del Testo Unico;

o) «decreto n. 468/1998»: il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 468 dell'11 novembre 1998³;

p) «decreto n. 469/1998»: il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 469 dell'11 novembre 1998⁴;

q) «partecipazione qualificata»: quella determinata in via generale dalla Banca d'Italia;

r) «partecipazione rilevante»: quella determinata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

² Articolo così modificato con delibera n. 15961 del 30.5.2007 che ha inserito le parole: "25-bis, comma 2," "117-ter" ed ha eliminato le parole: "lettere d), f), g) e h)."

³ Lettera così sostituita con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.

⁴ Lettera così sostituita con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.

Parte II Albo

Art. 4 (Albo)

1. Nell'albo di cui all'articolo 20 del Testo Unico, sono iscritte:

- a) le SIM;
- b) nella sezione imprese extracomunitarie, le imprese di investimento extracomunitarie;
- c) nella sezione speciale, le società di cui all'articolo 60, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

2. All'albo è allegato un elenco in cui sono iscritte le imprese di investimento comunitarie.

Art. 5 (Contenuto dell'albo)

1. Nell'albo, per ogni SIM iscritta sono indicati:

- a) il numero d'ordine di iscrizione;
- b) la denominazione sociale;
- c) la sede legale;
- d) la direzione generale;
- e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento, con l'indicazione dei servizi di investimento autorizzati e le relative limitazioni operative, ove esistenti;
- f) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 53, 56 e 57 del Testo Unico⁵;
- g) gli estremi dell'istanza prevista dall'articolo 11⁶.

2. Nella sezione imprese extracomunitarie, per ciascuna impresa di investimento extracomunitaria iscritta sono indicati:

- a) il numero d'ordine di iscrizione;
- b) la denominazione sociale;
- c) la sede legale;
- d) la direzione generale;
- e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento nel territorio della Repubblica dei servizi di investimento e dei servizi accessori, di cui all'articolo 28 del Testo Unico, con l'indicazione dei servizi autorizzati e delle relative limitazioni operative, ove esistenti;
- f) le eventuali succursali nel territorio della Repubblica;
- g) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 53, 56 e 57 del Testo Unico⁷;
- h) gli estremi dell'istanza prevista dall'articolo 11⁸.

3. Nella sezione speciale, per ciascuna società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 iscritta sono indicati:

- a) il numero d'ordine di iscrizione;
- b) la denominazione sociale;
- c) la sede legale;
- d) la direzione generale;
- e) gli estremi del provvedimento di autorizzazione allo svolgimento del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria;
- f) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 53, 56 e 57 del Testo Unico⁹;
- g) gli estremi dell'istanza prevista dall'articolo 11¹⁰.

4. Nell'elenco allegato, per ciascuna impresa di investimento comunitaria iscritta sono indicati:

- a) il numero d'ordine di iscrizione;
- b) la denominazione sociale;
- c) la sede legale;
- d) la direzione generale;
- e) i servizi ammessi al mutuo riconoscimento che l'impresa può svolgere nel territorio della Repubblica;
- f) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio nel territorio della Repubblica dei servizi non ammessi al mutuo riconoscimento, di cui all'articolo 27, comma 4, del Testo Unico, con l'indicazione dei servizi autorizzati;
- g) le eventuali succursali nel territorio della Repubblica;
- h) gli estremi del provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 57 del Testo Unico¹¹.

Art. 6 (Pubblicità dell'albo)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno la Consob pubblica l'albo aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente in una Edizione Speciale del Bollettino.

Parte III Procedimento di autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento

Art. 7 (Domanda di autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione allo svolgimento dei servizi di investimento, sottoscritta dal legale rappresentante della società e in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, è presentata alla Consob.

2. ... omissis ...¹²

3. La domanda indica:

- a) la denominazione sociale, la sede legale, la direzione generale e i relativi numeri telefonici, di telex e di telefax;

⁵ Lettera aggiunta con delibera n. 13710 del 6.8.2002.

⁶ Lettera aggiunta con delibera n. 13710 del 6.8.2002.

⁷ Lettera aggiunta con delibera n. 13710 del 6.8.2002.

⁸ Lettera aggiunta con delibera n. 13710 del 6.8.2002.

⁹ Lettera aggiunta con delibera n. 13710 del 6.8.2002.

¹⁰ Lettera aggiunta con delibera n. 13710 del 6.8.2002.

¹¹ Lettera aggiunta con delibera n. 13710 del 6.8.2002.

¹² Comma abrogato con delibera n. 13710 del 6.8.2002.

b) i servizi di investimento per il cui esercizio viene richiesta l'autorizzazione. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione abbia ad oggetto, anche congiuntamente, i servizi di:

1) collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

2) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

3) ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione, la domanda stessa deve altresì precisare se la società richiede l'autorizzazione allo svolgimento di tali servizi senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa;

c) l'elenco dei documenti allegati.

4. La Consob, entro 20 giorni dal ricevimento, verifica la completezza della domanda e comunica alla società la documentazione eventualmente mancante, che deve essere inoltrata alla Consob entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione a pena di inammissibilità della domanda.

5. La domanda prende data dal giorno della sua presentazione ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione.

Art. 8¹³

(Documentazione da allegare alla domanda)

1. La domanda di autorizzazione è corredata da:

a) documenti riguardanti la società:

1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto munita della certificazione di vigenza rilasciata dall'Ufficio del registro delle imprese in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda;

2) certificato attestante l'iscrizione della società nel registro delle imprese rilasciato in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda;

3) dichiarazione del presidente del collegio sindacale attestante l'entità del capitale sociale versato nonché l'ammontare e la composizione del patrimonio netto al momento della presentazione della domanda;

4) per le società già operative, una situazione patrimoniale, redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio, riferita a una data non anteriore a 60 giorni dalla presentazione della domanda. Alla situazione patrimoniale deve essere allegata una relazione del collegio sindacale;

5) elenco nominativo e generalità complete di tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale con l'indicazione dei relativi poteri, nonché degli eventuali amministra-

tori delegati, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti a quella di direttore generale;

6) elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale della società, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette andrà specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;

7) programma concernente l'attività iniziale, redatto secondo lo schema Allegato n. 1;

8) relazione sulla struttura organizzativa della società redatta secondo le disposizioni di carattere generale fissate dalla Banca d'Italia in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni degli intermediari del mercato mobiliare;

b) documenti riguardanti i detentori di una partecipazione rilevante e il gruppo: la documentazione prevista dalle disposizioni della Banca d'Italia ai fini della verifica dell'idoneità dei soggetti che intendono acquisire una partecipazione qualificata in una SIM e del gruppo della SIM ad assicurare una gestione sana e prudente della società e a non ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza. La documentazione riguarda i soggetti indicati nelle disposizioni. Per quanto attiene ai requisiti di onorabilità è presentata la seguente documentazione:

b1) nel caso in cui il soggetto sia una persona fisica:

1) dichiarazione, rilasciata da ciascuno dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante nella società richiedente, nella quale sono precisati l'entità delle partecipazioni dirette ed indirette nella società, nonché gli estremi identificativi delle eventuali persone interposte, delle società fiduciarie e delle società controllate attraverso cui è detenuta la partecipazione nella società stessa. Alla dichiarazione deve essere allegata copia degli eventuali accordi sull'esercizio del diritto di voto;

2) la *documentazione* prevista nell'Allegato n. 2.

b2) nel caso in cui il soggetto sia una persona giuridica o una società di persone, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti da tutti i membri del consiglio di amministrazione, o organo equivalente, e dal direttore generale, o da chi svolge funzioni equivalenti, ed in tal caso deve essere presentata la seguente documentazione:

1) *dichiarazione*, rilasciata da ciascuno dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante nella società richiedente, nella quale sono precisati l'entità delle partecipazioni dirette ed indirette nella società, nonché gli estremi identificativi delle eventuali persone interposte, delle società fiduciarie e delle società controllate attraverso cui viene detenuta la partecipazione nella società stessa. Alla dichiarazione deve essere allegata copia degli eventuali accordi sull'esercizio del diritto di voto;

¹³ Articolo sostituito dapprima con delibera n. 12409 dell'1.3.2000 e poi modificato nei termini indicati alla successiva nota.

2) verbale della riunione del consiglio di amministrazione o, in caso di amministratore unico, del collegio sindacale, ovvero degli organi equivalenti, del soggetto detentore la partecipazione rilevante, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti di onorabilità degli amministratori, del direttore generale o, comunque, di chi svolge funzioni equivalenti. Al verbale deve essere unita la documentazione di cui all'Allegato n. 2 presa a base delle valutazioni effettuate.

Non sono tenuti a comprovare la sussistenza dei requisiti di onorabilità tutti i soggetti che detengono una partecipazione rilevante (persone fisiche o esponenti aziendali di una persona giuridica o società di persone) che, al momento della presentazione della domanda, ricoprono la carica di amministratore o direttore generale, o altra equivalente, in banche italiane, SIM, SICAV, SGR, banche e imprese di investimento comunitarie, banche ed imprese di investimento extracomunitarie comunque autorizzate a *prestare* i propri servizi nel territorio della Repubblica, società di gestione di mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del Testo Unico, società di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui all'articolo 80 del Testo Unico, imprese di assicurazione di cui ai decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 17 marzo 1995. Le disposizioni di cui alla presente lettera *b*) si applicano anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la SIM ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

c) documenti riguardanti gli esponenti aziendali:

- verbale della riunione del consiglio di amministrazione o, in caso di amministratore unico, del collegio sindacale, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali nonché sull'inesistenza di situazioni impeditive o di cause di sospensione dalle cariche di cui al decreto n. 468/1998. Al verbale deve essere unita la documentazione di cui all'Allegato n. 2 presa a base delle valutazioni effettuate.

2. I documenti di cui al comma 1 attestanti i requisiti di onorabilità devono essere rilasciati in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda.

3. Nei casi in cui la documentazione specificata al comma 1, lettera *a*), sia già in possesso della Consob, la società richiedente è esentata dal produrla. La domanda deve indicare tale circostanza e la data di invio alla Consob della documentazione medesima.

4. Le dichiarazioni di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato n. 2 sono rese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per i cittadini stranieri non

residenti in Italia, le dichiarazioni di cui ai nn. 5, 6 e 7 dell'Allegato n. 2 sono rese nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253¹⁴.

Art. 9

(Istruttoria della domanda)

1. La Consob, ricevuta la domanda, accerta la ricorrenza delle condizioni indicate all'articolo 19, comma 1, del Testo Unico per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle suddette condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione della società nonché quando non sussistano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993. Nei casi di cui all'articolo 6 della direttiva 93/22/CEE, la deliberazione è preceduta dalla consultazione preventiva delle autorità competenti dello Stato membro interessato.

2. Qualsiasi modificazione concernente gli esponenti aziendali e i detentori di una partecipazione rilevante nella società, nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo ai fini della decisione, che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate immediatamente a conoscenza della Consob. Entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, la società provvede a presentare la relativa documentazione¹⁵.

3. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:

- a) alla società richiedente;
- b) agli amministratori, ai sindaci, ai direttori generali ed ai soci della società richiedente;
- c) a qualunque altro soggetto, anche estero.

4. Trascorso il termine di centoventi giorni senza che la Consob abbia deliberato sulla domanda, la domanda stessa deve intendersi accolta.

Art. 10

(Estensione delle autorizzazioni)

1. Le SIM che intendono essere autorizzate allo svolgimento di ulteriori servizi di investimento inoltrano domanda alla Consob ai sensi dell'articolo 7. Analoga domanda è presentata da parte delle SIM, già autorizzate allo svolgimento dei servizi di:

- a) collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- b) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
- c) ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione, senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa, qualora le SIM stesse intendano svolgere le medesime attività

¹⁴ Comma così sostituito con delibera n. 13710 dell'6.8.2002.

¹⁵ Comma così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.

con detenzione, anche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela ovvero con assunzione di rischi da parte della società stessa.

2. La domanda è corredata della seguente documentazione:

a) programma concernente l'attività iniziale, redatto secondo lo schema Allegato 1, relativamente ai servizi da autorizzare;

b) relazione concernente le conseguenti modifiche della struttura organizzativa della società, redatta secondo le disposizioni di carattere generale fissate dalla Banca d'Italia in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni degli intermediari del mercato mobiliare;

c) dichiarazione del presidente del collegio sindacale attestante l'entità del capitale sociale versato nonché l'ammontare e la composizione del patrimonio netto al momento della presentazione della domanda;

d) nel caso in cui sia stato necessario procedere alla modifica dell'atto costitutivo e relativo statuto, copia autentica del verbale di assemblea con relativo decreto di omologazione.

3. La Consob accerta la ricorrenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle suddette condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione della società.

4. Si applicano l'articolo 7, commi 4 e 5 e l'articolo 9, commi 3 e 4.

Art. 11

(Rinuncia alle autorizzazioni)

1. Le SIM che intendono rinunciare all'autorizzazione all'esercizio di uno o più servizi di investimento, presentano apposita istanza di revoca alla Consob. La Consob, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni¹⁶.

2. Si applica l'articolo 9, commi 3 e 4.

Art. 12¹⁷

(Sospensione dei termini dell'istruttoria)

1. I termini stabiliti per il compimento delle istruttorie di cui agli articoli 9, 10 e 11, sono sospesi:

a) nell'ipotesi in cui la società istante si sia avvalsa nella predisposizione della documentazione da allegare all'istanza di dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 15/1968, quando risulti necessario controllarne la veridicità, fino alla data di ricezione, da parte della Consob, della documentazione dal soggetto o dall'amministrazione competente;

b) nelle ipotesi di cui all'articolo 6 della Direttiva 93/22/CEE, per il tempo necessario all'esperimento della consultazione preventiva ivi prevista;

c) nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2, dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute, fino alla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione;

d) nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3, dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tali elementi;

e) nelle ipotesi di cui agli articoli 10 e 11, ove siano in corso accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM, per il tempo necessario al compimento degli accertamenti¹⁸.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e), la Consob dà comunicazione agli interessati dell'inizio e del termine della sospensione dell'istruttoria.

Art. 13¹⁹

(Decadenza dall'autorizzazione)

1. Le SIM danno inizio allo svolgimento di ogni singolo servizio di investimento autorizzato entro il termine di dodici mesi dalla data della relativa autorizzazione, a pena di decadenza dell'autorizzazione medesima.

2. Le SIM che abbiano interrotto lo svolgimento di un servizio di investimento autorizzato lo riprendono entro il termine di sei mesi, a pena di decadenza della relativa autorizzazione.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 non decorrono o sono interrotti nel caso in cui siano in corso o siano avviati accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM. In tali casi i termini decorrono per intero dal momento del completamento degli accertamenti²⁰.

4. La decadenza è pronunciata dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.

5. La Consob può differire la pronuncia di decadenza qualora la SIM abbia omissso la comunicazione di interruzione dell'esercizio di servizi di investimento autorizzati prevista dall'articolo 14 e ciò sia necessario per la tutela degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, del Testo Unico.

Art. 14

(Comunicazioni sull'esercizio dei servizi di investimento)

1. Le SIM comunicano immediatamente alla Consob ed alla Banca d'Italia le date di inizio, di eventuale interruzione e di riavvio dell'esercizio di ogni servizio di investimento autorizzato.

¹⁶ Comma così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.

¹⁷ Articolo dapprima sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000 e poi modificato nei termini indicati alla successiva nota.

¹⁸ Lettera così sostituita con delibera n. 13710 del 6.8.2002.

¹⁹ Articolo dapprima sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000 e poi modificato nei termini indicati alle successive note.

²⁰ Comma così sostituito con delibera n. 13710 del 6.8.2002.

Parte IV
Procedimento di autorizzazione relativo alle
imprese
di investimento extracomunitarie

Art. 15²¹

(Domanda di autorizzazione)

1. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante della impresa e in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo, è presentata alla Consob. I termini dell'istruttoria sono sospesi finché le intese non siano state integrate al fine di consentire la vigilanza sulla stabilità patrimoniale e sul contenimento del rischio, nonché sul permanere delle condizioni che devono sussistere al momento dell'autorizzazione²².

2. La domanda indica:

a) la denominazione sociale, la sede legale, la direzione generale e i relativi numeri telefonici, di telex e di telefax;

b) i servizi d'investimento e quelli accessori per il cui esercizio viene richiesta l'autorizzazione, con la specificazione di quelli che l'impresa intende svolgere mediante stabilimento di succursali. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione abbia ad oggetto, anche congiuntamente, i servizi di:

1) collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

2) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

3) ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione;

la domanda stessa deve altresì precisare se la società richiede l'autorizzazione allo svolgimento di tali servizi senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa;

c) l'elenco dei documenti allegati.

3. Si applica l'articolo 7, commi 4 e 5.

Art. 16

(Documentazione da allegare alla domanda)

1. La domanda di autorizzazione è corredata della seguente documentazione riguardante l'impresa richiedente:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale certificato vigente dalla competente autorità dello Stato d'origine in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda;

b) dichiarazione da parte del presidente del collegio sindacale o dell'organo, comunque denominato, titolare di funzioni equivalenti, attestante l'entità del capitale sociale versato e l'inesistenza a carico dell'impresa di procedure concorsuali o altre equivalenti;

c) elenco e generalità dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, o degli organi, comunque denominati, titolari di funzioni equivalenti, con indicazione dei poteri attribuiti ai singoli componenti;

d) indicazione del soggetto che esercita il controllo dell'impresa, secondo la nozione di controllo di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

e) mappa del gruppo con indicazione della localizzazione territoriale delle sue componenti e principali rami di attività;

f) situazione patrimoniale riferita ad una data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella di inoltro della domanda;

g) programma concernente l'attività iniziale che l'impresa intende svolgere nel territorio della Repubblica contenente, in ogni caso, la descrizione delle modalità di svolgimento dei servizi e di ricerca della clientela, redatto secondo lo schema Allegato 1;

h) copia autentica dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi che l'impresa intende svolgere nel territorio della Repubblica, rilasciata dall'autorità competente dello Stato d'origine²³.

2. In caso di stabilimento di succursali, ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, la domanda è altresì corredata della seguente documentazione:

a) descrizione della struttura organizzativa delle succursali redatta, ove compatibile, secondo le disposizioni di carattere generale fissate dalla Banca d'Italia in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni degli intermediari del mercato mobiliare;

b) documenti riguardanti i responsabili delle succursali:

- verbale della riunione del consiglio di amministrazione o, in caso di amministratore unico, del collegio sindacale, ovvero degli organi equivalenti, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti di professionalità e di onorabilità dei responsabili delle succursali, nonché sull'inesistenza di situazioni impeditive o di cause di sospensione dalle cariche di cui al decreto n. 468/1998. Al verbale deve essere unita la documentazione di cui all'Allegato 2 presa a base delle valutazioni effettuate²⁴;

c) dichiarazione dell'avvenuto versamento del fondo di dotazione della prima succursale di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera d), del Testo Unico.

3. Si applica l'articolo 8, commi 2, 3 e 4.

Art. 17

(Istruttoria della domanda)

1. La Consob accerta la ricorrenza delle condizioni indicate all'articolo 28 del Testo Unico per

²¹ Articolo dapprima sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000 e poi modificato nei termini indicati alla successiva nota.

²² Comma così sostituito con delibera n. 13710 del 6.8.2002.

²³ Lettera così sostituita con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.

²⁴ Lettera così sostituita con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.

il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. La delibera è comunicata all'impresa richiedente ed all'autorità dello Stato d'origine.

2. Qualsiasi modificazione concernente gli amministratori, i sindaci, o i soggetti che svolgono funzioni equivalenti, i soci esercenti il controllo dell'impresa di investimento, i responsabili della succursale dell'impresa stessa, nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo ai fini della decisione che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate immediatamente a conoscenza della Consob. Entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, l'impresa provvede a presentare la relativa documentazione²⁵.

3. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:

- a) all'impresa richiedente;
- b) agli amministratori, ai sindaci ed ai soci dell'impresa richiedente;
- c) a qualunque altro soggetto, anche estero.

4. Trascorso il termine di centoventi giorni senza che la Consob abbia deliberato sulla domanda, la domanda stessa deve intendersi accolta.

Art. 18

(Lingua degli atti)

1. La domanda di autorizzazione di cui all'articolo 15 e le dichiarazioni e le notizie da fornire ai sensi degli articoli 16 e 17 devono essere prodotte in lingua italiana. I documenti i cui originali siano in lingua diversa da quella italiana devono essere accompagnati da traduzione in lingua italiana.

Art. 19

(Servizi che non possono essere prestati senza lo stabilimento di succursali)

*... omissis ...*²⁶

Art. 20

(Disposizioni applicabili)

1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, 13 e 14²⁷.

Parte V

Imprese di investimento comunitarie

Art. 21

(Stabilimento di succursali)

1. Per l'esercizio dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento, le imprese di investimento comunitarie possono stabilire succursali in Italia. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia ed alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine.

2. La succursale può iniziare l'attività dal momento in cui riceve apposita comunicazione della Consob

ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di due mesi dall'ultima delle comunicazioni di cui al comma 1.

3. In caso di prevista modifica delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1, l'impresa di investimento notifica per iscritto la modifica in questione alla Banca d'Italia ed alla Consob almeno un mese prima di procedere alla modifica stessa. La effettuazione della modifica è preceduta da apposita comunicazione alla Banca d'Italia ed alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine.

Art. 22

(Svolgimento dei servizi senza stabilimento di succursali)

1. Le imprese di investimento comunitarie possono esercitare in Italia i servizi ammessi al mutuo riconoscimento senza stabilirvi succursali a condizione che la Banca d'Italia e la Consob siano state informate dall'autorità dello Stato membro d'origine.

2. In caso di modifica del contenuto delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1, l'impresa di investimento notifica per iscritto la modifica in questione alla Banca d'Italia ed alla Consob prima di effettuare la modifica stessa.

Art. 23

(Servizi non ammessi al mutuo riconoscimento)

1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza l'esercizio, nel territorio della Repubblica, dei servizi disciplinati dal Testo Unico non ammessi al mutuo riconoscimento, da parte di imprese di investimento comunitarie.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alle seguenti condizioni:

a) effettivo svolgimento nello Stato membro d'origine, in base alle disposizioni ivi vigenti, dei servizi che l'impresa di investimento intende svolgere nel territorio della Repubblica;

b) presentazione di un programma di attività nel quale siano, in particolare, indicati i servizi che l'impresa di investimento intende prestare ed i relativi tipi di operazioni nonché, in ogni caso, se i servizi stessi saranno prestati attraverso una succursale.

3. La domanda di autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa di investimento e in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo, è presentata alla Consob. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, nonché l'articolo 18.

4. *... omissis ...*²⁸.

5. La domanda deve indicare:

a) la denominazione sociale, la sede legale, la direzione generale ed i relativi numeri telefonici, di telex e di telefax;

b) i servizi che l'impresa intende prestare;

c) l'elenco dei documenti allegati.

²⁵ Comma così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.

²⁶ Articolo abrogato con delibera n. 13710 del 6.8.2002.

²⁷ Comma così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.

²⁸ Comma abrogato con delibera n. 13710 del 6.8.2002.

6. La domanda di autorizzazione è corredata della seguente documentazione:

a) attestazione, rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, che l'impresa di investimento ivi svolge effettivamente e regolarmente i servizi per i quali è richiesta l'autorizzazione, in base alle disposizioni vigenti in tale Stato;

b) programma di attività di cui al comma 2, lettera b), contenente, in ogni caso, la descrizione delle modalità di svolgimento dei servizi e di ricerca della clientela, redatto secondo lo schema Allegato 1.

7. La Consob, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. La delibera è comunicata all'impresa richiedente ed all'autorità dello Stato membro d'origine.

8. Trascorso il termine di centoventi giorni senza che la Consob abbia deliberato sulla domanda, la domanda stessa deve intendersi accolta.

9. La Consob e la Banca d'Italia comunicano all'impresa di investimento le condizioni, ivi comprese le norme di comportamento, secondo le quali, per motivi di interesse generale i servizi devono essere esercitati. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, commi 2 e 3, 10, 11, 12, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), e comma 2, 13, 14 e 18²⁹.

Parte VI Disposizioni finali

Art. 24 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente Libro entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le disposizioni del presente Libro si applicano anche alle istruttorie in corso alla data della sua entrata in vigore.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, la Consob può chiedere la documentazione integrativa necessaria per l'istruttoria ed i termini per il compimento della stessa sono sospesi fino alla data di ricevimento da parte della Consob della documentazione completa.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente Libro è abrogato il Regolamento n. 10418 del 1996.

LIBRO III PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA

Parte I Disposizioni preliminari

Art. 25 (Definizioni)

1. Nel presente Libro si intendono per:

a) «servizi di investimento»: i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, del Testo Unico, nonché i servizi di cui alla sezione A della tabella allegata allo stesso Testo Unico;

b) «servizi accessori»: i servizi di cui all'articolo 1, comma 6, del Testo Unico, nonché i servizi di cui alla sezione C della tabella allegata allo stesso Testo Unico;

b-bis) «prodotti finanziari assicurativi»: le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252³⁰;

c) «agenti di cambio»: i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 201, comma 7, del Testo Unico;

d) «intermediari autorizzati» o «intermediari»: le SIM, ivi comprese le società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415 del 1996, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 autorizzati alla prestazione di servizi di investimento, le società di gestione del risparmio nella prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, Poste Italiane s.p.a. autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, nonché le imprese di investimento e le banche comunitarie ed extracomunitarie comunque abilitate alla prestazione di servizi di investimento in Italia³¹;

d-bis) «soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa»: le sim e le imprese di investimento comunitarie, le banche italiane e comunitarie, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e la società Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, anche quando operano per il tramite di promotori finanziari, dipendenti, collaboratori o altri incaricati³²;

e) «sede» o «dipendenza»: una sede, diversa dalla sede legale dell'intermediario autorizzato, costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi di investimento e, nel caso delle società di gestione del risparmio e delle SICAV, il servizio di gestione collettiva del risparmio;

f) «mercati di Stati appartenenti all'OCSE»: i mercati istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato appartenente all'OCSE in cui hanno sede;

³⁰ Lettera inserita con delibera n. 15961 del 30.5.2007.

³¹ Lettera dapprima sostituita con delibera n. 12409 dell'1.3.2000 e poi con delibera n. 13710 del 6.8.2002.

³² Lettera inserita con delibera n. 15961 del 30.5.2007.

²⁹ Comma così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.

g) «mercati regolamentati»: i mercati iscritti nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 2, del Testo Unico, ivi inclusi quelli iscritti nella sezione di cui all'articolo 67, comma 1, del Testo Unico, e i mercati di Stati appartenenti all'OCSE.

h) "warrant": gli strumenti finanziari, comunque denominati, che conferiscono la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici (attività sottostante) ad un prezzo prestabilito ovvero, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio, ovvero come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante³³.

Parte II

Disciplina della prestazione dei servizi di investimento e accessori e del servizio di gestione collettiva del risparmio

Titolo I

Servizi di investimento e accessori

Capo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 26

(Regole generali di comportamento)

1. Gli intermediari autorizzati, nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato mobiliare:

a) operano in modo indipendente e coerente con i principi e le regole generali del Testo Unico;

b) rispettano le regole di funzionamento dei mercati in cui operano;

c) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare un investitore a danno di un altro;

d) eseguono con tempestività le disposizioni loro impartite dagli investitori;

e) acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire;

f) operano al fine di contenere i costi a carico degli investitori e di ottenere da ogni servizio d'investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall'investitore.

Art. 27

(Conflitti di interessi)

1. Gli intermediari autorizzati vigilano per l'individuazione dei conflitti di interessi.

2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rap-

porti di gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi o da altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione. Ove l'operazione sia conclusa telefonicamente, l'assolvimento dei citati obblighi informativi e il rilascio della relativa autorizzazione da parte dell'investitore devono risultare da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.

3. Ove gli intermediari autorizzati, al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui al precedente comma 2, utilizzino moduli o formulari prestampati, questi devono recare l'indicazione, graficamente evidenziata, che l'operazione è in conflitto di interessi.

Art. 28

(Informazioni tra gli intermediari e gli investitori)

1. Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono³⁴:

a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore;

b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3.

2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento³⁵.

3. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore appena le operazioni in strumenti derivati e in warrant da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni. Il valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione all'investitore della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento è prontamente comunicato all'investitore. In caso di versamenti o prelievi è comunque

³³ Lettera aggiunta con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.

³⁴ Periodo così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.

³⁵ Comma così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.

comunicato all'investitore il risultato fino ad allora conseguito³⁶.

4. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore ove il patrimonio affidato nell'ambito di una gestione si sia ridotto per effetto di perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 30% del controvalore totale del patrimonio a disposizione alla data di inizio di ciascun anno, ovvero, se successiva, a quella di inizio del rapporto, tenuto conto di eventuali conferimenti o prelievi. Analoga informativa dovrà essere effettuata in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10% di tale controvalore.

5. Gli intermediari autorizzati mettono sollecitamente a disposizione dell'investitore che ne faccia richiesta i documenti e le registrazioni in loro possesso che lo riguardano, contro rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 29

(Operazioni non adeguate)

1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati.

3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

Art. 30

(Contratti con gli investitori)

1. Gli intermediari autorizzati non possono fornire i propri servizi se non sulla base di un apposito contratto scritto; una copia di tale contratto è consegnata all'investitore.

2. Il contratto con l'investitore deve:

a) specificare i servizi forniti e le loro caratteristiche;

b) stabilire il periodo di validità e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso;

c) indicare le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni;

d) prevedere la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire all'investitore a rendiconto dell'attività svolta;

e) indicare e disciplinare, nei rapporti di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini, le modalità di costituzione e ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte, specificando separatamente i mezzi costituiti per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati e warrant³⁷;

f) indicare le altre condizioni contrattuali eventualmente convenute con l'investitore per la prestazione del servizio.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla prestazione dei servizi:

a) di collocamento, ivi compresi quelli di offerta fuori sede e di promozione e collocamento a distanza;

b) accessori, fatta eccezione per quelli di concessione di finanziamenti agli investitori e di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari³⁸.

Art. 31

(Rapporti tra intermediari e speciali categorie di investitori)

1. A eccezione di quanto previsto da specifiche disposizioni di legge e salvo diverso accordo tra le parti, nei rapporti tra intermediari autorizzati e operatori qualificati non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, comma 1, fatta eccezione per il servizio di gestione, e commi 2 e 3, 32, commi 3, 4 e 5, 37, fatta eccezione per il comma 1, lettera d), 38, 39, 40, 41, 42, 43, comma 5, lettera b), comma 6, primo periodo, e comma 7, lettere b) e c), 44, 45, 47, comma 1, 60, 61 e 62.

2. Per operatori qualificati si intendono gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i fondi pensione, le compagnie di assicurazione, i soggetti esteri che svolgono in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d'origine le attività svolte dai soggetti di cui sopra, le società e gli enti emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, le società iscritte negli elenchi di cui agli articoli 106, 107 e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i promotori finanziari, le persone fisiche che documentino il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal Testo Unico per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare, le fondazioni bancarie, nonché ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante³⁹.

³⁷ Lettera così sostituita con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.

³⁸ Lettera così sostituita con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.

³⁹ Articolo così sostituito con delibera n. 13710 del 6.8.2002.

³⁶ Comma così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.

Capo II **Norme per la prestazione dei singoli servizi**

Sezione I **Negoziazione**

Art. 32 *(Negoziazione)*

1. Nella prestazione dei servizi di negoziazione, gli intermediari autorizzati eseguono gli ordini rispettando la priorità di tempo nella loro ricezione.
2. Il rifiuto di eseguire un ordine deve essere prontamente comunicato all'investitore.
3. Ferma restando la disciplina di cui al regolamento previsto dall'articolo 25, comma 2, del Testo Unico, gli intermediari autorizzati eseguono in conto proprio o in conto terzi le negoziazioni alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alle dimensioni e alla natura delle operazioni stesse. Nell'individuare le migliori condizioni possibili si ha riguardo ai prezzi pagati o ricevuti e agli altri oneri sostenuti direttamente o indirettamente dall'investitore.
4. Le condizioni di cui al comma 3 si considerano soddisfatte nel caso in cui la negoziazione sia eseguita:
 - durante l'orario ufficiale di negoziazione, come definito dal regolamento previsto dall'articolo 25, comma 2, del Testo Unico, in un mercato regolamentato;
 - al di fuori dell'orario ufficiale di negoziazione, come definito dal regolamento previsto dall'articolo 25, comma 2, del Testo Unico, in un mercato regolamentato o in un sistema di scambi organizzati⁴⁰.
5. Nella prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio gli intermediari autorizzati comunicano all'investitore, all'atto della ricezione dell'ordine, il prezzo al quale sono disposti a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed eseguono la negoziazione contestualmente all'assenso dell'investitore; sul prezzo pattuito non possono applicare alcuna commissione.
6. Nella prestazione del servizio di negoziazione per conto terzi, ferma restando l'applicazione delle commissioni e delle spese, il prezzo praticato all'investitore è esclusivamente quello ricevuto o pagato dall'intermediario.

Sezione II

Ricezione e trasmissione di ordini, mediazione

Art. 33

(Ricezione e trasmissione di ordini)

1. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini gli intermediari autorizzati trasmettono tempestivamente gli ordini ricevuti ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento, nonché a intermediari comunitari ed extra-comunitari autorizzati nei paesi d'origine alla prestazione dei servizi di negoziazione o collocamento.

2. Gli ordini sono trasmessi nello stesso ordine con cui sono stati ricevuti; è in ogni caso fatto divieto di compensare ordini di segno opposto e, salvo quanto previsto al comma 3, di raggrupparli.

3. Nel caso di ordini di compravendita, gli intermediari autorizzati possono, nel trasmetterli all'intermediario negoziatore, raggruppare i singoli ordini ricevuti dagli investitori quando ciò sia compatibile con la natura degli ordini stessi e le modalità di funzionamento del mercato su cui detti ordini devono essere eseguiti non comportino la formazione di prezzi riferiti a singole contrattazioni. In nessun caso gli ordini rilasciati dagli intermediari per proprio conto possono essere raggruppati con quelli di pertinenza degli investitori.

4. Nel caso di ordini relativi a operazioni di collocamento, gli intermediari autorizzati possono trasmettere detti ordini agli intermediari collocatori a condizione che:

- a) sia assicurata la consegna all'investitore della documentazione informativa prescritta;
- b) siano adottate procedure che assicurino il rispetto da parte dell'intermediario collocatore dei criteri di riparto previsti per l'offerta.

5. Il rifiuto di trasmettere un ordine deve essere immediatamente comunicato all'investitore.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui l'intermediario autorizzato provveda direttamente all'esecuzione degli ordini.

Art. 34

(Mediazione)

1. Nello svolgimento del servizio di mediazione, gli intermediari autorizzati mettono in contatto due o più investitori per la conclusione di operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, nell'esecuzione dell'incarico gli intermediari autorizzati comunicano a ciascun investitore le circostanze a essi note relative alle caratteristiche dell'operazione.

3. Gli intermediari autorizzati possono percepire una commissione da ciascuna delle parti, indipendentemente dall'effettiva conclusione dell'operazione.

Sezione III

Collocamento e offerta fuori sede

Art. 35

(Collocamento di strumenti finanziari)

1. Nella prestazione del servizio di collocamento gli intermediari autorizzati si attengono alle disposizioni dettate dall'offerente o dal soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento al fine di assicurare l'uniformità delle procedure di offerta e di riparto.

⁴⁰ Comma così sostituito con delibera n. 12498 del 20.4.2000.

Art. 36
(Offerta fuori sede)

1. Nell'attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari, di servizi di investimento e di prodotti finanziari disciplinati dall'articolo 30 del Testo Unico, gli intermediari autorizzati si avvalgono dei promotori finanziari al fine di:

a) acquisire e fornire le informazioni e consegnare copia del documento di cui agli articoli 28 e 29, comma 3;

b) consegnare agli investitori, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari e degli altri prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti, ovvero i documenti contrattuali per la fornitura dei servizi di investimento;

c) illustrare agli investitori:

- prima della sottoscrizione del documento di acquisto o sottoscrizione degli strumenti finanziari e degli altri prodotti finanziari ovvero dei documenti contrattuali per la fornitura dei servizi di investimento, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali;

- la facoltà prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;

d) ricevere dagli investitori:

- il documento di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari e degli altri prodotti finanziari ovvero i documenti contrattuali da essi firmati;

- i relativi mezzi di pagamento, strumenti finanziari e altri prodotti finanziari nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 31, comma 6, del Testo Unico;

- disposizioni relative ai servizi offerti;

- le eventuali richieste di disinvestimento relative agli strumenti finanziari e agli altri prodotti finanziari sottoscritti o acquistati ovvero le dichiarazioni di recesso dai contratti;

- le eventuali richieste di trasferimento o ritiro di strumenti finanziari e di altri prodotti finanziari o di somme di denaro.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche all'offerta fuori sede dei servizi accessori e dei fondi pensione aperti da parte delle imprese di investimento.

3. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti degli operatori qualificati di cui all'articolo 31, comma 2⁴¹.

⁴¹ Articolo così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.

Sezione III-bis⁴²

**Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche
e di prodotti finanziari assicurativi**

Art. 36-bis
(Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche)

1. Le banche rispettano le disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28, comma 1, lettera a), e commi 2 e 5, 29, 31, 36, 56, commi 1, 2, 3, 6, 7, 57, 58, 59, 60, 61, comma 3, 63 e 69 del presente regolamento, anche quando procedono alla vendita, in fase di emissione, di propri prodotti finanziari.

2. Il comma 1 si applica anche alle vendite effettuate con tecniche di comunicazione a distanza⁴³.

Art. 36-ter

(Soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa)

1. Nella distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa rispettano le disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28, comma 1, lettera a), e commi 2 e 5, 29, 31, 36, 56, commi 1, 2, 3, 6, 7, 57, 58, 59, 60, 63 e 69 del presente regolamento.

2. I soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa, fermo restando quanto previsto al comma 1, forniscono altresì al contraente, prima della sottoscrizione della proposta o del documento contrattuale, le seguenti informazioni:

a) la loro denominazione, la loro sede legale e i loro recapiti;

b) il riferimento al registro degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in cui sono iscritti e l'indicazione circa i mezzi esperibili per verificare che siano effettivamente registrati;

c) le procedure che consentono al contraente di presentare reclamo al soggetto abilitato all'intermediazione assicurativa o all'impresa di assicurazione, ovvero ricorsi ad organi di risoluzione stragiudiziale delle controversie;

d) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in imprese di assicurazione;

e) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto abilitato all'intermediazione assicurativa detenuta da imprese di assicurazione;

f) con riguardo al prodotto finanziario assicurativo proposto:

⁴² Sezione inserita con delibera n. 15961 del 30.5.2007. La delibera n. 15961 del 30.5.2007 ha disposto che gli articoli 36-bis, 36-ter, 36-quater e 36-quinquies entrano in vigore il 1° luglio 2007.

⁴³ V. ndr alla Sezione III-bis.

1) se forniscono consulenze basate su un'analisi imparziale. In tale circostanza i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa sono tenuti a fondare le proprie valutazioni su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;

2) se, in virtù di un obbligo contrattuale, siano tenuti a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese;

3) se non siano vincolati a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non forniscano consulenze fondate sull'obbligo, di cui al punto 1), di fornire un'analisi imparziale. In tal caso comunicano, su richiesta del contraente, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali hanno o potrebbero avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.

Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto avente ad oggetto prodotti finanziari assicurativi, i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa devono, basandosi in particolare sulle informazioni fornite dal contraente, quanto meno precisare le richieste e le esigenze di tale contraente e le ragioni su cui si fonda qualsiasi consulenza fornita su un determinato prodotto della specie. Tali precisazioni si articolano secondo la complessità del contratto assicurativo proposto.

3. I soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa rispettano le istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per le quali operano⁴⁴.

Art. 36-quater
(Modalità dell'informativa)

1. L'informativa da fornire ai contraenti a norma dell'articolo 36-ter deve essere comunicata:

- a) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile;
- b) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti.

2. L'informativa da fornire ai contraenti a norma dell'articolo 36-ter, comma 2, deve essere trasmessa su supporto cartaceo o altro supporto duraturo disponibile ed accessibile per il contraente. Detta informativa può, tuttavia, essere anticipata verbalmente ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora lo richieda il contraente. In tali casi i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa provvedono a fornire l'informativa su supporto cartaceo o altro supporto duraturo subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre i due giorni lavorativi successivi⁴⁵.

⁴⁴ V. ndr alla Sezione III-bis.

⁴⁵ V. ndr alla Sezione III-bis.

Art. 36-quinquies
(Imprese di assicurazione)

1. Alla distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, effettuata dalle imprese di assicurazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28, comma 1, lettera a), e commi 2 e 5, 29, 31, 56, commi 1, 2, 6, 7, 57, 58, 59, 60, 61, comma 4, 63, comma 5, lettera a), e 69 del presente regolamento.

2. L'informativa da fornire ai contraenti ai sensi del comma 1 deve essere comunicata:

- a) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile;
- b) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
- c) su supporto cartaceo o altro supporto duraturo disponibile ed accessibile per il contraente.

Detta informativa può, tuttavia, essere anticipata verbalmente ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora lo richieda il contraente. In tali casi le imprese di assicurazione provvedono a fornire l'informativa su supporto cartaceo o altro supporto duraturo subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre i due giorni lavorativi successivi.

3. Le imprese di assicurazione si dotano di idonee procedure per garantire l'adeguata formazione, l'aggiornamento professionale e il rispetto delle regole di comportamento di cui al comma 1, anche quando operano per il tramite di reti distributive, e ne verificano in concreto l'osservanza⁴⁶.

Sezione IV
Gestione di portafogli

Art. 37
(Contratti con gli investitori)

1. In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 30, il contratto con gli investitori deve:

- a) indicare le caratteristiche della gestione;
- b) individuare espressamente le operazioni che l'intermediario non può compiere senza la preventiva autorizzazione dell'investitore; ove non siano previste restrizioni indicare espressamente tale circostanza;
- c) con riguardo agli strumenti finanziari derivati, indicare se detti strumenti possono essere utilizzati per finalità diverse da quella di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione;
- d) indicare se l'intermediario è autorizzato a delegare a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto, specificando, nel caso in cui la delega non riguardi l'intero portafoglio, gli strumenti finanziari,

⁴⁶ V. ndr alla Sezione III-bis.

i settori o i mercati di investimento con riferimento ai quali l'autorizzazione viene rilasciata e, in ogni caso, gli eventuali limiti e condizioni dell'autorizzazione;

e) specificare che l'investitore può recedere in qualsiasi momento dal contratto ovvero disporre, in tutto o in parte, il trasferimento o il ritiro dei propri valori, senza che a esso sia addebitata alcuna penalità⁴⁷.

2. Il contratto con l'investitore deve altresì indicare se l'intermediario è autorizzato a fare uso, in relazione alle caratteristiche della gestione prescelta, della leva finanziaria e in che misura. In tale caso, il contratto deve indicare il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria a un valore pari a uno, nonché l'avvertenza che l'uso di una misura della leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che, pertanto, l'investitore può trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

3. Dal momento del recesso, gli intermediari autorizzati non possono compiere atti di gestione sul patrimonio gestito salvo che detti atti si rendano necessari al fine di assicurare la conservazione del patrimonio stesso. Essi possono altresì eseguire le operazioni già disposte dall'investitore e non ancora eseguite salvo che le stesse non siano già state revocate.

Art. 38

(Caratteristiche della gestione)

1. Per caratteristiche della gestione si intendono:

a) le categorie di strumenti finanziari nelle quali può essere investito il patrimonio gestito e gli eventuali limiti;

b) la tipologia delle operazioni che l'intermediario può effettuare sui suddetti strumenti finanziari;

c) la misura massima della leva finanziaria che l'intermediario può utilizzare;

d) il parametro oggettivo di riferimento al quale confrontare il rendimento della gestione.

Art. 39⁴⁸

(Categorie di strumenti finanziari)

1. Ai fini della definizione delle caratteristiche della gestione, formano categorie distinte di strumenti finanziari:

a) titoli di debito;

b) titoli rappresentativi del capitale di rischio, o comunque convertibili in capitale di rischio;

c) quote o azioni di organismi di investimento collettivo;

d) strumenti finanziari derivati;

e) titoli di debito con una componente derivativa (c.d. titoli strutturati).

2. Nell'ambito delle suddette categorie, costituiscono parametri generali di differenziazione degli strumenti finanziari:

a) la valuta di denominazione;

b) la negoziazione in mercati regolamentati;

c) le aree geografiche di riferimento;

d) le categorie di emittenti (emittenti sovrani, Enti Sopranazionali, emittenti societari);

e) i settori industriali.

3. Costituiscono parametri specifici di differenziazione degli strumenti finanziari:

a) con riferimento ai titoli di debito:

1. la durata media finanziaria (*duration*);

2. il merito creditizio dell'emittente (*rating*) ottenuto da agenzie di valutazione indipendenti;

b) con riferimento ai titoli rappresentativi del capitale di rischio: il grado di capitalizzazione dell'emittente;

c) con riferimento alle quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo:

1. la conformità degli organismi stessi alle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria;

2. la volatilità;

d) con riferimento agli strumenti finanziari derivati non utilizzati per finalità di copertura e ai titoli strutturati: il risultato finanziario a scadenza (c.d. *pay-off*).

Art. 40

(Tipologia delle operazioni)

1. Ai fini della definizione delle caratteristiche della gestione, formano tipologie distinte di operazioni:

a) le compravendite a pronti;

b) le compravendite a termine;

c) le vendite allo scoperto;

d) le compravendite a premio;

e) le operazioni di prestito titoli e di riporto;

f) i pronti contro termine.

Art. 41

(Leva finanziaria)

1. L'intermediario contrae obbligazioni per conto dell'investitore che lo impegnano oltre il patrimonio gestito qualora la leva finanziaria utilizzata superi l'unità.

2. Ai fini della definizione delle caratteristiche della gestione, per leva finanziaria si intende il rapporto fra il controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari e il controvalore del patrimonio affidato in gestione calcolato secondo i criteri previsti per i rendiconti trimestrali di cui all'Allegato n. 5.

⁴⁷ Comma così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.

⁴⁸ Articolo così sostituito, a decorrere dal 1°.7.2003, con delibera n. 13710 del 6.8.2002.

Art. 42*(Parametri oggettivi di riferimento)*

1. Ai fini della definizione delle caratteristiche della gestione, l'intermediario deve indicare all'investitore un parametro oggettivo di riferimento coerente con i rischi a essa connessi al quale commisurare i risultati della gestione.

2. Tale parametro deve essere costruito facendo riferimento a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo.

Art. 43*(Prestazione del servizio)*

1. Gli intermediari autorizzati provvedono a formalizzare e conservare apposita documentazione da cui risultano:

a) le analisi e le previsioni sulla base delle quali vengono assunte le strategie generali di investimento;

b) la descrizione delle strategie deliberate.

2. Gli intermediari autorizzati dispongono l'esecuzione delle operazioni sulla base delle strategie generali di investimento preventivamente definite tenendo conto delle informazioni concernenti gli investitori di cui dispongono nonché delle disposizioni particolari impartite dai medesimi.

3. Gli intermediari autorizzati imputano gli ordini separatamente a ciascun investitore prima della loro trasmissione all'incaricato dell'esecuzione.

4. Gli intermediari autorizzati esigono che le operazioni da essi disposte per conto degli investitori siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse e vigilano affinché tali condizioni siano effettivamente conseguite. Nell'individuare le migliori condizioni possibili si ha riguardo ai prezzi pagati o ricevuti e agli altri oneri sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori. Le condizioni di cui al presente comma si considerano soddisfatte nel caso in cui le operazioni siano eseguite in un mercato:

- durante l'orario ufficiale di negoziazione, come definito dal regolamento previsto dall'articolo 25, comma 2, del Testo Unico, in un mercato regolamentato;

- al di fuori dell'orario ufficiale di negoziazione, come definito dal regolamento previsto dall'articolo 25, comma 2, del Testo Unico, in un mercato regolamentato o in un sistema di scambi organizzati⁴⁹.

5. Gli intermediari autorizzati possono effettuare operazioni aventi a oggetto vendite allo scoperto, contratti a premio e strumenti finanziari derivati esclusivamente a condizione che:

a) le operazioni suddette siano concluse con intermediari mobiliari autorizzati e soggetti a vigilanza di stabilità;

b) i contratti a premio, gli strumenti finanziari derivati e quelli *oggetto* delle vendite allo scoperto siano negoziati in mercati regolamentati, salvo che i medesimi contratti non siano stipulati con finalità di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione.

6. Gli intermediari autorizzati possono concludere per finalità di impiego del patrimonio gestito operazioni di riporto e di prestito titoli aventi a oggetto esclusivamente strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati; dette operazioni sono concluse con intermediari mobiliari autorizzati, soggetti a vigilanza di stabilità.

7. Gli intermediari autorizzati possono effettuare operazioni di pronti contro termine per finalità di impiego del patrimonio gestito esclusivamente a condizione che:

a) dette operazioni siano concluse con intermediari mobiliari a ciò autorizzati e soggetti a vigilanza di stabilità;

b) dette operazioni abbiano a oggetto titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE o da enti internazionali di carattere pubblico, ovvero titoli emessi nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito da banche di Stati appartenenti all'OCSE;

c) l'operazione a pronti sia effettuata al prezzo di mercato ovvero, ove trattasi di titoli non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, a un prezzo pari a quello risultante dal prudente apprezzamento dell'intermediario.

Art. 44*(Strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati)*

1. Gli intermediari autorizzati possono inserire nei portafogli dei singoli investitori strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati in misura non superiore al 25% del controvalore dei patrimoni stessi; le relative operazioni devono essere concluse con intermediari mobiliari a ciò autorizzati e soggetti a vigilanza di stabilità.

2. La percentuale di cui al comma 1 può essere superata a condizione che l'investitore abbia rilasciato a seguito della proposta dell'intermediario la propria preventiva e specifica autorizzazione scritta all'esecuzione di ogni singola operazione. Nel richiedere l'autorizzazione, gli intermediari autorizzati comunicano all'investitore almeno i seguenti elementi che devono essere riportati in premessa all'autorizzazione:

a) lo strumento finanziario oggetto dell'operazione, evidenziando che lo stesso non è negoziato in alcun mercato regolamentato;

b) la quantità e il prezzo prevedibilmente applicato all'operazione, nonché il suo prevedibile controvalore complessivo;

c) le ragioni per le quali ritengono opportuna o comunque utile per l'investitore l'operazione.

⁴⁹ Comma così sostituito con delibera n. 12498 del 20.4.2000.

3. I singoli strumenti finanziari di cui al comma 1 non possono superare il limite del 10% del controvalore del patrimonio gestito per conto dell'investitore.

4. Nel caso di superamento dei limiti di cui ai commi 1, per cause diverse dagli acquisti effettuati sulla base delle autorizzazioni di cui al comma 2, e 3, la posizione deve essere riportata entro i limiti nel più breve tempo possibile tenendo conto dell'interesse dell'investitore⁵⁰.

5. Il presente articolo non si applica agli strumenti finanziari di cui all'articolo 45, comma 1.

6. Ai fini del presente articolo gli strumenti finanziari oggetto di collocamento finalizzato all'ammissione alle negoziazioni in mercati regolamentati sono trattati alla stessa stregua degli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in detti mercati⁵¹.

Art. 45

(Conflitti di interessi nel servizio di gestione)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 27 non si applicano alle operazioni in conflitto di interessi derivante da rapporti di gruppo o dalla prestazione congiunta di più servizi quando tali operazioni hanno ad oggetto i seguenti strumenti finanziari, a condizione che la natura dei singoli conflitti sia descritta nel contratto e che l'investitore le abbia espressamente autorizzate nel contratto medesimo:

a) titoli di debito emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE;

b) titoli di debito emessi da enti internazionali di carattere pubblico;

c) titoli di debito emessi da banche o altri emittenti con sede in uno Stato appartenente all'OCSE e negoziati in un mercato di uno Stato appartenente all'OCSE o aventi un rating massimo ottenuto da agenzie di valutazione indipendenti;

d) titoli di debito emessi o garantiti da Stati non appartenenti all'OCSE, da banche o da altri emittenti aventi sede in uno Stato non appartenente all'OCSE, ma negoziati in un mercato di uno Stato appartenente all'OCSE e aventi un rating massimo ottenuto da agenzie di valutazione indipendenti;

e) quote o azioni di organismi di investimento collettivo aventi sede in Stati appartenenti all'OCSE;

f) titoli di debito emessi o garantiti da Stati non appartenenti all'OCSE e negoziati in un mercato di uno Stato non appartenente all'OCSE;

g) titoli di debito emessi da banche o da altri emittenti con sede in Stati non appartenenti all'OCSE, negoziati in un mercato di uno Stato non appartenente all'OCSE e aventi un rating massimo ottenuto da agenzie di valutazione indipendenti;

h) azioni e altri titoli di capitale di emittenti aventi sede in uno Stato appartenente all'OCSE negoziati in un mercato di uno Stato appartenente all'OCSE;

i) quote o azioni di organismi di investimento collettivo con sede in Stati non appartenenti all'OCSE negoziate in un mercato di uno Stato appartenente all'OCSE.

2. Gli strumenti finanziari inseriti nel portafoglio di ogni singolo investitore per effetto delle operazioni di cui al comma 1, lettere f), g), h) ed i), non possono superare il 50% del suo controvalore. Le operazioni comportanti il superamento del predetto limite sono consentite nel rispetto, per ogni singola operazione, delle disposizioni di cui all'articolo 27.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 27 non si applicano alle operazioni in conflitto di interessi derivante da rapporti di gruppo o dalla prestazione congiunta di più servizi quando tali operazioni hanno ad oggetto strumenti finanziari diversi da quelli di cui al comma 1, a condizione che la natura dei singoli conflitti sia descritta nel contratto e che l'investitore le abbia espressamente autorizzate nel contratto medesimo. Gli strumenti finanziari inseriti nel portafoglio di ogni singolo investitore, per effetto di tali operazioni, non possono superare il 25% del suo controvalore. Le operazioni comportanti il superamento del predetto limite sono consentite nel rispetto, per ogni singola operazione, delle disposizioni di cui all'articolo 27. Ogni singolo strumento finanziario inserito nel portafoglio di ogni singolo investitore in base alle disposizioni del presente comma non può comunque superare il 5% del suo controvalore.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 27 non si applicano alle operazioni in conflitto di interessi derivante da rapporti di affari propri o di società del gruppo, a condizione che la natura dei singoli conflitti sia descritta nel contratto e che l'investitore le abbia espressamente autorizzate nel contratto medesimo.

5. Ai fini dell'applicazione dei limiti di cui al presente articolo, si considerano rilevanti i collocamenti conclusi o garantiti dall'intermediario o dai soggetti appartenenti al gruppo nei tre mesi precedenti la data di inserimento dei relativi strumenti finanziari nei portafogli degli investitori.

6. Ai fini dell'applicazione dei limiti di cui al presente articolo gli strumenti finanziari oggetto di collocamento finalizzato all'ammissione alle negoziazioni in mercati di Stati appartenenti all'OCSE sono trattati alla stessa stregua degli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in detti mercati.

Art. 46

(Delega dell'attività di gestione)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, gli intermediari autorizzati possono conferire con apposito contratto scritto a intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento deleghe gestionali.

2. Le deleghe possono essere conferite a intermediari comunitari autorizzati nel proprio Stato d'origine alla prestazione del servizio di gestione su base

⁵⁰ Comma così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.

⁵¹ Comma così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.

individuale di portafogli di investimento; la delega può essere altresì conferita a intermediari extracomunitari autorizzati nel proprio Stato d'origine alla prestazione del medesimo servizio, a condizione che esistano apposite intese tra la Consob e le competenti autorità dello Stato in cui detti intermediari hanno sede⁵².

3. In ogni caso, la delega:

a) non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità dell'intermediario delegante che resta soggetto alle disposizioni di cui al presente regolamento anche con riferimento alle operazioni compiute dall'intermediario delegato;

b) deve avere una durata determinata e deve poter essere revocata con effetto immediato dall'intermediario delegante;

c) deve essere conforme alle indicazioni fornite dall'investitore nel contratto;

d) deve contenere clausole che, ove l'esecuzione delle operazioni non sia subordinata al preventivo assenso del delegante, prevedano che il delegato debba attenersi, nelle scelte degli investimenti, alle indicazioni impartite periodicamente dall'intermediario delegante;

e) deve essere formulata in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi con riferimento all'intermediario delegante e a quello delegato;

f) deve prevedere un flusso costante di informazioni sulle operazioni effettuate dall'intermediario delegato al delegante che consenta l'esatta ricostruzione dei patrimoni gestiti di pertinenza dei singoli investitori.

4. Ove non specificato nel contratto e in ogni caso di successive variazioni, l'intermediario autorizzato comunica prontamente per iscritto all'investitore gli estremi identificativi dell'intermediario delegato prima dell'inizio dell'operatività dello stesso intermediario delegato.

Sezione V

Concessione di finanziamenti

Art. 47

(Concessione di finanziamenti agli investitori)

1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 30, il contratto con gli investitori deve indicare i tipi di finanziamento previsti, il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati o i criteri oggettivi per la loro determinazione, nonché gli eventuali maggiori oneri applicabili in caso di mora; la possibilità di variare in senso sfavorevole all'investitore il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola specificamente approvata dall'investitore.

2. Configura concessione di finanziamenti l'effettuazione di operazioni di pronti contro termine, di riporto, di prestito titoli e di ogni altra analoga operazione fina-

lizzata all'acquisizione da parte dell'investitore a titolo di provvista di somme di denaro o strumenti finanziari contro pagamento di un interesse:

a) il cui ricavato sia destinato all'esecuzione di operazioni relative a strumenti finanziari nelle quali interviene l'intermediario;

b) in cui l'intermediario acquisisca dall'investitore, a fronte del finanziamento concesso, adeguate garanzie; di regola, gli strumenti finanziari costituiti in garanzia sono gli stessi oggetto delle operazioni di cui alla lettera a). Il valore degli strumenti finanziari acquisiti in garanzia deve risultare congruo rispetto all'importo del finanziamento concesso.

Titolo II

Servizio di gestione collettiva del risparmio

Art. 48

(Regole generali di comportamento)

1. Nello svolgimento del servizio di gestione collettiva del risparmio, le società di gestione del risparmio e le SICAV, nell'interesse dei partecipanti agli OICR e dell'integrità del mercato mobiliare:

a) operano in modo indipendente e coerente con i principi e le regole generali del Testo Unico;

b) operano nel rispetto degli obiettivi di investimento indicati nel prospetto informativo degli OICR gestiti;

c) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare un patrimonio gestito, ivi inclusi quelli gestiti nell'ambito della prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli per conto terzi, a danno di un altro;

d) acquisiscono una conoscenza adeguata degli strumenti finanziari, dei beni e degli altri valori in cui è possibile investire il patrimonio gestito;

e) operano al fine di contenere i costi a carico degli OICR gestiti e di ottenere dal servizio svolto il miglior risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi di investimento degli stessi OICR.

Art. 49

(Conflitti di interessi)

1. Le società di gestione del risparmio e le SICAV vigilano per l'individuazione dei conflitti d'interessi. Esse possono effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento degli OICR avuto anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire.

2. Le società di gestione del risparmio e le SICAV individuano i casi in cui le condizioni contrattuali convenute con i soggetti che prestano servizi a favore di dette società confliggono con gli interessi degli OICR gestiti e assicurano:

a) che il patrimonio degli OICR non sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti;

⁵² Comma così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.

b) che vengano illustrate agli investitori nel prospetto informativo le fonti di reddito o le altre utilità percepite a fronte della prestazione del servizio di gestione collettiva dalla società di gestione del risparmio o dalla SICAV non direttamente derivanti dagli OICR a titolo di commissioni gestionali.

Art. 50

(Obiettivi di investimento)

1. Nel prospetto informativo gli obiettivi di investimento sono indicati con riferimento:

a) alle categorie di strumenti finanziari, beni e altri valori in cui il patrimonio dell'OICR è tipicamente investito e agli eventuali limiti;

b) alle tipologie di operazioni che sono tipicamente effettuate nell'investimento del patrimonio dell'OICR;

c) alle caratteristiche in termini di rischio-rendimento cui è tipicamente improntata la gestione;

2. Le società di gestione del risparmio e le SICAV indicano altresì un parametro oggettivo di riferimento, costruito facendo riferimento a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo, coerente con i rischi connessi alla gestione dell'OICR, al quale confrontare il rendimento dell'OICR stesso.

Art. 51

(Frequenza delle operazioni)

1. Le società di gestione del risparmio e le SICAV si astengono dall'effettuare per conto degli OICR gestiti operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi degli OICR stessi.

Art. 52

(Rapporti tra società di gestione del risparmio)

1. La gestione degli OICR può essere svolta da società di gestione del risparmio diverse dalla società promotrice. A tale fine le società di gestione del risparmio interessate stipulano apposita convenzione.

2. In ogni caso, la convenzione:

a) non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità delle società stipulanti. La società promotrice e quella che svolge la gestione vigilano reciprocamente sull'osservanza della convenzione;

b) deve avere contenuto conforme agli obiettivi di investimento degli OICR con riferimento ai quali è stipulata;

c) deve essere formulata in maniera tale da assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi con riferimento alla società promotrice e alla società che svolge la gestione;

d) deve prevedere un flusso costante di informazioni sulle operazioni effettuate dalla società che svolge la gestione che consenta alla società promotrice la puntuale amministrazione dei rapporti con i partecipanti.

3. Della convenzione e dei suoi contenuti è data informazione nel prospetto informativo.

Art. 53

(Delega della gestione)

1. Le società di gestione del risparmio possono affidare, relativamente agli OICR da esse gestiti, con apposito contratto scritto, ad altre società di gestione del risparmio o a intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento specifiche scelte di investimento nel quadro di criteri di allocazione del risparmio da esse definiti di tempo in tempo.

2. Le deleghe possono essere conferite ad intermediari comunitari autorizzati nel proprio Stato d'origine alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio o del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento; la delega può essere altresì conferita a intermediari extracomunitari autorizzati nel proprio Stato d'origine alla prestazione dei medesimi servizi, a condizione che esistano apposite intese tra la Consob e le competenti autorità dello Stato in cui detti intermediari hanno sede⁵³.

3. In ogni caso, la delega:

a) non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità della società delegante che resta soggetta alle disposizioni di cui al presente regolamento anche con riferimento alle operazioni compiute dal soggetto delegato;

b) deve avere una durata determinata e deve poter essere revocata con effetto immediato dall'intermediario delegante;

c) deve essere conforme agli obiettivi di investimento dell'OICR con riferimento al quale viene rilasciata;

d) deve contenere clausole che, ove l'esecuzione delle operazioni non sia subordinata al preventivo assenso del delegante, prevedano che il delegato debba attenersi, nelle scelte degli investimenti, alle indicazioni impartite periodicamente dalla società di gestione del risparmio delegante;

e) deve essere formulata in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi con riferimento alla società delegante e al soggetto delegato;

f) deve prevedere un flusso costante di informazioni sulle operazioni effettuate dal soggetto delegato alla società delegante che consenta l'esatta ricostruzione del patrimonio dell'OICR con riferimento al quale viene rilasciata.

4. Della delega e dei suoi contenuti è data informazione nel prospetto informativo.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle SICAV, fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, del Testo Unico.

⁵³ Comma così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.

Art. 54*(Prestazione del servizio)*

1. Le società di gestione del risparmio e le SICAV provvedono a formalizzare e conservare apposita documentazione da cui risultino per ciascun OICR gestito:

a) le analisi e le previsioni sulla base delle quali vengono assunte le strategie generali di investimento;

b) la descrizione delle strategie deliberate.

2. Le società di gestione del risparmio e le SICAV dispongono l'esecuzione delle operazioni sulla base delle strategie generali di investimento preventivamente definite, tenendo conto degli obiettivi di investimento degli OICR gestiti.

3. Le società di gestione del risparmio e le SICAV imputano gli ordini separatamente a ciascun OICR o comparto gestito prima della loro trasmissione all'intermediario incaricato dell'esecuzione.

4. Le società di gestione del risparmio e le SICAV esigono che le operazioni da essi disposte per conto degli OICR gestiti siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse e vigilano affinché tali condizioni siano effettivamente conseguite. Nell'individuare le migliori condizioni possibili si ha riguardo ai prezzi pagati o ricevuti e agli altri oneri sostenuti direttamente o indirettamente dagli OICR. Le condizioni di cui al presente comma si considerano soddisfatte nel caso in cui le operazioni siano eseguite in un mercato:

- durante l'orario ufficiale di negoziazione, come definito dal regolamento previsto dall'articolo 25, comma 2, del Testo Unico, in un mercato regolamentato;

- al di fuori dell'orario ufficiale di negoziazione, come definito dal regolamento previsto dall'articolo 25, comma 2, del Testo Unico, in un mercato regolamentato o in un sistema di scambi organizzati⁵⁴.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 60, comma 5, 61, comma 4 e 62, comma 4, non si applicano, salvo diverso accordo tra le parti, nei rapporti intrattenuti da società di gestione del risparmio e da SICAV con gli operatori qualificati di cui all'articolo 31, comma 2⁵⁵.

Art. 55*(Collocamento diretto)*

1. Alle società di gestione del risparmio che procedono al collocamento diretto, anche fuori sede, di quote di fondi comuni di investimento di propria istituzione o di Oicr per i quali svolgono la gestione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, comma 1, lettere a), c), d) ed e), 28, commi 1, lettera a), 2 e 5, 29, 31 e 36. Le stesse disposizioni si applicano alle SICAV che procedono al collocamento diretto, anche fuori sede, di azioni di propria emissione⁵⁶.

Titolo II-bis⁵⁷**Disposizioni in materia di finanza etica o socialmente responsabile****Art. 55-bis***(Obblighi informativi)*

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, nel prospetto informativo redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato 1B del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e nei contratti di cui all'articolo 30 del presente regolamento, relativi a prodotti e servizi qualificati come "etici" o "socialmente responsabili", i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione forniscono le seguenti informazioni:

a) gli obiettivi e le caratteristiche in relazione ai quali il prodotto o servizio è qualificato come etico o socialmente responsabile;

b) i criteri generali di selezione degli strumenti finanziari in virtù degli obiettivi e delle caratteristiche di cui alla lettera a);

c) le politiche e gli obiettivi eventualmente perseguiti nell'esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio;

d) l'eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e dai servizi prestati e la relativa misura;

e) le eventuali procedure adottate per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a), compresa la presenza di organi specializzati istituiti all'interno dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione e le relative funzioni;

f) l'adesione a codici di autoregolamentazione, promossi da soggetti specializzati.

2. Una sintetica illustrazione delle informazioni di cui al comma 1 deve essere resa disponibile nel sito internet dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione.

Art. 55-ter*(Obblighi di rendicontazione)*

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, almeno nell'ultima rendicontazione dell'anno relativa a prodotti e servizi qualificati come "etici" o "socialmente responsabili", i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione forniscono con riferimento ai dodici mesi precedenti:

a) l'illustrazione dell'attività di gestione in relazione ai criteri generali di selezione degli strumenti finanziari individuati ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 1, lettera b);

b) le informazioni in merito all'eventuale esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio;

c) le informazioni circa l'eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o am-

⁵⁴ Comma così sostituito con delibera n. 12498 del 20.4.2000.

⁵⁵ Comma così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.

⁵⁶ Comma così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.

⁵⁷ Titolo inserito con delibera n. 15961 del 30.5.2007.

bientale di proventi generati dai prodotti offerti e dai servizi prestati e la relativa misura.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili, in forma sintetica, nel sito internet dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione.

Parte III

Organizzazione e procedure interne

Art. 56

(Procedure interne)

1. Ai fini del presente regolamento, per procedura si intende l'insieme delle disposizioni interne e degli strumenti adottati per la prestazione dei servizi⁵⁸.
2. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV si dotano di procedure idonee a:
 - a) assicurare l'ordinata e corretta prestazione dei servizi;
 - b) ricostruire le modalità, i tempi e le caratteristiche dei comportamenti posti in essere nella prestazione dei servizi;
 - e) assicurare una adeguata vigilanza interna sulle attività svolte dal personale addetto e dai promotori finanziari⁵⁹.
3. Gli intermediari autorizzati, anche al fine di ridurre al minimo il rischio di conflitti di interessi, adottano procedure interne finalizzate ad assicurare che non si verifichino scambi di informazioni fra i settori dell'organizzazione aziendale che devono essere tenuti separati secondo quanto disposto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del Testo Unico;
4. Gli intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento, le società di gestione del risparmio e le SICAV, anche al fine di ridurre al minimo il rischio di conflitti di interessi, adottano procedure interne finalizzate ad assicurare che non si verifichino scambi di informazioni con altre società del gruppo che prestano servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), del Testo Unico.
5. Per le negoziazioni su strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati, gli intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento, le società di gestione del risparmio e le SICAV adottano procedure idonee a consentire loro di ricercare le condizioni di cui agli articoli 43, comma 4, e 54, comma 4, e a documentare tale ricerca.
6. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV adottano procedure interne finalizzate alla ordinata e sollecita gestione e archiviazione della corrispondenza e della documentazione ricevuta e trasmessa, anche tra-

mite i promotori finanziari, nell'ambito dei servizi prestati.

7. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV comunicano per iscritto al personale addetto e ai promotori finanziari le procedure concernenti le modalità di svolgimento delle attività agli stessi assegnate, precisando i connessi compiti, doveri e responsabilità.

7-bis. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio, le società di gestione armonizzate e le SICAV si dotano di idonee procedure per garantire l'adeguata formazione e l'aggiornamento professionale dei promotori finanziari. A tale fine ne garantiscono la partecipazione ad appositi corsi su base periodica, a conclusione dei quali sono rilasciati attestati di frequenza⁶⁰.

Art. 57

(Controllo interno)

1. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV istituiscono una apposita funzione di controllo interno.
2. La funzione di controllo interno è assegnata ad apposito responsabile svincolato da rapporti gerarchici rispetto ai responsabili dei settori di attività sottoposti al controllo. Egli svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente e riferisce degli esiti dell'attività con obiettività e imparzialità.
3. La funzione di controllo interno:
 - a) verifica costantemente l'idoneità delle procedure interne ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al Testo Unico e ai relativi regolamenti di attuazione;
 - b) vigila sul rispetto delle procedure interne;
 - c) vigila sul rispetto del codice interno di comportamento di cui all'articolo 58;
 - d) gestisce il registro dei reclami di cui all'articolo 59;
 - e) svolge una attività di supporto consultivo ai settori dell'organizzazione aziendale con riferimento alle problematiche concernenti la prestazione dei servizi, i conflitti di interessi e i conseguenti comportamenti da tenere.
4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3, il responsabile della funzione di controllo interno predispone un apposito registro in cui sono tempestivamente annotati il servizio interessato, l'oggetto delle verifiche effettuate, la loro durata, il periodo cui le stesse si riferiscono, i risultati emersi, le proposte formulate nonché le decisioni eventualmente assunte dai responsabili dei settori dell'organizzazione aziendale o dagli organi aziendali competenti.
5. Il responsabile della funzione di controllo interno riferisce dei risultati della propria attività al consiglio

⁵⁸ Comma così sostituito con delibera n. 13710 del 6.8.2002.

⁵⁹ Comma così sostituito con delibera n. 13710 del 6.8.2002.

⁶⁰ Comma inserito con delibera n. 15961 del 30.5.2007. Il presente comma entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della delibera n. 15961 del 30.5.2007 nella Gazzetta Ufficiale.

di amministrazione e al collegio sindacale. Nel caso in cui constati gravi irregolarità, il responsabile della funzione di controllo interno ne riferisce immediatamente al collegio sindacale il quale, a norma dell'articolo 8, comma 3, del Testo Unico, segnala senza indugio alla Consob e alla Banca d'Italia le irregolarità riscontrate.

6. Il responsabile della funzione di controllo interno trasmette, in via ordinaria, almeno una volta l'anno, in occasione dell'esame del bilancio, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale un'apposita relazione concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno. La relazione riporta, in modo separato per ciascun servizio, l'oggetto delle verifiche effettuate, i risultati emersi, le proposte formulate nonché le decisioni eventualmente assunte dai responsabili dei settori dell'organizzazione aziendale o dagli organi aziendali competenti. La relazione riporta altresì, tenuto anche conto dei reclami ricevuti, una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonché il piano delle verifiche programmate per l'anno successivo. Nell'ambito delle rispettive competenze, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale formulano le proprie osservazioni e determinazioni sulla relazione pervenuta⁶¹.

Art. 58

(Codice interno di comportamento)

1. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV adottano e rispettano un codice interno di autodisciplina, anche rinviando a quelli adottati da associazioni di categoria in riferimento ai servizi esercitati. Detto codice, in linea con quanto previsto dal Testo Unico definisce le regole di comportamento dei componenti gli organi amministrativi e di controllo, dei dipendenti, dei promotori finanziari e dei collaboratori con riferimento, almeno:

a) all'obbligo di riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale acquisite dagli investitori o di cui comunque dispongano in ragione della propria funzione;

b) alle procedure stabilite per compiere per conto proprio operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari;

c) alle procedure concernenti i rapporti con gli investitori che intendano avvalersi di procuratori o incaricati ai fini della stipulazione dei contratti o dell'effettuazione di operazioni, se questi sono amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari degli intermediari stessi;

d) al divieto di ricevere utilità da terzi che possano indurre a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi degli investitori o del soggetto per conto del quale operano.

2. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV rispettano i codici di autodisciplina adottati dalle associazioni di categoria alle quali aderiscono.

3. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV si astengono dal porre in essere e controllano che i propri dipendenti, collaboratori e promotori finanziari non pongano in essere comportamenti pericolosi, ritenuti pericolosi o indicativi di situazioni di pericolo per il pubblico risparmio e per il mercato.

Art. 59

(Reclami)

1. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV istituiscono un apposito registro, da tenere in forma elettronica, in cui sono tempestivamente annotati gli estremi essenziali dei reclami presentati per iscritto dagli investitori.

2. Il registro dei reclami, gestito dal responsabile della funzione di controllo interno, deve contenere almeno i seguenti elementi informativi:

a) l'identificazione dell'investitore che ha presentato il reclamo e del servizio al quale il reclamo si riferisce;

b) l'identificazione del dipendente, collaboratore o promotore finanziario, dell'unità organizzativa di appartenenza e del relativo responsabile, a cui è stato affidato l'investitore per la prestazione del servizio;

c) la data di presentazione e di ricevimento del reclamo;

d) le cause del reclamo;

e) le somme di denaro e il valore degli strumenti finanziari di pertinenza dell'investitore complessivamente detenuti dall'intermediario;

f) il pregiudizio economico lamentato dall'investitore o stimato in relazione a quanto esposto nel reclamo;

g) la data dell'eventuale corrispondenza intercorsa prima dell'esito del reclamo;

h) le valutazioni sintetiche del reclamo e il suo esito;

i) la data di comunicazione dell'esito del reclamo.

3. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV trattano i reclami ricevuti in modo sollecito; l'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni dell'intermediario, è comunicato per iscritto all'investitore, di regola, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento.

4. Entro quaranta giorni dalla fine di ciascun semestre, il responsabile della funzione di controllo interno trasmette al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale una apposita relazione che illustri, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti. Qualora dall'analisi e valutazione dei reclami ricevuti nel semestre dovesse emergere che le lamentele complessivamente ricevute sono state originate da carenze organizzative e/o procedurali, il responsabile della funzione di controllo interno descrive, in una apposita sezione della stessa relazione, le caren-

⁶¹ Comma così sostituito con delibera n. 13710 del 6.8.2002.

ze riscontrate e le proposte per la loro rimozione. Nell'ambito delle rispettive competenze, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale formulano le proprie osservazioni e determinazioni sulla relazione pervenuta⁶².

Parte IV

Obblighi di attestazione, rendicontazione e registrazione

Art. 60

(Attestazione degli ordini)

1. Nella prestazione dei propri servizi, gli intermediari autorizzati rilasciano agli investitori, all'atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede legale o le proprie dipendenze, una attestazione cartacea contenente:

- a) il nome dell'investitore;
- b) l'orario, qualora rilevante con riferimento alle modalità di esecuzione, e la data di ricevimento dell'ordine;
- c) gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie.

2. Gli intermediari autorizzati registrano su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dagli investitori.

3. I promotori finanziari incaricati dagli intermediari autorizzati di ricevere ordini fuori dalla sede legale o dalle dipendenze rilasciano agli investitori, all'atto del ricevimento degli ordini, una attestazione cartacea contenente gli elementi di cui al comma 1. Qualora gli ordini siano ricevuti per via telefonica, i promotori finanziari sono tenuti alla registrazione di cui al comma 2.

4. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle revocche degli ordini disposte dagli investitori.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli ordini ricevuti da società di gestione del risparmio nell'ambito del collocamento diretto, anche fuori sede, di quote di fondi comuni di investimento di propria istituzione o per i quali svolgono la gestione. Le medesime disposizioni si applicano agli ordini ricevuti da SICAV nell'ambito del collocamento diretto, anche fuori sede, di ordini di propria emissione.

Art. 61

(Informazioni sulle operazioni eseguite)

1. Nella prestazione dei servizi di negoziazione, gli intermediari autorizzati inviano al domicilio dell'investitore per ogni operazione eseguita, entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione, una nota relativa all'operazione stessa in cui sono distintamente riportate le seguenti informazioni:

- a) l'orario, qualora rilevante con riferimento alle modalità di esecuzione, e la data di esecuzione dell'operazione;

b) il tipo di operazione;

c) il mercato regolamentato in cui l'operazione è stata eseguita ovvero se la stessa è stata eseguita fuori mercato;

d) lo strumento finanziario e le quantità oggetto dell'operazione;

e) il prezzo praticato, unitario e totale;

f) se la controparte dell'investitore è costituita dall'intermediario;

g) le commissioni e le spese addebitate;

h) gli eventuali effetti fiscali;

i) il termine e le modalità di liquidazione dell'operazione.

2. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, gli intermediari autorizzati provvedono all'invio della nota di cui al comma 1 entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è avuta conferma dell'esecuzione dell'ordine trasmesso. La presente disposizione non si applica nel caso di ordini relativi a operazioni di collocamento.

3. Salvo il caso di cui al comma 4, nella prestazione del servizio di collocamento, ivi inclusa l'attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari, gli intermediari autorizzati provvedono all'invio della nota di cui al comma 1 entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello di conclusione dell'operazione di collocamento. Nel caso si verifichino le condizioni per un riparto degli strumenti finanziari, da cui consegua una esecuzione parziale dell'ordine ricevuto, la nota deve indicare esplicitamente tali condizioni.

4. Nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, le società di gestione del risparmio e le SICAV provvedono all'invio della nota di cui al comma 1 entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e disinvestimento disposte dagli investitori. La nota contiene informazioni circa la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero delle quote o azioni attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce; in caso di sottoscrizione attraverso piani di accumulazione, può essere inviata una nota riassuntiva con cadenza trimestrale o semestrale. Analoghe informazioni sono contenute nella nota concernente le operazioni di disinvestimento.

Art. 62

(Rendicontazioni periodiche)

1. Il contratto relativo alla prestazione dei servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini può prevedere l'invio agli investitori, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 61, di un rendiconto mensile redatto secondo lo schema di cui all'Allegato n. 4. Il rendiconto è inviato entro quindici giorni lavorativi dalla data di chiusura del periodo di riferimento.

⁶² Comma così sostituito con delibera n. 13710 del 6.8.2002.

2. Nella prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento, gli intermediari autorizzati inviano al domicilio dell'investitore almeno con cadenza trimestrale il rendiconto relativo al periodo di riferimento, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato n. 5. Il rendiconto è inviato entro quindici giorni lavorativi dalla data di chiusura del periodo di riferimento.

3. Nella prestazione del servizio accessorio di finanziamento di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), del Testo Unico, gli intermediari autorizzati inviano al domicilio dell'investitore il rendiconto relativo ai finanziamenti concessi redatto secondo lo schema di cui all'Allegato n. 6. La cadenza del rendiconto e il termine massimo di invio sono definiti, in ragione del servizio di investimento prestato, secondo quanto previsto dai commi 1 e 2.

4. Nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, le società di gestione del risparmio e le SICAV:

a) mettono a disposizione degli investitori, nei luoghi e con le modalità indicate nel prospetto informativo, i prospetti periodici dell'OICR ed i dati sul suo rendimento percentuale nel periodo di riferimento. Della disponibilità del prospetto periodico è dato avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale; l'avviso riporta i dati sul rendimento percentuale dell'OICR nel periodo di riferimento;

b) con periodicità semestrale, su richiesta degli investitori che non abbiano ritirato i certificati, inviano al domicilio degli stessi un prospetto riassuntivo indicante il numero delle quote o azioni di OICR di pertinenza e il loro valore all'inizio ed al termine del periodo di riferimento, nonché le sottoscrizioni e i disinvestimenti.

5. I dati sul rendimento percentuale dell'OICR comunque diffusi dalle società di gestione del risparmio e dalle SICAV sono sempre confrontati con quelli del parametro oggettivo di riferimento.

Art. 63

(Registrazione degli ordini e delle operazioni)

1. Gli intermediari autorizzati registrano in forma elettronica, entro il giorno successivo a quello di ricezione, gli elementi essenziali degli ordini impartiti dagli investitori. Nell'ambito del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento, gli intermediari registrano in forma elettronica, all'atto della loro trasmissione, gli elementi essenziali degli ordini impartiti per conto degli investitori. Gli intermediari registrano altresì, con le stesse modalità e negli stessi tempi, le disposizioni di revoca degli ordini precedentemente impartiti.

2. Gli intermediari autorizzati registrano in forma elettronica, entro il giorno successivo a quello di esecuzione, gli elementi essenziali delle operazioni eseguite, ivi comprese quelle eseguite per proprio conto.

3. Analoghe registrazioni sono effettuate dagli intermediari per gli ordini impartiti e per le operazioni eseguite al fine di fare fronte a eventuali errori

di registrazione, trasmissione od esecuzione di ordini.

4. Le procedure di registrazione devono consentire in ogni momento di effettuare ricerche ed estrazioni per strumento finanziario, tipologia di operazione, investitore, controparte, promotore finanziario, dipendente, data e orario, mercato di esecuzione e servizio di investimento.

5. Le società di gestione del risparmio e le SICAV registrano in forma elettronica:

a) entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, gli elementi essenziali degli ordini di sottoscrizione e di disinvestimento ricevuti dagli investitori, nonché entro il giorno successivo a quello di esecuzione, le condizioni alle quali detti ordini sono stati eseguiti. Le procedure di registrazione devono consentire in ogni momento di effettuare ricerche ed estrazioni per ogni singolo OICR o comparto, tipologia di operazione, investitore, intermediario che ha trasmesso l'ordine, promotore finanziario, data e orario;

b) all'atto della trasmissione, gli elementi essenziali degli ordini disposti per conto degli OICR gestiti e, entro il giorno successivo a quello di esecuzione, gli elementi essenziali delle operazioni eseguite. Le procedure di registrazione devono consentire in ogni momento di effettuare ricerche ed estrazioni per strumento finanziario, tipologia di operazione, OICR o comparto gestito, controparte, dipendente, data e orario e mercato di esecuzione.

6. Le procedure devono assicurare l'immodificabilità delle registrazioni effettuate; eventuali correzioni devono essere adeguatamente evidenziate.

Parte V

Agenti di cambio

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 64

(Agenti di cambio)

1. Gli agenti di cambio sono tenuti all'osservanza del presente regolamento.

2. Per quanto riguarda l'organizzazione e le procedure interne, gli agenti di cambio, nel rispetto dei principi generali previsti nella parte III, adottano procedure che tengono conto delle attività svolte, del volume d'affari e del numero dei dipendenti e collaboratori utilizzati.

Titolo II

Controllo contabile

Art. 65

(Controllo contabile)

1. Agli agenti di cambio si applicano, in quanto compatibili, ad eccezione degli articoli 156, comma quinto, 157, 158, 159 e 165, le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI del Testo Unico e l'articolo 145 del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti.

2. La società di revisione, oltre a quanto previsto dall'articolo 155, comma 1, del Testo Unico, verifica:

a) che l'organizzazione e le procedure interne garantiscano il rispetto degli obblighi di attestazione, rendicontazione e di registrazione degli ordini e delle operazioni eseguite per conto dei clienti;

b) con cadenza almeno trimestrale, la consistenza delle singole posizioni dei clienti e la separazione del loro patrimonio da quello di pertinenza dell'agente di cambio anche sulla base degli estratti conto emessi dai subdepositari.

Art. 66

(Conferimento e revoca dell'incarico)

1. L'incarico conferito dall'agente di cambio dura tre esercizi e può essere rinnovato per non più di due volte.

2. L'agente di cambio revoca l'incarico quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione. La società di revisione a cui è stato revocato l'incarico continua ad esercitare l'attività di controllo contabile fino a quando non acquista efficacia il conferimento del nuovo incarico.

3. La Consob conferisce d'ufficio l'incarico di revisione e ne determina il corrispettivo qualora, trascorsi sessanta giorni dalla scadenza dell'incarico ovvero dalla comunicazione prevista dall'articolo 163, comma 5, del Testo Unico, l'agente di cambio non abbia provveduto ad un nuovo conferimento. La Consob delibera nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del suddetto termine.

Art. 67

(Comunicazioni alle Autorità di controllo)

1. L'agente di cambio comunica alla Consob e alla Banca d'Italia il conferimento dell'incarico e i contenuti dell'accordo nonché le motivazioni dell'eventuale revoca.

2. La società di revisione, senza indugio:

a) trasmette alla Consob e alla Banca d'Italia la relazione sul bilancio di esercizio;

b) comunica alle stesse Autorità le eventuali irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche previste dall'articolo 65, comma 2.

Parte VI

Intermediari comunitari ed extracomunitari

Art. 68

(Intermediari comunitari ed extracomunitari)

1. Alle succursali in Italia di imprese di investimento e di banche comunitarie ed extracomunitarie non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, a condizione che registrazioni analoghe siano dovute in base alla normativa emanata dalle autorità competenti dello Stato d'origine.

2. Alle imprese di investimento e alle banche comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia senza stabilimento di succursali non si applicano le disposizioni di cui alla Parte III del presente Libro e all'articolo 63.

Parte VII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 69

(Conservazione dei registri e della documentazione)

1. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di conservazione di libri e documenti:

a) le registrazioni di cui al presente regolamento sono conservate per almeno otto anni;

b) le attestazioni e le registrazioni magnetiche degli ordini e delle autorizzazioni telefoniche di cui al presente regolamento sono conservate per almeno due anni;

c) i contratti, la corrispondenza e la documentazione di cui al presente regolamento sono conservati per almeno un quinquennio dalla cessazione dei rapporti con gli investitori cui sono riferiti.

2. I contratti, la corrispondenza e la documentazione di cui al presente regolamento possono essere conservati mediante supporti magnetici, microfilmature, supporti ottici o digitali, ovvero in altra forma tecnica equivalente.

Art. 70

(Entrata in vigore e disposizioni transitorie)

1. Il presente Libro, salvo quanto previsto nei commi 2, 3, 4 e 5, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le disposizioni della Parte II, Titolo II, del presente Libro, ad eccezione dell'articolo 51, entrano in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

3. Nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio le società di gestione del risparmio e le SICAV si adeguano alle disposizioni della Parte III e della Parte IV del presente Libro entro il centottantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

4. Le disposizioni della Parte V, Titolo II, del presente Libro entrano in vigore il 1° gennaio 1999.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente Libro sono abrogati il Regolamento n. 10943 del 1997 ed il Titolo III del Regolamento n. 8850 del 1994. Sino al centottantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente Libro, le SIM, ivi comprese le società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415 del 1996, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 autorizzati alla prestazione di servizi di investimento e le imprese di investimento e le banche comunitarie ed extracomunitarie comunque abilitate alla prestazione di servizi di investimento in Italia possono continuare ad applicare le disposizioni del Regolamento n. 10943 del 1997.

**LIBRO IV
PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA
DI SERVIZI DI INVESTIMENTO
E DI PRODOTTI FINANZIARI**

**Art. 71
(Definizioni)**

1. Nel presente Libro si intendono per:

a) «servizi di investimento»: i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, del Testo Unico, nonché i servizi di cui alla sezione A della tabella allegata allo stesso Testo Unico;

b) «intermediari autorizzati»: le imprese di investimento, le banche e Poste Italiane s.p.a. autorizzate allo svolgimento del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del Testo Unico nonché, nei casi e alle condizioni stabiliti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Testo Unico, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati alla prestazione del medesimo servizio⁶³;

c) «soggetti abilitati»: le SIM, ivi comprese le società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del Testo Unico, limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nei casi e alle condizioni stabiliti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Testo Unico, le società di gestione del risparmio, le SICAV, gli agenti di cambio, Poste Italiane s.p.a., le imprese di investimento e le banche comunitarie ed extracomunitarie comunque abilitate alla prestazione di servizi di investimento in Italia⁶⁴.

**Art. 72
(Ambito di applicazione)**

1. Il presente Libro disciplina la promozione e il collocamento di servizi di investimento, di strumenti finanziari e di altri prodotti finanziari da parte di soggetti abilitati, realizzati mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentano di stabilire un contatto con i singoli investitori:

a) con possibilità di dialogo o altre forme di interazione rapida;

b) anche senza possibilità di interazione rapida, qualora i documenti o i messaggi inviati presentino contenuto negoziale⁶⁵.

2. Il presente Libro non si applica alla promozione e al collocamento a distanza dei prodotti indicati nell'articolo 100, comma 1, lettera f), del Testo Unico.

3. Il presente Libro si applica anche all'attività di promozione e collocamento a distanza di cui all'articolo 73, comma 3.

4. Non costituisce promozione e collocamento a distanza quella effettuata nei confronti degli operatori qualificati di cui all'articolo 31, comma 2.

**Art. 73
(Soggetti)**

1. La promozione e il collocamento a distanza dei prodotti finanziari di cui all'articolo 72 possono essere effettuati:

a) dagli intermediari autorizzati;

b) dalle società di gestione del risparmio, limitatamente alle quote di fondi comuni di investimento di propria istituzione o per i quali svolgono la gestione;

c) dalle SICAV, limitatamente alle azioni di propria emissione.

2. I soggetti abilitati possono effettuare la promozione e il collocamento a distanza dei propri servizi di investimento. Gli intermediari autorizzati possono effettuare la promozione e il collocamento a distanza dei servizi di investimento prestati da altri intermediari.

3. Le imprese di investimento possono procedere alla promozione e al collocamento a distanza anche dei prodotti che possono offrire fuori sede in base alle disposizioni di cui all'articolo 36.

**Art. 74
(Limiti all'impiego di tecniche di comunicazione a distanza)**

1. La promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza non possono effettuarsi e, qualora intrapresi, devono essere immediatamente interrotti, nei confronti degli investitori che si dichiarano esplicitamente contrari al loro svolgimento o alla loro prosecuzione.

**Art. 75
(Svolgimento)**

1. Nella promozione e nel collocamento a distanza i soggetti abilitati devono osservare le disposizioni del Libro III.

2. Le informazioni e i chiarimenti dovuti agli investitori devono essere forniti, in modo chiaro e comprensibile, con modalità adeguate alle caratteristiche della tecnica di comunicazione a distanza impiegata.

3. I documenti dei quali il Libro III prevede la consegna agli investitori o il rilascio da parte di questi ultimi possono essere trasmessi anche mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

**Art. 76
(Promotori finanziari)**

1. Nella promozione e nel collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentono una comunicazione individualizzata

⁶³ Lettera così sostituita con delibera n. 13710 del 6.8.2002.

⁶⁴ Lettera così sostituita con delibera n. 13710 del 6.8.2002.

⁶⁵ Lettera così sostituita con delibera n. 13710 del 6.8.2002.

ed una interazione immediata con l'investitore i soggetti abilitati devono avvalersi di promotori finanziari.

2. L'obbligo di utilizzo di promotori finanziari non sussiste ove l'attività di cui al comma 1 sia svolta su iniziativa dell'investitore, a condizione che tale iniziativa non sia stata sollecitata con messaggi a lui personalmente indirizzati.

Art. 77

(Entrata in vigore)

1. Il presente Libro entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**LIBRO V
ALBO E ATTIVITA' DEI
PROMOTORI FINANZIARI⁶⁶**

Parte I

Disposizioni preliminari

Art. 78

(Definizioni)

1. Nel presente Libro si intendono per:

a) "regolamento ministeriale": il regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del Testo Unico;

b) "Organismo": l'Organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico;

c) "albo": l'albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico;

d) "promotore": il promotore finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico;

e) "sezioni territoriali": le sezioni dell'albo indicate all'articolo 85;

f) "soggetti abilitati": i soggetti che devono avvalersi di promotori finanziari a norma della parte II, titolo II, capo IV del Testo Unico e delle disposizioni emanate in base ad essa;

g) "gruppo": il gruppo definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del Testo Unico;

h) "prove valutative": le prove valutative di cui all'articolo 31, comma 5, del Testo Unico;

i) "contributo di vigilanza": la contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

l) "contributo dovuto all'Organismo": la contribuzione prevista dall'articolo 31, comma 4, del Testo Unico.

**Parte II
Organismo**

Art. 79

(Tenuta dell'albo)

1. Nella tenuta dell'albo, l'Organismo:

a) procede alle iscrizioni, previo accertamento dei requisiti prescritti, al diniego delle iscrizioni per difetto dei requisiti stessi ed alle cancellazioni dall'albo, comunicandole agli interessati, nonché alle variazioni dei dati in esso registrati;

b) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dall'albo;

c) svolge ogni altra attività necessaria ai fini dell'iscrizione all'albo, compresa l'indicazione e l'organizzazione dello svolgimento delle prove valutative;

d) predispone e rende pubbliche le procedure adottate al fine di garantire un efficiente esercizio delle funzioni svolte, indicando, tra l'altro, i termini dei procedimenti di propria competenza;

e) aggiorna tempestivamente l'albo sulla base dei provvedimenti adottati nei confronti dei promotori dall'Autorità giudiziaria, dalla Consob e dallo stesso Organismo;

f) verifica la permanenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo.

Art. 80

(Vigilanza della Consob)

1. La Consob può richiedere all'Organismo la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti.

2. Nel caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività e conformemente ad apposite previsioni statutarie, la Consob può sostituire temporaneamente con un commissario gli organi dell'Organismo. L'indennità spettante al commissario è determinata dalla Consob ed è a carico dell'Organismo.

Art. 81

(Informazioni tra la Consob e l'Organismo)

1. La Consob e l'Organismo si scambiano informazioni al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.

2. Al fine di garantire un più rapido ed efficace scambio di informazioni, la Consob e l'Organismo utilizzano un unico sistema informativo nell'assolvimento dei propri compiti. Le modalità di utilizzo e di accesso ai dati di tale sistema sono stabilite dalla Consob, nell'osservanza di quanto disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del Testo Unico, mediante apposito manuale operativo.

3. L'Organismo, qualora venga a conoscenza di circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza sui promotori, ne dà

⁶⁶ Libro sostituito dapprima con delibera n. 11745 del 9 dicembre 1998 e poi con delibera n. 15961 del 30.5.2007.

immediata comunicazione alla Consob. Nei casi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 55, comma 2, del Testo Unico, l'Organismo verifica preventivamente presso l'Autorità giudiziaria competente le informazioni di cui dispone, acquisendo idonea documentazione che trasmette senza indugio alla Consob.

Art. 82

(Trattazione dei reclami contro i provvedimenti dell'Organismo)

1. L'interessato può presentare alla Consob reclamo contro i provvedimenti adottati dall'Organismo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione; la Consob formula le proprie osservazioni nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo. I reclami privi di motivazione sono considerati improcedibili.

2. Ove il reclamo non sia manifestamente infondato, la Consob comunica all'interessato e all'Organismo l'avvio dell'esame delle circostanze oggetto del reclamo. In esito all'istruttoria, previa valutazione delle eventuali osservazioni presentate dall'Organismo rispetto ai contenuti del reclamo, la Consob comunica all'interessato e all'Organismo le proprie considerazioni.

Art. 83

(Requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori e dei soggetti abilitati)

1. I requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori e dei soggetti abilitati di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico sono i seguenti.

2. Le associazioni dei promotori:

a) devono essere costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere operanti da almeno tre anni ed avere quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;

b) devono avere tra i propri associati esclusivamente promotori regolarmente iscritti all'albo;

c) devono avere un numero di associati non inferiore al dieci per cento del numero dei promotori iscritti all'albo al 31 dicembre dell'anno di riferimento ed un'articolazione sul territorio nazionale in almeno dieci regioni; alle regioni sono assimilabili le province autonome.

3. Le associazioni dei soggetti abilitati:

a) devono essere costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere operanti da almeno tre anni ed avere quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;

b) devono avere tra i propri associati soggetti abilitati che complessivamente si avvalgono dei promotori finanziari in percentuale non inferiore al dieci per cento del numero dei promotori iscritti all'albo al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Parte III Disciplina dell'Albo

Art. 84

(Albo unico dei promotori)

1. Sono iscritte all'albo le persone fisiche in possesso dei requisiti indicati all'articolo 86.

2. Per ciascun iscritto sono indicati nell'albo:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, per i residenti all'estero, domicilio eletto in Italia e luogo di residenza all'estero, con i relativi indirizzi;

d) data di iscrizione all'albo;

e) denominazione del soggetto abilitato per conto del quale il promotore opera;

f) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti del promotore nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività del promotore.

3. L'Organismo tiene a disposizione del pubblico l'albo aggiornato con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione, anche attraverso internet.

4. La Consob trasmette tempestivamente all'Organismo, per gli adempimenti di competenza, i provvedimenti adottati e comunicati ai promotori.

Art. 85

(Sezioni territoriali)

1. L'albo è articolato in sezioni territoriali corrispondenti alle sezioni territoriali dell'Organismo.

2. Le sezioni territoriali dell'albo sono individuate dall'Organismo in numero non inferiore a tre e nel rispetto del principio della sostanziale omogeneità delle sezioni stesse con riferimento al numero e alla distribuzione geografica degli iscritti.

Art. 86

(Requisiti per l'iscrizione)

1. Per conseguire l'iscrizione all'albo è necessario:

a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal regolamento ministeriale e non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui al regolamento medesimo;

b) essere muniti del titolo di studio prescritto dal regolamento ministeriale;

c) aver superato la prova valutativa di cui all'articolo 87 del presente regolamento ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalità accertati dall'Organismo sulla base dei criteri valutativi individuati dal regolamento ministeriale.

Art. 87

(Prova valutativa)

1. La prova valutativa, avente carattere teorico – pratico, è indetta con cadenza almeno annua-

le dall'Organismo con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. La prova valutativa deve consentire di verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di promotore.

2. La prova valutativa verte almeno sulle seguenti materie: diritto del mercato finanziario, disciplina dell'attività di promotore, nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario, nozioni di diritto privato e nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario.

3. La prova è organizzata e valutata dall'Organismo, il quale a tal fine si avvale di commissioni esaminatrici composte da soggetti dotati di provata competenza professionale, nei cui confronti non ricorra alcuna delle cause di incompatibilità stabilite dall'Organismo. Ciascuna commissione esaminatrice è composta da almeno cinque membri. In ogni caso la maggioranza dei componenti la commissione stessa deve essere rappresentata da soggetti non iscritti all'albo dei promotori né esponenti o dipendenti di soggetti abilitati.

4. L'Organismo stabilisce le date, le sedi e le modalità di svolgimento della prova e rende pubblici tali elementi ed ogni altra informazione relativa alla prova valutativa.

5. Per partecipare alla prova valutativa il candidato deve essere munito del titolo di studio previsto dal regolamento ministeriale.

Art. 88

(Iscrizione all'albo)

1. Previo accertamento del possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti prescritti, l'Organismo procede all'iscrizione all'albo, con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 84, comma 2.

2. L'Organismo decide entro congruo termine dal ricevimento della domanda; qualora entro tale termine nessun provvedimento sia adottato, la domanda di iscrizione si intende accolta.

3. La domanda prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza e irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.

Art. 89

(Cancellazione dall'albo)

1. L'Organismo procede alla cancellazione del promotore dall'albo in caso di:

- a) domanda dell'interessato;
- b) perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo richiamati dall'articolo 86, lettera a);
- c) mancato pagamento del contributo di vigilanza;
- d) mancato pagamento del contributo previsto dall'Organismo;
- e) radiazione dall'albo deliberata dalla Consob.

2. L'Organismo procede alla cancellazione di cui al comma 1, lettere a), b) e d), previo accertamento della sussistenza dei relativi presupposti. L'Organismo procede senza indugio alla cancellazione di cui al comma 1, lettere c) ed e), al ricevimento della relativa richiesta da parte della Consob.

3. Le ipotesi di cui al comma 1, lettere c) e d) ricorrono decorsi quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento del contributo.

4. I promotori cancellati dall'albo a norma del comma 1 possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché:

a) nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c) e d), siano rientrati in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 86, lettera a), ovvero abbiano corrisposto i contributi dovuti;

b) nel caso previsto dal comma 1, lettera e), siano decorsi cinque anni dalla data della delibera di radiazione.

Art. 90

(Obblighi dei promotori nei confronti dell'Organismo)

1. I promotori sono tenuti a comunicare senza indugio all'Organismo:

a) il luogo di conservazione della documentazione di cui all'articolo 95;

b) ogni variazione degli elementi informativi di cui alla lettera precedente e all'articolo 84, comma 2, lettera c).

2. I promotori sono tenuti a comunicare all'Organismo la perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne hanno notizia.

3. Nell'esercizio dei propri compiti, l'Organismo può chiedere ai promotori la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.

Parte IV

Attività dei Promotori Finanziari

Art. 91

(Ambito di attività)

1. I promotori svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi loro demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l'attività dei soggetti abilitati, sulla base e nei limiti dell'incarico loro conferito.

Art. 92

(Incompatibilità)

1. L'attività di promotore è incompatibile:

a) con l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'articolo 1, comma 6, lettera f), del Testo Unico, salvo il caso che l'attività sia svolta per conto del soggetto abilitato per il quale opera o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo;

b) con la qualità di sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'articolo 2403-bis del codice civile, responsabile o addetto al controllo interno, presso soggetti abilitati;

c) con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il promotore;

d) con la qualità di socio, amministratore, sindaco o dipendente della società di revisione incaricata della certificazione del bilancio del soggetto abilitato per conto del quale opera il promotore;

e) con l'iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio;

f) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.

Art. 93

(Regole generali di comportamento)

1. I promotori devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative, regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre rispettare le procedure e i codici interni di comportamento del soggetto abilitato che ha loro conferito l'incarico.

2. I promotori sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dagli investitori o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano e del soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, nonché nei casi di cui all'articolo 31, comma 7, del Testo Unico, ed in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione. È comunque vietato l'uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.

Art. 94

(Regole di presentazione e comportamento nei confronti degli investitori)

1. Al momento del primo contatto, il promotore:

a) consegna all'investitore copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;

b) consegna all'investitore copia di una comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato n. 8.

2. Il promotore consegna all'investitore la dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), anche in caso di variazione dei dati in essa riportati.

3. Il promotore assolve gli obblighi informativi

nei confronti dell'investitore in modo chiaro ed esauriente e verifica che lo stesso abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta, non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali, ma anche con riferimento alla sua adeguatezza in rapporto alla situazione dell'investitore.

4. Nella promozione e collocamento a distanza:

a) le informazioni e i chiarimenti che il promotore deve fornire all'investitore o acquisire da quest'ultimo sono forniti o acquisiti, in modo chiaro e comprensibile, secondo modalità adeguate alle caratteristiche della tecnica di comunicazione a distanza impiegata;

b) i documenti che il promotore deve consegnare all'investitore o acquisire da quest'ultimo possono essere trasmessi o acquisiti anche utilizzando tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche delle stesse siano con ciò compatibili e consentano al destinatario di ottenerne la disponibilità su supporto duraturo.

5. Il promotore verifica l'identità dell'investitore, prima di raccogliergli le sottoscrizioni o le disposizioni. Il promotore rilascia all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o documento da questo sottoscritto.

6. Il promotore può ricevere dall'investitore, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:

a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;

b) ordini di bonifico e documenti simili che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;

c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta.

7. Il promotore non può ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.

8. Il promotore non può utilizzare i codici segreti di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dell'investitore o comunque al medesimo collegati.

Art. 95

(Conservazione della documentazione)

1. Il promotore è tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, nel luogo comunicato ai sensi dell'articolo 90, copia della seguente documentazione:

a) contratti promossi per suo tramite;

b) altri documenti sottoscritti dagli investitori;

c) corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il promotore ha operato nel corso del tempo.

2. Si applica il disposto dell'articolo 69, comma 2.

3. Il promotore deve ordinatamente conservare per due anni copia delle registrazioni su nastro magnetico o su altro supporto equivalente che sia tenuto ad effettuare nello svolgimento della propria attività.

Parte V

Provvedimenti sanzionatori e cautelari

Art. 96

(Sanzioni)

1. Le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Testo Unico sono irrogate dalla Consob, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del presente regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob.

2. Fermo quanto stabilito al comma 1, la Consob:

a) dispone la radiazione in caso di:

1) violazione della disposizione di cui all'articolo 31, comma 2, secondo periodo, del Testo Unico;

2) offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per conto di soggetti non abilitati;

3) contraffazione della firma dell'investitore su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere;

4) acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza dell'investitore;

5) comunicazione o trasmissione all'investitore o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero;

6) sollecitazione all'investimento effettuata in violazione delle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I del Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione;

7) perfezionamento di operazioni non autorizzate dall'investitore, a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultimo, o comunque al medesimo collegati;

b) dispone la sospensione dall'albo di cui all'articolo 196, comma 1, lettera c), del Testo Unico, in caso di:

1) inadempimento degli obblighi informativi previsti dalle disposizioni richiamate all'articolo 91;

2) esercizio di attività o assunzione di qualità incompatibili ai sensi dell'articolo 92;

3) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 93, comma 2;

4) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 94, comma 3;

5) violazione della disposizione di cui all'articolo 94, comma 5;

6) accettazione dall'investitore di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'articolo 94, comma 6;

7) percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell'articolo 94, comma 7;

8) inadempimento degli obblighi di tenuta della documentazione di cui all'articolo 95;

c) irroga la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 196, comma 1, lettera b), del Testo Unico, in caso di:

1) inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 90;

2) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 94, commi 1 e 2.

3. Per ciascuna delle violazioni individuate nel comma 2, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore.

Art. 97

(Provvedimenti cautelari)

1. Ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 55, comma 1, del Testo Unico, la Consob valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita ed alla reiterazione della violazione.

2. Ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 55, comma 2, del Testo Unico, la Consob valuta, nei limiti dei poteri alla stessa attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il promotore è stato sottoposto alle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata ed, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di promotore finanziario.

Parte VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 98

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Con successive delibere, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, verrà disposta la data di inizio di operatività dell'Organismo e l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alle parti II e III del presente Libro.

2. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni di cui ai Capi II e III del regolamento approvato con delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni. Le commissioni regionali e provinciali per l'albo dei promotori finanziari continuano ad operare fino alla data di inizio di operatività dell'Organismo.

3. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, per la comunicazione o trasmissione alle Commissioni regionali e provinciali per l'albo dei promotori finanziari di informazioni o documenti non rispondenti al vero è prevista la sanzione della radiazione e per la violazione dell'articolo 11 del regolamento approvato con delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997, la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 196, comma 1, lettera b), del Testo Unico. Per le violazioni individuate nel presente comma, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore.

Allegato n. 1
Schema di programma
Concernente l'attività iniziale

1. Investimenti

1.1 Principali investimenti attuati relativi al servizio di investimento di cui si richiede l'autorizzazione, ammontare, piani di ammortamento, finalità, forme di finanziamento relative, durata e oneri.

1.2 Principali investimenti in corso di attuazione, relativi al servizio di investimento di cui si richiede l'autorizzazione, ammontare, finalità e tempi previsti di realizzazione, piano di ammortamento nonché forme di finanziamento relative, durata e oneri.

1.3 Principali investimenti previsti in relazione al servizio di cui si richiede l'autorizzazione, ammontare, forme di finanziamento e tempi di realizzazione previsti.

2. Eventuale piano di assunzione finalizzato all'esercizio delle attività di cui si richiede l'autorizzazione e relativo stato di attuazione, ovvero indicazione del personale in carico destinato al servizio in argomento.

3. Descrizione sintetica delle procedure organizzative interne finalizzate all'esercizio del servizio di cui si richiede l'autorizzazione.

4. Indicazione dei luoghi in cui si intende esercitare il servizio per il quale si richiede l'autorizzazione.

5. Descrizione organica dei fattori strategici, di mercato e di prodotto che conducono alla realizzabilità del progetto di avvio dell'attività di cui si richiede l'autorizzazione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) prodotti sottostanti il servizio;

a.1) politica di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti sottostanti il servizio;

a.2) mercato potenziale, con riguardo alla tipologia di clienti cui si rivolge il servizio, alle eventuali aree geografiche, alle modalità previste per acquisire clientela;

a.3) mercato effettivo esistente, con riguardo a clientela potenziale già individuata;

b) volume di affari realizzabile nel corso dei successivi tre esercizi, ripartito per ciascun esercizio, con dettagliata rappresentazione degli elementi certi e/o ipotetici - opportunamente documentati - che ne consentano l'apprezzabilità;

b.1) fatturato conseguente alle previsioni di cui al precedente punto b);

b.2) politica di remunerazione del servizio adottata;

c) costi operativi stimati nel corso dei successivi tre esercizi, ripartiti per ciascun esercizio, con rappresentazione degli elementi certi e/o ipotetici - opportunamente documentati - che ne consentano l'apprezzabilità;

c.1) politica di remunerazione adottata per la distribuzione/commercializzazione del servizio anche fuori sede;

d) politica finanziaria perseguita, in considerazione degli effetti finanziari conseguenti agli investimenti effettuati, in corso di realizzazione o previsti nel corso dei successivi tre esercizi;

d.1) effetti stimati di quanto indicato al punto d), ripartiti per ciascun esercizio, con dettagliata rappresentazione degli elementi certi e/o ipotetici - opportunamente documentati - che ne consentano l'apprezzabilità;

e) quota dei costi fissi destinata al servizio;

f) evoluzione del risultato operativo stimato per i tre esercizi successivi, ripartito per ciascuno di essi;

g) indicazione del momento in cui si prevede la profittabilità del servizio.

6. Rappresentazione pro forma del conto economico e dello stato patrimoniale del servizio per i successivi tre esercizi, secondo le indicazioni di cui al precedente punto n. 5, nonché dei flussi di cassa conseguenti.

7. Nel caso il reddito operativo o i flussi di cassa stimati del servizio siano negativi, indicazione delle modalità di finanziamento del servizio, mediante indicatori coerenti, ovvero evidenza che dette risultanze possono essere assorbite dai risultati complessivamente realizzati dagli altri servizi e/o attività esercitate dall'impresa.

Allegato n. 2
Documenti concernenti gli esponenti aziendali, i detentori
di partecipazioni rilevanti
e i responsabili delle succursali

1) Per i soggetti di cui agli artt. 8, comma 1, lettera c), e 16, comma 2, lettera b), documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di professionalità di cui al decreto n. 468/1998;

2) certificato generale del casellario giudiziale;

3) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo di residenza⁶⁷;

4) dichiarazione di non essere stato destinatario di sanzioni penali o di provvedimenti incidenti sulla capacità di agire che importerebbero la perdita, per i soggetti di cui agli artt. 8, comma 1, lettera c), e 16, comma 2, lettera b), dei requisiti di onorabilità di cui al decreto n. 468/1998, e, per i soggetti che detengono una partecipazione rilevante nella società, dei requisiti di onorabilità di cui al decreto n. 469/1998;

5) dichiarazione di non essere stato destinatario, in Stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero secondo l'ordinamento italiano la perdita, per i soggetti di cui agli artt. 8, comma 1, lettera c), e 16, comma 2, lettera b), dei requisiti di onorabilità di cui al decreto n. 468/1998, e, per i soggetti che detengono una partecipazione rilevante nella società, dei requisiti di onora-

⁶⁷ Punto così modificato con delibera n. 13710 del 6.8.2002

bilità di cui al decreto n. 469/1998, con particolare riguardo all'applicazione di sanzioni penali, dichiarazioni di fallimento e altri provvedimenti incidenti sulla capacità di agire;

6) per i soggetti di cui agli artt. 8, comma 1, lettera c), e 16, comma 2, lettera b), dichiarazione di non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui all'articolo 2 del decreto n. 468/1998;

7) per i cittadini stranieri non residenti in Italia, in luogo della documentazione di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4, certificati, rilasciati dall'autorità competente dello Stato di residenza, attestanti che l'interessato non è stato dichiarato fallito né è stato destinatario di sanzioni penali o di provvedimenti incidenti sulla capacità di agire corrispondenti a quelli che importerebbero secondo l'ordinamento italiano, per i soggetti di cui agli artt. 8, comma 1, lettera c), e 16, comma 2, lettera b), la perdita dei requisiti di onorabilità e la sussistenza di cause di sospensione dalle cariche di cui agli artt. 3 e 4 del decreto n. 468/1998, e, per i soggetti che detengono una partecipazione rilevante nella società, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui al decreto n. 469/1998. Detti certificati devono essere corredati di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nel medesimo Stato estero, che suffraghi l'idoneità dei certificati alle attestazioni in questione. Se redatti in lingua straniera, essi devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato in cui sono state redatte oppure da un traduttore ufficiale. Nel caso in cui l'ordinamento dello Stato estero non preveda il rilascio di uno o alcuni dei certificati sopra indicati, l'interessato deve produrre una dichiarazione di essi sostitutiva, ed il parere legale di cui sopra deve confermare la circostanza che in detto Stato estero non è previsto il rilascio dei certificati sostituiti dalla dichiarazione;

8) certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria e Agricoltura o dalla prefettura competenti, da cui risulti di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge n. 1423/1956 o della legge n. 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione (c.d. "documentazione antimafia")⁶⁸.

Allegato n. 3

Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari

Questo documento non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari ed i servizi di gestione patrimoniale personalizzata ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi.

Avvertenze generali

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere.

L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

Parte "A"

La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- 1) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- 2) la sua liquidità;
- 3) la divisa in cui è denominato;
- 4) gli altri fattori fonte di rischi generali.

1) La variabilità del prezzo

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

1.1) titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzi tutto tra **titoli di capitale** (i titoli più diffusi di **tale** categoria sono le azioni) e **titoli di debito** (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;

b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

1.2) Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappre-

⁶⁸ Punto aggiunto con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.

sentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

1.3) Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

1.4) Il rischio d'interesse

Con riferimento ai **titoli di debito**, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.

E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

1.5) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando

o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che **gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi** a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

2) La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.

Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

3) La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente la lira per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (la lira) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4) Gli altri fattori fonte di rischi generali

4.1) Denaro e valori depositati

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

4.2) Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

4.3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo

da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

4.4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (*order routing*), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

4.5) Sistemi elettronici di negoziazione

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'*hardware* o al *software* dei sistemi medesimi.

4.6) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

Parte "B"

La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

1) I futures

1.1) L'effetto «leva»

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.

1.2) Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

2) Opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

2.1) L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e la connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

2.2) La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore

potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

3) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte "A" l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

3.1) Termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione della organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

3.2) Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

3.3) Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente la lira) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

4) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.

Per questi motivi, **tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.**

Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

4.1) I contratti di swaps

I contratti di *swaps* comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno *swaps* è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.

Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

Parte "C"

La rischiosità di una linea di gestione di patrimoni personalizzata

Il servizio di gestione di patrimoni individuale consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.

L'investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore.

La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.

L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una **linea di gestione** e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.

La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.

L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.

L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e

l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

1) La rischiosità di una linea di gestione

L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione: a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria; b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

1.1) Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione

Con riferimento alle **categorie di strumenti finanziari** ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.

Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

1.2) La leva finanziaria

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità.

Si premette che per molti investitori **deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno**. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.

La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del cliente stesso. **L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale.**

L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - si veda la parte "B" del presente documento).

L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

a) indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);

b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;

c) comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

2) Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione patrimoniale

2.1) Richiamo

Nell'ambito del servizio di gestione patrimoniale vengono effettuate dall'intermediario per conto del cliente operazioni su strumenti finanziari. E' quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle parti "A" e "B" del presente documento.

2.2) Commissioni ed altri oneri

Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione patrimoniale, l'investitore deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario esegua operazioni non necessarie.

ATTESTAZIONE DI CONSEGNA (da conservarsi a cura dell'intermediario)

Il sottoscritto (nome e cognome dell'investitore) attesta di aver ricevuto il documento sui rischi generali degli investimenti.

Luogo e data Firma dell'investitore

Allegato n. 4

Rendiconto dei servizi di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini

Il rendiconto dei servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione d'ordini si compone di un estratto conto dei movimenti degli strumenti finanziari e di una situazione degli strumenti finanziari di pertinenza dell'investitore alla fine del periodo di riferimento. Si precisa che gli importi potranno essere espressi alternativamente in lire o in euro.

Schema dell'estratto conto dei movimenti degli strumenti finanziari e della situazione degli strumenti finanziari di pertinenza dell'investitore (Schema "L")

Nell'estratto conto dei movimenti degli strumenti finanziari sono riportate le seguenti informazioni:

a) nell'allegato schema "L1" i movimenti degli strumenti finanziari effettuati nel periodo di riferimento con esclusione delle operazioni concluse entro la data di chiusura del periodo considerato, ma non ancora regolate;

b) nell'allegato schema "L2" le operazioni concluse alla data di chiusura del periodo di riferimento ma non ancora regolate.

Nella situazione degli strumenti finanziari di pertinenza dell'investitore di cui all'allegato schema "L3" sono riportati:

a) le posizioni nei singoli strumenti finanziari risultanti alla data di chiusura del periodo considerato a seguito delle operazioni effettuate, con esclusione delle operazioni non regolate;

b) il saldo della liquidità disponibile, il saldo della liquidità impegnata per la costituzione di margini di garanzia, il saldo delle operazioni da regolare, le plus/minusvalenze per operazioni da regolare nonché l'importo dei finanziamenti eventualmente concessi dall'intermediario.

Istruzioni per la compilazione dello schema "L1"

* Il prospetto è compilato per ogni singolo strumento finanziario e riporta:

a) la consistenza iniziale di ogni strumento finanziario detenuto dall'investitore alla data di chiusura del periodo precedente, le singole movimentazioni di acquisto e di vendita effettuate nel periodo considerato con esclusione delle operazioni effettuate ma ancora da regolare alla data di chiusura del rendiconto, le operazioni ac-

cessorie (vendita e acquisto di diritti, premi, ecc.) e il saldo finale risultante da tutti i movimenti effettuati nel periodo;

b) per gli strumenti finanziari acquisiti nel periodo in corso e non detenuti alla chiusura del periodo precedente, le singole movimentazioni di acquisto e di vendita effettuate nel periodo considerato con esclusione delle operazioni effettuate ma ancora da regolare alla data di chiusura del rendiconto, le operazioni accessorie (vendita e acquisto di diritti, premi ecc.) e il saldo finale risultante da tutti i movimenti effettuati nel periodo;

* la data operazione è riferita al giorno in cui viene eseguita l'operazione;

* le causali delle singole operazioni effettuate sono esplicitate in un'apposita legenda, di cui si fornisce uno schema esemplificativo, che preveda i codici delle operazioni;

* il rateo si riferisce alla quota di interessi da sommare ai titoli che quotano "corso secco".

Istruzioni per la compilazione dello schema "L2"

* Il prospetto è compilato per ogni singolo strumento finanziario e riporta:

a) le operazioni effettuate nel periodo di riferimento ma non ancora regolate alla data di chiusura del rendiconto;

b) la posizione netta risultante dalle operazioni *sub a)*;

c) le plus/minusvalenze relative alle operazioni *sub a)*; ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze si applicano i criteri di valutazione specificati nell'Allegato n. 5⁶⁹.

* la data operazione è riferita al giorno in cui viene eseguita l'operazione;

* le causali delle singole operazioni realizzate sono esplicitate in un'apposita legenda, di cui si fornisce uno schema esemplificativo, che preveda i codici delle operazioni;

* il rateo si riferisce alla quota di interessi da sommare ai titoli che quotano "corso secco".

Istruzioni per la compilazione dello schema "L3"

* La valorizzazione delle posizioni detenute dall'investitore nei sin goli strumenti finanziari è effettuata secondo i criteri di valutazione specificati nell'Allegato n. 5⁷⁰.

Schema "L1" Operazioni regolate

cliente				codice				data rendiconto					
data val.	data op.	ora op.	denomin. tit.	caus.	mkt.	qnt. acq. ven.	prezzo unit.	prezzo eserc.	rateo	cambio e divisa	cntv. totale	commiss. e bolli	effetti fiscali

Schema "L2" Operazioni da regolare

cliente					codice					data rendiconto				
data val.	data op.	ora op.	denomin. tit.	caus.	mkt.	qnt. acq./ven.	prezzo unit.	prezzo eserc.	rateo	cambio e divisa	cntv. tot.	commiss. e bolli	effetti fiscali	plus-(minus) val.

LEGENDA (esemplificativa)
ACQUISTO TITOLI TERMINE/CONTANTI
VENDITA TITOLI TERMINE/CONTANTI
RIMBORSO TITOLI
PREMI
DIRITTI

Schema "L3" Situazione degli strumenti finanziari

cliente		codice		data rendiconto	
denominazione titolo	quantità finale	valore unitario	rateo	cambio e divisa	valore totale (1)
a) saldo totale strumenti finanziari Lit/Euro.....					
b) liquidità Lit/Euro.....					
c) margini di garanzia Lit/Euro.....					
d) saldo operazioni da regolare Lit/Euro..... (cfr. allegato schema "L2")					
e) plus/minusvalenze operazioni da regolare Lit/Euro..... (cfr. allegato schema "L2")					
f) finanziamenti in essere Lit/Euro.....					

(1) Il valore totale è dato da "quantità finale per valore unitario". Per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera il valore totale è dato da "quantità finale per valore unitario (in valuta) per cambio". Per i titoli quotati al "corso secco" il valore totale è dato da "quantità finale per valore unitario più rateo".

⁶⁹ Lettera così sostituita con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.

⁷⁰ Paragrafo così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.

Operazioni pronti contro termine

* le operazioni di pronti contro termine sono riportate nel rendiconto in conformità alle istruzioni di cui all'Allegato n. 3 (leggendosi "L1", "L2" e "L3" in luogo di "G1", "G2" e "G3").

Operazioni su derivati

a) Derivati per i quali è previsto un sistema di margini "marking to market":

a.1) Futures, opzioni standardizzate, etc., negoziati su un mercato con sistema di margini "marking to market" c.d. "future style"

* Le operazioni effettuate sono indicate nello schema "L1"; nella colonna "cntv totale"⁷¹ deve essere indicato il controvalore complessivo dell'operazione;

* nello schema "L3" sono indicate le posizioni aperte; per tali posizioni non è indicato il valore globale;

* lo schema "L2" non è interessato.

a.2) Opzioni standardizzate negoziate su un mercato con sistema di margini "marking to market" c.d. "stock style"

a.2.1) Opzioni vendute.

* La vendita dell'opzione è indicata nello schema "L1"; nella colonna "cntv totale"⁷² deve essere indicato il controvalore del premio incassato;

* nello schema "L3" sono indicate le posizioni aperte con segno negativo; per tali posizioni è indicato il valore di accensione e non è effettuata la valutazione al prezzo di mercato;

* lo schema "L2" non è interessato (salvo il caso in cui il regolamento del premio non sia successivo al giorno di riferimento del rendiconto).

a.2.2) Opzioni acquistate.

* L'acquisto dell'opzione è indicato nello schema "L1"; nella colonna "cntv totale"⁷³ deve essere indicato il controvalore del premio pagato;

* nello schema "L3" sono indicate le posizioni aperte con segno positivo; per tali posizioni è effettuata la valorizzazione al prezzo di mercato; le posizioni aperte sono comprese nella voce portafoglio del prospetto riassuntivo;

* lo schema "L2" non è interessato (salvo il caso in cui il regolamento del premio non sia successivo al giorno di riferimento del rendiconto).

b) Derivati per i quali non è previsto un sistema di margini "marking to market" (DCS, IRS, altri derivati O.T.C.).

b.1) Derivati diversi dalle opzioni.

* Le operazioni regolate entro la fine del periodo di riferimento comportano la movimentazione dello schema "L1";

* nello schema "L2" sono indicate le operazioni effettuate nel periodo di riferimento e non ancora regolate nonché la posizione risultante da tali operazioni; tali operazioni non incidono tuttavia sulla voce "saldo operazioni da regolare" dello schema "L3";

* negli schemi "L1" e "L2" il capitale di riferimento deve essere inserito nella colonna "quantità acq./vend."; nella colonna "denominazione titolo" sono riportati tutti gli elementi necessari per la descrizione dell'operazione non inseribili in altre colonne degli schemi "L1" e "L2"; peraltro, con riguardo ai derivati O.T.C. gli intermediari autorizzati possono istituire sezioni distinte degli schemi "L1" e "L2" nelle quali siano riportati con modalità libere, purché con chiarezza e completezza, i singoli elementi delle operazioni;

* le plus/minusvalenze relative alle operazioni di cui allo schema "L2" sono riportate nella voce "plus/minusvalenze operazioni da regolare" dello schema "L3";

b.2) Opzioni.

* gli importi pagati o incassati in relazione alla compravendita delle opzioni sono indicati nello schema "L1";

* nello schema "L3" sono indicate le posizioni aperte; tali posizioni sono valorizzate in conformità a quanto previsto nell'Allegato n. 5 (il valore delle opzioni vendute assume segno negativo)⁷⁴;

* lo schema "L2" non è interessato (salvo il caso in cui il regolamento del premio non sia successivo al giorno di riferimento del rendiconto).

Allegato n. 5

Rendiconto del servizio di gestione di portafogli

Il rendiconto del servizio di gestione di portafogli si compone di un prospetto riassuntivo, di un estratto conto dei movimenti lire, di un estratto conto dei movimenti degli strumenti finanziari, di una valutazione del portafoglio di pertinenza dell'investitore alla fine del periodo di riferimento e di un estratto conto dei finanziamenti concessi. Si precisa che gli importi potranno essere espressi alternativamente in lire o in euro.

**Schema "E"
Prospetto riassuntivo**

SOCIETA', DENOMINAZIONE, SEDE, CAPITALE ECC.		
DESCRIZIONE SINTETICA DELLA GESTIONE		
CLIENTE	CODICE	DATA RENDICONTO
INFORMAZIONI CONCERNENTI L'EVENTUALE DELEGA A TERZI (denominazione e Stato di appartenenza del soggetto cui è stata conferita la delega)		
RENDIMENTO NETTO DEL TRIMESTRE	VARIAZIONE DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO	
RENDIMENTO LORDO DEL TRIMESTRE (di commissioni ed effetti fiscali)		

⁷¹ Espressione così sostituita con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.

⁷² Espressione così sostituita con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.

⁷³ Espressione così sostituita con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.

⁷⁴ Alinea così sostituito con delibera n. 13710 del 6.8.2002.

RENDIMENTO NETTO DA INIZIO ANNO (o dalla data di inizio rapporto se successiva)	VARIAZIONE DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO
RENDIMENTO LORDO DA INIZIO ANNO (di commissioni ed effetti fiscali)	

PATRIMONIO INIZIALE AL	Lit/Euro
(dati al trimestre precedente)	
CONFERIMENTI	& Lit/Euro
(nel trimestre)	
PRELIEVI	& Lit/Euro (.....)
(nel trimestre)	
TOTALE PATRIMONIO A DISPOSIZIONE	Lit/Euro (A)
(nel trimestre)	
I) PORTAFOGLIO	& Lit/Euro
(cfr. all. estratto conto - SCHEMA "G3")	
II) LIQUIDITA'	& Lit/Euro
(cfr. all. estratto conto liquidità - SCHEMA "F1")	
III) MARGINI PER OPERAZIONI SU DERIVATI	Lit/Euro
(cfr. all. estratto conto margini - SCHEMA "F4")	
IV) FINANZIAMENTI IN ESSERE	& Lit/Euro (.....)
(cfr. all. finanziamenti ricevuti - SCHEMA "H")	
V) IMPORTI DI COMPETENZA A FINE PERIODO:	
- Plus/minusvalenza su operazioni	Lit/Euro
da regolare (cfr. all. operazioni da regolare - SCHEMA "G2") (1)	
- Proventi da accreditare (2)	Lit/Euro
- Oneri da addebitare (2)	Lit/Euro (.....)
TOTALE PATRIMONIO FINALE (I+II+III-IV+V)	Lit/Euro (B)
(alla data del rendiconto)	

RISULTATO DI GESTIONE	& Lit/Euro (R)=B-A
(del trimestre, al lordo dell'effetto fiscale)	
RISULTATO DI GESTIONE CUMULATO	Lit/Euro
(dall'inizio dell'anno, ovvero dalla data di inizio rapporto se successiva, al netto dell'effetto fiscale)	
IMPOSTA MATURATA	& Lit/Euro
(dall'inizio dell'anno, ovvero dalla data di inizio rapporto se successiva)	
INTERESSI SU C/C	& Lit/Euro
(cfr. all. estratto conto lire - SCHEMA "F1")	
OPERAZIONI DA REGOLARE	& Lit/Euro
(cfr. all. estratto conto titoli operazioni da regolare - SCHEMA "G2")	
SALDO IMPEGNATO	& Lit/Euro
(cfr. all. estratto conto lire operazioni da regolare - SCHEMA "F2")	
COMMISSIONI	& Lit/Euro
(per negoziazione) (3)	
COMMISSIONI	& Lit/Euro
(per gestione)	
SPESE	& Lit/Euro

(1) Le plus/minusvalenze su operazioni da regolare si riferiscono alle operazioni concluse nel periodo che alla data di chiusura del rendiconto non sono ancora state regolate.

(2) Le voci "proventi da accreditare" e "oneri da addebitare" riportano gli eventuali proventi/oneri maturati ma non ancora accreditati/addebitati alla data del rendiconto.

(3) Sono evidenziate le sole commissioni pagate ad altro intermediario (ivi comprese quelle pagate ad intermediari che prestano il servizio di ricezione e trasmissione di ordini) ovvero alla propria struttura separata di negoziazione per l'esecuzione delle operazioni.

TITOLI DEPOSITATI PRESSO (indicare le categorie di depositari)
LIQUIDITA' DEPOSITATA PRESSO

LIMITI PER OPERAZIONI IN CONFLITTO D'INTERESSE			
TIPO CONFLITTO	LIMITE REGOLAMENTARE	LIMITE CONTRATTUALE	LIMITE UTILIZZATO
1)
2)
3)
...

Schema "F"

Estratto conto dei movimenti lire

1. Nell'estratto conto dei movimenti lire sono riportate le seguenti informazioni:

- a) nello schema "F1":
 - le singole operazioni effettuate individuate con specifica causale esplicitata in apposita legenda;
 - la valuta attribuita ad ogni singola operazione;
 - l'importo dare o avere dell'operazione;
- b) nello schema "F2" le singole operazioni effettuate, ma non ancora regolate;
- c) nello schema "F4":
 - i margini di garanzia relativi alle operazioni su strumenti derivati e le relative variazioni.

Istruzioni per la compilazione degli schemi "F1" e "F2"

- * i codici delle causali delle operazioni sono esplicitati in apposita legenda esplicativa di cui si fornisce uno schema esemplificativo;
- * il controvalore in lire rappresenta il costo od il ricavo totale dell'operazione comprensivo dei bolli e/o commissioni e/o oneri fiscali;
- * non sono ammesse compensazioni tra operazioni di segno opposto;
- * gli storni sono esplicitamente indicati.

Istruzioni per la compilazione dello schema "F4"

- a) Derivati per i quali è previsto un sistema di "marking to market" (futures, opzioni standardizzate negoziate su un mercato etc.)

* all'atto della costituzione del margine iniziale è addebitato il conto lire (schema "F1") e accreditato il conto margini;

* i margini di variazione positivi comportano l'accREDITAMENTO del conto margini (schema "F4"); l'importo accreditato è contestualmente girato sul conto lire (schema "F1") mediante addebitamento del conto margini (schema "F4") e accREDITAMENTO del conto lire (schema "F1");

* i margini di variazione negativi comportano l'addebitamento del conto margini; l'importo addebitato è contestualmente girato dal conto lire (schema "F1") mediante addebitamento dello stesso conto lire e accREDITAMENTO del conto margini (schema "F4");

* alla chiusura dell'operazione il margine liberato è girato dal conto margini (schema "F4") al conto lire (schema "F1") mediante addebitamento del conto margini e accREDITAMENTO del conto lire.

b) Derivati per i quali non è previsto un sistema di "marking to market" (DCS, IRS, altri derivati O.T.C.)

* all'atto della eventuale costituzione del margine iniziale è addebitato il conto lire (schema "F1") e accreditato il conto margini (schema "F4");

* l'eventuale variazione in aumento (in diminuzione) del margine comporta l'addebitamento (accREDITAMENTO) del conto lire (schema "F1") e l'accREDITAMENTO (addebitamento) del conto margini (schema "F4");

* al termine dell'operazione il margine liberato è girato dal conto margini (schema "F4") al conto lire (schema "F1") mediante addebitamento del conto margini e accREDITAMENTO del conto lire.

Estratto conto dei movimenti lire

Schema "F1"

Operazioni regolate

DATA OPERAZIONE	CAUSALE	VALUTA	DARE	AVERE
-----------------	---------	--------	------	-------

Schema "F2"

Operazioni da regolare

DATA OPERAZIONE	CAUSALE	VALUTA	DARE	AVERE
-----------------	---------	--------	------	-------

LEGENDA (esemplificativa)
 ACQUISTO TITOLI TERMINE/CONTANTI
 VENDITA TITOLI TERMINE/CONTANTI
 RIMBORSO TITOLI
 DIVIDENDI SU TITOLI
 INTERESSI
 PREMI
 DIRITTI
 CEDOLE
 PRELIEVI
 CONFERIMENTI
 COMMISSIONI DI GESTIONE
 COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE
 SPESE
 COSTITUZIONE MARGINE INIZIALE FUTURES
 GIROCONTO MARGINE DI VARIAZIONE POSITIVO
 GIROCONTO MARGINE DI VARIAZIONE NEGATIVO
 GIROCONTO MARGINE LIBERATO FINALE

Schema "F4"
Margini di garanzia

DATA OPERAZIONE	CAUSALE	VALUTA	DARE	AVERE
--------------------	---------	--------	------	-------

LEGENDA (esemplificativa)

MARGINE INIZIALE
MARGINE DI VARIAZIONE POSITIVO
MARGINE DI VARIAZIONE NEGATIVO
GIROCONTO MARGINE DI VARIAZIONE POSITIVO
GIROCONTO MARGINE DI VARIAZIONE NEGATIVO
MARGINE LIBERATO FINALE
.....

Schema "G"

**Estratto conto dei movimenti degli strumenti finanziari e
valutazione del portafoglio**

Nell'estratto conto dei movimenti degli strumenti finanziari e nella valutazione del portafoglio sono riportate le seguenti informazioni:

a) nello schema "G1" la movimentazione del portafoglio gestito nel periodo di riferimento con esclusione delle operazioni concluse entro la data di chiusura del periodo considerato ma non ancora regolate;

b) nello schema "G2" le operazioni concluse alla data del rendiconto ma non ancora regolate;

c) nello schema "G3" la valutazione del portafoglio risultante alla fine del periodo di riferimento a seguito delle suddette movimentazioni con esclusione delle operazioni concluse ma non ancora regolate.

Istruzioni per la compilazione dello schema "G1"

* il prospetto è compilato per singolo strumento finanziario e riporta:

a) la consistenza iniziale di ogni strumento finanziario in portafoglio alla data di chiusura del periodo precedente, le singole movimentazioni di acquisto e di vendita effettuate nel periodo considerato con esclusione delle operazioni effettuate ma ancora da regolare alla data di chiusura del rendiconto, le operazioni accessorie (vendita e acquisto di diritti, premi, ecc.) e il saldo finale risultante da tutti i movimenti effettuati nel periodo;

b) per gli strumenti finanziari acquisiti nel periodo in corso e non in portafoglio al periodo precedente, le singole movimentazioni di acquisto e di vendita effettuate nel periodo considerato con esclusione delle operazioni effettuate ma ancora da regolare alla data di chiusura del rendiconto, le operazioni accessorie (vendita e acquisto di diritti, premi ecc.) e il saldo finale risultante da tutti i movimenti effettuati nel periodo;

* la data operazione è riferita al giorno in cui viene eseguita l'operazione;

* le causali delle singole operazioni effettuate sono esplicitate in un'apposita legenda, di cui si fornisce uno schema esemplificativo, che preveda i codici delle operazioni;

* per le operazioni in conflitto di interesse e per le operazioni che necessitano di specifica autorizzazione da parte del cliente sono fornite le informazioni inserite nel facsimile di legenda di seguito riportato ed è espressamente indicata la data dell'autorizzazione all'operazione da parte del cliente;

* le operazioni disposte personalmente dal cliente sono evidenziate con un contrassegno descritto in legenda;

* il rateo si riferisce alla quota di interessi da sommare ai titoli che quotano "corso secco".

Istruzioni per la compilazione dello schema "G2"

* il prospetto è compilato per singolo strumento finanziario e riporta:

a) le operazioni effettuate nel periodo di riferimento ma non ancora regolate alla data di chiusura del rendiconto;

b) la posizione netta risultante dalle operazioni sub a);

c) le plus/minusvalenze relative alle operazioni sub a); ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze si applicano i criteri di valutazione specificati nel presente Allegato;

* la data operazione è riferita al giorno in cui viene eseguita l'operazione;

* le causali delle singole operazioni realizzate sono esplicitate in un'apposita legenda, di cui si fornisce uno schema esemplificativo, che preveda i codici delle operazioni;

* le operazioni disposte personalmente dal cliente sono evidenziate con un contrassegno descritto in legenda;

* per le operazioni in conflitto di interesse e per le operazioni che necessitano di specifica autorizzazione da parte del cliente sono fornite le informazioni inserite nel facsimile di legenda di seguito riportato ed è espressamente indicata la data dell'autorizzazione all'operazione da parte del cliente;

* il rateo si riferisce alla quota di interessi da sommare ai titoli che quotano "corso secco".

Istruzioni per la compilazione dello schema "G3"

* ai fini della valutazione del portafoglio, alle singole posizioni risultanti dallo schema "G1" sono applicati i criteri di valutazione specificati nel presente Allegato.

Operazioni in conflitto di interesse e da autorizzare

Legenda (esemplificativa):

a) acquisto o sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dall'intermediario in eccesso rispetto ai limiti contrattuali ovvero stabiliti dalla Consob;

b) acquisto o sottoscrizione di strumenti finanziari emessi da soggetti collegati all'intermediario da rapporti di gruppo in eccesso rispetto ai limiti contrattuali ovvero stabiliti dalla Consob;

c) acquisto o sottoscrizione di strumenti finanziari collocati dall'intermediario in eccesso rispetto ai limiti contrattuali ovvero stabiliti dalla Consob;

d) acquisto o sottoscrizione di strumenti finanziari collocati da soggetti collegati all'intermediario da rapporti di gruppo in eccesso rispetto ai limiti contrattuali ovvero stabiliti dalla Consob;

e) acquisto o sottoscrizione di strumenti finanziari non negoziati su mercati regolamentati in eccesso rispetto ai limiti contrattuali ovvero stabiliti dalla Consob.

**Estratto conto dei movimenti degli strumenti finanziari e valutazione del portafoglio
Schema "G1"
Operazioni regolate**

cliente codice data rendiconto													
data val.	data op.	ora op.	denomin tit.	caus.	mkt.	qnt. acq./ven.	prezzo unit.	prezzo eserc	rateo	cambio e divisa	cntv. totale	commiss. e bolli	effetti fiscali

**Schema "G2"
Operazioni da regolare**

cliente codice data rendiconto														
data val.	data op.	ora op.	denomin. tit.	caus.	mkt.	qnt. acq./ven.	prezzo unit.	prezzo eserc	rateo	cambio e divisa	cntv. tot.	commiss. e bolli	effetti fiscali	plus-(minus) val.

LEGENDA (esemplificativa)

ACQUISTO TITOLI TERMINE/CONTANTI
 VENDITA TITOLI TERMINE/CONTANTI
 RIMBORSO TITOLI
 PREMI
 DIRITTI

**Schema "G3"
Valutazione del portafoglio**

cliente			codice		data rendiconto		
denominazione titolo	quantità finale	costo medio ponderato	valore unitario	rateo	cambio e divisa	valore totale (1)	

(*) Il valore totale è dato da "quantità finale per valore unitario". Per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera il valore totale è dato da "quantità finale per valore unitario (in valuta) per cambio". Per i titoli quotati al "corso secco" il valore totale è dato da "quantità finale per valore unitario più ratei".

Criteri di valutazione degli strumenti finanziari

La valorizzazione degli strumenti finanziari è effettuata secondo i seguenti criteri:

a) per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati (mercati di Stati appartenenti all'OCSE istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede), il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati. Nel caso in cui nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, sono adottati i criteri di valutazione di cui alla lettera b);

b) per gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati di cui alla lettera a), il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dall'intermediario autorizzato, concernenti sia la situazione dell'emittente sia quella del mercato; per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. O.T.C.) la valutazione deve essere effettuata con riferimento alle condizioni di mercato (c.d. "mark to market");

c) per i titoli trattati al "corso secco" il prezzo è espresso al "corso secco" con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;

d) per i titoli zero coupon il prezzo è comprensivo dei ratei di interesse maturati;

e) per i titoli negoziati sui mercati di cui al punto a) del presente comma e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all'acquisto, l'ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore tra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato

secondo il motivato e prudente apprezzamento dell'intermediario autorizzato. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non negoziati in mercati regolamentati; analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquisiti dopo la data di sospensione;

f) per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo il valore coincide con l'ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento;

g) per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in lire italiane applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale.

h) nel caso di operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo deve essere attualizzato al tasso d'interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.

Operazioni pronti contro termine

* le operazioni "pronti contro termine" effettuate nel periodo di riferimento sono evidenziate nello schema "G1" come di seguito indicato:

- con riferimento all'operazione a pronti, è indicata nella colonna "denominazione titolo"; oltre alla denominazione del titolo oggetto dell'operazione, la data di regolamento della connessa operazione a termine;

- con riferimento all'operazione a termine è indicata nella colonna "denominazione titolo"; oltre alla denominazione del titolo oggetto dell'operazione, la data di accensione dei pronti contro termine;

* le operazioni "pronti contro termine" in essere alla data di chiusura del rendiconto sono evidenziate come di seguito indicato:

- l'operazione a pronti viene evidenziata nello schema "G1" indicando nella colonna "denominazione titolo", oltre alla denominazione del titolo oggetto dell'operazione, la data di regolamento della connessa operazione a termine;

- l'operazione a termine viene evidenziata nello schema "G2" indicando nella colonna "denominazione titolo", oltre alla denominazione del titolo oggetto dell'operazione, la data di accensione dei pronti contro termine;

- nello schema "G3" a fronte di ogni singola operazione la colonna "denominazione titolo" indicherà l'operazione "pronti contro termine" relativa al singolo titolo, la colonna "quantità finale" indicherà la quantità oggetto del contratto, la colonna "valore unitario" riporterà il costo di acquisto a pronti dei titoli e la colonna "rate" indicherà i ratei di interesse maturati alla data di chiusura del rendiconto. Il valore indicato nella colonna "valore globale" sarà dato da "quantità finale per valore unitario più ratei".

Operazioni su derivati

a) Derivati per i quali è previsto un sistema di margini "marking to market".

a.1) Futures, opzioni standardizzate, etc., negoziati su un mercato con sistema di margini "marking to market" c.d. "future style".

* I margini comportano la movimentazione degli schemi "F1" ed "F4";

* le operazioni effettuate sono indicate nello schema "G1"; nella colonna "cntv totale"⁷⁵ deve essere indicato il controvalore complessivo dell'operazione;

* nello schema "G3" sono indicate le posizioni aperte; per tali posizioni non è indicato il valore globale; tali posizioni non sono comprese nella voce portafoglio titoli del prospetto riassuntivo;

* gli schemi "G2" e "F2" non sono interessati.

a.2) Opzioni standardizzate negoziate su un mercato con sistema di margini "marking to market" c.d. "stock style".

a.2.1) Opzioni vendute.

* I margini comportano la movimentazione degli schemi "F1" e "F4";

* la vendita dell'opzione è indicata negli schemi "F1" e "G1"; nella colonna "cntv totale"⁷⁶ deve essere indicato il controvalore del premio incassato;

* nello schema "G3" sono indicate le posizioni aperte con segno negativo; per tali posizioni è indicato il valore di accensione e non è effettuata la valutazione al prezzo di mercato; le posizioni aperte sono comprese nella voce "portafoglio" del prospetto riassuntivo a tale valore negativo di accensione;

* gli schemi "G2" e "F2" non sono interessati (salvo il caso in cui il regolamento del premio non sia successo al giorno di riferimento del rendiconto).

a.2.2) Opzioni acquistate.

* L'acquisto dell'opzione è indicato negli schemi "F1" e "G1"; nella colonna "cntv totale"⁷⁷ deve essere indicato il controvalore del premio pagato;

* nello schema "G3" sono indicate le posizioni aperte con segno positivo; per tali posizioni è effettuata la valorizzazione al prezzo di mercato; le posizioni aperte sono comprese nella voce portafoglio del prospetto riassuntivo;

* gli schemi "G2" e "F2" non sono interessati (salvo il caso in cui il regolamento del premio non sia successo al giorno di riferimento del rendiconto).

b) Derivati per i quali non è previsto un sistema di margini "marking to market" (DCS, IRS, altri derivati O.T.C.).

b.1) Derivati diversi dalle opzioni.

* I margini eventualmente costituiti comportano la movimentazione degli schemi "F1" e "F4";

* le operazioni regolate entro la fine del periodo di riferimento comportano la movimentazione degli schemi "F1" e "G1";

* nello schema "G2" sono indicate le operazioni effettuate nel periodo di riferimento e non ancora regolate nonché la posizione risultante da tali operazioni; tali operazioni non incidono tuttavia sulla voce "operazioni da regolare" del prospetto riassuntivo;

* negli schemi "G1" e "G2" il capitale di riferimento deve essere inserito nella colonna "quantità acq./vend."; nella colonna "denominazione titolo" sono riportati tutti gli elementi necessari per la descrizione dell'operazione non inseribili in altre colonne degli schemi "G1" e "G2"; peraltro, con riguardo ai derivati O.T.C. gli intermediari autorizzati possono istituire sezioni distinte degli schemi "G1" e "G2" nelle quali siano riportati con modalità libere, purché con chiarezza e completezza, i singoli elementi delle operazioni;

Schema "H" Estratto conto dei finanziamenti concessi

data operazione	descrizione operazione	valuta	dare	avere	saldo progressivo
-----------------	------------------------	--------	------	-------	-------------------

Allegato n. 6 Rendiconto del servizio di finanziamento

Il rendiconto del servizio di finanziamento si compone di un estratto conto dei finanziamenti concessi. Si precisa che gli importi potranno alternativamente essere espressi in lire o in euro.

Schema "N" Estratto conto dei finanziamenti concessi

data operazione	descrizione operazione	valuta	dare	avere	saldo progressivo
-----------------	------------------------	--------	------	-------	-------------------

⁷⁵ Espressione così sostituita con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.

⁷⁶ Espressione così sostituita con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.

⁷⁷ Espressione così sostituita con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.

Allegato n. 7
AMBITO DI COMPETENZA DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI
PER L'ALBO DEI PROMOTORI FINANZIARI

COMMISSIONE	COMPETENZA
BOLZANO	Provincia di Bolzano
CAMPANIA	Campania Molise
EMILIA-ROMAGNA	Emilia-Romagna
LAZIO	Lazio Abruzzo
LOMBARDIA	Lombardia
PIEMONTE	Piemonte Liguria Valle d'Aosta
PUGLIA	Puglia Basilicata Calabria
TOSCANA	Toscana Marche Umbria
SARDEGNA	Sardegna
SICILIA	Sicilia
VENETO	Veneto Friuli-Venezia Giulia Trento

* le plus/minusvalenze relative alle operazioni di cui allo schema "G2" sono riportate nella voce "Plus/minusvalenze per operazioni da regolare" del prospetto riassuntivo;

* gli schemi "F2" e "G3" non sono interessati.

b.2) Opzioni.

* I margini eventualmente costituiti comportano la movimentazione degli schemi "F1" e "F4";

* gli importi pagati o incassati in relazione alla compravendita delle opzioni sono indicati negli schemi "F1" e "G1";

* nello schema "G3" sono indicate le posizioni aperte; tali posizioni sono valorizzate in conformità a quanto previsto nel presente Allegato (il valore delle opzioni vendute assume segno negativo) e comprese nella voce "portafoglio" del prospetto riassuntivo;

* gli schemi "F2" e "G2" non sono interessati (salvo il caso in cui il regolamento del premio non sia successivo al giorno di riferimento del rendiconto).

Allegato n. 8⁷⁸

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL PROMOTORE FINANZIARIO NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI

Ai sensi della normativa vigente, il promotore finanziario:

* deve consegnare all'investitore, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

* deve consegnare all'investitore, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;

* deve chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio;

* deve illustrare all'investitore in modo chiaro ed esauriente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari o dei documenti contrattuali per la fornitura di servizi di investimento, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali ed all'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione;

* deve consegnare all'investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;

* deve consegnare all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;

* può ricevere dall'investitore, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:

a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;

b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;

c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta;

* non può ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.

⁷⁸ Allegato così sostituito con delibera n. 12409 dell'1.3.2000.

Comunicazione n. DIN/4075557 del 13 agosto 2004*D.Lgs. n. 37/2004: chiarimenti in materia di disciplina Consob degli intermediari*

In data 1° gennaio 2004 è entrata in vigore la riforma del diritto societario introdotta con il d.lgs. n. 6/2003, avente ad oggetto la "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366".

La riforma fra l'altro, consente all'autonomia statutaria delle s.p.a di scegliere un modello organizzativo di amministrazione e controllo anche diverso da quello "tradizionale", articolato in un consiglio di amministrazione ed in un collegio sindacale. Lo statuto può infatti optare, in alternativa, per un sistema c.d. dualistico caratterizzato da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, ovvero per un sistema c.d. monistico in cui all'interno dello stesso consiglio di amministrazione è individuato un comitato di controllo.

Il 14 febbraio 2004 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di d.lgs. n. 37/2004, recante fra l'altro disposizioni correttive ed integrative del citato d.lgs. n. 6/2003, norme di coordinamento del d.lgs. n. 385/1993 (TUB) e del d.lgs. 58/1998 (TUF) con la "riforma del diritto societario".

L'art. 6 del d. lgs. n. 37/2004 prevede che, "in materia di sistemi di amministrazione e controllo dualistico e monistico", "le norme dei decreti legislativi numero 385 del 1993 e numero 58 del 1998, modificate e sostituite [dallo stesso d.lgs. n. 37/2002] e le correlate norme del codice civile modificate o sostituite dal decreto legislativo n.6 del 2003, continuano a trovare applicazione fino all'emanazione delle relative disposizioni di attuazione e comunque non oltre ..." il 14 agosto 2004 (sei mesi dalla pubblicazione del d.lgs. n. 37/2004).

Quantomeno dalla riferita data, dunque, le innovazioni in materia di sistemi alternativi di amministrazione e controllo potranno trovare piena applicazione anche riguardo agli intermediari del mercato mobiliare.

Considerato anche che già i nuovi commi 6-ter e 6-quarter dell'art. 1, del TUF prevedono, rispettivamente, sul modello di quanto previsto dal nuovo art. 223-septies delle Disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, che "se non diversamente disposto, le norme del ... decreto legislativo [n. 58/1998] che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti" e che "se non diversamente disposto, le norme del ... decreto legislativo [n. 58/1998] che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti", per opportuna chiarezza, si fa presente che gli stessi criteri applicativi devono riferirsi anche al regolamento consob n. 11522/1998, nonché alla delibera Consob n. 14015/2003.

Si rammenta altresì che l'art. 13 del TUF come modificato dal citato d. lgs. n. 37/2004, prevede che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso SIM, SGR e SIVAC possiedano oltre i requisiti di onerabilità e di professionalità, anche i requisiti di onorabilità e di professionalità, anche i requisiti di indipendenza che saranno stabiliti con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

La valutazione circa l'effettivo possesso dei cennati requisiti coinvolge l'intermediario e le Autorità di vigilanza anche con riferimento ai "requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto" (art. 13, comma 3 bis, del TUF). Posto che il codice civile individua requisiti di indipendenza per i sindaci, è necessario sin d'ora che il consiglio di amministrazione di ogni SIM provveda a verificare il possesso di tali requisiti, trasmettendo alla Commissione, nel contesto dei doveri di informazione alla CONSOB di cui alla delibera n. 14015/2003 (art. 2, lett. e), copia del relativo verbale e della documentazione posta alla base della valutazione. L'adempimento interessa non solo i sindaci di nuova nomina ma anche quelli già in carica.

Analogamente, qualora la SIM opti per il sistema monistico di amministrazione e controllo, dovranno essere verificati i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2409 septiesdecies del c.c. e trasmessi alla Consob il verbale di accertamento e la documentazione di riferimento.

Naturalmente, analogo verifica (e informativa documentale alla Consob) andrà condotta anche con riguardo agli eventuali requisiti di indipendenza previsti dallo statuto dell'intermediario.

L'informativa documentale alla Consob circa la sussistenza dei requisiti di indipendenza (analogamente a quanto già previsto con riguardo ai requisiti di onorabilità) dovrà curarsi anche nel caso di conferma nella carica dell'esponente aziendale della SIM (art. 2, lett. e), della delibera n. 14015/2003).

Si rammenta altresì che, nel caso dell'adozione di sistemi di amministrazione e controllo alternativi a quello tradizionale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del TUF, la verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza complete dell'organo di appartenenza: consiglio di gestione o consiglio di sorveglianza, per il sistema dualistico; consiglio di amministrazione, per il sistema monistico.

Tale criterio occorrerà tenere presente ai fini dell'individuazione dell'organo il cui verbale è necessario trasmettere ai sensi e per gli effetti del già citato art. 2, lett. e), della delibera n. 14015/2003 e dell'art. 8, comma 1, lett. c), del reg. Consob n. 11522/1998, riguardante la documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento in qualità di SIM.

p. IL PRESIDENTE
Enrico Cervone

Delibera N. 16190

Adozione del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da ultimo modificato con decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164;

VISTA la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari;

VISTA la direttiva 2006/73/CE della Commissione del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1287 della Commissione del 10 agosto 2006 recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissio-

ne degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini;

CONSIDERATE le osservazioni ricevute nella consultazione pubblica effettuata ai fini della predisposizione della presente normativa;

VISTA la lettera del 25 ottobre 2007, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il parere previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

DELIBERA:

E' adottato il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari. Il regolamento consta di 113 articoli e di 4 allegati. La presente delibera e l'annesso Regolamento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino della Consob.

Roma, 29 ottobre 2007

Il presidente: LAMBERTO CARDIA

**REGOLAMENTO CONSOB IN MATERIA DI INTERMEDIARI
INDICE**

Libro I Fonti normative e Definizioni (artt. 1-2)	353
Libro II Autorizzazioni delle SIM e delle imprese di investimento extracomunitarie e procedure per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento in Italia da parte di imprese comunitarie (artt. 3-25)	353
Libro III Prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori	360
Parte I Disposizioni Preliminari (art. 26)	360
Parte II Trasparenza e correttezza nella prestazione dei servizi/attività di investimento e dei servizi accessori	361
Titolo I Informazioni, comunicazioni pubblicitarie e promozionali, e contratti (artt. 27-38);	361
- Capo I Informazioni, comunicazioni pubblicitarie e promozionali	361
- Capo II Contratti	365
Titolo II Adeguatezza, Appropriatezza e mera esecuzione o ricezione di ordini (artt. 39-44)	365
- Capo I Adeguatezza	365
- Capo II Appropriatezza	366
- Capo III Mera esecuzione o ricezione di ordini	367
Titolo III Best execution (artt. 45-48)	367
- Capo I Esecuzione di ordini per conto di clienti	367
- Capo II Ricezione e trasmissione di ordini e gestione di portafogli	368
Titolo IV Gestione degli ordini dei clienti; (artt. 49-51)	369
Titolo V Incentivi (art. 52);	370
Titolo VI Rendiconti e registrazioni (art. 53-57)	370
Titolo VII Rapporti con “controparti qualificate” (art. 58);	372
Titolo VIII Rapporti fra gestori di sistemi multilaterali di negoziazione e i partecipanti (art. 59).	372
Parte III Agenti di cambio (artt. 60-63)	372
Libro IV Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e commercializzazione di OICR	373
Parte I Disposizioni Preliminari (art. 64)	373
Parte II Trasparenza e correttezza nella prestazione del servizio di gestione collettiva el risparmio	373
Titolo I Prestazione del servizio (artt. 65-67)	373
Titolo II Best execution	374
- Capo I Esecuzione di ordini per conto degli OICR (artt. 68-69)	374
- Capo II Trasmissione di ordini per conto degli OICR (art. 70)	374
Titolo III Gestione degli ordini di OICR (artt. 71-72)	375
Titolo IV Incentivi (art. 73)	375
Titolo V Rendicontazioni e registrazioni (artt. 74-76)	376
Parte III Trasparenza e correttezza nella commercializzazione di OICR (art. 77)	376
Libro V Offerta fuori sede / Promozione e collocamento a distanza	377
Parte I Offerta fuori sede (art. 78)	377
Parte II Promozione e collocamento a distanza (artt. 79-81)	377
Parte III Commercializzazione di servizi d’investimento altrui (art. 82)	378
Libro VI Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione (artt. 83-88)	378
Libro VII Disposizioni in materia di finanza etica o socialmente responsabile (artt. 89-90)	379
Libro VIII Albo e attività dei promotori finanziari (artt. 91-112)	380
Libro IX Entrata in vigore e disposizioni transitorie (art. 113)	385
ALLEGATO N. 1	385
ALLEGATO N. 2	386
ALLEGATO N. 3	390
ALLEGATO N. 4	390

LIBRO I FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI

Art. 1 (*Fonti normative*)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 6, commi 2, *2-quater* e *2-quinquies*, 19, comma 3, 23, comma 1, *25-bis*, comma 2, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 2 e 5, 31, comma 6, 32, comma 2, 33, comma 2, lettera *e-bis*), *117-ter* e 201, comma 8, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2 (*Definizioni*)

1. Nel presente regolamento si intendono per:

- a) «Testo Unico»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- b) «gruppo»: l'insieme dei soggetti determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Testo Unico;
- c) «servizi e attività di investimento»: i servizi e le attività di cui all'articolo 1, comma 5, del Testo Unico, e di cui alla sezione A della tabella allegata allo stesso Testo Unico;
- d) «servizi accessori»: i servizi di cui all'articolo 1, comma 6, del Testo Unico, nonché i servizi di cui alla sezione B della tabella allegata allo stesso Testo Unico;
- e) «sede di esecuzione»: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), un internalizzatore sistematico, un *market maker* o altro negoziatore per conto proprio, nonché una sede equivalente di un paese extracomunitario;
- f) «supporto duraturo»: qualsiasi strumento che permetta al cliente di conservare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni;
- g) «sede» o «dipendenza»: una sede, diversa dalla sede legale dell'intermediario autorizzato, costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi o attività di investimento.

LIBRO II AUTORIZZAZIONE DELLE SIM E INGRESSO IN ITALIA DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO COMUNITARIE ED EXTRACOMUNITARIE

PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 3 (*Definizioni*)

1. Nel presente Libro si intendono per:

- a) «albo»: l'albo di cui all'articolo 20, comma 1, del Testo Unico;
- b) «sezione speciale»: la sezione dell'albo prevista dall'articolo 60, comma 4, del decreto legi-

slativo 23 luglio 1996, n. 415;

- c) «sezione imprese extracomunitarie»: la sezione dell'albo nella quale sono iscritte le imprese di investimento extracomunitarie autorizzate ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2, del Testo Unico operanti con o senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica;
- d) «elenco»: l'elenco delle imprese d'investimento comunitarie allegato all'albo istituito dall'articolo 20, comma 1, del Testo Unico;
- e) «succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di investimento e che fornisce servizi e/o attività di investimento e servizi accessori dell'impresa stessa;
- f) «Stato comunitario»: lo Stato appartenente all'Unione Europea;
- g) «Stato extracomunitario»: lo Stato non appartenente all'Unione Europea;
- h) «Stato membro d'origine»: lo Stato comunitario come definito dall'articolo 4, paragrafo 1, n. 20 della Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004;
- i) «Stato d'origine»: lo Stato extracomunitario in cui l'impresa di investimento ha la propria sede legale;
- l) «servizi e attività di investimento»: i servizi e le attività come definiti dall'articolo 1, comma 5, del Testo Unico;
- m) «servizi accessori»: i servizi come definiti dall'articolo 1, comma 6, del Testo Unico;
- n) «servizi ammessi al mutuo riconoscimento»: i servizi e le attività come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera s), del Testo Unico;
- o) «partecipazione qualificata»: quella determinata in via generale dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del Testo Unico;
- p) «partecipazione rilevante»: quella determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del Testo Unico.

PARTE II ALBO Art. 4 (*Albo*)

1. Nell'albo di cui all'articolo 20 del Testo Unico sono iscritte:

- a) le SIM;
- b) nella sezione imprese extracomunitarie, le imprese di investimento extracomunitarie;
- c) nella sezione speciale, le società di cui all'articolo 60, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

2. All'albo è allegato un elenco in cui sono iscritte le imprese di investimento comunitarie.

Art. 5 (*Contenuto dell'albo*)

1. Nell'albo, per ogni SIM iscritta sono indicati:

- a) il numero d'ordine di iscrizione;
 - b) la denominazione sociale;
 - c) la sede legale;
 - d) la direzione generale;
- e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento, con l'indicazione dei servizi e delle attività di investimento autorizzati e le relative limitazioni operative, ove esistenti;
- f) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 53 e 56 del Testo Unico;
- g) i paesi nei quali la SIM opera con o senza stabilimento di succursale, con specificazione dei servizi e delle attività di investimento interessati.
2. Nella sezione imprese extracomunitarie, per ciascuna impresa di investimento extracomunitaria iscritta sono indicati:
- a) il numero d'ordine di iscrizione;
 - b) la denominazione sociale;
 - c) la sede legale;
 - d) la direzione generale;
- e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento nel territorio della Repubblica dei servizi e attività di investimento e dei servizi accessori, di cui all'articolo 28 del Testo Unico, con l'indicazione dei servizi e attività autorizzati e delle relative limitazioni operative, ove esistenti;
- f) le eventuali succursali nel territorio della Repubblica;
- g) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 53 e 56 del Testo Unico.
3. Nella sezione speciale, per ciascuna società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 iscritta sono indicati:
- a) il numero d'ordine di iscrizione;
 - b) la denominazione sociale;
 - c) la sede legale;
 - d) la direzione generale;
- e) gli estremi del provvedimento di autorizzazione;
- f) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 53 e 56 del Testo Unico.
4. Nell'elenco allegato, per ciascuna impresa di investimento comunitaria iscritta sono indicati:
- a) il numero d'ordine di iscrizione;
 - b) la denominazione sociale;
 - c) la sede legale;
 - d) la direzione generale;
- e) i servizi e le attività ammessi al mutuo riconoscimento che l'impresa può svolgere nel territorio della Repubblica;
- f) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio nel territorio della Repubblica dei servizi non ammessi al mutuo riconoscimento,

di cui all'articolo 27, comma 4, del Testo Unico, con l'indicazione dei servizi e delle attività autorizzati;

g) l'eventuale succursale nel territorio della Repubblica, individuata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, n. 26, della Direttiva 2004/39/CE.

Art. 6

(Pubblicità dell'albo)

1. L'albo è pubblicato nella parte "Albi ed Elenchi" del Bollettino, istituito in formato elettronico in apposita sezione del sito internet della Consob.

PARTE III

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 7

(Domanda di autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento, sottoscritta dal legale rappresentante della società e in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, è presentata alla Consob.

2. La domanda indica:

a) la denominazione sociale, la sede legale, la direzione generale e i relativi numeri telefonici e di telefax;

b) i servizi e le attività di investimento per il cui esercizio viene richiesta l'autorizzazione;

c) l'elenco dei documenti allegati.

3. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione abbia ad oggetto, anche congiuntamente, i servizi o le attività di:

a) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

b) gestione di portafogli;

c) ricezione e trasmissione di ordini;

d) consulenza in materia di investimenti, la società precisa altresì se essa richiede l'autorizzazione allo svolgimento di tali servizi e attività senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa.

4. La Consob, entro 10 giorni dal ricevimento, verifica la completezza della domanda e comunica alla società la documentazione eventualmente mancante, che deve essere inoltrata alla Consob entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione a pena di inammissibilità della domanda.

5. La domanda prende data dal giorno della sua presentazione ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione.

Art. 8

(Documentazione da allegare alla domanda riguardante la società richiedente)

1. La domanda di autorizzazione è corredata dei seguenti documenti riguardanti la società richiedente:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto munita della certificazione di vigenza rilasciata dall'Ufficio del registro delle imprese in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda ovvero apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) certificato attestante l'iscrizione della società nel registro delle imprese rilasciato in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda ovvero apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) dichiarazione dell'incaricato del controllo contabile sulla società attestante l'entità del capitale sociale versato nonché l'ammontare e la composizione del patrimonio netto al momento della presentazione della domanda;

d) per le società già operative, una situazione patrimoniale, redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio, riferita a una data non anteriore a 60 giorni dalla presentazione della domanda. Alla situazione patrimoniale è allegata una relazione dell'incaricato del controllo contabile sulla società;

e) elenco nominativo e generalità complete di tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo con l'indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe assegnate, nonché dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti a quella di direttore generale;

f) copia del verbale della riunione dell'organo di amministrazione ovvero, in caso di amministratore unico, dell'organo di controllo della società, relativo all'accertamento dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui al successivo art. 10;

g) elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale della società, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette andrà specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;

h) documentazione relativa all'accertamento dei requisiti dei partecipanti al capitale di cui al successivo art. 9;

i) programma concernente l'attività iniziale, ivi compresa l'illustrazione dei tipi delle operazioni previste, delle procedure adottate e dei tipi di servizi accessori che si intende esercitare, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato n. 1;

l) relazione sulla struttura organizzativa della società, redatta secondo le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del Testo Unico. La relazione illustra altresì l'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative;

m) documentazione attestante l'adesione della società a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'articolo 59 del Testo Unico.

2. Nei casi in cui la documentazione specificata al comma 1 sia già in possesso della Consob, la società richiedente è esentata dal produrla. La domanda indica tale circostanza e la data di invio alla Consob della documentazione medesima.

Art. 9

(Documentazione relativa ai requisiti dei detentori di una partecipazione nella società richiedente)

1. La domanda di autorizzazione è corredata della documentazione prevista dalle disposizioni della Banca d'Italia ai fini della verifica dell'idoneità dei soggetti che intendono acquisire una partecipazione qualificata in una SIM e del gruppo della SIM ad assicurare una gestione sana e prudente della società e a non ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza.

2. Nel caso in cui il soggetto detentore di una partecipazione rilevante sia una persona fisica è presentata la seguente ulteriore documentazione relativa ai requisiti di onorabilità di cui all'art. 14 del Testo Unico:

a) dichiarazione nella quale sono precisati l'entità delle partecipazioni dirette ed indirette nella società, nonché gli estremi identificativi delle eventuali persone interposte, delle società fiduciarie e delle società controllate attraverso cui è detenuta la partecipazione nella società stessa. Alla dichiarazione è allegata copia degli eventuali accordi sull'esercizio del diritto di voto;

b) la documentazione prevista nell'Allegato n. 2.

3. Nel caso in cui il soggetto detentore di una partecipazione rilevante non sia una persona fisica, i requisiti di onorabilità di cui all'art. 14 del Testo Unico sono posseduti da tutti i componenti dell'organo di amministrazione e dal direttore generale, ovvero da chi svolge funzioni equivalenti. L'organo di amministrazione o, in caso di amministratore unico, l'organo di controllo di tale soggetto verifica la sussistenza dei requisiti.

4. Nel caso di cui al comma 3, viene presentata la seguente ulteriore documentazione:

a) dichiarazione nella quale sono precisati l'entità delle partecipazioni dirette ed indirette nella società, nonché gli estremi identificativi delle eventuali persone interposte, delle società fiduciarie e delle società controllate attraverso cui viene detenuta la partecipazione nella società stessa. Alla dichiarazione è allegata copia degli eventuali accordi sull'esercizio del diritto di voto;

b) copia autentica del verbale della riunione

dell'organo di amministrazione o, in caso di amministratore unico, dell'organo di controllo, del soggetto detentore la partecipazione rilevante, nel corso della quale sono stati verificati i requisiti di onorabilità.

La relativa delibera dà atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate.

La verifica va condotta distintamente per ciascuno degli interessati e con la loro rispettiva astensione, che risulta dal verbale dell'organo competente.

Al verbale viene unita, in originale, tutta la documentazione presa a base delle valutazioni effettuate.

Nell'Allegato n. 2, Sezione II, è indicata la documentazione minima che la società acquisisce in sede di verifica e sono richiamati i requisiti formali di tale documentazione. Non sono tenuti a presentare la documentazione di cui al presente comma i Ministeri nazionali.

5. Non sono tenuti a comprovare la sussistenza dei requisiti di onorabilità coloro che, al momento della presentazione della domanda, rivestono funzioni di amministrazione e direzione in:

a) banche, istituti di moneta elettronica, SIM, SICAV, SGR, italiani, società di gestione di mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del Testo Unico, società di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui all'articolo 80 del Testo Unico, intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, imprese di assicurazione di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) banche, istituti di moneta elettronica e imprese di investimento comunitarie, nonché società di gestione armonizzate;

c) banche ed imprese di investimento extracomunitarie comunque autorizzate a prestare i propri servizi nel territorio della Repubblica;

d) enti pubblici anche economici.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la SIM ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 10

(Verifica dei requisiti degli esponenti aziendali della società richiedente)

1. La responsabilità della verifica, ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico, del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali, ivi compresi i sindaci supplenti, è rimessa all'organo di amministrazione o, in caso di amministratore unico, all'organo di controllo della società. Il verbale relativo alla delibera con la quale si è proceduto alla verifica dei requisiti dà atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate. La verifica va condotta distintamente per ciascuno degli interessati e con la loro rispettiva astensione che risulta dal verbale dell'organo competente. La

documentazione acquisita a tal fine è trattenuta presso la società e conservata per un periodo di cinque anni dalla data della delibera per la quale è stata utilizzata.

2. Dai verbali di cui al comma 1 risultano le specifiche attività svolte da ciascun soggetto e la relativa durata valutate ai fini dell'accertamento dei requisiti di professionalità.

3. Dai verbali di cui al comma 1 risulta, con riferimento a ciascun interessato, l'indicazione puntuale dei documenti presi in considerazione per attestare la sussistenza dei requisiti di onorabilità. Nel verbale va fatta menzione di eventuali procedimenti in corso nei confronti di esponenti per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione.

4. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti, gli interessati presentano all'organo amministrativo la documentazione comprovante il possesso dei requisiti. Nell'Allegato n. 2, Sezione I, è riportata la documentazione minima da acquisire in sede di verifica e sono richiamati i requisiti formali di tale documentazione. Resta ferma la facoltà della Consob di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

5. Gli esponenti che, in qualsiasi momento, vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica o nei cui confronti sia stata avviata l'azione penale per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito di onorabilità comunicano tempestivamente tali circostanze all'organo amministrativo.

Art. 11

(Istruttoria della domanda)

1. La Consob, ricevuta la domanda, accerta la ricorrenza delle condizioni indicate agli articoli 19, comma 1 e 59, comma 1, del Testo Unico per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle suddette condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione della società e assicurata la capacità dell'impresa di esercitare correttamente i servizi o le attività di investimento. Nei casi di cui all'articolo 60, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2004/39/CE, la deliberazione è preceduta dalla consultazione preventiva delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

2. Qualsiasi modificazione concernente gli esponenti aziendali e i detentori di una partecipazione rilevante nella società, nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo ai fini della decisione, che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate immediatamente a conoscenza della Consob. Entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, la società provvede a presentare la relativa documentazione.

3. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:

a) alla società richiedente;

b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali ed ai soci della società richiedente;

c) a qualunque altro soggetto, anche estero.

4. Trascorso il termine di centoventi giorni senza che la Consob abbia deliberato sulla domanda, la domanda stessa deve intendersi accolta.

Art. 12

(Estensione delle autorizzazioni)

1. Le SIM che intendono essere autorizzate allo svolgimento di ulteriori servizi o attività di investimento inoltrano domanda alla Consob ai sensi dell'articolo 7. Analoga domanda è presentata da parte delle SIM, già autorizzate allo svolgimento dei servizi e attività di:

a) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

b) gestione di portafogli;

c) ricezione e trasmissione di ordini;

d) consulenza in materia di investimenti, senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa, qualora le SIM stesse intendano svolgere le medesime attività con detenzione, anche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela ovvero con assunzione di rischi da parte della società stessa.

2. La domanda è corredata della seguente documentazione:

a) programma concernente l'attività iniziale, ivi compresa l'illustrazione dei tipi delle operazioni previste, delle procedure adottate e dei tipi di servizi accessori che si intende esercitare, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato n. 1;

b) relazione concernente le conseguenti modifiche della struttura organizzativa della società, redatta secondo le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del Testo Unico. La relazione illustra altresì l'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative;

c) dichiarazione del soggetto incaricato del controllo contabile sulla società attestante l'entità del capitale sociale versato nonché l'ammontare e la composizione del patrimonio netto al momento della presentazione della domanda, nel caso in cui gli ulteriori servizi o attività di investimento di cui al comma 1 comportino la modifica dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla Banca d'Italia;

d) nel caso in cui sia stato necessario procedere alla modifica dell'atto costitutivo e relativo statuto, copia autentica del verbale di assemblea e documentazione attestante la relativa iscrizione nel registro delle imprese.

3. La Consob accerta la ricorrenza delle condizioni

per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni.

L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle suddette condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione della società e assicurata la capacità dell'impresa di esercitare correttamente i servizi o le attività di investimento.

4. Si applicano l'articolo 7, commi 4 e 5 e l'articolo 11, commi 3 e 4.

Art. 13

(Rinuncia alle autorizzazioni)

1. Le SIM che intendono rinunciare all'autorizzazione all'esercizio di uno o più servizi o attività di investimento, presentano apposita istanza di revoca alla Consob. La Consob, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni.

2. Si applica l'articolo 11, commi 3 e 4.

Art. 14

(Sospensione dei termini dell'istruttoria)

1. I termini stabiliti per il compimento delle istruttorie di cui agli articoli 11, 12 e 13, sono sospesi:

a) nell'ipotesi in cui la società istante si sia avvalsa nella predisposizione della documentazione da allegare all'istanza di dichiarazioni sostitutive di cui all'allegato n. 2, quando risulti necessario controllarne la veridicità, fino alla data di ricezione, da parte della Consob, della documentazione dal soggetto o dall'amministrazione competente;

b) nelle ipotesi di cui all'articolo 60, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2004/39/CE, per il tempo necessario all'esperienza della consultazione preventiva ivi prevista;

c) nelle ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute, fino alla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione;

d) nelle ipotesi di cui all'articolo 11, comma 3, dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tali elementi;

e) nelle ipotesi di cui agli articoli 12 e 13, ove siano in corso accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM rilevanti ai fini dell'istruttoria, per il tempo necessario al compimento degli accertamenti.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, la Consob dà comunicazione agli interessati dell'inizio e del termine della sospensione dell'istruttoria.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d), l'istanza di autorizzazione si considera revocata ove la società istante non invii gli elementi informativi richiesti entro il termine di quattro mesi dalla ricezione della richiesta di elementi informativi inoltrata da parte della Consob.

Art. 15

(Decadenza dall'autorizzazione)

1. Le SIM danno inizio allo svolgimento di ogni singolo servizio o attività di investimento autorizzato entro il termine di dodici mesi dalla data della relativa autorizzazione, a pena di decadenza dell'autorizzazione medesima.
2. Le SIM che abbiano interrotto lo svolgimento di un servizio o di un'attività di investimento autorizzato lo riprendono entro il termine di sei mesi, a pena di decadenza della relativa autorizzazione.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 non decorrono o sono interrotti nel caso in cui siano in corso o siano avviati accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM. In tali casi i termini decorrono per intero dal momento del completamento degli accertamenti.
4. La decadenza è pronunciata dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.
5. La Consob può differire la pronuncia di decadenza qualora la SIM abbia omissa la comunicazione di interruzione dell'esercizio di servizi o di attività di investimento autorizzati prevista dall'articolo 16 e ciò sia necessario per la tutela degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, del Testo Unico.

Art. 16

(Comunicazioni sull'esercizio dei servizi e delle attività di investimento)

1. Le SIM comunicano immediatamente alla Consob ed alla Banca d'Italia le date di inizio, di eventuale interruzione e di riavvio dell'esercizio di ogni servizio o attività di investimento autorizzato.

PARTE IV

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE RELATIVO ALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO EXTRACOMUNITARIE

Art. 17

(Domanda di autorizzazione)

1. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo, è presentata alla Consob. I termini dell'istruttoria sono sospesi finché le intese, previste dall'articolo 28, comma 1, lettera d) del Testo Unico, non siano state integrate al fine di consentire la vigilanza sulla stabilità patrimoniale e sul contenimento del rischio, nonché sul permanere delle condizioni che devono sussistere al momento dell'autorizzazione.
2. La domanda indica:
 - a) la denominazione sociale, la sede legale, la direzione generale e i relativi numeri telefonici e di telefax;
 - b) i servizi e le attività d'investimento e i servizi accessori per il cui esercizio viene richiesta l'autorizzazione, con la specificazione di quelli che l'impresa intende svolgere mediante stabilimento di succursali;
 - c) l'elenco dei documenti allegati;
3. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione abbia ad oggetto, anche congiuntamente, i servizi e

attività di:

- a) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- b) gestione di portafogli;
- c) ricezione e trasmissione di ordini;
- d) consulenza in materia di investimenti;

la domanda stessa precisa altresì se la società richiede l'autorizzazione allo svolgimento di tali servizi e attività senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa.

4. Si applica l'articolo 7, commi 4 e 5.

Art. 18

(Documentazione da allegare alla domanda)

1. La domanda di autorizzazione è corredata della seguente documentazione riguardante l'impresa richiedente:
 - a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale certificato vigente dalla competente autorità dello Stato d'origine in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda;
 - b) dichiarazione da parte dell'incaricato del controllo contabile sulla società o dell'organo, comunque denominato, titolare di funzioni equivalenti, attestante l'entità del capitale sociale versato e l'inesistenza a carico dell'impresa di procedure concorsuali o altre equivalenti;
 - c) elenco nominativo e generalità complete di tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo con l'indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe assegnate, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti a quella di direttore generale;
 - d) indicazione del soggetto che esercita il controllo dell'impresa, secondo la nozione di controllo di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 - e) mappa del gruppo con indicazione della localizzazione territoriale delle sue componenti e principali rami di attività;
 - f) situazione patrimoniale riferita ad una data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella di inoltra della domanda;
 - g) programma concernente l'attività iniziale che l'impresa intende svolgere nel territorio della Repubblica contenente, in ogni caso, la descrizione dei tipi delle operazioni previste, delle procedure adottate, ivi compresa l'illustrazione delle modalità di ricerca della clientela, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato n. 1;
 - h) copia autentica dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attività che l'impresa intende svolgere nel territorio della Repubblica, rilasciata dall'autorità competente dello Stato d'origine.

2. In caso di stabilimento di succursali, ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, la domanda è altresì corredata della seguente documentazione:

a) descrizione della struttura organizzativa delle succursali redatta, ove compatibile, secondo le disposizioni di carattere generale fissate dalla Banca d'Italia in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni degli intermediari del mercato mobiliare, contenente, in ogni caso, la descrizione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative;

b) documenti riguardanti i responsabili delle succursali: verbale della riunione dell'organo di amministrazione o, in caso di amministratore unico, dell'organo di controllo, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti di professionalità e di onorabilità dei responsabili delle succursali, nonché sull'inesistenza di situazioni impeditive o di cause di sospensione dalle cariche di cui all'articolo 13 del Testo Unico. Al verbale deve essere unita la documentazione di cui all'Allegato n. 2 presa a base delle valutazioni effettuate. Nell'Allegato n. 2 sono richiamati i requisiti formali di tale documentazione;

c) dichiarazione dell'avvenuto versamento del fondo di dotazione della prima succursale di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera d), del Testo Unico.

3. Si applica l'articolo 8, comma 2.

Art. 19

(Istruttoria della domanda)

1. La Consob accerta la ricorrenza delle condizioni indicate all'articolo 28 del Testo Unico per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. La delibera è comunicata all'impresa richiedente ed all'autorità dello Stato d'origine.

2. Qualsiasi modificazione concernente i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, i soci esercenti il controllo dell'impresa di investimento, i responsabili della succursale dell'impresa stessa, nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate immediatamente a conoscenza della Consob.

Entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, l'impresa provvede a presentare la relativa documentazione.

3. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:

a) all'impresa richiedente;

b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo ed ai soci dell'impresa richiedente;

c) a qualunque altro soggetto, anche estero.

4. Trascorso il termine di centoventi giorni senza che la Consob abbia deliberato sulla domanda, la domanda stessa deve intendersi accolta.

Art. 20

(Lingua degli atti)

1. La domanda di autorizzazione di cui all'articolo 17 e le dichiarazioni e le notizie da fornire ai sensi degli articoli 18 e 19 devono essere prodotte in lingua italiana o nella lingua di uso corrente nel settore finanziario; fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i documenti i cui originali siano redatti in una lingua diversa devono essere accompagnati da apposita traduzione in lingua italiana.

Art. 21

(Disposizioni applicabili)

1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16.

PARTE V

IMPRESE DI INVESTIMENTO COMUNITARIE

Art. 22

(Stabilimento di succursali)

1. Per l'esercizio dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento, le imprese di investimento comunitarie possono stabilire succursali in Italia. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine.

2. La succursale può iniziare l'attività dal momento in cui riceve apposita comunicazione della Consob ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1.

3. La modifica delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1 è preceduta da apposita comunicazione alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine.

Art. 23

(Svolgimento dei servizi senza stabilimento di succursali)

1. Le imprese di investimento comunitarie possono esercitare in Italia i servizi ammessi al mutuo riconoscimento senza stabilirvi succursali a condizione che la Consob sia stata informata dall'autorità dello Stato membro d'origine.

2. La modifica delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1 è preceduta da apposita comunicazione alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine.

Art. 24

(Servizi non ammessi al mutuo riconoscimento)

1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza l'esercizio, nel territorio della Repubblica, dei servizi previsti ai sensi dell'art. 18, comma 5 del Testo Unico non ammessi al mutuo riconoscimento, da parte di imprese di investimento comunitarie.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) effettivo svolgimento nello Stato membro d'origine, in base alle disposizioni ivi vigenti, dei servizi che l'impresa di investimento intende svolgere nel territorio della Repubblica;
- b) presentazione di un programma di attività nel quale siano, in particolare, indicati i servizi che l'impresa di investimento intende prestare, ivi compresa l'illustrazione dei tipi delle operazioni previste, delle procedure adottate e dei tipi di servizi accessori che si intende esercitare nonché, in ogni caso, se i servizi stessi saranno prestatati attraverso una succursale;
- c) adozione di un assetto organizzativo e patrimoniale compatibile con il servizio da autorizzare.

3. La domanda di autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa di investimento e in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo, è presentata alla Consob. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, nonché l'articolo 20.

4. La domanda indica:

- a) la denominazione sociale, la sede legale, la direzione generale ed i relativi numeri telefonici e di telefax;
- b) i servizi che l'impresa intende prestare;
- c) l'elenco dei documenti allegati.

5. La domanda di autorizzazione è corredata della seguente documentazione:

- a) attestazione, rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, che l'impresa di investimento ivi svolge effettivamente e regolarmente i servizi per i quali è richiesta l'autorizzazione, in base alle disposizioni vigenti in tale Stato;
- b) programma di attività di cui al comma 2, lettera b), contenente, in ogni caso, la descrizione delle modalità di svolgimento dei servizi e di ricerca della clientela, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato n. 1;
- c) relazione illustrativa dell'assetto organizzativo e patrimoniale adottato per lo svolgimento del servizio da autorizzare.

6. La Consob, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. La delibera è comunicata all'impresa richiedente ed all'autorità dello Stato membro d'origine.

7. Trascorso il termine di centoventi giorni senza che la Consob abbia deliberato sulla domanda, la domanda stessa deve intendersi accolta.

8. La Consob e la Banca d'Italia comunicano all'impresa di investimento le condizioni, ivi comprese le norme di comportamento, secondo le quali, per motivi di interesse generale i servizi devono essere esercitati. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11, commi 2 e 3, 12, 13, 14, 15, 16 e 20.

PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente Libro si applicano anche alle istruttorie in corso alla data della sua entrata in vigore.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, la Consob può chiedere la documentazione integrativa necessaria per l'istruttoria ed i termini per il compimento della stessa sono sospesi fino alla data di ricevimento da parte della Consob della documentazione completa.

LIBRO III PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI

PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 26 (Definizioni)

1. Nel presente Libro si intendono per:

- a) «agenti di cambio»: i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 201, comma 7, del Testo Unico;
- b) «intermediari autorizzati» o «intermediari»: le SIM, ivi comprese le società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415 del 1996, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi e di attività di investimento, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 autorizzati alla prestazione di servizi di investimento, le società di gestione del risparmio e le società di gestione armonizzate nella prestazione del servizio di gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimenti, la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, le imprese di investimento e le banche comunitarie con succursale in Italia, nonché le imprese di investimento e le banche extracomunitarie comunque abilitate alla prestazione di servizi e di attività di investimento in Italia;
- c) «cliente»: persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi di investimento o accessori;
- d) «cliente professionale»: il cliente professionale privato che soddisfa i requisiti di cui all'Allegato n. 3 al presente regolamento e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies del Testo Unico;
- e) «cliente al dettaglio»: il cliente che non sia cliente professionale o controparte qualificata;
- f) «ordine con limite di prezzo»: ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario al prezzo limite fissato o ad un prezzo più vantaggioso e per un quantitativo fissato.

PARTE II
TITOLO I
INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI, E CONTRATTI

Capo I
Informazioni e comunicazioni pubblicitarie e promozionali

Art. 27
(Requisiti generali delle informazioni)

1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali.

2. Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono:

- a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi;
- b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento;
- c) alle sedi di esecuzione, e
- d) ai costi e oneri connessi.

Art. 28
(Condizioni per informazioni corrette, chiare e non fuorvianti)

1. Ai fini di cui all'articolo 27, comma 1, gli intermediari assicurano che tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, rivolte a clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio, o probabilmente dagli stessi ricevute, soddisfino le condizioni di cui al presente articolo.

2. Le informazioni:

- a) includono la denominazione dell'intermediario;
- b) non sottolineano gli eventuali vantaggi potenziali di un servizio di investimento o di uno strumento finanziario senza fornire anche un'indicazione corretta ed evidente di eventuali rischi rilevanti;
- c) hanno un contenuto e sono presentate in modo che siano con ogni probabilità comprensibili per l'investitore medio del gruppo al quale sono dirette o dal quale saranno probabilmente ricevute;
- d) non celano, minimizzano od occultano elementi o avvertenze importanti.

3. Quando le informazioni raffrontano servizi di investimento o accessori, strumenti finanziari o soggetti che prestano servizi di investimento o accessori, esse soddisfano le seguenti condizioni:

- a) il raffronto è presentato in modo corretto ed equilibrato;
- b) le fonti di informazione utilizzate per il raffronto sono specificate;
- c) i fatti e le ipotesi principali utilizzati per il raffronto vengono indicati.

4. Quando le informazioni contengono un'indicazione dei risultati passati di uno strumento finanziario, di un indice finanziario o di un servizio di investimento, esse soddisfano le condizioni seguenti:

- a) tale indicazione non costituisce l'elemento predominante della comunicazione;
- b) le informazioni forniscono dati appropriati sui risultati riguardanti:

b1) i cinque anni immediatamente precedenti, ovvero

b2) l'intero periodo durante il quale lo strumento finanziario è stato offerto, l'indice finanziario è stato creato o il servizio di investimento è stato fornito se inferiore a cinque anni, oppure

b3) un periodo più lungo eventualmente deciso dall'intermediario. In ogni caso tali dati sono basati su periodi completi di 12 mesi;

c) il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni sono chiaramente indicati;

d) le informazioni contengono l'avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati passati non sono indicativi di quelli futuri;

e) quando tale indicazione si basa su dati espressi in una valuta diversa da quella dello Stato comunitario nel quale il cliente al dettaglio o il potenziale cliente al dettaglio è residente, le informazioni indicano chiaramente tale valuta e avvertono che il rendimento può aumentare o diminuire a causa di oscillazioni del cambio;

f) quando l'indicazione è basata sui risultati lordi, viene comunicato l'importo delle commissioni, delle competenze o degli altri oneri.

5. Quando le informazioni includono o fanno riferimento a elaborazioni basate su dati storici, esse devono riguardare uno strumento finanziario o un indice finanziario e soddisfare le condizioni seguenti:

a) le elaborazioni basate su dati storici sono basate su dati reali di uno o più strumenti finanziari o indici finanziari che siano identici o soggiacenti allo strumento finanziario in questione;

b) per quanto riguarda i dati storici reali di cui alla lettera a), sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 4, lettere a), b), c), e) e f);

c) le informazioni contengono l'avviso in forma evidente che i dati si riferiscono a elaborazioni

basate su dati storici e che i risultati passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Quando le informazioni contengono stime sui risultati futuri, esse soddisfano le condizioni seguenti:

- a) non si basano né contengono riferimenti a proiezioni di risultati passati;
- b) si basano su ipotesi ragionevoli supportate da dati obiettivi;
- c) quando l'informazione è basata sui risultati lordi, viene comunicato l'importo delle commissioni, delle competenze o degli altri oneri;

d) evidenziano che tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

7. Quando le informazioni fanno riferimento ad uno specifico trattamento fiscale esse indicano in modo evidente che il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro.

8. Le informazioni non possono indicare o suggerire che l'autorità competente avalla o approva i prodotti o i servizi oggetto dell'informazione.

Art. 29

(Informazioni sull'intermediario e i suoi servizi)

1. Gli intermediari forniscono ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio le seguenti informazioni generali, ove siano pertinenti:

- a) il nome e l'indirizzo dell'intermediario e i relativi recapiti;
- b) le lingue nelle quali il cliente può comunicare con l'intermediario e ricevere da questo documenti e altre informazioni;
- c) i metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra l'intermediario e il cliente, anche, se pertinente, per l'invio e la ricezione di ordini;
- d) una dichiarazione che l'intermediario è autorizzato e il nome e il recapito dell'autorità competente che l'ha autorizzato;
- e) quando l'intermediario opera tramite un agente collegato in conformità dell'articolo 23 della direttiva n. 2004/39/CE, una dichiarazione in tal senso in cui viene specificato lo Stato membro in cui tale agente è registrato;
- f) la natura, la frequenza e le date della documentazione da fornire all'investitore a rendiconto dell'attività svolta, di cui agli articoli da 53 a 56;
- g) se l'intermediario detiene strumenti finanziari o somme di denaro di clienti, una descrizione sintetica delle misure adottate per assicurare la loro tutela;
- h) il sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia dei depositi pertinente, con una descrizione sintetica delle modalità di copertura dello stesso;
- i) una descrizione, anche in forma sintetica, della politica seguita dall'intermediario in materia di conflitti di interesse;

l) ogniqualvolta il cliente lo richieda, maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interesse su un supporto duraturo o tramite il sito Internet dell'intermediario purché le condizioni di cui all'articolo 36, comma 2, siano soddisfatte.

2. Quando prestano il servizio di gestione di portafogli, gli intermediari adottano un metodo appropriato di valutazione e comparazione dei risultati della gestione, anche mediante indicazione di un parametro di riferimento significativo, che sia coerente con gli obiettivi di investimento del cliente e con i tipi di strumenti finanziari inclusi nel portafoglio del cliente, in modo da consentire al cliente la valutazione del servizio prestato.

3. Quando gli intermediari propongono di fornire il servizio di gestione di portafogli ad un cliente al dettaglio o ad un potenziale cliente al dettaglio, forniscono, in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, le informazioni seguenti, ove pertinenti:

- a) informazioni sul metodo e sulla frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del cliente;
- b) i dettagli di eventuali deleghe della gestione con specificazione dell'ampiezza della delega;
- c) la descrizione del parametro di riferimento al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del cliente;
- d) i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti;
- e) gli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità.

Art. 30

(Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela)

1. Gli intermediari che detengono strumenti finanziari o somme di denaro appartenenti a clienti al dettaglio forniscono a tali clienti le informazioni di cui ai commi seguenti, ove pertinenti, anche ai sensi del regolamento della Banca d'Italia adottato in conformità all'articolo 6, comma 1, del Testo Unico.

2. Gli intermediari informano il cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio della eventuale possibilità che gli strumenti finanziari o le somme di denaro di tale cliente siano detenuti da un terzo per conto dell'intermediario, nonché della responsabilità che essi si assumono, conformemente al diritto nazionale applicabile, per qualsiasi atto od omissione del terzo medesimo e delle conseguenze che l'eventuale insolvenza di quest'ultimo determinerebbe per il cliente.

3. Quando gli strumenti finanziari del cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio possono essere detenuti in un "conto omnibus" da un terzo, gli intermediari informano il cliente di questo fatto e gli

forniscono un avviso evidente circa i rischi che ne derivano.

4. Quando i conti che contengono strumenti finanziari o somme di denaro appartenenti al cliente o potenziale cliente possono o potranno essere soggetti ad un ordinamento giuridico extracomunitario, gli intermediari forniscono informativa di tale circostanza ed indicano in che misura i diritti del cliente o potenziale cliente relativi a tali strumenti finanziari o somme di denaro possano esserne influenzati.

5. Gli intermediari informano il cliente circa l'esistenza e i termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che l'intermediario medesimo, o il subdepositario, vanta o può vantare sugli strumenti finanziari o sulle somme di denaro del cliente, o di eventuali diritti di compensazione esistenti in relazione ad essi.

6. Gli intermediari prima di utilizzare, per proprio conto o per conto di un altro cliente, strumenti finanziari detenuti per conto di un cliente al dettaglio, forniscono allo stesso in tempo utile, su un supporto duraturo, informazioni chiare, complete ed accurate sugli obblighi e sulle responsabilità che l'utilizzo di tali strumenti finanziari comporta per l'intermediario, comprese le condizioni di restituzione degli strumenti, e sui rischi che ne derivano.

Art. 31

(Informazioni sugli strumenti finanziari)

1. Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate.

2. La descrizione dei rischi include, ove pertinente per il tipo specifico di strumento e lo *status* e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi:

a) i rischi connessi a tale tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione dell'effetto leva e della sua incidenza, nonché il rischio di perdita totale dell'investimento;

b) la volatilità del prezzo di tali strumenti ed eventuali limiti di liquidabilità dei medesimi;

c) il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti;

d) eventuali requisiti di marginatura od obbligazioni analoghe applicabili a tali strumenti.

3. Se l'intermediario fornisce ad un cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio informazioni in merito ad uno strumento finanziario che è oggetto di un'offerta al pubblico in corso ed in relazione a tale offerta è stato pubblicato un prospetto confor-

memente agli articoli 94 e seguenti del Testo Unico, l'intermediario medesimo comunica al cliente o potenziale cliente le modalità per ottenere il prospetto.

4. Quando è probabile che i rischi connessi con uno strumento finanziario o con un'operazione finanziaria che combinano tra loro due o più strumenti o servizi finanziari diversi siano superiori ai rischi connessi alle singole componenti, l'intermediario fornisce una descrizione adeguata delle singole componenti e del modo in cui la loro interazione accresce i rischi.

5. Nel caso di strumenti finanziari che incorporano una garanzia di un terzo, le informazioni relative a tale garanzia includono dettagli sufficienti sul garante e sulla garanzia, affinché il cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio possa compiere una valutazione corretta della garanzia.

Art. 32

(Informazioni sui costi e sugli oneri)

1. Gli intermediari forniscono ai clienti al dettaglio e potenziali clienti al dettaglio informazioni sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi, comprendenti, ove pertinenti, i seguenti elementi:

a) il corrispettivo totale che il cliente deve pagare in relazione allo strumento finanziario o al servizio di investimento o accessorio, comprese tutte le competenze, le commissioni, gli oneri e le spese connesse, e tutte le imposte che verranno pagate tramite l'intermediario o, se non può essere indicato un corrispettivo esatto, la base per il calcolo dello stesso cosicché il cliente possa verificarlo;

b) quando una parte qualsiasi del corrispettivo totale di cui alla lettera a) deve essere pagata o è espressa in valuta estera, l'indicazione di tale valuta, nonché dei tassi e delle spese di cambio applicabili;

c) l'indicazione della possibilità che emergano altri costi per il cliente, comprese eventuali imposte, in relazione alle operazioni connesse allo strumento finanziario o al servizio di investimento, che non sono pagati tramite l'intermediario o imposti da esso; d) le modalità per il pagamento.

Ai fini della lettera a), le commissioni applicate dall'intermediario vengono in ogni caso indicate separatamente.

Art. 33

(Informazioni su OICR aperti)

1. Un prospetto semplificato relativo a parti di OICR aperti redatto in conformità delle pertinenti disposizioni comunitarie è idoneo ad adempiere agli obblighi informativi previsti dall'articolo 31, nonché dall'articolo 32 limitatamente ai costi ed agli oneri propri dell'OICR, incluse le commissioni di entrata e uscita.

Art. 34

(Modalità e termini delle informazioni)

1. Ai fini di cui all'articolo 27, comma 2, gli interme-

diari si attengono alle disposizioni del presente articolo.

2. Gli intermediari forniscono al cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio, in tempo utile prima che sia vincolato da qualsiasi contratto per la prestazione di servizi di investimento o accessori, le informazioni concernenti i termini del contratto.

3. Gli intermediari forniscono le informazioni di cui agli articoli da 29 a 32 ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio in tempo utile prima della prestazione di servizi di investimento o accessori.

4. Gli intermediari forniscono ai clienti professionali le informazioni di cui all'articolo 30, commi 4 e 5, in tempo utile prima della prestazione del servizio interessato.

5. Le informazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 vengono fornite su un supporto duraturo o tramite il sito Internet dell'intermediario, purché le condizioni di cui all'articolo 36, comma 2, siano soddisfatte.

6. Gli intermediari notificano al cliente in tempo utile qualsiasi modifica rilevante delle informazioni fornite ai sensi degli articoli da 29 a 32. La notifica viene fatta su supporto duraturo, se le informazioni alle quali si riferisce erano state fornite su supporto duraturo.

7. Gli intermediari assicurano che le informazioni contenute nelle comunicazioni pubblicitarie e promozionali siano conformi a quelle che l'impresa fornisce ai clienti nel quadro della prestazione di servizi di investimento e accessori.

8. Quando una comunicazione pubblicitaria o promozionale contiene un'offerta o un invito di cui alle successive lettere a) e b) e specifica le modalità di risposta o include un modulo attraverso il quale può essere data una risposta, essa include le informazioni di cui agli articoli da 29 a 32 che siano rilevanti per tale offerta o invito:

a) offerta a concludere un contratto in relazione ad uno strumento finanziario o servizio di investimento o accessorio con qualsiasi persona che risponda alla comunicazione;

b) invito a qualsiasi persona che risponda alla comunicazione a fare un'offerta per concludere un accordo in relazione ad uno strumento finanziario o servizio di investimento o accessorio.

9. Il comma 8 non si applica se, per rispondere ad un'offerta o ad un invito contenuti nella comunicazione promozionale, il potenziale cliente al dettaglio deve far riferimento ad uno o più altri documenti, che, singolarmente o congiuntamente, contengono tali informazioni.

Art. 35

(Informazioni riguardanti la classificazione dei clienti)

1. Gli intermediari comunicano su supporto duraturo ai clienti la loro nuova classificazione in qualità di cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata.

2. Gli intermediari informano i clienti, su supporto duraturo, circa l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del cliente.

3. Gli intermediari possono, su loro iniziativa o su richiesta del cliente:

a) trattare come cliente professionale o cliente al dettaglio un cliente che potrebbe essere altrimenti classificato come controparte qualificata ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera d), numeri 1), 2), 3) e 5), del Testo Unico nonché ai sensi dell'articolo 58, comma 2;

b) trattare come cliente al dettaglio un cliente che è considerato come cliente professionale di diritto.

Art. 36

(Informazioni su supporto duraturo e mediante sito Internet)

1. Quando, ai fini del presente regolamento è prescritto che le informazioni siano fornite su un supporto duraturo, gli intermediari:

a) utilizzano un supporto cartaceo;

b) utilizzano un supporto duraturo non cartaceo a condizione che:

i) tale modalità risulti appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto tra l'intermediario e il cliente; e

ii) il cliente o potenziale cliente sia stato avvertito della possibilità di scegliere tra supporto duraturo cartaceo o non cartaceo, ed abbia scelto espressamente quest'ultimo.

2. Quando, ai sensi degli articoli 29, 30, 31, 32, 34 e 46, comma 3, gli intermediari forniscono informazioni ad un cliente tramite un sito Internet e tali informazioni non sono indirizzate personalmente al cliente, devono ricorrere le condizioni seguenti:

a) l'utilizzo del sito Internet risulta appropriato per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto tra l'intermediario e il cliente;

b) il cliente acconsente espressamente alla fornitura delle informazioni in tale forma;

c) al cliente è comunicato elettronicamente l'indirizzo del sito Internet e il punto del sito in cui si può avere accesso all'informazione;

d) le informazioni sono aggiornate;

e) le informazioni sono continuamente accessibili tramite tale sito per tutto il periodo di tempo in cui, ragionevolmente, il cliente può avere necessità di acquisirle.

3. Ai fini del presente articolo, la fornitura di informazioni tramite comunicazioni elettroniche viene considerata come appropriata per il contesto in cui il rapporto tra l'intermediario e il cliente si svolge o si svolgerà se vi è la prova che il cliente può avere accesso regolare a Internet. La fornitura da parte del cliente di un indirizzo *e-mail* ai fini di tale rapporto può essere considerata come un elemento di prova.

Capo II
Contratti

Art. 37
(Contratti)

1 Gli intermediari forniscono a clienti al dettaglio i propri servizi di investimento, diversi dalla consulenza in materia di investimenti, sulla base di un apposito contratto scritto; una copia di tale contratto è consegnata al cliente.

2. Il contratto:

a) specifica i servizi forniti e le loro caratteristiche, indicando il contenuto delle prestazioni dovute e delle tipologie di strumenti finanziari e di operazioni interessate;

b) stabilisce il periodo di efficacia e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso;

c) indica le modalità attraverso cui il cliente può impartire ordini e istruzioni;

d) prevede la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire al cliente a rendiconto dell'attività svolta;

e) indica e disciplina, nei rapporti di esecuzione degli ordini dei clienti, di ricezione e trasmissione di ordini, nonché di gestione di portafogli, la soglia delle perdite, nel caso di posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, oltre la quale è prevista la comunicazione al cliente;

f) indica le remunerazioni spettanti all'intermediario o i criteri oggettivi per la loro determinazione, specificando le relative modalità di percezione e, ove non diversamente comunicati, gli incentivi ricevuti in conformità dell'articolo 52;

g) indica se e con quali modalità e contenuti in connessione con il servizio di investimento può essere prestata la consulenza in materia di investimenti;

h) indica le altre condizioni contrattuali convenute con l'investitore per la prestazione del servizio;

i) indica le eventuali procedure di conciliazione e arbitrato per la risoluzione stragiudiziale di controversie, definite ai sensi dell'articolo 32-ter del Testo Unico.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al servizio accessorio di concessione di finanziamenti agli investitori.

Art. 38

(Contratti relativi alla gestione di portafogli)

1. In aggiunta a quanto stabilito dall'art. 37, il contratto con i clienti al dettaglio relativo alla gestione di portafogli:

a) indica i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti;

b) indica gli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità;

c) indica se il portafoglio del cliente può essere caratterizzato da effetto leva;

d) fornisce la descrizione del parametro di riferimento, ove significativo, al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del cliente;

e) indica se l'intermediario delega a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto, specificando i dettagli della delega;

f) indica il metodo e la frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del cliente.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), il contratto specifica la possibilità per l'intermediario di investire in strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, in derivati o in strumenti il liquidi o altamente volatili; o di procedere a vendite allo scoperto, acquisti tramite somme di denaro prese a prestito, operazioni di finanziamento tramite titoli o qualsiasi operazione che implichi pagamenti di margini, deposito di garanzie o rischio di cambio.

PARTE II

TITOLO II

ADEGUATEZZA, APPROPRIATEZZA E "MERA ESECUZIONE O RICEZIONE DI ORDINI"

Capo I

Adeguatezza

Art. 39

(Informazioni dai clienti nei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli)

1. Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito:

a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;

b) alla situazione finanziaria;

c) agli obiettivi di investimento.

2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera a), includono i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati tenuto conto delle caratteristiche del

cliente, della natura e dell'importanza del servizio da fornire e del tipo di prodotto od operazione previsti, nonché della complessità e dei rischi di tale servizio, prodotto od operazione:

- a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;
- b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
- c) il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente.

3. Le informazioni di cui al comma 1, lettera b), includono, ove pertinenti, dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito del cliente, del suo patrimonio complessivo, e dei suoi impegni finanziari.

4. Le informazioni di cui al comma 1, lettera c), includono dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità dell'investimento, ove pertinenti.

5. Gli intermediari possono fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete.

6. Quando gli intermediari che forniscono il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli non ottengono le informazioni di cui al presente articolo si astengono dal prestare i menzionati servizi.

7. Gli intermediari non possono incoraggiare un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo.

Art. 40

(Valutazione dell'adeguatezza)

1. Sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfa i seguenti criteri:

- a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
- b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
- c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.

Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente.

2. Quando forniscono il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli ad un cliente professionale gli intermediari possono

presumere che, per quanto riguarda gli strumenti, le operazioni e i servizi per i quali tale cliente è classificato nella categoria dei clienti professionali, egli abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze ai fini del comma 1, lettera c).

3. In caso di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ad un cliente professionale considerato tale di diritto ai sensi dell'Allegato n. 3 al presente regolamento ovvero del regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies del Testo Unico, gli intermediari possono presumere, ai fini del comma 1, lettera b), che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento.

Capo II

Appropriatezza

Art. 41

(Informazioni dai clienti nei servizi diversi da quelli di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli)

1. Gli intermediari, quando prestano servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, richiedono al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza e esperienza nel settore d'investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto o chiesto. Si applica l'articolo 39, commi 2, 5 e 7.

Art. 42

(Valutazione dell'appropriatezza)

1. Nella prestazione dei servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, e sulla base delle informazioni di cui all'articolo 41, gli intermediari verificano che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta.

2. Gli intermediari possono presumere che un cliente professionale abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti per i quali il cliente è classificato come professionale.

3. Qualora gli intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

4. Qualora il cliente o potenziale cliente scelga di non fornire le informazioni di cui all'articolo 41, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, gli intermediari avvertono il cliente o potenziale cliente, che tale decisione impedirà loro di determinare se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

Capo III

Mera esecuzione o ricezione di ordini

Art. 43

(Condizioni)

1. Gli intermediari possono prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini, senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla valutazione di cui al Capo II, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) i suddetti servizi sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, a strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato), OICR armonizzati ed altri strumenti finanziari non complessi;
- b) il servizio è prestato a iniziativa del cliente o potenziale cliente;
- c) il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, l'intermediario non è tenuto a valutare l'appropriatezza e che pertanto l'investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato;
- d) l'intermediario rispetta gli obblighi in materia di conflitti di interesse.

Art. 44

(Strumenti finanziari non complessi)

1. Uno strumento finanziario che non sia menzionato all'articolo 43, comma 1, lettera a), è considerato non complesso se soddisfa i seguenti criteri:

- a) non rientra nelle definizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis), lettere c) e d), del Testo Unico, nonché nelle definizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d), e), f), g) h), i) e j) del Testo Unico;
- b) esistono frequenti opportunità di cedere, riscattare od ottenere altrimenti il corrispettivo di tale strumento a prezzi che siano pubblicamente disponibili per i partecipanti al mercato. Tali prezzi devono essere quelli di mercato o quelli messi a disposizione, ovvero convalidati, da sistemi di valutazione indipendenti dall'emittente;
- c) non implica alcuna passività effettiva o potenziale per il cliente che vada oltre il costo di acquisizione dello strumento;
- d) sono pubblicamente disponibili informazioni sufficientemente complete e di agevole comprensione sulle sue caratteristiche in modo tale che il cliente al dettaglio medio possa prendere una decisione informata in merito alla realizzazione o meno di un'operazione su tale strumento.

TITOLO III
BEST EXECUTION

Capo I

Esecuzione di ordini per conto dei clienti

Art. 45

(Misure per l'esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente)

1. Gli intermediari adottano tutte le misure ragionevoli e, a tal fine, mettono in atto meccanismi efficaci, per ottenere, allorché eseguono ordini, il miglior risultato possibile per i loro clienti, avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.
2. Per stabilire l'importanza relativa dei fattori di cui al comma 1, gli intermediari tengono conto dei seguenti criteri:
 - a) caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale;
 - b) caratteristiche dell'ordine del cliente;
 - c) caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine;
 - d) caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.
3. Nel rispetto dei commi 1 e 2, gli intermediari adottano una strategia di esecuzione degli ordini finalizzata a:
 - a) individuare, per ciascuna categoria di strumenti, almeno le sedi di esecuzione che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini del cliente;
 - b) orientare la scelta della sede di esecuzione fra quelle individuate ai sensi della lettera a).
4. Gli intermediari evitano di strutturare o applicare le commissioni secondo modalità che comportano una discriminazione indebita tra una sede di esecuzione e l'altra.
5. Quando gli intermediari eseguono ordini per conto di un cliente al dettaglio:
 - a) la selezione di cui al comma 3, lettera a), è condotta in ragione del corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione. I costi includono tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine.

Fattori diversi dal corrispettivo totale possono ricevere precedenza rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo, soltanto a condizione che essi siano strumentali a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente al dettaglio;

b) la scelta di cui al comma 3, lettera b), è condotta sulla base del corrispettivo totale. A tal fine, sono considerate anche le commissioni proprie e i costi dell'impresa per l'esecuzione dell'ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili.

6. In ogni caso, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, l'intermediario esegue l'ordine attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, a tali istruzioni.

Art. 46

(Informazioni sulla strategia di esecuzione degli ordini)

1. Gli intermediari:

- a) forniscono informazioni appropriate ai propri clienti circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi dell'articolo 45, comma 3;
- b) specificano ai clienti se la strategia prevede che gli ordini possano essere eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

2. Gli intermediari:

- a) ottengono il consenso preliminare del cliente sulla strategia di esecuzione degli ordini;
- b) ottengono il consenso preliminare esplicito del cliente prima di procedere all'esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. Tale consenso può essere espresso in via generale o in relazione alle singole operazioni.

3. Ai sensi del comma 1, lettera a), gli intermediari forniscono ai clienti al dettaglio, in tempo utile prima della prestazione del servizio, le seguenti informazioni sulla loro strategia di esecuzione:

- a) l'indicazione dell'importanza relativa assegnata ai fattori di cui all'articolo 45, comma 1 o della procedura con la quale viene determinata l'importanza relativa di tali fattori;
- b) l'elenco delle sedi di esecuzione sulle quali l'intermediario fa notevole affidamento per adempiere al proprio obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere in modo duraturo il migliore risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti;
- c) un avviso chiaro ed evidente che eventuali istruzioni specifiche del cliente possono pregiudicare le misure previste nella strategia di esecuzione limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni.

4. Le informazioni di cui al comma 3 vengono fornite su supporto duraturo o tramite un sito Internet nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 36, comma 2.

5. Gli intermediari devono essere in grado di dimostrare ai loro clienti, su richiesta, che hanno eseguito gli ordini in conformità della strategia di esecuzione.

Art. 47

(Verifica ed aggiornamento delle misure e della strategia di esecuzione)

1. Gli intermediari controllano l'efficacia delle loro misure di esecuzione degli ordini e della loro strategia di esecuzione in modo da identificare e, se del caso, correggere eventuali carenze.

2. Gli intermediari riesaminano le misure e la strategia di esecuzione con periodicità almeno annuale, ed anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti utilizzando le sedi incluse nella strategia di esecuzione.

3. Gli intermediari comunicano ai clienti qualsiasi modifica rilevante apportata alla strategia di esecuzione adottata.

Capo II

Ricezione e trasmissione di ordini e gestione di portafogli

Art. 48

(Misure per la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente)

1. Nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di portafogli gli intermediari adottano tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i loro clienti tenendo conto dei fattori e dei criteri di cui all'articolo 45, commi 1 e 2. Per i clienti al dettaglio, si tiene conto dei principi di cui all'articolo 45, comma 5.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari stabiliscono anche una strategia di trasmissione che identifica, per ciascuna categoria di strumenti, i soggetti ai quali gli ordini sono trasmessi in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi.

3. Gli intermediari forniscono informazioni appropriate ai loro clienti sulla propria strategia di trasmissione stabilita ai sensi del presente articolo.

4. In ogni caso, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, l'intermediario è tenuto ad attenersi alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute.

5. Gli intermediari controllano l'efficacia della strategia di cui al comma 2 ed in particolare verificano la qualità dell'esecuzione da parte dei soggetti identificati per l'esecuzione degli ordini, e, se del caso, pongono rimedio ad eventuali carenze.

6. Gli intermediari riesaminano la strategia di trasmissione con periodicità almeno annuale, ed anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità dell'impresa di continuare ad ottenere il migliore risultato possibile per i propri clienti.

7. Il presente articolo non si applica quando l'intermediario che presta il servizio di gestione di portafogli e/o di ricezione e trasmissione degli ordini esegue altresì gli ordini ricevuti o le decisioni di negoziare per conto del portafoglio dei suoi clienti. In tali casi si applica il Capo I.

TITOLO IV
GESTIONE DEGLI ORDINI DEI CLIENTI

Art. 49
(Principi generali)

1. Gli intermediari che trattano ordini per conto dei clienti applicano misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione dello stesso intermediario.

2. In caso di ordini di clienti con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, gli intermediari autorizzati all'esecuzione degli ordini per conto dei clienti adottano misure volte a facilitare l'esecuzione più rapida possibile di tali ordini pubblicandoli immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il cliente fornisca esplicitamente istruzioni diverse. A tal fine gli intermediari possono trasmettere gli ordini del cliente con limite di prezzo a un mercato regolamentato e/o a un sistema multilaterale di negoziazione. Si applica l'articolo 31 del Regolamento n. 1287/2006/CE.

3. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari adempiono alle seguenti condizioni quando trattano gli ordini dei clienti:

a) assicurano che gli ordini eseguiti per conto dei clienti siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;

b) trattano gli ordini equivalenti dei clienti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei clienti richiedano di procedere diversamente;

c) informano il cliente al dettaglio circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena vengono a conoscenza di tali difficoltà.

4. Se l'intermediario ha la responsabilità di controllare o disporre il regolamento di un ordine eseguito, adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti finanziari o le somme di denaro, di pertinenza dei clienti, ricevuti a regolamento dell'ordine eseguito siano prontamente e correttamente trasferiti sul conto del cliente.

5. Gli intermediari non fanno un uso scorretto delle informazioni relative a ordini in attesa di esecuzione e adottano tutte le misure ragionevoli per impedire l'uso scorretto di tali informazioni da parte di uno qualsiasi dei loro soggetti rilevanti, come definiti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis del Testo Unico.

6. Il presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 2 e dal comma 3, lettera c), si applica anche agli intermediari autorizzati alla gestione di portafogli.

Art. 50
(Aggregazione e assegnazione)

1. Gli intermediari possono trattare l'ordine di un cliente o un'operazione per conto proprio in aggregazione con l'ordine di un altro cliente solo quando le condizioni seguenti sono soddisfatte:

a) deve essere improbabile che l'aggregazione degli ordini e delle operazioni vada a discapito di uno qualsiasi dei clienti i cui ordini vengono aggregati;

b) ciascun cliente per il cui ordine è prevista l'aggregazione è informato che l'effetto dell'aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione ad un particolare ordine;

c) è stabilita e applicata con efficacia una strategia di assegnazione degli ordini che preveda in termini sufficientemente precisi una ripartizione corretta degli ordini aggregati e delle operazioni.

La strategia disciplina il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.

2. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di clienti, gli intermediari ripartiscono le relative operazioni conformemente con la propria strategia di assegnazione degli ordini.

3. Il presente articolo si applica anche agli intermediari autorizzati alla gestione di portafogli, ad eccezione del comma 1, lettera b). Il comma 1, lettera b) si applica nel caso di istruzioni specifiche del cliente.

Art. 51
(Assegnazione a seguito di aggregazione di ordini di clienti con disposizioni per conto proprio)

1. Gli intermediari che hanno aggregato operazioni per conto proprio con uno o più ordini di clienti non possono assegnare le relative operazioni in un modo che sia dannoso per un cliente.

2. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di clienti con operazioni per conto proprio, gli intermediari assegnano le operazioni eseguite al cliente prima che all'intermediario. Le operazioni eseguite possono essere proporzionalmente assegnate anche all'intermediario se, conformemente alla strategia di assegnazione degli ordini di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), senza l'aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l'ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirlo affatto.

3. In ogni caso gli intermediari, nel quadro della strategia di assegnazione degli ordini di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), adottano misure volte ad impedire una riassegnazione delle operazioni per conto proprio eseguite in combinazione con ordini di clienti secondo modalità svantaggiose per il cliente.

4. Il presente articolo si applica anche agli intermediari autorizzati alla gestione di portafogli.

TITOLO V INCENTIVI

Articolo 52 (Incentivi)

1. Gli intermediari non possono, in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o accessorio ad un cliente, versare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni non monetarie ad eccezione di:

a) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un cliente o da chi agisca per conto di questi;

b) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo o da chi agisca per conto di questi, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

b1) l'esistenza, la natura e l'importo di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo sono comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio;

b2) il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie è volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente e non deve ostacolare l'adempimento da parte dell'intermediario dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente;

c) compensi adeguati che rendano possibile la prestazione dei servizi o siano necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere dell'impresa di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti.

2. Gli intermediari, ai sensi del comma 1, lettera b), punto b1), possono comunicare i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi, commissioni o prestazioni non monetarie, in forma sintetica, comunicando ulteriori dettagli su richiesta del cliente.

TITOLO VI RENDICONTI E REGISTRAZIONI

Articolo 53 (Rendiconti nei servizi diversi dalla gestione di portafogli)

1. I clienti ricevono dall'intermediario rendiconto dei servizi prestati. I rendiconti comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per loro conto.

2. Nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, ivi inclusa l'offerta fuori sede:

a) gli intermediari forniscono prontamente al cliente, su supporto duraturo, le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine;

b) nel caso di un cliente al dettaglio, gli intermediari inviano al cliente un avviso su supporto duraturo che confermi l'esecuzione dell'ordine quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se l'impresa di investimento riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo.

3. Le disposizioni previste dal comma 2, lettera b), non si applicano quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al cliente al dettaglio da un diverso soggetto.

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, gli intermediari forniscono al cliente, su sua richiesta, informazioni circa lo stato del suo ordine.

5. Nel caso di ordini per un cliente al dettaglio relativi a quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente, gli intermediari si attengono a quanto previsto dal comma 2, lettera b), ovvero forniscono al cliente al dettaglio, almeno ogni sei mesi, le informazioni di cui al comma 6.

6. L'avviso di cui al comma 2, lettera b) contiene le informazioni seguenti, se pertinenti, anche secondo quanto previsto all'allegato I, tabella 1 del Regolamento n. 1287/2006/CE:

a) l'identificativo dell'intermediario che compie la comunicazione;

b) il nome o altro elemento di designazione del cliente;

c) il giorno di esecuzione;

d) l'orario di esecuzione;

e) la tipologia dell'ordine (ordine con limite di prezzo, ordine al prezzo di mercato o altro tipo specifico di ordine);

f) l'identificativo della sede di esecuzione;

g) l'identificativo dello strumento;

h) l'indicatore acquisto/vendita;

i) la natura dell'ordine, in caso non si tratti di acquisto/vendita;

j) il quantitativo;

k) il prezzo unitario;

l) il corrispettivo totale;

m) la somma totale delle commissioni e delle spese applicate e, qualora il cliente al dettaglio lo richieda, la scomposizione di tali commissioni e spese in singole voci;

n) le responsabilità del cliente in relazione al regolamento dell'operazione, compreso il termine per il pagamento o la consegna nonché i dettagli del conto rilevanti, qualora tali responsabilità e dettagli non siano stati notificati in precedenza al cliente;

o) se la controparte del cliente è lo stesso intermediario o un'altra impresa del suo gruppo o un altro cliente dell'intermediario, a meno che l'ordine non sia stato eseguito tramite un sistema che realizza una negoziazione anonima.

7. Ai fini di cui alla lettera k) del comma 6 quando l'ordine è eseguito in tranche, l'intermediario può fornire al cliente informazioni in merito al prezzo di ciascuna tranche o al prezzo medio.

Qualora venga fornito il prezzo medio, l'intermediario informa il cliente al dettaglio, su sua richiesta, in merito al prezzo di ciascuna tranche.

8. L'intermediario può fornire al cliente le informazioni di cui al comma 6 utilizzando codici standard, a condizione di fornire una spiegazione dei codici utilizzati.

Articolo 54

(Rendiconti nel servizio di gestione di portafogli)

1. Gli intermediari che prestano il servizio di gestione di portafogli forniscono ai clienti rendiconti periodici, su supporto duraturo, del servizio svolto a meno che tale rendiconto sia fornito da un altro soggetto.

2. I rendiconti periodici di cui al comma 1 forniti ai clienti al dettaglio includono le informazioni seguenti, ove pertinenti:

- a) il nome dell'intermediario;
- b) il nome o altro elemento di designazione del conto del cliente al dettaglio;
- c) il resoconto del contenuto e della valutazione del portafoglio, compresi i dettagli relativi a ciascuno strumento finanziario detenuto, il suo valore di mercato o il suo valore equo (*fair value*) se il valore di mercato è indisponibile, il saldo contante all'inizio e alla fine del periodo oggetto del rendiconto e il rendimento del portafoglio durante il periodo oggetto del rendiconto;
- d) l'importo totale delle competenze e degli oneri applicati durante il periodo oggetto del rendiconto, con indicazione delle singole voci quanto meno per ciò che riguarda le competenze di gestione totali e i costi totali connessi all'esecuzione, compresa, ove pertinente, la dichiarazione che su richiesta verrà fornita una scomposizione in voci più dettagliata;
- e) un raffronto del rendimento durante il periodo oggetto del rendiconto con il parametro di riferimento eventualmente convenuto tra l'intermediario e il cliente;
- f) l'importo totale dei dividendi, degli interessi e degli altri pagamenti ricevuti durante il periodo oggetto del rendiconto in relazione al portafoglio del cliente;
- g) informazioni circa altri eventi societari che conferiscano diritti in relazione a strumenti finanziari detenuti nel portafoglio;
- h) per ciascuna operazione eseguita durante il periodo, le informazioni di cui all'articolo

53, comma 6, lettere da c) a l), ove pertinenti, a meno che il cliente non scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite; in tal caso si applica il comma 5.

3. Nel caso di clienti al dettaglio, i rendiconti periodici di cui al comma 1 vengono forniti a cadenza semestrale, salvo nei seguenti casi:

- a) se il cliente lo richiede, il rendiconto periodico è fornito ogni tre mesi;
- b) nei casi in cui si applica il comma 5, il rendiconto periodico è comunque fornito almeno ogni 12 mesi;
- c) quando il contratto tra l'intermediario e il cliente al dettaglio autorizza un portafoglio caratterizzato da effetto leva, il rendiconto periodico è fornito almeno una volta al mese.

4. Gli intermediari informano i clienti al dettaglio che essi hanno il diritto di presentare richieste ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 3, lettera a). Il rendiconto periodico previsto dal comma 3, lettera b), è fornito con cadenza semestrale in relazione ai portafogli interessati da operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera c) o di cui all'articolo 1, comma 3, del Testo Unico.

5. Qualora il cliente scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite, gli intermediari forniscono prontamente a tale cliente, all'atto dell'esecuzione di un'operazione, le informazioni essenziali su supporto duraturo.

6. Nel caso di cui al comma 5, qualora il cliente interessato sia un cliente al dettaglio, l'intermediario invia una comunicazione di conferma dell'operazione, contenente le informazioni di cui all'articolo 53, comma 6, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se l'intermediario riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma.

7. Il comma 6 non si applica nei casi in cui la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al cliente al dettaglio da un altro soggetto.

Articolo 55

(Obblighi di rendiconto aggiuntivi per le operazioni di gestione di portafogli o le operazioni con passività potenziali)

1. Gli intermediari che svolgono il servizio di gestione di portafogli per clienti al dettaglio o amministrano conti di clienti al dettaglio che includono una posizione aperta scoperta su operazioni con passività potenziali, comunicano al cliente eventuali perdite che superino una soglia predeterminata convenuta tra l'intermediario e il cliente non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata, o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo.

Articolo 56

(Rendiconti degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide della clientela)

1. Gli intermediari che detengono strumenti finanziari o disponibilità liquide di clienti inviano, quanto meno una volta all'anno, a ciascun cliente un rendiconto di tali strumenti finanziari o disponibilità liquide, su supporto duraturo.

2. Il rendiconto delle attività dei clienti di cui al comma 1 include le informazioni seguenti:

- a) i dettagli di tutti gli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenuti dall'impresa di investimento per il cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto;
- b) in che misura eventuali strumenti finanziari o disponibilità liquide della clientela sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli;
- c) l'entità di eventuali benefici maturati dal cliente in virtù della partecipazione ad operazioni di finanziamento tramite titoli e la base sulla quale tali benefici sono maturati.

Nei casi di operazioni non regolate, le informazioni di cui alla lettera a) possono essere basate o sulla data di negoziazione o sulla data di regolamento, purché la stessa base sia applicata a tutte le informazioni di questo tipo contenute nel rendiconto.

3. Gli intermediari che detengono strumenti finanziari o disponibilità liquide del cliente e prestano al cliente il servizio di gestione di portafogli possono includere il rendiconto di cui al comma 1 nel rendiconto periodico che essi forniscono ai sensi dell'articolo 54, comma 1.

Articolo 57

(Registrazione degli ordini telefonici ed elettronici)

1. Gli intermediari registrano su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dai clienti, e mantengono evidenza degli ordini inoltrati elettronicamente dai clienti.

TITOLO VII

RAPPORTI CON CONTROPARTI QUALIFICATE

Art. 58

(Rapporti con controparti qualificate)

1. Sono controparti qualificate i clienti a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini, definiti come tali dall'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera d), numeri 1), 2), 3) e 5) del Testo Unico.

2. Sono altresì controparti qualificate le imprese di cui all'Allegato n. 3, parte I, punti (1) e (2) non già richiamate al comma 1, a cui sono prestati i servizi ivi menzionati, nonché le imprese che siano qualificate come tali, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva n. 2004/39/CE, dall'ordinamento dello Stato comunitario in cui hanno sede o che siano sottoposte a identiche condizioni e requisiti nello Stato extracomunitario in cui hanno sede. Gli inter-

mediari ottengono da tali controparti la conferma esplicita, in via generale o in relazione alle singole operazioni, che esse accettano di essere trattate come controparti qualificate.

3. Alla prestazione dei servizi di investimento, e dei servizi accessori ad essi connessi, a controparti qualificate, non si applicano le regole di condotta di cui agli articoli da 27 a 56, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 49. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 35.

4. La classificazione come controparte qualificata non pregiudica la facoltà del soggetto di chiedere, in via generale o per ogni singola operazione, di essere trattato come un cliente professionale ovvero, in via espressa, come un cliente al dettaglio. La richiesta è soggetta al consenso dell'intermediario.

5. Quando, ai sensi del comma 4, una controparte qualificata richiede espressamente di essere trattata come un cliente al dettaglio, si applicano le disposizioni relative alle richieste di trattamento quale cliente non professionale di cui agli ultimi tre capoversi dell'allegato n. 3, parte I.

TITOLO VIII

RAPPORTI TRA GESTORI DI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE E I PARTECIPANTI

Art. 59

(Rapporti fra gestori di sistemi multilaterali di negoziazione e i partecipanti)

1. Nei rapporti fra intermediari autorizzati alla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione e i partecipanti ai medesimi sistemi non si applicano le regole di condotta di cui agli articoli da 27 a 57.

PARTE III

AGENTI DI CAMBIO

Art. 60

(Agenti di cambio)

1. Gli agenti di cambio sono tenuti all'osservanza del presente regolamento.

Art. 61

(Controllo contabile)

1. Agli agenti di cambio si applicano, in quanto compatibili, ad eccezione degli articoli 156, comma quinto, 157, 158, 159, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8, 165 e 165-*bis*, le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI del Testo Unico e gli articoli 145 e 145-*bis* del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti.

2. La società di revisione, oltre a quanto previsto dall'articolo 155, comma 1, del Testo Unico, verifica:

- a) che l'organizzazione e le procedure interne garantiscano il rispetto degli obblighi di rendicontazione e di registrazione degli ordini e delle operazioni eseguite per conto dei clienti;
- b) con cadenza almeno trimestrale, la consistenza delle singole posizioni dei clienti e la separazione del loro patrimonio da quello di per-

tenenza dell'agente di cambio anche sulla base degli estratti conto emessi dai subdepositari.

Art. 62

(Conferimento e revoca dell'incarico)

1. L'incarico conferito dall'agente di cambio dura nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.

2. L'agente di cambio revoca l'incarico quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili o a procedure di revisione. La società di revisione a cui è stato revocato l'incarico continua ad esercitare l'attività di controllo contabile fino a quando non acquista efficacia il conferimento del nuovo incarico, ovvero fino al conferimento d'ufficio da parte della Consob.

3. La Consob conferisce d'ufficio l'incarico di revisione e ne determina il corrispettivo qualora, trascorsi sessanta giorni dalla scadenza dell'incarico ovvero dalla comunicazione prevista dall'articolo 163, comma 5, del Testo Unico, l'agente di cambio non abbia provveduto ad un nuovo conferimento. La Consob delibera nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del suddetto termine.

Art. 63

(Comunicazioni alle Autorità di controllo)

1. L'agente di cambio comunica alla Consob e alla Banca d'Italia il conferimento dell'incarico e i contenuti dell'accordo nonché le motivazioni dell'eventuale revoca.

2. La società di revisione, senza indugio:

- a) trasmette alla Consob e alla Banca d'Italia la relazione sul bilancio di esercizio;
- b) comunica alle stesse Autorità le eventuali irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche previste dall'articolo 61, comma 2.

LIBRO IV

PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO E COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR

PARTE I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 64

(Definizioni)

1. Nel presente Libro si intendono per:

- a) «regolamento ministeriale»: il regolamento di cui all'articolo 37 del Testo Unico;
- b) «servizio di gestione collettiva del risparmio»: il servizio come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera n), n. 1) e 2) del Testo Unico;
- c) «fondo chiuso»: il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso è riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate e non riservato agli investitori istituzionali di cui al regolamento ministeriale;

d) «investitore»: persona fisica o giuridica alla quale viene offerto o prestato il servizio di gestione collettiva del risparmio;

e) «investitore al dettaglio»: l'investitore che non sia in possesso dei requisiti previsti per i clienti professionali privati dall'Allegato n. 3 al presente regolamento e per i clienti professionali pubblici dal regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*sexies* del Testo Unico. Gli investitori riconosciuti dalle società di gestione del risparmio e dalle SICAV quali operatori qualificati ai sensi della disciplina previgente, sulla base di parametri simili a quelli di cui all'Allegato n. 3, sezione II, al presente regolamento e al regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*sexies* del Testo Unico, possono continuare ad essere considerati investitori diversi dagli investitori al dettaglio.

PARTE II

TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

TITOLO I

PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 65

(Regole generali di comportamento)

1. Nello svolgimento del servizio di gestione collettiva del risparmio, le società di gestione del risparmio e le SICAV:

- a) operano con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti agli OICR e dell'integrità dei mercati;
- b) assicurano che l'attività di gestione sia svolta in modo indipendente, in conformità degli obiettivi, della politica di investimento e dei rischi specifici dell'OICR, come indicati nel prospetto informativo ovvero, in mancanza, nel regolamento di gestione o nello statuto dell'OICR;
- c) acquisiscono una conoscenza adeguata degli strumenti finanziari, dei beni e degli altri valori in cui è possibile investire il patrimonio gestito e delle condizioni di liquidabilità dei medesimi;
- d) si astengono da comportamenti che possano avvantaggiare un patrimonio gestito a danno di un altro o di un cliente;
- e) operano al fine di contenere i costi a carico degli OICR gestiti.

Art. 66

(Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio)

1. Ai fini di cui all'art. 65, le società di gestione del risparmio e le SICAV, per ciascun OICR gestito:

- a) acquisiscono le informazioni necessarie per formulare previsioni ed effettuare analisi;
- b) definiscono le conseguenti strategie generali di investimento;

- c) dispongono l'esecuzione delle operazioni sulla base delle strategie generali d'investimento;
- d) monitorano la coerenza del portafoglio gestito con le strategie generali di investimento e i rischi a queste correlati.

2. Le società di gestione del risparmio e le SICAV conservano, per ciascun OICR gestito, la documentazione inerente alla prestazione del servizio di gestione collettiva, da cui devono risultare le analisi realizzate, le strategie deliberate e i controlli effettuati.

Art. 67

(Particolari disposizioni riguardanti i fondi di tipo chiuso)

1. Le società di gestione del risparmio, per ciascun fondo chiuso gestito:

- a) definiscono e aggiornano un piano revisionale patrimoniale, economico e finanziario, coerente con la durata del fondo e con le condizioni di mercato;
- b) ricercano e selezionano le possibili operazioni coerentemente con il piano di cui alla lettera a);
- c) valutano le operazioni selezionate in considerazione delle opportunità e dei rischi complessivi da esse derivanti;
- d) effettuano le attività di *due diligence* eventualmente connesse alle operazioni prima di disporre l'esecuzione;
- e) monitorano l'andamento della gestione del fondo rispetto al piano di cui alla lettera a).

2. Le società di gestione del risparmio conservano, per ciascun fondo chiuso gestito, la documentazione inerente alle attività svolte in base al comma 1.

TITOLO II BEST EXECUTION

Capo I

Esecuzione di ordini per conto di OICR

Art. 68

(Misure per l'esecuzione degli ordini su strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli per gli OICR)

1. Le società di gestione del risparmio e le SICAV adottano tutte le misure ragionevoli e i meccanismi efficaci per ottenere, allorché eseguono gli ordini su strumenti finanziari per conto degli OICR gestiti, il miglior risultato possibile avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.

2. Per stabilire l'importanza relativa dei fattori di cui al comma 1, le società di gestione del risparmio e le SICAV tengono conto dei seguenti criteri:

- a) gli obiettivi, la politica di investimento e i rischi specifici dell'OICR, come indicati nel prospetto informativo ovvero, in mancanza, nel regolamento di gestione o nello statuto dell'OICR;
- b) le caratteristiche dell'ordine;

c) le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine e delle condizioni di liquidabilità dei medesimi;

d) le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

3. Nel rispetto dei commi 1 e 2, le società di gestione del risparmio e le SICAV adottano una strategia di esecuzione degli ordini finalizzata a:

- a) individuare, per ciascuna categoria di strumenti, almeno le sedi di esecuzione che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini;
- b) orientare la scelta della sede di esecuzione fra quelle individuate ai sensi della lettera a).

4. Le società di gestione del risparmio e le SICAV forniscono informazioni appropriate agli investitori circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi del comma 3.

Art. 69

(Verifica e aggiornamento delle misure e della strategia di esecuzione)

1. Le società di gestione del risparmio e le SICAV controllano l'efficacia delle loro misure di esecuzione degli ordini su strumenti finanziari e della loro strategia di esecuzione in modo da identificare e, se del caso, correggere eventuali carenze.

2. Le società di gestione del risparmio e le SICAV riesaminano le misure e la strategia di esecuzione con periodicità almeno annuale, ed anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini su strumenti finanziari utilizzando le sedi incluse nella strategia di esecuzione.

Capo II

Trasmissione di ordini per conto di OICR

Art. 70

(Misure per la trasmissione degli ordini su strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli per gli OICR)

1. Nella prestazione del servizio di gestione collettiva le società di gestione del risparmio e le SICAV, allorché trasmettono gli ordini su strumenti finanziari per conto degli OICR gestiti, adottano tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per gli OICR gestiti tenendo conto dei fattori e dei criteri di cui all'articolo 68, commi 1 e 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, le società di gestione del risparmio e le SICAV stabiliscono anche una strategia di trasmissione che identifica, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, i soggetti ai quali gli ordini sono trasmessi in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi.

3. Le società di gestione del risparmio e le SICAV forniscono agli investitori informazioni appropriate sulla propria strategia di trasmissione stabilita ai sensi del presente articolo.

4. Le società di gestione del risparmio e le SICAV

controllano l'efficacia della strategia di cui al comma 2 e, in particolare, verificano la qualità dell'esecuzione da parte dei soggetti identificati per l'esecuzione degli ordini e, se del caso, pongono rimedio a eventuali carenze.

5. Le società di gestione del risparmio e le SICAV riesaminano le misure e la strategia di trasmissione con periodicità almeno annuale e, comunque, al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di continuare a ottenere il migliore risultato possibile per gli OICR gestiti.

TITOLO III GESTIONE DEGLI ORDINI DI OICR

Art. 71 (Principi generali)

1. Le società di gestione del risparmio e le SICAV, allorché eseguono o trasmettono ordini per conto di un OICR gestito, applicano misure che assicurano una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto a ordini di altri clienti, di OICR o della stessa società.

2. Ai fini di cui al comma 1, le società di gestione del risparmio e le SICAV:

a) assicurano che gli ordini eseguiti per conto degli OICR siano prontamente e accuratamente registrati e assegnati;

b) trattano gli ordini equivalenti degli OICR in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi degli OICR richiedano di procedere diversamente.

3. Le società di gestione del risparmio e le SICAV adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti finanziari o le somme di denaro di pertinenza degli OICR, ricevuti a regolamento dell'ordine eseguito, siano prontamente e correttamente trasferiti sul conto dell'OICR di riferimento.

4. Le società di gestione del risparmio e le SICAV non fanno un uso scorretto delle informazioni relative a ordini disposti per conto degli OICR in attesa di esecuzione e adottano tutte le misure ragionevoli per impedire l'uso scorretto di tali informazioni da parte di uno qualsiasi dei loro soggetti rilevanti, come definiti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis del Testo Unico.

Art. 72 (Aggregazione e assegnazione)

1. Le società di gestione del risparmio e le SICAV non possono trattare l'ordine su strumenti finanziari di un cliente o di un OICR in combinazione con l'ordine di un altro OICR a meno che non siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) è minimizzato il rischio che l'aggregazione degli ordini e delle operazioni vada a discapito di uno qualsiasi degli OICR o dei clienti i cui ordini vengono aggregati;

b) è stabilita e applicata con efficacia una strategia di assegnazione degli ordini che preveda in termini sufficientemente precisi una ripartizione corretta degli ordini aggregati e delle operazioni.

La strategia disciplina il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.

2. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati, le società di gestione del risparmio e le SICAV ripartiscono le relative operazioni in conformità con la propria strategia di assegnazione degli ordini.

TITOLO IV INCENTIVI

Art. 73 (Incentivi riguardanti il servizio di gestione collettiva)

1. Le società di gestione del risparmio e le SICAV non possono, in relazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, versare o percepire compensi o commissioni oppure fornire a terzi o ricevere da terzi prestazioni non monetarie ad eccezione di:

a) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti da un investitore o da una persona per conto dell'investitore;

b) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo o una persona che agisca per conto di un terzo, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

b1) l'esistenza, la natura e l'importo di compensi, commissioni o prestazioni o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, siano comunicati chiaramente all'investitore, in modo completo, accurato e comprensibile e prima della prestazione del servizio;

b2) il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie sia volta ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacoli l'adempimento da parte della società dell'obbligo di servire al meglio gli interessi degli OICR;

c) compensi adeguati che rendano possibile la prestazione del servizio di gestione o siano necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere della società di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi degli OICR.

2. Le società di gestione del risparmio e le SICAV, ai sensi del comma 1, lettera b1), possono comunicare in forma sintetica i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi, commissioni o prestazioni non monetarie, informando l'investitore che ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta dello stesso.

TITOLO V
RENDICONTAZIONI E REGISTRAZIONI

Art. 74

(Informazioni sulle operazioni eseguite)

1. Le società di gestione del risparmio e le SICAV che eseguono un ordine per conto di un investitore:

- a) forniscono prontamente all'investitore, su un supporto duraturo, le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine;
- b) nel caso di un investitore al dettaglio inviano quanto prima allo stesso, e comunque non oltre il primo giorno lavorativo seguente all'esecuzione, un avviso, su un supporto duraturo, che conferma l'esecuzione dell'ordine.

2. L'avviso di cui al comma 1, lettera b), contiene le informazioni seguenti:

- a) l'identificativo della società di gestione del risparmio o della SICAV;
- b) il nome o altro elemento di designazione dell'investitore;
- c) la data e l'orario di ricezione dell'ordine e dei mezzi di pagamento;
- d) il giorno di esecuzione;
- e) l'identificativo dell'OICR;
- f) la natura dell'ordine (sottoscrizione, rimborso, *switch*);
- g) il numero delle quote o azioni dell'OICR attribuite;
- h) il valore unitario al quale le quote o le azioni sono state sottoscritte o rimborsate e il giorno cui tale valore si riferisce;
- i) il corrispettivo totale;
- j) la somma totale delle commissioni e delle spese applicate e la scomposizione di tali commissioni e spese in singole voci;
- k) le responsabilità dell'investitore in relazione al regolamento dell'operazione, compreso il termine per il pagamento o la consegna, nonché i dettagli del conto rilevanti, qualora tali responsabilità e dettagli non siano stati notificati in precedenza all'investitore.

3. La lettera b) del comma 1 non si applica nei casi in cui le informazioni sulle operazioni eseguite sono contenute in una conferma che deve essere prontamente inviata all'investitore al dettaglio da un altro soggetto.

4. Le società di gestione del risparmio e le SICAV possono fornire all'investitore le informazioni di cui al comma 1 utilizzando codici standard, a condizione di fornire una spiegazione dei codici utilizzati.

5. Le società di gestione del risparmio e le SICAV forniscono all'investitore, su sua richiesta, informazioni circa lo stato del suo ordine.

6. Nel caso di ordini che vengano eseguiti periodicamente per conto di un investitore al dettaglio, le società di gestione del risparmio e le SICAV, in

alternativa a quanto previsto dal comma 1, lettera b), possono fornire all'investitore, almeno ogni sei mesi, le informazioni di cui al comma 2.

Art. 75

(Rendicontazioni periodiche)

1. Le società di gestione del risparmio e le SICAV:

- a) mettono a disposizione degli investitori, nei luoghi e con le modalità indicate nel regolamento di gestione e, ove previsto, nel prospetto informativo, i prospetti periodici dell'OICR e i dati sul suo rendimento percentuale nel periodo di riferimento;
- b) in occasione della redazione dei prospetti periodici di cui alla precedente lettera a), mettono a disposizione degli investitori la composizione del portafoglio degli OICR offerti al pubblico indicando, in ordine decrescente di valore, almeno i primi cinquanta beni di cui al regolamento ministeriale e tutti quelli che superano lo 0,5% delle attività;
- c) con periodicità semestrale, su richiesta degli investitori che non abbiano ritirato i certificati, forniscono, su supporto duraturo, un prospetto riassuntivo indicante il numero delle quote o azioni degli OICR di pertinenza e il loro valore all'inizio e al termine del periodo di riferimento, nonché le sottoscrizioni, i disinvestimenti e i proventi unitari distribuiti. Il prospetto è inviato al domicilio degli investitori o, con il loro consenso, reso disponibile secondo modalità diverse.

2. I dati sul rendimento percentuale degli OICR comunque diffusi dalle società di gestione del risparmio e dalle SICAV sono sempre confrontati con quelli del parametro oggettivo di riferimento, se esistente, o accompagnati dalla misura di rischio sopportata, confrontandola con quella riportata nel prospetto informativo.

Art. 76

(Registrazione degli ordini telefonici ed elettronici)

1. Le società di gestione del risparmio e le SICAV registrano su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dagli investitori e mantengono evidenza degli ordini inoltrati elettronicamente dagli investitori.

PARTE III

TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR

Art. 77

(Commercializzazione di OICR)

1. Le società di gestione del risparmio che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR osservano i principi e le regole generali del Testo Unico in tema di distribuzione di strumenti finanziari.

2. Alle società di gestione del risparmio che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28, 29, comma 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35,

36, 37, 41, 42, 49, commi 1, 3 e 5, 52, 53 e 57 del presente regolamento.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle SICAV che procedono alla commercializzazione di azioni di propria emissione.

LIBRO V
OFFERTA FUORI SEDE PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA

PARTE I
OFFERTA FUORI SEDE

Art. 78
(Offerta fuori sede)

1. Nell'attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari, di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari disciplinati dall'articolo 30 del Testo Unico, le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società di gestione del risparmio, le società di gestione armonizzate, le SICAV e la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, nel rapporto diretto con la clientela si avvalgono dei promotori finanziari al fine di adempiere alle prescrizioni di cui al Libro III.

2. Nell'attività di offerta fuori sede di quote o azioni di OICR, le società di gestione del risparmio e le SICAV si attengono ai limiti e alle previsioni di cui all'articolo 77.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche all'offerta fuori sede dei servizi accessori e dei fondi pensione aperti da parte delle imprese di investimento.

PARTE II
PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA

Art. 79
(Soggetti)

1. Le SIM, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le banche italiane e extracomunitarie, le banche comunitarie con succursale in Italia e la società Poste Italiane -Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, autorizzate allo svolgimento del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis), del Testo Unico nonché, nei casi e alle condizioni stabiliti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Testo Unico, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, autorizzati alla prestazione del medesimo servizio, possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di prodotti finanziari nonché di servizi e attività d'investimento prestati da altri intermediari.

2. Le SIM, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia e le imprese di investimento

extracomunitarie possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza anche dei prodotti e servizi di cui all'articolo 78, comma 3.

3. Le società di gestione del risparmio e le SICAV possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di quote o azioni di OICR nei limiti di cui all'articolo 77.

4. Le società di gestione armonizzate possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza limitatamente alle quote o azioni di OICR.

5. Le SIM, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, autorizzati alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del Testo Unico, limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nei casi e alle condizioni stabiliti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Testo Unico, le società di gestione del risparmio, le società di gestione armonizzate, gli agenti di cambio, la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, le imprese di investimento e le banche extracomunitarie nonché le imprese di investimento e le banche comunitarie con succursale in Italia comunque abilitate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza dei propri servizi e attività d'investimento.

6. Non costituiscono promozione e collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza le attività svolte nei confronti dei clienti professionali di cui all'articolo 26, comma 1, lettera d).

Art. 80

(Limiti all'impiego di tecniche di comunicazione a distanza)

1. La promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza non possono effettuarsi e, qualora intrapresi, devono essere immediatamente interrotti, nei confronti dei clienti che si dichiarino esplicitamente contrari al loro svolgimento o alla loro prosecuzione. A tale fine è fornita esplicita indicazione della possibilità per i clienti di opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni.

Art. 81

(Svolgimento)

1. Nella promozione e nel collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza i soggetti di cui all'art. 79 osservano le disposizioni del Libro III.

2. Nella promozione e nel collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di quote o azioni di OICR, le società di gestione del risparmio e le SICAV si attengono alle previsioni di cui all'articolo 77 del presente Regolamento.

**PARTE III
COMMERCIALIZZAZIONE DI SERVIZI
D'INVESTIMENTO ALTRUI**

Art. 82

(Offerta fuori sede e promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento altrui)

1. Nell'offerta fuori sede e nella promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento altrui, gli intermediari interessati si organizzano in modo da assicurare il rispetto delle regole di condotta applicabili al servizio commercializzato.

2. Nell'offerta fuori sede e nella promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento altrui, l'intermediario è responsabile della completezza e dell'accuratezza delle informazioni trasmesse al soggetto che presta il servizio. L'intermediario che presta il servizio è responsabile della prestazione dello stesso sulla base delle informazioni trasmesse.

**LIBRO VI
DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI
EMESSI DA BANCHE E DA IMPRESE
DI ASSICURAZIONE**

Art. 83

(Definizioni)

1. Nel presente Libro si intendono per:

a) "prodotti finanziari assicurativi": le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

b) "soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa": le SIM e le imprese di investimento comunitarie, le banche italiane e comunitarie, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e la società Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, anche quando operano per il tramite di promotori finanziari, dipendenti, collaboratori o altri incaricati.

Art. 84

(Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche)

1. Le banche rispettano le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29, comma 1, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 78, 80 e 113, commi 2, 3 e 4 del presente regolamento nonché di cui al regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia nelle materie *sub* lettere d), e), i), j), l), m) e n) dell'articolo 6, comma 2-bis, del Testo Unico, anche quando procedono alla vendita, in fase di emissione, di propri prodotti finanziari.

2. Il comma 1 si applica anche alle vendite effettuate con tecniche di comunicazione a distanza.

Art. 85

(Soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa)

1. Nella distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa rispettano le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29, comma 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 49, comma 1, 50, 51, 52, 53, 57, 78, 80 e 113, commi 2, 3 e 4 del presente regolamento nonché di cui al regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia nelle materie *sub* lettere d), e), i), j), l), m) e n) dell'articolo 6, comma 2-bis, del Testo Unico.

2. I soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa, fermo restando quanto previsto al precedente comma, forniscono altresì al contraente, prima della sottoscrizione della proposta o del documento contrattuale, le seguenti informazioni:

a) la loro denominazione, la loro sede legale e i loro recapiti;

b) il riferimento al registro degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in cui sono iscritti e l'indicazione circa i mezzi esperibili per verificare che siano effettivamente registrati;

c) le procedure che consentono al contraente di presentare reclamo al soggetto abilitato all'intermediazione assicurativa o all'impresa di assicurazione, ovvero ricorsi ad organi di risoluzione stragiudiziale delle controversie;

d) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in imprese di assicurazione;

e) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto abilitato all'intermediazione assicurativa detenuta da imprese di assicurazione;

f) con riguardo al prodotto finanziario assicurativo proposto:

1) se forniscono consulenze basate su un'analisi imparziale. In tale circostanza i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa sono tenuti a fondare le proprie valutazioni su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;

2) se, in virtù di un obbligo contrattuale, siano tenuti a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese;

3) se non siano vincolati a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non forniscano consulenze fondate sull'obbligo, di cui al precedente punto 1), di fornire un'analisi imparziale. In tal caso comunicano, su richiesta del con-

traente, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali hanno o potrebbero avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.

3. Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto avente ad oggetto prodotti finanziari assicurativi, i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa devono, basandosi in particolare sulle informazioni fornite dal contraente, quanto meno precisare le richieste e le esigenze di tale contraente e le ragioni su cui si fonda qualsiasi consulenza fornita su un determinato prodotto della specie. Tali precisazioni si articolano diversamente a seconda della complessità del contratto assicurativo proposto.

4. I soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa rispettano le istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per le quali operano.

Art. 86

(Modalità dell'informativa)

1. L'informativa da fornire ai contraenti a norma dell'articolo 85 deve essere comunicata:

- a) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile;
- b) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti.

2. L'informativa da fornire ai contraenti a norma dell'articolo 85, commi 2 e 3, deve essere trasmessa su supporto cartaceo o altro supporto duraturo disponibile ed accessibile per il contraente. Detta informativa può, tuttavia, essere anticipata verbalmente ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora lo richieda il contraente. In tali casi i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa provvedono a fornire l'informativa su supporto cartaceo o altro supporto duraturo subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre i due giorni lavorativi successivi.

Art. 87

(Imprese di assicurazione)

1. Alla distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, effettuata dalle imprese di assicurazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29, comma 1, ad eccezione della lettera g), 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 49, comma 1, 50, 51, 52, 53, 57, 80 e 113, commi 2, 3 e 4 del presente regolamento nonché di cui al regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia nelle materie *sub* lettere d), e), f), g), h), m) e n) dell'articolo 6, comma 2-bis, del Testo Unico.

2. L'informativa da fornire ai contraenti ai sensi del comma precedente deve essere comunicata:

- a) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile;
- b) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
- c) su supporto cartaceo o altro supporto duraturo disponibile ed accessibile per il contraente.

Detta informativa può, tuttavia, essere anticipata verbalmente ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora lo richieda il contraente. In tali casi le imprese di assicurazione provvedono a fornire l'informativa su supporto cartaceo o altro supporto duraturo subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre i due giorni lavorativi successivi.

3. Le imprese di assicurazione si dotano di idonee procedure per garantire l'adeguata formazione, l'aggiornamento professionale e il rispetto delle regole di comportamento di cui al comma 1, anche quando operano per il tramite di reti distributive, e ne verificano in concreto l'osservanza.

Art. 88

(Distribuzione di prodotti bancari e assicurativi e servizi di investimento)

1. Gli intermediari che svolgono sia il servizio di distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche e/o da imprese di assicurazione disciplinato dal presente Libro, sia il collocamento di strumenti finanziari e/o la consulenza in materia di investimenti, considerano unitariamente il rapporto con i clienti al fine di adempiere in modo uniforme e coordinato alle regole di condotta applicabili.

LIBRO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA ETICA O SOCIALMENTE RESPONSABILE

Art. 89

(Obblighi informativi)

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, nel prospetto informativo redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato 1B del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e nei contratti di cui all'articolo 37 del presente regolamento, relativi a prodotti e servizi qualificati come "etiche" o "socialmente responsabili", i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione forniscono le seguenti informazioni:

- a) gli obiettivi e le caratteristiche in relazione ai quali il prodotto o servizio è qualificato come etico o socialmente responsabile;
- b) i criteri generali di selezione degli strumenti finanziari in virtù degli obiettivi e delle caratteristiche di cui alla lettera a);
- c) le politiche e gli obiettivi eventualmente perseguiti nell'esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio;
- d) l'eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e dai servizi prestati e la relativa misura;
- e) le eventuali procedure adottate per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a), compresa la presenza di organi specializzati istituiti all'interno dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione e le relative funzioni;

f) l'adesione a codici di autoregolamentazione, promossi da soggetti specializzati.

2. Una sintetica illustrazione delle informazioni di cui al comma 1 deve essere resa disponibile nel sito internet dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione.

Art. 90

(*Obblighi di rendicontazione*)

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, almeno nell'ultima rendicontazione dell'anno relativa a prodotti e servizi qualificati come "etic" o "socialmente responsabili", i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione forniscono con riferimento ai dodici mesi precedenti:

a) l'illustrazione dell'attività di gestione in relazione ai criteri generali di selezione degli strumenti finanziari individuati ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera b);

b) le informazioni in merito all'eventuale esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio;

c) le informazioni circa l'eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e dai servizi prestati e la relativa misura.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili, in forma sintetica, nel sito internet dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione.

LIBRO VIII

ALBO E ATTIVITÀ DEI PROMOTORI FINANZIARI

PARTE I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 91

(*Definizioni*)

1. Nel presente Libro si intendono per:

a) "regolamento ministeriale": il regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del Testo Unico;

b) "Organismo": l'Organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico;

c) "albo": l'albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico;

d) "promotore": il promotore finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico;

e) "sezioni territoriali": le sezioni dell'albo indicate all'articolo 98;

f) "soggetti abilitati": i soggetti che devono avvalersi di promotori finanziari a norma della parte II, titolo II, capo IV del Testo Unico e delle disposizioni emanate in base ad essa;

g) "prove valutative": le prove valutative di cui all'articolo 31, comma 5, del Testo Unico;

h) "contributo di vigilanza": la contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

i) "contributo dovuto all'Organismo": la contribuzione prevista dall'articolo 31, comma 4, del Testo Unico.

PARTE II ORGANISMO

Art. 92

(*Tenuta dell'albo*)

1. Nella tenuta dell'albo, l'Organismo:

a) procede alle iscrizioni, previo accertamento dei requisiti prescritti, al diniego delle iscrizioni per difetto dei requisiti stessi ed alle cancellazioni dall'albo, comunicandole agli interessati, nonché alle variazioni dei dati in esso registrati;

b) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dall'albo;

c) svolge ogni altra attività necessaria ai fini dell'iscrizione all'albo, compresa l'indizione e l'organizzazione dello svolgimento delle prove valutative;

d) predispone e rende pubbliche le procedure adottate al fine di garantire un efficiente esercizio delle funzioni svolte, indicando, tra l'altro, i termini dei procedimenti di propria competenza;

e) aggiorna tempestivamente l'albo sulla base dei provvedimenti adottati nei confronti dei promotori dall'Autorità giudiziaria, dalla Consob e dallo stesso Organismo;

f) verifica la permanenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo.

Art. 93

(*Vigilanza della Consob*)

1. La Consob può richiedere all'Organismo la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti.

2. Nel caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività e conformemente ad apposite previsioni statutarie, la Consob può sostituire temporaneamente con un commissario gli organi dell'Organismo. L'indennità spettante al commissario è determinata dalla Consob ed è a carico dell'Organismo.

Art. 94

(*Informazioni tra la Consob e l'Organismo*)

1. La Consob e l'Organismo si scambiano informazioni al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.

2. Al fine di garantire un più rapido ed efficace scambio di informazioni, la Consob e l'Organismo utilizzano un unico sistema informativo nell'assolvimento dei propri compiti. Le modalità di utilizzo e di accesso ai dati di tale sistema sono stabilite dalla Consob, nell'osservanza di quanto disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del Testo Unico, mediante apposito manuale operativo.

3. L'Organismo, qualora venga a conoscenza di circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza sui promotori, ne dà immediata comunicazione alla Consob. Nei casi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 55, comma 2, del Testo Unico, l'Organismo verifica preventivamente presso l'Autorità giudiziaria competente le informazioni di cui dispone, acquisendo idonea documentazione che trasmette senza indugio alla Consob.

Art. 95

(Trattazione dei reclami contro i provvedimenti dell'Organismo)

1. L'interessato può presentare alla Consob reclamo contro i provvedimenti adottati dall'Organismo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione; la Consob formula le proprie osservazioni nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo. I reclami privi di motivazione sono considerati improcedibili.

2. Ove il reclamo non sia manifestamente infondato, la Consob comunica all'interessato e all'Organismo l'avvio dell'esame delle circostanze oggetto del reclamo. In esito all'istruttoria, previa valutazione delle eventuali osservazioni presentate dall'Organismo rispetto ai contenuti del reclamo, la Consob comunica all'interessato e all'Organismo le proprie considerazioni.

Art. 96

(Requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori e dei soggetti abilitati)

1. I requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori e dei soggetti abilitati di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico sono i seguenti.

2. Le associazioni dei promotori:

a) devono essere costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere operanti da almeno tre anni ed avere quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;

b) devono avere tra i propri associati esclusivamente promotori regolarmente iscritti all'albo;

c) devono avere un numero di associati non inferiore al dieci per cento del numero dei promotori iscritti all'albo al 31 dicembre dell'anno di riferimento ed un'articolazione sul territorio nazionale in almeno dieci regioni; alle regioni sono assimilabili le province autonome.

3. Le associazioni dei soggetti abilitati:

a) devono essere costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere operanti da almeno tre anni ed avere quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;

b) devono avere tra i propri associati soggetti abilitati che complessivamente si avvalgono dei promotori finanziari in percentuale non inferiore al dieci per cento del numero dei promotori iscritti all'albo al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

PARTE III DISCIPLINA DELL'ALBO

Art. 97

(Albo unico dei promotori)

1. Sono iscritte all'albo le persone fisiche in possesso dei requisiti indicati all'articolo 99.

2. Per ciascun iscritto sono indicati nell'albo:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, per i residenti all'estero, domicilio eletto in Italia e luogo di residenza all'estero, con i relativi indirizzi;

d) data di iscrizione all'albo;

e) denominazione del soggetto abilitato per conto del quale il promotore opera;

f) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti del promotore nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività del promotore.

3. L'Organismo tiene a disposizione del pubblico l'albo aggiornato con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione, anche attraverso internet.

4. La Consob trasmette tempestivamente all'Organismo, per gli adempimenti di competenza, i provvedimenti adottati e comunicati ai promotori.

Art. 98

(Sezioni territoriali)

1. L'albo è articolato in sezioni territoriali corrispondenti alle sezioni territoriali dell'Organismo.

2. Le sezioni territoriali dell'albo sono individuate dall'Organismo in numero non inferiore a tre e nel rispetto del principio della sostanziale omogeneità delle sezioni stesse con riferimento al numero e alla distribuzione geografica degli iscritti.

Art. 99

(Requisiti per l'iscrizione)

1. Per conseguire l'iscrizione all'albo è necessario:

a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal regolamento ministeriale e non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui al regolamento medesimo;

b) essere muniti del titolo di studio prescritto dal regolamento ministeriale;

c) aver superato la prova valutativa di cui all'articolo 100 del presente regolamento ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalità accertati dall'Organismo sulla base dei criteri valutativi individuati dal regolamento ministeriale.

Art. 100

(Prova valutativa)

1. La prova valutativa, avente carattere teorico-pratico, è indetta con cadenza almeno annuale dall'Organismo con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino

della Consob. La prova valutativa deve consentire di verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di promotore.

2. La prova valutativa verte almeno sulle seguenti materie: diritto del mercato finanziario, disciplina dell'attività di promotore, nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario, nozioni di diritto privato e nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario.

3. La prova è organizzata e valutata dall'Organismo, il quale a tal fine si avvale di commissioni esaminatrici composte da soggetti dotati di provata competenza professionale, nei cui confronti non ricorra alcuna delle cause di incompatibilità stabilite dall'Organismo. Ciascuna commissione esaminatrice è composta da almeno cinque membri. In ogni caso la maggioranza dei componenti la commissione stessa deve essere rappresentata da soggetti non iscritti all'albo dei promotori né esponenti o dipendenti di soggetti abilitati.

4. L'Organismo stabilisce le date, le sedi e le modalità di svolgimento della prova e rende pubblici tali elementi ed ogni altra informazione relativa alla prova valutativa.

5. Per partecipare alla prova valutativa il candidato deve essere munito del titolo di studio previsto dal regolamento ministeriale.

Art. 101

(Iscrizione all'albo)

1. Previo accertamento del possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti prescritti, l'Organismo procede all'iscrizione all'albo, con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 97, comma 2.

2. L'Organismo decide entro congruo termine dal ricevimento della domanda; qualora entro tale termine nessun provvedimento sia adottato, la domanda di iscrizione si intende accolta.

3. La domanda prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza e irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.

Art. 102

(Cancellazione dall'albo)

1. L'Organismo procede alla cancellazione del promotore dall'albo in caso di:

- a) domanda dell'interessato;
- b) perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo richiamati dall'articolo 99, lettera a);
- c) mancato pagamento del contributo di vigilanza;
- d) mancato pagamento del contributo previsto dall'Organismo;
- e) radiazione dall'albo deliberata dalla Consob.

2. L'Organismo procede alla cancellazione di cui al comma 1, lettere a), b) e d), previo accertamento della sussistenza dei relativi presupposti. L'Organismo procede senza indugio alla cancellazione di

cui al comma 1, lettere c) ed e), al ricevimento della relativa richiesta da parte della Consob.

3. Le ipotesi di cui al comma 1, lettere c) e d) ricorrono decorsi quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento del contributo.

4. I promotori cancellati dall'albo a norma del comma 1 possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché:

- a) nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c) e d), siano rientrati in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 99, lettera a), ovvero abbiano corrisposto i contributi dovuti;
- b) nel caso previsto dal comma 1, lettera e), siano decorsi cinque anni dalla data della delibera di radiazione.

5. Il procedimento di cancellazione previsto dal comma 2, primo periodo, è sospeso per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti, anche di natura ispettiva, disposti dalla Consob nei confronti del soggetto interessato. L'Organismo dà comunicazione all'interessato dell'inizio e del termine della sospensione.

Art. 103

(Obblighi dei promotori nei confronti dell'Organismo)

1. I promotori sono tenuti a comunicare senza indugio all'Organismo:

- a) il luogo di conservazione della documentazione di cui all'articolo 109;
- b) ogni variazione degli elementi informativi di cui alla lettera precedente e all'articolo 97, comma 2, lettera c).

2. I promotori sono tenuti a comunicare all'Organismo la perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne hanno notizia.

3. Nell'esercizio dei propri compiti, l'Organismo può chiedere ai promotori la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.

PARTE IV

ATTIVITÀ DEI PROMOTORI FINANZIARI

Art. 104

(Ambito di attività)

1. I promotori svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi loro demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l'attività dei soggetti abilitati, sulla base e nei limiti dell'incarico loro conferito.

Art. 105

(Modalità di aggiornamento professionale)

I promotori finanziari sono tenuti all'aggiornamento professionale mediante partecipazione a corsi su base periodica, a conclusione dei quali sono rilasciati attestati di frequenza. A tal fine i soggetti abilitati si dotano di idonee procedure per garantire l'adeguata formazione e l'aggiornamento professionale dei promotori finanziari operanti per loro conto.

Art. 106
(*Incompatibilità*)

1. L'attività di promotore è incompatibile:
- a) con la qualità di sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'articolo 2403-*bis* del codice civile, responsabile o addetto al controllo interno, presso soggetti abilitati;
 - b) con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il promotore;
 - c) con la qualità di socio, amministratore, sindaco o dipendente della società di revisione incaricata della certificazione del bilancio del soggetto abilitato per conto del quale opera il promotore;
 - d) con l'iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio;
 - e) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.

Art. 107
(*Regole generali di comportamento*)

1. I promotori devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative, regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre rispettare le procedure e i codici interni di comportamento del soggetto abilitato che ha loro conferito l'incarico.
2. I promotori sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano e del soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, nonché nei casi di cui all'articolo 31, comma 7, del Testo Unico, ed in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione. È comunque vietato l'uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.

Art. 108
(*Regole di presentazione e comportamento nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti*)

1. Al momento del primo contatto, il promotore:
- a) consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;
 - b) consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato n. 4.

2. Il promotore consegna al cliente o al potenziale cliente la dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), anche in caso di variazione dei dati in essa riportati.

3. Il promotore assolve gli obblighi informativi nei confronti del cliente o del potenziale cliente in modo chiaro ed esauriente e verifica che lo stesso abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta.

4. Il promotore verifica l'identità del cliente o del potenziale cliente, prima di raccogliergli le sottoscrizioni o le disposizioni. Il promotore rilascia al cliente o al potenziale cliente copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o documento da questo sottoscritto.

5. Il promotore può ricevere dal cliente o dal potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:

- a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
- b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;
- c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta.

6. Il promotore non può ricevere dal cliente o dal potenziale cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.

7. Il promotore non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o del potenziale cliente o comunque al medesimo collegati.

Art. 109
(*Conservazione della documentazione*)

1. Il promotore è tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, nel luogo comunicato ai sensi dell'articolo 103, copia della seguente documentazione:

- a) contratti promossi per suo tramite;
- b) altri documenti sottoscritti dai clienti o dai potenziali clienti;
- c) corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il promotore ha operato nel corso del tempo.

2. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 57 del presente regolamento e le disposizioni previste in materia di conservazione delle registrazioni dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis*, del Testo Unico.

PARTE V
PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E CAUTELARI

Art. 110
(Sanzioni)

1. Le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Testo Unico sono irrogate dalla Consob, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del presente regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob.

2. Fermo quanto stabilito al comma 1, la Consob:

a) dispone la radiazione in caso di:

- 1) violazione della disposizione di cui all'articolo 31, comma 2, secondo periodo, del Testo Unico;
- 2) offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per conto di soggetti non abilitati;
- 3) contraffazione della firma del cliente o del potenziale cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere;
- 4) acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente;
- 5) comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero;
- 6) sollecitazione all'investimento effettuata in violazione delle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I del Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione;
- 7) perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultimo, o comunque al medesimo collegati;

b) dispone la sospensione dall'albo di cui all'articolo 196, comma 1, lettera c), del Testo Unico, in caso di:

- 1) inadempimento degli obblighi informativi previsti dalle disposizioni richiamate all'articolo 104;
- 2) esercizio di attività o assunzione di qualità incompatibili ai sensi dell'articolo 106;
- 3) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 107, comma 2;
- 4) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 108, comma 3;
- 5) violazione della disposizione di cui all'articolo 108, comma 4;
- 6) accettazione dal cliente o dal potenziale cliente di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'articolo 108, comma 5;

7) percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell'articolo 108, comma 6;

8) inadempimento degli obblighi di tenuta della documentazione di cui all'articolo 109;

c) irroga la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 196, comma 1, lettera b), del Testo Unico, in caso di:

1) inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 103;

2) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 108, commi 1 e 2.

3. Per ciascuna delle violazioni individuate nel comma 2, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore.

Art. 111

(Provvedimenti cautelari)

1. Ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 55, comma 1, del Testo Unico, la Consob valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita ed alla reiterazione della violazione.

2. Ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 55, comma 2, del Testo Unico, la Consob valuta, nei limiti dei poteri alla stessa attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il promotore è stato sottoposto alle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata ed, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di promotore finanziario.

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 112

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Con successive delibere, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, verrà disposta la data di inizio di operatività dell'Organismo e l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alle parti II e III del presente Libro.

2. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni di cui ai Capi II e III del regolamento approvato con delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni. Le Commissioni regionali e provinciali per l'albo dei promotori finanziari continuano ad operare fino alla data di inizio di operatività dell'Organismo.

3. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, per la comunicazione o trasmissione alle Commissioni regionali e provinciali per l'albo dei promotori finanziari di informazioni o documenti non rispondenti al vero è prevista la sanzione della radiazione e per la violazione dell'articolo 11 del regolamento approvato con delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997, la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 196, comma 1, lettera b), del Testo Unico. Per le violazioni individuate nel presente comma, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore.

LIBRO IX ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 113

(Entrata in vigore e disposizioni transitorie)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Gli intermediari provvedono agli adempimenti in tema di informazioni nei confronti della clientela in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, di cui agli articoli da 29 a 32, 35, comma 2, 46 e 52, comma 1, lettera b1), in occasione del primo contatto utile o, in mancanza, non oltre il 30 giugno 2008.
3. Nei confronti della clientela in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, già classificata quale operatore qualificato, la comunicazione di cui all'articolo 35, comma 1, quale cliente al dettaglio, è effettuata in occasione del primo contatto utile o, in mancanza, non oltre il 30 giugno 2008.
4. I clienti privati riconosciuti dagli intermediari quali operatori qualificati ai sensi della disciplina previgente, sulla base di parametri simili a quelli di cui all'Allegato 3, sezione II, al presente regolamento, possono continuare ad essere considerati clienti professionali.
5. Le società di gestione del risparmio e le SICAV provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 67 entro il 29 febbraio 2008 e agli adempimenti in tema di informazioni nei confronti degli investitori in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, di cui agli articoli 68, comma 4, 70, comma 3 e 73, comma 1, lettera b1), in occasione del primo contatto utile o, in mancanza, non oltre il 30 giugno 2008.
6. Le società di gestione del risparmio e le SICAV di cui all'articolo 77 del presente regolamento provvedono, nei confronti della clientela in essere alla data di entrata in vigore del medesimo, agli adempimenti previsti dai richiamati articoli 29, comma 1, 30, 31, 32, 35, comma 2 e 52, comma 1, lettera b1), in occasione del primo contatto utile o, in mancanza, non oltre il 30 giugno 2008.

Le predette società di gestione del risparmio e SICAV osservano il comma 3 del presente articolo.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento adottato con delibera Consob n. 11522 del 1998 e successive modificazioni.

ALLEGATO N. 1

Schema di programma concernente l'attività iniziale

A) Illustrazione di ciascuno dei servizi e delle attività di investimento di cui si richiede l'autorizzazione.

1. Descrizione dettagliata delle tipologie di operazioni previste, ivi compresi i prodotti oggetto delle operazioni e le tipologie di sedi previste per l'esecuzione degli ordini.
2. Descrizione dettagliata dei servizi accessori che saranno esercitati congiuntamente al servizio o all'attività di investimento di cui si richiede l'autorizzazione.
3. Descrizione degli investimenti relativi al servizio o all'attività di investimento, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - a) investimenti attuati, relativo ammontare, piani di ammortamento, finalità, forme di finanziamento relative, durata e oneri.
 - b) investimenti in corso di attuazione, relativo ammontare, finalità e tempi previsti di realizzazione, piani di ammortamento nonché forme di finanziamento relative, durata e oneri.
 - c) investimenti previsti, relativo ammontare, forme di finanziamento e tempi di realizzazione previsti.
4. Eventuale piano di assunzione del personale e relativo stato di attuazione, ovvero indicazione del personale in carico da impiegare per lo svolgimento del servizio o dell'attività di investimento di cui si richiede l'autorizzazione.
5. Descrizione dettagliata delle procedure interne finalizzate all'esercizio del servizio o della attività di investimento.
6. Luoghi in cui si intende esercitare il servizio o l'attività di investimento, con specifica indicazione di eventuali sedi secondarie o dipendenze, dell'eventuale ricorso a promotori finanziari e/o a strumenti di comunicazione a distanza.
7. Descrizione dei fattori strategici, di mercato e di prodotto che conducono alla realizzabilità del progetto di avvio del servizio o dell'attività di investimento, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - a) prodotti sottostanti;
 - a.1) politica di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti;
 - a.2) mercato potenziale, con riguardo alla tipologia di clienti, alle eventuali aree geografiche, alle modalità previste per acquisire clientela;
 - a.3) mercato effettivo esistente, con riguardo a clientela potenziale già individuata;
 - b) volume di affari realizzabile nel corso dei successivi tre esercizi, ripartito per ciascun esercizio, con dettagliata rappresentazione degli elementi certi e/o ipotetici - opportunamente documentati - che ne consentano l'apprezzabilità;
 - b.1) fatturato conseguente alle previsioni di cui al precedente punto b);
 - b.2) politica di remunerazione adottata;
 - c) costi operativi stimati nel corso dei successivi tre esercizi, ripartiti per ciascun esercizio, con rappre-

sentazione degli elementi certi e/o ipotetici - opportunamente documentati - che ne consentano l'apprezzabilità;

c.1) politica di remunerazione adottata per la distribuzione/commercializzazione anche fuori sede;

d) politica finanziaria perseguita, in considerazione degli effetti finanziari conseguenti agli investimenti effettuati, in corso di realizzazione o previsti nel corso dei successivi tre esercizi;

d.1) effetti stimati di quanto indicato al punto d), ripartiti per ciascun esercizio, con dettagliata rappresentazione degli elementi certi e/o ipotetici - opportunamente documentati - che ne consentano l'apprezzabilità;

e) quota dei costi fissi destinata al servizio o all'attività di investimento;

f) evoluzione del risultato operativo stimato per i tre esercizi successivi, ripartito per ciascuno di essi;

g) indicazione del momento in cui si prevede la profittabilità del servizio o dell'attività di investimento.

B) Illustrazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria attesa dallo svolgimento dei servizi e attività di investimento, dei servizi accessori, nonché delle attività connesse e strumentali.

1. Bilanci previsionali (stato patrimoniale e conto economico analitico) dei primi tre esercizi, elaborati anche con riferimento a scenari alternativi, da cui risultino:

a) gli investimenti che la società intende effettuare, con indicazione dell'ammontare, del piano di ammortamento, delle forme di finanziamento, nonché della durata o dei tempi di realizzazione;

b) i costi operativi, distinti per categoria;

c) i risultati economici attesi;

d) l'andamento del cash-flow;

e) l'andamento del patrimonio di vigilanza e dei requisiti prudenziali stimati.

Nella predisposizione dei bilanci di cui sopra, si avrà cura di evidenziare le ipotesi sulle quali si basano le previsioni di volta in volta effettuate.

2. Modalità con le quali si intende assicurare le condizioni di equilibrio economico nella fase di avvio dell'attività, anche in caso di volume di affari inferiore alle attese ovvero di costi operativi superiori a quelli stimati.

C) Informazioni aggiuntive in caso di istanze di autorizzazione da parte di società già operative.

1. Descrizione delle attività svolte in precedenza e delle modalità di dismissione delle attività non compatibili con quelle consentite alle SIM.

2. Descrizione delle iniziative, e i relativi tempi di attuazione, per riconvertire le risorse umane e adeguare quelle tecnologiche alle esigenze dei processi di produzione che caratterizzano l'attività delle SIM.

ALLEGATO N. 2

SEZIONE I

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ONORABILITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI E DEI RESPONSABILI DELLE SUCCURSALI (Nota 1)

A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE

1. certificato generale del casellario giudiziale;

2. certificato dei carichi pendenti;

3. dichiarazione di non essere stato destinatario di sanzioni penali o di provvedimenti incidenti sulla capacità di agire che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 13 del TUF;

4. certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia rilasciato dalla Camera di Commercio, In-

dustria e Artigianato, ovvero certificato della Prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'articolo 10, L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni;

5. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato dalla quale risulta che lo stesso non ha riportato in Stati diversi dall'Italia condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati in Stati esteri;

B) Soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia

1. certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 13 del TUF. I certificati sono corredati di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello Stato di residenza, che suffraghi l'idoneità dei certificati all'attestazione in questione.

Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato produce una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale conferma la circostanza che in detto Stato non è previsto il rilascio di certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima;

2. dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 13 del TUF;

C) Soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia

1. la documentazione sub A);

2. la documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In tali casi la certificazione è rilasciata dalla competente autorità dello Stato di cittadinanza.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI E DEI RESPONSABILI DELLE SUCCURSALI

1. curriculum vitae sottoscritto dall'interessato (Nota 2);

2. dichiarazione dell'impresa, società o ente presso le quali è stato maturato il periodo minimo necessario all'assunzione della carica e/o certificazioni di enti universitari, ordini professionali, ovvero attestazioni di attività di insegnamento.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI INDIPENDENZA

1. dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta la sussistenza dei requisiti di indipendenza (Nota 3).

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PER GLI ESPONENTI AZIENDALI E PER I RESPONSABILI DELLE SUCCURSALI

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha riconosciuto la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ivi disciplinate nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché nei rapporti tra privati che vi consentano.

Possono avvalersi dell'autocertificazione (art. 3 del D.P.R. 445 del 2000) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'UE.

I cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (Nota 4).

Gli intermediari che intendano consentire ai propri esponenti

aziendali ovvero ai propri responsabili di succursale di avvalersi della possibilità di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive dovranno porsi in condizione di poter effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni ricevute. A tal fine, gli intermediari dovranno definire, anche attraverso le associazioni di categoria, appositi accordi con le amministrazioni competenti a rilasciare le relative certificazioni.

Nel caso in cui tali accordi non siano stati definiti, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazione i soggetti che si impegnino per iscritto a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta dall'intermediario a comprova delle dichiarazioni sostitutive rese.

L'organo amministrativo cui compete l'accertamento dei requisiti non può pertanto accettare le dichiarazioni sostitutive che non sia in grado di verificare secondo le predette modalità. Inoltre, è necessario che l'organo amministrativo si attenga nei controlli a comportamenti non formali bensì volti ad assicurare il rispetto sostanziale della normativa vigente. A tal fine, dovranno essere effettuate congrue verifiche delle autocertificazioni ricevute.

A titolo esemplificativo si riporta un modello di dichiarazione sostitutiva che, per quanto di competenza, si ritiene conforme alla vigente normativa in materia di requisiti degli esponenti delle SIM.

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA VALIDO PER GLI ESPONENTI AZIENDALI E PER I RESPONSABILI DELLE SUCCURSALI

Spett. Le (Nota 5) _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt _____ nat__ a

provincia di _____ (_____) il ___/___/___, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di _____ di codesta _____ visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 468,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di (Nota 6) _____

presso (Nota 7) _____

dal _____ al _____;

[...]

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

- di non essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- di non essere stat_ condannat_ con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:

1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri (Nota 8):

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva:

a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni ovvero di essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva a

- di non essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni ovvero di essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti a _____;

- di non essere assoggettat_ in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni ovvero di essere assoggettat_ alle seguenti misure:

- di non essere assoggettat_ a misure cautelari di tipo personale ovvero di essere assoggettat_ alle seguenti misure:

(D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 10 della L. 31 dicembre 1996, n. 675, riportata in calce alla presente;

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato da ___ sottoscritt_.

Il/La sottoscritt_ si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo e data _____

Il dichiarante _____

(sottoscrizione da autenticare a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco ex art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000)

INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati, che saranno trattati presso _____, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento (_____) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento (_____).

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

NOTE PER LA COMPILAZIONE

1. I documenti attestanti i requisiti di onorabilità sono rilasciati in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda.

2. Nel curriculum vitae risulta lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 del D.M. 468/98.

3. Nelle more delle disposizioni ministeriali che stabiliranno i suddetti requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Testo Unico, i soggetti interessati sono comunque tenuti a dimostrare, ai sensi del comma 3 bis del medesimo articolo, la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti o richiamati dal codice civile. I documenti attestanti i requisiti di indipendenza sono rilasciati in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda.

4. Al di fuori di tali casi, i cittadini di Stati non appartenenti all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante, indicando puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento.

5. Indicare la Ragione sociale della SIM autorizzanda.

6. Indicare:

- l'attività di amministrazione, controllo o i compiti direttivi svolti presso imprese e/o

- le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della SGR o della SICAV e/o

- l'attività di insegnamento universitario, la qualifica (ricercatore, professore associato etc.) e la materia di insegnamento e/o

- le funzioni amministrative o dirigenziali svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori ma che comportano la gestione di risorse economicofinanziarie.

7. Indicare la società/ente ovvero lo studio professionale presso il quale si è maturata l'esperienza.

8. Indicare lo Stato estero in cui è stata emessa la sentenza o altro tipo di provvedimento sanzionatorio, l'autorità che ha adottato il provvedimento, la data e gli altri estremi identificativi dell'atto.

SEZIONE II

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ONORABILITÀ DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE (Nota 1)

A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE

1. certificato generale del casellario giudiziale;

2. certificato dei carichi pendenti;

3. dichiarazione di non essere stato destinatario di sanzioni penali o di provvedimenti incidenti sulla capacità di agire che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 13 del TUF;

4. certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, ovvero certificato della Prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'articolo 10, L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni;

5. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato dalla quale risulta che lo stesso non ha riportato in Stati diversi dall'Italia condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati in Stati esteri;

B) Soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia

1. certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 13 del TUF. I certificati sono corredati di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello Stato di residenza, che suffraghi

l' idoneità dei certificati all' attestazione in questione. Qualora l' ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato produce una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale conferma la circostanza che in detto Stato non è previsto il rilascio di certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima;

2. dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità stabiliti dal Ministero dell' Economia e delle Finanze ai sensi dell' articolo 13 del TUF;

C) Soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia

1. la documentazione sub A);

2. la documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In tali casi la certificazione è rilasciata dalla competente autorità dello Stato di cittadinanza.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PER I PARTECIPANTI AL CAPITALE

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha riconosciuto la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ivi disciplinate nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché nei rapporti tra privati che vi consentano.

Possono avvalersi dell' autocertificazione (art. 3 del D.P.R. 445 del 2000) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all' UE.

I cittadini di Stati non appartenenti all' UE regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (Nota 2).

Le persone fisiche che intendano acquisire una partecipazione qualificata in un intermediario possono avvalersi della possibilità di ricorrere a dichiarazioni sostitutive secondo lo schema di seguito riportato.

Nel caso in cui la partecipazione sia acquisita da società o enti che intendano consentire ai propri esponenti di avvalersi della possibilità di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive, tali soggetti dovranno porsi in condizione di poter effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni ricevute.

A tal fine gli intermediari dovranno definire, anche attraverso le associazioni di categoria, appositi accordi con le amministrazioni competenti a rilasciare le relative certificazioni.

Nel caso in cui tali accordi non siano stati definiti, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazione i soggetti che si impegnino per iscritto a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta dall' intermediario a comprova delle dichiarazioni sostitutive rese.

L' organo amministrativo cui compete l' accertamento dei requisiti non può pertanto accettare le dichiarazioni sostitutive che non sia in grado di verificare secondo le predette modalità.

Inoltre, è necessario che l' organo amministrativo si attenga nei controlli a comportamenti non formali bensì volti ad assicurare il rispetto sostanziale della normativa vigente. A tal fine, dovranno essere effettuate congrue verifiche delle autocertificazioni ricevute. A titolo esemplificativo si riporta un modello di dichiarazione sostitutiva che, per quanto di competenza, si ritiene conforme alla vigente normativa in materia di requisiti dei partecipanti al capitale delle SIM.

Nell' ipotesi in cui la società istante, nella predisposizione della documentazione da allegare all' istanza di autorizzazione (cfr. art. 14, comma 1, lettera a, del regolamento), si avvalga di dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti al capitale, la Consob effettua controlli su tale documentazione, a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (cfr. art. 71, DPR n. 445/2000).

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA VALIDO PER I PARTECIPANTI AL CAPITALE

Spett. Le (Nota 3) _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sotto _____

_____ nat _____

a _____ provincia

di _____ (_____) il ____/____/____, consa-

pevole che, ai sensi dell' art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l' uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all' assunzione della carica di _____

di codesta _____, visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell' 11 novembre 1998, n. 469,

DICHIARA

– di non essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall' autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

– di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell' estinzione del reato) per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l' attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

– di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell' estinzione del reato) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

– di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell' estinzione del reato, alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l' ordine pubblico, contro l' economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;

– di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell' estinzione del reato, alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

– di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri (Nota 4):

Luogo e data _____

Il dichiarante _____
(sottoscrizione da autenticare a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco ex art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000)

INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati, che saranno trattati presso _____,

sono necessari per l' accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure infor-

matiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento () ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento ().

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

NOTE PER LA COMPILAZIONE

1. I documenti attestanti i requisiti di onorabilità sono rilasciati in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda.

2. Ai di fuori di tali casi, i cittadini di Stati non appartenenti all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante, indicando puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento.

3. Indicare la ragione sociale della società partecipante al capitale della SIM autorizzanda, ovvero, in caso di persone fisiche, quanto segue: Consob per il tramite della SIM autorizzanda.

4. Indicare lo Stato estero in cui è stata emessa la sentenza o altro tipo di provvedimento sanzionatorio, l'autorità che ha adottato il provvedimento, la data e gli altri estremi identificativi dell'atto.

ALLEGATO N. 3

CLIENTI PROFESSIONALI PRIVATI

Un cliente professionale è un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.

I. Clienti professionali di diritto Si intendono clienti professionali per tutti i servizi e gli strumenti di investimento:

(1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:

- a) banche;
- b) imprese di investimento;
- c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
- d) imprese di assicurazione;
- e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
- f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
- g) i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
- h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (*locals*);
- i) altri investitori istituzionali;
- l) agenti di cambio;

(2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
— totale di bilancio: 20 000 000 EUR,
— fatturato netto: 40 000 000 EUR,
— fondi propri: 2 000 000 EUR.

(3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

I soggetti elencati possono richiedere al prestatore del servizio un trattamento quale cliente al dettaglio e gli intermediari possono convenire di fornire loro un livello più elevato di protezione.

Quando il cliente è un'impresa come definita in precedenza, l'intermediario deve informarla, prima di qualunque prestazione di servizi, che, sulla base delle informazioni di cui dispone, essa viene considerata di diritto un cliente professionale e verrà trattata come tale a meno che l'intermediario e il cliente convengano diversamente. L'intermediario deve inoltre informare il cliente del fatto che può richiedere una modifica dei termini dell'accordo per ottenere un maggior livello di protezione.

Spetta al cliente considerato professionale di diritto chiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti.

A tal fine, i clienti considerati professionali di diritto concludono un accordo scritto con il prestatore del servizio che stabilisca i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.

II. Clienti professionali su richiesta

II.1. Criteri di identificazione

Gli intermediari possono trattare i clienti diversi da quelli inclusi alla sezione I, che ne facciano espressa richiesta, come clienti professionali, purché siano rispettati i criteri e le procedure menzionati di seguito. Non è comunque consentito presumere che tali clienti possiedano conoscenze ed esperienze di mercato comparabili a quelle delle categorie elencate alla sezione I.

La disapplicazione di regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita quando, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente, l'intermediario possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

Il possesso dei requisiti di professionalità previsti per dirigenti e amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive comunitarie nel settore finanziario può essere considerato come un riferimento per valutare la competenza e le conoscenze del cliente.

Nel corso della predetta valutazione, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:

- il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 EUR;
- il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

II.2. Procedura

I clienti definiti in precedenza possono rinunciare alle protezioni previste dalle norme di comportamento solo una volta espletata la procedura seguente:

- i clienti devono comunicare per iscritto all'intermediario che desiderano essere trattati come clienti professionali, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto;
- l'intermediario deve avvertire i clienti, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbero perdere;
- i clienti devono dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni.

Prima di decidere di accettare richieste di rinuncia a protezione, devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per accertarsi che il cliente che chiede di essere considerato cliente professionale soddisfi i requisiti indicati nella sezione II al punto 1.

Gli intermediari devono adottare per iscritto misure interne appropriate per classificare i clienti.

Spetta ai clienti professionali informare il prestatore del servizio di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la loro attuale classificazione. Se tuttavia l'intermediario constata che il cliente non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali deve adottare provvedimenti appropriati.

ALLEGATO N. 4

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL PROMOTORE FINANZIARIO NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI

Ai sensi della normativa vigente, il promotore finanziario:

* deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto

abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;

* deve consegnare al cliente od al potenziale cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;

* nel rapporto *diretto* con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al presente regolamento;

* con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al cliente od al potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'*adeguatezza* ai sensi dell'articolo 40 del presente regolamento. In particolare il promotore deve chiedere al cliente o potenziale cliente notizie circa:

a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;

b) la situazione finanziaria;

c) gli obiettivi di investimento;

e deve informare il cliente o potenziale cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l'intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi;

* con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al cliente o potenziale cliente informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza delle operazioni. In particolare il promotore deve chiedere al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;

* non incoraggia un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;

* deve *consegnare* al cliente o potenziale cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;

* deve *consegnare* al cliente o potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;

* può ricevere *dal* cliente o potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:

aa) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;

bb) ordini di bonifico e documenti simili che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera aa);

cc) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta;

* nel caso in cui l'intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero *qualora* il cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;

* non *può* ricevere dal cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;

* non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di *pertinenza* del cliente o potenziale cliente o comunque al medesimo collegati.

Delibera n. 14015 del 1° aprile 2003

Disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti abilitati e degli agenti di cambio.
(Modificato dalla delibera n. 14462 del 9 Marzo 2004)¹

¹ La delibera n. 14015 è pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 108 del 12.5.2003. La delibera n. 14462 è pubblicata nella G.U. n. 64 del 17.3.2004, essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14462 ha dettato una disciplina transitoria che di seguito si riporta:

II. I dati previsti dagli allegati n. 4 e n. 5 alla presente delibera, relativi alle convenzioni in essere alla data di entrata in vigore della stessa, sono trasmessi entro il 30 giugno 2004, con le modalità di cui all'art.13, comma 1, della delibera n. 14015 del 1° aprile 2003.

III. Le SGR e le SICAV trasmettono, entro il 30 giugno 2004, con le modalità di cui all'art.13, comma 1, della delibera n. 14015 del 1° aprile 2003, i dati relativi agli esponenti aziendali di cui all'allegato n. 2 alla presente delibera, in carica alla data di entrata in vigore della stessa.

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni;

Visto il d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415;

Visto il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto, in particolare, l'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 58/1998, che prevede che la Consob possa, per le materie di propria competenza, chiedere ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti;

Visto l'articolo 201, comma 12, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998, che stabilisce che l'articolo 8, comma 1, dello stesso decreto si applica agli agenti di cambio;

Visto, altresì, l'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 58/1998, che prevede, fra l'altro, che la Consob possa richiedere alle SIM, alle società di gestione del risparmio e alle SICAV l'indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;

Visto il D.P.R. n. 144 del 14 marzo 2001 che detta disposizioni per l'esercizio dei servizi di investimento da parte della società Poste Italiane s.p.a.;

Vista la propria delibera n. 12191 del 10 novembre 1999, concernente gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione

di atti e documenti da parte dei soggetti abilitati e degli agenti di cambio;

Ritenuto che sia necessario procedere ad una revisione di tali obblighi;

DELIBERA:

Sono adottate le unite disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti abilitati e degli agenti di cambio.

La presente delibera e le unite disposizioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino della Consob.

Roma, 1° aprile 2003

Il presidente: LUIGI SPAVENTA

INDICE

Art. 1 (Definizioni)	Pag. 395
Art. 2 (SIM)	» 395
Art. 3 (Banche italiane)	» 396
Art. 4 (Agenti di cambio)	» 398
Art. 5 (Imprese di investimento comunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali)	» 399
Art. 6 (Imprese di investimento extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali)	» 400
Art. 7 (Banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia mediante succursali)	» 402
Art. 8 (Imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali)	» 403
Art. 9 (Banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali)	» 404
Art. 10 (Società di gestione del risparmio)	» 404
Art. 11 (Sicav)	» 406
Art. 12 (Intermediari finanziari)	» 408
Art. 13 (Invio delle comunicazioni)	» 409
Art. 14 (Disposizioni transitorie)	» 409
Art. 15 (Entrata in vigore)	» 409
ALLEGATO N. 1 (Partecipazioni qualificate)	» 410
ALLEGATO N. 2 (•) (Esponenti aziendali)	» 411

ALLEGATO N. 3 (•) (<i>Deleghe gestionali</i>)	Pag. 411
ALLEGATO N. 4 (•) (<i>Convenzioni</i>)	» 416
ALLEGATO N. 5 (<i>Convenzioni</i>)	» 417
ALLEGATO N. 6 (<i>Collocamento e offerta fuori sede</i>)	» 418
ALLEGATO N. 7 (•) (<i>Composizione dei portafogli getiti</i>)	» 418
ALLEGATO N. 8 (<i>Prospetto degli OICR</i>)	» 419
ALLEGATO N. 9 (<i>Prospetto degli OICR</i>)	» 419
ALLEGATO N. 10 (•) (<i>Relazione sui reclami ricevuti</i>)	» 420
ALLEGATO N. 11 (<i>Operazioni su strumenti finanziari quotati emessi dal gruppo</i>)	» 421
ALLEGATO TECNICO (•)	» 422

SOMMARIO

CAPITOLO 1	» 423
Obblighi e termini di segnalazione..	» 423
CAPITOLO 2	» 423
Inoltro delle segnalazioni..	» 423
CAPITOLO 3	» 423
Caratteristiche e specifiche tecniche dei dati	» 423
CAPITOLO 4	» 423
Comunicazioni di errori e/o di anomalie sui dati	» 423
Comunicazione n. DIN/4075557 del 13 agosto 2004: chiarimenti in materia di disciplina degli intermediari	» 434

Art. 1
(Definizioni)

1. Nelle presenti disposizioni l'espressione:

- a) "decreto legislativo n. 58/1998" indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- b) "decreto legislativo n. 415/1996" indica il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
- c) "regolamento Consob n. 11522/1998" indica il regolamento approvato con delibera della Consob n. 11522 del 1 luglio 1998;
- d) "regolamento Consob n. 11971/1999" indica il regolamento approvato con delibera della Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;
- e) "servizi di investimento" indica i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 58/1998, nonché i servizi di cui alla sezione A della tabella allegata allo stesso decreto legislativo n. 58/1998;
- f) "SIM" indica le società di intermediazione mobiliare, ivi comprese le società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996;
- g) "banche italiane" indica le banche italiane autorizzate ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998;
- h) "agenti di cambio" indica i soggetti iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 201, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998;
- i) "intermediari finanziari" indica gli intermediari finanziari iscritti *nell'elenco* previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, autorizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998.

Art. 2
(SIM)

1. Alle SIM si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.

- a) Segnalazioni periodiche di vigilanza
Le SIM inviano le segnalazioni periodiche di vigilanza specificate nel manuale operativo di cui all'allegato tecnico.
- b) Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato
Le SIM inviano il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato (ove tenute alla redazione dello stesso), unitamente alle relazioni sulla gestione, alle relazioni del collegio sindacale, alle relazioni della società di revisione e alla delibera di approvazione del bilancio d'esercizio, entro i 30 giorni successivi all'approvazione del bilancio d'esercizio.
- c) Modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto
Le SIM trasmettono il verbale delle deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto nonché di fusione e scissione societaria entro 30 giorni dalla data di adozione.
Non appena siano disponibili, le SIM inviano, gli atti di fusione e di scissione nonché con riferimento a tutte le delibere di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, i relativi certificati comprovanti le iscrizioni nel registro delle imprese ove prescritte.

d) Elenco dei soggetti che detengono partecipazioni qualificate

Le SIM inviano secondo lo schema di cui all'allegato 1, l'elenco dei soggetti che, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto, con l'indicazione dell'entità delle singole partecipazioni. L'elenco riferito alla data del 30 giugno è inviato entro il 31 luglio dello stesso anno, mentre quello riferito alla data del 31 dicembre deve essere inoltrato entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

e) Esponenti aziendali

Le SIM comunicano entro 30 giorni le variazioni intervenute nella composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale² nonché le nomine e le cessazioni dei direttori generali.

Non appena possibile, le SIM integrano le suddette comunicazioni con la trasmissione del verbale della riunione del consiglio di amministrazione o, in caso di amministratore unico, del collegio sindacale, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti di professionalità e onorabilità nonché sull'inesistenza di situazioni impeditive o di cause di sospensione dalle cariche di cui al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 468³. Al verbale è unita la documentazione di cui all'allegato n. 2 del regolamento Consob n. 11522/1998. Si applica l'articolo 8, commi 2, 3 e 4, del regolamento Consob n. 11522/1998. Con riguardo alla sussistenza dei requisiti di onorabilità, gli obblighi di trasmissione in esame si applicano anche nel caso di conferma nella carica di amministratori e sindaci.

Le SIM comunicano altresì entro 30 giorni le nomine e le cessazioni dei responsabili delle funzioni aziendali.

A tali fini si avvalgono del prospetto di cui all'allegato n. 2.

f) Relazione annuale sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile

Le SIM inviano con cadenza annuale, entro il 31 marzo, la relazione sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile prevista dal regolamento della Banca d'Italia in materia di organizzazione amministrativa e contabile e di controlli interni.

Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni contenute nella relazione riferita all'anno precedente, le SIM comunicano tale circostanza.

g) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno

Le SIM inviano, congiuntamente alla comunicazione di cui alla lettera b), la relazione concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni

² Sono altresì comunicate le conferme nella carica di amministratori e sindaci.

³ L'esame delle posizioni deve essere effettuato per ciascuno degli interessati e con l'astensione dei soggetti di volta in volta interessati.

riscontrati, tenuto conto delle valutazioni espresse dalla società di revisione in merito all'affidabilità dei controlli interni, nonché il piano delle verifiche programmate, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno. Le SIM allegano le osservazioni e le determinazioni formulate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale ai sensi del citato art. 57, comma 6 del regolamento Consob n. 11522/1998.

h) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione

Le SIM inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro 60 giorni dalla fine di ciascun semestre. La relazione deve contenere quanto meno le informazioni di cui all'allegato n. 10. Le SIM allegano le osservazioni e le determinazioni formulate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale ai sensi del citato art. 59, comma 4 del regolamento Consob n. 11522/1998.

i) Composizione dei portafogli gestiti

Le SIM comunicano, entro 30 giorni dalla fine di ciascun semestre solare, i dati aggregati relativi alla composizione dei portafogli gestiti nell'esercizio del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, nonché le variazioni intervenute nel corso del semestre.

A tal fine si avvalgono del prospetto di cui all'allegato n. 7.

l) Deleghe gestionali

Le SIM che prestano il servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi comunicano entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi avvalendosi dei prospetti di cui all'allegato n. 3.

m) Convenzioni con intermediari

Le SIM comunicano, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, le informazioni concernenti le convenzioni concluse con gli intermediari italiani ed esteri, di cui al prospetto contenuto nell'allegato n. 4. Le SIM comunicano entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente l'ammontare della raccolta lorda e netta e le commissioni percepite nell'ambito dell'attività di collocamento e di offerta fuori sede secondo lo schema di cui di cui all'allegato n. 6 (tale indicazione non è dovuta per i c.d. «prodotti di erogazione» né per i servizi di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini; l'indicazione della raccolta netta non è dovuta per le polizze assicurative).

Le SIM comunicano nell'ambito della prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi, del servizio di negoziazione o del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, entro

30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, informazioni concernenti le convenzioni con società di gestione di OICR italiani ed esteri ovvero con intermediari che svolgono il servizio di negoziazione o ricezione e trasmissione di ordini che prevedano la percezione di utilità da parte delle stesse SIM. A tal fine utilizzano il prospetto contenuto nell'allegato n. 5.

n) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari

Le SIM che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano, entro 10 giorni dalla data in cui ne sono venute a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.

La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.

o) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari

Le SIM che svolgono l'attività di offerta fuori sede trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.

p) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari

Le SIM che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano entro 10 giorni i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.

q) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento

Le SIM comunicano entro 30 giorni l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento ai sensi dell'articolo 14 del regolamento Consob n. 11522/1998.

Art. 3 (Banche italiane)

1. Alle banche italiane si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati, che incombono anche sulle Poste Italiane s.p.a..

a) Segnalazioni periodiche di vigilanza

Le banche italiane si attengono alle vigenti istruzioni della Banca d'Italia sulla comunicazione delle informazioni statistiche relative all'attività di intermediazione mobiliare integrate nella "Matrice dei conti". La Consob acquisisce dalla Banca d'Italia tali informazioni.

b) Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato

Le banche italiane inviano il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato (ove tenute alla redazione dello stesso), unitamente alle relazioni sulla gestione, alle relazioni del collegio sindacale, alle relazioni della società di revisione e alla delibera di approva-

zione del bilancio d'esercizio, entro i 30 giorni successivi all'approvazione del bilancio d'esercizio.

c) **Modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto**
Le banche italiane trasmettono il verbale delle deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché di fusione e scissione societaria, entro 30 giorni dalla data di adozione. Le banche italiane inviano, non appena siano disponibili, gli atti di fusione e di scissione nonché, con riferimento a tutte le delibere di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, i relativi certificati comprovanti le iscrizioni nel registro delle imprese ove prescritte.

d) **Relazione annuale sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento**

Le banche italiane inviano con cadenza annuale una relazione sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento⁴.

La relazione è inviata entro il 31 marzo di ogni anno. Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni contenute nella relazione riferita all'anno precedente, le banche comunicano tale circostanza.

e) **Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno**
Le banche italiane inviano, congiuntamente alla comunicazione di cui alla lettera b), la relazione concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, tenuto conto, ove presenti, delle valutazioni espresse dalla società di revisione in merito all'affidabilità del sistema dei controlli inter-

⁴ La relazione riporta l'organigramma delle funzioni aziendali preposte allo svolgimento dei servizi di investimento e delle relative funzioni di supporto, con l'indicazione nominativa dei responsabili. Con riferimento al servizio di negoziazione per conto proprio e per conto di terzi, la relazione: 1) descrive l'organizzazione delle sale (per funzioni, per prodotto ecc.); 2) indica il numero dei desks esistenti e i mercati nei quali la banca opera.

Con riferimento al servizio di collocamento, la relazione descrive l'articolazione della rete distributiva eventualmente utilizzata nell'offerta fuori sede, indicandone anche la ripartizione per zone geografiche.

Con riferimento al servizio di gestione, la relazione: 1) descrive la ripartizione dei compiti tra gli addetti alla struttura (per cliente, per settore, per mercato ecc.) indicando il grado di autonomia decisionale ad essi attribuito; 2) descrive i sistemi utilizzati per garantire che il servizio venga prestato in modo indipendente, nell'esclusivo interesse degli investitori, e per evitare che gli addetti ad altri servizi possano accedere agli archivi, anche elettronici, della struttura di gestione; 3) descrive i sistemi utilizzati per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di gestione di portafogli previste dalla normativa e delle istruzioni impartite dai clienti; 4) indica se all'unità sono attribuiti compiti in materia di scelta delle strategie di investimento dei portafogli e di scelta dei titoli da immettere nella gestione; 5) in caso di risposta negativa al quesito sub 4), indica l'unità amministrativa cui sono attribuiti i compiti in questione; 6) in caso di delega della gestione a soggetti esterni, indica l'ampiezza della delega e la natura dei compiti delegati; 7) indica i compiti attribuiti alle strutture di contatto con la clientela.

Con riferimento al servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la relazione descrive: 1) le modalità di reperimento degli ordini (strutture di contatto presso le dipendenze, rete di promotori ecc.); 2) le procedure seguite per l'esecuzione degli stessi (trasmissione a intermediari negoziatori di gruppo ecc.).

ni, nonché il piano delle verifiche programmate per l'anno successivo, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno. Le banche allegano le osservazioni e le determinazioni formulate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale ai sensi del citato art. 57, comma 6 del regolamento Consob n. 11522/1998.

f) **Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione**

Le banche italiane inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro 60 giorni dalla fine di ciascun semestre. La relazione deve contenere quanto meno le informazioni di cui all'allegato n. 10. Le banche allegano le osservazioni e le determinazioni formulate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale ai sensi del citato articolo 59, comma 4 del regolamento Consob n. 11522/1998.

g) **Composizione dei portafogli gestiti**

Le banche italiane comunicano, entro 30 giorni dalla fine di ciascun semestre solare, i dati aggregati relativi alla composizione dei portafogli gestiti nell'esercizio del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, nonché le variazioni intervenute nel corso del semestre.

A tal fine si avvalgono del prospetto di cui all'allegato n. 7.

h) **Deleghe gestionali**

Le banche italiane che prestano il servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi comunicano entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi avvalendosi dei prospetti di cui all'allegato n. 3.

i) **Convenzioni con intermediari**

Le banche italiane comunicano, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, le informazioni concernenti le convenzioni concluse con gli intermediari italiani ed esteri, di cui al prospetto contenuto nell'allegato n. 4.

Le banche italiane comunicano entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente l'ammontare della raccolta lorda e netta e le commissioni percepite nell'ambito dell'attività di collocamento e offerta fuori sede, secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 (tale indicazione non è dovuta per i servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini).

Le banche italiane, comunicano nell'ambito della prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi, del servizio di negoziazione o del servizio di ricezione e trasmis-

sione di ordini, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, informazioni concernenti le convenzioni con società di gestione di OICR italiani ed esteri ovvero con intermediari che svolgono il servizio di negoziazione o di ricezione e trasmissione di ordini che prevedano la percezione di utilità da parte delle stesse banche. A tal fine utilizzano il prospetto contenuto nell'allegato n. 5.

l) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari

Le banche italiane che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano, entro 10 giorni dalla data in cui ne sono venute a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.

La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.

m) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari

Le banche italiane che svolgono l'attività di offerta fuori sede trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.

n) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari

Le banche italiane che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano entro 10 giorni i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.

o) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento

Le banche italiane comunicano entro 30 giorni l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento.

Art. 4

(Agenti di cambio)

1. Agli agenti di cambio si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.

a) Segnalazioni di vigilanza

Gli agenti di cambio rimangono soggetti agli obblighi di inoltro delle segnalazioni periodiche di vigilanza previsti dalle disposizioni vigenti.

b) Bilancio

Gli agenti di cambio inviano il bilancio di esercizio entro 30 giorni dal rilascio del relativo giudizio da parte della società di revisione, unitamente a tale giudizio.

c) Relazione concernente l'organizzazione e le procedure interne.

Gli agenti di cambio inviano entro 60 giorni dalla fine di ciascun esercizio una relazione sulle procedure di svolgimento dei servizi di investimento.

La relazione contiene altresì l'organigramma dello studio al 31 dicembre precedente, con l'indicazione nominativa dei dipendenti e dei collaboratori, e descrive l'attività di controllo interno svolta nell'anno solare precedente.

d) Composizione dei portafogli gestiti

Gli agenti di cambio comunicano, entro 30 giorni dalla fine di ciascun semestre solare, i dati aggregati relativi alla composizione dei portafogli gestiti nell'esercizio del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per contro terzi, nonché le variazioni intervenute nel corso del semestre.

A tal fine si avvalgono del prospetto di cui all'allegato n. 7.

e) Deleghe gestionali

Gli agenti di cambio che prestano il servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi comunicano entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi avvalendosi dei prospetti di cui all'allegato n. 3.

f) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari

Gli agenti di cambio che svolgono l'attività di offerta fuori sede dei propri servizi di investimento comunicano, entro 10 giorni dalla data in cui ne sono venuti a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.

La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.

g) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari

Gli agenti di cambio che svolgono l'attività di offerta fuori sede dei propri servizi di investimento trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.

h) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari

Gli agenti di cambio che svolgono l'attività di offerta fuori sede dei propri servizi di investimento comunicano entro 10 giorni i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.

i) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento

Gli agenti di cambio comunicano entro 30 giorni l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento.

l) Conferimento e revoca dell'incarico alla società di revisione.

Gli agenti di cambio comunicano tempestivamente il conferimento dell'incarico alla società di revisione e i contenuti dell'accordo nonché le motivazioni

dell'eventuale revoca, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del regolamento Consob n. 11522/1998.

Art.5

(Imprese di investimento comunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali)

1. Alle imprese di investimento comunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.

a) Segnalazioni di vigilanza

Le imprese di investimento comunitarie operanti in Italia per il tramite di succursali inviano le segnalazioni periodiche di vigilanza specificate nel manuale operativo di cui all'allegato tecnico.

Gli obblighi di segnalazione si riferiscono esclusivamente ai servizi di investimento prestati in Italia per il tramite delle succursali.

b) Esponenti aziendali

Le imprese di investimento comunitarie comunicano entro 30 giorni le nomine e le sostituzioni dei dirigenti e dei responsabili delle funzioni aziendali delle proprie succursali in Italia.

c) Recapito in Italia

Le imprese di investimento comunitarie comunicano entro 30 giorni le variazioni del recapito in Italia delle proprie succursali ove possono essere indirizzate richieste di documenti.

d) Relazione annuale sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento

Le imprese di investimento comunitarie inviano con cadenza annuale una relazione sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento applicate dalle proprie succursali in Italia⁵.

⁵ Con riferimento al servizio di negoziazione per conto proprio e per conto di terzi, la relazione: 1) descrive l'organizzazione delle sale (per funzioni, per prodotto ecc.); 2) indica il numero dei desks esistenti e i mercati nei quali la succursale opera.

Con riferimento al servizio di collocamento, la relazione descrive l'articolazione della rete distributiva eventualmente utilizzata nell'offerta fuori sede, indicandone anche la ripartizione per zone geografiche.

Con riferimento al servizio di gestione, la relazione: 1) descrive la ripartizione dei compiti tra gli addetti alla struttura (per cliente, per settore, per mercato ecc.) indicando il grado di autonomia decisionale ad essi attribuito; 2) descrive i sistemi utilizzati per garantire che il servizio venga prestato in modo indipendente, nell'esclusivo interesse degli investitori, e per evitare che gli addetti ad altri servizi possano accedere agli archivi, anche elettronici, della struttura di gestione; 3) descrive i sistemi utilizzati per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di gestione di portafogli previste dalla normativa e delle istruzioni impartite dai clienti; 4) indica se all'unità sono attribuiti compiti in materia di scelta delle strategie di investimento dei portafogli e di scelta dei titoli da immettere nella gestione; 5) in caso di risposta negativa al quesito sub 4), indica l'unità amministrativa cui sono attribuiti i compiti in questione; 6) in caso di delega della gestione a soggetti esterni, indica l'ampiezza della delega e la natura dei compiti delegati; 7) indica i compiti attribuiti alle strutture di contatto con la clientela.

Con riferimento al servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la relazione descrive: 1) le modalità di reperimento degli ordini (strutture di contatto presso le dipendenze, rete di promotori ecc.); 2) le procedure seguite per l'esecuzione degli stessi (trasmissione a intermediari negoziatori di gruppo ecc.).

La relazione è inviata entro il 31 marzo di ogni anno.

Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni contenute nella relazione riferita all'anno precedente, le imprese di investimento comunicano tale circostanza.

e) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno

Con riferimento alle proprie succursali in Italia, le imprese di investimento comunitarie inviano entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio la relazione concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonché il piano delle verifiche programmate per l'anno in corso, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno.

f) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione

Con riferimento ai reclami ricevuti dalle proprie succursali in Italia, le imprese di investimento comunitarie inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro 60 giorni dalla fine di ciascun semestre. La relazione deve contenere quanto meno le informazioni di cui all'allegato n. 10.

g) Composizione dei portafogli gestiti

Le imprese di investimento comunitarie comunicano, entro 30 giorni dalla fine di ciascun semestre solare, i dati aggregati relativi alla composizione dei portafogli gestiti nell'esercizio in Italia tramite succursale del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, nonché le variazioni intervenute nel corso del semestre.

A tal fine si avvalgono del prospetto di cui all'allegato n. 7.

h) Deleghe gestionali

Le imprese di investimento comunitarie che prestano il servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi in Italia tramite succursali comunicano entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi avvalendosi dei prospetti di cui all'allegato n. 3.

l) Convenzioni con intermediari

Le imprese di investimento comunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali comunicano, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, le informazioni con-

cernenti le convenzioni concluse con gli intermediari italiani ed esteri, di cui al prospetto contenuto nell'allegato n. 4.

Le imprese di investimento comunitarie comunicano entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente l'ammontare della raccolta lorda e netta e le commissioni percepite nell'ambito dell'attività di collocamento e offerta fuori sede, svolta in Italia tramite succursale, secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 (tale indicazione non è dovuta per i c.d. «prodotti di erogazione» né per i servizi di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini; l'indicazione della raccolta netta non è dovuta per le polizze assicurative).

Le imprese di investimento comunitarie comunicano, con riguardo alla prestazione da parte delle proprie succursali in Italia del servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi, del servizio di negoziazione o del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, informazioni concernenti le convenzioni con società di gestione di OICR italiani ed esteri ovvero con intermediari che svolgono il servizio di negoziazione o ricezione e trasmissione di ordini, che prevedano la percezione di utilità da parte delle stesse imprese di investimento. A tal fine utilizzano il prospetto contenuto nell'allegato n. 5.

l) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari

Le imprese di investimento comunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano, entro 10 giorni dalla data in cui ne sono venute a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.

La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.

m) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari

Le imprese di investimento comunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia tramite succursali trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.

n) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari.

Le imprese di investimento comunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano, entro 10 giorni, i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità

accertate nei confronti dei promotori finanziari.

o) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento.

Le imprese di investimento comunitarie comunicano entro 30 giorni l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento da parte delle proprie succursali in Italia.

Art. 6

(Imprese di investimento extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali)

1. Alle imprese di investimento extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.

a) Segnalazioni di vigilanza

Le imprese di investimento extracomunitarie operanti in Italia per il tramite di succursali inviano le segnalazioni periodiche di vigilanza specificate nel manuale operativo di cui all'allegato tecnico. Gli obblighi di segnalazione si riferiscono esclusivamente ai servizi di investimento prestati in Italia per il tramite delle proprie succursali.

b) Esponenti aziendali

Le imprese di investimento extracomunitarie comunicano entro 30 giorni le nomine e le cessazioni dei responsabili delle succursali e dei responsabili delle funzioni aziendali delle proprie succursali in Italia.

Non appena possibile, le imprese di investimento extracomunitarie integrano le comunicazioni relative ai responsabili delle succursali con la trasmissione del verbale della riunione del consiglio di amministrazione o, in caso di amministratore unico, del collegio sindacale, ovvero degli organi equivalenti, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti di professionalità e onorabilità nonché sull'inesistenza di situazioni impeditive o di cause di sospensione dalle cariche di cui al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 468⁶. Al verbale è unita la documentazione di cui all'allegato n. 2 del regolamento Consob n. 11522/1998. Si applica l'articolo 8, commi 2, 3 e 4, del regolamento Consob n. 11522/1998.

A tali fini si avvalgono dello schema di cui all'allegato n. 2.

c) Recapito in Italia

Le imprese di investimento extracomunitarie comunicano entro 30 giorni le variazioni del recapito in Italia delle proprie succursali ove possono essere indirizzate richieste di documenti.

d) Relazione annuale sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento

⁶ L'esame delle posizioni deve essere effettuato per ciascuno degli interessati e con l'astensione dei soggetti di volta in volta interessati.

Le imprese di investimento extracomunitarie inviano con cadenza annuale una relazione sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento applicate dalle proprie succursali in Italia⁷

La relazione è inviata entro il 31 marzo di ogni anno.

Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni contenute nella relazione riferita all'anno precedente, le imprese di investimento comunicano tale circostanza.

e) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno

Con riferimento alle proprie succursali in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie inviano entro 60 giorni dalla fine di ciascun esercizio la relazione concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonché il piano delle verifiche programmate per l'anno in corso, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno.

f) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione

Con riferimento ai reclami ricevuti dalle proprie succursali in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le

⁷ Con riferimento al servizio di negoziazione per conto proprio e per conto di terzi, la relazione: 1) descrive l'organizzazione delle sale (per funzioni, per prodotto ecc.); 2) indica il numero dei desks esistenti e i mercati nei quali la succursale opera.

Con riferimento al servizio di collocamento, la relazione descrive l'articolazione della rete distributiva eventualmente utilizzata nell'offerta fuori sede, indicandone anche la ripartizione per zone geografiche.

Con riferimento al servizio di gestione, la relazione: 1) descrive la ripartizione dei compiti tra gli addetti alla struttura (per cliente, per settore, per mercato ecc.) indicando il grado di autonomia decisionale ad essi attribuito; 2) descrive i sistemi utilizzati per garantire che il servizio venga prestato in modo indipendente, nell'esclusivo interesse degli investitori, e per evitare che gli addetti ad altri servizi possano accedere agli archivi, anche elettronici, della struttura di gestione; 3) descrive i sistemi utilizzati per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di gestione di portafogli previste dalla normativa e delle istruzioni impartite dai clienti; 4) indica se all'unità sono attribuiti compiti in materia di scelta delle strategie di investimento dei portafogli e di scelta dei titoli da immettere nella gestione; 5) in caso di risposta negativa al quesito sub 4), indica l'unità amministrativa cui sono attribuiti i compiti in questione; 6) in caso di delega della gestione a soggetti esterni, indica l'ampiezza della delega e la natura dei compiti delegati; 7) indica i compiti attribuiti alle strutture di contatto con la clientela.

Con riferimento al servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la relazione descrive: 1) le modalità di reperimento degli ordini (strutture di contatto presso le dipendenze, rete di promotori ecc.); 2) le procedure seguite per l'esecuzione degli stessi (trasmissione a intermediari negoziatori di gruppo ecc.).

eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro 60 giorni dalla fine di ciascun semestre. La relazione deve contenere quanto meno le informazioni di cui all'allegato n. 10.

g) Composizione dei portafogli gestiti.

Le imprese di investimento extracomunitarie comunicano, entro 30 giorni dalla fine di ciascun semestre solare, i dati aggregati relativi alla composizione dei portafogli gestiti nell'esercizio in Italia tramite succursale del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, nonché le variazioni intervenute nel corso del semestre.

A tal fine si avvalgono del prospetto di cui all'allegato n. 7.

h) Deleghe gestionali

Le imprese di investimento extracomunitarie che prestano il servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi in Italia tramite succursali comunicano entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi avvalendosi dei prospetti di cui all'allegato n. 3.

i) Convenzioni con intermediari

Le imprese di investimento extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali, comunicano, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, le informazioni concernenti le convenzioni concluse con gli intermediari italiani ed esteri, di cui al prospetto contenuto nell'allegato n. 4.

Le imprese di investimento extracomunitarie comunicano entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente l'ammontare della raccolta lorda e netta e le commissioni percepite nell'ambito dell'attività di collocamento e offerta fuori sede, svolta in Italia tramite succursale, secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 (tale indicazione non è dovuta per i c.d. «prodotti di erogazione» né per i servizi di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini; l'indicazione della raccolta netta non è dovuta per le polizze assicurative).

Le imprese di investimento extracomunitarie comunicano, con riguardo alla prestazione da parte delle proprie succursali in Italia del servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi, del servizio di negoziazione o del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, informazioni concernenti le convenzioni con società di gestione di OICR italiani ed esteri ovvero con intermediari che svolgano il servizio di negoziazione o di ricezione e trasmissione di ordini, che prevedano la percezione di utilità da parte delle stesse imprese di investimento. A tal fine utilizzano il prospetto contenuto nell'allegato n. 5.

l) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari

Le imprese di investimento extracomunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano, entro 10 giorni dalla data

in cui ne sono venute a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.

La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.

m) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari.

Le imprese di investimento extracomunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia tramite succursali trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.

n) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari

Le imprese di investimento extracomunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano entro 10 giorni i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.

o) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento

Le imprese di investimento extracomunitarie comunicano entro 30 giorni l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento da parte delle proprie succursali in Italia.

Art. 7

(Banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia mediante succursali)

1. Alle banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.

a) Segnalazioni di vigilanza

Le banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali si attengono alle vigenti istruzioni della Banca d'Italia sulla comunicazione delle informazioni statistiche relative all'attività di intermediazione mobiliare, integrate nella "Matrice dei conti".

La Consob acquisisce dalla Banca d'Italia tali informazioni.

b) Relazione annuale sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento

Le banche comunitarie ed extracomunitarie inviano con cadenza annuale una relazione sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di in-

vestimento applicate dalle proprie succursali in Italia⁸.

La relazione è inviata entro il 31 marzo di ogni anno. Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni contenute nella relazione riferita all'anno precedente, le banche comunicano tale circostanza.

c) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno
Con riferimento alle proprie succursali in Italia, le banche comunitarie ed extracomunitarie inviano entro 60 giorni dalla fine di ciascun esercizio la relazione concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonché il piano delle verifiche programmate per l'anno in corso, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno.

d) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione

Con riferimento ai reclami ricevuti dalle proprie succursali in Italia, le banche comunitarie ed extracomunitarie inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro

⁸ La relazione riporta l'organigramma delle funzioni aziendali preposte allo svolgimento dei servizi di investimento e delle relative funzioni di supporto, con l'indicazione nominativa dei responsabili. Con riferimento al servizio di negoziazione per conto proprio e per conto di terzi, la relazione: 1) descrive l'organizzazione delle sale (per funzioni, per prodotto ecc.); 2) indica il numero dei desks esistenti e i mercati nei quali la succursale opera.

Con riferimento al servizio di collocamento, la relazione descrive l'articolazione della rete distributiva eventualmente utilizzata nell'offerta fuori sede, indicandone anche la ripartizione per zone geografiche.

Con riferimento al servizio di gestione, la relazione: 1) descrive la ripartizione dei compiti tra gli addetti alla struttura (per cliente, per settore, per mercato ecc.) indicando il grado di autonomia decisionale ad essi attribuito; 2) descrive i sistemi utilizzati per garantire che il servizio venga prestato in modo indipendente, nell'esclusivo interesse degli investitori, e per evitare che gli addetti ad altri servizi possano accedere agli archivi, anche elettronici, della struttura di gestione; 3) descrive i sistemi utilizzati per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di gestione di portafogli previste dalla normativa e delle istruzioni impartite dai clienti; 4) indica se all'unità sono attribuiti compiti in materia di scelta delle strategie di investimento dei portafogli e di scelta dei titoli da immettere nella gestione; 5) in caso di risposta negativa al quesito sub 4), indica l'unità amministrativa cui sono attribuiti i compiti in questione; 6) in caso di delega della gestione a soggetti esterni, indica l'ampiezza della delega e la natura dei compiti delegati; 7) indica i compiti attribuiti alle strutture di contatto con la clientela.

Con riferimento al servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la relazione descrive: 1) le modalità di reperimento degli ordini (strutture di contatto presso le dipendenze, rete di promotori ecc.); 2) le procedure seguite per l'esecuzione degli stessi (trasmissione a intermediari negozianti di gruppo ecc.).

rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro 60 giorni dalla fine di ciascun semestre. La relazione deve contenere quanto meno le informazioni di cui all'allegato n. 10.

e) Composizione dei portafogli gestiti

Le banche comunitarie ed extracomunitarie comunicano, entro 30 giorni dalla fine di ciascun semestre solare, i dati aggregati relativi alla composizione dei portafogli gestiti nell'esercizio in Italia tramite succursale del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, nonché le variazioni intervenute nel corso del semestre.

A tal fine si avvalgono del prospetto di cui all'allegato n. 7.

f) Deleghe gestionali

Le banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano il servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi in Italia tramite succursali inviano entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre un prospetto concernente le deleghe gestionali rilasciate a terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi. A tal fine si avvalgono degli schemi di cui all'allegato n. 3.

g) Convenzioni con intermediari

Le banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali, comunicano, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, le informazioni concernenti le convenzioni concluse con gli intermediari italiani ed esteri, di cui al prospetto contenuto nell'allegato n. 4.

Le banche comunitarie ed extracomunitarie comunicano entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente l'ammontare della raccolta lorda e netta e le commissioni percepite nell'ambito dell'attività di collocamento e offerta fuori sede, svolta in Italia tramite succursale, secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 (tale indicazione non è dovuta per i servizi di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini).

Le banche comunitarie ed extracomunitarie comunicano, con riguardo alla prestazione da parte delle proprie succursali in Italia del servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi, del servizio di negoziazione o del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, informazioni concernenti le convenzioni con società di gestione di OICR italiani ed esteri ovvero con intermediari negozianti che prevedano la percezione di utilità da parte delle stesse banche. A tal fine utilizzano il prospetto contenuto nell'allegato n. 5.

h) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari

Le banche comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano, entro 10 giorni dalla data in cui ne sono venute a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.

La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.

i) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari

Le banche comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia tramite succursali trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.

l) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari.

Le banche comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano entro 10 giorni i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.

Art. 8

(Imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali)

1. Alle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.

a) Segnalazioni di vigilanza.

Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali inviano le segnalazioni periodiche di vigilanza specificate nel manuale operativo di cui all'allegato tecnico.

Gli obblighi di segnalazione si riferiscono esclusivamente ai servizi di investimento prestati in Italia.

b) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari

Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali e svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano, entro 10 giorni dalla data in cui ne sono venute a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.

La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.

c) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari.

Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali e svolgono

l'attività di offerta fuori sede trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.

d) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari.

Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali e svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano entro 10 giorni i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.

e) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento.

Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali comunicano entro 30 giorni l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento.

Art. 9

(Banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali)

1. Alle banche di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.

a) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari

Le banche comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia senza stabilimento di succursali comunicano, entro 10 giorni dalla data in cui ne sono venute a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.

La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.

b) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari

Le banche comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia senza stabilimento di succursali trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.

c) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari

Le banche comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attività di offerta fuori sede in Italia senza stabilimento di succursali comunicano entro 10 giorni i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.

Art. 10

(Società di gestione del risparmio)

1. Alle società di gestione del risparmio, si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.

a) Segnalazioni periodiche di vigilanza

Le società di gestione del risparmio si attengono alle vigenti istruzioni della Banca d'Italia sulle segnalazioni statistiche e di vigilanza.

La Consob acquisisce dalla Banca d'Italia tali segnalazioni.

b) Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato

Le società di gestione del risparmio inviano il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato (ove tenute alla redazione dello stesso), unitamente alle relazioni sulla gestione, alle relazioni del collegio sindacale, alle relazioni della società di revisione e alla delibera di approvazione del bilancio d'esercizio, entro i 30 giorni successivi all'approvazione del bilancio d'esercizio.

c) Modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto

Le società di gestione del risparmio trasmettono il verbale delle deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto nonché di fusione e scissione societaria entro 30 giorni dalla data di adozione. Le società di gestione del risparmio inviano, non appena siano disponibili, gli atti di fusione e di scissione nonché, con riferimento a tutte le delibere di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, i relativi certificati comprovanti le iscrizioni nel registro delle imprese ove prescritte.

d) Elenco dei soggetti che detengono partecipazioni qualificate

Le società di gestione del risparmio inviano, secondo lo schema di cui all'allegato n. 1, l'elenco dei soggetti che, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto, con l'indicazione dell'entità delle singole partecipazioni.

L'elenco riferito alla data del 30 giugno è inviato entro il 31 luglio dello stesso anno, mentre quello riferito alla data del 31 dicembre è inviato entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

e) Esponenti aziendali

Le società di gestione del risparmio comunicano entro 30 giorni le variazioni intervenute nella composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale⁹ nonché le nomine e le cessazioni dei direttori generali.

⁹ Sono altresì comunicate le conferme nella carica di amministratori e sindaci.

Le società di gestione del risparmio comunicano altresì entro 30 giorni le nomine e le cessazioni dei responsabili delle funzioni aziendali.

A tali fini si avvalgono dello schema di cui all'allegato n. 2.

f) Relazione annuale sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile

Le società di gestione del risparmio inviano con cadenza annuale, entro il 31 marzo, la relazione sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile prevista dal regolamento in materia di organizzazione amministrativa e contabile e di controlli interni di cui al provvedimento della Banca d'Italia del 1 luglio 1998. Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni contenute nella relazione riferita all'anno precedente, le società di gestione del risparmio comunicano tale circostanza.

g) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno

Le società di gestione del risparmio inviano, congiuntamente alla comunicazione di cui alla lettera b), la relazione concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, tenuto conto delle valutazioni espresse dalla società di revisione in merito all'affidabilità del sistema dei controlli interni, nonché il piano delle verifiche programmate, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno.

Le società di gestione del risparmio allegano le osservazioni e le determinazioni formulate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale ai sensi del citato art. 57, comma 6 del regolamento Consob n. 11522/1998.

h) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione

Le società di gestione del risparmio inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente, per il servizio di gestione collettiva e per il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun semestre. La relazione deve contenere quanto meno le informazioni di cui all'allegato n. 10. Le società di gestione del risparmio allegano le osservazioni e le determinazioni formulate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale ai sensi del citato articolo 59, comma 4 del regolamento Consob n. 11522/1998.

i) Composizione dei portafogli gestiti

Le società di gestione del risparmio comunicano, entro 30 giorni dalla fine di ciascun semestre solare, i dati aggregati relativi alla composizione dei

portafogli gestiti nell'esercizio del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, nonché le variazioni intervenute nel corso del semestre.

A tal fine si avvalgono del prospetto di cui all'allegato n. 7.

l) Deleghe gestionali

Le società di gestione del risparmio comunicano entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi avvalendosi dei prospetti di cui all'allegato n. 3.

m) Prospetti riepilogativi delle convenzioni tra società promotrice e gestore

Le società di gestione del risparmio comunicano entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le convenzioni tra società promotrice e gestore avvalendosi dei prospetti di cui agli allegati n. 8 e n. 9.

n) Convenzioni con intermediari

Le società di gestione del risparmio comunicano, nell'ambito della prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi nonché del servizio di gestione collettiva del risparmio, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, informazioni concernenti le convenzioni con società di gestione di OICR italiani ed esteri ovvero con intermediari che svolgono il servizio di negoziazione o ricezione e trasmissione di ordini che prevedano la percezione di utilità da parte delle stesse società di gestione del risparmio. A tal fine utilizzano il prospetto contenuto nell'allegato n. 5.

o) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari

Le società di gestione del risparmio che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano, entro 10 giorni dalla data cui ne sono venute a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.

La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.

p) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari

Le società di gestione del risparmio che svolgono l'attività di offerta fuori sede trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.

q) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari

Le società di gestione del risparmio che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano entro 10 giorni i provvedimenti assunti in relazione alle

eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.

r) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei servizi

Le società di gestione del risparmio comunicano entro 30 giorni l'inizio della prestazione del servizio di gestione collettiva.

Le società di gestione del risparmio comunicano entro 30 giorni l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi.

s) Regolamento di gestione del fondo

Le società di gestione del risparmio inviano il regolamento di ciascun fondo comune d'investimento con le modifiche apportate entro 30 giorni dall'approvazione da parte della Banca d'Italia.

Nel caso di una società promotrice distinta dal gestore l'obbligo in esame compete alla società promotrice.

t) Rendiconto della gestione del fondo

Le società di gestione del risparmio inviano il rendiconto della gestione relativo a ciascun fondo entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la redazione. Il rendiconto è corredato dalla relazione degli amministratori e dalla relazione della società di revisione. Nel caso di una società promotrice distinta dal gestore l'obbligo in esame compete alla società promotrice.

u) Relazione semestrale del fondo

Le società di gestione del risparmio inviano la relazione semestrale relativa a ciascun fondo entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la redazione. Nel caso di una società promotrice distinta dal gestore l'obbligo in esame compete alla società promotrice.

2. Obblighi informativi per l'integrità dei mercati

Le società di gestione del risparmio comunicano le operazioni aventi ad oggetto azioni quotate nei mercati regolamentati italiani emesse da soggetti del proprio gruppo di appartenenza, nonché strumenti finanziari, anche derivati, quotati o non quotati, da chiunque emessi, che consentono di acquistare, sottoscrivere o vendere le predette azioni, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti.

Le società di gestione del risparmio comunicano le operazioni effettuate per conto degli OICR da esse gestiti, anche sulla base di convenzioni con altre società di gestione del risparmio, ovvero per conto degli OICR in relazione ai quali siano state loro rilasciate deleghe di gestione.

Per gruppo di appartenenza delle società di gestione del risparmio si intende il gruppo come definito ai sensi delle norme di attuazione dell'articolo 11 del d.lgs. n. 58/98.

Non sono comunicate le operazioni di acquisto, sottoscrizione o vendita effettuate esercitando diritti di acquisto, sottoscrizione o vendita, ivi compresi i diritti di opzione, rivenienti da strumenti finanziari vari.

Le società di gestione del risparmio, con riferimento alle operazioni previste dal comma 1 effettuate in

ciascun mese, inviano alla Consob comunicazioni contenenti le informazioni su base giornaliera previste dall'allegato 11.

Le comunicazioni devono pervenire alla Consob entro i dieci giorni lavorativi successivi alla fine di ciascun mese.

Art. 11 (Sicav)

1. Alle SICAV, si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.

a) Segnalazioni periodiche di vigilanza

Le SICAV si attengono alle vigenti istruzioni della Banca d'Italia sulle segnalazioni statistiche e di vigilanza.

La Consob acquisisce dalla Banca d'Italia tali segnalazioni.

b) Bilancio d'esercizio

Le SICAV inviano il bilancio d'esercizio entro i 30 giorni successivi all'approvazione. Esso è corredato dalla relazione degli amministratori, dalla relazione del collegio sindacale, dalla relazione della società di revisione e dalla delibera di approvazione.

c) Relazione semestrale

Le SICAV inviano la relazione semestrale entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la redazione.

d) Modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto

d.1) Le SICAV comunicano le modifiche dello statuto entro 30 giorni dall'approvazione da parte della Banca d'Italia.

d.2) Le SICAV trasmettono le deliberazioni adottate entro 30 giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato sulle proposte che importano modificazione dell'atto costitutivo nonché fusione e scissione societaria.

Le SICAV inviano, non appena siano disponibili, gli atti di fusione e di scissione nonché, con riferimento a tutte le delibere di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, i relativi certificati comprovanti le iscrizioni nel registro delle imprese ove prescritte.

e) Elenco dei soggetti che detengono partecipazioni qualificate

Le SICAV inviano, secondo lo schema di cui all'allegato n. 1, l'elenco dei soggetti che, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni nominative, con l'indicazione dell'entità delle singole partecipazioni.

L'elenco riferito alla data del 30 giugno è inviato entro il 31 luglio dello stesso anno, mentre quello riferito alla data del 31 dicembre è inviato entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

f) Esponenti aziendali

Le SICAV comunicano entro 30 giorni le variazioni intervenute nella composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale¹⁰ nonché le nomine e le cessazioni dei direttori generali. Le

¹⁰ Sono altresì comunicate le conferme nella carica di amministratori e sindaci.

SICAV comunicano altresì entro 30 giorni le nomine e le cessazioni dei responsabili delle funzioni aziendali. A tali fini si avvalgono dello schema di cui all'allegato n. 2.

g) Relazione annuale sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile

Le SICAV inviano con cadenza annuale, entro il 31 marzo, la relazione sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile prevista dal regolamento in materia di organizzazione amministrativa e contabile e di controlli interni di cui al provvedimento della Banca d'Italia del 1 luglio 1998.

Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni contenute nella relazione riferita all'anno precedente, le SICAV comunicano tale circostanza.

h) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno

Le SICAV inviano, congiuntamente alla comunicazione di cui alla lettera b), la relazione concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, tenuto conto delle valutazioni espresse dalla società di revisione in merito all'affidabilità del sistema dei controlli interni, nonché il piano delle verifiche programmate, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno. Le SICAV allegano le osservazioni e le determinazioni formulate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale ai sensi del citato art. 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998.

i) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione

Le SICAV inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro 60 giorni dalla fine di ciascun semestre. La relazione deve contenere quanto meno le informazioni di cui all'allegato n. 10. Le SICAV allegano le osservazioni e le determinazioni formulate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale ai sensi del citato articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998.

l) Deleghe gestionali

Le SICAV comunicano entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi avvalendosi del prospetto di cui all'allegato n. 3.

m) Convenzioni con intermediari

Le SICAV comunicano, entro 30 giorni, dalla stipula, modifica o revoca informazioni concernenti le convenzioni con società di gestione di OICR italiani

ed esteri ovvero con intermediari che svolgono il servizio di negoziazione o ricezione e trasmissione di ordini che prevedano la percezione di utilità da parte delle stesse SICAV. A tal fine utilizzano il prospetto contenuto nell'allegato n. 5.

n) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari

Le SICAV che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano, entro 10 giorni dalla data in cui ne sono venute a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.

La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.

o) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari

Le SICAV che svolgono l'attività di offerta fuori sede trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.

p) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari.

Le SICAV che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano entro 10 giorni i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.

q) Inizio dell'attività

Le SICAV comunicano entro 30 giorni l'inizio dell'attività.

2. Obblighi informativi per l'integrità dei mercati

Le SICAV comunicano le operazioni aventi ad oggetto azioni quotate nei mercati regolamentati italiani emesse da soggetti del proprio gruppo di appartenenza, nonché strumenti finanziari, anche derivati, quotati o non quotati, da chiunque emessi, che consentono di acquistare, sottoscrivere o vendere le predette azioni, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti.

Per gruppo di appartenenza delle SICAV si intende il gruppo come definito ai sensi delle norme di attuazione dell'articolo 11 del d.lgs. n. 58/98.

Non sono comunicate le operazioni di acquisto, sottoscrizione o vendita effettuate esercitando diritti di acquisto, sottoscrizione o vendita, ivi compresi i diritti di opzione, rivenienti da strumenti finanziari vari.

Le SICAV, con riferimento alle operazioni previste dal comma 1 effettuate in ciascun mese, inviano alla Consob comunicazioni contenenti le informazioni su base giornaliera previste dall'allegato 11. Le comunicazioni devono pervenire alla Consob entro i dieci giorni lavorativi successivi alla fine di ciascun mese.

Art. 12
(*Intermediari finanziari*)

1. Agli intermediari finanziari si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.

a) Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato

Gli intermediari finanziari inviano il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato (ove tenuti alla redazione dello stesso), unitamente alle relazioni sulla gestione, alle relazioni del collegio sindacale, alle relazioni della società di revisione e alla delibera di approvazione del bilancio d'esercizio, entro i 30 giorni successivi all'approvazione del bilancio d'esercizio.

b) Modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto
Gli intermediari finanziari trasmettono i verbali delle deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto nonché di fusione e scissione societaria entro 30 giorni dalla data di adozione.

Gli intermediari finanziari inviano, non appena siano disponibili, gli atti di fusione e di scissione nonché, con riferimento a tutte le delibere di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, i relativi certificati comprovanti le iscrizioni nel registro delle imprese ove prescritte.

c) Relazione annuale sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento

Gli intermediari finanziari inviano con cadenza annuale una relazione sulle procedure di svolgimento dei servizi di investimento¹¹

La relazione è inviata entro il 31 marzo di ogni anno.

Qualora non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni contenute nella relazione riferita all'anno precedente, gli intermediari finanziari comunicano tale circostanza.

d) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno.

Gli intermediari finanziari inviano, congiuntamente alla comunicazione di cui alla lettera a), la relazione concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonché il piano delle verifiche programmate, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti

¹¹ La relazione riporta l'organigramma delle funzioni aziendali preposte allo svolgimento dei servizi di investimento e delle relative funzioni di supporto, con l'indicazione nominativa dei responsabili.

Con riferimento al servizio di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari derivati, la relazione: 1) descrive l'organizzazione delle sale (per funzioni, per prodotto ecc.); 2) indica il numero dei desks esistenti e i mercati nei quali l'intermediario opera.

Con riferimento al servizio di collocamento, la relazione descrive l'articolazione della rete distributiva eventualmente utilizzata nell'offerta fuori sede, indicandone anche la ripartizione per zone geografiche.

dal responsabile della funzione di controllo interno. Gli intermediari finanziari allegano le osservazioni e le determinazioni formulate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale ai sensi del citato articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998.

e) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione

Gli intermediari finanziari inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente, per ciascun servizio di investimento prestatato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun semestre. La relazione deve contenere quanto meno le informazioni di cui all'allegato n. 10. Gli intermediari finanziari allegano le osservazioni e le determinazioni formulate dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio sindacale ai sensi del citato articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998.

e-bis) Convenzioni con intermediari

Gli intermediari finanziari comunicano, entro 30 giorni dalla stipula, modifica o revoca, le informazioni concernenti le convenzioni concluse con gli intermediari italiani ed esteri, di cui al prospetto contenuto nell'allegato n. 4.

Gli intermediari finanziari comunicano entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente l'ammontare della raccolta lorda e netta e le commissioni percepite nell'ambito dell'attività di collocamento e offerta fuori sede, secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 (tale indicazione non è dovuta per i servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini)^{12*}

f) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari

Gli intermediari finanziari che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano, entro 10 giorni dalla data in cui ne sono venuti a conoscenza, il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.

La comunicazione è inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto.

g) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari

Gli intermediari finanziari che svolgono l'attività di offerta fuori sede trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n.

¹² Lettera inserita con delibera n. 14462 del 9.3.2004.

58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.

h) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari.

Gli intermediari finanziari che svolgono l'attività di offerta fuori sede comunicano entro 10 giorni i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarità accertate nei confronti dei promotori finanziari.

i) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento.

Gli intermediari finanziari comunicano entro 30 giorni l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento.

Art. 13

(Invio delle comunicazioni)

1. Salvo quanto previsto nei successivi commi 2, 3 e 4, le comunicazioni previste dalle presenti disposizioni sono inviate alla Consob secondo le modalità specificate nell'allegato tecnico¹³

2. Le comunicazioni relative alla perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari e ai provvedimenti assunti nei loro confronti sono inviate alla Consob a mezzo di documenti cartacei, indirizzati alla Divisione Intermediari - Ufficio Vigilanza ed Albo Promotori - Via della Posta, 8/10 20123 MILANO.

3. Le comunicazioni di cui all'articolo 2, lettera e), secondo periodo, e all'articolo 6, lettera b), secondo periodo, sono inviate alla Consob a mezzo di documenti cartacei, indirizzati alla Divisione Intermediari - Ufficio Vigilanza ed Albo Intermediari e Agenti di cambio - Via della Posta, 8/10 20123 MILANO.

4. Le comunicazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera e), sono inviate alla Consob a mezzo di docu-

menti cartacei, indirizzati alla Divisione Intermediari - Ufficio Vigilanza ed Albo Intermediari e Agenti di cambio - Via della Posta, 8/10 20123 MILANO¹⁴.

Art. 14

(Disposizioni transitorie)

1. Gli obblighi di invio delle segnalazioni di vigilanza a carico delle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia con o senza stabilimento di succursali di cui agli articoli 5, lettera a), 6, lettera a), e 8, lettera a), non si applicano fino a che la Consob non abbia messo a disposizione le procedure informatiche per la produzione (*data entry*) e il controllo dei dati. Della disponibilità delle procedure sarà data comunicazione.

2. Fino all'inizio dell'operatività dell'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto:

a) le comunicazioni relative alla perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari sono inviate, oltre che alla Consob, alle Commissioni regionali e provinciali di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo n. 415/1996;

b) le comunicazioni relative all'inizio e alla cessazione dei rapporti con i promotori finanziari sono inviate alle Commissioni regionali e provinciali di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo n. 415/1996.

3. ...*omissis*...¹⁵

4. ...*omissis*...¹⁵

5. ...*omissis*...¹⁵

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Da tale data sono abrogate le disposizioni della delibera n. 12191 del 10 novembre 1999.

¹³ Comma così sostituito con delibera n. 14462 del 9.3.2004.

¹⁴ Comma aggiunto con delibera n. 14462 del 9.3.2004.

¹⁵ Comma abrogato con delibera n. 14462 del 9.3.2004.

ALLEGATO N. 1
PARTECIPAZIONI QUALIFICATE
SEGNALANTE

RAGIONE SOCIALE:	
SIGLA SOCIALE:	FORMA GIURIDICA:
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):	
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
SEDE LEGALE:	
DATA DI RIFERIMENTO DELLA COMUNICAZIONE (DD/MM/YYYY):	
VARIAZIONI RISPETTO ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE (SI/NO):	
OSSERVAZIONI	
NUMERO DI MODELLI COMUNICATI: YY	

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE
PARTECIPANTE (Persona giuridica)

RAGIONE SOCIALE:	
SIGLA SOCIALE:	FORMA GIURIDICA:
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):	
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
SEDE LEGALE:	

PARTECIPATA

RAGIONE SOCIALE:	
SIGLA SOCIALE:	FORMA GIURIDICA:
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):	
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
SEDE LEGALE:	
PERCENTUALE DI POSSESSO:	
MODELLO NUMERO XX / YY	

PARTECIPAZIONI QUALIFICATEW
PARTECIPANTE (Persona fisica)

COGNOME:	
NOME:	
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
COMUNE DI NASCITA:	PROVINCIA DI NASCITA:
DATA DI NASCITA (DD/MM/YYYY):	SESSO (M/F):
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA::	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
RESIDENZA ANAGRAFICA:	

PARTECIPATA

RAGIONE SOCIALE:	
SIGLA SOCIALE:	FORMA GIURIDICA:
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):	
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
SEDE LEGALE:	
PERCENTUALE DI POSSESSO:	
MODELLO NUMERO XX / YY	

ALLEGATO N. 2(*)
ESPONENTI AZIENDALI
SEGNALANTE

RAGIONE SOCIALE:	
SIGLA SOCIALE:	FORMA GIURIDICA:
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):	
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
SEDE LEGALE:	
OSSERVAZIONI	
NUMERO DI MODELLI COMUNICATI: YY	
ESPONENTI AZIENDALI	
PRESIDENTE DEL C.D.A.	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
AMMINISTRATORE DELEGATO	SINDACO EFFETTIVO
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE	SINDACO SUPPLENTE
AMMINISTRATORE UNICO	
MEMBRO DEL COMITATO ESECUTIVO	
DIRETTORE GENERALE	
RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DI _____ (1)	

COGNOME:	
NOME:	
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
COMUNE DI NASCITA:	PROVINCIA DI NASCITA:
DATA DI NASCITA (DD/MM/YYYY):	SESSO (M/F):
RESIDENZA ANAGRAFICA:	
TIPOLOGIA DI VARIAZIONE: (2)	DATA DI VALIDITÀ (DD/MM/YYYY):
MODELLO NUMERO XX / YY	
NOTE	
(*) Allegato sostituito con delibera n. 14462 del 9.3.2004.	
1. Le funzioni aziendali ammesse sono:	
NEGOZIAZIONE	
COLLOCAMENTO	
RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI	
GESTIONE	
GESTIONE COLLETTIVA	
GESTIONE INDIVIDUALE	
GESTIONE FONDI PENSIONE	
CONTROLLO INTERNO	
AMMINISTRAZIONE	
BACK OFFICE	
SISTEMI INFORMATIVI	
2. Il campo Tipologia di variazione può assumere uno dei seguenti valori:	
N = Nomina	
C = Cessazione	
F = Conferma (si intende Cessazione e Nomina)	

ALLEGATO N. 3(*)
DELEGHE GESTIONALI*
SEGNALANTE (Persona giuridica)

RAGIONE SOCIALE:

SIGLA SOCIALE:	FORMA GIURIDICA
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):	
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
SEDE LEGALE:	
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNICAZIONE: DA DD/MM/YYYY A DD/MM/YYYY	
OSSERVAZIONI	
NUMERO DI MODELLI COMUNICATI: YY	

**DELEGHE GESTIONALI
SEGNALANTE (Persona fisica - Agente di Cambio)**

COGNOME:	
NOME:	
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
COMUNE DI NASCITA:	PROVINCIA DI NASCITA:
DATA DI NASCITA (DD/MM/YYYY):	SESSO (M/F):
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA::	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
RESIDENZA ANAGRAFICA:	
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNICAZIONE: DA DD/MM/YYYY A DD/MM/YYYY	
OSSERVAZIONI	
NUMERO DI MODELLI COMUNICATI: YY	

DELEGHE A / DA TERZI PER LA GESTIONE SU BASE INDIVIDUALE

DELEGATO / DELEGANTE (Persona giuridica)

RAGIONE SOCIALE:						
SIGLA SOCIALE:				FORMA GIURIDICA:		
CODICE FISCALE:				CODICE ABI:		
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):						
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:				PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:		
SEDE LEGALE:						
Mercati ⁽¹⁾	Settori ⁽²⁾	Categoria di strumento finanziario ⁽³⁾	Numero di contratti delegati	Controvalore dei portafogli delegati ⁽⁴⁾	Data di inizio validità	Data di fine validità
MODELLO NUMERO XX / YY						

DELEGHE A / DA TERZI PER LA GESTIONE SU BASE INDIVIDUALE

DELEGATO / DELEGANTE (Persona fisica - Agente di Cambio).

COGNOME:						
NOME:						
CODICE FISCALE:				CODICE ABI:		
COMUNE DI NASCITA:				PROVINCIA DI NASCITA:		
DATA DI NASCITA (DD/MM/YYYY):				SESSO (M/F):		
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:				PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:		
RESIDENZA ANAGRAFICA						
Mercati ⁽¹⁾	Settori ⁽²⁾	Categoria di strumento finanziario ⁽³⁾	Numero di contratti delegati	Controvalore dei portafogli delegati ⁽⁴⁾	Data di inizio validità	Data di fine validità

**DELEGHE A / DA TERZI PER LA GESTIONE DI OICR
DELEGATO / DELEGANTE (Persona giuridica)**

RAGIONE SOCIALE:							
SIGLA SOCIALE				FORMA GIURIDICA:			
CODICE FISCALE:				CODICE ABI:			
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):							
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:				PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:			
SEDE LEGALE:							
Codice ISIN ⁽⁵⁾	Denominazione ⁽⁶⁾	Mercati ⁽¹⁾	Settori ⁽²⁾	Categoria di strumento finanziario ⁽³⁾	Controvalore ⁽⁴⁾	Data di inizio validità	Data di fine validità
MODELLO NUMERO XX / YY							
DELEGHE A / DA TERZI PER LA GESTIONE DI OICR DELEGATO / DELEGANTE (Persona fisica - Agente di Cambio)							
COGNOME:							
NOME:							
CODICE FISCALE:				CODICE ABI:			
COMUNE DI NASCITA:				PROVINCIA DI NASCITA:			
DATA DI NASCITA (DD/MM/YYYY):				SESSO (M/F):			
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:				PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:			
RESIDENZA ANAGRAFICA:							
Codice ISIN ⁽⁵⁾	Denominazione ⁽⁶⁾	Mercati ⁽¹⁾	Settori ⁽²⁾	Categoria di strumento finanziario ⁽³⁾	Controvalore ⁽⁴⁾	Data di inizio validità	Data di fine validità
MODELLO NUMERO XX / YY							

**DELEGHE A / DA TERZI PER LA GESTIONE DI FONDI PENSIONE APERTI
DELEGATO / DELEGANTE (Persona giuridica)**

RAGIONE SOCIALE:							
SIGLA SOCIALE				FORMA GIURIDICA:			
CODICE FISCALE:				CODICE ABI:			
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):							
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:				PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:			
SEDE LEGALE:							
Codice COVIP comparto ⁽⁷⁾	Denominazione comparto	Mercati ⁽¹⁾	Settori ⁽²⁾	Categoria di strumento finanziario ⁽³⁾	Controvalore ⁽⁴⁾	Data di inizio validità	Data di fine validità
MODELLO NUMERO XX / YY							

**DELEGHE A / DA TERZI PER LA GESTIONE DI FONDI PENSIONE APERTI
DELEGATO / DELEGANTE (Persona fisica - Agente di Cambio)**

COGNOME:							
NOME:							
CODICE FISCALE:				CODICE ABI:			
COMUNE DI NASCITA:				PROVINCIA DI NASCITA:			
DATA DI NASCITA (DD/MM/YYYY):				SESSO (M/F):			
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:				PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:			
RESIDENZA ANAGRAFICA:							
Codice COVIP comparto ⁽⁷⁾	Denominazione comparto	Mercati ⁽¹⁾	Settori ⁽²⁾	Categoria di strumento finanziario ⁽³⁾	Controvalore ⁽⁸⁾	Data di inizio validità	Data di fine validità
MODELLO NUMERO XX / YY							

**DELEGHE A / DA TERZI PER LA GESTIONE DI FONDI PENSIONE NEGOZIALI
DELEGATO / DELEGANTE (Persona giuridica)**

RAGIONE SOCIALE:							
SIGLA SOCIALE:				FORMA GIURIDICA:			
CODICE FISCALE:				CODICE ABI:			
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):							
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:				PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:			
SEDE LEGALE:							
Mercati ⁽¹⁾	Categoria di strumento finanziario ⁽³⁾	Numero di contratti delegati	Controvalore ⁽⁹⁾	Data di inizio validità	Data di fine validità		
COGNOME:							
NOME:							
CODICE FISCALE:				CODICE ABI:			
COMUNE DI NASCITA:				PROVINCIA DI NASCITA:			
DATA DI NASCITA (DD/MM/YYYY):				SESSO (M/F):			
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:				PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:			
RESIDENZA ANAGRAFICA:							
Mercati ⁽¹⁾	Categoria di strumento finanziario ⁽³⁾	Numero di contratti delegati	Controvalore ⁽⁹⁾	Data di inizio validità	Data di fine validità		
MODELLO NUMERO XX / YY							

**DELEGHE DA TERZI PER LA GESTIONE DI FORME PENSIONISTICHE INDIVIDUALI ⁽¹⁰⁾
DELEGATO (Persona giuridica)**

RAGIONE SOCIALE:	
SIGLA SOCIALE:	FORMA GIURIDICA:
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:

DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):					
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:				PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:	
SEDE LEGALE:					
Mercati ⁽¹⁾	Categoria di strumento finanziario ⁽⁹⁾	Numero di contratti delegati	Controvalore ⁽⁹⁾	Data di inizio validità	Data di fine validità
MODELLO NUMERO XX / YY					
DELEGHE DA TERZI PER LA GESTIONE DI FORME PENSIONISTICHE INDIVIDUALI ⁽¹⁰⁾ DELEGATO (Persona fisica - Agente di Cambio)					
COGNOME:					
NOME:					
CODICE FISCALE:			CODICE ABI:		
COMUNE DI NASCITA:			PROVINCIA DI NASCITA:		
DATA DI NASCITA (DD/MM/YYYY):			SESSO (M/F):		
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:			PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:		
RESIDENZA ANAGRAFICA:					
Mercati ⁽¹⁾	Categoria di strumento finanziario ⁽⁹⁾	Numero di contratti delegati	Controvalore ⁽⁹⁾	Data di inizio validità	Data di fine validità
MODELLO NUMERO XX / YY					
NOTE					
<p>(*)Allegato sostituito con delibera n. 14462 del 9.3.2004.</p> <p>1. Il campo Mercati può assumere uno dei seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> Italia Europa EMU (zona Euro) Giappone Pacifico Nord America Emerging Markets Altro Tutti <p>2. Per il campo Settori, utilizzare la codifica definita dal Global Industry Classification Standard (GICS), nonché gli ulteriori valori Altro e Tutti.</p> <p>3. Il campo Categoria di strumento finanziario può assumere uno dei seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> Azioni Obbligazioni governative Obbligazioni societarie Obbligazioni enti sopranazionali Tutte le Obbligazioni Titoli di Stato Quote di fondo Strumenti derivati Altro Tutti <p>4. Il controvalore dei portafogli delegati è determinato secondo i criteri stabiliti nell'allegato n. 5 al rendiconto di gestione previsto dal Regolamento Consob n. 11522/1998 e successive modificazioni.</p> <p>5. Indicare il codice ISIN per il titolo al portatore.</p> <p>6. Se l'OICR prevede l'esistenza di classi, indicare la denominazione della classe. In caso contrario, indicare la denominazione dell'OICR.</p> <p>7. Utilizzare il codice COVIP di comparto, come definito nella comunicazione COVIP n. 3702 del 11 Agosto 1999.</p> <p>8. Il controvalore è determinato secondo i criteri stabiliti dalla delibera COVIP del 17 giugno 1998 e precisati nella comunicazione COVIP n. 3702 del 11 Agosto 1999.</p> <p>9. Il controvalore è determinato secondo i criteri stabiliti dalla delibera COVIP del 17 giugno 1998.</p> <p>10. Attuate mediante contratti di assicurazione.</p>					

ALLEGATO N. 4(*)
CONVENZIONI - SEGNALANTE

RAGIONE SOCIALE:			
SIGLA SOCIALE:		FORMA GIURIDICA:	
CODICE FISCALE:		CODICE ABI:	
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):			
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:		PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:	
SEDE LEGALE:			
OSSERVAZIONI			
NUMERO DI MODELLI COMUNICATI: YY			
CONVENZIONI DI COLLOCAMENTO MANDANTE			
RAGIONE SOCIALE:			
SIGLA SOCIALE:		FORMA GIURIDICA:	
CODICE FISCALE:		CODICE ABI:	
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):			
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:		PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:	
SEDE LEGALE:			
Oggetto del collocamento ⁽¹⁾	Modalità di collocamento ⁽²⁾	Tipologia di variazione ⁽³⁾	Data di validità
	Internet <input type="checkbox"/> Promotori <input type="checkbox"/> Sportello <input type="checkbox"/> Sede <input type="checkbox"/>		
	Internet <input type="checkbox"/> Promotori <input type="checkbox"/> Sportello <input type="checkbox"/> Sede <input type="checkbox"/>		
	Internet <input type="checkbox"/> Promotori <input type="checkbox"/> Sportello <input type="checkbox"/> Sede <input type="checkbox"/>		
	Internet <input type="checkbox"/> Promotori <input type="checkbox"/> Sportello <input type="checkbox"/> Sede <input type="checkbox"/>		
	Internet <input type="checkbox"/> Promotori <input type="checkbox"/> Sportello <input type="checkbox"/> Sede <input type="checkbox"/>		
	Internet <input type="checkbox"/> Promotori <input type="checkbox"/> Sportello <input type="checkbox"/> Sede <input type="checkbox"/>		
MODELLO NUMERO XX / YY			

CONVENZIONI DI COLLOCAMENTO⁽⁴⁾ MANDANTE

RAGIONE SOCIALE:	
SIGLA SOCIALE:	FORMA GIURIDICA:
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):	
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
SEDE LEGALE:	

SOCIETÀ PRODOTTO

RAGIONE SOCIALE:			
SIGLA SOCIALE:		FORMA GIURIDICA:	
CODICE FISCALE:		CODICE ABI:	
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):			
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:		PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:	
SEDE LEGALE:			
Oggetto del collocamento ⁽¹⁾	Modalità di collocamento ⁽²⁾	Tipologia di variazione ⁽³⁾	Data di validità
	Internet <input type="checkbox"/> Promotori <input type="checkbox"/> Sportello <input type="checkbox"/> Sede <input type="checkbox"/>		
	Internet <input type="checkbox"/> Promotori <input type="checkbox"/> Sportello <input type="checkbox"/> Sede <input type="checkbox"/>		
	Internet <input type="checkbox"/> Promotori <input type="checkbox"/> Sportello <input type="checkbox"/> Sede <input type="checkbox"/>		
	Internet <input type="checkbox"/> Promotori <input type="checkbox"/> Sportello <input type="checkbox"/> Sede <input type="checkbox"/>		
	Internet <input type="checkbox"/> Promotori <input type="checkbox"/> Sportello <input type="checkbox"/> Sede <input type="checkbox"/>		
	Internet <input type="checkbox"/> Promotori <input type="checkbox"/> Sportello <input type="checkbox"/> Sede <input type="checkbox"/>		

MODELLO NUMERO XX / YY
<p>NOTE</p> <p>(*)Allegato sostituito con delibera n. 14462 del 9.3.2004.</p> <p>1. Il campo Oggetto del collocamento può assumere uno dei seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gestione individuale Negoziante Ricezione / Trasmissione ordini Prodotti bancari Prodotti assicurativi OICR Fondi pensione Altri prodotti <p>2. Il campo Modalità di collocamento può assumere uno o più dei seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> Internet Promotori Sportello Sede <p>3. Il campo Tipologia di variazione può assumere uno dei seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> S = Stipula M = Modifica R = Revoca <p>4. Da compilare qualora il mandante sia soggetto diverso dalla società prodotto.</p>

**ALLEGATO N. 5
CONVENZIONI - SEGNALANTE**

RAGIONE SOCIALE:	
SIGLA SOCIALE:	FORMA GIURIDICA:
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):	
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
SEDE LEGALE:	
OSSERVAZIONI	
NUMERO DI MODELLI COMUNICATI: YY	

**CONVENZIONI CON ALTRI INTERMEDIARI
CONTROPARTE**

RAGIONE SOCIALE:		
SIGLA SOCIALE:	FORMA GIURIDICA:	
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:	
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):		
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:	
SEDE LEGALE:		
Tipologia controparte ⁽¹⁾	Tipologia di variazione ⁽²⁾	Data di validità

MODELLO NUMERO XX / YY
<p>NOTE</p> <p>1. Il campo Tipologia controparte può assumere uno dei seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> Negoziatore Società di gestione italiana Società di gestione estera Banca depositaria Raccoglitore di ordini <p>2. Il campo Tipologia di variazione può assumere uno dei seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> S = Stipula M = Modifica R = Revoca

**ALLEGATO N. 6
COLLOCAMENTO E OFFERTA FUORI SEDE
SEGNALANTE**

RAGIONE SOCIALE:	
SIGLA SOCIALE:	FORMA GIURIDICA:
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):	
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
SEDE LEGALE:	
ANNO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNICAZIONE (YYYY):	
OSSERVAZIONI	
NUMERO DI MODELLI COMUNICATI: YY	

**COLLOCAMENTO E OFFERTA FUORI SEDE
MANDANTE**

RAGIONE SOCIALE:						
SIGLA SOCIALE:			FORMA GIURIDICA:			
CODICE FISCALE:			CODICE ABI:			
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):						
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:			PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:			
SEDE LEGALE:						
Oggetto dell'offerta ⁽¹⁾	Raccolta lorda	Raccolta netta	Importo percepito per commissioni di sottoscrizione	Importo percepito per commissioni di gestione	Importo percepito per commissioni di performance	Altra tipologia di commissioni
MODELLO NUMERO XX / YY						
NOTE 1. Il campo Oggetto dell'offerta può assumere uno dei seguenti valori: Gestione individuale Negoziazione Ricezione / Trasmissione ordini Prodotti bancari Prodotti assicurativi OICR italiani OICR armonizzati esteri OICR non armonizzati esteri Fondi pensione Altri prodotti						

**ALLEGATO N. 7(*)
COMPOSIZIONE DEI PORTAFOGLI GESTITI
SEGNALANTE ⁽¹⁾**

RAGIONE SOCIALE:	
SIGLA SOCIALE:	FORMA GIURIDICA:
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:
DATA DI COSTITUZIONE (DD/MM/YYYY):	
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
SEDE LEGALE:	
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNICAZIONE: DA DD/MM/YYYY A DD/MM/YYYY	
OSSERVAZIONI	
NUMERO DI MODELLI COMUNICATI: YY	

**COMPOSIZIONE DEI PORTAFOGLI GESTITI
SEGNALANTE (Persona fisica - Agente di Cambio)**

COGNOME:	
NOME:	
CODICE FISCALE:	CODICE ABI:

COMUNE DI NASCITA:	PROVINCIA DI NASCITA:
DATA DI NASCITA (DD/MM/YYYY):	SESSO (M/F):
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA:	PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA:
RESIDENZA ANAGRAFICA:	
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNICAZIONE: DA DD/MM/YYYY A DD/MM/YYYY	
OSSERVAZIONI	
NUMERO DI MODELLI COMUNICATI: YY	

COMPOSIZIONE DEI PORTAFOGLI GESTITI

CODICE ISIN ⁽²⁾ :		DESCRIZIONE:		STRUMENTO FINANZIARIO DEL GRUPPO (SI/NO):		VALUTA ⁽³⁾
Quantità rimanenze iniziali	Quantità acquisti	Quantità vendite	Quantità rimborsi ⁽⁵⁾	Quantità conferimenti	Quantità prelevamenti	Quantità eventi sul capitale
Quantità acquisti PCT ⁽⁶⁾	Quantità vendite PCT ⁽⁶⁾	Quantità esercizio opzioni	Quantità abbandono opzioni	Quantità altri movimenti- ⁽⁶⁾	Quantità rimanenze finali	
Controvalore rimanenze iniziali	Controvalore acquisti	Controvalore vendite	Controvalore rimborsi ⁽⁵⁾	Controvalore conferimenti	Controvalore prelevamenti	Controvalore eventi sul capitale
Controvalore acquisti PCT ⁽⁶⁾	Controvalore vendite PCT ⁽⁶⁾	Controvalore esercizio opzioni	Controvalore abbandono opzioni	Controvalore altri movimenti- ⁽⁶⁾	Controvalore rimanenze finali	
MODELLO NUMERO XX / YY						

COMPOSIZIONE DEI PORTAFOGLI GESTITI

CODICE DERIVATI OTC ⁽²⁾ :			DESCRIZIONE:			
Quantità rimanenze iniziali	Quantità acquisti	Quantità vendite	Quantità conferimenti	Quantità prelevamenti	Quantità altri movimenti	Quantità rimanenze finali
Controvalore rimanenze iniziali	Controvalore acquisti	Controvalore vendite	Controvalore conferimenti	Controvalore prelevamenti	Controvalore altri movimenti	Controvalore rimanenze finali
MODELLO NUMERO XX / YY						
NOTE						
(*) Allegato sostituito con delibera n. 14462 del 9.3.2004. 1. In caso di deleghe ex art.24, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 58/1998, il soggetto tenuto ad effettuare la segnalazione è il delegante. 2. Indicare il codice ISIN per il titolo al portatore. 3. La valuta deve essere espressa mediante la codifica ISO (Codice ISO) adottata dall'UIC. 4. Le quantità sono espresse in valore nominale per i titoli obbligazionari, in numero quote per gli OICR, in numero contratti per gli strumenti derivati. I controvalori vanno espressi in Euro e sono determinati secondo i criteri stabiliti nell'allegato n. 5 al rendiconto di gestione previsto dal Regolamento Consob n. 11522/1998 e successive modificazioni. 5. I rimborsi vanno indicati per i titoli obbligazionari. 6. Inclusi riporti e prestito titoli. 7. Le categorie di valore mobiliare sono quelle indicate nelle Avvertenze Generali - Categorie Valori Mobiliari - Contratti Derivati - del "Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli OICR" di cui alla circolare Banca d'Italia n. 189 del 21 ottobre 1993 e successivi aggiornamenti.						

ALLEGATO N. 8

prospetto degli oicr per i quali la società di gestione del risparmio svolge solo il servizio di promozione, istituzione e organizzazione, nonché di amministrazione dei rapporti con i partecipanti, alla data del _____

Denominazione dell'OICR	Denominazione del gestore

variazioni intervenute rispetto alla precedente comunicazione (specificare)

ALLEGATO N. 9

prospetto degli oicr per i quali la società di gestione del risparmio svolge solo il servizio di gestione del patrimonio alla data del _____

Denominazione dell'OICR	Denominazione della società promotrice

variazioni intervenute rispetto alla precedente comunicazione (specificare)

ALLEGATO N. 10(*)
Relazione sui reclami ricevuti

La relazione semestrale sui reclami ricevuti dalla clientela deve essere redatta in maniera tale da fornire, comunque, il seguente set minimale di informazioni.

- Indicazione dei servizi di investimento cui il soggetto è autorizzato.
- Indicazione, per il semestre di riferimento, del numero di reclami ricevuti e del numero di reclami composti. Le medesime informazioni devono essere fornite in relazione ai precedenti 5 semestri, accompagnate da un commento esplicativo formulato da parte della funzione di controllo interno tendente ad interpretare la dinamica temporale dei reclami.
- Classificazione dei reclami ricevuti per servizio e per tipologia di causa che ha determinato i medesimi ⁽¹⁾, avvalendosi dello schema seguente.

	Negoziante per conto terzi	Gestione	Totale
Operazioni non				
Ritardata esecuzione di				
....				
Totale				

- Ove il soggetto disponga di una rete distributiva articolata territorialmente mediante dipendenze, indicazione delle prime dieci dipendenze per incidenza percentuale del numero di reclami sul numero di rapporti operativi ad esse riferibili, nonché della media di tale incidenza per dipendenza a livello aziendale, avvalendosi del seguente schema:

Dipendenza	Incidenza percentuale
1. Dipendenza XY	Numero di reclami riferibili alla dipendenza XY / numero di rapporti operativi riferibili alla dipendenza XY
2. Dipendenza XZ	Numero di reclami riferibili alla dipendenza XZ / numero di rapporti operativi riferibili alla dipendenza XZ
....
Media di tutte le dipendenze	Numero di reclami riferibili alle dipendenze / numero di rapporti operativi riferibili alle dipendenze*

- Ove il soggetto si avvalga di promotori finanziari, indicazione dei primi dieci promotori per incidenza del numero di reclami sul numero di rapporti operativi ad essi riferibili, nonché la media di tale incidenza per promotore a livello complessivo, avvalendosi del seguente schema:

Promotore	Incidenza percentuale
1. Nome e cognome	Numero di reclami riferibili al promotore 1/ numero di rapporti operativi riferibili al promotore 1
2. Nome e cognome	Numero di reclami riferibili al promotore 2/ numero di rapporti operativi riferibili al promotore 2
....
Media di tutti i promotori	Numero di reclami riferibili all'attività di promotori / numero di rapporti operativi riferibili ai promotori

- Considerazioni della funzione di controllo interno sulle eventuali carenze procedurali, organizzative e comportamentali emerse per ciascun servizio a seguito dell'esame dei reclami pervenuti.
- Comunicazione delle iniziative assunte dalla funzione di controllo interno al fine di informare l'alta direzione ed il collegio sindacale delle suddette carenze.
- Comunicazione delle iniziative intraprese da parte degli organi competenti sulla base delle informazioni ricevute dalla funzione di controllo interno.

NOTE

(*)Allegato sostituito con delibera n. 14462 del 9.3.2004.

1. Le causali da utilizzare sono le seguenti:

- operazioni non autorizzate (ONAU);
- operazioni non adeguate (ONAD);
- operazioni in conflitto di interesse (OCI);
- errata esecuzione degli ordini (EEO);
- ritardata esecuzione degli ordini (REO);
- mancata esecuzione degli ordini (MEO);
- informativa preventiva all'operazione non adeguata (mancata consegna documento generale sui rischi e/o del prospetto informativo, mancata informativa sulla natura e sui rischi dello strumento finanziario) (INAP);
- informativa successiva all'operazione non adeguata (rendicontazione errata, incompleta, inviata con ritardo, mancata comunicazione perdite rilevanti) (INAS);
- applicazione di commissioni difformi da quelle contrattualmente stabilite (COM);
- mancato rispetto del mandato di gestione (MRM);
- rendimenti insoddisfacenti (RI);
- ritardi nella chiusura di rapporti e/o nel trasferimento delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari ad altro intermediario (OCET);
- mancata sottoscrizione ovvero consegna del contratto scritto (MAS);
- mancata consegna documentazione richiesta (MAC);
- mancata o ritardata risposta ad altro reclamo (MAR);
- mancata o errata assegnazione strumenti finanziari in OPV (AA);
- altro (ALT).

PREMIO

ALTRO

4. Quotato su mercati italiani: SI/NO
5. Tipo facoltà, Scadenza e Prezzo di esercizio (da riempire solo per derivati e premi):
Per: Tipo facoltà indicare (solo per premi e opzioni)
se premio: call, put, stollage, strip, strap;
se opzione: call, put
6. Tipo mercato:
MI = Mercato regolamentato italiano
ME = Mercato regolamentato estero
SO = Scambio organizzato italiano
FM = Fuori mercato
BL = Blocchi
7. Tipo operazione: A = acquisto, V = vendita
8. Se il Tipo mercato è Mi, Me o So indicare il nome o i nomi dei mercati su cui sono state effettuate le operazioni
9. Occorre riempire più righe per ogni mercato o altro.

ALLEGATO TECNICO(*)

Premessa

Il presente documento ha lo scopo di illustrare le modalità tecniche per la produzione e l'inoltro alla Consob delle comunicazioni ai sensi della delibera n. 14015.

INTRODUZIONE

I soggetti abilitati e gli agenti di cambio inviano le comunicazioni elettroniche alla Consob per via telematica, tramite rete Internet. A tali soggetti non è consentito procedere all'inoltro delle comunicazioni mediante supporto magnetico o cartaceo.

Si precisa altresì che l'inoltro delle comunicazioni non deve essere accompagnato da alcun invio di documentazione cartacea, né per quanto attiene ai contenuti né alla certificazione rilasciata dal sistema di trasmissione. Quest'ultima certificazione deve essere archiviata presso il soggetto segnalante.

I soggetti che, per accertate cause di forza maggiore, non siano in grado di assicurare il rispetto dei termini di invio sono tenuti a richiedere la relativa autorizzazione di proroga alla Consob. Le richieste, utili per consentire alla Consob la valutazione dello stato di difficoltà in cui versa il soggetto segnalante, devono essere inoltrate con la massima tempestività ed accompagnate dalla necessaria documentazione giustificativa. Nella richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, il soggetto deve comunicare le azioni intraprese per rimuovere gli ostacoli e la data in cui provvederà a far avere le segnalazioni alla Consob. In caso di persistenza di difficoltà tali da non consentire il rispetto del termine previsto, il soggetto è tenuto a riproporre la richiesta fornendo nuove valutazioni sui tempi di invio.

Per la trasmissione delle comunicazioni per via telematica la Consob ha realizzato un sistema di TELERACCOLTA basato su Internet, al quale i soggetti abilitati possono accedere collegandosi al sito della Consob, "www.consob.it", sezione "Per gli operatori".

Sulla base di varie considerazioni relative ai contenuti, alle dimensioni e alle modalità di produzione delle informazioni richieste, nonché alle modalità di trattamento previste, sono state individuate due tipologie di flussi informativi: di tipo documentale e di tipo strutturato.

I flussi informativi di tipo documentale, quale per esempio la documentazione contabile, sono relativi a informazioni generalmente rappresentate in forma testuale, che in tale forma sono anche normalmente prodotte dai soggetti abilitati. Per tali flussi è prevista la immissione e catalogazione nel sistema di gestione documentale della Consob. A tal fine, i documenti trasmessi devono essere redatti secondo le modalità tecniche di preparazione descritte di seguito. Inoltre, a ogni invio, va associata una serie di attributi utili per una corretta gestione ed interpretazione dei file trasmessi, quali per esempio: il nome del documento allegato, la sua data di redazione, ecc. Le caratteristiche tecniche dei flussi documentali sono descritte nel punto 2. del presente documento.

I flussi informativi di tipo strutturato, quali per esempio le deleghe gestionali, sono relativi a informazioni rappresentabili in forma strutturata (per esempio, tabelle e campi di un database). Per tali flussi è prevista la costituzione di una banca dati, utilizzata a fini statistici e di vigilanza. Sono previste due modalità di comunicazione di tali informazioni: la compilazione manuale di modelli elettronici messi a disposizione dalla Consob sul proprio sito Internet ovvero la trasmissione di file prodotti dai dichiaranti e redatti secondo le specifiche tecniche descritte nel punto 3. del presente documento.

In caso di difficoltà nell'inoltro delle comunicazioni dovute a problemi tecnici relativi al sistema di TELERACCOLTA l'intermediario è tenuto a far pervenire tempestivamente un messaggio via fax al numero 06/8477477, oppure via posta elettronica all'indirizzo "teleraccolta@consob.it", contenente almeno le seguenti informazioni:

sistema di TELERACCOLTA - problemi tecnici;

denominazione dell'intermediario;

nome e recapito telefonico dell'addetto da contattare;

descrizione del problema;

indicazione se si tratta di un primo invio ovvero se il sistema è già stato utilizzato con successo.

A seguito dell'invio delle suddette informazioni saranno esaminati gli eventuali problemi tecnici intercorsi.

1. SEGNALAZIONI DI VIGILANZA RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Manuale operativo per l'inoltro dei flussi informativi

SOMMARIO

CAPITOLO 1

Obblighi e termini di segnalazione

CAPITOLO 2

Inoltro delle segnalazioni

CAPITOLO 3

Caratteristiche e specifiche tecniche dei dati

CAPITOLO 4

Comunicazioni di errori e/o di anomalie sui dati

CAPITOLO 1 OBBLIGHI E TERMINI DI SEGNALAZIONE

1.1 Contenuto delle segnalazioni

Per quanto riguarda **gli schemi e le regole di compilazione** delle segnalazioni di vigilanza, si precisa che:

- **le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie** si attengono alle Circolari n. 148/1991 (e successivi aggiornamenti) e n. 154/1991 (e successivi aggiornamenti) della Banca d'Italia;
- **le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia mediante succursali** si attengono alle vigenti istruzioni della Banca d'Italia sulla comunicazione delle informazioni statistiche, relative all'attività di intermediazione mobiliare, integrate nella "Matrice dei conti";
- **le società di gestione del risparmio e le SICAV** si attengono alle Circolari n. 189/1993 (e successivi aggiornamenti) e n. 154/1991 (e successivi aggiornamenti) della Banca d'Italia;

1.2 Obblighi di segnalazione

Gli obblighi di segnalazione sono differenziati a seconda della categoria di appartenenza dei soggetti.

A) **Le SIM** inviano:

- la Sezione I (Dati patrimoniali), con periodicità trimestrale;
- la Sezione II (Dati economici), con periodicità semestrale;
- la Sezione VI (Informazioni sulle attività esercitate), con periodicità trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo;
- la Sezione VII (Segnalazioni statistiche), con periodicità trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo ^{#(1)}.

B) **Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia mediante succursali** inviano, con esclusivo riferimento all'attività svolta in Italia dalle succursali medesime:

- la Sezione II (Dati economici), con periodicità semestrale;
- la Sezione VI (Informazioni sulle attività esercitate), con periodicità trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo;
- la Sezione VII (Segnalazioni statistiche), con periodicità trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo ^{#(2)}.

C) **Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali** inviano, con esclusivo riferimento all'attività svolta in Italia ^{#(3)}:

- la Sezione VI (Informazioni sulle attività esercitate), con periodicità trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo;
- la Sezione VII (Segnalazioni statistiche), con periodicità trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo ^{#(4)}.

D) Con riferimento ai servizi di investimento prestati dalle **banche italiane**, la Consob acquisisce dalla Banca d'Italia le informazioni statistiche integrate nella "Matrice dei conti"

E) Con riferimento ai servizi di investimento prestati in Italia dalle **banche comunitarie ed extracomunitarie mediante succursali**, la Consob acquisisce dalla Banca d'Italia le informazioni statistiche integrate nella "Matrice dei conti"

F) La Consob acquisisce dalla Banca d'Italia le segnalazioni statistiche e di vigilanza delle **società di gestione del risparmio** e delle **SICAV**.

L'obbligo di invio delle segnalazioni sorge nel mese in cui ha inizio l'operatività.

1.3 Termini di trasmissione alla Consob delle segnalazioni da parte di SIM e imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie

I termini entro cui devono pervenire le segnalazioni sono i seguenti:

Data/periodo di riferimento della segnalazione di ricezione	Termine ultimo
Sezione I (Dati patrimoniali)⁽⁵⁾:	
- 31 marzo	25 aprile
- 30 giugno	25 agosto
- 30 settembre	25 ottobre
- 31 dicembre	25 febbraio dell'anno successivo
Sezione II (Dati economici)⁽⁶⁾:	
- semestre dal 1 gennaio al 30 giugno	25 agosto
- esercizio dal 1 gennaio al 31 dicembre	25 febbraio dell'anno successivo
Sezione VI (Informazioni sulle attività esercitate) e Sezione VII (Segnalazioni statistiche):	
- mesi di gennaio, febbraio e marzo	25 aprile
- mesi di aprile, maggio e giugno	25 luglio
- mesi di luglio, agosto e settembre	25 ottobre
- mesi di ottobre, novembre e dicembre	25 gennaio dell'anno successivo

CAPITOLO 2 INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI

Le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia mediante succursali inviano le segnalazioni direttamente alla Consob per via telematica, utilizzando il sistema di TELERACCOLTA.

Non è previsto l'invio diretto alla Consob di alcuna segnalazione di vigilanza da parte delle **banche italiane**, delle **banche comunitarie ed extracomunitarie**, delle **società di gestione del risparmio** e delle **SICAV**.

CAPITOLO 3 CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE DEI DATI

Le caratteristiche e le specifiche tecniche dei dati sono contenute nella Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (e successivi aggiornamenti) della Banca d'Italia.

CAPITOLO 4 COMUNICAZIONE DI ERRORI E/O DI ANOMALIE SUI DATI

Nei casi in cui le segnalazioni di vigilanza trasmesse siano inficiate da errori e/o da anomalie sui dati, è richiesto un nuovo invio delle complete basi informative interessate dagli errori e/o dalle anomalie debitamente corrette.

NOTE

1. Le SIM che prestano esclusivamente il servizio di ricezione e trasmissione di ordini non inviano la Sezione VII.
2. Le imprese di investimento che prestano esclusivamente il servizio di ricezione e trasmissione di ordini non inviano la Sezione VII.
3. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione, si intende per attività svolta in Italia dalle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie senza succursali:
 - l'attività prestata per conto o con investitori il contatto iniziale con i quali sia derivato dall'effettuazione in Italia, con ogni mezzo, di attività di ricerca di clientela, di prospezione e di conclusione di contratti d'investimento;
 - l'operatività posta in essere direttamente, mediante accesso remoto, sui mercati regolamentati italiani.
4. Le imprese di investimento che prestano esclusivamente il servizio di ricezione e trasmissione di ordini non inviano la Sezione VII.
5. La sezione I non è inviata dalle imprese comunitarie ed extracomunitarie.
6. La sezione II non è inviata dalle imprese comunitarie ed extracomunitarie senza succursali in Italia.

2. FLUSSI INFORMATIVI DI TIPO DOCUMENTALE

Al fine di consentire un efficace trattamento elettronico dei documenti, questi vanno redatti secondo le modalità tecniche di preparazione descritte di seguito.

2.1 Modalità di preparazione dei documenti

Ciascun documento inviato alla Consob deve avere le seguenti caratteristiche:

- A) Essere prodotto in un unico file, vale a dire non è consentito spezzare uno qualsiasi dei documenti in due o più file separati.
- B) Essere prodotto in uno dei seguenti formati elettronici:

microsoft word

word perfect

pdf (portable document format)

rtf (rich text format)

Non è consentito inglobare all'interno del file parti di file od oggetti leggibili utilizzando strumenti diversi dai rispettivi word processor. In particolare, in merito al formato word, non è consentito inserire o collegare al documento informazioni di tipo tabellare in formato excel. Queste devono essere inserite o come semplice testo oppure utilizzando il formato tabellare di word.

Sono ammesse tutte le versioni di un particolare formato (ad esempio ..., word 2, word di office 95, word di office 97, ...).

C) Essere leggibile con chiarezza in ogni sua parte senza dover apportare correzioni o ritocchi, utilizzando ovviamente lo strumento adatto a interpretare quel particolare formato (vale a dire Word, oppure Word Perfect, oppure un word processor compatibile con il formato rtf, oppure Acrobat Reader).

D) Il contenuto informativo presente nel documento elettronico deve almeno comprendere quanto contenuto nel relativo documento cartaceo. Ciò significa che è possibile inserire nel documento elettronico eventuali integrazioni quali tabelle aggiuntive, immagini, testi ecc., ma non è consentito omettere dal documento elettronico una parte qualsiasi del testo presente nel relativo documento cartaceo.

E) Qualsiasi parte di testo del documento elettronico presente nel relativo documento cartaceo non può essere in formato immagine, ma deve essere sempre prodotta come normale testo.

F) Qualsiasi parte di testo del documento elettronico presente nel relativo documento cartaceo deve poter essere selezionabile (e dunque copiabile ad esempio in un altro documento) utilizzando le apposite funzioni di copia ed incolla fornite con lo strumento adatto a leggere il formato nel quale il documento è stato prodotto. In particolare, nel caso sia stato scelto il formato pdf, verificare che al momento del salvataggio del documento non sia attiva l'opzione: (*non permettere di) selezionare testo e immagini*, che appare cliccando sul bottone *protezione* (o la dicitura equivalente nel caso si utilizzi la versione inglese di Acrobat).

G) Il nome del documento non sottostà ad alcun vincolo.

2.2 Header di documento

Per ogni file trasmesso, deve essere compilato un modello elettronico, contenente le informazioni seguenti:

Segnalante: dati anagrafici del soggetto segnalante, utilizzati per la sua identificazione.

Data riferimento: data di riferimento *formale* del documento, utilizzata per la verifica degli adempimenti di invio. Per la documentazione di bilancio inserire la data di approvazione del bilancio di esercizio.

Anno riferimento: anno (espresso come yyyy) di riferimento del documento, utilizzato per la catalogazione all'interno del sistema di gestione documentale della Consob. Per la documentazione di bilancio inserire l'anno di chiusura del bilancio di esercizio.

Riferimento tecnico: dati per contattare chi ha gestito l'inoltro del documento.

Riferimento amministrativo: dati per contattare il responsabile dei contenuti del documento.

Indicazione di modifiche anagrafiche: indica che il documento allegato contiene variazioni anagrafiche sul soggetto segnalante.

Variazioni rispetto alla comunicazione precedente: indica se ci sono state variazioni rispetto alla comunicazione precedente. In caso contrario, il documento non deve essere allegato.

Tipo e Sottotipo documento: attributi di classificazione del documento, descritti di seguito.

Nome documento: nome del file documento al quale le informazioni riportate si riferiscono.

Note: utilizzata dall'intermediario per fornire ulteriori informazioni riguardo l'invio.

2.3 Flussi informativi

I flussi informativi di tipo documentale per i quali è prevista la trasmissione in formato elettronico sono i seguenti:

A) Bilancio d'esercizio, eventuale bilancio consolidato e relativi allegati

I seguenti documenti vanno redatti secondo le modalità di produzione indicate al paragrafo 2.1:

- **bilancio d'esercizio,**

- (eventuale) **bilancio consolidato,**

- **relazione sulla gestione,**

- **relazione del collegio sindacale,**

- **delibera di approvazione del bilancio d'esercizio.**

Il documento relativo alla **relazione della società di revisione**, deve essere prodotto in formato elettronico, come risultato dell'acquisizione ottica del documento cartaceo originale.

B) Relazione semestrale della SICAV

C) Modificazione dello statuto e dell'atto costitutivo

Il documento relativo alla **delibera di approvazione delle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo** deve essere redatto secondo le modalità di produzione indicate al paragrafo 2.1.

I documenti relativi agli **atti di fusione e scissione** e i **certificati comprovanti l'iscrizione nel registro delle imprese delle delibere di modifica dello statuto o dell'atto costitutivo** vanno prodotti in formato elettronico, come risultato dell'acquisizione ottica dei documenti cartacei originali.

Per ogni invio relativo alle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo, deve essere fornita l'indicazione di eventuali variazioni ai dati anagrafici.

D) Relazione annuale sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile

Per ogni invio relativo alla Relazione annuale sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile, deve essere fornita l'indicazione di variazioni rispetto alla comunicazione precedente.

E) Relazione annuale sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento

Per ogni invio relativo alla Relazione annuale sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento, deve essere fornita l'indicazione di variazioni rispetto alla comunicazione precedente.

F) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate

G) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione

H) Prospetti riepilogativi delle convenzioni tra società promotrice e gestore

I) Recapito in Italia

L) Conferimento e revoca dell'incarico alla società di revisione

M) Regolamento di gestione del fondo

N) Rendiconto della gestione del fondo

O) Relazione semestrale del fondo

P) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei servizi di investimento

2.4 Comunicazione di errori e/o di anomalie sui flussi documentali

Qualora nei documenti trasmessi siano presenti errori e/o anomalie sui contenuti, è richiesto un nuovo invio dei flussi informativi debitamente corretti.

3. FLUSSI INFORMATIVI DI TIPO STRUTTURATO

Le tipologie di flussi informativi individuate sono:

1. PARTECIPAZIONI QUALIFICATE
2. ESPONENTI AZIENDALI
3. DELEGHE GESTIONALI
4. CONVENZIONI (DI COLLOCAMENTO / CON ALTRI INTERMEDIARI)
5. COLLOCAMENTO E OFFERTA FUORI SEDE
6. COMPOSIZIONE DEI PORTAFOGLI GESTITI
7. OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI EMESSI DAL GRUPPO

3.1 Modalità di inoltro delle segnalazioni

Il sistema di TELERACCOLTA consente due modalità di comunicazione dei flussi informativi di tipo strutturato: la compilazione manuale di modelli elettronici - secondo gli schemi definiti negli allegati n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 - ovvero la trasmissione di file prodotti dai dichiaranti e redatti secondo le specifiche tecniche descritte di seguito.

3.2 Caratteristiche e specifiche tecniche dei dati

I flussi informativi di tipo strutturato sono inviati con file contenenti caratteri ASCII, in cui i dati sono rappresentati in record con campi a lunghezza variabile, separati dal carattere tabulatore (TAB) .

Per ogni flusso informativo deve essere inviata separata comunicazione.

Ogni comunicazione è composta di 1 record iniziale, contenente i dati generali relativi alla comunicazione, di N record di movimento contenenti i dati relativi al flusso informativo e, infine, di N record anagrafici contenenti i dati anagrafici dei soggetti referenziati nella comunicazione.

I tipi record definiti sono descritti in termini di:

- Campo: nome del campo
- Tipo: tipo dato (Num = Numerico, Alfa = Alfanumerico, Data = Data)
- Lunghezza: Massima lunghezza e precisione
- Valore: eventuale valore che il campo può assumere
- Nullo: indica se il campo può assumere valore nullo (Y) o meno (N)

N.B.

Non sono ammessi spazi (blank) all'inizio o alla fine dei campi.

I dati di tipo Data vanno espressi nel formato YYYYMMDD.

Il carattere separatore della parte decimale è il carattere "." (punto).

RECORD ANAGRAFICI

Contengono i dati anagrafici dei soggetti fisici e giuridici presenti nelle comunicazioni. Il campo ID Soggetto rappresenta la chiave di identificazione dei soggetti trasmessi; è un qualsiasi identificativo, univoco all'interno della comunicazione, prescelto dal soggetto abilitato.

TIPO RECORD 29 SOGGETTO FISICO

Contiene le informazioni relative a un soggetto fisico.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullo
Tipo Record	Num	2	29	N
ID Soggetto	Alfa	12		N
Cognome	Alfa	50		N
Nome	Alfa	50		N
Codice Fiscale	Alfa	16	(*)	Y
Codice ABI	Num	6		Y
Sesso	Alfa	1	M/F	N
Data di Nascita	Data	8		N
Comune di Nascita	Alfa	50		N
Sigla Provincia di Nascita	Alfa	2		Y

Numero iscrizione CCIAA	Num	10	Y
Sigla Provincia iscrizione CCIAA	Alfa	2	Y
Comune di Residenza	Alfa	50	N
Via e frazione	Alfa	50	N
C.A.P.	Alfa	5	Y
Sigla Provincia	Alfa	2	Y
Stato	Alfa	50	N
Telefono	Alfa	20	N

TIPO RECORD 30
SOGGETTO GIURIDICO

Contiene le informazioni relative a un soggetto giuridico.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nulla
Tipo Record	Num	2	30	N
ID Soggetto	Alfa	12		N
Ragione Sociale	Alfa	100		N
Sigla Sociale	Alfa	20		Y
Forma Giuridica	Alfa	6		N
Data di Costituzione	Data	8		N
Codice Fiscale	Num	11	(*)	Y
Codice ABI	Num	6		Y
Numero iscrizione CCIAA	Num	10	(*)	Y
Sigla Provincia iscrizione CCIAA	Alfa	2	(*)	Y
Comune della sede legale	Alfa	50		N
Via e frazione	Alfa	50		N
C.A.P.	Alfa	5		Y
Sigla Provincia	Alfa	2		Y
Stato	Alfa	50		N
Telefono	Alfa	20		N

(*) obbligatorio per i soggetti italiani

1. PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

TIPO RECORD 01

DICHIARAZIONE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

Contiene le informazioni relative alla comunicazione delle partecipazioni qualificate.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nulla
Tipo Record	Num	2	01	N
ID Segnalante	Alfa	12		N
Data Riferimento	Data	8		N
Variazioni rispetto alla precedente comunicazione	Alfa	2	SI/NO	N
Osservazioni	Alfa	255		Y

TIPO RECORD 02

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

Contiene le informazioni relative alle partecipazioni qualificate.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nulla
Tipo Record	Num	2	02	N
ID Partecipante	Alfa	12		N
ID Partecipata	Alfa	12		N
Percentuale di possesso	Num	6,3		N

SEQUENZA DEI RECORD

I record della dichiarazione in formato elettronico sono attesi secondo la seguente sequenza:

DICHIARAZIONE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE (01) {1}

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE (02) {0,n}

SOGGETTO FISICO (29) {0,n}

SOGGETTO GIURIDICO (30) {1,n}

Tra parentesi tonde viene indicato il tipo record; tra parentesi graffe la cardinalità.

2. ESPONENTI AZIENDALI

TIPO RECORD 03
DICHIARAZIONE ESPONENTI AZIENDALI
 Contiene le informazioni relative alla comunicazione degli esponenti aziendali.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nulla
Tipo Record	Num	2	03	N
ID Segnalante	Alfa	12		N
Osservazioni	Alfa	255		Y

TIPO RECORD 04
ESPOONENTI AZIENDALI
 Contiene le informazioni relative agli esponenti aziendali.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nulla
Tipo Record	Num	2	04	N
ID Esponente	Alfa	12		N
Carica/funzione	Alfa	80	(*)	N
Tipologia di variazione	Alfa	1	N/C/F (**)	N
Data validità	Data	8		N

(*) Le cariche/funzioni ammesse sono:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 AMMINISTRATORE DELEGATO
 CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE
 AMMINISTRATORE UNICO
 MEMBRO DEL COMITATO ESECUTIVO
 PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
 SINDACO EFFETTIVO
 SINDACO SUPPLENTE
 DIRETTORE GENERALE
 RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DI NEGOZIAZIONE
 RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DI COLLOCAMENTO
 RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI
 RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DI GESTIONE
 RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DI GESTIONE COLLETTIVA
 RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DI GESTIONE INDIVIDUALE
 RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DI GESTIONE FONDI PENSIONE
 RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DI CONTROLLO INTERNO
 RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DI AMMINISTRAZIONE
 RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DEL BACK OFFICE
 RESPONSABILE DELLA FUNZIONE AZIENDALE DEI SISTEMI INFORMATIVI

(**) Tipologia di variazione. Può assumere uno dei seguenti valori:

N = Nomina
 C = Cessazione
 F = Conferma

SEQUENZA DEI RECORD

I record della dichiarazione in formato elettronico sono attesi secondo la seguente sequenza:

DICHIARAZIONE ESPONENTI AZIENDALI (03) {1}
 ESPONENTI AZIENDALI (04) {1,n}
 SOGGETTO FISICO (29) {1,n}
 SOGGETTO GIURIDICO (30) {1}

Tra parentesi tonde viene indicato il tipo record; tra parentesi graffe la cardinalità.

3. DELEGHE GESTIONALI

TIPO RECORD 05
DICHIARAZIONE DELEGHE GESTIONALI
 Contiene le informazioni relative alla comunicazione delle deleghe gestionali.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nulla
Tipo Record	Num	2	05	N
ID Segnalante	Alfa	12		N
Data Inizio Periodo Riferimento	Data	8		N
Data Fine Periodo Riferimento	Data	8		N
Osservazioni	Alfa	255		Y

TIPO RECORD 06
DELEGHE A/DA TERZI PER LA GESTIONE SU BASE INDIVIDUALE
 Contiene le informazioni relative alle deleghe per la gestione su base individuale di portafogli rilasciate a / ricevute da terzi.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nulla
Tipo Record	Num	2	06	N
Indicatore delega a/da terzi	Alfa	2	A/DA	N
ID Delegato/Delegante	Alfa	12		N
Mercati	Alfa	20	(*)	N

Settori	Alfa	40	(**)	N
Categoria di strumento finanziario	Alfa	35	(***)	N
Numero di contratti delegati	Num	6		N
Controvalore dei portafogli delegati	Num	17,2		N
Data di inizio validità	Data	8		N
Data di fine validità	Data	8		Y

TIPO RECORD 07

DELEGHE A/DA TERZI PER LA GESTIONE DI OICR

Contiene le informazioni relative alle deleghe per la gestione di oicr rilasciate a / ricevute da terzi.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nulla
Tipo Record	Num	2	07	N
Indicatore delega a/da terzi	Alfa	2	A/DA	N
ID Delegato/Delegante	Alfa	12		N
Codice ISIN	Alfa	12		N
Denominazione	Alfa	20		N
Mercati	Alfa	20	(*)	N
Settori	Alfa	40	(**)	N
Categoria di strumento finanziario	Alfa	35	(***)	N
Controvalore	Num	17,2		N
Data di inizio validità	Data	8		N
Data di fine validità	Data	8		Y

TIPO RECORD 08

DELEGHE A/DA TERZI PER LA GESTIONE DI FONDI PENSIONE APERTI

Contiene le informazioni relative alle deleghe per la gestione di fondi pensione aperti rilasciate a / ricevute da terzi.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nulla
Tipo Record	Num	2	08	N
Indicatore delega a/da terzi	Alfa	2	A/DA	N
ID Delegato/Delegante	Alfa	12		N
Codice COVIP comparto	Num	5		N
Denominazione comparto	Alfa	20		N
Mercati	Alfa	20	(*)	N
Settori	Alfa	40	(**)	N
Categoria di strumento finanziario	Alfa	35	(***)	N
Controvalore	Num	17,2		N
Data di inizio validità	Data	8		N
Data di fine validità	Data	8		Y

TIPO RECORD 09

DELEGHE A/DA TERZI PER LA GESTIONE DI FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Contiene le informazioni relative alle deleghe per la gestione di fondi pensione negoziali rilasciate a / ricevute da terzi.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nulla
Tipo Record	Num	2	09	N
Indicatore delega a/da terzi	Alfa	2	A/DA	N
ID Delegato/Delegante	Alfa	12		N
Mercati	Alfa	20	(*)	N
Categoria di strumento finanziario	Alfa	35	(***)	N
Numero di contratti delegati	Num	6		N
Controvalore	Num	17,2		N
Data di inizio validità	Data	8		N
Data di fine validità	Data	8		Y

TIPO RECORD 10

DELEGHE DA TERZI PER LA GESTIONE DI FORME PENSIONISTICHE INDIVIDUALI

Contiene le informazioni relative alle deleghe per la gestione di forme pensionistiche individuali ricevute da terzi.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nulla
Tipo Record	Num	2	10	N
ID Delegato	Alfa	12		N
Mercati	Alfa	20	(*)	N
Categoria di strumento finanziario	Alfa	35	(***)	N

Numero di contratti delegati	Num	6	N
Controvalore	Num	17,2	N
Data di inizio validità	Data	8	N
Data di fine validità	Data	8	Y

(*) il campo Mercati può assumere uno dei valori seguenti:

Italia
Europa
EMU (zona Euro)
Giappone
Pacifico
Nord America
Emerging Markets
Altro
Tutti

(**) per il campo Settori, utilizzare la codifica definita dal Global Industry Classification Standard (GICS), nonché gli ulteriori valori Altro e Tutti.

(***) il campo Categoria di strumento finanziario può assumere uno dei valori seguenti:

Azioni
Obbligazioni governative
Obbligazioni societarie
Obbligazioni enti sopranazionali
Tutte le Obbligazioni
Titoli di Stato
Quote di fondo
Strumenti derivati
Altro
Tutti

SEQUENZA DEI RECORD

I record della dichiarazione in formato elettronico sono attesi secondo la seguente sequenza:

DICHIARAZIONE DELEGHE GESTIONALI (05) {1}
DELEGHE A/DA TERZI PER LA GESTIONE SU BASE INDIVIDUALE (06) {0,n}
DELEGHE A/DA TERZI PER LA GESTIONE DI OICR (07) {0,n}
DELEGHE A/DA TERZI PER LA GESTIONE DI FONDI PENSIONE APERTI (08) {0,n}
DELEGHE A/DA TERZI PER LA GESTIONE DI FONDI PENSIONE NEGOZIALI (09) {0,n}
DELEGHE DA TERZI PER LA GESTIONE DI FORME PENSIONISTICHE INDIVIDUALI (10) {0,n}
SOGETTO FISICO (29) {0,n}
SOGETTO GIURIDICO (30) {1,n}

Tra parentesi tonde viene indicato il tipo record; tra parentesi graffe la cardinalità.

4. CONVENZIONI

TIPO RECORD 11

DICHIARAZIONE CONVENZIONI

Contiene le informazioni relative alla comunicazione delle convenzioni di collocamento / con altri intermediari.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nulla
Tipo Record	Num	2	11	N
ID Segnalante	Alfa	12		N
Osservazioni	Alfa	255		Y

TIPO RECORD 12

CONVENZIONI DI COLLOCAMENTO

Contiene le informazioni relative alle convenzioni di collocamento.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nulla
Tipo Record	Num	2	12	N
ID Mandante	Alfa	12		N
Oggetto del collocamento	Alfa	35	(*)	N
Collocamento via Internet	Alfa	2	SI/NO	N
Collocamento via Promotori	Alfa	2	SI/NO	N
Collocamento via Sportello	Alfa	2	SI/NO	N
Collocamento via Sede	Alfa	2	SI/NO	N
Tipologia di variazione	Alfa	1	S/M/R (**)	N
Data validità	Data	8		N

TIPO RECORD 23

CONVENZIONI DI COLLOCAMENTO

Contiene le informazioni relative alle convenzioni di collocamento per il caso del subcollocamento.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nulla
Tipo Record	Num	2	23	N
ID Mandante	Alfa	12		N
ID Società Prodotto	Alfa	12		N

Oggetto del collocamento	Alfa	35	(*)	N
Collocamento via Internet	Alfa	2	SI/NO	N
Collocamento via Promotori	Alfa	2	SI/NO	N
Collocamento via Sportello	Alfa	2	SI/NO	N
Collocamento via Sede	Alfa	2	SI/NO	N
Tipologia di variazione	Alfa	1	S/M/R (**)	N
Data validità	Data	8		N

TIPO RECORD 13

CONVENZIONI CON ALTRI INTERMEDIARI

Contiene le informazioni relative alle convenzioni con altri intermediari.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nulla
Tipo Record	Num	2	13	N
ID Controparte	Alfa	12		N
Tipologia controparte	Alfa	30	(***)	N
Tipologia di variazione	Alfa	1	S/M/R (**)	N
Data validità	Data	8		N

(*) Oggetto del collocamento. Può assumere uno dei seguenti valori:

Gestione individuale
 Negoziazione
 Ricezione / Trasmissione ordini
 Prodotti bancari
 Prodotti assicurativi
 OICR
 Fondi pensione
 Altri prodotti

(**) Tipologia di variazione. Può assumere uno dei seguenti valori:

S = Stipula
 M = Modifica
 R = Revoca

(***) Tipologia controparte. Può assumere uno dei seguenti valori:

Negoziatore
 Società di gestione italiana
 Società di gestione estera
 Banca depositaria
 Raccogliitore di ordini

SEQUENZA DEI RECORD

I record della dichiarazione in formato elettronico sono attesi secondo la seguente sequenza:

DICHIARAZIONE CONVENZIONI (11) {1}
 CONVENZIONI DI COLLOCAMENTO (12) {0,n}
 CONVENZIONI DI COLLOCAMENTO (23) {0,n}
 CONVENZIONI CON ALTRI INTERMEDIARI (13) {0,n}
 SOGGETTO GIURIDICO (30) {1,n}

Tra parentesi tonde viene indicato il tipo record; tra parentesi graffe la cardinalità.

5. COLLOCAMENTO E OFFERTA FUORI SEDE

TIPO RECORD 14

DICHIARAZIONE COLLOCAMENTO E OFFERTA FUORI SEDE

Contiene le informazioni relative alla comunicazione delle informazioni relative al collocamento e all'offerta fuori sede.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nulla
Tipo Record	Num	2	14	N
ID Segnalante	Alfa	12		N
Anno Riferimento	Num	4	(*)	N
Osservazioni	Alfa	255		Y

TIPO RECORD 15

COLLOCAMENTO E OFFERTA FUORI SEDE

Contiene le informazioni relative all'ammontare della raccolta netta e lorda e alle commissioni percepite nell'ambito delle attività di collocamento e di offerta fuori sede.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nulla
Tipo Record	Num	2	15	N
ID Mandante	Alfa	12		N
Oggetto dell'offerta	Alfa	35	(**)	N
Raccolta lorda	Num	17,2		N
Raccolta netta	Num	17,2		N
Commissioni di sottoscrizione	Num	17,2		N
Commissioni di gestione	Num	17,2		N

Commissioni di performance	Num	17,2	N
Altre commissioni	Num	17,2	N

(*) in formato YYYY

(**) Il campo Oggetto dell'offerta può assumere uno dei seguenti valori:

- Gestione individuale
- Negoziante
- Ricezione / Trasmissione ordini
- Prodotti bancari
- Prodotti assicurativi
- OICR italiani
- OICR armonizzati esteri
- OICR non armonizzati esteri
- Fondi pensione
- Altri prodotti

SEQUENZA DEI RECORD

I record della dichiarazione in formato elettronico sono attesi secondo la seguente sequenza:

DICHIARAZIONE COLLOCAMENTO E OFFERTA FUORI SEDE (14) {1}

COLLOCAMENTO E OFFERTA FUORI SEDE (15) {1,n}

SOGGETTO GIURIDICO (30) {1,n}

Tra parentesi tonde viene indicato il tipo record; tra parentesi graffe la cardinalità.

6. COMPOSIZIONE DEI PORTAFOGLI GESTITI

TIPO RECORD 16

DICHIARAZIONE COMPOSIZIONE DEI PORTAFOGLI

Contiene le informazioni relative alla comunicazione della composizione dei portafogli gestiti.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nulla
Tipo Record	Num	2	16	N
ID Segnalante	Alfa	12		N
Data Inizio Periodo Riferimento	Data	8		N
Data Fine Periodo Riferimento	Data	8		N
Osservazioni	Alfa	255		Y

TIPO RECORD 17

COMPOSIZIONE DEI PORTAFOGLI

Contiene le informazioni relative alla composizione dei portafogli gestiti.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nulla
Tipo Record	Num	2	17	N
Codice ISIN strumento finanziario	Alfa	12		N
Descrizione strumento finanziario	Alfa	20		N
Strumento finanziario del gruppo	Alfa	2	SI/NO	N
Valuta	Alfa	3	(**)	N
Quantità rimanenze iniziali	Num	15,3		N
Quantità acquisti	Num	15,3		N
Quantità vendite	Num	15,3		N
Quantità rimborsi	Num	15,3		N
Quantità conferimenti	Num	15,3		N
Quantità prelevamenti	Num	15,3		N
Quantità eventi sul capitale	Num	15,3		N
Quantità acquisti PCT	Num	15,3		N
Quantità vendite PCT	Num	15,3		N
Quantità esercizio opzioni	Num	15,3		N
Quantità abbandono opzioni	Num	15,3		N
Quantità altri movimenti	Num	15,3		N
Quantità rimanenze finali	Num	15,3		N
Controvalore rimanenze iniziali	Num	17,2		N
Controvalore acquisti	Num	17,2		N
Controvalore vendite	Num	17,2		N
Controvalore rimborsi	Num	17,2		N
Controvalore conferimenti	Num	17,2		N
Controvalore prelevamenti	Num	17,2		N
Controvalore altri movimenti	Num	17,2		N
Controvalore eventi sul capitale	Num	17,2		N

Controvalore acquisti PCT	Num	17,2	N
Controvalore vendite PCT	Num	17,2	N
Controvalore esercizio opzioni	Num	17,2	N
Controvalore abbandono opzioni	Num	17,2	N
Controvalore rimanenze finali	Num	17,2	N

TIPO RECORD 18
COMPOSIZIONE DEI PORTAFOGLI CONTRATTI OTC
 Contiene le informazioni relative alla composizione dei portafogli gestiti per i contratti OTC.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nulla
Tipo Record	Num	2	18	N
Codice derivati OTC	Num	8	(*)	N
Descrizione derivati OTC	Alfa	40		N
Quantità rimanenze iniziali	Num	15,3		N
Quantità acquisti	Num	15,3		N
Quantità vendite	Num	15,3		N
Quantità conferimenti	Num	15,3		N
Quantità prelevamenti	Num	15,3		N
Quantità altri movimenti	Num	15,3		N
Quantità rimanenze finali	Num	15,3		N
Controvalore rimanenze iniziali	Num	17,2		N
Controvalore acquisti	Num	17,2		N
Controvalore vendite	Num	17,2		N
Controvalore conferimenti	Num	17,2		N
Controvalore prelevamenti	Num	17,2		N
Controvalore altri movimenti	Num	17,2		N
Controvalore rimanenze finali	Num	17,2		N

(*) Le categorie di valore mobiliare sono quelle indicate nelle Avvertenze Generali - Categorie Valori Mobiliari - Contratti Derivati - del "Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli OICR" di cui alla circolare Banca d'Italia n. 189 del 21 ottobre 1993 e successivi aggiornamenti.

(**) La valuta deve essere espressa mediante la codifica ISO (Codice ISO) adottata dall'UIC.

SEQUENZA DEI RECORD

I record della dichiarazione in formato elettronico sono attesi secondo la seguente sequenza:

- DICHIARAZIONE COMPOSIZIONE DEI PORTAFOGLI (16) {1}
- COMPOSIZIONE DEI PORTAFOGLI (17) {0,n}
- COMPOSIZIONE DEI PORTAFOGLI CONTRATTI OTC (18) {0,n}
- SOGGETTO FISICO (29) {0,1}
- SOGGETTO GIURIDICO (30) {0,1}

Tra parentesi tonde viene indicato il tipo record; tra parentesi graffe la cardinalità.

7. OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI EMESSI DAL GRUPPO

TIPO RECORD 19
DICHIARAZIONE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DAL GRUPPO
 Contiene le informazioni relative alla dichiarazione.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nulla
Tipo Record	Num	2	19	N
ID Segnalante	Alfa	12		N
Codice ISIN azione oggetto dichiarazione	Alfa	12		N
Descrizione azione oggetto dichiarazione	Alfa	20		N
Periodo Riferimento	Num	6	(*)	N
Osservazioni	Alfa	255		Y

TIPO RECORD 20
STRUMENTO FINANZIARIO OGGETTO DELLE OPERAZIONI
 Contiene le informazioni relative allo strumento finanziario oggetto delle operazioni.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nulla
Tipo Record	Num	2	20	N
Codice ISIN strumento finanziario	Alfa	12		N
Descrizione strumento finanziario	Alfa	20		N
Tipo titolo	Alfa	25	(**)	N

Quotato su mercati italiani	Alfa	2	SI/NO	N
Tipo facoltà	Alfa	8	(***)	Y
Data scadenza	Data	8		Y
Prezzo d'esercizio	Num	11,4		Y

**TIPO RECORD 21
DETTAGLIO OPERAZIONI**

Contiene il dettaglio delle operazioni effettuate, relative allo strumento finanziario specificato nel record 20.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullò
Tipo Record	Num	2	21	N
Data operazione	Data	8		N
Tipo mercato	Alfa	2	MI/ME/SO/FM/BL (****)	N
Indicatore acquisto/vendita	Alfa	1	A/V (****)	N
Quantità scambiata	Num	12		N
Numero operazioni	Num	6		N
Note	Alfa	60		Y

**TIPO RECORD 22
RIEPILOGO OPERAZIONI**

Contiene il riepilogo delle operazioni effettuate, relative allo strumento finanziario specificato nel record 20.

Campo	Tipo	Lunghezza	Valore	Nullò
Tipo Record	Num	2	22	N
Tipo mercato	Alfa	2	MI/ME/SO/FM/BL (****)	N
Indicatore acquisto/vendita	Alfa	1	A/V (****)	N
Quantità scambiata	Num	12		N
Numero operazioni	Num	6		N

(*) in formato MMYYYY

(**) Tipo titolo. Può assumere uno dei seguenti valori:

AZIONE
OBBLIGAZIONE CONVERTIBILE
DIRITTO DI OPZIONE
WARRANT
OPTION
FUTURE
PREMIO
ALTRO

(***) Tipo di facoltà. Può assumere uno dei seguenti valori:

CALL
PUT
STELLAGE
STRIP
STRAP

(****) Tipo mercato. Può assumere uno dei seguenti valori:

MI = Mercato regolamentato Italiano
ME = Mercato regolamentato Estero
SO = Scambio Organizzato
FM = Fuori Mercato
BL = Blocchi

(*****) Indicatore di acquisto/vendita. Può assumere uno dei seguenti valori:

A = Acquisto
V = Vendita

SEQUENZA DEI RECORD

I record della dichiarazione in formato elettronico sono attesi secondo la seguente sequenza:

DICHIARAZIONE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DAL GRUPPO (19) {1}
STRUMENTO FINANZIARIO OGGETTO DELLE OPERAZIONI (20) {1,n}
DETTAGLIO OPERAZIONI (21) {1,n}
RIEPILOGO OPERAZIONI (22) {1,n}
SOGGETTO GIURIDICO (30) {1}

Tra parentesi tonde viene indicato il tipo record; tra parentesi graffe la cardinalità.

N.B. Per ogni strumento finanziario oggetto delle operazioni, bisogna far seguire i record relativi al dettaglio delle operazioni e quindi al riepilogo.

3.3 Comunicazione di errori e/o di anomalie sui dati

Nei casi in cui le comunicazioni trasmesse siano inficiate da errori e/o da anomalie sui dati, è richiesto un nuovo invio del flusso informativo interessato dagli errori e/o dalle anomalie debitamente corretto.

nota:

(*) Allegato tecnico sostituito con delibera n. 14462 del 9.3.2004.

Comunicazione n DIN/4075557 del 13 agosto 2004

D.L.gs. n. 37/2004: chiarimenti in materia di disciplina Consob degli intermediari

In data 1° gennaio 2004 è entrata in vigore la riforma del diritto societario introdotta con il d.lgs. n. 6/2003, avente ad oggetto la "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366".

La riforma fra l'altro, consente all'autonomia statutaria delle s.p.a di scegliere un modello organizzativo di amministrazione e controllo anche diverso da quello "tradizionale", articolato in un consiglio di amministrazione ed in un collegio sindacale. Lo statuto può infatti optare, in alternativa, per un sistema c.d. dualistico caratterizzato da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, ovvero per un sistema c.d. monistico in cui all'interno dello stesso consiglio di amministrazione è individuato un comitato di controllo.

Il 14 febbraio 2004 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di d.lgs. n. 37/2004, recante fra l'altro disposizioni correttive ed integrative del citato d.lgs. n. 6/2003, norme di coordinamento del d.lgs. n. 385/1993 (TUB) e del d.lgs. 58/1998 (TUF) con la "riforma del diritto societario".

L'art. 6 del d. lgs. n. 37/2004 prevede che, "in materia di sistemi di amministrazione e controllo dualistico e monistico", "le norme dei decreti legislativi numero 385 del 1993 e numero 58 del 1998, modificate e sostituite [dallo stesso d.lgs. n. 37/2002] e le correlate norme del codice civile modificate o sostituite dal decreto legislativo n.6 del 2003, continuano a trovare applicazione fino all'emanazione delle relative disposizioni di attuazione e comunque non oltre ..." il 14 agosto 2004 (sei mesi dalla pubblicazione del d.lgs. n. 37/2004).

Quantomeno dalla riferita data, dunque, le innovazioni in materia di sistemi alternativi di amministrazione e controllo potranno trovare piena applicazione anche riguardo agli intermediari del mercato mobiliare.

Considerato anche che già i nuovi commi 6-ter e 6-quarter dell'art. 1, del TUF prevedono, rispettivamente, sul modello di quanto previsto dal nuovo art. 223-septies delle Disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, che "se non diversamente disposto, le norme del ... decreto legislativo [n. 58/1998] che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti" e che "se non diversamente disposto, le norme del ... decreto legislativo [n. 58/1998] che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti", per opportuna chiarezza, si fa presente che gli stessi criteri applicativi devono riferirsi anche al regolamento consob n. 11522/1998, nonché alla delibera Consob n. 14015/2003.

Si rammenta altresì che l'art. 13 del TUF come modificato dal citato d. lgs. n. 37/2004, prevede che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso SIM, SGR e SIVAC possiedano oltre i requisiti di onorabilità e di professionalità, anche i requisiti di indipendenza che saranno stabiliti con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

La valutazione circa l'effettivo possesso dei cennati requisiti coinvolge l'intermediario e le Autorità di vigilanza anche con riferimento ai "requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto" (art. 13, comma 3 bis, del TUF). Posto che il codice civile individua requisiti di indipendenza per i sindaci, è necessario sin d'ora che il consiglio di amministrazione di ogni SIM provveda a verificare il possesso di tali requisiti, trasmettendo alla Commissione, nel contesto dei doveri di informazione alla CONSOB di cui alla delibera n. 14015/2003 (art. 2, lett. e), copia del relativo verbale e della documentazione posta alla base della valutazione. L'adempimento interessa non solo i sindaci di nuova nomina ma anche quelli già in carica.

Analogamente, qualora la SIM opti per il sistema monistico di amministrazione e controllo, dovranno essere verificati i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2409 septiesdecies del c.c. e trasmessi alla Consob il verbale di accertamento e la documentazione di riferimento.

Naturalmente, analoga verifica (e informativa documentale alla Consob) andrà condotta anche con riguardo agli eventuali requisiti di indipendenza previsti dallo statuto dell'intermediario.

L'informativa documentale alla Consob circa la sussistenza dei requisiti di indipendenza (analogamente a quanto già previsto con riguardo ai requisiti di onorabilità) dovrà curarsi anche nel caso di conferma nella carica dell'esponente aziendale della SIM (art. 2, lett. e), della delibera n. 14015/2003).

Si rammenta altresì che, nel caso dell'adozione di sistemi di amministrazione e controllo alternativi a quello tradizionale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del TUF, la verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza complete dell'organo di appartenenza: consiglio di gestione o consiglio di sorveglianza, per il sistema dualistico; consiglio di amministrazione, per il sistema monistico.

Tale criterio occorrerà tenere presente ai fini dell'individuazione dell'organo il cui verbale è necessario trasmettere ai sensi e per gli effetti del già citato art. 2, lett. e), della delibera n. 14015/2003 e dell'art. 8, comma 1, lett. c), del reg. Consob n. 11522/1998, riguardante la documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento in qualità di SIM.

p.IL PRESIDENTE
Enrico Cervone

Delibera n. 12636 del 28 giugno 2000

Applicazione dell'art. 31 comma 4, del d.lgs. 24.2.1998, n. 58.

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il regolamento adottato con propria delibera n. 11522 del 1 luglio 1998 e successivamente modificato con delibere n. 11745 del 9 dicembre 1998, n. 12409 del 1 marzo 2000 e n. 12498 del 20 aprile 2000;

Visto l'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo cui, per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari, la Consob può avvalersi della collaborazione di un Organismo individuato dalle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati, stabilendone, in virtù del potere regolamentare attribuitole dall'art. 31, comma 6, lett. c), del predetto decreto, tanto i compiti quanto gli obblighi;

Visto l'art. 86 del regolamento adottato con propria delibera del 1 luglio 1998, così come successivamente modificato, che stabilisce i compiti e gli obblighi dell'Organismo;

Considerato che il dettato dell'art. 31, comma 4, favorisce una gestione attiva dell'albo dei promotori finanziari da parte delle associazioni di categoria dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati;

Considerato che la disposizione testé menzionata non stabilisce i criteri in base ai quali deve essere individuato il predetto Organismo;

Ritenuto che a tal fine occorre procedere a determinare la rappresentatività delle associazioni dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati di cui all'art. 31, comma 4, del predetto decreto n. 58/1998;

Ritenuto che il principio di rappresentatività – pur se non menzionato esplicitamente nel citato art. 31, comma 4 - costituisce utile riferimento per selezionare le associazioni che individueranno l'Organismo, al fine di garantire che le delicate funzioni che lo stesso dovrà svolgere ai sensi dell'art. 86 del regolamento n. 11522/1998 non siano svolte da soggetti scarsamente rappresentativi o del tutto

estranei al sistema dei promotori finanziari;

DELIBERA:

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ai fini dell'applicazione dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, individua la rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati secondo i seguenti requisiti:

1. le associazioni dei promotori finanziari:

a) devono essere costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere operanti da almeno tre anni ed avere quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;

b) devono avere tra i propri associati esclusivamente promotori finanziari regolarmente iscritti all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari;

c) devono avere un numero di associati non inferiore al dieci per cento del numero dei promotori iscritti all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari al 31 dicembre dell'anno di riferimento ed una articolazione sul territorio nazionale in almeno dieci regioni (alle regioni sono assimilabili le province autonome);

2. le associazioni dei soggetti abilitati:

a) devono essere costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere operanti da almeno tre anni ed avere quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;

b) devono avere tra i propri associati soggetti abilitati che complessivamente si avvalgono di promotori finanziari in percentuale non inferiore al dieci per cento del numero dei promotori iscritti all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Consob.

Roma, 28 giugno 2000

Il presidente: SPAVENTA

Capitolo IV

Fondo Nazionale di Garanzia

Decreto 30 giugno 1998

Approvazione dello statuto e del regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare. Testo risultante a seguito delle modifiche approvate con D.M. 29/03/01 (G.U. n.85 del 11/04/01) e D.M. 19/06/07 (G.U. n.155 del 06/07/07)

MINISTERO DEL TESORO
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

VISTO l'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che ha istituito il Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare;

VISTO l'articolo 35 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 che attribuisce al Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, la regolamentazione dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo, alla cui adesione è subordinato l'esercizio dei servizi di investimento da parte degli intermediari;

VISTO l'articolo 62, commi 1, 2 e 4 del medesimo decreto legislativo, il quale riconosce il Fondo nazionale di garanzia quale sistema di indennizzo, dispone il suo adeguamento al regolamento previsto al citato articolo 35 e prevede il trasferimento delle attività e passività del Fondo ad una gestione speciale, disciplinata da apposito regolamento del Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB;

VISTO il regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro del 14 novembre 1997, n. 485, ai sensi del citato articolo 35, e concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei sistemi di indennizzo;

VISTO l'articolo 12 di detto regolamento che attribuisce al Comitato di gestione del Fondo medesimo di deliberare le modifiche al proprio statuto e il nuovo regolamento operativo, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni vigenti in materia di indennizzo;

VISTO in particolare il comma 2 del citato articolo 12, che prevede l'approvazione dello statuto e del regolamento operativo da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, e la pubblicazione di tale provvedimento nella Gazzetta Ufficiale;

VISTE le lettere n. 2643 e n. 4238, rispettivamente del 23 aprile 1998 e del 25 giugno 1998, con le qua-

li il Fondo nazionale di garanzia ha trasmesso per l'approvazione lo statuto e il regolamento operativo, deliberati dal Comitato di gestione nella seduta del 20 aprile 1998 e modificati, su richiesta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nella seduta del 25 giugno 1998;

VISTI i pareri comunicati dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia rispettivamente in data 22 e 24 giugno 1998;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione dei documenti trasmessi fissandone la decorrenza al 1° luglio 1998, condividendo le motivazioni del Fondo medesimo esposte nella citata lettera del 23 aprile 1998;

D E C R E T A

Art. 1

Sono approvati lo statuto e il regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia deliberati dal Comitato di gestione in data 25 giugno 1998, nei testi allegati al presente decreto, in attuazione del disposto dell'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro del 14 novembre 1997, n. 485.

Art. 2

Lo statuto e il regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia entrano in vigore a decorrere dal 1° luglio 1998, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Il presente decreto e il regolamento operativo, che sostituisce il decreto del Ministro del tesoro del 30 settembre 1991 e successive modificazioni e integrazioni, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1998

Il direttore generale: DRAGHI

Fondo Nazionale di Garanzia
(art. 62, comma 1, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415)

REGOLAMENTO OPERATIVO

Roma, luglio 2007

Art. 1

1. Ai fini del presente "Regolamento operativo" si intendono per:

a) "Fondo": il Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

b) "L.F." (legge fallimentare): il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;

c) "TUB": il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;

d) "TUF": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

e) "Consob": la Commissione nazionale per le società e la borsa;

f) "Stato comunitario": lo Stato appartenente all'Unione europea;

g) "Stato extracomunitario": lo Stato non appartenente all'Unione europea;

h) "società di intermediazione mobiliare": l'impresa, diversa dalla banca e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del TUB, avente sede legale e direzione generale in Italia, autorizzata a prestare servizi di investimento;

i) "società fiduciaria": la società per azioni avente sede legale e direzione generale in Italia, di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, autorizzata a prestare il servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. d), del TUF;

l) "società di gestione del risparmio": la società per azioni avente sede legale e direzione generale in Italia, di cui all'art. 18, comma 2, del TUF, autorizzata a prestare il servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. d), del medesimo TUF;

m) "società di gestione del risparmio armonizzata": la società avente sede legale e direzione generale in uno Stato comunitario diverso dall'Italia, di cui all'art. 18, comma 2, del TUF, autorizzata a prestare il servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. d), del medesimo TUF;

n) "intermediari finanziari": gli intermediari finanziari di cui all'art. 18, comma 3, del TUF, autorizzati a prestare il servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. a), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, e lett. c), del medesimo TUF;

o) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, avente sede legale e direzione generale in uno Stato comunitario diverso dall'Italia, autorizzata a prestare servizi di investimento;

p) "impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, avente sede legale in uno Stato extracomunitario, autorizzata a prestare servizi di investimento;

q) "intermediari": le banche italiane, le società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie, le società di gestione del risparmio, gli intermediari finanziari, gli agenti di cambio di cui all'art. 201, commi 6 e 7, del TUF; le succursali degli "intermediari" insediate in Stati comunitari; le succursali insediate in Italia di banche, di imprese di investimento, comunitarie ed extracomunitarie, di società di gestione del risparmio armonizzate;

r) "succursale": sede di attività, che costituisce parte priva di personalità giuridica di un intermediario definito dalla lettera q), che fornisce i "servizi di investimento" ai quali l'intermediario medesimo è autorizzato;

s) "gruppo": quello definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del TUF;

t) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 2, lett. a), b), b-bis), c), d), e), del TUF;

u) "strumenti finanziari derivati": gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 2, lett. f), g), h), i), j), del TUF;

v) "operazioni di investimento": i "servizi di investimento" definiti dall'art. 1, comma 5, del TUF e il "servizio accessorio" definito dall'art. 1, comma 6, lett. a), del medesimo TUF;

w) "investitori": i soggetti che affidano agli intermediari definiti dalle lettere p), q) e r) denaro e/o strumenti finanziari nell'ambito delle operazioni di investimento definite dalla lettera v).

Art. 2

1. Il Fondo indennizza gli investitori, entro i limiti di importo previsti dall'art. 8, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo, come definiti dall'art. 1, comma 1, lett. h), i), l), m), n), o), p), q), r), derivanti dalla prestazione:

i) dei seguenti "servizi di investimento":

- a) negoziazione per conto proprio;
- b) negoziazione per conto terzi;
- c) collocamento con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
- e) ricezione e trasmissione di ordini, nonché mediazione;
- ii) del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.

2. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti indicati al comma 1, derivanti da operazioni di investimento effettuate da:

- a) succursali di banche italiane, di società di intermediazione mobiliare, di società fiduciarie, di società di gestione del risparmio e di intermediari finanziari, aderenti al Fondo, insediate in Stati comunitari. L'indennizzo del Fondo non può eccedere il livello massimo di tutela offerto dal corrispondente "sistema di indennizzo" dello Stato ospitante e, comunque, i limiti di importo previsti dall'art. 8. Qualora dette succursali abbiano aderito ad un "sistema di indennizzo" ufficialmente riconosciuto nello Stato ospitante al fine di integrare la tutela del Fondo, l'intervento del Fondo medesimo è limitato all'importo previsto dall'art. 8;
- b) succursali insediate in Italia di banche, di imprese di investimento comunitarie, di società di gestione del risparmio armonizzate, aderenti al Fondo, limitatamente all'attività svolta in Italia. L'intervento del Fondo è subordinato all'intervento del "sistema di indennizzo" dello Stato di origine ed è limitato alla differenza tra il proprio indennizzo e quello previsto dal sistema dello Stato di origine e, comunque, entro i limiti di importo previsti dall'art. 8;
- c) succursali insediate in Italia di banche e di imprese di investimento extracomunitarie, aderenti al Fondo, limitatamente all'attività svolta in Italia, entro i limiti di importo previsti dall'art. 8. L'intervento del Fondo è subordinato all'intervento del "sistema di indennizzo" dello Stato di origine o, nei casi in cui nello Stato di origine non siano previsti "sistemi di indennizzo", qualora dette succursali siano assoggettate alle procedure concorsuali dello Stato italiano.

Art. 3

1. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti derivanti dalle operazioni di investimento indicate nell'art. 2, se le operazioni di investimento medesime siano state effettuate da intermediari aderenti

al Fondo, ad esse autorizzati o abilitati ai sensi del TUF.

2. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti derivanti dalle operazioni di investimento indicate nell'art. 2 e nel comma 1, effettuate fino al momento in cui sia stata pubblicizzata la revoca dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 1, o la cessazione dell'adesione dell'intermediario al Fondo.

Art. 4

1. Sono esclusi dall'indennizzo del Fondo i crediti delle seguenti categorie di soggetti:

- a) banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, agenti di cambio, soggetti di cui al Titolo V del TUB, società di gestione del risparmio, società di gestione del risparmio armonizzate, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, imprese di assicurazione;
- b) enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali;
- c) società appartenenti allo stesso "gruppo" dell'intermediario;
- d) soci che detengono, anche per interposta persona, almeno il cinque per cento del capitale dell'intermediario, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;
- e) amministratori, dirigenti e sindaci dell'intermediario o di altre società del "gruppo" di appartenenza dell'intermediario medesimo, in carica negli ultimi due esercizi, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;
- f) soci della società di revisione che hanno certificato, negli ultimi due esercizi, il bilancio dell'intermediario o di altre società del "gruppo" di appartenenza dell'intermediario medesimo, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;
- g) investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale;
- h) investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza dell'intermediario, come accertato dagli organi della procedura concorsuale;
- i) coniuge e parenti fino al primo grado degli agenti di cambio e dei soggetti indicati nelle lettere d), e), f), g) ed h).

Art. 5

1. Gli interventi del Fondo di cui agli artt. 2 e 3 sono subordinati all'emissione del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa; nel caso di

fallimento, all'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento; nel caso di concordato preventivo, alla sentenza di omologazione del concordato.

2. Il Fondo, verificatesi le situazioni di cui al comma 1, interviene ad indennizzare gli investitori per i crediti chirografari o derivanti dalla mancata restituzione integrale del denaro e degli strumenti finanziari o del loro controvalore, di cui agli artt. 2 e 3, che siano stati riconosciuti in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale. L'indennizzo è calcolato sulla base dell'importo accertato in tale sede, al netto di eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale.

Art. 6

1. Il credito si intende riconosciuto in via definitiva:

- a) in caso di liquidazione coatta amministrativa, quando sia diventato esecutivo lo stato passivo e non sia stata proposta opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF ed ex art. 87, comma 1, del TUB; in caso di opposizione, quando questa sia stata decisa con sentenza passata in giudicato; in caso di insinuazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF ed ex art. 89 del TUB, quando il credito sia stato ammesso al passivo con sentenza passata in giudicato;
- b) in caso di fallimento, quando lo stato passivo sia stato dichiarato esecutivo e non sia stata promossa opposizione o impugnazione ex art. 98, commi 2 e 3, L.F.; in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., quando la riserva sia stata sciolta con decreto del G.D.; in caso di domanda tardiva di credito ex art. 101 L.F., quando il credito sia stato ammesso al passivo con decreto del G.D. o con sentenza passata in giudicato; nei casi di opposizione o di impugnazione, quando queste siano state decise con sentenza passata in giudicato;
- c) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 93 del TUB ed ex artt. 124 e 160 L.F., quando siano passati in giudicato la sentenza o il decreto di omologazione del concordato.

Art. 7

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 5, del TUF, gli organi della procedura concorsuale verificano ed attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivino dall'esercizio dei "servizi di investimento" e del "servizio accessorio" indicati agli artt. 2 e 3.

Art. 8

1. A norma dell'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, l'indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo stato

passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale, fino ad un massimo complessivo di 20.000 euro.

Per le procedure per le quali lo stato passivo è stato depositato e reso esecutivo anteriormente all'1.01.2002, l'indennizzo del Fondo è calcolato al tasso di conversione lire italiane - ecu del giorno in cui è stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo.

2. Ai fini del rispetto del limite previsto dal comma 1, per ciascun investitore si sommano i crediti derivanti da operazioni di investimento singole e la quota di pertinenza dei crediti derivanti da operazioni di investimento congiunte di due o più investitori.

3. Nel caso di operazione di investimento congiunta di due o più investitori nella qualità di soci di una società o di membri di un'associazione, ai fini del calcolo del limite previsto dal comma 1, l'investimento si considera effettuato da un unico investitore.

4. Nel caso di operazioni congiunte di investimento, i crediti, salvo specifiche disposizioni, si intendono ripartiti in parti uguali.

5. Nessun investitore può ottenere un indennizzo superiore ai crediti complessivamente vantati.

Art. 9

1. A norma dell'art. 5, comma 4, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, gli indennizzi di cui agli artt. 2 e 3 non sono cumulabili con l'indennizzo previsto dall'art. 96-bis del TUB.

Art. 10

1. Al fine di ottenere l'indennizzo di cui agli artt. 2, 3 ed 8, gli investitori i cui crediti siano stati ammessi allo stato passivo devono presentare al Fondo apposita istanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

2. L'istanza deve pervenire al Fondo:

- a) entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso previsto all'art. 57, comma 3, del TUF e all'art. 86, comma 8, del TUB, ovvero dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'art. 97, comma 2, L.F.;
- b) in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., entro 180 giorni dal decreto del G.D. di scioglimento della riserva;
- c) nei casi di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F., entro 180 giorni dalla sentenza passata in giudicato o dal decreto del G.D. di ammissione del credito allo stato passivo;

- d) nei casi di opposizione o di impugnazione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, commi 2 e 3, L.F., entro 180 giorni dalla sentenza passata in giudicato;
- e) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 93 del TUB ed ex artt. 124 e 160 L.F., entro 180 giorni dalla sentenza o dal decreto di omologazione del concordato passati in giudicato.

La scadenza del termine non è opponibile all'investitore il quale dimostri di essere stato nell'impossibilità di rispettarlo per causa ad esso non imputabile.

3. Le istanze di indennizzo e i documenti di cui all'art. 16, comma 1, devono pervenire al Fondo prima del riparto finale dell'attivo, anche al fine di consentire l'esercizio del diritto di surroga di cui all'art. 17.

Art. 11

1. Nell'istanza, personalmente sottoscritta, l'investitore deve indicare l'importo dei crediti ammessi allo stato passivo per i quali richiede l'indennizzo del Fondo e dichiarare se l'ammissione dei crediti stessi è o no definitiva. L'istanza va corredata della seguente documentazione:

- a) copia autentica dello stato passivo, per la parte che riporta i crediti oggetto dell'istanza;
- b) certificato della Cancelleria del Tribunale - sezione fallimentare, attestante se l'ammissione dei crediti sia stata o no oggetto di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F.;
- c) in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., copia autentica del decreto del G.D. di scioglimento della riserva;
- d) nei casi di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F., copia autentica della sentenza passata in giudicato o del decreto del G.D. di ammissione del credito allo stato passivo;
- e) nei casi di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F., copia autentica della sentenza passata in giudicato;
- f) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 93 del TUB ed ex artt. 124 e 160 L.F., copia autentica della sentenza o del decreto di omologazione del concordato passati in giudicato;
- g) attestazione degli organi della procedu-

ra concorsuale che il credito deriva dalle operazioni di investimento previste dagli artt. 2 e 3;

- h) atto notorio attestante che nei confronti del titolare o dei contitolari dei crediti ammessi allo stato passivo non sussiste alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 4.

2. La documentazione di cui al comma 1, lett. a), b), c), f) e g) può pervenire al Fondo anche direttamente e in forma cumulativa dagli organi della procedura concorsuale.

Art. 12

1. Il Fondo, sulla base delle istanze pervenute entro il termine di 190 giorni dalla data in cui è stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo, procede all'accertamento delle proprie disponibilità finanziarie destinate a copertura degli interventi istituzionali e alla quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 8, relativamente ai crediti ammessi allo stato passivo, inclusi i crediti ammessi con riserva ex art. 96, comma 3, L.F. o che siano oggetto di opposizione o di impugnazione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, commi 2 e 3, L.F..

2. Per le istanze che pervenissero oltre il termine di cui al comma 1, l'accertamento delle disponibilità finanziarie destinate alla copertura degli interventi istituzionali e la quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 8 sono determinati pariteticamente a quelli di cui al comma 1, a condizione che non vengano modificate situazioni pregresse nel frattempo intervenute.

3. Il Fondo provvede a disporre il pagamento degli indennizzi agli aventi diritto, relativamente ai crediti ammessi allo stato passivo in via definitiva, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 10, comma 2, lett. a), e, per le istanze di cui al comma 2, entro 90 giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta al Fondo, subordinatamente al perfezionamento, da parte del titolare dell'indennizzo, dei documenti indicati agli artt. 11 e 16.

4. Nei casi di crediti ammessi allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., a seguito di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F., ovvero di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F., il Fondo provvede all'accantonamento degli indennizzi in conti individuali, infruttiferi, rubricati a nome degli aventi diritto; il pagamento è disposto entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 10, comma 2, lett. b), c), d) ed e), subordinatamente al perfezionamento, da parte del titolare dell'indennizzo, dei documenti indicati agli artt. 11 e 16.

Art. 13

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, qualora per circostanze eccezionali non fosse possibile disporre i pagamenti degli indennizzi nei termini previsti dall'art. 12, commi 3 e 4, il Fondo può, con motivata istanza, richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze una proroga dei termini stessi.

Art. 14

1. Le disponibilità finanziarie accertate ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, sono destinate al pagamento, o accantonamento, degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 8. Il Fondo provvede al pagamento, o accantonamento, degli indennizzi dovuti agli aventi diritto nell'ordine e con le priorità determinati dalla data in cui è stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo di ciascuna procedura; nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 93 del TUB ed ex artt. 124 e 160 L.F., nell'ordine e con le priorità determinati dalla data in cui sono passati in giudicato la sentenza o il decreto di omologazione del concordato.

I crediti ammessi allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., a seguito di insinuazione o dichiarazione tardiva ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F. ovvero di giudizio di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F., assumono gli stessi ordine e priorità della procedura cui si riferiscono.

Art. 15

1. Nel caso in cui l'ammontare degli impegni quantificati ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, superi le disponibilità finanziarie destinate a copertura degli interventi istituzionali accertate ai sensi del medesimo art. 12, commi 1 e 2, il Fondo, ferma la previsione di cui all'art. 13, provvede al pagamento, o accantonamento, parziale degli indennizzi dovuti agli aventi diritto, nei limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie come sopra accertate ed in proporzione all'importo dei singoli indennizzi, nell'ordine e con le priorità di cui all'art. 14.

2. I residui indennizzi non soddisfatti dalle disponibilità finanziarie accertate ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, sono pagati, o accantonati, a valere sulle disponibilità finanziarie successivamente acquisite dal Fondo, entro il termine di 90 giorni dall'acquisizione delle disponibilità medesime, nell'ordine e con le priorità di cui all'art. 14.

Art. 16

1. Ai fini del pagamento dell'indennizzo, l'avente diritto deve far pervenire al Fondo:

- a) certificato della Cancelleria del Tribunale - sezione fallimentare, rilasciato in data non anteriore a 30 giorni da quello dell'inoltro al Fondo, attestante che nei confronti del credi-

to iscritto nello stato passivo non sono stati presentati ricorsi per opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ed ex art. 87, comma 1, del TUB, per impugnazione ex art. 98, comma 3, L.F. ed istanza di revocazione ex art. 98, comma 4, L.F.;

- b) dichiarazione degli organi della procedura concorsuale, rilasciata in data non anteriore a 30 giorni da quello dell'inoltro al Fondo, attestante se il credito iscritto nello stato passivo sia stato o no assoggettato a vincoli di indisponibilità;
- c) dichiarazione degli organi della procedura concorsuale, rilasciata in data non anteriore a 30 giorni da quello dell'inoltro al Fondo, attestante se siano state fatte o no ripartizioni parziali e, in caso affermativo, in quale misura;
- d) atto di quietanza, sottoposto ad autentica notarile e registrazione ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

2. La documentazione di cui al comma 1, lett. a), b) e c), può pervenire al Fondo anche direttamente e in forma cumulativa dagli organi della procedura concorsuale.

3. Nei casi in cui nei confronti del credito iscritto nello stato passivo risulti pendente un giudizio a seguito di opposizione, di impugnazione o di revocazione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, commi 2, 3 e 4, L.F., il Fondo provvede all'accantonamento dell'indennizzo, secondo le modalità di cui all'art. 12, comma 4.

Art. 17

1. A norma dell'art. 59, comma 4, del TUF, il Fondo è surrogato nei diritti degli investitori fino a concorrenza dell'importo degli indennizzi pagati. Il Fondo notifica agli organi della procedura concorsuale i pagamenti effettuati e, entro tali limiti, percepisce le somme dei riparti dell'attivo effettuati dagli organi medesimi.

Art. 18

1. A norma dell'art. 59, comma 6, del TUF, per le controversie inerenti la concessione degli indennizzi è competente il Foro di Roma.

Art. 19

1. Nella situazione prevista dall'art. 102 L.F., il riconoscimento del credito e la verifica se esso derivi dall'esercizio dei "servizi di investimento" indicati agli artt. 2 e 3 sono effettuati dal Fondo, che comunica le relative risultanze ai titolari delle istanze di indennizzo inoltrate al Fondo a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Il termine di 180 giorni di cui all'art. 10, comma 2, lett. a), e il termine di 190 giorni di cui all'art. 12,

comma 1, decorrono dalla data di ricezione della comunicazione dei decreti di cui all'art. 102, commi 1 e 3, L.F.

La scadenza del termine di 180 giorni non è opponibile all'investitore il quale dimostri di essere stato nella impossibilità di rispettarlo.

3. Il Fondo, sulla base delle istanze pervenute entro il termine di 190 giorni di cui al comma 2, procede all'accertamento delle proprie disponibilità finanziarie destinate a copertura degli interventi istituzionali e alla quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 8.

4. Per le istanze che pervenissero oltre il termine di cui al comma 3, l'accertamento delle disponibilità finanziarie destinate alla copertura degli interventi istituzionali e la quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 8 sono determinati pariteticamente a quelli di cui al comma 3, a condizione che non vengano modificate situazioni pregresse nel frattempo intervenute.

5. Il Fondo provvede a disporre il pagamento dell'indennizzo all'avente diritto, nei limiti di cui all'art. 8, entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 2; per le istanze di cui al comma 4, entro 90 giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta al Fondo.

6. Ai fini del pagamento dell'indennizzo, l'avente diritto deve produrre i seguenti documenti:

a) atto notorio attestante che nei confronti del ti-

tolare o dei contitolari del credito riconosciuto ai sensi del comma 1 non sussiste alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 4;

b) atto di quietanza, sottoposto ad autentica notarile e registrazione ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 20

1. A norma dell'art. 62, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, il presente "Regolamento operativo" si applica alle insolvenze per le quali lo stato passivo sia stato depositato e reso esecutivo successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485.

Art. 21

1. A norma dell'art. 12, comma 5, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, le modifiche del presente "Regolamento operativo" sono sottoposte alla preventiva approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 22

1. A norma dell'art. 12, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, il presente "Regolamento operativo" e le sue integrazioni e modificazioni sono approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

